LE RIFLESSIONI

SOPRA I CHIROGRAFI

DI N. S. PAPA PIO VI.

De' 25 Ottobre, e 7 Novembre 1780

RISGUARDANTI LA PUBBLICA ECONOMIA DI BOLOGNA

ESAMINATE.

1781.

INDICE.

PARTE PRIMA

Assurdità dell'antico Sistema.

PARTE SECONDA

Semplicità, ed opportunità del nuovo Sistema.

CAP.

PARTE TERZA

Falsità, e Futilità delle Obbiezioni.

Quan-

QUando non si dimostri, che l'aver debiti è un bene, che il francarli è un danno.

Quando non si concluda, che la giustizia, e l'equità comporti, che il povero paghi molto, poco il ricco.

Quando non si assuma, che i Generi più necessarj alla vita umana siano quelli che più meritano d'essere aggravati.

Quando non si provi, che l'aggravio d'un 20, d'un 25 per cento sopra i Generi di prima necessità sia un aggravio tenue, e discreto; è assai difficile impugnare la giustizia, e verità delle massime del nuovo Piano, o sostenere le antiche.

Quando non si pretenda, che la costrettiva Legge di portare i Generi in Città, di venderli ad un prezzo determinato, e indeclinabile, di non potere neppure o custodirli, o conservarli in propria Casa in Campagna, sia una Legge ragionevole, ed equa, e grata, ed utile all' Agricoltore; è difficile assai dimostrare, che favorevole fosse all'Agricoltura l'antico metodo, che non lo sia il nuovo, o che indifferenti siano, e vani, e futili, e di apparenza solo i compensi, che per esso procuransi al Coltivatore, al possessor delle terre.

Quando non si supponga, che le manifatture del Paese vadano contrariate, o le forastiere favorite, sarà molto arduo giustificare la Tariffa, o la pratica fin ora vegliante, che facilitavano l'esito delle materie greggie, ed aggravavano le lavorate.

Quando non si presuma, che sia facile, ed ispedito, conducente al disbrigo, e al comodo del Commercio soffrire sulle medesime Merci due serie di Dazj, altri ragguagliati a valore, altri a peso; dipendere da due differenti Padroni nella medesima Dogana, rassegnare, pesare, bollare due volte, due volte contrattare, e transiggere sopra le tare, pagare in fine o lo stesso, o poco diverso aggravio per una libbra d'argento, e per una libbra di scorze di melangoli. Se, dissi, tutte queste circostanze, tutti questi legami, tutte queste providenze, e metodi non si trovano, e dimostrano conformi al senso comune, e conducenti alla speditezza, sicurezza, univoca natura delle Leggi del Commercio, è assai difficile il dimostrare, che l'antico metodo rendesse il Commercio florido, che il nuovo ne minacci o il detrimento, o la perdita.

Quando non si persuada, e convinca, che più economico sia per lo Stato avere molti percettori delle Rendite fiscali piuttosto che un solo; e più agevole, e più sicuro pel Suddito il ricorrere a molte re-

 siden-

fidenze diverse, provvederfi di molti diverfi rifcontri, o bollette, efporfi molte volte per un fol capo di mercanzia a' pericoli delle Contravenzioni, e de' Contrabbandi, farà affai difficile dimoftrare, che utile foffe, e ragionevole il metodo di molti Dazieri, pernicioso, e degno di biafimo il progetto d'una Ferma generale.

Quando non fi dimoftri, che fia più femplice, o più maneggevole, e facile a regolarfi, come ad effere findacata una Scrittura, ed una Azienda divifa in particelle infinitefime, e d'infiniti capi compofta, d'anomale affegnazioni, d'indefinite, e indefinibili affezioni ripiena, che una Scrittura in quattro e femplici capi compartita, di ciò che fi deve al Principe, di ciò che fi deve a' Creditori, di ciò che abbifogna l'interno Governo, e d'una difcreta ragionevol Dote di francazione per la mole enorme de' Debiti, farà, diffi, fe quefto non fi dimoftra, affai difficile a provare, che lodevole, e chiara, e facile così ad efeguirfi, come a findacarfi, foffe l'antica Tabella pubblica, che fcomoda, improvida, o irragionevole fia per riefcire la nuova.

Vuole l'Autore delle Riflelfioni attaccare la Relazione fatta al Sommo ed illuminatiffimo Pontefice, che ci governa e ci regge: deve combatter quefte maffime, deve foftenere quefti paradoffi, fe vuole attaccarla con frutto.

Ma quì fi vuole avvertire, che non è già un progetto propofto quello che imprende a confutare l'Autore delle Riflessioni, nè la Relazione d'un Miniftro quella che occupa infieme, ed eccita la fua volontà di obbiettare, e che fa sì, che fi martirizzi, e fi crucj per trovare inconvenienti, difordini, difficoltà che impedifcano, ritardino, tronchino, o dimezzino l'abborrita efecuzione. Quefto è un Chirografo del noftro Sovrano, quefto è un Piano di Legislazione voluto, ordinato, mifurato, e difpofto da lui, e con tanta efficacia prefcritto, con quanta maturità efaminato. Che però egli deve avvertire, che fcrive contro una Legge, e contro una rifoluzione del fuo Principe, quando fcrive contro il Chirografo, e dobbiamo effer noi nell'avvertenza, fe mai forfe non fi dirigeffero al Principe quelle animofe e mendicate eccezioni, che, fotto un indecente rifpetto, fi ha l'aria di rivolgere verfo il Miniftro. O fiano i Senatori deputati che vengono configliati dal noftro Autore, o fiano effi fteffi che fi configlino, potrebbero cadere in errori forfe non lievi, e incorrere fcabrofi inciampi, fe preteriffero quefte opportune avvertenze. Non ce ne prevarremo noi punto, nè ci giova prevalercene, noi che imprendiamo ad efaminare li fondamenti, e gli obbietti del nuovo Piano, come potremmo efaminare e gli Editti di M^r. Turgot, e le Opere di M^r. Necker; ma per effi, che o vogliono effere rifpettofi, o bramano comparirlo; è neceffario che fappiano, o quali fiano gli eftremi del loro rifpetto, o quali fono i caratteri pe' quali il Mondo imparziale e indifferente, faprebbe, e potrebbe fmafcherarne la larva. Non

Non è, non dico in Corte, ma non è in Roma chi non sappia quanta applicazione, quanto studio impiegasse l'immortale Pio VI, allorchè copriva la carica di Tesorier Generale, per conoscere a fondo, e svisçerare i sistemi economici di tutto lo Stato, e quanto zelo, e coraggio dimostrasse per sradicarne gli inveterati perniciosi abusi, e per semplificarne l'imbarazzata, e intralciatissima tessitura. Finanzieri pratici, e accreditati in altri Stati, chiamati a Roma, Piani proposti i più lodevoli, i più retti, i più conducenti a sviluppare dagli infiniti lacci, e legami i Sudditi, e ad ottenere quell'importantissimo oggetto, e che agli idioti pare sì strano, che il Principato accresca le sue entrate, e che i Popoli siano più opulenti, e più ricchi, saranno sempre di quel suo ministero l'epoca più gloriosa, e più proficua allo Stato, come saranno l'emulazione, e l'esempio per ogni attento, e zelante Ministro della Sede Apostolica. Assunto per nostra fortuna, e del Mondo Cattolico al Regal Sacerdozio, non ristette un momento d'inoltrare, e porre in effetto i salutari suoi pensamenti; e i Pedaggi soppressi, il catasto universal dello Stato, gli eretti Opificj, gli animati Lavori, i Maestri, e Maestre da' rimotissime regioni chiamate, comprovano abbastanza, che il Pontefice Pio VI vuole, e dev'essere il Padre dell'Arti, e del Commercio, e che il suo Pontificato ne sarà insieme e la cuna, e la Corona.

E perchè la mente illuminatissima di N. S. non ignorava le angustie del Paese, e il paterno suo cuore sentiva il più vivo impegno per la Città di Bologna, che è veramente per lo splendore delle sue famiglie, per la copia della sua popolazione, per l'ubertà delle sue Campagne, per la fama della sua dottrina il *giojello più prezioso* dopo Roma *del Pontificio Triregno*, non voleva certamente nè trascurare il pensiero di lei, nè privarla degli effetti delle sue cure benefiche. Appena avea elevato alla S. Porpora l'Eminentissimo Boncompagni, che tenne seco discorso e de' debiti gravi onde sapeva gemere oppressa la Provincia, e delle fonti di Commercio, e d'industria che non ignorava serpeggiare nelle vene di lei, ma ostruite, e soffocate dalla mal intesa Legislazione; nè tacque, o celò al Porporato il pensiere che avea di procurare una generale riforma, e il disegno gli aperse d'una rifusione, e rimpasto de' Sistemi di finanze. Il Terratico, che a Sua Santità, come a tutti gl'illuminati, e prudenti Legislatori sta più d'ogni altra cosa a cuore, e a fronte di tanta maggior difficoltà per la estensione, la spesa, e le infinite diversificazioni de' Terreni avea già pubblicato in cinque Provincie dello Stato Ecclesiastico, credeva N. S. che dovesse essere la base, e il fondamento d'ogni lodevol riforma; e pubblicato appena il Cardinal Boncompagni Legato di Bologna, volea che si pubblicasse in Bologna il Terratico. Noi parliamo con persona, o persone *cui capitano in mano per mezzo di grandi, e rispettabilissimi Personaggi* (Riflessioni *pag.* 94.) le cose più recondite, e più segrete; onde non possono ignorare que-

sti fatti, che non sono nè sì segreti, nè sì reconditi; e i registri medesimi del Reggimento faranno vedere quanto e prima, e dopo la Notificazione de' 16 Agosto 1780 il Sig. Ambasciador Gozzadini abbia e detto, e inculcato, che il Piano di riforma era un'Opera tutta della Santità Sua, diretta dalla vastissima sua mente, intrapresa dal magnanimo suo cuore, disegnata dalla maestra sua mano, e riguardata con tanta parzialità, ed affetto, come la Bonificazione delle Paludi Pontine. *Somm. N°.* 1. 2. 3.

Di fatti il Reggimento, prima che fosse dalla piena delli Giovani sopraffatto, e strascinato in un sistema non suo, cui per fargli adottare è convenuto distruggerlo, ed annientarlo, per così dire, privarlo d'ogni cognizione, e governo di sì importante affare, e abbandonare il suo nome, le sue convenienze, le sue sicurezze, e indennità medesime all'arbitrio, e al capriccio de' *quadrumviri Reipublicæ constituendæ*, o per dir meglio, di quattro Dittatori, o Despoti, il Reggimento, dissi, informato fin dal Marzo del 1780 per Lettera del Sig. Ambasciadore, che Sua Santità era in procinto di pubblicare un Piano di generale riforma, non proruppe in querimonie, in lamenti, non disseminò discordie, non arrollò malcontenti (ciò che ora è divenuto carattere di Patriottismo, del quale chi è fregiato, e Padre della Patria, e Cittadino si chiama, del quale chi manca, traditore, e disertore si reputa): ma credette inopportuno il ricorrere, credette prudente l'uniformarsi a' voleri Sovrani, e solo si restrinse a sollecitare gli officj del rappresentante, perchè quel maggior profitto che dalle nuove Providenze risultasse all'Erario, tutto s'impiegasse nella Provincia a comodo, a vantaggio, a sicurezza di lei. Tanto rispettava il Reggimento nel mese di Marzo dell'anno scorso le intenzioni anche solo ideate del Sovrano, e tanto rispettava se stesso, per non azzardare o pretensioni mal fondate, o mal consigliate, e mal misurate instanze.

Ma neppure i Senatori al mese di Novembre erano ancora sciolti d'ogni ritegno, nè così persuasi, che si potesse combattere il Chirografo, e tradurlo, e trasfigurarlo, e renderlo odioso senza mancare e di rispetto al Sovrano, e di cautela, e circospezione verso se stessi.

I celebri Deputati non sospetti di freddezza, o di moderazione, nè scevri sicuramente di quel Patriottismo che si è da loro creato, e sparso, ben lungi dal combattere la totalità, e le massime de' Chirografi, o dal presumere di dover richiedere, o di potere ottenere la facoltà di combatterla, protestano anzi al Senato *Somm. N°.* 4. di avere „ *nella totalità de' Chirografi manifestamente riconosciuto la Clemenza,* „ *ed Amore col quale la S. S. riguarda questa a lui devotissima, e fe-* „ *delissima Città*. Commettono al Sig. Ambasciadore „ *di essere a piedi* „ *di N. S., primieramente per ringraziarlo umilissimamente in pubblico no-* „ *me della Paterna amorosa cura che si è degnata di prendere a vantag-*

„ *gio*,

„ *gio, e sollievo di questa Provincia*„ e se supplicano di aver agio di umiliare al suo Trono *alcune Riflessioni*, sono però solleciti di definire la tendenza, e l'oggetto di esse „ *le quali non hanno altro scopo che di giu-*
„ *stificare la pubblica condotta, di assicurare in seguito le convenienze dell Ec-*
„ *celso Senato, e di schiarire varj fatti che sembrano poterne agevolare*
„ *l' esecuzione*. „ Le *Riflessioni* che si dimandava di poter umiliare erano dunque congiunte co' ringraziamenti più vivi per la totalità del Piano, e colle più solenni proteste, col fine più espresso di *agevolarne l'esecuzione*. Le Riflessioni che ora abbiamo alle mani, e che sono alle mani di tutto il Mondo, tutto il Piano combattono, e tutte le Providenze abborriscono, e di tutto cercano d' impedire, attraversare, e ritardare l' esecuzione.

Non ignoriamo, che sono in pubblico disapprovate dal Senato queste *Riflessioni*, ma forse non ci sarebbe difficile di produrre de' Testimonj, e de' Documenti, che il Senato, o per dir meglio, i Deputati, che sono il solo Senato che presentemente o sia informato, o informi su questo affare, le approva in segreto e sostiene, le riguarda come o suo parto, o sua norma, e non dubitiamo vi siano in Roma molti che non ignorino, che a tanta determinazione, e coraggio, a tanta contraddizione, e incoerenza con se medesimi, e colle loro stesse massime, e proteste, sono venuti, che i Piani medesimi, o le proposizioni de' loro Amici hanno escluso per questo solo, perchè *nella totalità combinavano colli Chirografi*; in quella medesima totalità, nella quale hanno manifestamente riconosciuto *la Clemenza del Sovrano, e il vantaggio, e sollievo della Provincia*.

Il Memoriale medesimo presentato dal Sig. Ambasciadore al Trono Pontificio in Novembre 1780 ci renderà più sensibile la enorme distanza, e la dissonanza durissima che passa tralle massime d' allora, e quelle che l' arditezza di alcuni pochi, e la licenza di molti ha fatto presentemente adottare.

BEATISSIMO PADRE

„ Il Reggimento di Bologna penetrato dalla più ossequiosa ricono-
„ scenza per le paterne amorosissime cure della Santità Vostra nell' idea-
„ to Piano di Azienda economica manifestate a sollievo di detta Città,
„ e Provincia, umilia genuflesso all' Augusto di Lei Trono i suoi più
„ vivi ringraziamenti. Desidera egli, e con tutto l' animo lo desidera,
„ che ogni parte del medesimo Piano abbia quel felice riuscimento,
„ che secondi le sempre provvide, e sempre benefiche di lei intenzio-
„ ni : ma perchè un tal felice riuscimento sembra, che si agevolerebbe
„ col rischiaramento di varj fatti non abbastanza dilucidati, e palesi,
„ e che il Reggimento avrebbe potuto ampiamente soddisfare, suppli-
„ ca

„ ca egli la Santità Vostra a concedergli agio di poter sottoporre al
„ sublime di Lei intendimento alcune riflessioni al fine accennato; le
„ quali potranno servire anche a maggior lume della condotta fin quì
„ da lui tenutasi nella pubblica amministrazione, ed a muover l'ani-
„ mo della Santità Vostra, onde per la esecuzione del Piano non ab-
„ bian pregiudizio le prerogative, e i privilegj, che piacque ai San-
„ tissimi di Lei Predecessori di accordargli, e ch'esso ha fin ora go-
„ duti non interrottamente. Tanto egli spera dalla Sovrana Clemen-
„ za di Vostra Santità, ai Santissimi Piedi della quale umilmente pro-
„ strato implora l'Apostolica Benedizione. „

Riconosce il Reggimento *nell'ideato Piano di Azienda economica* manifestate le paterne amorosissime cure della Santità Sua a sollievo della Città, e Provincia.

Il desiderio, che ha il Reggimento che il Piano *abbia il più felice riuscimento*, e la persuasione che *questo felice riuscimento si agevolerebbe col rischiarimento di varj fatti non abbastanza dilucidati*, e *palesi* è il motivo, ed il *fine* per cui supplica di poter sottoporre *alcune riflessioni* al sublime, ed illuminato intendimento di Nostro Signore. *Somm. N°.* 5. Il Reggimento trova la totalità del Piano tutta diretta al vantaggio, e sollievo della Città, e Provincia. Le Riflessioni il riconoscono come la ruina, e l'esterminio di lei. Il Reggimento crede che esiga li suoi più vivi rendimenti di grazie. Le Riflessioni il reputano, come è, il soggetto, e l'oggetto delle queremonie più flebili, e de'gridi più acuti. Il Reggimento richiede la facoltà, e il permesso di sottoporre alcune riflessioni che ne *agevolino l'esecuzione*, e *ne rendano più felice il riuscimento*. Le Riflessioni proposte tendono ad impedire ogni esecuzione del Piano, e de'Chirografi, e cercano dimostrare (seppure alcuna cosa dimostrassero) che il *solo felice riuscimento* sarebbe che nulla riuscisse di esso.

Da tutto questo in fine risulta, che non credeva il Reggimento, che si potesse risguardare il Piano, e il Chirografo come la speculazione d'un ozioso progettante, attaccarlo, e denigrarlo come la Relazion d'un Ministro, combatterlo, e convellerlo come un idea astratta, e immatura, ma che lo risguardava come una Decisione del Sovrano, come una Legge Edittale emanata, come un sistema fisso, cui, chi vuol combattere, combatte, e oppugna la solennità, la maturità, la saviezza d'una Legislazione del Principato.

Ma vediam pure che cosa è stato riferito al Sovrano, nè rifuggiamo di abbandonar tutta nuda, e disarmata da qualunque appoggio, e mancante di qualunque scudo la Relazione in mezzo al più folto stuolo de'suoi nemici.

Noi ci persuadiamo, che l'esporla alla cognizione del Pubblico, non potrà farle torto, e che torto non lieve possa recare al Senato

la

la poca avvedutezza di coloro che l'hanno sorpreso, e costretto, e violentato quasi a combatterla, pria che conoscer la potessero, o che l'avesser voluta esaminare. I difetti dell'antico sistema, che la ingenuità della Relazione, e la fedeltà del Ministro non potea nè celare, nè mascherare al Sovrano, poteano non essere imputabili in certa maniera al Senato. Il tacito scorrer degli anni che ne aveva prodotto l'ammasso, l'imperiosa necessità che ne avea a tempo a tempo, e con precipitosa urgenza talvolta affrettata la diramazione, la moltiplicità, e successione delle providenze, che ne cagionano la bizzarrìa, e la contraddizione, sarebbero state discolpe plausibili; ma i tutori, e gli arbitri del presente Senato han voluto, che il suo innocente, e credulo pupillo si ricopra de' peccati non suoi, e tutte le svifte di più Secoli a lui possano attribuirsi, mentre tutte le adotta, e sostiene, e di tutte ricusa lo schiarimento, e l'emenda.

Nella Relazione pertanto de' 3 Marzo 1779 è stato rappresentato a Sua Santità, che il sistema dell'Azienda Economica di questa Provincia, e i Dazj veglianti erano per la loro constituzione ingiusti, per la loro collocazione improvidi, per la loro proporzione stravaganti, e grottefchi per i metodi della riscossione, e per la maniera dell'amministrazione machinosa, intralciata, dispendiosissima.

E' stato rappresentato a N. S. che altro non è quasi gravato in Bologna che la consumazione, o introduzione de' Generi: che sono aggravatissimi i Generi di prima necessità: che inducendosi per questo solo una viziosa parzialità verso il ricco, ed una crudele preterizione dell'interesse del povero, si è però voluto provvedere per Legge, che il povero abbia de' sopraccarichi, che non ha il ricco.

E' stato rappresentato a N. S. che le materie greggie del nostro Territorio sortono con facilità, e agevolezza: che le nostre manifatture pagano rigorosi dazj: che all'incontro le materie greggie degli Esteri sono aggravate, e sollevate le loro manifatture.

E' stato rappresentato a N. S. che questi repagoli apposti al Commercio, questi inciampi alla negoziazione, questi soffocamenti d'ogni industria, che vengono dalla natura, collocazione, e misura de' Dazj, restano poi accresciuti, e resi più acerbi dalla maniera della percezione, multiplicandosi i Ministeri, le residenze, i riscontri, i pericoli.

E' stato rappresentato a N. S. che questa multiplicazione stessa di Ministri, di ministeri, di Dazieri, e di Percettori, mentre jugula, e distrae il suddito, aggrava lo Stato di molte false spese, diminuisce le rendite fiscali, e mantiene un Ceto di persone oziose, e che non si applicano ad Arti produttrici.

E' stato rappresentato a N. S. che l'involucro, l'imbarazzo, l'intralciamento de' Libri, e de' Conti introduce tale multiplicità di partite, e di capi, tal suddivisione di quote, e di assegni, che non di-

co.

co al *Supremo Governatore*, ma agli Amminiſtratori ſteſſi ſubalterni reſta malagevole, e. quaſi impoſſibile, o di formare idea chiara della propria azienda, o di preſtarvi una vigilanza proficua.

Se queſti fatti non ſuſſiſtono, ſe queſti fatti non ſono aſſurdi, e non ripugnano a tutti i principj, e gli uſi delle Nazioni civilizzate, l'Autore della Relazione al Sovrano meriterà i rimproveri, che l'Autore delle Rifleſſioni o gli dà, o vuole perſuadere che devon darſegli; ma ſe queſti fatti ſuſſiſtono, e ſe l'aſſurdità di eſſi è ſenſibile ad ogni Uomo che penſi, l'Autor delle Rifleſſioni comparirà o aſſai digiuno nella ſcienza dell'Economìa civile, o aſſai animato contro il bene della Provincia, o aſſai intereſſato nella conſervazione de' diſordini, e degli abuſi paſſati.

PAR-

PARTE PRIMA.

Assurdità dell' antico Sistema.

CAP. I.

I Generi di prima necessità erano esorbitantemente gravati nell' antico sistema, e più gravati pel povero, che pel ricco.

IL Grano paga all'introito 4 paoli per Carro. Il Grano paga alla macina 25 bajocchi per Corba. Il Grano paga all'Università delle Muline l'otto per cento del così detto scavezzo, o sia lascia a favore dei Creditori delle Muline di 100 libbre 8 di seconda qualità di Grano.

In un Carro sogliono porsi 25 Corbe, e possono ammassarvisi di più, giacchè il Dazio cade sopra il Carro, e non si altera per la maggiore o minor misura del carico. I 4 paoli pertanto che si pagano alla Porta, vengono a costituire un aggravio di un bajocco e tre quattrini per Corba, aggravio tenue e discretissimo.

Ma i 25 bajocchi per Corba non sono, nè così tenue aggravio, nè sì discreto. Prendendo per ragguagliato e medio prezzo del Grano le 7 lire, come abbiam veduto prendersi in molte non antiche divisioni, Stati familiari, Decreti di Giudice, i 25 bajocchi rappresentano la quinta parte circa dell'intiero valore; se per ragguagliato prezzo prenderemo le otto lire, ne rappresentano circa la sesta parte; cioè a dire, in quella ipotesi il Dazio della Macina ammonta quasi al venti per cento, in questa al diciotto.

Ma oltre il Dazio del Macinato dee sodisfarsi il diritto delle Muline, che si paga in natura rilasciando a comodo di que' creditori l'otto per cento del grano che si macina. E' questo grano che si rilascia, grano, come qui dicono, scavezzo, o sia di seconda qualità, ma che però nel corpo al compratore, al Fornaro è costato quanto il grano buono. Si contiene in questa detrazione ancor parte della spesa del macinare, onde può considerarsi quello ch'è precisamente aggravio, e contribuzione alla ragione del 6 circa per cento. Sommandosi i due aggravj del macinato, e delle Moline paga il grano per questi due capi solamente alla ragione circa del 25 per cento.

Ma quando si vuol far confronto, e rilevar la proporzione che hanno l'imposizione colla derrata, l'aggravio col prezzo, la porzione che si falcidia colla misura intiera, fa d'uopo, che della medesima misura si parli, e dell'identica quantità; eppur ciò non succede nel Grano, e negli aggravj sopra il Grano, de' quali parliamo.

La Corba che si ragguaglia a 7, o 8 lire, è una misura mercantilmente presa di 160 libbre di grano; ma la Corba che paga i 25 bajocchi non è composta che di 147 libbre.

S'introduca una corba di formento alle Muline. Nel Chirografo della S. M. di Clemente XIII che accresce, e riduce in una somma il Dazio del macinato, si prescrive, che debba pagare il Cittadino per ogni corba bajocchi 24; e bajocchi 25 per corba il Fornaro, e Farinotto. *Somm. N°.* 6. Par che l'intenzione del Principe sia, che paghi questo Dazio quella misura che si chiama Corba, ma l'uso porta, che dalla misura che si chiama Corba si riscuota il Dazio due volte. Le libbre 160 che è la misura mercantile della Corba, pagano nell'ingresso delle Muline i 25 bajocchi, ma 13 libbre restano nelle Muline pe' Creditori delle Muline medesime alla ragione dell'8 per 100. Potrebbe pretendersi che per questa porzione che non va a comodo nè del Venditore, nè del Compratore del formento, che resta in natura devoluta al Fisco, ed assorbita per intiero da' diritti fiscali, non si dovesse pagare il Dazio dal Proprietario, e che tanto si dibattesse dalli 25 bajocchi, quanto corrisponda alle 13 libbre. Ma ben lungi da ciò le 13 libbre di scavezzo, quando sortono dalle Muline per andare agli spacciatori, o compratori pagano nuovamente il Dazio per la rata porzione de' 25 bajocchi; onde è che si perdono in natura intieramente dal Proprietario, e nondimeno pagano due volte il Dazio al Principato, e quando entrano nelle Muline, come se non dovessero dedursi dall'effettiva Corba, e quando sortono, come se nulla avessero pagato nell'ingresso. *Somm. N°.* 7.

Più. Il sacco nel quale è rinchiuso il grano, la corda onde il sacco è legato, tutto si considera per grano rapporto a' Dazj, e gravezze, onde è, che quando dicesi, che per 160 libbre di grano si pagano 25 bajocchi, o piuttosto quando dicesi, che si pagano 25 bajocchi per 147 libbre di grano, s'intende che questo aggravio si paghi ove sono, a cagion d'esempio, 142 libbre di grano, e 5 libbre di sacco, e di corda; quando dicesi che per 100 libbre di grano si rilasciano alle Muline 8 libbre di scavezzo, dee intendersi che questo si rilascia, che questa diminuzione si soffre ove sono 95 libbre di grano, e 5 libbre di corda, e di sacco. Tutti questi carichi, e sopraccarichi sopra un genere sì essenziale alla vita umana, tutti piombano sopra il consumatore, e tutti diminuiscono il peso del pane, tutti rendono più caro, e più scarso lo sfamo della Popolazione.

Difatti l'odierno Cardinal Legato, che vuole ruinare Bologna, è ridurla *nella spopolazione, e nella inopia, inerzia, e languore* (Riflessioni pag. 27.) *di Ferrara e di Ravenna*, e di tutte le altre Città, che gemono sotto il Governo della Sede Apostolica, e che non hanno il bene di possedere *un Governo misto, un Governo Monarchico, Aristocratico, ed una cumulativa influenza del Sovrano, e de' Corpi Civici,* uni-

unicamente perchè cerca, e procura di sollevare il povero, d'essere benigno, ma non parzialmente ingiusto pe' ricchi, di mostrare un animo moderato con tutti, ma servile con nessuno; ha immaginato, e tentato, nè per quanto ci vien supposto, dispera ancora di ridurre ad una transazione le diverse università delle Muline per potere diminuire la corrisposta dell' 8 al 6 per 100, o di ridurre anche al pagamento in danaro il diritto che si paga in natura a' Creditori delle Muline, per risparmiare a favore della Popolazione una spesa, per diminuire un aggravio, per accrescere la misura del pane, per sollevare la mendicità, e favorire l'industria. Troppo ci menerebbe lontano il dettaglio di tutti i trattati che ha intrapreso, e l'esposizione di tutti i rilievi che ha fatto sopra questo importante e intricatissimo affare. Ci basti ora per coartare che tutti questi aggravj cadono sopra il Popolo; per dimostrare che il Popolo risentirebbe immediato e intiero il vantaggio della riduzione de' medesimi, di rimandare i nostri Leggitori al *Somm. N°.* 8. dove troveranno abbozzati i primi lineamenti di tal progetto.

O è dunque falso che il pane sia un genere necessario alla vita, o egli è vero che i generi necessarj alla vita sono strabocchevolmente gravati in Bologna, deducendosi dal fin quì esposto e calcolato, che non solo un 25, ma forse anche più d' un trenta per cento è l'aggravio sopra il pane, considerato il Calmiero in un prezzo medio.

Han questo di speciale, e d'intrinseco difetto le gravezze sopra i generi necessarj alla vita, quando sono o le sole, o le principali gravezze d'uno Stato, che egualmente poggiando sul povero, e sul ricco portano in questa eguaglianza medesima una disuguaglianza somma, sì perchè a disuguali forze eguali pesi riescono disugualissimi, sì perchè il povero, mancando di altri presidj a contentar la sua fame, molto più che il ricco consuma de' generi di prima necessità.

Ma che direm noi se di questa disuguaglianza conseguente non contente le Leggi di Bologna han voluto sovrapporci una disuguaglianza positiva, perchè l'ingiustizia fosse più sensibile, e la parzialità più scandalosa?

I 25 bajocchi per corba sul macinato si pagano a tutto rigore dal Fornaro, dal Farinotto (vengono per tal nome in Bologna gli spacciatori di farina), ma il Cittadino, il Fornaro d'impasteria godono di qualche tenue facilità, e condiscendenza, e non pagano pel macinato se non 24 bajocchi. *Somm. N°. 6.*

Il diritto dell'8 per 100 che si lascia nelle Muline a pro de' Creditori delle Muline medesime, grava solamente i Farinotti, e Fornari; il Cittadino, e il Possidente non già, il quale rimanendo anzi libero di andare a qualunque Molino del contado, o transige di un tanto minor contributo alle Muline della Città, o ne' Mulini di Campagna si

accorda comunemente col Mugnajo, e suole per ordinario convenire con lui di pagargli la sua fatica in danaro, corrispondendogli 5 bajocchi per Corba.

Quella crudele duplicazione di Dazio, che abbiamo dimostrato di sopra verificarsi sopra quella quantità di grano che si lascia in natura alle Muline, si verifica contro il Fornaro, e il Farinotto; ma non si verifica quando per proprio conto si ritira, e si macina da' Creditori delle Muline. Questo era lo stile, e la massima dell'economia Bolognese già sì fattamente consacrata dall' uso, che quasi n'era dileguata e oscurata l'assurdità. Si appesantiva la mano sopra il Fornaro, sopra il Farinotto; si rendeva leggera, e delicata verso il Cittadino, verso il Facoltoso; come se il Fornaro, lo Spacciatore qualunque servisse ai Popoli di Filadelfia, o di Madras, o non fosse destinato, e servisse in effetto al più minuto Popolo, e al più povero della Città, che appunto deve sempre ricorrere allo Spacciatore, mancando di mezzi, e di danari onde avere i Generi del proprio, o comprarli, come suol dirsi, all'ingrosso.

La stessa massima o di stoltezza, o d' ingiustizia ripiena è stata osservata fino a questi ultimi anni rapporto alla carne porcina. Pagava questa, siccome ancor paga, di Dazio tre lire, e quattro danari al cento di peso, e le 100 libbre di peso sogliono valutarsi poco più, poco meno 15 lire di prezzo; ma questo Dazio non pagavasi che da' Salaroli, o Lardaroli, i quali ammazzano i porci per lo sfamo della Popolazione (ed è la più minuta che più ne gusta, o approfitta), o li destinano per le mortadelle, salami, ed altri generi, che si conservano al non disprezzabilissimo Commercio che ha Bologna delle carni salate. Ma il Cittadino che introduceva, e macellava i porci per se, e che per conseguenza non avea le voci o della miseria, o del Commercio che interpellassero per lui, questi era sgravato da ogni Dazio, e introduceva, e macellava i porci senza nulla pagare al Principato. Fu l'Anno 1770 in parte corretto questo assurdo, come al *Somm. N°.* 9. Ma oserem dire che per sorpresa fu ottenuto da qualche Senatore illuminato, che or più non esiste, che se ne proponesse al Principe il progetto, e che la maggior parte ne mormorano, e richiamano l'antica predilezione.

L'*Olio*, che non solo è vittuale necessario alla vita, ma è ancora istrumento delle Manifatture, e dell'Arti, è gravato di Dazio di 5 quattrini per ogni libbra. Il costo medio dell'olio, comprese le spese, suol valutarsi circa i 6 bajocchi la libbra, che però la proporzione del Dazio viene ad essere del 16 e più per cento del valore *Somm. N°.* 10. Oltre a tutto questo, lo spaccio dell'olio è ridotto a diritto esclusivo, che per se solo suol tener luogo di tutti i Dazj, e che non poco dovrebbe fruttare all'Erario, e al Pubblico. Dicesi che per sorpresa, e per in-

inganno fu al Reggimento carpita l'approvazione della annona olearia. Io so che molti, e per molto tempo, hanno lacerato coloro, che sono stati impiegati in questa negoziazione; ma non so come possa dirsi o sorpreso il consenso, e ingannato il Reggimento quando tutte, e individue gli furono esposte le condizioni, e patti di questa Azienda; quando nessuno se n'è aggiunto, o variato nel seguito; e tutto adempiesi esattamente quel piano che il consenso più unanime del Reggimento approvò, come può riconoscersi al *Somm.* N°. 11. Or tra le Leggi, e provvidenze della nuova amministrazione olearia, merita a questo luogo, che si esamini quella, che permette ad ogni individuo della Società di far venire olio forestiero per suo uso; che ne vieta, e interdice a qualunque il più piccolo spaccio, onde il diritto esclusivo percuota tutti i Poveri, e non includa, nè incomodi alcun Facoltoso; e perchè sempre ricorra quel principio distruttore d'ogni equità, ma pur animatore di tutte le provvidenze di Bologna, che il Povero risenta tutto il peso delle gravose, e odiose providenze, il Ricco non mai; perchè si evitino i clamori anche ingiusti de'potenti, e si conculchi, e disprezzi il compassionevol pianto del debole; perchè in fine si viva in società, e si dia l'apparenza di aver delle Leggi per aver un Ministro più potente delle soverchianti misure, ed un garante più rispettabile della mostruosa anarchìa.

La *Carne* di Bue, e di Vacca paga un doppio Dazio; Dazio in ragion di testa; Dazio in ragion di peso, *Somm.* N°. 12, che tutto insieme ascende ad un bajocco per libbra meno circa un danaro. Or se consideriamo il prezzo corrente della carne di Bue a 22 quattrini, della carne della Vacca a 20; ha l'aggravio una proporzione al valore in quella del 23 per cento, in questa del 25. Se si volesse poi considerare il prezzo d'un ventennio, la proporzione diverrebbe più forte. Onde merita per questo capo, come in quasi tutti, e censura, e rimprovero l'Autor della Relazione, perchè ha estenuato, e minorato agli occhi del Sovrano la deformità dell'assurdo, e l'esorbitanza dell'aggravio. Può, chi vuol riconoscere più minutamente la struttura di questo Dazio, scorrere i Capitoli speciali del Dazio Retaglio, Rubrica del pagamento pel Dazio ordinario, ed augmento V Bolla di Paolo IV 15 Marzo 1556. Bolla di Clemente VIII 6 Settembre 1595. Bolla di Urbano VIII 11 Settembre 1632. Chirografo di Clemente XI 24 Gennaro 1709; e specialmente i paragrafi delle Costituzioni di Urbano VIII, e di Clemente XI che riportiamo in *Somm.* N°. 13.

Il *Vino* che quanto nuoce, e turba, abusato che sia, altrettanto giova, ricrea, e aggiunge forze, e alacrità all'Uomo affaticato, e di poveri, o di scarsi cibi nutrito; il vino, che per essere amministrato immediatamente da un Tesoriere deputato da Roma, non è però sfuggito allo spirito d'imparziale Sindicatore dell'Autor della Relazione, ne

ha

ha raffreddato il suo zelo pel pubblico vantaggio della Provincia, a'dimandare anche sopra d'esso riforma, e correzione, nè ha ritenuto la sua Relazione dentro que' confini che tante volte, e inutilmente sempre ha cercato di passare il Reggimento di Bologna, dimandando con offerte ancora di vistosi aumenti il subappalto di questo Dazio come gode di altri; il vino, dissi, e il dazio sopra il vino non è punto gettato sopra modello migliore di quelli che abbiamo esaminati fin qui.

Questo Dazio, cui tutti soggiacciono Ecclesiastici Feudatarj, esenti anche a titolo oneroso, & in vim contractus —. *Somm. N°.* 14, ha l'essenziale, e intrinseco vizio, che, dirò quasi per modo di conteggio, infetta la maggior parte de' Dazj di Bologna, che le piccole misure proporzionate alle tenui facoltà grava straordinariamente, e leggermente le misure abbondanti, e copiose. Chi vende il vino a Corba, mezza Corba, Quartirola, non paga che 9 quattrini per corba; pagar deve 44 bajocchi e mezzo per corba chi lo vuol vendere a fiaschi, a fogliette, a boccali, che è quanto dire, quegli paga nove, mentre questi paga 267; giacchè 44 bajocchi e mezzo per corba fanno nell' antico sistema monetario quattrini 267. Ma fosse almen permesso al particolare, pagato il rigoroso Dazio, di vendere il vino a minuto; avrebbe il ricco aperta questa negoziazione della sua Entrata (che è la più considerabile pe' Possessori della Collina), ed avrebbe il Povero il modo di dissetare la sua famiglia, e se stesso, senza gettarsi nell'Osterie, e nelle Bettole, ove posson sedurlo le attrattive dell'ozio, il mal esempio, l'occasione, e ove anche non sedotto, può essere involto per gente facinorosa, ed inquieta che le frequenta, e le abita, in risse, in contese, in ferite, in pericoli. Niente meno che questo è permesso, anzi niente più rigorosamente è proibito, e vietato. Chi non può aver tanto da comprare la Corba, la mezza Corba, la Quartirola, dee vivere astemio, o deve andar sempre alle Osterie, alle Bettole, a' Magazzeni *Somm. N°.* 15. Ciò che riceve il Principe, o il suo Tesoriero da' Possidenti è pochissimo, come può vedersi dal foglio di conteggio che diamo in *Somm. N°.* 16: ma i metodi, e le regole, che il Principe prescrive per assicurare e quello che ritrae da' Possidenti, e il molto di più che riceve dagli Osti, sono sì incomodi, e disadatti, che più del quadruplo aggravano il possessore del vino, che il Dazio stesso. Non può il vino dal Padrone valutarsi quel prezzo ch' ei giudichi proporzionato, ma si dee fare il prezzo da Brentadori; così chiamasi una società di gente, che constituisce una delle arti di Bologna, soggetti, e dipendenti intieramente dal Tesoriere del vino. Devono i Brentadori, prima di valutarlo, assaggiarlo, e posson per Legge condurre seco un altro affetato assaggiatore confidente, e vi conducono in fatto più d'un compagno, nè il cantiniere, o il Padrone ricorre, nè sarebbe politica il ricorrere contro chi può vendicarsi nell'abbassare, ed avvilire

il

il prezzo del vino. Assaggiato, stimato, e venduto, deve trasportarsi il vino dalla casa del Venditore alla casa del Compratore; le botti, i carri, i facchini dell'uno, o dell'altro contraente potrebbono far il trasporto con poca, o nessuna spesa de' medesimi, ma ciò pure è vietato, perchè non può trasportarsi se non da' Brentadori medesimi, e al prezzo di bajocchi otto la Corba, il qual prezzo è anche in proporzione maggiore per la mezza Corba, e per la Quartarola.

La liberazione da questi pesi jugulanti, e dispendiosissimi, parea che dovesse placare la ferocia del Riflessionario, ed egli che, a fronte delle Leggi di natura, e di grazia, vuol sostenere l'interesse, e gratificar l'avarizia, e la prepotenza de' Possidenti, parea dovesse applaudire a questa parte almeno della nuova Legislazione, che i Possidenti favorisce, e discioglie da' legami che veramente li opprimevano. Ma si vuol rendergli questa giustizia, egli non pensa nè a' Possidenti, nè a' Poveri; deve e vuol solo combattere il Chirografo; e il bianco, e il nero riflettono a' suoi occhj la medesima quantità di raggi, e sono per lui promiscui tutti i colori, purchè guardi sempre torvo il Chirografo, e la Relazione, e trovi in essi la ruina del Paese, e la desolazione d' ogni Ceto, e d' ogni Classe di persone.

Le vettovaglie più minute, e più tenui che constituiscono la Grascia della Piazza, i frutti, le insalate, le ova, i pollami, le stuore persino, e le sporte subiscono due serie di Dazj, e soggiacciono a moltissime dipendenze. V' è il Dazio Piazza, i cui Capitoli furono riformati, e rifusi da Monsignor Cesi Vicelegato di Bologna colle facoltà privative di Delegato Apostolico li 24 Decembre 1563. V' è il Dazio Isola, i cui Capitoli furono formati, e pubblicati sotto l'autorità di Monsig. Doria Governator di Bologna li 13 Gennaro 1569. Questo Dazio fu un' aumento, e nella massima parte una duplicazione del primo così per le some, birocci, carra di frutti, come per le licenze de' Treccoli, o Posteggi della Piazza.

Ma non è la gravezza del Dazio, comecchè rimarcabile in Generi sì vili, e sì poveri, nè il solo, nè il massimo inconveniente di questa doppia serie di Dazj; sono le anomalie che producono, essendo construtti con regole, e proporzioni diverse, nè combinando spesse volte ne' supposti, e discostandosi talvolta, e talvolta ancora opponendosi le provvidenze d' entrambi; ond'è che non si è potuto mai liquidare una Tariffa che limpidamente, e con certezza determini il risultato d' ambedue. Furono stampate nel finire del 1777 *a lume, e regola di chiunque* due Tariffe *de' rispettivi pagamenti da farsi pel Dazio Piazza, Orto, ed Uniti ec.* per l'introduzione, contrattazione, e posteggio, e per l'estrazione *Somm. N°.* 17. Ma nel principio del 1778 fu presentata un'altra Tariffa *Somm. N°.* 18 all'odierno Cardinal Legato per averne la suprema sua approvazione, che era tutta diversa da quelle stampate

pate pochi mesi prima, per comprendere, dicevano, il Dazio Isola, il quale o doveva esser compreso nelle precedenti, o doveano usarsi in quelle meno effrenata generalità di parole; poichè ognuno pagando quella imposizione, che una Tariffa prescrive *a lume e regola di chiunque* pel Dazio Piazza, Orto, Frutta, ed Uniti, non sospetterà mai di aver pagato solo la metà de' Dazj che si riscuotano in Piazza. In tanto bujo erano sepolte, a tanta incertezza abbandonate le Provvidenze, e le Leggi di Bologna su que' particolari medesimi, che per la loro tenuità, e per la gente idiota che interessano massimamente, dovrebbero essere più semplici, più schiette, e più univoche.

E primieramente, i Capitoli del Dazio Piazza impongono pene, e rigorose, a' contraventori. I Capitoli del Dazio Isola ne impongon altre, e alla Rubrica II. *N*°. 11 le stabiliscono *conforme le tasse, e Capitoli dell' imposta de' buoi*. = Ibi = „ Che nelle citazioni, catture, pignora„ zioni, depositi, e levazioni de' Pegni che occorreranno farsi per cau„ sa del presente aumento, e Dazio, si debbano osservare in tutto e „ per tutto, conforme le tasse, e Capitoli dell' imposta de' buoi „. Or nessuna Legge vi è, e Providenza nessuna, che il Daziere debba contentarsi d'una pena soltanto, ma può senza scrupolo, come senza rischio, insistere alla sua azione, ed esigerle ambedue; dal che risulta, che per una sola contravenzione si subiscono due pene, e per la mancanza d'una bolletta, che vale 10 quattrini, dovrà un miserabile talvolta, oltre la prigionìa che incorre, pagare parecchj scudi di Condanna.

Per estrarre i frutti dalla Città prescrive il Capitolo XII del Dazio Piazza che *si paghi per ciascuna Corba di Mandole verdi, o secche, per ciascuna Corba di Pome granate, bolognini sei d' argento, per ciascuna Corba di Cerase, di Pomi, bolognini tre ec.*

Per estrarre i frutti dalla Città prescrive la Rubrica II *N*°. 8 del Dazio Isola, che *per ciascheduna Corba di Mandole secche, per ciascuna Corba di Pome granate si paghino bolognini sei d' argento, per ciascuna Corba di Cerase, di Pere grosse, bolognini cinque;* come tutto distintamente, e per ogni altra qualità di frutti si riconosce al *Somm.* *N*°. 19. Può il Daziere pretendere e l'uno e l' altro Dazio, ed è tutta indulgenza, o connivenza di lui se non lo esige. Le Stuore persino, e le Avelle, la Paviera, come quì dicono, o sia quella Paglia onde si tessono le fegglole, e ne vestono i fiaschi, la materia delle quali paga nell' ingresso al Dazio Piazza come Fieno, o Paglia; paga di nuovo nel sortire come se fosse frutto di terra, o di albero, giacchè al Fieno per l'estrazione dalla Città non è imposto Dazio, e il Dazio è imposto per l'estrazione sopra i frutti d'albero, o di terra.

Vi è un'aggravio secondo i Capitoli del Dazio Piazza sopra la contrattazione de' frutti d'albero, ve n' è ancora secondo i Capitoli del Dazio Isola. Ma il Capitolo 14 de' primi parla de' frutti *che si alieneran-*

ranno nella Città, *Guardia*, *o Contà di Bologna* ezlandio *ne' Mercati pubblici del detto Contà*. La Rubrica II. *N*°. 5 de' secondi parla de' frutti *che si porteranno*, *o manderanno dentro la Città;* onde l' aumento pare limitato alla Città sola. In pratica si esige anche in Contado l' aumento del Dazio.

Quanto alle *regaglie*, che formano presentemente per se sole un Dazio in molte occasioni, e circostanze più grave del Dazio stesso; il Capitolo 15 del Dazio Piazza così si esprime „ Ed oltre a ciò „ sia tenuto dar le solite regaglie, cioè per ciascun Carro di Cipolle „ una trezza, ovver venticinque di quelle. Per ciascun Carro d'Aglj, „ una trezza di quegli. E per ciascun Carro, ovvero Birozzo di Melloni, sia tenuto dare uno di quegli . . . . . E di più possino do„ mandare, e riscuotere il Dazio della Piazza ec. eccettuando però que„ gli che danno le sopraddette regaglie, i quali non devono pagare co„ sa alcuna per il luogo della Piazza „ La Rubrica II. al *N*°. 6 del Dazio Isola parla così „ Ed anche delle carra d'Aglj, e Cipolle paghino „ la solita regaglia di una trezza d'Aglj, ed una di Cipolle „ . In questo par che la regaglia si sostituisca al Dazio, o almeno al Debito del Posteggio. In questo apparisce un sovraccarico oltre il Dazio, come potrà riconoscersi al *Somm. N*°. 20. In fatto poi e questi, e tutti gli altri Prodotti pagano il Dazio, e soggiacciono alla regaglia per inveterata e radicatissima consuetudine, nata forse dall' abusiva interpretazione data alle parole del Capitolo XV, in cui si prescrive a tutti gli introduttori di frutti di doverne fare la rassegna, e mostra al Daziere. *Capitolo XV del Dazio Piazza*. „ Dichiarando che ciascuno, il quale con„ duca frutti, ovver ortaggi ec. per vendergli o alienargli ec. sia te„ nuto pigliar la bolletta per tali frutti alla Porta della Città dal De„ putato ivi per esso Dazio, e presentarla agli Ufficiali di quello al „ luogo della lor residenza, e farli la rifegna, e mostra di tali frutti, „ ovver ortaggj prima che se ne rimuova parte alcuna, acciochè essi „ Uffiziali possano vedere chiaro conto pel Dazio, ed avere quanto se „ gli conviene „ .

Onde nasce l'assurdo, che introducendo una soma di sparagi, o di altri generi primaticcj, e di valore, pe' quali importerebbe il Dazio 10 quattrini, si esige dal Daziere un mazzo di essi sparagi in ragion di *regaglia*, che in quelle circostanze valendo gli 6, gli 8 bajocchi la libbra, percepisce esso il Dazio, e vi pone un sovraccarico, che è sei volte più grave del Dazio stesso. Nè sono rari fra noi gli esempj, rarissimi per altro nelle più inospite e più inculte Regioni, che il misero introduttore delle frutta, ed erbaggi, non contentando il Daziere della qualità delle sue, è costretto a comprarne delle più squisite e più scelte, se vuole ottener la libertà, e il permesso di vender le proprie.

Ma direm noi che, pagato il doppio Dazio, e il decuplo colla *regaglia*, possa il miserabile introduttore, e lo sfortunato Compratore o esercitare il povero mercimonio, o provvedere alle indigenze della famiglia? Niente meno. Altri Dazj gli piombano addosso, ed altre *regaglie*. Se i frutti di terra o di albero sono forestieri, devono soggiacere alla Gabella grossa, e i Ministri di essa esigono pur le regaglie. Non lascia d'essere interessante alla curiosità del Lettore (quando la sua pazienza non sia già stanca di tante sminuzzate providenze, e di tanti asmatici regolamenti, de' quali la sola noja, che recano a leggerli, può far calcolare la noja e l'imbarazzo che costano in adempirli) un Memoriale presentato da un Introduttor Romagnolo di Cipolle all'odierno Legato, che si registra nel *Somm. N°.* 21. La dicitura è da Mercante di Cipolle, ma non resta per questo men chiaro, che per un Birozzo di sì meschina derrata egli dovea pagare 15 bajocchi al Ponte, 15 bajocchi alla Porta, 13 *bajocchi e mezzo alla Gabella grossa colla sua regaglia, con di più anche N°. 25 Cipolle per birozzo alla Gabella, ed il Dazio dell'Orto soldi tre, e 25 Cipolle;* nè di ciò si contentava il Daziere; onde risulta che di un Birozzo condotto da un cavallo (a diversità del comune significato di questo vocabolo, che si prende per la metà del Carro), e che può contenere duemila Cipolle, e portare un valore di trenta paoli, Mariano Tagliani, che questo è il nome del ricorrente, dovea pagare in denaro bajocchi $46\frac{1}{2}$, e lasciare in natura 50 Cipolle, oltre le 25 dovute per *regaglia* alla Gabella, e non per questo potea contentare gli avidi Esattori.

Ma non prima sono soddisfatti questi Aggravj, che altri ne sorgono, nè l'offa somministrata a questi Cerberi lascia però libero l'adito alla Piazza di Bologna. Sorge uno stuolo di Arti, di Massari, di Collettori, che dissanguano anche di più, e smungono il miserabile Commerciante, e di nuova Falcidia corrodono i Generi introdotti. L'Arte de' Salaroli, de' Pescatori, degli Speziali, de' Merciari, de' Bombasari esigono le obbedienze da' Treccoli, Pollaroli ec., e talvolta per poter vendere un capo solo di questi poverissimi Vittuali, di tre, di quattro Ubbidienze convien provedersi, le quali tutte costano, delle quali una che manchi, tutte le altre usate diligenze son vane, tutti gli altri adempiti pesi inutili, e il guadagno, e la roba, e la libertà stessa moltissime volte compromessa. Poi il posteggio dee noleggiarsi; poi (se non è Venditore di prima mano) ottener la licenza, come dicesi, della Treccoleria; poi in fine ricorrere e al Supremo Governatore, e a tutte per così dire le Magistrature del Paese per la loro approvazione, e autorità. Vi volea prima del 1778 la licenza del Cardinal Legato per potere esercitare negoziazione in Piazza; vi volea la licenza del Magistrato de' Collegj; vi volea la licenza d'Orna-

to

to, oltre il permesso, e l'accordo col Daziere. L'odierno Cardinal Legato abolì prima le sue licenze rapporto alla Piazza, abolì quelle d'Ornato, e quelle de' Collegj per minorare i pesi, e gl'inciampi, e le contribuzioni, e le soggezioni inutili, o perniciose, come dalla sua Provisione *Somm.* *N°.* 22. Credette doverlo fare, perchè i Capitoli del Dazio Piazza chiaramente prescrivono, che solo il Daziere abbia la direzione, e il governo *Somm* . *N°*. 23.; credette poterlo fare, perchè i Capitoli del Dazio Piazza fatti da Monsig. Cesi senza concorso di nessuna civica autorità, a' Legati privativamente riservano la giurisdizione, e sopraintendenza ad esso Dazio *Somm.* *N°*. 24. Non incontrò ostacolo, non eccitò rumori, fu anzi applaudita dal Paese tutto questa Provisione. Ma dopo che è prevalsa l'opinione che, permesso il produrre al Principe *ciò che possa concorrere al più felice riuscimento del Piano*, sia permesso di convellere la base del Principato, di sconvolgere l'idea della constituzione, d'introdurre delle misture assurdissime, e rivoltose; dopo che lo spirito Patriottico si costituisce, e si forma dall'audacia, e dall'ignoranza; dall'asserire, o pretendere qualunque diritto, senza provarne alcuno; è dispiaciuta la Provisione, se n'è contestato il diritto, e si è negato per fino che alcun Legato abbia fatto Provisione sopra la Piazza senza la sottoscrizione de' civici Magistrati. Noi occupati di più serie cose, e di molte, rimanderemo gli inesperti Moderatori del deluso Senato al *Somm.* *N°*. 25, dove leggeranno le Provisioni Sorbelloni, Grimaldi, Ruffo, Gastaldi; e gli ammoniremo pietosamente ad essere o più cauti, o più veridici, o più studiosi delle cose Patrie.

Epilogando il fin quì detto, una Soma a cagion d'esempio di Cipolle o d'altri minuti Vittuali, che venga di Romagna, dee pagare il Dazio Porte, il Dazio della Gabella Grossa, il Dazio Piazza, il Dazio Isola, la regaglia alla Gabella, la regaglia al Daziere, il posteggio in Piazza, la licenza di *Treccoleria* (se l'introduttore non può aspettarne lo smercio) l'Obbedienza all'Arte de' Salaroli, all'Arte de' Pescatori, all'Arte degli Speziali, all'Arte de' Merciari, all'Arte de' Bombasari, prendere la licenza (siccome si praticava prima del 1778) dal Cardinal Legato, la licenza del Magistrato de' Collegj, la licenza dell'Offizio d'Ornato: lo stesso a un dipresso dee fare qualunque miserabile filatojere a spasso, qualunque persona della Plebe, che, o disoccupata, o industriosa, voglia per giorni, per ore vendere vagante per la Città o mele cotte, o lupini, o altra simil fatta di Generi. E questi sono i sistemi Bolognesi, che formavano l'ammirazione, e l'invidia delle altre Nazioni; pe' quali chi non mostra l'aderenza più decisa, e più ostinata, e traditore si chiama, e nemico della Patria.

CAP. II.

I Coltivatori, e Possessori delle Terre erano nell' antico Sistema soggetti a Leggi, e costrizioni dispendiose per loro, e di ostacolo alla Coltivazione.

SUole esser questa la condizione delle cose umane, che nè tutti i beni, nè tutti i mali si esperimentino a un tempo, che non tutti gli inconvenienti si possano o evitare, o produrre nella stessa Legislazione. I sistemi di Colbert favorirono a meraviglia la mano d'opera nell' ubertoso e popoloso Impero della Francia; n' è ancor vivo il beneficio, n' è immortale la gloria; ma pure non vanno immuni da un qualche sordo lamento, che non sia stata altrettanto per essi o incoraggita, o accresciuta l' Agricoltura. Si favorisca questa, e si alimenti colla più intiera e più spedita libertà di Commercio, si muove subito l'apprensione, e talvolta si risente il danno, che le Manifatture rincarendo, perchè rincariscono i Vittuali, soffrano dalla concorrenza ne'Mercati esteri, perdano delle commissioni, disgustino i Committenti, cadano nel languore, e nell' abbandono. Vi vuole uno sforzo dell'umano ingegno per far che si verifichino in una volta ambedue queste proposizioni, che si risentano nel tempo medesimo ambedue i danni, che s' incontrino per le medesime providenze ambedue gl' inconvenienti, che la mano d'opera sia oppressa, e l' Agricoltura non favorita; che l' Agricoltura sia oppressa, e non favorita la mano d' opera. Abbiamo veduto nel Capitolo precedente tutti i passi, che si son presi dalla nostra antica Legislazione, per risolvere questo difficil problema: ne anderemo più da vicino svolgendo l' opportunità, e la saviezza nel presente Capitolo. Se i Generi di prima necessità sono tenuti a vil prezzo, con più risparmio soddisfa il Giornalier la sua fame, provvede alle indigenze della sua famiglia, e per conseguenza può locar la sua opera a minor prezzo, a miglior mercato possono i Mercanti spacciare le Manifatture. Se dei prezzi si sostiene il rigore, la industria dell' Agricoltore rimane premiata, è avvivato il suo interesse, e quindi con maggior alacrità coltivata vien la sua terra. Ma se i prezzi de' Vittuali sono vili e bassi rapporto al Venditore, e si alzano, e si rincarano a forza di Dazj rapporto al Compratore; ecco a un tempo e soffocata l' Industria, e disanimata l' Agricoltura. Abbiam veduto che i Vittuali più ovvj, i più minuti, i più necessarj all' umano sostentamento sono gravati d' un 20 d' un 25 d' un 30 per cento: è forza che le Manifatture si alzino a proporzione di prezzo, e perciò a proporzione diminuiscano di spaccio; nè però un tale alzamento va per menoma parte a premiare il Coltivatore, anzi attraversa il suo smercio, diminuisce

le

le sue pretensioni, ed interessa la Legislazione, ed il Principato contro di lui. E di fatti come può non interessarsi il Principato, e la Legislazione ad essere più guardinga contra ogni elevazione di prezzo, ad essere anche parzialmente proclive al possibile ribasso, quando pel Dazio solo è già il prezzo de' Vittuali assai rigoroso? E come non sentirà vivissimi stimoli del suo cuore, e della sua umanità ogni supremo Governatore di Bologna a far che il Possidente venda il suo Grano il due, il tre per cento meno del giusto valore, mentre egli sa che il più afflitto suddito, il più desolato mendico è costretto a comprarlo un 25 un 30 per cento più caro del prezzo giusto?

V'è in Bologna il Calmiere. Sotto questa denominazione viene la Legge e la Providenza, che fissa il prezzo al Formento, e il peso al Pane. Tutto il Grano che raccogliesi nel Bolognese, eccetto la parte Colonica e quella dei Fumanti, deve primieramente introdursi in Città se raccolto in Pianura, a qualunque distanza ritrovisi, se in Montagna, dentro il circuito di 18 miglia. Questo solo è penoso e durissimo carico a' Possidenti, costretti a consumare i proprj Bestiami, affannare i proprj Contadini, rigettare degli Oblatori vicini, o terrieri, o di Provincie limitrose, cui rimane persino interdetto di servirsi de' proprj Granari, che esistono nelle Tenute, e necessitati sono non rare volte a noleggiarli da altri in Bologna. Nè il tempo della introduzione è lasciato a loro scelta, o permesso di una discreta durata. Il Bando obbliga ad averlo tutto introdotto dentro i 15 d'Agosto *Somm.* *N°.* 26, ed è una sola indulgenza del Legato pro tempore, se si accorda 15 giorni, e qualche volta un mese di proroga. Introdotto che è il Grano in Città, non può che in Città vendersi, e non può vendersi se non al prezzo, che il supremo Governatore determina. Questo prezzo è determinato, e corrisponde alla misura, e non al peso del Formento. Or, secondo o la diversa qualità di terreni, o la diversa premura, e spesa del Possidente nel coltivare, e ingrassare le sue terre, non piccola, nè lieve riesce la differenza di peso nella medesima misura di Grano; onde è che non risente alcun vantaggio l'industrioso Agricoltore, nè punto è riguardato, o prediletto nello stabilimento del Calmiere, nè alcun danno risente il Possessore trascurato, e infingardo, la magrezza e sterilità delle cui terre producono talvolta un grano sì smunto, e sì arido, che non arriva neppure al peso medio, e mercantile della Corba. Questo prezzo, che il supremo Governatore determina, suol essere regolato dalla quantità dell'introduzione, e adattato a que' prezzi, che ad eguali introduzioni in anni anco remoti hanno corrisposto. Ma questo prezzo (noi non vogliamo tacere il vero, o palliarlo) riesce, come dicono le Riflessioni, quasi sempre minor del natural prezzo de' Mercati; nè raro è il caso, nè fa meraviglia in Bologna, quando il prezzo delli Mercati è maggior solamente

te d'una lira al prezzo del Calmiere. Intendo, e comprendo benissimo, che a rincarimenti accidentali, e di fantasia non deve nè assoggettarsi, nè prestare nuovo peso il Governo; capisco che sopraccaricato il nostro Grano di un 30 per cento di aggravj, non può, nè deve stare a livello de'prezzi vicini; e sono persuaso che a tanti aggravj del Povero si dovea contrapporre qualche correspettività dal Ricco, e dal facoltoso; ma le correspettività, che dipendano da una facoltà arbitraria, e che non abbiano nè altra scorta, nè altro fondamento, che la fallacissima scienza congetturale, non saranno mai nè corrispondenti alle massime d'un bene organizzato Governo, nè avranno, cred'io, il suffragio dell'Autor della Relazione. Il Principe non deve mai temere il Suddito: ma non deve per questo medesimo ingannarlo giammai. Resti ora pertanto quì notato, che non conteggiati i consumi, e gli incomodi e gli impedimenti, e gli ostacoli, rimane nel solo apprezzamento del Grano dipendente da tanti Aggravj del medesimo, pregiudicato ordinariamente il Coltivator delle terre.

Il Formentone, o sia il Gran-turco, non è per legge obbligato all'introduzione, nè soggetto alla Legge del Calmiero. In casi però di Raccolto scarso, che talvolta si ripetono, e si sono ripetuti in un decennio più volte *Somm. N°.* 26 si rivolge l'attenzione del Governo anche a procurar che s'introduca il Formentone. E' sempre vietato di estrarlo dalla Provincia, e per tal modo precluso alle nostre Comarche più fertili di questo Genere quello smercio, che lor sarebbe il più comodo, il più vicino, e spesse volte il più lucroso, se non per altro, per le spese molte che risparmierebbonsi.

I Fasci, e la così detta *Brusaglia*, o sia la Legna da fuoco deve tutta introdursi in Città dentro lo spazio di 15 miglia nella Pianura, dentro lo spazio di 12 nella Montagna. Deve esitarsi a prezzo di Tariffa, e le misure sono col più scrupoloso, ed attento sguardo vegliate dal Magistrato de'Collegj. *Somm. N°.* 27. Ma l'essersi con disuguali misure proceduto dal medesimo Magistrato, esigendo negli Spacciatori di Fasci la Tariffa rigorosa, ed abbandonando ogni idea di Tariffa cogli Spacciatori privati, ha fatto sì che i Fasci, e la Legna si rincarisca all'eccesso, e che più quasi non si trovi in Bologna pubblico spaccio, o Spacciatore di Genere sì necessario. Lascio stare tutti gli altri legami, e vincoli, cui deve, se osservar vuole le Leggi, assoggettarsi il Possidente rapporto all'esito de'suoi Fasci, Denunzie, Visite di Massari, proibizioni per un certo circuito di vendere alle Fornaci, e quanto più potrà riconoscersi da'Bandi, o Editti sopra tal materia emanati: poichè a volere tutto per minuto svolgere il sistema della Legislazion di Bologna rapporto all'Economia civile, io credo che i libri de' Basilici rimarrebbero al confronto maneggevoli e leggieri libercoli.

Non

Non è quesito il luogo nè di meditare sopra il Sistema del Pavaglione nella relazione che ha al commercio della Provincia, nè, e molto meno, ci sentiamo ancora assai in forza per attaccare l'Articolo trionfante delle Riflessioni, che imprende ad encomiare questa meraviglia della Bolognese saviezza; ma pur ci giova quì di toccare a fior d'acqua quella Legge del Pavaglione, che ha relazione immediata colla coltivazione de' Mori, e che impone un giogo nè lieve nè innocuo a' Coltivatori de' medesimi. Tutti sono obbligati i sudditi della Legazione a condurre i Boccj da seta in Città: Frati, Preti, Curati, nessuno va esente *Somm. N°.* 28: fuori di essa è vietata ogni Contrattazione, ogni Vendita. Or il solo trasporto (ne adduciamo in testimonio quanti sono i Contadini che conducono, quanti sono i Mercanti che compran seta in Bologna) reca pregiudizio non lieve alla qualità, e fa diminuire, se punto punto è lontano, di un due e mezzo, di un tre per cento, la quantità della Seta. Si aggiungano a questo le giornate perdute ne'viaggi, le spese, le colazioni, e rinfrescatori che devono frequentarsi (così chiamansi que'siti dove si fermano, e si aprono, e si distendono le some de' Boccj per farli rinvenire dal riscaldamento, e dalla sobbollizion del viaggio) e si vedrà allora quanto aggravi l' Allevatore de' Vermi da Seta la Legge del Pavaglione, e quanti ne disanimi dall' allevarli.

Di fatti è la Seta migliore la Seta della Montagna, ed ha questo di proprio la nostra Montagna, che le Possidenze ritrovansi suddivise in parti assai ristrette: non può, non dico, assicurarsi il guadagno, ma neppur compensare le spese un Possidente di Montagna, che per piccola quantità di Seta debba assumere viaggi e lunghi e disastrosi, onde ne abbandona la coltivazione piuttosto che assoggettarsi a quelle dure e aspre prescrizioni, che il Coltivatore Bolognese legano, e costringono: nè può un buon Cittadino (seppur è più lecito, o decoroso usar questo nome dopo l'orribile traviamento, ed abuso che ne fanno i nostri malcontenti) udire senza e rammarico e sdegno delle improvidissime nostre Providenze, che nel Veronese Territorio non più esteso, e meno propizio a questa Coltivazione del nostro, si ricavi forse dalle Caldiere tanta Seta lavorata, quanta appena in un anno medio si contratta di Seta greggia nel nostro Pavaglione.

Risentono i Contadini come Socj e partecipi della Locazione de' Poderi, la nocevolezza di questi Sistemi: ma quale Iliade di mali non si scarica sopra di essi soli a sempre maggiore scoraggimento dell'industria, e della coltivazione delle Terre? E perchè il nostro compiangere la loro sorte non sia a taluno sospetto, udiamo come la compiangono i Senatori stessi in una Relazione dell'Assunteria di Sollievo pubblico, letta in Reggimento, presentata nel 1778 dal Senator Angelelli allora Assunto di Camera al Cardinal Legato, solo per non più sospendere

dere la già presso che sicura approvazione del Senato, esplorato che fosse il sentimento di lui = §. *della Relazione degli Assonti Sollievo al Reggimento per Imposta* „ Merita egualmente un particolare riflesso della „ pubblica providenza quello di dare un migliore, e più regolato si- „ stema al Dazio Imposta, Tasse, ed Uniti. Che tutte le ragioni di „ pubblica Economia, e di buona politica lo esigano è tanto chiaro, „ quanto lo possa essere alcun'altra cosa giammai; e vano sarebbe agli „ Assonti se volessero affaticarsi a dimostrarlo alle SS. VV. Illustrissime „ ed Eccelse, che più d'ogni altro sono a portata di sapere li gravi „ sconcerti, che riconosconsi nella distribuzione presente di questo Da- „ zio pieno per se di confusione, e nelle diversità del riparto, e nel- „ la moltiplicità di Gravezze unite, e quel che è più, mancante an- „ cora nelle sue corrisposte ai bisogni di questa Camera „. E' vero, che l'Assunteria riferente proponeva di ricavare da' Contadini 4600 Scudi di più all'anno, di quel che pagano presentemente; ma pur credevano non ostante di sollevarli; nè è un Paradosso che possa ricavarsi un maggior Contributo, e far che il Contribuente stia meglio; ed è già trito il proverbio, che un legger peso è importabile al Cavallo nelle orecchie, mentre un grave gli riesce sensibile appena sul dorso.

Noi diamo nel *Somm.* N°. 29 per intiero la Relazione di questa Assunteria, perchè il tenore di essa può fornire molte notizie al Lettore curioso. Basta quì osservare di volo, che per essa aumentavasi il Contributo della Campagna di 4600 Scudi, sia per supplire alla deficienza di 14000 lire, che si soffrirebbe ogni anno, quando anche ogni anno si fosse o diligenti, o fortunati nell'esigere; sia per accrescere la totalità della Tassa dalle 288572 lire alle 297440. Per essa riducevansi a quattro soli Capi il Contributo del Contado; all'*Estimo* che si tassava in 12 bajocchi per ogni 100 lire di valore, e si credeva giusto non solo, ma anzi moderato, perchè si calcolava non eccedesse la quinta parte dell'Entrata, o sia il 20 per cento del prodotto delle terre; *all' imposizione di 20 bajocchi per ogni corba di seminagione* sopra il Contadino; *ad un boccatico di soldi 16 per testa*, sia di maschio, sia di femmina da dodici anni in su; *alla tassa de' fuochi di soldi 12 per ogni fuoco Somm. N°. 29*. Ma, abbandonando l'esame di questo progetto, che è impertinente al nostro presente assunto, vediamo come sta il Contado, e come è trattato il Contadino nel Sistema fin ora vegliante.

Paga egli 31 Capi di Gravezze, delle quali si vuol quì registrare il Catalogo, ma di cui non sapremmo nè indicare l'origine, nè additare la misura, nè assicurare la costanza.

CA-

CATALOGO delle imposizioni che si pagano in Contado, come alla Relazione dell' Assunteria di Sollievo Somm. N°. 29.

1. Tasse.
2. Monte Suffidio.
3. Aggio di Moneta.
4. Salarj di Vicarj.
5. Nuova Gravezza.
6. Carreggi della Legna.
7. Bargello, e Scritti.
8. Sigurtà del Podestà.
9. Paga degli Sbirri.
10. Signori Criminalisti in luogo delle Cavalcate.
11. Tasse de' Soldati.
12. Legna, e Strame.
13. Spese del Governo.
14. Sgarmigliato.
15. Bolla degli Stari.
16. Cera di S. Petronio.
17. Uffiziali delle Acque.
18. Imposizione per li Beni comuni.
19. Aumento per detti Capi, e di quelli del Bargello.
20. Scritti, e Sigurtà del Podestà.
21. Carreggi della Legna di Palazzo.
22. Strada di Toscana.
23. Salario d' Inghiarazione.
24. Milizia.
25. Assegno a Collettori, e Cancelliere di Governo.
26. Sgravio de' Sali.
27. Imposizione Comunale.
28. Tasse de' Molinetti.
29. Gravezza per Abbondanza.
30. Uffiziale del Contado.
31. Manutenzione delle Rocche, e Palazzi pubblici.

L' importo di esse imposizioni è vario secondo i siti, secondo le circostanze, secondo gli anni: la effettiva esazione varia anche più secondo il carattere de' Collettori, secondo l' efficacia delle protezioni, secondo la qualità, e le relazioni de' Padroni. Ne additeremo alcuni esempj estratti da' Libri d' Imposta dell' anno scorso.

Marco Tonioli Lavoratore del Conte Marulli nel Comune di Viadagola. Semina Corbe 22.
Sono in n°. 15 di famiglia

1780. Paga - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 26. 16. 8.

Domenico Beghelli Lavoratore del Sig. Antonio Tortorelli nel Comune di Monte Chiaro. Semina Corbe 8.
Sono in n°. 6 di famiglia

1780. Paga - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 28. 15. 8.

Francefco Serra Lavoratore di Cafa Aldrovandi nel Comune di S. Matteo Poffeffioni. Semina Corbe 32.
Sono in n°. 12 di famiglia

1780. Paga - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 33. 2. 7.

Gio. Battifta Todefchi Lavoratore e Poffidente del Comune di Monghidore. Semina Corbe 2.
Sono in n°. 6 di famiglia

1780. Paga per le Taffe - - - - - - - - Lir. 9. 13. 2.
E per foldi quattro e denari uno $\frac{1}{2}$ di Eftimo - - - - - - - - - - - - - - Lir. 11. 4. 11.

Pietro Fanelli Lavoratore e Poffidente del Comune di Monzuno. Semina Corbe 4.
Sono in n°. 3 di famiglia

1780. Paga per le Taffe - - - - - - - - - Lir. 4. 3. 8.
E per foldi 9 e denari 5 $\frac{1}{4}$ di Eftimo paga - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 12 14. —

Giufeppe Prefi Lavoratore, e Poffidente del Comune di Cafio, e Cafola. Semina Corbe 7.
Sono in n°. 6 di famiglia

1780. Paga per Taffe - - - - - - - - - - - Lir. 10. 8. 7.
E per foldi 6 e denari due di Eftimo - - - - - - - - - - - - - Lir. 10. 3. 6.

1780. Domenico Gambarini Braccente nel Comune di Pianoro.
Sono in n°. 4 di famiglia
Paga - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 5. 7. 3.

1780. Sebaftiano Forni Braccente nel Comune S. Matteo Comunali.
Sono in n°. 4 di famiglia
Paga - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 3. 3. —

1780. Giufeppe Ungarelli Braccente del Comune della Molinella.
Sono in n°. 3 di famiglia
Paga - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 4. 3. 8.

1780.

1780. Giacomo Rivani Braccente nel Comune di Capo Fiume.
Sono in n°. 3 di famiglia
Paga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 2. 6. 9.

Queſta diſuguaglianza che a colpo d'occhio ſi manifeſta, che viene forſe dalla natura della Contribuzione, ma che ſe veniſſe da parzialità, o da prevaricazion del Miniſtro nè da ſoccombenti avvertirebbeſi, nè ſi conoſcerebbe da' Senatori, nè al Supremo Governatore ſarebbe mai nota, è reſa anche più moleſta, e più grave dalla Legislazione medeſima. Se vi ſono o de' miſerabili, o de' fuggitivi, o de' reſiſtenti nella Comunità al pagamento, ſi dà per due anni la mano regia contro i Debitori, i quali non pagando, le Comunità medeſime devono ſupplire, e compenſare lo ſmanco; onde colui che ha ſoddisfatto intieramente la ſua Taſſa, viene gravato d'una ſoprattaſſa per quelli che non han pagato. Ma quando abbia pagato e per ſe, e per gli altri il Conto corrente, non però reſta aſſoluto, o libero, nè reſta ſicuro, e coperto da altre Eſecuzioni. Queſti Conti d'Impoſta, che non ſi poſſono rivedere ſenza rivedere ogni anno 330 Libretti delle Comunità, reſtavano aperti, ed acceſi prima della preſente Legazione da 40 anni e più indietro. L'odierno Legato è ſtato il primo, e forſe il ſolo che ha oſato penetrare la nebbia di tanta oſcurità, ſvolgere la mataſſa di queſto intricatiſſimo filo. Ha fatto rivedere, e diretta la reviſione di 14000 Libretti. Ha riſcoſſo la torpida oſcitanza di chi avea quaſi abbandonato queſto ramo sì intereſſante delle pubbliche Entrate (vedremo al *Sommi. N°.* 79 il cumulo immenſo di nomi di debitori, che per eſſa creavanſi, che arrivava per tutto il 1777 a conſtituir la ſomma di Scudi 171000): ma ha nel tempo medeſimo cercato di ſalvare il Contado dall'intiero eſterminio, cui ſicuramente ſoggiacerebbe, ſe ſi veniſſe alla riſcoſſione de' molti, e coſpicui arretrati, o per la mano regia che non ſi crede perenta, o anche per le vie più ordinarie. Pochi ſono i Contadini che non abbiano de' reſidui di debito di 15, di 20 anni addietro; potrebbero eſigerſi; potrebbero eſigerli diverſi, anche nelle ſemplificazioni, che ha cercato di fare l'odierno Eminentiſſimo Legato; potrebbero eſſere più d'uno gli Eſattori: qual rincrudimento della ſorte già per ſe amara di chi deve pagare, dover pagare a diverſi, e non avere neppure il triſto e miſerabil conforto che ſofferta una pignorazione, un'eſecuzione, una prigionia, altra prigionia non ſovraſti, altra eſecuzione, altra pignorazione?

Tra tutti queſti peſi, onde geme oppreſſo il Coltivatore, e la Coltivazione nel Bologneſe, non è compreſo quello della *Giara*, o ſia Ghiaja, che ſi porta e ſparge nelle ſtrade conſolari dagli abitatori della

la Pianura, ma che dico nelle Strade consolari, nelle Strade anche subalterne, e secondarie, che in un decennio dal 1770 al 1779 hanno assorbito quasi altrettanta quantità di Ghiaja, che le strade principali *Somm. N°.* 30. In vigor di quest'obbligo devono i Contadini della Pianura (gli abitatori della Montagna devono compensare in danaro que' carreggi che loro spettarebbero) in una confusissima e incertissima proporzione della Semina, dell'Estimo, e delle teste condurre senza nessun pagamento, anzi con proprio dispendio, oltre il consumo dei Carri, e de' Bovi, la Ghiaja presa da' Torrenti in quel luogo che lor viene assegnato. Per ciò eseguire devon fare talvolta le 8 le 10 miglia prima di arrivare al Torrente ove hanno a caricare la Ghiaja, altre otto, o dieci miglia per ritornare dal Torrente al luogo ove hanno a deporla, vi vuole un'intiera giornata perchè portino taluni un solo Carro di Ghiaja, e devono portarne le 20 le 30 Carra prima che abbiano adempito il lor penso. Ma se poi o il bisogno straordinario fa conculcare li comandi d'*Inghiarazione*, accumulando in un Anno solo quella quantità che dovrebbero portare negli Anni avvenire, o se devono riparare le mancanze degli Anni già scorsi, diviene poi assolutamente ineseguibile l'ordine, disperata la condizione del Contadino, e si risolve l'interesse pubblico nel vantaggio privato di chi percepisce le Catture; e la Strada che non si riatta, diviene un emolumento di que' subalterni Ministri, che presieder dovrebbero alla riattazione. Chi voglia intendere, o, per dir meglio, chi voglia toccar con mano quanto siano inintelligibili i metodi Bolognesi, legga in Sommario il foglio del Ministro d'Imposta Felice Marchi, che richiesto dall'Eminentiss. Legato ne' mesi addietro per ricorso di nobile e rispettabilissima Famiglia, a Noi venne per la medesima occasione alle mani. *Somm. N°.* 31, *e* 32.

Non si toglie pel nuovo Piano l'obbligo al Contado di portar la Ghiaja nelle Strade pubbliche. E' di pubblico interesse, e di rilevante vantaggio che le Strade siano praticabili; è vantaggio massimamente di quelli, che hanno a trasportar le Entrate; ed è forse una speculazione non opportuna de' rigidi Economisti l'impore al Contado una Tassa in danaro, di cui il Contadino scarseggia, piuttosto che esiger da lui l'opera della sua persona, e delle sue braccia, che poco gli costa, e nulla gli nuoce, quando sia per la misura discreta, e comoda pel tempo. Ma, oltre che nel vegliante Sistema sopravvenendo quest' obbligo a tanti altri Aggravj, e le Catture; e i Pegni per l'inadempimento di questo, a tante altre Esecuzioni, e Catture, che gli sovrastano per le trentuna Gravezze che deve pagare, produce uno sfinimento, ed un'angustia, che non s'incontra nel nuovo Piano: molte sono le riflessioni, e i rilievi che non ignoriamo essersi fatte, e farsi tuttora dall'odierno Eminentiss. Legato per ridurre l'obbligo della inghiara-

razione al Contadino più semplice, il peso più leggiero, più facile l'adempimento, e men capziosa la coercizione.

Basteranno questi pochi tratti a delineare la situazione, e la condizione in Bologna dell'Agricoltura, a dimostrare che se jugulato è il Povero in questa Provincia per l'esorbitanza, ed inegualità degli Aggravj ne'Generi di prima necessità, non lascia d'essere attraversato, impedito, e molestato il Coltivatore, e il Possidente nell'imprendere, o nell'eseguire le Spese, e le Opere, che tanto sono della Società benemerite, e a comprovare, che le Leggi Economiche, e i Dazj di questa Provincia, se sono ingiusti per la loro proporzione, sono anche per la loro collocazione improvidi, e importunissimi.

CAP. III.

I Dazj di Bologna erano per la loro misura stravaganti, e grotteschi, e favorivano le manifatture Estere mentre attraversavano le proprie.

CI si apre quì un ampio Teatro dove schierare le molte Providenze, che constituiscono il Sistema delle nostre Dogane, e vedere come sotto di quelle geme l'industria, e con quanto stento e fatica, di mezzo a quelle ne sia come sortita prodigiosamente, e rimasta non del tutto spenta una qualche scintilla, che aspettava il fiato vigoroso e sollecito del Principato che la ravvivasse. Non parleremo quì del Sistema Governativo di essa Gabella, di cui ci tornerà in acconcio di parlare nel Capitolo seguente, nè della fluente serie di doppj Dazj, che ogni Merce involgono, e a diversi rivoli ne diramano le Contribuzioni: parleremo solo della misura, della collocazione, della proporzione de'Dazj sopra le Manifatture, e sopra le Materie greggie, che si estraggono, e s'introducono, perchè si vegga quanto le Leggi, e le Providenze di Bologna eran nemiche de'Bolognesi.

E primieramente riguardo alla misura, è già comune alle nostre Imposizioni, che piuttosto il peso, il carico, o la vettura percuotano, che la qualità della Merce, o il valore. S'impone alle Porte un Dazio di 4 paoli per Carro, e 4 paoli si pagano così da un Carro di Formentone, come da un Carro di Canapa, quantunque il primo valga per ordinario venti scudi, e il secondo ammonti fino a scudi 160. Ma ove si rende più sensibile l'assurdità di questo metodo è in Dogana, e nelle Merci che ad essa hun rapporto. Vi sono le Tariffe in Dogana per le Merci che transitano, per quelle che rimangono, per quelle che sortono di Bologna, le quali constituiscono altrettante serie di Dazj, *transito*, *rimanente*, *e tratta*. L'antica Tariffa fu stabilita per comandamento ed autorità dell'immortal Gregorio XIII l'Anno 1579.

La

La nuova fu riformata per ordine della Sa. Me. di Clemente XIII l'Anno 1760. Si trovano gli Esemplari dell'una e dell'altra nelle mani di tutti, quella stampata l'Anno 1711, (poichè l'antica Edizione è divenuta assai rara), questa pel Sassi l'Anno 1761. In queste Tariffe si tassano più comunemente le Merci a peso: pure si vuol credere che nell'imporre le Gravezze a peso, siasi avuto in considerazione il valore. Urbano VIII accrebbe le Tariffe e d'un terzo, e del doppio, per fondare la dote del Monte Annona, e vi assoggettò tutti gli Ecclesiastici, e gli Esenti più privilegiati sottopose alla coercizione, e alle pene, che più piacesse al Cardinal Legato d'imporre. Ma il Dazio pria d'un Quattrino, e poi di due, che il medesimo Pontefice sovrappose per ogni libbra di Merce che s'introduceva, e rimaneva in Bologna, ha fatto intieramente perdere ogni idea di proporzione tra 'l valore, e l'aggravio *Somm. N°.* 33, 34, 35, 36, 37. Quello che ne risulti nella dissonanza, e stravaganza delle Tasse, l'anderemo accennando in alcuni pochi Articoli, come saggio, ed argomento di tutti. E quantunque rimangano queste sproporzioni, e queste assurdità si manifestino anche dopo le moderazioni, e le riforme nel Dazio due Quattrini, introdotte dall'odierno Legato pel Senato Consulto, e Tariffa, che munito di facoltà straordinaria fece emanare nel 1779 *Somm. N°.* 38; pure merita osservazione a questo luogo, come in altri molti, la mala fede de' Riflessionisti, e di altri simili Scrittori, che per dimostrare, che i Sistemi del Paese non sono viziosi, si fan forti di quelle medesime correzioni, che l'Odierno Legato vi ha praticato, sopprimendone, e occultandone così il nome, come il merito; e per dimostrare che il Corpo non è malato, e per impedire quelle radicali e reali cure, che l'intiera sanità promettono, odiose solo, e incomode a chi dell'abuso e nell'abuso vivea; fan risonare que' parziali rimedj, che la benefica e l'attiva mano dello zelante Governatore, animata, e sostenuta, e diretta dal Clementissimo Principe, è andata di mano in mano apprestando.

L'Argento vecchio dorato o no, che s' introduce in Bologna, deve pagare, secondo l'antica Tariffa a *Carte* 19, un bajocco e 4 denari la libbra; secondo la nuova Tariffa alla *pag.* 7 un bajocco e sei danari. L'Aloè un bajocco e 1 danaro Tariffa vecchia *pag.* 14, un bajocco secondo la Tariffa nuova *pag.* 7. I Candelieri d'ottone 5 danari Tariffa vecchia *pag.* 17. Bolo Armeno 4 bajocchi il cento *pag.* 10, che è quanto dire un mezzo danaro circa la libbra. Bombasi vecchj, *ibid.* 8 bajocchi il 100, che è quanto dire meno d'un danaro la libbra. Il Cinabro otto danari la libbra *pag.* 18. L'Incenso intiero 8 danari la libbra *pag.* 23. Codali da Orso due bajocchi e 8 danari il 100, che fa meno d'un terzo di danaro per libbra *pag.* 20. La *Casia linea* cinque bajocchi e 4 danari per 100, che è poco più d'un mezzo da-

danaro la libbra *pag.* 17. L'Avorio lavorato (il greggio è tassato molto di più) due bajocchi, e 8 danari la libbra.

Non faremmo che trascrivere tutta per disteso la Tariffa vecchia, e non altereremmo punto il nostro discorso, trascrivendo la nuova, se volessimo noverare tutte le Merci o preziose o care, che sono tassate con assai indulgenza, e moderazione nella nostra Dogana. Per dare un'idea di sì grottesche Tariffe, confrontiamo ciò che si esige per Dazio di rimanenza sopra una libbra d' Argento, con ciò che si esige sopra una libbra di Arena di Mare, o ciò che paga una libbra di Bolo Armeno, con ciò che paga una libbra di scorze di Melangoli.

La libbra d' Argento pagava un bajocco, e 4 danari in Dogana, che aggiunti i due quattrini, de' quali è gravata indistintamente ogni libbra di Merce che s'introduce in Bologna, viene ad essere un bajocco, e 8 danari. La libbra di scorze di Melangoli pagava 2 danari in Gabella, Tariffa vecchia *pag.* 30, che aggiunti i due quattrini fan 6 danari; onde tutta la differenza fra la libbra d'Argento, e la libbra di scorze di Melangoli risultava di 14 danari, o sia di un bajocco, e due danari. Fra 'l Bolo Armeno, e l'Arena di Mare risultava la differenza di un mezzo danaro; tra 'l Bombace, e il Polverino da lettera, vi correva la differenza di un danaro. Queste, presso che incredibili anomalìe, e dissonantissime sproporzioni tra i Valori, e le Gabelle, si trovano nell'antico Sistema, e poco o nulla diversificano, o si prenda la Tariffa nuova, o la vecchia; nè per vero dire sono state o intieramente, o sufficientemente emendate nelle correzioni poche di numero, e leggiere per la misura, che nel Dazio de'due quattrini ha introdotto l' Eminentissimo odierno Cardinal Legato nel suo Senato Consulto del 79. Ma certe disuguaglianze e parzialità per gli esteri Lavori, e la determinata avversione per le Manifatture, e Manifattori Bolognesi, sono ancora più incredibili, e più assurde.

La Canapa, giacchè su questa han degnato i Riflessionarj di gettare uno sguardo, è uno de'Prodotti più ricchi, come de' più eccellenti della nostra terra. Indarno e vicini, e lontani cercano emularne la Coltivazione, o supplantarne lo smercio: la Canapa del Bolognese sarà sempre ricercatissima, siccome essa è la più accreditata. Per Bolla della Sa. mem. di Sisto V viene strettamente proibita ogni estrazione di Prodotto sì atto a favorire l'industria, e a procurare impiego alla Povertà. *Somm. N°.* 39. Mitigato il rigore della proibizione assoluta, fu assoggettata la Canapa al Dazio di 14 bajocchi, e 6 danari per ogni cento libbre di peso, Tariffa del 1761 a *Carte* 53; ma senza nessun ordine, senza autorità d'alcuno: facendosi gli Esecutori della Legge autori, e arbitri della medesima, era prevalso lo stile, e l'abuso che si abbonasse agli Estrattori di Canapa greggia il terzo del Dazio (sortendo specialmente per acqua), e non già si abbonasse il *terzo* sul peso

o giu-

o giustificato, o riconosciuto, ma si accettasse senz'altro esame, o verificazione la Denunzia del Possessore estraente, e sopra quella si accordasse il bonifico. Intanto il Gargiolo, che è quasi la sola Manifattura di Canapa che si fa nel Bolognese, Manifattura povera, e che appena dirozza la materia prima, non riceveva nessuno alleviamento, o indulgenza, ma tutto intiero risentiva il rigor della Legge, e tutto pagava per intiero il rigoroso Dazio; non restando già la Gabella, o suoi Amministratori ciecamente affidati alla denunzia de' Gargiolari, ma volendo esaminare, e sindacare il preciso peso fin all' ultimo scrupolo. Risultava di qui che i Gargiolari Bolognesi, che si trasportassero in dominio estero, divenendo estrattori di Canapa greggia, erano favoriti, distinti, privilegiati, mentre i Gargiolari che restavano in Bologna, e che di Bologna estraevano Canapa lavorata nè favore riscotevano, nè distinzione, nè privilegio. Ben lontani dallo spirito o di accusa, o di censura verso quel luminoso Corpo che presiedeva all' Amministrazion di Gabella, Corpo il più attaccato, e il più divoto alla Sede Apostolica, come il più benemerito della Patria; Corpo, che ha piuttosto dato l'essere a Bologna, che ricevutolo da lei; Corpo, che nelle sue distinzioni medesime, e nelle sue preeminenze, onde a tutti gli ordini Civici, e al Senato stesso precede, conserva un testimonio e de' vantaggi che ha esso recato alla Città, e dell' avveduta, e ben collocata riconoscenza, che la Città verso di lui ha mostrato; Noi crediamo che per una certa contagiosa influenza di massime, che seducevano i più avveduti, e per una certa segreta forza di pregiudizj, che scoraggiva i più animosi, la singolarità di questo regolamento possa ridursi a que' medesimi principj, che ci hanno nel primo Capo dimostrato quanto il comodo Cittadino fosse privilegiato, e distinto nelle Muline, nell'Olio, nella Carne Porcina, sopra il Miserabile, e il Povero; e non pochi alla differenza delle persone attribuirebbero la differenza del rigore, e dell'indulgenza. Sono i Ricchi, e i Possidenti che estraggono la Canapa greggia: sono miseri e vili Artisti que' che estraggono la Canapa lavorata. Quegli potevano e influir nelle Leggi, e avere a schifo la rigida, quantunque legittima Esazione; non posson questi nè esser grati con frutto, nè esser irritati con pericolo. Se a questa interpretazione si ricorresse, non parrebbe allora strano che tanti Patriotti si arrolino a difesa dell' antico Sistema.

Non isfuggì alla vigilanza e allo zelo dell' odierno Cardinal Legato l'inconveniente, e il pericolo; gli giunse forse anche, siccome si suppose, all'orecchio il tentativo di qualche Stato vicino di attirare a se i Gargiolari di Bologna; e fu commossa la sua umanità da uno stuolo numerosissimo di Gargiolari a spasso, che inondavano le Strade, e il Palazzo; e chiamata più volte a Consulta l'Assunteria d'Arti, appoggiò presso il Sovrano le instanze di questa, ch' Egli stesso avea suggerite.

rite. Possono riscontrarsi in *Somm. al N°.* 40, e 41; così l'Informazione, ch'egli umiliò al Trono del Principe, come le Providenze, che egli dette colle facoltà dal Principe compartitegli, per fare in qualche maniera rivivere questo ramo di semispento Commercio. Si stabilì che alla Canapa greggia non si facessero più gli abusivi e illegittimi ribassi, ma si esigesse quel tanto che la Tariffa, e la Legge prescrivea, cui non solo non si era mai derogato, ma non si era neppur avanzata mai instanza, o promossa ragione che ne persuadesse la deroga. All' incaglio straordinario del Gargiolo si occorse con uno straordinario rimedio, non solo accordando un ribasso, come forse la natura della cosa stabilmente richiede; ma uno sgravio si accordò totale per due anni. Ed ha avuto la dolce compiacenza il Cardinal Legato, che mentre nel principio dell' 80 e le sue Scale de' lamenti risonavano, e il suo tavolino ridondava de' Memoriali de' Lavoranti Gargiolari che mancavano d'impiego, gli sono stati presentati Memoriali, alla fine del medesimo anno, di Padroni di Gargioleria che scarseggiavano di Lavoranti.

La Seta è ancora uno de' sostegni più benefici del Commercio Bolognese, una delle Doti più preziose che la Natura, e la Providenza hanno accordato al nostro Territorio. Tornerà luogo più acconcio di parlare del ricco e abbondante nostro Commercio di Veli: ci restringiamo ora ad esaminare quello degli Orsoglj, siccome nutrito ed alimentato per la massima parte di Seta forestiera, e però o più immediatamente connesso, o almeno connesso per doppio titolo colla discussione che abbiamo presentemente alle mani de' Sistemi delle nostre Gabelle. La Seta greggia che veniva ad orsogliarsi in Bologna, era soggetta al gravissimo Dazio di 15 bajocchi circa per ogni libbra. Fu in seguito moderata tale Gravezza, e ridotta a bajocchi 10 $\frac{1}{2}$ fino al 1731, nel qual anno per Chirografo della S. M. di Clemente XII fu sgravata di bajocchi 8, riducendosi così il Dazio a bajocchi due e mezzo per libbra, oltre i due quattrini di Urbano VIII, sopra tutte le Merci forastiere *Somm. N°.* 42: ma pur non bastò. Dall' anno 1750 al presente si sono demoliti in Bologna moltissimi Filatoj da orsoglio, e nel solo anno 1772 se ne distrussero 4. Cercò l'odierno Legato in qualità di solo Delegato Apostolico a presiedere alla Società de' Veli, di abolir del tutto questo Dazio in Bologna, e propose al Sovrano d'imporne uno discreto alle Sete della Marca, perchè prendessero dolcemente un qualche maggior pendìo verso i nostri Filatoj piuttosto, che verso quelli di Londra. Mostrò per vero dire il Senato tutte le docilità a prestarsi a pregare il Sovrano per questa abolizone medesima, offerendo a compenso di quell' Entrata che si perdeva, una porzione di que' 5000 Scudi, che allora diceansi essere il solo avanzo reale, la so-

la dote di Francazione su cui potesse contarsi *Somm. N°.* 42: ma trascurato da' medesimi interessati Mercanti l'affare, non ha avuto per anco nè ultimazione, nè effetto.

La docilità che mostrò, ed ebbe allora il Senato, non potremmo lusingarci che si trovasse adesso, che tutto è pieno di nuovi Patriotti, e d'un più nuovo Patriottismo: anzi l'occhio livido, onde riguardano alcuni l'Opificio de' Caldierini di filatura alla Piemontese, con tanto impegno desiderato altre volte dal Senato, e con tanta beneficenza procurato da Benedetto XIV, ci dà grand'argomento di supporre, e persuaderci il contrario. Questo Edificio di Caldierini alla Piemontese è stato eretto in Bologna per due oggetti. Per introdurre questa maniera di filatura più fina, e più perfetta, o più ricercata dalla costumanza, e dalla moda presente; per dare un nuovo esito alla Seta del Territorio, la quale essendo proibito di mettere in Orsoglio, potrebbe soggiacere al monopolio de' Mercanti da Velo, o rimanere talvolta anche superflua all'avviamento di essa *Somm. N°.* 43.

Ritenendo dunque che l'Edificio degli Orsoglj alla Piemontese è stato eretto al fine, che abbiano un'altra sortita in esso le Sete del Pavaglion di Bologna, e ritenendo, che alla Seta destinata ad orsogliarsi è stato creduto intollerabile l'Aggravio delli bajocchi 10 $\frac{1}{2}$ per libbra, e si riconosce grave ancora ed incomodo il Dazio di tre bajocchi circa per libbra, niuno vi sarà o che ragioni sì poco, o sì male calcoli, che creda possibile, e giusto di esigere l'intiero Dazio del Pavaglione, che ascende a 35 bajocchi per libbra, sulla Seta che va a ridursi in Orsoglio. Eppure voleano i Patriotti che si esigesse, e ne hanno mosso gran rumore contro l'Assunteria d'Arti, perchè procurò di convenire d'un Dazio di 6 bajocchi per libbra, e vorrebbero che piuttosto si chiudesse l'Opificio, si distraessero i Capitali, si abbandonassero alla miseria, all'ozio, a' delitti tante braccia che in quella si occupano, e tante Famighe che per quella sussistono.

Era Conduttore di questo Edificio la Famiglia Giovanardi; godeva anch'essa irregolarmente del ribasso nel Dazio: ma perchè ne godeva in modo che l'Edifizio languiva, e il Commercio non ne ricavava vantaggio alcuno, non eccitava clamori, e non solleticava lo zelo di alcuno a volerla attraversare: ma il presente Conduttore Vizzani, che ha il merito di far circolare nella Negoziazione degli Orsoglj 40000 Zecchini, e d'impiegare un anno per l'altro più di 2000 Persone, e di avere così perfezionata la Manifattura, e così stabilito il suo Credito, che gli Orsoglj della sua Fabbrica sono richiesti, e apprezzati al pari di quelli già da sì lungo tempo accreditatissimi del Baratti, si vorrebbe ad ogni costo e disanimato, e depresso, e distrutto. L'amor del vero, e la compiacenza che recano ad un animo ben fatto le cose

cose buone, ed utili alla Società, ci hanno condotto a questa digressione per indicare di passaggio di qual tempra sia l'odio, che l'odierno Cardinal Legato porta al Paese, e qual sia l'amore che accende a pro del Paese i nostri Patriotti. Egli col suo zelo, e colla sua attività ha creato dal niente questa già conspicua Negoziazione: Essi colle loro macchine vorrebbero al nulla ridurla.

Ma ritorniamo a' Sistemi delle nostre Gabelle, e Dogane. La Seta che viene per orsogliarsi in Bologna paga il Dazio di tre bajocchi per libbra: ma quando ridotta in Orsoglio vuole sortir di Bologna, paga l'altro Dazio, e poco men grave di lire 10, e 8 bajocchi per ogni libbre 100 di peso; Tariffa del 1761 *Carte* 68. Come pure lo stesso Dazio paga ridotta in Veli alla medesima Tariffa *Carte* 77; onde è che, aggravata la materia greggia quando entra per alimentare le nostre Manifatture, viene a pagar nuovamente quando da' nostri Telari, od Opificj si parte per andare a' Mercati forestieri.

L'Arte della Lana era altre volte in fiore e credito in Bologna: però i Sommi Pontefici avean saggiamente disposto, che l'introduzione de' Panni forestieri rimanesse vietata *Somm. N°.* 44: ma questa proibizione non sostenendosi, e mancando forse il modo di farla osservare a rigore, si è risoluta nella necessità di chiedere una Licenza alla Cancellaria del Legato, che mai non si nega; metodo sempre nè lodevole, nè regolare, e che Noi non loderemo giammai: poichè la coerenza della Legislazione, e la convenienza, e decoro medesimo del Legislatore esige, o che le Leggi non si deroghin mai che per rari e straordinarj incidenti, o che le Leggi che si derogan sempre non esistano, è siano abrogate.

Siamo pertanto nella pratica ritornati all'esigenza del Dazio; e questo in diverse qualità, e prezzi di Panni che si chiaman fini, e si registrano alla Tariffa del 61 a *Carte* 33 in tredici Capitoli, è sempre il medesimo di 7 bajocchi per libbra. Ne' Panni grossi, e ordinarj si ragguaglia a cento, e si diversifica dalle lire 4 all'una lira. Parea che questo Dazio surrogato alla proibizione, o che almeno in un Metodo più lene, e più moderato dovea o favorire le Fabbriche esistenti, o animarne l'introduzione, non meritasse agevolezza, o ribasso; o che certamente i Riscuotitori del Dazio non potessero alterarne la misura, che il Principe avea creduto adequata e conveniente. Si era trovato il modo di far che i Panni forestieri pagassero almeno un 12 per cento meno della Tariffa; poichè abbonando ad ogni pezza otto libbre di tara, e componendo a un dipresso due pezze di Panno cento libbre di peso, l'abbonamento veniva all'enorme proporzione d'un 16 per 100. Conosciuta l'esorbitanza, e l'eccesso di questa facilità nell'anno 1765 gli Amministratori della Gabella la diminuirono della metà, e perciò la tara venne ad esser ridotta dal sedici all'otto per cento. In-

forte nuove Queftioni, dopo che fu appaltato il Dazio de' due Quattrini tra i Mercanti, e il Fermiere, volle l'odierno Eminentiſſimo Legato che fi prendeffero delle Balle in Dogana, che foffero fvolte, e sballate in prefenza delle Parti intereffate, che fi pefaffero e le pezze di Panno, e le involture (fi chiamano involture le pezze talvolta del medefimo Drappo che involgono le altre), e riconofciuto, che le une avcano appena al pefo delle altre la proporzione del 3 per 100, ha ftabilito, che la tara de' Panni foreftieri, non comprefo la paglia, e imballaggio, che già fi toglie prima di pefarli, fia del 4 per 100: ed è ftata così difcreta la rifoluzione, e così evidente n'è riefcita la rigionevolezza, ed equità, che i Mercanti non ne hanno punto reclamato.

Or vediamo per oppofto come fono trattate dalle noftre Leggi Economiche le Fabbriche de' noftri Panni, de' quali farebbe ancora perduto ogni feme, fe l'odierno Legato non aveffe ritenuto la Cafa Bofchi dall'idea di demolirne l'Edificio, e non gli aveffe trovato un qualche principio d'avviamento. Quì ancora le Lane, quando entrano, pagano a rigore il Dazio, come alla Tariffa 1761 *Carte* 25. Unito a quefto il Dazio Camerale dei due Quattrini, il fondo Navi ec. afcende per le Lane, a cagion d'efempio, del Polefinc, a lire quattro, e foldi cinque l'aggravio. Il prezzo medio di quefte Lane fi ragguaglia a un dipreffo a lire 42. 10 il cento; onde refta l'aggravio nella proporzione del 10 per cento. Si aggiunga il Dazio fopra le Droghe, e Colori, fopra l'Olio, fopra la Legna ec. Si aggiunga il Dazio non lieve che pagano i Panni alla fortita; e fi decida allora, come fono incoraggite le introduzioni delle materie prime, l'efportazione delle noftre Manifatture; e fi lagni poi chi vuole, e chi può, fe i noftri Opificj languifcono, fe il noftro Popolo è oziofo, fe la miferia è così diffufa, fe tanto fi moltiplicano, ed accrefcono le vie indirette e criminofe di foftenere la vita.

Non fi vuol quì ommettere (ed è a meraviglia confonante colle altre providiffime regole fin ora difcuffe ed efaminate) quello che fi offerva, e fi pratica intorno alla Carta. Percepifce il Pubblico di Bologna il Dazio fulla Carta terriera, e percepifce ancora il Dazio fopra la Carta foreftiera. Ha offervato l'avvedutiffimo Pontefice, ed ha rilevato l'imparzial Relatore nella Tabella Attiva, che umiliò in Originale al Trono del Sovrano, che 80 lire ritira la pubblica Azienda ogni Anno dalla Carta foreftiera, mentre la terriera gli frutta 3000 lire. Pochiffima è la Carta terriera, rifpetto alla qualità, e alla condizione della Città, che fi lavora in Paefe: onde incredibile a un tempo riefce, che sì poco frutti il Dazio della foreftiera, e importuniffimo, che tanto fi aggravi una mano d'Opera, di cui sì grande è il bifogno, e sì fcarfo l'avviamento. Ma fe confideriamo particolarmente (come è lo fpeciale affunto di quefto Capitolo) il Siftema delle Gabel-

belle, e Dogane, in quanto attraversano le Manifatture del Paese, e favoriscono le forestiere, questo inconveniente, e questo assurdo che si ritrova, ed esperimenta, considerando la Carta medesima come Manifattura, si aumenta, e dilata, e diviene più aspro, e più nocivo, quando si volga la considerazione alle Stampe, per le quali la Carta serve come di prima materia. Leggiamo nella Tariffa di Gabella del 1761 a *Carte* 28 = *Libri di qualunque sorta, e Stampe gratis* = ond'è, che i Libri di qualunque Officina, o Stamperia, s'introducono in Bologna senza alcun pagamento: ma se qualcuno volesse i medesimi Libri, e i medesimi Autori della Stampa di Bologna, a quanti Dazj non si assoggetterebbe egli? Se sono impresse queste Stampe nella Carta Bolognese, abbiam veduto con quanta animosità è gravata dalle Leggi di Bologna; e se della forestiera si valgono, possono forse del pericoloso, e illegittimo ripiego valersi del Contrabbando (come dal tenue fruttato vediam che tutti se ne valgono), ma non hanno però alcuna legale, o tranquilla, o sicura indulgenza, come può riconoscersi alla Tariffa del 61 a *Carte* 14. I Libri Esteri che s'introducono, godono degli effetti di quella magnifica e pomposa Epigrafe, che abbiam veduto di sopra = Libri di qualunque sorta, e Stampe *gratis* =, ma i Libri stampati in Bologna che si estraggono, gemono sotto l'influsso di quella dura e feroce Sentenza, che si registra alla medesima Tariffa *Carte* 65. = Libri di Stampe per cento di peso Lire 3. 9. 4.

Potrem Noi persuaderci, che da' Bolognesi siano stati e maturati e proposti Sistemi sì distruttivi d'ogni vantaggio di Bologna? o potrà dirsi Patriotta chi tali Sistemi e gradisce, e sostiene, e apprezza, e tien cari? Ma forse, dirà taluno, e dogmaticamente con molta serietà l'annunzia l'Autor delle Riflessioni a Carte 75 §. *In quanto poi* = Queste eran le Leggi: ma queste Leggi non si osservavano: e questo era lo stato della felice libertà, che si accomodavano i rigori, e le grazie secondo le circostanze, e li casi. Qui invero confessiamo, ch'essi con ragione abborriscono il nuovo Metodo; perchè e il Metodo, e l'equissimo Sovrano che l'ha formato, a nulla sono contrarj tanto, e nulla più distruggono, che questo stato d'incertezza, e d'arbitrio. Se per questo piace l'antico Sistema, perchè le Leggi in se durissime poteano dar ansa, ed appiglio a sfogare le private passioni, e prestare occasione, e luogo di far pompa di cortesi e profusi arbitrj; la semplicità, l'uniformità, e la regolarità del nuovo Piano fa sì, che a tutti sia noto ciò, che è voluto dal Principe, ciò che è permesso a de' subalterni Ministri di Azienda, e di Economia. Le Leggi rigidissime, ma l'osservanza molle e rilasciata, e arbitraria, e disuguale, e incoerente, facean l'anima, e il pregio del Sistema antico. Il nuovo Sistema al contrario è posato su queste basi, e si ravvolge intorno a questi Cardini, che le Leggi sian miti, ma l'osservanza indeclinabile; che vivano

no i Sudditi sotto la censura delle Leggi, e tutti i Sudditi ci vivano; ma che non siano esposti all' arbitraria autorità di veruno.

Ma non è ancor tempo di parlare del nuovo Piano: seguitiamo anco per brevi momenti la ricerca, e la disamina delle Gravezze che subiscono le Merci, e de' regolamenti, che rapporto ad esse, si osservano in Gabella. Pagati tutti questi Diritti varj, moltiplici, bizzarri d'ingresso, di sortita, pagabili alla Congregazion di Gabella, alla Camera, al Fermiere, vi restano altri Diritti di sortita, e d'ingresso, molti aggravj che hanno ragione di false spese, e molte *Regaglie*, come dicono, o sia molte Contribuzioni da pagarsi in natura. Al nostro *Somm. N°.* 45 si dà per esempio una Tabellina di quello che paga una Soma di Merci di transito, prescindendo dal Dazio, la quale venga da Firenze, o che vada a Firenze transitando per Bologna, così per via d'acqua, come per via di terra.

Una Soma di Mercanzie che venga da Firenze per altri Paesi, oltre il Dazio di transito in Dogana ragguagliato talvolta a libbra, talvolta a cento, come può vedersi alla Tariffa, deve pagare in ragion di Soma di 500 libbre lire 1. 6. 1 tenendo la Strada di terra; e se tiene la Strada d'acqua lire 1. 15. 3; perchè a tutte le Spese comuni alle due Strade vi si aggiunge per la via d'acqua *il fondo del Canale*, *il fondazzo*, e *il Custode del Porto*.

Le Merci poi, che sono dirette a Firenze, oltre, come si è detto, il Dazio di transito ragguagliato a libbre, o a cento, hanno a subire per ogni Soma la Spesa per terra di lire 1. 9. 7, per acqua di lire 1. 15. 5.

Nè quì finiscono le male spese. Seguono le così dette *Regaglie*, le quali o in natura si partecipano, o in danaro dall' Illustrissima Congregazion di Gabella, dagli Illustrissimi ed Eccelsi Senatori Assunti, dal Governator di Gabella, dall'Uffiziale al Magazzino dell'Olio, dal Custode del Magazzino de' Fagotti, dal Custode al Porto Naviglio, dal Capitano di Malalbergo, da' Veditori di Gabella, da' Ministri dell'. Eccelsa Camera, da' Gabellini alle Porte della Città, dagli Uffiziali del Contado. Noi riponghiamo nel *Somm. N°.* 46 il Foglio per intiero, che la diligenza, e l'autorità dell'odierno Eminentiss. Legato ricercò, e ricevette da' Sindici di Gabella, dal quale apparisce tutto l'Elenco di queste Regaglie medesime. Per quanto illegale sia, e illegittimo questo aggravio sovrapposto alle Merci, un tal uso, o abuso era sì inveterato, e sì solenne, che non è stata sufficiente l'autorità de' Legati a svellerlo, e i loro tentativi o non hanno avuto nessun effetto, o un effetto assai effimero.

Era riservato alla determinazione e vigilanza dell' Odierno Legato lo svellere dalle radici un abuso sì pernicioso. Questo sopraccarico all'intruduzione, e contrattazione delle Merci, di cui l'importo annuo si calcolava da' Sindici di Gabella in Lire 10000, o siano Scudi Romani

mani 2000, è ſtato finalmente abrogato, e abolito ſtabilmente nella Tranſazione, ed Appalto della Dogana, e coſtretto l'Appaltatore a pagare del proprio que' Miniſtri che di eſſe viveano, ed ora ſmaſcherate d'ogni vano titolo di poſſeſſo, d'ogni appiglio di conſuetudine, e d'ogni ſcuſa di buona fede, non più facili rimarranno, o non meno punite, che qualunque altra eſtorſione, o avania.

Trattando materie sì confuſe e sì complicate, non poſſiamo non eſſere e confuſi e oſcuri anche Noi: e ſvolgendo, e additando providenze ammaſſate l'una ſull'altra a mazzo, e numerando Dazj che tante volte della medeſima Merce in tanti diverſi aſpetti ſi pagano, e che tanto annojano, e pregiudicano il Commercio, non poſſiamo a meno di non rieſcire nojosiſſimi a' noſtri Lettori, e quaſi ſcoraggirli tanto dalla lettura del Libro, quanto le Leggi di Bologna ſcoraggiſcono tutti dalla induſtria, dalla negoziazion, dal commercio. Abbiam veduto che la miſura de' Dazj è sì bizzarra e grotteſca, che quaſi non v'è differenza tra ciò che paga una libbra d'argento, e una libbra di arena di mare; che la loro collocazione è sì improvida, che mille facilità ottengono le materie greggie che ſi traſportano, e moltiſſime durezze le noſtre Manifatture che ſi eſitano; che la Seta, la Lana, la Carta paga all'entrar nella Provincia prima di ridurſi in Manifattura, e paga nel ſortire, manifatturata che ſia; che oltre i Dazj, ſi cumulano e ſopra queſta, e ſopra le altre Merci tutte, e falſe ſpeſe, e *Regaglie*, e Contribuzioni; e non avrem poi veduto, che il Commercio è attraverſato in Bologna, e impedito per modo, che debba aſcriverſi a prodigio e miracolo, ſe qualche ſcintilla ancora ne rimane, o qualche ſeme?

CAP. IV.

La percezione delle Gravezze, e delle Rendite Fiſcali in Bologna era in tante mani diviſa, che rieſciva d inciampo a' Sudditi, di pregiudizio allo Stato.

E primieramente ſi vuole a queſto luogo avvertire, ciò che l'occaſione porterà di ripeter ſovente, che la Relazione, nel ritrarre al Sovrano i delineamenti dell' Economia pubblica di Bologna, non potea giungere co' ſuoi tratti ad Epoca più recente del 1777. Fu la Relazione compilata nel 78, e ſpedita al Sovrano ai 3 di Marzo del 1779; onde nè era ancora bilanciato il 78; nè erano ancora neppure immaginate le ſemplificazioni, e migliorazioni, che induſſe il Cardinal Legato nella nuova licitazione de' Dazj, che ebbe luogo con tanto vantaggio del Senato, con quanta amarezza, e mormorazione di molti Senatori, li 18 Luglio 1779. Vedremo dunque in quante mani era-

erano ſtate, ed erano tuttavia diviſe le Finanze di Bologna in quell' Epoca, e da quante percezioni diverſe riſultava il generale incaſſo delle Rendite Fiſcali.

Il Dazio del Vino ſi percepiva dal Teſoriere così detto *del Vino*. Ma il Dazio dell' Uva ſi percepiva dal Morelli, e Compagni Appaltatori del Dazio Porte, Ritaglio, Peſce, Formaggio, Cera, e Vacchette, ec.

Così dalli medeſimi Appaltatori ſi riſcoteva il Dazio ſopra i Carri di Fieno, e le Birroccie de' Frutti, che entravano in Città; ma il Dazio ſpeciale ſopra i Frutti, e il Dazio della contrattazione de' Fieni ſi riſcoteva dal così detto *Daziere dell' Orto*.

Il Dazio Tabacco, e Sale, era appaltato non già al Morelli, ma al Galli, e Compagni.

La gravezza de' Terreni de' Foreſtieri era amminiſtrata in Camera nel 77; e ſolamente nel 78 fu appaltata, o piuttoſto ne fu conceduta l' eſazione ad Eriberto Monari.

Il Dazio del Pavaglione, il Dazio della Seta foreſtiera, il Dazio de' due Quattrini, il Dazio della Carta terriera rimanevano in demanio, e in amminiſtrazione di Camera.

Le 31 Gravezze ſopra il Contado, che compongono il Dazio Impoſta, ed Uniti, non poſſiam dire ſe foſſero appaltate, o tenute in amminiſtrazione; e ſarà più abile di Noi il noſtro Lettore, ſe oſerà definirlo, quando Noi glie ne avremo deſcritte le circoſtanze.

Non ſia intanto grave al Lettore corteſe di rientrare per un momento in Dogana, e dove ſiamo ſtati finora, conſiderando o l' ammaſſo enorme di tanti aggravj, o le miſure bizzarre de' medeſimi, o le predilezioni vizioſe e le animoſità antipatriottiche verſo le Manifatture noſtrane: ritorniamo per un momento a conſiderare le giuriſdizioni moltiplici che vi regnano, e i molti percettori che vi eſercitavano i loro riſpettivi diritti. Tre erano in Gabella i Padroni. La Congregazion di Gabella. La Camera pel Dazio due Quattrini, e pel Dazio della Seta. Il Daziere Morelli per la Cera, Vacchetta, Zuccaro, Formaggio, e Peſce, che avea preſo in Appalto dalla Camera medeſima. I Miniſtri di Gabella non doveano alcuna dipendenza, o ſubordinazione a que' di Camera, nè queſti a quelli del Daziere, nè quelli del Daziere doveano averlo a quei di Camera o di Gabella. Ma il Contraente, e il Negoziante dovea dipendere da tutti; e la traſcuraggine, o la durezza d' un ſolo, potea, e ſolea eſporlo a ritardi non brevi, e a non lievi inciampi.

Due ſerie fluenti di Dazj involgono tutte le Merci, e due Creditori di eſſi, indipendenti reciprocamente l' uno dall' altro, anzi geloſi e rivali, poteano pretendere ciaſcuno di vegliare alla propria indennità, ed eſercitare la propria giuriſdizione. Ogni Balla di Mercan-

tanzia che veniſſe a ſpacciarſi in Bologna, dovea alla così detta *Gabella Groſſa*, o ſia alli Collegj de' Dottori il Dazio di Tariffa, e dovea alla Camera di Bologna il Dazio de' due quattrini impoſto da Urbano VIII. Quindi la Bolletta a' Confini de' Miniſtri di Gabella non diſpenſava dall'obbligo, nè precludeva alla Camera il diritto di far dare anch'eſſa da' ſuoi Miniſtri altra Bolletta, la raſſegna alle Porte, e dell'una, e dell'altra il riſcontro in Gabella d'ambedue. Quindi ſe voleano peſare in Dogana la Merce i Miniſtri di Gabella, poteano peſarla di nuovo i Miniſtri di Camera; ſe i *Veditori* di quella la riconoſcevano, poteano riconoſcerla ancora i *Veditori* di queſta. Se i primi la bollavano, neſſuno potea vietare il diritto di bollarla a' ſecondi; e ſe all'abbonamento di tara (ci ſiano permeſſi i barbari vocaboli) che i Miniſtri di Gabella accordavano, i Miniſtri di Camera non voleano uniformarſi, neſſuna autorità che non foſſe ingiuſta, potea impedir loro un riſcontro più appurato e più preciſo. Se queſta moltiplicazione d'operazioni foſſe utile, o ſpedita alla Negoziazione, e a' Negozianti; ſe reſſ queſti i ſervitori infelici di due Padroni, poteſſero eſſere o ſicuri, o tranquilli, altri ſe 'l giudichi; a Noi baſti di far oſſervare a' Lettori, che tutto era doppio in Gabella; dazj, giuriſdizioni, percezioni, percettori, raſſegne, viſite, diligenze, cautele.

Ma la Congregazione medeſima di Gabella era diviſa in ſe ſteſſa, e miſta di Corpi oltre modo eterogenei, alla precipitazione de' quali ogni piccolo incidente ſerviva di potentiſſimo alcalino. La Sa. Mem. di Giulio II conceſſe l'Amminiſtrazione de' Dazj di Gabella a' Collegj de' Dottori, colla ſola e privativa dipendenza del Cardinal Legato, cui rendevano i Collegj della loro Amminiſtrazione, e de' redditi amminiſtrati eſatto conto alla fine d'ogni Anno *Somm. N°.* 47 e 48. Un Secolo dopo, e preciſamente l'Anno 1603, il Senato, non ſo ſe dica, promoſſe inſtanza, o produſſe atroci accuſe alla Sa. Me. di Clemente VIII contro la Congregazion di Gabella, o ſia i Collegj de' Dottori, imputandoli di traſcurati, d'indiligenti, e dirò quaſi, d'infedeli Amminiſtratori, pregando perciò il Sovrano a volere ammettere qualche miſtura di Senatori in quella Congregazione medeſima. Non l'ottennero in modo che poteſſe eſſere o conveniente, o adequato al primo Corpo della Città, ma pur l'ottennero tanto da ſoddisfare l'ambizione che agita già da gran tempo una parte del Senato, d'invadere tutte le incombenze de' Corpi Civici, e di aſſorbirle in ſe ſteſſo contro lo ſpirito, e la lettera de' Patrj Statuti, e Conſtituzioni. Conceſſe Clemente VIII che fra dodici Dottori Sindici foſſero pure ſette ſoli Senatori (che ſi chiama una muta d'Aſſunti), i quali foſſero eletti coll'autorità del Cardinal Legato, e confermati inſieme con tutta la Congregazione da lui *Somm. N°.* 49. Quindi inneſtati queſti due Corpi, e in ſe ſteſſi eterogenei, e dell'Amminiſtrazione

medesima rivali, e partecipi di quella animosità, che la prima intrusione de' Senatori non potea non tramandare, e non radicare tra gli accusati, e gli accusatori, continue erano e perenni le doglianze, e le querele degli uni per non essere abbastanza liberi, degli altri per non essere abbastanza considerati. Ogni moto, ogni azione di questo Corpo alla tardità, alla disuguaglianza, alla incertezza, dava indizio della mal assortita unione de' componenti, e il danno, o il minor profitto della cosa amministrata provava la poca armonìa degli Amministratori. I quali, intenti massimamente o ad estender le proprie, o a circoscrivere le autorità del Compagno, in molti metodi, che forse disapprovavano, doveano esser fermi; da molti, che forse avrebber creduto conducenti al bene dell'affare, si rimanevano perchè o i rivali non acquistassero, o non perdessero essi stessi o un'ombra di apparenza, o uno scrupolo d'autorità.

Continue erano le azioni, e le reazioni di queste due forze. I Dottori non poteano non cercare, e desiderare di scuotere degli inceppamenti, che in origine non aveano, che supponevano di non meritare, e che all'orrezione, o surrezione del Breve Clementino voleano attribuire. All'incontro quasi in ogni Pontificato, non escluso il recentissimo di Clemente XIV, non sono mancati Senatori o zelanti, o intraprendenti, talvolta assistiti segretamente, talvolta apparentemente contrariati dal loro medesimo Corpo, che abbian sollecitato il Principe ad accordar loro la piena Amministrazione di quel ramo di Finanze, onde scacciati intieramente i Dottori, venissero soltanto come giornalieri, o manuali, assicurati delle loro mercedi. Intanto, mentre queste gare originali o toglievano di vista, o impedivano l'esecuzione d'ogni miglioramento, con tutte queste duplicazioni di percezioni, e di percettori, e con queste collisioni d'ingerenza, e di autorità, si defatigava, e confondeva il Suddito, e perdeva lo Stato o per la massa di enormi spese che si assorbivano da Persone disoccupate, o certamente non occupate in Arti produttrici, o per la tenuità delle singolari Corrisposte.

E di vero quel Daziere che sul Tabacco, e sul Sale convien ritragga ciò che basti e alla condotta del Dazio, e al suo decente mantenimento, e ad un lucro proporzionato, non potrebbe contentarsi della metà del guadagno, se al guadagno del Tabacco, e del Sale andasse unito il guadagno del Dazio Porte, e del Ritaglio, e delle Muline? E se l'Appaltatore del Dazio Orto fosse il medesimo che quello del Dazio Porte, non potrebbe senza quasi spesa nessuna esigere sopra le Insalate, e le Frutta la dovuta Gabella per mezzo di que' Gabellini, e Ministri medesimi, che riscuotono per lui la Gabella sopra i Carri o di Grano, o di Canapa, o di Legna, o di Fieno? Ma non abbiamo ancora finito di fare il novero di tutti li dismem-

bra-

bramenti, e spezzamenti delle Esazioni Bolognesi, nè abbiamo ancora intieramente esposta la moltiplicazione superflua non solo, ed inutile, ma nociva e perniciosa delle percezioni, e de' percettori.

L'*Imposta*, ed *Uniti* non si può nè spiegare, nè intendere in quante mani fosse divisa, a quanti Esattori commessa. Ogni Anno le Comunità eleggevano il Collettore; non eleggendolo esse, o non eleggendolo idoneo, ricadeva il Diritto di esigere al Collettor generale deputato dall'Assunterìa di Governo col consenso della Camera. Era da qualche tempo che la Collettorìa Generale si confermava ogni Anno al medesimo Esattore; ma ogni Anno potea mutarsi, e spesso per l'addietro mutavasi. Poniamo un' ipotesi, di cui nè strano forse, nè raro è l'esempio. Nel 78 vi è stato un Collettor Comunista, nel 79 un altro Comunista ha ottenuto la Collettorìa, nell'. 80 mancando il Collettor Comunista si è trasfusa la Collettorìa del Comune nella Collettorìa Generale. Per due Anni le Provisioni del 1753 danno già ipso jure contro i Debitori la Mano Regia; non la negano per uno spazio più lungo, e forse non si perime questa azione privilegiata che secondo i termini del gius comune pel lasso di 30 Anni. Il Contadino o aggravato di Debiti col Padrone, o danneggiato per la Gragnuola, o pe' Vermi, o defraudato dalla scarsezza del Raccolto, non ha pagato nè il 78, nè il 79. Viene il Collettore d' uno di questi due Anni, e per la via delle Esecuzioni, de' Messi cerca rivendicare il suo, e soffre il Debitore o per queste sopraspese, o per la Vendita talvolta ruinosa de' Pegni, una diminuzione del meschino suo Avere a quattro doppj, e sei maggiore di quello, che avrebbe importato l'intiera sua Tassa. Ma ciò nè giova, nè ammollisce punto il Collettore del 79, che non ha niente di comune, o di dipendenza con quello del 78; onde istrada anch'esso il suo non ingiusto, ma pur troppo amaro precetto d'Esecuzione, e ne spoglia i miseri Lari delle poche reliquie che avea lasciato la prima. Qual partito prenderà quest' infelice per pagare il Collettor Generale dell' 80? Quel partito che si vede preso da tanti, e che fa che i Libri dell' Imposta siano Libri di lutto e di pianto pe' cuori de' veri Cittadini, ripieni di Nomi di fuggitivi, e smarriti. Il caso da Noi proposto non è de' più aspri, come molti che hanno Debiti di 12 di 15 anni, che possono essere, e sono molestati da antichi Collettori (tra' quali ancora si trova l'antico Bargello della Legazione Francesco Ravera); il caso proposto non ha neppure mescolanza alcuna o di fatalità, o di frode, come o la perdita casuale di ricevuta, o l'artificiosa dimenticanza di allibbrazione; non si suppone che l'arbitraria, o la colpevole, o biasimevolissima adulazione d'un Collettore risparmj per molti Anni il Contadino d'un Padrone potente, per angustiarlo poi, ed opprimerlo di tutta la mole del Debito quando sia passato agli Stipendj d'un altro, di cui o meno si apprezzi il fa-

favore, o meno si riguardi e si tema l'indignazione. Ma se il caso immaginato da Noi non è de' più aspri, a quali asprezze non saranno esposti, e sagrificati spesse volte per la moltiplice e confusa percezion delle Gravezze i miseri e benemeriti Lavoratori delle nostre Terre?

Se pertanto è stato riferito al Sovrano, che dismembrati erano, e in molte mani divisi i Dazj di Bologna, e la lor percezione; se è stato rappresentato che tal Divisione riesciva e d'inciampo al Privato, e d'impedimento al Commercio, e di danno, e di perdita alla pubblica Azienda, multiplicando le spese e i profitti de' percettori, diminuendo, ed estenuando le Corrisposte, e le Entrate pubbliche; è stato rappresentato il vero, è stato esposto il giusto, è stato scoperto, e rilevato l'incoerente, e l'assurdo.

Nè, vaglia il vero, la prima, o la sola lode si deve di ciò all' Autore della Relazione. Che i Dazj ritenuti in Camera fosse conveniente non solo, ma presso che necessario affittarli, l'ha sempre creduto il Senato, e replicate volte prescritto. Non finiva quasi Anno, nè si dimetteva dal suo impiego Assunteria di Revisione de' Conti, che non raccomandasse l'Appalto de' Dazj disaffittati. De' molti riporteremo in *Somm. N°.* 50 alcuni Documenti, che questa verità comprovano, e questa lode assicurano allo zelo, e avvedutezza di queste Assunterie. Gli Assunti di Revisione de' Conti fin dal 1766 rappresentando al Senato il DISSESTO DELLA PUBBLICA AZIENDA fecero anche gustare: che *i Dazj affittati non davano motivo di Sbilancio alla pubblica Economia, e che lo stesso sarebbe seguito degli altri che erano disaffittati*, se fossero stati *sottoposti alla medesima Providenza*; ed il Reggimento prese il partito che quì si registra = A dì 20 Maggio 1768 =
„ Letta la Relazione de' Sigg. di Revisione de' Conti del 1766, colla
„ quale portano il Bilancio della pubblica Azienda di quell' Anno,
„ accompagnandolo ancora con alcune riflessioni atte a togliere il dis-
„ sesto da essi osservato nella detta Azienda, e tra le altre cose che
„ s'insista nelle Riscossioni dai Debitori, e che si affittino per quanto
„ mai sia possibile gli altri Dazj restati in Camera.

„ Ha ordinato che il Bilancio stia esposto in Segretaria Maggiore in-
„ sieme colla loro Relazione, affinchè ogni Sig. Senatore, e le stesse
„ Assunterie riflettano sopra *il dissesto della pubblica Economia* da Essi av-
„ vertito, e col loro zelo cooperino, e diano esecuzione ai provedi-
„ menti da essi Sigg. suggeriti, oppure suggeriscano altri mezzi da ot-
„ tenere lo stesso intento. „

A' tre di Giugno 1778 gli Assunti alle Liti *Somm. N°.* 51 incaricati per la loro instituzione d'invigilare sull' adempimento de' Rescritti del Senato, di promuoverne l'esecuzione, e di richiamarne la memoria, ricordarono infatti al Reggimento quante volte avesse, e con quanta costanza, e solennità adottato, e riconosciuto la *convenienza*, e ne-

necessità d'appaltare i Dazj ritenuti in Camera, dimostrando i *gravi pregiudizj, che risultano dall' amministrarli in questo modo alla pubblica Azienda, e consigliando finalmente il generale Appalto di tutti*. Piacque il suggerimento per modo, che fu raccomandato per l'esecuzione a' Signori Assunti di Camera, e di pubblico Sollievo, e vi furono aggiunti anche gli Assunti alle Liti siccome quelli, che e per la loro commissione più stabilmente doveano vegliarci, e per lo zelo del loro proprio suggerimento più fruttuosamente ci avrebber vegliato.

Ma dispiacque a qualche Senator di Camera di quell' Anno tale unione dell' Assunteria di Liti, perchè forse non piaceva la volontà, e il desiderio del Senato di affittar tutti i Dazj, e d'includerli in una generale Affittanza. In una diffusamente eloquente Relazione combatterono l' una e l'altra parte del Decreto del Senato, e richiamarono in iscena quelle Larve, e quegli Spettri, che sì spesso giovano in Bologna ad impedire i provvedimenti, e a mantenere i disordini. Il Pavaglione affittandosi dovea e spegnere l'industria, e disperdere l' Opificio della Seta. Il Dazio de' due Quattrini era per la sua stranezza impossibile ad affittarsi. Non si atterrì però il Senato, nè si rimosse, e considerando da vicino gli obbietti, perdettero, come appunto gli Spettri e le Larve, ogni facoltà di atterrire; e furono nel 79 appaltati i Dazj amministrati in Camera, ed inclusi tutti quelli, che allora poterono licitarsi, in una Ferma Generale.

Resa per Noi a questo luogo la giustizia che doveasi al Senato, Corpo per tanti titoli rispettabilissimo, che ogni buon Cittadino si glorierà di riverire, e di aver caro, non altro a quest' amor preferendo, che l'amor del pubblico bene, e della verità; passeremo a svolgere nel seguente Capitolo, e considerare l'assegnazione, e distribuzione de' pubblici Dazj; e dopo aver indicato, come sono imposti, come misurati, come percetti, ci faremo ad indicar brevemente in qual maniera ne siano destinati, eseguiti, o sindicati i Comparti.

C A P. V.

I Dazj, e le Rendite, che per essi ritraevansi, erano compartite in minutissime assegnazioni, che imbarazzavano la Scrittura, confondevano, e intorbidavano l' Azienda, promovevano, in vece di precluder, gli arbitrj, e sfuggivano al rigore di qualunque o Sindacatore, o Sindacato.

NOn abbisogna di lunga Orazione il Soggetto di questo Capitolo; esso viene concluso tutto, e trattato pe' due Numeri di *Somm. N°.* 69, e 52. Il primo contiene il Computo, e il Comparto dell' Entrate, quali erano nel 1777, l'ultimo e il più recente Anno, che potesse avere in considerazione chi riferì al Sovrano lo Stato dell' Eco-

no-

nomia di Bologna. L'altro ha per titolo = *Regola all' Ufficio de' Signori Tesorieri per li riparti de' pagamenti, che alla Cassa Pubblica* (da loro amministrata) *saranno fatti*. Meritano questi due Fogli d'essere con attenzione esaminati, e ben compresi da' nostri Lettori. Essi sono stati dal 54 fin quì la regola, e la norma, e l'argine, e il freno a più intollerabili abusi, che prima di quell' Epoca infettavano la pubblica Amministrazione. Essi costarono allo zelo dell' Eminentissimo Doria tanto di fatica, e tanto di odiosità. Nelle brevi, e passeggiere riflessioni, che il nostro instituto ci pone in necessità di fare sopra i medesimi, e in quella maggiore semplicità, e chiarezza che desidereremmo vi fossero introdotte, ben lungi dal nutrire animo invidioso, o spirito di maligna critica in verso le Operazioni immortali di quell' immortal Porporato, riconosciamo l'Epoca del suo Governo altrettanto gloriosa per Lui, quanto utile alla Provincia, e diciam con franchezza, nemici essendo d'ogni adulazione, che se il Cardinal Doria non avesse sviluppato in gran parte la matassa intricatissima della pubblica Economia, a nessuno forse sarebbe stato possibile d' inoltrarvisi; siccome all'incontro pensiamo, e lo pensava il Cardinal Doria medesimo, che quanto Egli avea fatto non era il tutto, e che moltissimo restava per rendere il Sistema in ogni parte perfetto. Tale anzi fu l'idea, ch'Egli del suo travaglio dette alla Sa. Mem. di Benedetto XIV, e tal fu l'idea, che ne portò quell'illuminato Pontefice, dando e facoltà, ed eccitamento a' Legati Successori *di accrescere le Pubbliche Entrate colla maggior vigilanza sopra i Dazj non affittati, o colla surrogazione d'altri Dazj di più facile Esazione, e di meno aggravio alli Poveri, al Commercio, alle Arti*, come da Lettera di Segretaria di Stato de' 5 Ottobre 1754 *Somm. N°.* 53. Noi veggiamo con singolar compiacenza radicata negli Animi de' buoni Cittadini la più tenera e la più affettuosa riconoscenza verso quell' infatigabile e impareggiabile Cardinale; e riconosciamo in questo l'indole delle umane cose, o per dir meglio i Decreti giustissimi della Provvidenza, che se a'Promotori del Pubblico bene, e a' Riformatori d' inveterati abusi tocca in sorte l'assaporare amarezze passeggiere, e disgusti, e mormorazioni, e clamori di coloro, che il disordine amano, o che ne profittano, o di coloro che al disordine sono avvezzi, e l'ordine non intendono; è però riservata una lode non effimera, ed una gratitudine permanente di quella Società medesima, che, delusa prima e danneggiata, viene a un tempo ad acquistare e lume, e vantaggio.

Noi pertanto, quando diremo di desiderare ne' Comparti delle pubbliche Rendite maggior semplicità, e chiarezza, e che chiameremo i Fogli che li stabiliscono, *Regole del Cardinal Doria*, sappiam bene, e ne vogliamo avvertiti i nostri Lettori, che non furono già create, o immaginate da lui, ma che dovette adattarle al complicato, ed in-

involuto Sistema, che allora vegliava, e ne rinvigorì soltanto, e ne confermò colla sua Sanzione l'osservanza, che anche a maggior discapito della pubblica Economìa, e non senza prevaricazione di molti, era stata e trasandata, e negletta.

Troviamo nella Regola all' Officio di Tesorerìa *Somm.* *N°.* 52 registrato in primo luogo il Dazio Imposta, e le distribuzioni, che d'esso debbon farsi. Così parlan le prescrizioni.

„ Per Imposta $\frac{2}{19}$ al Monte Conservazione
„ $\frac{1}{36}$ al Monte p°. Clemente
„ $\frac{1}{3}$ alli Monti Giulio 2do Clemente, e Reve-
„ renda Camera Apostolica,
„ $\frac{365}{684}$ o sia il reliquato all' Illustrissimo ed Ec-
„ celso Reggimento, e sua Camera per
„ sua Rendita, Spesa, e Gravezze.

„ Due Quattrini sopra le Merci forestiere, eccettuato l'Olio.
„ $\frac{9}{10}$ alli Monti Giulio, e 2do Clemente, e Rev.
„ Cam. A.
„ $\frac{1}{10}$ all' Illustrissimo ed Eccelso Reggimento,
„ e sua Camera per sua Rendita, Spe-
„ se, e Gravezze.

„ Tabacco.
„ $\frac{5}{6}$ alli Monti Giulio, e 2do Clemente, e Rev.
„ Cam. A.
„ $\frac{1}{6}$ all' Illustrissimo ed Eccelso Reggimento,
„ e sua Camera per sua Rendita, Spesa,
„ e Gravezza.

„ Carta terriera, e forestiera.
„ $\frac{11}{16}$ al Monte Sussidio Quinto
„ $\frac{5}{16}$ all' Illustrissimo ed Eccelso Reggimento,
„ e sua Camera per sua Rendita, Spese,
„ e Gravezze.

„ Cera bianca lavorata.
„ Tutta l'Esazione alli Monti Giulio e 2do Cle-
„ mente, e R. C. A.

„ Moline, Ritaglio, Pesce, Porte, due Quattrini sopra
„ l'Olio. „ Co-

„ Cera, Vacchette, Zuccaro, e Formaggio affittati per un
„ Settennio a tutto il 1758 ai Capi, per
„ li quali i Dazieri Affittuarj di detti Dazj
„ pagheranno le rispettive Quote a nor-
„ ma della Nota loro data.

Abbiamo scelto a disegno queste poche partite, e questi Capi delle Ordinazioni, e de' Regolamenti per farvi sopra le seguenti Riflessioni.

E per cominciare dall'ultima, si suppone che vi sia anche una distribuzione a ragion di Quota de' Dazj affittati, ma l'Autografo, e la Nota di esse non apparisce, nè per quante diligenze sappiamo che abbia fatto il Cardinal Legato è riescito alla sua attività, o autorità di rinvenirla. Troviamo nel Foglio della Rendita universale al nostro *Somm.* *N°. 69*, che una Somma delle Moline, del Ritaglio, Pesce, Porte, due Quattrini sopra l'Olio, e di molti altri Dazj va alla Camera Apostolica, a' Monti; ma qual Quota questa Somma rappresenti Noi nol troviamo. Troviamo che la Camera Apostolica ha delle percezioni di Quote sopra il Dazio Sale, sopra il Dazio Tabacco, sopra il Dazio Moline, sopra il Dazio Porte, sopra il Dazio Ritaglio, sopra il Dazio Pesce, sopra il Dazio Formaggio forma, sopra il Dazio Zuccaro, sopra il Dazio due Quattrini dell'Olio, sopra il Dazio Imposta, ed Uniti, sopra il Dazio Pavaglione, sopra il Dazio Seta forestiera, ed Estrazione d' Orsoglio, sopra il Dazio Cera bianca lavorata, sopra la gravezza de' Terreni de' Forestieri, e sopra altri Dazj come al medesimo *Somm.* *N°. 69*. Troviamo che questi Dazj, e il loro prodotto si aumenta, ma non troviamo però mai che s' impingui, o arricchisca la Corrisposta, che alla medesima Camera Apostolica ogni Anno si paga. Di più abbiam veduto di sopra, come del Dazio Imposta, ed Uniti si assegnavano al Monte Conservazione $\frac{2}{19}$, e $\frac{1}{36}$ al Monte p°. Clemente; ma se per mala sorte o le fonti di questo Dazio debilitandosi, o trasandandosene la percezione, fossero queste Quote riescite troppo scarse, e trovate si fossero mancanti a soddisfare i Creditori di detti Monti, si sarebbero perciò o rassegnati i Creditori Montisti a vedersi defraudati de' frutti, o avrebbe potuto di questa ragione valersi la Camera di Bologna per negar loro, o per falcidiarne il pagamento? No certamente, perchè avrebber saputo e quelli allegare, e la Camera non avrebbe potuto contraddire che l'obbligo era puro, che l' Ipoteca generale era sussistente, e che qualunque cosa nell' interno registro si disponesse, o confondesse intorno a Quote, e Assegnazioni, il lor Diritto rimanea sempre limpido, e la loro indennità sicura. Ma a qual fine dunque, a qual oggetto questo inviluppo di Assegnazioni, e di Quote, che un Edipo non saprebbe svolgere, quando nè si risente da' Creditori l' Aumento, nè dal Debitore può allegarsi a suo scanso la diminuzione? All'oggetto, cred' io, di rendere il facile difficile, il chiaro oscuro, il certo incerto, il pia-

no

no arduo, l'astruso impercettibile, e all'oggetto forse più d'ogni altro di rendere inestricata, e inestricabile la Scrittura, ributtante, ed impossibile il Sindacato, di atterrire, e disanimare ogni Sindacatore.

Potremmo pertanto, quando anche la Relazion sola avesse a combattere l'Autor delle Riflessioni, e non con colla Relazione l'Autorità del Principe, la Maestà del Principato, e le Cure indefesse, e Paterne, che il Sovrano medesimo ha preso nel formar questo Piano, che può, e dee dirsi piuttosto lavorato, e architettato, che approvato da Lui, potremmo, dissi, quando la Relazion sola nuda, e spogliata di appoggj così luminosi, e sì sacri, avesse Egli a combattere, difenderla, e sostenerla non solo, ma e commendarla altamente, e lodarla, da che ha rivelato piaghe vere, e profonde dell'antico Sistema, e indicato i vizj, e i difetti del medesimo reali, gravi, perniciosissimi. Abbiam veduto che i Generi di prima necessità erano oltre modo gravati, e che erano gravati ancor più pel Povero, che pel Ricco. Abbiam veduto che per una incomprensibile, e inesplicabile parzialità verso gli Opifizj forestieri, e per una incredibile animosità verso i nostri, tutte le facilità venivano usate alle materie greggie che si estraevano, o alle Manifatture che s'introducevano, e tutti i rigori al contrario o alle Materie greggie che venivano a lavorarsi da Noi, o alle Manifatture nostre che andavano agli Esteri. Abbiam veduto che, senza proporzion di valori sparse le Gravezze, e li Dazj a mazzo, ed imposte come a caso, venivano a subirne o l'istessa Misura, o insensibilmente diversa, le Merci che avevano enorme differenza in se stesse, e ne' loro valori. Abbiam veduto che tanti Dazieri quasi esistevano quanti erano i Dazj, anzi che de' medesimi Dazj tal volta erano diversi i Dazieri, e si moltiplicavano le rassegne, e le dipendenze, e le spese, e i pericoli. Abbiam veduto che le Assegnazioni, e i Comparti de' Dazj medesimi, o del loro prodotto, erano suddivisi, e triti per modo, che in tutti si ritrovavano delle minute frazioni, in alcuni si andava fino alle parti seicentesime; onde è che è stato riferito il vero al Sovrano, quando gli è stato rappresentato che i Dazj veglianti in Bologna erano per la loro constituzione ingiusti, per la loro collocazione improvidi, per la loro proporzione stravaganti, per i metodi della riscossione, e per la maniera dell' Amministrazione macchinosa, intralciata, dispendiosissima. Vediamo ora se il Piano proposto di Riforma sia bene organizzato, se sia per la semplicità, e opportunità lodevole, se opponga agli inconvenienti dell'antico Sistema i proporzionati provedimenti, correggendo le ingiustizie degli antichi Dazj collo Sgravio de' Vittuali più necessarj alla Vita, e colla Tassa sopra i Possidenti; le stravaganti o misure, o collocazioni degli antichi Dazj colla Riforma di ben ragionate Tariffe; la confusione, e distrazione, e dispendio delle percezioni diverse coll'unità della Ferma Generale; e l'intralciamento de' Conti, e degli Assegni colla chiarezza d'una nuova Tabella Passiva.

PARTE SECONDA.

Semplicità, ed opportunità del nuovo Sistema,

E la natura e la ragione prescrivono, e l'equità e la giustizia dimandano, che coloro più contribuiscano alle Spese della Società, i quali e maggiori comodi dalla Società ritraggono, e più abbondano di mezzi, e di facoltà per supplire alle Contribuzioni. Hanno le forze morali, e politiche non so quale analogìa colle forze fisiche, ed a quelle rispondono con un certo rapporto. Or come sarebbe vano pensiere, e stolto intendimento forzare un fanciullo a sollevare un enorme peso, così non meno di vanità, e di stoltezza sarebbe infetto il Sistema, che dal Povero, dall'indigente ritrar volesse rilevanti Somme, e conspicue Tasse. Gode il Ricco, e il facoltoso de' piaceri, de' comodi, degli agj, che gli procura la Società, che gli guarda, e conserva l'autorità pubblica; gode il Mercante delle facilità, de' mezzi, delle sicurezze, che la savia ed attenta Legislazione gli procaccia col vegliare alla santità de' Contratti, alla fedeltà de' Ministri, all'opportunità degli Opificj, alla custodia delle proprietà; gode ancor esso il Miserabile della propria esistenza, cui s'interessa il Governo di garantire dalle aperte violenze, e dalle fraudolenti insidie; ma di non altro quasi gode che della esistenza propria, dono tutto della natura, e della providenza, dono comune all'Uomo solitario, e che poco dal solitario Uomo distingue o in facilità, o in felicità l'Uomo miserabile che vive sotto l'influsso del Contratto Sociale. O si riguardi pertanto la possibilità, o si riguardi il diritto, quella Legislazione sarà savia, e quella Constituzione giusta, che a queste diverse condizioni riguardando distribuisce, e comparte i pesi, e le contribuzioni per modo, che le maggiori ritragganſi da' più facoltosi, le medie da' mezzanamente facoltosi, le minime da quelli che punto non son facoltosi. Il Metodo il più opportuno, e il Sistema più lodevole sarà quello, che queste viste adempia, e queste proporzioni osservi nella organizzazione medesima delle Imposizioni, di maniera che, mentre si pagano, vengano a pagarsi con questi rapporti; e senza sottrazione, o conteggi, l'esercizio stesso delle proprie facoltà tenga luogo di registro, e ciascun Suddito sia controllatore, e ragionator di se stesso. Parliamo con persone consumate, e marcite nelle *Riflessioni*, o con Legali egregj, che solo col Nome promettono e coll'Origine il più fino, e il più delicato

di-

difcernimento nelle materie di Economia civile: ci ripromettiamo però d'effere intefi, ed ofiamo lufingarci di provar loro che l'odiata Relazione, e l'invifo Chirografo hanno a meraviglia offervato per la foftanza del Piano quefte Leggi di equità, e di giuftizia, e per i metodi, e fiftemi hanno fcelto quelli, che fono i più opportuni, e i più femplici. Il Mendico confuma e paga i Diritti al Principato nella confumazione; confuma il Mercante, e l'Artifta, ma impiega ancora le materie prime della fua induftria, ed efita, ed eftrae gli effetti della fua induftria nelle Manifatture. E' giufto che quefti paghi al Principato i diritti della confumazione, e i diritti della introduzione, o eftrazione delle fue Merci. Confuma il Ricco, e il poffidente, ma ritrae ancora da' fuoi Fondi, e Tenute, confpicue rendite; è forza che paghi i diritti al Principato e per la confumazione, e per le poffidenze. A diverfe facoltà rifpondono diverfi aggravj, e gli aggravj riefcono proporzionali alle facoltà, e fi proporzionano nell' atto medefimo del pagamento; che è ciò che può rendere un Siftema maravigliofamente giufto, e maravigliofamente opportuno. Quanti gradi può avere la mendicità, quante alterazioni in un Anno! come diftinguerle, come definirle? Le definifce, e diftingue con ficurezza, e con precifione il Chirografo, quando impone tollerabili, ma indeclinabili Dazj fopra le confumazioni. Tra il Ricco e il Povero la proporzione è inverfa, e chi più abbonda di ricchezze e di delizie, meno confuma de' vittuali neceffarj; onde è ineguali ffima la diftribuzione de' pubblici pefi, quando tutto rifondefi fopra la confumazione. Ma è diretta la proporzione, e precifa tra povero e povero, dovendo per l'ordinario colui che più fi fcofta dalla fomma indigenza confumare di più, e più confumare in quel tempo, o in quella ftagione che più fe ne fcofta. Quante diversificazioni ha l'induftria, o nelle materie più nobili, e più ricche che impiega, o nella qualità del lavoro, o nella quantità dell'avviamento! Segue, e feconda quefte diversificazioni il Chirografo imponendo alle materie diverfe, e alle diverfe manifatture diverfi aggravj, di cui la fomma farà fempre proporzionale allo fpaccio, e all' impiego: ed ecco fciolti difficiliffimi problemi, e tenute a calcolo minutiffime differenze fenza l'ajuto o di Libri computiftici, o di Sindacatori importuni, o di nojofe denunzie. La natura, e il corfo natural delle cofe è quafi, per così dire, il folo Miniftro, che il nuovo Piano impiega; e a neffun meglio nè con maggior ficurezza, nè con maggiore fpeditezza, nè con maggiore Economia può affidare l'efecuzione delle fue maffime. Quante diverfità di poffidenti, e di poffidenze mai efiftono per la eftenfion de' Poderi, per la qualità delle terre, per la ubicazione, e fituazione ove fon pofti, diverfità che dalla natura impreffe o mal fi vincon coll'arte, o fi vincono per poco! Quefte fole riguarda il nuovo Piano, quefte fole vuol che fi tengano a calcolo,

 que-

queste definisce, e prescrive come regola, e norma del nuovo Catastro per quelle auree parole, che Maestra mano e Sovrana pose nella Notificazione de' 16 Agosto 1780 che i Beni si tassassero = secondo l'intrinseca loro attività =. Quindi la proporzione più giusta, la misura più certa, il regolamento più stabile della Imposizione; e quindi l'ottimo provvedimento, e il soave stimolo, e la tacita punizione alla coltivazione, all'industria, all'infingardaggine. Senza Processi, come senza Giudizj, viene punito chi pecca in pregiudizio della Società trasandando i proprj Beni, come vien premiato chi alla Società serve e giova, coltivandoli con diligenza, e premura. E si vedrà non rare volte il Possidente, che molto a forza d'arte ritrae dal suo fondo, pagare una Contribuzione più leggiera di quello, che poco ne ritrae per incuria; e il medesimo Possidente talvolta, accrescendo la coltivazion del suo fondo, se non diminuirà la quantità, renderà per altro più leggiera e più tenue la quota, o sia la proporzione del suo Contributo. Questi pochi tratti, e appena accennati, che formano il contorno, per così dire, del nuovo Piano, Noi verremo delineando a parte a parte ne' seguenti Capitoli.

CAP. I.

Giustizia, opportunità, moderazione del nuovo Terratico.

L'Imposizione sopra le terre oramai adottata da tutte le Nazioni civilizzate, praticata in quasi tutte le Provincie del nostro Stato, e prediletta, e rettificata dall'immortale Pontefice che ne governa, è per consenso sì unanime di tutti i Maestri d'Economia civile creduta, e dimostrata la più giusta, come la più innocente, e la più utile di tutte le Contribuzioni, che pare incredibile si trovi in Bologna, e in Roma chi nol sappia, o l'impugni. Ed abbiamo sempre creduto, che maggior pena recasse ad uno Scrittore l'escludere che questa Contribuzione debba esser la sola, che il provare che questa contribuzione debba essérvi.

Il Terratico è la prima Contribuzione, perchè si porta alla prima sorgente d'ogni produzione, che alla vita serve, e alla Società.

Il Terratico è la più giusta Contribuzione, perchè va a percuotere la più sensibile differenza dell'umana Società, quella, per cui tanto rimangon distanti e le condizioni, e le circostanze de' Cittadini possidenti, e de' Cittadini non possidenti.

Il Terratico è la più innocente Contribuzione, perchè non altera, nè rende difficile, o dimidiata la libertà, e l'arbitrio delle Contrattazioni, e delle disposizioni delle proprie Derrate.

Il

Il Terratico, quando sia organizzato per modo, che l'attitudine riguardi, e non la coltivazion delle terre, è la più utile di tutte le Contribuzioni, perchè e sollecita, e necessita l'Industria della coltivazione, che è la più utile di tutte le industrie.

Il Terratico è la più semplice di tutte le Contribuzioni, e la più maneggevole, perchè può adattarsi con rigor matematico, e far sì che tutti i Contribuenti paghino in stretta e geometrica proporzione una Tassa eguale.

Il Terratico è la più ferma e la più stabile di tutte le Contribuzioni, per cui le diligenze, e cautele usate una volta giovano e si perpetuano a tutte l' età.

Il Terratico è la più economica di tutte le Contribuzioni, perchè e può determinarsi dal Principato colla più scrupolosa precisione la quantità del premio, o della Spesa che si accorda all'Esattore, e può ottenersi, e si ottiene l'esazione col solo premio del 5 del 6 al più per cento.

Il Terratico è la più civile di tutte le Contribuzioni, perchè esclusa ogni asprezza di personali esecuzioni, ha sempre esposto, e palese il pegno pretorio ove esercitare i diritti, e ritirare l' Entrate del Principato.

Il Terratico è la più sicura di tutte le Contribuzioni, e la men viziabile dal favore, dalle aderenze, dal timore, dalla speranza. Ogni Giudice, ogni Collegio, ogni Deputazione può risentirsi di questi influssi delle umane passioni: l'Uomo più integro, purchè sia Uomo, può, senza volerlo, o senza avvertirlo, restarne tante volte sorpreso; ogni altra Imposizione, quando anche, nel primo suo modello gettata, sia senza mistura, o lega di alcuna parzialità, può soffrire mille alterazioni nel modo, nei riguardi, nelle misure di chi vi sopraintende. Il solo Catastro, il Terratico solo è quel Ministro, quel Giudice, quell'Amministratore, quel Preside, che non ha nè parenti, nè amici, nè timori, nè speranze, nè rispetti, nè animosità: e piantato una volta con imparzialità, con equità, con giustizia, non può mai più ammettere nè ingiustizie, nè ineguaglianze, nè predilezioni; e chi l' esige perfino resta vincolato, e costretto, e impedito di ogni arbitrio, o nessuno arbitrio gli rimane, che possa rendere dubbio o equivoco al Principato l'importo, e la forza, e la rendita della Contribuzione, o che possa ricadere in supplanto, o detrimento d' un altro Cittadino. Ci sia permesso di riportare uno Squarcio di Autor Francese, di cui l'aureo Libro, Saggio di Opera più voluminosa, stampato in quest' Anno non è forse alle mani di tutti. Prende Egli in questo luogo ad esaminare il progetto di M.r Neker delle Amministrazioni Provinciali, e ne loda il suggerimento. Ma considera che i 52 Amministratori proposti da M.r Neker hanno delle passioni, han de' parenti, han degli amici,

ci, che vorranno il bene, ma che o non oseranno, o non potranno procurarlo; che studieranno di essere imparziali, ma loro mal grado si troveranno per certa invincibile segreta forza condotti alla parzialità, e al favore de' loro Compagni, de' loro eguali, di quelli che possono o compensare i favori, o contraccambiare le durezze: e in fine conclude che a volere elevare un Argine impenetrabile a questi civili assurdi, e soffocare la Sementa di tanti piccoli Despoti, e di tanti crudeli Dispotismi, rimedio più acconcio, e più sicuro non v' è, che il Catastro. = *Précis d un Projet d' établissement du Cadastre dans le Royaume Par M. D. T. D. U. a Paris* 1781 *pag.* 37, 38, 39. = „ Cinquante-„ deux personnes vont être chargées de la distribution des impôts. „ Quoique bien convaincu de toute la probité de ces Administrateurs, „ je ne puis cependant ignorer qu'ils sont des hommes, c'est-à-dire, „ sujets aux mêmes affections que les autres, aussi jaloux de se main-„ tenir dans leurs priviléges d'état ou de faveur, & ayant une égale „ horreur pour tout ce qui porte le nom d'imposition. Chacun d'eux „ aura ses parens, ses amis, ses protégés; ils formeront ensemble une „ chaîne indissoluble pour se perpetuer dans la faculté de ne point „ payer ou de payer tres-peu. Le Peuple seul, le pauvre Peuple sera „ toujours réduit, par le fait même de sa pauvreté, a en supporter tout „ le poids au gré du caprice, de l'intérêt ou de la passion quelcon-„ que d'un Administrateur. A qui aura-t-il recours? Sa partie sera „ son juge, & l'Administration entiere partagera, même involontaire-„ ment, l'injustice d'un de ses Membres. Quelle réclamation peut-on „ assurer à l'opprimé contre l'erreur dont il sera la victime? Voici „ ce que je propose.

„ Voulez-vous faire un opération vraiment utile?

„ Voulez-vous réaliser le voeu le plus cher au coeur du Prince, „ celui de travailler au boneheur des Peuples qu'il vous a confiés? „ Etablissez, entre l'oppresseur & le malheureux qu'il veut écraser „ un Juge également rédoutable pour tous deux: que ce Juge ne puis-„ se ni voir, ni entendre, ni palper. Egalement inaccessible à la „ douceur des insinuations flatteuses, aux eblouissemens de l'orgueil, „ au ton tranchant de l'or, aux attraits de la volupté, & à la crain-„ te qu'impose l'homme puissant, qui demande que sa voix inflexible „ prononce dans tous les tems, dans toutes les circonstances & de-„ vant tous les témoins intéressés pour ou contre, avec cette iné-„ branlable impartialité qui ne souffre point d'appel. Mais quel se-„ ra ce Juge au-dessus des passions, au-dessus même de la nature hu-„ maine? Je l'ai déja nommé, c'est le Cadastre.

„ Je le propose donc avec confiance aux Administrateurs Provin-„ ciaux, non-seulement comme le plus utile au Roi & au Peuple;

„ mais

„ mais encore comme devant l'être particuliérement aux deux pre„ miers Ordres de l'Administration, le Clergé & la Noblesse.

„ Lorsque j'ai établi le Cadastre j'ai vu s'élever ces deux Corps „ contre moi; ils pensoient qu'en présentant le tableau exact de „ leur fortune, c'étoit attirer sur eux une augmentation d'impôts. „ L'experience les a detrompés, puisqu'il est vrai que, sans avoir „ épruové les surcharges, leurs revenus ont doublé par l'augmentation „ immense de leurs fermes, les défrichemens des terres abandonnées „ ou negligées, la rentrée des rentes Seigneuriales, des agriéres & „ terrages dont les fonds étoient incultes. Vérités que je suis en état „ de démontrer par les faits, & qui prouvent que le Cadastre est „ également utile à tous.

„ Avec le Cadastre les Administrations Provinciales rempliront „ toutes les vues d'utilité & de bienfaisance, que le Prince s'en est „ promis. Il fera naître la liberté dans les Campagnes, il ne multi„ plicra les richesses, & en bannira les procés & la discorde. Chacun „ payant au *prorata* de son avoir, verra sans jalousie l'aisance de son „ voisin; il n'aura plus que la noble émulation d'atteindre au même „ but. Tous beniront le Monarque, le Ministre, & les Administra„ teurs. Ils feront heureux, parce que le bonheur, qui fuit la ty„ rannie & la misére, marche toujours à côté de la liberté & de „ l'aisance.

„ Mais si le Cadastre n'est pas adopté, si on n'écoute que la voix „ *de quelques gens puissans*, mal instruits sur leur propre interêt, si l'ar„ bitraire & le caprice continuent à être la seule régle de l'imposi„ tion & de la perception; oui, je ne crains pas de le dire avec as„ surance, & j'en appelle à l'experience de l'avenir, cette même Ad„ ministration, faite pour opérer le bien des Provinces, en deviendra „ le plus grand fléau. Elles auront à fléchir devant 52 Maîtres de „ plus, devant leurs parens, leurs amis, devant une armée innom„ brable de leurs protégés, & le reméde, destiné à leur guérison, „ achevera de les perdre entiérement. =

Ma le *Riflessioni* non vogliono che il Terratico possa adattarsi al Territorio Bolognese, perchè il *Bolognese Territorio* consiste o *di Pianura*, *o di Collina*, *o di Montagna*, e perchè i Bolognesi possidenti hanno de' Debiti. *L'Eco delle Riflessioni*, il valente Avvocato che le ha racconciate, e rivestite, ci ammonisce della medesima verità, e siccome con più energìa di eloquenza, e con più credito di eloquente, ce ne ammonisce con forza maggiore, e con maggior pretensione d'esser creduto = *Si veggano le Riflessioni dalla pagina* 57 *alla* 65; *e la Scrittura di Erskine dal* §. 65 *al* §. 78. „ La Provincia di Bologna (Egli „ dice al §. 67) è tutta divisa in due parti, una composta di Monti „ altissimi framezzati d'alcune Colline, l'altra di perfetta Pianura.

„ Dal-

„ Dalla parte montuosa le sole Colline possono dirsi costantemente be-
„ nefiche, perchè non sottoposte a notabili variazioni; e della Pianu-
„ ra un terzo può riputarsi di condizione stabile, come quello che ab-
„ braccia le felici Campagne, che non risentono danno veruno dagl' in-
„ sulti dell' acque, e dall' espansioni de' Torrenti; oppur se ne risento-
„ no talvolta, non è che un danno tenuissimo, e passaggiero. Tutto
„ il rimanente però così della Pianura, come delle alte Montagne,
„ esposte a cangiar aspetto in tutta la superficie, possono dirsi un sog-
„ getto di perpetua Metamorfosi .... Posta pertanto questa per-
„ petua vicenda, e mutabilità per così dire di Suolo chiaro apparisce
„ quanto sia malagevol cosa, se non voglia dirsi impossibile, l' adattare
„ il Terratico al Territorio Bolognese. Noi veramente abbiam riser-
vato la terza parte di questo Opuscolo all' esame, e dilucidazione de-
gli obbietti: ma come non ha questo apparenza di trattenerci lunga-
mente, nè dimanda lunga digressione dal filo del nostro Ragionamento,
ed è all' incontro la base di tutte le opposizioni al Piano, siccome la
base di tutto il Piano è il Terratico, Noi osserveremo in primo luo-
go, che se queste difficoltà avesser forza, in nessun Paese del Mondo
sarebbe stato introdotto, o sarebbe soffribile il Terratico: osserveremo
in secondo luogo pel fatto medesimo del nostro Senato, che nessuna
forza si è creduto per l' addietro che aver potessero, o che dovessero
avere in Bologna.

Non vi è Stato, non vi è Provincia, non vi è quasi Territorio, che Montagna non abbia, o Pianura; e la vasta, e fertile Pianura della Lombardìa, di cui Noi occupiamo l' estremo lembo, è quasi tutta soggetta molte volte a' danni, sempre a' pericoli delle inondazioni. I Monti di Bologna non sono i Colli Euganei che sorgano soli, e isolati da un' immensa Pianura, ma sono una parte di quell' Appennino, che l' Italia tutta divide, e si legano co' Monti della Toscana, co' Monti dello Stato di Modena, co' Monti di Romagna; nè la linea di Confine è un chimico elaboratorio, che la sostanza de' nostri Monti decomponga, e precipiti, e distingua dalla sostanza de' Monti de' nostri vicini, i quali tutti e adoperano e hanno adoperato il Terratico, senza che il pericolo, o il danno delle Lavine abbia scoraggito i Legislatori, o recato all' oppressione, e alla ruina i Sudditi. I Debiti saranno forse o più familiari, o più comuni, o più gravi in Bologna che altrove, se sono gelosi i Patriotti, e il loro Avvocato di questa lode; ma non mi persuado che sì rari siano negli altri Stati, e sarebber ben rari i Catastri, e i Terratici, se solo in que' luoghi potessero introdursi ove non esistano Debiti, o dove non sian Debitori. Se una Lavina ruinosa, se un' alluvion permanente muti sostanzialmente la intrinseca attività d' un fondo, non sarà così stupido il Possidente da non presentare le sue suppliche, nè così ingiusto il Gover-

no

no di non volerle ascoltare, e peccherebbero anzi e l'uno, e l'altro contro l'aperta disposizione, e l'equissima censura del Chirografo, la quale ha sempre definito, e prescritto che si debba riguardare l'intrinseca attività delle terre. Le Valli di Gandazzolo s'infeudavano come Valli, o livellavano dall'Abate di S. Bartolo fin molti Secoli indietro; si riservavano però essi il diritto di decimare quando fossero ridotte a Colture. *Somm. N°.* 54. La beneficenza di Sua Santità, e la fortunata combinazione ha fatto sì, che il medesimo Cardinal Boncompagni sia stato e il liberatore di queste, come di tant'altre Valli, e che sia il Creditor della Decima. Ne ha convenuto i Proprietarj, ed essi non fanno opposizione ad un diritto sì certo, che risulta da cambiamento sì sensibile. I fatti certi, assignabili, le differenze sensibili ad ogni Uomo che pensi, e che vegga, non rendono una Legge o incerta, o inadequata; e se per questo dovessero abolirsi le Leggi, perchè talvolta possono ammetter qualche eccezione, per contentare il Riflessionario dovremmo abolirle tutte, e ritornare, cibandoci di Ghiande, allo stato dell'Uomo selvaggio. Quanto a' Debiti che sono inerenti al fondo, la poca esperienza, e la molta precipitanza di coloro, che han voluto giudicare il Piano, ha forse lor persuaso, che la stima d'un Catastro sia la stessa che la stima si fa per le Compre, o per le Vendite. Per queste si detrae dal Capitale del fondo il Capitale, a cagion d'esempio, del Canone. Per quelle nelle quali si valuta il fondo per rapporto alle rendite, che è atto a produrre, starà il Creditor del Canone al Padrone del fondo, quanto alla Contribuzion del Terratico, in quella ragion medesima, che stanno l'Entrate dell'uno, e le percezioni dell'altro. Per la stessa ragione, e per una Legge nè difficile, nè varia, nè soggetta a cavillazioni, o sotterfugj, colui, che sarà Creditore de' frutti sopra il mio Podere, entrerà a parte meco, e in quella parte che rappresenta il suo Credito, della Contribuzione; quegli al contrario che abbia soltanto un'ipoteca, o una sicurezza sopra il fondo, nulla dovrà risentir della Tassa.

Ma perchè queste ragioni, e spiegazioni a diluire un obbietto, cui non può da' Bolognesi, e da' Senatori avanzarsi senza cadere o nella accusa d'ingiusti, o nella taccia d'incoerenti? Esiste il Terratico in Bologna, e da lunghissimo tempo, e placidissimamente esiste sopra tutti i Beni, che non siano de' Cittadini: ond'è piuttosto una eccezione di regola per que' che nol pagano, che una regola generale il non potersi, o non doversi pagare. Ben lungi che il Senato abbia mai o contraddetto, o impugnato, o creduta contraria alla natura del Suolo della Provincia questa Contribuzione, ne ha sostenuto la forza, ed esatto con minor rilassatezza d'ogni altra l'adempimento, o proposto ancora a tempo a tempo l'incremento, e l'alterazione. Abbiamo veduto di sopra che l'Assunteria di pubblico Sollievo, credeva un sol-

 lie-

lievo pubblico, ed una leggiera Taſſa, e diſcreta ſopra i Poſſidenti non Cittadini il 20 per cento delle loro Entrate; e per poco che l'odierno Legato aveſſe ſecondato il Progetto, o anzi ſolo che non vi ſi foſſe oppoſto, era meſſo in eſecuzione. La Taſſa ſopra i Foreſtieri, che da Giulio III in quà ſi eſige tranquillamente, e che il Reggimento ha procurato, che ſi riduca in maggior attività, ed eſattezza, non ha incontrato mai chi la impugni, o la voglia diſtrutta per queſto ſolo, che nel Territorio di Bologna ſi trovan Monti, e ſcorron de' Fiumi. Eſiſteran dunque le Montagne, ed i Fiumi ſolo pe' Senatori, o per quelli che godono il grado di Cittadinanza; pel comune de' Poſſidenti non eſiſteranno, o ſi reputerà queſta da' noſtri Penſatori, o Scrittori venuſti una ragione plauſibile ad eſcludere il Terratico de' Cittadini, e de' Senatori, mentre non è ſtata mai riputata tale pe' Poſſeſſori del Contado, o per i Poſſidenti Foreſtieri?

Ma laſciate in quell'oblio che meritano queſte ragioni, e queſti Ragionatori, occupiamoci di quegli altri tanto più fini, e tanto più coerenti, i quali, anzi che il Terratico condannino, il Terratico vorrebber che foſſe la ſola, e l'unica Contribuzion dello Stato. Convinti codeſti Economiſti di tutte le proprietà, e vantaggi, che queſta impoſizione ſopra ogni altra raccomandano, e che Noi abbiamo abbozzato piuttoſto, ch' eſpoſto di ſopra, ſi perſuadono che, ſebbene per eſſa poggi tutto il peſo dell'impoſizione ſopra un ſol Ceto della Società, poſſa queſta rivalerſene, e farvi contribuir anche gli altri nell'apprezzamento delle proprie Derrate. Nella quale opinione Noi crediamo che inſinuar ſi poſſa qualche equivoco, e che non così corriſponda l'effetto, come eſſi s' immaginano la teoria, e che quando anche vi corriſpondeſſe, o non aſſicurerebbe il più giuſto Comparto de' pubblici peſi, o non otterrebbe il fine più proficuo di un ben immaginato Siſtema di Finanze.

E' certamente un equivoco, anzi un errore, che il prezzo d'una Derrata dipenda aſſolutamente dall'arbitrio, e dal capriccio del Proprietario. Vi ha una proporzione in natura, proporzione oltre modo compoſta, ma però praticamente ſenſibile, che riſulta dalla quantità della Merce, dalla maſſa del denaro, dal numero de' Compratori, dal numero de' Venditori, alla quale o difficilmente il Proprietario reſiſte, o vi reſiſte per poco, o prova egli ſolo il danno d'una vana ed oſtinata reſiſtenza. Di fatti quanti avari vediamo tante volte vittime della loro avidità ſoffrire delle perdite conſiderabili per que' medeſimi metodi, e per quelli medeſimi ingegni ch' eſſi avevano immaginato per arricchire? Taluno riempie e naſconde alla vigilanza del Governo de' Magazzini di Grano, di Formentone, e gli nega alle indigenze della Popolazione, e all'offerta di viſtoſi prezzi, che poche ſettimane dopo o per una pioggia opportuna, o per l'abbondanza delle Caſta-

gne,

gne, o per la favorevole Seminagione, o per una lusinghiera apparenza di Primavera, apre poi, e cerca, e smania di esitare a prezzi mediocri. Or gli elementi di questa ragione composta non sono tutti ristretti dentro la Provincia, o lo Stato, ove le Derrate nascono, ma ricevono ancora alterazione, e bilancio dalle altre Provincie, e dagli altri Stati, come la penombra si aggiunge al Cono ombroso delle Ecclissi. Se pertanto il Possidente aggravato di sostener egli solo tutto il peso della Società, vorrà rivalersi, apprezzando a caro prezzo i suoi Generi, il vicino, o anche il lontano Proprietario de' Generi stessi, che non ha i medesimi, o non ha eguali aggravj, potrà trovar il suo conto, e il suo interesse a gettarvene in copia, e venderli a mercato migliore: allora o converrà impedire come un Delitto ciò, che merita anzi d'essere premiato, e incoraggito, l'introduzione di Grascie forestiere, o resterà non giustamente compensato il Possidente d'un aggravio, che per giustizia non converrebbe a lui solo. Estrarrà il Possidente le sue derrate, ma troverà nell'estrarle il medesimo inciampo. Negli Stati ove voglia rivolgerle, non essendovi i medesimi aggravj, saranno da' Naturali vendute a più vil prezzo, e quindi rimarranno invendute le sue.

Ci sia permesso di sottoporre a questi rigidi Economisti, che non contenti della semplicità vorrebbero l'unicità delle Contribuzioni, un solo riflesso. Supponiamo che sia vero, che i Possidenti delle terre si rivalgano adequatamente nel prezzo de' Generi del peso del Terratico: io crederei allora che fosse in gran parte il Terratico superfluo, e che se non tutti, almeno molti de' suoi pregj perdesse, e delle sue opportunità. Ritornerebbe allora per altra via, e per via più tortuosa forse, e più complicata, a ricadere ogni peso della Società sopra la consumazione; e il Proprietario de' Beni non per altra quantità pagherebbe gli aggravj che per quella quantità, che consuma, e di tutto il rimanente si scaricherebbe sopra il Povero, e sopra l'Indigente. Buon per Noi, e buon per l'equità, e per la giustizia, che questa supposizione, siccome abbiam dimostrato, nè sussiste, nè può verificarsi. L'arbitrio, e l'avidità de' Possidenti ha de' confini, cui non è loro permesso di superare. Possono, e debbono ritrarre qualche Compenso dalla libertà de' prezzi, ma non dovranno, nè potranno mai ritrarre un Compenso tale, che renda inutile, e frustraneo il Terratico, e restituisca, o mantenga l'ingiusta e inadequata distribuzion degli aggravj sopra i Consumatori.

Di più. E' egli poi un bene, o non è anzi un inconveniente quello, che tanto valutano i promotori dell'unica imposizion del Terratico, cioè l'effrenata libertà di asportazione, d'importazione di tutte le Derrate, e di tutte le Manifatture? Sia, a cagion d'esempio, sistemata la Provincia della Marca su questo Modello, e, pagato che abbia un

grave Terratico, possa senza Dazio, come senza impedimento, estrarre per qualunque parte le sue *Sete*. Il Mercante Bolognese non avrà, nè potrà avere per ciò alcuna preferenza, ne alcuna facilità sopra il Mercante Inglese; ed è questo un assurdo, che mentre i nostri Filatoj d' Orsoglio tanto abbisognano d' essere sussidiati, e tanto profitto ricaverebbero dalle Sete di altri Consudditi, nessuna inclinazione si dia, nessun pendìo maggiore verso di essi a confronto de' Filatoj di Londra; e che la Seta greggia sorta dallo Stato colla medesima facilità per travagliarsi dall' Estero, come potrebbe sortire da una Provincia per travagliarsi in un' altra Provincia del medesimo Stato. Si adotti il medesimo Piano per Bologna: gli stessi inconvenienti si proveranno per le Canape, per le Sete; e il Gargiolaro di Modena, e il Tessitor di Firenze potrà senza un menomo grado di difficoltà, che la Legge imponga, rapir le Sete, e preoccupar le Canape al nostro Mercante, e al nostro Gargiolaro.

Abbiamo fin quì veduto l' indole, e' pregj, e' vantaggj intrinseci della imposizion del Terratico; l' abbiam difeso contro l' obbiezion di coloro, che in Bologna credono non sia possibile, perchè vi sono nel Bolognese *e Montagna*, *e Pianura*. Abbiamo ancora impugnato l' opinione de' rigidi Economisti, che vorrebbero il Terratico fosse l' unica imposizione: vediamo ora con qual discretezza, e moderazione sia ordinato, e prescritto nell' inviso Chirografo.

E' comune a tutta la Lombardia il bisogno di Arginature, e ripari a' Fiumi, che rispingano, ed escludano dalla piana e bassa Campagna le acque, che le lambiscono, e le minacciano. Or è anche più comune, e più certo lo Stile, e la Massima, che le Spese sempre grandi, di tempo in tempo enormi di tali riparazioni, si subiscano inevitabilmente, senza che punto questo obbligo sovrapposto o ritardi, o rallenti l' esazione del Taglione, o Terratico che va alla Cassa del Principe, e che si eroga negli altri bisogni dello Stato. I Mantovani ci diranno che una loro Biolca equivalente a circa una Tornatura e mezza delle nostre, paga per la manutenzione degli Argini, e la felicità degli Scoli nove bajocchi, e paga pel Terratico della Provincia in una media proporzione bajocchi 26. 4. Ci diranno i Romagnoli che in certe come essi chiamano Regioni, o sia Comprensorj, e Quartieri una Tornatura di Ravenna (che equivale ad una Tornatura e mezza circa di Bologna) paga per le acque bajocchi 36, e paga di più pel Taglione (considerando tre Staja d' Estimo del valore di Scudi 75 per ogni Tornatura) bajocchi $27\frac{1}{2}$. I Bolognesi medesimi ci diranno che prima della Commissione, quando nulla quasi facevasi, e tutto s' inondava il basso Territorio, sono arrivate talvolta le Tasse d' acque di qualche Comprensorio fino alli 33 bajocchi per Tornatura; eppure

pure aveano nè più nè meno gl' Interessati non Cittadini a pagare il lor Estimo, e soddisfare il Terratico *Somm. N°.* 55. Era riservata all' immortale Pio VI la lode d' essere il primo, e d' essere il solo, che, mentre modera, e con somma moderazione bilancia il Terratico universale per i bisogni e le urgenze pubbliche della Provincia, sia pure sollecito e intento ad imporre tali Leggi, e tali Metodi per le Tasse d' acque, che neppur da queste venga a risentire il Suddito contribuente o enorme aggravio, o insopportabile peso.

Si devono Somme rilevanti da' rispettivi Interessati, o come qui dicon-Campioni-per l' estinzione del Debito de' Lavori; si purifica tutto giorno la condizione, e il bisogno di Tasse particolari per la Manutenzione di particolari Lavori, e si verificheranno non meno per il mantenimento de' pubblici. Un cumulo di Tasse si rovescerebbe sopra gl' Interessati, e senza preordinazione di tempo, e senza discrezion di misura, se gli antichi Metodi, e gli usati si seguitassero. La provida mente e l' umanissimo cuore del nostro Sovrano ha saputo e render tollerabile il peso, e semplice l' esecuzione, e giusto il comparto. Abolite le Tasse sempre varie, spesso arbitrarie, e non rare volte enormi delle particolari Manutenzioni, ha prescritta, e ordinata una Tassa generale di Manutenzione sopra tutti gli Interessati ne' Lavori d' Acque, che più soavemente, e insensibilmente potrà esigersi, e con maggiore regolarità, e ordine impiegarsi. La Tassa per la ammortizzazione del Debito ha voluto che per tutti sia eguale nella Somma, e resa proporzionale alla Rata del comodo per il tempo. Ha finalmente prescritto che la norma di queste Tasse, e per così dir l' unità di questo Calcolo di Contribuzioni, sia la Tassa universal del Terratico. Si vuole spiegar questi termini, che, presi in astratto, potrebbero al Lettore creare talvolta oscurità, o confusione.

Riesca per esempio la Tassa del Terratico 4 bajocchi per ogni Lire 100 di valore, che equivarrebbe al 5 per cento, o sia a un vigesimo delle Rendite. Un Interessato nelle Acque, ed obbligato a francare il Debito dell' Acque pagherà 8 bajocchi per ogni Lire cento di valore, che è quanto dire, pagherà un doppio Terratico; ma vi è un Interessato che, secondo i Campioni d' Acque, rappresenta un Debito come dieci, ed un altro Interessato che rappresenta un Debito come cinque. Pagheranno nientemeno ambedue l' istessa Tassa annua, quando tutte le altre circostanze siano uguali, se non che il primo continuerà a pagarla per un tempo doppio, mentre il secondo pagandola per la metà del tempo, verrà ad estinguere tanto più sollecitamente il suo Debito, e liberarsi tanto più presto di questa straordinaria, e temporanea Contribuzione. Due Debitori di Somme disuguali, che intendano estinguere per Rate il Debito, possono compiere le loro obbligazioni o in egualianza di tempo, e disuguaglianza di Rate, o in egua-

glian-

glianza di Rate, e difuguaglianza di tempo, Ha fcelto la Santità di N. S. quefto Metodo piuttofto che il primo, perchè appunto unifce alla precifion della giuftizia le vifte, e le mifure della Moderazione; e mentre neffun Intereffato pagherà nè più nè meno di quel che deve, lo pagheran tutti in una maniera, e lene, e tollerabile, e punto non incomoda. Così la Taffa per la Manutenzione de' Lavori, di cui la Somma farà tanto più tenue, regolata anch'effa, e mifurata dall'impofizion del Terratico, come dalla fua unità, farà di quella una leggiera frazione. O Noi ci inganniamo ne' noftri Calcoli, o la Taffa di Manutenzione de' Lavori d'Acque, anche per un Intereffato nel primo grado, non arriverà alla quarta parte della Taffa del Terratico, e nell'ultimo grado all'ottava; che è quanto dire, fuppofta l'impofizion del Terratico di 4 bajocchi per ogni cento Lire di valore, la Taffa di Manutenzione de' Lavori fi ridurrà al bajocco, o al mezzo bajocco parimente per ogni cento Lire di valore. Sdegneran forfe i noftri Rifleffionarj, o il loro egregio Difenfore infieme e fedele Copifta, di entrare in quefti minuti dettagli, e non potranno fenza naufea, e noja infinita foffrire l'inornato noftro ragionare, e le mifere noftre, e lunghe, e inamene Supputazioni. Ma i voli del loro ingegno non fon per le noftre forze, ed in loro fi potrebbe defiderare un poco più di pofatezza, e di quiete per entrare a difcutere quefte materie di Economia civile, che fono in fine affai diverfe dalle pupillari, o volgari Softituzioni. Lo fteffo Metodo, e la femplicità fteffa, e la medefima moderazione fegue l'invifo Chirografo pe' Poffidenti, che abitano in Campagna, e pe' Foreftieri, prefcrivendo che quello paghi la metà più del Cittadino, e quefti due volte altrettanto che il Cittadino: ed ecco che l'impofizion del Terratico prefa fempre come unità, o moltiplicata, o divifa, alle diverfe Claffi e condizioni fi adatta, e a ciafcuno comparte la giufta proporzione di aggravj. Ove l'Affunteria di *pubblico Sollievo* ha creduto, e fuggerito come mezzo opportuno e giufto, di efigere dal Poffidente non Cittadino il venti per cento, o fia la quinta parte dell' Entrate, non lo riputerà aggravato di troppo fe verrà a contribuire i 6 bajocchi, ch' enuncia dimoftrativamente il Chirografo per ogni cento Lire di valore; la quale enunciativa, quantunque nulla poffa fin'ora dirfi della forza del Terratico fe non per Calcoli verifimili, e d'approffimazione, abbiam fondamento di perfuaderci che ecceda piuttofto, che non manchi dal vero. Egli è certo, che fe il Poffidente non Cittadino doveffe fubire nel nuovo Piano quell'enormità di Taffa, che i Signori del pubblico Sollievo gli deftinavano come difcreta, il Terratico comune dovrebbe eccedere la proporzion del 13 per cento dell' Entrate. Or, per poco che fi conofca il Bolognefe, o per poco fi apprezzi, fe fi prendeffe il 13 per cento full' Entrata di tutte le Terre della Provincia, il 20 fopra le Terre de' Poffidenti
non

non Cittadini, il 26 fopra i Terreni de' Cittadini obbligati all' Ammortizzazione del Debito d' Acque, il 39 fopra i Terreni de' Foreftieri, come appunto dovrebbero proporzionarfi le Taffe fecondo le proporzioni ftabilite nel Chirografo, fi ritrarrebbe dalle fole Terre più d' un mezzo milione di Scudi Romani, mentre per fupplire a tutte le Spefe, e gli oggetti del nuovo Piano non fi dovrà forfe ritrarre dalla generalità di tutte le Gravezze, e Impofizioni neppur 400000 Scudi.

Il Foreftiere deve pagare due volte altrettanto che il Cittadino, che è quanto dire tre unità di Terratico. Il triennale appunto di Giulio III pare a Noi che abbia fervito di fcorta, e di guida al Chirografo per determinare un *Maffimo* della Contribuzione, e per compartirne con precifione, e giuftezza le proporzioni. Pel triennale di Giulio III pagano attualmente i Terreni de' Foreftieri 15 bajocchi di Gravezza per ogni cento Lire di valore; ma prefcrivendo quel Pontefice che ogni Anno fe ne debba formare nuovo Campione, è evidente che nella Stima del valore intende includere anche il frutto dell' induftria, e del danaro del Poffidente. Chiaro non meno a chiunque non voglia in bel meriggio acciecarfi è che il Chirografo intende di foftituire il triplo Terratico fopra i Beni de' Foreftieri in luogo delle antiche Gravezze, ficcome foftituifce all' Eftimo de' Fumanti la Gravezza del Terratico colla metà di più fopra il Terratico del Cittadino. Così i Rifleffionarj dalle *Carte* 40 *alle* 43 fe aveffero, o più ftudiato, o più felicemente intefo il Chirografo, vi avrebbero trovato una ragione più forte di accufarlo di facilità verfo i Foreftieri; poichè non folo fi diminuirebbe il loro Contributo da 15 bajocchi a 12, nel cafo che il Contributo univerfale foffe di 4 bajocchi per ogni cento Lire di valore, ma goderebbero pur anche della riduzione tanto più fenfibile nell' allibrazione, e nella Stima del terreno, pagando ora 15 bajocchi per ogni cento Lire di valore a terreno inveftito, mentre allor pagheranno 12 bajocchi a ragion di terreno nudo.

Ma primieramente non fo come i Rifleffionarj oppofitori e credano, e celebrino come fortunatiffima, e di foverchia indulgenza ripiena la forte in quefta fuppofizione de' Foreftieri, che devon pagare il triplo Terratico de' Cittadini, mentre compiangono, e lamentevolmente deplorano la condizione de' Cittadini, che foggiacciono al Terratico d' un folo terzo. Poffeggono pur quefti e in Montagna, e in Pianura; ma le Montagne per loro fono taffabili, e li terreni piani de' Foreftieri hanno co' Fiumi, e co' Torrenti una forza irrefiftibilmente ripulfiva.

Ma il triennale di Giulio III non potea foftenerfi fopra i Foreftieri, e portava nella fua medefima Conftituzione un difpendio enorme, ed una perenne intralciatiffima confufione, e alterazione. Il Sommo Pontefice vuole per il Terratico di tutte le Provincie, e ordina

per

per la Provincia stessa di Bologna una Contribuzione adattata alle forze, e *attività intrinseca* delle terre: le sole terre nel Bolognese possedute da' Forestieri sarebbero la dissonanza, e la varietà d'essere valutate non per l'intrinseca loro attività, e forza, ma per l'attuale loro coltivazione. Prescrive Giulio III che ogni Anno debba farsi nuovo Catastro, e nuovo Campione de' Beni de' Forestieri, ciò che importerebbe una perenne circolazion di Periti, una sempre rinascente Spesa, che assorbirebbe gran parte del prodotto della imposizione; e il periodo dell'Anno stabilito alla Tassa a meno che non si moltiplicassero i Periti e le Spese, sarebbe forse angusto, e ristretto a verificarne i Dati.

Quindi risulta, e Noi nol neghiamo, che la durezza della Legge rapporto a' Forestieri si tempera nel nuovo Piano, e l'importunità del Metodo si corregge a risparmio della Provincia: ma nell'esattezza della pratica, in vece di sgravio, verranno i Possidenti forestieri a risentire un giusto, tollerabile, ma più rigoroso Aggravio che non sentivano. Le Stime nuove, e i periodi che si facevano ogni tanto, onde non può dirsene prescritto il diritto, ma si facevano così di rado, così irregolarmente, ed arbitrariamente, che forse qualche Forestiere mancante e di raccomandazioni, e di appoggi, può a sorte essere stato gravato più per l'addietro; ma la massima parte, ed i più ampj, e più ricchi Territorj de' Forestieri contenti dell'antiche durezze, perchè avvantaggiati dalla confusione antica, punto non si curerebbero delle nuove quanto moderate, altrettanto certe, e definite, e indeclinabili prescrizioni. E lasciando il tortuoso Calcolo del 25 per cento, che si diminuisce a' Forestieri, e che costituirebbe in diritto i Nazionali alla diminuzione d'un 75 per cento, Calcolo che se quì (*) non si riportasse per intiero, nessuno potrebbe persuadersi che fosse stato formato da' Pensatori profondi, che travagliano contro il Piano, Noi osserveremo a questo luogo, che se il triennale di Giulio III fa e l'apo-

lo-

(*) *Riflessioni pag.* 42. = In quanto alla proporzione dello sgravio è indubitato, che pagando in oggi il Forestiere bajocchi quindici di Estimo sul valore di venti Scudi di Terreni, e restando esentato da questo peso, verrà egli ad essere sgravato di un venticinque per cento sulla di lui Rendita, considerando che il quindici è la quarta parte dei sessanta bajocchi, che possono da lui ricavarsi di giusta annua Rendita tra fertile, e infertile, e netta da ogni qualunque spesa dal fondo del valore di Scudi venti. Per camminar dunque colla proporzione stata indotta, e progettata, dovrebb'essere sgravato il Cittadino delle sue gravezze per due volte il doppio, vale a dire di un settantacinque per cento sulla di lui Rendita. Ora si dica, com' è mai possibile che il Cittadino colla sola piccola minorazione proposta sulle Gabelle delle Porte, e sul Dazio della Macina, ed altre simili, sia per ottenere nè un simile proporzionato vantaggio dalla sua parte di annuo sgravio di un settantacinque per cento, nè di un venticinque, e neppure di un dieci, e quattro per cento sulla di lui Rendita? --

loglia, e la lode della Moderazione di Pio VI anche pel Terratico de' Forestieri; l'assoggettare i medesimi a un triplo Terratico non rende così favorevole, e così privilegiata la lor condizione, non si diparte, nè contraddice quel principio, che più pagar debba gli Aggravj chi è meno utile alla Società, e viene infatti ad accrescere notabilmente la contribuzione per loro, e avvantaggiare l'Entrata che da loro ricaverà il Pubblico di Bologna, per quella fondamental verità che è la prima base del Chirografo, e il primo movente di tutte le opposizioni, e di tutti gli Oppositori. Nell'antico Sistema le Leggi eran rigide, asprissime, ma l'osservanza rilasciata, e arbitraria. Nel Sistema nuovo le Leggi son moderate, e leni, ma l'osservanza regolare e certa.

CAP. II.

Rilevanza, e multiplicità de' Compensi che ha il Terratico nel nuovo Piano.

È tempo ormai che per conclusione di questa materia imprendiamo ad esaminare i Compensi onde rimane temperato il nuovo Terratico. Esenzione dalle introduzioni; libertà di Estrazioni nelle altre Provincie; arbitrio di vendere il Vino a minuto coll'abolizione di tutte le Leggi costrettive della Tesorerìa; abolizione del Calmiere; diminuzione de' Dazj de' Vittuali che ne facilita, e accredita lo spaccio a favore de' Proprietarj, e che giova direttamente a' Proprietarj medesimi quali consumatori. Tutti questi Compensi ottiene per un discreto Terratico, che gli s'impone, il Possidente Bolognese.

Per la sola esenzion dall'introduzione moltissimi comodi, e molte opportunità può ritrarre il Proprietario dalle derrate. Può valersi del Grano a suo uso in Campagna, ciò che presentemente gli è disdetto; può macinarlo ne' suoi Mulini, ed attendere, per ciò fare, o l'affluenza d'acqua, o la Stagione più propria, quando ora gli è vietato; può riporlo ne' suoi Granari di Campagna, ciò che ora non gli è permesso, ma può ancora venderlo a' Fornari di Contado, ciò che apre uno sbocco a' suoi Grani e considerabile, e lucroso, e di sommo risparmio. Non ancor basta per ordinario alla Campagna il Formento di parte Colonica che alla Campagna rimane, nè v'è forse nel Contado Fornaro, che non sia costretto di sussidiare il suo Forno con Grano forestiero, che sogliono, e devono il più delle volte pagare assai più del Calmiero. Se questi fatti sussistano, se questi comodi interessino i Possidenti ne possono far fede tutti que' Cardinali che sono stati Legati di Bologna; e la loro Cancelleria ridonda e delle instanze de' Fornari, o delle suppliche de' Possidenti. Accordavano i Cardinali Legati a qualche Possidente talvolta, ma con gran ristrettezza, e riserva o di macinare

I a'pro-

a' proprj Mulini porzione di Grano, o dilazionare per piccole e tenui partite la introduzione; ma dispensare dall'introduzione assolutamente, e permettere che il Grano di parte Domenicale si vendesse a' Fornari del Contado, era l'instanza più ardua, più difficile, più spinosa che potesse lor farsi. Presentemente che tutti ne avranno la facoltà, e l'arbitrio, quanti Possidenti non ne profitteranno, ed esitando il lor Grano a' Fornari vicini, risparmieranno a' loro Bestiami, e a' lor Contadini e viaggi disastrosi, e fatiche enormi, e consumi non lievi!

L'esenzione del Calmiero porterà altrettanto di profitto a' Possidenti, e Proprietarj de' Grani, quanto di pregiudizio, e di danno recava loro la Legge del Calmiero. A sentire le antiche querimonie de' Possidenti Bolognesi, e a prendere per buona moneta i lamenti che sempre muovono contro la connivenza, e viziosa liberalità, che i Cardinali Legati usano a pro del Povero nel fissare il Calmiero, si direbbe che le loro Entrate rimanessero sommamente pregiudicate per questa Legge, e che per conseguenza rilevantissimo fosse il vantaggio dell'abolizione della medesima. Ma supposto che tali lamenti fossero esaggerati, e che sol d'una lira per Corba ribassasse il Calmiero un Anno per l'altro il prezzo naturale de' Formenti, questo tacito e sordo Terratico, dal quale or si sollevano i Possidenti, va a compensare in gran parte, e a render quasi insensibile quella moderata Contribuzione, che da tanta estensione di Territorio, da terre di tanto pregio e valore si dee per l'avvenire ritrarre.

L'abolizione delle Leggi costrettive della Tesorerìa del Vino, grandissimo vantaggio reca a' Possidenti, e vantaggio doppio, così per autorizzarli alla contrattazione del Vino a minuto, come per esimerli da tutte le false Spese e gravissime, che la Tesorerìa del Vino rendeva necessarie. In altro luogo di questa Opera ne abbiamo accennato l'ammasso: quì ci basti di ricordare che altri Calcolatori illuminati e zelanti, o che almeno passavan per tali quando lo zelo, e il buon senso non consisteva nell'opporsi al Principe, e nel convellere le basi fondamentali del Principato, hanno estimato che il Dazio del Vino non ecceda la proporzione all' Entrata del 2 $\frac{1}{2}$ per cento, ma che le aggiunte Spese, e le cautele, e legami arrivassero a diminuir l'Entrata del 10 circa per cento. L'abolizione pertanto di queste Spese aggiunte, e l'esenzione dell'imposte cautele, non sarebbe cosa di sì poco momento, quando l'Entrata del Possidente accrescesse nell'Articolo dell'Uva, e del Vino o del 7, o del 6, o anche sol del cinque per cento.

Nè devono i Possidenti non valutare le diminuzioni de' Dazj de' Vittuali. Se, come abbiamo stabilito al principio, essi non posseggono soltanto, ma ancora consumano, non possono essi non dichiararsi vantaggiati da quella Legge, e da quel Sistema che li Consumatori favori-

risce, e che da loro si accusa come troppo a' Consumatori favorevole, e come infetta d'insidiosa popolarità. Anzi queste diminuzioni che al Popolo giovano, e lui sollevano in un solo rapporto, in doppio rapporto sono vantaggiose al Possidente e per quelle Derrate ch'esso stesso consuma, e per quelle ch' esita, l' esito medesimo e lo spaccio rendendosi e più facile, e più pronto, e più ricercato.

Credevamo poter noverare fra' Compensi la libertà del Commercio; ma ciò non soffrono le Riflessioni, e più accigliato ancora lo nega l'Inglese Romano eloquente Avvocato. Le Riflessioni dalla pagina 65 alla 70 ci dicono, che questa libertà di Commercio non risparmierà nè fatica, nè spesa al Contadino, o al Padrone; che questa libertà di Commercio già esiste, e già si gode per tutti gli altri Generi, fuori solamente del Grano, e de' Fasci; che non si gode pel Formento non ostante la Bolla di Benedetto XIV, e che non si godrà non ostanti le Ordinazioni di Pio VI; che quando si godesse sarebbe di pregiudizio a' Bolognesi possessori delle terre, e ridurrebbe a prezzo più basso in Bologna i Generi medesimi. L'Avvocato che dee tutto sorbire quello che i Deputati gli propinano, ripete a un dipresso le medesime cose, come può riconoscersi dal §. 54 al §. 88 dell' enfatica sua Scrittura.

Si rallegri intanto il Popolo, e deponga gl' insinuati timori, e discacci gli artificiosamente creati fantasmi, pe' quali si facea lor credere che alla Tassa del Terratico, e al ribasso de' Dazj ne' Vittuali dovesse succedere un rincarimento molto più rilevante ne' prezzi. Noi sappiamo adesso, e impariamo per gli Anatomisti del Chirografo, che neppure i ripieghi ideati, e destinati dal Principe a compenso de' Possidenti, loro punto saranno proficui, ma contribuiranno anzi a render sempre più vili i Generi, e ad accrescerne nella Provincia l'abbondanza non solo, ma una dannosa affluenza.

Ma quanti equivoci di fatto, che altri più veemente, o men civile di Noi direbbe menzogne, non sono scorsi in sì poche righe delle Riflessioni? Si suppone esente dall'obbligo d'introduzione il Grano, che nasca *in Terreni lontani più di 18 miglia dalla Città* (Riflessioni *pag. 66.*) quando, e come essi ben sanno, e come può riconoscersi al *Somm. N°. 26* a qualunque distanza si estende in Pianura l'obbligo della introduzione, e la limitazione delle 18 miglia riguarda la sola aspra Montagna.

Equivoco di fatto è, ciò che indirettamente s' insinua, che tutti gli altri Generi possano liberamente estrarsi da' Possidenti, quando niuno ignora le Leggi proibitive pel Formentone, ed altri vittuali, e abbiam veduto al *Somm. N°. 39* la Constituzione, e Legge di Sisto V, che proibisce, e vieta si asporti dalla Provincia pur un mazzo solo di Canapa, ed essi lo fanno i Possidenti contradittori, che ricorrono ogni giorno alla Cancelleria del Cardinal Legato per ottenerne la dispensa, e la facoltà dell'Estrazione.

E' pu-

E' pure un equivoco di fatto che il Grano, che forte dalle Provincie dello Stato, e specialmente dalle limitrofe, sia o sempre, o per l'ordinario a miglior mercato del Grano nostro. Hanno per l'ordinario queste Provincie lo stabilimento, e il sistema, che una certa quota de' loro raccolti debba somministrarsi all'Abbondanza, o ai Fornari della Città, e molte volte ad un prezzo fissato dal Principe, il quale accorderemo che sia non di raro minore del prezzo, e del Calmier di Bologna; ma per ciò stesso l'altra quantità di Grano, che rimane libera nelle mani del Possidente, e che dee compensarlo della perdita che soffre, o del minor guadagno che fa in quello, che a prezzo forzoso e violento cede all'Annona del Paese, si rincara, e rialza; ond' è che per il Grano Romagnolo, o Ferrarese, che vien da Noi, Noi non possiamo sperare d'averlo a un prezzo medio, ma ad un prezzo dobbiamo averlo di necessità alterato, perchè appunto coll' altro forzosamente venduto formi un prezzo medio, e ragguagliato.

Hanno le Provincie dello Stato, e le limitrofe sopra tutte, le Estrazioni, o siano le Tratte per fuori Stato, le quali e assorbiscono considerabili quantità di Grano, e dan tuono e registro a tutto; le quali non vedendo ragione per cui di qui innanzi a Noi si neghino, dal libero, e illimitato Commercio interno ne verrà un giusto conguaglio, ed equilibrio di prezzi, ma non potrà mai venirne nè un soverchio avvilimento, nè un incomodo rincarimento de' medesimi.

Equivoco di fatto è che i Cardinali Legati si dispensino, per arbitrio o capriccio, dalle Disposizioni, e Leggi di Bendetto XIV, e dalla sua Bolla del libero Commercio. Ne dimandano, o ne hanno il permesso, e l'Oracolo del Sovrano. Ma questa Bolla di Benedetto XIV del libero Commercio, che tutti allegano, e nessuno legge, è poi così chiara, o così precisa nell'accordarlo, che potesse avere con sicurezza l'inteso effetto, o che presti fondamento grave e ragionevole di sospettare, che non sia per averlo neppure la Legge precisa e chiarissima di Pio VI, che mette in libertà chiunque al primo d'Ottobre di portare, e vendere il suo Grano ove vuole, senza che ne sia inteso neppure il Legato, o sia il Preside della Provincia? Il Paragrafo 8 d'essa Constituzione, che qui si trascrive, somministra molti appigli e diversi al Governatore o troppo timido, o troppo amante di un applauso popolare, cui non risponda il vero bene della Popolazione, onde restino senza effetto tutte quelle altre e sì forti, e sì assolute significazioni della volontà Sovrana. = *Constituzione della S. M. di Benedetto XIV de' 29 Giugno 1748 sopra il Libero Commercio Cap.* 8. =
„ Inoltre vogliamo, e dichiariamo, che per questa Nostra generale
„ Concessione di libero e reciproco Commercio non s'intende punto
„ derogato, o pregiudicato all'obbligo d'introdurre o la porzione Do-
„ menicale, o altra qualunque parte del raccolto in quelle Città,
„ Ter-

„ Terre, e Luoghi, ove l'obbligo suddetto o per Legge Statutaria,
„ ovvero per lunga ed inveterata consuetudine trovasi in attuale os-
„ servanza: anzi vogliamo, ed ordiniamo che in quelle Città, Terre,
„ e Luoghi del Nostro Stato, ove non vi è questa provida Legge,
„ li Reverendissimi Cardinali Legati, e li Prelati Presidi, e Gover-
„ natori di Provincie, oppur anche Locali, facciano quanto prima
„ adunare i pubblici Consegli, e quivi stabilire la detta Legge, ed
„ obbligo d'introdurre ogn'Anno, o almeno di tenere a disposizione
„ di chi presiede all'Annona, una porzione del raccolto più, o me-
„ no, a proporzione della maggiore, o minore Popolazione. In quelle
„ Città poi, Terre, e Luoghi, ove già si trova la Legge, ed obbligo
„ suddetto, vogliamo che si adempia, ed osservi puntualmente; to-
„ gliendo ai Cardinali pro tempore Legati, Vicelegati, Presidi, e Go-
„ vernatori tanto di Provincie, come Locali, Magistrati, Cancellieri,
„ Uffiziali, e Ministri, la facoltà di dispensare la detta Introduzione,
„ e quella differire oltre il termine prescritto dalla Legge, e Consue-
„ tudine, qualora quello, o quelli, che chiederanno somigliante di-
„ spensa, o dilazione, non abbiano precedentemente nella Cancelleria
„ della Comunità data sicurtà idonea di ritenere e conservare in
„ Campagna la loro tangente ad ogni richiesta, e disposizione di chi
„ presiede all'Annona, o del Pubblico Conseglio. E se mai accadesse in
„ più Anni consecutivi tale abbondanza, che la porzione soggetta all'
„ obbligo della Introduzione non potesse consumarsi in un Anno, ed
„ in altri sei Mesi dell'altro Anno susseguente: in tal caso solamente
„ permettiamo ai Cardinali Legati pro tempore, ed alli Governatori
„ suddetti, di dispensare dall'obbligo d'introdurre tutto ciò, che sarà
„ soprabbondante, senz' alcuna sicurtà; purchè però la supposta so-
„ prabbondanza resti prima verificata, ed approvata con risoluzione
„ del Pubblico Conseglio delle respettive Comunità, e non altrimenti;
„ e purchè la dispensa suddetta si conceda senza verun pagamento, e
„ in tutto gratis.

„ E perchè non sarebbe cosa giusta, che il Grano, o altro Ge-
„ nere soggetto in virtù di tal Legge all'obbligo, e vincolo della In-
„ troduzione, restasse poi senza esito, e smaltimento, o in altra ma-
„ niera posposto al Grano, o altro genere non soggetto a detto vin-
„ colo; Perciò vogliamo, ed ordiniamo, che li medesimi Legati, Vi-
„ celegati, Presidi, Governatori, ed ogni altro, a cui appartiene la
„ cura dell'Annona, ed Abbondanza, vegli, ed insista, che il Gra-
„ no, o altro Genere, come sopra vincolato, abbia onninamente den-
„ tro l'Anno l'esito, e smaltimento conveniente per il prezzo del
„ Calmiero, e sia per lo stesso prezzo preferito ad ogni altro Grano,
„ e respettivamente Genere, non soggetto all' obbligo della Introdu-
„ zione. „

Su-

Subito che il Pontefice non ſolo e loda, e conferma quelle Leggi, e quelle Conſuetudini che coſtringono i Poſſidenti a dovere introdurre tutta la parte Domenicale, o *altra qualunque parte del Raccolto*, ma ingiunge a' Preſidi delle Provincie, e Governatori, che la ſtabiliſcano, e la promulghino dove non foſſe; ſubito che vuole che queſta Introduzione rieſca o maggiore, o minore ſecondo le circoſtanze della Provincia, e della Città = *più, o meno a proporzione della maggiore, o minore Popolazione* =; ſubito che non vuole che poſſano neppure il Preſide della Provincia, e i Legati ſteſſi diſpenſare da tale Introduzione a meno che non ſi dia *in più Anni conſecutivi tale abbondanza, che la porzione ſoggetta all' obbligo dell' Introduzione non poteſse conſumarſi in un Anno, ed in altri ſei meſi dell' altro Anno ſuſseguente*, è facile ſucceda, che la libertà del Commercio o rare volte ſi verifichi, o ſi verifichi per non rilevanti quantità, o verificandoſi in una Provincia, e non nell' altre, le mantenga tutte in diſequilibrio, ed inſpiri a' Preſidi un ragionevole non mendicato, e non affettato ſoſpetto, e timore.

La ſemplicità della nuova Legge, dove per uſare la fraſe Forenſe, *dies interpellat pro homine*, e li Meſi vietati per l'eſtrazione, dando tutto il comodo, e tutta l'opportunità di provvedere alle Abbondanze, e all' Annone particolari (ſeppure le Abbondanze, e l'Annone ſi debbano, e ſi vogliano ſoſtenere), i meſi permeſſi aprono il più illimitato, il più libero, e il più aſſoluto campo alla circolazione nello Stato, la ſemplicità, diſſi, della nuova Legge preclude ogni appiglio, tronca ogni preteſto, ed aſſicura al Suddito il godimento di que' Compenſi, che gli ha preparato il Sovrano.

Reſta forſe a deſiderare a total perfezione del Siſtema della Circolazione de' Grani, e delle Vettovaglie, che una qualche Legge ſi emani, e qualche provvedimento ſi adotti, che con eguale ſemplicità, e unità di maſſima determini l' eſtrazione de' medeſimi fuori Stato. Pare di tutte la meglio immaginata, ed è ſicuramente la più giuſtificata dall' eſperienza, la Legge Ingleſe, che abbandona a' prezzi la facoltà di proibire, o di permettere l' eſtrazione. Il brillante e ſpiritoſo Avvocato, che or ci combatte, avrebbe potuto ed ajutarci, ed inſtruirci in ſimili diſcuſſioni, e nella Legislazione del ſuo Paeſe, ſe altri oggetti, e altre materie non aveſſero dovuto intereſſare le ſue applicazioni, e diſtrarre la ſua mente da certi Studj, che dimandano molto ozio, e non fruttano per ordinario che inquietudini, e moleſtie. Ma queſti provvedimenti vaſti, e generali non poteano darſi dal Sovrano nella Legislazione d' una ſola Provincia; e non dobbiamo non per tanto diſperarli dalla ſua Mente, e dal ſuo Cuore, che ſa promuovere, e vuole con efficacia promuovere il bene de' ſuoi Sudditi, e ſa di coloro indagare i biſogni, che non ſi lamentano, come ſa diſprezzare i lamenti di quelli, che abborrono, ed hanno a ſchifo il pubblico bene.

CAP.

CAP. III.

Riduzione de' Dazj sopra i Vittuali, sua misura, e suoi effetti.

Abbiamo con distinzione, e dettaglio veduto nella prima parte, ed esposto con quanta enormità, e complicazione di Dazj fossero gravati i Vittuali per l'antico Sistema in Bologna, e quanta ingiustizia contenesse, e quanti pregiudizj, e danni recasse alla Società tal Sistema. Vediamo ora se la riduzione, che N. S. ha prescritto nel suo Chirografo, sia ragionevole, ed equa; se sia rilevante, e proficua; se finalmente sia opportuno, ed espediente quel Sistema di Economia civile, che mantiene un qualche aggravio sopra i Vittuali.

In due maniere potrebbe essere viziosa la riduzione, e a due accuse opposte e contrarie avrebbe potuto essere soggetta. Se troppo scarsa, ed esile, avrebber potuto opporre, che un orpello, o un liscio volea darsi per essa soltanto alla scabra, ed aspra natura del nuovo Piano, e che tutti gli inconvenienti si sarebbero in esso risentiti, che si accusavano, e deploravano nell'antico. Se la riduzione fosse stata troppo generosa, e abbondante, avrebber potuto lagnarsi che alla parzialità, e inequità dell'antico Sistema si opponesse una non meno ingiusta misura, ed una parzialità non men riprovabile. E siccome in quello tutto piombava sul Povero, così in questo tutto si volesse caricare sopra il Facoltoso, e il Possidente con profusione, e generosità biasimevole, atteso l'enorme peso de' Debiti, alleggerendo di quasi ogni Aggravio la consumazione.

Diminuisce il Chirografo *pag.* 20 di tre quinti il Dazio *Moline*, di tre quinti il Dazio *Olio*, della metà circa il Dazio *Carne*, di circa la metà il Dazio *Piazza*, abolendosi il Dazio *Isola*, ch'era una duplicazione di quello; d'un quarto il Dazio *Porte*. Or calcolandosi presentemente il prezzo medio del Grano in 8 Lire la Corba, l'antico Dazio delle Moline di 25 bajocchi per Corba, avea a questo prezzo la proporzione di cinque a trentadue, che è quanto dire, del 16 circa per cento. Il nuovo Dazio di 10 bajocchi per Corba avrà la proporzione di due a trentadue, che è quanto dire poco più del 6 per 100. Il ribasso d'un 10 nel Dazio non può dirsi un ribasso esile, o misero, o diretto sol, come dicono, a gettare la polvere negli occhi; ma neppure, secondo io penso, potrà dirsi esile, o misera, o scarsa troppo, e indulgente la imposizion che rimane. Un 6 per cento sopra un Genere così necessario alla Vita umana, e di altri pesi, e non lievi gravato in Bologna, come abbiamo altrove osservato, non potrà dirsi una imposizione troppo indulgente, o rimessa, nè un Sistema, che renda o sospetto, o riprensibile il Governo di un'affettata, ed eccessiva popola-

polarità. Rimanendo i diritti delle Università delle Moline siccome sono presentemente, il Pane non anderà a soddisfare la fame del Mendico, dell'infelice, senza aver pagato di diritti fiscali il 13 per cento. Se potranno i diritti delle Moline medesime, come lo zelo, e le pratiche dell'odierno Eminentissimo Legato ci fanno sperare, ridursi al 6 per cento, rimarrà nondimeno gravato il Grano d'un 12 per cento del suo valore; e se mai riescisse quel che più desidera, e con maggior impegno si studia d'ottenere, di far sì che le Università delle Moline in vece dell' 8 per 100 di Grano *Scavezzo*, o del 6 per 100 di buon Grano, si contentassero di percepire cinque bajocchi in danaro per ogni Corba, allora, tutto compreso e sommato insieme il Dazio della Macina, e il diritto delle Moline, al 9 e più per cento sarebbe ridotta l'imposizion sopra il Grano, la quale neppur allora potrebbe dirsi o scarsa troppo, o troppo leggiera.

Potrà forse a taluno parere strano che non faccia distinzione alcuna il Chirografo tra l'imposizione della Macina rapporto al Grano, e l'imposizion della Macina rapporto al Formentone, quando vi è distinzione, e differenza non lieve tra 'l valore, e il prezzo di questi due Generi. Questa è anzi una delle poche, e forse la sola riflessione, che l'Anglo-Romano Avvocato ha posto del suo, e non ha copiato dalle Riflessioni *Scrittura di Erskine* §. 42; ma oltre che di questo Genere pochissimo s'introduce in Città, e pochissimo contribuisce, e per breve tempo dell'Anno allo sfamo del nostro Popolo, onde rimane a suo pro quasi per intiero la differenza che pone il Chirografo tra la Macina di Campagna, e quella di Città, ch'è la differenza del doppio; ha avuto il providissimo Sovrano in vista che troppo il nostro Contadino è affezionato, e proclive alla Coltivazione del Formentone, Coltivazione che non è la più ricca sicuramente, nè la più utile allo Stato, e che non senza i lamenti delle Persone più intelligenti, o più esperte nella Agricoltura, si estende troppo, e dilata, e insterilisce, e degrada la fertilità del nostro Territorio; ha cercato, dissi, il providissimo Sovrano, che non sia favorita, e incoraggita nel suo nuovo Piano, ma piuttosto repressa, e temperata questa non benemerita specie di Coltivazione; nè però può dirsi che l'abbia troppo, ed esorbitantemente gravata. Ragguagliando il Formentone a 5 lire la Corba, ragguaglio che riesce quasi sempre minor del vero, rimane il paolo per Corba, che s'impone di Dazio sopra il poco Formentone che si macina in Città, nella discreta proporzione del 10 per cento; cui o poche volte si può, o forse mai non si deve aggiungere il diritto delle Moline, perchè diritto non abbastanza chiaro per Legge, nè abbastanza dichiarato per la pratica.

Un bajocco circa di Dazio che paga l'Olio nel vegliante Sistema, calcolandosi il prezzo ragguagliato di quel Vittuale, meno il Dazio,

zio, a 6 bajocchi la libbra, ha la forte ed eſorbitante proporzione di quaſi un ſeſto all'intiero valore, ch'è quanto dire di un 16 e più per 100. O ſi conſideri l'importanza di queſto Vittuale, e non Vittuale ſoltanto, ma Alimento, ed inſtrumento di tante Arti, e di tanta induſtria; o ſi conſiderino le falſe Speſe, a cui biſogna che ſia ſoggetto per Noi, che nulla ne raccogliamo nel noſtro Territorio, e che dobbiamo da' Paeſi ritrarlo, onde alle diſpendioſe Condotte per ſoma ſoggiaccia, o a lunghe, moleſte, e difficili Navigazioni, riconoſcerà ognuno quanto eſorbitante rendevaſi queſta proporzione d'aggravio, e quanto intollerabile un ſimil Dazio. Riconoſcerà pure ognuno, che non leggiera, nè irrilevante diviene la diminuzione di tre quinti, che è quanto dire del 10 per cento, nè però troppo tenue, o ſcarſa la Contribuzion che rimane del 6 per cento del ſuo valore.

Cinque quattrini, e $\frac{1}{3}$ dell'antica Valutazione, in cui il bajocco valea 6 quattrini, paga nell'attuale Siſtema la Carne, che è quanto dire, circa un dodiceſimo men d'un bajocco per libbra, non detratta l'aggiunta, nè ammeſſa proporzionata diſtinzione tra la Vacca, e 'l Bue. Se pertanto in queſta promiſcuità ſi prendeſſero, come prezzo medio, e ragguagliato, i 20 quattrini la libbra, verrebbe la proporzione del Dazio al 25 circa per cento. Nè la riduzione per conſeguenza, nè il Dazio che rimane, poſſono dirſi eſili, tenui, o diſprezzabili, rimanendo e rattemperata l'aſprezza dell'antico Dazio d'un 12 circa per 100, e alla medeſima proporzione all'incirca giugnendo la quantità del Dazio che ſi conferma.

Abbiamo con dettaglio eſplorato nella prima Parte, e fino alla nauſea forſe de' noſtri Lettori, eſpoſte, e dilucidate le anomalie, le incertezze, le confuſioni, e gl'inciampi che ſoffre il Dazio Piazza, o che piuttoſto per eſſo ſoffrono gl'Introduttori, gli Spacciatori, i Compratori di minuti Generi, e de' più comuni Vittuali. Non è piccolo, o diſprezzabile alleviamento la ſoppreſſione del Dazio Iſola, che è quanto dire, la diminuzione, e riduzione de' Dazj ſopra queſti Generi della metà; ma pur non è il ſolo, nè il più rilevante vantaggio, che nel nuovo Siſtema ſi procura a queſto importante, e minuto Commercio, e tanto più importante, quanto più minuto. Il ſommo vantaggio, e rilevantiſſimo è l'abolizione del Daziere ſeparato, e delle Leggi ſpeciali, che il vincolavano, e la riunione del medeſimo alla Ferma Generale, la conſolidazione, dirò così, delle private ſue Leggi colle Leggi univerſali dell'introduzione alle Porte. Pagava il Biroccio, il Carro, la Soma de' Frutti il Dazio Porte al Fermier Generale, il Corgo, il Ceſto, il Caneſtro non pagava alle Porte, ma doveano e gli uni, e gli altri ricorrere al Dazier della Piazza, e a lui pagare i Diritti del Dazio Piazza, del Dazio Iſola, e prendere le Licenze, e riceverne i co-

ftosi permessi. Di quì innanzi tutto diminuito, tutto si pagherà alle Porte, e come il Biroccio, o il Carro pagherà una sola volta, così il Corgo, il Cesto pagherà nella debita, e prescritta, e praticata proporzione della sua capacità, onde non avrà l'Introduttore, entrato che sia in Città, a cercare altra opportunità che il posteggio, del quale pure diminuito il prezzo per la soppressione del Dazio Isola, sarà più facile, e più certo, e meno soggetto a collusioni, o estorsioni il conseguimento.

Si ordina pur nel Chirografo la diminuzione d'un quarto del Dazio *Porte*; ma si ordina nel tempo stesso con prudentissimo avvedimento, che si distribuiscano con proporzione più giusta, i tre quarti, che si lasciano intatti secondo il diverso valore de' Prodotti che s'introducono: poichè nell'antica assurdità di Sistema, come abbiamo rilevato a suo luogo, considerandosi il volume piuttosto, che la specie, più il peso, che il valore, più il Carro, che la roba trasportata, subivano i medesimi aggravj, o poco diversi, generi diversissimi fra loro, e oltre modo distanti di valore, e di prezzo.

Parlando de' Vittuali, e delle diminuzioni, che a favor de' medesimi s'introducono ne' Dazj pel nuovo Piano, non dimenticheremmo l'abolizione della Teforerìa del Vino, se così lungo discorso non ne avessimo già tenuto nella prima Parte: basterà solo che il Lettore non dimentichi quanto ivi abbiamo diffusamente spiegato, ed osservi alla sfuggita, che si procura per essa al Giornaliere, all'Artigiano il mezzo di potere a se, e alla sua Famiglia provvedere a buon mercato questo ristoro delle fatiche, e questo supplemento agli scarsi, e non sostanziosi Cibi; mentre prima a caro prezzo dovea procacciarselo in mezzo a' rischj, a' vizj, alle occasioni delle Osterie.

Ma siano pure le riduzioni rilevanti, e temperate le misure de' Dazj sopra i Vittuali, che persistono nel nuovo Piano; per qual ragione potrà dimostrarsi, che i Vittuali debbano essere gravati, o qual disparità allegarsi, onde le obbjezioni da Noi con tanta forza proposte nella prima Parte contro gli aggravj su i Vittuali, e specialmente sopra quelli di prima necessità, non percuotano ancora, e non abbian forza contro gli Aggravj quantunque ridotti, che rimangono nel nuovo Piano sopra i Vittuali, non esclusi quelli di prima necessità?

Il riflesso è grave, e il ragionamento connesso, e per questo medesimo non si trova nelle Riflessioni, e neppure nella Scrittura, e merita che rimontiamo a più alti principj, perchè ne discenda più sensibile lo scioglimento, e più chiaro.

Abbiamo osservato nel primo Capitolo di questa seconda Parte, che non è nè giusto, nè opportuno, nè suscettibile de' pretesi Compensi il metodo della imposizione unica sopra le terre; ma che a volere, che tutti i Sudditi contribuiscano, e che i pesi si compartano

a pro-

a proporzione delle facoltà, bisogna indurre nella pubblica Azienda altre Tasse, ed altre Contribuzioni. I Dazj sopra i Vittuali hanno questo di proprio, che tutte le condizioni abbracciano, e tutti gli Stati, e agli Stati, e alle condizioni, e all' Età tacitamente si proporzionano. Da tutti si subiscono indistintamente, e però sono quella quantità comune nella equazione, che si può eliminare dall'una parte e dall'altra, quando si voglion calcolare le differenze. Come tutti i gradi, e condizioni de' Sudditi sono consumatori, come sono consumatori anche i Forestieri, che per momenti profittano della protezion delle Leggi; così a questa comune, indistinta, universale prelevazione di Aggravj soggiacciono, per aver poi nelle altre diramazioni di Dazj, maggiore, o minor parte alle Contribuzioni, siccome maggiore, o minore l'hanno a' comodi, e beni della vita. I Dazj pertanto sopra i Vittuali e sono giusti, e sono espedienti; quando non siano i soli Dazj, o quando non siano estremamente gravi. Se sono gravi, soffocano l'industria, e ne diminuiscono, o tolgono le occasioni, e ne disperano, e ne allontanano il progetto, o il pensiere. Se sono i soli, o i principali, sono per necessità ancora ingiusti, mentre o conguagliano i pesi a forze disuguali, o non corrispondono certamente alla disuguaglianza, e sproporzion delle forze.

Ma se vi può essere Sistema, che i Dazj sopra i Vittuali renda non solo innocui, e giusti, ma che gli constituisca proficui oltre modo alla Società, e di equità somma ripieni, e a meraviglia conducenti ad assicurare la civil libertà ad ogni Suddito, la più grande semplicità alle imposizioni, e la più lodevole Economìa alle esazioni, e a togliere ogni occasione, e precludere ogni adito alle violenti, irregolari, personali esecuzioni; egli è certamente il nuovo Sistema di Bologna, e il fine per cui si fanno sussistere nel Chirografo di N. S. Essi sono diretti a supplire alla scomoda, ed umiliante imposizion del Testatico.

Questa imposizione di cui l'uso è sì comune, e sì antico, non v'ha dubbio che degrada in certa maniera l'umanità riducendo i Sudditi alla condizione degli Armenti, e delle Greggie, di cui si numerano, e si tassano i Capi. Essa è poi per sua essenza incerta, e variabile, e che deve alterarsi ogni Anno, se non forse ogni giorno, e ogni ora, o nascendo de' nuovi, o perdendosi degli antichi Sudditi. Essa è per conseguenza macchinosa oltre modo, e composta; dimandando Registri, Denunzie, Collettori, Assegne, per quante sono le Comunità, e le Parrocchie. Essa è dura, e ferrea, perchè il Capo tassando, il Capo è il suo pegno per così dire pretorio, e creando un'azione in favor del Fisco personale, e privilegiata, l'esecuzione personale produce, e si compie *manu Regia*, *&* *more Camerali*. Ma essa è poi superflua, quando con discreta sì, ma inevitabile proporzione si tassino i Vittuali.

Ingurgitato per tal modo il nostro Contado di un milione di Corbe di Grano, dovrebbe ancor consumare, se il Calcolo dell'allegata famiglia reggesse, 142000 Corbe di Formentone, che Noi quì ora doniamo o alla voracità di codesti elluoni, o alla più rabbiosa fame d'imporre e di esaggerare, onde sono i nostri Calcolatori agitati. Diamo una fugace occhiata al consumo del Sale. Questo Colono medesimo consuma in 14 persone 74 Quartiroli di Sale, che è quanto dire, una persona per l'altra, consuma ciascheduna all'Anno più di libbre 42 $\frac{2}{7}$. di Sale. Dunque 200000 persone, donando a' Riflessionarj tutto il consumo della Città, devono consumare in un Anno otto milioni, e quattrocento cinquantasette mila libbre di Sale; ma il Sig. Galli Appaltatore del Sale non registra ne' suoi Libri, non dà conto a' Consocj, che d'uno spaccio di cinque milioni, e ducento mila libbre di Sale, compreso il consumo della Città, e della Campagna: niuno da Cervia, niuno pel Canale Naviglio, niuno alle Porte di Bologna ha veduto o partire a questa direzione, o transitare, o giungere sì enorme quantità di Sale, quanta risulterebbe dall'addotto Calcolo. E' forza dunque, che questo gran Sale sia un Sale fossile che trovi nelle Cantine il Sig. Galli, e che le sue Cantine siano più feraci delle celebri Saline di Wielicska, e di Bochnia, o ch'egli frodi, e nasconda a' Consocj quasi due terzi del suo spaccio, e del suo guadagno.

Ove il Sale si dà forzolamente, come a Modena, e si proporziona non tanto al bisogno, e al consumo, quanto a far che arrivi ad un rigoroso Testatico, sebbene ecceda il consumo, e il bisogno, si danno libbre 22 per testa, che ridotte al nostro peso fanno libbre circa 20. M^r. Neker nel suo *Compte rendu*, calcola che ogni testa consumi di Sale all'Anno libbre 10, incluse quelle che se ne valgono piuttosto come Mercanzia, che come Vittuale, le quali libbre 10 di Parigi considerate per 18 oncie equivalgono a libbre 14 in 15 di Bologna.

A chi mai è caduto in pensiero di calcolare il consumo di Sale in 42 libbre all'Anno per testa, e di supporre, che le conseguenze di tali Calcoli rifiutate, e confutate dall'evidenza di fatto la più sensibile, e la più palpabile a tutti i Ceti di persone, non debbano screditare i Calcolatori? Un milione, e 22000 Corbe circa di Grano dovrebbero consumarsi in Bologna, e nel Bolognese, se questi Calcoli reggessero; 8457000 libbre di Sale dovrebbero consumarsi nel Contado. Se queste conseguenze son vere, se può il più stolido, o il più prevenuto crederle per un momento, creda allora chi vuole all'ingenuità, e giustezza delle Riflessioni, o alla Scrittura creda del troppo docile Avvocato, che forzato a trangugiarle a tante riprese, e in tanti diversi modi (§. 34, 42, 52, 73, 74,), ha procurato insinuare, e persuadere, *che le Gabelle finora pagate, siano come insensibili*; che le nuove

Gra-

Gravezze imposte dal Chirografo siano appena sopportabili; che dello sgravio de' Vittuali ne risentirà il Forestiere *solo il totale vantaggio*; che in somma il Contadino, e il Possidente, se non innalzano il prezzo delle loro derrate, livellandolo col nuovo peso, *debbono rimanerne oppressi*.

Ma forse hanno sentito i Riflessionarj e l'assurdità di queste conseguenze, e la evidenza di queste obbiezioni, e perciò si sono per dir così preparati una ritirata. Hanno calcolato nell'addotta famiglia 70 Corbe di Formento *per alimento annualmente della sua famiglia, e opere forestiere Riflessioni pag.* 35. Hanno preteso che 74 Quarnaroli di Sale *gli occorrano per il consumo annuo della di lui famiglia, e per i latticinj della sua Cascina*: ed ecco in qual modo potrà sussistere il Calcolo quantunque nè nasca, nè s'introduca in Bologna e nel Bolognese la metà del Grano che il Calcolo importerebbe, e quantunque si spacci appena la terza parte del Sale, che risulterebbe dal Calcolo. Ma per isfuggire l'assurdo, accusano la frode, e per evitare la taccia di Calcolatori infelici, incontrano e la vergogna, e il rimprovero di menzogneri Espositori.

E' facile a questo modo il travolgere, e lo sfigurare i Piani, e far comparire gli Aggravj, dove non sono che agevolezze, e sollievi. Se si confronta la somma che si ritrae da cento mila persone in un Sistema nuovo di Finanze, colla somma che si ritraeva da cinquanta mila nell'antico, è molto naturale che quella somma sia maggiore di questa: ma pur chi volesse di quì dedurre che il nuovo Piano è gravoso, l'antico indulgente, parrebbe a tutti il più maligno, come il più stolido ragionatore del Mondo. Questo è il preciso caso che abbiamo alle mani.

Non sono le 14 persone, le quali consumano 70 Corbe di Grano all'Anno, ma sono tante di più, quante Opere ragguagliatamente impieganſi per quella Famiglia in un Anno: non deve contrapporsi all'Aggravio nuovo corrispondente a tante persone di più, l'Aggravio antico che corrisponde a tante persone di meno: ma se si vuol conteggiare e il Grano, e il Sale che la famiglia esaminata consumerà, e che consumeranno seco le Opere ch'ella conduce, e i Giornalieri che mantiene, fa d'uopo, per esporre con ingenuità, e con intierezza la forza de' Dazj presentemente veglianti, e per contrapporli a' nuovi che s'introducono, conteggiare ancor quelli, che nel presente Sistema si pagano dalle Opere e da' Giornalieri, che per la data famiglia s'impiegano.

Se gli Autori delle Riflessioni, o fossero stati più riflessivi, o avessero più rispettato la riflessione del Pubblico imparziale e avveduto, si sarebber guardati da una fallacia così meschina, come da sì invereconda calunnia. Confrontando i Dazj che si pagheranno dalla famiglia,

e da'

dalle Teforerie della Romagna, e di Ferrara; per l'opportunità che abbiamo di condurlo fino a Bologna in Barca, mentre le Saline ritrovansi quasi alla foce del nostro Canal di Navigazione il Primaro, anderebbe a Bologna a prezzo vilissimo se non vi fossero i Dazj, e va, non ostante i Dazj fin ora veglianti, a prezzo più vile non solo degli Stati vicini di Toscana, e di Modena, ma eziandio delle vicine Provincie, e di quella Romagna medesima, che ce lo somministra. Ha veduto il Sovrano, che anche rinforzando, e aumentando del doppio il Dazio, non ci troveremmo in disequilibrio di prezzo co' nostri vicini, nè verrebbe un prezzo assolutamente esorbitante, ed ha creduto che questo fosse quel Genere, che per l'universalità del suo uso, meglio supplisse al soppresso Testatico, Boccatico, Tassa de' fuochi, e simili, e che per le speciali sue circostanze fosse il più suscettibile d'un tale aumento. Al *Somm. N°.* 56 si troverà registrata la Nota de' Dazj sopra il Sale fin ora veglianti, e al numero seguente 57 si troverà lo specchio di confronto del prezzo che avrà il Sale tra Noi aggravato di doppio Dazio, col prezzo che ha nelle Provincie, e negli Stati vicini.

Ma quì, senza avvedercene, siamo entrati in un de' più forti trinceramenti de' nostri Avversarj. Le Riflessioni dalla *pag.* 35 alla 40 a questo luogo trionfano, e smascherano le mentite agevolezze, che al Popolo propone il Relatore, e le insidiose liberalità, che all'Agricoltore prepara il Chirografo. A calcoli di lire, soldi, e denari con testimonj indotti, con Capi di Casa di 14 persone, con Processi verbali formati, e conclusi dimostrano, che molto maggiori Somme si ritrarranno dal Contadino nel nuovo Piano, che non si ritraevano nell'antico, e che in vece di sollievo, aggravio riceve, e danno per esso la parte più benemerita della Società, i Coltivatori delle terre.

Poniamo sia giusto il Calcolo, legittimo il Processo, sincero il Conteggio, perchè dunque maggiori somme si ritrarranno dal Contadino, per questo il Contadino sarà di peggior condizione nel nuovo Piano? Non v'è conseguenza più falsa, o più incerta nella scienza dell'Economia civile; nè v'è ragionamento che più chiaro dimostri quanto sono ospiti in essa gli egregj nostri Avversarj. L'estremo della stupidità in una mal intesa Amministrazion d'uno Stato è, che poco si ritragga dal Suddito, e molto si aggravi. L'estremo della saviezza, che molto si ritragga da esso, e poco si aggravi. Quanto è comune, e familiare agli Scrittori di queste materie l'adagio, che il Cavallo soffre, e porta qualunque peso sul dorso, mentre e sdegna, e ricusa, e non può soffrire il più leggiero alle orecchie! I medesimi Senatori del pubblico Sollievo credevan di servire al Sollievo pubblico del Contado, mentre dal Contado si proponevan di ritrarre vistosi aumenti di Dazj *Somm. N°.* 29. *Il Colono che sarà facile a sapersi da' Signori Se-*

nato-

e da' ſuoi Giornalieri co' Dazj, che ſi pagano dalla famiglia ſenza Giornalieri, che rieſcan maggiori quelli di queſti, non fa meraviglia alcuna, anzi meraviglia dee recare non lieve, che sì tenue riſulti la differenza. Con sì violenti torture che hanno dato i Rifleſſionarj a ſe ſteſſi, e alla verità, ſupponendo conſumi che non poſſono eſſere, raccolti, o introduzioni che non poſſon crederſi, variando il ſoggetto del paragone, e del confronto nell'atto medeſimo, che paragonar voleano, e confrontare la forza de' Dazj antichi, e de' nuovi Dazj, hanno con iſtento tirata fuori la differenza nella tante volte nominata famiglia, di ſcudi uno, e bajocchi 44, che pagherà di più nel nuovo Siſtema, che nell'antico, che è quanto dire d'un paolo di più a teſta. Ma ſe rettifichiam queſti dati, ſe riduciamo all'approſſimazione, e al veriſimile la conſumazione, ſe al vero, e al giuſto i Dazj preſenti, ſe alla realità, e uniformità i termini del rapporto, calcolando quel che pagan preſentemente la famiglia, e le ſue Opere, ſe ſi vuol calcolare quello che pagheranno per l'avvenire le Opere, e la famiglia, ſi troverà, che non già d'un paolo a teſta, ma di molto maggiore importanza, e conſeguenza è il ſollievo, l'alleggerimento, e lo ſgravio che il nuovo Piano produce, e che sì veramente il Principe, come ſi è propoſto, e come aſſeriſce, vuole ed opera il ſollievo, e il ben eſſere della parte più benemerita della Società, dell'Agricoltore, e del Contadino.

Senza che, ſi vuole anche rifletter, e tenere a Calcolo come Aggravio del preſente Siſtema, tutte le raſſegne, e i viaggi, le comparſe che devon fare i Contadini innanzi al Collettore, e le Speſe delle Catture, e l' Eſecuzioni, e la vendita de'Pegni; coſe tutte che dal nuovo Siſtema vengono sì fattamente eliminate, che ſe ne recide perfino l'occaſione, e l'appiglio.

Ben lungi che i Rifleſſioniſti o ricordino, che han meſſo a carico de' Coloni il mantenimento de'Braccenti, o ſiano coerenti alla medeſima proteſta che fanno di ricordarlo. *Rifleſs. pag.* 38, nella Famiglia del Giornaliero, o Braccente che cavano dal medeſimo Comune, e che il medeſimo Padrone ſomminiſtra compoſta, com' ella è, di Moglie ſoltanto, Marito, di un ſol Figlio, ſuppongono, e ſtabiliſcono un conſumo di 9 Corbe tra Formento, e Formentone, e 6 Corbe preciſamente di Formento. Ma queſta famiglia, e le ſimili dobbiam ſupporre, che ſtiano almeno i due terzi dell'Anno, gli otto Meſi fuori ad opera, e ſono ben diſgraziati que' che non vi reſtan di più. Il conſumo dunque di queſta famiglia di tre bocche ſarebbe per tutto l'Anno di 27 Corbe tra Grano, e Formentone, e di 18 Corbe preciſamente di Grano. Non poſſiamo non eſilarare la mente di queſti magnifici Sogni e piacevoli de' noſtri Rifleſſioniſti, che ci fanno oramai immaginare i torrenti di abbondanza, e le popolazioni intiere di bac-

 canti

canti che nuotano nella dovizia, e che s'ingurgitano più che Uomo al Mondo possa mai consumare. Quanto più misere e più ristrette idee ci fornivano le Leggi, e le costumanze del Paese! Una famiglia di Braccenti, e di miseri Giornalieri composta di tre persone consuma in 4 Mesi 9 Corbe, e tra queste 6 Corbe di Grano, mentre la Legge non accorda alla famiglia di un Fattore se non cinque Corbe, e cinque sole Corbe di Grano per la sussistenza della famiglia del Fattore permette che siano esenti dall'obbligo dell'introduzione.

Terminiamo il Calcolo de' Riflessionisti. Il Sale che la famiglia del Tognoli consuma, dicono consumarsi *per la di lui famiglia, e per i latticinj della sua Cascina*. O questo argomento prova troppo, o nulla prova. Se per argomento si prende della Somma che dee ritrarre il Fisco dal Contado, suppone un consumo incredibile, ripugnante, impossibile, escluso dalla dimostrazione di fatto, e dall'esperienza. Se poi si confronta un Dazio di Testatico con un Dazio di Negoziazione, e di Merci, e d'industria; si confrontano due quantità che sono incommensurabili; e può un sol Uomo, nel Sistema più rimesso di Tasse, sopra la Negoziazione, ed industria pagare maggior Somma al Principato, che non paghi la *testa* nel più aspro, più crudo, più assurdo Testatico. Il Sale che s'impiega ne' latticinj delle Cascine ha ragione di Negoziazione, e d'industria, e però dovean contrapporsi al nuovo Aggravio le nuove facilità che acquistano, o che assicurano di trasportare ove vogliono, e in qualunque Provincia, e a qualunque prezzo vendere, senza richiedere, senza pagare Licenze, i Prodotti di questa industria, i Butirri, i Formaggi, le Ricotte, e tutt'altro. Abbiam creduto nè superfluo, nè estraneo al nostro assunto di svolgere con un certo diffuso dettaglio queste obbiezioni, perchè giova sopra ogni altra a far conoscere l'indole dell'opera che le aduna, e il carattere degli Autori che le creano, come a dimostrare le benefiche provvidenze del Chirografo, e le viste di prudenza piene e di clemenza, che ha avuto il Sovrano nel formarlo. Per redimere la Popolazione da un giogo insopportabile, e tanto più grave, quanto più vario, e incerto, ha abolito tutte le Gravezze comprese, e registrate nella Tabella attiva sotto il generico titolo *d' Imposta, Tasse*, ed *Uniti;* e per eliminare la denigrante Tassa, e all'umanità ingiuriosa del Testatico, si è indotto a conservare, e ritenere qualche discreto Dazio sopra i Vittuali. Dazj, che quando escludono, e supplíscono al Testatico, salvano la dignità, e la libertà Civile del Suddito. Dazj, che quando non sono eccessivi, o non sono i principali, sono tollerabili, e non ingiusti. Dazj, che il nostro non men avveduto, che pietoso Sovrano ha di considerabili diminuzioni ridotto, e che ha lasciato sussistere in una proporzione, che non sia eccessiva, e che non sia neppure eccessivamente rimessa, e indulgente, risguardando i Debiti, ed i bisogni della Provincia.

CAP.

C A P. IV.

Dazj sopra le Merci, e Manifatture, loro norma, e loro effetti.

VUole il Chirografo, e lo stabilisce alla *pag. 17, e pag. 27,* che siano alleggerite *di Dazio* le materie *greggie che s' introducono per essere lavorate in Bologna, come pure le Manifatture della Città, che sortono per ispedirle altrove, e che all incontro le Materie greggie che sortono dalla Città, o Legazione, e le Manifatture straniere che s' introducono, siano più aggravate.* Non possono essere queste avvertenze nè meglio immaginate, nè più atte ad alimentare non solo, e favorire, ma a destare, e produrre il Commercio.

L'esservi de' Dazj sopra l' introduzione, o estrazione delle Merci, e delle Manifatture abbiam dimostrato altrove, che è non solo espediente, ma necessario. Una effrenata libertà, e senza limiti di estrarre, o d' introdurre qualunque Mercanzìa, o qualunque materia è nociva e perniciosa. Ama la libertà l' industria; e la costrizione soverchia, e i ripetuti legami la disgustano, come la scoraggiscono; ma se ella sdegna repagoli, ed argini che l attraversino, abbisogna di Condotti, o di Alvei, che la facciano soavemente decorrere, e di Sponde, e di Ripe, che ne diriggano l' avviamento. Se tutta la Materia greggia originaria del Paese può con totale indifferenza portarsi agli Opifizj Esteri, come a' proprj, ringorgherà ove trova il maggior pendìo, nè basterà la sola Spesa del trasporto a torcerne l' andamento. Se le Manifatture degli Esteri possono promiscuamente avere e l' ingresso, e lo spaccio presso di Noi quanto le proprie, è assai difficile, se non è anco impossibile, che le Manifatture si intraprendano, o si mantengano in Paese; la pratica, l'abilità de' Manifattori, la quantità dello spaccio assicurando alle Manifatture già avviate, e accreditate o la maggior perfezione, o il minor prezzo, o spesse volte ambedue i vantaggi insieme.

Ma se devono le Merci, e le Manifatture soffrire qualche Dazio, e Gravezza, nè più giusta, nè più opportuna norma potea ad esse prescriversi che la ordinata, e definita nel Chirografo. I Dazj più gravi sopra le Materie greggie, che si estraggono, le inclinano verso i nostri Opifizj, i Dazj sopra le omologhe Manifatture degli Esteri ne rendono o men aspra, o meno estesa la concorrenza. Per i Dazj più leggieri sopra la Materia greggia che s' introduce, o sopra la Manifattura che si estrae, si procura, e facilita così l' alimento, come l' esito, e lo smercio alle nostre Fabbriche.

Sarebbe quì concluso questo per se brevissimo Capitolo, e che dee compensare il Lettore della lunghezza, e minutezza del precedente, se

 non

non si credessero opportune alcune osservazioni, o avvertenze in un Soggetto, in cui non si è mai o avvertiti, o cauti soverchiamente. Le Materie prime che s'introducono per alimento delle nostre Fabbriche, devono essere tutte e favorite, e facilitate per l'introduzione; ma alleggerite maggiormente, e facilitate anche più quelle che servono alle più povere Manifatture, e che sono proporzionate all'uso del più minuto Popolo. Sia pur nojosa, ed amara questa verità ai Patriotti; Noi non ci stancherem mai di ripeterla; nè ci scoraggiremo di sostenere, che tutto deve tendere al fine, che più contribuisca chi più può, e che più paghi il più ricco, massimamente per le cose di spontanea sì, e volontaria, ma pur certa, e indubitata contribuzione, per le cose di lusso. Dee a cagion d'esempio sollevarsi la Lana che viene nella Provincia per essere ridotta in Panni; ma non dee avere il medesimo sollievo, o sgravio la Lana di Spagna che serve solo pe' Panni sopraffini, e la Lana di Rovigo che serve pe' Panni più ordinarj, e comuni. Devono rimanere soggette a' Dazj piuttosto sensibili le Manifatture Estere; ma non per questo s' imporrà la medesima quantità di Dazio sopra un Velluto di Cotone, che sopra un Velluto sopraffino di Genova, o di Lione. Che però alla prima e generica Divisione dee questa subalterna subdivisione aggiungersi, e sottoporsi, che le più preziose Materie, o le più fine Manifatture siano meno alleggerite, e sollevate, che le ordinarie, e comuni. Quindi viene la necessità della Tariffa a Stima, e della Contribuzione in ragione di Quota, siccome quella che può meglio, anzi che par la sola, che possa adempiere queste prudenziali viste, e adattarsi a queste regole di giustizia, e di equità. Pur nondimeno quando le Tariffe siano così distinte, e precise nelle loro individuazioni, che la confusione escludano, e la promiscuità ne' Generi tariffati, possono molte volte, e in molti capi essere regolate a peso, e niente meno proporzionare l'aggravio al valore. Ciò che ove possa eseguirsi, dee certo abbracciarsi come l'ottimo temperamento, perchè il più spedito, e il più comodo, il meno esposto ad arbitrj, o collusioni.

Vi è poi nelle providenze di questa natura, come in tutte le curve, un minimo, e un massimo, cui prima d'ogni altra cosa fa d'uopo di stabilire; se non vogliamo che l'equazione ci porti ad un immaginario. Giusto è, e ragionevole, ed equo, che i maggiori valori subiscano le contribuzioni più forti: ma come le cose più preziose sono quelle che constituiscono minor volume, se troppo si esasperano i Dazj sopra di esse, o troppo invito si presta a' Contrabbandi, o troppo ferrei metodi, e gravi, e inumani conviene adottare per impedirli. Devono essere talmente forti, che non siano però intollerabili; e allora perora la causa del Principato, e del Fisco il pregio medesimo della Merce; non volendo alcuno, nè dovendo avventurarla per isfuggire un Dazio che sia discreto. Mol-

Molti e accreditati Economisti han proposto, e sostenuto un Metodo più compendioso, e più forte per favorire le Manifatture del Paese, vietando intieramente l'esportazione delle materie greggie che le alimentano. Il Baron di Bielfeld *tom.* 2. §. 111, non solo in astratto difende virilmente questa Teorìa; ma pretende coll' esperienza dimostrarla. Gli Stati di Prussia abbondavan di Lane, e mancavano intieramente di Opifizj di simil genere. La Maestà di Federico Guglielmo I, Padre dell'odierno valorosissimo e glorioso Regnante proibì tutto a un tratto l'estrazione d'ogni piccola quantità di Lana; e questa proibizione, e la creazione di Fabbriche, di Telari, di Lanerìe, fu un punto solo.

Il Credito dell'Autore dell' Opera, e molto più dell' Autor della Legge, e il suffragio dell'esperienza molto ci moverebbe ad abbracciar questa massima: pure o sia naturale pusillanimità, o una servile analogìa colle regole, e Leggi della natura, che non mai opera per salto, ci fa sembrare molto più opportuno, e più sicuro il metodo adottato da Pio VI, e prescritto nel suo Chirografo. Una proibizione assoluta, e subitanea di esportazione della materia greggia può, non v' ha dubbio, con maggior vigore, e con effetto più sollecito spingere i Sudditi all' industria, e alle Manifatture; ma potrebbe anche, se questa conseguenza salutare non ne venisse, risultare la ruinosa conseguenza che si disanimassero dalla coltivazione delle materie prime. All' incontro nel Metodo del Chirografo ascendendosi per gradi fino a quel sommo vantaggio, non s'incorre mai il pericolo di questo sommo inconveniente. Nessuna proibizione pone il Chirografo a Manifatture che s' introducono, nessuna proibizione a materie che si estraggano. L'alleggerire, o appesantire i Dazj, servir deve di parziale, di successiva, di gradata proibizione.

L'aggravio sulla Canapa greggia dà un pendìo maggiore alla medesima verso le Gargiolerìe, o Telari di Bologna sopra i Telari, o le Gargiolerìe degli Esteri. Da questo e animati, e favoriti i nostri Manifattori accrescono i Capitali, i Lavoranti, lo Smercio. Accresciuto l'impiego in Paese della Canapa, si può accrescere discretamente il Dazio, perchè meno ne sorta, e tale alzamento di Dazio aggiungendo e nuovi stimoli, e nuovi mezzi a' Manifattori, accrescerà anche di più l'impiego, e la Manifattura della Canapa; onde con queste misurare, dirò così, ripercussioni del Dazio che successivamente e per gradi favorisce l'industria, e dell'industria che dà nuove occasioni di accrescere il Dazio, si arriverà a quell'ultimo fine, comune ad ambedue i Sistemi, che niente di materia greggia si estragga, che tutta sorta dallo Stato ridotta in opera, e manifatturata. Si arriverà a quel rigore di Dazio che equivalga ad una assoluta proibizione; ma allor solamente vi si arriverà, che siano e preparati gli Opifizj, e formati i Capitali, e rinvigoriti

riti gli Artisti, i Manifattori, che possan tanta lavorarne, quanta se ne raccoglie. Questi sono gli effetti che dalle ben concepite Tariffe, e dalla norma che alle medesime tanto saggiamente, e opportunamente prescrive il Chirografo, immancabilmente risulteranno al vantaggio de' Bolognesi, all'ingrandimento di Bologna, all'impiego della Povertà, all'aumento, ed estension del Commercio, a rancore eterno degli invidi Patriotti, e a dolce sorpresa, e meraviglia degl' illusi.

CAP. V.

Metodi, e Regolamenti del nuovo Piano, loro semplicità, e sicurezza.

SE i Dazj che s'impongono nel nuovo Piano sono giusti nella loro collocazione, equi nella loro misura, ed opportuni nella distribuzione e tendenza loro, non sono meno lodevoli i Metodi che nel nuovo Piano si prescrivono per la percezione, per l'Amministrazione, per la Sopraintendenza a' medesimi. Una sola Ferma, un solo Monte, una Tabella passiva di quattro soli Capi composta si prescrive nel nuovo Piano. Una Camera di Conti si erige che assista, e secondi il Cardinal Legato nell'incumbenze, che già eran sue, e nel Diritto, che non se gli accorda di nuovo, d'invigilare, e di presiedere alle pubbliche Amministrazioni.

Che una sola Ferma sia espediente, che produca al pubblico Erario Corrisposte assai più vantaggiose; che risechi una duplicazione, anzi moltiplicazion viziosissima di false Spese, che ad altro non giovano se non ad accrescere l'inutile, e gravola generazione degli Stipendiati; che sia molto più comoda al Suddito, e al Commerciante, e molto più conducente alla sua quiete, al suo disbrigo, come alla sua indennità; l'abbiamo già esaminato, e dimostrato altrove, quando eravamo impegnati a svolgere l'intricato labirinto, e il gineprajo spinoso delle presenti anomalie. Abbiamo ancora osservato, che questo era l'ultimo scopo delle immense fatiche dell'illuminato, e zelantissimo Cardinal Doria; queste le insinuazioni non equivoche del Sovrano e Cittadino beneficentissimo Benedetto XIV; queste le intenzioni, e le volontà del Reggimento medesimo, eseguite in gran parte, anzi in tutto eseguite, in quanto permettevano le circostanze, ne' Senati Consulti, e nelle Licitazioni del 1779. Ma chi non potè allora nè sorprendere, nè convincere un Senato pacato e tranquillo, tentava ora d'indurlo turbato, siccome egli è, e commosso, ad abbandonare le più salde, e le più ferme sue massime. Insorse allora Senatore egregio contro la massima della Ferma Generale, e colle parole, e collo scritto, che da Noi si registra in *Somm. N°.* 72 volle inspirare que' sospetti, e que' dubbj di oppressioni, avanie, supplanti che ripetono, e inculcano

cano i Rifleffionisti alla *pag.* 71, e 72. Ove merita offervazione, ficcome eccita non lieve forprefa, che l'Autore delle Riflessioni si sia così bene incontrato colle massime di codesto Senatore, e che alcuni Mesi dopo sia stato forzato per politica condotta di causa, ad abbandonarle quell' Avvocato medesimo, di cui Egli reggeva, e conduceva la mano.

Credeva dunque codesto Senatore; e i Riflessionisti han creduto insieme con lui, che un solo Fermiere potesse praticare oppressioni, avanìe, supplanti. Ma come le farà Egli, a chi, con quali pretesti, con quali appoggi? Se per supplanti, e avanìe intende quest' Autor riflessivo, che possan venire le esclusioni delle agevolezze, delle grazie, delle condonazioni de' pubblici Redditi, che i Processi, e le Condanne portate dal Cardinal Doria contro qualche Membro della civica Amministrazione, ci dimostrano, che da qualcuno facevansi o per proprio interesse, o per ostentazione d'illegittimo Impero, o per favore degli amici, de' parenti, de' protetti, Noi confessiamo ingenuamente, che desideriamo sempre, e sempre vorremo essere supplantati, o tiranneggiati così. Ma se per questi nomi intendonsi le amarezze che veramente ci corrispondono, le indebite esazioni, le capziose processure, le esecuzioni violente, e militari, in nessun Metodo meno saranno queste possibili, o impunite, che nel Metodo che il Pontefice prescrive a Bologna, e che il suo Chirografo con indeclinabile sanzione assicura.

Suole da molti muoversi, e si muove in fatti questione, se l'esigenza de' pubblici diritti debba piuttosto condursi in Amministrazione, o locarsi ad un Fermiere. Ma tal questione non ha luogo in Bologna, dove i Capitoli de' Dazj, le Constituzioni Apostoliche, gli Statuti, i Decreti del Senato prescrivono, ed ordinano l'Appalto, e la Locazione, e dove una troppo luttuosa, e ingloriosa memoria han lasciato gli esami, e i Sindicati del Cardinal Doria del danno immenso, che recava la trasandata osservanza di queste Leggi. Trovò il Cardinal Doria, che molti Dazj erano in demanio, ma che tutti i Monti erano in attrasso. I Creditori Montisti rimanevano indietro fin per 16 e 18 Mesi de' loro frutti, e la Camera Apostolica allo scoperto di vistosissime somme per le dovutele e non pagate Corrisposte *Somm. N°.* 58. Vi era, a cagion d'esempio, d'affittare un Macello, di cui la Corrisposta in linea d'affitto fosse di 500 lire, l'affittava il Padrone se potente, o temuto, se autorevole, o impiegato per mille lire, o per due mila, esentandolo di privata autorità dal Dazio, e riducendo in proprio comodo le pubbliche imposizioni. Che però non dovendosi correre un' altra volta una tal sorte, nè volendosi gettar dietro le spalle la forza, e la sanzione delle Leggi più sante, si han da affittare i Dazj in Bologna, nè ciò s'impugna da' Riflessionarj; la questione riducendosi, se abbian d'appaltarsi uno per uno, o tutti insieme: nel che non veggo ove possa nascere la ragion di dubitare, nè dove fondare si pos-

si possa alcun termine di disparità. Se gli Appaltatori posson fare avanie, e se le Leggi non glie ne precludono abbastanza l'occasione, e l'appiglio, le faranno egualmente cento Dazieri in cento diversi Dazj, come un Daziere solo, che gli conduca in Appalto tutti: anzi sarà tanto più probabile che seguano in quel Sistema, che in questo, quanto piccoli interessi devono cadere per necessità in mano di piccola gente e vile, e piccoli guadagni destano, e maggior voglia, e producono maggior bisogno di guadagni illeciti.

Ma a precluder l'adito ad ogni avania dalla parte de' Finanzieri ha preso le misure più certe il Governo di Bologna, e le riduce anche più evidenti, e più chiare il Chirografo di N. S.. Il Daziere in Bologna non può nè condannare, nè assolvere qualunque reo di Contrabbando. Non è nè Giudice egli stesso, nè può deputare un Giudice a sua scelta. La Camera medesima non è, nè forma Tribunale, ma è un semplice interessato, e *ad instanza della Camera, ma d'ordine del Cardinal Legato* si spedíscono tutte le Gravatorie. *Somm. N°.* 59. Il Giudice de' Dazj si deputa dal Cardinal Legato: e come questi non può assolvere un reo, se non contento, e soddisfatto il Daziere; così il Daziere soddisfatto ancora, e contento, non può far che sia assoluto, o libero, se non è liberato, e assoluto dal Giudice. Non può il Daziere far carcerare un reo, quando non sia in fragranti, senza l'ordine sottoscritto dal Giudice. Non può, ciò che è più forte, comandare neppure alle sue Guardie una perquisizione, secondo ha voluto anche più espressamente dichiarare l'odierno Legato, perchè non sia turbato a' Sudditi il sagro asilo de' domestici lari, come nelle istruzioni, e ordini da lui fissati per le Guardie della Ferma al nostro *Somm. N°.* 60.

Ma pur tutte queste Cautele, e tutti questi fondamenti stabili della civile libertà de' Sudditi di questa Legazione non sono sembrati sufficienti all'Autor della Relazione, nè han potuto contentare del tutto il Cuor tenerissimo del nostro Padre piuttosto, che Sovrano, di Pio VI. Ha avuto Egli sospetto che le Leggi de' Dazj fossero ancora complicate, e confuse, e che le Leggi coercitive fossero un poco aspre, ed esorbitanti; vuole, che siano così più semplici le prime, come più miti le seconde = Chirografo *pag.* 14. = Non mancate però di avvertirci, che regolandosi ora li Dazj, e il Dritto de' rispettivi Dazieri „ secondo alcune Leggi antichissime riformate fino dal 1554, e secondo alcune aggiunte fatte alle medesime in proporzione delle variazioni seguite in appresso, credete necessario il riformarle, adattandole alle circostanze presenti, come pure credete necessario egualmente il modificare, e raddolcire l'esorbitanza delle Pene imposte „ dai Bandi ai Trasgressori = e *pag.* 25. = E per sempre più cooperare „ al miglior Sistema delle medesime Finanze, vogliamo, che da Per-

„ sone

„ ſone intelligenti, e probe da ſceglierſi da Voi, ſotto la direzione, ed
„ Autorità Voſtra, ſieno con qualche celerità riformati li Capitoli, e
„ le Leggi dei Dazj non più adattabili in molta parte per l'antichità
„ loro alle circoſtanze preſenti, e al nuovo Siſtema da Noi dato alle
„ Finanze, come pure che da Voi ſieno modificate, e raddolcite le
„ tante Pene, che i Bandi impongono ai Traſgreſſori, riducendo in una
„ ſola ſtretta Legislazione più metodica, e meno acerba le molte Leggi,
„ Regole, Cautele, e Penalità, che in molte guiſe ora legano, e in-
„ viluppano i Contravventori =. Tanto è vero, che non ſolo l'Auto-
rità di veſſare, della quale manca aſſolutamente il Daziere in Bologna,
ma eziandio ogni appicco alla veſſazione, ogni ſoggetto di veſſazione
ſi è dal Relatore ſcrupoloſamente indagato per eſporla al Sovrano, e
da queſto ſi è abolita, ed eliminata.

Se di ozio abbondaſſimo e di tempo, e ſe l'ordine della intra-
preſa trattazione non ci ſpingeſſe oltre, e la mole già non lieve, cui
queſt' Opera è giunta, non ci faceſſe temere d'eſſere a' noſtri Lettori
moleſti, ſi vorrebbe quì intraprendere la queſtione, e inſtituire il con-
fronto tra 'l Metodo dell'Amminiſtrazione, e il Metodo della Ferma,
e rilevare, e indicare i vantaggi, e gl'inconvenienti dell'uno, e dell'
altro Siſtema. Ma paſſando oltre, Noi accenneremo ſolo i punti di
viſta, che vorremmo foſſer preſenti a chi poteſſe, e voleſſe trattare
queſta importante, e diramata queſtione.

Il titolo di *Proprietà* è ſtato, e ſarà ſempre per l'univerſale degli
Uomini il più certo, come il più vivo ſprone all'induſtria, alla dili-
genza, all' alacrità delle operazioni. Il titolo di Miniſtero porta nel
ſuo concetto non ſo qual torpore, o inerzia: e quantunque ſi trovino
una qualche volta Miniſtri, i quali per zelo, per intereſſamento, per
punto d'onore, con tanto e con maggiore impegno s'impieghino pel
vantaggio altrui, come ſe foſſe proprio, ſarà ſempre vero che queſto
non è l'ordine più natural delle coſe, nè l'eſempio più ovvio, e co-
mune, e che nel determinare, o preſcegliere un metodo di Legisla-
zione non è mai ſavio e prudente il contare ſopra de' Caſi, e degli
eſempj o rari, o ſtraordinarj.

Sarà pertanto per queſto Capo da preferirſi il Siſtema della Fer-
ma, potendo, e dovendo ſupporſi che il Fermiere ſarà più induſtrio-
ſo, più attento, più premuroſo, e più felice a far che i Dazj frut-
tino per vantaggio proprio, di quel che poſſa eſſerlo un Miniſtro, ed
un Sopraintendente per vantaggio di altrui.

Ed infatti vediamo per l'ordinario che dove il Siſtema della Fer-
ma è in uſo, ſi accreditano i Dazj, e ſi vantaggian per ogni licita-
zione le offerte, e le corriſpoſte; quando ne' Siſtemi di Amminiſtra-
zione rimangono in certa maniera per così dir congelate le pubbliche
Entrate, e diminuiſcono più volte, ma o rariſſime volte, o non mai
ſi accreſcono.

Nè vale, o almeno non è adequato il ripiego di interessare il Ministro, o Sopraintendente all'esazione in una Quota degli utili. L'Esattore che partecipa degli utili è animato alla diligenza dalla speranza del guadagno; ma l'Appaltatore che dee una somma certa, e determinata ha il doppio motivo che lo attua, e lo stimola, la speranza cioè del guadagno, e il timore della perdita. Di più l'Esattore che percepisce a cagion d'esempio il 6, il 7 per cento sopra l'esatto, e nulla perde per l'inesatto, può condonare ad un potente, può gratificare un protettore di grossa somma con piccol suo sagrificio. Compra l'Esattore un amico, una voce, un panegirista, donandogli a cagion d'esempio, o trascurando di esigere da lui il Dazio che val 100, e in questo dono non v'è di suo che quel 6, o quel 7 che non percepisce di profitto, e v'è dello Stato un 93, un 94 che si dovrebbe esigere, e non si esige.

Che però la diligenza, l'attenzione, il credito de' Proventi pubblici, l'esclusione degli arbitrj, e delle viziose, o patteggiate esenzioni non v'è dubbio che s'incontrano, e si assicurano nel Sistema della Ferma, e non in quello dell'Amministrazione. Ma il Fermiere non si sceglie, e possono scegliersi i Ministri. Il Fermiere può essere così attento, che sia sofistico e molesto al Commercio. Il Fermiere può fare un guadagno strabocchevole; e tutto questo guadagno del Fermiere è egualmente perduto pel Principe, e pel Suddito.

Queste sono le obbiezioni che posson farsi alla Ferma. Il Fermiere non si sceglie: ma posson però tali requisiti prefinirsi per Legge, e richiedersi dagli Oblatori all'Asta, che sia lo stesso che sceglierlo, almeno quanto alla probità, riputazione, estrazione, origine. Le quali cose stabilite, viene ad essere in certa maniera scelto il Fermiere, o almeno determinate quelle qualità, che solo debbono regolare una scelta avveduta, e prudente; a meno che non debbano influire nella licitazion della Ferma, e nella scelta del Fermiere o l'avvenenza della persona, o la soavità delle maniere, o la leggiadria de' portamenti.

Il Fermiere può essere sofistico, o duro: ma quando le Leggi non sono o dure, o capziose, la durezza, e sofistichezza del Fermiere non saranno di pregiudizio che a lui stesso. Siamo troppo accostumati a pensare, che nessuno possa sulla propria innocenza riposare, tessendo la farraggine delle Leggi, e le loro anomalle, de' lacci, e de' trabocchi per ogni dove. Non sapendo il Suddito nè cosa debba fare, nè da cosa guardarsi, trovasi all'oscuro egualmente e pel piano della sua condotta, e pel fondamento de' ricorsi che volesse intentare. Quindi la fiducia, che ognun dovrebbe riporre nelle proprie azioni, si trasfonde, e trasporta o alla connivenza, o all'oscitanza, o alla prevaricazione talvolta del Subalterno, dell'Esattore, dell'Esecutore più vile. Siano semplici le Leggi, sian chiare, sian poche: il debole non esiterà

ad

ad ogni passo, nè dubiterà di cadere in Contravvenzioni non sapute; il potente non isperera di occultare Contravvenzioni certe; il Finanziere non potrà fare o durezze, o avanie, che subito non si discoprano, e che di leggieri non si puniscano.

Il guadagno del Fermiere, o sia tutta la differenza tra la Somma che incassa, e quella che paga all'Erario, è altrettanto di perduto pel Suddito, e pel Principe. Questa è la terza obbiezione che può farsi alla Ferma; ed è obbiezione gravissima, quando la differenza tra somma e somma sia rilevante. Non v' ha dubbio che se si trovasse un Sistema, per cui tutto quello che sorte dalle private Casse de' Sudditi, entrasse nella Cassa del Principato, sarebbe questo l'ottimo, il lodevolissimo; che all'incontro biasimevole, e riprovabile sarà quel Sistema, che molto ne disperda nella collettazione, nella percezione, nel passaggio. Sarà quel Sistema migliore, che più al primo estremo si accosti, e maggiormente dall'altro estremo si allontani. Poichè gli eccessivi guadagni della Ferma non potran mai venire giustificati, nè saran mai tollerabili ad un savio Economista, o ad un Principe amator de' suoi Sudditi, o pel riflesso delle famiglie opulentissime che fan sorgere, o per li sussidj e li prestiti improvvisi che si offrono per essi allo Stato. Che si arricchiscano otto, o dieci famiglie coll' incomodo di migliaja, anzi delle famiglie di tutti i Sudditi, le quali più presto sarebbero sollevate dagli aggravj, se maggiore incasso si facesse nell'Erario del Principato, non so come possa essere o proficuo alla Repubblica, o conforme a' sentimenti di umanità. Oltre di che tutti que'Metodi di arricchire, che non poggiano, o non sortono dalle Arti produttrici, nuocono piuttosto, che giovino, alla Società; e il Commercio reale, tuttochè floridissimo, dell' Inghilterra, sarebbe più florido, se non avessero o l'ozioso e infingardo Commercio de' prestiti nazionali, o il fittizio Commercio delle azioni. Che poi debbasi o tollerare, o promuovere una eccessiva opulenza de' Fermieri, per aver cui ricorrere in un urgente bisogno, pare a Noi lo stesso avvedimento, che se le sorgenti tutte di acque perenni si dovesser seccare per creare una Cisterna, o Serbatojo solo, da cui attinger l'acqua in poche e rare occasioni di estrema sete. Quando un Principato, o una Nazione conserva illeso il sua credito, ed illibata l'opinione di buona fede, non ha bisogno nè di Depositi sanziori, che privano per età, e per secoli intieri la circolazione di una massa considerabile di numerario; nè di milionarj accigliati, che si dian l'aria di sostener co' mal pingui lor omeri lo Stato cadente: ma tutti i Paesi del Mondo conservano peculio per lui, e tutti i ricchi de' Paesi anche remoti, posson dirsi suoi Cassieri; poichè al primo invito, e alla prima notizia, che si apra un Monte, o che si ricevano prestiti, tutti corrono ad investire, e somministrare il proprio danaro. Siamo per questo Capo

M 2 nello

nello Stato del Papa aſſai fortunati; perchè ſiamo, per dire il vero, ſempre ſtati aſſai fedeli, e ſi veggon qui refluire i danari eſteri, contentandoſi del meſchino intereſſe del due e mezzo, e poco più per cento, mentre pretendono, e ottengono altrove il cinque, il ſei.

Confeſſiamo dunque non ſolo, ma ed approviamo altamente, e ſecondo a Noi pare, e dimoſtriamo con ragioni aſſai concludenti, che l'eceſſivo guadagno del Fermiere è un vero difetto, è un vizio graviſſimo del Siſtema della Ferma. Ma ſvaniſce, e ſi diſſipa al vento l'obbiezione, ſe il guadagno non è ecceſſivo. Una qualche porzione della Somma che ſi ritrae dal Suddito, è forza che s'impieghi, e conſumi ne' Metodi medeſimi, e ne' mezzi co' quali ritraeſi: ed è così impoſſibile che vada nella Caſſa del Principe tutto ciò che ſorte dalle Caſſe de' Sudditi, quanto impoſſibile egli è che ſi traſporti da luogo a luogo un Corpo ſenza che percorra lo ſpazio intermedio. Or i Metodi, e i mezzi di percezione rendendoſi ſempre più ſpediti, e più ſemplici, e più economici per quello ſpirito di proprietà, e di proprio vantaggio che anima il Fermiere, e non l'Amminiſtratore, ſaranno per queſto Capo minori le ſpeſe, e le perdite nel Siſtema della Ferma, che nel Siſtema dell'Amminiſtrazione. A torre poi la poſſibilità d'un *eccesſivo guadagno*, e a porre de' confini ragionevoli al guadagno del Fermiere, neſſun Metodo che Noi ſappiamo, è ſtato immaginato o più lodevole, o più opportuno di quello, che l'odierno Eminentiſs. Legato formò, e volle adottare nella licitazione de' preſenti Dazj l'anno 1779. Si troverà al noſtro *Somm. N°. 61*, e 62 il Senato Conſulto, il Bando, e la Legislazione tutta nuova ch'Egli promulgò in quella occaſione. Stabilì ivi un *quid minimum* alla licitazione per modo, che al di ſotto di quella Somma non poteſſe nè proporſi, nè accettarſi offerta. Cadevano nella licitazione alcuni Dazj amminiſtrati in Camera, molti appaltati a Morelli, e Compagni. Era noto degli uni e degli altri il Prodotto, nè era men nota la rilaſſatezza dell' Eſazione. Fu pertanto fiſſata alle offerte per ſomma minima quella ſomma che conteneſſe la Corriſpoſta, che la Camera incaſſava, più tutto intiero il profitto che ci avea fatto per la ſua intereſſenza negli utili la Camera ſteſſa. E perchè ſuole o torre, o difficoltare la gara tra' Concorrenti a pregiudizio della licitazione l'arduità delle *adiezioni fiſcali*, in vigor delle quali, perchè il ſecondo deliberatario ſuperi il primo, vi vuol l'aumento della vigeſima, e perchè il terzo ſuperi il ſecondo, l'aumento della ſeſta, furono in quel Bando le adiezioni medeſime ridotte alla metà, per modo che al ſecondo Oblatore baſtaſſe l'aumento della quadrageſima, e all'ultimo l'aumento della duodecima per ſuperare il ſuo Emulo.

Ebbe inoltre il Cardinal Legato l'avvertenza di unire alle ſolennità dell'Aſta pubblica la ſegretezza, e ſicurezza delle Polizze; perchè

chè la confusione in quella, o la poca fede in queste di qualche Ministro non desse luogo o alla Cabala, o al favore a pregiudizio del pubblico interesse; e il frutto e l'effetto di tutte queste avvertenze fu di aumentare le pubbliche Entrate di circa un dodicesimo, di ridurre il Fermiere, secondo gli oziosi diceano, ad una sicura perdita, ma secondo risulterà da' Conti, ad un guadagno assai discreto, che forse non arriverà ad un 10 per cento del Capitale impiegato.

Che però, non solo in Bologna, dove tutti gli Statuti, e Constituzioni Apostoliche suppongono tutti i Dazj affittati, è utile e opportunissimo, che sian tutti compresi, ed inclusi in una Ferma generale, ma il Metodo della Ferma, quando sia delle convenienti avvertenze rivestito, e premunito delle dovute Cautele, è generalmente da preferirsi al Metodo dell'Amministrazione.

Ma come in una sola Ferma raduna il Chirografo di Pio VI, tutte le percezioni delle Rendite di Bologna; così in un sol Monte include, e ristringe tutti i Debiti della Provincia.

Questo lodevolissimo intendimento della S. M. di Benedetto XIV avea in gran parte avuto il suo effetto; ma restava ancor molto per eseguirlo intieramente, quando il Cardinal Boncompagni venne dalla Santità di Nostro Signore destinato al Governo di questa Provincia. Rimaneva ancora in essere per 900000 Lire il Monte Clemente II, e rimanevano moltissimi Debiti fuori Monte contratti per istraordinarie, e presentanee urgenze al $3\frac{1}{2}$, al $3\frac{3}{4}$, al 4 per 100. Egli ha saputo sceglier per modo le opportunità, le circostanze, i tempi, e porre in tal punto di seducente prospettiva i pubblici Fondi, che potendo appena francare 150000 Lire del Monte Clemente, estinse tutto il Monte, e per la Somma di 750000 Lire trasfuse il Debito nel Monte Benedettino. Per Abbondanza, per l'Olearia, per Arti, ha perento, e francato tutti i Contratti fuori Monte che gravavano queste rispettive Aziende (que' pochi Cambj eccettuati, di cui il termine non era spirato), e o per subingresso de' medesimi Creditori, o per altri Creditori formati nel Monte Benedettino, gli ha tutti coadunati nel Monte medesimo, e tutti ridotti a quella uniforme, tenue, e discretissima Usura. Ond'è, che ha Egli affrettato più che in alcun tempo mai non si sia fatto, l'esecuzione degli Ordini, e della volontà della S. M. di Benedetto XIV.

Ma più liberi e più vasti i voti del Chirografo riducono a questa medesima unità di Monte, e unità di massima anche i Monti fondati sopra i Dazj che si riscotevano in Gabella, che Benedetto XIV non avea contemplato nelle sue Disposizioni. Questi Monti, quantunque alimentati dalle Rendite di Gabella, e perciò creduti specialissimamente affetti, e obnoxii alle ragioni, che la Congregazione de' Dottori po-

potea avere sopra di loro per reintegro, e compensazione della Cassa dell'Università, come al Chirografo di Clemente XII *Somm. N°. 63*; erano però Debiti pubblici contratti a nome della Provincia; e sebbene avessero le particolari Doti assegnate, e gli speciali Debitori, come a cagion d'esempio, gli Introduttori, o Estrattori delle Mercanzie, pure aveano l'ipoteca sopra tutte le Rendite della Provincia in generale, e tutti i Sudditi della Legazione erano nell'obbligazione compresi. Questi Monti, discussi prima e transatti per discretissima ed equa Transazione i Crediti che la Congregazion di Gabella rappresentava contro di essi, si devono ora trasfondere tutti nel Monte Benedettino, onde più non siano le anomale e confusissime divisioni, e distinzioni e delle quantità delle usure e interessi, e delle valutazioni delle Monete ne' medesimi interessi, ed usure.

Nella medesima Bolletta, nella medesima Merce, nel medesimo pagamento dovean farsi divisioni, e suddivisioni infinite. Era la Dote del Monte *secondo Annona secondo Riformato* l'Aumento di un terzo sopra i Dazj di rimanenza, e della metà sopra i Dazj di tratta, eccetto i lavori di Seta, che soffrivano per la tratta l'Aumento di due terzi; dovea l'aumento del Dazio pagarsi per due terzi in Moneta corta, cioè a dire colla valutazione del Zecchino a venti paoli; il Dazio originale pagavasi a Moneta lunga e plateale. Quindi, prima che alcuno avesse la Bolletta di spedizione, o sia di tratta per la Merce daziata, dovea l'importo del Dazio dividersi per metà tra 'l Monte Annona, e la condotta del Dazio ordinario; la metà appartenente al Monte Annona, dovea suddividersi in tre terzi, due de' quali ridur si doveano a Moneta corta, e un terzo a Moneta lunga; come più distintamente può intendersi, se pure intendere si possono tali intralciatissimi Sistemi, al *Somm. N°. 64*. Niuna di queste asmatiche providenze impedire o intralciare potrà il corso del Commercio nel nuovo Piano, o intorbiderà, e confonderà l'unità, e semplicità del Conto de' Debiti. Tutti i Crediti di Monte saranno ad un medesimo interesse; tutte le usure de' Creditori Montisti saranno pagate e soddisfatte colla medesima valutazione di moneta; e tutti i Monti della Provincia saranno ridotti al solo ed unico Monte Benedettino. Chi saprà i Debiti della Provincia, saprà il Capitale del Monte Benedettino; e chi saprà per l'opposto il Capitale del Monte, saprà i Debiti della Provincia, non dovendosi ammettere Debiti pubblici fuori del Monte; e se mai l'urgente e presentanea necessità ne dimanda per qualche straordinario Caso e singolare il ripiego; devono il più speditamente possibile, e con un solo passaggio ridursi al Monte.

Nè a questo luogo, in cui menzione si è fatta della Transazione, possiamo rimanerci di accordare la lode dovuta, così all'oculatezza e premura degli Assunti di Camera in promuovere il pubblico vantaggio, come

come alla moderazione e disinteresse, onde i Collegj de' Dottori vi si sono dalla loro parte prestati. Gli enormi Crediti che la Congregazion di Gabella potea, se non ottenere, pretendere almeno di esercitare contro le Aziende de' Monti, o avrebbero esposto la Popolazione ad ulteriori Gravezze, o avrebbero almeno allontanato sempre più il felice momento di vederle per la francazione perente. I Dottori, come si sono mostrati ottimi Sudditi, e riconoscendo, e tributando quegli encomj, e que' rendimenti di grazie, che a tante cure, e sì provide del Principe, a tante beneficenze in verso questo Paese sono dovute *Somm.* *N°*. 65, così buoni Cittadini si sono mostrati, riducendo all' equità e moderazione que' Crediti, che Decreti, e Concessioni forse troppo facili di Giudici, e di Revisori, avean fatto a mole enorme ingrandire. Ma torniamo in cammino.

Una sola Ferma dunque, un sol Monte vuole in Bologna il Chirografo, ma vuole ancora una Tabella passiva in quattro soli Capi divisa. Cioè = Frutti di Debiti. Corrisposte dovute alla Camera Apostolica. Spese del Governo, e delle civiche Magistrature. Dote per l'estinzione de' Debiti. A quale semplicità, e chiarezza riducesi quel così tenebroso inviluppo delle pubbliche Tabelle, che abbiamo accennato nella prima Parte! Non più da due terzi, da quattro quinti, da $\frac{365}{684}$ si devono distillare le rendite o di Monte Giulio, o di Monte Secondo Annona, Secondo Riformato, o di Monte Sussidio ec., ma da tutte le Rendite in generale, tutti in generale i frutti de' Debiti si vogliono prelevare; onde se cinque Milioni sarà il Debito del Monte Benedettino, 150000 Scudi tutti della medesima valutazione, e corso di moneta dovranno andare ogni Anno in pagamento di frutti; e, come destinati a pagamento di frutti, saranno sagri, ed incapaci di distrazione, o di qualunque altro impiego. Se saranno 6 Milioni di Scudi di debito, saranno i frutti 180000 Scudi, e la chiarezza, e semplicità di questo Conto renderà non solo regolarissima, e per così dire diafana la Scrittura, ma produrrà forse anche l'effetto che a' Giuocatori produce il corso della Moneta sul Tavoliere, e la esclusione di ogni scommessa sulla parola. Se fossero stati con questa chiarezza, e semplicità registrati i Debiti pubblici, e così chiaro, e così facile per lo passato il confronto tra l'Entrate, e le Spese, come sarà per l'avvenire, non sarebbe riescito a' Riflessionisti, e al loro deluso Difensore e fedele Copista, di fare apparire i copiosi mentiti avanzi, e di adulare o le oziose Adunanze, o il troppo credulo e troppo giovine Senato con sognate ricchezze, ov' erano e angustie, e miserie.

Le Corrisposte alla Camera Apostolica rimarranno quali erano, non solo guardandosi il generoso e magnanimo Principe di nulla profittare pel suo Erario in così grande, e sostanzial mutazione, ed ampliazione

del

dell'Erario della Provincia; ma condonando ancora quello, di che forse una Amministrazione non del tutto sincera, avea per l'addietro pregiudicato la Camera Apostolica.

Le Spese del Governo, e delle civiche Magistrature si propone N. S. di definire, e di modellare con quella *moderazione* che resti dentro i *confini della necessità*, *e del pubblico decoro*, onde vengano riformate le superflue, *ed accresciute quelle che si credano necessarie*. Chirografo *pag.* 28. La quale formalità di disposizione, e giustezza d' idee o non si comprende intieramente dagl' idioti, o si detorce e sfigura da' maligni. Come in una Famiglia particolare, così, e molto più nella gran Famiglia dello Stato, sono egualmente di prodigalità infette, e condannabili come dilapidazioni tanto l'eccesso delle Spese superflue, quanto il difetto delle necessarie. Chi non fa che il suo Podere frutti per non spendervi è egualmente prodigo, o prodigo maggiormente di chi ne dissipa l'Entrate. Chi non lo munisce di siepe risparmia tenuissima Spesa, ed abbandona gran parte dell' Entrate a profitto de' Ladri. Chi non paga il Fattore di certo Stipendio, e discreto, si sottoscrive agl'incerti guadagni, ed illeciti, che non saprà mai individuare, ma che deve in genere tenere per sicuri, poichè la stessa sua avarizia gli rende necessarj. E' facile ravvisare sotto questa immagine e gli dispendiosissimi risparmj dell'antico Sistema, e le economiche prudenti Spese del nuovo. Il Criminale senza Ministri, e i Ministri senza paga; gli Esecutori o con tenuissimi Stipendj, o con degli Stipendj falcidiati di moltissimi Aggravj; le spedizioni, e le processure in Contado senza fondi onde pagar le Diete; le Carceri perfino, e i Carcerati senza sicurezza di Alimenti; tutte le Gabelle alle Porte, e le Porte senza Guardie; le Rassegne a' Confini, e i Confini in massima parte senza Uffiziali. Queste erano le Economie che praticavansi fin quì, e che al Piano Economico di un Principe che ragioni, e che pensi, non possono punto convenire. Ma con quanta moderata circospezione, e con qual ristretta misura Egli pensi supplirvi lo vedremo nella terza Parte. Ora ci basti rivolgere una occhiata alla quantità prodigiosa, e viziosissima moltiplicazione di Ministri, e di Ministeri superflui, che abbiamo nella prima Parte con dettaglio esposti, a' quali dava l'antico involuto Sistema l'esistenza e la vita, mentre la loro esistenza non facea che accrescere al Sistema confusione e imbarazzo. Che se vogliamo prendere argomento de' risparmj, che potran farsi in questo genere nella universalità della pubblica Economia, da quelli che si sono procurati, ed ottenuti ultimamente nella Gabella, non ne dovrebbe riescire tenue, o disprezzabile la Somma.

Rimane l'ultimo Capo delle Francazioni, quello che, secondo dice il Chirografo, dee essere un *generale* ricettacolo, dove tutto si aduni, e refluisca ciò che avvanza dagli altri Capi delle pubbliche Spese, o

delle

delle Aziende particolari. Con quanta giustizia hà inculcato il nostro Clementissimo Sovrano la massima delle Francazioni, con altrettanta finissima prudenza, e avveduta circospezione ne ha prefinito i modi, e le misure.

Sono ridotti per la diligenza, e premura massimamente dell'odierno Legato i Debiti pubblici all'interesse del 3 per 100. Si calcolano nel Chirografo a 5 Milioni e cinquecento mila Scudi Romani, ma sono realmente, come vedremo a suo luogo, circa 6 Milioni. Se non vi è Dote di Francazione in 33 Anni e quattro Mesi si faranno cavati dalle mani dalle Casse dalle borse de'Sudditi tutti i cinque Milioni e mezzo, e gli sei, ma pur tutti i cinque, o 6 Milioni si dovranno dalla Provincia, e si torneranno a pagare con una perpetua successione, e con un Debito sempre rinascente de' Sudditi. Ha non so che di terribile, e di ferale questa Mole, che sempre si spinge, e sempre ricade; questa Somma che sempre si rode, e sempre si riproduce e rinasce; questo Peso che sempre si porta, e sempre si dissipa. Vi vuol dunque una Dote di Francazione, e il Principe la determina di 70000 Scudi. Ad un Debito sì enorme la Francazione non è sicuramente abbondante. Ma perchè fissarla prima che si abbia il preciso valore del Territorio, e che della forza si possa giudicar del Terratico? Appunto perchè questo Dato serva a determinare la forza del Terratico stesso.

E' stato fino a 16 d'Agosto del 1780 un principio, un postulato, un assioma in Bologna, che il Capitale investito in Terreni si valutasse almeno, e nella più scarsa misura, al quattro per cento di Fruttato. Tutti gli Officj de' Notari, tutte le Sentenze de' Giudici, tutte le Divisioni, tutte le Perizie, tutti i Periti che vivono, e i trapassati ne fanno indubitata fede. Ma dagli Scrittori conspiranti contro il Piano dopo quell'epoca, che tutto riduce il certo incerto, e il chiaro oscuro, e il tranquillo torbido, l'Autor de' Dubbj contro *l'Elenco*, le Riflessioni alla *pag.* 41, la Scrittura Erskine al §. 73, degradano tutto a un tratto il pregio de'nostri Terreni, e appena gli credon degni, e a stento consentono che possan fruttare il tre per Cento. A qual valore ascenda in Corpo tutto il Territorio Bolognese non si può ora con precisione assicurare. Ma gli scandagli più verisimili, e le notizie meno equivoche che si sono prese, e degli Affitti, e delle Rendite nelle diverse Regioni del Contado, ci danno una sicurezza morale, che l'imposizione sopra le Terre sia per riescire di quella, e forse maggior discretezza che l'Avvocato riguarda o come un sogno, o come un inganno che si voglia fare a' Possidenti. Erskine §. 73. „ Sia pu„ re il Territorio di Bologna assai esteso, non lo è quanto basti per „ render lieve, e sopportabile una sì fatta Tassa al Possidente. Quel „ moderato, e discreto esempio di bajocchi *quattro* per ogni lire Cen-

„ to d'Eſtimo propoſto alla S. V. è ben lontano dalla Taſſa che ver-
„ rà addoſſata a ciaſchedun Fondo. =

Il provvidiſſimo Sovrano per iſtabilire un Siſtema che foſſe per una parte giuſto, per l'altra immune da variazioni, o alterazioni, e tutto fuſo ſopra un ſolo modello, ha proceduto con queſto metodo. Ha ridotto i Dazj ſopra i Vittuali a quella meta, che non potrebbero eccedere ſenza eſſere intollerabili. Ha inteſo di ridurre i Dazj ſopra le Merci, e Manifatture a quella proporzione, fuori della quale nuocerebbero al Commercio. Ha voluto ridurre la Tabella delle Speſe a que' confini, che la neceſſità del Governo, la quiete, e la ſicurezza de' Sudditi eſigono. Si è contentato che il ſuo Erario nulla guadagni in tante variazioni, e ampliazioni dell'Erario della Provincia. Ha definito in 70000 Scudi la Dote di Francazione, perchè uno Zelo troppo vivo non eſaltaſſe le Taſſe, o una troppo molle condiſcendenza non le alleggeriſſe di ſoverchio, ed ha per tal modo, prima ancor del Catastro, determinato con prudenti e moderati riguardi il Terratico, ſiccome ridotta l'equazione ad una ſola incognita viene circoſcritta, e determinata dalle altre o aſſunte, o ritrovate quantità.

Siamo, torno a ripetere, moralmente ſicuri, e quaſi ad evidenza certi, che a tutti queſti oggetti delle pubbliche Speſe, inſieme colle altre fonti che aſſegna il Chirografo delle pubbliche Rendite, potrà ſupplire un Terratico oltre ogni credere moderatiſſimo. Ma poniamo che queſti Calcoli ci ingannino, e ci deludano queſte ſperanze, dovrebbe per queſto o tollerarſi un aggravio ſopra i Vittuali di prima neceſſità che riduceſſe il Povero alla mendicità, e il Mendico alla diſperazione, o dovrebbe per queſto per mal miſurate, e troppo gravi Tariffe attraverſarſi, e ſoffocarſi il Commercio, o dovrebbero per queſto eſſere eterni i Debiti, o infinite le ſomme che dalla Provincia, e dalle borſe de' Sudditi ſi hanno a ritrarre? Anche nel nuovo Metodo, e colla francazione de' 70000 Scudi ſaranno fortunati i noſtri Nipoti, ſe vedranno francati tutti i Debiti dopo un Secolo; e ſi reputerà felice la Provincia, ſe per 6 milioni di ſcudi di Debito ne pagherà i 10, i 15 milioni. Poichè e nel corſo di sì lungo tempo, de' biſogni ſtraordinarj, e delle calamità debbono accadere, e prima che sì lentamente ſi eſtingua il Capitale, Somme immenſe ſi eſauriranno ne' frutti.

Confeſſino dunque loro mal grado gl'ingiuſti Oppoſitori, che giuſtiſſimo non meno, che moderato, e prudente è il Metodo, che il Noſtro Sovrano ha adoperato nel definire le providenze del ſuo Chirografo, e che le miſure, e le viſte ch' Egli ha avuto nel determinare in queſto difficile economico problema l'incognita del Terratico, ſono quelle che dovea avere un Principe illuminato e giuſto, che ſa e volere, e procurare il bene de' ſuoi Sudditi.

La

La Camera de' Conti formerà un soggetto importante del seguente Capitolo, com' ella è un convincente argomento della moderazione, della indulgenza de' benigni, e clementi riguardi che ha avuto il Sovrano verso i Corpi Civici, e li diversi ordini della Città. All' oggetto che abbiamo ora alle mani, basterà alla sfuggita accennare quanto opportuna ne fosse l' instituzione, e quanto ne sia stata ben immaginata l' idea. Non v' è nuovo Piano sia politico, sia economico, sia militare, che possa avere speranza di vita, e di sussistenza, specialmente se arduo esso sia, e difficile, se vasto, e complicato, se rigido, e severo contro gli abusi, e que' che gli amano, quando non abbia un Consiglio, una Deputazione, un Corpo che lo fomenti, e protegga, e diriga, e difenda. L' incerta, e senile, ma però rispettabile mano del Conte di S. Germain nel suo Piano militare forse non fece, nè si rimprovera sbaglio maggiore che quello, di non avere per prima Operazione proposto al Monarca che serviva, (il quale non so se per maggior onor suo che lo merita, o della Nazione che ha saputo sì presto discernerlo, si denomina il Giusto), la creazione d' un Consiglio di Guerra. Si è dunque al nuovo Piano destinato dal Principe un Educatore, dirò così, e un Custode, che senza nè togliere, nè diminuire alcuna delle incombenze de' rispettivi Corpi, Deputazioni, o Assunterie, abbia per sua sola, ed unica incombenza il debito d' invigilare come Subalterno, e Ministro del Cardinal Legato, all' Esecuzione delle Volontà del Sovrano. Come Subalterne, e Ministre secondo e le Disposizioni di Nicolò V, e le Constituzioni di Giulio II, debbono invigilare tutte le Civiche Deputazioni, e Assunterie al disbrigo de' pubblici affari. Ma creato un nuovo oggetto, e il più importante di tutti, una nuova Deputazione era giusto che si creasse, la quale non fosse soggetta all' azzardo della scelta, alla brevità del Ministero, a' capriccj o della sorte, o de' partiti, alle continue volubilità, cui soggiaciono le altre.

Hanno questo d' intrinseco difetto, conosciuto e compianto da' più savj e zelanti Senatori, le ordinarie Deputazioni, che si determinano la massima parte per turno, e che non durano che un Anno solo. Quindi è, che sono gettati tra' pubblici Affari, e ne' più importanti que' Senatori medesimi, cui la Legge vieta, e impedisce l' Amministrazione de' proprj; e che, intesi appena i titoli, o conosciuti i vocaboli delle materie che si trattano, il medesimo turno gli ravvolge, e trasporta in un' altra Deputazione, e Assunteria. Nel qual proposito Noi non possiamo tacere una riflessione che ci è stata sempre fitta nell' animo, e che ci ha fatto desiderare una certa, non so se diciamo attenzione, o scrupolosità maggiore rapporto alle cose della Provincia dalla parte de' Presidi, e dalla parte della Corte medesima. Si accorda dell' influenza al Senato nell' Azienda pubblica; si concede una qualche

voce al Corpo del Reggimento ne' pubblici Affari; ma come poi nell' interno del Corpo si distribuiscano, e si esercitino queste incombenze, e si verifichi l'elerzione di queste Autorità o nessuno il sa, o nessuno il cura. E' accordato (a cagion d'esempio) al Reggimento secondo la Bolla di Clemente VII 20 Gennajo 1523, sotto l'Autorità, e dipendenza del Cardinal Legato la nomina alle Letture, la destinazion degli Aumenti; ma il Reggimento per se solo determina che non passerà legittimamente un partito di Aumento per un Lettore se non ha i $\frac{4}{5}$, o i $\frac{7}{8}$de' voti. Può egli fare questa Legge, o può questa Legge esser valida senza il consenso di chi ha accordato la originaria facoltà al Reggimento? Può un Capitolo, che gode del diritto di elezione, stabilire per se medesimo che non sia elezion del Capitolo quella, che ha il requisito canonico di due terzi de' Voti? Par che dalle Concessioni di Nicolò V, ove si suppone che = *omnia tractantur in Regimine dictæ Civitatis de communi Consensu dicti Domini Legati, & dictorum Magistratuum* = risulti, che il Reggimento senza il Legato, più non esista che un Corpo acefalo, e senza vita; e della formalità della Constituzione si conserva una leggiera orma, e vestigio in quella denominazione di = *Partiti di Commissione* = così denominandosi tutti que' partiti, o siano proposizioni, che si passano in Reggimento senza l'intervento del Cardinal Legato, e che poi debbono riproporsi, e ballottarsi di nuovo alla sua presenza, e di suo consenso, e volontà; vuole un tal titolo significare che si propongon tra loro quasi di Commissione del Cardinal Legato. Pure frequentissime sono le Adunanze del Reggimento senza il Cardinal Legato, e rare quelle che alla sua presenza si tengono; e siccome Egli non resta informato di ciò che si discute nelle prime, così viene ad essere tutto riposto nell'arbitrio de' Senatori ciò che vogliono produrre nelle seconde.

Ma che che sia di ciò, geloso l'avveduto ed illuminato Pontefice, che a Deputazioni sì efimere, e sì mal combinate raccomandata, e abbandonata non rimanga la vigilanza ch'Ei vuole sempre costante, e sempre uniforme sopra e gli assegni, e i registri, e le erogazioni dell' Entrate tutte della Provincia, o che nella Provincia raccolgonsi, ha stabilito, e prescritto, che la Deputazione alla Camera de' Conti debba almeno durare per otto Anni, così togliendo un certo sopore che talvolta la Deputazione a vita può insinuare, e la dispersazione, e abbandono in che una breve conduce e momentanea deputazione, ove specialmente si tratti di affare vasto, e complicato.

Nè men prudente, o men savia, o men generosa e clemente è la Disposizione, che al Tesoriere Apostolico, e al Legale, o sia Fiscale di Sua Santità, siano uniti nella Camera de' Conti de' Senatori, e de' Dottori, e che questo Corpo di Revisori a tre diverse Aziende desti-

destinato, che in una sola coadunarsi, sia composto di Soggetti che hanno e interesse, e diritto di vegliare a queste Aziende medesime. Sarebbe stato non solo incongruo, ma contrario ad ogni ragione, e giustizia, che i soli Senatori vegliassero o all' erogazione dell' Entrate del Principe, che sono state fin ora immediatamente e percette, e amministrate da' Ministri immediatamente scelti da lui, o che fossero i soli Sindacatori degli Assegni di Gabella, che, e per la disposizione di Giulio II, e per l' osservanza di tre Secoli al Sindacato rimanevano privativamente soggetti del Cardinal Legato. Sarà l'argomento del seguente Capitolo l'esaminare quanta generosità, e quanta connivenza contengano verso le prerogative de' Corpi Civici queste Disposizioni Sovrane: a questo luogo non altro imprendiamo a considerare che l'opportunità, e saviezza delle medesime. Non sarà però fuori di luogo far riflettere a' Senatori, che non piccola, nè lieve è la distinzione che incontrano nella Camera de' Conti, sedendo in essa tre del lor Corpo, mentre de' Dottori non solo, ma de' Ministri immediati del Papa due soli si scelgono. Ben più rigido verso il Senato il Patrio Statuto, non ammette nel Corpo de' Difensori all'Avere i Senatori, e codesto Corpo constituisce Censore, e Sindacatore di tutta la pubblica Azienda così rapporto all' Entrate, come alle Spese. *De Electione Defensorum Averis, & jurium Cameræ Bononiæ, & eorum officio, & jurisdictione fol.* 46. = Et quod procurent & sollicitent omnes introitus, & havere „ Communis Bononiæ perveniant, & pervenire debeant ad manus „ Thesaurarii Generalis dictæ Cameræ, & quod aliquis ipsas pecu„ nias, seu introitus recipiens, vel apprehendens sibi ipsi de Salario „ non solvat nisi per Bulletam eidem factam per Officialem, seu No„ tarium ad hoc deputatum . . . . introitus, & expensas quascunque „ dictæ Cameræ tam ordinarias, quam extraordinarias videant, & exa„ minent singulis diebus, mensibus, & expensas superfluas, & non ne„ cessarias minuant, vacuent, modificent, & regulent ne in totum tol„ lant si & prout, & sicut eisdem videbitur. = Ma avvezzi da gran tempo i Senatori ad assorbire, ed occupare tutte le civiche incombenze, come infatti hanno distrutte, e annichilate quelle de' Difensori all'Avere; e persuasi che tutto sia in Bologna il Senato, e nulla siano tutti gli altri ordini della Città, non è strano che sdegnino di aver de' Compagni ov' essi stessi sono ammessi per pura grazia. Contenti Noi per ora della indulgenza, e bontà onde le Riflessioni alla *pag.* 102, e l'Avvocato al §. 130 accordano al Cardinal Legato la facoltà di rivedere i Conti e della Camera, e della Gabella, ne dedurremo, che la Camera de' Conti incaricata a rivederli con lui, o il Legato offende, e nuoce alle sue prerogative, o a nessun altro certamente reca pregiudizio alcuno, o alcun torto.

Che

Che però i Metodi, e i Regolamenti del nuovo Piano in quanto una sola Ferma, un sol Monte stabiliscono, ed una Tabella introducono, ed un Comparto di Spese che chiaro sia, intelligibile, facile; ed una Camera de' Conti creano, ove tutti que' Corpi, o Ceti abbian parte, che han parte, o interesse nelle pubbliche Aziende; una Camera di Conti non scelta per azzardo, nè accessibile ad Età pupillari, nè ristretta al breve giro d'un Anno; sono Metodi e Regolamenti, che alla maggior semplicità tendono, alla maggior sicurezza dell'esecuzione del Piano, e che più certi, e più pronti, e più stabili assicurano alla Provincia que' rilevantissimi vantaggj, che l'illuminato e Clementissimo Sovrano alla Provincia stessa e procura, e prepara.

C A P. VI.

Generosità, e parzialità di riguardi che ha il Sovrano nel nuovo Piano dimostrato verso l'interesse Pubblico, e le Prerogative.

VEggiamo che la sola proposizione, e il titolo pur solo del Capitolo porrà facilmente i Conduttori dell'opposto Partito in ismania, e in orgasmo; Essi che in tanto esistono, in quanto hanno persuaso che tende il Piano alla distruzion del Paese, e alla depressione, o all'annichilamento d'ogni vanto, e d'ogni prerogativa di lui; Essi che cesserebber d'esistere se questo fantasma, ed illusione disparisse; Essi che fecero fosse intonato al Senato a' 29 d'Agosto del 1780, che le prerogative, e i diritti più luminosi si manomettevano dal Sovrano, e che vollero senza altra discussione, o esame che lor fosse creduto; Essi che hanno per ogni dove sparso e gemiti, e lamenti, e mormorazioni, e dissensioni; e convertite o in biasimo, o in dubbietà le voci e di contentezza, e di applauso che destò in tutti i Ceti di persone la pubblicazione del nuovo Piano in Bologna, recano, e recar debbono a ingiuria mortale che loro si faccia, ogni lode che si voglia dare alle Providenze del Principe. Che poi la generosità di queste Providenze si lodi, e le moderazioni, e i riguardi si vantino ch' esse conservano verso le prerogative, e le distinzioni del Paese, questo è ciò, che dee porli nel più efferato furore.

Noi però o lusingati che la ragione una volta possa esser anche da loro o rispettata, o ascoltata, o persuasi che possa più la ragione, che le loro strida, andremo quietamente additando que' fondamenti, e motivi che ci han fatto avanzare una simile proposizione, e che ci persuadono di poterla sostenere.

Al sentire che il Principe tutto ha rifuso il Sistema delle Bolognesi Finanze, e i Metodi di percepirle, e le Quote onde erano distribuite, e le misure, e le proporzioni che le compartivano; al sentire

tire che ha imposto una nuova Gravezza sopra le Terre, si presenta per prima idea che a' bisogni dello Stato sia diretta questa Operazione, e che per essa debba notabilmente accrescersi l'Erario del Principato.

Ad udir poi e lo strepito, e i lamenti che di ciò muovono i dicentisi Patriotti, non solo questa idea si radica maggiormente nelle menti non informate, ma s'insinua anche il sospetto che forse troppo forti siano i Sussidj, che si esigono, e troppo considerabili le Somme, che dalla Provincia pel nuovo Piano estrarre si vogliono per tradurle alla Capitale, e nell'Erario del Principato trasfonderle.

Molti sono i Forestieri, che vengono in Bologna con questa preconcetta opinione, e di tanto spazio di Mondo che i gridi de' Bolognesi han riempito, pochissime son le Persone che tal supposto non facciano.

Ma quando, letto il Chirografo, ed informati del vero, vengono ad apprendere che nulla il Principe guadagna nel nuovo Piano; che in nessuna maniera si aumenta per esso l'Erario del Principato; che neppur un soldo, un denaro sortirà per questo di più dalla Provincia, o anderà a Roma; qual opinione crediam Noi che portino della Clemenza, e generosità del Sovrano, qual concetto formino della ingratitudine, o stupidezza di que' Sudditi che ne mormorano?

Tanto è. Moltissimi Romani Pontefici hanno imposto delle Gravezze in Bologna, e le hanno accresciute ad ogni bisogno dello Stato, e ad ogni urgenza della Camera Apostolica. Impose anche il nuovo Giulio sopra il Macinato Clemente XIII, che il suo Successore commutò nella Gravezza d'un quattrino per ogni libbra di Carne *Somm. N°. 66.*, e *N°. 67*; ma Pio VI, e l'odiato suo Chirografo, nulla impone a Bologna per Roma, niente avvantaggia l'Entrate della Camera Apostolica. L'Entrate che avea Essa in Bologna prima della Notificazione, prima de' Chirografi, le stesse conserva dopo i Chirografi, e dopo la Notificazione. Ritirava anzi Somme certe, mentre era accreditata di Quote. Potea risultarne alla Camera un Credito, un Debito al Pubblico; forse un'accusa, forse un demerito, forse un titolo di escluderlo dall' Amministrazione, tutto condona il munificentissimo Sovrano, tutto dimentica, tutto rilascia, se diritto avesse di ripeterlo, a favor de' suoi Sudditi, con quell'eroico sentimento, e veramente degno dell'animo, e del cuore d'un Pontefice, e animatore di tutte le Ordinazioni del nostro Sovrano = che il massimo e il primario guadagno del Principe è il ben essere de' Sudditi. =

Di più. La Tesoreria del Vino aumenta ad ogni licitazione la Corrisposta. Rari sono oramai quegli Anni, che non ridondino le Uve, e rendano anguste le Cantine più ampie, e scarsi gli attrezzi per la Vendemmia. Si aumenta a vista d'occhio la Coltivazione, e la Popolazione

ne per i Terreni che si ricuperano dalle inondazioni. Il Senato di Bologna ha tentato più volte segrete pratiche con offerte di larghe Corrisposte, e fors' anche di vistosi Aumenti, per avere il subappalto della Tesoreria, come degli altri Dazj; e sono in vita, ed in posto tuttavia i Porporati che ne hanno sentito fare le proposizioni. Ma Pio VI rinuncia egualmente e a queste quasi certe eventualità di guadagno, e a queste lusinghiere Offerte di Aumenti, nè vuole che pur d' un soldo avvantaggi il suo Erario, e si contenta che per la Tesoreria del Vino non altra Somma si corrisponda alla Camera, che quella percepisce attualmente.

Si cambia, è vero, la struttura dell' imposizione, ma a vantaggio di chi si cambia se non a vantaggio de' Sudditi? e a qual altro oggetto dimandavano Eglino i Bolognesi, ed a quali ragioni appoggiati sostenevano l' instanza di aver Essi la Tesoreria, se non per variare la struttura del Dazio, e per evitar gli sconcerti che accusavano per la medesima prodursi? Sarà egli questo il solo caso, o la prima occasione, in cui il minor Fruttato d' un Dazio, che si corregge, si compensi e ristori con altro men incomodo che si aumenta? Ciò praticossi, per tacere di altri esempj moltissimi, per la soppressione dell' Appalto del Tabacco in tutto lo Stato, e ciò praticossi in Bologna per la riduzione del Dazio Sale, che tanto lodano i nostri Avversarj, fatta da Clemente X.

Le rendite della Gabella, quelle che avanzavano al mantenimento dell' Università, e allo Stipendio de' Lettori, cui le avea con ispeciale ipoteca vincolate Monsignor Marco Arcivescovo di Avignone, e Vice-Legato l' Anno 1433, e che avea in Amministrazione, non in proprietà, concesse a' Collegj de' Dottori Giulio II l' Anno 1509, rimanevano tuttavia, come nel Peculio del Principe, e dalle Disposizioni di Sua Santità dipendevano immediatamente. Di fatti al Principe si dirigevan le suppliche quando di qualche Sussidio abbisognava il Senato dalla Cassa della Gabella. Al Principe si diressero nel 1761, nel 1764, nel 65, nel 70, e 74 per avere delle Contribuzioni per la Strada di Toscana; al Principe nel 1776 per un Soccorso all' Instituto delle Scienze. *Somm. N°.* 68.

Potea il Papa destinarle ad altri usi; potea impinguarne le Corrisposte alla Camera Apostolica; potea con tanto maggior coraggio, e con viste di tanto maggior importanza, ciò eseguir nel momento che una più retta e più attenta Economia facea da questo Capo, secondo i pronostici, e le testimonianze, e rappresentanze perpetue, sperare non indifferenti profitti: mai in nessun tempo, mai alcun Pontefice non ha detto, o voluto, che gli avanzi della Gabella dovessero tutti erogarsi in Bologna, tutti cedere a vantaggio, a sollievo, a scarico, a facilitazione del Commercio Bolognese; l' ha detto, l' ha definito,

nito, l'ha praticato Pio VI in quel tanto inviso Chirografo, che sarà un monumento più assai perenne e durevole che il marmo e il bronzo, della sua munificenza, e generosità verso Bologna, della ingratitudine, o stolidezza di coloro che assumono, e profanano il nome di Bolognesi, e che vorrebber tutto il Paese o rendere, o far credere infetto di quella maligna itterizia che scolora, e macchia la loro ambizione soltanto, o la loro ignoranza.

Ma entriamo oramai nella delicata materia delle prerogative, le quali e si dicono, e si reputano manomesse, e conculcate nel Chirografo. Io non trovo alcun Papa prima del Regnante Pio VI, che abbia mai o concesso, o voluto che i Prodotti de' Dazj si raccolgano tutti, e concentrino nella Cassa del Pubblico; e che dal Reggimento di tutti si moderi, e si delibéri l'Appalto, e che anche le Corrisposte al Principe dovute da questo comun Serbatojo debbano, per così dire, attingersi. Trovo anzi, che tanti Pontefici, imponendo a Bologna, e al Bolognese Dazj nuovi, e nuove Gravezze per supplire a' bisogni dello Stato, hanno deputato ancora gli speciali Tesorieri, e Ministri per esigerle, e amministrarle. La pratica sempre costante de' suoi Predecessori tenne ancora, quasi l'altr'jeri, Clemente XIII nel suo Chirografo dei 3 Decembre 1768 „ Finalmente vi ordiniamo, che „ l'Esigenza suddetta dobbiate farla seguire per mezzo di quelli stessi „ Appaltatori della nostra Camera, dalli quali presentemente si fa la „ Riscossione del Macinato con tenere lo stesso ordine, e colle stesse „ Leggi senz'alcuna innovazione, dandovi facoltà ancora di poterla „ far amministrare da' suddetti per conto della stessa nostra Camera „ qualora giudicaste poter perciò ridondare in maggior di lei profitto, con obbligare però li detti Appaltatori a render conto dell'e„ satto ad ogni piacere Vostro, e de' vostri Successori nell'Offizio, e „ di depositare di bimestre in bimestre in Credito della nostra Came„ ra nella Depositaria Camerale la Somma, che andranno incassando, „ e con altri patti, che vi piacerà con essi loro di convenire ec. = E' ben vero che molte volte i Pontefici condiscendendo alle preghiere del Senato, hanno per Instrumenti, e Contratti, come avrebbero fatto con un Tesoriere, o Appaltatore Camerale, concesso al Pubblico l'Esigenza del Dazio imposto, per una convenuta Corrisposta o di Quota, o di quantità. Così fecesi sotto Clemente XIV per la Gravezza sostituita al Giulio sopra la Macina, accordando la facoltà di stipulare tal Contratto al suo Legato in Bologna l'Eminentiss. Branciforte. Si veggano in *Somm. N°.* 67, 104, 105, 106, il Chirografo di Clemente XIV, il Chirografo di Clemente X, il Moto proprio e il Chirografo di Urbano VIII, che contengono tutti Grazie di questa natura. Ma era riservato a Pio VI di stabilire un Sistema onde *per via di fatto* acquistasse il Senato questa prerogativa, che siccome per Bologna non può essere più nuova, così

O per

per se stessa non può essere più eminente, o più distinta. Che in una Città suddita, fatto un masso solo di tutti i redditi Fiscali, anche di quelli che dalla Pontificia Camera immediatamente, e privativamente si amministravano, anche di quelli che ad altri Corpi Civici eran concessi, di tutti si moderi, e si deliberi dal Senato l'Appalto, tutti cadano sotto l'Aministrazione di quell'Appaltatore che sarà nelle debite forme, e colle già solite dipendenze prescelto dal Senato, e che tutto riunito in una Cassa, ed in una Amministrazione sola concentrato, da questa medesima lo stesso Sovrano mediatamente percepisca le sue Contribuzioni, è una prerogativa delle più eminenti, e delle più generose Concessioni, o indulgenze che potesse il Sovrano o accordare, o praticare.

Nè dee passarsi senza riflessione quella circostanza che sì gran riflessione merita, e che in linea di prerogativa, constituisce uno de' più parziali arbitrj, che Nostro Signore nel Chirografo abbia preso, e che Egli ha preso a favor del Senato. La Gabella, dopo Giulio II che ne concesse la libera, e non mista Amministrazione a' Collegj de' Dottori, si dava da' Dottori in Appalto; ma anche prima di Giulio II, e quando i Lettori non vi aveano che un titolo semplice di speciale ipoteca, intervenivano all'Appalto, ed insieme col Legato o Governatore, col Tesoriere Apostolico o suo Luogotenente, co' Deputati de' Riformatori, co' Difensori all'Avere, sedevano i Dottori come Locatori, e come stipulanti coll'Appaltatore. Ci piace quì inferire l'intestatura, come suol dirsi, medesima dell'Istrumento di Appalto della Gabella del 1472, cui moltissimi consonanti si trovano ne' Registri della Gabella medesima = *IN CHRISTI NOMINE AMEN. Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo Secundo, Indictione quinta, die vigesima octava Novembris, Tempore Domini Sixti Papæ Quarti = Reverendissimus in Christo Pater, & Dominus Franciscus de Gonzaga Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Tituli Sanctæ Mariæ Novæ, Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconus Cardinalis pro Sancta Romana Ecclesia, & præfacto Sanctissimo in Christo Patre, & Domino Nostro Papa Bononiæ &c. Dignissimus Legatus de Latere, & Magnificus, ac Spectabilis Vir Dominus Magister Hieronymus de Ranutiis Vice Thesaurarius, ac loco, & vice, & nomine Domini Ludovici de Miliolis de Mantua in Civitate Bononiæ Thesaurarii Apostolici, ac etiam de loco, & de numero Magnificorum Dominorum sexdecim & unus ex dictorum Dominorum sexdecim Commissariis infrascriptis, & Magnifici ac Spectabiles Viri Dominus Scipio de Gozadinis Miles, & utriusque Juris Doctor Dominus Magister Hieronymus de Ranutiis prædictus Artium, & Medicinæ Doctor de numero Magnificorum Dominorum sexdecim Reformatorum Status Libertatis Civitatis Bononiæ loco, & nomine præfactorum Dominorum sexdecim ad infrascripta omnia, & singula facienda, & exequenda una cum præfacto Reverendissimo Domino Legato, & aliis Venditori-*

toribus, & Locatoribus supra, & infrascriptis infrascripti Datii Gabellæ Commissarii specialiter electi, & deputati per Officium præfactorum Dominorum sexdecim, prout de huiusmodi electione, & deputatione constat pubblica Scriptura scripta, & rogata per Ser Albertum Parisium Cancellarium præfactorum Dominorum sexdecim, & unum ex Notariis infrascriptis. Ac etiam Spectabiles, & Egregii Viri Bartholomæus de Mondinis, & Alexander de Saffuno Bononiæ Cives honorabiles defensores haveris, & Jurium Cameræ Communis Bononiæ. Nec non eximii, & famosissimi Juris, ac Artium, & Medicinæ Doctores Dominus Bartholomæus de Lambertinis Juris utriusque Doctor, Dominus Joannes de Sala Juris Canonici ac Decretorum Doctor, Dominus Albertus de Cataneis Juris utriusque Doctor, & præfactus dominus Magister Hieronymus de Ranutiis loco, & vice, & nominibus honorabilium Dominorum Doctorum, & aliorum Bononiæ Legentium, & pro Lecturis salariatorum specialiter electi, & deputati per dictos Bononiæ Legentes, & pro Lecturis salariatos. Et omnes supra nominati ad hac congregati sponte, & ex ipsorum certa scientia, animisque deliberatis, & nullo Juris, vel facti errore ducti, Et pro utilitate, & commodo Cameræ, & Communis Bononiæ, ac dictorum Dominorum Doctorum, & aliorum quorum interest vigore, & auctoritate eorum, & cuiuslibet ipsorum Officii auctoritatis, & potestatis sibi in hac parte concessarum, & attributarum, ac vice, & nominibus prædictis, omnique alio meliori modo, Jure, via, & forma, quibus magis & melius potuerunt, dederunt, vendiderunt, & locaverunt Spectabili viro Hermeti de Sachillinis Bononiæ Civi ibidem præsenti, stipulanti, conducenti, & ementi pro se, & suis hæredibus, ac vice, & nominibus omnium, & quorumcumque eius Sociorum, & participum in dicto Datio, Et quos secum in præfacto Datio haberet, habuerit, seu habere maluerit, & potuerit secundum formam Provisionum do prædictis disponentium, Datium Mercationum, & Gabellæ Grossæ Communis Bononiæ, & seu Civitatis, & Comitatus eiusdem &c. =

Or la facoltà, e la prerogativa di appaltar la Gabella, che forse mai non ha avuto, o che certamente da tre Secoli in quà, non ha avuto il Senato, o per parlare più correttamente, il Corpo che è rivestito della pubblica Rappresentanza, glie l'ha concessa Pio VI, e glie l'ha concessa pura e semplice, senza mistura, e senza che alcun Dottore intervenga, o concorra all'Atto formale della licitazione, o della Delibera dell'Appalto.

Abbiam veduto quanti doni abbia fatto, e quante considerazioni avute il Sovrano a favor del Senato. Non ha però trascurato, ove han potuto col più grave, e rilevante oggetto del ben pubblico conciliarsi, (cui niuna prerogativa dee, o può mettersi in confronto, o si può credere che abbia mai voluto mettersi in confronto da chi le ha concesse), non ha però, dissi, trascurato di salvare le convenienze, e le distinzioni, e le prerogative di tutti.

Era il nodo Gordiano più facile a scioglierſi, che ridurre a ſemplicità gl' intralciatiſſimi Metodi della Gabella. Due Dazj, come abbiamo veduto altrove, due intereſſi, due Amminiſtratori. La rifuſione della Tariffa riduce univoca e ſola la ſerie de' Dazj. La Tranſazione tra la Camera e la Congregazione di Gabella, corriſpondendo queſta alla prima una ſomma annua, certa, e determinata, rende unico l'intereſſe. Ma per le due Amminiſtrazioni volendo pur conſervare un qualche diritto a ciaſchedun Corpo, e non volendo continuar quella miſtura di diritti, che tanto e imbarazzo recava, e produceva colliſione di Autorità, era difficile trovare il temperamento. Non dee parer ardito il noſtro proponimento di entrare, per così dire, a conſulta nel Gabinetto del Principe, mentre e matura, e tempera le provvidenze del ſuo Chirografo. Uno ſpirito analitico non andrà molto lontano dal ſegno, interpretando, e comentando una Legislazione che tutta ſpira preciſione, delicatezza, e avvertenza. Il temperamento pertanto, ſecondo a Noi pare, che preſe il Legislatore, e che ſecondo parrà ad ogni Uomo che intenda dovea prenderſi come il più opportuno, e il più equo, il più giuſto, e il più acconcio fu di laſciare l'immiſta Amminiſtrazione alla Congregazion di Gabella, o ſia al Collegio de' Dottori, di cui rimaneva, dopo la Tranſazione, tutto e ſolo l'intereſſe, in favor di cui erano più ſemplici, più ſolenni, più eſpreſſe, e anteriori le Conceſſioni Apoſtoliche, e di obbligare per l'altra parte i Collegj medeſimi a tener ſempre la Gabella affittata, riſervando al Senato, in vece di quella ſubalterna, e inſignificante influenza che avea in Gabella, riſervando, diſſi, al Senato puro e ſemplice, e ſenza miſtura il diritto più eminente, e più nobile, il diritto di deliberare, e ſtipulare l'Appalto. Diritto, che per due egualmente importanti che ſenſibili ragioni, cade meglio d'ogni altro in acconcio che ſia conceſſo a' Senatori. Sì perchè per tal modo rimanendo la facoltà di affittarla preſſo quel Corpo, che nulla guadagnerebbe di autorità, o d'influſſo ſe rimaneſſe diſaffittata, meglio ſi aſſicura l'adempimento perpetuo della volontà Sovrana, che la Gabella ſi affitti; sì perchè dovendo di quì avanti in Bologna eſſere una ſola Ferma, e queſta generale; e dovendoſi eſſa conſtituire per tutti gli altri rami delle pubbliche rendite per mezzo de' Senatori, o del Senato, ſarebbe ſtato e ſcomodo, e forſe impraticabile che l'atto della Delibera ſi ſcindeſſe, e da altri Locatori, e per atto ſeparato ſi deliberaſſe la Gabella.

Chi getti un'occhiata non fugace, e non livida ſopra il Chirografo, riconoſcerà facilmente le orme, e le vie di tutte queſte viſte prudenziali, e di tutte le appoſte, e congegnate cautele, perchè la volontà del Sovrano, li diritti de' riſpettivi Corpi, e le indennità di ciaſcheduno ſiano valutate, cuſtodite, diſeſe. Chi poi ſia anche leggermente informato quanti Congreſſi, quanti eſami, quante diſcuſſioni

co'

co'Deputati de' Collegj fiansi fatti precedere all'Appalto della Gabella, quantunque provisionale, ed efimero, che fu dall' Eccelsa Camera stipulato il giorno 3 di Settembre del corrente Anno, vedrà con quanta puntualità, e premura si secondino dall'attuale *Supremo Governatore* di Bologna le massime, e i dettami del suo giusto e Clementissimo Sovrano.

Ma nella instituzione della Camera de' Conti, e nelle designazioni de' Corpi, onde ne ha voluto scegliere i Soggetti, più che in qualunque altra providenza del Chirografo si manifesta la Clemenza del Sovrano, e i generosi suoi riguardi verso le pubbliche convenienze. Discende dalle Concessioni, o Capitoli di Niccolò V il diritto della S. Sede, di tenere un Tesoriere Apostolico in Bologna, che e diriga, e governi la pubblica Azienda; e ciò si accorda per fino, e si riconosce da' più animosi Repubblicani. Or a questo Ministro che potrebbe essere, e che forse dovrebbe essere straniero, (era a tempi di Paolo II Antonio Vescovo di Ancona. Sacco Tom. II. pag. 263. *Somm. N°.* 143) potrebbe il Pontefice destinare quanti Aggiunti volesse, e quanti volesse Compagni. La Camera de'Conti, che ad oggetto tanto più limitato e ristretto vien destinata di quello dovrebbero essere le incombenze del Tesorier Apostolico (giacchè questi era incaricato dell' immediata Amministrazione, e la Camera de' Conti veglia soltanto perchè gli Amministratori eseguiscano le imposte Leggi) potrebbe essere stata organizzata per modo, che tutti fossero forestieri, o che vi fossero promiscuamente de' Forestieri, e de' Cittadini, o che, essendo Cittadini, libera e vaga ne rimanesse al Sovrano la scelta, e la destinazione. Ma Pio VI ha formata per tal maniera la Camera de' Conti, che di sette Soggetti che la compongono, due soli siano di promiscua e libera scelta del Sovrano, gli altri cinque si deputino da Lui, ma debban prendersi da' Corpi Civici del Senato, e de' Dottori.

Ha la Camera de' Conti una parte di quelle incombenze, che tutte riservava Niccolò V ad un Ministro immediato del Principato: chiama ad essa Pio VI i Corpi della Città, e così li chiama, che nel consesso di sette Persone, cinque sian sempre de' Corpi Civici, e due soli di piena e libera scelta del Sovrano medesimo.

Ma come può essere, dirà un imparziale e riflessivo Lettore, che un Piano concepito con tanta avvedutezza, ed organizzato con tanta moderazione, e riguardi; un Piano, che corregge irregolarità le più assurde, e le più ruinose, che introduce i regolamenti più semplici, e più opportuni, compartendo i pesi alle facoltà, sollevando l'Industria, e le Manifatture; un Piano che fa tassa le Possidenze, libera i Possidenti da Leggi jugulanti, e costrettive, che più lor nuocevano di qualunque Tassa; un Piano in fine dove il Principe nulla guadagna, molto dona, tutto dispone al ben essere, al buon Governo, all'estin-

zio-

zione de' Debiti della Provincia, sia così odioso a tanti, e così da tanti abborrito? Ci spiegherà questo, che pare indissolubil quesito, un Cittadino, e Senatore illustre, che avea tutti impiegati i non brevi suoi giorni nello studio delle cose Patrie, e rivolti i vasti suoi talenti, e l'attivo suo zelo a procurarne la correzione, e l'emenda. Il Senator Carlo Grassi, del quale non si vergogneranno i Senatori Deputati di essere stati gli Alunni, e taluni di loro forse anche gli Amanuensi, nelle voluminose Memorie che umiliò al degnissimo Sig. Cardinal Pallavicini allora tuttavia Legato di questa Provincia, prevedendo, o prevenendo le opposizioni, e gli Oppositori che avrebbe incontrato il Piano di riforme da lui proposto, in gran parte analoghe alle riforme prescritte dal Chirografo Pontificio, così si esprime = *Grassi Memoria III. §. Il Senato* = Tutti in fine e il Senato, e suoi Ministri, e Sindici „ della Gabella Grossa, e i Corpi dell'Arti, alla prima notizia del „ Piano si quereleranno, e giudicheranno ruinati i Privilegj della Città. „ Nissuno giungerà a comprendere, o non vorrà comprendere che „ la S. Sede può rivocare quello, che ha conceduto; che le Auto- „ rità concesse ne' tempi andati, e li regolamenti confermati da' So- „ vrani Pontefici, si debbono risolvere in fine in altrettante incum- „ benze, concedendo le quali il Sovrano non ha avuto altro in mira, „ che il maggior bene de' Sudditi suoi; che perciò può e dee rivo- „ carle, o riformarle, quando lascino di produrre questo effetto, o ne „ producano uno del tutto contrario, o quando manchino altre strade, „ onde supplire al bisogno dello Stato, o quando finalmente apparisca „ la indispensabile necessità di porre riparo all'imminente ruina di un' „ intera Provincia: condizioni tutte, le quali accompagnano realmente, „ senza poter dubitarne, la nostra presente situazione, ma che si na- „ scondono al discernimento delle menti pregiudicate, o che si dissi- „ mulano per privati interessi. Ostacoli di questa natura, come ognuno „ ben vede, non danno luogo alla speranza di vederli superati senza „ l'ajuto della Mano Suprema del Sovrano, e senza una risoluta ed „ efficace applicazione dell'Eminentiss. Legato. Qualunque volta questi „ conoscesse l'indispensabile bisogno di riforma, in cui si trova questa „ sua Legazione, che convenisse ne' mezzi, li quali ho proposti, e „ che rappresentasse al nuovo Papa e la necessità di quella, e l'op- „ portunità di questi, io sono di opinione che non troverebbe veruno „ impedimento ad ottenere tutte quelle facoltà, le quali fossero neces- „ sarie a mettere in esecuzione queste idee. Alla vista di queste facoltà „ cesserebbe ogni contradizione, e gli ostacoli in ogni altra ipotesi im- „ possibili forse a vincersi, si supererebbero facilmente. = Nel Pon- „ tificato della S. Mem. di Benedetto XIV nessuna delle pubbliche „ Rendite era in Appalto, e li Dazj tutti si amministravano dal Se- „ nato, e per esso dagli Assunti di Camera. La Cassa pubblica tro-

„ va-

„ vavasi in estrema confusione, e a' Creditori Montisti si dovevano li
„ frutti di molti Bimestri. In queste circostanze fu proposto l'Ap-
„ palto della massima parte de' Dazj, e un nuovo migliore regola-
„ mento dell'Amministrazione del pubblico denaro. A queste propo-
„ sizioni il Senato, il Ministero, e direi quasi la Città tutta, si com-
„ mosse a segno, che si davano le Finanze pubbliche per perdute, il
„ Commercio distrutto, le Manifatture ruinate, e il Popolo ridotto
„ alla miseria. L'Eminentiss. Doria allora Legato, non ostante questa
„ universale commozione, fece intendere, che l'intenzione di Nostro
„ Signore era che si ponesse la massima parte de' suddetti Dazj uni-
„ tamente all'Incanto, e che la Cassa pubblica fosse in avvenire re-
„ golata secondo un Piano, che n' era stato proposto. Immediata-
„ mente cessò ogni rumore; la massima parte de' Dazj fu unitamente
„ posta all'Incanto, ed appaltata; la Cassa fu regolata alla forma del
„ Progetto fattone; e la massima parte e del Senato, e de' Ministri
„ si fece con tutta l'applicazione a promovere, e difendere le nuove
„ determinazioni.=

PARTE TERZA.

Falsità, e futilità delle Obbiezioni.

A combattere il Chirografo, a distruggere, o redarguire di mendace la Relazione che l'ha preceduto, formano i Riflessionisti, e l'Avvocato rimpasta de' Conteggi, stabiliscono delle teorie, avanzano de' fatti. Con quella brevità che può la materia compatire, e con quello stile serrato e preciso che dee nelle risposte adoprarsi, perchè più immediato, e più facile ne sia colle Obbiezioni il confronto, ci lusinghiam dimostrare, che i Conteggi sono sbagliati e contradicenti, che le teorie sono false e insussistenti, che i fatti sono mentiti.

CAP. I.

I Conteggi delle Riflessioni, e della Scrittura sono sbagliati, e contradicenti. I Conteggi della Relazione, e Chirografo sono reali.

IN tre parti divideremo questo Capo. I Conteggi che fanno essi i Riflessionisti, (e quando i Riflessionisti diciamo, intendiam sempre anche l'Avvocato de' Riflessionisti). I Conteggi ch' Essi attribuiscono al Chirografo, e al Riferente. I Conteggi che si devon fare intorno a' Debiti, e a' Crediti, alle Entrate, alle Escite della Provincia secondo le autentiche Tabelle, secondo i decennali Bilancj, secondo gli Affitti, e gli Assegni delle pubbliche Entrate.

Prima base de' Conteggi dell'Avvocato, e de' Riflessionisti è il supporre, che l'Anno 1779, e il Bilancio di quello siasi avuto presente dall'Autore della Relazione al Sovrano, e sia stato il soggetto di que' Calcoli d'approssimazione, che al Sovrano sono stati accennati, Erskine §. 4. = *l'Anno* 1779. (*si pone quest' Epoca come l'ultima di cui eransi formati i Bilancj allorchè la Relazione, e il Piano di riforma furono presentati alla Santità Vostra* =) ma la base vacilla, e il supposto è falso.

Nel principio del 1779 fu spedita la Relazione al Sovrano, il Chirografo in cento luoghi l'attesta: onde non poteano di buona fede prendere questo abbaglio; ma aveano interesse di prenderlo per meglio coprire gli artificiosi appigli de' mentiti lor Calcoli.

A' 3 di Marzo del 1779 fu spedita la Relazione al Sovrano. Dunque era impossibile che fossero formati i Bilancj d'un Anno, che era comin-

minciato appena. La Relazione, ed il Piano, secondo ne abbiam concepito l' idea leggendola, e siccome si può argomentare dalla vastità, e importanza degli Obbietti che comprendeva, non fu l'opera di una Settimana, o d' un giorno. Mentre si formava, quando si spedì, non era neppur bilanciato l' Anno 78, onde il 1777 fu *l' ultima Epoca di cui eransi formati i Bilancj allorchè la Relazione, e il Piano di Riforma furono presentati alla S. S.*

Ma nessuno potea ignorare che nel 79 era stata presentata la Relazione al Sommo Pontefice. Bisogna non crederlo a lui che più volte l' attesta, e lo pubblica nel Chirografo de' 25 Ottobre 1780 *pag.* 4. *Ci presentaste fino dall' Anno scorso una ben dettagliata, e ragionata Informazione = Carte 7 = Ministri proprj, e proprio diritto vi avea pure il Finanziere Morelli* (il quale sortiva dalle Ferme col sortire dell' Anno 79) *in rappresentanza della Camera pel Dazio al medesimo affittato sopra l' Olio, la Cera ec.* Dunque non è uno sbaglio, ma un errore voluto il supporre che la Relazione, e il Piano di Riforma fossero presentati al Sovrano, dopo ch' era stato bilanciato il 79. Ma è un errore malizioso, perchè quell' Epoca, sceglie, che più d' appiglio somministra, e di attacco a' mentiti Calcoli.

Mai nessun Legato dal 54 in quà, e forse nessuno in questo Secolo, ha con tanta insistenza promosso, e con tanta attività procurato le Francazioni de' pubblici Debiti quanto l'odierno Cardinal Legato. In nessun Anno del suo Governo ha effettuato maggior numero di Francazioni che nel 79. Era dunque forza, ripugnasse pure la verità, e l' evidenza, insistere a quell' Epoca, e farsi forte colle operazioni sue, co' salutari effetti del suo Governo, per contrapporre i vantaggi da lui recati alla Bolognese Azienda, e per far comparire o men vasti, o men gravi i disordini, che da lui si sono e rintracciati, e rappresentati al Sovrano.

Ma l' Anno 79 si prende da' nostri Calcolatori per un Anno perpetuo, costante, invariabile. E' comune agli Scrittori di questa costituzione, o conspirazione di cambiare i termini, e di confondere la Entrata *d' un Anno* coll' Entrata annua. L' han praticato quelli che hanno scritto contro la Commissione dell' Acque, siccome abbiam potuto osservare ne' *dubbj sopra l' Elenco delle terre bonificate, e nell' Appendice a' dubbj*; lo stesso praticano i Riflessionisti in tutto l' Articolo quarto, e più chiaro ancora, e più aperto l' Avvocato in tutto il suo Conteggio, e in tutto il Piano delle novennali riduzioni de' Dazj, e dell' annua Francazione, che sì cortese assegna a' nostri Debiti dal §. 99 al §. 105 ove, preso l' avanzo dell' Anno 79 per un annuo avanzo, alli 27000 Scudi avanzati quell' anno, appoggia e tutti i Calcoli degli incrementi di avanzi, e tutte le Francazioni che ne devono risultare.

P Que-

Questi due postulati e così veri, e così precisi o premettono, o presuppongono gli egregj Calcolatori che imprendiamo a seguitare ne' tortuosi loro labirinti. Vediamo i lor Calcoli. I Calcoli ch' Essi fanno o riguardano il Capitale, e i frutti del Debito, o le forze delle Entrate, o le Spese del Governo nell'antico Sistema, e nel nuovo.

A cinque Milioni, e 500. mila Scudi (dicono i Riflessionisti) fa ascendere il Chirografo i Debiti della Provincia di Bologna; ma con falsità gli fa ascendere a Somma sì enorme, perchè include tra' Debiti della Provincia, quelli che della Provincia non sono. Fanno Essi pertanto le Detrazioni che non fa il Chirografo.

Detraggono dunque — — — — — —	Sc.	888158. 26. 7
che è quanto aveano assorbito di Spesa i Lavori d' Acque a tutto il 1779.		
Detraggono il Debito della Dogana, e i Monti fondati sopra le Rendite della Gabella — — — — — — — — —	Sc.	223209. 87. 6
Detraggono il Capitale del Monte Giulio in — — — — — — — — — —	Sc.	320000. 00. 0
Sommano le Detrazioni — — — —	Sc.	1431368. 14. 1
La qual Somma detratta da — — —	Sc.	5500000. — —
Resta il Debito di — — — — — —	Sc.	4068631. 85. 11

Ma pure, come *Fatto vero, e costante* danno i Riflessionisti che il Debito della Provincia nel 79 è di 4121710. 41. 2; e come fatto vero e costante lo copia il docilissimo e credulo Avvocato. Riflessioni dalla *pag.* 15 §. *Detraggasi* fino alla *pag.* 19. „ §. *In qualunque maniera* per altro sia stato formato il Computo del supposto Debito „ della Provincia di Bologna stato posto sotto gli occhi del Sovrano „ nella sopraddetta Somma di cinque Milioni, e mezzo di Scudi, il „ Fatto vero, e costante si è, che tutto il Debito reale ed effettivo della Camera, e Pubblico di Bologna non era a tutto l' Anno „ 1779 se non che di soli quattro Milioni, cento ventun mila, settecento dieci Scudi, bajocchi quarantuno, e denari due 4121710. 41. 2, „ come si fa che costa evidentemente dai pubblici Libri di essa Camera ec. = Avvocat-Erskine §. 4. = L' Anno 1779 i Debiti addossati „ alla pubblica Azienda consistevano in Scudi Romani 4538588. 76. 4 „ a' quali contrapponendosi i Crediti in Scudi Romani 416918. 35. 2, „ riducevasi il vero Debito della Camera di Bologna a soli Scudi „ 4121670. 41. 2. =

Ve-

Vedremo a suo luogo se queste Detrazioni sian giuste, e se possano eliminarsi dal Calcolo de' Debiti della Provincia quelle Somme, che dalla Provincia si devono, per le quali la Provincia tutta è obbligata e garante. Per ora supponiamo che debban detrarsi.

Se, fatte queste detrazioni, il Debito si riduce minore di quello che è, minore di quello che si riconosce, e confessa da' Riflessionisti come *Fatto vero e costante*, e come Fatto vero e costante si registra dall'Avvocato; è forza che la Somma enunciata nel Chirografo sia minor della vera. Se, fatte le Detrazioni da cinque Milioni e cinquecento mila Scudi, il Debito ridurrebbesi a quattro Milioni e sessantotto mila, e il Debito dev'essere di quattro Milioni, e cento ventun mila, è forza che la Somma de' cinque Milioni e cinquecento mila, la quale comprende tutte le quantità detraende, sia minor della vera, e non tutti comprenda i Debiti, come tutti si era proposta comprenderli.

Vediamo i frutti, o sia le usure del Debito. Calcolano i Riflessionisti alla ragione del 3 per 100 il frutto degli Scudi quattro milioni cento ventun mila settecento dieci, bajocchi quarantuno, e denari due, e ascende a . . . . Sc. 123651. 31. 3

Vi aggiungono per generosità i frutti del Monte Giulio, e Corrisposta alla Camera Apostolica . . Sc. 34390 .. .

ne risulta la somma di . . . . Sc. 158041. 31. 3
minore di quella enunciata dal Chirografo di . . Sc. 6958. 68. 9

Ma il Chirografo si proponeva d'includere nella Somma de' 165000 Scudi ch'enuncia come Frutti de' Debiti della Provincia, anche i Frutti de' Debiti d'Acque, che da' Riflessionisti, e dall'Avvocato si vogliono assolutamente eliminati. I Debiti d'Acque ascendevano nel 79 a Sc. 888158. 26. 7. Dunque la differenza tra' Frutti del Debito secondo il Chirografo, e i Frutti del Debito secondo le Riflessioni, dovrebbe essere non già di soli 7000 Scudi, ma di 26000 e più Scudi. Dunque è forza che i Frutti del Debito enunciato dal Chirografo siano minori di quelli dovea enunciare nella generalità che si era proposto il Chirografo di enunciare tutti i frutti de' Debiti della Provincia, non esclusi da' Debiti della Provincia i Debiti d'Acque.

La forza dell'Entrate si registra alle Riflessioni *pag.* 22, e dall'Avvocato al §. 14, e al §. 99. Riflessioni *pag.* 22.

„ Se dunque l'annno introito è di - - - - Sc. 310221. 79. 5
„ E l'annuo esito di - - - - - - - - - - - Sc. 243455. 97. 4
cioè

„ Per frutti del Debito della
Camera di Bologna - - - - - Sc. 123651. 31. 3
„ Per il Carico delle Sov-
„ venzioni, e tributi che si paga-
„ no alla Camera di Roma - - Sc. 34390. — -
„ Per Spese di Governo,
„ Magistrature, ed altre pubbli-
„ che occorrenze - - - - - - Sc. 85414. 66. 1
Sc. 243455. 97. 4

„ Chiaro risulta, che la Camera di Bologna fa
„ in oggi, e farà maggiormente in avvenire, anzichè
„ l'enorme supposto disavanzo di Scudi trentamila,
„ l'evidente e cospicuo avanzo di - - - - - - - - Sc. 66765. 82. 1

. . L'Avanzo dunque evidente e cospicuo è di Sc. 66765. 82. 1, ma l'avanzo evidente non è pe' Riflessionisti l'Avanzo *reale* Alla medesima *pag.* 22. „ Fece la pubblica Azienda (nell'Anno 1779) un *reale effettivo* „ Avanzo in Contanti di Scudi 36338, bajocchi sessantaquattro, e de- „ nari nove erogati, o che erano erogabili in Francazione di Debiti „. Ciò dunque che è *evidente* non è *reale* pe' Riflessionisti, e corre una differenza tra il reale, e l'evidente di Scudi circa 30000, nè può l'*evidente* attribuirsi all'80, e il *reale* al 79. La differenza tra l'uno e l'altro Anno calcolandosi alla medesima *pag.* 22 di Sc. 13000.

Copia l'Avvocato l'*Avanzo reale*, abbandonando il lustro dell'Avanzo *evidente*, ma non abbandona il diritto di far comparire, scomparire, accrescere, diminuire gli Avanzi §. 14. „ L'Anno suddetto 1779 la Rendita „ totale della Camera di Bologna montò a Sc. 297221. 79. 5. L'Esito to- „ tale poi, soddisfatti i Frutti al Creditori Montisti, e gli Assegni dovuti „ alla Reverenda Camera Apostolica, e pagate tutte le Spese di Governo, „ Magistrature, e simili, non oltrepassò li Sc. 255883. 14. 8. Detratto „ adunque l'Esito Generale, ne risultò un Avanzo di Entrata in Sc. 40338. „ 64. 9, i quali depurati da quelle partite, che o per Terreni affondati, o „ per pretese Esenzioni, o per altri titoli rimasero inesatte, o considerar si „ possono per inesigibili; ne venne l'Avanzo liquido di Sc. 36338. 64. 9 „.

Ma questo Avanzo *liquido* con tanta minutezza precisato, e purgato da rimanenze, da inesatti, da inesigibili, non è però l'Avanzo *netto* per l'Avvocato Erskine al §. 99. „ Gli Avanzi della Camera di „ Bologna depurati, e netti da rimanenze, e da Spese furono l'An- „ no 1779, come già altrove si è detto, di Sc. 27309. „

Con tre soli gradini quanto ci impoveriamo. Si vanta un Avanzo evidente di Sc. 66000, si riduce ad un Avanzo *reale* o *liquido* di

Sc.

Sc. 36000, e si trova in fine un Avanzo *netto* di Sc. 27000. Qual pieghevolezza di Dati, quali maneggevoli Conteggi, qual magica forza di far apparire, e scomparire gli oggetti!

Ma proseguiamo. Che il Papa prescriva, e voglia un Avanzo nelle Rendite della Provincia di 70000 Scudi all'Anno, che debba erogarsi Somma sì ragguardevole nella Francazione de' Debiti, è una volontà odiosa, è una prescrizione ingiusta, è un carico enorme alla generazione vivente, è un favore irragionevole inverso le generazioni venture. Per tale la qualificano le Riflessioni, come tale la considera l'Avvocato. Riflessioni *pag.* 29, e 30. „ Dovea almeno porsi sotto il
„ Sovrano giudizio se equo era appunto il restringere tale Estinzione
„ in un termine sì breve da recarne tutto il peso alle sole Persone
„ viventi, e che il Fondo di ammortizzazione fosse constituito coll'au-
„ mento nientemeno del quarto di più del solito pubblico carico „.
Erskine §. 24 = *Allor soltanto sarà utile* (*l'accelerare la Francazione*) *qualor sia proporzionato: imperciocchè se il Debito formato nel giro, e nelle vicende di più Secoli voglia tutto addossarsi ad una generazion sola senza misurarne le forze, non sarà per avventura mal fondato il timore che per un apparente vantaggio non debba ella cedere al soverchio peso, e soccombere.* =

Ma se le Riflessioni alla *pag.* 22 hanno dimostrato = *Che la Camera di Bologna fa in oggi, e farà maggiormente in avvenire &c. l'evidente, e conspicuo avanzo di Sc.* 66765. 82. 1, e quello avanzo non compiangono, non biasimano, ma esaltano, e lodano i Riflessionisti, come può conciliarsi, che 70000 Scudi di avanzi ruinino il Paese, e 66765 siano al Paese così proficui? Tra le due somme non corre altra differenza che di 3235 scudi; e sì enorme differenza di effetti devon produrre?

Ma se l'Avvocato al §. 104 non già enuncia, ma suggerisce, e propone di creare, e crea in fatti un Metodo, per cui l'avanzo risulti di 60000 Scudi all'Anno, e que' sette novennj promulga che han da francar tutto il Debito; come possono tante esitanze, e tanti dubbj in lui insorgere per la francazion prescritta dal Chirografo di 70000 Scudi, e non rimanergliene alcuno per la francazione da lui proposta di 60 mila? Erskine §. 104. = di quelli Scudi 70440, quanto alla som-
„ ma di Sc. 60000 s'impieghi a continuare le francazioni ec. e con
„ questo Metodo nel corso di sette novennj francati saranno i Debiti
„ per la somma di Sc. 4205270 ec. =, e poichè ridotte le cose a que-
„ sto termine L'ANNUO ASSEGNO delli Sc. 60000 sarà sovrabbondante
„ ad estinguere in due Anni il residuale tenuissimo Debito di Sc. 100000,
„ perciò al termine di questi, cessato il bisogno della Dote per le fran-
„ cazioni, potrà togliersi una corrispondente Gravezza ec. =

Non

Non si ricordava l'egregio Avvocato d'aver sostenuto al §. 5, che i Debiti della Provincia fosser di soli 4121000 Scudi. Ma in error più grave è caduta la memoria labilissima de' Riflessionisti. Mentre alla *pag.* 22 sì conspicui avanzi immaginano, e alla stupida corona, che gli ascolta e gli applaude, bandiscono sì ricchi fondi di francazione, non si ricordano di aver asserito alla *pag.* 10, che nissun fondo di francazione abbiamo, e che tutti sono divenuti assegni pe' frutti. Riflessioni *pag.* 10 „ ma il fondo di ammortizzazione avrà la sorte, che hanno „ avuto tutti gli altri destinati a tal uopo, i quali insensibilmente di „ fondi di ammortizzazione sono divenuti assegni puramente pe' frutti. „

Vediamo come calcolano i Riflessionisti le spese nell'antico Sistema, e nel nuovo. Nell'antico Sistema, Essi dicono, la Tabella Doria limitava le Spese del Governo, e Civiche Magistrature a Sc. 76176. 94. 3: secondo lo Stato attuale sono aumentate fino agli Scudi 85414. 6. 1. Dunque le spese attuali eccedono appena la metà di quelle ch' enuncia il Chirografo, il quale enuncia che le spese assorbiscano 165000 Scudi. Riflessioni *pag.* 21. „ ed in oggi si sa che non „ montano effettivamente che a soli annui Scudi ottantacinque mila „ quattrocento quattordici, bajocchi sessantasei, e denaro uno ec. = Erskine §. 12. = Imperocchè l'Anno 1779 tutte le Spese quant'era- „ no di quel genere non oltrepassarono la Somma di Scudi 85414. „ 66. 1, e le spese ordinarie di un Anno sono presso a poco le stesse „ degli altri ec. „

Le Spese poi, che nel nuovo Piano si sovrappongono, sono sì enormi, che sarà d'uopo raddoppiare l' Entrate della Provincia, che è quanto dire, raddoppiar le Imposizioni, le quali, se fin ora hanno dato un introito di 300 mila Scudi circa all'Anno; per l'avvenire dovranno ammontare a 600000 Scudi. Riflessioni *pag.* 32. „ Tutta questa „ spaventosa massa di nuovi obblighi, e carichi che s'impongono tutti „ in un istante alla sola vivente Popolazione Bolognese ascenderà al- „ meno alla più scarsa calcolazione ad annui Scudi 300000, che do- „ vendosi aumentare di altrettanto l'introito, e in conseguenza gli ag- „ gravj che devon produrlo, si renderà nella totalità più infelice del „ doppio la circostanza della Provincia = Erskine §. 23. = E la mente „ discernitrice, e il cuore benefico, di cui la S. V. è fornita le sug- „ geriranno se convenga RADDOPPIARE le Gravezze ad una Provincia, „ che dicesi gemere sotto il peso delle già esistenti; e se sia giusto, „ e al pubblico sollievo conducente il caricarla di nuovi dispendj non „ necessarj. „

Che il sovraspeso nel Sistema del nuovo Piano sia altrettanto quanto eran le Spese del Piano antico, pare ad immaginarlo difficile, arduo a persuaderlo. Colle individuazioni delle medesime sovraspese cercano le Riflessioni di confermare l'assunto. Tengono a Calcolo li

70000

70000 Scudi di francazione. Calcolano per 35000 Scudi la spesa della Truppa, per 10000 la perdita che farà il Pubblico nella Tesorerìa del Vino, per 4000 Scudi gli Stipendj per la Camera de' Conti, per 4000 Scudi gli Aumenti a' Senatori. *Riflessioni pag.* 31. Sommano tutti questi sopraccarichi 123000 Scudi.

Supponiamo che tutti questi arbitrarj ragguagli sian giusti, ed esatti, niuno esagerato, siamo ancor lontani assai da 300000 Scudi. Si aggiunga il frutto di 80000 Scudi, quanto vogliono che importi la Spesa del Catastro, siamo ancor lontanissimi. Si aggiunga la Tassa di francazione d'Acque. Le Tasse di Manutenzione essendosi pagate fin qui, e dovendosi pagare in ogni Sistema, saremo pure di grandissimo intervallo da 300000 Scudi distanti, quando la Tassa di francazione d'Acque non assorbisca essa sola 140, oppure 150 mila Scudi annui. Ma se di 123000 Scudi si accrescesser le Spese, non per questo dovrebbero di altrettanto crescere l' Entrate. Tutti quelli avanzi e *evidenti*, e *reali*, e *liquidi*, e *netti*, dovrebbero in gran parte supplire al sopraccarico delle Spese, e allontanare la necessità, e dimidiare l'aumento delle Gravezze, e delle Entrate. Ma a questo luogo tutti, e di qualunque denominazione gli Avanzi scompariscono, si dissipano, svaniscono.

Si ha da accusare il Chirografo di calunnia? E' florido lo Stato attuale della Provincia; spuntano, e pullulano da ogni parte gli Avanzi. Si ha da spaventare il Popolo coll' apprensione de' nuovi Aggravj, colla valutazione delle nuove Spese? Non sono più nè reali, nè evidenti, nè liquidi, nè netti gli Avanzi; non è più sbagliato il Chirografo, non è più calunnioso; sussistono i disavanzi; devono nel nuovo Piano trovarsi i fondi onde supplire le nuove Spese, e riparare i disavanzi. *Riflessioni pag.* 31. „ Oltre l'esposto si annuo disavanzo di Scu„ di 30000 s'impone l'obbligo dell'estinzione di tutti i vecchj De„ biti per l'annua somma di Scudi 70000, si aggiunge la Spesa del „ mantenimento di un nuovo piede di Truppa ec. si aggrava la Spesa „ annua di una Camera di Conti ec. si aumenta l'annua ricognizione „ a cinquanta Senatori ec. „ prosiegue tutto il Paragrafo l'enumerazione delle Spese che si accrescono nel nuovo Piano, dalle quali si deduce, o si pretende dedurre la duplicazione delle attuali Spese, e il raddoppiamento delle attuali Gravezze, e tutto il senso è retto, tutto il Paragrafo, tutto il Calcolo, appoggiato a quelle prime parole *oltre l'espostosi annuo disavanzo di Sc.* 30000.

Nè posson dire di avere instituito un argomento *ad hominem* contro il Chirografo, e contro il Papa; giacchè quell'argomento instituiscono che importa la conseguenza = di nuovi obblighi = *di nuovi carichi, che si impongono tutti in un istante alla sola Popolazione vivente*. Se il Chirografo ha sbagliato ne' Calcoli, e ne' Supposti, se ha creduto

duto un disavanzo ove era un conspicuo avanzo; la Popolazione vivente, compiendo la volontà del Chirografo, non avrà il carico di supplire un disavanzo che non esiste; ma godrà dell'opportunità, e del comodo che fornisce l'avanzo ch' esiste, e che si dimostra. O è dunque vero il disavanzo di 30000 Scudi, che i nostri Calcolatori credono abbia enunciato il Chirografo, e il Chirografo allora non sarà calunnioso; o è vero l' avanzo di Sc. 66000, di Sc. 36000, di Sc. 27000, e allora è calunnioso. „ La spaventosa massa di nuovi obbli-
„ ghi, e carichi che s'impongono tutti in un istante alla sola vivente
„ Popolazione „. Che si verifichi a un tempo e l'avanzo, e il disavanzo, accaderà solo allora che la stessa cosa potrà essere, e non essere, che la parte sarà maggiore del tutto, o il tutto eguale ad una parte.

Così ragionano, così calcolano gli Oppositori del Chirografo. Di questa natura sono i loro Conteggi così intorno al Capitale, e frutti del Debito, come alla forza dell'Entrate, e alla Somma delle Spese nell'antico Sistema, e nel nuovo.

Vediamo ora i Conteggi che i Riflessionisti, e l'Avvocato attribuiscono, e affingono al Chirografo. Il Chirografo (Essi dicono) de' 25 Ottobre 1780 suppone il Debito della Provincia di 5500000 Scudi. Suppone che questi assorbiscano al 3 per cento un frutto di annui Scudi 165000. Riflessioni *pag.* 13. = (*sebbene nel Chirografo sia espresso per errore probabilmente di stampa soli Scudi* 65000). Suppone che ad altrettanto ascendano le Spese del Governo, e delle Civiche Magistrature. Suppone la pubblica rendita di Sc. 300000. Dunque suppone un *annuo conspicuo disavanzo di Sc.* 30000. *All' opposto poi* nel Chirografo de' 7. Novembre si suppone che si faccian degli avanzi, e si suppongono *aumentati sotto la presente Legazione* d'annui Sc. 22000. Dunque è chiara, dicon Essi, l'incoerenza, la contraddizione, la falsità, la calunnia del Chirografo, e della Relazione. Questo è il Processo, e la Condanna che si registra, e si bandisce alla *pag.* 13 delle Riflessioni, e si ripete, e si copia dall'egregio Avvocato §. 13, e §. 15 della sua Scrittura „ Sebbene da se stesso si fa manifesto l'errore delle
„ Rappresentanze fatte alla S. V. nel proporle il Piano di Universale
„ Riforma. Imperciocchè nella prima Rappresentanza (come n'è Te-
„ stimone il Chirografo de' 25 Ottobre 1780) le fu narrato, che
„ l'annuo sbilancio della Camera di Bologna era di scudi trentamila
„ in circa: nell'altra poi le fu rappresentato un annuo avanzo di
„ scudi ventiduemila, come rilevasi dal secondo Chirografo del dì 7
„ Novembre dello stesso Anno. La qual contraddizione non potè na-
„ scere che dall' incertezza de' Dati, su de' quali furono formati i
„ Calcoli. „

Que-

Questi sono i Conteggi, che gli Oppositori fan fare al Chirografo. Vediamo quelli che il Chirografo realmente fa. E primieramente nessuna parola si trova nel Chirografo, nessuna se ne produce dagli Oppositori, in cui assertivamente, ed esplicitamente si stabilisca, che la pubblica Azienda sia in disavanzo. L'avrebbe dovuto dire formalmente se l'avesse creduto, o se al Principe fosse stato rappresentato, giacchè era un argomento più forte, una più urgente necessità per intraprendere, o per affrettare il generale rimpasto delle pubbliche Finanze.

Ma non solo non asserisce il Chirografo un disavanzo; suppone, asserisce, e ripete più volte, che vi sia un qualche avanzo, sebbene scarso lo reputi, e non adequato alla mole de' Debiti. Chirografo de' 25 Ottobre *pag.* 8 „ senza che possa cumularsi a fin d'Anno *un pro-„ porzionato avanzo* che serva a scemare il Debito = *pag.* 18 = Lo „ Sbilancio delle pubbliche Finanze per la mole enorme de' Debiti, „ *per la scarsa Dote* di lor francazione. „ Dunque il Chirografo e suppone, e ripete, e asserisce, e conferma, che *scarsa è la Dote di francazione, non proporzionato l'avanzo*; ma che un qualche avanzo vi è, e che vi è una Dote di francazione. Or se la scarsa Dote, e il non proporzionato avanzo rileva, ed allega il Chirografo come una causa delle providenze che adotta, non rileverebbe esso, ed allegherebbe con tanto maggior forza il disavanzo, quando l'avesse o riconosciuto, o supposto nella pubblica Azienda? Su questi due Cardini si ravvolge il Chirografo: che i veglianti Dazj, e Gravezze sono pesanti, incomodi, e inopportuni: che sono inadequati al bisogno, perchè nè somministrano una scorta cui ricorrere negli avvenimenti straordinarj, nè forniscono un fondo alle francazioni, che sia in qualche maniera proporzionato alla mole enorme de' Debiti.

Enuncia poi il Chirografo non con precisione, o dettaglio, poichè non imprende a formare un foglio computistico, ma colla parola *circa* le rendite della Provincia, e l'enuncia per 300 mila Scudi Romani *pag.* 4 „ Che a Scudi circa 300000 giunga la pubblica rendita, che „ si ritrae da Gravezze malamente misurate senza che possa cumularsi „ a fin d'Anno un proporzionato avanzo „. Suppone dunque, e riconosce il Chirografo, che nelle rendite di circa 300 mila Scudi vi sia un avanzo sebbene non *proporzionato*, e ne risulti una Dote di francazione quantunque *scarsa*.

Ma come può conciliarsi con queste asserzioni del Chirografo, insistono i Riflessionisti, il Conteggio che dal Chirografo si raccoglie. Se 165 mila Scudi assorbiscono di frutto i Debiti, *sebbene nel Chirografo sia espresso per errore probabilmente di stampa soli Scudi* 65000. *Riflessioni pag.* 13. Se ad altrettanto ascendono le Spese del Governo, e Civiche Magistrature; l'esito deve ammontare a Sc. 330 mila ed esser per conseguenza di 30 mila Scudi maggior dell'introito.

Non può conciliarsi certamente, e per questo medesimo che non può conciliarsi, deve piuttosto credersi errore del Copista nella Cifra, e nelli Numeri ch' enuncia, che affingersi al Chirografo una falsa asserzione, ch' esclude.

Se anche nessun vestigio apparisse d'errore in quelle Cifre, e in que' Numeri, ivi si dovrebbe supporre l'errore piuttosto, che attribuire al Chirografo l'asserzione del disavanzo, quando tutto e sempre si fonda esso sul supposto dell' *Avanzo scarso*.

Ma ivi appunto, e tra quelle Cifre, e que' Numeri la Copia si trova errata, e corrotta, gli Oppositori medesimi ivi riconoscono lo sbaglio, ivi Essi, per poterlo combattere, correggono prima il Chirografo. *Riflessioni pag.* 13. „ Che assorbiscano (i Debiti) il frutto di „ annui Scudi 165000, sebbene nel Chirografo sia espresso per errore „ probabilmente di stampa soli Scudi sessantacinque mila.

Se pertanto dovessimo, colle regole di giusta critica e imparziale, ridurre all'Esame questo passo, e giudicarlo come si giudicherebbe un passo di Livio, o di Tacito, ove il numero de' sesterzj non convenisse, e quadrasse colle limpide, e chiare, e univoche asserzioni dell'Autore, ove massimamente queste asserzioni costituissero la base principale del raziocinio, e della narrazion di quello, ognuno correggerebbe, e dovrebbe correggere le Cifre, e il Numero de' Sesterzj piuttosto, che detorcere alla contraddizione, e sfigurare coll' assurdo il passo tutto dell' Autore medesimo.

Tutto nasce nel Chirografo l'errore dalla parola *altrettanto*, la quale viene determinata, e informata dalla Cifra, e Numero che la precede, ch' è nel Chirografo 65000 Scudi, che da' Riflessionisti, e dall'Avvocato si corregge, e riduce a Sc. 165000 = così il Chirografo *pag.* 4 = li quali (Debiti) assorbiscono di frutto annui Scudi „ 65000, e ad altrettanto in circa montano le Spese del Governo, „ Magistrature, ed altre Civiche incombenze. Che a Scudi circa 300000 „ giunge la pubblica rendita „ non osiamo proporre una nostra congettura per indicare ove sia l'errore del Copista, quantunque Persona degna di fede ci assicurasse di aver veduto qualche copia del Chirografo stampata secondo la lezione che farem per accennare, la quale uno scrupolo forse troppo rigido, ed una troppo stoica severità, o indifferenza volle soppressa. Così dicea questa lezione „ li quali assorbi- „ scono di frutto annui Scudi 165000, ed al restante in circa mon- „ tano le Spese del Governo, Magistrature, ed altre Civiche occor- „ renze. Che a Scudi circa 300000 giunge la pubblica rendita „. Ecco per una parte l'error della Cifra, e di poche lettere, come facile ad accadere, così atto a confondere, quanta anomalia rechi, e quanta contraddizione. Ha lasciato il Copista sulla penna il cento, e ha allegato a 5500000 Scudi di Debito un interesse, e un' usura di

65000

65000 Scudi. Ha commutato, *ed al.restante*, nell' analogo, affine, e quasi del medesimo numero, e della medesima figura di lettere composte, e *ad altrettanto*. Resta nell' addotta lezione purissimo il senso, e a meraviglia coerente il periodo, tutto venendo retto, e informato dalla somma delle pubbliche Rendite ch' ivi si sottopone: torniamo a ripeterlo „ li quali assorbiscono di frutto annui Scudi 165000, ed al re„ stante in circa montano le Spese del Governo, Magistrature, e al„ tre pubbliche occorrenze. Che a Scudi circa 300000 giunge la pub„ blica Rendita „.

Ma che che sia del Copista, egli è certo, che l' Informante non ha voluto ingannare il Sovrano, nè la Relazione potuto ingannarlo, ove alla Relazione unita trasmise l' Originale, ed intiera Tabella attiva, e passiva del Reggimento, quale l' aveano pur allora riveduta, e riformata i Senatori Angelelli, e Cospi. Onde è, che rapporto alle Spese, e all' Entrate che dal Reggimento si amministrano, non furon già sottoposte alla considerazione Sovrana le speculazioni, o le congetture del Riferente, ma le Tabelle, i Registri originali, i Calcoli elaborati da due de' più zelanti Senatori, lo specchio autentico e delle Spese, e dell' Entrate secondo le prescrizioni del Cardinal Doria, e secondo lo stato attuale.

Le autentiche Tabelle dunque attiva, e passiva furono unite come Numero di Sommario alla Relazione, furono spedite a Roma fin da' 3 Marzo 1779, furono il soggetto, e l' argomento di una gran parte della Relazione medesima, e furono insieme colla Relazione depositate nella Suprema Segretaria di Stato.

Anzi non solo la Tabella fu trasmessa, ma fu ancora aggiunto, e fu inserito nel Sommario tutto ciò che in Senato era stato prodotto in opposizione, o in difesa della Riforma della Tabella medesima. Agli Oppositori del Chirografo cui vengono alle mani Carte recondite, e arcane, non sarà difficile vedere la Relazione, e li Documenti annessi, che non sono molto nè reconditi, nè arcani, e che a molti è stato facile di avere, e di esaminare. Registriamo nel nostro *Somm.* *N°*. 69, e 70 la Tabella Attiva e Passiva e vi uniamo al *N°*. 71, e *N°*. 72 il Foglio de' Senatori anonimi, cui la Riforma della Tabella, non parea adequato, o sufficiente rimedio a' mali della Provincia, e la risposta del Senatore Angelelli.

In questo Foglio Angelelli troveranno i Nostri Lettori, che questo amplissimo Cittadino, non solo asserisce che la *Spenderia della Camera* è in continuo annuo disavanzo, ma che stolto sarebbe il dubitarne, e calunnioso il supporre ch' Egli ne avesse dubitato giammai. Udiamo com' Egli parla anche in nome del suo Collega. „ Non può „ immaginarsi, che si metta in questione l' annuo sbilancio della Spen„ deria di Camera. Questo è un fatto troppo da una parte notorio,

 „ e trop-

„ e troppo dall' altra naturale. Quei Generi che nel 1754 erano tarif-
„ fati ad un prezzo, ora valgono molto di più; dunque quei Capi che
„ alla provvista di questi Generi supplifcono, devono sbilanciare, per-
„ chè mancanti di sufficiente Assegno. In oltre quali e quante Spese
„ sono da quel tempo a questa parte cresciute, e tutte gravi, e di
„ considerazione? Un maggior numero di Ministri per alcune Azien-
„ de, un frequente passaggio di Principi, le replicate Sedi vacanti,
„ il disordine non interrotto nei confini, le moltiplici e lunghe Liti
„ hanno avuto bisogno di non mediocri Somme, e queste dove po-
„ tevano nel presente Sistema prendersi altrove che dalla Spenderia di
„ Camera? E questa Camera come non avrebbe sbilanciato priva di
„ Fondi proporzionati a tali pesi? Che se pur questo è inconvenien-
„ te, ed è sicuro, conveniva dunque cercare il riparo; e dove me-
„ glio trovarlo che da quei Monti medesimi, i quali nel 1754 col ti-
„ tolo di sgravarsi da ogni Spesa, e di rendere men difficile il Con-
„ teggio, avevano rilasciata a favore di Camera una tenuissima por-
„ zione delle loro Rendite, poco atta forse a coprire la parte delle
„ Spese, che sarebbe ai medesimi allora toccata, ed incapace al cer-
„ to a sopportare gli Aumenti che sonosi nel progresso del tempo per
„ indispensabile necessità dovuti fare? „

All' incontro le Riflessioni alla *pag.* 7ª si gloriano degli *Avanzi particolari* dell' Assunteria di Camera, e sopra questi fondano il pagamento di quelle Spese che non hanno particolare Assegnamento, e lo stesso con fedeltà inimitabile ripete l' Avvocato al §. 3 *Riflessioni pag.* 7ª
„ E a quelle (Spese) che non aveano (particolare Assegnamento),
„ o avendolo non è stato bastante, vi ha ognora supplito convenien-
„ temente, e prontamente il Senato cogli *Avanzi particolari* dell' As-
„ sunteria di Camera = Erskine §. 3. = Le Rendite sono di gran lun-
„ ga superiori alle Spese, e così *la Camera*, anziche in isbilancio,
„ ritrovasi ogni Anno in Avanzi destinati, ed erogati fedelmente in
„ Francazioni. „ Pare sensibile la contraddizione, e insanabile l'errore, e molti sarebbero a questo luogo tentati coll' autorità del Senatore Angelelli di far rivivere quell' idea di disavanzi, che poco prima abbiamo dimostrato non esser l' idea del Pontefice, nè la supposizione del Chirografo: ma Noi che non vogliamo esser punto vantaggiosi, e che ci pregiam sempre d' esser veritieri, concilieremo questa antinomia. Ha la Camera le sue Entrate, e le participazioni che si trovano registrate nella Tabella colla indicazione per sue *Rendite*, *Spese*, *e Gravezze*; e in queste Rendite, e nelle Spese che il Senator Angelelli chiama *Spenderia* della Camera era ogni Anno un aperto, e sensibile disavanzo.

Quando i Riflessionisti, o l' Avvocato parlano degli *Avanzi della Camera* intendon parlare dell' Azienda pubblica all' Amministrazione com-

commessa del Senato, e della Camera, e in questa generalità comprendendosi gli Assegni delle Gravezze, e de' Monti si ritrovava in queste, e si verificava qualche Avanzo.

Ma perchè tutto questo e sì minuto, e sì lungo dettaglio? Perchè si vegga che circa l'Azienda, e l'Amministrazion del Senato, la quale e li Riflessionisti, e l'Avvocato suppongono che sia stata con falsità, con calunnia, con voglia di denigrare, e di screditare gli Amministratori, esposta al Sovrano, non solo non ha voluto il Riferente punto mentire, ma non ha voluto neppure a nessuna speculazione abbandonarsi, affidarsi a nessuna approssimazione, ma ha voluto sottoporre agli occhi del Sovrano stesso i Fogli autentici, le originali Tabelle, i Conteggi dell'esito, e dell'introito, quali si registravan ne' Libri, quali si calcolavan da' Senatori, quali si rapprosentavano al Senato.

Ma l'Azienda, e Amministrazion del Senato pel Ministro, o pel Sovrano che la *Provincia* riguardano, e devono riguardare con occhio men angusto di quello che l'amor proprio a' Senatori impresta pel Principe, e pel Ministro, che il Senato considerano come una parte della Provincia, e non come il tutto, come un Corpo Civico cui molte incombenze ha affidato il Sovrano, non lasciando però di altre ad altri commetterne, che i Debiti contemplano, che dalle Casse, e dalle sostanze di questi Sudditi, e di questi Cittadini devono pagarsi, pel Ministro, dissi, e pel Principe, che con quest'occhio di general providenza devono considerar la Provincia, quando ai mali della Provincia cercano, e apprestano il rimedio, l'Azienda, e Amministrazion del Senato, non potea circoscrivere le loro ricerche, nè dovea circoscrivere, o determinare la Somma de' Debiti, a' quali nel Chirografo si cercava la Francazione, dell' Entrate di cui si cercava la forza, delle Spese cui si volea risecare il superfluo, ed aggiungere ciò che fosse o necessario, o utile.

Giova quì ricordare che l'Epoca più recente, e l'ultimo Anno bilanciato che potesse aver presente l'Autore della Relazione al Sovrano a' 3 Marzo 1779 era l'Anno 1777. I Debiti dunque della Provincia a tutto il 77 comprendendo anche il Capitale del Monte Giulio in Scudi 328000, e quello del Monte Teforerìa in Sc. 134232. 28 4, quanti in effetto converrebbe sborsare se questi Monti dovessero francarsi, e se dovesse liberarsi la Provincia da' Carichi che per essi sono imposti, ascendevano, come al *Somm.* *N°*. 78 a Sc. 5990667. 27. 1, che sono cinque Milioni novecenro novanta mila, seicento sessantasette scudi, ventisette bajocchi, e un denaro.

Ma se i nostri Calcolatori Avversarj aman piuttosto di riferire nel Calcolo delle Spese i Frutti del Monte Giulio, o del Monte Teforerìa, che noverare tra' Debiti i loro Capitali, per Noi non istà, ch'Essi non abbiano questa innocente, e frivola soddisfazione.

De-

Detratti dunque dalla Somma totale di	Sc.	5990667. 27. 1
I Monti Giulio, e Teforerìa in - - - -	Sc.	462232. 28. 4
Refta il Debito di - - - - - - - - -	Sc.	5528434. 98. 9

Ma ragion vuole che fi detraggan da quefta Somma quelle partite d' inveftimento, o di preftito, che, deftinate ad ammortizzazione de' Debiti della Provincia, devono al momento che viene reftituito il preftito, e fvincolato l' inveftimento in Francazione, ed ammortizzazione de' Debiti della Provincia erogarfi. Dico *deftinati a Francazione de' Debiti* della Provincia, poichè le Aziende particolari, che in maffima, e in pratica fi riputavan fin quì come feparate, ed eftranee affatto all' Azienda pubblica, fe anche avcano degli inveftimenti ne' pubblici Monti, non diminuivano la Somma del pubblico Debito. Secondo la maffima, e la pratica fin quì in vigore, fe un Milione d' Avanzi aveffe anche avuto l' Affunterìa di sgravamento, non avrebbero quefti diminuito neppur d' un foldo il Debito della Provincia, ma avrebber folo arricchito il peculio particolare di quell' Azienda.

Dico al momento *della reftituzione, e della Francazione*, poichè gl' inveftimenti, che di denari addetti a Francazioni, fi fanno nel Monte, altro non fono che Depofiti temporanei, che afpettan d' effere impinguati per potere realmente eftinguere, e che nel frattempo, mentre accrefcono il numerico Debito, non può dirfi che aumentino i reali Debiti della Provincia.

Perciò, come al *Somm. N°.* 78, fi detrae dalla fuddetta fomma di Sc. 5528434. 98. 9, oltre il Contante degli acquirenti ne' Monti, che al finir del 77 fi ritrovava in Caffa, e il Capitale inveftito con Effetti d' Impofta per quella parte che ai Monti appartiene, e il Capitale inveftito nel Monte Benedettino con Avanzi della Gravezza del 70, e il Capitale inveftito nel Monte fecondo Annona, e le Sovvenzioni fatte alla Chiufa di Cafalecchio, e all' Affunterìa dell' Inftituto, e il Capitale inveftito nella Società degli Orfoglj, e la Sovvenzione di Scudi 20000, fatta alla Commiffion d' Acque dagli Avanzi del Monte Benedettino, non perchè o dubitiamo, o crediamo ragionevole il dubitare che il Debito d' Acque fia Debito della Provincia, ma perchè quefta Somma deftinata a Francazione, crea un nuovo Capitale di Debito in Acque, ed ha ragione dell' acquifto d' un terzo.

Efclufi dunque dal novero de' pubblici Debiti il Monte Giulio, e il Monte Teforerìa, come vogliono i Rifleffionifti, e l' Avvocato, detratte le fopra defcritte partite, che in tutto afcendono a Sc. 76587. 74. 3, fi riduce il Debito della Provincia a Scudi 5451847. 24. 6, del quale era una parte all' Epoca del 1777 ad intereffe maggiore del 3 per Cento.

Dun-

Dunque le Somme di approssimazione registrate nel Chirografo, quando stabilisce il Debito della Provincia in 5500000 Scudi, e l'importo degli annui Frutti in Scudi 165000 sono giuste, sono veritiere, sono sincere, e si sostengono ancora, accordata all'arbitrio degli Avversarj la Detrazione del Monte Giulio, e del Monte Tesoreria, e fatte quelle Detrazioni che la ragione, e l'ingenuità richiede.

Ma le preterizioni, e le detrazioni che fanno Essi i Riflessionisti, e l'Avvocato ripete, ripugnano egualmente all'ingenuità, che alla ragione. E primieramente non fanno punto menzione tra' Debiti della Provincia del Debito delle Moline, come o se non gravasse la Provincia l'imposizione dell' 8 per Cento sopra il Macinato, o la Farina, ed il Pane interessassero poche Persone della Provincia; o si potesse redimere la Popolazione da questo importabile aggravio senza pagare a' Creditori delle Moline un Capitale corrispondente alle loro Entrate. Riconoscono per Debito della Provincia i Debiti a ragion d'esempio del 67, pe' quali fu aggravata la Macina d'un paolo per Corba, e non vorran per Debito della Provincia riconoscere il Debito contratto fin dal 1416, e 1442, per cui si aggrava la Macina dell'8 per Cento?

Ma è anche più ardita la *Detrazione* ch' Essi fanno del Capitale investito ne' Monti a credito dell'Abazia de SS. Naborre, e Felice. Questa Abazia, vendute le Case ad altre possidenze, ha realizzato i suoi fondi in Luoghi di Monte secondo la Disposizione di Benedetto XIV, e per questo capo è Creditrice della Provincia niente meno che sarebbe l'Abazia di S. Gallo. I Frutti di questo Capitale, o siano le Rendite dell'Abazia, per Concessione di Clemente VIII, vanno ad accrescere la Dote de' Monti, ma non per questo il Pubblico cessa d'esser Debitore del Capitale; non per questo può usurparlo; non per questo può detrarlo dalla Massa de' pubblici Debiti. *Chirografo di Benedetto XIV* 17 *Luglio* 1742 *Somm.* *N°.* 73.

Della stessa fallacia, e falsità è infetta l'altra *Detrazione* che fanno pel Capitale investito ne' Monti a credito dell' Azienda de' *Ponti, e Pedaggi*. Qualunque fossero gli Avanzi di questa Azienda, resterebbe sempre impedito, e vietato di erogarli *in altra causa quanto si voglia utile, e necessaria*, che non fosse o Rifazione, o Manutenzione de' Ponti. *Chirografo di Benedetto XIV de'* 25 *Febbraro* 1757, *Sommar. N°.* 74.

Nè punto più ingenua è la *Detrazione* del Capitale dell' Olearia. Se questo Capitale fosse formato di Somme *destinate a Francazione* l'avremmo detratto, come detratto abbiamo il Capitale investito nella Negoziazion degli Orsogli. Ma il Capitale dell'Olearia è costituito da que' Fondi che diconsi, e reputansi di libera disposizion del Reggimento, di modo che nell' antico Sistema, *svincolato* che fosse, o *riassunto* questo Capitale dell'Olearia, non andrebbe a diminuire neppur un soldo de' Debiti della Provincia.

La

La misera, e meschinissima *Detrazione* che si studian di fare pel Capitale proveniente da occupazione di Suolo pubblico, soffre anch'essa l'eccezione medesima, che siccome affetta a particolari Aziende, e particolari Assunterie, non mai andrebbe a Francazione de' pubblici Debiti. Altro, e valutabilissimo pregio del Sistema nuovo, che qualunque Somma avanzi alle Aziende particolari, tutto dee fondersi, e tutto dee colare nella Massa comune, e nel general Assorbente delle Francazioni.

E' della medesima tempra, e anche più abusiva, e più falsa *la Detrazione* che voglion fare, sottraendo dalla Massa de' Debiti della Provincia i Debiti d'Acque, come se non fosse un'urgenza, una istanza, una necessità della Provincia il riparare le inondazioni, come il provvedere o all'abbondanza, o al passaggio di Truppe Estere, o a' Cordoni di Sanità, o non si fossero sempre per l'affar di Acque contratti Debiti dalla Provincia, ciò che si ricorda, e si vanta da' Riflessionisti alla *pag.* 11, o non dovessero i Sudditi di questa Provincia supplire alle spese, che pel vantaggio non già di pochi, ma di moltissimi, e pel vantaggio della Provincia tutta si sono intraprese, o come se per Liti, per Visite, per Scritture, per Accessi pomposi, e magnifici l'affar d'Acque si dovesse risguardare come affare della Provincia, e all'opposto per Lavori, e per scoprimenti di Terreni, e per ampliazione di Territorio, e per Abbondanza procurata di Vettovaglie, affare, e interesse della Provincia più non fosse.

Ma siccome il Debito del 67 fondato col paolo sopra la Macina, perchè si amministra dal Reggimento, si riconosce per Debito pubblico, e l'antico Debito fondato coll'otto per cento sopra la Macina, perchè amministrato dall'Università delle Moline, non si ammette per Debito della Provincia; così il danaro impiegato pe' Lavori d'Acque, perchè amministrato da un Commissario Apostolico, non si vuol riconoscere come Debito della Provincia, e il danaro per l'affar d'Acque speso in Visite, Accessi, Trattamenti, Scritture, perchè speso, e amministrato da' Senatori, un Debito pubblico, e un Debito della Provincia constituisce.

Tanto è invalsa la pregiudicata opinione, e la viziosa filauzia de' Senatori, che tutto concentrando nella Periferia del Senato, il Senato considerano per tutta la Provincia, e ciò che non è del Senato vogliono che della Provincia non sia.

Resta dunque concluso, che il Debito della Provincia non già restringesi a Sc. 4121710 41 2, come le Riflessioni alla *pag.* 19, o a Scud. 4121670. 41. 2, come l'Avvocato al §. 4, nè a Sc. 4305860, come il medesimo Avvocato lo amplia al §. 103, ove si occupa del pensiero dell' Estinzioni, ma il Debito della Provincia era all'Epoca del 77, compresi i Monti Tesoreria, e Giulio, di Sc. 5990667. 27. 1;

e non

e non compresi que' Monti, e fatte le debite Detrazioni, ascendeva a Sc. 5451847. 24. 6 Somma, che può, e suole enunciarsi per cinque Milioni e mezzo di Scudi, e che importava a quell' Epoca un Frutto annuo di Scudi circa 165000. Dunque e la Somma del Debito, e l'importo degli annui Frutti si riconoscono, e si trovano essere quali il Chirografo gli enuncia. Ciò che era da dimostrare.

Resta ora a parlar delle Rendite della Provincia. In due maniere possono prendersi le Rendite annue d'una pubblica, o privata Azienda, o per quello che regolarmente, e con un equabil compenso di Creditori, e di Debitori suole ogni Anno incassarsi, o per quello che s'incassa precisamente, e univocamente provien dall' Entrate di quell'Anno. L'Avvocato Erskine in una Causa di poco momento, ma di molta celebrità che ha trattato in questo medesimo Anno, e nella abrupta interrogazione della sua elegante Scrittura *Quid est redditus?* elimina assolutamente, e condanna la prima troppo molle, e accomodante interpretazione della parola *Rendite*, e stabilisce, e vuole che altra non si accetti, o riconosca per genuina che la seconda, ond' è, che per l'Avvocato non è Rendita, nè può dirsi tutto quello ch' è esigenza di arretrati. A questa severità di principj non parrà dissonante, nè importuno il Quesito, che il Preside della Provincia, il qual non può regolare le prudenziali sue misure Economiche se non sopra il danaro che si realizza, e che non si realizza per uno straordinario, o dilazionato pagamento, il Quesito, dissi, che il Preside della Provincia propose al pubblico Computista, quando udì promuoversi dubbj sopra i Conteggi, onde ricercava l'Entrata *annua*, *reale*, *incassata del* 1777. è sì breve, che oltre registrarlo in Sommario a fronte della Risposta del Computista *N°.* 75, e 76 giova tal quale c' è capitato alle mani di quì inserirlo.

„ Si cerca. L'Entrata annua reale incassata dell' Anno 1777. Si „ dice *annua*, perchè non si vogliono considerare gli arretrati che fos„ sero o scaduti, o esatti nel 77. Si dice *reale*, perchè non si vo„ gliono figurati, o approssimazioni. Si dice *incassata*, perchè non vuol „ essere *accresciuta* de' Nomi di Debitori, e si vuole *diminuita* de' Cre„ ditori che si fossero per avventura formati. Nel dicontro la Spesa „ dell' Anno medesimo „.

Ma se il Quesito non intieramente dispiace, dispiacerà sicuramente la soluzione. Considerate in questo punto di vista l' Entrate, e le Spese, considerato il mero denaro incassato nella Cassa pubblica all'Amministrazione affidata del Reggimento nel 77 proveniente dalle Rendite del 77, escluse le Somme che dalle Rendite arretrate provenivano, e confrontate colle Spese del 77, non solo ogni Avanzo svanisce, non solo si arriva al disavanzo di 30000 Scudi, che credono gli Op-

 posi-

positori dedurre come un assurdo dal Chirografo, ma risulta un disavanzo di Sc. 59288. 77. 3.

Ma come veramente non è stata sotto questo punto di vista nè considerata, nè esposta al Sovrano la situazione dell'Azienda pubblica, nè sogliono per verità con questo scrupoloso rigore formare gli Stati familiari, e i Bilancj que' prudenti Padri di Famiglia che vogliono regolare le annue Spese secondo l'annuo ordinario incasso, riceviamo il vocabolo *Rendite*, che che ne pensi l'Avvocato Inglese, nella significazione più lata, e vediamo a qual Somma ammontavano le Rendite pubbliche della Provincia nel 1777; registrando per il preciso quelle che in assegnate, e fisse Corrisposte si pagavano dagli Appaltatori; e valutando le amministrate per quelle Somme, che ordinariamente incassavansi un Anno per l'altro, avuto riguardo a' Nomi di Debitori, che parimenti un Anno per l'altro si andavan creando.

Il piccolo Specchio che si registra in *Somm. al N°.* 77, e che quì ancor s'inserisce per più pronto, e più facil rincontro, porrà tal affare nel più chiaro lume, e renderà la realità del conteggio, e la ingenuità, e giustezza del Chirografo sensibile ad ognuno.

Si vedrà che l'Entrata Generale della Camera, o sia di tutta l'amministrazione al Reggimento affidata ascende, come alla Tabella, escluse le Aziende particolari (che pure si dan separate nella Tabella in Sc. 5780) a Sc. 267239. 56. 2. Si vedrà che dalla Tassa de' due bajocchi che riguarda il Territorio Bolognese, o i Lavori che il Bolognese Territorio interessano, si ricava, come dall'Istrumento d'Appalto Sc. 13425. 45. 8. Si vedrà che le Rendite di Dogana secondo l'ultimo Bilancio esibito al Cardinal Legato prima del Chirografo, ammontavano a Sc. 34133. 3. 4. Che la Gravezza Moline, e Moliture porta un introito annuo a quelle Università che ne hanno comprato il Diritto di Sc. 5665. 8. 8. Si vedrà infine che tutta la pubblica Entrata della Provincia a tutto il 77 ascendeva a Sc. 320463. 13. 10.

Ma come a prendere dal 54, Epoca de' veglianti Regolamenti, fino a tutto il 77 inclusive, parte di questa Entrata è rimasta inesatta, ed è asceso in 24 Anni il Cumulo degli inesatti a Sc. 230787, bajocchi 8, e danari due, divisa questa Somma per 24 Anni, dà un Anno per l'altro d'inesatto Sc. 9616. 12, e dieci danari, che sottratti dal totale della pubblica Entrata, resta la Somma di Entrata reale, e realizzata di Sc. 310847. 1.

La così detta *Spenderìa* della Camera ascende, come alla Tabella passiva riformata, a Sc. 78731. 20. 4.

Gli Assegni alla Camera Apostolica, compresovi il Monte Giulio, fanno la somma di Sc. 34390.

I Frutti a' Creditori Montisti, Censuarj, ed altri, come risulta dalla somma di Debiti, ascendono a Sc. 165000.

Le

Le Spese che si fanno colle Rendite della Gabella, come dal sopra citato Bilancio rilevasi, assorbiscono - - - Sc. 23826. 86. 8.
Risulta la spesa in Corpo di - - - - Sc. 301948. 07. --
L' Entrata supera la Spesa di Sc. 8898. 94. -- avanzo non proporzionato, come dice il Chirografo, scarsa Dote di francazione a tanta mole di Debiti.

Riſtretto dell' Entrata, e Speſa generale del
a tutto l' An

Speſa

La Spenderia di Camera ſecondo la Tabella Paſſiva eſibita nel 1778 all' Eminentiſs. Legato dai Sigg. Deputati di Camera, detratti i frutti del Monte Iſola, e Monte Morelli, importa - - - - - - - - - -	Sc.	78731. 20. 4
Aſſegni alla Reverenda Camera Apoſtolica, compreſovi i frutti del Monte Giulio - - - - - - - -	Sc.	34390 — —
Frutti ai Creditori Montiſti, ed altri, come al foglio dei Debiti *Somm.* *N°.* 78 circa - - - - - - -	Sc.	165000. — —
Speſe dello Studio, del Canale di Navigazione, riſarcimenti di Fabbriche, Aſſegni Pontificj, e Miniſtero, che ſi fanno con le rendite di Dogana - - - - - -	Sc.	23826. 86. 8
Aſcende la ſpeſa a	Sc.	301948. 07. —
L' Entrata ſupera la ſpeſa di - - - - - - - -	Sc.	8898. 94. —
	Sc.	310847. 01. —

lla Provincia di Bologna fatto nel 1778.
no 1777.

Entrata

La rendita totale di Camera, non compreso le Aziende particolari, ascende, come alla Tabella a - -	Sc.	267239.	56.	2
Dalla Tassa di due bajocchi per Tornatura imposta per i Debiti d'Acque - - - - - - - - - -	Sc.	13425.	45.	8
Dalla Rendita di Dogana, secondo l'ultimo Bilancio a tutto il 1776. - - - - - - - - - - - -	Sc.	34133.	3.	4
Dalla Gravezza Moline, e Moliture venduta ai Creditori delle suddette Moline - - - - - - - -	Sc.	5665.	8.	8
Ascende l'Entrata a	Sc.	320463.	13.	10
Si avverte, che dal 1754 (Epoca, e principio della Tabella Doria) a tutto il 1777 vi sono tanti Nomi di Debitori, come al foglio *Somm.* N°. 79 importanti la somma di Sc. 230787. Baj. 08. 2 procedenti dalla suddetta Entrata, la qual somma divisa per ventiquattro Anni ne riviene un anno per l'altro d'inesatto -	Sc.	9616.	12.	10
Resta l'Entrata in	Sc.	310847.	01.	---

Il

Il Chirografo adunque enuncia il Debito della Provincia in cinque Milioni e mezzo di Scudi, e il Debito della Provincia, esclufo anche il Monte Giulio, e il Monte Teforerìa, afcende a Sc. 5451847. 24. 6.

Il Chirografo enuncia il frutto annuo de' Debiti della Provincia in Scudi circa 165000, e la fomma de' Debiti fopra enunciata importava nel 1777 il frutto annuo circa di 165000 Scudi.

Il Chirografo dice *fcarfa la Dote di francazione*, e non *proporzionato l' avanzo* all' immenfa mole de' Debiti, e l' avanzo fi trova di Scudi 8898. 94.

Dunque il Chirografo nella fomma de' Debiti, nell' annuo aggravio de' frutti, nell' avanzo ch' enuncia delle pubbliche rendite, afferifce il vero, il giufto, il reale Stato della Provincia. Ciò che era da dimoftrare.

Di fatti fempre per l' addietro il Senato ha efpofto, rapprefentato al Principe, e deplorato la fcarfezza delle proprie rendite, la mole enorme de' Debiti, la mancanza d' ogni Dote di francazione. Da pochi Mefi in quà folamente, e precifamente da' 16 d' Agofto del 1780, l' ha invafo lo fpirito, e l' ambizione di comparir ricco, e di vantare gli avanzi. Voleano i Pontefici o imporre una Gravezza, o ricavare una nuova Entrata dalla Provincia? La Provincia era derelitta, e decotta. Vuole la generofità di Pio VI accrefcere della Provincia le Entrate unicamente a vantaggio della Provincia medefima fenza alcun fuo Emolumento, o della Camera Apoftolica? La Provincia è doviziofa, l' Entrate fovrabbondanti, i Debiti tenui, la Dote di francazione ricchiffima. Bafta vedere le Memorie, le Suppliche, i Conteggi luttuofi e mefti, che umiliarono alla Corte nel 68, e 69, per togliere, o per diminuire la nuova Impofizione fopra la Macina, che a pro della Camera Apoftolica Clemente XIII avea ftabilito; e bafta folo fi offervi in *Somm.* N°. 42 la Memoria in Nome Pubblico prefentata all' odierno Legato, quando Egli volea favorire la Negoziazione degli Orfogli. Ivi fi enuncia la Dote di francazione in foli Scudi 5000.

Ma per non interrompere il filo del noftro ragionamento, quella compaffione che tanto pietofamente moftra verfo il Chirografo l' Avvocato al §. 15 per *l' incertezza de' Dati fu de' quali furono formati i Calcoli*, Noi con tanta maggior ragione adopreremo verfo di lui, e verfo i fuoi Maeftri, e fuoi originali Rifleffionifti, che ora danno un avanzo *evidente* di 66 mila Scudi, ora un avanzo *reale*, o *liquido* di Scudi 36000, ora un avanzo *netto* di Scudi 27000.

Altro che l' incertezza, e incoerenza de' Dati fopra i quali formano i lor Calcoli, non può averli condotti a sì moftruofe contraddizioni. Nel 79 fi fece la nuova licitazione de' Dazj, ed una delle condizioni che ottenne l' odierno Legato fu, che fi pagaffero anticipatamente i bimeftri, mentre dalla precedente Ferma fi pagavano pofti-

pòsticipati. Nel 79 si accudì con particolar energìa, e attenzione all'esigenza degli arretrati nomi de' Debitori. Si era prima del presente Governo in tale oscitanza, e connivenza caduti, che ogni Anno più cresceva il cumulo de' Debitori, e rispettivamente il cumulo de' Crediti inesatti. Si vede al foglio de' Debitori arretrati dal 54 al 77, *Somm.* *N°.* 79, che nel 77 medesimo non si esigette per Imposta per conto di quell'anno che 4000 Scudi, mentre in Tabella attiva si registra il prodotto annuo dell'Imposta in Sc. 48000.

Questa era, ed è tuttavia l'infelice viziosissima organizzazione della massa de' Dazj, che gravavano nell'antico Sistema il Contado, e che comprendevansi sotto la collettiva appellazione d'*Imposta*, *Tasse*, *ed Uniti*. Scade, e maturasi il debito contro il Contadino a favore della Camera nell'anno che corre; dovrebbe anzi secondo le Constituzioni del 1750, e secondo le condizioni che sogliono stipularsi col Collettore, esserne già soddisfatto un termine o sia la quarta parte al Mese di Marzo; ma ordinariamente non si riscuote che da pochi, e piccole somme per l'anno che corre. Le somme che esigonsi si vanno spandendo, e neppure ordinariamente per regola negli anni arretrati, e si cercava talvolta di pareggiar prima quelli, in cui i Collettori aveano idonee sigurtà, e solvende, quantunque l'interesse, e la premura di Camera dovesse essere di pareggiar prima tutt'altri. Non è infrequente il caso che si paghi da un Contadino l'intiera somma, che deve pel corrente, e si trovi debitore di tutto il corrente, e debitore interpolatamente, e direm quasi a scacchi, e di un anno prossimo, e di un anno remoto. Il movimento però, e l'attività in cui pose l'odierno Cardinal Legato la pubblica Azienda fece sì che meno oscitanti si fosse, e meno negligenti nel 78, e 79 così in questo come in altri rami delle pubbliche entrate.

Che però, se calcoleremo per Entrate del 79 e le Entrate future, e le arretrate del Pubblico, non v'ha dubbio che il 79 farà la figura dell'Anno più ricco della nostra Era Bolognese, e gli avanzi, e le Doti, e le Francazioni di quell'Anno faranno ne' Bolognesi Annali la più brillante figura.

Ma la esorbitanza, e la fallacia di Calcoli a questo modo formati ha cagionato qualche ribrezzo a' Calcolatori medesimi, e però con due violentissimi salti ritirati si sono prima a 36000, poi a 27000 Scudi solamente di avanzi.

Ma qualunque errore, o contraddizione sia scorsa ne' miei Calcoli, dirà l'Avvocato, *fatto vero*, *e costante è*, che la Camera di Bologna dal 54 all'80 ha restituito al Monte Conservazione Sc. 60000; ha investito Sc. 58455, ed ha francato Sc. 578401. Erskine §. 15.

Per rispondere adequatamente a questo obbietto, e per ischiarire con precisione, e dilucidare questi fatti si richiederebbe niente meno, che formare lo Stato del Reggimento, e vedere l'Attivo tutto, e il Passivo dell'Amministrazione al Reggimento affidata, e del pubblico Asse. Senza far questo, cospicue e vistosissime somme di francazioni appariscono anche dove nessuna francazione esiste. Nell'anno 78, primo della presente Legazione, il Capitale passivo del Monte Clemente Secondo ascendeva a Sc. 187000, nè esi-

stevano

ſtevano d'avanzi più che Scudi 30000: con queſti ſoli 30000 Scudi, offerendo l'odierno Legato gradatamente la francazione a'Creditori Montiſti, tutti in pochi Meſi li francò, e reſtò del tutto perento il Monte Clemente Secondo. Chi vedrà ne'pubblici Atti intimate le francazioni a tutti i Creditori di detto Monte, chi vedrà ne'pubblici conti perento il Monte per tutta la ſomma, crederà di altrettanto diminuita la Maſſa del pubblico Debito, ma s'ingannerà a partito. La ſomma di Debito che ſi diminuì fu di ſoli 30000 Scudi, gli altri 157000 Scudi ſi traſferirono nel Monte Benedettino, ed ivi conſtituirono il Debito di altrettanta ſomma con qualche profitto ſoltanto della pubblica Azienda in ragione de'frutti.

Se però, intanto che ſi formi lo Stato attivo e paſſivo del Reggimento, vogliam tenere una compendioſa via che ci conduca a conoſcere, ſe realmente dal 1754 al 1779 (Epoca de'Riſleſſioniſti, e dell'Avvocato) è migliorata la ſorte della pubblica Azienda, poniamo la ſomma de'Debiti con tutte le poſſibili detrazioni, quale eſſi la determinano per l'Anno 79, e confrontiamola colla ſomma de'Debiti che eſiſtevano nel 54. Se quella ſomma ſarà minore di queſta, crederemo le francazioni reali, ma se viceverſa maggiore ſarà la mole de'Debiti nel 79, che nel 54, crederemo le francazioni o mentite e palliate, o vane e inutili.

L'Avvocato al § 4 e 5 riduce il *vero Debito, e la reale Somma del Debito* pubblico a tutto il 79 a Sc. 4121670. 41. 2, ſomma che Egli copia dalle Riſleſſioni alla *pag.* 19; ma al §. 10, e al §. 103 la fa aſcendere a Scudi 4305860. 84. 1, e convien dire ſupponga queſta ſomma più che *reale*, e queſto Debito più che *vero*, perchè a queſta ſomma e non alla prima prepara la francazione in que'ſuoi ſette Novennj, come al §. 106, e ſeguenti. Atteniamoci pure alla prima ſomma come più vantaggioſa all'aſſunto de' noſtri Calcolatori. Sia il Debito del 79, e il Debito che la ſola Azienda del Reggimento percuote di ſoli Scudi 4121670. 41. 2. Il Debito del 1754 alla medeſima Azienda affidato era di Sc. 4053654. 87. 6, *Somm. N°.* 80. Dunque ben lungi che ſia minorata la ſomma de'Debiti dal 54 al 79 (che ſono i due termini de' pompoſi calcoli de'Riſleſſioniſti, e dell'Avvocato) ſi trova anzi accreſciuta, ed aumentata di Sc. 68015. 53. 8. Vadano ora a vantare le centinaja di migliaja di Scudi francate, reſtituite, inveſtite; vantino ora gli avanzi, i miglioramenti, le dovizie.

Ma, dicono i Riſleſſioniſti, il grande ammaſſo de' pubblici Debiti non viene da mala verſazione della parte del Senato, la quale dopo il 1754 non ſi ſa che ſia accaduta, o *che ſia accaduta notabile, Riſleſſioni pag. 6. = Da allora in quà non è potuto accadere, nè ſi ſa che ſia realmente accaduta veruna notabile malverſazione di rendita, nè sbilancio, o diſordine ſoſtanziale nella ordinaria pubblica Economìa*. Naſcono eſſi i Debiti per Contribuzioni richieſte dal Sovrano, o *Impoſizioni poſte* (ſono parole delle Riſleſſioni *pag.* 8.) *e che ſi pongono a favor della Camera Apoſtolica, la qual ſorgente non può eſſer veramente ſoggetta a veruna Legge, nè circoſcritta da qualche provvedimento*; naſcono da Cordoni

per

per Sanità, o passaggi di Truppe Estere, nascono da' bisogni di pubblica Annona, nascono dalle spese gravissime fatte per oggetto di Acque in visite, livellazioni, progetti = *Erskine* §. 16 = sono derivati sì fatti
„ Debiti da cause estrinseche: spese straordinarie di Morbi epidemici,
„ e di passaggi di Truppe Estere: perdite rilevanti, e discapiti sofferti
„ nella provvista de' Grani per l'Annona pubblica negli Anni di pe-
„ nuria: Contribuzioni richieste dai gloriosi Predecessori della Santità
„ Vostra per giuste occorrenze del Principato. „

Il Chirografo non ha mai negato che da queste fonti, e da queste occasioni nasca la mole de' pubblici Debiti; anzi lo ha espressamente asserito, e le ha tutte individualmente indicate. Fin dal primo Periodo del medesimo si enuncia, che la francazione, ed estinzione de' Debiti non ha potuto aver luogo *attese le urgenze sopravvenute*.

Espone il Pontefice e il rammarico, e i ricorsi avanzati al Sovrano *de' più sensati, e de' più affezionati Senatori al solido bene della Patria loro*, nella circostanza *specialmente di vedere alle antiche non mai estinte Gravezze aggiungerne delle nuove o per bisogni DEL PRINCIPATO, o per altri della Provincia*. Chirografo *pag*. 3. E alla *pag*. 4 riconosce la Provincia *sempre esposta al prossimo pericolo di nuove Imposizioni al sopravvenire di qualche nuovo bisogno o DEL PRINCIPATO*, o DI CALAMITA' LOCALI, *che pur troppo tratto tratto travagliano le intere Popolazioni, e specialmente Bologna*. Non ha mai preteso il Chirografo, nè mai supposto il Riferente, che Bologna non abbia e Contribuzioni, e Imposizioni, e Pesi, e Debiti contratti per bisogni del Principato, per l'Erario del Principe, per la Camera Apostolica. Era riservato agli oziosi cicalecci de' Caffè, e agli più oziosi Autori di Libri dell' 81, agli espositori *de' miei dubbj* di rivocare in dubbio questo non mai contraddetto, e non mai interrotto diritto, e possesso della Sede Apostolica, che veggiam con piacere limpidamente asserirsi, e confessarsi ingenuamente dalle Riflessioni.

Non ha mai preteso il Chirografo, o il Riferente, che alle pubbliche eventuali calamità della Provincia, e della Provincia non solo, ma anche del Principato in genere, non debbano attribuirsi e gli aggravj, e i Debiti, e il dissesto delle pubbliche Finanze.

Non v'ha pur un indizio remoto, o un fumo pur solo nel Chirografo, che vada a indicare, o a mordere la mala Amministrazione del Senato: anzi per vero dire, se le Riflessioni non asserissero che anche dopo l'Epoca del 54, Epoca delle riforme del Cardinal Doria, qualche *non sostanziale malaversazione esiste, e qualche subalterno sconcerto, o parziale inevitabile inconveniente* (*Riflessioni pag*. 7) e se esse alla *pag*. 6 precedente, ingenuamente non venissero a confessare, che innanzi a quell'Epoca si verificava realmente e sostanziale, e notabile

 mala-

malaverſazione, la lettura del Chirografo non potrebbe ingerirne il ſoſpetto più remoto, o dare al ſoſpetto il più leggier fondamento.

Queſta è la differenza tra l'operazion del Cardinal Doria, e quella del preſente Chirografo. Il Cardinal Doria ſi trovò nell'amara neceſſità per procurare il pubblico vantaggio d'inſtruire Proceſſi perſonali, obbiettivi, e di adottare, e pubblicare regolamenti, che non poteano non recare a moltiſſimi diſdoro, e danno a non pochi. Reviſione di Conti che produſſe la nota Condanna di parecchie migliaja di Scudi; abolizione di molte Caſſe particolari, e rifuſione di tutte in una ſola; abrogazione di autorità alle Aſſunterie, e agli Aſſunti di trarre Mandati, e Ordini alla pubblica Caſſa, e inſtruzione a' Teſorieri di non metter fuori un danaro, quando non ſia nelli Capi delle Speſe certe regiſtrato, o quando non abbiano un Mandato, o ſia Ordine ſottoſcritto dal Cardinal Legato. Tutto importava diffidenza, ſupponeva abuſo, e dimoſtrava, e convinceva il peculato. Ma le providenze preſe dal Chirografo di Pio VI a neſſun particolare fan guerra, a neſſun Corpo obbiettano malaverſazione, o peculato. Le ſopraintendenze, le ingerenze, le commiſſioni a ciaſchedun Corpo conſervano, e ſolo prendono a combattere, e riformare il Metodo, e il Siſtema della pubblica Economìa, e la collocazione, e la miſura de' pubblici Aggravj, che nella ſucceſſione de' tempi, e nella urgenza delle neceſſità potea per certo modo, dirſi formato dall'azzardo.

Perchè inſieme col Cardinal Legato debbano rivedere i pubblici Conti i Deputati della Camera de' Conti, non ſi toglie che il Reggimento gli faccia rivedere dalla ſua particolare Aſſunterìa; non ſi diminuiſcono nè ſi dividono le autorità, o le incombenze dell'Aſſunterìa di Camera; non ſi abroga, o ſi modera l'efficacia, ed energìa delle ſottoſcrizioni, e de' Mandati che i pubblici Corpi eſtradano alla pubblica Caſſa. Quindi la neceſſità ora riconoſciuta, e la opportunità eſperimentata delle Providenze del Cardinal Doria, cambia in Elogj, e lodi immortali i biaſimi, e i lamenti che contro di lui ſi eccitarono; ma quelle mormorazioni, e quelle egreferenze ingiuſtiſſime, ſiccome erano, erano però in certo modo compatibili per que' che la condanna vi trovavano del loro operato, e la pubblicazione della condanna medeſima. Ma nelle Providenze preſenti ſe la gioventù, o l'ambizione di figurare di qualche imperito Patriotta, non aveſſe bandito, e pubblicato a ſuon di Tromba per ogni dove, che il Reggimento era denigrato, che l'Amminiſtrazione di lui era di malaverſazione tacciata, che il Senato era diſtrutto, niuno avrebbe pur ſoſpettato, che denigranti foſſero le Providenze, che di peculato foſſer tacciati i ſubalterni Amminiſtratori. Se alcuni pochi incendiarj, ſimili a que' Fanciulli o caparbj, o bizzarri, che credono farſi onore, e deſtar compaſſione, quando eſagerano d' aver ricevuto una ingiuria, aveſſero ſeguito i

ſen-

sentimenti o de' prudenti Assunti di Camera, o dell'illuminato Ambasciador Gozzadini *Somm. N°.* 1. 2. 3, se avesser solo lasciato sussistere due' sentimenti che eran pur generali nelle prime settimane dopo la pubblicata Notificazione, niuno avrebbe creduto che il Reggimento fosse stato offeso, niuno indagato se meritava di esserlo, niun sospettato o che avesse parte negli antichi disordini, o che avesse interesse di opporsi all'ordine, e regola che s' introduceva. Ognuno avrebbe e riconosciuto, e sentito, che le assurdità dell' antico Sistema eran piuttosto una conseguenza della malignità de' tempi, che un difetto delle Persone, che le opportunità del nuovo, se non poteano essere intieramente, e principalmente l' opera del Corpo del Reggimento, appunto perchè soggetto a quelle difficoltà, ed ostacoli, e attraversamenti di partiti, e di pregiudizj cui ogni Corpo è soggetto, erano però e state preparate in gran parte da Senatori, e da Assunterie, e non prima avea la mano autoritativa del Principato operato la salvezza, e la salute della Provincia, che il Senato colla maggior prontezza, e zelo vi avesse offerto, e prestato la sua mano adjutrice. Avrebbero in fine, risparmiando le futili e false obbiezioni, fatto cessare ancora la necessità di rispondere con troppa verità, e chiarezza. Ma Noi che abbiamo per solo amor della verità preso a combattere la futilità, e falsità delle obbjezioni al Chirografo, non dobbiam tanto dilungarci dal nostro assunto, e siccome dopo tanta chiarezza di ragioni, evidenza di conteggi, convizione di falsità, di contraddizioni, di incoerenze, si ritirano gli Oppositori nell' ultimo loro trincieramento, e i Debiti d'Acque vorrebbero almeno che dal novero de' Debiti pubblici fossero eliminati, Noi imprendiamo ad esaminare nel seguente Capitolo, se i Debiti d' Acque possano, e debbano considerarsi per Debiti della Provincia.

C A P. II.

I Debiti d' Acque devono calcolarsi tra i Debiti della Provincia di Bologna, nè però ne segue che i Sudditi di questa Provincia paghino per le altre.

I Debiti d' Acque o si considerino nell' intrinseca loro constituzione, o si considerino rapporto al fine cui sono diretti, o si considerino ancora per la maniera come sono alimentati, e dotati, sono Debiti della Provincia, e come Debiti della Provincia gli ha riguardati, ed ha voluto che si riguardino il Reggimento. Si contraggono i Debiti d' Acque dal Senato, e per esso dalle Assunterie, e non già da qualche particolare Assunteria, e neppure dall' Assunteria d' Acque, perchè non appaja alcuna differenza, o alcuna specialità d' Azienda partico-

 lare,

lare, ma si contraggono, e si stipulano dall' Assunteria di Camera come tutti gli altri o Debiti, o Contratti, che a nome Pubblico, e coll' obbligazione de' Redditi, e dell' Entrate della Provincia si fanno. Si obbligano in fatti, e le Entrate, e le Rendite della Provincia, e non solo le presenti, ma le future pur anche, obbligandosi il Comun di Bologna coll' Autorità che dal Sovrano ha ottenuto nel Chirografo a proporre, ed ottenere dal Principato Gravezze, e Imposizioni anche nuove, quando ciò divenisse necessario all' indennità, e sicurezza de' Sovventori. Si può veder nel *Somm. N°.* 81, *e N°.* 82 così il §. — del Chirografo 1770, che queste Clausole prescrive, come un istrumento de' tanti tutti uniformi, stipulato da Camera, che queste Clausole pone. E non sarà Debito Pubblico, e Debito della Provincia quello, che è a nome del Comune contratto, e per cui l'ipoteca si estende a tutte le Rendite del Comune non che presenti, anco future? Ma per quanto una simil ragione sia efficace, e sensibile, pure a dir vero non ci basterebbe, e nel punto di vista in cui si considerano a questo luogo i Debiti della Provincia, non sarebbe a nostro credere sufficiente a qualificarli per tali, quando al ben essere della Provincia non fossero diretti, e dalla Provincia non dovessero ritrarsi i danari onde soddisfarne così l' interesse, come estinguerne la sorte.

L' oggetto a cui si destinano questi Debiti, e si erogano queste Somme, non può essere nè di più importante, nè di più universale interesse della Provincia. Per i Lavori d' Acque si dilata il Territorio, e per dir così si avanzano i confini del Bolognese; si aumentano i prodotti, e le Derrate; e quindi si accresce l' abbondanza non solo de' Vittuali, ma ancora l' affluenza del numerario, e del danaro effettivo; si aumenta la Popolazione; si risana il Clima; si alimentan le Arti; si nutrisce il Commercio. Quali saranno oggetti di pubblico interesse se questi non sono? Di fatti il Reggimento ha subito gravissime Spese per oggetto d' Acque in *Visite*, *livellazioni*, *progetti*, e per queste ha aumentata la Massa de' pubblici Debiti. Gli calcolano gli Assunti d' Acque in un Foglio già esibito a Monsignor Commissario, che si registra al nostro *Somm. N°.* 83, e mostrano che in Visite, livellazioni, Scritture, Liti, prima che il Progetto presente, o la Commissione esistesse, si era speso di pubblico danaro Milioni tre, e cento novantanove mila Lire. Lo ricordano i Riflessionisti alla *pag.* 11, e rimproverano anzi il Riferente, perchè non abbia alla S. S. rappresentato, quali enormi Spese avea sofferto in due Secoli il Pubblico per l' affar d' Acque in *Visite*, *livellazioni*, *progetti*. Nè il sottile Avvocato gli sottrae, o esclude, ma riconosce, e novera nella Massa de' pubblici Debiti quelli, che sono stati per l' addietro creati per la causa d' Acque.

Ma perchè mai i danari spesi, o i Debiti creati per *visite*, *livellazioni*, *e progetti*, che nessun bene han recato, o vantaggio alla Provin-

vincia, si annoverano tra' pubblici Debiti, e per Debiti pubblici si riconoscono, e solo quelli che per Lavori sì utili, e sì prontamente proficui sono contratti verranno da questa Classe eliminati? Seicento quaranta mila scudi spesi in *visite*, *livellazioni*, *e progetti* si ammetteranno tra' Debiti della Provincia, e ottocento mila Scudi erogati in Lavori che portano un' Entrata di circa 300 mila Scudi, saranno un Debito che la Provincia non riguarda, o non interessa, e che estraneo affatto si reputi, e si qualifichi?

Oltre la formale constituzione, e la generale, e rilevantissima importanza dell' oggetto, lo dimostra ancora per Debito pubblico l'estensione del Contributo. Tanti sono i Lavori che il progetto abbraccia, sì vasta l'estensione de' Territorj che l'immediato e primario interesse de' Lavori comprende, che se anche a que' soli Territorj immediatamente interessati le Tasse fossero limitate e ristrette, verrebbe pur nondimeno a pagarle una gran parte della Provincia. Ma l'Assunteria d'Acque, e il Reggimento con grandissimo impegno, e con perpetua insistenza e procurarono, ed ottennero da Roma, che la Tassa, e la Contribuzione fosse tanto più estesa, e tutta la Pianura del Bolognese abbracciasse; che che opponesse, e rilevasse in contrario il Commissario. Vollero che si tassasse pe' Lavori d'Acque fino il Territorio di Bazzano, fino i Terreni i quali co' Modenesi confinano, quantunque dalle Livellazioni più precise, e più evidenti risultasse, che nessun immediato rapporto avessero, o potessero aver co' Lavori. Rappresentò, dimostrò il Commissario questi obbietti nella sua Relazione de' 23 Decembre 1769, perchè credea sua incombenza ricordare, e seguitare le massime del primo Rescritto, come può riconoscersi al *Somm. N°.* 84; fece toccar con mano, che se l'immediato interesse dovea determinare, e definire il Contributo, e i Contribuenti, tutti i Possidenti della Pianura fino alla Samoggia non poteano assoggettarsi all'uno, nè annoverarsi tra gli altri: ma la Massima dell'Assunteria, e del Reggimento prevalse, e ottenne da Roma, che si dovesse al Contributo assoggettare tutta la Pianura fino a Crespellano, e a Bazzano. E sebbene accagionassero in apparenza un interesse, tuttavia il vero, e reale motivo che in Roma fece valere, e che valse, fu il riflettere che tutta la Provincia era Debitrice di quest'Opera, che tutta la Provincia ne andava a risentire il vantaggio, che per causa di universale interesse, e di pubblica utilità non era insolito, ed era giusto che o tutti contribuissero, o si facesse contribuire dal Principato una Classe, o l'altra di persone secondo le combinazioni, o le circostanze suggerissero, o rendessero più acconcio, e più opportuno *Somm. N°.* 85, *e* 86. Anzi se all'Assunteria d'Acque, e al Reggimento fosse stato permesso, se non vi si fosse opposto l'Eminentissimo Spinola allora Legato, si sarebbero fondati i Debiti d'Acque sopra le Gabelle e consumazioni,

che

che si dimandava la facoltà di obbligare, e di accrescere, senza ricorrere, o almeno prima certo di ricorrere a Gravezza alcuna sopra gli Interessati *Somm. N°. 87, e 88*. Donde discende, e dimostrasi sempre più chiaro ciò che ci eravamo nel titolo di questo Capo proposto di dimostrare, che anche la maniera, come si era voluto fondare il Debito d'Acque, la maniera come era fondato, l'estensione, ed ampiezza data al contributo a suggestione de'Senatori, riclamante il Commissario (che credeasi legato da'primi Rescritti) il dimostra, o qualifica per Debito della Provincia, e ci fa toccare con mano, che per Debito della Provincia sostanzialmente l'hanno sempre considerato i Senatori.

Ed è stata questa considerazione, e questo riflesso di sì grand'efficacia, e tanto ha avuto di forza la verità sopra que'medesimi che voleano occultarla, o combatterla, che i Riflessionisti stessi, che tanta opera impiegano, e tanto stento per escludere da'pubblici Debiti il Debito d'Acque, si contraddicono poi, e confessano, che si dee considerare per Debito pubblico. Le Riflessioni alla *pag.* 12 stabiliscono, che possa e debba considerarsi il Debito d'Acque *in quella dilucidazione di cose come una sorgente di pubblico Debito = oltre il riflesso di poter dirsi quasi sostanzialmente oggetto Pubblico subito che è addossato sopra la maggiore, e miglior parte de' Terreni del Territorio, e che quasi tutti i Possidenti vi sono poco, o molto interessati* =. Mirabile facoltà e diritto dei Contradditori del Chirografo di sostenere tutte le Contraddizioni!

Ma quella porzione di frutti del Debito d'Acque che si paga attualmente sopra la Tassa de'Combustibili, il trasportarsi tutta la Dote de' Frutti sopra la Gabella delle Porte, non induce una manifesta ingiustizia, e non fa sì, che i Bolognesi paghino pe'Ferraresi, e pe'Romagnoli?

Questo è l'ultimo equivoco che, innanzi di abbandonare la materia de' conteggi, ci resta a schiarire. Ma prima rifiutiam le menzogne, e poi dilucideremo gli equivoci. Le Riflessioni alla *pag.* 16 asseriscono, che fu aumentata la Gabella de' Combustibili per i Lavori, e per la Commissione d'Acque, che non prima del Chirografo di Clemente XIII 22 Giugno 1767 ebbero il loro incominciamento, e la sua esistenza. Anzi quel medesimo Chirografo suppongono, che la Gravezza de'Combustibili aumentasse. *Riflessioni pag.* 16. „ Fu accresciuta „ alle Porte della Città di Bologna di bajocchi 6 la Imposizione so- „ pra ogni Carro di Combustibili mediante un Chirografo della S. M. di „ Clemente XIII de' 22 Giugno 1767 per soccorso interino delle Spe- „ se de' Lavori d'Acque „. Niente di più falso, nè falsità può spacciarsi più notoria di questa.

Nel Chirografo de' 22 Giugno 1767, che è, siccome dicevamo, la prima origine, e creazione de' Lavori, e della Commissione delle Acque,

Acque, e che si trova nelle mani di tutti, nessuna Gravezza s'impone, nessun aumento si stabilisce alle Gabelle, e l'aumento di 6 bajocchi a' Carri de' Combustibili era stato già imposto in due rate. Tre bajocchi per rata l'Anno 1761, e 1763, per supplire alle spese della Visita Conti, o per meglio dire, alle magnifiche profusioni de' Deputati alla Visita Conti *Somm. N°.* 89, e *N°.* 90.

Ma quella medesima rettitudine, e imparzialità di giudizio, che fa a' nostri Autori riconoscere per oggetti pubblici le *visite*, le *livellazioni*, i *progetti*, e fin la Fabbrica del nuovo Teatro, per la quale furon contratti non lievi Debiti pubblici, e fa che da questa categoria solo escludano i lavori fatti dalla Commission d'Acque, la medesima ingenuità, e candore fa sì, ch'essi attribuiscano alla Commissione d'Acque, ed enuncino come Debiti, e Aggravj imposti per lei quelli, che in tutt'altro tempo, e in tutt'altra occasione sono stati e creati, ed imposti.

Vediamo ora se, facendosi le ideate restituzioni alla Tassa de' Combustibili, si diminuivano i Debiti della Provincia; se ha fondamento di giustizia, che il Consumatore paghi pe' Lavori d'Acque; se per questo si faccia, che il Bolognese paghi pel Ferrarese, e pel Romagnolo.

Stabilito, e dimostrato, che il Debito d'Acque sia Debito della Provincia, che dalla Provincia si paghi, che comprenda nella estensione delle sue Tasse *la maggiore*, e *la miglior parte del Territorio*, se al Capo particolare della Gravezza de' Combustibili si fosse restituito il così detto prestito, si sarebbe diminuito, ed estinto il Debito della Visita Conti, ma si sarebbe di altrettanto aumentata la massa del Debito pe' lavori d'Acque, nè sarebbe stata men vera l'enunciativa del Chirografo, che il Debito della Provincia ammontasse a 550000 Scudi.

Che se l'oggetto de' lavori d'Acque immediatamente, e direttamente riguarda i Possessori delle Terre o affondate, o impedite negli scoli, produce per altro universale, e rilevantissimo vantaggio a tutta la Provincia, e specialmente a' Consumatori. Se la quantità delli raccolti non è stata scarsissima in questi ultimi Anni, se i prezzi de' Vittuali han potuto conservare una giusta mediocrità, ne siam Debitori a' lavori della Commissione, e alle Coltivazioni tanto estese, e tanto feraci che per essi si sono potute intraprendere, e perfezionare. Non è però ingiusto che la Plebe, il minuto Popolo che tanto profitto da' lavori ritrae, in qualche modo contribuisca a' lavori, anzi ingiusto sarebbe, ed assurdo che ciò non seguisse.

Questo riflesso di giustizia, e d'equità ha mosso tre Sommi Pontefici ad assegnare per sussidio della Cassa d'Acque i 4000 Scudi che importava la Gravezza de' Combustibili imposta già per la visita Conti, e ad accordarne la continuazione, e la proroga; Questo riflesso mede-

simo

ſimo ha indotto l'illuminato e Clementiſſimo Pontefice che ci governa, a rigettare ſopra i Conſumatori il peſo temporaneo, e proviſionale del pagamento de' frutti, finchè ſia la ſorte ammortizzata del Debito d'Acque.

Molto più certo, e molto più ſenſibile è il vantaggio che i Conſumatori ritraggono dall'abbondanza de' Vittuali, che non è il profitto che da' Lavori del Benedettino, o del Primaro poſſono ſperare i Poſſeſſori o di Creſpellano, o di Bazzano, e perciò il Commiſſario non ſi oppoſe in ſeguito al ſuſſidio che i Senatori progettavano della Gravezza de' Combuſtibili, e ſi oppoſe alla ſmoderata eſtenſione della Taſſa; nè il Popolo può dolerſi ſe ha fatto per eſſa un moderato preſtito, mentre ſi potea a buon diritto da lui pretendere un più coſpicuo dono.

Se ſi foſſe alla Caſſa de' Combuſtibili reſtituito il preſtito, ſarebbe tornata la Gravezza a 12 bajocchi per Carro; pel Chirografo di Pio VI che la diminuzione preſcrive del Dazio Porte, ritornerà forſe ad una miſura più tenue, ad un peſo più leggiero; ma ſono tante nel nuovo Piano le agevolezze che ſi procurano; e tanti aggravj ſi moderano, e tante ingiuſte parzialità ſi rettificano, e tanto ſi promuove il vantaggio del Conſumatore, e del minuto Popolo, che non era giuſto rimaneſſe del tutto aſſoluto, e andaſſe intieramente eſente da un Debito, che è pure in qualche parte ſuo; nè dovea il Principato permettere che profittaſſe, e godeſſe il Popolo della abbondanza de' raccolti, ſenza contribuire alla ſpeſa di que' lavori, che gliel' hanno procurata.

Dovendoſi però ſcegliere una Contribuzione, cui aſſoggettare i Conſumatori pe' lavori d'Acque, non potea ſceglierſi o la più diſcreta, che il pagamento de' frutti, o pel Metodo la più inſenſibile, volgendo a queſt'oggetto il Dazio Porte. I Poſſidenti intereſſati a' Lavori hanno pagato pel corſo di tanti Anni la Taſſa de' due bajocchi, devon francare tutto per proprio conto il viſtoſo Debito che ciaſchedun rappreſenta ne' Lavori d'Acque, e devon ſubire una Taſſa moderata sì, ma perpetua, e irredimibile per la manutenzione. Il Conſumatore all'incontro a non altra Taſſa contribuiſce, che alla Taſſa de' frutti, di cui la ſomma non è grave, la cui durata è temporanea e breve, e il cui pagamento ſi adempie continuando ſolo a pagare le Gravezze alle Porte che già il Conſumatore pagava, e a pagarle in una proporzione più diſcreta di quella in che le pagava.

Nè vi è equivoco più ſolenne di quello prendono, o vorrebbero ſi prendeſſe i Rifleſſioniſti dicendo, e ſpargendo, che per tali Siſtemi vengono i Bologneſi a pagare per i Ferrareſi, e Romagnoli. E' ciò sì lungi, anzi sì oppoſto alla verità, che può, e dee dirſi, che i Ferrareſi e Romagnoli paghino pe' Bologneſi. E' ſuperfluo l'avvertire, che

che noi parliamo e de' Lavori, e delle Contribuzioni che sono al di quà del Silaro, sì perchè non poteano altri Lavori tenersi a calcolo ne' Conti del 77, non essendo ancora incominciati, sì perchè a quelli di là dal Silaro, e pe' frutti, e per la sorte altri non contribuiscono che Romagnoli, e Ferraresi. Ma dal Silaro in su, o sia a Ponente del Silaro, come tutti i Lavori o si formano nel Bolognese, o costruendosi anche in alieno Territorio, difendono, e giovano le terre Bolognesi, le quali, un solo che se ne distruggesse, o deteriorasse, soffrirebbero e danno, e perdita, e inondazioni, e ristagni, tutti si sono considerati e dal Senato, e dal Sovrano per Lavori Bolognesi, e come un Debito che i Bolognesi gravasse.

Che se vi si trovava qualche lembo, o parte di alieno Territorio, che da' medesimi Lavori rimanesse protetto, o difeso, si è considerato questo per la comunion della causa per Bolognese, ed a pagare a Bologna le Tasse d'Acque si è assoggettato. Sono in questa Classe e quella striscia di Territorio Argentano, che rimane coperto dall' Argine destro del Primaro principale, ed essenzialissimo tra le Operazioni Bolognesi, e quel piccolissimo lembo di Territorio Imolese, che rimane a Ponente del Silaro, e il triangolo Ferrarese alla sinistra del Benedettino, che dalla restaurazione, o sia creazione di quel Cavo, han ricevuto la lor salute. E' perciò o un' asserzion falsa, o una locuzion molto impropria il dire, che i Bolognesi paghino pe' Ferraresi, e Romagnoli, quando anzi può, e deve dirsi che i Romagnoli, e i Ferraresi paghino pe' Bolognesi.

Questa proposizione di comprendere nelle Tasse Bolognesi parte di Territorio Ferrarese, o Romagnolo fu avanzata, dirò così, a poco a poco dall' Assunterìa d'Acque di Bologna e dal Reggimento; fu avanzata come un pietoso sollievo che dal Principato venisse a' Bolognesi prestato; fu avanzata con una certa formidine di non ottenerla; e non si ottenne se non dopo molte dubbiezze, ed esitanze di Roma, e per l'appoggio determinato ed efficacissimo che loro prestò il Commissario Apostolico. *Somm.* *N°.* 84 *N°.* 91, e *N°.* 92.

Giustissima per altro fu l'instanza dell'Assunterìa, e giustificata anche dall'esempio, e dalla pratica delle Legazioni di Bologna, e di Ferrara l'appoggio, e il Patrocinio che ne prese il Commissario. L'Argine destro di Reno, da Cento in giù, esiste per la massima parte nel Ferrarese, e difende, e interessa la massima parte del Territorio di Bologna. L'Argine sinistro all'incontro si erge per una porzione nel Territorio Bolognese, e difende vastissima estensione del Territorio di Ferrara. Dipende quello dalla Legazione, e Governo di Bologna, questo dal Governo di Ferrara; per quello si leva la massima parte delle Tasse sopra i Bolognesi; per questo sopra i Ferraresi; nè però mai si sono o i nostri doluti di pagare per un interesse altrui, o i Ferraresi van-

tati di fare un Dono a' Bolognesi. Ciascuna delle parti ha creduto di pensare alla sua propria utilità, di soddisfare un suo proprio debito, ed ognuno ha trovata più giusta la promiscuità d'un comune interesse, che il meschino, e sottile riguardo delle accidentali divisioni de' Territorj. Ma se più addentro vorremo entrare nella Economia, e Sistema delle providenze date pe' Lavori d'Acque, e per l'influsso che hanno in quelle le nuove Ordinazioni di Pio VI, e del suo Chirografo, vedremo dissiparsi ogni equivoco, ed allontanarsi ogni dubbio d'indebite facilità, o di largizioni illegittime, che a costo de' Bolognesi alle limitrofe Provincie si facciano.

La Tassa de' due bajocchi si sopprime per le Terre del Bolognese che alle nuove Imposizioni del Terratico si assoggettano: per le Terre della Romagna, e del Ferrarese rimane, e rimane con quelle Leggi, con quelle Condizioni colle quali fu imposta. Secondo il Chirografo 1770 dee tenersi a calcolo ciò che si paga per essa Tassa, e ciò che si deve da ogni Possidente per Contribuzione a' Lavori. La Tassa de' due bajocchi ha ragion di frutto, la Tassa reale dev' esser eguale al debito del Capitale. Se il frutto non corrisponde al Capitale perchè l'eccede dev' esserne accreditato il Contribuente, se perchè manca, deve parimente esserne addebitato. Sia Tizio addebitato ne' Campioni d'Acque per Sc. 100, abbia pagato per Tassa di due bajocchi Sc. 2 all'Anno per Anni dieci, si consideri il frutto del debito d'Acque al 3 per cento, Tizio non potrà soddisfare, ed estinguere il suo debito pagando li Scudi cento, ma dee pagarne 110 per soddisfare al debito della Sorte, e a quel di meno che ha pagato pe' frutti. Dica pur ora chi vuole, che si dilapida, e profonde pel Chirografo il denaro de' Bolognesi per gratificare, e sollevare le vicine Provincie. Si fanno dell'eque e ragionevoli compensazioni tra Bolognesi e Bolognesi, perchè per tutta la Provincia si considera comune l'oggetto, il vantaggio, il debito de' Lavori d'Acque, perchè anche secondo i Riflessionisti *può dirsi quasi sostanzialmente oggetto pubblico, subito che è addossato sopra la maggiore e la miglior parte de' Terreni del Territorio, e che quasi tutti i Possidenti vi sono o poco, o molto interessati* = Ma non per questo o si assolvono dal loro debito, o si diminuiscono alle vicine Provincie le proporzionate Contribuzioni, nè si appesantisce sopra i Bolognesi la mano, o la forza delle Imposizioni si esaspera per renderle più tenui, e più soavi agli altri Consudditi.

Che però, raccogliendo quanto si è ed esaminato, e discusso in questi due Capi rapporto agli erronei conti de' Riflessionisti, e del loro Avvocato, Noi abbiam veduto quali erano i conteggi ch' Essi medesimi faceano, e gli abbiam trovati pieni di contraddizioni, abbiam veduto i conteggi ch' Essi attribuivano al Chirografo, e gli abbiam dimostrati pieni di animosità, di calunnia, e ripugnanti ad ogni norma di sana

critica ed imparziale, abbiamo in fine riscontrato quali siano i conti che realmente risultano dalle Tabelle, da' Registri, e dagli Appalti pubblici, e gli abbiam ritrovati corrispondenti a que' Dati, che il Chirografo certamente, e univocamente asserisce.

Finalmente al livido rancore de' Riflessionisti onde voleano, riconoscendo fin anche i Debiti fatti per la Costruzion del Teatro per Debiti pubblici, non considerare come oggetto di pubblico interesse la costruzion de' Lavori d'Acque, abbiamo opposto che, o si considerino i Debiti d'Acque nella intrinseca e formale loro creazione, onde si creano dal Pubblico, e si obbligano tutte l' Entrate della Provincia e presenti e future, o si consideri l'oggetto di pubblica e universale utilità cui son destinati, o si consideri la maniera come sono fondati, e alimentati, estendendosi le Tasse già dal 1770 imposte sopra la *maggiore e miglior parte de' Terreni* del Territorio, devono considerarsi, e qualificarsi per Debiti pubblici della Provincia; abbiam finalmente dimostrato, che le compensazioni, e le promiscuità che s'inducono pel Chirografo nella medesima Provincia, o l'ajuto che si vuole prestino i Consumatori Bolognesi a' Bolognesi Possidenti, è secondo le strette regole di equità, e di giustizia, e secondo le massime più volte stabilite, e più volte raccomandate dal Reggimento, ma che non per questo si introducono o confusioni, o largizioni indebite de' Bolognesi a favore degli altri Consuddici. Fin qui de' Conteggi; passiamo all'Esame delle teorie.

C A P. III.

Le teorie de' Riflessionisti sono nuove, e singolari in linea di Commercio.

LE teorie che si spacciano in linea di Commercio nelle Riflessioni dalla *pag.* 43 alla 57, e che si copiano dall'Avvocato coll'usata fedeltà dal §. 53 al §. 65 riguardano la Canapa, e la Seta. Può in qualche maniera a questo Capo ridursi ciò che vi si delinea nelle Riflessioni alla *pag.* 20, e che vien copiato nella Scrittura dell'Avvocato al §. 21 intorno a' Debiti dello Stato co' Forestieri, o co' Nazionali.

Gridi muovono, e lamenti e gli uni, e l'altro perchè non si faciliti la Estrazione della Canapa greggia, e sono accigliati tanto i Difesi, quanto il loro Patrocinatore perchè si vogliono nel nuovo Sistema facilitare le Estrazioni de' Lavori di Seta. Errore credono il primo perchè non hanno avviamento in Bologna i Lavori di Canapa, poche Tele si fanno, quasi nessuna sorta di Cordami, donde deducono che vada favorita, ed accresciuta l'Estrazione della Canapa greggia. All'incontro pe' Lavori di Seta, e specialmente pe' Veli che è, o

 do-

dovrebb' essere per le Constituzioni Apostoliche il massimo, e il solo assorbente delle Sete di Bologna, pagano tutto il Dazio i Forestieri, e perciò deve e mantenersi, e accrescersi quasi piuttosto, che diminuirsene il rigore.

O nulla sanno coloro che hanno fin quì e scritto, e trattato la materia dell' Economia civile, e questa Scienza in tanta luce di Autori, è adesso avvolta nelle più folte tenebre dell' ignoranza: o le teorie de' nostri Autori sono le più false, e le più assurde che si siano stabilite giammai, e si distruggono appunto per quelle ragioni medesime, onde Essi vorrebbero sostenerle, e appoggiarle.

E' appunto per animare, per ravvivare una Manifattura che languisce, che s'impongono i Dazj sopra le Materie greggie che si estraggono, e può tal volta dalla trascuranza solo, o leggerezza di questi venire che le Manifatture languiscano. Molti Autori, come abbiam veduto, e molti Legislatori arrivano per fino a proporre, e a praticare l'assoluta proibizione perchè il Genere non si estragga, e questo han prescritto i Legislatori nostri rapporto alla Canapa greggia, come alla Bolla di Sisto V *Somm. N°.* 39 proibendone ogni Estrazione. Ma lungi Pio VI dal convalidare la severità di queste Leggi, è il primo ad abrogarne per Legge espressa il rigore. Non ha già imposto nuovi Dazj sopra la Canapa, ma solo ha voluto che si togliessero quelle facilità, che nessuna Autorità legittima avea accordato, e che per una strana, e singolarissima combinazione si trovavano accordate alla greggia, e non alla Canapa lavorata.

Se la concorrenza a' Mercati della Canapa Russa arresterà, o impedirà l' Esito di quella di Bologna, non sarà lontano il Sovrano, nè ripugnerà punto a' suoi principj, e alle Massime providissime di Governo, e di Economia, che il suo Chirografo stabilisce e dichiara di alleggerire anche il Dazio sopra la Canapa greggia, ma sarà un alleggerimento prescritto, e non insensibilmente e clandestinamente introdotto, un alleggerimento misurato, e non all' azzardo commesso, nè sarà mai un alleggerimento maggiore per la Canapa greggia, che per la Canapa lavorata. Questó è il principio animatore, e regolatore del Chirografo; questo o quel Dazio può, e dee talvolta accrescersi, diminuirsi secondo le circostanze del Commercio, e secondo le concorrenze de' Compratori, e de' Venditori; ma non può mai cessar di essere un assurdo in tutti i tempi, e in tutti i climi del Mondo quello si praticava in Bologna, che fossero sollevate, e facilitate l' Estrazioni delle Materie greggie, che fossero difficoltate, e aggravate le Manifatture del Paese. Sia pur poco il Gargiolo, la Tela, il Cordame che quì si fa; non sarà mai giusto, nè cesserà mai d'essere assurdo, che le Leggi nostre favoriscano, ed animino il Gargiolo, la Tela, il Cordame che si fa in Modena piuttosto, che quello si fabbrica in Bologna, o che

i Gar-

i Gargiolari, i Cordari, i Tessitori Bolognesi che in Bologna vivono, siano indotti, e spinti ad andare a Modena se vogliono da Noi, e dalle nostre Leggi facilità, e agevolezze per la loro industria e Commercio, senza che possano lusingarsi di avere facilità, o agevolezza alcuna fin tanto che in Bologna rimangono, e che in Bologna vogliano industriarsi. Pare incredibile che Patriotti consumati nella subalterna Amministrazione del loro Paese, e che un Avvocato di grido, e di origine Inglese, o impugnino provvidenze sì sante, o sostengano metodi, e pratiche sì ruinose.

Di fatti il Reggimento stesso, pria che cessasse d'essere Reggimento, e che ne' Quadrumviri deponesse l'autorità sua, il suo Nome, le sue Massime, le sue Convenienze, avvertì il disordine, e ne dimandò la correzione, come alla memoria dell' Assunterìa d Arti, al Memoriale presentato a N. S. in pubblico Nome l'Anno 1780 al Mese di Marzo, e alla Lettera di Segretarìa di Stato *Somm. N°. 93, e 94.* Dovett' essere una compiacenza pel Cardinal Legato di vedere, che il Corpo del Reggimento conosceva ed avvalorava, e che l'esperienza convalidava la verità delle sue avvertenze, e la opportunità delle providenze, ch' Egli avea suggerito al Sovrano un Anno innanzi. Fu pertanto temporaneamente sospeso tutto il Dazio sopra il Gargiolo, e indicata una stabile riduzione e minorazione del medesimo. Fu rimessa in vigore l'esigenza del legittimo intiero Dazio sulla Canapa greggia. N' è risultato l'effetto che il Gargiolo estratto in un Anno dopo questi nuovi Regolamenti è stato un Milione e duecento mila Libbre di più, che il Gargiolo estratto nell'Anno precedente; e della Canapa greggia, ben lungi che rimanesse arrestata, o invenduta ne' Magazzeni di Bologna, se n' è estratta in quel medesimo Anno un Milione e ottocento mila Libbre di più, che l'Anno precedente, onde ha il Cardinal Legato mantenuto ed alimentato delle Centinaja di Famiglie di Gargiolari, che prima languivano nell' ozio, e nella miseria, senza che il Dazio esatto sopra la Canapa greggia, o facesse preferire la Canapa Russa, o scoraggisse e diminuisse i Compratori, e Committenti della Canapa Bolognese *Somm. N°. 95.*

Diluito per tal modo un Obbietto, passiamo all' altro. Non dovea, Essi dicono, ridursi, o diminuirsi il Dazio sopra le Sete, perchè si paga tutto da' Forestieri, perchè la ricorrenza delle Commissioni è abbondantissima, perchè le Leggi del nostro Pavaglione sono le più belle Leggi del Mondo, e le circostanze che la Fiera del Pavaglione accompagnano, le più comode, e le più opportune.

Se per questo devono sostenersi, e irrigidirsi i Dazj sopra le Manifatture, perchè si pagano da' Forestieri, nulla intendono i Maestri di Economia civile, inetti sono e stupidi i Popoli commercianti, che hanno fin quì e sostenuta, e praticata la massima di alleggerire e sollevare

re le Manifatture che sortono, appunto per invitare ed allettare i Forastieri ad incettarle. Gl' Inglesi, secondo i nostri Mercanti assicurano, ed hanno più volte rappresentato al Governo di Bologna, e di Roma, hanno aggravato di Dazio i nostri Organzini che s'introducono in que' Regni, e sollevate le Inglesi Manifatture che da' Regni si estraggono. Niente di più stupido, nè di più improvido, diranno i Riflessionisti, e l'Anglo Romano Avvocato potea farsi dagl' Inglesi; aggravando gli Organzini d'Italia che s'introducono gravano i lor sudditi che li consumano; sollevando all'incontro, ed alleggerendo gl' Inglesi Lavori, che si estraggono, non fanno che sollevare i Forestieri da un Dazio, che era tutto a lor carico, e ch' era tutto guadagnato per lo Stato. Facilitare l'Estrazione, e lo smercio delle Manifatture del Paese, troncarne gli inceppamenti, e i legami, diminuirne i diritti, e li pesi, è stato sempre l'Assioma più inconcusso, la pratica più costante delle Nazioni commercianti, il desiderio più intenso di quelle che vorrebbero esserlo: era riservato a' Riflessionisti di Bologna il rivocare in dubbio, anzi di combattere e distruggere questi principj, e questi assiomi; poichè s' egli è un bene che i Forestieri paghino molto, e s' è un male che siano nelle loro Commissioni favoriti, e alleggeriti, devono le Manifatture che si estraggono essere aggravate, e quel Governo sarà più illuminato, quella Legislazione più saggia, che aggravj più forti, e Contribuzioni più gravi esigerà dalle Manifatture che al Forestiere si portano.

Ma ripigliano i Riflessionisti. Se il Commercio nostro delle Sete or non può esser più florido, se non si trova mano d'Opera che possa adequare le Commissioni, se l'odierno Legato ha pur in quest' Anno ordinato che si erigano tre Conservatorj di Fanciulle ne' Castelli del Contado per addestrare a questo Opificio le giovani Contadine?

Ci sia permesso a delle Questioni che ci si fanno opporre altre Questioni. E' stato egli sempre florido questo Commercio delle Sete, o si credeva dieci Anni fa florido dal Senato? Per opera di chi si è reso florido? Giovano alla floridezza del Commercio, o ne assicurano la durazione quelle Leggi, e que' Metodi che i Riflessionisti difendono, e che il Chirografo abolisce?

In 20 Anni, a contare dal 1752 al 1772, si erano demoliti venti Filatoj, molti da Orsoglio, non pochi da Velo. Tale decadenza sovrastava al Commercio de' Veli, che nel 1773 fu creduto necessario di provvedervi con estraordinarie Commissioni, e con facoltà effrenate; nè si credettero mal collocate nella persona di Monsignor Boncompagni allora Vicelegato. *Somm. N°. 96.* Da quell' Epoca a questa parte variò l' aspetto delle cose; nacquero allora per la prima volta le Commissioni della Francia, delle quali, e con ragione, tanto si compiacciono e la Riflessioni *pag.* 50, e l' Avvocato §. 54, mentre prima
in

in Francia (per una Legge mal intesa dell' Università de' Setajoli, che proibiva quel tal numero, o sia altezza de' Veli che solo i Francesi richiedevano) non ne andava per così dire neppure un Pacco; gli Stuoli di Filatojeri a spasso che inondavano le Strade, le Case, il Palazzo, furono assorbiti in un punto da' ravvivati Filatoj, si cambiarono li pianti di loro, che non ritrovavan Padroni, nelle querimonie, e lamenti de' Padroni che non trovavano giornalieri, e, fatto il Bilancio dello Smercio di un Quadriennio prima della Commissione straordinaria di Monsignor Boncompagni con un Quadriennio dopo l'esercizio di tal Commissione, si è trovato che prima s'introducevan per questo ramo di Commercio in Paese 207000 Scudi all'Anno, e dopo s'introducono 318000 e più Scudi *Somm. N°.* 97, *e* 98, e si ricusano per mancanza di mano d' Opera una quarta, e forse una terza parte delle Commissioni. E tutto questo, non ostante l'enorme Aumento di Dazio di tre Fiorini per libbra peso lordo, che hanno sofferto in questo intervallo i nostri Veli negli Stati Austriaci, ov' era il maggiore spaccio de' medesimi.

Noi ignoriamo, nè possiamo ancora trovare gli Argomenti di pianto, e mestizia, che il Cardinal Boncompagni ha recato al cuore de' Patriotti; ma vedendoli fortunatamente, e con molta ragion allegri, e contenti per questo così florido Commercio, non possiamo non maravigliarci che non ricordino chi glie l'ha procurato, e dobbiamo o di memoria troppo labile accusarli, o di più labile gratitudine.

Ci impegneremmo ad un dettaglio troppo minuto, e ad un troppo esteso ragionamento, se volessimo a parte a parte quì riferire tutte le providissime misure ch' Egli prese rapporto alla Società de' Mercanti da Velo, così perchè essa riescisse di giovamento, anzi che nocumento al Paese, come per la indennità, e sicurezza della Società medesima, la quale forse, e con Lei tredici de' più Facoltosi, e accreditati nostri Negozianti, si sarebber veduti miseramente involti nella ruina de' Giovanardi, e quindi mancante di Alimento, e di esistenza la terza parte della Popolazione più indigente. Egli è però certo, che anche prima del 69, Epoca della creazione della Società, il Commercio era incagliatissimo, le rimanenze esorbitanti, i Mercanti sul punto di fallire, e non s' introduceva forse appena la metà del danaro che le provvide e fortunate cure del Cardinal Boncompagni hà procurato per questo ramo di Commercio al Paese *Somm. N°.* 99, ed è certo egualmente, contro le apprensioni, e predizioni dello stesso più volte nominato Cardinal Boncompagni, che non si trova alcun Decennio in addietro, in cui i prezzi della Fiera del Pavaglione siano stati in tanta riputazione, come all'ultimo Decennio. Si vegga il *Somm. N°.* 100.

Se dunque colle maravigliose Leggi del Pavaglione si distruggevano i Filatoj, e se dopo le autorità, e le providenze del Cardinal Boncom-

compagni si ristorano e si risarciscono, doppiamente di poca ingenuità sono rei coloro, che i benefizj recati da questo Ministro al Paese dissimulano, e che gli antichi Regolamenti esaltano.

Ma vediamo se veramente le Leggi del Pavaglione contribuissero alla decadenza del Commercio Bolognese, ed accrescessero, ed avvivassero l' avviamento e lo smercio delle Fabbriche a Noi rivali.

La Montagna presta il Suolo più secco, e il Clima più adattato alla Coltivazione de' Mori; non v' è chi non sappia che la Pianura Bolognese non arriva neppure ad adequare la metà del Territorio; eppur non è men noto che in una Fiera anche abbondante, e copiosa la Seta della Montagna o arriva appena, o non eccede la sesta parte del totale. Sì poca quantità da sì grande spazio, e sì opportuno del Territorio si ritrae appunto, perchè le Leggi del Pavaglione o scoraggiscono i Montanari da tale Coltivazione, o a que' pochi, che la Coltivazione intraprendono, persuadono, o suggeriscono la Estrazione, e il Contrabbando. Sono trite al sommo, e divise in minute parti le Possessioni della Montagna, e però di pochi Mori potrebb' essere ciascuna suscettibile. Or quando un lungo viaggio, sempre incomodo, e sempre dispendioso debba per piccola quantità di Merce subirsi, non vale la Spesa il guadagno, e tornerebbe talvolta al Venditore donare piuttosto la Seta a Casa sua, che venderla anche a prezzo sufficiente in Bologna. Quindi l' incentivo, e lo stimolo per quelli che alla Coltivazione si adattano, di portarla con rischio oltre il vicino confine dello Stato, anzi che tradurla con sicura perdita fino alla Città.

Se poi, come par che non si revochi in dubbio nè da' Riflessionisti, nè dall' Avvocato, è vero quel che suppone il Chirografo che ad un trenta circa per cento ammontino le Gravezze o di Dazio, o di costrettive Leggi, che la Negoziazione delle Sete importunano; perchè possano i nostri Lavori vendersi ad un prezzo eguale, o almeno non oltre modo distante da' prezzi degli Esteri, conviene che il costo della materia prima si mantenga di altrettanto minore del prezzo che presso gli Esteri corre, e quindi un altro incentivo si pone perenne, e certo a' Contrabbandi, e alle fraudolenti Estrazioni.

E se questi riflessi nè mendicati, nè sottili, ma veri e semplici, e tali che da chi non sia bambino affatto nelle materie del Commercio, non possono non distinguersi alla prima occhiata, proverebbero, che ingiusto fosse, e duro, e biasimevole, e degno di correzione l' avido proponimento del Principato di estorcere a vantaggio del pubblico Erario da una sorgente sì benemerita delle ricchezze della Provincia l' esorbitante Contribuzione del 30 per cento, cosa direm noi della stupidità, e dell' importunità di quelle Leggi, che di sì pesante Contributo gravano questa Negoziazione, senza che il Prodotto si percepisca dal pubblico Erario, ma facendo che si perda dal Suddito, e si di-

sper-

ſperda per lo Stato? A chi mai giova il decremento di peſo che ſoffre nel viaggio la Seta, e che ſi calcola comunemente del 3 per cento? A chi il deterioramento che incontra nel riſcaldarſi, e ribollire? Qual profitto ne viene all' Entrata della Provincia che ſia vietato, e impedito di potere adoperare nelle filature la Gente più ſobria del Contado, e profittare della ſolitaria, e non diſtratta, e non vizioſa vita che vi conducono i Contadini? O noi ci inganniamo a partito, o l'Achille delle obbjezioni al nuovo Piano promoſſe, ſi converte in un deforme e riſibile Pigmeo.

Ma proſieguono i Rifleſſioniſti, e l'Avvocato. Introducendo parecchj Mercati in Contado perdono i Poſſidenti il comodo di riſcuotere colle Polizze del Pavaglione i lor Crediti; perdono i Mercanti l'opportunità che tutta la Seta venga a trovarli ſenza che eſſi s'incomodino di andare a trovar la Seta; ſi perde la convenienza, e l'opportunità che ſe ne celebrino i Contratti tutti alla preſenza de' Senatori, e quaſi ſotto i Balconi del Palazzo del Legato; devono eſſere più facili i Contrabbandi; devono diminuirſi i Dazj pel minor conſumo della Legna, e per le Perſone di meno che verranno in Città nel tempo delle filande.

Se le prime ragioni valeſſero, e che per queſto ſolo ſi doveſſero in tutto il Contado vietare i Contratti de' Boccj, e coſtringere tutto il Contado a recarli nel ſolo, ed eſcluſivo Mercato di Bologna, perchè o i Proprietarj giraſſero le Polizze del Pavaglione, o perchè gl' infingardi Negozianti non doveſſero eſcire dal recinto de' loro Fondachi: o ſe non poteſſe eſſervi contrattazione che ſicura foſſe e leale, quando alla preſenza di Senatori non ſi celebraſſe, e ſotto gli occhi del Legato, tutta Bologna dovrebbe eſſere a tutte l'ore una Piazza, e il Legato, e i Senatori non d'altro ſi occuperebbero che di Mercati; e il fine, e la conſeguenza ſarebbe, che per avere una contrattazion facile e ſicura de' Generi, ſe ne perderebbe la coltivazione, e l'abbondanza. Se i Mercanti, o loro Compratori (giacchè ogni Mercante da Seta ha molti Miniſtri ſotto di ſe, unicamente addetti all'oggetto di comprare, i quali però chiamanſi Compratori) dovranno andare o al Vergato, o a S. Gjoanni, non anderanno già o alle Molliche, o alle Filippine: e ſe i Padroni devono ora vegliare perchè la Seta dal Contadino allevata, venga portata in Bologna, potranno anche più facilmente accudire perchè vada tutta al Mercato o più vicino, o più opportuno. L'Arte poi della Seta (che queſta difficoltà aggiunge di nuovo, oltre quelle delle Rifleſſioni, l'Avvocato al §. 61) potrà, e dovrà vegliare ſopra l'eſatta filatura, come tutte le Arti vegliano ſopra tutti i Manifattori del Contado, a meno che, ſecondo le noviſſime teorie de' noſtri Speculatori, ſi doveſſero proibire tutte le Arti in Con-

 tado,

tado, perchè gli Uomini dell'Arte, e i Sindacatori delle Manifatture non aveſſero mai l'incomodo, o il penſiero di ſortire dalla Città.

I Contrabbandi ſaranno tanto minori nel nuovo Metodo, quanto minori incentivi, e minor vantaggio ſi troverà a commetterli, avendo per una parte così comodo, e così vicino il Mercato, quanto l'Eſtero Confine, e potendo per l'altra ſperare che i prezzi ſi mantengano eguali, o anche maggiori de' prezzi de' vicini, ove ſiano ridotti o eguali gli Aggravj, o anche più leggieri da Noi. Reſta che dilucidiamo l'ultimo obbjetto, che ſempre, e con frutto ſi è propoſto da' Miniſtri pubblici quando o il Governo, o il Senato medeſimo ha penſato (che l'ha penſato più volte, come può riconoſcerſi nelle Memorie del Senator Graſſi *Somm. N°.* 101) a ſopprimere il Pavaglione, o almeno abolirne le Leggi eſcluſive, e jugulanti, l'obbietto, diſſi, che ſi deduce dalla diminuzione che ſoffriranno i Dazj per la diminuzione delle Perſone che verranno in Bologna al tempo delle Filande. Calcoliamola nella ſuppoſizione più aſpra perchè ſi conoſca ſe il danno ſia tale, che debba per eſſo rinunciarſi a' vantaggi che in linea di libertà, e di facilità ſi conſeguiſcono nel nuovo Piano. Rariſſimi ſono gli Anni in cui i Pavaglioni tra Noi, o ſian le Fiere della Seta, arrivino alle 900000 libbre. Una Caldiera può tirarne, e ſi calcola ordinariamente che ne tiri, e ne fili 3000 libbre. Calcoleremo pertanto per abbondanza 300 Caldiere in Bologna, poichè e in queſt'Anno ve ne ſono ſtate 268, ed hanno i ricorſi, e i reclami de' Caldierani dimoſtrato per qual ragione, per qual fine indiretto ſi moltiplichi talvolta il numero delle Caldiere, diminuendo il tempo della loro durata.

Ogni Caldiera dimanda 4 Carra di Legna. Supponiamo che neppure una Caldiera in Bologna rimanga dopo le nuove provvidenze, ſaranno introdotte di meno 1200 Carra. Perderebbe dunque il Dazio delle Porte, ſe rimaneſſe alla preſente miſura di 18 bajocchi, 216 Scudi; e ſe ſi riduce a 12 bajocchi per Carro, perderebbe 144 Scudi. Se non che e le relazioni del Magiſtrato de' Collegj, e le molte ſollecitudini, e premure del Cardinal Legato ci dimoſtrano che sì ſcarſa è la Legna, o ſia *Bruſaglia* in Bologna, che per provedere adequatamente al biſogno non che le 1200 Carra delle Caldiere, ma parecchie migliaja di più ſarebbe d'uopo introdurne; e giova ſperare che ſi trovi mezzo di accreſcere e di avvalorare anzi la introduzione, e l'abbondanza di Genere sì neceſſario.

Ogni Caldiera dimanda cinque Donne: la filatura d'una Caldiera, che tiri 3000 libbre, dura due Meſi. Sono in maſſima parte le Caldierane Donne foreſtiere: ſupponiamo che ſiano tutte. Mille cinquecento Donne foreſtiere vengono dunque in Bologna per due Meſi: diſtribuito queſto numero in 12 Meſi dell'Anno, accreſcono la Popolazione di 250 anime: ſupponiamo che queſte, quantunque povere

Per-

Perſone tutte e miſere, tanto conſumino, e che vengano a pagare di Dazio all' Anno tre Scudi a teſta. Si perderà dunque per queſto Capo altri 750 Scudi. Somma la perdita de' Dazj, calcolando tutte le combinazioni le più sfavorevoli, e quelle che ſicuramente non ſaranno mai, Sc. 822. Poſſono queſte sì tenui, e sì diſprezzabili perdite o ſoſtenere un metodo di coſtrizione pieno e di vincoli, e di ſcoraggimento alla Coltivazione, e d'inciampo, e ritardo alla Contrattazion della Seta, o rattenerci di renderla e ſpedita, e facile, e avvalorare, ed accreſcere queſto ramo di così utile, e così ricco Commercio?

Il Commercio reſta ſollevato di più della metà degli aggravj, nè però ſi diminuiſcono a proporzione l' Entrate che di qui percepiva la pubblica Azienda. Le Leggi coſtrettive, che ſi aboliſcono, producono di vantaggio al Coltivatore, e al Negoziante della Seta più aſſai, che il tenue e diſcreto ribaſſo che ſi fa nel Dazio. Ribaſſo forſe, che neppure ſi ſoffrirà dall' Azienda pubblica, da che e la più avvivata Coltivazione, e la Contrattazione più facile, e la men ſeducente occaſione del Contrabbando dà una morale certezza che anche de' ſoli Boccj da Seta ricavi il Pubblico per l' avvenire un' Entrata o eguale, o pochiſſimo inferiore a quella, che ha percepita per l'addietro.

Se ſi manterrà nel ſuo vigore la moda, e la ricorrenza, le Fabbriche rivali, e ſpecialmente quella di Zurigo, non ci minacceranno, come altre volte ci han minacciato non ſolo, ma recato danno non lieve; ſi ſoſterranno i prezzi, e il profitto che facea il Dazio, o piuttoſto il profitto che alcuno non faceva, ſi dividerà, come ſuol ſempre quando i Generi ſon ricercati, e le Manifatture in pregio, tra 'l Poſſidente, e il Negoziante: ma ſe per una combinazione, che è troppo facile ad accadere, che anzi dee riputarſi immancabile, la moda cangia e decreſce il guſto de' Veli Italiani, farà l'agevolezza, e facilità del prezzo, che da' Paeſi o più ricchi, o più difficili paſſi a' men ricchi, e a' men delicati, e che ſi ottenga a prezzo diminuito, e ridotto, la medeſima quantità delle Commiſſioni, il medeſimo impiego della povertà, il medeſimo avviamento all' induſtria.

Queſta è la differenza tra il violento alzamento di prezzo, che nelle manifatture deriva dalla mal inteſa Legislazione, e quello che alla natura delle coſe conforme, da eſſa riceve la miſura, e la norma. L' alzamento di prezzo che vien dalla Legge è ſempre fiſſo, e invariabile o che ſiano favorevoli, o contrarie le circoſtanze: l'altro alle circoſtanze ſi adatta, e diviene maggiore quando ſi accreſce il numero de' Compratori, minore quando il numero de' Compratori diminuiſce. Nel primo caſo tutto anima, e fermenta, tutti arricchiſce, e ſtimola; nel ſecondo impediſce che la decadenza non divenga ruina, la diminuzione non ſia ceſſazion del Commercio, l'incaglio non ſia fallimento. Se non dobbiam forſe dire co' Rifleſſioniſti alla *pag.* 48. e coll'

Avvocato al §. 55, che i Committenti divenuti quasi altrettanti congiurati contro il Chirografo vogliano di buon grado pagare un trenta per cento di più i nostri Veli, quando questo trenta assorbiscasi da' Ministri del Pavaglione, o Scrivani, e non siano per accettarli ad un quindici per cento di meno, se in questa misura o qualche guadagno risulti al Mercante, o qualche profitto al Possidente.

Riduciamo a questo capo delle teorie sopra il Commercio la questione non del tutto ad esso impropria, se più giovi allo Stato l'avere i Debiti co' Nazionali, o co' Forestieri. Non ignoriamo che la più comune, anzi l'universale massima decida per i primi, e parrà quasi un paradosso il dubbio pur solo che noi ne mostriamo. Vedremo, ove si rivocheranno a giusto Esame i Fatti avanzati con franchezza da' Riflessionisti, e dal loro Avvocato, se questo sia il caso di Bologna. Non sia grave per un momento esaminare se questo Caso sarebbe favorevole.

Non v'ha dubbio che il frutto de' Debiti contratti cogli Esteri sorte dallo Stato, e constituisce un Capo di Commercio passivo. E' egualmente chiaro, che miserabilissimo è quello Stato, che, non avendo danaro nel suo interno, molto danaro impronta dall'Estero, e a' cospicui annui frutti coll'Estero s' impegna. Ma non è in questi termini che si vuol instituire la questione, nè per questi può giungersi all'adequata soluzion del problema. Dee porsi uno Stato per estraordinaria, e immediata urgenza bisognoso di danaro, che abbia Sudditi facoltosi che possano prestarglielo, ed abbia ad eguali usure degli Stranieri che l'offrano, cercasi da chi sia meglio riceverli, o più vantaggioso alla Società che si ricevano. Sia un milione, a cagion d'esempio, di lire, che al Pubblico di Bologna occorra o per cagione di carestia, o per malattia di Bestiami, o per qualunque altro infortunio: si possa ricavar questa Somma da' Bolognesi, l'offrano ad eguali usure i Genovesi. Se da questi si accetti, sortiranno dalla Provincia ogni Anno trenta mila Lire. Se i Cittadini l'improntino rimarranno trenta mila Lire nella Circolazione. Per questo Capo è guadagno l'accettare il prestito da' Nazionali. Ma se si calcola quanto un milione di Lire, nelle mani de' Sudditi, nelle vene del Commercio diffondendosi e serpeggiando, quanto più produce, quanto inetto ad ogni produzione, anzi perento o perduto per la Società rimane, quando è scritto soltanto ne' Registri del Monte, per questo Capo è una perdita, e perdita considerabile. Si soffra dunque che trenta mila Lire (frutto fittizio d'un Capitale che non produce) sortano dallo Stato, purchè rimanga nelle mani de' Sudditi quel milione che la loro infingardaggine o timidità volea ne' pubblici Monti seppellire, e quindi la necessità li costringa ad impiegarlo nelle Arti produttrici. Avrà la Provincia per trenta mila Lire che estrae le sessanta, le cento mila Lire che sortiranno ogni Anno o dalle visce-

viſcere della terra, o da' Telari, o da' Fondachi ad alimentare la Povertà, a invigorire i Negozianti, ad arricchire il Paese. Conveniamo però di buon grado co' Riflessionisti che necessario sarebbe invigilasse il Governo colla più esatta attenzione, e colla severità più inflessibile alla buona fede, e all'integrità del Commercio, e de' Commercianti; nè ricusiamo di unirci al giusto dolore de' Deputati alle Riflessioni, e de' Deputati allo Stato Giacomelli, i quali invocano, ed implorano esemplari e rigorosi castighi, e non palliativi, o molli compensi pe' fallimenti dolosi. Sarà sempre un vero scandalo, ed una giusta remora a' facoltosi per non mettere in circolazione il loro danaro, che i falliti *ottengano le agevolezze che desideravano, o il compimento del premeditato disegno di far risorgere anche più floridi i loro Negozj sulla ruina, ed il danno de' delusi suoi Creditori. Riflessioni pag.* 47.

CAP. IV.

Le teorie delle Riflessioni, e dell' Avvocato o sulla Constituzione, o sulla Amministrazione del Governo di Bologna, sono false, e lesive dell' Autorità Sovrana.

FAnno questo circolo vizioso i nostri Scrittori Patriotti. Dalle grazie, e distinzioni che la Sede Apostolica ha accordato a questa illustre Città deducono quasi ch' ella sia una Città anseatica, una Città non suddita, una Città libera, e protetta piuttosto, che governata dalla Sede Apostolica. Dall' idea che hanno, o che affettano di avere di Città libera, e di Città alleata, e deducono, e stendono, e ampliano, e immaginano le prerogative che hanno, e quelle che non hanno. Noi al contrario con raziocinio più retto ci lusinghiam di mostrare, che siccome la Città è suddita, e per suddita si è sempre riconosciuta, e dichiarata, e siccome le prerogative non sono state mai nè richieste, nè accordate per rivocare in dubbio, o per dimidiarne la soggezione, così quelle prerogative che a fine cotanto assurdo tendessero, o fomentassero sì erronea e perniciosa persuasione, o dovrebbero in tutt' altro senso interpretarsi, o meriterebbero d'essere abolite.

Le statutarie, e civiche prerogative, e distinzioni di CUMULATIVO GOVERNO *che gli antichi Padri della Patria ottennero, e i successivi nati dopo di loro hanno sempre procurato di sostenere*, dicon le Riflessioni alla pag. 27, ove i *Padri successivi* nati *dopo de' Padri* si vede che han fatto questo bene, e questo vantaggio a Bologna = *vissuta* (Bologna) *pag. ibid. con particolari, e distinti Statutarj suoi regolamenti, e prerogative, e assistita, e regolata da un Patrio Parlamento, o sia Senato con una specie di mista, e cumulativa* GIURISDIZIONE MONARCHICA ARISTO-

CRA-

CRATICA, *di cui il titolo è innegabile per le diverse Convenzioni seguite nella sua volontaria dedizione alla S. Sede, e gli Atti che la comprovano sono moltissimi, tanto quelli de' quali è tuttavia in possesso, quanto quelli de' quali è stata privata di tratto in tratto dalla forza superiore, contro la quale per atto di venerazione, e rispetto è stata costretta se non uniformarsi, almeno acquietarsi* =. Ed ecco il circolo che da prima dicevamo. Dalla spontanea dedizione risultano i *regolamenti che regolano per un Patrio Parlamento* la Città, ed i *regolamenti Statutarj*, e le *prerogative* comprovano, che la Dedizione è stata spontanea, e che da quella nasca il primo, l'ultimo, il solo titolo, che la Sede Apostolica possiede sopra Bologna. Alla *pag.* 97 si deduce dall' essere in Roma un Deputato di Bologna col titolo d' Ambasciadore (quantunque nessuno de' distintivi abbia che al rango di Ambasciador si convengono, e che, non solo a' Principi assistenti, ma all'ultimo de' Conservatori, e al Priore del Popolo Romano, ceda il luogo in Cappella) *una qualche specie di mista, e cumulativa Giurisdizione nella Sovranità di Bologna tra il Senato, e la S. Sede, pag.* 98 = *uno Stato rivestito almeno di qualche specie, o titolo di cumulativa Giurisdizione col suo Sovrano*, o SIA *col Supremo di lui Preside, e Governatore* =. Alla *pag.* 97 la Sovranità è divisa; più sobria la *pag.* 98 non fa dividere che l' Amministrazion Subalterna. Quale spazio immenso fa scorrere alla libertà Bolognese la particella *o sia*. Hanno la cumulativa o col Sovrano, o col Ministro del Sovrano, sarebbe lo stesso che dire il Sovrano, *o sia* il Suddito di Prussia. Ma e di questa cumulativa Sovranità, *o sia* soggezione, *chiara*, e *convincente* prova è *il continuo atto*, *e la parlante formalità*, per cui i Bandi si pubblicano dal Legato colla partecipazione, e consenso delli Civici Magistrati, e colla Sottoscrizione del Gonfaloniere. Finalmente quello che più immediatamente discende dalla forma della Constituzione, e dalla Lettera de' Capitoli di Nicolò V che primi, e soli dànno diritto alla Sede Apostolica in Bologna, e che da 27 Pontefici sono stati confermati senza alterazione veruna, e che si reputano, e si sono reputati come un Contratto d' indeclinabile Autorità; E quello all' incontro che più chiaro la Constituzione del Governo e spiega, e stabilisce, si è la cumulativa Giurisdizione sopra le Milizie, del Reggimento col Legato, il Diritto di non aver Truppe nella Provincia che dal Reggimento non dipenda, ed il possesso di non averla giammai nel quale sono vissuti, non prima leso, o tolto, che per la Notificazione de' 16 Agosto 1780. Questo è lo Spirito, e la tendenza dell' Articolo 17, delle Riflessioni dalla *pag.* 88, alla 100.

Docile agli insegnamenti de' suoi Maestri, e fedele alle istruzioni de' suoi Principali l' Avvocato Anglo-Romano, e le medesime teorie adotta, e li medesimi Fatti allega, e ragiona, e inserisce, e deduce esattamente come i Riflessionisti. Rimonta Egli alle Suppliche presentate,

tate, e alle Grazie accordate da Nicolò V, che per isbaglio forse di scritto si consegnano all'Anno 1443, e per isbaglio d'Istoria si dicono firmate quando i Bolognesi *scossero colle proprie forze il giogo de' Milanesi*. *Erskine* §. 19. La espulsione di Francesco Piccinino, che pel Duca di Milano teneva Bologna, seguì l'Anno 1443, e fu effettuata da Annibale Bentivoglio, cui trassero dalle mani del Duca e dalla Fortezza di Varano i Marescotti. Il ritorno all' ubbidienza della Sede Apostolica fu l'Anno 1447, e fu Opera di Sante Bentivoglio, quegli che per Educatore, e Custode di Gioanni II chiamarono i Bolognesi da Poppi.

Delle Concessioni, e Grazie di Nicolò V, la modesta circospezione dell'Avvocato rimette ad altri l'esaminare, e indagare qual sia il proprio nome, sotto quale appellazione convenga chiamarle, e ad altri lascia il decidere *se possano ad arbitrio ritorglierſi, o ne nasca un Diritto irrevocabile, e permanente*. §. 112. *Altri veder potrà qual nome convenga loro, quali esserne debbano gli effetti, se Convenzioni appellar si debbano, o Concessioni gratuite, se perciò possano ad arbitrio ritorglierſi, oppur un Diritto sin da principio ne nascesse irrevocabile, e permanente* = Ma perchè mai ad altri commettere sì aspra e sì delicata Provincia di creare, o inventare un titolo, un' Appellazione, un Nome a quell' antica Pergamena? Perchè ad altri dimandare, se possano chiamarsi Suppliche e Concessioni, e non ricercarne que' Bolognesi medesimi che le promossero, quel Pontefice che in parte le concesse, che Suppliche e Concessioni le nominano, e le qualificano? Perchè altrove ricercarne il titolo, il nome, l' appellazione, mentre alla fronte di esse fin d'allora inscritto vi è sempre rimasto così patente, come invariato per tre Secoli e più ,, *Capitula*, *Postulationes*, & *Supplicationes* ad Sanctiss. in ,, Christo Patrem, & D. N. D. Nicolaum Divina favente Gratia Pa- ,, pam V pro parte Dominorum Oratorum Bononiensium nomine Commu- ,, nitatis Civitatis Bononiæ, quibus quidem *Capitulis*, *Postulationibus*, & ,, *Supplicationibus* prælibatus Sanctissimus D. N. mandavit, voluit, & ,, declaravit infrascriptas responsiones, & signaturas fieri ,, Gli Oratori de' Bolognesi fin allora Ribelli, chiamano Suppliche, Postulazioni, Preci nel 1447 quelle, che al Papa presentano, e l'Avvocato de' Deputati di Bologna così obbedienti, così sommessi, come pietosamente espongono a tante riprese, lascia ad altri nel 1781 l'incombenza di cercarne il Nome, e l'Appellazione, di definirne il titolo, come se Egli potesse essere scusabile di non averlo letto, o fossero gli altri sì stolti che nol leggessero.

E perchè *gli altri* cui rimette l'indagine, o la invenzione d' una nuova denominazione ai Capitoli di Nicolò V, si allontanino sempre più dal vero titolo, e nome che hanno, e perchè alcuno non sospetti che siano Suppliche, e Preghiere, e per Suppliche, e Preghiere

non

non le reputi, occulta l' Avvocato nel Corpo della Scrittura quella parte della Constituzione di Nicolò V confermatoria de' Capitoli, ove Suppliche, e Concessioni si nominano, ed insinua accortamente, o le qualificazioni, che, trattando d' altro nel concedere la Legazione di Bologna al Cardinal Bessarione, il medesimo Nicolò V enuncia, o il Clausulario col quale nuove Grazie volle munire Giulio II dopo che ebbe mutata affatto, e innovata la forma del Governo, e la sostanza de' Capitoli: onde è che non possiamo ammirare abbastanza l'animoso proponimento dell' Avvocato, che vuol dedurre l' immutabilità de' Capitoli da quel Pontefice medesimo, e da quell' Atto, che tutti li trasforma, e li cambia.

Da' Capitoli di Nicolò V deduce l' Avvocato §. 113, *la cumulativa politica Giurisdizione, e sopraintendenza per cui dagli Eminentissimi Signori Cardinali Legati niun Bando, o Notificazione, o Editto mai pubblicossi senza la partecipazione, e consenso degl' Illustrissimi, ed Eccelsi Signori Gonfalonier di Giustizia, Anziani Consoli, ed Eccelsi Signori del Reggimento*. Conviene a questo passo star bene in guardia, e ricordarci è d' uopo di quella disgiuntiva de' Riflessionisti, che la cumulativa Giurisdizione introducono col Sovrano, *o sia* col Rappresentante. Il Capitolo IV parla solo d' una cumulativa col Legato, anzi non di cumulativa parla, ma d' influsso subalterno soltanto, e in quelle sole materie, che il mero e misto Impero non risguardano, le quali sono espressamente ed esclusivamente riservate al Legato, come al Capitolo 8, 9, 10, 14. = *Cap. IV = Quod nullus dictorum Magistratuum possit aliquid deliberare sine consensu Legati, vel Gubernatoris, & similiter quod dictus Legatus, vel Gubernator non possit aliquid deliberare sine consensu Magistratuum Deputatorum ad Regimen Civitatis* =. E' forza corrompere il Testo, e sostituire il Nome del Papa, ove è il Nome del Legato, per supporre una cumulativa Autorità col Sovrano: o stabilire è d' uopo, che sia lo stesso il destinare de' Comministri alle ordinarie Autorità del Legato, che il dividere, e il compartire l' Autorità, e la Maestà dell' Impero. E' forza ignorare affatto l' Istoria di Bologna, ed esser del tutto digiuni degli elementari principj del pubblico Dritto: è forza occultare o cancellare le Centinaja, e le Migliaja di Constituzioni Apostoliche di que' medesimi tempi, di quel medesimo Nicolò V, le quali non solo indipendentemente dal Reggimento prescrivono, e ordinano ciò che loro più aggrada, ma cassano, e annullano ciò che dal Reggimento sia stato ordinato, e prescritto. *Bulla Nicolai V 25 Julii* 1450 *apud Saccum Tom.* 11 *pag.* 281 *Somm. N°.* 102 = *Et ne excessiva Salaria Doctoribus, & aliis tam Civibus, quam Forensibus sive ex conventione Reformatorum, qui pro tempore in ipso Studio præfuerint, sive Decretis Dilectorum Filiorum Sexdecim Reformatorum Status ejusdem Civitatis nostræ Bononiæ, vel quorumcumque aliorum Deputatorum hunc effectum*

fectum impedire valeant, vel differre; Motu, & scientia similibus omnia, & quæcumque Decreta, quibuscumque concessa PER IPSOS SEXDECIM, *& quoscumque alios, & imposterum quomodolibet concedenda, quorum tenores hic haberi volumus pro sufficienter expressis, cassamus, irritamus, & cancellamus, & pro cassis, abolitis, & cancellatis haberi volumus, & mandamus.* =

Di fatti, l' Avvocato non pronuncia mai in tutta la sua Scrittura la assurda, e rivoltosa proposizione, nè mai espressamente possiamo riconvenirlo che dica la Sovranità divisa, e la cumulativa Giurisdizione col Sovrano introduca. Come però le instruzioni doveano esser precise, le volontà assolute, e che non molto sono lusingati i Patriotti del titolo di Consiglieri, o Comministri col Legato, ha procurato adulare il loro amor proprio, tendere al fine proposto, ma per istrade più coperte, e più lunghe.

Nelle Autorità ordinarie d' un Legato, o d' un Preside, spiega questi, e rappresenta l' Autorità Sovrana, ma per modo la rappresenta, e la spiega, che anche la propria sua Persona, come una parte essenziale di quel Governo, figuri, e la radice dell' Autorità sua, quale è dal Sovrano prescritta, rimanga sempre viva, e per se medesima producente. Di fatti nel giuramento di Fedeltà, e di obbedienza che da tutti i Gonfalonieri, e Magistrati si presta, è posto, che il Legato il riceva *in suo nome, e in nome della S. R. Chiesa*, e giurasi obbedienza non solo al *Santissimo Signor Nostro Papa*, ma anche *al predetto Eminentissimo e Reverendissimo Legato*: ma nelle speciali Commissioni; e nelle Delegazioni straordinarie, si eclissa per certo modo la persona del Ministro, e tutto il Principe, e il Sovrano s' intende faccia per se medesimo, e col suo immediato impulso ogni movimento produca.

Che però l' Avvocato, impiegando sì gran parte della sua Scrittura, come è dal §. 112, *al* §. 130, ad esporre l' ingiuria, e il torto che si reca al Senato, perchè si esclude non già dal subalterno influsso, o nell' Amministrazione de' Dazj, o nelle Fiere del Pavaglione, o nella Piazza per quelle provvidenze Bannimentali che la Piazza riguardano, ma perchè non s' include nella Delegazione Apostolica per riformare e i Capitoli de' Dazj, e i Regolamenti del Dazio Piazza, e le Tariffe di Dogana, e la Tabella passiva, l' Avvocato, che crede anche per questo lese le Convenzioni, o Concessioni di Nicolò V, è forza supponga, che il Senato abbia una cumulativa Giurisdizione col Supremo Principe, non che un concorso di secondario influsso col Ministro. E tanto maggiormente, che molte delle incombenze commesse nel Chirografo al Cardinal Boncompagni, sono soltanto commesse, perchè siano preparate, e dirozzate le Materie da lui, ma l' ultima formale, ed effettiva risoluzione a se privativamente riserva il Sovrano. Così della Riforma delle Tariffe a *Carte* 27. *Ordiniamo espressamente*

 che

che il più presto che sarà possibile col mezzo di Persone perite di Commercio si formi da Voi, ed a Noi si proponga una Riforma generale delle Tariffe. Così della Riforma della Tabella a *Carte 28. E siccome a perfezionare questa parte di provvidenze altro non resta che sottoporre a diligente Esame la Tabella delle Spese per riformare le superflue, e accrescere quelle che si crederanno necessarie, perciò ci riserviamo ad autorizzare questa nuova Tabella, allorchè Voi ci avrete esposto il Vostro ragionato parere su tal argomento*. Che però, reclamando anche per queste l' Avvocato la cumulativa ed i Capitoli, credendo vulnerata l'una, violati gli altri, perchè il Papa riserva a se stesso queste provvidenze, non può non dedursi dai Ragionamenti di lui, che la cumulativa goda il Reggimento col Sovrano, che i Senatori in vece d' essere Comministri, o Consiglieri Subalterni d'un più eminente Rappresentante, siano, e debbano essere associati all' Impero del Supremo Principe e partecipi del Diritto della Maestà. E che a questo scopo sì tortuoso, e dannevole o tenda copertamente la Scrittura dell' Avvocato, perchè non se ne accorgano i Leggitori, o vi tenda Esso senza volerlo (giacchè Noi non vorremmo pensar male d' alcuno) si può anche raccogliere da ció che dice rapporto alle Imposizioni. Pare, al §. 114, voglia asserire, anzi asserisce di fatto, nessuna mai essere stata levata dalla Sede Apostolica, che prima non sia stata o convenuta, o concertata col Pubblico.

Se questo vuol dire l' Avvocato (e se non vuol dir questo nulla dice, e sono affatto inutili, e insignificanti i paragrafi della sua Scrittura dal 112 al 130) dice cosa la più sediziosa, come la più falsa, e la più nuova che sia stata detta giammai intorno alla Constituzione di Bologna. Dice cosa, che i Riflessionisti medesimi non hanno osato, che toccare di volo, e ritrattare immediatamente, e asserisce ciò che gli stessi Documenti da lui allegati escludono. Clemente XIII, al cui esempio ci provoca l' Avvocato al §. 114, come tutti gli altri Papi, quando hanno giudicato, e voluto per i bisogni dello Stato imporre delle Gravezze in Bologna, senza consultar punto il Senato le hanno imposte, e senza alcuna mistura di Autorità, e d' influsso del Senato ne hanno commesso la privativa e assoluta esecuzione a' Rappresentanti della Sede Apostolica. Giova quì riportare le parole del Chirografo, così quelle che risguardano la imposizion della Gabella, come quelle che appartengono alla percezione della medesima. E' il Chirografo diretto all' immortale Pio VI, che copriva allora con tanto suo onore, e tanto nostro vantaggio la carica di Tesorier Generale. „ Ordiniamo a Voi, che in nome Nostro, e della nostra Camera imponiate, conforme Noi imponiamo, l' Aumento d'un altro Giulio per „ ogni Rubbio di Grano, che si macina nella Città, Terre, e Castelli „ del Distretto di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico mediatamen-

„ te,

„ te; ed immediatamente ſoggetto alla Sede noſtra Apoſtolica, com-
„ preſe le Città di Bologna, e Ferrara, ed Urbino, e loro reſpettive
„ Legazioni, in maniera che non debba eſſerne alcuno eccettuato,
„ a riſerva ſoltanto dello Stato di Caſtro, e Ducato di Ronciglione,
„ e della noſtra Città di Roma, e ſuoi Suburbj. Finalmente vi ordi-
„ niamo, che l'Eſigenza ſuddetta dobbiate farla ſeguire per mezzo di
„ quelli ſteſſi Appaltatori della noſtra Camera, dalli quali preſentemen-
„ te ſi fa la riſcoſſione del Macinato, con tenere lo ſteſſo ordine, e
„ colle ſteſſe Leggi ſenza alcuna innovazione, dandovi facoltà ancora
„ di poterla far amminiſtrare da' ſuddetti per conto della ſteſſa noſtra
„ Camera, qualora giudicaſte poter perciò ridondare in maggior di lei
„ profitto, con obbligare però li detti Appaltatori a render conto
„ dell'Eſatto ad ogni piacer Voſtro, e de' Voſtri Succeſſori nell'Offi-
„ cio, e di depoſitare di bimeſtre in bimeſtre in Credito della Noſtra
„ Camera nella Depoſitaria Camerale le Somme, che andranno incaſ-
„ ſando, e con altri patti, che vi piacerà con Eſſi loro di convenire. „
Somm. N°. 66.

Prima ſi ſeppe in Bologna la Impoſizione, che ſe ne aveſſe ſentore alcuno. L'Eminentiſs. Pallavicini la pubblicò, come al *Somm.* N°. 103 ſenza o conſulta, o ſottoſcrizione di alcun Magiſtrato Civico. Al Reggimenro d'allora meno illuminato, o meno zelante, o meno aſſiſtito da così docili Avvocati, non parve nè ſtrano, nè ingiurioſo, nè proporzionato ſoggetto di reclamo l'avere impoſto il Principe una Gravezza ſenza conſultarli, o il preſcriverne la percezione ſenza cooperazione delle Civiche Magiſtrature; ma ſolo rappreſentò ſulla difficoltà intrinſeca della Taſſa, e ſolo inſiſtette per ottenerne la commutazione, e per celebrare un Contratto di Subappalto, per cui la generoſità del Sovrano ſi compiaceſſe, come ſi compiacque, contentarſi d'una data e certa annua preſtazione. Così Urbano VIII ſubappaltò al Pubblico il Dazio del Ritaglio, come al *Somm.* N°. 104, e 105. Così Clemente X *Somm.* N°. 106, e Clemente XIV; come al *Somm.* N°. 67: e per tal modo ſolo o qualche Autorità d'influſſo ha acquiſtato il Pubblico ſopra i Dazj, o qualche aſcolto ha meritato nelle ſurrogazioni propoſte. I Rifleſſioniſti al Meſe di Marzo dicevno, che all'Articolo delle Impoſizioni Romane non vi potea eſſere nè limite, nè confine, dipendendo dall'Autorità Sovrana; e al Meſe di Settembre ſoſtiene un Avvocato Romano, che tutte le Impoſizioni da Roma volute, devono concertarſi prima col Reggimento. Tanto poſſono ſei Meſi di tempo ad accreſcere il riſcaldamento delle fantaſie, e l'audacia delle pretenſioni. *Rifleſſioni pag.* 7. = *La ſeconda Claſſe produttrice del ſucceſſivo Cumulo di Debito ſono certamente le Contribuzioni che ſi chiedono da Roma, e ſi retribuiſcono al Sovrano per occorrenze del ſuo Stato, e ſieno le Impoſizioni poſte, o che ſi pongono a favore della Camera Apoſtolica. Queſta ſorgente*

non può esser veramente soggetta a veruna Legge, nè circoscritta da qualche provvedimento. = *Avvocato Erskine* §. 114. = *Nella distribuzione delle Gabelle ancora come autorizzato* (il Reggimento) *all' Amministrazione delle pubbliche cose, e come meglio d'ogni altro informato de' Capi più suscettibili di Gravezza fu sempre particolarmente richiesto del suo voto prima di procedere alla formale Imposizione.* =

Ma proseguiamo l'intrapresa Analisi. Sarà almen vero, può dir l'Avvocato, che il Principe Supremo, non essendo ristretta, nè limitata la sua Autorità a dover ascoltare i Magistrati, o a procedere col loro consenso, ha però questa limitazione l'ordinaria Autorità dei Legati, ond' è, che *da loro niun Bando, o Notificazione, o Editto mai pubblicossi senza la partecipazione, o consenso degl' Illustriss. ed Eccelsi Sigg. Gonfaloniere di Giustizia, Anziani Consoli, ed Eccelsi Sigg. del Reggimento* = sono le parole dell' Avvocato al §. 113. Abbiamo anche a questo luogo la disavventura, e il rammarico di non poter convenire coll' egregio Avvocato, e dubbiamo rispettosamente rimostrargli, che niente di più fallò in fatto di questa sua asfertiva, e niente di più dubbio in jure di questa sua deduzione. Primieramente, mentre il Capitolo IV prescrive, che tutto si faccia di consenso comune del Legato, e del Reggimento, nel Capitolo VIII Niccolò V spiega colla maggior chiarezza, e colla più soda fermezza nega ogni promiscuità nelle cose che appartengono al misto Impero: poichè avendo dimandato i Bolognesi, che *appellari debeat ad dictum Dominum Legatum, seu Gubernatorem, & Dominos Antianos simul, & non aliter. Sacco Tom. II. pag* 266. Risponde il Papa, che al Legato, o al Governatore si dee appellare, e non mai agli Anziani = *Quantum vero ad Causas Appellationum respondet D. N. quod ad Legatum, sive Gubernatorem est appellandum, & non ad Antianos.* =

Così al Capitolo XI nega, che possa il Reggimento assoldare Soldati, quantunque col consenso del Legato richiedesse di assoldarli, ma vuol che il Legato gli assoldi col loro consenso. Così al Capitolo XIII nega che gli Offiziali, e Subalterni giurino in mano del Legato, e del Gonfaloniere cumulativamente, ma solo, ed esclusivamente vuol che giurino in mano del Legato con quelle auree parole, e che nessuna affettata oblivione de' Bolognesi potrà o scancellare, o infirmare. „ Quo vero ad Juramentum præstandum in manibus Vexilliferi justi„ tiæ, non placet, *quia esset dare duo Capita in uno Regimine.* Così al Capitolo XIV nega che le Patenti degli Uffiziali, o Ministri siano inscritte col Nome del Legato, e del Gonfaloniere, e vuole che *fieri debeant dumtaxat sub Nomine Legati, seu Gubernatoris, & non alterius,* onde può raccogliersi se è la cumulativa di due eguali Autorità quella che s' induce pe' Capitoli di Niccolò V, ovvero un subalterno, e sog-

getto

getto influsso di Ministero, e di cooperazione, che dal Reggimento si presta alle superiori determinazioni del Governatore.

Che però, se dovessimo secondo la censura, e lo spirito di questi Capitoli determinare se convenga, o se debba il Gonfaloniere essere nominato, o molto più sottoscritto nelle Leggi, ne' Bandi, nelle Notificazioni, la Decisione al Gonfaloniere contraria ne discenderebbe immancabilmente. Imperciocchè se anche dalle Patenti di que' Ministri medesimi, alla cui elezione il consenso del Reggimento ha parte, è eliminato per Niccolò V il Nome del Gonfaloniere, del Reggimento, e il rapporto ad ogni altra Autorità, che l' Autorità del Legato non sia, tanto più dovrebbero essere eliminati, e il nome, e la sottoscrizione, ed ogni menzione di Autorità Civica dalle Leggi, Bandi, e Notificazioni, quanto esse sono atti più delle Patenti, solenni, e più univocamente indicanti l'individua Constituzione del Governo.

I vecchj ed assennati Senatori non azzardavano per questo introdurre questioni, o pretensioni promuovere, che impegnassero o il Governatore oculato, o l' imparziale critico a rintracciare le radici di quelle prerogative, che, a toccarle solo da vicino, crollano, e vacillano. Ma giovani ed inesperti Patriotti, che niuna cosa temon tanto quanto il dubitare, e niuna evitan meglio che l' esame, o la maturità di consiglio, nell'arditezza delle pretensioni hanno posto la solidità de' diritti, ed hanno impegnato il troppo credulo Avvocato in raziocinj non giusti, e in fatti non veri.

Mentre Egli dice, che niun *Bando*, *Notificazione*, o *Editto* mai pubblicossi senza la Sottoscrizione, e il Consenso degl' Illustriss ed Eccelsi Gonfaloniere, Anziani, Reggimento, ec. Noi il rimettiamo alle pubbliche Stamperie de' Benazzi, de' Sassi, dove ne troverà, non diciam già le diecine, ma le centinaja, e le migliaja. Diamo in *Somm. N°.* 107 un Elenco di quelli che si trovano in alcuni Volumi della Cancelleria della Legazione, che a Noi fu permesso di scorrere Anni sono. Riguardan questi, come può riconoscersi, ogni materia di giustizia punitiva, di legislazione civile, di providenze la pubblica Economia concernenti; di Grascia, di Ornato, di Sanità, di Monete, di Governo delle Comunità ec. nè fanno però menzione alcuna di consenso, o di partecipazione del Reggimento, nè altra sottoscrizione portano che la Sottoscrizione del Legato. Ond'è che se i Capitoli contraddicono questa pretesa prerogativa, la pratica similmente l'esclude, e il silenzio del Senato, che non ricercò, nè ottenne *Congregazioni Particolari* per sostenerla, ne toglie ogni sospetto, e l'accorta e prudente condotta degli antichi Senatori si manifesta, che molte cose a poco a poco ottenevano appunto, perchè non ne pretendevano alcuna.

Ma è ormai tempo che al flebile veniamo della Scrittura, e agli affetti, che l' eloquente Avvocato con maestra mano commuove, ed ecci-

eccita dal §. 133 fino al fine. Collo ſtile più rimeſſo, col tuono più lamentevole, coll' eſpreſſioni più lugubri, in nero ammanto dipinge la deſolata Bologna, orrido il crine, lacero il Manto, ſpogliata de' fregj più cari, e de' più nobili ornamenti priva, ſpettacolo reſa al Foreſtiero, e luttuoſo oggetto al Cittadino, che al Principe, al Padre ricorre per aver giuſtizia, e pietà.

Entra quì l'Avvocato a parlar della Truppa, e volendo la pietà ſola del Principe intereſſare, e la clemenza, e volendo cattivarſi il ſuo animo, gli dice placidamente, che mai Truppa non è ſtata in Bologna, che Truppa del Reggimento non foſſe, e che la Truppa del Papa ſi dee quì conſiderare per Truppa ſtraniera. Coſa potrà dirſi per offendere il Sovrano, e per convellere la Sovranità, quando sì ſcandaloſe propoſizioni, e sì ſtrane ſi avanzano per guadagnarlo? *Erskine* §. 134. „ Ella (Bologna) che dal momento felice, in cui tornò all'ubbidienza „ di *Santa Sede*, altre Soldateſche non vide *che le proprie*, perchè di „ ſoli Nazionali formate, ed al Reggimento in un cogli Eminentiſs. „ Sigg. Cardinali ſubordinate per le leve, per l'Elezione degli Uffi- „ ziali, e per ogni altra coſa che al militare dipartimento appartiene, „ non può ora rivolgere lo ſguardo intorno, e mirare la nuova foggia „ di MILIZIA STRANIERA.

Altre Soldateſche non vide che le proprie? Non ha Ella veduto il Preſidio da Clemente VII introdotto? non ha l'Avvocato letto i Brevi, le Bolle, il Monte, l'aumento delle Gabelle impoſto dal medeſimo Pontefice, e impoſto anzi coll'annuenza non ſolo, ma per le preghiere dei Riformatori, per introdurre, e ritenere *perpetuis temporibus* un ſuo Preſidio in Bologna, che con quella medeſima Autorità cuſtodiſſe la Città tutta, colla quale doveaſi cuſtodire il Palazzo, e che da un Capitano *foſſe governata* di libera e piena elezione del Romano Pontefice? Non ha egli oſſervato in que' Brevi con quanta geloſia il fruttato del ſovrappoſto Dazio, perchè appunto deſtinato a ſtipendio del Preſidio, ſi voglia ſempre mantener ſeparato dagli altri pubblici Redditi, e all'Amminiſtrazione commeſſo di ſpeciale Miniſtro della Sede Apoſtolica, da ſceglierſi e deſtinarſi o dal Pontefice ſteſſo, o dal ſuo Legato e Governatore in Bologna? Fu Buonaparte Ghislieri quegli, che di tal impiego Clemente VII inveſtì. Bulla Clem. VII, dat. Viterbii p.^{ma} Octobris 1528. = *Hodie ſiquidem tutelæ, & incolumitati inſignis Civitatis noſtræ Bononien. plenius uberiuſque conſulere cupientes pro pace, & quiete ipſius Civitatis, & Status in eadem Eccleſiaſtici conſervatione de Fratrum noſtrorum Conſilio, & unanimi Conſenſu per alias noſtras Litteras ſtatuimus, & ordinamus ut de cætero futuris temporibus in dicta Civitate unus Capitaneus vir ſtrenuus, & in re militari exercitatus per Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem eligendus pro ipſius Civitatis, & illius Palatii cuſtodia cum quinquaginta gravis, & centum levis arma-*

armatura Equitibus, & tercentum peditibus ibi residere deberet. = *Somm.* *N°.* 108, e 109.

Altre Soldatesche non vide che le proprie? E' dunque la Truppa di Forturbano Truppa del Reggimento, o il Reggimento vede assai poco, se fino a Forturbano non vede. Mirabile diritto de' Ragionatori contrarj di sostenere, e far giuocare a lor pro tutte le contraddizioni! Nella medesima Scrittura, nella medesima Argomentazione, nel medesimo Periodo esclamano, perchè la nuova Truppa si modella, e si forma sul piede di quella di Forturbano, perchè quella di Forturbano punto non dipende dal Pubblico, e nel medesimo Periodo si asserisce, che Bologna *non vide mai altre Soldatesche che le proprie*. Vegga almeno l'Avvocato i due Brevi di Urbano VIII, che si danno in *Somm. N°.* 110, e *N°.* 111, e vegga in essi, se altra commissione si dà al Reggimento, che quella di obbedire sotto pena di Ribellione, e di confiscazione de' Beni, al Legato non solo, ma eziandio al Commissario eletto per munire, e presidiar Forturbano. E li Soldati Carabinieri, così detti di rinforzo, perchè non gli ha veduti Bologna? Venivano pure per assistere a' Corsi, alle Feste Popolari, per eseguire gli arresti alle Persone Nobili, e punto non dipendevano dal Senato *nè per le leve, nè per l'elezione degli Uffiziali, nè per qualunque altra cosa che al Militare dipartimento appartenga.*

Altre Soldatesche non vide che le proprie? Ma troviamo, che nella Constituzione Gaetana, ne' Biglietti di arrolazione, nelle Patenti de' Sargenti maggiori, i Soldati stessi Miliziotti, si dicono *al Servigio di N. S., e per la Santità di N. S.* dicesi reggere l'Uffiziale primario la Truppa tutta. E per quanto la Constituzion Serbelloni non sia stata ad altro fine da' Patriotti proposta, che per espungere queste qualificazioni di troppo schietta e limpida subordinazione alla Sede Apostolica, pure rimangono anche in essa i Caratteri di questo essenziale constitutivo della Milizia del Territorio di Bologna. *Somm. N°.* 112.

Ci è capitato alle mani lo Scritto di nove Senatori, che, letto in Senato, produsse la Deputazione, e per la Deputazione ha prodotto il malcontentamento, la implacidezza, le querimonie, i diritti, i reclami, le Riflessioni, la Scrittura. Ci venne pure quasi nel tempo stesso alle mani un Esame che del foglio fu fatto, il quale crediamo diverso dalle Note, che per mezzo di grande e rispettabilissimo *Personaggio* furono da Roma trasmesse a chi scrisse le Riflessioni. *Riflessioni pag.* 94. Noi diamo in *Somm. N°.* 113, e *N°.* 114 la Memoria de' 9 zelanti Senatori, e questo Esame; e ne' seguenti numeri del nostro Sommario poniamo i Capitoli di Nicolò V; le Constituzioni, e i Regolamenti da Clemente VIII prescritti così alle Milizie del Territorio di Bologna, come a quelle di Ferrara, e di Romagna; e il Breve di Gregorio XV, su' quali principalmente e la proposta, e la risposta raggiransi. *Somm. N°.* 115, 116, 117. A que'

A que' Fogli rimandando i nostri Lettori, non avremo punto a fermarci nè sopra la stranissima teorìa delle Riflessioni alla medesima *pag.* 94, che i Senatori, di Ministri che sono Subalterni d'un Governo immediato, constituisce Feudatarj di Bologna, e le Milizie del Territorio, di cui hanno i Senatori l'Amministrazione subalterna, e la cura, le dichiara Milizie assolutamente a loro soggette, e solo pel diritto eminente di Signore Sovrano in qualche lontano modo dipendenti dal Papa; nè sopra le lodi, e gli eccitamenti, e gli encomj, e tanti altri luoghi predicabili, che usati e con molta Clemenza, e con molta ragione da molti Pontefici, attinti nel secondo Tomo del Sacco dall' Estensore del Foglio Senatorio, per adulare o l'erudizione, o il discernimento di lui, si riproducono e da'Riflessionisti, e dall'Avvocato. Quì Noi ora ci contenteremo di osservare di volo una citazione dell' Avvocato, che punto non sembra opportuna all'intento che ei si propone, e che anzi attissima pare a distruggere le mal immaginate teorìe: come pure gastigheremo soavemente la mancanza di buona fede nell'Autore delle Riflessioni, ove qualifica per usurpazioni de' Legati, l'esercizio di que' medesimi Diritti, che i Capitoli di Nicolò V a loro preservano.

Inserisce l' Avvocato nel Corpo della Scrittura al §. 138 così la preghiera, come la Concessione, che si registrano al Capitolo IX, di Nicolò V, che così ha = *Quod ipsi Cives, & Populus Bononiæ habeant Gubernationem, & Custodiam Palatii Bononiæ, Portarum, & Fortilitiorum, ac Rocharum Comitatus Bononiæ, & ejus Districtus, & Diœcesis. Placet D. N; præterquam de Custodia Palatii : contentatur enim, quod Palatium dividatur, & D. Legatus, sive Gubernator eligat partem illam, quæ sibi magis placebit. Stent etiam DD. Antiani in dicto Palatio in alia parte, & hoc ad Beneplacitum S. S. Teneantur etiam Custodes Fortilitiorum, & Portarum petere confirmationem a Legato, sive Gubernatore, & præstare juramentum fidelitatis in ipsius manibus ad conservationem Statum, & teneatur eos confirmare Legatus, vel Gubernator.* = Si vede nella Risposta al Foglio Senatorio *Som. N°.* 114, qual sia la tendenza di questo Capitolo, qual ne sia lo Spirito, che cosa importi la conferma che si prescrive agli Uffiziali, che attualmente si trovavano in Posto, ma che si vuole privativamente riservata al Legato, o Governatore, e cosa significhi l'esclusione d' ogni Concorso di Civiche Magistrature fin dall'Atto nudo, e materiale di ricevere il giuramento, e cosa indichi l'escludere, come vuole Nicolò V, che siano esclusi, i Nomi d'ogni Civico Magistrato dalle Lettere di Deputazione, e dalle Patenti. Presentemente di ciò non cerchiamo, cerchiamo solo, ed osserviamo quel = *Placet D. N. præterquam de Custodia Palatii* =. E' il Palazzo per la sua Costruzion architettato a Fortezza, e l'uso di Fortezza prestava in que' tempi, come può raccogliersi dalla espugnazione che ne fecero, per tacere di altri

altri molti, Annibale Bentivoglio, e i congiurati con lui contro il Figlio di Nicolò Piccinino l'Anno 1443, e, siccome Fortezza, era governato, custodito, e guardato. Nel tempo de' Capitoli di Nicolò V, essendo stato poco prima distrutta la Fortezza da Eugenio IV, fabbricata alla Porta di Galiera, si può dir non vi fosse altro Forte in Bologna che il Palazzo. Scomode, secondo a Noi pare, riescir devono all'Avvocato quelle brevi parole apposte da Nicolò V, e tutta distruggono la forza de' suoi raziocinj, e l'enfasi delle sue esclamazioni. Non vuole il Pontefice; esclude ogni nazionale Milizia dalla Custodia del Palazzo ch'era Fortezza, e la sola Fortezza ch'esistesse in Bologna. Come può questo conciliarsi coll'oratorio tratto, colle flebili querimonie, colle animose asserzioni, che mai non ha veduto Bologna altra Milizia che la pretesa *sua* Truppa? Che mai non ebbe il denigrante e angoscioso aspetto di *Milizia Straniera*, come si reputa dall'Avvocato la Truppa del proprio Sovrano? Come può dirsi che da' Capitoli di Nicolò V il preteso Diritto discenda, o l'abusivo possesso incominci, e che sia rimasto fin a' dì nostri così irrevocabile, come irrevocato, nè mai prima vulnerato o leso, se nôn per le recenti introdotte novità? Tutto può dirsi, tutto può conciliarsi per gl'impugnatori del Chirografo, che *Forturbano non vedono*, e che credono nessun vegga nè il titolo, nè le disposizioni, nè lo spirito, nè la tendenza delle Grazie, e delle Concessioni di Nicolò V.

Così i Riflessionisti alla *pag.* 96: che il titolo delle Patenti, che *le oneste Missioni* de' Soldati Munziotti, che il Diritto di ricevere il giuramento siano riserbati al Cardinal Legato *senza cumulazione alcuna*, che le Chiavi delle Porte, che il Diritto di dare la Parola agli Uffiziali di Guardia in tempo di Conclave, e in altre occasioni di simili Armamenti al Legato, o Governatore appartengano, le qualificano per *altrettante ferite, per non dire usurpazioni della forza superiore*, quando abbiamo veduto derivare al Cardinal Legato dai medesimi Capitoli, e Constituzioni, e in tal modo a lui derivare, che ne resti preclusa, e interdetta ogni *cumulazione*, come Essi dicono, di Civica rappresentanza. Per il titolo, o intestazione delle Patenti abbiam veduto, e riportato di sopra il Capitolo XIV di Nicolo, pel giuramento il Capitolo XIII. Quanto alla Parola da darsi agli Uffiziali, e direttamente, e inevitabilmente ne discende il Diritto dalla disposizione della Bolla Gregoriana, ove in tutto vuol che risplenda la superiorità del Legato, ed è espressamente, e limpidamente riservato a lui nella Constituzione Sorbelloni *Cap. V. N°. 8.* = *Sarà uffizio del Sargente Generale di andare a prendere la Parola dal Sig. Cardinale Legato, riferirla al Sig. Gonfaloniere, e lasciarla in iscritto in Viglietto sigillato a i Signori Assunti di Milizia.* =

Le Chiavi poi della Città, che ad ogni Legato nel solenne Possesso si rassegnavano, e che da loro, o al loro cenno custodivansi sempre, si può rilevare da chi doveano dipendere, e dimandare si può o a quel Capitano, e a quel Presidio di libera e piena scelta del Sommo Pontefice, che Clemente VII introdusse = *ut perpetuis futuris temporibus in eadem Civitate continuo resideret* = *Somm. N°.* 108, o a quella Guardia Svizzera che, non già per trattato col Reggimento di Bologna, ma per trattato colla Sede Apostolica, o co' Legati medesimi, e il Cantone di Urania, è assoldata, e stanziata in Bologna, se non è da tempo immemorabile che i così detti *Chiavieri*, quelli cioè che portano al Palazzo del Legato, o riportano alle Porte le Chiavi, non sono nominati, ed eletti dal Capitano della medesima Guardia Svizzera. *Somm. N°.* 118.

Ma fin a quando andremo vagando dietro a tortuose prove di tesi più tortuosa? La Sovranità della Sede Apostolica sopra Bologna è un diritto il più evidente, come il più confermato, il più univoco di qualunque Sovranità del Mondo: la soggezione intiera, e assoluta della Città alla Sede Apostolica è il pregio più distinto di lei, come il più caro. Le sollevazioni medesime, e l'efimere defezioni, che piuttosto alla contagione de' tempi, e de' vicini, che all' Animo del Popolo devono attribuirsi, altro non han fatto che aggiungere Diritti a' Diritti del Sovrano, e confermare il permanente, e abituale attaccamento verso la Sede Apostolica di questa Città, e Provincia, e dimostrato hanno, che quasi non sia possibile a Bologna di esistere, se non esiste Suddita, e soggetta alla Sede Apostolica. Nè a tempi più placidi soltanto convien rimontare, nè a Cittadini più moderati riportarsi. I tempi stessi di Sollevazione, e i Capi di Sollevazione medesimi hanno riconosciuto, contestato, dichiarato, e ricorso a questa medesima pura, semplice, immista, e indivisa Sovranità.

Reso per la forza della sua Fazione, e per le sue Ricchezze onde oppresse il suo, altre volte Compagno, Brandaligi Gozzadini, Taddeo Pepoli Signor di Bologna nell' Anno 1337, punto non esitò a rinunziare a titolo sì luminoso, e seducente, per altro averne di tempra tanto inferiore dalla Sede Apostolica. Si contentò del titolo solamente onde fu decorato da Benedetto XII nell' Anno 1340 di Conservatore *Jurium Fiscalium Sanctæ Sedis Bononiæ*, e questo per un solo triennio. Fu spedito a metterlo in Possesso di questo titolo Beltramino Paravicini Vescovo di Como in qualità di Delegato del Papa, e fu il Delegato del Papa che premesse molte formalità di chiudere, e murare, e riaprire le Porte della Città, gliene consegnò le chiavi. *In fine Processus Archiv. Vaticano in Regest. Bened. XII. Reg. Secr. VI. Epist.* 138 *fol.* 53. = *Beltraminus Paravicinus Episcopus Romanus Nuncius Apostolicus pro Sanctiss. D. N. Benedicto XII die* 22 *Augusti* 1340,

reti-

retinens penes se Claves omnium Portarum Civitatis Bononiæ, tradidit eas Jacobo de Grepa Præposito de Marsilia Mediolanen. Diœcesis Familiari suo; ipsumque Procuratorem, & specialem Nuncium nomine S. Sedis constituit, ut eas consignaret Magnifico Viro D. THADDÆO DE PEPULIS *Civi Bonon. LL. Doctori, cui idem Nuncius auctoritate Apostolica* PLENARIAM ADMINISTRATIONEM JURIUM, ET BONORUM AD DICTAM ECCLESIAM IN CIVITATE, COMITATU, DISTRICTU BONON. PERTINENTIUM GERENDAM, ET EXERCENDAM NOMINE ECCLESIÆ USQUE AD TRIENNIUM *sub certa forma in Litteris Apostolicis contenta, commisit. Et dictam Traditionem hujusmodi Clavium mandavit fieri ipsi* THADDÆO TAMQUAM ADMINISTRATORI JURIUM DICTORUM, EO SOLO FINE, ET EFFECTU PER MEDIUM NEMPE HUJUSMODI ADMINISTRATIONIS CONTINENDI, ET CORROBORANDI POSSESSIONEM, AC MERUM, ET MIXSTUM IMPERIUM AD DICTAM ECCLESIAM SUPER CIVITATE, COMITATU, ET DISTRICTU BONONIÆ SPECTANTIUM. *Quo facto coram Testibus eadem die prædicta Jacobus misit ad* THADDÆUM DE PEPULIS, *cui Procuratorio nomine, ut supra, Claves tradidit, & eædem Claves a* D. THADDÆO TAMQUAM SIMPLICI ADMINISTRATORE, ET AD FINEM, ET EFFECTUM DE QUIBUS SUPERIUS DICTUM EST, *recipiuntur, ac inde in Domo habitationis* D. THADDÆI *præsentibus Testibus, & cum Rogitu duorum Notariorum confectum extitit publicum Instrumentum &c. = Benedicti XII Litteræ Dilecto Filio Nobili Viro Thaddæo de Pepulis Gerenti Administrationem Jurium nostrorum Fiscalium in Civitate, & Comitatu, & Districtu Bononiæ Archiv. Vaticano in Regest. Benedict. XII Regest. Secret. VII Epist.* 293 *fol.* 116 *Epist.* 103 *fol.* 46 *In Regest. Comm. VII Epist. CXXIX In Regest. Secret. VII Epist.* 90 *fol.* 39 *Epist.* 189 *fol.* 7.

Il triennio finito dimandò Taddeo la Rinovazione, e l' ottenne = *Clementis VI Litteræ Thaddæo de Pepulis Jurium Fiscalium S. R. E. Administrationem Bononiæ Gerenti, in quibus Pontifex ob fidelitatem, & obedientiam Thaddæi erga S. S. eundem confirmat ad aliud triennium incipiendum finito primo Triennio in Administratorem Jurium Fiscalium S. R. E. in Civitate, & Districtu Bononiæ* 12 *Julii* 1342. = *In Regest. I. Clem. VI Epist. Com. Epist.* 1785. *fol.* 381. Ai 19 di Febbraro del 1345. altra Conferma da Clemente VI ottenne Taddeo, e la rinovazione delle medesime incombenze, e delle medesime facoltà per un Quadriennio *Litteræ Clem. VI Dilecto Filio Nobili Viro Thaddæo de Pepulis Juris Civilis Professori Bononiensi Gerenti Administrationem Jurium Fiscalium in Civitate Nostra Bononiæ, ejusque Districtu ad Nos, & Ecclesiam Romanam spectantium* = Anzi la Grazia ottenne, che il medesimo Pontefice chiama singolare, e straordinaria, che se nel corso del Quadriennio fosse morto il Padre, nella medesima Carica fino al fine del Quadriennio succedessero i Figli = *cum ipse instanter petierit, ut in casu quo ante expirationem Quadriennii Mortem obierit, Dilecti Filii ejus* nem-

nempe Jacobus, Joannes, & Bornius in Administratione Jurium Fiscalium succedere possint. Regest. III Clem. VI Epist. Secret. Epist. 811 *fol.* 211.

Morto infatti nel tempo del Quadriennio Taddeo, e premorto Bornio suo Figlio, a' Figli superstiti Jacopo, e Gioanni la Corte seguitò a dirigere e gli Ordini, e le istruzioni come *Administratoribus Jurium Fiscalium S. Sedis in Civitate Nostra &c. In Regest. VI. Clementis VI Epist* 958, *Epist.* 650, *Epist* 922. = Fu poi a' medesimi Jacopo, e Gioanni conferito il medesimo titolo, e la medesima Autorità per un *nuovo biennio Epistola Clem. VI* 15 *Julii* 1349. *Regest. IIII. p°. 2°. Ann.* 8 *Epist. diversf. form. Epist.* 227 *fol* 87. = *Jurium Fiscalium in Civitate, Comitatu, Districtu Bonon. ad Nos, & Ecclesiam Romanam spectantibus Administratio cum iisdem conditionibus, & Pactis in Epistolis Reconciliationis Benedicti PP. XII contentis Jacobo, & Joanni Fratribus de Pepulis ad novum Biennium committitur* = Ma venduta da loro attentatamente la Città, e Contado a Gioanni Visconti Arcivescovo, e Signore di Milano (per cui furono dichiarati Ribelli), l'Arcivescovo con grandissime istanze, colle preghiere più vive, colle più sommesse umiliazioni procurò nel 1351, un Anno dopo l'illegittima Compra, il perdono dal Sommo Pontefice, come dall'Atto stipulato in Avignone li 24 Settembre 1351. *In Regest. Clementis VI. An.* 10. *l.* 3. *p.* 2. *Epist. diversf. form. fol.* 713, ed ottenne l'Anno seguente per se, e per i suoi Nipoti il Vicariato della S. Sede in Bologna, da durar però solo dodici Anni, e da caducarsi subito che mancassero o di fedeltà, o di obedienza alla Sede Apostolica, o cessassero di pagare il Censo, o negassero i sussidj, o inquietassero le Terre della Chiesa, come più diffusamente alla Bolla di Clemente VI, data in Avignone ai 28 Aprile 1352 *In Regest.* 3 *Clementis VI part.* 2 *An.* 10 *Epist.* 715 *fol.* 171, e presso *il Raynaldo Anno* 1352 *N°.* 7. 8.

Violate le condizioni, al Vicariato apposte, dall'ambizioso Arcivescovo, e da' Nipoti; assalite per loro, anzi che difese, le Terre della Chiesa Orvieto, Perugia ec. come può vedersi dalle Lettere di Innocenzo VI Successore di Clemente *In Regest. p°. Innocentii VI. part. p° Epist. de Curia prima fol.* 8; l'immortale Cardinale Albronozzi, discacciato Giovanni da Oleggio, e ridottolo a contentarsi del Governo di Fermo, entrò in Bologna nel 1360 alla testa della sua Armata, e la governò pacificamente, come fecero altri quattro Legati dopo di lui, Arduino Cardinale della Rocca, Anglico Cardinal Vescovo d'Albano, Pietro Cardinal de Stagno, Guglielmo Cardinal di Sant' Angelo. Del tumulto che seguì nel 1376, per cui fu da Gregorio XI dichiarata la Città ribelle, la discolpò, e ne lavò la macchia Gioanni da Lignano colla celebre perorazione fatta in Concistoro, mentre la Corte era in Avignone, onde persuase al Papa, e a'Cardinali, che la temerità, e la fellonia

lonia di alcuni pochi non dovea attribuirsi al Comune della Città, che era fedele e affezionato. *Ripetizioni manuscr. di Gioanni da Lignano super Clementinis*.

Se i Civici Magistrati hanno governato per qualche tempo Bologna, l'han fatto come Vicarj della Sede Apostolica, condecorati di questo titolo da Bonifacio IX. l'anno 1392, che lo ritolse per la intrusione dei Milanesi, e vi entrò coll'Esercito l'anno 1403 il Cardinal Cossa Legato, il quale rifabbricò la Fortezza di Galiera. *Archivio Vaticano Regest. Bonifacii IX. num. 9. Epist. de cur. fol.* 105.

Se il nome, il titolo, l'autorità, la consistenza del Magistrato de' Sedici Riformatori *dello Stato della Libertà, o dello Stato della Città* esiste in Bologna, l'è stato introdotto, creato, instituito, informato dalla Sede Apostolica, nulla avendo di comune con esso que' *Sedici Riformatori* amovibili *ad nutum*, che il Comune elesse, quando del Vicariato godeva l'Anno 1394.

Fu nell'Anno 1412 quando, a persuasione di Jacopo Isolani, la Città (sollevatasi l'Anno innanzi) dimandò, ed ottenne il Perdono da Gioanni XXIII. Baldassar Cossa, ch'Egli creò il Magistrato de' *Sedici Riformatori dello Stato della Libertà*, che ne prefinì i doveri, e le autorità, che ne scelse, e deputò i Soggetti.

A nuova sollevazione del 1416, nuova conquista, e nuova dedizione seguì sotto Martino V l'Anno 1420. Alla sollevazione de' Canetoli l'Anno 1428 nuova concordia, e nuova dedizione successe l'Anno 1429. E ritornati i primi a turbar le cose l'Anno 1430, l'Anno 1431, si fecero nuovo accordo e nuova dedizione, per la quale furono soppressi i Sedici Riformatori dello Stato della Libertà, ed eletti dal Papa (Eugenio IV) 20 Consiglieri del Governatore, o Legato da durar solo un Anno. A nuova sollevazione de' Canetoli, nuova dedizione al medesimo Pontefice seguì, stipulando con esso gli Oratori Bolognesi = *Instrumentum oblationis, & deditionis Civitatis, & Comitatus Bononiæ sine ulla exceptione, vel conditione, ut liberum & expeditum Dominium habeat, prout Sanctitati Suæ libuerit, & placebit* = *Archiv. Vaticano in Regest. VI Eugenii VI Epist. Secretior. fol.* 74, *Somm. N°.* 119. Venne nel 1436 il Papa in Bologna, e rifabbricò la Fortezza alla Porta di Galiera.

Morto già il Cardinal di Ruperscissa, e fatto per la seconda volta Governatore di Bologna il Vescovo di Concordia, sollevandosi l'anno 1438 il partito de' Bentivogli col favore e le Truppe del Duca di Milano discacciarono gli Uffiziali della Sede Apostolica. La Truppa del Duca s'impadronì, e per lui tenne insieme coll'usurpata Sovranità, la Fortezza di Galiera. Imprigionato Annibale Bentivoglio per Francesco Piccinino l'Anno 1442; liberato per industria de' Marescotti, dalla Fortezza di Varano l'Anno 1443; discacciati per lui i Milanesi

nel

nel medesimo Anno, e ucciso l'Anno 1445; chiamato Sante da Poppi l'Anno 1446, l'Anno susseguente 1447 ritornarono i Bolognesi alla fedeltà, e ubbidienza della Sede Apostolica dimandando il perdono del Delitto di ribellione, e di lesa Maestà, supplicando, che lor volesse condonare que' Beni che avrebbe il Principe potuto, e dovuto confiscare, e dimandando alcune Grazie, e favori, alcuni de' quali il Papa loro accorda, altri nega, che è ciò che forma i celebri Capitoli di Niccolò V.

L'Anno 1449 partì da Bologna il Governatore Astorre Arcivescovo di Benevento, non potendo salvare le sue convenienze, o esercitare la sua Autorità per la prevalente potenza di Sante Bentivoglio; il quale col maggior impegno, e premura procurò lavarsi di questa macchia, e con lui procurarono di astergerla i Bolognesi; e fu allora che ottennero quelle Lettere testimoniali della loro fedeltà, e zelo che riporta il nostro Avvocato al §. 111. Ma nel medesimo Anno a' 27 di Febbraro, nelle facoltà che accorda Niccolò V al Cardinal Bessarione, potea osservare l'Avvocato, che parla il Pontefice di Bologna, come delle altre Città tutte dell'Esarcato, e di tutte indistintamente, e promiscuamente allega, e suppone i medesimi diritti = *Civitatem tamen Bononiensem peculiarem Filiam, ac Exarchatum Ravennat. nostros &c. ad nos, & Romanam Ecclesiam spiritualiter, & temporaliter nullo medio pertinentia, & spectantia* =. Potea osservarvi che dà commissione e arbitrio di ricevere i Giuramenti, e di interporne le assoluzioni, di creare i Governatori, e di rimuoverli, di punire i Delinquenti, e confiscare, e incamerare i Beni; finalmente di levar degli Eserciti particolari, e generali per la difesa di *Bologna*, senza che per questo intende punto derogare a' Capitoli concessi due Anni prima = *Generales, & Particulares Exercitus in auxilium dictæ Ecclesiæ, & defensionem status Pacifici Bononien. Exarchatus Provinciæ &c. & ex quibuscumque aliis causis &c. quandocumque tibi videbitur incidendi, vocandi, congregandi, ac congregari, & vocari faciendi, & mandandi, & in illis proponendi, & reformandi omnia, & singula, quæ pro Statu, honoreque nostro, & dictæ Ecclesiæ pace, ac bono statu, cultuque justitiæ Bononiæ, Exarchatus &c. vel alicujus ipsorum tuæ Gubernationis Regimini commissorum tibi videbuntur, illaque exequi, ac observari decernendi, faciendi, ordinandi, & statuendi* = *Somm. N°.* 120 extat Tom. 2 del Sacco *pag.* 275.

Nell'Anno 1456 Calisto Terzo, alle suppliche de' Bolognesi per ottener la Conferma de' Capitoli che credea meritassero la sua approvazione, si degnò confermarli. Confermò ancora i Capitoli di Niccolò V Paolo II, ma appunto con quella libertà, che i Bolognesi medesimi credevan sempre che avessero i Pontefici, di moderarli, di variarli, di cambiarli, ne cambiò in molte rilevanti providenze la sostanza, e il tenore; ed informato dello spirito delle recentissime Concessioni, e

pre-

presago quasi dell'abuso che se ne farebbe in appresso, molte salutari avvertenze insinuò dell'intiera, e totale soggezzione di questa Città, e Provincia alla Sede Apostolica, e molte Provvidenze dette, che disingannasser l'errore, e arrestasser l'audacia della pretesa sognata libertà.

Abolì fino il titolo di Riformatori *dello Stato della Libertà*, e concesse solo, che si chiamassero Riformatori. Di 16 che erano gli ridusse a 20, di temporanei, a vita; e di continuo il loro Officio lo costituisce alternato, di modo che per 6 Mesi dieci di loro seggano in Senato, e per altri 6 Mesi nessuna autorità abbiano, e nessuna voce. Perpetuamente però seder dovea, ed esser fuori di numero Gioanni Bentivoglio. *Bulla Pauli II Anno* 1465 12 *Kal. Februarii Archiv. Vaticano In Regestro Pauli II Epistol. secretior. Regest.* a. *fol.* 70. registrata al nostro *Somm. N°.* 120.

Nel 1471 Sisto IV conferma i Capitoli, conferma ancora tutte le Leggi, e Modificazioni introdottevi dal suo Predecessore, e concede ad Annibale II Figlio di Gioanni Bentivoglio per dopo la morte del Padre le prerogative, e le autorità che questi avea ottenuto da Paolo secondo.

Nel 1483 il medesimo Sisto IV deputa Legato il Cardinal Giuliano della Rovere, che fu poi Giulio II, il quale, mal soffrendo l'Autorità di Gioanni Bentivoglio, rinunciò la Legazione.

Nel 1492 Alessandro VI conferma le Concessioni di Nicolò V; ma conferma altresì le innovazioni di Paolo II, e le grazie, e l'Autorità da Paolo II accordata a' Bentivogli.

Nel 1503 Giulio II conferma co' medesimi arbitrj e modificazioni le medesime Concessioni.

Nel 1506 entra coll'Esercito in Bologna, scaccia i Bentivogli, cassa i Riformatori ch' erano in Posto, abolisce l'Officio, e persino il titolo, e il nome di Riformatori, deputa di piena sua scelta, ed arbitrio, quaranta, che chiama *Consiglieri*, forse sull'esempio di Eugenio IV, che avea instituito in vece de' Riformatori, 20 Consiglieri del Governatore, trasferisce in loro le facoltà, e distinzioni che godevano i sedici, salvo però sempre e riservato l'arbitrio suo, e de' suoi Successori, di altrimenti disporre, ed ordinare — *cognovimus expedire* (*Bulla Julii II, prima Januarii* 1506) *pro ipsius Civitatis salubriori statu*, & *directione dictos* 16 *Viros tollere*, & *quadraginta Consiliarios deputare* &c. *abrogantes igitur*, & *penitus extinguentes Nomen*, & *Institutionem* 16 *prædictorum* &c. *dilectos filios* &c. & *eorum quemlibet eligimus, creamus, facimus*, & *deputamus Consiliarios* &c. *cum potestate, facultate, concessionibus, Privilegiis* &c. *alias officio prædictorum* 16 &c. *concessis* &c. salva semper, & reservata in omnibus *voluntate*, & *Beneplacito nostris*, & *Successorum nostrorum Romanorum Pontificum*, & *Sedis prædictorum* = presso il Sacco Tom. II *pag.* 299. *Sommar. N°.* 121.

Nel

Nel 1508 fa per mezzo del Cardinal Alidosi, rifabbricare la Fortezza alla Porta di Galiera.

Nel 1511, rientrati i Bentivogli in Bologna, fa Giulio II la lega con Ferdinando il Cattolico, e co' Veneziani contro di lei, ove ricorda l'immediata soggezione, e il pieno illimitato diritto di Sovranità che avea la Sede Apostolica sopra Bologna = *Cum Civitas nostra Bononiens. S. R. E. immediate subjecta, & ad eam pleno jure pertinens, & spectans, opera nonnullorum perfidorum Civium a nostra, & ejusdem Ecclesiæ obedientia se subtraxerit, & ad jugum pristinæ servitutis redacta sit, monitisque nostris parere, & ad solitam debitam obedientiam rediro contemnat* = Rymer Acta Publica Tom. VI *pag.* 23. *Somm. N°.* 122.

L'Anno 1512, essendo morto Gaston di Foix nella Battaglia di Ravenna, rientrarono le Armi di Giulio II per la seconda volta vittoriose in Bologna; e distrutti que' Magistrati che aveano i Bentivoglj creati, e i Riformatori nominati da loro in n°. di 31, rimise i 40 Consiglieri.

Nell'Anno 1513, cassati i 40 Consiglieri di Giulio, 39 ne elegge di pieno suo arbitrio, e gradimento Leone X, e mentre conferma i Capitoli di Nicolò V, non solo protesta di averci e aggiunto, e tolto, e risecato, ed ampliato ciò che ha creduto meglio convenire, ma enuncia ancora, ed afferma, che in questo modo gli aveano i Bolognesi dimandato la Conferma, perchè e que' Capitoli confermasse, e quelli abrogasse, e quelle modificazioni v'introducesse che più giudicasse a proposito = *Quod non alias commodius via factum iri arbitramur, quam si ordinato primum Civitatis Regimine, ac Statu, & quot qualiumve consiliis Rempublicam administrare oportet constituto, ipsius deinceps votis quæ per Oratores suos nobis explicari, & in Capitulis de more conscriptis exhiberi curavit* REJECTIS SUPERFLUIS, ATQUE INCONGRUIS, ET QUÆ NOBIS EX USU SUNT ADDITIS *subscriberemus, salva semper & reservata in omnibus Beneplacito, & voluntate nostris, & Successorum nostrorum Romanorum Pontificum, & Sedis prædictæ* = presso il Sacco Tom. 2 *pag.* 314 *Somm. N°.* 123.

Con queste brevi tavolette cronologiche sotto gli occhi, con questi fatti nè equivoci, nè dubbj, ma di cui tutti gli Archivj e Romani, e Bolognesi sono custodi, tutti i Cronisti di Bologna, e gli Istorici d'Italia testimonj, con tanti e anteriori, e posteriori diritti, e simultanei ai Capitoli di Nicolò V, con tanti arbitrj presi, e facoltà compartite, ed usate dal medesimo Nicolò V, da tutti i suoi Successori dopo i Capitoli, con una forma di Civico Governo tutto dalla forma de' Capitoli diversa, e diversificata da que' medesimi Pontefici, che i nostri eruditi Scrittori danno per Confermatori de' Capitoli, e di cui vanno aucupando o le tronche parole, o le frasi sparse, o i sentimenti clementi, o li luoghi predicabili, con dichiarazioni espresse,

non

non che de' Pontefici, di riservarsi il più pieno arbitrio di disporre altrimenti, ma colle più ingenue dichiarazioni de' Bolognesi o più dotti allora, o meno de' presenti Patriotti, de' Riflessionisti, dell'Avvocato animosi, i quali esponevano, e credevano, e rappresentavano, che il Papa potesse, e solesse farci quelle variazioni che più gli piacessero = *ut rejectis superfluis, & incongruis, & quæ nobis ex usu sunt additis, subscriberemus* = con tutte, dissi, queste notizie, questi fatti, questi diritti, lascerà ancora il modesto ed incerto Avvocato, che altri *veder possa qual nome convenga a' Capitoli, quali esser ne debbano gli effetti, se convenzioni appellar si debbano, o Concessioni gratuite, se perciò possano ad arbitrio ritoglierfi, oppure un diritto fin da principio ne nascesse irrevocabile e permanente?*

Ma se così chiari, così solenni, così riconosciuti sono i Diritti della Sede Apostolica in Bologna, tanto piena, tanto illimitata ed immista la sua Sovranità; tanto libera e tanto rispettata da' Bolognesi medesimi, e, non che da' Bolognesi più moderati, o ne' tempi più tranquilli, ma da' sollevati medesimi, e nel tempo ancor delle sollevazioni, e tumulti: non potranno le distinzioni, e le prerogative, o a beneplacito accordate, o lasciate introdurre per una tacita condiscendenza, non potranno mai alterare la forma della Constituzione, scindere l' Autorità del Governo, e trasformare la vera Monarchìa in uno Stato misto, e in un Governo limitato; o se a così assurda pretensione sono detorte, a così vana spiegazione forzate, se a idee sì rivoltose danno pascolo, o appiglio, meritano d'essere rivocate, abrogate, abolite, come producendo sicuramente effetti contrarj, ed opposti non solo a' fini de' Concedenti, ma alle intenzioni pur anche de' postulanti: fini e intenzioni, ch'erano ad ambidue sicuramente più a cuore, e più direttamente prefissi, e più immutabilmente voluti, che qualunque grazia, o prerogativa.

Può essere indifferente al Principato, che un Deputato di Bologna col Nome, sebben non col trattamento d' Ambasciadore risieda in Roma. Goda il medesimo privilegio Ferrara: ne ha usato anche a dì nostri, essendo stato fin al 1737 il Conte Giacomo Nigrelli Ambasciador di Ferrara, avendo in seguito per uno spontaneo impulso di giusta Economìa discontinuato la Città di mandarlo; ma che dall' avere Ambasciadore in Roma si deduca che Bologna gareggi, o sia nella linea di que' Potenti Monarchi, o Repubbliche ragguardevoli, che tengono gli Ambasciadori in Roma, non può essere indifferente.

Può il Principato tollerare, che resti espresso in qualche Bando il Consenso de' Civici Magistrati, e che vi s'intruda la sottoscrizione del Gonfaloniere. Non è accordato, e neppur fu richiesto a Nicolò V: è anzi contrario allo Spirito di que' Capitoli: ma poco monta nelle cose di facoltà ordinaria, che si ammetta il secondario Concorso di

subalterni Ministri della Sede Apostolica. Ma che non possa da questa abusiva formalità prescindere la straordinaria facoltà d'un Legato; che questo si produca, e si alleghi come argomento di cumulativa Podestà; che da questo se ne inferisca la Repubblica bicipite, e que' due Capi si stabiliscano nel medesimo Governo, che tanto abborrì, e sì cautamente escluse Nicolò V; che questo persino si vanti ad erigere una cumulativa col Sovrano, un' associazione all'Impero, una divisione dalla Maestà; che per questo s'imponga al Principe, al Sovrano stesso un vincolo; che si accusi quasi d'usurpazione, e di violazione di fede, se, anche le provvidenze, le risoluzioni che fa Egli stesso, e che s'intende fare Egli stesso, quando per Delegazioni straordinarie le fa, non le faccia colla partecipazione, e consenso de' Civici Magistrati, questo è ciò che non può tollerarsi.

Può essere non assurda la indulgenza, e Clemenza del Principe, che a' Civici Magistrati, *salva sempre la superiorità del Governatore*, e *Rappresentante*, accordi sopra le Milizie del Territorio una subalterna cura e vigilanza, ed una specie di Commissariato. Si lascia di fatti questa intatta pel Chirografo di Pio VI, e si esercita placidamente anche dopo eseguito il nuovo Piano, ed abbiamo in quest' Anno veduti i Miliziotti in Bologna, ed in Piazza il giorno della Festa Popolare. Ma che da questo si ricavi, che il Principe abbia rinunziato al Diritto di tenere altra Truppa che non sia Milizia del Territorio, o che sopra tutta la Truppa valga quello che è accordato sopra la Milizia del Territorio, contro i Fatti più solenni, e più immediati, contro la pratica più costante, e più uniforme, che fino a Nicolò V rimonta, e a que' Pontefici per una parte Confermatori de' Capitoli di Nicolò V, e per l'altra Edificatori della Fortezza alla Porta di Galiera, contro l'esempio parlante e pacifico di Urbano VIII (Successore immediato di Gregorio XV) che fabbricò Forturbano, e un Presidio vi stabilì di Truppa regolata, che in nulla dipende dal Civici Magistrati, senza che o Egli credesse violate, o i Bolognesi reclamassero le inspezioni, che sopra le Milizie del Territorio avea loro poc' innanzi accordato Gregorio; che si qualifichi in un Memoriale dato al Papa, e in quel luogo del Memoriale dove la Clemenza di lui s' invoca, e si cerca guadagnare il suo Animo; che si qualifichi, dissi, la Milizia del Territorio Bolognese come Truppa *propria* del Reggimento, e la Truppa del Papa come *Estera Milizia*, questo è ciò che tanto è assurdo e nauseante, quanto rivoltoso, e distruttivo dell' idea stessa della Sovranità.

Abbiamo, secondo a Noi pare, dimostrato abbastanza quello, che ci eravamo proposti nel titolo di questo Capo, che le teorie avanzate da' Riflessionisti, e dall' Avvocato intorno alla Constituzione, o all' Amministrazione del Governo di Bologna, sono false, e lesive dell' Autorità

rità Sovrana. Innanzi però che abbandoniamo il soggetto dell' Amministrazione, due Articoli giova brevemente schiarire, che molto famigerati nelle bocche de' Bolognesi somministrano anche a' ben' intenzionati Cittadini non so quale argomento di amarezza contro il Governo, e sono riputati in Bologna, quali miniere di Dovizia, e Ricchezza pel Legato, e pe' suoi Ministri. Sono questi la Cancellarìa della Legazione, e il Tribunale della Grascia. Della prima brevemente si distriga il vibrato Avvocato dicendo, che in altro non consiste la Cancellarìa, che *in dar facoltà di contravvenire impunemente alle Leggi*. Del secondo Egli dice, che è un fonte di Miserie, e di pene, e di processure atroci, e di Multe esorbitanti pe' Sudditi, che gli scoraggiscono, e ritraggono dall' industria, e dall' agricoltura §. 107. „ Che se porre si „ volesse l'ultima mano all'opera, due cose vi rimarrebbero, degne „ della Sovrana provvidenza. La prima sarebbe la soppressione del „ Tribunale della Grascia, già da tanti Sommi Pontefici, qual pernicioso, riconosciuto, ed abolito, ed or solo, fino a nuovo provvedimento, tollerato per disposizione della Sa. Mem. di Benedetto XIV „ in data de' 29 Marzo 1744. La facilità di procedere per inquisizione, le continue vessazioni, e procedure Criminali, le Angarìe che „ si commettono da' Birri, ed Esecutori, sono cose tutte, che angustiano il Cittadino, e molto più l' Agricoltore. L' altra sarebbe la „ moderazione delle Licenze solite concedersi dalla Cancellarìa degli „ Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali Legati: Licenze, „ che il più delle volte altro in sostanza non sono, che una libertà „ di contravvenire impunemente alle Leggi. „

Diamo in *Somm. N°.* 124 il conteggio che ci è riescito avere dal Cancelliere della Legazione, del fruttato della Cancellarìa, durante questa Legazione. Sarà facile riscontrarlo, e con que' conteggi che l'Abate Odorici ritiene dal tempo della Legazione del Cardinal Branciforti, e saranno pure a chi voglia in Roma interrogarli, cortesi de' riscontri che possono avere del tempo del loro Governo, i meritissimi Legati di questa Città, e Provincia gli Eminentissimi, Spinola, e Pallavicini. Nè più arduo o più difficile le sarà il riscontrare quanto frequenti, o quanto gravi siano le condanne che impone, o che esige il Tribunale della Grascia. Per le notizie che abbiam ricavato, appena tredici cause ha fatto nell' Anno pur ultimamente spirato 1780, e mentre nessuna propina, e nessuna quantunque menoma percezione ne appartiene al Legato, la Camera Apostolica che tutti ne percepisce i proventi ben sa quanto tenui essi siano, e quanto vistose Somme debba rifondere ogni anno per quelle spese che dalle multe della Grascia, e del Torrone riunite insieme dovrebbero essere adequate. La Cancellarìa consiste nel *dar Facoltà di contravvenire alle Leggi*. Gran quantità delle Licenze di Cancellarìa riguardano o la Facoltà di andare a Caccia,

cia, o la Facoltà di mascherarsi nel Carnevale. Il dispensare da queste Leggi, non è lo stesso che dar la Facoltà di contravvenire alle Leggi o di natura, o di grazia, come quasi apprenderebbe la Cancellarla di Bologna, chi la volesse conoscere dall'ingiuriosa Epigrafe che l'Avvocato le appone. *Consiste nel dar Facoltà di contravvenire alle Leggi* in quanto vi sono, come abbiam veduto a suo luogo, delle Leggi troppo effrenatamente proibitive della Introduzione, della Estrazion di alcune Merci, o Manifatture, delle quali il rigore è stato non solo permesso, ma ordinato dalla Suprema Autorità di addolcire, ed accomodare alle circostanze, ed a' tempi. Si vegga il Sacco Tomo 2. dalla *pag.* 335, alla *pag.* 339, ed ivi le Lettere di Segretarla di Stato, che ordinano al Legato di permettere a tempo e luogo l'Estrazione della Canapa Greggia, già proibita, e dichiarata anzi Delitto atroce dalle Constituzioni Apostoliche.

Ma ove le Dispense, come abbiamo altrove candidamente protestato, sono così frequenti, e così comuni quanto i Casi compresi nella Legge, mai non imprenderemmo a giustificarne la pratica; e veggiamo con singolar compiacenza, che la Clemenza, e l'avvedutezza del Principe ne tronca nel nuovo Piano la radice, giacchè per la Riforma delle Tariffe non più esisterà Merce, o Manifattura che sia vietato l'estrarre, o che proibito sia l'introdurre; dovendo l'alleggerimento de' Dazj, o l'appesantirsi de' medesimi, tener luogo e delle permissioni supreme, e delle Sovrane proibizioni.

Che però nel nuovo Piano si tronca affatto, e inaridisce uno de' Rami principali della Cancellarla della Legazione, e ne resta per così dire perenta quasi la metà.

Un' altra Legge esisteva in Bologna a remora e freno de' Monopolj, la qual vietava a qualunque il comprar per rivendere Vittuali, o Generi necessarj alla Vita. Non sapremmo approvar questa Legge: la difendano quegl' Illustrissimi, ed Eccelsi Civici Magistrati, che l'hanno o promossa, o favorita. Gravissimo male, anzi ruinoso è il Monopolio; altera la natural proporzione de' Venditori, e Compratori; accresce la Miseria a' Miseri; chiama e introduce la scarsezza, e la Carestia, quando la natura, e la providenza accorderebbero l'Abbondanza: ma per impedirlo, convincerlo, e punirlo, la Legge comune ha prefinito i mezzi, le prove, le pene. Il proibire indistintamente il comprar per rivendere è un rimedio troppo violento, che va oltre il male, che fa un male forse esso stesso, e che se si eseguisse alla lettera, non meno sarebbe alla Società nocevole, che il Monopolio. E' per dar Facoltà di *contravenire a questa Legge*, che le Licenze si estradono di Cancellarla, e se questa venisse abolita, come ci giova sperare, e come ce ne danno una caparra le provisioni sopra la Piazza che abbiam registrate al *Somm.* *N°.* 22 quasi più la Cancellarla non esisterebbe.

Ma

Ma ella è invisa a' Patriotti questa Cancellarìa, non già per gli effetti che produce, ma per l'autorità che suppone, e che canonizza nel Legato. Quell'epicheja di Principe, che secondo i Maestri del pubblico Diritto, è inseparabile dalla Suprema Autorità, e che non suole separare il Sovrano dalle Commissioni, e facoltà d'un Preside della Provincia, duole, che si dichiari in tante occasioni, e che sia riconosciuta da tanti ceti di Persone nel Legato di Bologna. Possono, anzi devono in un Sistema di più semplice, e di più univoca Legislazione togliersi, o diminuirsene le occasioni, ma la radice non si potrà, nè dovrà mai recidersi. E' poi alla sicurezza medesima della Società, e all'indennità di que'che la servono, essenziale, che le obbligazioni che si assumono col Popolo, siano note al Supremo Governatore, ed omologate da lui, così rapporto alle condizioni, come rapporto alla sicurezza. Era già solito, che nessuno apriva Macellarìa, o Forno senza licenza del Cardinal Legato, ma queste Licenze si davano facilmente, e senza una corrispondente cauzione, che assicurasse il Governo di mantenere l'avviamento per tutto l'Anno. Quindi l'effetto d'incertezza pel Pubblico, di angustia pel Governatore, e di supplanto per gli altri o Beccari, o Fornari. Molti aprivano Beccarìe, molti intraprendevano i Forni ne' primi Mesi del raccolto; e quando il Grano e abbondava, e a vil prezzo trovavasi, tutti faceano i Fornari; poi a' Mesi difficili, e penuriosi la maggior parte chiudevano i Forni, e quelli che aveano avuto tanti compagni al guadagno, rimanevano soli alla perdita, o all'angustia. Così i Beccari o conspiravano talvolta a jugulare, e forzare il Legato ad aumentar la Tariffa, o fuggivano, o fallivano, o chiudevano le Beccarìe. L'odierno Eminentiss. Legato ha stabilito, che niuno possa aprire nè Forno, nè Beccarìa senza e assumere l'obbligazione, e prestare fidejussione idonea nella sua Cancellarìa di mantenerne l'avviamento per tutto il corso dell'Anno. Chi vorrà vedere un cenno di queste Providenze, potrà ricorrere al nostro *Somm. N°.* 125, e *N°.* 126. Nostro instituto non è di riandare tutte le Providenze che l'odierno Legato ha preso nel corso del suo Governo, e solo ne abbiamo di passaggio accennato il tenore, per distinguere e quali siano le Licenze della Cancellarìa, che meritano d'esser soppresse, perchè meritano d'essere abolite le Leggi, dalle quali dispensavano, e quali sono quelle che possono, e devono ritenersi.

Il Tribunale della Grascia, di cui si querelano le Riflessioni *pag.* 115, e l'Avvocato §. 107, ben lungi dal far torto, o pregiudizio al Magistrato così detto de' Collegj, è al Magistrato medesimo de' Collegj necessario ch' esista, ed entra, come un supposto essenziale alla Constituzione di quello. E' il Magistrato de' Collegj composto di Dottori, di Senatori, di Cavalieri, di Cittadini, di Artigiani; è un Magistra-

giſtrato che merita grandiſſimo credito, e che grandiſſimo l'ottiene dal preſente Legato, come pare che non vogliano neppur negare le medeſime Rifleſſioni: ma il Magiſtrato de' Collegj, oltre che ſe ne cambiano ogni quattro Meſi i Soggetti, è organizzato per modo, che devono i medeſimi Giudici eſſere gli Eſecutori. Neſſuna cattura può, ſecondo gli Statuti del Magiſtrato, eſſer giudicata dal Tribunale, quando non ſia ſtata eſeguita alla preſenza di due Tribuni, e d'un Maſſaro. Queſto porta una certa difficoltà, e ſolennità nelle moſſe, e nelle perquiſizioni di quel Tribunale, che non può da per tutto, e per tanta eſtenſione di Territorio trovarſi, e può rare volte ſorprendere. Perciò anche a' Tribuni più attivi, più intraprendenti, più aſſidui ne' viaggi, e nelle corſe, non reſterebbe ſufficientemente affidata la ſicurezza, e la indennità della Popolazione, quando foſſe affidata, e raccomandata a lor ſoli. Se i Bottegari ſapeſſero, che ſolo da' Collegj poteſſero patire o delle carcerazioni, o delle perquiſizioni, molto maggior animo prenderebbero alle frodi, e alle violazioni delle Leggi, o immaginandoſi, che non poſſono ogni giorno riteſſere i medeſimi, e lunghi viaggi, o tenendo degli Eſploratori che loro enunciaſſero Viaggiatori non diſprezzabili, e non naſcoſti. E' un gran bene che vi ſia in Bologna il Magiſtrato de' Collegj; così non poſſono i Bottegari, corrompendo o degli Eſecutori, o de' Notari, aſſicurarſi l'impunità: ma ſarebbe aſſolutamente un gran male che foſſe il ſolo.

Di fatti è il Magiſtrato de' Collegj per la ſua inſtituzione, e per le ſue Commiſſioni, e per gli ſuoi Statuti un ſubalterno Tribunale del Podeſtà, e al Podeſtà dovea denunziare, e rinunziare tutte le Catture, e le Cauſe ch' eccedeſſero le 25 Lire. *Statuta Tribun. Plebis Rub.* 23. = *Volumus ſtatuimus, & ordinamus, quod etiam poſſint præfati Domini de Collegio virtute eorum Officii, & hujus ampliſſimæ Legis auctoritate, de omnibus, & ſingulis delictis antedictis, vel ſimilibus, aut etiam diverſis, in, & de quibus pœna non excedit pro quolibet talium Delictorum ſummam Librarum vigintiquinque bonen. & abinde infra cognoſcere, inquirere, & procedere, omneſque Delinquentes in prædictis, aut aliquo eorum mulctare, punire, & condemnare uſque ad quantitatem Librarum vigintiquinque bonen. & non ultra, qualitate Delictorum, & perſonarum conditione ſemper attenta. In caſibus vero, in quibus pœna excederet ſummam Librarum vigintiquinque bonen. poſſint, & debeant dicti Domini de Collegio dicta Delicta denuntiare, & notificare Domino Poteſtati Bononiæ, & ſollicitare, ut per dictum Dominum Poteſtatem Bononiæ dicta Delicta puniantur, qui Dominus Poteſtas ad denuntiationem dictorum Dominorum de Collegio teneatur inquirere, condemnare, & punire Delinquentes, ſecundum formam juris, & Statuterum Communis Bononiæ.* = Dunque ben lungi, che il Magiſtrato de' Collegj abbia per l'autorità de' Legati, o per la concorrenza del Tribunal della Graſcia, perduto della ſua origina-

ginaria Autorità, l'ha molto ampliata, ed accresciuta. Ben lungi, che fosse destinato ad essere il solo Tribunale, che alle materie della Grascia invigilasse, era destinato ad essere un semplice subalterno d'un subalterno Ministro di Sua Santità.

Secondo la sua instituzione non potea ultimare se non le Cause di 25 lire. Oltre tal somma nessuna Giurisdizione avea, nessuna Autorità; diveniva solo un Denunziante. Ora e condanna, e compone in qualunque somma di Multe pecuniarie. Allora avea la superiorità del Podestà, di cui era Esecutore, e Ministro; ora ha solo la concorrenza dell'Uditor della Grascia. Questi è un Ministro del Legato: quegli era un subalterno Ministro del Papa, di cui il Papa si erà riservata l'Elezione, la quale ha poi insensibilmente, come tante altre, occupata il Senato. Capitolo 8. di Nicolò V = *Non placet Illustriss. D. N. quantum ad Electionem Potestatis, quia provisio ipsius & electio spectare debet ad Sanctitatem Suam* =. Crediam Noi, che se i Riflessionisti, e l'Avvocato, o non avessero ignorato, o non avessero sperato s'ignorassero questi fatti, e questi rilievi, che la Cancellerìa riguardano della Legazione, o il Tribunale della Grascia, ne avrebbero, come di oppressive cose ed illegali, ed ingiuste, e tiranniche mosso sì gran rumore?

CAP. V.

I fatti dagli Oppositori del Chirografo, e del nuovo Piano supposti, sono falsi.

Abbiamo in tutto il corso di questa terza Parte e indagato, e avvertito l'erronee asserzioni degli Avversarj del Chirografo, e i supposti non veri, cui hanno essi appoggiato o i lor conti, o le loro teorìe, così in linea di Commercio, come in genere di Constituzione, o di Amministrazion di Governo. Questo quinto, ed ultimo Capo abbiam destinato all'esame, e confutazione di quegli sbagli, e falsità di fatto per dir così innominate, le quali a nessuna delle sopradette materie potean particolarmente ridursi.

Dicono le Riflessioni, che il Debito pubblico è il prodotto di più Secoli. Riflessioni *pag.* 28, 29, 30. *Nel giro formossi di più Secoli* replica l'Avvocato al §. 20; ma non dicono nè le une, nè l'altro che il Debito pubblico al principio di questo Secolo non arrivava a due milioni di Scudi, e presentemente, secondo i medesimi lor calcoli, e, ammesse le detrazioni tutte ch'essi ammettono, arriva a 4121670 Scudi.

I debiti del Pubblico di Bologna sono per la massima parte co' Cittadini. *Riflessioni pag.* 25. = La ricchezza de' Particolari non solo si „ mantiene, ma fondatamente può dirsi che diventa tanto maggiore, „ quan-

„ quanto più difficili riescono loro gl'investimenti del denaro; lo che
„ viene anche comprovato dall'accrescimento di valore che da qualche
„ tempo in quà hanno acquistato tutti i Terreni, ed altri Fondi sta-
„ bili del Bolognese, e l'essere divenuti ormai di ragione dei Cittadi-
„ ni, e Abitanti della Provincia la massima parte de' luoghi di Mon-
„ te „. Ripercuote, come Eco fedele, questa asserzione, siccome tut-
te le altre, l'Avvocato al §. 21. „ Giova a questo luogo riflettere,
„ che i fondi del Monte Benedettino sono per la massima parte de' Bo-
„ lognesi medesimi. Quindi essendo la Nazione Creditrice di se stessa,
„ e Debitrice, può il pubblico Debito riputarsi presso che un puro
„ fantasma „ Non è precisa la proposizione dell'Avvocato, ed è an-
che men vera. Non tutti i Debiti della Provincia restringonsi *ne' fon-
di del Monte Benedettino*. In questo Monte medesimo rappresentano una
quarta parte circa di Credito i Forestieri: a considerare poi compless-
ivamente tutti i pubblici Debiti, tale proporzione diviene molto mag-
giore; ond'è, che la ragione egualmente, che l'ingenuità reclameran-
no i loro diritti contro que' fallaci Espositori, che i Crediti de' Fore-
stieri in Bologna rappresentano per una *minima quantità*, e li trascu-
rano ne' loro Calcoli, e ne' loro ragionamenti, come se fossero una
quantità infinitesima.

Le Riflessioni alla *pag.* 40 considerano, *che resta infinitamente dub-
bia ed equivoca la sorte di essi Possidenti Forestieri ec. se dovranno essi
continuare a pagare l'antica Imposizione triennale, la quale altro non è se
non che un Terratico ec. ovvero se esentati da detta antica Gravezza non
dovranno soffrire se non che la nuova del Terratico, nel qual caso la loro
condizione potrebbe all'opposto rendersi anche migliore di quella de' Cittadi-
ni*. Abbiam veduto a suo luogo, quanto mendicato è questo dubbio,
quanto è difficile che il concepisca colui, che legga con serietà, o im-
parzialità il Chirografo. In quel luogo medesimo, ove per ridurre a
simplicità, e unità di massima tutte le Gravezze che cadono sopra le
terre, stabilisce, che il solo nuovo Terratico o multiplicato, o diviso,
adatti agli obblighi i pesi, e i pesi alle condizioni; un Terratico e
mezzo, se ci è permesso di così esprimerci, vuole che sia per l'avvenire
la Tassa del Fumante, e che si sopprimano, e aboliscano gli Estimi
sin quì veglianti sopra i Fumanti medesimi. Due Terratici paga l'in-
teressato de' Lavori, e con questo doppio Terratico supplisce alla Tassa
di Ammortizzazione *pro rata commodi*, che i Decreti della Congrega-
zione dell'Acque, e i Chirografi Pontificj aveano imposto sopra di lui.
Un Terratico ed un quarto, un Terratico e un ottavo pagheranno co-
loro, che sono interessati, e Debitori della manutenzion de' Lavori se-
condo il maggiore, o minor interesse che rappresentano; ma in cor-
respettività di questo si aboliscono tutte le Tasse particolari, e gene-
rali per la manutenzione. Così i Forestieri (che sono i più aggravati,
e che

e che per altro i Riflessionisti in questa supposizione, che è la vera, credono *avvantaggiatissimi*) pagheranno tre Terratici, ma rimarranno assoluti dalla Tassa del triennale. Eppur l'Avvocato, in vece di correggere un dubbio ch' era pur vano, e calunnioso presso i Riflessionisti, lo mette per assoluto, e dogmaticamente asserisce, che il Forestiere pagherà il triplo Terratico, e sarà niente meno soggetto alle antiche Imposizioni = *Erskine* §. 74. = Il Forestiere finalmente soggettato a ,, pagare il triplo del Cittadino, ed inoltre sottoposto alle due Impo- ,, sizioni dette volgarmente il Triennale, ed Annona, qual utile ritrar- ,, rà da que' Beni che pure acquistò sotto la Protezione del Principe!

L'Avvocato poi (e questo è tutto di sua invenzione, non avendolo immaginato, nè detto mai i Riflessionisti) suppone che la Tassa di Manutenzione de' Lavori d'Acque debba essere per tutti eguale, e che ciò il Chirografo prescriva. Espone questo suo sentimento nel Paragrafo 79, ove anche prende *la proporzione eguale* per sinonimo dell' *eguaglianza* ,, Questa divisa con egual proporzione sopra tutti i Terre- ,, ni della Provincia non può non indurre una lesiva disuguaglianza =, ,, e al §. 80. = Quindi ne' Campioni sonosi formate sempre fin ora ,, diverse Classi, e differenti gradi d'interessati, distribuendo colle sud- ,, dette regole maggiore agli uni, minore agli altri la quota delle Spe- ,, se. Il volerli equiparare tutti troppo offenderebbe la giustizia del ,, Contributo ,,. Ma bisogna o non aver letto il Chirografo, o supporre che alcuno nol legga, per osare di trasfigurarlo così. *Chirog. Cart.* 12. ,, Riunite pertanto in una sola Tassa, e sotto una più re- ,, golata, e più forte providenza tutte le Tasse di Manutenzione dei ,, Lavori di Acque, più pronti saranno i ripari secondo le occorren- ,, ze, più economica la esecuzione de' Lavori, e senza dubbio pun- ,, tuale in tutti l'annuo Contributo, che formerà la Cassa di Manu- ,, tenzione. A quanto poi questa sia per ascendere, precisamente non ,, può per ora determinarsi, dipendendo dal calcolare il numero de' ,, Contributi, *e le differenti proporzioni* relative a ciascheduno degli in- ,, teressati ,,.

I Lavori dell'Acque, secondo le Riflessioni *pag.* 33, riportandosi a' collegati Scrittori *de' Dubbj sopra gli Elenchi*, nè producono, nè posson produrre alcun vantaggio reale ,, ma pur troppo è stato da altri ,, dimostrato, e si sperimenta alla giornata che non può promettersi ,, da sì vana lusinga verun vantaggio nè reale, nè durevole. = Più flebilmente l'Avvocato §. 85. = Nè è sperabile che riscossi dalle in- ,, giurie dell' Acque i Terreni, aperto un nuovo campo all' Agricol- ,, tura, possano in avvenire ottenersi più ubertosi i Raccolti (lo dice ,, con sua pena il Reggimento, ma nulla dee celare al Sovrano) il ,, fatto niega lusingarne, la natura resiste a tutti gli sforzi dell' inge- ,, gno, o dell' Arte, benchè sembri soggiogata talora, delude alfine le

 ,, bre-

„ brevi ſperanze. Le inondazioni rinnovate nell' Autunno del 1780
„ comprovano pur troppo quanto alla ſiccità delle antecedenti Annate
„ più che alla lunghezza dell' Opera, o al Milione di Scudi oramai
„ ſpeſi doveſſero attribuirſi gl' incominciati aſciugamenti „. Solo che
aveſſe Egli gettato un' occhiata ſopra l' Elenco de' Seminati, e dei Raccolti nelle Terre bonificate rilevato appunto nel 1780 dopo le gran piogge, e le preteſe enormi inondazioni dell' Autunno, o non avrebbe tanto pianto, o non avrebbe tanto ingiuriato la verità. Solo che aveſſe rifletcuto, che dieci Anni di Siccità, quanti Anni ſono che ſotto il preſente Direttore ſi travaglia, e ſi acquiſta, avrebbero fatto un eſempio per l' Italia anche più ferale della Siccità dell' Egitto, ſolo che aveſſe o ricercato i Regiſtri delle noſtre Piene, e le inondazioni de' noſtri vicini, o aſcoltati i veri e non mentiti calunnioſi pianti de' Padovani, de' Veroneſi, de' Parmigiani, avrebbe o ſaputo, o, ſapendolo, confeſſato, che altri e molti Autunni, e Inverni, e Primavere ſono ſtati, come l' Autunno dell' 80, piovoſi, e non pertanto, come quello, innocui a' Lavori della Commiſſione.

Ma perchè non mai finiremmo di rilevare i Fatti o falſamente eſpoſti, o con eſagerazione traſfigurati, e volendo tutti raccogliere quelli, che ſono nelle Rifleſſioni, e nella Scrittura ſparſi, n' eguaglierebbe l' Elenco la Mole della Scrittura, e delle Rifleſſioni, Noi, perchè queſt' Opera medeſima non giunga ad immenſa Mole, ci reſtringeremo a parlare di tre ſoli falſi ſuppoſti delle Rifleſſioni. La Speſa della Truppa, la maſſima del Chirografo ſopra gli Eſenti, le diſtinzioni e le ingerenze, che hanno preſentemente il Senato, e i Senatori, paragonate con quelle che una volta aveano.

Primieramente ſuppongono, che il Chirografo prefiniſca la Speſa della Truppa in Sc. 22000, quando enuncia il Pontefice, ed aſſegna quell' Avanzo di circa 22000 Scudi, tutto procurato per opera dell' odierno Legato, e tutto ottenuto nel tempo della ſua Legazione, come quella Fonte, onde poſſan ricavarſi frattanto, e le Speſe perenni e progreſſive, che ſi accreſcono, e la Dote per l' impronto di quelle Somme, e di quelle Speſe, che per una ſola volta occorre di fare. Per altro le Rifleſſioni fan montare la Speſa del mantenimento della Truppa a Sc. 35000 annui, e l' Avvocato appena contentaſi di Scudi 30000. Rifleſſioni *pag.* 89. „ Per ora ſecondo almeno ſi è ſuppoſto al
„ Sovrano, n' è ſtata già enunziata la Speſa nella Somma di annui Sc.
„ 22000, ma è infallibile che oltrepaſſerà di molto, e forſe aſcende-
„ rà ad annui Sc. 35000 circa „ *Erskine* §. 93. = *la ſpeſa della Truppa aſcenderà alli Scudi almeno* 30000. = Ma ſe aveſſero, o ricercato in Bologna il Decreto di aſſegno fatto dal Cardinal Legato pel mantenimento della Truppa *Somm. N°.* 127, o rintracciato in Roma il Piano Economico Militare, dove, fino alle più minute frazioni, tutto

vien

vien calcolato, è non lasciata indietro Spesa alcuna che potesse o chiamarsi, o reputarsi anche trasversale, come Affitto di Quartieri, Manutenzioni di Utensili ec. avrebbero riconosciuto, che tutto il Battaglione non arriva ad importare i 20000, ma un avanzo ne risulta, che può supplire alle diserzioni, o agli Esercizj a fuoco; oltre che rimangono a vantaggio del Principe, e a sempre ulterior risparmio, tutte le Piazze vacanti per qualunque o breve, o lungo spazio di tempo rimangano vacanti, ciò che forma in capo all'Anno un oggetto rilevante.

Sono dunque, non v'ha dubbio, una Spesa per la Provincia di Bologna i 20000 Scudi, che s'impiegano nella Truppa, ma è ella una Spesa eccessiva, o una Spesa superflua? Giacchè, perchè solo sia una Spesa, nè può per questo, nè dee dedursi che ad un Piano di ragionata Economìa non convenga. E' una Spesa un Legato, sono una Spesa i Giudici, gli Uditori Criminali, gli Uditori di Rota, i Nunzj, gli Esecutori, i Messi sono tutte Spese. Dunque, perchè siamo Economi, faremo senza Leggi, senza Tribunali, senza Preside, senza Coercizione? Per regolare la polizia, per secondare il Governo, per invigilare all'interesse delle Dogane in una Provincia di 274 e più mila Anime, in una Città di 70000 Persone, sarà una Spesa eccessiva, o di prodigalità infetta, e di profusione, la Spesa di 20000 Scudi annui? Per mantenere un Corpo di Soldati, che sian sempre Soldati, e che per conseguenza, o non teman d'essere espulsi dalla Colonia, se fanno una Esecuzione ad un Parente, o ad un Amico del lor Padrone, o non curino l'indignazione, e le vendette degli Sbirri, se un di que' Biglietti, o Patenti del Bargello non rispettano, che fino al primo di Settembre del 1780 rendevano in Bologna il possessore invulnerabile, perchè appunto non avea altra forza il Governo che gli Sbirri, ed il Bargello.

Ma si è stato tanto tempo senz'altra forza coercitiva che gli Sbirri, ed il Bargello! Rispondo primo, che si è stati assai male. Appunto per questo avea un influsso prevalente nel Governo della Città il Bargello sopra lo stesso Legato: e vediamo anche al dì d'oggi, che quelli più cercano, e comprano con danari, e con Officj sommessi la protezion del Bargello, i quali vogliono o più disprezzare, o mostrar più di disprezzare il Governo. La moltiplicità delle Leggi facea sì, che il Suddito non potesse riposare sulla propria innocenza; e l'unicità, siami permesso il termine, degli Esecutori facea, che ognuno sperasse non solo, ma si assicurasse dell'impunità, se quelli avea favorevoli. Che però hanno sempre i Cittadini più savj, e i Forestieri più illuminati non solo riconosciuto, ma declamato quanto era improvido al Governo, e sconveniente non meno al decoro di sì Nobil Città, che all'indennità de' Cittadini, che non vi fosse stabilmente in Città,

 come

come vi era nella Provincia quel Militare *che rivestito della Livrea del Principe professa onore, e subordinazione, e riscuote, ed esige da qualunque rispetto*. Chirografo de 7 Novembre 1780, *pag.* 6.

Rispondo in secondo luogo, che questo, ch era un inconveniente sempre grande, e sempre incomodo, potea essere ora maggiore, e più pernicioso per due differenze tra il costume presente, e il costume de' tempi andati, altra dalla parte de' Sudditi, altra dalla parte del Governo. Non vogliamo, nè intendiamo fare i Censori. *Hanno i Secoli i suoi vizj*, dice l'Avvocato. I vizj del Secolo passato eran la vendetta scaltra, l'insidia macchinata, il palliato livore: vizj, che molto più doveano per ispirito d'umanità, commuovere il Cuor del Governatore, ma che nol compromettevan giammai. L'Educazion però universale di quel tempo, di cui si vedono ancora i resti in alcuni attempati, e savissimi Cavalieri, portava, che sommo rispetto si avesse per la Persona del Rappresentante, che si rispettassero tra se i Nobili e rispettassero tutti. Ma il Secolo presente, e una educazione più leggiera, più trascurata, o più guasta da non felici Esemplari, non avendo la medesima ferocia, o determinazione, ha però tale ruvidezza, e scabrolità di maniere, tale svaporamento d'idee, che mentre i lor Padri voleano comparire osservanti di quelle Leggi che in segreto violavano, Essi studiano, e procurano di affettare, e violazione, e disprezzo di quell'Autorità, e di quelle Leggi, che in segreto rispettano. Ma questa mal intesa, e novissima ipocrisia di mancanze, e di delitti, non può alla fine senza scandalo, e senza pericolo di sconvolgere l'ordine civile delle cose, essere tollerata, e impunita. Ora a punirla, riesce durissimo ad un Rappresentante dover mettere una Persona ben nata in mano di vilissimi Esecutori. Ed è questa la seconda differenza di costume, che dicevamo da principio dalla parte del Governo. Cinquanta anni sono, se i Sudditi avean della ferocia, con ferocità agiva il Governo, e un Quaranta Zambeccari, Padre del presente, dagli Sbirri fermato in Piazza di mezzo giorno per una leggiera contravenzione, il Quaranta Beccadelli, che ancora vive, cercato in propria Casa dalli Sbirri per un affare d'Onore, e cento altri Casi simili, provano abbastanza, che molto erano gli Sbirri adoperati cinquanta anni sono; ma questo sarebbe a' Legati presenti durissimo, alla umanità de' loro principj, alla civiltà delle loro maniere insopportabile. Oltre che, quel temperamento di mano che usava il Governo in Bologna, era allora uniforme, ed unisono allo stile, e alli metodi degli altri Governi, e degli altri Stati. Presentemente, che quanto l'autorità del Governo è da per tutto più spiegata, e più uniforme, altrettanto i modi di esercitarla sono più ingentiliti; e più colti, il Legato, che a quell'asprezza ricorresse, se rinunciasse ancora alla propria sensibilità, si esporrebbe alla disapprovazione universale anche delle

le Persone informate, e delle Persone savie, che è la sola che possa temersi, o valutarsi, ma che dee e valutarsi, e temersi dall' Uomo onesto.

Che però tenere i soli Sbirri, quando gli Sbirri e per ogni Delitto, e per ogni rango di Persone adoperavansi, potea essere un inconveniente: ma inconveniente sommo sarebbe, non v'ha dubbio, presentemente tener que' soli Esecutori, che sopra una gran parte della Popolazione, e per la massima parte delle contravenzioni, o delle mancanze, nè la civiltà, nè la pulizìa, nè l'esempio delle altre Nazioni permettono che si adoprino. Inconveniente sì distruttivo d'ogni ordine di Società, che riduceva in qualche Legazione tutti i Ceti di Persone ad essere le Vittime delle insolenze de' Nobili, e il Cardinal Legato essere il trattante, e il paciere piuttosto, che il Giudice, o il Superiore.

Perchè dunque si è stato molto tempo senza Truppa in Bologna, non può dedursi, o che utile non fosse stata sempre la Truppa, o che necessarissima non fosse presentemente. Ma essa Truppa che è indispensabile alla pulizìa del Paese, è anche proficua all'Economìa, e all'Economìa ha giovato in quanto che la introduzione della medesima era insinuata, e richiesta nel nuovo Progetto delle Ferme, (tanto efficacemente da degnissimo ed Eminente Porporato raccomandato e in Roma, e a Bologna) e colla morale certezza di tale introduzione fece il presente Fermiere il vistoso Aumento della sua offerta. Ond'è che la Truppa, anche prima di esser creata, ha prodotto incremento alle pubbliche Rendite, e si è, col solo mostrarsi anche di lontano, preparato i Fondi onde sussistere.

Che sebbene non sia questo il Secolo, come l'Avvocato moralizzando riflette, da presagire, o da aspettarsi *de' Contrabbandi violenti spalleggiati dalla forza*, pure gravissimo è il Contrabbando, che, a detto e del passato Daziere Morelli, e del presente, soffre il Dazio Porte. Conosce anche il nostro Secolo, sebbene d'un genere men clamoroso, le sue violenze. Il Dazio Ritaglio, non senton che troppo gli Appaltatori del medesimo, quanto sia lungi dal produrre quell'introito alla Camera, che dovrebbe effettivamente produrre, se il Contrabbando non ne frodasse almeno una porzion ragguardevole del provento. Da' Libri del Dazio, e dal Ricorso del Daziere *Somm. N°.* 128 risulta, che una Popolazione sì copiosa, e non parca certamente, che si considera tra la Città, e la Cerchia, o sia il giro di tre Miglia intorno alla Città, di 80000 persone, mangerebbe solo di Carne un' oncia, e tre quarti per testa, ciò che non solo nella speculazione ripugna, ma dalla più evidente notorietà di Fatto è contraddetto. Hanno il costume per ordinario i Cocchieri di Bologna di muovere i Cavalli attaccati a' Legni de' lor Padroni, e sogliono per preferenza scegliere a quest' oggetto

le

le Strade fuori di Città. Questi Esercizj poco giovevoli a' Cavalli, sono infinitamente proficui a' Cocchieri, e alle Famiglie de' Nobili, i quali il più delle volte, senza saputa de' loro Padroni, caricano, e introducono, e Carne fresca, e salata, e Tabacco, e Mercanzia non solo per proprio uso, ma per servigio di quelli, da' quali sono a questi usi prezzolati. Ma la Bolognese delicatezza, a vedere una Livrea, una Carrozza anche vota arrestata, o visitata dagli Esecutori della Ferma, o sia *Burlandotti* alle Porte, ne avrebbe mosso le strida più acute, e forse non l'avrebbe mai sofferto, tenendo con poca Spesa assoldata, e trovando facilmente arrendevole ai loro voleri sì vile Schiatta di Gente. Ora, che sono i Soldati alle Porte, alla prima instanza che ne faccia la Ferma, al primo sospetto che ne concepisca il Governo, possono Essi interrompere per brevi momenti l'Esercizio, ed il moto de' Cavalli che si domano, o che si esercitano fuori delle Porte, e non può alcuno che ragionevol sia, o voglia comparirlo, recarselo ad onta, e dispregio, o eccitarne rappresentanze, e clamori. Che però la Spesa della Truppa è tenue, la Spesa è necessaria, la Spesa ed ha già prodotto nell'Offerta del presente Fermiere i tre quarti della sua Dote, e produrrà anche un Compenso che la eguagli, e la superi nelle diligenze, e cautele, cui può dar luogo, e nelle frodi, e violenze proprie del nostro Secolo, cui va ad ovviare.

Veniamo all'Articolo dell' Esenzioni, e degli Esenti. Questo Articolo fu per ben otto Mesi l'oggetto principale de' Congressi che in luoghi esenti, o chiusi, o aperti sonosi con tanta frequenza tenuti; fu il Soggetto de' trattati, e delle leghe che tra' Cittadini, e gli Esteri, o che Esteri si pretendono, formaronsi; fu il glutine più tenace della loro unione, e fu l'accordo più sacro de' loro patti. Furono consonanti a questo Piano e inaspettate, e impreparate Transazioni, che si fecero approvar prima, ch'esaminare al Senato, e l'abbandono di Cause ch' erano della Vittoria certissime, e l'escursioni ne' Conventi, e le persuasioni a' Superiori, e li Congressi, e le confidenze, e le Lettere commendatizie, e le comunicazioni, e i concerti co' Capi medesimi, e co' tronchi Maestri dell'Esenzioni, e degli Esenti. Che però ci ha recato sorpresa, e maraviglia singolare il vedere ultimamente, che la Scrittura dell' Avvocato si diparta in questo punto, e si allontani dalle Riflessioni. E non forse ci apporremmo al falso, se questa massimamente reputassimo, come la principal Causa del segreto in cui si tiene la Scrittura, potendo questa sola violazione de' patti introdurre e scisma, e divisione, e mala intelligenza nel partito. Non vogliam però lasciare senza apologìa i moderatori di esso; e la sola necessità più urgente, la sola vista della propria indennità, il solo lodevol fine di tener vivo il reclamo, il ricorso, il mal contentamento può averli indotti ad abbandonare del riclamo, e del ricorso questo Articolo essenziale.

E già

E' già da molto tempo, che serpeggia una sorda voce, e sotterranea, che tutto è nullo, e illegittimo, e arbitrario quello, che i Deputati fanno, e che il Nome del Reggimento, che alle loro massime, o instanze appongono, è calunnioso, e supposto. Qualche Senatore ad alta voce, e con franchezza il protesta, molti più timidi lo credono, e lo vanno sussurrando in silenzio. Tutti conoscono, che il Senato (forse per acquistare gran cose) ha però in questo mentre, e durante la *balìa* de' Deputati, perduto ogni libertà di suffragj, ogni cognizione de' proprj affari, ogni esistenza. Nella Senatoria Adunanza de' 29 Agosto 1780, letta appena una Declamazione giovanile, senza esaminarla, senza discuterla, senza ordinare che rimanesse prima in Segretarìa per l' informazione de' Senatori, come sempre e per Affari di tanto minor importanza si pratica, si venne subito a prender quella risoluzione, ch' era stata già presa, e già scritta prima di radunare il Senato. Si fece incontinente la scelta de' Deputati, ch' erano stati la sera innanzi già designati, e furon loro accordate effrenatissime facoltà, limitate però, e circoscritte in questo punto solo, che dovessero aver in vista, e regolarsi secondo le Risposte, e i consiglj del Cardinal Legato „ Ringraziati i Signori Deputati, e pregati i Signori Se„ natori incaricati della direzione del Ricorso di aver in vista nel di„ rigerlo, e maneggiarlo la Risposta data da Sua Eminenza „. *Rescritto del Reggimento de' 29 Agosto 1780 Somm. N° 129.* Il Cardinal Legato rispose, ch' Egli nè abborriva, nè impediva il Ricorso, ma che perciò che dovea alla verità, a se stesso, al Reggimento che l' interpellava, e le cui convenienze sempre gli sarebbero state a cuore, non consigliava il Ricorso; sì perchè il Principe avea colla più seria maturità, e coll' applicazione più indefessa esaminato e le providenze, e i fondamenti delle medesime; sì perchè il Paterno suo cuore si era proposto, e si lusingava di aver trovato per esse il metodo di far risorgere il Paese. Con questa risposta, cogli Ordini del Senato di aver in vista la risposta del Cardinal Legato, partono tre giorni dopo i Deputati per Roma. Vi restano, ritornano. Ritornati, si credea dovessero almeno informare il Senato dell' Esito del loro viaggio, giustificare l' arbitrio presosi, purgarsi in qualche maniera delle pubbliche compromesse convenienze. Niente di ciò. Sostengono anzi di non volere dar alcun conto al Senato *Somm. N°. 130.* Viene, e si pubblica il Chirografo. Restano incaricati i Deputati di umiliare al Trono la pubblica riconoscenza, e i più umili ringraziamenti per la *totalità del Piano*, e solo ottenere il permesso di potér esporre *quelle Riflessioni*, che fossero conducenti *al più felice riuscimento del Piano medesimo*. Fedeli a questa commissione, come alla prima, attaccano la totalità del Piano, e ne convellono ogni fondamento, e ne combattono quasi ogni proposizione. Espongono dopo un Anno, e otto giorni a nome Pubblico nella

tanto

tanto celebrata, quanto aspettata Scrittura dell'egregio Avvocato e ciò che piace, e ciò che dispiace al Senato, senza che il Senato possa o nulla aggiungere, o nulla togliere, o alcuna cosa saperne. Promettono al Senato, che radunano straordinariamente a' 12 di Settembre del 1781, di fargli poi sapere che cosa in nome del Senato è stato detto, o rappresentato al Sovrano *Somm. N°.* 131. e per tre Mesi si aspetta indarno, che la Scrittura sia comunicata. Agli 11 di Decembre si legge poi la Scrittura in Senato, ch' era stata a cinque di Settembre presentata al Sovrano; ma terminata la tumultuaria lettura, e non letto neppure un numero di Sommario, si torna a nascondere, non se ne lascia Copia in Segretaria, e si nega a' Senatori, che la richiedono, la facoltà di leggerla pure, non che di esaminarla. Tanto è rispettato, tanto è considerato, tanto è informato da' Senatori Deputati il Senato.

L'istorico Episodio non sarà superflua istruzione a chi legga la Scrittura *Erskine dal* §. 115, *al* §. 121. Sarebbe stata opportunissima per lui, nè avrebbe mai scritto, che possa esservi luogo sotto la presente balia de' quattro Dittatori, a consultare, a deliberare, a discutere in Senato materie che abbiano rapporto col nuovo Piano, o dipendenza al Chirografo. Un Senato che non s'interroga per quello che si vuol rappresentare al Sovrano, che non s'informa di quello che si è rappresentato, che non ha facoltà neppur di leggere quello, che è stato scritto in suo nome; un Senato di cui si compromette la rappresentanza con viaggi mal avveduti, e mal misurati, senza attenderne il permesso, senza valutarne anzi il dissenso, senza rapportarne l'esito umiliante ed infelice; un Senato di cui si vantano diritti, senza ch'Ei gli sappia, in nome di cui si progettano riforme, senza ch' Ei le accetti, di cui si espone l'indennità o con pratiche, o con pretensioni azzardose, senza ch'Ei o partecipi alla colpa, o possa lavarsene, potrà esser mai in libertà di deliberare, potrà mai supporsi, che possa in menoma parte o colla deliberazione, o colla coadiuvazione, contribuire all'esecuzione del Piano! Il Cardinal Legato, come Giudice esecutoriale del Chirografo, ha la facoltà di per se eseguirlo. E' questa facoltà intrinseca ed essenziale, comune a tutti i Chirografi, a tutte le providenze straordinarie del Principato, nè per esse si è mai creduta, o mai reclamata, come lesa, la ordinaria subalterna influenza del Reggimento nella civile Amministrazione. Avea espressa nel medesimo Chirografo la facoltà di stipulare la Transazione tra Camera, e Gabella ex Officio. Pure ha permesso, che tutto dalla Camera si esamini, tutto si discuta, tutto si bilancj, e si stabilisca da lei con tanta assiduità di Congressi, con tanta maturità di esami, con tanta esattezza, e scrupolosità di conteggj. E accuserà l'Avvocato o l'autorità dispotica, o la precipitosa inconsideratezza del Legato, se ha permesso che tutto si discuta, e

tutto

tutto sia ultimato dall' Assunteria di Camera, senza esporlo alla tumultuosa ballottazione di un Corpo, che nulla può, e nulla vuole discutere di ciò, che abbia relazione al Chirografo.

Di fatti i Senatori dell' Assunteria di Gabella, non solo non esclusi, ma formalmente chiamati, ed intimati espressamente a quella Congregazione, che si teneva appunto per l'affare della Transazione, non solo non vollero concorrere col loro suffragio alla deliberazione del Corpo, ma credettero, e dichiararono e indecente e colpevole per loro intervenire pur solo, ed assistere ad una radunanza che avesse per oggetto l'esecuzione del Piano, l'adempimento del Chirografo „ I Senatori Assunti in Gabelle memori della benigna e Clementissima „ Condiscendenza di N. S. felicemente Regnante nell'aver permesso, „ che l'Illustriss. ed Eccelso Reggimento umilj al di lui Trono quelle „ ossequiose rimostranze, che siano opportune, e convenienti circa le „ providenze ordinate nei Pontificj Chirografi dei 25 Ottobre, e 7 Novembre 1780, e giustamente gelosi di non far cosa, che possa o „ prevenire il giudizio del Sovrano, a cui si ricorre, o in alcuna maniera allontanarsi dalle viste dell' Eccelso Senato nel suddetto ricorso, credono di non potere, e non dovere interloquire nell' Affare „ ora proposto, che ha per oggetto la Transazione fra l' Eccelso Reggimento, e sua Camera coll' Illustriss. Congregazione di Gabella „ *Somm. N°.* 132.

Nè solo ad istruire è diretta, o a smentir l' Avvocato, questa istorica Narrazione; Noi la poniamo ancora a provare, che Persone, e Deputati sì arbitrarj, e dispotici, e che tanto si credon liberi, e tanto superiori alle direzioni, istruzioni, e volontà del Senato, cui o le notizie riservano, o le interpellazioni *al fine solamente dell' affare*, spacciando intanto e ciò che il Senato accetta, e ciò che ricusa, senza che il Senato o ricusi o accetti cosa alcuna; Persone, dissi, da questa sorta di Patriottismo animati, poteano, senza rischio, seguire il piano delle Riflessioni, e proteggere l' Esenzioni, e gli Esenti, mentre il Senato avea ricorso contro le une, e contro gli altri.

Ma pure i più determinati ancora talvolta temono. Temettero i Deputati che troppo chiara a questo passo apparisse la contraddizione tra le lor massime, e le massime del Senato. Pubblicate le Riflessioni, furono molti imparziali Senatori esacerbati, e scandalizzati di quanto si dogmatizza ivi, e stabilisce in favor degli Esenti. Tutti sapevano, che pur nel Mese di Luglio del 1781, sol pochi giorni innanzi che si pubblicasse il nuovo Piano, erano state di nuovo presentate al Pontificio Trono le tante volte ripetute istanze contro gli Esenti, e contro le abusive Esenzioni. Pendeva il ricorso dall' Informazione del Cardinal Legato, raccomandato colla maggior efficacia, ed energìa dalle pubbliche rappresentanze. La Lettera di Segreterìa di Stato era de' 17

Luglio 1781 della quale, non essendo stata tenuta in alcun mistero, sono sparse molte Copie, ed una insieme col memoriale del Senato ne riportiamo in *Somm. N°.* 133, e *N°.* 134. Perciò i Deputati credettero di cambiar massima, e cambiarono le istruzioni all'Avvocato. Il pazientissimo Estensore cambiò la già tessuta parte della sua Scrittura; rivolse in opposizione agli Esenti que' tratti oratorj, che avea già estesi in difesa dell' Esenzioni; la Scrittura si dipartì dalle Riflessioni; la Copia non fu più in questo Articolo uniforme al suo Originale.

Le Riflessioni pertanto, e le Riflessioni sole accusano il Chirografo, perchè il Santo Pastore l'Eminentiss. Gioannetti, cui con tanta ragione, e con tanta verità prodigano gli Elogj, non sia stato inteso; perchè non sia stato incaricato Egli dell'esecuzione rapporto agli Ecclesiastici, e agli Esenti; perchè siano stati tutti compresi nelle nuove Gravezze, Famiglie distinte, Collegj, Comunità, Scolari; perchè in fine nell'aggravar tutti di Gravezze nuove, siano stati spogliati dell' Esenzioni che godevano da' Dazj antichi. *Riflessioni pag.* 79, *alla pag.* 88.

Ma basta che i Riflessionisti leggano tutti i Chirografi di questo Secolo, e rintraccino tutti i Dazj che sono un poco considerabili in Bologna, troveranno, che tutti gli Esenti vi sono compresi, che tutti gli Ecclesiastici gli subiscono. Niuno ignora ed il Chirografo di Clemente XI de' 24 Gennaro 1709, e quelli di Clemente XII degli 11 Settembre 1730, e 29 Gennaro 1736. Benedetto XIV mediante Chirografo degli 11 Novembre 1743 aumentò la Gabella delle Porte di soldi 10 per Carro; vi assoggettò tutti gli Ecclesiastici, i Collegj anche di Montalto, le Religioni anche di Malta, l'Arcivescovo medesimo, e un solo Chirografo formò, un solo Esecutore instituì il Cardinal Legato, e tutti l'hanno subita, e da tutti il Cardinal Legato è stato autorizzato ad esigerla. Lo stesso intieramente praticò il medesimo Pontefice nell'aumento della Gravezza del Sale, come al suo Chirografo de' 4 Marzo 1744, dove tutti gli Esenti nominatamente comprende, e tutti senza mistura, o concorso dell'autorità dell'Ordinario, al Cardinal Legato assoggetta. Tutti parimente comprese, e tutti assoggettò nel Chirografo de' 12 Novembre 1746 all' aumento del Dazio sull'Olio d'oliva.

La Sa. Me. di Clemente XIII nel suo Chirografo degli 8 Ottobre 1767, ordinando l'aumento del Dazio della Macina, nessuno dal pagmento eccettuò: tutti, come i suoi Predecessori avean fatto, inclusivamente l'Arcivescovo, comprese, e per tutti fece, come degli altri Chirografi, Esecutor solo, ed Esecutore privativo il Cardinal Legato. Così Clemente XIV con suo Chirografo dei 20 Decembre 1769 nell' imposizione, ed aumento d'un quattrino per libbra di Carne, nè più, nè meno e gli Esenti tutti comprese, e sopra tutti commise l'esecuzione al Cardinal Legato. Che

Che però l' Esenzioni, che i privilegiati godevano, erano ristrette alle tenui ed antiche Gravezze, onde mentre un Carro di Grano di Persona non esente paga alle Porte 40 bajocchi, un Carro del Collegio di Montalto, o di Spagna, o dell' Eminentiss. Arcivescovo paga 35, o 37 bajocchi, mentre per la Macina paga il resto de' Sudditi 25 bajocchi per Corba, pagar dee l' Esente bajocchi 20. Sono questi Chirografi e li Decreti Esecutoriali de' Cardinali Legati, e gli Editti de' medesimi nelle mani di tutti; con tutto ciò qualche squarcio di qualcuno di essi riportiamo in *Somm. N°.* 135. Nè però alcuno sospetti che abbiano indotto un jus nuovo, o alterato la pratica che già da più Secoli era per l' Autorità Pontificia stabilita in Bologna di assoggettare alle Gravezze gli Esenti.

Giulio III nel confermare i Capitoli de' Dazj compilati, e riformati per l' opera, ed autorità di Monsig. Sauli Vicelegato, con suo Breve de' 10 Marzo 1553 ordinò, che fossero osservati da tutti = *ab omnibus etiam Ecclesiasticis tam sæcularibus, quam mendicantium, & regularis observantiæ Ordinum & Hierosolymitanæ, & aliarum militiarum regularibus, nec non Communibus, Universitatibus, Collegiis, & Piis Locis, ac aliis quibuscumque etiam privilegiatis, & in generali dispositione non comprehendi solitis &c.* = E nell' altro de' 19 Marzo 1554 in cui dichiara che = *quicumque exempti pro rebus suis rusticalibus, proque ipsarum rerum Colonibus, & Laboratoribus tam pro refectione viarum publicarum, quam pro transitu Militum, nec non pro quibuscumque aliis gravaminibus extraordinariis ad contributionem in prædictis expensis, teneantur, &* cogi, & compelli possint = *Somm. N°.* 136.

Ma basterà per tutti il Breve di Gregorio XIII gran Canonista, gran Papa, gran Cittadino, gran Benefattore di questa Città. Egli sotto il primo di Febbraro del 1584, rispondendo alla Supplica de' Senatori contro gli Esenti stabilisce, che = *Clerus Bononiensis, tam sæcularis, quam regularis, & quorumcumque Ordinum etiam Mendicantium, & quarumvis Militiarum etiam Hierosolymitanæ, & Collegiorum in solutione quorumvis onerum concurrat tam impositorum, quam imponendorum* =. E non solo non deputa Congregazioni particolari (come vorrebbe insinuare destramente il reticente Avvocato §. 108) ma sopprime, e tronca, e perpetuo silenzio impone a quelle cause che fossero già introdotte = *quascumque lites, & causas &c. per quasvis personas dicti Cleri, motas &c. ad nos advocamus, illasque penitus extinguimus, & perpetuum illis silentium desuper imponimus* =, come potrà nella sua intierezza riconoscersi al nostro *Somm. N*. 137.

L' Autor delle Riflessioni, o emulando l' ignoranza, o adulando l' ambizione di chi vorrebbe sempre mettere alle prese la Legazione e l' Arcivescovado, col sorprendere la integrità, e moderazione de' degnissimi Porporati che all' uno e all' altro dipartimento presiedono, ci

vorrebbe per poco rappresentare il Legato a Latere, come un Governator di Consulta, o come un Uditor Criminale, che circoscritto da' confini della sua pedanea giurisdizione, fosse del tutto laico Ministro del secolare Governo, così incompetente, come incapace per ogni persona, materia, o giudizio Ecclesiastico. Il qual falso e singolare concetto per istabilire, converrebbe dalla Canonica Legislazione espungere gl' intieri titoli, e perdere ogni idea dell Officio del Legato, che Officio è tra gli Ecclesiastici il più eminente e sublime, e tutte confondere, e annullare le facoltà Ecclesiastiche e di appellazioni dagli Ordinarj, e d'Indulgenze, e di facoltà da' Casi riservati, e di Dispense d'impedimenti di Matrimonj che sino concesse, e che sono esercitate da' Legati a Latere, che risiedono presentemente nelle Provincie al temporale Dominio dell' Apostolica Sede soggette.

Tanto è lungi che abbian mai creduto i Papi, o costumato associare al Legato a Latere l'Arcivescovo nelle materie di Gravezze, ed Imposizioni, ch'è il Legato il Giudice competente dell'Arcivescovo, ed a lui ricorre il Pubblico, e presso lui contesta coll'Arcivescovo i Giudizj. Pretendendo il Cardinal Colonna Arcivescovo, che il suo Folicello fosse esente dal Dazio del Pavaglione, ne fu contestato e consumato il giudizio in Bologna avanti il Cardinal Legato, e tradotta poi in grado di appellazione a Roma la causa, fu conosciuta in piena Camera l'insussistenza delle pretensioni dell'Arcivescovo, e dichiarandolo compreso e soggetto alle Leggi e pagamento del Dazio, fu pur condannato alla rifazion delle spese. *Somm. N°.* 138.

Non saranno superflue, e spero o non inutili queste brevi notizie, a correggere la vera, o a smascherare l'affettata ignoranza de' Riflessionisti, e far loro comprendere, che cosa è il Legato, che cosa sono i Dazj, che cosa sono i Diritti, l' Esenzioni, e gli Esenti in Bologna. Ma bastava poi a' medesimi o aver occhj meno dal livore appannati, o avere la penna meno scorrevole verso la falsità, e la calunnia, perchè non dicessero, che il Chirografo, mentre assoggetta a' nuovi Contributi gli Esenti, perime, e toglie ogni loro Esenzione. Tanto è ciò lontano, anzi opposto al vero, che quelle Esenzioni nella radice forse infette, e, come risulta da' Documenti fin qui allegati, dalla legittima autorità escluse, Pio VI in certo modo risana, e convalida, e solo a' termini dell'equità riduce, e a que' metodi le accomoda, che, essendo indulgente verso di loro, pongano un confine, e un argine all'abuso, alla frode, alla collusione, alla prepotenza. Chirografo *pag.* 12. „ La prima delle quali (considerazioni „ sopra gli Esenti) è, che le Gravezze più considerabili che ora esi- „ stono, si pagano egualmente dagli Esenti. La seconda è, che in „ vista della riduzione di molti Dazj superiormente proposta, ciò „ che rimane, giunge appunto a quella proporzione, che ora si paga „ da-

„ dagli Esenti, e forse anche a somma considerabilmente minore. In
„ fatti di venticinque bajocchi, de' quali ora è gravata ogni Corba
„ di Grano a titolo di Macina, gli Esenti ne pagano venti: eppure
„ nel nuovo Progetto si ridurrà il peso per tutti a soli bajocchi dieci.
„ La terza è, che nel presente universale sconvolgimento, o giam-
„ mai, o in tempo remotissimo si sarebbero estinte le presenti Gra-
„ vezze, perchè appunto, o tardissimo, o non mai si sarebbero fran-
„ cati li Debiti, e così gli Esenti giammai avrebbero veduto quel
„ giorno da esserne pienamente immuni. Ciò presupposto, credete
„ che gli Esenti ancora unitamente agli altri debbano concorrere con
„ piacere per lo spazio di Anni cinquanta al pagamento delle Gra-
„ vezze, che ora vengono sostituite a quelle, ch' essi già pagavano:
„ per quelle poi, che attualmente godono, proponete, che se ne
„ faccia il calcolo, dibattendo l'alleggerimento, che in molte otten-
„ gono nel nuovo Sistema, ed avuto riguardo ne' Monasterj, e ne'
„ Conventi a quel numero d' Individui, che ora vi si ritrova stabil-
„ mente; che l'importo della Esenzione, calcolata, come sopra, si
„ compensi per via di retrodazione; e che dei veri Esenti se ne tenga
„ un esatto Registro „.

Ha trovato Pio VI, che nessuno era esente dalle Gravezze più forti, da quelle del 1736, da quelle del 44, del 46, del 67, del 70, ed ha trovato, che queste nell'antico Metodo, nella deficienza di proporzionati fondi di francazione, nella pratica di distrarre le Doti di francazione a Dote di frutti, sarebbero state equivalentemente perpetue. Delle Gravezze del 1767, le quali coll'usata inesattezza l'Avvocato dice §. 100, che estinguer si devono nel corso di 27 Anni, per ben tre volte dal 67 al 73 ne furono distratti i fondi di francazione, e furono destinati a Dote di nuovi Debiti.

Ha riconosciuto il Sovrano la perenne disposizione in cui è il Senato, di crear sempre Debiti nuovi, ond' è solenne stile e invariabile, che ogni Anno si passi il partito, e si accordi la facoltà all'Assunteria d'Abbondanza di crear Debiti per l'Annona, e quasi ogni Anno se ne dimandava la Sovrana approvazione, e permesso *Somm. N°.* 139, e *N°.* 140, e deducendo da queste premesse, che o non mai, o remotissimo sarebbe il momento che le sopraccennate Gravezze si sopprimessero, e che alcuno potesse andarne esente, ha voluto che alle Gravezze nuove, le quali ad una certa conducono e regolare e cospicua francazione, siano con frutto assoggettati gli Esenti, mentre inutilmente, e forse perpetuamente, subivano il rigor delle antiche.

Ha trovato, che da alcuni Dazj, e Gravezze andavano immuni o in tutto, o in parte, e preserva loro la loro immunità.

.Ha

Ha trovato che, per un abuso incredibile, di questa immunità che un Esente godeva, le Famiglie intiere, e le Cognazioni, e le Affinità ne godevano; onde, a cagion d'esempio, per tre o quattro Corbe di Grano che può consumare un Canonico, ne consumava in un Anno le 160, le 140 Corbe; ed ha ordinato che apprezzando, e valutando il consumo, si retrodia a ciascuno quel tutto, o quella parte di Dazio, di cui se gli compete il bonifico, ma che all' Ingresso, alla Macina, alle Beccarie, alla Dogana paghi ognuno, e paghi lo stesso.

Nè questo Metodo può riescire disgustoso ad alcuno, mentre si osserva in Roma, e si pratica col Collegio intiero de' Cardinali; e nocevole non sarà se non a coloro, che un indebito guadagno e fraudolento faceano. Gravissimi erano i fondamenti, e i motivi d'introdurlo per gli abusi intollerabili che si esperimentavano. Basterà ricercare ne' Registri di Camera qual enorme quantità di Grano abbiano ingurgitato gli Esenti nel 1780 per il solo e meschino vantaggio di pagar la Macina 4 bajocchi meno per Corba; nè vorremmo ridurre alla notizia del Pubblico l'esorbitante e punibilissimo arbitrio, che certamente dev' essere ignoto al moderatissimo ed equissimo animo del nostro Pastore, che han praticato i suoi Ministri, così rapporto alla Macina, come rapporto ai Porci Massaroli, pretendendo di esigere a suo pro il Dazio, il quale con Autorità Sovrana è prescritto, ed ordinato, ch' Egli stesso paghi a pro del Pubblico, a sollievo del Povero, a conguaglio delle Contribuzioni *Somm. N°.* 141. Vadano ora i Riflessionisti ad accusare il Chirografo o di stranezza, o di assurdità, o di durezza verso gli Esenti, e di violazione de' Diritti più sacri.

Rimane l'ultima Accusa a discutere, e a diluire, quella cioè che non può l'Aumento di Stipendio accordato nel Chirografo a' Senatori, allettare, o indurre i Nobili ad ambire il Senatorio rango, dal quale la diminuita influenza, e le perdute distinzioni gli allontanano: Che si sono i loro Maggiori prefiniti un sì tenue Stipendio per non aggravare i Concittadini; che sarebber pronti di rinunziare anche a questo. Per uno tanto versato, o versantesi nelle Istorie di Bologna quanto l' Autore dell' Articolo XIX delle Riflessioni vi sono molti errori, o espressioni men giuste, men proprie, e meno alla istorica verità adattate negli enfatici Dogmi ch' ivi si spacciano. E' il Papa che assegna a' suoi Ministri Senatori, mentre gli sceglie, come potrà vedersi da un Esemplare di Brevi che si dà al *Somm. N°.* 142. lo Stipendio proporzionato e consueto, e ordina alla Cassa pubblica cui suppone ancora che presieda, com' era riservato ne' Capitoli di Nicolò V, un suo Tesoriere, che sia somministrato. Ma questo Emolumento fissato già, quando due Lire faceano il Fiorino d' oro, o sia il Gigliato, non mostra tanta moderazione, o tenuità nell' antico Assegno, o negli antichi Senatori che ne profittavano. Perciò ha creduto giusto non solo, ma ne-

necessario Pio VI di fare un qualche Aumento al Senatorio assegno, ma non ha pensato per le circostanze della pubblica Economia, potere nemmen da lungi approssimarsi a quell' antica misura. Dice poi il Riflessionista alla *pag.* 109. „ Il Senato di Bologna avea anticamen-
„ te ogni Autorità, e facoltà decisiva sopra tutti i suoi affari Civici,
„ e Comunitativi, ed avea in oltre in più oggetti Giurisdizione mi-
„ sta, e cumulativa nel Governo mediante le molte e distinte sue
„ prerogative „ Ma Nicolò V al Capitolo IV dice tutto l' opposto, e dice, che nulla anzi possa farsi dal Senato senza il Consenso del Legato. *Et quod nullus dictorum Magistratuum dictæ Civitatis possit aliquid deliberare sine consensu Legati, vel Gubernatoris.* A qual di questi dobbiam credere? qual di questi ci inganna o mentisce? Nicolò V, che prescrive che nulla assolutamente si faccia nè di Comunitativo, nè di Civico senza il consenso del Legato, o chi dice, che il Senato avea *ogni facoltà decisiva sopra tutti i suoi affari Civici, e Comunitativi?* Ma se non a' Caffè, e ne' Circoli oziosi vogliamo attingere le notizie de' fatti istorici di Bologna, ma negli Archivj, e ne' Codici rintracciarli, e non estimare le prerogative, o i diritti dalle volgari persuasioni, e pregiudizj, ma da' Diplomi, e da Documenti, Noi dovremo per verità confessare, che moltissimo ha ampliate il Senato dal principio del Secolo XVII in quà, le Commissioni, e incombenze, e facoltà che dalla Sede Apostolica ha ricevuto; che molti impieghi, e molti ministeri di privativa scelta della Sede Apostolica che presiedevano, e regolavano, e tenevano soggette le particolari Assunterie, e Deputazioni del Senato, sono per incuria, e indolenza andate in quest' ultima Epoca come in disuso.

Abbiam veduto quanto concesse al Reggimento Gregorio XV sulle Milizie del Territorio, ed abbiamo osservato quanto è più veemente il sospetto di orrezione intorno al Breve di Gregorio XV, che non fondato il Reclamo, e l'accusa di pregiudizio, è di torto, che i Bolognesi promossero contro le Provisioni di Clemente VIII, e che promossero solo sotto un Papa Concittadino, e cadente, senza che avesser mai prima per lo spazio di venti e più Anni o reclamo avanzato, o ricorso, nè sotto Clemente VIII, che le Milizie del Territorio avea privativamente, ed esclusivamente assoggettate all' Uffiziale Generale di Ferrara, nè sotto Paolo V, che gli successe. Potremmo fare un Sommario più voluminoso ancora di quello ch' è a questa Opera aggiunto, se tutte le grazie, le distinzioni, e le prerogative recar quì volessimo, che ha il Pubblico ottenuto da Gregorio XIII, e XV, che il presente Legato novera tra' suoi Maggiori; ma la stanchezza che in Noi, e più ne' nostri Lettori, dee aver prodotto, o sarà per produrre un' Opera, che di tante disparate materie e diverse ha dovuto imprendere la discussione, e l' Esame, ci fa solo quì allegare il Breve

ve del medesimo Gregorio XV de' 14 Giugno 1621, che tanto esimie, e rilevanti facoltà accorda al Gonfaloniere, e al Reggimento sopra le Cause, e Regolamenti delle Arti, e Mestieri, confermato anche, ed ampliato da Clemente XII con suo Breve degli 11 Settembre 1733.

Che l' Assunterìa d'Ornato constituisca un Tribunale, purchè vi presieda, e l' informi o il Legato, o in sua assenza il Vice-Legato, è una Pontificia largizione, e clemenza, cui ha dato origine il Breve di Gregorio XIII degli 11 Luglio 1573, e ha dato forma stabile e permanente il Breve di Gregorio XV, 21 Giugno 1621.

Che l' Assunterìa di Governo abbia un così vasto, e così eminente influsso nell' Amministrazione delle Comunità del Territorio, è stato il frutto pria di tacita intrusione, poi di aperta orrezione e fortunata sotto un Pontefice Concittadino. Del resto nè Clemente VIII abrogò per Bologna l'efficacia della sua Bolla *super bono regimine* (nella quale la volle espressamente compresa), nè stabilì che vi fosse perpetuamente un' Assunterìa, che occupasse le ingerenze e Commissioni in quella prescritte, o ne esercitasse le Autorità. Ma una Commissione straordinaria dette, e Commission temporanea a tre Senatori, ch' egli scelse senza nomina, o presentazion del Senato, i quali furono Camillo Paleotti, Rodolfo Bonfioli, e Giovanni Galeazzo Bargellini, di rivedere, sindacare, e sistemare tutte le pubbliche Aziende alla forma della sua Constituzione medesima; e fu poi il Cardinal Legato che ad uno solo de' Deputati, cioè a Rodolfo Bonfioli, concedette le medesime facoltà, e addossò la medesima Commissione per le Comunità del Contado. Si vegga al *Somm.* *N*°. 143 così la Bolla di Clemente VIII che comprende insieme colle altre Comunità Bologna ancora, come il Breve del medesimo Pontefice, e la Lettera del Cardinal Legato Montalto.

Che i Soldati di Milizia assistano al Palazzo del Gonfaloniere ne' tre giorni del suo Sequestro, di che fanno i Riflessionisti sì gran vanto *pag.* 96, è una pratica recentissima accordata soltanto dal Cardinal Serbelloni, e tutti Noi ci ricordiamo, che i proprj Contadini co' Bastoni eran tutte le Guardie, o l' Armamento che potea alla sua Casa tenere il Gonfaloniere.

Che il Reggimento radunisi, e a deliberazione ponga, e a ballottazione gli Affari, senza la presenza del Cardinal Legato è o una indolenza, o una Commissione a principio espressa, poi presunta, e interpretativa de' Legati.

Che l' interno Regolamento del Senato, e la durata, e la destinazione delle Assunterìe, e il numero de' Voti prefinito a ciascun partito, dal Senato si regoli, e si determini, è una indulgenza, o oscitanza del Governo ripugnante all' idea medesima, e allo Spirito di quelle Concessioni, delle quali il Senato gode; anzi da questa tacita

per-

permissione medesima, e da questo illimitato illegale arbitrio i Senatori più assennati e zelanti han ripetuto massimamente e la decadenza, e l'abbandono de' pubblici interessi. Così si esprime il Senator Carlo Grassi nelle Memorie, che già umiliò all'Eminentissimo Segretario di Stato fin dall'Anno 1769 *Memoria Grassi §. A tutto ciò si dee aggiungere* „ Nè i Sovrani, nè i Cardinali Legati pro tempore hanno cre-
„ duto a proposito per lo passato di prendere in considerazione l'or-
„ dine, e le regole con cui sono o dal Senato, o dalle Assunterie esa-
„ minati gli Affari ec. l'annual mutazione (delle Assunterie) toglie,
„ che in sì breve tempo si possa fare idea adequata delle proprie in-
„ combenze, e si possa compiere alcun Affare. Quindi è forza lasciar-
„ ne la cura a' Successori. Di quì nasce, che o si abbandonan del
„ tutto, oppure ogni Anno se ne cambia insieme colle Assunterie le
„ Massime, il Metodo, e la Direzione ec. Per questa continuata mu-
„ tazione d'incombenze il Senato non può conoscere a pieno la na-
„ tura del male, che ci affligge, nè ravvisarne il vero rimedio, nè
„ stabilire con costanza i suoi desiderj, *ma quello che è il peggio si è,*
„ *che senza l'intervento della Suprema Autorità* egli sarà sommamente
„ difficile, per non dire impossibile, lo stabilire una giusta Riforma su
„ questo punto. Quì pure avrebbe luogo presso di molti Senatori l'abor-
„ rimento da ogni introduzione di novità, presso d'altri l'utilità d'una
„ più lunga permanenza ne' rispettivi Officj non sarà concepita bastan-
„ temente, nè mancheranno forse ancora di quelli, i quali giudiche-
„ ranno che questa inveterata pratica conferisca ad una maggior esten-
„ sione del loro credito, e della loro Autorità; „

Avea la S. Sede il Tesoriere Apostolico in Bologna, che sopra tutta l'intiera Amministrazione, e le Rendite della Provincia esercitava sopraintendenza inspezione e governo. Si vegga nel *Somm. N°. 140* qual era l'ampiezza delle facoltà, e l'importanza delle commissioni, e la totale dipendenza che dovea avere da questo Ministro della Sede Apostolica la pubblica Amministrazione. Nella modula della sua Deputazione, come si vede nel Breve di Paolo II ad Antonio Vescovo d'Ancona Tesoriere Apostolico in Bologna, gli si commette, che „ *intendat circa conservationem introituum Datiorum, & Gabellarum Civitatis Bononiæ ...... ac de eis computum teneat ...... & provideat ut introitus, & proventus non exponantur nisi in causas utiles, & necessarias pro conservatione & Statu nostro ac Sedis Apostolicæ, ac dictæ Civitatis, & accedente Mandato Legati, seu Gubernatoris ad formam Capitulorum, &* Ordinationum *felic. record. Nicolai PP. V, quinimmo reseces, & tollas omnes superfluas expensas tam Enseniorum, & Largitionum, & Legationum minime necessariorum, quam etiam provisionum, seu Salariorum, quæ non videantur utilitati Publicæ expedire &c.* = L'Autorità medesima dovea questo Ministro esercitare sopra i Conti di Gabella. Autorità

 som-

somma e indipendente avea sopra le Arti, ed Artisti, e tante altre prerogative, e giurisdizioni, come può riconoscersi al citato Sommario.

Tenea la Sede Apostolica oltre il Tesoriere un Ministro così detto Contrallatore, che tutti i Mandati alla Cassa dovea riconoscere, e sottoscrivere. Nella Tabella Passiva troviamo l'assegno pel Tesorier Apostolico, e si fa anche menzione del Contrallatore.

Destinava un Deputato alla Gabella, il quale vegliasse insieme co' Sindaci all' Amministrazione, e Governo di quel ramo di Finanze, quantunque i Sindaci, e la Congregazion tutta fosse alla speciale approvazione, e conferma del Cardinal Legato soggetta.

Vi era un Presidente alla Zecca di Bologna che si deputava, e si sceglieva dal Papa. Leone X ne spedì il Breve di Deputazione a favore di Lorenzo Malvezzi li 27 Luglio 1515. Clemente VII confermò con suo Breve de' 29 Gennaro 1524 a favore di Antonio Maria Campeggi la Concessione fattagli dal Luogotenente del Cardinal Legato di Presidente della Zecca per anni dieci. Lo stesso Pontefice accordò tal impiego con suo Breve de' 6 Settembre 1533 al Senatore Astorre Della Volta. Paolo Terzo con suo Breve degli 11 Ottobre 1535 lo conferì a Gio. Battista, e Fratelli Malvezzi, e ad Astorre della Volta.

Il Presidente alla Fabbrica di S. Petronio si deputava, e si deputa dal Sovrano, ed è per Pontificio Breve, che attualmente questo Posto è occupato dal Senator Albergati *Somm.* *N°.* 145.

Tanto è vero, che, non contento il Sovrano di quella sopraintendenza generale, e di quell' immediato influsso che dee avere il suo Supremo Rappresentante sopra tutte le Civiche deputazioni, e sopra tutti i dipartimenti de' pubblici Affari, ai dipartimenti medesimi più interessanti, e più delicati volea che particolari Ministri suoi, e di piena e libera sua scelta attendessero, e presiedessero. Ciò che i Senatori più ingenui, o più informati riconoscono, e confessano *Somm.* *N°.* 146.

Ma la destrezza e sagacità dell' antico Senato, e specialmente il suo Metodo di non affacciar diritti, o pretensioni, ma Suppliche umiliare, e richieste, e queste medesime rivestire d' una certa indifferenza, e i Soggetti delle medesime dipingere come di poca entità, e rilievo, ha fatto sì, che moltissime incombenze di più ha Esso ottenuto che prima non avea, e che molti de' Ministri, e Ministeri subalterni, che la Sede Apostolica quì destinava, senza che nessuno gli contrasti, o nessuno gli abolisca, vadano per un certo modo in dimenticanza, e in oblivione.

Con principj, con massime, con Metodi tutto opposti, i Patriotti d' oggigiorno credono, che si misuri dall' acutezza de' loro gridi la forza delle

delle loro ragioni, e dall'esorbitanza delle pretensioni la estensione de' privilegj, e dall'arditezza, o atrocità delle querele la qualità de' torti, e de' pregiudizj recati alle pubbliche prerogative; e osano dire contro l'evidenza, e il lume di questi fatti, che tanto influsso han perduto ne' pubblici Affari le Civiche Rappresentanze, e tanto ne hanno acquistato i Ministri immediati della Sede Apostolica, e che da questo ne venga la difficoltà, e la scarsezza de' Soggetti, che o dimandano, o ambiscono il grado Senatorio.

Che però i fatti che si sostengono, o che si suppongono dagli Oppositori del Chirografo, così rapporto alla spesa della Truppa, come rapporto all' abrogazione delle Esenzioni, e alle incombenze diminuite al Reggimento, o a Civici Corpi, non sono punto di miglior lega, nè hanno maggior verità di quelli, che alla rinfusa abbiamo esaminato e discusso nel principio di questo Capitolo. Ma prima che all'Epilogo veniamo, e alla conclusione dell'Opera, un altro fatto si vuole schiarire, e giova dedurlo alla cognizione del Pubblico. Questo riguarda e l'esposizione de' pubblici mali, e le suppliche, e le instanze per ottenerne l'emenda, e i suggerimenti di rimedj analoghi a quelli che il Chirografo appresta, contenuti in un Foglio al primo Ministro, e al Sovrano esibito fin dal 1771, formato da' più sani e accreditati Senatori, sottoscritto da molti del Corpo, e non già da cinque (come falsamente le Riflessioni alla *pag.* 119), concertato con Eminentiss. Personaggio che si dimandava al Sovrano per Legato, e per Esecutore, e fino trascritto da uno de' presenti Deputati, il quale, siccome dicono le Riflessioni *pag.* 120. = *Non pensa più in oggi certamente come pensava* =. Sede questi tra' Deputati al ricorso, e sostiene adesso che i Debiti, quantunque cresciuti, eccedono appena i quattro milioni, mentre allora li faceva ascendere fino a cinque: allora credeva che o nessuna, o scarsissima fosse la Dote di francazione, ora la immagina e travede abbondantissima: allora deplorava come ruinata la Provincia, inevitabile il fallimento, attraversato e languente il Commercio, ora, in più lieto cielo trasportato ed assorto, la Provincia vede florida, il Commercio vivissimo, le fonti e le arene dell'oro, e dell'argento sparse per ogni tratto, e a fecondare venute tutto il Bolognese Territorio. Noi riportiamo a soddisfare la curiosità de' nostri Lettori, la memoria per intiero al *Somm. N°.* 147, quì solo ne riporteremo due brevi squarcj. Il primo dimostrerà qual opinione avessero que' Senatori, cui non erano già scorta o condottieri, giovani, o inesperti Patriotti, ma un Vincenzo Marescalchi, un Andrea Barbazzi, un Carlo Grassi, un Gioanni Fantuzzi, qual opinione, dissi, avessero dello stato della pubblica Economia. L'altro sarà vedere, che questi Senatori dotati di spirito profetico seppero e predire, e calcolare tutto quello che sarebbe nel Senato accaduto, e che è avvenuto di

fatti al primo pubblicarsi la Riforma. „ Riconoscendo alcuni Sena-
„ tori di Bologna il pessimo stato, in cui si trova in oggi questa Pro-
„ vincia, ed il manifesto prossimo pericolo di una totale rovina, hanno
„ creduto di essere in qualche debito di tentare ogni strada per im-
„ pedire un male sì grande, e di promovere quanto è in loro un
„ opportuno rimedio.

„ Come Sudditi della Santa Sede, come Cittadini solamente questa
„ loro premura sarebbe giusta. Ma come Deputati immediatamente
„ della Santa Sede, ella è dovuta, nè può disgiungersi dall' offizio,
„ di cui sono stati onorati con ispeciale Breve de' Sommi Pontefici.

„ Che il male di cui si parla, sia gravissimo, e che esiga un pronto
„ riparo, potrà facilmente rilevarsi dalla seguente breve descrizione,
„ che giova soggiungere, per giustificazione, e dell'asserito bisogno,
„ e della ragionevolezza delle suddette premure.

„ La Camera di Bologna in primo luogo trovasi aggravata, per
„ non dire oppressa, di un Debito ascendente all' enorme Somma di
„ circa cinque milioni di Scudi Romani, somma veramente eccessiva,
„ e che di tanto peggior condizione rende la Camera, quanto che per
„ mancanza dei sufficienti Capitali se ne rende impossibile la fran-
„ cazione.

„ Da questo fatto due necessarie immediate conseguenze proven-
„ gono: una si è, che gli Aggravj imposti sopra del Popolo per pa-
„ gare gli annui frutti di questo gran Debito, oltre quelli destinati
„ alle spese assai considerabili del Governo, sono grandissime, e tali,
„ che l' opprimono, se non altro alzando ad un prezzo eccessivo tutto
„ ciò, che dee servire alla sua, benchè frugalissima sussistenza: l'altra
„ poi si è, che la mancanza dei sufficienti Capitali, diretti all'estin-
„ zione, o almeno alla diminuzione del debito, induce la reale, ed
„ indispensabile necessità di creare sempre nuovi debiti, e quindi in
„ vece di diminuire, accrescere anzi continuamente gli aggravj in
„ qualche modo ad ogni straordinaria urgenza, che sia per accadere.
„ Queste straordinarie urgenze sono le Epidemie degli Uomini, o degli
„ Animali, o passaggi improvvisi di Truppe straniere, le occorrenze
„ per i Lavori d'Acque, in fine le Carestie.

Si riconosce in questo, come in tant'altre rappresentanze di Se-
natori, e del Senato stesso, *il pessimo Stato della Provincia*, ed il pros-
simo pericolo *d'una totale ruina*. Si riconosce che *la Camera di Bolo-
gna trovasi aggravata di un Debito ascendente all' enorme somma di circa
5 milioni*. Si riconosce, che da questo discendono *due necessarie imme-
diate conseguenze*, l'una che il Popolo soffre aggravj sommi e intolle-
rabili, *l'altra che la mancanza de' sufficienti Capitali diretti alla Estin-
zione del Debito induce la necessità di crear sempre nuovi Debiti*. Si ri-
conosce in fine, che le straordinarie urgenze che possono, e devono
au-

aumentare il Debito pubblico, sono le Epidemie degli Uomini, e degli Animali, i passaggi improvvisi di Truppe straniere, LE OCCORRENZE PE' LAVORI D'ACQUE, *in fine le Carestie*.

Che poi nulla potesse o di soccorso, o di concorso sperarsi dal Senato per operare una Riforma, di cui i Senatori uniti scorgevano l'opportunità non solo, ma la necessità, indispensabile lo prevedono i Senatori nella medesima Memoria, e con termini anche più forti, e più espressi il predice il Senator Grassi = Memoria de' Senatori uniti §. *Ove se tale = ma già per mille ragioni svanisce affatto questa speranza, non potendosi in modo alcuno sperare che il Senato sia al presente per entrare in sì vasta indagine = non resta a' Senatori uniti altra strada per soddisfare al proprio dovuto zelo che quello di ricorrere immediatamente al Santo Padre, di esporgli il bisogno, e di aspettare dal suo Paterno Cuore quella providenza che può impedire la totale ruina di questi Sudditi* =. E nel §. *Mentre adunque* dimandano, che sia da ogni cognizione, e direzione della progettata forma escluso il Senato tutto, e supplicano il Sovrano a volere di per se scegliere e deputare alcuni Senatori, che potessero sotto la dipendenza dell'Eminentiss. Legato, digerirne, e maturarne il Piano „ Mentre adunque il Senato tutto intento alle „ presenti pubbliche emergenze non può prendere in considerazione „ un affare sì grande, e quando anche il potesse, non avrebbe forse „ le necessarie facoltà per le critiche inspezioni che seco porta il di- „ scorso d'una riforma, quindi altro non resta, che la Sovrana Cle- „ menza del Santo Padre prenda *Egli stesso* a cuore questo affare de- „ putando a questo effetto un Corpo di Senatori ec. „ E il Senator Carlo Grassi nella memoria terza umiliata all'Eminentiss. Segretario di Stato §. *Questi fatti* „ Questi fatti incontrastabili somministrano un „ lume bastante per prevedere l'esito che avrebbe il Piano che ha „ proposto, se la sua esecuzione dipendesse dall'esame, e dal giudi- „ zio o del Senato, o di QUALCHE DEPUTAZIONE, che per avven- „ tura da lui si destinasse. Si promoverebbero dubbj, e cavillazioni, „ di cui non si vedrebbe forse più il fine = Tutti in fine e il Senato, „ e suoi Ministri, e pubblici Legali, e li Sindici della Gabella Grossa, „ e i Corpi delle Arti alla prima notizia del Piano si quereleranno, „ e giudicheranno ruinata la Provincia, e distrutti i Privilegj della „ Città. Nessuno giungerà a comprendere, o non vorrà comprendere, „ che la S. Sede può revocare quello che ha conceduto, che le Au- „ torità concesse ne' tempi andati, e li regolamenti confermati da' So- „ vrani Pontefici, si debbono risolvere in fine in altrettante incum- „ benze, concedendo le quali il Sovrano non ha avuto altro in mira, „ che il maggior bene de' Sudditi suoi; che perciò può, e dee ri- „ vocarle, o riformarle, quando lascino di produrre questo effetto, o „ ne producano uno del tutto contrario, o quando manchino altre

„ stra-

„ ſtrade, onde ſupplire al biſogno dello Stato, o quando finalmente
„ appariſca la indiſpenſabile neceſſità di porre riparo all' imminente
„ ruina di un'intera Provincia: condizioni tutte le quali accompagnano
„ realmente, ſenza poter dubitarne, la noſtra preſente ſituazione, ma
„ che ſi naſcondono al diſcernimento delle menti pregiudicate, o che
„ ſi diſſimulano per privati intereſſi. Oſtacoli di queſta natura, come
„ ognuno ben vede, non danno luogo alla ſperanza, di vederli ſu-
„ perati, ſenza l'ajuto della Mano Suprema del Sovrano, e ſenza una
„ riſoluta ed efficace applicazione dell' Eminentiſs. Legato. Qualunque
„ volta queſti conoſceſſe l' indiſpenſabile biſogno di riforma, in cui
„ ſi trova queſta ſua Legazione, che conveniſſe ne' mezzi, li quali
„ ho propoſti, e che rappreſentaſſe al nuovo Papa, e la neceſſità di
„ quelle, e l'opportunità di queſti, io ſono di opinione, che non
„ troverebbe veruno impedimento ad ottenere tutte quelle facoltà, le
„ quali foſſero neceſſarie a mettere in eſecuzione queſte idee. Alla
„ viſta di queſte facoltà ceſſerebbe ogni contradizione, e gli oſtacoli
„ in ogni altra ipoteſi impoſſibili forſe a vincerſi, ſi ſupererebbero fa-
„ cilmente „.

Avrebbe troppo perduto e di lume queſt'Opera, e d'informazione il Lettore, ſe nella trutina, che abbiamo aſſunto de' fatti o mentiti, o trasfigurati dagli Oppoſitori del Chirografo, aveſſimo laſciato paſſare ſenza avvertenza, o eſame queſto fatto per ſe di rilievo, e che indarno vorrebbero i moderni Patriotti ſeppellir nell'obblio. Ma tutto è falſo, tutto è futile nel ſiſtema della loro oppugnazione, futili le obbiezioni, futili le conceſſioni, futili le imitazioni che oſano fare di Riforme, e di Economie. Mentiſcono de' fatti, che potrebbero eſſer veri, ſenza che foſſe o men giuſto, o men opportuno il Chirografo; adottano parte delle providenze date dal Chirografo, ed eſcludono appunto quelle che conſtituiſcono la opportunità, l'equità, e la giuſtizia di tutte.

Siano i Debiti della Provincia quattro milioni, e non cinque, non ſarà per queſto o utile, o eſpediente, o neceſſario il francarli? Cinque milioni dovranno francarſi, e quattro milioni non già? Sarà bene che ſi eſtingua un Debito ſe è di cinque milioni, e che ſi perpetui ſe è di quattro? Siano gli avanzi del Pubblico, o ſecondo l'avanzo *evidente* delle Riflesſioni di 66000 Scudi, o ſecondo l'avanzo *vero* delle medeſime di Sc. 36000. Siano ſecondo l'avanzo *liquido* dell'Avvocato di Sc. 36000, o ſecondo l'avanzo *netto* del medeſimo di Sc. 27000, ſarà ſempre vero, che queſto avanzo riſultava da un Siſtema di Finanze, da una ſerie di Dazj ingiuſti, incongrui, inopportuni, bizzarri. All'incontro la eſiſtenza di queſti avanzi ci darebbe la dolce ſicurezza, che adattandoſi, e rettificandoſi le gravezze, oltre eſſere per la loro collocazione opportune, ſarebbero anche per la loro miſura tenui, e diſcretiſſime. Ma

Ma nel rivaleggiare il Chirografo, e nel farsi gli Oppugnatori medesimi, Autori di Riforme, e di Piani, sono anche più futili i loro Piani, e le loro Riforme. Dopo tante ondulazioni del partito, dopo già stesa più della metà della Scrittura dal pazientissimo Avvocato Inglese in un Piano tutto diverso, si determinano i Deputati ad approvare, ed accettare qualche providenza del Chirografo, ma accettan quelle, ed approvano che non tolgano i disordini, o non correggano i principali abusi del presente Sistema. Escludono il Terratico, ch' è la principal base del Chirografo, e quello che la giustizia constituisce, la proporzione, e l'equità del Comparto ne' pesi pubblici. Lasciano nel Contado il Testatico, anzi ne rendono più aspra la misura, onde il povero Contadino gema per essi oppresso, e come, e più di prima, e sotto il peso delle Tasse, e sotto la durezza de' Collettori, e sotto l'atrocità delle esecuzioni. Ond'è, come dicevamo a principio, che i nemici del Chirografo non sanno nè combatterlo, nè imitarlo. Lo combattono con futili obbiezioni che possono concedersi, e non ostante essere e lodevole, ed espediente il Chirografo, lo imitano, o vogliono aver l'aria di accettarne le providenze, ma con sì futili temperamenti, che molte providenze del Chirografo accettando, escludono quelle appunto, che la giustizia, la opportunità, le convenienze di tutte le providenze date constituiscono.

E quì poniamo fine al nostro Lavoro, che alla verità unicamente dedichiamo, alla giustizia, al vero Patriottismo, non a quel falso e mendace Patriottismo, che consiste nel far la guerra al Sovrano, nel convellere i fondamenti della Sovranità, nel confondere, e perturbare la forma della Constituzione, nel commuovere il Popolo, nel trasfigurare i beneficj, nel sognare i torti, le ingiurie, i danni, i pregiudizj. A quel vero Patriottismo consecriam Noi, e le nostre fatiche, e la nostra vita medesima sagrificheremmo volentieri, che il vantaggio della Società riguarda, e comprende, e non gli abusivi possessi di qualche ordine della Società, le reali, e legittime prerogative, non le fittizie, e ideali, il decoro de' Corpi Civici, e il subordinato loro influsso negli Affari della Provincia, e non colla depressione della Sovrana Rappresentanza, la più effrenata, e la più ruinosa anarchia. Saremo troppo fortunati, se questa, qualunque siasi, nostra Dissertazione al disinganno serva dei sedotti, e se disanimi, o rallenti i Seduttori, ma non però infelici, se anche resistendo la oscitanza degli uni, e la pervicacia degli altri al lume della verità, a Noi non altro vanto resti, e non altro merito, che la compiacenza di averlo procurato.

Abbiam veduto a quali assurdi s'impegnino gli Oppositori del Chirografo, e quali paradossi debbano sostenere per poter pure il Chirografo combattere.

Ab-

Abbiam veduto a qual semplicità di principj, a quali unità di Massime, a quale opportunità di Metodi sia il Chirografo appoggiato.

Abbiam veduto l'assurdità dell'antico Sistema nella Constituzione, nella collocazione, nella proporzione, nella percezione, nella assegnazione, e distinzione de' Dazj. L'ingiustizia verso il Povero, la predilezione verso il Ricco, il favore alle manifatture Estere, il rigore, e l'attraversamento alle proprie, la dispersione del pubblico danaro nelle mani dei percettori, i Regolamenti jugulanti, e perniciosi ai Ricchi indistintamente, e ai Poveri, nemici d'ogni Coltivazione, d'ogni Negoziazione, d'ogni industria, facevano la tessitura dell'antico Sistema.

Il giusto Comparto dei pesi, proporzionato alle facoltà de' Contribuenti, compensato da una proficua libertà di Contrattazioni; uno Spirito di paterno amore verso l'Artiere, e il Negoziante Bolognese, che il renda e in Patria, e fuori capace di sostenere, o anche di superare la concorrenza cogli Esteri; una Economia, che consista nel risecare le superflue, e nell'accrescere le Spese necessarie alla polizia, al Governo, alla Coercizione, alla pubblica indennità, abolire la denigrante Tassa sopra le teste de' Sudditi, redimere i Contadini dalle vessazioni delle Collettorie, dalle Militari Esazioni de' Collettori, sostituire delle Leggi miti, ed una Esecuzione esatta, a Leggi rigide, ed Esecuzioni arbitrarie, donare e dell' Entrate, e delle prerogative del Principato alla Provincia senza estrarre dalla Provincia un danaro di più per l'Erario del Principe, formano la sostanza del Chirografo, e constituiscono le providenze del Piano.

Abbiam veduto i conteggi, le teorie, i fatti, che da quelli si allegano, che vogliono combattere il Chirografo, e abbiam riconosciuto quanto errati siano i conteggi, quanto strane le teorie, quanto mentiti i Fatti. Errati i conteggi così quelli, che attribuiscono al Chirografo, come quelli, che essi formano. Strane le teorie, così quelle che risguardano le Massime di Commercio, come quelle che percuotono la Constituzione, e l'Amministrazione del Governo. Mentiti i Fatti, tanto quelli ch' Essi asseriscono, quanto quelli che al Chirografo calunniosamente attribuiscono.

Giova sperare, o che i torbidi Autori d'un malcontentamento al Paese imprestato, e quelli che nell'ozio, o nella tranquillità della Repubblica veggono la decadenza, e la ruina del loro credito, e della loro Autorità, concepiscano massime più tranquille, e più rette, o che il Partito già stanco, e tante volte deluso, così dalle loro persuasioni, come dalle loro jattanze, ritorni, e si rinvigorisca quel sentimento di compiacenza, e di applauso, che fu sì universale, e sì sincero al primo pubblicarsi della Notificazione de' 16 Agosto 1780, e che mai la Cabala, la conspirazione, la calunnia non ha potuto del tutto svellere dalle menti, e dal cuore del Popolo imparziale. Questa speranza,

che

che lo Spirito di umanità ci fuggerifce, che lo Spirito di Filofofia, e l'amor della ragione cambia in vivissimo desiderio, la cognizione, e l'opinione che abbiamo de' nostri Concittadini riduce a moral ficurezza. Il talento e la penetrazione, e l'acre giudizio de' Bolognesi, o non può mai, o può folo per breve tempo effere forprefo, e fedotto. La Clemenza del Principe, lo zelo, e l'applicazion del Ministro, intenti solo al vantaggio, all'ampliazione, al risorgimento del Paese, non possono effere nè da pochi congiurati, nè da molte Cabale o trasfigurati, o annebbiati. E già riscuotono da molti, e otterranno da tutti quelle lodi, e quelle benedizioni che farebbero il dolce premio delle Anime grandi, fe Effe alcun premio cercaffero in questo Mondo fuori del fenfo, e della cofcienza di far del bene. Siaci permeffo, dopo che abbiamo nostro mal grado dovuto ripugnare all'egregio Avvocato e come Pubblicista, e come Economista, adottando la fua Autorità come Profeta, chiudere quest' Opera col pronostico, ch' Egli fa appunto fopra il Terratico al Paragrafo 66, e predire con lui che = *cessata la forprefa, che negli Animi deboli fuol produrre la novità, tutti ne manderanno al Cielo le loro Benedizioni* =.

SOMMARIO.

N°. 1.

Copia di Lettere del Nobile, ed Eccelso Sig. Ambasciadore Gozzadini agli Eccelsi Signori Assunti di Camera.

POchissima, o niuna sorpresa ha fatta a me la determinazione di Nostro Signore costì pubblicatasi dal Nostro Sig. Cardinale Legato per l'abolizione di alcuni Dazj, per l'ampliazione, ed aumento di altri, per l'imposizione di un Terratico, per l'Appalto della Dogana, e per altri provedimenti, ch' Egli ha divisati per veder pure di sollevare la Provincia da tanti pesi, e da tanti Debiti, che l'aggravano. Ebbi tempo fa qualche cenno, se non in tutto, almeno in parte di questo gran Piano, e non mancai di scriverne costì. Ma io mi consolo senza fine, che tal determinazione diretta sicuramente al vantaggio di questa Popolazione sia stata dalle SS. VV. accolta con quella grata riconoscenza, che al benefico, e sempre grande Animo del Regnante Sommo Pontefice si conveniva. Non lascerò di attestargliela, com' Elleno mi commettono, alla prima occasione, e son ben certo del Sovrano di lui gradimento.

Ho presentato a Monsignor Assessore del S. Uffizio il Memoriale delle SS. VV; onde sia moderato il numero ora cresciuto contro le Bolle di Benedetto XIV de' Patentati del medesimo Sacro Tribunale, e gli ho consegnati pure i Mandati inviatimi per giustificar quanto nell' accennato Memoriale è stato esposto. Ciò è in risposta ai due loro ultimi pregiatissimi Fogli, uno ricevuto per la via ordinaria, l'altro per mezzo del Corriere di Milano; e sono divotamente.

Roma 23 *Agosto* 1780.

N°. 2.

Altra Lettera dello stesso.

NOn potendo ben io sapere quando sia per essere, che mi accada di presentarmi al Trono di Nostro Signore, e quindi aver adito di attestargli, com' Elleno mi han commesso, la pubblica riconoscenza per le Paterne Clementissime di lui premure palesate nel già noto Piano a vantaggio di cotesta Città, non ho creduto di dover tralasciare di renderne inteso frattanto l' Eminentissimo Segretario di Stato,

to, pregandolo di fargli presente al Santo Padre i Sentimenti più osſequioſi dell' animo noſtro, a che m'ha promeſſo, che avrebbe compito queſta mattina. Tanto più poi ho creduto di non dover differire a far queſto paſſo, perchè ſo, che ſiccome il predetto Piano ſi riguarda da Noſtro Signore con occhio particolare, come quaſi un ſuo parto, e come l'unico rimedio ai noſtri mali, così di particolar gradimento gli ſarebbe ſtato l'intendere, ch'eſſo aveſſe incontrata la pubblica ſoddisfazione, e contentezza.

Accuſo il duplicato della Lettera delle SS. VV. ſpeditami già per via ſtraordinaria, e divotamente mi proteſto.

Roma 26 Agoſto 1780.

N°. 3.

Altra Lettera dello ſteſſo Sig. Ambaſciadore.

NOn poteva l'odierna Aſſunteria di Camera prendere miglior partito di quel che ha preſo per aſſicurar non ſolo la pubblica convenienza, ma l'utile eziandio del noſtro Paeſe, eſſendo certiſſima coſa, che qualunque noſtro ricorſo, (ove nel Piano foſſevi coſa che il meritaſſe) ſarebbe in queſti primi tempi ſtato l'eccidio, e l'eſcluſione fataliſſima di Camera, e del Reggimento dal formare ſul nuovo Piano parola; nè tanto per quella ſtima che hanno il Papa, ed il Sig. Cardinale Segretario di Stato della penetrazione del noſtro Sig. Cardinale Legato, e però delle ſue propoſizioni, e progetti, quanto perchè le applicazioni, e gli eſami, che ha per ſe ſteſſo voluto dare il Papa a codeſta idea di Piano di Finanze, gliela fan riguardar Opera tanto ſua, quanto quella delle Pontine. L' avvedutezza de' Signori di Camera condotta dalla loro ſaviezza, e buona maniera ſarà la ſola che giovar poſſa a migliorar il buono del Piano, ed a correggere quegli equivoci, ne' quali poteſſe eſſer caduto il noſtro Sig. Cardinale Legato nell' aver codeſto creduto di dovere con tanta ſecretezza, e però coll'eſcluſione di molti, che potevano eſſere al giorno delle coſe, ideare, ed eſtendere il nuovo Piano.

Per quanto abbia l'attività del Sig. Cardinale predetto anticipati costì, credo, molti ſcandagli ed eſami, che parrebbero anche da farſi, pur non potrà a mio credere eſſere il tutto sì terminato nel corrente Anno, da poterſi al principio dell' 81 dar mano al nuovo Siſtema di Finanze. In tale ſtato di coſe però confeſſo, che non vorrei l'azzardo ad affar immaturo di una nuova Aſſunteria di Camera, la quale potrebbe, quantunque per zelo anch'eſſa, diverſamente opina-

re dalla presente a rischio allora di quella esclusione, che ha l' odierna Assunteria saputo evitare: Vorrei però, che all' occasione di darsi conto da questa al Senato di sua condotta, e di approvarsi da lui senza dubbio la medesima, sorgesse alcun Motivante rilevando la convenienza, e la importanza che continuasse l' Assunteria di Camera 1780 a servire in questo interessantissimo Negozio il Sig. Cardinale, come quella che è al giorno più d' altri di questo affare, e fin dal suo nascere. Non tornerebbe a comodo de' moderni Assunti questo motivo: tornerebbe però a ben del Pubblico, e ciò basta perchè io lo brami a costo eziandio di vederle continuate un peso non indifferente. Dalla mia d' Ufficio all' Assunteria di Camera vedrà Ella ciò che ho creduto di dover quì fare, onde non mi si faccia delitto d' un ritardato atto di riconoscenza, molto più essendo a me in certo modo dall' Assunteria stato suggerito. Con veracissima ed affettuosissima stima per fine mi riprotesto.

Roma 26 Agosto 1780.

N°. 4.

Relazione degli Assunti di Magistrati, di Camera, e dei Senatori deputati dal Senato sopra l Esame da loro fatto dei Chirografi di Nostro Signore Pio VI.

A dì 15 Novembre 1780.

In Congregazione di Magistrati, di Camera, e dei Senatori deputati del Senato.

ILLUSTRISSIMI ED ECCELSI SIGNORI.

SErvendo ai Comandi delle Signorie V.V. Illustriss. ed Eccelse gli Assunti di Magistrati, di Camera, ed i Senatori deputati del Senato non hanno mancato di prendere prontamente in considerazione i Chirografi di N. S. felicemente regnante, che risguardano il nuovo Piano di Azienda Economica per questa Provincia, *e nella totalità dei medesimi hanno manifestamente riconosciuto la Clemenza, ed Amore, col quale la Santità Sua risguarda questa a lui devotissima e fedelissima Città.*

Tuttavia riandandoli partitamente a capo per capo, non hanno potuto non ravvisarvi alcune cose, che sembrano meritare rischiarimento, ed altre, che mettendo in dubbio la rettitudine della pubblica Amministrazione, ridondano in svantaggio del decoro di questo Eccelso Consesso, sembrano pregiudicare in avvenire alle sue convenienze.

Ciò

N°. 5.

Memoriale del Reggimento a Nostro Signore Pio VI; nel quale umilia i suoi ringraziamenti per la totalità del Piano, e solo dimanda la facoltà di rassegnare alcune Riflessioni, che posson condurre al più felice riuscimento del medesimo.

BEATISSIMO PADRE.

IL Reggimento di Bologna penetrato dalla più ossequiosa riconoscenza per le paterne amorosissime cure della Santità Vostra nell'ideato Piano di Azienda Economica manifestate a sollievo di detta Città, e Provincia, umilia genuflesso all'Augusto di lei Trono i suoi più vivi ringraziamenti. Desidera Egli, e con tutto l'animo lo desidera, che ogni parte del medesimo Piano abbia quel felice riuscimento, che secondi le sempre provvide, e sempre benefiche di Lei intenzioni: ma perchè un tal felice riuscimento sembra che si agevolerebbe col rischiarimento di varj fatti non abbastanza dilucidati, e palesi, a che il Reggimento avrebbe potuto ampiamente soddisfare, supplica Egli la Santità Vostra a concedergli agio di poter sottoporre al sublime di lei intendimento alcune riflessioni al fine accennato; le quali potranno servire anche a maggior lume della Condotta fin quì da lui tenutasi nella pubblica Amministrazione, ed a muover l'Animo della Santità Vostra, onde per l'esecuzione del Piano non abbian pregiudizio le prerogative, e i privilegj, che piacque ai Santissimi di Lei Predecessori di accordargli, e ch'esso ha fin ora goduti non interrottamente. Tanto Egli spera dalla Sovrana Clemenza di Vostra Santità, ai Santissimi Piedi della quale umilmente prostrato implora l'Apostolica Benedizione.

N°. 6.

Chirografo della Sa. Me. di Clemente XIII, col quale aumenta il Dazio della Macina.

Reverendiss. Cardinale Girolamo Spinola del Titolo di Santa Balbina Legato della nostra fedelissima Città di Bologna.

CI è stato rappresentato dal Reggimento di codesta Città, che per le sinistre contingenze, e somme penurie de' Grani sofferte negli Anni scorsi dal 1763 inclusive a questa parte, e specialmente nell'Anno prossimo passato 1766 ha dovuto il medesimo contrarre molti e gravi Debiti per mantenere in detto tempo, e segnatamente nel detto Anno 1766 alla numerosa Popolazione della Città, e Territorio lo spiano del Pane ad un prezzo discreto, e per conseguenza assai minore di quello, che realmente importavano i Grani, e Biade Estere provvedute a prezzo carissimo a misura delle critiche circostanze per l'occorsa penuria, i quali Debiti ascendono in Capitale alla Somma di circa Scudi trecentoventimila, e l'annuo frutto di essi monta a Scudi diecimila ottocento, e non avendo maniera di supplire al pagamento di essi Debiti, ed alla soddisfazione del loro frutto, ci ha posto in considerazione essere indispensabile l'imporre qualche nuova Gravezza, proponendoci a questo effetto l'aumento di due Dazj già imposti in essa Città, e suo Contado, il quale aumento si reputa il più giusto, e meno oneroso d'ogni altra Gabella, che potesse imporsi nella presente urgenza, consistendo questo nell'accrescere la Gravezza sopra la Macina per la Città, e l'altra Gravezza chiamata lo Sgravio de' Sali, surrogata nel Contado ad altre precedenti Gravezze nel Sale: la prima delle quali Gravezze può giustamente aumentarsi in bajocchi otto, e mezzo per ogni Corba di Grano, che si macina dal Cittadino, e per ogni Corba di Farina, che s'introduce in Città dai Molinari, ed altri fuori di essa, come anche in bajocchi nove e denari sette per ogni Corba di Macinato di tutti i Fornari di Città, e della Guardia, ed in bajocchi nove, e denari sei per ogni Corba di macinato de' Farinotti pure di Città, e della Guardia, cosicchè il Dazio, che presentemente si paga dal Cittadino per ogni Corba di Grano di peso libbre 160 con tale aumento s'accresca, e giunga fino a bajocchi ventiquattro per Corba, e quello del Fornaro, e Farinotti fino ai bajocchi venticinque per Corba, come sopra. La seconda poi delle due Gravezze può comodamente accrescersi il doppio, cioè altrettanto di più di quello, che il Contado paga presentemente per detta Gravezza

detta

detta dello Sgravio de' Sali. Ed affinchè il prodotto dell'aumento delle dette due Gravezze riesca proporzionato al bisogno per la soddisfazione dei detti Debiti, e loro annuo frutto, ci ha supplicato di sottoporre al pagamento di esso tutte, e singole Persone indistintamente, ed ampiamente, benchè privilegiate, privilegiatissime, e degne di speciale menzione, o pretese in qualsivoglia modo esenti, tanto che niuno affatto possa restarne immune, comprendendovi anche tutti gli Ecclesiastici tanto Secolari, che Regolari di qualsivoglia Instituto, sul giusto riflesso, che siccome tutti generalmente in detta Città, e Contado, ed anche gli Ecclesiastici hanno partecipato dei vantaggi della pubblica Annona durante la Carestia, tutti per conseguenza sono tenuti di contribuire alla dovuta reintegrazione, la quale potrà in questa forma effettuarsi dentro un tempo non molto lungo, mentre dal Piano esibitoci dal detto Reggimento risulta, che l'annuo prodotto dell'aumento della Gabella della Macina in Città, accresciuta, come sopra, ascenderà alla somma di Scudi diecisette mila trecento quaranta in circa, e quello dell'aumento dello Sgravio de' Sali nel Contado a Scudi seimila quattrocento circa, onde in tutto si ricaverà annualmente la somma di Scudi ventitremila settecento quaranta circa, de' quali dovendosi erogare la rata di Scudi diecimila ottocento pel pagamento dell' annuo frutto dei Debiti, come sopra, contratti, il residuo, ch'è di Scudi dodicimila novecento quaranta in circa potrà erogarsi annualmente nella estinzione del Capitale, talchè nel termine di Anni ventisei in circa rimarranno questi del tutto estinti, ed allora potrà immediatamente cessare il detto aumento di Gravezze. Noi dunque dopo d'aver inteso la vostra Informazione, colla quale ci avete confermato, che il mezzo più atto, e più giusto per supplire alle dette urgenze sia quello di accrescere nella divisata somma le dette due Gabelle, e di obbligare tutti indistintamente al pagamento di queste nuove Imposizioni, volendo colla nostra Suprema Provvidenza prestare al detto Reggimento la mano adiutrice, onde possa liberarsi dai contratti Debiti, siamo benignamente condiscesi a secondare l'istanza propostaci. Avendo pertanto per espressa nel presente Chirografo non solamente l'origine, e stato delle Gravezze, che attualmente si trovano imposte nella Città, e Contado di Bologna sopra la Macina, e Farina, e per la Tassa chiamata = lo Sgravio de' Sali = surrogata nel detto Contado a precedenti Gravezze del Sale, come sopra, ma ancora qualunque altra cosa necessaria da esprimersi, benchè per comprenderla vi fosse bisogno di farne specifica, ed individua menzione, di nostro Moto proprio, certa scienza, e con pienezza della nostra Suprema Potestà commettiamo a Voi, che in nome Nostro accresciate in cotesta Città, e generalmente in tutta la Provincia, e Legazione di Bologna le infrascritte Gravezze nella seguente forma, cioè aumentiate la Gravezza

 so-

ſopra la Macina per la Città di bajocchi otto, e mezzo per ogni Corba di Grano, che ſi macina dal Cittadino, e per ogni Corba di Farina, che s'introduce in Città da i Molinari, ed altri di fuori di eſſa, così pure aumentiate di bajocchi nove, e denari ſette per ogni Corba di Grano, che ſi macina dai Fornari sì della Città, che della Guardia, e di bajocchi nove, e denari ſei per ogni Corba di Grano, che ſi macina dai Farinotti parimenti della Città, e della Guardia. E queſto aumento s'intenda oltre il Dazio, e Gabella ſolita pagarſi per la medeſima cauſa della Macina per la Città, e Guardia riſpettivamente, come ſopra: ed in oltre accreſciate il doppio, o ſia in altrettanto di più la Gravezza chiamata lo Sgravio de' Sali, che ſi paga dal Contado, di maniera che venga a pagarſi in avvenire altrettanta ſomma di quella, che il detto Contado paga preſentemente per tale Gravezza. Alle quali nuove Gravezze, o ſia aumento delle medeſime già impoſte, vogliamo, ed ordiniamo, ſiccome Voi in nome noſtro ordinerete, che in avvenire ſiano tenute tutte, e ſingole Perſone della Città, e riſpettivamente ſuo Contado, e Territorio, e Luoghi qualſiſieno compreſi ſotto la Legazione di Bologna, niuno affatto eccettuato, benchè per comprendere alcuno di detti Luoghi, o per conſuetudine, o per privilegio, ancorchè confermati in forma ſpecifica da' noſtri Predeceſſori, ſi richiedeſſe farne individua, ed eſpreſſa menzione, talchè rimangano in avvenire compreſi, e ſottopoſti a detti accreſcimenti (non oſtante qualunque titolo di preteſa Eſenzione, o preteſto, e motivo di Lite pendente) qualſivoglia Terra, o Luogo Feudale, o non Feudale, benchè ſi pretendeſſe, o foſſe diſmembrato, e munito di qualſivoglia poſſibile, ed immaginabile Eſenzione, anche acquiſtata con titolo oneroſo, e correſpettivo, o per privilegio, ed ogni ſorta di Perſone Laiche, Eccleſiaſtiche Secolari, e Regolari di qualunque ſtato, grado, e condizione, e di qualſivoglia Inſtituto, e Congregazione, benchè delle undici, ed anche della Compagnia di Gesù, Mendicanti, o altri, ai quali ſieno ſtati comunicati i loro privilegj, Cavalieri di Malta, di S. Stefano, e di qualunque Ordine Militare, qualſivoglia Monaſtero di Monache, Luoghi Pii, Confraternite, e Collegj, compreſo anche quello di Mont'Alto, di S. Clemente di Spagna, ed altri qualunque, Abbazie, e Commende, benchè di S. Stefano, e S. Bartolomeo di Muſiano, e S. Silveſtro di Nonantola, Caſe, Forni, Oſpedali, Chieſe, Veſcovi, Arciveſcovi, Reverendiſſimi Cardinali della S. R. C., Abbati, Palatini, Camerali, Signori del Reggimento, Patentati, Uffiziali, e Miniſtri attuali di qualſivoglia qualità del S. Offizio, Scolari, Uditori Civili, e Criminali, e loro Miniſtri, privilegiati per il numero di dodici Figli, volendo, che ſi comprendano indiſtintamente tutte, e ſingole Perſone, e Luoghi benchè eſenti, niuno affatto eccettuato. Ed affinchè col prodotto di queſte nuove Im:

po-

posizioni, o sia aumento delle dette già imposte Gravezze, possa il detto Reggimento, o suoi Assunti provvedere alle urgenze dei contratti Debiti, e del loro annuo frutto, ordiniamo, che le rendite, le quali verranno annualmente ricavate dal detto accrescimento delle divisate Gravezze, e che dovranno esigersi da quelle Persone, alle quali spetta farne l'esazione, debbano contestualmente con tutta puntualità depositarsi o presso codesto Sagro Monte di Pietà, o presso il pubblico Depositario della Camera di Bologna, o idoneo Mercante, o Banchiere da deputarsi da Voi, e siano in primo luogo erogate con ogni esattezza nel pagamento dell'annuo frutto de' Debiti, come sopra, contratti per l'abbondanza dall' Anno 1763 inclusive a questa parte, e ciò che sopravanzerà, detratta la soddisfazione dell'annuo frutto suddetto, venga interamente convertito nella estinzione dei Capitali de' medesimi Debiti sino alla totale loro dimissione. Ed acciò le predette cose sieno puntualmente eseguite, vogliamo, che le Persone suddette, alle quali spetterà di fare l'esazione delle rendite di detto Aumento delle specificate Gravezze, debbano invigilare alla di loro pronta esigenza, e quelle depositare, come sopra, sotto espressa condizione, e Legge da prescriversi nell'atto del Deposito, che debbansi erogare, e convertire nelle cause poc'anzi enunciate, e con espressa proibizione ancora, da apporsi parimente nell'atto del detto Deposito, che il danaro proveniente dalle dette rendite non possa convertirsi in altri usi fuori di quelli, per i quali sono state destinate, nè sia mai lecito a qualsivoglia Persona, benchè degna di specialissima menzione, nè anche ai Reverendiss. Cardinali Legati pro tempore, dar licenza di divertire, o erogare le dette rendite in altre cause, benchè urgenti, ed urgentissime, fuori che in quelle espresse nel presente Chirografo, togliendo Noi a chi che sia, ed anche ai detti Reverendissimi Cardinali Legati sopra di ciò ogni autorità, essendo nostra mente precisa, che il danaro sia sempre erogato nelle cause, come sopra, destinate, e non in altre diverse. Di più ordiniamo, siccome Voi in nostro Nome ordinerete, che in fine di cadaun Anno si debbano avanti di Voi coll'assistenza dei Deputati dell'uno, e dell'altro Clero rivedere i Conti delle Rendite, e Proventi di queste nuove Imposizioni, o sia dell'aumento delle dette Gravezze, e i Conti rispettivamente della loro erogazione, dandone Voi a quest'effetto gli Ordini necessarj, ed opportuni, incaricando a Voi, ed ai vostri Successori pro tempore in detta Legazione di assistere, sopraintendere, e procedere in tutte le premesse cose, ed in qualsivoglia modo dipendenti da quelle contro i renitenti, ed altri che fosse di bisogno, ancorchè Ecclesiastici, e Regolari quanto si voglia privilegiati, ed esenti, senza che mai possa rivocarsi in dubbio la giurisdizione, ed autorità vostra, e dei Reverendiss. Legati pro tempore, e per tale effetto, e affinchè niuno abbia ardire di sottraersi dal

pa-

pagamento di queste nuove Gravezze, sempre che Voi lo stimerete opportuno, e ad ogni istanza del medesimo Reggimento, suoi Assunti, ed Uffiziali darete tutti gli Ordini, e direzioni necessarie, pubblicherete Editti anche penali, prenderete Provvisioni, procederete alla punizione de' Contraventori, anche per inquisizione, e farete tutt'altro, che per la piena, e totale esecuzione delle cose premesse giudicherete espediente, ed opportuno, essendo così mente, e volontà nostra espressa. Volendo, e decretando, che al presente nostro Chirografo, benchè non esibito, nè ammesso, o registrato in Camera, e ne' suoi Libri non possa in alcun tempo, nè per alcun capo, e causa darsi, nè opporsi di surrezione, orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti possa essere impugnato, moderato, o rivocato, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo nelle cose premesse giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da Voi, e dai Reverendiss. Legati pro tempore vostri Successori, e da qualunque Giudice, e Tribunale benchè Collegiale, Congregazioni anche de'Reverendiss. Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Ruota, Camera, e qualunque altro Giudice, e Tribunale quanto si voglia qualificato, togliendo loro, ed a ciascuno di essi ogni facoltà, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario: dichiarando Noi sin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, il quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, quantunque non vi sieno state chiamate, citate, nè intese le Persone ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, ed altri qualunque, che vi avessero, o pretendessero avervi qualsivoglia interesse, e che per comprenderli facesse bisogno di speciale menzione, non ostante la Bolla di Pio IV, nostro Predecessore de registrandis, la regola della nostra Cancelleria de jure quæsito non tollen., Chirografi, Moti proprj, e qualsisieno altre Costituzioni, & Ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Leggi, Statuti, e Riforme segnatamente di detta Città, e suo Contado, benchè munite di giuramento, e confermate da questa S. Sede anche in forma specifica, Privilegj, Indulti, Libertà, Immunità, ed Esenzioni, ancorchè inserite nel corpo del gius, e concedute a qualsivoglia Persone, alle undici Congregazioni, ed Ordini anche Militari, e di Malta, alle Abbadie, Monasterj, e Commende anche di S. Stefano, e di S. Bartolomeo di Musiano, e di S. Silvestro di Nonantola, e loro Amministratori Secolari, e Regolari, Conventi, Collegj anche di Montalto, di Spagna, ed altri, ed alla stessa Città, ed a qualsie-

fisieno Castelli, e Luoghi, Case, e Forni compresi sotto la detta Legazione, e loro Feudatarj, ed Università per qualsivoglia causa, e titolo quantunque correspettivo, ed oneroso, e sotto qualsisieno clausole insolite, irritanti, e derogatorie, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse, o nella loro esecuzione potesse mai intervenire, per questa volta solo, ed all'effetto suddetto, e per la piena esecuzione di quanto si contiene nel presente nostro Chirografo ampiamente, ed espressamente in ogni miglior modo deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 8 Ottobre 1767.

CLEMENS PP. XIII.

N°. 7.

Addizione ai Capitoli del Dazio delle Moline dei 28 Novembre 1583.

„ ESsendosi per il passato servato per li Molinari, e Conduttori „ de' Molini, così della Città, come del Contà di Bologna far „ vantaggio alli Fornari, e Scaffieri, acciò vadano a macinare alli lo„ ro Molini, che in levar la Molitura dalle some di Formento a ra„ gione d' otto per cento, secondo il solito, li gratificano di levar lo„ ro tre, o quattro libbre di Formento per ogni cento libbre: però „ si notifica, ordina, e statuisce, come per l'avvenire li Dazieri del„ le Moline che saranno pro tempore, debbano, e siano tenuti ri„ scuotere, ed esigere dalli Fornari, e Scaffieri, che macineranno For„ menti per venderli o in pane, o in farina il Dazio per il detto „ vantaggio, che parerà, e piacerà fare per li Molinari, e Condutto„ ri delle Moline, o altri chi si sia, così della Città, come del Con„ tado alli detti Fornari, e Scaffieri „.

Addizione ai Capitoli del Dazio delle Moline dei 22 Decembre 1671.

„ Volendo gl'Illustrissimi Signori Assunti di Camera, e Presiden„ ti agl'Incanti, provedere alle discordie, che possano nascere in ma„ teria della restituzione del denaro, che li Dazieri delle Moline pro „ tempore debbano fare alli suoi Successori rispettivamente al Dazio „ sopra le Farine, che saranno ritrovate in essere presso Fornari, Fa-

„ ri-

„ rinotti, ed altri, e ne' Molini di conto di quelli il primo giorno
„ degli Anni, ne' quali entreranno i Dazieri nuovi; ordinano, e co-
„ mandano in virtù del presente Proclama, che farà registrato nel Li-
„ bro appresso l' altre Ordinazioni spettanti a questo stesso Dazio del-
„ le Moline, che per quelle Farine, che saranno trovate in essere
„ il primo giorno dell' Anno, li Periti eletti, uno per parte de' Da-
„ zieri vecchi, e l'altro per parte de' nuovi, possano farle pesare ogni
„ volta, che non concordino insieme nel giudicare, e stabilire la quan-
„ tità delle Corbe di esse, le quali Corbe concordemente giudicate,
„ e stabilite, s' intendano di peso Lib. 147 per ciascuna di loro, se-
„ condo le vengano restituite dalle Moline per le Lib. 160 di For-
„ mento condotto in esse „.

N°. 8.

MEMORIA

Sopra lo Stato delli diversi Creditori delle Moline riguardo la Molitura, che esigono per Corba dalli Macinanti.

PEr mostrare lo stato presente delli varj Creditori delle Moline, fa d' uopo ricorrere all' origine per rilevarne lo Stato d' allora in confronto del presente.

Li Compadroni delle Moline di Bologna acquistarono dalla Camera sotto li 20 Gennaro 1416 per Lire 70000 d' argento le ragioni di esigere libbre otto di Formento per ogni cento libbre di Molitura dalli Macinati, ma colla riserva di vendere alla Camera li $\frac{2}{3}$ delle stesse Moliture in ragione di una lira d'Argento per ogni Corba, come risulta dall' Instrumento rogato per il Notaro Filippo Marsigli.

Li Creditori poscia delle Crescimonie acquistarono li 2 Maggio 1442 dalla Camera le ragioni riservatesi, come sopra, di comprare li $\frac{2}{3}$ delle Moliture a lire una d' Argento per Corba per lo prezzo di Fiorini 3000 d'Oro, come consta da Instrumento rogato per li Notari Filippo Bruni, Nicolò Bedori, e Bartolomeo Trentaquattro.

Valutandosi nel 1416 il Fiorino d'Oro, ora Gigliato, lire due, ed in oggi Lir. 10. 7: col detto ragguaglio le Lir. 70000 sborsate da' Capi delle Moline nel suddetto Anno formano in oggi un Capitale di Lir. 362250, che considerato al tre per Cento danno un frutto annuo di - - - - - - - - - - - - - Lir. 10867. 101 -

alla

alla qual somma unitovi il valore della Lira d'Argento a Moneta corrente, che esigono in oggi dall'Università delle Crescimone per li $\frac{2}{3}$ della Mollitura, che ascende ad annue - - - - - - - - - - - - - Lir. 3675. 3. 9

Tutta la Rendita sarebbe di - - - - - - Lir. 14542. 13. 9

Quando in oggi ne percepiscono un Anno per l'altro, come al Conteggio di un Decennio a tutto 1774 Lir. 15782. 19. 3

Cosicchè il suo Capitale gli frutta annualmente lir. 4. 7. 1 per Cento, compresovi la Spesa della Manutenzione de' Molini, che non dev'essere indifferente.

Essendo il Fiorino, che correva nel 1442 lo stesso che il corrente Gigliato ora valutato lir. 10. 7 li 3000 Fiorini che sborsarono li Creditori delle Crescimonie nel suddetto Anno 1442 per le $\frac{2}{3}$ parti delle Moliture, formano in oggi un Capitale di - - Lir. 31050. - - - che al tre per Cento portano un annuo frutto di Lir. 931. 10. -

Per lo Sborso di detto Capitale percepiscono li suddetti Creditori delle Crescimonie li $\frac{2}{3}$ delle Moliture suddette, che un Anno per l'altro ascendono come segue cioè

Co. 3123. 15. Scavezzo a Lir. 6. 10 Lir. 20305. 11. 10
Co. 268. 10. 3 Formento a Lir. 8. 10 Lir. 2283. 14. 2

In tutto Co. 3392. 9. 3. che importano - - - - - - - - - - - Lir. 22589. 6. -

Dalla qual Somma detrattovi il valore della lira d'Argento per Co. che pagano alli Creditori delle Moline, che ascende a - - - - - Lir. 3675. 3. 9

Resta il ricavato in - - - - - - - - - - - Lir. 18914. 2. 3

Cosicchè esigono di più de' frutti loro dovuti pel Capitale sborsato, come sopra - - - - - - - - Lir. 17982. 12. 3 talmente che il loro Capitale gli viene a fruttare L. 60. 18. 3 per Cento.

La notabil diversità di frutto, che percepiscono reciprocamente le due varie Classi di Creditori riguardo ai loro Capitali, vien prodotto dalla diminuzione del valore della lira d'Argento che pagano li Creditori delle Crescimonie a quelli delle Moline, da cui necessariamente n'è provenuto l'Aumento del valore del Formento che esigono in natura, giacchè si va aumentando a proporzione della diminuzione d'intrinseco fatta alla Lira. Così quante volte sarà diminuita la Lira di in-

trinfeco, altrettanto fuccederà pregiudizio a' primi, e vantaggio a' fecondi, in maniera tale, che fe la lira Bolognefe fi riduceffe come quella di Modena, o Mantova, anderebbero i Creditori delle Crefcimonie a percepire la fua tangente di Formento con il folo sborfo di Lir. 1225. 1. 3 nel primo cafo, e di Lir. 918. 15. 11 nel fecondo, corrifpofta, che anderebbe quafi a diftruggere il Credito de' Creditori delle Moline anche a pregiudizio della Città, per aver il pefo di dover mantenere i Molini.

Ad evitare un tale fconcerto era neceffario, che li Creditori delle Moline obbligaffero quelli delle Crefcimonie a corrifpondergli ogni Anno non già il valore della lira di argento corrente; ma bensì il valore della lira d'argento di quel tempo per ogni Corba di Molitura fecondo che fi obbligarono nell' Anno 1442. In prova di ciò bafta offervare, che in quel tempo il Formento non valutavafi già come al prefente in Lir. 8. 10 per Corba un Anno per l'altro, ma folamente Lir. 2. 10 circa, così che fe il prodotto delle Moliture in quel tempo era lo fteffo come al prefente, (lo che non deve effer difficile per effere la Città popolata fpecialmente di Scolarefca), cioè di Corbe 3392 i Creditori delle Crefcimonie dovettero pagare Lir. 3392 d'argento di quel tempo, che è quanto dire il valore di Fiorini Numero 1507 $\frac{5}{9}$ fecondo il corfo d'allora di lir. 2. 5; che prefentemente formano la Somma di -- -- -- Lir. 15603. 4. --
Quando in oggi non pagano che -- -- --. -- -- -- Lir. 3675. 3. 9

E così di meno ogni Anno per -- -- -- -- -- -- Lir. 11928. -- 3.

Sembrerà ftrano alli Creditori delle Crefcimonie un tale Computo, ma pure la giuftizia così richiederebbe. Se per efempio non fi foffe diminuita giammai la lira d'argento, e che il Fiorino fi foffe mantenuto fempre a Lir. 2. 5, egli è incontraftabile, che avrebbero effi fempre pagato il valore della lira d'argento di quel tempo, che in oggi afcende alla fuddetta Somma di Lir. 15603. 4. --. In oltre fe all' oppofto fi foffe mantenuta la lira d'argento fempre di quel valore, e che per fatto del Principe fi foffe a poco a poco diminuita la mifura della Corba, in modo tale, che in oggi lo Staro fi divideffe per Quartiroli 16, e che fi chiamaffe Corba, fi può credere che li Creditori delle Crefcimonie foffero ftati quieti a corrifpondere fempre il valore di una lira di quel tempo per detta Corba diminuita per la metà? Ne viene perciò di confeguenza neceffaria, che fe li Capi delle Moline hanno fempre fomminiftrato li $\frac{2}{3}$ delle Moliture che percepifcono dal Macinato fecondo il loro obbligo, fembra giuftiffimo, che li Creditori delle Crefcimonie debbano effi pure corrifpondere quanto fi obbligarono in origine, cioè il valore della lira d'argento di quel tempo a Moneta corrente, e non già la lira d'argento che fi paga in

oggi

oggi, per non aver questa alcuna relazione à quella, altrimenti il Contratto resta lesivo.

Per le stesse ragioni i Capi delle Moline avrebbero gius di esigere dalli Creditori degli Avviamenti il valore in Moneta corrente della Corrisposta di Lir. 416, che si obbligarono di pagare l' Anno 1573 per le Corbe N°. 1002, giacchè la lira di quel tempo era diversa dalla presente.

Egli è però d' uopo riflettere, che l' insorgere tali difficoltà dopo sì lungo tratto di tempo può involgere li varj Creditori in dispendiosa Lite fra di loro, per essere sì quelli delle Crescimonie, che quelli degli Avviamenti in possesso di più Secoli di pagare la loro Corrisposta in Moneta corrente.

A ciò evitare, uno degli espedienti sarebbe, che il Pubblico togliesse di mezzo tale difficoltà col francare i di loro Crediti, ed unirli al Monte Benedettino, e così sgravare li Macinanti di pagare la Molitura per quanto si spetta alli Creditori suddetti, lasciando solamente il peso di pagare il due per Cento alli Molinari in natura per il calo, o consumo della Macina, e di pagare poscia i Capi delle Moline di quello se li dovesse in Contanti in ragione di Corba per esser più proporzionato di quello sia di lasciare il Formento in natura, giacchè esigono più in tempo di Carestia, di quello facciano in tempo di Abbondanza.

Che è quanto ec.

N°. 9.

Decreto del Sig. Cardinale Antonio Colonna Branciforti Legato per il pagamento di Gabella sopra i Porci Massaroli, benchè inservienti all' uso privato de' Cittadini.

Die 14. Septembris 1770.

EMinentissimus & Reverendissimus D. D. Antonius S. R. E. Presbyter Cardinalis Columna Branciforti Tituli Sanctæ Mariæ in Via, Bononiæ de Latere Legatus, reassumpto Chirographo SS. Domini Nostri Clementis XIV feliciter Regnantis dato ex Apostolico Palatio Montis Quirinalis die 20 Decembris elapsi Anni 1769; in quo vice, & loco augmenti super Gabella Molæ in universo Statu Ecclesiastico (comprehensa etiam hac Civitate & Provincia Bononiæ) impositi a fel. record. Clemente XIII in suo Chirographo die 3 Decembris 1768 suspens. tamen quoad hanc Civitatem, & Legationem rationibus & cau-

causis latè deductis in dicto Regnantis Summi Pontificis posteriori Chirographo, loco inquam dicti augmenti super Gabella Molæ demandatum extitit augmentum unius quatreni super qualibet libra Carnis mactandæ, etiam pro usu proprio indistincte persolvenda a quibusvis personis tam Laicis, quam Ecclesiasticis Sæcularibus & Regularibus, etiam Mendicantibus & quomodolibet exemptis & privilegiatis, nec non a quibuscumque Universitatibus, Collegiis & locis hujusce Civitatis, & Legationis, etiam Feudalibus dismembratis, & quolibet Privilegio munitis, idque per modum provisionis, & reservata facultate huic Illustriss. & Excelso Regimini proponendi majori cum maturitate alia magis apta & opportuna media, seu capita impositionum per Eminentiam Suam Reverendiss., vel ejus in Legatione Successores approbanda, dictoque augmento quatreni super Carnibus subroganda, æquivalentis annui redditus Scutorum octomillium octingentorum persolvendorum quoad ratham annuam Scutorum quinque millium R. C. Apostolicæ, & erogandorum quoad residuum in diminutionem alicujus alterius Gabellæ, juxta arbitrium dicti Excelsi Regiminis, semper tamen cum consensu & approbatione Eminentiæ Suæ, vel ejus Successorum & prout latius ex dicto Chirographo diei 20 Decembris Anni 1769; de quo in Actis.

Reassumptis quoque Decreto Eminentiæ Suæ Reverendiss. super exequutione dicti Chirographi emanato die 7 Aprilis Anni currentis 1770; & successiva Notificatione publicata die 12 ejusdem Mensis super impositione & augmento dicti quatreni Carnium, de quibus pariter in Actis, cum reservationibus in dicto Decreto, & Notificatione contentis, signanterque cum reservatione subrogandi alia Capita Gabellarum loco dicti quatreni, juxta facultates ejusdem Chirographi.

Et ex quo interea compertum est, quod augmentum dicti quatreni non modicum affert incommodi & præjudicii, propteresque debita cum ponderatione, & consilio, præviisque non paucis discussionibus processum est ad propositionem aliarum impositionum loco dicti quatreni, inter quas probatæ, selectæque sunt infrascriptæ, utpote magis congruæ in Senatus Consulto habito coram Emin. Sua Reverendiss. die 7 currentis; Ideo in sequelam præmissorum, audito Excellentiss. Domino Francisco Pistorini Syndico dicti Excelsi Regiminis, & Cameræ, instante pro omnimoda suppressione dicti aucti quatreni super Carnibus mactandis, & pro subrogatione impositionum, de quibus in dicto Senatus Consulto inferius specificandarum, tamquam etiam in hac parte præcisa Apostolicus, & specialis Exequutor dicti Chirographi Sanctitatis Suæ signati, ut supra, die 20 Decembris effluxi Anni 1769 utendo facultatibus sibi in eo tributis, inhærendoque reservatis tam ibidem, quam in dicto præterito exequutoriali Decreto, successivaque Notificatione, nec non inhærendo resolutionibus ejusdem Senatus Consulti,

fulti, rationibus & caufis antedictis, aliifque animum fuum moventibus, fuppreffit, & abolevit in totum augmentum ultimo loco, ut fupra, impofitum vigore dicti Chirographi unius quatreni fuper qualibet libra Carnium mactandarum in hac Civitate, Provincia, & Legatione Bononiæ, & ejus loco vigore ejufdem Chirographi & Auctoritate Apoftolica fibi, ut fupra, commiffa, & refervata, impofuit, & pro impofitis haberi voluit, & mandavit in eadem Civitate, Comitatu, Provincia, & Legatione augmenta, & Gabellas, de quibus in dicto Senatus Confulto, infra nominatim fpecificandas, ad quarum folutionem teneri, & adftrictas effe voluit omnes & quafcumque indiftincte perfonas, tam Laicas, quam Ecclefiafticas, Sæculares & Regulares quorumcumque Ordinum, etiam Mendicantium & Militarium quantumvis privilegiatas, & privilegiatiffimas, nec non quafcumque Univerfitates, Monafteria, Societates, Collegia, & loca etiam Feudalia, & fegregata, & quavis exemptione fuffulta; prout omnes indiftincte, & non obftante quovis privilegio, dignitate, vel titulo tenebantur ad folutionem dicti quatreni Carnium nemine prorfus excepto, & comprehendebantur in præcedenti impofitione Clementis XIII fuper Mola, in vim dictorum Chirographorum, quorum difpofitiones, & derogationes pro effectu prædicto afficere declaravit, atque declarat augmenta, & Gabellas, ut infra, in vim præfentis Decreti fubrogatas, immo quoad Porcos, Agnos, Anferes, & Gallos indicos, de quibus infra, introducendos in Civitatem, voluit impofitionem effe folvendam indiftincte ab omnibus, ut fupra, non obftante quod introducantur ad ufum proprium, & non ad effectum vendendi, & non obftante quod in præteritum pro dicto ufu proprio exempti effent, quia fic in hujufmodi fubrogatione opportunum & congruum effe duxit, Auctoritateque Apoftolica fibi, ut fupra, commiffa præcife mandavit.

Hanc autem quatreni Carnium fuppreffionem, refpectivamque aliarum impofitionum fubrogationem initium fumere voluit a die 15 currentis Menfis impofterum, pro quorum effectu, & exequutione mandavit ftatim expediri ordines neceffarios, & opportunos, nec non publicari, & affigi confueta Edicta, & Notificationes, omni. &c.

Firma porro remanente obligatione Illuftriffimi & Excelfi Regiminis, & Cameræ Bononiæ de folvendo, & continuando folutionem ex hifce fubrogatis annuorum Scutorum quinque millium favore R. C. Apoftolicæ, donec perdurabit dictum augmentum fuper Mola Tritici, feu quid aliud pro eo ad formam Inftrumenti alias defuper juxta demandata in præcitato Chirographo Sanctitatis Suæ coram Eminentia Sua ftipulati die 16 elapfi Menfis Julii mandan. quod quidquid fuperabundaverit in exactione dictarum novarum impofitionum, deductis dictis annuis Scutis quinque millibus, & expenfis quibufcumque neceffariis, erogari fideliter debeat in exonerationem & diminutionem alicujus

cujus alterius Gabellæ arbitrio ejusdem Illustriss. & Excelsi Regiminis cum consensu, & approbatione Eminentiæ Suæ Reverendiss., vel ejus Successorum juxta dictum Sanctissimi Chirographum die 20 Decembris præteriti & juxta alias decretata in quatreno Carnium nunc suppresso; & licet neutiquam futurum sit, ut ex hujusmodi novis impositionibus, ut supra, & infra subrogatis, ultra annua Scuta quinque millia persolvenda R. C. Apostolicæ, & expensas necessarias retrahantur alia annua Scuta ter mille octingenta permissa, & destinata in dicta impositione quatreni Carnium sublevamini aliarum Gabellarum, declaravit Eminentia Sua Reverendiss. quod interim minor onerum impositio ex mente, & spiritu dicti Chirographi, æquipolleat majori, & ulteriori quæ eroganda esset in correspectivam diminutionem aliarum Gabellarum.

Reservavit tamen sibi, suisque Successoribus ad dictas ulteriores impositiones per Excelsum Senatum proponendas procedere, illasque, & etiam præsentes variare, aliasve subrogationes cum, & quando, & quoties opus fuerit, & magis expediens videbitur juxta contingentias, pro effectibus de quibus in dicto Chirographo, reservando pariter alias opportunas declarationes, provisiones, & ordinationes tam circa præmissa, quam super omnibus, & singulis contentis, & commissis in eodem Chirographo pro plenaria ejus exequutione, omni &c.

Et ita Eminentia Sua Reverendiss. dixit, decrevit, & exequi voluit, & mandavit auctoritate qua fungitur Apostolica sibi tributa, cum derogationibus necessariis, & opportunis quoad omnia & singula quomodolibet in contrarium facientia, semper in omnibus, & per omnia, prout in dicto Chirographo, ad quod &c., & non solum &c. præmisso &c. sed & omni &c.

Novæ autem impositiones sic ut supra demandatæ, & subrogatæ, & de quibus in dicto Senatus Consulto sunt infrascriptæ vernaculo sermone videlicet.

Quattrini quattro per quartirolo sopra il Sale, non per modo di effettivo aumento nel prezzo, ma per modo di diminuzione nel peso del quartirolo, riducendolo dal presente peso di libbre nove a sole libbre otto.

Quattrini quattro circa per libbra sopra i Porci Massaroli nella loro introduzione in Città, in quella stessa guisa, che sono gravati gli altri Porci, i quali si consumano, e vendono a Rettaglio.

Bajocchi due sopra tutti gli Agnelli, e Capretti nel loro ingresso in Città.

Bajocchi uno per Capo sopra i Tocchi, e le Oche indistintamente nel loro ingresso in Città.

A. Card. Colonna Branciforti Legato.

Te-

Tenor autem Senatus Consulti, de quo supra, sequens est videlicet.

Die 7 Septembris 1770.

Congregatis Illustrissimis & Excelsis DD. Reformatoribus Status Libertatis Civitatis Bononiæ in N°. XXX in Camera Eminentiss. & Reverendiss. Domini Cardinalis Legati, in ejus præsentia, ac de ipsius consensu, & voluntate infrascriptum partitum positum, & legitime obtentum fuit videlicet.

Patres Conscripti per suffragia omnia affirmativa approbarunt novam impositionem singulis super generibus vernaculo Sermone sic, ut supra, infra descriptis videlicet.

Di quattrini quattro per Quartirolo il Sale, non per modo di effettivo aumento nel prezzo, ma per modo di diminuzione nel peso del Quartirolo riducendolo dal presente peso di Libbre nove a sole libbre otto.

Di quattrini quattro circa per libbra sopra i Porci Massaroli nella loro introduzione in Città, in quella stessa guisa, che sono gravati gli altri Porci, i quali si consumano, e vendono a Rettaglio.

Di bajocchi due sopra tutti gli Agnelli, e Capretti nel loro ingresso in Città.

Di bajocchi uno per Capo sopra i Tocchi, e le Oche indistintamente nel loro ingresso in Città.

Pariterque approbarunt hujusce impositionis subrogationem, & commutationem juxta facultatem Eminentiss. & Reverendiss. Domino Cardinali Legato una cum Senatu in Chirographo dato sub die 20 Decembris Anni 1769 attributam cum alia impositione Bononiæ nuper indicta quatreni unius super qualibet libra Carnis mactandæ, & prout dicitur *a Rettaglio* vendendæ: quippe quæ Retalei Datio minus proficua, & Populo prægravis comperta est, eaque per modum provisionis dumtaxat alteri impositioni subrogata fuerat a fel. record. Clemente XIII super Molitura Tritici in Pontificia Ditione universa constitutæ; cum necessariis, & opportunis facultatibus DD. Cameræ Bononiensis Præfectis commutationem istam debitis, & consuetis modis, ac formis exequutioni mandandi, & pro hujusmodi effectu ea omnia Senatus nomine peragendi tum Bononiæ, tum quatenus oporteat, etiam Romæ, quæ congrua, & idonea judicaverint, ut eadem impositio super dictis Generibus constituenda vices omnino gerat alterius, ut supra, delendæ, iisdemque finibus, & usibus, quibus altera inserviat, omnesque, & singulas Universitates, atque personas quantumvis privilegiatas, privilegiatissimas, & speciali mentione fortasse dignas comprehendat, & obliget, quemadmodum altera, cui substituenda est, complectebatur, & devinciebat, in omnibus, & per omnia juxta Chirographa

Pon-

Pontificia super præmissis expedita. Contrariis haud obstantibus quibuscumque,

Ita est. Flaminius Scarsellius Illustriss. & Excelsi Bononiæ Senatus a Secretis. L. ✠ S.

N°. 10.

Dazio dell' Olio di Puglia per ogni Lib. 100. *peso netto.*

DAzio di Dogana, del Monte Annona, Aggio di Moneta, e Fondo del Canale ec. -- -- -- -- Lir. —. 12 11. $\frac{5}{6}$

Il Fondo del Canale paga Lir. —. 2. 4. per ogni Lib. 100. di peso lordo compreso la Tarra delle Botti

Dazio che si paga a' Signori Fermieri per ogni Lib. 100. peso netto

Dazio delli due quattrini per libbra	Lir.	1.	13.	4
Nuova imposizione di quattrini 1 $\frac{1}{2}$ ---	Lir.	1.	5.	—
Ultima gravezza per l'Olearia quatt. 1. --	Lir.	—.	16.	8
Aggio di Moneta -- -- -- -- -- -- --	Lir.	—.	1.	10. $\frac{2}{3}$

Lir. 3. 16. 10 $\frac{2}{3}$

Per ogni Lib. 100. -- Lir. 4. 9. 10 $\frac{1}{2}$

Ne viene per ogni Libbra quattrini 5 $\frac{157}{400}$ dell' antico Sistema da quattrini 6 il bajocco, e sono qualche piccola cosa di più di quattrini 5 $\frac{3}{8}$ suddetti

Dazio dell' Olio di Toscana per ogni Lib. 100 peso netto

Alla Dogana = Dazio Condotta --	Lir.	—.	7.	3
Dazio del Monte Annona -- --	Lir.	—.	2.	5
Pesatura -- -- -- -- -- -- --	Lir.	—.	—.	4
All' Uffizio ec. -- -- -- ---	Lir.	—.	2.	6 $\frac{3}{4}$

Lir. —. 12. 6 $\frac{5}{6}$

Alli Signori Fermieri = Dazio delli 2 quattrini -- -- -- -- -- -- -- -- --	Lir.	1.	13.	4
Nuova imposizione di quatt. 1 $\frac{1}{2}$	Lir.	1.	5.	—
Altra gravezza imposta di quatt. 1	Lir.	—.	16.	8

Altra

Somma addietro - - - - - - - Lir. 3. 15 -
Altra gravezza per l'Olearia di qⁿⁱ. 1 Lir. -. 16. 8
Aggio di Moneta ec. - - - - - Lir. -. 2. 3 $\frac{1}{12}$

Lir. 4. 13. 11 $\frac{7}{12}$

Per ogni Libb. 100. Lir. 5. 6. 6 $\frac{1}{3}$

Per ogni Libbra ne vengono quattrini 6. $\frac{47}{120}$ del Sistema antico di quattrini 6 al bajocco, e sono quasi quattrini 6 $\frac{5}{12}$.

N°. 11.

EDITTO Sopra gli Olj.

Pubblicato in Bologna li 26. Novembre 1770.

Essendosi da questo Illustrissimo ed Eccelso Reggimento, col consenso, ed approvazione dell'Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale Antonio Colonna Branciforti, degnissimo Legato a Latere di questa Città, e Provincia di Bologna, venuto in deliberazione, di assumere, ed avvocare in se medesimo, ed alla sua Camera la cura, pensiere, ed impegno della provista, Incette, e Compre degli Olj d'Oliva, che possano abbisognare per il consumo di questa Città, suo Contado, e Distretto, e ciò ad oggetto non solo, che il Paese non si trovi mai in angustie, e strettezze di mancanza, o penuria di un Genere così necessario all'uso umano, ma insieme per procurare al Popolo ogni possibile vantaggio nel prezzo, e spaccio di esso Olio, con liberarlo da ogni pericolo di Monopolj, e d'altre Angarie, e per altri giusti, e ragionevoli riflessi, che condussero detto Eccelso Reggimento a tale deliberazione, stabilita con Senato Consulto, ottenuto a pieni Voti d'avanti l'Eminenza Sua Reverendissima sotto il dì 29 Ottobre prossimo scorso, in cui furono anche attribuite agl'Illustrissimi ed Eccelsi Signori Assunti di detta Camera le necessarie ed opportune facoltà di eseguire tutto l'occorrente all'effetto suddetto, deputare Ministri, assumer Socj, e dare le convenienti providenze, e come in detto Senato Consulto, al quale ec.

E volendosi opportunamente procedere al buon incamminamento di questo Affare; Quindi il suddetto Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinal Antonio Colonna Branciforti, del Titolo di S. Maria in Via, di questa Città, e Provincia Legato a Latere, col consenso degl'Il-

 lustris-

lustrissimi ed Eccelsi Signori, il Sig. Gonfaloniere di Giustizia, Signori del Reggimento suddetto, e Signori Assunti di Camera.

Primieramente col presente Editto, pubblica, e rende nota a Tutti la suddetta deliberazione, presa con detto Senato Consulto, la quale dovrà avere il suo principio, e mettersi in pratica il primo giorno della prossima ventura Quaresima dell' Anno 1771.

In seguito proibisce ad ogni e qualunque Persona di qualsivoglia Stato, Grado, e condizione, ed ad ogni e qualunque Comune, Collegio, ed Università di questa Città, suo Contado, e Distretto, il potere dall' ultimo Mese di Gennaro prossimo venturo del suddetto Anno 1771 in appresso incettare Olio di Olive da qualsivoglia parte per venderlo ad uso di detta Città, sua Guardia, e Contado, fuorchè da' Magazzeni di detta Camera, e con intelligenza, e dipendenza dalla medesima, suoi Agenti, Socj, o Ministri di tale Impresa, sotto pena in caso di contravenzione della perdita della Robba, da applicarsi a benefizio di detta Camera, e sua Impresa suddetta, di Scudi 500 d'oro per ogni caso di frode, o contravenzione, da distribuirsi per metà a benefizio, come sopra, e per l' altra metà all' Accusatore, e sotto altre pene più gravi, anche corporali ad arbitrio di Sua Eminenza.

Si eccettuano da questa proibizione li Gargiolari, o altri soliti ricever Olj dalla Toscana in cambio delle loro Merci, o per prezzo di esse, li quali però dovranno riceverli a prezzo ragionevole per esserne rilevati dall' Impresa, che, ricercata, e giustificato il contratto corrispettivo a dette loro Merci, non ricuserà di prenderli da loro, altrimenti si procederà in questa parte a quelle ulteriori provvidenze, e determinazioni, che saranno credute opportune.

Affinchè poscia possano regolarsi le occorrenti misure di detta Azienda, ordina, e comanda l' Eminenza Sua Reverendissima, col consenso, come sopra, ad ogni e qualunque Oliaro, Bottegaro, o altri della Città, Guardia, e Contado, che abbiano nelli loro Magazzeni, Botteghe, e Case, ed anche in Dogana, o altrove Olj di Oliva incettati per vendere, a denunciare nel Magistrato, e Cancellaria de' Signori Tribuni della Plebe, la precisa quantità d' Olj d' Oliva, o sia di Puglia, o sia di Toscana, o di qualsivoglia altro Luogo, che rispettivamente ne tengono, rispetto agli Abitanti nella Città entro il termine di giorni dieci da decorrere dalla pubblicazione del presente Editto, e di giorni venti rispetto agli Abitanti del Contado, sotto pena ai non denuncianti, o non denunciando con fedeltà, di Scudi 100 d' oro, da applicarsi, come sopra, e d' altre pene anche corporali ad arbitrio di Sua Eminenza contro chi sarà trovato doloso, e fraudolento in dette denuncie, o in altra Ordinazione del presente Editto, dalle Visite di riscontro, che, occorrendo, dovranno farsi dalle Persone, che a tale effetto saranno deputate. A mag-

A maggior chiarezza poi del presente Editto, resta dichiarato non intendersi proibito a veruno di provedersi degli Olj suddetti per uso proprio però, e per quanto possa portare il di lui bisogno, e non più oltre, e non altrimenti, pagati sempre li soliti dovuti Dazj.

Avverta ciascuno di esattamente ubbidire, perchè altrimentri contro li Trasgressori si procederà con tutto il rigore alla forma del presente Editto, il quale, pubblicato che sarà alli Luoghi soliti di questa Città, e nelle Terre, e Castelli del Contado, dovrà considerarsi, come se fosse stato a Tutti singolarmente, e personalmente intimato, senza che possa allegarsi ignoranza, o altro pretesto in contrario.

Dato in Bologna questo dì 24 del Mese di Novembre 1770.

A. Card. Colonna Branciforti Legato.
Gregorius Ph. M. Casalius Bentivolus Paleottus Vex. Just.
Ovidius Bargellinus Assumptus.
Cæsar Marsilj Abbati Assumptus.
Ludovicus Segni Assumptus.
Jo. Franciscus Aldrovandus Assumptus.
All. Isolanus Assumptus.
Cajetanus Beccadelli Assumptus.
J. Pietramellarà Lucatelli Assumptus.

Cæsar Camillus Zanetti Faloppia Illustrissimæ & Excelsæ Cameræ Bononiæ a Sec. Cancell. &c.

A dì 23. Febbraro 1771.

In Congregazione di Camera 1770. *di* N°. 5.

ILLUSTRISSIMI ED ECCELSI SIGNORI.

SI compiacquero le Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse con pienezza de' loro Voti sotto li 29 Ottobre dello scaduto Anno 1770 a Relazione de' Signori di Magistrati, e di Camera di stabilire l'ottima providenza di una generale Azienda e pubblica Impresa per le proviste, e stabile mantenimento di tutti gli Olj necessarj all'uso, e consumo di questa Città, e suo Contado, onde si togliesser le angustie, i Monopolj, ed Angarie, che commettevansi in un Genere tanto necessario all'umano sostentamento; degnandosi di compartire piena ed ampia facoltà agli Assunti di Camera di detto Anno, di mandare alla sua esecuzione una sì importante pubblica Providenza in que' modi, e forme, e per quelle Vie, che fossero riputate espedienti, e commet-

 ten-

tendo alla loro vigilanza di stabilire quelle providenze, e regolamenti, che al fine suddetto avessero conosciuti necessarj, ed utili, e di assumere nella Negoziazione, ed Azienda que' Socj, che riputassero adatti, & idonei a sì grandiosa impresa, e di fissare con essi gli opportuni patti, e Capitoli per la pubblica indennità, e bene del Paese, e pel Sollievo specialmente de' Poveri: Con facoltà inoltre di valersi di tutti que' pubblici Redditi, ed Effetti, che non avessero determinato assegno in Tabella, nè dissestare potessero la pubblica Azienda; e seguendo la dimostrata confidenza negli Assunti di Camera di detto Anno, con altro speciale partito delli 7 Dicembre 1770 si compiacquero tutte le suddette attribuite facoltà di prorogarle a' medesimi Assunti, finchè fosse pienamente compito l'affare, onde dovessero sopraintendere, ed agire pel suo primo stabilimento, regolata successiva direzione, ed incaminamento sotto l'espressa Legge di renderne intese di mano in mano le Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse.

Ora gli Assunti soddisfacendo per l'una parte alle onorevoli Commissioni delle Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse, e per l'altra al preciso loro dovere, riferiranno alle Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse con quella possibile brevità, che sia permessa, l'operato da Essi dai 29 Ottobre Anno scorso fino al presente, per promovere, e stabilire detto importante Affare degli Olj.

Superate molte e non poche opposizioni, che la malizia, e l'avidità, e le fraudi de' passati Incettatori, Negozianti, ed Interessati da Olj, e le speranze di molti avidi di lucro, non hanno lasciato per ogni modo intentate, sotto li 24 Novembre Anno scorso, fu finalmente pubblicato l' Editto della stabilita pubblica Providenza dell' intrapresa generale Azienda degli Olj a stabile mantenimento di tutta questa Città, e Contado.

Informatone, mediante il Sig. Ambasciadore nostro, l'Eminentiss. Segretario di Stato, e la stessa Santità Sua, se ne sono avute in diversi modi, e tempi le più vive, e concludenti dichiarazioni della piena loro annuenza, e di palese commendazione per sì ottima assunta providenza.

Dopo ciò non ommisero gli Assunti di procurare di andar unendo, e volgendo a detta Società pel Capitale opportuno gli Effetti occorrenti di parte pubblica, e ch' esser dovevano il fondamento principale per l'incamminamento dell' Azienda, nel che sono riusciti anche a fronte di impensate difficoltà trovate nella divisata distrazione di alcuni Effetti di Luoghi di Monte già ipotecati a Sigg. Genovesi per le passate dure contingenze di Abbondanza, e ciò senza menomo discesto pubblico, come ed i Sigg. di Camera presenti, ed il pubblico Computista ne può dar conto ad ogni cenno.

Si

Si paſsò in appreſſo coll'accurata diligenza, e premure degli ammeſſi Conſocj a ſollecirare le incette, e le proviſte degli Olj, e non oſtante l'infelicità de'tempi, e la non troppo favorevole opportunità delle proviſte, ſi poſe in grado di potere ſu' primi dell'Anno 1771, e più ſicuramente a Quareſima aprire detta generale Azienda, ed il pubblico ſpaccio degli Olj, con un ribaſſo nell'ingreſſo dell'Azienda di due quattrini per libbra, e con Olj di buona qualità, con la providenza di unico generale Magazzeno nella Città, e di due aperte Botteghe per le vendite all'ingroſſo, ed al minuto.

Mentre trattavanſi, ed eſeguivanſi tali coſe non ſi omettevano dagli Aſſunti le diligenze, le diſcuſſioni, e le premure per ſtabilire i Patti, ed i Capitoli Sociali, con quelle avvertenze, che eſſer dovevano la baſe, ed il fondamento di tutto l'Affare, aſſicurare il diritto di convenienza, e dell'intereſſe pubblico, e promovere di preſente, e molto più in avvenire il bene, e ſollievo del Governo, e del Paeſe, e fiſſare lo Stato di queſta sì grandioſa Azienda in modo, che il tratto del tempo la rinforzaſſe ſempre più, ed apriſſe la ſtrada a quegli ottimi fini, per cui fu intrapreſa.

Confeſſano gli Aſſunti, che vi ha voluto il corſo di più ſettimane a diſporre, a concertare, e ridurre al ſegno deſiderato i diviſati Capitoli.

Di molto convenir ſi dovea co' Conſocj: molto dovea prevederſi per riparare alla contrarietà degli Avverſarj: molto dovea conciliarſi con quella convenienza, ſubordinazione, ed ordine alle Leggi, e ſtili de'noſtri Magiſtrati: E molte difficoltà finalmente ha biſognato ſopra di eſſi ſvolgere, ſminuire, e togliere dall'animo di Sua Eminenza, e de'di lui Miniſtri, eccitati ora da chi avrebbe ambito di entrare nell'affare, od intorbidarne l'eſito, o di laſciare aperto qualche vicolo, che condur poteſſe all'eſito de'fini particolari: Ma, lode a Dio, finalmente ſotto il dì primo corrente Febbraro furono fiſſati, e firmati dagli Aſſunti di Camera, e *per eſſi dai tre Sigg. Senatori lor deputati, e dai due preſcelti Conſocj* Sig. Teſoriere Antonio Gnudi, e Sig. Antonio Juſſi, avanti lo ſteſſo Eminentiſs. Sig. Cardinale Legato, pienamente conſenziente, ed annuente, i Capitoli della ſtabilita Società, ed Azienda di detta pubblica generale Proviſta degli Olj venali per tutta la Città, e Contado.

Gli Aſſunti per non nojare di ſoverchio le Signorie VV. Illuſtriſs. ed Eccelſe con la lunga lettura di detti Capitoli diſtinti in Num. 24 Capi, che trovanſi nell' Originale conſervati preſſo la Camera per chiunque Sig. Senatore voleſſe oſſervarli, ne porteranno un breve Compendio, che ne racchiude lo ſpirito, ed i principali accordati, e che può ſervire di pieno lume alle Signorie VV. Illuſtriſs. ed Eccelſe per comprendere ſenz'altro lo ſtabilito dagli Aſſunti.

In

In detti Capitoli adunque si contrae vera e reale Società a comune comodo, ed incomodo tra l'Eccelso Senato, e Camera di questa Città di Bologna, e li Sigg. Tesoriere Antonio Gnudi, ed Antonio Jussi per le Proviste, ed Azienda generale degli Olj sotto le Leggi, ed obblighi di vera, e buona fede Sociale pel tempo, e termine di Anni venti avuti per cominciati il dì primo Gennaro corrente Anno, e colle opportune dichiarazioni, e convenzioni a cautela pubblica ne' casi di premorienza, e mancanza d'uno, o di amendue gli ammessi Consocj,

Si stabilisce il Capitale pecuniario, o sia il fondo di detta Società, e Negoziazione nella somma per ora di lire ducento quarantamila, e che la quota di Camera sia per una quarta parte in Lire sessantamila, e per le altre tre parti de' due Consocj in Lire novanta mila per cadauno, con le debite dichiarazioni, e convenzioni ne' casi delle ulteriori sovvenzioni secondo le occorrenze.

L'Amministrazione generale di questa Negoziazione, ed Azienda rimane commessa ai due Consocj, con distinzione però, che la direzione generale rimanga commessa al Sig. Tesoriere Antonio Gnudi, e la Cassa del Negozio presso del Jussi, ma con solidale obbligazione sempre per la retta Amministrazione, e Condotta dell'Azienda a favore, e cautela della Camera di Bologna.

Si stabilisce, che la revisione della Scrittura Sociale, Conti dell'Azienda, ed il modo di stabilire i prezzi per lo spaccio degli Olj, su la regolata Legge, che riconoscendo il vero, e genuino prezzo de' rispettivi Olj, e sue spese, con l'aggiunto discreto lucro in compenso de' frutti de' Capitali impiegati, e della cura, ed Azienda di tale Negoziazione, formi il piano delle Tariffe, e dello spaccio al Popolo di tempo in tempo, spetti, e spettar sempre debba al pubblico Computista dell'Eccelso Senato, e Camera per riconoscere, ed assicurare in ogni tempo e l'Interesse pubblico, e lo Stato appurato di detta Negoziazione, ed Azienda.

Quindi si stabiliscono le Leggi, e Regole opportune per la fissazione de' prezzi, per lo spaccio degli Olj, per la conveniente provigione, o antiparte a' due Consocj prescelti all'Amministrazione, e per le altre providenze delle proviste, che si facessero in Anni ubertosi; fissandosi ancora a vantaggio del Popolo di procedere (il più presto, che sia praticabile) alle distinzioni, e separazioni degli Olj di Toscana, e di Puglia, e *degli Olj fini dagli usuali*.

Viene pure fissato in essi Capitoli, che nell'erogato Capitale di Camera, e dei Consocj sia compreso l'acquisto della Casa già Sega posta nella Via de' Vetturini, e che questa colle sottoposte Botteghe sia il solo Magazzeno generale per la Vendita degli Olj all'ingrosso, ed al minuto, essendo riuscito l'acquisto di detto Fondo per ogni conto

van-

vantaggioso per la sua atta costruzione al bisogno, per la felice situazione nel centro stesso della Città, e nelle adjacenze della pubblica Dogana, onde si avvantaggiano non poche spese ne' trasporti, e scarichi degli Olj.

Per ultimo, aderendosi alle premure, ed a' molti riflessi motivati sì da Sua Eminenza, che avuti in vista dagli Assunti, trattandosi di affare grandioso, nuovo, e differente dal praticato in passato, e che può involgere cose, che nella pratica esecuzione richiedano ulteriori dichiarazioni, e stabilimenti, massimamente sul modo di regolare di tempo in tempo i prezzi dello spaccio degli Olj, la deduzione delle spese occorrenti, e la distinzione delle qualità nelle Tariffe, si è con un particolare Capitolo dichiarato espressamente che = *salva sempre la sostanza di questa stabilita Azienda, e Società, e salvo il tempo della di lei fissata durazione, i prescritti regolamenti su questo affare siano, e s' intendano concertati per modo di esperimento da farsi ne' due primi Anni di questa Società: cosicchè se in tale frattempo l esperienza facesse conoscere poter aver luogo qualche variazione a maggior sollievo, e vantaggio del Popolo, non resti tolto l adito di proporle, concertarle, e farle eseguire, secondo che dall' Eminentiss. Legato, e dall Eccelsa Camera (uditi i Sigg. Amministratori, e Consocj) sarà ritrovato conveniente: essendosi colla nuova stabilita Azienda avuto principalmente in vista il bene del Popolo, e del Paese.*

Finalmente si conviene, che al termine della Società i nuovi Conduttori, o chi assumerà il negozio, debba rilevare a pronti Contanti la Casa acquistata per Residenza generale di questa Azienda, e tutti i Capitali inservienti alla medesima; siccome le rimanenze degli Olj, che a cautela, e sicurezza del Paese, acciò non resti mai sproveduto, non dovranno essere maggiori di un milione di libbre, nè mai minori di libbre 500000.

E che la Ditta, e Firma delle Commissioni correr debba ne' nomi di *Gnudi, e Tassi*; che i Libri della Scrittura cantino con l' intestazione dell' Eccelso Reggimento, e Camera di Bologna per la sua interessenza, e Capitale, e che, occorrendo pubblicazioni di Editti, o altre Providenze, ed Atti pubblici, resti in questi intestato unicamente l' *Eccelso Reggimento, e sua Camera, ed i Compagni Consocj per le pubbliche provviste degli Olj.*

Questo è il ristretto de' principali Capitoli sopra de' quali si è stabilita detta Società, e ne' quali, come ben rilevano le Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse, si è cercato (per quanto si è potuto) di assicurare la pubblica convenienza, ed il pubblico interesse insieme, non disgiunto al tempo medesimo dalla quiete, sicurezza, e sollievo del Povero, che non rimarrà in avvenire più in angustie del Genere necessario

sario degli Olj, nè sottoposto a quegl'infiniti Monopolj, che commettevansi, e goderà de' prezzi i più vantaggiosi, che possa mai sperare.

E su tali Capitoli il dì primo della corrente Quaresima si aperse la nuova Impresa, e spaccio degli Olj *a due quattrini* meno per libbra, con Olj di buona qualità, e quotidiano smercio fin ora de' medesimi.

Questo è quel tanto, che hanno fin ora operato gli Assunti in esecuzione delle venerate Commissioni, ed incombenze ingiunte su detto Affare pel suo primo incamminamento, aperto il quale, ora son rivolte le cure degli Assunti ad andare disponendo, ed assestando quelle providenze, che condur possano al più esatto ordine, e regolato stabilimento dell'Affare ne'tempi avvenire: giacchè tutto l'importante di qualunque grave Azienda si è appunto il fissare da prima que' providi Metodi, che mettano le cose nella debita chiarezza, e speditezza, e chiudano l'adito a qualunque pregiudizio, e diffesto, che potesse tentare d'introdurre l'altrui malizia, e contrarietà.

Sopra di che gli Assunti Esecutori delle venerate Ordinazioni delle Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse non mancheranno anche in appresso di attendere con ogni impegno, finchè l'affare dir si possa perfettamente stabilito, e fino a che colla salutare accennata prescritta Providenza col corso de' primi due Anni l'esperienza abbia accertato gli effetti sicuri di questa Azienda, fissate quelle ulteriori providenze, che si conoscessero espedienti al comun bene; nel che gli Assunti non risparmieranno ogni assidua cura, e diligenza per giungere a conseguire quegli ottimi fini, che ponno sperarsi in un Affare sì grave, ed importante; rendendo per fine la debita lode agli ammessi Consocj, i quali con egual zelo, ed impegno fin ora hanno secondato, e contribuito a queste rette intenzioni pubbliche degli Assunti: e con ciò ossequiosamente si rassegnano.

1771. 23 Febbraro. Letta in Senato di N°. 27.

A dì 23 Febbraro 1771.

Rescritto del Reggimento.

Letta Relazione ex Officio de' Sigg. Assunti di Camera 1770; nella quale in seguito delle ingiunte, e prorogate Commissioni intorno all'intrapresa generale Azienda delle provviste degli Olj, per l'uso, consumo, e stabile mantenimento della Città, e Contado, informano esattamente il Senato di quanto è stato operato da essi dal cominciamento di questo affare fino al presente; dell'incaminamento dato all' Azienda, e de' Capitoli Sociali firmati co' Consocj, e delle altre provviden-

videnze, e regolamenti divifati, e cominciati ad efeguirfi per dirigere l'affare a que' fini, pe' quali fe n'è affunto l'impegno; effendofi fra le altre cofe ftabilito, e prefcritto il corfo di due Anni per fare efperimento delle provvidenze, e regolamenti dati, e potere in detto tempo (falva fempre la foftanza della ftabilita Azienda, e Società, e falvo il tempo della di lei fiffata durazione) potere aver luogo di far concretare, ed efeguire quelle variazioni, e ftabilimenti, che fi trovaffero coll'efperienza convenienti al bene dell'affare, ed al follievo, e vantaggio del Paefe.

Ringraziati vivamente detti Sigg. Affunti dell'efatta, ed accurata lor Relazione informativa al Senato di tutto l'operato, ed efeguito da effi in sì grave, ed importante affare.

Approvate, e commendate le provvidenze, ed i Capitoli ftabiliti co' Confocj, e meritando l'affare la continuata affiftenza, e direzione de' fuddetti Sigg. Affunti, che con tanta cura, ed attenzione lo hanno intraprefo, ed incamminato, affinchè nel corfo del tempo prefcritto per efperimentare le provvidenze ora date, e proporre, e ftabilire quegli ulteriori regolamenti, che fi credeffero più opportuni alla miglior direzione, e condotta dell'Azienda, fi ottenga l'intento.

Pregati di profeguire le loro fopraintendenze all'affare fino che fia trafcorfo il termine di detto prefcritto efperimento, e dato con ciò lo ftabile incamminamento, e ftato all'affare, anche a norma delle già compartite facoltà a' medefimi Sigg. Affunti del 25 Ottobre 1770; e con Partito dei 7 Decembre Anno fuddetto.

N°. 12.

Pagamento per il Dazio Ritaglio.

UN Bue di peſo Libbre 600, paga di Dazio --		Lir.	25.	1.	4
Una Vacca di -- --	Lib. 350 -- -- -- -- -- -- --	,,	16.	7.	11
Un Vitello di -- --	Lib. 80 -- -- -- -- -- -- --	,,	3.	10.	8
Un Caſtrato di -- --	Lib. 50 -- -- -- -- -- -- --	,,	1.	18.	9
Una Pecora di -- --	Lib. 30 -- -- -- -- -- -- --	,,	1.	2.	9
	In tutto	Lir.	48	1.	5

Che ne viene di Dazio per ogni Libbra di Carne
denari 10 $\frac{1}{2}$ circa ec. cioè -- -- L. -- -- 10 $\frac{437}{1110}$ Banco.
Che a Moneta corrente Plateale, ſono denari 10 $\frac{2}{3}$ } cioè
Nel ſopradetto Dazio vi ſono compreſi li pagamenti } L. -- -- 10 $\frac{1451}{2220}$
della Taſſa riſpettiva, cioè

Il Bue - - paga Lir.	4.	5.	10
La Vacca - - - - ,,	4.	2.	10
Il Vitello - - - - ,,	--	15.	--
Il Caſtrato - - - ,,	--	4.	4
La Pecora - - - ,,	--	2.	2

N°. 13.

Dazio che ſi paga in Bologna per ogni libbra di Carne, oltre il Dazio ſopra ciaſcheduna Teſta delle Beſtie che ſi macellano.

Particola della Bolla della Sa. Me. di Urbano VIII delli 11 *Settemb.* 1632.

„ DAtium Carnium venalium vulgo nuncupat. = Dazio del Reta-
„ glio = alias per felic. recordat. Paulum Papam IV impoſitum
„ denuo ad unum ſimilem quatrenum pro qualibet Libra Carnium cu-
„ juſcumque conditionis, & qualitatis Datio prædicto obnoxiæ, ſeu pro
„ qua Datium ipſum, ſolvi debet in Civitate, Comitatu, Diſtrictu,
„ ac Legatione Bononiæ, mediate, vel immediate, & quavis illorum

„ cau-

„ causa exempto, & a Jurisdictione ejusdem Civitatis segregato pro
„ quolibet loco per quascumque Personas quomodolibet, & quacumque
„ de causa quantumvis onerosa &c. indifferenter persolvendum auge-
„ mus, & imponimus. „

Particola del Chirografo della Sa. Me. di Clemente XI delli 24 Gennaro 1709 all' Eminentiss. e Reverendiss. Legato d' allora.

„ COl presente nostro Chirografo ec. di nostro moto proprio, certa
„ scienza, e pienezza della nostra Potestà ordiniamo a Voi per
„ le accennate Cause ec. imponiate colla nostra Autorità Apostolica,
„ siccome Noi imponiamo, per modo di sussidio la Gabella d'un al-
„ tro quattrino, oltre gli altri tre, che presentemente si trovano im-
„ posti, ed esigono, sopra ogni libbra di Carne, che si macellerà a
„ minuto, o sia a Retaglio in essa Città di Bologna, ed in tutti i
„ Luoghi del suo Contado, ed altri mediatamente, o immediatamente
„ soggetti alla vostra Legazione. „

N°. 14.

Capitolo Primo, Terzo, Quarto, e Sesto del Bando Generale sopra la Tesoreria, e Dazio del Vino di Bologna.

CAP. I. E prima comandiamo, che nissuno di che grado si sia, condizione, o preeminenza si voglia, ancorchè Ecclesiastica, Secolare, e Regolare, Barone, Marchese, o altro Titolato, ardisca, o presuma fraudar detto Dazio sotto pretesto di qualsivoglia esenzione, privilegio, o immunità *etiam in vim Contractus*, o in altro qualsivoglia modo concessoli da qualsivoglia Persona, eziamdio da' Sommi Pontefici, sotto pena di SCUDI CENTO D'ORO, oltre le pene imposte dalle Bolle di detti Sommi Pontefici, atteso che tutte l' esenzioni, immunità, e privilegj sono state rivocate in vigore del Moto proprio della Sa. Mem. d'Innocenzo XII in data li 5 Novembre 1691; e di altro Chirografo dello stesso Pontefice segnato li 6 Aprile 1696; e da altro Moto proprio della Sa. Mem. di Benedetto XIV dei 3 Settembre 1749; seu &c. riservandosi solamente l'esenzione per il numero dei dodici Figli, ed anche quella conceduta da S. Pio V alli Frati Mendicanti, riguardo però al solo vendere il Vino a Corba, mezza Corba, e Quartarola, e come di tali Esenzioni si fa menzione nel Capitolo XI dell'Istromento dell'Appalto suddetto.

CAP. III. E perchè nel Diftretto, e Contado di Bologna fono alcune Giurifdizioni, Contadi, Marchefati, che fi pretendono efenti dal pagamento di detto Dazio, e dal concordarfi col Tesoriere per le loro Ofterie; Noi perciò dichiariamo dette Terre, Caftelli, Giurifdizioni effere fottopofte al pagamento di detto Dazio nè più, nè meno come tutto il refto del Territorio di Bologna, ed in quelle il Teforiere avere la medefima facoltà, poteftà, autorità di rifcuotere il Dazio, e taffare le Ofterie, ovvero porle a Spine, ed effere fottopofte alle medefime pene, ed in fomma concordare con il Teforiere per l'intereffe di detto Dazio, come fi difpone nel §. 3 del Bando pubblicato nel dì primo Settembre 1740.

CAP. IV. E per dichiarazione d'ogni Capo fi ordina, e comanda a chiunque vorrà contrattare Vino, Aceto, Mifchiato, Acquavita, Agrefto, e Saba tanto all'ingroffo, quanto a minuto, cioè a Corba, mezza Corba, Quartarola, o altra mifura in modo di vendita, preftito, pagamento, donativo, o altro qualfivoglia titolo, o caufa, che innanzi che li Vini, o altri fopradetti Liquori fi levino, fi paghi il folito Dazio in mano de' Brentadori, che mifureranno il Vino, ed altri Liquori, alli quali Brentadori comandiamo, non ardifcano mifurare, nè levar Vino, o altri Liquori di neffuna Perfona fenza aver prima rifcoffo il Dazio, e fenza Licenza in fcritto del Teforiere, o fuo Governatore. Proibendo, ed efpreffamente comandando ad ogni e qualunque Perfona, che non ardifca in Bologna mifurare, dare, nè tener mifure a queft'effetto, febbene foffero giufte, e bollate, fenza licenza del detto Teforiere, fotto pena, oltre la perdita del Vino, ed altri Liquori, e del Vafo, di Scudi 25 d'oro per volta, e alli Brentadori di Scudi 50 in ogni Capo di contravenzione al prefente Capitolo.

CAP. VI. Similmente perchè non nafca pregiudizio al Teforiere nel trafporto, che fi fa del Vino in Zucche, o altri fimili vafi fenza l'opera del Brentadore, fi prefcrive, che a niuno fia lecito il detto trafporto fenza la Bolletta dell'Amminiftratore della Teforerìa. Se il Vino raccolto ne' proprj Beni vorrà trafportarfi dalla Campagna in Città, o da quefta in Campagna per proprio ufo, dovranno i Padroni fpecificare, che ferve per ufo loro, ed in quefto cafo folo debbano prendere la Bolletta fenza verun pagamento moftrandola nell'ufcire, ed entrare nella Città all'Ufficiale di detto Dazio deputato alle Porte fotto pena di Scudi 25 d'oro, oltre la perdita delle Robe, Beftie, e Carri, fopra quali farà condotto detto Vino,

e nel-

e nella stessa pena incorreranno i Gabellini delle Porte, che permettessero la estrazione, e introduzione senza la suddetta Bolletta. In tutti gli altri Casi poi compresi nel Capitolo quarto del presente Bando si dovrà prendere la Bolletta, e pagare il Dazio secondo la Contrattazione, cioè se a minuto a ragione di bajocchi 44 e mezzo per qualsivoglia Corba, se all'ingrosso, cioè se a Corba, mezza Corba, e Quartarola, con misura, e trasporto del Brentadore in Corba nel modo solito quattrini nove per Corba a tenore della Tariffa; e volendosi il medesimo Vino comprato all'ingrosso trasportare in Fiaschi, Zucche, o altre misure minute, non possa ciò farsi, se non con licenza del Tesoriere, trasportandolo però tutto in una sol volta, sotto pena a chi trasportasse per Città Vino per suo uso senza la Bolletta di Scudi dieci d'oro per ciascuna volta, e di Scudi 25 d'oro simili nell'altro caso di vendita, e contrattazione tanto contro il Compratore, che Venditore, e Brentadore che contravverranno; avvertendo, che contro i Delinquenti si procederà con tutto il rigore, ed anche per via d'Inquisizione.

N°. 15.

Capitolo Duodecimo del Bando Generale sopra la Tesoreria, e Dazio del Vino di Bologna.

CAP. XII. SI ordina, che niuno possa fare Osteria, o vendere Vino a minuto con Boccali, mezzi Boccali, e Fogliette senza la Bolletta, o sia Licenza del suddetto Tesoriere, e se prima non concorda con il medesimo per il pagamento del Dazio, e poi ponga fuori l'Insegna in luogo visibile, nè possa mai levar detta Insegna sotto qualsivoglia pretesto, senza darne preventiva notizia al Tesoriere, o di lui Uffiziali; ed altresì debba tenere, ed adoprare le misure di Vetro giuste, e bollate sotto pena di Scudi Cinquanta d'Oro; proibendo a qualunque Persona tanto il vendere, che il comprare Vino a Boccali, o Fogliette fuori dei luoghi destinati, e appaltati dal Tesoriere, sotto pena di scudi 10 d'Oro.

Di-

N°. 16.

Distinzione delle Rendite del Dazio del Vino di questa Città di Bologna avute nell' Anno 1776.

Dagli Osti a Spina a baj. 44 $\frac{1}{2}$ per Corba	Sc.	7526.	38.	—
Appalti, e Tasse del Contado	Sc.	5432.	28.	6
* Dalla Brentazola di Città	Sc.	1052.	74.	10
* Dalla Brentazola di Campagna appaltate	Sc.	76.	14.	—
* Dalla Brentazola in Campagna che riscuotono per conto del Tesoriere	Sc.	89.	24.	6
Utili nell' Incetta Vini da Magazzeno	Sc.	1355.	08.	2
Corrisposta per la Privativa del Pane ai Magazzeni	Sc.	80.	—.	—
Corrisposta del Bettolino in Palazzo	Sc.	12.	—.	—
Utile nella Bettola del Pavaglione	Sc.	111.	09.	—
Bollettone annuo dell' Estrazione dell' Uve concessa alla Città di Cento, e Comunità della Pieve	Sc.	58.	33.	4
Dazio d' Introduzione di Acquevite in Mirabello	Sc.	27.	87.	—
Ricavato dalla Vendita di Bandi, e Licenze	Sc.	161.	42.	—
Bettolini d' Opere, e Comedie, ed altro	Sc.	111.	80.	—
Smaltimento, e spaccio d' Acquevite	Sc.	643.	98.	6
Utile nella Bottega sotto le Scuole	Sc.	86.	41.	8
Aggi nelle riscossioni, e Cambj nelle rimesse	Sc.	672.	57.	4
Dozzinanti, Cameranti, e Locandieri	Sc.	654.	06.	8
Dalle Condanne d' Inobbedienti	Sc.	3.	80.	6
Bettole nel Contado	Sc.	123.	75.	—
	Scudi	18278.	99.	—

TA-

* La Brentazola è il Dazio di bajocchi uno e mezzo per ogni Corba di Vino che si vende da' Signori Nobili, e Cittadini, Università, e Luoghi Pii, niuno eccettuato. Sono bajocchi 4 per Corba, ma bajocchi 2 $\frac{1}{2}$ vanno al Brentadore, e bajocchi 1 $\frac{1}{2}$ alla Tesoreria. Esige poi il Brentadore dal Compratore del Vino per il Porto bajocchi tre per la Quartarola, bajocchi quattro e cinque per la mezza Corba, e bajocchi otto per la Corba.

N°. 17.

T A R I F F A.

DE' rispettivi Pagamenti da farsi da qualsisia Persona, pel Dazio Piazza, Orto, Frutta, ed Uniti ec. per le Contrattazioni degli infrascritti Capi di Robbe, e Frutta, che, o s'introdurranno in questa Città vendute, o per vendersi in Essa, o nella Guardia, Contado di Bologna, Terre, Castelli, ed anche ne' Mercati pubblici di detto Contado: e circa le Prestazioni da farsi da' rispettivi Ortolani della Guardia, e da' Treccoli, Fruttaroli, Rivenderoli, e Pollaroli, tenuti della rispettiva Obbidienza, ed annale Prestazione a detto Dazio Piazza, Orto, ed Uniti ec., e pe' rispettivi Posteggi del Suolo della Pubblica Piazza, a norma de' Capitoli di esso Dazio, approvati con Autorità Apostolica, pubblicata, secondo gli Ordini dell'Illustrissimo, ed Eccelso Senato, dagl'Illustrissimi, ed Eccelsi Signori Assunti della Camera di Bologna, del cadente Anno 1777, *a lume, e regola di Chiunque.*

Nella Introduzione

Maroni, Anseri, Castagne, e Farina di Castagne.

Per ogni Carro	lir. 1.	9.	—
Per ogni Biroccio	lir. —	14.	6
Per ogni Soma di peso libbre 300, o Corba di Stara tre	lir. —	1.	8
Ed eccedendo detto peso di lib. 300, o di misura di Stara tre	lir. —	3.	—

Frutti da Brocca di ogni genere.

Per ogni Carro	lir. —	14.	6
Per ogni Biroccio	lir. —	7.	4
Per ogni Soma, o Corba, come sopra	lir. —	1.	8
Per ogni Cesta, Corgo, o Paniera, alla quantità di mezza Soma	lir. —	—	10
Per ogni Corgo, ovvero Paniera non eccedente uno Staro	lir. —	—	6

Li Cedri, Limoni, Narancie, e loro specie, la rispettiva metà di dette Tasse, oltre sempre le solite, e consuete Regaglie.

Frut-

Frutti, Ortami, e Erbaggi d'ogni genere nati, e prodotti dalla Terra.

Per ogni Carro — — — — — — — — — — — — — — — lir. — 7. —
Per ogni Biroccio — — — — — — — — — — — — — — lir. — 3. 6
Per ogni Soma, cioè due Ceste — — — — — — — — lir. — 1. 8
Per ogni Cesta, Corgo, o Paniera non eccedente una mezza Soma — — — — — — — — — — — — — — lir. — — 10
Per ogni Corgo, o Paniera comune, da portarsi in capo, che non ecceda la quantità di uno Staro, o mezza Corba comune — — — — — — — — — — — — lir. — — 6
Quali rispettive Tasse, o siano Pagamenti dovuti per detto Dazio Orto, ed Uniti ec., dovranno pagarsi dagli Introducenti esattamente, oltre sempre le solite, e prescritte Regaglie; le quali Regaglie dovranno esser pagate realmente alla pubblica Residenza di detto Dazio Piazza, Orto, ed Uniti ec., ed in mano del Governatore medesimo, nè mai altrove, nè a nessun' altro ec.

Inoltre

Tutti, e singoli gli Ortolani, esistenti entro la Guardia, o sia in distanza della Città Miglia tre, che faranno Orto, per tanto spazio di Terreno, che giunga ad una Tornatura, dovranno pagare ogni Anno la Tassa, e Corrisposta, per esso Dazio alla Camera, e suo Daziere — — — — — — — — — — — — — — — — lir. 1. 4. 6
E per sola mezza Tornatura — — — — — — — — — lir. — 12. 4
Tutti i Treccoli, Fruttaroli, Rivenderoli, e Pollaroli tanto Uomini, che Donne, sì di Città, che della Guardia, dovranno pagare ciascuno di essi ogni Anno per la debita Obbedienza a detto Dazio — — — — — — lir. 2. 8. —

Quanto a' Posteggi.

Per il Suolo della Piazza grande, e de' Trebbj, ovvero altro Luogo, ove si facesse Piazza, dovranno pagare tutti li Posteggianti ogni Anno, e per tutto l' Anno, bolognini 20 d' Argento, per ogni piedi 4 quadri; sempre però sotto le distinzioni e rispettive diminuzioni prescritte nel Cap. XX di esso Dazio.

Tutti

Tutti gli altri poscia, qualunque Persona si sia, e che non sia stabile Posteggiante, per tutto l'Anno, dovranno pagare Quattrini uno al giorno, per ogni Corgo, Sacco, o Paniero, e per ogni Cesta due quattrini, e li Fornari, quattrini due per ogni Gerla, e per ogni Banchetto di Pane.

☞ Quelli poi, che venderanno Robbe Quaresimali sulla Piazza nel tempo di Quaresima, pagheranno bolognini 20 d'Argento, per ogni piede di Terreno, che occupassero con Banchetti, per tutto detto tempo. Per ogni Barile grande due quattrini, ed ogni Barile piccolo quattrini uno il giorno; per gli altri Occupatori della Piazza grande, soldi quattro per ogni piede quadro al giorno.

In tempo poscia di Fiera pubblica, o dove si facesse Fiera in alcuna delle pubbliche Piazze, pe' primi tre giorni di tale Fiera, dovranno i rispettivi Posteggianti, che ivi allora eventualmente venissero per posteggiare, ed aver Luogo, nè fossero de' compresi fra i Posteggianti, già fissamente tassati per tutto l'Anno, pagare il Doppio del rispettivo Suolo di Posteggio, che ivi occuperanno.

Lo che serva di lume, e regola ad ognuno, che tanto ec.

Di Palazzo li 20 Dicembre 1777.

Ita est Cæsar Camillus Zanetti Faloppia
Illustrissimæ, & Excelsæ Cameræ Bonon. a Secr. Cancell. de Mand.

T A R I F F A.

DE' rispettivi Pagamenti, da farsi da qualsisia Persona pel Dazio Piazza, Orto, e Frutta ec. per la Estrazione degl' infrascritti Capi di Robbe, e Frutta, che si contratteranno, e si estraeranno, tanto dalla Città per lo Stato, quanto per fuori di Stato rispettivamente, pubblicata a norma de' Capitoli di esso Dazio, approvati con Apostolica Autorità, giusta gli Ordini dell'Illustrissimo ed Eccelso Senato, dagl' Illustrissimi, ed Eccelsi Signori Assunti della Camera di Bologna del cadente Anno 1777 a lume, e regola di chiunque.

Per le Robbe, che dalla Città passano, e vanno pel nostro Stato, deve esigersi, e rispettivamente pagarsi, come siegue, cioè.

☞ Per ciascheduna Soma

Di Quolore, Mandole, Pome Granate - - - - - -	lir. —	6. 6
Di Cerase, o Pere grosse da Inverno - - - - - -	lir. —	5. 6
Di Mele, o Noci - - - - - - - - - - - - - - - -	lir. —	3. 4
Di Pere minute, o Nespole - - - - - - - - - -	lir. —	2. 2
Di Ghiande - - - - - - - - - - - - - - - - - -	lir. —	1. 8

Di Maroni, Anferi, Caftagne, Farina di dette	lir. —	2. 2
Di Stuore	lir. —	1. 2
Di Sporte	lir. —	2. 2
Di qualfivoglia forta di Frutta, nata in Terra verde, o fecca	lir. —	3. 3
Per un Carro di Fieno	lir. —	3. 4
Per un Birozzo detto	lir. —	1. 8
Per una Rete di detto	lir. —	— 10
Per un Carro di Paglia, o Stoppia	lir. —	7. 4
Per un Birozzo di detta	lir. —	3. 8
Per una Rete di detta	lir. —	1. 2
Per un Carro di Stuore	lir. —	3. 6

Per le Robbe, che anderanno, ed ufciranno per fuori di Stato.

☞ Deve efigerfi, e refpettivamente pagarfi per detto Dazio.

Pe ciafcheduna Soma di Maroni, Anferi, Caftagne, e Farina di dette	lir. —	6. 6
Di qualunque altra Frutta da brocca	lir. —	3. 3
Di Ghiande	lir. —	2. 2
Di Cipolle, o Agli per Carro	lir. —	1. 6
Di Sporte	lir. —	2. 2

Ed il tutto fempre ragguagliatamente a proporzione fecondo la rifpettiva quantità, e qualità di detti Generi, e Robbe, che faranno eftratte come fopra.

Che tanto ec.

Di Palazzo li 23 Decembre 1777.

Ita eft Cæfar Camillus Zanetti Faloppia
Illuftriffimæ, & Excelfæ Cameræ Bonon. a Secr. Cancell. de Mand.

TA-

N°. 18.

TARIFFA UNIVERSALE

DE' rispettivi Pagamenti da farsi da qualsiasi Persona pel Dazio *Piazza*, *Orto*, *ed Uniti*, per le Contrattazioni degl' Infrascritti Capi di Robbe, e Frutta che, o s' introdurranno in questa Città vendute, o per vendersi in essa, o nella Guardia, Contado di Bologna, Terre, Castelli, ed anche ne' Mercati pubblici di detto Contado, e per l'estrazione de' medesimi Capi di Robbe, e Frutti che si contratteranno, e si estrarranno tanto dalla Città per lo Stato, quanto per fuori di Stato rispettivamente, e del Pagamento per li Fieni, Paglia, Stoppia, Strami venduti o condotti per vendere nella Città, e Guardia di Bologna, e circa le Annue prestazioni, e Pagamenti de' Dazj, e Posteggi da farsi da' rispettivi Ortolani della Città, e Guardia, e da' Treccoli, Fruttaruoli, Rivenditori, e Pollaroli, tenuti dalle rispettive licenze, ed obbedienze Annuali, e pe' rispettivi Posteggi del Suolo delle pubbliche Piazze, Trebbj, e Selciate a norma de' Capitoli di esso Dazio, approvati con Autorità Apostolica, pubblicata secondo gli Ordini dell' Illustriss. ed Eccelso Senato, dagl' Illustriss. ed Eccelsi Sigg. Assunti di Camera di Bologna del corrente Anno 1778 a regola di chiunque ec.

Tassa del Pagamento per li Frutti, che si cavano fuori della Città, e Contà di Bologna.

		Estrazione di Città pel Contado.	Fuori di Stato.
Mandole secche, Nocciuole, Coluore, e Pomi granati per ogni Soma di Misura a ragione di Stara 3 o di peso a ragione di libb. 300 per Soma	lir.	— 13	— — — —
Cerase, e Pere grosse da Inverno	„	— 10. 10	— — —
Nespole, e Pere minute da Inverno	„	— 4. 4	— — —
Pere da Estate	„	— 5. 6	— — —
Mandole verdi	„	— 9. 10	— — —
Ghiande	„	— 4. 4.	— 5. 6
Maroni, Castagne, Farina di dette, ed Anseri	„	— 4. 4.	— 6. 6
Pomi, Noci, ed altri Frutti d'Albero di qualunque sorta	„	— 6. 6.	— 6. 6
Frutti d'Orto nascenti in Terra, ed Ortami sì verdi come secchi di ogni sorta, e generazione	„	— 2. 2.	— 6. 6
Granate, Granatelli, Spazzarine, Corniola, Brilli, Zodolina, Paviera, Sporte, Stuore, Arelle, Pezzoni, e simili	„	— 2. 2.	— 6. 6.
Uva fresca per ogni Paniera	„	— —	— — 2. 2.
Cipolle, ed Agli per ogni Carro	„	— —	— 2. 12 —

L'estrazione de' quali Generi dev' essere di permissione de' Signori Superiori.

Tassa degli Ortolani.

Ogni Ortolano della Città, o Guardia di Bologna per la distanza di tre miglia eziandio Affittuario, e ancorchè faccia poco lavoriero d'Orto, che venga a vendere nelle Piazze, dovrà pagare ogni Anno, come pagano li Treccoli per la licenza, ed obbedienza	lir.	2.	3.	4
Chi poi di detti Ortolani non giungerà alla mezza Tornatura d'Orto pagherà solamente ogni Anno	„	1.	12.	6

Da questa Annua prestazione sono esenti quelli del Borgo Panigale.

Pa-

Pagamenti per li Frutti.

Per ogni Soma, ovver salma di qualunque Frutti d'Alberi eziandio Uve d'ogni sorta, e per ogni Soma di Ortami, e Frutti nascenti in Terra intendendo la Soma, o Corba di Frutti d'Arbori essere alla quantità di Stara 3, e la Soma degli Ortami essere alla quantità di tre Paniere, e Corghi comuni, o di due Ceste caricate sopra Asinello lir.	— 1. 2
Per una Cesta di dette robbe	„ — — 8
Per un Corgo, o Paniera	„ — — 6
Per un Paniere piccolo	„ — — 4
Per una Panierola	„ — — 2
Per un Catino, o Basia di Latticini, o legumi bagnati	„ — — 4
Per dette robe portate in fasci, o rozzi pagheranno a proporzione di dette tasse:	
Per ogni Carro di Cipolle, oltre le solite regaglie pagheranno	„ — 6. 6

Tutti li quali Ortolani, ed Ortolane entro alla Città, e Guardia, che per la maggior parte del tempo vengono a vendere nelle pubbliche Piazze in siti, e posti fermi dovranno al principio d'ogni Anno fare l'accordo cogli Uffiziali del Dazio, e per la Scrittura di tale accordo pagheranno bolognini 2, dovendo pagare oltre la suddetta Tassa de' Frutti anche il *Posteggio*, conforme fanno tutti gli altri, che per la maggior parte del tempo occupano luoghi fermi, ed ordinati nelle medesime Piazze.

Pagamenti per li Frutti da farsi dagli Ortolani che non hanno Posteggio.

Per ogni Soma de' suddetti Frutti, oltre il suddetto pagamento de' bajocchi 1 e denari 2, pagheranno quattrini 4 per il Posto, o sia occupazione del Suolo della Piazza in vigore dell'aumento del Monte Isola, così in tutto per ogni Soma lir.	— 1. 10
Per ogni Cesta	„ — 1
Per ogni Corgo, o Paniera	„ — — 8
Per un Paniere piccolo	„ — — 6
Per una Paniera	„ — — 4
Per un Catino, o Basia di latticini, o legumi bagnati	„ — — 6
Per dette robbe portate in fasci, o rozzi pagheranno a proporzione di dette Tasse:	
Per ogni Carro di Cipolle, oltre le solite regaglie pagheranno	„ — 6. 6

Tas-

Taſſa del pagamento per li Frutti venduti, portati, o

Per ogni

Maroni, Caſtagne, Farina di dette, Anſeri, e ſimili
Olive verdi, Perſiche, Ceraſe, Coluore, Mandole, Noci, Uva ſecca, Fichi ſecchi, e ſimili
Pome granate
Fichi verdi
Ghianda, e Frutta da brocca d'ogni altro genere
Melloni, e Cocomeri
Cipolle
Agli
Zucche, e Zucconi
Fraole
Boledri, e Predaroli
Cavoli noſtrani
Cavoli fiori
Carciofali
Spargi
Finocchi, e Sellari
Cardi
Cipolline da piantare
Ortami, e Frutti nati in terra d'ogni genere
Semi di Zucca, Melloni, e Navoni
Granate, Granatelli, e Spazzarine
Corniola, Brilli, Zodolina, e Paviera
Sporte, Stuore, Arelle, e Pezzoni
Limoni
Naranze
Cedri, ed Agrumi

Per una Ceſta, o Corgo alla quantita di mezza Soma pagheranno la metà
Per un Corgo, o Paniera non eccedente a uno Staro pagheranno la metà
Per un Paniere Piccolo di mezzo Staro la metà pure di queſt'ultima Taſſa,
Quali Pagamenti, e riſpettive Taſſe dovuti per detto Dazio Orto, ed uniti dovranno oltre ſempre le ſolite regaglie preſcritte, le quali dovranno eſſere pagate realmente Governatore del Dazio nè mai altrove, nè a neſſun altro, ed eſſi Pagamenti ſi Stara 3 per Corba, o di due Ceſti communi quanto può portare un Aſinello può portare in tre volte communemente una Perſona, o di peſo a ragione di doppio delle riſpettive Taſſe, riſpetto però al ſolo Dazio, e non alle regaglie.

condotti nella Città per vendere, o in altro modo alienati.

Soma *Dazio. Regaglia.*	Birozzo *Dazio. Regaglia.*	Carro. *Dazio. Regaglia.*
lir. -- 1. 6 --------	lir. -- 14. 6 -------	lir. 1. 9. -- ----------
„ -- 1. 6 ℔ 1 dette	--------------	----------------
„ -- 1. 6 ℔ 4 dette	„ -- 7. 4 ℔ 15 dette	„ -- 14. 6 ℔ 30 dette.
„ -- 1. 6 ℔ 6 detti	--------------	----------------
„ -- 1. 6 --------	„ -- 7. 4 -------	„ -- 14. 6 ----------
„ -- 1. 6 ℔ 1 detti	„ -- 3. 4 ℔ 1 detti	„ -- 6. 6 ℔ 2 detti.
„ -- 1. 6 ℔ 5 dette	„ -- 3. 4 ℔ 25 dette	„ -- 6. 6 ℔ 50 dette.
„ -- 1. 6 mezza resta	„ -- 3. 4 mezza resta	„ -- 6. 6 due reste di detti.
„ -- 1. 6 ℔ 2 detti	„ -- 3. 4 ℔ 4 detti	„ -- 6. 6 ℔ 8 detti.
„ -- 1. 6 ℔ 1 dette	--------------	----------------
„ -- 1. 6 ℔ 1 detti	--------------	----------------
„ -- 1. 6 ℔ 1 detti	„ -- 3. 4 ℔ 2 detti	„ -- 6. 6 ℔ 4 detti.
„ -- 1. 6 un mazzetto	--------------	----------------
„ -- 1. 6 ℔ 4 detti	„ -- 3. 4 ℔ 15 detti	„ -- 6. 6 ℔ 30 detti.
„ -- 1. 6 un mazzo	--------------	----------------
„ -- 1. 6 ℔ 10 detti	„ -- 3. 4 ℔ 18 detti	„ -- 6. 6 ℔ 36 detti.
„ -- 1. 6 ℔ 1 detti	--------------	----------------
„ -- 1. 6 un mazzetto	--------------	----------------
„ -- 1. 6 --------	„ -- 3. 4 -------	„ -- 6. 6 ----------
„ -- 1. 6 ℔ 1 detti	--------------	----------------
„ -- 1. 6 ℔ 1 detti	„ -- 3. 4 ℔ 2 detti	„ -- 6. 6 ℔ 4 detti.
„ -- 1. 6 --------	„ -- 3. 4 -------	„ -- 6. 6 ----------
„ -- 1. 6 ℔ 1 detti	„ -- 3. 4 ℔ 2 detti	„ -- 6. 6 ℔ 4 detti.
„ -- -- 10 ℔ 4 detti	„ -- 3. 8 ℔ 15 detti	„ -- 7. 4 ℔ 30 detti.
„ -- -- 10 ℔ 5 dette	„ -- 3. 8 ℔ 20 dette	„ -- 7. 4 ℔ 40 dette.
„ -- -- 10 ℔ 3 detti	„ -- 3. 8 ℔ 12 detti	„ -- 7. 4 ℔ 24 detti.

lelle rispettive Tasse.
li quest'ultima Tassa.
e non giungendo al mezzo Staro sono esenti.
farsi da chiunque (fuori dagli Ortolani entro la Città, e Guardia) esattamente alla Pubblica Residenza di detto Dazio Piazza, Orto, ed uniti, ed in mano del faranno ne' consueti luoghi per ciascuna Corba, o Soma da misura a ragione di communemente, o alla quantità di tre Paniere, ovvero Corghi communi quanto libbre 300 per Soma, ed essendo un Carico di Cavallo, o Mulo pagheranno il

Tassa

Tassa per l' occupazione del Suolo Pubblico, Piazze,

Pagamenti per quelli che vendono straordinariamente, ed in siti non determinati di dette Piazze.

Per ogni Carro di Robbe scaricate sopra la Piazza ——— „ — 3. 4
Per ogni Birozzo ——— „ — 1. 8
Per ogni Carro di Robbe non scaricate vendute sopra Carro „ — 1. 2
Per ogni Birozzo ——— „ — — 8
Per ogni Bestia caricata di qualunque robba ——— „ — — 6
Per ogni carico, e fascio portato da Uomo, o Donna — „ — — 4
Per ogni Sacco di dette robbe alla ragione di Stara quattro „ — — 4
Per ogni Sacco di dette robbe alla quantità di Stara sei — „ — — 6
Per ogni sorta di robbe ascendente al valore di bologn. 5. „ — — 2
Per ogni Bottesella, o Barile ——— „ — — 4
Per ogni Cesta, o Cassa di robba sotto il nome della grassa „ — — 6
Per ogni Paniera, o Corgo di dette robbe ——— „ — — 4
Per ogni Cestello, o Cavagno di dette robbe ——— „ — — 2
Per ogni Animale quadrupede fuori di Cesta ——— „ — — 2
Per ogni Gabbia, o Paniera d' Animali pennuti ——— „ — - 4
Per ogni Cestello di detti non ascendente al valore di bol. dieci „ — — 2
Per robbe sotto nome della grassa di valore bol. dieci — „ — — 4
Per dette di solo valore bol. 5. ——— „ — — 2
Per robbe affisse alli muri, e colonne le rispettive Tasse a proporzione ec.
Per ogni Cesta di Frutti di qualunque sorta ——— „ — — 6
Per ogni Corgo, Paniera, o Sacco di dette ——— „ — — 4
Per ogni Cestello, o Panierola ——— „ — — 2
Per ogni quantità di Frutti eccedenti al valore di bol. due „ — — 2
Li Pignattari, Scudellari, e simili per ogni quadro di suolo da essi occupato, pagheranno ogni giorno in ragione di quadro „ — 4. 4
Li venditori di Majoliche, Zavagli, Torlitori, Fusari, e simili, tutti pagheranno in ragione di Piedi, secondo la Tassa de' Posteggi, e più quattrini due per ogni Piede di lunghezza, e Piedi 6 di larghezza.
Quali rispettive Tasse si pagheranno da chiunque si porterà a vendere, o venderà qualsivoglia sorta di robbe straordinariamente, ed in posti non fermi, e così generalmente da qualunque occupatore, che non abbia Posto fermo, ed ordinario, compresi li Contadini forestieri, ed altri chiunque alla riserva de' soli Ortolani entro la Guardia che hanno la Tassa separata.
Quelli poi che venderanno in piedi con robe sopra braccia sono esenti, ma debbano cedere li luoghi, e non impedire gli altri venditori che pagano le Tasse per l'occupazione de' Posti. *Pa-*

Selciate, Trebbí, e ſuoi anneſſi.

Pagamenti per li Poſteggi fermi, ed ordinarj.

Tutti generalmente quelli che per la maggior parte del tempo vogliono vendere, o eſercitare Arte alcuna nelle pubbliche Piazze dovranno al principio di cadaun Anno fare l'accordo coll'Officiale, e per la ſcrittura di tale accordo pagheranno. —— lir.	—	2	—
Per ciaſcun piede di lunghezza, e piedi 4 di larghezza miſurato a miſura comune pagheranno ogni Anno —— ,,	3	—	—
Sorpaſſando li piedi 100 di occupazione per il di più di detti piedi 100 pagheranno in ragione della metà della Taſſa ſuddetta.			
Così ſorpaſſando li piedi 200 la metà di queſt' ultima Taſſa.			
La Taſſa per l' occupazione di poſto fermo non potrà eſſer minore di due quattrini il giorno, ancorchè non ſi occupaſſe tanto ſpazio per l'importo di detti due quattr.			
Chi venderà robe quareſimali con banchetti per tutto il tempo della Quareſima pagherà per ogni piede di lunghezza, e quattro di larghezza a miſura comune —— ,,	1.	1.	8
E per ogni barile grande ogni giorno —— ,,	—	—	6
E per ogni barile piccolo pure il giorno —— ,,	—	—	4
E tali pagamenti per la Quareſima, ſono più del ſolito Poſteggio alla forma de' Capitoli.			

Taſſa de' Treccoli, Venditori, e Pollaroli.

Tutti li Treccoli, Treccole, Venditori, Fruttaroli, e Pollaroli, così nella Città, come nella Guardia al principio d'ogni Anno per la licenza d'obbedienza pagheranno lir.	2.	3.	4
Li ſuddetti pure al principio dell'Anno l'accordo coll'Officiale del Dazio per il Poſteggio, e per la Scrittura di tale accordo pagheranno —— ,,	—	2	—
Tutti quelli che per la maggior parte del tempo vendono nelle pubbliche Piazze in luoghi fermi, ed ordinarj pagheranno il Poſteggio conforme la Taſſa; gli altri che ſoltanto qualche volta ſtraordinariamente vengono a vendere nelle medeſime Piazze pagheranno di volta in volta le infraſcritte Taſſe.			
Per ogni Ceſta di Frutti, o altro —— ,,	—	—	6
Per ogni Corgo —— ,,	—	—	4
Per ogni Paniera, Ceſto, o ſimile —— ,,	—	—	2

Vendendo robbe quareſimali, o ſotto nome della graſſa pagheranno ſiccome fanno tutti gli altri, e alla forma delle riſpettive Taſſe.

Facendo il Treccolo, e Pollarolo, non prenderanno che una ſola licenza.

Tassa del pagamento per li Fieni, e Strami venduti, o condotti per vendere nella Città, e Guardia.

Vendite de' Fieni.

Per ogni Carro considerato libbre 2500	lir. —	13.	8
Per ogni Centinaro lib. 100	„ —	—	8
Per un Fascio	„ —	1.	2
Essendo introdotto in Città per ogni Carro	„ —	3.	4

Vendite di Paglie, Stoppie, e Strami.

Per ogni Carro considerato libb. 2000	lir. —	7.	4
Per ogni Centinaro lib. 100	„ —	—	6
Per ogni Fascio	„ —	—	10
Essendo introdotto in Città per ogni Carro	„ —	3.	4

Installatura che pagano gli Osti, e Stallatichieri.

Per ogni Carro di Fieno	lir. —	6.	8
Per ogni Carro di Paglia, Stoppia, e Strami	„ —	4.	4

Estrazione di Città.

Per ogni Carro di Fieno, Paglia, Stoppia, e Strami	lir. —	3.	4

Quali rispettive Tasse si dovranno pagare da chiunque, non ostante qualsivoglia Patente, o Privilegio, senza eccezione alcuna, altrimenti incorreranno nelle pene de' Bandi, e de' Capitoli del Dazio suddetto.

CA-

N°. 19.

CAPITOLO DUODECIMO.

Del Dazio Piazza.

ITem, che i Canonici della Chiesa di S. Petronio, Padroni del Dazio de' Frutti, e della Piazza, ovver Conduttori di esso Dazio, ovver Ufficiali a ciò deputati, o da deputarsi, possano ed a quelli sia lecito per se, o per altri domandare, e riscuotere da ciascuno, che conducesse, ovver facesse condur fuori della Città, ovver Contà di Bologna alcuni Frutti d'Alberi, o d'Orto (eccettuando le Castagne secche, o verdi, e le Olive tagliate, ovver salate d'ogni sorta) per il Dazio, e Gabella le infrascritte Tasse, e quantità di danari, cioè. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Coluore, o di Mandole secche non rotte, bolognini sei d'argento. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Coluore, ovver Mandole verdi, bolognini sei. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Pome granate, bologn. sei. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Pere grosse da verno, bol. cinque. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Cerese, bol. cinque. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Pome bol. tre. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Noci, bol. tre. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Pere minute da verno, bol. due. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Nespole, bol. due. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Ghiande, per condurle fuori del Contà, bol. due, e per condurle fuor della Città nel Contà, bol. uno. Per ciascuna Corba, ovver Soma di Maroni, ovver Castagne d'ogni sorte, per condurle fuor della Città nel Contà, di licenza, o permissione de' Superiori, bol. uno. Per ciascuna Corba, ovver Soma di qualunque altro Frutto d'Alberi, di qualunque generazione, e condizione, per condurli fuori, o della Città, o del Contà, bolognini tre d'argento tutti universalmente. Dichiarando, che la Corba, ovver Soma di misura delli detti Frutti s'intenda a ragione di Stara tre per ciascuna Corba, ovver Soma: e la Corba, ovver Soma di peso s'intende a ragione di Libbre trecento per ciascuna Corba, ovver Soma.

Item per ciascuna Corba, ovver Soma, a ragione di Soma di qualunque sorte di Frutti d'Orto, che nascono in terra, così minuti, come grossi, come sono Cedroni, Zucche, Meloni, Cucumeri, Rave, ovver Navoni, ed altri simili, bolognino uno d'argento: e per ciascuna Soma, ovver Salma d'altri Ortami, così secchi, come verdi, come sono Cipolle, Agli, ed altre cose simili, bolognino uno d'argento, intendendo la Salma di tali Frutti essere alla quantità di tre Paniere, ovver Corghi comuni, quanto può portar in tre volte comu-

munemente una Perſona in capo, o in altro modo ſopra la Perſona, ovver eſſere due Ceſte comuni a quanto può portar uno Aſinello comunemente. Dichiarando, che alli ſopradetti Conduttori, ovver lor Ufficiali, e Miniſtri ſia lecito domandare, e riſcuotere le quantità, e ſomme de' danari ſopradette da ciaſcuno Cittadino, o Contadino, ovver Foraſtiero, e da ciaſcuna altra Perſona, ovver Univerſità, che voleſſe portare, condurre, ovver cavare de' detti Frutti, ovver alcuno di quelli fuori della Città, o Contà di Bologna, o Diſtretto più che la metà di una Quartarola, eziandio che voleſſero cavare de' detti Frutti d'Alberi, o altri fuori della Città, per condurli, o portarli fuori della Cerchia, o Contà di quella in qualunque luogo. Dichiarando ancora, che tutti i pagamenti, o taſſe de' pagamenti del detto Dazio dei Frutti, e della Piazza univerſalmente ſi debbano intendere, ed eſſere a ragione di bolognini d'argento, e così ſi debbono fare da tutti, e ciaſcuno, che ſia tenuto fare, o faccia pagamenti di alcuna Taſſa ordinata nelli Capitoli, o per quelli univerſalmente, eccetto il bolognino, che ſi paga per la Scrittura, la qual ſi fa, quando le Perſone reſtano in accordo col Daziero, facendoſi ſcrivere nel Campione, o Libri del Dazio.

RUBRICA II°. N°. 8.

Del Dazio Iſola.

Quelli che venderanno Frutti del Contado di Bologna, eccetto le Olive acconcie, avendo però prima avuta la Licenza dalli Superiori, debbano avanti che li muovano da luogo a luogo, pagare al Daziere l'infraſcritta Taſſa, e pigliare la Bolletta ſotto pena di Lire due di Bolognini per Corba, o per Soma, e di perdere la robba, ed avendo quella tal Bolletta non poſſon eſſere impediti da neſſun Uffiziale, nè Eſecutore così della Città, come del Contado, e cioè pagare per ogni Corba, ovver Soma di Nizzole verdi, o ſecche, di Mandole ſecche, e non rotte, e di Pomi Granati ſoldi ſei di Bolognini d'argento, e per ogni Soma di Ceraſe, e di Pere groſſe da Inverno ſoldi cinque ſimili; e per ogni Soma di Pere da Eſtate, e di Pere da Inverno minute, e Neſpole ſoldi due ſimili per ogni altra ſorte di qualſivoglia Arbore d'Olive acconcie e poi, come ſi è detto, ſoldi tre ſimili.

Ed intendendo ſempre in tutti li Caſi, che per una Quartarola di qualſivoglia di dette robbe, e Frutti non ſi paghi niente.

CA-

N°. 20.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Del Dazio Piazza.

ITem, che li detti Canonici, ovver lor Ufficiali, o Conduttori del detto Dazio possano per se, o per altri domandare, e riscuotere da ciascuno, o Contadino, o altro (non intendendo però quì Ortolani) che portasse, o facesse portare, ovver conducesse, o facesse condurre in qualunque luogo della Città, eziandio fuori delle Piazze, e lor circonstanze, frutti nascenti in terra, così minuti, come grossi, ovver Ortami, così secchi, come verdi, cioè Cipolle, Agli, Zucche, Meloni, Cucumeri, Cedroni, Navoni, & altri simili sopra Carri per vendere, così a minuto, come all'ingrosso, o per alienar in qualsivoglia modo, sia tenuto pagare per ciascuno Carro delli sopradetti Frutti, così venduti, e che si debbono vendere sopra le Piazze di Bologna, ovver in qualunque altro luogo della Città bolognini tre d'argento, ed oltre a ciò sia tenuto dar le solite Regaglie, cioè per ciascuno Carro di Cipolle una trezza, ovver venticinque di quelle. Per ciascuno Carro d'Agli, una trezza di quelli. E per ciascuno Carro, ovvero Brozzo di Meloni, sia tenuto dar uno di quelli. Per ciascuno Brozzo, cioè mezzo Carro, quattrini nove d'argento. Per ciascuna Soma, cioè per due ceste comuni, e quante può portare un Asinello comunemente di detti Frutti, ovver Ortami, quattrini quattro di bolognini d'argento. Per ciascuna Cesta, o Corgo, o Paniera de'detti Frutti, ovver Ortami, o Erbaggio alla quantità di mezza Soma, quattrini due. Per ciascuno Corgo, o Paniera comune, da portare in capo, de'detti Frutti, ovver Ortami, o Erbaggi, che non eccedano la quantità di uno Staro, o di mezza Cesta comune, quattrino uno. E di più possano domandare, e riscuotere il Dazio della Piazza, siccome si ordina, e dichiara nel Capitolo XXI: se tali Frutti, ovver Ortami saranno venduti in alcun luogo delle Piazze: eccettuando però quelli, che danno le sopradette Regaglie, i quali non debbono pagare cosa alcuna per il luogo della Piazza, dove vendono le dette sue Robbe, ancora che vi stessero molti giorni per finirle. ec. ec.

RUBRICA II^a N°. 6.

Del Dazio Isola.

E quelli, che conducessero Meloni, Zucche, Cipolle, ed Agli sulle Carra nella Città per venderli, paghino Soldi tre di Bolognini d'Argento per Carro; ma essendo Ortolani delli suddetti compresi nelle tre Miglia paghino il doppio quanto per rispetto di dette Cipolle solamente, ed anche dette Carra d'Agli, e Cipolle paghino la solita Regaglia di una Trezza d'Agli, ed una di Cipolle rispettivamente.

N°. 21.

Memoriale di Mariano Tagliani introduttore di Cipolle, sopra gli aggravj che si esigono per ogni Biroccio di Cipolle.

Foris = *All' Eminentissimo e Reverendissimo Principe il Sig. Cardinale Boncompagni Ludovisi Degnissimo Legato a Latere di Bologna.*

Per Mariano Tagliani.

Intus vero = *Eminentissimo e Reverendissimo Principe.*

MAriano Tagliani Servo Umilissimo, ed Oratore dell' Eminenza Vostra Reverendissima, riverentemente gli espone essere uno delli Proveditori di codesta Città di Bologna di Cipolle Romagnole, quale paga Soldi 15 per Birozzo al Ponte, e similmente Soldi 15 alla Porta, ed alla Gabella Grossa Soldi 13 e mezzo, con anche la sua Regaglia, con di più anche N°. 25 Cipolle per Birozzo alla Gabella, ed il Dazio dell' Orto Soldi tre, e 25 Cipolle, sicchè succede che il detto Dazio le vuole a suo modo, cioè il Daziere, e non gli vuole segnare le consuete Bollette, e per tal differenza al povero Oratore glie ne hanno ridotti 35 in 36 Birozzi, a causa che il medesimo Oratore ha detto che devono prendere le consuete Cipolle pigliate dagli altri Dazieri, e loro le vogliono a suo modo, così che le dette Cipolle ponno marcire. Prostrato il povero Oratore a' Piedi Clementissimi dell' Eminenza Vostra Reverendissima, supplicandola degnarsi di ordinare alli Dazieri, che prendano quella solita Regaglia, come ha presa la Gabella Grossa, cioè il Sig. Governatore. Che della Grazia ec.

Quam Deus &c.

PRO-

N°. 22.

PROVISIONE

Sopra gli dritti del Dazio della Piazza, e sue adjacenze.

Ignazio del Titolo di S. Maria in Portico della S. R. C. Diacono Card. Boncompagni Ludovisi della Città, e Contado di Bologna a Latere Legato.

Essendo commesso specialmente alla nostra vigilanza, ed autorità di provedere al regolamento del Dazio degli Frutti, e della Piazza, e di ampliarne le Leggi, e di moderarle, e di richiamarle anche all' antica osservanza non ostante qualunque ordinazione, privilegio, o consuetudine in contrario, a norma de' Capitoli di detto Dazio compilati con Autorità Apostolica dalla ch. me. di Monsignor Cesi Vicelegato allora in Bologna, quindi è, che usando di tutte le facoltà a Noi competenti anche economiche, ed usando specialmente di quelle, che sono a Noi, e a' Legati pro tempore riservate privativamente in detti Capitoli, intendiamo di stabilire de' medesimi la piena osservanza, e di vendicarla da quegli abusi, che si sono insensibilmente introdotti in pregiudizio de' Dritti competenti al Daziere, ed in danno del Commercio de' Vittuali, che si trova inceppato, ed avvilito sotto la moltiplicità delle Leggi, e delle Giurisdizioni.

Riconoscendo pertanto secondo le disposizioni de' detti Capitoli nella Persona del Daziere, o sia dell' Offiziale del Dazio, l' unico Regolatore della Piazza in quanto alle Licenze, ed alli Posteggi, rinoviamo, e confermiamo la Notificazione pubblicata dalla ch. me. dell' Eminentissimo Signor Cardinale Serbelloni li 16 Gennaro 1756, e perciò ordiniamo ad ogni, e qualunque Treccolo, Fruttarolo, Rivenditore, Rivenditrice, Zavaglio, o Rigattiere, Pollarolo, Strazzarolo, Sartore, Torlitore, o Fusaro, ed a qualunque altra Persona, che o per vendere, o rivendere Frutti, Pane, Pollami, Panni a uso, Mobili, Masserizie, Biancherie, Libri, e generalmente qualsisia genere, e specie di roba, niuna affatto eccettuata, o per esercitare qualunque Arte, voglia, ed intenda occupare, e tenere, o di già occupi, e tenga Luogo, Posta ferma nelle pubbliche Piazze di Bologna, o di Porta Ravegnana ordinariamente di continuo, o per la maggior parte dell' Anno, o in qualche giorno determinato di ogni Settimana, siccome ne' dì di Sabbato, singolarmente le Rivenditrici di Panni usi, ed altro, qualmente debbano tutti, e cadauno di essi, rispetto a quelli, che di già hanno, e tengono Posta ferma, come sopra, entro il termine di giorni tre

mi-

immediatamente decorrendi dal dì dell'affissione, e pubblicazione della presente, e rispetto a quelli, che in avvenire intendono, e vogliono occupare, ed aver Posta ferma, come sopra, prima, che con effetto vadano ad occupare detta Posta, e Luogo, presentarsi agli Uffiziali del Dazio Piazza al luogo della loro Residenza, e domandarli il Luogo ovvero la Posta dove vogliono accomodarsi, o dove di già rispettivamente si sono accomodati per vendere, o per esercitare Arte alcuna, e farsi assegnare, ovvero affirmare tal Luogo, o Posta, restando d'accordo con loro secondo la Nota communicataci delle Tasse, e quantità de' pagamenti, che debbano dare, e pagare per tali Luoghi da occuparsi da qualsivoglia de' sopradetti, o altri simili; altrimenti andando alcuno di Loro ad occupare tale Posta, o Luogo prima, che gli venga assegnato, come sopra, o spirato il detto termine di tre giorni, rispetto a quelli, che prima della pubblicazione della presente l'avranno di già occupato, si avranno ipso fatto per incorsi nella Pena di Lire venticinque alla forma de' Capitoli del detto Dazio Piazza, e segnatamente al Cap. XIX, e si procederà contro li medesimi alla forma di essi all'esecuzione della suddetta Pena senza attendere eccezione veruna; ben inteso, che per questo obbligo di presentarsi di nuovo al Daziere, o Officiale quelli che hanno già ottenuto il Posto, e pagato la Rata convenuta per il Posteggio, non debbano presentemente pagare alcuna altra straordinaria contribuzione.

E perchè resta a debito del Daziere, o Officiale suddetto il buon ordine de' Posteggi, e l'assegnazione de' medesimi secondo le regole prescritte da' Bandi, e da Noi rinovate, e ridotte nel contemporaneo Bando sopra il regolamento della Piazza, siccome ancora resta a debito de' Posteggianti di osservare le ordinazioni di detto Officiale, non essendo loro lecito di eccedere la quantità del Luogo, o Posta, che gli è stata assegnata, nè di cederla ad altri, nè di divertire dalla medesima per occuparne un'altra, senza espressa Licenza di detto Officiale, o Daziere; perciò inerendo alle disposizioni di detti Capitoli vogliamo, ed ordiniamo, che all'osservanza de' Posteggi, e sopra le contravenzioni, e trasgressioni de' Posteggianti, sia obbligato il solo Daziere, e Officiale suddetto d'invigilare, e quando faccia di bisogno per tenerli a dovere d'implorare anche il nostro braccio. Ed in caso poi, che per fatto, o per annuenza, o per indolenza dell'istesso Daziere, ed Officiale si trovi disordine ne' Posti, occupazione di transito, o altra irregolarità, che pregiudichi al Sistema di dettaglio, e di ordine della Piazza, allora si procederà contro il Daziere, o Officiale della Piazza secondo resta a Noi, e a' nostri Successori privativamente riservato nei Capitoli del Dazio Piazza, e ciò *ex Officio*, o anche, e specialmente ad instanza dell'Officio dell'Ornato; ma non vogliamo, che per tali minute Contravenzioni si possa procedere mai da qualunque Tribunale, o Su-

Superiore contro i Venditori, o Rivenditori, volendoli affatto immuni dalla moltiplicità delle dipendenze, e giurisdizioni, che accrescono i timori loro, ed i pericoli, e a danno della Popolazione aumentano le Contribuzioni, e dispendj, diminuiscono, e incarano i Generi.

Ed a sempre più afficurarci del conseguimento di oggetti così importanti ordiniamo, e dichiariamo, che quando un Treccolo, un Pollarolo, un Fruttarolo, o qualunque altro Venditore, o Rivenditore abbia ottenuto dal Daziere, o sia dall' Officiale del Dazio la solita Licenza, ed il Posteggio, ed abbia con lui concordato del Dazio secondo li Capitoli, e secondo la Tariffa, ch' è stata dal moderno Daziere a Noi esibita, non abbiano bisogno, nè siano tenuti a premunirsi di altra qualunque Licenza, nè dalla nostra Cancellarìa, nè da quella del Magistrato de' Signori Collegj, nè dall' Officio dell' Ornato, nè da qualunque altro luogo, o Persona, proibendo anzi a chiunque sotto qualunque pretesto di conferma, di approvazione, di rivista, o di gratuita concessione di attribuirsi alcuna ingerenza ne' Posteggi, e nelle Licenze, salvi solamente i Posteggi aderenti alla Scarpa del Palazzo della nostra Residenza, per li quali sarà necessaria la Licenza segnata di nostra Mano, o dall' Illustrissimo ed Eccelso Sig. Gonfaloniere a tenore di ciò, ch' è prescritto ne' Capitoli del Dazio al Capitolo 24, con dichiarazione per altro, che anche per mancanza di tale Licenza non si debba procedere contro li Posteggianti, ma contro il Daziere medesimo, che abbia permesso, o non abbia impedito il Posteggio in detto Sito.

Mentre però vogliamo, che i Venditori, e Rivenditori nella pubblica Piazza non siano soggetti a Molestie, Catture, o Contribuzioni, ma siano liberi, e sciolti da qualunque obbligo di Licenza, di Sigurtà, di pagamenti (salve le Obbedienze delle Arti, che riserviamo alla disposizione di ragione), e che vogliamo altresì, che dal solo Daziere debbano dimandare, da lui solo ottenere i Posteggi, e la facoltà di vendere in Piazza, e da lui solo aspettare la coazione, e il riparo alle loro mancanze in quello, che abbiam detto Sistema di dettaglio, e di ordine, e mentre tutto ciò vogliamo ad esecuzione dei Capitoli del Dazio Piazza, ad abilitazione, e facilità del commercio de' Vittuali, a pubblico vantaggio, e comodo della Popolazione, abrogando, ed annullando colla facoltà di Delegato Apostolico, e colle facoltà economiche qualunque uso, consuetudine, possesso, o Legge, che a queste nostre disposizioni fosse contraria; non vogliamo per altro, che siano liberi, ed esenti dalla censura, e coercizione de' Bandi, che garantiscono la buona fede delle Compre, e Vendite, nè dall' osservanza di quelli, che promuovono l' abbondanza a favore del Pubblico, e rimuovono gl' impedimenti della Compra de' Generi di prima mano. Nelle quali cose le Contravenzioni (le quali vestono piut-

tosto la natura di delitto, che non rimangano nella sfera delle Contravenzioni) devono essere soggette come prima a'rispettivi Magistrati, e non potrebbero esser garantite da qualunque permissione, e facoltà accordata loro dal Daziere della Piazza.

Le Leggi pertanto, che nel contemporaneo Bando si promulgano, e si rinovano, e che obbligheranno tutti indistintamente sono in breve le seguenti, cioè, che non potranno mai li Rivenditori star mescolati co' Venditori di prima mano in quelle ore, che a' Venditori di prima mano sono riservate; non potranno mai andar incontro alla Roba, che viene in Piazza per comprarla fuori della Piazza, nè alla Roba che viene in Città per comprarla fuori di essa, nè assolutamente comprare alcuno di que' Generi, che sogliono vendersi da' Compratori di prima mano prima dell'ora stabilita; sicchè in questi Casi tutti rimangono incaricati i Giudici, e Magistrati rispettivi di usare tutta la vigilanza, e metter in vigore il maggior rigor delle Leggi contro i Rivenditori e Venditori immediatamente, e direttamente, quando che a quelle contravenissero.

E sebbene al detto Daziere, o sia Officiale del Dazio sia riservato, e competa il dritto privativo di assegnare li Posti anche agli Ortolani, ed Ortolane in Piazza: e anche gli Ortolani siano nominati nel Bando, o Notificazione dell'Eminentiss. Serbelloni, nondimeno avendo Noi riconosciuto, che da qualche tempo a questa parte sia stato solito il Notaro d'Ornato di prender Nota de' rispettivi Padroni degli Orti, e di tener Registro, e Campione de' Posteggi a coperto, che competono a' Coltivatori de' medesimi Orti in persone delle Ortolane, non trovando Noi ora alcun inconveniente nella pratica introdotta, perchè non concorre il Daziere a tenere altro Campione delle Ortolane, e Ortolani, nè restano questi aggravati di alcuna ulteriore Contribuzione; quindi è, che intendiamo lasciare per ora, e sino a nuovo ordine la pratica introdotta come si ritrova, purchè il Notaro d'Ornato nulla mai esiga dagli Ortolani, e Ortolane, che esercitano il loro diritto nella Piazza, e da' Padroni medesimi degli Orti nulla possa esigere; nè ricevere altro, che il solito Emolumento della Poliza allor quando passando ad altro Padrone l'Orto incampionato deve esso Notaro cambiare l'intestatura del Campione medesimo.

Ingiungiamo però tanto al Daziere della Piazza per tutti i Rivenditori, e Rivenditrici, e Venditori, e Venditrici, quanto al Notaro d'Ornato per gli Ortolani, e Ortolane di dar Nota distinta, ed esatta di tutti quelli, che sono registrati ne' loro rispettivi Campioni otto giorni dopo la pubblicazione della presente, e di ripeterla al principio d'ogni Anno così nella nostra Cancelleria maggiore, come in quella de' Sigg. Collegj. Come pure saranno obbligati immediatamente, e quando succede qualche variazione di Persone, che si ritirino

dalla

dalla Piazza, o di altre che sopravvengano, di darne notizia distinta, ed esatta in ambedue le sunnominate Cancellerie.

E siccome fra gli aggravj, de' quali fin ora sono stati caricati li Posteggianti contro la Legge espressa de' Capitoli del Dazio al Capitolo 5°, ed al Capitolo 30, dove generalmente tutti sono riprovati, e proibiti, è invalso quello più irregolare di ogni altro, che alcuni Padroni di Casa, o di Bottega, o Inquilini di quelle esigono da' medesimi Posteggianti, e specialmente dalle Ortolane, quando sono al coperto, alcune Contribuzioni in Roba, o in Danaro, o direttamente, o indirettamente; così avendo abolite le altre Contribuzioni meno indoverose, con maggior ragione riproviamo, e condanniamo come ingiuste queste tali Esazioni, non avendo li Bottegari diritto alcuno nello spazio neppure sotto li Portici oltre le Once dieciotto permessegli da' Capitoli per far mostra delle loro Merci, e rimanendo tutto il resto de' Portici medesimi di ragion pubblica, e per uso di Piazza: e perciò ordiniamo a' detti Bottegari, e Padroni di Casa, ed Inquilini, acciocchè non ardiscano di esigere da quelli che posteggiano avanti le loro Case, o Botteghe sorta alcuna di Regaglia, o qualunque ben minima Somma di denaro nè direttamente, nè indirettamente sotto Pena di Scudi 25 d' Oro, ed altre afflittive a nostro arbitrio, oltre la restituzione a' Posteggianti dell' indebitamente estorto.

Finalmente dichiariamo, che tutte le finora fissate Providenze, colle quali intendiamo di ristabilire gli dritti del Dazio, e le libertà della Piazza, non inducono mutazione alcuna rispetto all' esercizio delle respettive Giurisdizioni in altri luoghi, che non vengono sotto il dettame di Piazza, e che non soggiacciono in quanto al Suolo alla potestà del Daziere, o sia Officiale del Dazio Piazza, restando solamente al medesimo in detti luoghi non altro dritto, che quello a lui competente sopra li Generi come soggetti al Dazio Frutta.

E rispetto a quest' altro ramo de' dritti del Daziere ordiniamo ad ogni, e qualunque Fruttarolo, o Rivenditore di Frutta, o Robe da Orto, che esercita anche vagante per la Città, e che non avesse fino ad ora presa la debita Licenza, o Obbedienza dagli Officiali del suddetto Dazio Piazza alla forma de' Capitoli del medesimo Dazio, debba entro pure il termine di tre giorni decorrendi dal dì della pubblicazione della presente presentarsi a' medesimi Officiali, e prendere l' Obbedienza suddetta; spirato il qual termine saranno incorsi nella suddetta Pena di Lire venticinque, e si procederà contro essi all' esecuzione di detta Pena, senza attendere veruna eccezione.

Raccogliendo intanto tutte le cose, come sopra, disposte, ordiniamo, e comandiamo colla pienezza di Nostra Autorità di Legato a Latere, e di Delegato anche Apostolico a chiunque appartiene la puntuale esecuzione delle medesime, comminando a' Contraventori tutti,

ti, niuno affatto eccettuato, la Pena di Cento Scudi d'Oro di Camera, e le Pene anche afflittive a nostro arbitrio; e la presente Provisione pubblicata, ed affissa a' soliti luoghi, si abbia come se fosse personalmente intimata.

Dato dal Palazzo di nostra Residenza questo dì 5 Maggio 1778.

J. Card. Boncompagni Ludovisi Legato.

Gio. Paolo Fabri Cancelliere.

N°. 23.

Paragrafi del Cap. XX, e del Cap. XXVIIII del Dazio Piazza, ne' quali il Regolamento de' Posteggi si commette intieramente al Daziere.

ITem si dichiara ed ordina che nessuno dei sopraddetti (Vendenti sopra le Piazze) possa tenere Luoghi nel suolo di dette Piazze se non di tanto spazio quanto gli sia di bisogno, e di necessità per gli suoi traffichi, ed esercizj nè anco dopo che avesse ottenuto licenza per tali luoghi da' detti Ufiziali e che fosse restato d'accordo con loro. E che ciascuno di loro debba tenere ed occupare quelli con ordine conveniente, *del qual bisogno e necessità, ordine, e modo si debba stare all'arbitrio e determinazione de Governatori ed Ufiziali del detto Dazio senza contraddizione alcuna sotto pena di lire 25 di bolognini.*

Item, che i detti Vendenti sopra le Piazze in luoghi così ordinarj come straordinarj debbano stare nelle dette Piazze ne' lor luoghi ordinarj ovvero straordinarj ordinatamente, e che non debbano impedirsi, nè turbarsi l'un l'altro in modo alcuno ne' loro luoghi: e similmente non debbano occupare, nè impedire i passi ed i viali in quelle soliti e necessarj, *siccome gli sarà ordinato e comandato dagli Ufiziali di esso Dazio ovver da lor Ministri, e Garzoni, a' quali siano tenuti ubbidire i detti Vendenti, e ciascuno di essi senza contraddizione, e dimora alcuna sotto pena di bolognini venti a ciascuno tante fiate quante contrafacesse, della quale la metà sia della Ragione di esso Dazio, l'altra metà della Camera del Comune di Bologna.*

CAP.

N°. 24.

CAP. II.

DEL DAZIO PIAZZA

In cui si riserva amplissima e privativa facoltà a' Legati o Governatori pro tempore di dare, o innovare qualunque provvidenza sopra i regolamenti del medesimo Dazio.

ITem, perchè i detti Capitoli vecchi sono in molte sue parti oscuri, e confusi, e ancora molti di loro, e quelli della maggior importanza sono fatti vani, e superflui, per la lunghezza del tempo, già cento ottanta Anni passato: perciocchè quelli ordinavano circa le Tasse di certi pagamenti sopra certe parti, e siti delle Piazze, i quali oggidì più non si possono in modo alcuno comprendere, nè discernere, per le varie mutazioni successe da quel tempo in quà di molte cose, e specialmente d'Edificj, e di Strate, le quali chiaramente tali siti, e luoghi in esse Piazze dimostravano: e per tali rispetti, quando occorrono i casi, gli sono date diverse interpretazioni: onde spesse volte ne nascono dubbj, e difficoltà circa il governo di esso Dazio, e circa il riscuotere li pagamenti di quello, e circa il resistere alle fraudi, con danno non solamente della Chiesa, ma eziandio degli obbligati, e sottoposti al detto Dazio. Per tanto da Noi, e per Noi Pietro Donato Vicelegato sopradetto, avuta sopra ciò matura considerazione, e deliberazione, e finalmente del tutto ben informati, volendo opportunamente provedere a tali inconvenienti, & alla indennità tanto degli obbligati, e sottoposti al detto Dazio, quanto della Chiesa predetta, e delli Canonici, e Collegio di quella, per vigore delle presenti si rivocano, cassano, & annullano, & ex nunc si dichiara, ordina, e statuisce esser rivocati, cassati, & annullati in omnibus, & per omnia tutti, e qualunque patti, Capitoli, Ordinazioni, Statuti, Decreti, e Provisioni di qualunque forma, e tenore da questo giorno in dietro, & insino a quest'ora per qualunque Reggimento, ovver Superiore, e Magistrato in qualsivoglia tempo, e per qualsivoglia modo fatti, pubblicati, esequiti, & osservati sopra, e per il detto Dazio, e per qualunque cosa pertinente a quello: talmente che detti patti, e Capitoli così annullati non possano in modo alcuno esser allegati per cosa alcuna pertinente al detto Dazio, come cosa di nessuno momento, & al tutto aliena da quello. Et volendo successivamente provedere circa il modo, & ordini, da tenersi per il buon governo, e mantenimento di esso

ſo Dazio, e delle coſe tutte parimenti a quello, per le preſenti da Noi ſi delibera, dichiara, ordina, e ſtatuiſce, che li Capitoli, Ordinazioni, e Statuti di qualunque tenore, e forma, ſopra, e per il detto Dazio nel preſente ordinamento ſcritti, ſiano, & eſſer s' intendano i Capitoli, Ordinazioni, e Statuti del Dazio de' Frutti, e della Piazza, ovver delle Piazze, il qual appartiene alla detta Collegiata Chieſa di S. Petronio della Città di Bologna, & al Collegio, ovver Capitolo di quella: Et che il detto Dazio per l'avvenire ſi debba governare, & amminiſtrare, e fare li pagamenti di eſſo Dazio, e locare le Poſte, ovver i Luoghi nelle Piazze: punire i Delinquenti, ovver Prevaricatori, e fare, & eſequire tutte le altre coſe in eſſi Capitoli compreſe, ſecondo la forma, tenore, & ordine di quelli: i quali ordini, e modi tutti perpetuamente debbano aver luogo nel detto Dazio, e circa quello così venduto, ovver locato, come ritenuto da' Canonici, e Collegio di detta Chieſa: e che le dette Ordinazioni, e Capitoli, e ciaſcuno di eſſi inviolabilmente ſempre debbano eſſer oſſervati, rimoſſa ogni eccezione, e ſimilmente fatti oſſervare da qualunque Giudice, Tribunale, Magiſtrato, e Superiore della Città di Bologna: e che ſempre s' intendano eſſer in verde oſſervanza, e nel ſuo primo, e maggior vigore: i quai Capitoli, Ordinazioni, Proviſioni, e Statuti ſono gl' infraſcritti, inſieme col preſente, e precedente, e col ſopraſcritto loro Proemio, ovvero Prefazione, inſieme con tutte le coſe, che in quella, & in quelli ſi contengono.

C A P. III.

Item, che occorrendo alcun dubbio in quelli, o in alcuna parte di quelli, ovver in alcuni coerenti, conneſſi, anneſſi, & emergenti da quelli, o a quelli per qual ſi voglia modo, cauſa, ovver occaſione, ſi debba ſtare alla interpretazione, ovver dichiarazione di Monſignore Vicelegato, ovver Governatore Apoſtolico pro tempore: nè ſia lecito replicare, dire, ovver far coſa alcuna in contrario, ſotto pena di Lire Cento: e ſe ben forſe da alcuno ſi riclamaſſe, o ſi diceſſe, e ſi faceſſe alcun'altra coſa in contrario, nondimeno la detta dichiarazione, ovver ſentenza, ſia, & eſſer s' intenda ferma, e ſenza eccezione, ovver dubitazione alcuna.

Item, che il Reverendiſſimo Legato, ovver Vicelegato, o Governatore di Bologna pro tempore abbia plenaria, & ampliſſima facoltà, e poteſtà di riformare, rinovare, ovver innovare in tutto, o in parte particolarmente, & univerſalmente in ogni caſo, i Capitoli del detto Dazio dei Frutti, e della Piazza, ampliando, & aggiungendo, ovver diminuendo, mutando, e moderando tante fiate, quante fiate, e ſiccome parerà eſſer neceſſario, & opportuno a Sua Signoria Reverendiſſima,

ma. Non ostante Decreto, Ordinazione, ovver Privilegio alcuno di qualsivoglia forma, e tenore, che disponesse, ovver facesse in contrario.

N°. 25.

Notificazioni di diversi Signori Cardinali Legati sopra il Regolamento della Piazza, senza la sottoscrizione de' rispettivi Signori Gonfalonieri.

NOTIFICAZIONE

Girolamo della S. R. C. Cardinale Gastaldi di Bologna a Latere Legato.

SI notifica a qualunque Persona, e specialmente Pollaroli, Treccoli, e Rivendiroli la puntuale osservanza delli Bandi altre volte pubblicati, e particolarmente di non comprare, nè vendere nelli Luoghi proibiti, nè fuori dell'Ore destinate; perchè altrimenti incorreranno nelle Pene espresse in detti Bandi di Scudi venticinque, e perdita della Roba, d'applicarsi a nostro arbitrio, & agli Uomini di tre tratti di Corda, & alle Donne della Frusta, all'Esecuzione delle quali si procederà con ogni rigore: volendo Noi, che la Piazza, e Città tutta sia abbondante di Grascine a prezzi dolci, e che non se ne faccia incetta per rivenderle più care in pregiudizio del Popolo.

Data in Bologna questo dì 16 Giugno 1679.

GIROLAMO CARD. GASTALDI LEGATO.

Laurentius Grimaldus Cancell.

NOTIFICAZIONE

D'Ordine, e comandamento dell' Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale Grimaldi Legato, tanto ex Officio, quanto ad instanza degl' Illustrissimi Signori Assonti della Magnifica Camera di Bologna, come Amministratori del Dazio della Piazza, e suoi Annessi ec. Si notifica ad ogni, e qualunque Occupante, e che si serve del Suolo della Piazza, e Piazze pubbliche di questa Città, compresi anche quelli, che occupano spazio fuori delle Botteghe, & Edifizj, oltre lo spazio di Onzie diecidotto permesse ne' Bandi, e Capitoli, che immediatamente spirato tre giorni dal giorno dell'affissione, o esecuzione della presente, debbano, e ciascuno di loro debba pagare, & in effetto aver pagato in mano di Gio. Agostino Borgonzoni Campioniero di presente del Dazio di dette Piazze tutto quello, che devono, e sono tenuti

nuti pagare; ovvero aver concordato co' Ministri di detto Dazio quel tanto, che dispongono li detti Capitoli, o Statuti di dette Piazze; Altrimente spirato detto termine, e non avendo pagato, o concordato come sopra, si procederà contro gl' Innobbedienti, tanto ex Officio per esecuzione de' Bandi pubblicati sopra il Dazio della Piazza, li quali si riducono alla memoria di ciascheduno, & sopra l'Ornato della Città, quanto ad instanza di detti Signori, e di detta Magnifica Camera, anche per esecuzione del Decreto dell' Eminentissimo Sig. Cardinale d' Adda fatto sotto li 27 Agosto 1700 rogato per me Notaro infrascritto, etiam sotto le Pene contenute in detti Bandi. Avvertendo, che la presente affissata a luoghi soliti s' averà per eseguita personalmente a ciascheduno, & si quis &c.

Datum Bononiæ hac die 4 Maij 1708.

N. Card. Grimaldi Legato.

Camillus Arnoaldus Not. Dat. Cam. Bonon.

NOTIFICAZIONE

D' Ordine, e comandamento dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, tanto ex Officio, quanto ad instanza degl' Illustrissimi Signori Assonti della Magnifica Camera di Bologna, come Amministratori del Dazio della Piazza, e suoi Annessi ec. Si notifica ad ogni, e qualunque Occupante, e che si serve del Suolo della Piazza, e Piazze pubbliche di questa Città, compresi anche quelli, che occupano spazio fuori delle Botteghe, & Edifizj, oltre lo spazio di Onzie diecidotto permesse ne' Bandi, e Capitoli, che immediatamente spirato tre giorni dal giorno dell' affissione, o esecuzione della presente, debbano, e ciascuno di loro debba pagare, & in effetto aver pagato in mano di Antonio Borgonzoni Campioniero di presente del Dazio di dette Piazze tutto quello, che devono, e sono tenuti pagare; ovvero aver concordato co' Ministri di detto Dazio quel tanto, che dispongono li detti Capitoli, o Statuti di dette Piazze; altrimente spirato detto termine, e non avendo pagato, o concordato come sopra, si procederà contro gl' Innobbedienti, tanto ex Officio per esecuzione de' Bandi pubblicati sopra il Dazio della Piazza, li quali si riducono alla memoria di ciascheduno, e sopra l' Ornato della Città, quanto ad instanza di detti Signori, e di detta Magnifica Camera, anche per esecuzione del Decreto dell' Eminentissimo Sig. Cardinale d' Adda fatto sotto li 27 Agosto 1700 rogato per me Notaro infrascritto, etiam sotto le Pene contenute in detti Bandi. Avvertendo, che la presente affis-

affiſſata a luoghi ſoliti s'averà per eſeguita perſonalmente a ciaſcheduno, & ſi quis &c.

Datum Bononiæ hac die 30 Septembris 1721.

T. Card. Ruffo Legato.

Camillus Arnoaldus Not. Dat. Cam. Bonon.

NOTIFICAZIONE

D' Ordine dell' Eminentiſſimo e Reverendiſſimo Sig. Cardinale Legato di Bologna ſi notifica ad ogni e qualunque Ortolano, Treccolo, Fruttaruolo, Rivenditore, Rivenditrice, Zaveglio, o Rigattiere, Pollarolo, Strazzarolo, Sartore, Torlitore, o Fuſaro, ed a qualunque altra Perſona, che o per vendere, o rivendere, Frutti, Pane, Pollami, Panni ad uſo, Mobili, Maſſarizie, Biancherie, Libri, e generalmente qualſiſia Genere, e ſpecie di Roba, niuna affatto eccettuata, o per eſercitare qualſivoglia Arte voglia, ed intenda occupare, e tenere, o di già occupi, e tenga luogo, o Poſta ferma nelle pubbliche Piazze di Bologna, o di Porta Ravegnana ordinariamente di continuo, o per la maggior parte dell' Anno, o in qualunque giorno determinato di ogni Settimana, ſiccome ne' dì di Sabbato, ſingolarmente le Rivenditrici di Panni uſi, e d'altro, qualmente debbino tutti, e cadauno di eſſi, riſpetto a quelli, che di già hanno, e tengono Poſta ferma come ſopra, entro il termine di giorni tre immediatamente decorrendi dal dì dell' affiſsione, e pubblicazione della preſente, e riſpetto a quelli, che in avvenire intendono, e vogliono occupare, ed aver Poſta ferma come ſopra, prima, che con effetto vadano ad occupare detta Poſta, o Luogo, preſentarſi agli Uffiziali del Dazio Piazza, al luogo della loro reſidenza, e domandarli il luogo, ovver la Poſta dove vogliano accomodarſi, o dove di già riſpettivamente ſi ſono accomodati per vendere, o per eſercitare Arte alcuna, e farſi aſſegnare, ovvero affirmare tal Luogo, o Poſta, reſtando d' accordo con loro delle Taſſe, e quantità de' pagamenti, che debbano dare, e pagare per tali luoghi da occuparſi da qualſivoglia de' ſopradetti, o altri ſimili; altrimenti andando alcuno di loro ad occupare tale Poſta, o Luogo prima che gli venga aſſegnato come ſopra, o ſpirato il detto termine di tre giorni riſpetto a quelli, che prima della pubblicazione della preſente l' avranno di già occupato, ſi avranno ipſo facto per incorſi nella Pena di Lire 25 alla forma de' Capitoli del ſuddetto Dazio Piazza, e ſegnatamente del Capitolo XIX, e ſi procederà contro i medeſimi alla forma di eſſi all' eſecuzione della detta Pena, ſenza attendere eccezione veruna.

Si notifica pure a tutti, e cadauno de' sopradetti, che ogni qualvolta avranno chiesta agli Ufiziali suddetti, e che da questi li sarà stata assegnata la Posta, o Luogo, che loro abbisogna, e vogliano occupare, non debbano eccedere la quantità di quello siccome li sarà stata assegnata, nè debbano ad altri cederla senza espressa licenza de' medesimi Ufiziali, altrimenti si procederà pure contro loro giusta la forma de' predetti Capitoli.

Avvertendo, che affissata, che sarà la presente Notificazione, la quale si dichiara esser fatta relativamente, ed a norma delli Capitoli de' Dazj, e loro Aumenti, e non altrimenti a' luoghi soliti della Città, si avrà come se personalmente fosse stata eseguita a qualunque de' sopradetti, ed a qualsisia altra Persona, di modo che non si potrà da alcuno mai per qualunque tempo allegare ignoranza delle premesse cose ec.

Datum hac die 16 Januarij 1756.

F. Card. Serbelloni Legato.

Jo. Joseph Pedini Notar.

N°. 26.

B A N D O

Sopra il condurre in Città i Formenti, Marzadelli, ed altre Biade per tutto li 15. Agosto prossimo avvenire.

Pubblicato in Bologna li 16 Luglio 1772.

Antonio del Titolo di Santa Maria in Via, della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale Colonna Branciforti *della Città di Bologna, suo Contado, e Distretto a Latere Legato.*

Considerando Noi, quanto questa Città di Bologna, e suo Territorio abbiano bisogno per benefizio pubblico di cura, e di diligenza in attendere con tutti i modi, e Provisioni alla continuazione de' buoni ordini, e regole, che in ogni tempo sono per essere giovevoli all' abbondanza, e con ogni zelo, e affezione ovviare alle fraudi, che in essa si potessero commettere, procedendo anche sopra le cose contenute nel presente Bando come specialmente Delegato da Nostro Signore, e dalla S. Sede per quello riguarda le Persone Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari di qualsisia Ordine, Congregazione, e Instituto, anche dell' Ospitale di S. Gio. Gerosolimitano, ed anche benchè

chè esenti, per qualunque titolo ancorchè oneroso di qualsivoglia Dignità, Ducale, Baronale, e di qualsisia altra Dignità, benchè Ecclesiastica, in qualunque modo eminente, e qualificata, e ancorchè richiedesse special menzione, ed inerendo alle provide disposizioni della Santa Memoria di Papa Benederto XIV in sua Bolla degli 8 di Luglio 1748; e Moto proprio delli 6 Giugno 1749. Di consenso degli Eccelsi Signori Anziani Consoli, e dell'Illustriss. ed Eccelso Sig. Gonfaloniere di Giustizia, e de' Signori Gonfalonieri del Popolo, e Onorandi Massari dell'Arti, e degl' Illustriss. ed Eccelsi Signori del Reggimento di questa Città: col presente pubblico Bando ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che ogni Persona, come sopra, di qualunque stato, grado, e qualità, dignità, e condizione, tanto della Città, e Contado di Bologna, quanto forestiera, debba aver condotto, o fatto condurre dentro la Città di Bologna, per tutto li 15 Agosto prossimo avvenire la parte Domenicale interamente de' Formenti, Orzi, Spelte, Biade, e Marzadelli, che raccoglierà, e averà raccolto nel Territorio, e Giurisdizione predetta, sotto pena della perdita della robba, che fra detto tempo non sarà condotta, e di dieci Scudi per Corba, da applicarsi per un terzo alla Camera di Bologna, per l'altro terzo all' Esecutore, e il restante all' Accusatore, che sarà tenuto segreto, ed altre pene corporali a Nostro arbitrio, non ostante Privilegj, Indulti, e Grazie di qualsivoglia sorta in tutto, o in parte contraria al presente Bando, o Provisioni impetrate, e da impetrarsi in qualsivoglia modo, sotto qualunque titolo, e qualsivoglia clausola, il tenore delle quali si abbia qui per espresso.

Non intendiamo però d' obbligare alcuno alla introduzione della Melega, Miglio, Marzola, e Vezza: e concediamo parimente; della parte Domenicale de' Grani, obbligata all'introduzione, poterne ritenere Corbe cinque per vitto di ciascheduno Fattore, Cavallaro, o Persona, che si tenga fuori per le faccende di Campagna; *E rispetto ai Formentoni ci riserbiamo di dare in appresso quelle provvidenze, che secondo le qualità delle circostanze si crederanno più confacenti al ben pubblico.*

Avvertendo in oltre, che si eccettuano dall'introduzione i Formenti, Fave, Orzi, Marzadelli, e Moliture, che gli Uomini di detta Città averanno ne' luoghi della Montagna, lontano da Bologna per 18. miglia. ec. ec. ec.

N°. 27.

BANDO

Contro l'Estrazione de' Fasci, ed altri Combustibili, e sopra la introduzione de medesimi in Città.

Pubblicato in Bologna li 22. Agosto 1770.

DEsideroso l'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Antonio Colonna Branciforti di provedere all'abbondanza de' Combustibili tanto necessarj principalmente alla Povertà. Quindi è, che l'Eminenza Sua con partecipazione, e consenso degl'Illustriss. ed Eccelsi Signori Gonfaloniere di Giustizia, ed Anziani Consoli, Illustriss. Signori Tribuni della Plebe, ed Onorandi Massari dell'Arti, e degl'Illustriss. ed Eccelsi Signori del Reggimento, ordina, e comanda, che nessuna Persona di questa Città, o Contado, ancorchè privilegiata, e forse degna di più individua, e spezial menzione abbia ardire di estraere o per se stesso, o per interposta Persona da questo Territorio, o Legazione alcuna benchè menoma quantità di Combustibili di qualsivoglia sorte, volendo, che dal giorno della pubblicazione del presente Bando ne resti sotto la più rigorosa proibizione vietata ogni benchè menoma estrazione, e ciò sotto la pena in caso di contravenzione di Scudi 100 d'oro, ed altre contenute ne' precedenti Bandi, che intendiamo di confermare.

In secondo luogo col consenso, come sopra, prescrive ad ogni, e ciascun Massaro delle Comunità di questo Territorio, e Legazione il giorno 15 del prossimo Mese di Settembre per peremptorio termine al denunziare, ed in effetto aver denunziato nella Cancelleria di Sua Eminenza, e in quella de' Signori Tribuni della Plebe la precisa quantità de' Fasci, e Legna, che si troverà ne' rispettivi loro Comuni sotto la pena di Scudi 25 d'oro a ciascun Massaro inobbediente, e della Carcere, e d'altre corporali più gravi ad arbitrio di Sua Eminenza.

In terzo luogo ordina, e comanda col consenso, come sopra, a qualunque Contadino, e Colono, ed a qualunque altra Persona eziandio privilegiata, che dentro il venturo Mese d'Ottobre, rispetto alla Pianura, e delli 15 Novembre rispetto alla Montagna debbano condurre, o far condurre in questa Città *nella distanza di quindici miglia, rispetto alla Pianura, e di 12 miglia rispetto alla Montagna* tutti li Fasci

ſci ed altri Combuſtibili, che ſi troveranno avere, toltane la porzione neceſſaria pel loro riſpettivo biſogno da denunziarſi però nelli termini ſopra indicati nella Cancelleria di Sua Eminenza, e in quella de' Signori Tribuni della Plebe, ſotto pena in caſo di contravenzione della perdita de' Faſci, e Legna, di Scudi 10 d'oro, ed altre anche corporali ad arbitrio di Sua Eminenza.

Ed affine di aſſicurare di tutte queſte providenze ſempre più la puntuale eſecuzione, Sua Eminenza col conſenſo, come ſopra, ordina, e comanda, che qualunque Perſona di qualſivoglia grado, e condizione, ſi ſia, anche privilegiata, e privilegiatiſſima, e degna di ſpezial menzione, e qualunque Contadino, e Colono, che abbia Faſci, Legna, o altri Combuſtibili non poſſa amoverli, e traſportarli, o farli traſportare dal luogo, ove preſentemente ſono, ſe non con eſpreſſa licenza in iſcritto del Maſſaro di quel Comune, ov' eſiſteranno detti Combuſtibili, quale licenza dovrà eſſere ſottoſcritta dal Maſſaro, o ſuo Scrivano, e ſigillata col ſigillo della Comunità, e dovrà ſenz'altro eſtradarſi dal predetto Maſſaro nel caſo, che ſi debbano introdurre li ſuddetti Faſci, e Legna in Città, per poi conſegnarſi detta licenza dal Conduttore al Gabellino della Porta per la quale entrerà in Città. Nel caſo poi, che vogliano detti Combuſtibili traſportarſi a qualche Fornace, o qualche luogo, e Perſona del Contado, non poſſa detto Maſſaro dare detta licenza, ſe prima non ſi farà ottenuta, e farà a lui eſibita l'approvazione di Sua Eminenza, che ſi concederà in iſcritto gratis, o a chi dentro il termine di giorni quindici ne farà l'iſtanza, e queſto in tutto, o in parte ſecondo ſi conoſcerà conveniente al biſogno della Città, del Contado, e delle Fabbriche, comandando alli Maſſari, che debbano tener nota delle licenze, che daranno tanto per l'uno, e per l'altro effetto, e darne ogni quindici giorni puntuale riſcontro nella Cancelleria di Sua Eminenza, e in quella de' Signori Tribuni della Plebe ſotto pena di lire 25, e d'altre corporali ad arbitrio, come ſopra.

Finalmente volendoſi anche a tutto ciò animare ogni e qualunque Perſona col vantaggio del prezzo, e rendere così ſempre più ineſcuſabile, e più gravemente punibile ogni Renitente, e Diſubbidiente, Sua Eminenza col conſenſo, come ſopra, atteſa maſſimamente la preſente ſcarſezza de' Combuſtibili, ed inerendo anche alle Proviſioni in ſimili circoſtanze altre volte emanate, accreſce il prezzo de' Faſci, ed altri Combuſtibili fino al prezzo ſtabilito nella ſeguente Tariffa, la quale dovrà eſſere inalterabilmente oſſervata da qualunque Contadino, Magazziniero, o Incettatore, e qualſivogliano altre Perſone anche privilegiate, e forſe degne di più individua, e ſpecial menzione, ſotto pena in caſo di contravenzione di Scudi 25 d'oro, e di altre ad arbitrio di Sua Eminenza.

Li

Li detti Prezzi sono li seguenti, cioè:

Fasci di Piede non scorzati, e di buona qualità secondo le Provisioni, e Bandi per ogni Migliaro lire 42; cioè lire 8. 8 il Carro di num. 200. Fasci.

Li suddetti per una semplice Carica soldi dodici, e mezzo lir.	—	12	6
Con Portatura soldi tredici, e denari sei - - - - - - „	—	13	6
Per doppia Carica soldi venticinque - - - - - - - - „	1.	5	—
Con Portatura soldi ventisette - - - - - - - - - - „	1.	7	—

Fasci di Piede scorzati, e di buona qualità, come sopra, per ogni migliaro lire 36; cioè lir. 7. 4 per ogni Carro di Fasci num. 200.

Per una semplice Carica di questi, soldi undici - - - lir.	—	11	—
Con Portatura soldi dodici - - - - - - - - - - - „	—	12	—
Per doppia Carica soldi ventidue - - - - - - - - - „	1.	2	—
Con Portatura soldi ventiquattro - - - - - - - - - „	1.	4	—

Fasci Fornasotti di buona qualità, come sopra; per ogni migliaro lire trentasei, cioè lir. 7. 4 per ogni Carro di Fasci num. 200.

Per una semplice Carica di questi, soldi undici - - - lir.	—	11	—
Con Portatura soldi dodici - - - - - - - - - - - „	—	12	—
Per doppia Carica soldi ventidue - - - - - - - - - „	1.	2	—
Con Portatura soldi ventiquattro - - - - - - - - - „	1.	4	—

Fasci d'Accavazzatura di buona qualità, come sopra, lir. 30 il migliaro, cioè lir. 7. 10 il Carro di num. 250 Fasci.

Per una semplice Carica di questi, soldi nove, e mezzo lir.	—	9.	6
Con Portatura soldi dieci, e mezzo - - - - - - - „	—	10.	6
Per doppia Carica soldi diecinove - - - - - - - - „	—	19.	—
Con Portatura soldi ventuno - - - - - - - - - - - „	1.	1.	—

Fasci di vite di buona qualità, come sopra, lir. 14 per ogni migliaro, cioè lir. 7 per ogni Carro di Fasci num. 500.
Per ogni Chioppa di questi, quattrini sei.
Per due Chioppe quattrini undici.

Avverta pertanto ognuno di ubbidire, altrimenti si procederà con ogni rigor di Giustizia contro i disubbidienti, ed anche ex Officio, e per mezzo altresì di visite da farsi in luoghi del Contado per maggior-

giormente animare l' esatta ubbidienza, volendo, che il presente affisso ne' luoghi soliti della Città, e nelle Comunità del Territorio, e Legazione, comprese nelle sovradescritte distanze, obblighi tutti alla puntuale osservanza, come se fosse stato personalmente intimato a ciascheduno, e però siano a tale effetto obbligati tutti li Rivenditori, e Incettatori da Fasci a tenere affisso il presente, dove faranno tal vendita, sotto la pena di Scudi 25 d'oro in caso di contravenzione.

Datum Bononiæ hac die 21 Augusti 1770.

A. Card. Colonna Branciforti Legato.
Hier. Ranutius Vex. Just.
Valerius Boschius DD. Antianorum Prior.
J. Magnani DD. Trib. Pleb. Prior, & Judex.
Giuseppe Fumei Priore degli Onorandi Massari dell'Arti.

Lucas Antonius Tiraferri } Notarii.
Dominicus Antonius Schiassi }

N°. 28.

CAPITOLO PRIMO, E NONO

Della Provisione sopra la Fiera del Pavaglione di Bologna dei 20 Giugno 1772.

Cap. I. CHe, a tenore de' Capitoli generali, e speciali del Dazio del Pavaglione, e delle Provisioni altre volte pubblicate, qualunque Persona terriera, o forestiera, esente, o non esente, Ecclesiastica, o di qualunque altro grado, o condizione, talchè niuna s' intenda eccettuata, ancorchè fosse decorata di tal privilegio, che potesse dirsi non restar compresa in una generale Disposizione, debba osservare i presenti Capitoli, e i Capitoli ancora generali, e speciali di detto Dazio, sotto le pene negli uni e negli altri comminate, da eseguirsi irremissibilmente contro i Trasgressori.

Cap. IX. Che tutti li Folicelli, Folicetti, e Faloppole, che si alleveranno fuori di Bologna, debbano condursi nella Città, notificandoli nell'entrare al Gabellino, e agli Uffiziali a ciò deputati, e portarsi di lungo al Pavaglione grande, che si fa nella Piazza delle Scuole, senza fermarsi in luogo alcuno, e poi alla Pesa, acciò il Compratore paghi il Dazio. Nè il Governatore, suoi Ministri, e nè meno i Gabellini possano dar licen-

cenza di far diverſamente, ſotto pena di Scudi 100 d'oro, e della privazione dell'Uffizio: e non gioverà ſcuſa alcuna d'ignoranza, perchè ad ogni modo ſi vuole, che tutti i Folicelli della Città, e Contado, Territorio, e Legazione, vengano in Pavaglione. E neppure ſia lecito ad alcuno portar detti Folicelli, Folicetti ec. fuori di Città, nè meno per ridurli in Seta; nè prima d'eſſere sdaziati ſeccarli a morte penſatamente ſotto le pene contenute ne' Capitoli del Dazio, e di uno Scudo per libbra di Folicelli, riſervate però le ragioni degli Uomini di Caſal Fiumineſe.

N°. 29.

Relazione degli Aſſunti del Pubblico Sollievo ſopra un migliore Regolamento del Dazio Impoſta, Taſſe, ed Uniti.

A dì 15. Marzo 1776.

In Congregazione del Pubblico Sollievo di N°. VI.

ILLUSTRISSIMI ED ECCELSI SIGNORI.

DOpo di avere gli Aſſunti del pubblico Sollievo propoſto l'Anno ſcorſo a queſto Illuſtriſs. ed Eccelſo Conſeſſo un Piano di una perpetua Annona frumentaria, tornano ora a preſentarſi alle Signorie Voſtre Illuſtriſs. ed Eccelse per manifeſtar loro quanto hanno Eſſi diviſato riguardo ad un altro Affare di non minore indagine, ed importanza, e che merita egualmente un particolare rifleſſo della pubblica Provvidenza, ed è quello di dare un migliore, e più regolato Siſtema al Dazio dell'Impoſta, Taſſe, ed Uniti. Che tutte le ragioni di pubblica Economìa, e di buona politica lo eſigano è tanto chiaro, quanto lo poſſa eſſere alcun' altra coſa giammai, e vano ſarebbe agli Aſſunti ſe voleſſero affaticarſi nel dimoſtrarlo alle Signorie Voſtre Illuſtriſs. ed Eccelse, che più d'ogni altro ſono a portata di ſapere li gravi ſconcerti, che riconoſconſi nella diſtribuzione preſente di queſto Dazio pieno per ſe di confuſione, e nella diverſità del riparto, e nella moltiplicità di Gravezze unite, e quel che è più, mancante ancora nelle ſue Corriſpoſte ai biſogni di queſta Camera.

Già queſto Illuſtriſs. ed Eccelso Senato altre volte in addietro ha chiaramente veduto a relazione di qualche particolare Aſſunterìa la neceſſità di una opportuna adequata riforma, e ne ha comprovata l'idea in generale, e queſto ſteſſo ha ſervito di un forte ſtimolo agli Aſſunti rife-

riferenti per applicarsi con tutta la possibile attenzione, e disamina a rintracciarla.

Per ottenere un così desiderabil fine due sono gli oggetti, che si sono proposti gli Assunti. L'uno di uguagliare il prodotto, o sia fruttato di questo Dazio agli aggravj, che deve con esso sentir la Camera; l'altro di restrignerlo a pochi Capi soltanto, e toglierlo da quella confusione, in cui ora si trova, stimando essi a ragione che provvedendosi alla indennità di Camera non fosse egualmente da trascurarsi l'utile del Contado stesso, il quale se non può sentire sollievo nella diminuzione delle Gravezze così nol permettendo le circostanze della Camera medesima, lo venisse almeno a provare per una semplice, e secondo le rispettive condizioni di ognuno, proporzionata Tassa. Lo che deve pur considerarsi che sia vantaggio, e da aversi a cuore da chi presiede al Governo di uno Stato.

E certamente doveva sopra tutto aversi in vista il primo de' sopradetti, non essendo ulteriormente da tollerarsi, che Camera con altre sue rendite particolari supplisca al grave smanco, che ogni Anno risulta nell'esazione del Dazio suddetto, e scomponga così le altre parti della sua Amministrazione.

Viene annualmente dall'Erario pubblico erogata nelle cause, per cui il Dazio medesimo, e le Gravezze a quello unite furono instituite, la somma di lir. 288572. 7. 4, e quantunque nell'originale riparto portino esse in contraposto un'altra quasi egual somma, tuttavolta per ragione degli affondati, e dei pretesi Esenti si ha sempre la esazione mancante di lir. 14000. circa, le quali pur dovendosi pagare da Camera, non è chi non veda quanto grande sia il diffesto della medesima finora patito, e a quanto maggiore fosse per andar incontro, se più a lungo tardasse la pubblica provvidenza a ripararlo con opportuno, ed efficace rimedio.

Questo rimedio adunque credono di poter avere in pronto gli Assunti mediante il Piano da essi divisato, cui ora verranno esponendo alle Signorie Vostre Illustriss. ed Eccelse. Ma primieramente fa d'uopo di avvertirle, che a fine di avere il riparto, e la esigenza delle Gravezze uguale appunto all'annua spesa di Camera, onde rimettere lo sbilancio della medesima, e provvedere alla sua indennizzazione, siccome essi non hanno computato nel Piano le partite degli affondati, così hanno egualmente ommesse quelle di pretesi Esenti. Per gli affondati non può esservi difficoltà di così contenersi, mentre per una egual ragione onde essi non possono essere astretti a pagar le Gravezze per quei Terreni, che per cambiamento di condizione non ne son più suscettibili, non deve del pari risentir Camera alcun aggravio supplendo con proprj Effetti allo smanco delle medesime, onde è che a proporzione deve generalmente ricaderne il peso sù di tutto il Contado.

Ma riguardo a' pretesi Esenti, è dove agli Assunti si è presentato da prima un qualche obice, che gli ha tenuti perplessi se avanti di dar corso al presente Piano dovevansi questi escutere, ed appurare i titoli, su cui vogliono fondare i loro Privilegj, o veramente differirlo a fare un altro tempo, ed intanto non mettere a Calcolo, e lasciar da parte nella distribuzione delle Gravezze le partite delle accennate Esenzioni; e quello che gli ha tenuti dubbiosi si è il riflesso, che non comprese per ora nel Piano tali partite potrebbe a taluno sembrar non che duro, ma indecoroso ancora che in questo mentre sieno gli altri sopragravati di quello, dal pagamento di cui alcuni indebitamente sottraggonsi col pretesto di vane mal fondate Esenzioni. Comunque però sia altri sono i motivi che hanno preponderato nella considerazione degli Assunti, onde rimettere a migliore opportunità l'esame delle predette Esenzioni, ed intanto non computare nel Piano l'importo di esse. Lasciando da parte che un tale importo non è poi eccedente, ma bensì assai tenue, mentre non oltrepassa le lire 6000, le quali non sono che la quarantottesima parte di tutto il Contributo di lir. 288572. 7. 4, che deve pagarsi dal Contado, e che per ciò distribuita la detta somma di lir. 6000 sopra li Capi ideati dagli Assunti, non viene a recare che un tenuissimo aggravio di più da non aversi in molta considerazione. Quello che maggiormente ogni ragion vuole si è, che accorrasi quanto più sollecitamente si possa a riparare il pregiudizio, e la perdita di Camera.

Ora s' è vero, come certamente lo è, che al ben privato deve sempre il Pubblico anteporsi, non dovrà veruno recarsi ad aggravio se a provedere all' interesse della Camera medesima, che è interesse pubblico, non si prendono presentemente di mira gli Esenti, nè si valuta il tenue maggior peso, che temporaneamente soffrirà il Contado per non ritardare a quella un pronto sollievo, che non potrebbe se non dopo lungo tempo promettersi, volendo prima distintamente riconoscere la realtà, e sussistenza di pretesi Privilegj con fare, che per tal modo continui, anzi si accresca il pubblico discapito. Tanto più che con questo ritardo non può esservi dubbio, che le dette Esenzioni vengano ad acquistar maggior fondamento di quello che hanno al presente, conciossiachè cotesti pretesi Esenti dovran pure essere descritti come per lo passato, rimanendo solo sospesa la esigenza delle partite, di cui verranno addebitati (a riserva di quelle, per cui non può esservi Esenzione), con che evidentemente si darà a conoscere, che non si vogliono canonizzare le loro Esenzioni, e con questo Metodo saravvi poi tutto il luogo, anche posto nella suddetta attività il nuovo Piano degli Assunti, di procedere contro di Essi co' mezzi opportuni, ed efficaci, onde distinguere le vere dalle supposte, ed illegittime, ed abbonar quelle, che han giusto fondamento, e rigettar le altre che ne man-

mancano per successivo sgravio a tutto il Contado colla somma, che poscia si ritrarrà da quelli, che verranno assoggettati al pagamento delle dovute Gravezze; lo che egualmente dovrà praticarsi nel caso, che i Terreni di presente affondati ritornino alla primiera Coltivazione.

Premessa questa necessaria avvertenza alle Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse entrano gli Assunti ad esporre il nuovo Piano da loro formato, il quale si è, che tutte le Gravezze si riducano a soli quattro seguenti Capi, cioè = Al di Possidenti fumanti = Alle Corbe delle Seminagioni de' Lavoratori = Alle Bocche degli Abitanti tutti del Contado di qualunque sesso oltra gli Anni 12 = E finalmente alli fuochi di ciascun abitante nel Contado, compresi anche li Lavoratori di Terra.

Si è veduto, che il valore dell' Estimo de' Possidenti Fumanti è di tredici Milioni cento undici mila, e settecento Lire = L. 13111700, e si è fissato la Tassa in soldi dodici L. — 12 per ogni lire cento di Estimo, e questa renderà la Somma di - - - - - Lir. 78670. 4. —

Le Corbe delle Seminagioni de' Lavoratori nette da quelle delle Comnnità che non pagano, e de' pretesi Esenti ascendono al Numero di cento diciotto mila settecento quarantacinque N°. 118745 =, e queste si sono tassate soldi venti per Corba, onde si avranno L. 118745. =

Si è figurato, che le bocche degli Abitanti tutti del Contado d'ogni sesso oltre gli Anni dodici possano essere in Numero di settantatre mila N°. 73000 =, e si è determinata la Tassa per ciascheduna di soldi sedici, la quale viene a formare la Somma di L. 58400. =

Li Fuochi di qualunque abitante in Contado anche delle Terre, e Castelli, sia Lavoratore di Terra, o Pigionante, Artista, Fattore, Fornasaro, Gallinaro, Custode di Palazzi, Case ec. si sono trovati ascendere al Numero di ventidue mila novecento quarantadue N°. 22942 =, e quindi sono tassati soldi dodici per ciascuno, che però renderanno la Somma di - - - - - - - - - - - - - L. 13765. 4 =

Da tutte queste partite calcolate insieme viene a formarsi la Somma di Lire ducento sessantanove mila cinquecento ottanta, e soldi otto - - - - - - - - - - - - - - - - - L. 269580. 8 =

Unendo a queste le Somme, che per Gravezze pagan stabilmente alcune Comunità colle loro Rendite proprie, e con Riparti particolari, che è di Lire - - - - - - - - - - L. 13861. 13. 4

Ed unendovi pure le altre infrascritte Somme, che da' seguenti Capi per cause particolari vengono annualmente pagate alla Camera, e cioè Lire - - - - - - - - - - - - - - L. 4180. =, che si esigono dalle Comunità di Montagna per la Inghiarazione, a cui soddisfanno in Contanti. Altre - - - - - - - L. 4300. =, le quali ricavansi da alcuni Particolari nelle Comunità di Pianura tassati in Contanti in luogo delle loro Tangenti di Inghiarazione, che dovrebbero fare in natura, e viene sotto il nome di Rotti di Inghiara-

 zio-

zione. Altre - - - - - - - - - - - - - - - L. 3798. 10. —
che corrispondono i Soldati per le loro rispettive Tasse secondo la Costituzione Serbelloni. Altre - - - - - - - L. 1404. 17. 4
le quali sono pagate da' Centesi, e Pievesi per la Tassa dell' Imposizion Triennale convenuta con questa Camera secondo la Transazione seguita l'Anno 1769.

E finalmente altre Lire - - - - - - - - L. 314. 15. 3 -,
che si riscuotono da' Possidenti Molinetti nelli Comuni di Montagna.

Risulta in tutto il prodotto L. 297440. 3. 11 —, il quale viene non che ad equiparare le Rendite del Dazio alla Spesa di Camera, ma a sorpassarla ancora, essendovi in quella un aumento di L. 8867. 16. 7, come di tutto l'esposto fin quì chiaramente risulta da un distinto Specchio formato dall'Agente di Camera, il quale viene dagli Assunti annesso a questa Relazione, onde abbiano maggior campo le Signorie Vostre Illustrissime ed Eccelse di osservare particolarmente l'ideato Riparto.

Nè credano essere male a proposito, che v'abbia l'aumento detto poco prima: stimano anzi che ciò sia necessario, sì perchè essendosi calcolata la Tassa delle Bocche non sopra un certo inalterabil numero, ma figurato, e supposto, se mai riuscisse questo per avventura minore, lo che non può rilevarsi, se non nella pratica esecuzione del Piano, siasi per ciò in sicurezza, che non resti minore l'esigenza del bisogno di Camera; sì ancora perchè quand'anche non vi fosse al principio divario per questo, ne può tuttavia accadere col progresso, e possono similmente darsi altre eventualità, che portino alterazione, e smanco, come per esempio, decremento nel valore de' Beni, Sgravj per Patrimonj, e per passaggio de' medesimi Beni in mano di Persone esenti, ritardo nella esigenza, ed altri casi, che ora non possono prevedersi; onde ogni regola di prudente condotta esige, che con un discreto Aumento si prevenga ora qualunque smanco che avvenir potesse nella effettiva esazione delle Gravezze comprese, e designate nel Piano. Aggiugnesi ancora, che posto anche, che per niuno de' sopradetti Casi fosse per aversi la supposta diminuzione, e costante restasse l'Aumento figurato di sopra di L. 8867. 16. 7, questo sarà sempre un'ottima scorta, e fors' anche necessaria, o per risparmiare in alcune circostanze nuovi Riparti sopra il Contado, (come pur troppo l'esperienza dimostra accadere frequentemente), o veramente per non gravarlo di ulteriori Imposizioni, qualora necessità volesse, che esso ancora concorrer dovesse al sollievo di qualche pubblica urgenza, o finalmente per diminuire la Tassa di alcuni de' suddetti Capi, assicurato che fosse costantemente l'avanzo accennato.

Ed ecco esposte alle Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse tutta l'idea del nuovo Piano formato dagli Assunti semplice com' Esse veggono,

gono, poichè a quattro soli Capi riduconsi tutte le Gravezze da pagarsi dal Contado, e togliesi per tal modo la moltiplicità dei presenti Riparti, e la diversa denominazione degli altri Contributi, che ora si esigono, e che oltre alla imposta ascendono al vistoso numero di trentuna, e sono =

1. Tasse.
2. Monte Sussidio.
3. Agio di Moneta.
4. Salari di Vicarj.
5. Nuova Gravezza.
6. Carreggi della Legna.
7. Bargello, e Scritti.
8. Sigurtà del Podestà.
9. Paga de' Sbirri.
10. Signori Criminalisti in luogo delle Cavalcate.
11. Tasse de' Soldati.
12. Legna, e Strame.
13. Spese del Governo.
14. Sgarmigliato.
15. Bolla de' Stari.
16. Cera di San Petronio.
17. Uffiziali delle Acque.
18. Imposizione per li Beni Comuni.
19. Aumento per detti Capi, e di quelli del Bargello.
20. Scritti, e Sigurtà del Podestà.
21. Carreggi della Legna di Palazzo.
22. Strada di Toscana.
23. Salario d'Inghiarazione.
24. Milizia.
25. Assegno a Collettori, e Cancelliere di Governo.
26. Sgravio de' Sali.
27. Imposizione Comunale.
28. Tasse de' Molinetti.
29. Gravezza per Abbondanza.
30. Uffiziale del Contado.
31. Manutenzione delle Rocche, Palazzi pubblici.

Esposto il Piano imprendano ora gli Assunti a fare presente alle Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse quelle ragioni, da cui sono stati mossi a determinare nella esposta misura le rispettive Tasse assegnate a' suddetti quattro Capi, onde alle medesime Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse diasi pur luogo di rilevarne la congruenza, e la equità, ed incominciando dall' Estimo che viene fissato in ragione di soldi

di dodici per ogni lire cento di Estimo non dubitano, che simile Tassa non sia per essere riconosciuta ragionevole, e giusta.

La ragione si è, perchè non potendosi dire, che il valore de' Beni posti all'Estimo sia il vero, e reale de' medesimi, essendone fatte l' Estime da Contadini non certamente anche per inesperienza nel determinare il detto valore, e non da Professori imparziali, come sarebbe d'uopo, e come certamente si sa praticarsi in altri Stati, così la Tassa suddetta di soldi dodici considerando il frutto discreto a un tre per Cento, verrà ad essere il quinto dell'Entrata de' Beni, nel qual caso non può essere (a vero dire) soggetta a veruna eccezione di esorbitanza massimamente andando esenti i Fumanti dal peso della introduzione de' Generi a differenza de' Forestieri, i quali quantunque per i loro Beni, che posseggono nel Territorio di Bologna paghino in virtù del Decreto di Roma emanato l'Anno 1703 soldi quindici per ogni L. 100 di valore de' suddetti Beni, che vengono ad essere la quarta parte dell'Entrata, calcolando il frutto, come sopra, ad un tre per Cento, e sieno anche in obbligo d'introdurre i loro Generi in Città, ciò però non ostante da quel tempo fino al giorno d'oggi la detta Tassa da essi è sempre stata pacificamente pagata, nè si è avuto mai alcun Ricorso di eccesso (come può sperarsi del pari che sia per essere della proposta Tassa sopra l'Estimo).

Per egual modo deve dirsi che sia equa, e discreta l' altra Tassa di soldi venti per ogni Corba di Seminagione.

Per determinarla hanno calcolato gl'Assunti (nè credono senza ragione) per il minor frutto un quattro per Corba senza considerare gli altri Generi, che si ricavano da un Predio in vista della seminagione, che sono Canapa, Uva, Formentoni, Minuti, Seta, Fasci ec. Pur tuttavia quando anche ogni Corba di Seminagione non ne producesse che solo tre di frutto, detratta la Sementa, e che al Contadino ne rimanesse di parte Rusticale una e mezza, col seguente Argomento dimostrasi la discretezza, e non eccedenza della Tassa.

Se il Contadino dovesse far macinare in Città quella Corba, e mezza che gli rimane di sua porzione, e se la Corba fosse anche di peso sole libbre 160 (essendo però ben difficile che non oltrepassi) verrebbe a pagar, come è noto ad ognuno, non soldi venti, ma bensì trentasette e mezzo. Ecco dunque come per il detto Contributo resti leggiermente gravato il Contadino, e meno ancora di quello che sia un abitante in Città, il quale non vi ha dubbio, che non porti maggior assai peso dell' abitante in Contado.

Con un quasi consimile Calcolo apparisce chiaramente da quale Spirito siano stati condotti gli Assunti a tassare le bocche degli Abitanti tutti del Contado sopra gli Anni dodici Soldi 16 per ciascuna.

Il

Il più mendico nella Città nostra di Bologna fatto un giusto Scandaglio paga più di soldi cinquanta, figurando che possa consumare soltanto Corbe due di Formento ogni Anno, quando però regolarmente si vogliono considerare Corbe due, e mezza per ogni bocca. Non sarà dunque che totalmente proporzionata, e giusta la Tassa delle bocche determinata in soldi diciotto.

E quì si deve riflettere, che nel Piano ideato si escludono da questa Tassa i Minori degli Anni dodici. Laonde presupposta ancora una Famiglia di dieci Persone, tralle quali sieno quattro Minori degli Anni dodici, la Tassa che spetterà a detta Famiglia sarà di sole L. 4. 16, che considerata anche rapporto all'intiero numero di dieci Persone non verrà ad esser altro, che di Soldi 9, e denari 7 $\frac{1}{5}$ per ciascuna. Oltre di che è poi da riflettersi, che in Contado quando uno oltrepassa l' Età d' Anni dodici, comincia ad essere capace di procacciarsi il suo sostentamento.

Quanto finalmente all'ultima Tassa di soldi dodici per ogni Fuoco di qualunque Abitante in Contado, compresi anche i Lavoratori di Terra, non credono gli Assunti che possa dubitarsi della congruenza della medesima, mentre non è chi non possa ugualmente conoscere, che formando il suo prodotto solamente la Somma di L. 13765. 5 — vien questa ad essere un oggetto assai limitato, e discreto riguardo all'ampiezza del nostro Contado abitato di circa 180 mila Persone.

Che se poi a maggior prova di tutto l'esposto finora vorrà farsi un confronto tra la Città, e il Territorio, apparirà sempre meno grave questo di quella, non ostante che il numero degli Abitanti in Contado oltrepassi di gran lunga, e più del doppio ancora quello della Città. Una tale proposizione evidentemente si dimostra riflettendo, che la Città colla gravezza della Macina rende alla Camera ogni Anno la Somma di L. 225000 circa, e con quella delle Porte L. 115000, che in tutto sono L. 340000, le quali sono però relative soltanto a settanta Mila Persone, poco più, poco meno. Ora essendo il contributo del Contado alla Camera a norma del Piano ideato di sole L. 297440. 3. 11 che corrispondono a 180000 Persone circa: ecco come l'Abitante in Contado resti meno gravato di quello, che sia il Cittadino, essendo che se si dovesse fare il Calcolo a proporzione delle rispettive due Popolazioni, il Contado che è popolato più del doppio della Città, (come superiormente si è detto), dovrebbe contribuire la Somma di oltre a L. 870000, quando nel Piano presente non viene a pagare che - - - - - - - - - - - - - - - - - - L. 297440. 3. 11 le quali non arrivano che alla terza parte della testè detta Somma.

Ommettesi poi che il Contado gode di parecchie Esenzioni, e di altri comodi, di cui è priva la Città. Così è esente del Dazio della

Car-

Carne Porcina. Ha il vantaggio di due quattrini di meno per ogni libbra nella Compra della Carne, ed anche più secondo i diversi luoghi: E finalmente ha l'altro vantaggio, o almeno dovrebbe averlo di due Oncie di più nel peso del Pane per ogni soldi quattro; motivi tutti che ben ad evidenza dimostrano ancora entro a quali limiti di equità, e discretezza si contenga ognuna delle divisate Tasse.

Se queste ragioni che hanno indotto gli Assunti a pensare, e disporre, come hanno fatto, il Piano proposto, sembreranno d'una egual forza alle Signorie Vostre Illustrissime ed Eccelse per addottarlo, si chiameranno essi ben contenti di aver su del medesimo impiegata la lor diligenza, e fatica, nè altro resterà se non che dalle Signorie Vostre Illustrissime ed Eccelse venga in seguito avvalorato dalla loro approvazione, e sieno agli Assunti compartite le opportune facoltà per promuovere i necessarj Ricorsi al Sovrano, onde ottenerne la di lui Conferma, implorandosi la quale sarà d'uopo, che si supplichi di poter prima a modo di esperimento per un discreto tempo, come per elempio di tre Anni, porre in pratica il Piano suddetto colla facoltà di poter anche, occorrendo, aumentare, o diminuire le Tasse assegnate ai Capi sopra esposti a riguardo di tutte quelle eventualità, che, come si è accennato, possono per sorte accadere.

Quello che certo credono di ravvisare nel Piano gli Assunti si è una non ordinaria chiarezza, e semplicità, per cui viene ad ognuno a determinarsi stabilmente secondo la sua qualità e condizione quell'annuo Contributo, che deve alla Camera pagare; locchè deve rendere più assai sicura l'esigenza, e per cui altresì verrà ad essere di più facile, e più spedita Amministrazione una tale Azienda che presentemente ognun sà quanta indagine porti, e qual confusione, ed involutezza.

Questo Piano però non altro riguarda che le gravezze Camerali, non tornando d'uopo per le Spese Comunitative di fare alcuna innovazione, dovendosi queste continuare a ripartire secondo le provvisioni delle Tasse, e le istanze delle Comunità all'Assunteria di Governo, come si sono ripartite fin ora, cioè sopra la Testa, e l'Estimo. Il Piano medesimo similmente quantunque tolga il presente vario Sistema, e metodo dei Riparti, e le molte, e diverse denominazioni delle Gravezze, non altera però, nè toglie la natura di esse, e quelle che si sono stabilite, e ridotte di nuovo devono assolutamente ritenere la medesima originaria affezione delle prime. Per questo è indispensabile di aggiugnere alcune avvertenze, e dichiarazioni, le quali sono = Che nelle Gravezze sopra l'Estimo s'intenda compresa quella di soldi tre sopra ogni Cento di Estimo surrogata nell'Anno 1738 allo sgravio di Combustibili = Che nelle altre due Gravezze delle Corbe, e delle bocche, si comprenda anche quella dello sgravio di Sali imposta l'Anno 1770, e l'altra di Abbondanza aggiunta l'Anno 1767, che importan

portan

portan ſoldi quattro per ogni Corba, e ſoldi 7 $\frac{1}{2}$ per ogni bocca fra tutte due le Gravezze.

Le quali dichiarazioni ſono maſſimamente neceſſarie, perchè niuno di qualunque condizione egli ſia va eſente dalle Gravezze accennate.

Per maggior nitidezza, e ſicurezza ancora dell' Eſazione credono di più gli Aſſunti, che alle ſuddette dichiarazioni, e provvidenze debbanſi unir le ſeguenti, cioè =

Che rapporto all' Eſenzioni de' Soldati, e de' privilegiati per li dodici Figli, o Fratelli, o di qualunque altro, che col tratto del tempo foſſe dichiarato eſente, ognuno di queſti debba pure eſattamente pagare la ſua tangente, dovendoli poi abbonare per retrodazione quello, che di ragione li converrà.

Che ſi dia parimente per retrodazione alle Comunità, le quali ſono ſoggette alla Fortezza Urbana quanto importa la eſenzione ad eſſe ſpettante per li Carreggi della Legna dell' Eminentiſſimo Legato.

Rapporto poi a quelle Comunità, che hanno Entrata di Beni Comunali ſtimano gli Aſſunti, che queſti ſi debbano far godere a' Poſſidenti Fumanti, ed agli altri abitanti proporzionatamente per due terzi in ragion delle bocche, e per un terzo in ragione dell' Eſtimo.

Dopo tutto l' eſpoſto fin ora poco più avrebbero gli Aſſunti per terminare queſta lor Relazione, ma prima di paſſare ad un altro ſol Capo, che lor rimane, ſtimano d' indiſpenſabile neceſſità di non tacere alle Signorie VV. Illuſtriſſime ed Eccelſe, che nell' andar divilando la nuova diſtribuzione di Gravezze, e nel rintracciare i Capi, a' quali addoſſarle, ſi preſentò pure tra gli altri alla conſiderazione loro quello dell' Eſtimo de' Mobili, e Capitali di Mercanti, e Bottegari, e di altri di ſimil genere abitanti in Contado.

Siccome però videro Eſſi, che dall' Anno 1475, in cui emanò la proviſione, la quale preſcrive un tale Eſtimo, non ſi ha memoria, che il medeſimo ſia ſtato mai poſto in pratica, lo che pruova doverſi eſſere ſtata una forte prevalente ragione per non farlo, e conobbero altresì evidentemente la ſomma indagine, e difficoltà, che ſi richiederebbe volendoſi pur ora addottar nuovamente queſto provvedimento. E di più che dato ancora, che foſſe ſperabile ſuperare ogni difficoltà nella pratica eſecuzione del medeſimo, tenue oggetto formar potrebbe il prodotto dell' Eſtimo ſuddetto, aſſai pochi eſſendo i Capi, che dovrebbero gravarſi. Quindi riputarono, che volendoſi penſare ad un Piano reale di Riforma, che aſſicuraſſe totalmente l' intereſſe di Camera ſenza che nulla vi foſſe che ſi opponeſſe alla ſpedita, e ſollecita ſua Eſecuzione, non doveſſe perciò metterſi a Calcolo tra gli altri Capi un tale Eſtimo.

 Diſſe-

Differo poc'anzi gli Assunti, che nella supposizione di poter ancora praticamente imporre la detta Gravezza pochi sarebbero i Capi, a' quali convenisse addossarla, come per esempio alla sola Canapa, al Vino, ed altri pochi Generi, che produce il Contado; ma non mai alli mobili, nè alli Grani, nè a' Bestiami, nè alle altre merci, che da alcuni si vendono nel Territorio. Non alli mobili, poichè o si considerano come inservienti immediatamente alla coltivazione, o come al familiar uso dei Contadini. Se sono della prima sorte ogni ragion vuole, che non sieno soggetti ad alcun peso, per non pregiudicare alla buona cultura dei Terreni. Se della seconda, questo è appunto il caso, in cui sarebbe non che difficile, ma impossibile quasi di fissarne l'Estimo, e poi avendo essi (come ognun sa) un tenue valore, poco, o nulla potrebbero soffrir d'aggravio. Non alli Grani, nè a' Bestiami, mentre scarseggiando a quel segno, che universalmente è noto nella nostra Provincia, sarebbe un fare contro le regole di buona politica, se si assoggettassero ad ulterior contributo col certo rischio di farne crescere maggiormente la penuria, venendosi per tal modo a porre impedimento alla introduzione de' Forestieri, e a dar ansa alla Estrazione de' Terrieri.

Non finalmente alle Merci, che da alcuni si vendono nel Territorio, poichè essendo queste per lo più provedute dalla Città, hanno già una volta dovutamente pagato il Dazio, onde giusto non sarebbe caricarle di un altro.

Queste sono le ragioni, per le quali sembra doversi prescindere dal predetto Estimo de' Capitali. Gli Assunti però non hanno voluto restar di farne presente alle Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse l'idea, e quelle relazioni che esso può avere, non solo perchè apparisca, che a loro non è sfuggita cosa che sembrasse meritare riguardo, e restino altresì giustificati nella scelta che hanno fatta de' Capi da gravarsi presentemente, ma ancora perchè se ciò non ostante sembrasse pure alle Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse, che fin da ora non fosse d' abbandonarsi questo oggetto, possano intorno a ciò ingiungere agli Assunti quegli Ordini, che loro sembreranno più opportuni, pronti i medesimi di applicarsi tosto ad eseguirli con quella piena rassegnazione, con cui si fanno mai sempre un pregio d'incontrare le commissioni tutte, che partono da questo Illustriss. ed Eccelso Senato.

Devono per fine dare sfogo gli Assunti ad un motivo che venne fatto nella Senatoria Adunanza di 10 Giugno dello scorso Anno, e rimesso dalle Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse all'Esame degli Assunti medesimi. Versava il motivo sopra la massima di levare la esigenza delle Gravezze a' Collettori, e addossarla nuovamente in loro vece a' Massari di ciascuna Comunità, e si riportava al suggerimento, che n' era stato fatto altra volta da' Signori di revisione de' Conti dell' Anno 1771.

La

La principale delle ragioni, onde i Sigg. di detta Assunteria si inducevano a consigliare il Senato di togliere a' Collettori l' esigenza, e ritornarla alle mani de' Massari, si fondava sopra i vistosi Debiti lasciati da' Collettori medesimi maggiori di molto a quelli, che in più lungo tratto di tempo erano rimasti a riscuotere da' Massari.

Essendo questa una verità di fatto non vi è luogo da occultarla, o di alterarla in verun conto; ma ciò non ostante apertamente esponendo il lor parere gli Assunti non sembra loro, che debbasi recedere dal Metodo introdotto da' Collettori. Già è noto che per la stessa ragione delle grandi rimanenze, che lasciavano i Massari convenne all' Illustriss. ed Eccelso Senato di pensare alla Provvidenza de' Collettori, onde il rimettere pur ora ne' Massari il peso della Collettoria non potrebbe assicurare d'una esatta esigenza; e poi talmente sono caricati d'incombenze ne' presenti tempi i Massari, che anzi che accrescerle potrebbe essere convenevole il pensare a diminuirle.

Per le quali cose ritenuto l'odierno Sistema de' Collettori stimano gli Assunti, che solo debbansi stabilire alcune regole, le quali osservate, non potranno che confluire vantaggiosamente a togliere quelle cause, da cui per l'addietro hanno avuto origine le molte rimanenze nella riscossione delle Gravezze.

Queste regole sono, che ogni Comunità abbia un suo particolare Collettore, il quale non possa avere altra esigenza, e sia della Comunità medesima.

Che per assicurarsi di trovar sempre il Collettore per ciascuna Comunità si abbia a fare una borsa di tutti quelli, che abbiano almeno un equivalente valore di possidenza di quanto dovrà pagare alla Camera la Comunità medesima, e che ogni Anno dall' Assunteria di Governo uno se ne estragga, il quale per niun titolo possa scusarsi dal fare la Collettoria, fuori del caso, che preventivamente fosse stato estratto Massaro, o fosse arrolato alle Milizie, o godesse alcuno dei Privilegj contemplati nelle Provisioni di Governo, o d'altri accordati dalle Leggi, i quali siccome non obbligano alla Massaria, così pur non devono obbligare alla Collettoria; ed in oltre che sia tenuto a presentare idonea sicurtà, da accettarsi, ed approvarsi dalla medesima Assunteria di Governo secondo la pratica, che osserva anche al presente, la quale se mai non potesse da lui trovarsi, allora resti libero, e solo sia tenuto ad obbligarsi solidalmente per quello, che verrà estratto in suo luogo.

Colla prima delle due proposte regole si vien meglio ad assicurare la riscossione delle Gravezze, poichè una essendo la Comunità, da cui deve esigere il Collettore, ed essendo egli abitante nella medesima, non ha a dispensarsi, o cercar tempo per portarvisi; vede praticamente l'opportunità e il comodo dei Contadini, e così opportunamente, e senza lasciare sfuggire l'occasione fa i passi necessarj perchè paghino il loro debito alla Camera.

Colla feconda poi fi procura anche il vantaggio, e l'intereffe della Comunità medefima, poichè dovendofi fempre fare da chiunque la Collettorìa a carico di effa Comunità quanto maggiori fono le cautele, e di poffidenza, e di fidejuffione, che fi ricercano nel Collettore, tanto più rimoto può effere il cafo, che in deficienza del Collettore fi abbia ad efcutere la Comunità.

Soddisfatto con queſto dagli Affunti alle pregiatiffime Commiffioni delle Signorie VV. Illuftrifs. ed Eccelse, con piena raffegnazione alle fuperiori loro determinazioni divotamente fi proteftano.

Conto

N°. 30.

Conto d'un Decennio della quantità di Ghiaja assegnata alle rispettive Strade del Bolognese.

	Assegno delle Strade maestre.	*Erogazione in quelle.*	*Strade di surrogazione.*	*Selciate per la Città.*	*Distrazioni per Strade particolari.*
1770.	16075.	8733.	761.	2175.	3834.
1771.	16106.	6970.	1122.	2586.	5369.
1772.	16097.	9234.	631.	1094.	4792.
1773.	15797.	7798.	942.	1382.	5459.
1774.	16098.	10075.	812.	832.	4288.
1775.	16097.	10365.	131.	798.	4000.
1776.	16097.	8312.	726.	1523.	5609.
1777.	16097.	4246.	61.	930.	9169.
1778.	16102.	6601.	146.	357.	8078.
1779.	16039.	9686.	844.	. . . . .	4423.
Totale del Decennio. Pertiche	160605.	82020.	6176.	11687.	55021.

N°. 31.

Quantità della Inghiarazione addossata alla Casa Caprara negli Anni 1779. 80. 81. per la Tenuta de' Ronchi.

LE Inghiarazioni addossate all' Impresa de' Ronchi di Casa Caprara sono:

Per l'Anno 1779 Pertiche 176, Piedi 8, ed oncie 4 in tutto, che sono Carra 354; notando che la maggior partita di quel Comparto è di Carra 21.

Per l'Anno 1780 Pertiche 176, ed Oncie 8 in tutto, che sono Carra 352, ed in questo Comparto la maggior partita è di Carra 20.

E per l'Anno 1781 Pertiche 90, Piedi 4, ed Oncie 4, che sono Carra 180, ed in questo Comparto la partita maggiore è di Carra 10.

Sicchè le suddette tre Annate importano la quantità di Carra 886. e conseguentemente toccarebbe alla partita maggiore Carra 51.

Fo-

N°. 32.

Foglio dell' Agente di Camera Felice Marchi, e Quesiti al medesimo proposti dal Cardinal Legato sopra le Inghiarazioni.

Porta S. Felice, per S. Giovanni

			Estimo Reale	Estimo personale	Estimo misto	Pertiche,		Piedi	Oncie.
	S. Agata - - - - - - -	175.	—	3500.	3500.	P.	166.	7.	6
	Caldarara - - - - - -	89.	—	1780.	1780.	P.	84.	8.	1
	S. Chierno, e S. Elena - -	87.	—	1740.	1740.	P.	82:	9.	--
	Sala - - - - - - - -	144.	—	2880.	2880.	P.	137.	2.	2
P. 536.	Crevalcuore - - - -	763.	4312.	15260.	19572.	P.	1093..	2.	10
P. 41.	S. Lorenzo di S. Giovanni	130.	934.	2600.	3534.	P.	180.	6.	9
	Lorenzatico per le Lamme per quelli di Bagno -	64.	—	1280.	1280.	P.	60.	9.	10
P. 74.	S. Bartolo - - - - - - -	228.	689.	4560.	5249.	P.	272.	2.	10
	S. Gio. in Persiceto - -	420.	—	8400.	8400.	P.	400.	2.	1
P. 23.	Dusentola - - - - - -	150.	608.	3000.	3608.	P.	178.	8.	--
P. 64.	Postumano - - - - - -	111.	761.	2220.	2981.	P.	161.	2.	3
	S. Matteo della Xma Possione	124.	317.	2480.	2 97.	P.	133.	2.	7
	S. Matteo della Xma Comunali	107.	—	2140.	2140.	P.	101.	9.	7
P. 41.	Gruglio, e Castel novo -	97.	789.	1940.	2729.	P.	142.	3.	2
P. 43.	Veraso, e Montirone - -	203.	1156.	4060.	5216.	P.	261.	4.	1
	Gruglio preteso esente -	44.	—	880.	880.	P.	41.	9.	3
P. 822		Lir.	9566. --	58720. --	68286. --	Pert.	3500.	--	--

Notasi, che le Pertiche 400. 2 -- le quali toccano alla Comunità di S. Gio. in Persiceto, questa non ne deve fare altro, che Pertiche 77 --, e le restanti Pertiche 323. 2. 1, che sono il soprapiù delle Pertiche 77 -- vengono ripartite sopra li Comuni del Quartiere d'essa Comunità, che proporzionatamente sono come siegue:

		Prima Tassa			Aggiunta				In tutto.		
S. Lorenzo di S. Gioanni -	Pert.	180.	6.	9	P. 53.	6	2	P.	234.	2.	11
Lorenzatico - - - - -	Per.	60.	9.	10	P. 18.	--	11	P.	79.	--	9
S. Bartolo - - - - - -	Per.	272.	2.	10	P. 80.	8.	--	P.	353.	--	10
Dusentola - - - - - -	Per.	178.	8.	--	P. 53.	--	7	P.	23.	8.	7
Postumano - - - - -	Per.	161.	2.	3	P. 47.	8.	6	P.	209.	--	9
S. Matteo della Xma Possione -	Per.	133.	2.	7	P. 39.	5.	5	P.	172.	8.	--
S. Matteo della Xma Comunali	Per.	101.	9.	7	P. 30.	2.	6	P.	132.	2.	1
	Pertiche	1089.	1.	10.	P. 323.	2.	1.	P.	1412.	3.	11

In-

Interrogazioni dell' Eminentiss. Legato all' Agente di Camera Felice Marchi sopra il ricorso di Casa Caprara per l' Inghiarazione di Crevalcore.

Risposte, che riverentemente s' umiliano dal Ministro Marchi alle seguenti dimande fatte da Sua Eminenza Reverendiss. sopra all' Affare dell' Inghiarazione.

Qual sia il metodo per distribuire l' Inghiarazione, come si considerino la Seminagione, l' Estimo, e le Teste, perchè ogni Testa si valuti come se fosse un Estimo di 2000 Lire.

A rischiarimento del disopra Capo è necessario, che preceda l' infrascritta Informazione.

Due sono li Metodi, con li quali si fanno li riparti dell' Inghiarazione, l' uno generale, e l' altro particolare.

Il riparto generale è quello, che si fa sopra il Contado in ogni Serratura di Tasse, che scade dopo il lasso di cinque Anni, e questo serve ad assegnare a ciascuna Comunità la sua parte dell' Inghiarazione secondo l' assegno statuito a Porta per Porta della Città, come al Quinternetto dell' Inghiarazione, e fuori della quale sono le medesime Comunità situate, e che far devono ogni Anno.

In questo riparto si servano degli Estimi Reali, cioè valore de' Beni posseduti da' Fumanti, dell' Estimo Personale, cioè valore delle Teste de' Lavoratori, e Pigionanti valutate lir. 2000, li quali due Estimi uniti, si forma l' Estimo misto, con il quale si fanno le regole di proporzione per dare a ciascuna Comunità la sua Quota dell' Inghiarazione, e tale riparto è quello con l' iscrizione Porta S. Felice per S. Gioanni, sopra il quale, tempo fa, fu umiliato dal detto Ministro a Sua Eminenza Reverendiss. la Dichiarazione.

Il riparto particolare è quello, che si fa ogni Anno ad ogni Comunità obbligata a fare l' Inghiarazione, e si riparte sopra agl' individui della medesima quella Quota dell' Inghiarazione, che alla Comunità gli è toccata nel riparto generale con la infrascritta regola, omettendo però la valutazione delle Teste.

Li Possidenti Fumanti vengono aggravati di quella porzione della Inghiarazione, che nel riparto generale gli è toccato secondo il loro valore de' Beni; le Teste de' Lavoratori, e Brazzenti vengono aggravate d' Inghiarazione non secondo il valore di lir. 2000 per cadauna, come sono state considerate nel riparto generale, ma vengono in questo comparto aggravate d' una Tassa fissa di Piedi tre, più, o meno per ogni Testa secondo la pratica della Comunità, ed unita l' Inghiarazione

di

di detti due Capi Estimo, e Teste quella differenza, che passa alla Quota dell' Inghiarazione toccata alla Comunità si riparte sopra la Seminagione, che a verificare ciò si pone il seguente Esempio.

La Comunità di Caldarara, che non ha Estimo Reale, ma solo Estimo Personale, che dovrebb' essere di lire 178000, ma che nel Foglio sopra indicato è di lir. 1780; e ciò perchè vengano tagliate due figure per brevità del Conto, praticandosi così in tutte le altre partite; detto Estimo Personale è prodotto da Teste N°. 89 denunziate nella Serratura di Tasse, alle quali gli è toccato nel riparto generale Pertiche 84. 8. 1, e tale, e tanta è l'Inghiarazione, che far deve ogni Anno detta Comunità fino a nova Serratura di Tassa, onde, come si è detto, tassando le suddette Teste N°. 89. piedi 3 per caduna, ne vengono Pertiche 26 e piedi 7, le quali detratte dalle Pertiche 84. 8. 1, Inghiarazione che spetta alla Comunità, vi è un di meno di Pertiche 58. 1. 1, e queste Pertiche d'Inghiarazione sono quelle, che si addossano alla Seminagione de' Lavoratori, e per maggiore chiarezza si unisce alla presente Informazione il riparto particolare di detta Comunità fatto l'Anno 1780; nel quale si vede l'Inghiarazione che tocca ad ognuno degl'individui di detta Comunità secondo la loro respettiva Seminagione, e Teste, e questo ancora s'intenda per quelle Comunità, che hanno Estimo Reale la porzione dell'Inghiarazione del detto Estimo Reale unita poi alla porzione dell'Inghiarazione delle Teste tassate come sopra Piedi 3; e tale unione detratta dal totale dell'Inghiarazione, che spetta alla Comunità, il di meno che risulta da tale detrazione si riparte, come si è detto, sopra la Seminagione.

Quante Pertiche d'Inghiarazione corrispondano ad ogni Corba di Seminagione.

Alle Corbe di Seminagione non se li può assegnare alcun quantitativo di Tassa per l'Inghiarazione, perchè sono sottoposte a quel quantitativo d'Inghiarazione, che non soffrono le Teste, di modo che queste diminuendo, o accrescendo, fanno variare la Tassa della Seminagione, e se ne vede praticamente = Nella Comunità di Crevalcore l'Anno 1779 ogni Corba era tassata Piedi 2 Onz. 2 $\frac{5}{12}$ l'Anno 1780 Piedi 2 Onz. 2 $\frac{1}{6}$, e nel 1781 solo Onz. 10 per Corba, ma questa notabile diminuzione è derivata per la riduzione fatta alla Comunità di Pertiche 500 circa d'Inghiarazione.

Quan-

Quante ad ogni Soldo, o Lira d'Estimo,

Anchè per questo Capo non si può dar Regola generale di Tassa d'Inghiarazione per ogni Lira, o Soldo d'Estimo; la ragione si è che le Teste in concorso dell'Estimo sorbiscono l'Inghiarazione secondo il numero maggiore, o minore delle Teste denunziate nelle Comunità medesime in occasione del Riparto generale; e questo fa, che la Tassa del Soldo, o Lira d'Estimo non può essere eguale in tutte le Comunità.

Quante ad ogni Testa.

Si è detto, che nelli Riparti particolari per l'Inghiarazione, che far devono ciascuna Comunità ogni Anno, e che nel ripartire l'Inghiarazione sopra gl'individui, si omette il Valore delle Teste, ma queste si tassano Piedi 3 per cadauna, e la differenza che passa dal prodotto di dette Teste tassate Piedi 3 alla Quota dell'Inghiarazione, che spetta alla Comunità, e toccatoli nel Riparto generale, si addossa alle Corbe di Seminagione, la quale non è contemplata nel Riparto generale, e se ne vede l'Esempio pratico nel Riparto particolare della Comunità di Caldarara.

Come a' soli Socj di Casa Caprara tocchino pel partimento del corrente Anno Pertiche 92.

Dal quì sopra esposto si rileva, che non si può dedurre la disopra conseguenza, mentre annualmente varia la Tassa delle Corbe per la variazione del numero delle Teste, che vengono denunziate; ma per il disopra Quesito si deve ricorrere al Partimento particolare dell'Inghiarazione, il quale porta li Capi, che vengono tassati per l'Inghiarazione spettante alla Comunità di Crevalcuore, li quali certamente sono in egual Somma aggravati secondo il numero delle Corbe di Seminagione, e Teste, che si ritrova avere ogni Lavoratore, e le disopra Pertiche 81, che nel Partimento dell'Inghiarazione 1781 sono Pertiche 92. 2. 4, sono il totale dell'Inghiarazione, che spetta alli Socj dell'Impresa de'Ronchi di Casa Caprara, e sono prodotte dal numero della loro Seminagione, e Teste, che si ritrovavano avere alle loro respettive partite: a conferma di ciò si vede nel Partimento dell'Inghiarazione di detta Comunità, che il maggior Lavoratore di detta Impresa è Bartolomeo Rondelli, il quale semina Corbe 40, ed ha Teste N°. 4 soggette alla gravezza dell'Inghiarazione (quantunque la di lui Famiglia sia composta di N°. 11 Persone, come alla denunzia) nell'An-

no 1779, nel qual Anno le Corbe erano taſſate Piedi 2. 2 $\frac{8}{12}$ per Corba, li toccò d'Inghiarazione Pertiche 10, Piedi 3, ed Oncie 5: e nell' Anno 1780 le Corbe erano taſſate Piedi 2. 2 $\frac{1}{6}$ per Corba li toccò Pertiche 9, Piedi 9, & Oncie 3: nel 1781 le Corbe erano taſſate Onc. 10 per Corba li toccò Pertiche 5, Piedi 1, & Oncie 4: la varietà, e diminuzione dell'Inghiarazione che paſſa dall' Anno 1780 al 1781, deriva particolarmente dalla Riduzione fatta alla Comunità di Pertiche 500 d'Inghiarazione, per cui è diminuita a tutti in egual porzione.

Quante Pertiche d' Inghiarazione debbano in queſto medeſimo Anno compierſi da' Socj medeſimi per gli Anni paſſati; e quante ne tocchino ad una ſola Famiglia.

Eſſendo eſpoſto di ſopra la Taſſa delle Corbe degli Anni 1779, 1780, e 1781, giacchè la Taſſa delle Teſte è Taſſa fiſſa di Piedi tre per cadauna Teſta, così è facile rilevare la Taſſa di qualunque Famiglia con qualsiſia ideato ſuppoſto di Seminagione, o Teſte: che però ſi faccia il caſo, che uno abbia Corbe 6 di Seminagione, e Teſte due ſoggette al peſo dell' Inghiarazione, quantunque poteſſe eſſere in maggior numero di Perſone nella Famiglia, ne viene, che a queſto per Debito dell'Inghiarazione 1779 li ſarebbe toccato d'Inghiarazione Pertiche 1. 9. 3, nel 1780, Pertiche 1. 9. 1, e nel 1781 ſolo Piedi 8, e ciò per la già indicata Riduzione data alla Comunità delle Pertiche 500, così reſta ſciolto il Queſito, o ſia la domanda

Quanto tempo debba impiegare un Contadino della Comunità di Crevalcore per adempiere una ſola Pertica, o ſia portare un Carro di Ghiara, eſſendo il Fiume lontano 12 Miglia dalla ſua Caſa, e il luogo per la Ghiara lontano 4 Miglia dal Fiume.

A ſcioglimento di tutti li ſopradetti e ſuſſeguenti Capi ſu il ſuppoſto (ſecondo il Ricorſo fatto a Sua Eminenza Reverendiſſima) che uno ſia lontano al Fiume 12 Miglia, e dal Fiume debba andare a ſcaricare, e ſpargere la Ghiara in ſito lontano al Fiume quattro Miglia, che a dimoſtrare il tempo, che vi ſi richiede per l'eſecuzione di tutto ciò, il Miniſtro non ſa ſpiegarſi meglio ſe non con il ſeguente Specchio.

Di-

Distanza da Casa al Fiume con Carro scarico.

Miglia 12, Vi vogliono per andarvi - - - Ore 6.

Distanza dal Fiume al Sito dove deve scaricare, e spargere la Ghiara con Carro carico.

Miglia 4, Vi vogliono per andarvi - - - Ore 4, e quì si avrà per l'Inghiarazione Ghiara Carra n°. 1.

Ritorno dal Sito al Fiume per caricare con Carro scarico.

Miglia 4, Vi vogliono per andarvi - - - Ore 2.

Riposo per il Governo delle Bestie, e Uomo.

. . . . . Vi vuole per tal riposo - - - Ore 2.

Ritorno dal Fiume al suddetto Sito per scaricare, e spargere la Ghiara con Carro carico.

Miglia 4, Vi vuol per fare detto Viaggio Ore 4, e qui si avrà per l'Inghiarazione Ghiara Carra n°. 1.

Dal detto Sito per il ritorno a Casa con Carro scarico.

Miglia 8, Vi vuole per detto Viaggio - Ore 4.

In tutto = Miglia 32. In tutto = Ore 22. Carra n°. 2.

Dall'esposto si rileva, uno che sia obbligato a fare una Pertica d'Inghiarazione, per cui vi vogliono due Carra di Ghiara, dovrà impiegare (posto la suddetta distanza) quasi tutta la giornata, onde la Possessione indicata di sopra d'annua Semenza Corbe 40, con Teste 4 obbligate all'Inghiarazione, e che nel Partimento 1781 gli è toccato Pertiche 5. 1. 4, dovrà impiegare cinque giornate, e per gli Anni

 1779

1779, 1780 vi dovrà impiegare il doppio, o quasi il doppio delle giornate, perchè era aggravato il doppio per l'Inghiarazione; ma quì si deve riflettere, che per il servigio di detta Possessione li Coloni dovranno aver per lo meno due Carra, e Bestie sufficienti per fare Carreggi, quindi ne viene, che in poco più di due giorni possono ademplere alla loro obbligazione relativamente all'Annata 1781. Che è quanto in adempimento de' veneratissimi Comandi dell'Eminenza Sua Reverendissima, a cui con profondo ossequio mi sottoscrivo.

CALDARARA 1780.

Partimento dell'Inghiarazione del Comune di Caldarara &c.

Nome		C.		n°.		P.
Achi Lavoratore del Sig. Francesco Bazzani	C.	2.	- - - -		P.	-- 2. 8
Antonio Tabaroni -- -- -- -- -- -- -- --	C.	4.	n°.	1.	P.	-- 8. 4
Antonio Ronzani -- -- -- -- -- -- -- --	C.	15.	n°.	3.	P.	2. 9. --
Antonio Gaggi -- -- -- -- -- -- -- -- --	C.	5.	n°.	3.	P.	1. 5. 8
Angelo Melavasi -- -- -- -- -- -- -- --	C.	26.	n°.	2.	P.	4. -- 8
Biagio Trebbi -- -- -- -- -- -- -- -- --	C.	12.	n°.	2.	P.	2. 2. --
Battista Bolelli -- -- -- -- -- -- -- --	C.	2.			P.	-- 2. 8
Domenico Balotta -- -- -- -- -- -- -- --	C.	18.	n°.	3.	P.	3. 3. --
Domenico Cortelli -- -- -- -- -- -- --	C.		n°.	3.	P.	-- 9. --
Domenico Veronesi -- -- -- -- -- -- --	C.	8.	n°.	2.	P.	1. 6. 8
Domenico Peretti -- -- -- -- -- -- -- --			n°.	3.	P.	-- 9. --
Domenico Tabaroni -- -- -- -- -- -- --	C.	17 $\frac{1}{2}$	n°.	3.	P.	3. 2. 4
Francesco Atti -- -- -- -- -- -- -- -- --	C.	8.	n°.	1.	P.	1. 3. 8
Francesco Campedelli -- -- -- -- -- --	C.	35.	n°.	4.	P.	5. 8. 8
Gio. Guizzardi -- -- -- -- -- -- -- -- --	C.	3.	n°.	1.	P.	-- 7. --
Gio. Domenico Scarani -- -- -- -- -- --	C.	15.	n°.	2.	P.	2. 6. --
Gio. Pizzirani -- -- -- -- -- -- -- -- --	C.	10.	n°.	2.	P.	1. 9. 4
Giuseppe Malaguti -- -- -- -- -- -- --	C.	14 $\frac{1}{2}$	n°.	2.	P.	2. 5. 4
Giuseppe Manzini -- -- -- -- -- -- --			n°.	1.	P.	-- 3. --
Giuseppe Nepoti -- -- -- -- -- -- -- --	C.	8.	n°.	2.	P.	1. 6. 8
Gio. Marchesellí -- -- -- -- -- -- -- --	C.	4.	n°.	1.	P.	-- 8. 4
Girolamo Bassi -- -- -- -- -- -- -- -- --	C.	11.	n°.	4.	P.	2. 6. 8
Giacomo Comastri -- -- -- -- -- -- -- --	C.	8.	n°.	2.	P.	1. 6. 8
Ippolito Bentivoglj -- -- -- -- -- -- --	C.	3.	n°.	1.	P.	-- 7. --
Lorenzo Dondi -- -- -- -- -- -- -- -- --	C.	35 $\frac{1}{2}$	n°.	2.	P.	5. 3. 4
Lorenzo Calanchi -- -- -- -- -- -- -- --	C.	16.	n°.	2.	P.	2. 7. 4
Pietro Osti -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	C.	6.	n°.	1.	P.	1. 1. --
	C.	286 $\frac{1}{2}$	n°.	53.	P.	54. 1 --

Som-

Somma addietro ——	C. 286. ½	n°. 53.	P. 54.	1 —
Pellegrino Berti -- -- -- -- -- -- -- --	C. 16.	n°. 2.	P. 2. 7.	4
Pellegrino Calanca -- -- -- -- -- -- --	C. 17.	n°. 2.	P. 2. 8.	8
Paolo Gambarini -- -- -- -- -- -- -- --	C. 15.	n°. 4.	P. 3. 2.	--
Paolo Veronefi -- -- -- -- -- -- -- --		n°. 4.	P. 1. 2.	--
Sebaftiano Bartolotti -- -- -- -- -- --	C. 5.	n°. 1.	P. -- 9.	8
Sebaftiano Forni -- -- -- -- -- -- --	C. 23.	n°. 3.	P. 3. 9.	8

Socj de' RR. PP. della Carità

Antonio Mufiani -- -- -- -- -- -- -- --	C. 25.	n°. 3.	P. 4. 2.	4
Antonio Montanari -- -- -- -- -- -- --	C. 20.	n°. 4.	P. 3. 8.	8
Carlo Capelli -- -- -- -- -- -- -- -- --	C. 8 ½	n°. 2.	P. 1. 7.	4
Francefco Capelli -- -- -- -- -- -- --	C. 14.	n°. 3.	P. 2. 7.	8
Giufeppe Parenti -- -- -- -- -- -- --	C. 18.	n°. 3.	P. 3. 3.	--
	C. 448. --	n°. 84.	P. 84. 9.	4

La prefente Comunità fecondo il Riparto generale gli è toccato d'Inghiarazione Pertiche -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- N°. 84. 8. 1

Taffando Piedi 3 per cadauna Tefta delle fuddette Tefte N°. 84 obbligate all' Inghiarazione, non comprefe quelle del Maffaro efente, ne viene Pertiche -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25. 2. --

E per la rimanenza al compimento della Quota dell'Inghiarazione che fpetta alla Comunità, e che fi deve ripartire fopra le fuddette Corbe N°. 448; quefte fi taffano fecondo il Conteggio Piedi uno, ed Oncie quattro per cadauna Corba, portano -- -- -- -- -- -- Pertiche 59. 7. 4

Che in tutto conftituifcono Pertiche N°. 84. 9. 4

Bre-

N°. 33.

Breve della Sa. Me. di Urbano VIII, col quale aumenta del terzo, e rispettivamente del doppio il Dazio sopra diverse Merci della Dogana per Dote del Monte Secondo Annona riformato.

URBANUS PP. VIII.

Ad futuram rei memoriam.

ALias fel. rec. Clemens PP. VIII. Prædecessor noster ad sublevandas aliqua ratione gravissimas necessitates quibus Civitas nostra tunc sua Bononiensis opprimebatur, unum Montem Annonæ Bononiensis nuncupandum pro Summa Scutorum trecentorum millium Monetæ Bononiensis ad rationem Scutorum sex, vel sex cum dimidio pro quolibet loco super certis redditibus Datiorum, & Gabellarum per eumdem Clementem Prædecessorem confirmatorum sive etiam de novo impositorum, sive auctorum, cum Decreto quod ad illarum solutionem tam Laici, quam Ecclesiastici tenerentur, erexit, & instituit, prout in suis Literis in forma Brevis sub Dat. xj. Maij MDLXXXXII, & xxiij Junii MDLXXXXIII plenius continetur. Deinde vero cum Mons prædictus pro integra summa Scutorum trecentorum millium vendi non potuisset, sed tantummodo pro summa centum millium venditus fuisset, idem Clemens Prædecessor Montis prædicti partem non venditam, ac nonnullas ex dictis Gabellis, impositionibus, seu augmentis extinxit, & alium Montem Secundum Annonæ sive Justinianum nuncupatum locorum mille ducentorum quinquaginta pro summa Scutorum centum viginti quinque millium auri in auro super redditibus, & emolumentis Gabellæ Grossæ nuncupat. ejusdem Civitatis, aliorumque Datiorum, & Gabellarum eidem Gabellæ Grossæ adjunctorum per eumdem Clementem Prædecessorem auctorum, impositorum, & sive confirmatorum, propagatorum, seu extensorum, cum eodem Decreto, quod quicumque tam Laici, quam Ecclesiastici, & quantumlibet exemptati ad illorum solutionem tenerentur, & alias sub certis modo, & forma, tunc expressis erexit eidemque Monti Secundo erecto pro ejus fructibus, & congrua Dote ad rationem Scutorum sex auri cum dimidio pro quolibet centenario seu loco, annuatim summa Scutorum octo millium centum viginti quinque similium super omnibus, & quibuscumque redditibus, emolumentis, & obventionibus præfatæ Gabellæ Grossæ per illius Conductores, Exactores, & Ministros de bimestri in bimestre pro rata solvendam, assignavit, applicavit, & approbavit, omniaque dicti Montis Se-

Secundi loca quon. Josepho Justiniano Nobili Januensi pretio centum viginti quinque millium Scutorum auri in auro cum clausulis, pactis, obligationibus, & cautelis in Instrumento desuper celebrato expressis vendita fuerunt, & venditio hujusmodi ab eodem Clemente Prædecessore approbata, & confirmata fuit prout in aliis dicti Clementis Prædecessoris literis in simili forma Brevis sub Dat. ix Octobris 1593 desuper expeditis, quarum omnium, & singularum tenores præsentibus pro sufficienter expressis haberi volumus, plenius continetur. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, successive de Anno MDCVII ipsius Secundi Montis Annonæ loca ducenta tredecim affrancata essent, fel. rec. Paulus PP. V etiam Prædecessor noster per eum accepto, quod Civitas Bononien. tunc temporis in maxima rei frumentariæ difficultate constituta erat, nec illi ob promptæ pecuniæ defectum de necessario frumento provideri poterat, per ejus in forma Motus proprii cedulam desuper expeditam, ac in Camera Apostolica per Acta Hieronymi Scanardi tunc ejusdem Cameræ Notarii registratam, vice, & loco aliorum ducentorum tredecim locorum ipsius Montis jam extinctorum, alia ducenta tredecim loca similia Montis hujusmodi erexerit, eaque dicto Monti adjunxerit, & abinde citra loca ejusdem Montis hactenus diversis temporibus affrancata, & extincta sint, itaut ad præsens quadringenta sexaginta loca hujusmodi in totum dumtaxat ultra eorum fructus, qui ad rationem sex cum dimidio Scutorum auri in auro pro quolibet loco persolvuntur, adhuc affrancanda, sive extinguenda remaneant, prædicta vero Civitas non modo pro affrancandis locis hujusmodi, verum etiam pro publicis Sedis Apostolicæ necessitatibus ob præsentes Bellorum motus mature subveniendum non mediocri pecuniarum summa indigeat; Nos pro nostri Pastoralis Officii debito, necessitatibus, aliisque præmissis quantum cum Domino possumus providere volentes, motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, Montem Secundum Annonæ Bononien. reformatum nuncupandum non vacabilem pro summa septingentarum, decem, & novem millium, & ducentarum librarum dictæ Monetæ Bononien. portiones, seu loca mille septingenta nonaginta octo Scutorum centum Monetæ præfatæ pro quolibet loco, ac libris quatuor ejusdem Monetæ pro quolibet Scuto, computatis continentibus, qui quidem Mons redimibilis sit, ita tamen ut illius redemptio, aut extinctio non incipiat nisi elapsis sex Annis a die x Mensis Octobris proxime futuri computandis cum annuo reddito Scutorum quinque similium pro quolibet loco de bimestri in bimestre in fine pro ratha solvendo ab eadem die decima Octobris proxime futuri incipiendum ad effectum affrancationis, & extinctionis, ac subventionis prædictarum respective, tenore præsentium facimus, erigimus, creamus, & instituimus, illique sic erecto, & instituto pro ejus fructibus, & congrua Dote ad

ad rationem prædictam Scutorum quinque pro quolibet loco, & omnibus, & quibuscumque tam Gabellæ Grossæ ejusdem Civitatis, quam aliis redditibus, & emolumentis, ac obventionibus, & membris eidem Gabellæ Grossæ concessis adjunctis, & in prioribus Montium erectionibus expressis, ac per Nos, ut infra prorogatis duranteque Monte hujusmodi extensis ad annuam summam librarum ejusdem Monetæ Bononien. per Conductores, Ministros, seu Exactores Gabellæ, ac redditaum, aliorumque præmissorum Annis singulis de bimestri in bimestre pro rata ejusdem Montis Depositario, seu personæ cui ordinatum fuerit, ut infra solvendam, & numerandam applicamus, appropriamus, & assignamus, & propterea eamdem summam ab omnibus, & singulis dictæ Gabellæ Grossæ, aliisque prædictis redditibus, & introitibus, dismembramus, dividimus, & separamus, divisamque, dismembratam, & separatam, ac respective applicatam, appropriatam, & assignatam esse volumus, & mandamus, dictamque summam ab omni prorsus onere, impositione, gravamine, & restauro etiam quocumque casu, etiam fortuito, & quantumcumque inexcogitabili, & evenire insolito eximimus, & liberamus, ac liberam, immunem, & exemptam esse decernimus, dictumque Montem, ac illius futuros Creditores in omne jus, locum, & actionem ipsius Civitatis, & Cameræ Bononien. quoad emolumenta, ac redditus prædictos pro dicta summa, ac illius exactione, & consecutione in omnibus, & per omnia ponimus, substituimus, & subrogamus. Volumus autem quod quæcumque utriusque sexus personæ cujuscumque dignitatis, status, gradus, & conditionis existentes, quæ in Monte hujusmodi quamcumque pecuniarum summam non tamen infra Scuta centum similia usque ad dictam summam librarum septingentarum decem, & novem millium ac ducentarum Monetæ prædictæ Bononien. erogare, & ponere voluerint, pro pecuniis sic positis fructus ad rationem quinque pro quolibet loco Annis singulis, & quolibet bimestri eorum ratam licite, & libere sine aliquo conscientiæ scrupulo, seu restitutionis, aut satisfactionis onere percipere, & habere, nec loca ipsa aliquo modo, aut ex quolibet delicto quantumcumque gravi, & enormi, præterquam lesæ Majestatis in personam Romani Pontificis, aut alicujus ex Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, vel hæresis, confiscari, & publicari valeant, sed ad eorum hæredes, & successores transeant, & de illis ad eorum libitum in Testamento, vel Codicillis, aut quocumque Contractu inter vivos in quoscumque etiam illegitimos, & alios, ac in omnibus, & per omnia juxta facultates, & privilegia aliis similibus Montibus, & præsertim augmenti vini dictæ Civitatis per fel. rec. Paulum IV, & alios Romanos Pontifices concessa disponere valeant, quodque personæ super dicto Monte suas pecunias, ut præfertur, ponentes, Collegium inter se constituere, & Collegialia jura, & insignia habere, & exercere, Statutaque, & Ordina-

dinationes ad inſtar aliorum Montium condere, illaque mutare, & alterare, ac Notarium, & Camplonerium, nec non alios, & quoſcumque Officiales deputare, & ad eorum libitum amovere, omnibuſque aliis juribus, & immunitatibus, privilegiis, & exemptionibus, quibus Montes Fidei, Aiumeriarum, Pacis, & alii Montes non vacabiles Urbis utuntur, fruuntur, & potiuntur, pariformiter uti, frui, & potiri libere, & licite valeant, & pro Montis hujuſmodi, illiuſque Collegii, & perſonarum cautela, & ſecuritate ultra redditus prædictos omnia, & ſingula alia Cameræ, & Civitatis prædictarum bona mobilia, & immobilia ubicumque poſita, & exiſtentia, etiamſi talia ſint, quæ in obligatione generali non comprehendantur, perpetuo ſpecialiter, & expreſſe, ac in ſolidum obligamus, & hypothecamus, ac obligata, hypothecata eſſe volumus, & mandamus, itaut deficientibus ex quacumque cauſa ſupradictis emolumentis dicto Monti, ut præmittitur aſſignatis, Mons prædictus ſuper omnibus aliis bonis, & redditibus ejuſdem Civitatis, & Cameræ Bononien. intelligatur, & ſit erectus, impoſitus, & conſtitutus cum omnibus ſupradictis, & infraſcriptis juribus privilegiis, pactis, & conditionibus. Decernentes inſuper Montem, ac Collegium, & perſonas hujuſmodi, eorumque aſſignamenta, & jura quæcumque per nos eis per præſentes data, conceſſa, & aſſignata etiam per nos, & dictam Sedem, aut Succeſſores noſtros Romanos Pontifices pro tempore exiſtentes quoad eamdem Summam librarum triginta quinque millium noningentarum, & ſexaginta, alio unquam gravamine, ſeu ordinario, vel extraordinario onere affici, aut ratione cujuſcumque pecuniarum Summæ, etiam pro ſubventione onerum Romanæ Eccleſiæ, aut Nobis incumbentium, ſeu ex quacumque alia etiam urgentiſſima, & efficaciſſima cauſa pro tempore impoſito minui, aut ex eis aliquam partem auferri, vel retineri nullatenus poſſe, vel debere; ac Collegium, & illius perſonas ad probandum quod pecuniæ in dicto Monte poſitæ, vel aliqua eorum pars in extinctionem, & ad ſublevandas neceſſitates prædictas, & ſeu in utilitatem Romanæ Eccleſiæ, vel Civitatis, & Cameræ Bononien. prædictarum fuerint converſa, minime teneri. Utque pretium Montis hujuſmodi ad effectum præmiſſum quanto citius haberi valeant, dilectis filiis Regimini, & Aſſumptis ab eodem Regimini deputatis, ac aliis dictæ Gabellæ Groſſæ, & aliorum reddituum hujuſmodi Syndicis, & Adminiſtratoribus Montem prædictum perſonæ ſeu perſonis ſibi benevifis, & pro pretio reperibili vendendi, & alienandi licentiam, & facultatem concedimus. Reſiduum vero dictarum librarum quadraginta trium millium, quod ſolutis annuatim prædictis libris triginta quinque millibus noningentis ſexaginta remanebit, volumus ſingulo quoque Anno in emptionem locorum hujuſmodi, vel alterius Montis inveſtiri, ut lapſis præfatis ſex Annis inſerviant pro amplianda extinctione locorum Montis hujuſmodi, & quatenus aliquis

Emtorum istorum locorum vellet intra sexennium, in quo Montis hujusmodi extinctio prohibetur, illa, vel illorum partem vendere, tunc Assumptos, & Syndicos Administratores dictæ Gabellæ cæteris Emptoribus præferri volumus intra Mensem a die venditionis, seu venditionum computan. volumusque etiam quod Mons hujusmodi ad beneplacitum Regiminis dictæ Civitatis, sive Assumtorum, Syndicorum, & Administratorum prædictæ Gabellæ redimi, & extingui valeat, ita tamen ut redemtio, & extinctio hujusmodi fieri nequeant nisi elapso sexennio a dicta die x Octobris proxime futuri, ut præfertur, computando, & deinde omnino fieri debeat in una, seu pluribus vicibus per sortem, & extractionem, ut infra faciendam coram Vexillifero Justitiæ Bononien. videlicet. Si summa tunc ad affrancationem inserviens erit sufficiens pro exsolvendo integro credito primi extracti totam dictam summam teneatur recipere, prout pariter si non sit sufficiens, teneatur eam recipere pro quantitate tunc existenti; si vero sit excedens, tunc pro summa excedenti secundus, & sic deinceps alii, quousque erunt factæ affrancationes pro summa tunc parata, & existenti, qui secundus, & alii subsequentes teneantur ordine successivo, & ipsi tunc recipere, & affrancare pro summa dicti residui, dummodo tamen non sint Creditores in majori summa Scutorum mille, & dictum residuum sit minoris quantitatis Scutorum mille, quo casu cogi non possint ad recipiendum, & affrancandum pro dicta minori summa, sed tunc procedendum sit ad ulteriores extractiones aliorum nominum Creditorum, quousque tunc extrahantur Creditores minoris summæ Scutorum mille, volentes sic minores Creditores extractos teneri, & ordine successivo cogi debere ad recipiendum dictum residuum, donec totum erit expletum in francationibus intimatis, prout etiam volumus quousque singula vice extractos, qui ultra receptam portionem tunc paratam, & modis, & forma ut supra receptam remanserint Creditores in ulteriori quantitate dicti Montis iterum, & toties quoties contigerit, & opus erit, reimbursari debere ad effectum, ut semper in futuris extractionibus eorum nomina reperiantur reimbursata, donec in totum modis, & forma ut supra erit francatum eorum Creditum. Ut autem præmissa facilius adimpleri possint eidem Gabellæ Grossæ durante Monte hujusmodi per præsentes, ut præfertur erecto, augmenta, seu novas impositiones Gabellarum, seu Datiorum omnium Mercium, quæ in Civitatem Bononien. importantur, vel inde exportantur, pro tertia parte, nec non Canapis non laboratæ, quæ vulgo dicitur greggia, & etiam laboratæ, quæ dicitur spadulata, & graffiata, Gargiolo, Fune, & Stoppa, & aliarum Mercium, præterquam serici, & operum omnium ex serico factorum, quæ ex dicta Civitate, & illius Comitatu extrahuntur, ad duplum ejus, quod prius solvebatur, vulgariter dictum il doppio Dazio, permissu dicti Clementis Prædecessoris auctorum, seu de

novo

novo impositorum, & primo Monti Annonæ olim applicatorum, & in secundi Montis erectione separatorum, seu fortasse extinctorum, ac deinde renovatorum incorporamus, concedimus, & assignamus, ipsaque augumenta, seu novas impositiones ex nunc donec hujusmodi Mons reformatus nuncupandus in totum redemptus, & extinctus fuerit, salva esse volumus, & decernimus, & quatenus in secundi Montis erectione, aut alias illa, seu illas dictus Clemens Prædecessor extinxerit, vel cujuscumque temporis lapsu extincta fuerint, iterum Apostolica Auctoritate per præsentes imponimus, & ut prius restituimus; similiterque augmentum, seu Datium serici operis albi alias eidem Gabellæ Grossæ, ad certum tunc expressum tempus forsan finitum, vel de proximo finiendum, concessum, durante ejusmodi Monte prorogamus, & eidem Gabellæ Grossæ quatenus opus sit, de novo concedimus, & assignamus, & incorporamus. Volumusque, & Apostolica similiter Auctoritate decernimus, quod augmenta, seu novas impositiones, aliaque Datia, & Gabellas hujusmodi omnes, & quæcumque personæ tam Sæculares, quam Ecclesiasticæ, & quorumvis Ordinum etiam Mendicantium, ac Hospitalium, & Militiarum Regulares, nec non quæcumque Collegia etiam Montis Alti per felicis recordationis Sixtum Papam V Prædecessorem nostrum erectum, & amplissimis Privilegiis, exemptionibus, libertatibus decoratum, ac Universitates, seu Communitates etiam quibuscumque privilegiis, indultis, gratiis, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, prærogativis quantumvis amplissimis, ac quibusvis verborum formis, clausulis, & decretis conceptis, etiamsi in eis caveatur expresse, quod illis nullatenus, aut non nisi certis modo, & forma ibidem expressis servatis derogari possit, quæ, & quas illis, & cuicumque eorum quoad hæc nullatenus suffragari volumus, æque, ac cæteri omnes solvere debeant, & teneantur. Præterea Exactoribus dictæ Gabellæ Grossæ eadem supradicta augmenta, seu novas impositiones, donec Mons hujusmodi in totum redemtus, & extinctus fuerit, & non ultra exigendi, ac in istum, & non alium usum omnino convertendi facultatem concedimus. Volumus etiam, & mandamus, quod totum, & integrum pretium ex venditione prædictorum locorum mille septingentorum nonaginta octo per præsentes erectorum redigendum deponatur per Emtores in actu ipsarum emtionum in Monte Pietatis Civitatis Bononien. vel in alio loco idoneo, tuto, & securo per Regimen, Assumtos, Syndicos, & Administratores prædictos suis risico, & periculo eligendo, inde non amovendum nisi arbitrio, ac de mandato, & voluntate nostris, ad effectum illud in prædictis extinctione aliisque rebus necessariis; & occurrentibus pro tuitione ditionis Status Ecclesiastici, & præsertim Civitatis, ac Territorii Bononiensis convertendi; quodque ipso Monte extincto, eadem augmenta, seu novæ impositionis pariter eo ipso absque aliqua alia declaratione extincta sint, nec ulterius exigi

 a quo.

a quocumque quovis prætextu possint, & debeant. Cæterum ne circa exactionem augmentorum, seu novarum impositionum hujusmodi, aliaque omnia, & singula præmissa, fraus, defectus, vel negligentia aliqua committi possit, dilecto Filio moderno, & pro tempore existenti dictæ Civitatis Cardinali de Latere Legato, seu Vice-Legato, vel Gubernatore committimus, & facultatem concedimus, ut circa omnia, & singula præmissa modum præscribat, Capitula, seu ordinationes necessarias, & opportunas ejus arbitrio, adjectis in contravenientes pœnis sibi benevisis, condat, quæ Nos ex nunc, prout ex tunc, & e contra postquam condita fuerint, confirmamus, & approbamus, ac ab omnibus ad quos spectabit, observare præcipimus, & mandamus. Decernentes præsentes Litteras de subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostræ, vel alio quopiam defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, in jus, vel controversiam revocari, ad terminos juris reduci, aut adversus illas quodcumque juris, gratiæ, vel facti remedium impetrari nullatenus posse, sed semper validas, firmas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere. Sicque, & non aliter per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicare, & definiri debere, irritumque, & inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus fel. recor. Symmachi, quæ incipit: Non liceat: & aliorum Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum, ac nostris, & aliis Apostolicis, ac in Conciliis Generalibus editis Constitutionibus, & Ordinationibus, nec non Civitatis, & districtus prædictorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, ac consuetudinibus; Privilegiis quoque, Indultis, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, & Literis Apostolicis etiam Mare magnum, & Bulla aurea nuncupat. quibusvis etiam cujuscumque, etiam Mendicantium, aut duodecim Congregationum Ordinum, aut Militiarum etiam Hierosolymitanæ Regularibus, seu Sæcularibus cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis existant, nec non Sancti Stephani, & Sancti Bartholomæi de Musiano Bononien. Civitatis, vel Diœcesis Sancti Benedicti, seu alterius Ordinis ex prædictis invicem unitorum, & quorumcumque Castrorum, Terrarum, & Locorum etiam a Civitate, Comitatu, & Districtu, & illorum Jurisdictione ex quavis causa quomodolibet dismembratorum, & segregatorum Dominis, seu Comitibus, & Feudatariis, Censuariis, Livellariis, Vassallis, & Universitatibus per quoscumque Romanos Pontifices Prædecessores nostros, ac Nos, & Sedem Apostolicam etiam per viam Legis, & Statuti perpetui, & ex quavis causa etiam onerosa sub

qui-

quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam Derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, ac irritantibus, & aliis Decretis, etiam Motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, etiam Concistorialiter, seu alias quomodolibet concessis, & etiam iteratis vicibus approbatis, & innovatis, ac Cancellariæ nostræ Regulis, etiam de non tollendo jure quæsito per Nos, & Prædecessores, ac Successores nostros editis, & edendis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda sit, & in eis caveatur expresse, quod illis nullatenus derogari possit, tenores hujusmodi, eorumque causam, & effectum præsentibus pro sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis, nec non modos, & formam ad id servan. pro individuo ad id servatis, habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus insuper quod præsentium literarum transumptis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo dicti Montis, seu Collegii, vel alterius personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus ubique fides adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die xxiij. Septembris 1628 Pontificatus Nostri Anno Sexto.

M. A. Maraldus.

Loco ✠ Sigilli.

N°. 34.

Breve della Sa. Me. di Urbano VIII, col quale aumenta il Dazio di un nuovo quattrino per ogni Libbra di peso delle Merci di Dogana.

URBANUS PP. VIII.

Ad futuram rei Memoriam.

CUm sicut pro parte Dilectorum Filiorum Regiminis Civitatis Nostræ Bononien. Nobis nuper expositum fuit, ipsi quo eidem Civitatis pecuniæ jugiter suppetant pro extinguendo ære alieno jam contracto pro solutione stipendiorum Equitum Cataphractorum, quos pro no-

nostro, & Sedis Apostolicæ servitio eadem Civitas sustentavit hactenus, & etiam nunc sustentat, nec non pro utensilibus nostrorum, & dictæ Sedis Militum in Civitate præfata, ejusque Territorio hospitantium, ac pro Munitionibus factis, & quæ in dies fiunt in eadem Civitate, & Castris, seu Terris limitaneis, & pro expensis dictis, ea propter faciendis Gabellam unius Quatreni pro qualibet libra super omnibus Mercibus, & Rebus, pro quibus Gabella solvi solet, & quæ in Comitatu Bononiensi, ut in illo, & Civitate prædicta distribuantur ex aliis partibus, & locis importantur alias per Regimen prædictum vigore nostrarum in simili forma Brevis Litterarum die 5 Januarii Anni 1630 desuper expeditarum impositum, & exigi solitum, ad alium Quatrenum augere, illumque ac etiam primo dictum Quatrenum non solum pro qualibet libra præfatarum, sed etiam aliarum tunc exceptarum infra vulgari idiomate expressarum Mercium exigere posse desiderent, ut super redditu inde percipiendo Mons ducentorum circiter Millium Scutorum in sorte principali pro tot Locis ad rationem quinque Scutorum pro quolibet Centenario Auctoritate Nostra erigatur, & ex pecuniis inde percipiendis æs alienum præfatum; nec non Census quinquaginta millium librarum Monetæ Bononiens. pro aliis necessitatibus dictæ Civitatis, cum Nostrorum, & dictæ Sedis in eadem Civitate Legatorum, seu Vice Legatorum participatione alias impositus, & venditus, extingui, & Expensæ pro Militibus præfatis necessariæ subministrari valeant; Nos ejusdem Regiminis desiderio hujusmodi favorabiliter annuere, illudque specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, ac ejus singulares Personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & Pœnis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequen. harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, nec non præfatarum Litterarum nostrarum, aliorumque quorumlibet etiam necessario hic exprimendorum, tenores etiam veriores, & datas præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes Motu proprio, aç ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, eidem Regimini, & seu Assumptis ab illo deputatis, ut Gabellam prædictam nedum in Civitate, & Comitatu prædictis, sed etiam in tota Legatione Bononiensi ad alium Quatrenum augere, illumque, nec non primo dictum Quatrenum pro qualibet libra non solum super prædictis, sed etiam super tunc exceptis, quas ad faciliorem interesse habentium intelligentiam vulgari idiomate exprimimus, Mercibus videlicet = per la Foglia, per la Concia da Corami, e per quei lavori di legno solamente, che pagano il primo Dazio alla Gabella, e però per lo Scotano, e Legno Campi alias Campeggi, semente di Lino, ogni sorte di Seta cruda, lavori di Ma-
joli-

jolica, di Vetri, di Criſtallo, e Vitrioli =, a quibuſvis Perſonis cujuſcumque gradus, & conditionis exiſtentibus, ac etiam a locis, & Perſonis diſmembratis, ſeu ſegregatis a Civitate præfata, & uſque Legatione quantumvis privilegiatis a Nobis, & Sede præfata etiam conciſtorialiter, aut Camera noſtra Apoſtolica exemptiones, & Privilegia ratione laborum, damnorum paſſorum, expenſarum meritorum; ſive quavis alia Cauſa graviſſima etiam ex titulo oneroſo, ac ob actualem pecuniarum ſolutionem eidem Cameræ factam, ac ratione numeri duodecim liberorum habentibus, & in quacumque etiam ſublimiori dignitate conſtitutis, & quantumlibet qualificatis, privilegiatis, & exceptis exigere, duoſque Quatrenos hujuſmodi ſolvere recuſantes, opportunis Juris, & facti remediis compellere libere, & licite poſſint, & valeant, facultatem tenore præſentium concedimus, & impartimur. Prætereaque ſuper novo dictæ Gabellæ Augmento, ut præfertur, faciend. illiuſque annuo redditu unum Montem temporalem, non vacabilem, & ut infra extinguibilem ducentorum Millium Scutorum monetæ Bononien. in ejus proprietate cum annuo redditu quinque Scutorum pro quolibet loco, ex quibus non ſolum æs alienum hujuſmodi, ut præfertur diſſolvant, ſed etiam quinquaginta Millium librarum Monetæ Bononienſ. præfatum Cenſum extinguant, Apoſtolica auctoritate eorumdem tenore præſentium erigimus, & inſtituimus; ac illi ſic erecto, & inſtituto omnes, & ſingulos redditus, & Proventus ex Augmento ipſius Gabellæ, & exactione, ut præfertur, faciend. provenientes ab omni onere, impoſitione, gravamine, & reſtauratione, ac etiam quocumque caſu fortuito quantumcumque inexcogitabili, liberos, immunes, & exceptos, ex quibus fructus locorum Montis præfati Perſonis, in eos pecunias ſuas collocantibus ad rationem quinque pro Centenario annuatim perſolvantur, ita tamen ut quotannis quatuor Lirarum Monetæ præfatæ millia pro extinctione dicti Montis intra terminum infra præfatum facienda, aſſignare, & ſi quid ſupererit in expenſas, quas dictis pro noſtris, & Sedis præfatæ Militibus facere oportet; impendi omnino debeant, auctoritate, & tenore præfatis applicamus, & appropriamus, ac titulo venditionis concedimus, tradimus, & aſſignamus. Volentes quod quæcumque utriuſque ſexus Perſonæ cujuſcumque dignitatis, ſtatus, gradus, & conditionis exiſtentes, etiamſi Cardinalis honore præfulgeant, & Eccleſiis etiam Cathedralibus, & Metropolitanis, ac Monaſteriis præſint, & quæcumque, quoſcumque, qualiacumque Beneficia Eccleſiaſtica obtineant, ac in Sacris etiam Presbyteratus Ordinibus ſint conſtitutæ, ac quorumvis (non tamen Mendicantium de Obſervantia) Ordinum, & Hoſpitalium, & Militiarum, Religioſæ, & Mulieres cujuſcumque Nominis, qualitatis, & conditionis, nec non qualitercumque nuncupatæ, præterquam ratione regularis Profeſſionis in aliquo Ordine Mendicantium de Obſervantia, quæ, ut præfertur, inhabiles, & incapaces exiſtant ſuper

dicto

dicto Monte pro una, vel pluribus portionibus integris per centum, vel dimidiis per quinquaginta Scutorum ad rationem quatuor librarum pro Scuto, existent quamcumque pecuniarum summam usque ad dictam summam ducentorum Millium Scutorum monetæ Bononiæ ponere, & pro pecuniis sic positis ad rationem quinque pro Centenario Annis singulis, & quolibet bimestri eorum ratam sine aliquo peccato, & conscientiæ scrupulo, seu restitutionis, vel satisfactionis onere in utroque Foro etiam absque eo quod eorum solutio, quorumvis interdictorum, aut represaliarum etiam forsan contra Civitatis loca, & Castri, aut Dominos, seu Subditos, vel Incolas in genere, vel in specie, etiam ex causa belli, vel cujuslibet inobedientiæ, seu rebellionis etiam excogitatarum, incogitatarum, Decretorum, seu Relaxatorum, aut quovis alio prætextu denegari, aut protrahi, vel differri valeat recipere, & habere, ac etiamsi læsæ Majestatis, aut alia quæcumque, & aliacumque, & quantumcumque gravia, & gravissima crimina, præterquam in Personam Romani Pontificis, aut alicujus Personæ S. R. E. Legatorum, seu Vice-Legatorum, aut Gubernatorum Bononiensium pro tempore existentium committerentur, & propterea ultimo supplicio condemnati, & traditi, seu condemnandi, & tradendi forent, ac omnia eorum Bona sint confiscata, vel confiscanda de locis, & portionibus Montis hujusmodi, ac etiam emolumentis sibi ex eo spectantibus, nec non pecuniis per eos, qui ab ipsis causam habuerint super eodem Monte positis, ita statuimus, quod nullatenus confiscari possint, sed ad eorum ab intestato hæredes, seu proximiores, aut alios succedere debentes transeant, ac de eis libere in Testamento, vel Codicillis, aut quocumque contractu inter vivos in quoscumque etiam illegitimos, & alios, ac in omnibus, & per omnia juxta facultates aliis Montibus, & præsertim Augmenti Vini dictæ Civitatis per fel. rec. Paulum PP. & alios Romanos Pontifices concessas, concedimus, & indulgemus. Et ut Personæ pecunias suas super dicto Monte ponentes, & habentes Collegium inter se constituant, & Collegialia Jura, & signa, statutaque, & Ordinationes ad instar aliorum Montium habeant, illaque mutare, & alterare libere, & licite valeant, & ut etiam possint Depositarium, Notarium, Camplonerium, ac alios quoscumque Officiales deputare, & ad eorum libitum amovere, illisque ex fructibus, & redditibus ejusdem Montis salaria, & honoraria respective constituere, & deputare libere possint, & valeant, decernentes super Montem, Collegium, ac Personas hujusmodi, eorumque assignamenta, & Jura quæcumque per eos, ut præfertur, eis concessa, & assignata etiam per Nos, & dictam Sedem, aut Successores Nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes aliquo gravamine seu ordinario, vel extraordinario onere affici, aut ratione cujuscumque pecuniarum Summæ, etiam pro sustentatione onerum Romanæ Ecclesiæ, aut Nobis incumbentium, seu ex quacumque alia

etiam

etiam urgentiſſima, & efficaciſſima cauſa pro tempore impoſita minui, aut ex eis aliquam partem auferri, vel retineri nullatenus poſſe, vel debere, neque Collegium dicti Montis, illiuſque Perſonas ad probandum, in quos uſus dictæ pecuniæ converſæ fuerint, retineri, præſentesque Literas etiam ex eo, quod præfati, & quicumque, aliis in præmiſſis, intereſſe habentes, ſeu habere quomodolibet prætendentes illis non conſenſerint, nec ad ea vocati, citati, vel auditi fuerint, ac ipſi præſentes extra Conciſtorium emanaverint, nec ex quacumque alia cauſa de ſubreptionis, & obreptionis, vel nullitatis vitio, aut intentionis Noſtræ, vel alio quovis quantumlibet ſubſtantiali defectu, ac alias quomodocumque notari, impugnari, invalidari, retractari in jus, vel controverſiam revocari, aut ad terminos juris reduci, vel adverſus illas quodcumque juris, facti, vel gratiæ remedium impetrari, aut impetrato, ac etiam motu ſimili conceſſo, quempiam in judicio, vel extra uti poſſe, ſed eaſdem præſentes Literas deſuper validas, firmas, & efficaces exiſtere, & fore, ac quoties illas impugnari, ſeu in contrarium diſponi contigerit, toties in priſtinum ſtatum plenarie reintegratas, & reſtitutas fore, non ſecus ac ſi in Conciſtorio Noſtro, deque Venerabilium Fratrum Noſtrorum S. R. E. Cardinalium aſſenſu manaſſent, ſicque & non aliter in præmiſſis per quoſcumque Judices Ordinarios, & Delegatos etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditores, ac S. R. E. Camerarium, alioſque Cameræ præfatæ Officiales & Miniſtros, nec non ejuſdem S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, ſeu interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane ſi ſecus ſuper his a quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari. Volumus autem, ut Regimen, & ſeu Aſſumpti, & Deputati præfati Montem hujuſmodi modo, & forma ſupradictis redimere, & extinguere, ac ad id etiam ad favorem Montiſtarum non ſolum fructus Augmenti ejuſdem Gabellæ, ſed etiam ſe ſe ac omnia, & ſingula Cameræ Bononien. bona efficaciter obligare etiam in ampliori forma Cameræ Apoſtolicæ omnino teneantur, utque præfatum Augmentum, extincto Monte, & ipſum extinctum etiam exiſtat, neque ulterius exigi poſſit, quodque redemptio, & extinctio Montis hujuſmodi fieri nequeat, niſi elapſo Sexennio a data præſentium computando, & deinde omnino fieri debeat in una, ſeu pluribus vicibus per ſortem, & extractionem, ut infra faciendam, coram Vexillifero Juſtitiæ Bononiæ videlicet, ſi Summa tunc ad affrancationem inſerviens erit ſufficiens pro exſolvendo integro Credito primi extracti totam dictam Summam teneatur recipere, prout pariter ſi non erit ſufficiens teneatur eam recipere pro quantitate tunc exiſtenti, ſi vero ſit excedens tunc pro Summa excedenti ſecundus, & ſic deinceps alii, quouſque erunt factæ affran-

cationes pro Summa tunc parata, & existenti, qui secundus, & alii subsequentes teneantur ordine successivo, ac si tunc recipere, & francare pro Summa dicti Residui, dummodo tamen non sint Creditores in majori Summa Scutorum Mille, & dictum Residuum sit minoris quantitatis Scutorum Mille, quo casu cogi non possint ad recipiendum, & francandum pro dicta majori Summa, sed tunc procedendum sit ad ulteriores extractiones aliorum Nominum Creditorum, quousque tunc extrahantur Creditores minoris Summæ Scutorum mille. Volentes sic minores Creditores extractos teneri, & ordine successivo cogi debere ad recipiendum dictum Residuum donec totum erit expletum in francationibus intimatis, prout etiam volumus quousque singula vice extractos, qui ultra receptam portionem tunc paratam, ac modis, & forma ut supra receptam remanserint Creditores in ulteriori quantitate dicti Montis iterum, & toties, quoties contigerit, & opus erit reimbursari debere ad effectum, ut semper in futuris extractionibus eorum nomina reperiantur reimbursata, donec in totum modis, & forma, ut supra erit francatum eorum Creditum non obstantibus fel. rec. Symmachi, quæ incipit non liceat, ac Pii IV de gratiis qualecumque interesse Cameræ Apostolicæ præfatæ concernentibus in eadem Camera intra certum tunc expressum tempus præsentandis, & registrandis, aliorumque Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum, ac Nostris Constitutionibus, & Ordinationibus, etiam in universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis, &, quatenus opus sit, regula nostra de non tollendo jure quæsito, ac dictæ Civitatis & quibusvis aliis etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis, Statutis, & Consuetudinibus, stylis, juribus, & naturis, privilegiis quoque, indultis, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, & Literis Apostolicis etiam Mare magnum, & Bulla aurea nuncupat., quibusvis locis, & Personis cujuscumque gradus, status, conditionis, & dignitatis existentibus, ac quibuscumque Dominis, Comitibus, Feudatariis quorumvis Castrorum, Terrarum, & Locorum, etiam a dicta Civitate Bononien. ejusque Comitatu, Districtu, & Jurisdictione dismembratorum, & segregatorum sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis cauthelis irritantibus, & aliis Decretis etiam motu simili etiam concistorialiter, & alias quomodolibet concessis, & confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem Clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmisso.

missorum effectum specialiter, & expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque &c.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 3 Junii 1643. Pontificatus Nostri Anno vigesimo.

M. A. Maraldus.

Decreto Esecutoriale del Cardinal Legato per l'Imposizione di un secondo Quattrino per libbra sopra le Merci di Rimanenza.

In Dei Nomine Amen.

Die 22. Junii 1643.

Eminentissimus & Reverendiss. DD. Card. Antonius Barberinus de Latere Legatus meritissimus, audito, & instante Dom. Dominico Maria Menzano Syndico Illustriss. Regiminis, & Civitatis Bononiae, petente, & humiliter supplicante pro executione, & implemento Chirographi a SS. D. N. Papa, & ejus manu signati; nec non & Literarum Eminentiss. & Reverendiss. D. D. Cardinalis Francisci Barberini ipsius Eminentiss. D. Cardinalis Legati Fratris, totius Status Ecclesiastici Generalis Superintendentis de mandato ejusdem SS. scriptis, & transmissis Suae Eminentiae Bononiam, dat. Romae die 3. praesentis Mensis Junii; auditisque aliis &c. & viso Chirographo ab Urbe emanato, manu SS. D. N. Papae signato, ipsimet Eminentiss. Legato directo, & nuper transmisso, jamque de ipsius ordine in actis Ser. Vincentii Mariae Gargiarei Notarii in Foro Civili exhibito ad effectum registrandi, & demum restituendi, in quo continetur nova Impositio, & exactionis Concessio facta a praelibato SS. alterius quatreni similis antiquo Anno 1630 imposito super mercibus Forensibus, quae in Civitate, Comitatu, & Legatione ut ibi consumuntur imponantur vulgo dette = di rimanente =, & ejusdem novi quatreni, ac etiam antiqui praedicti exactione fienda ab omnibus etiam exemptis, & in prima Impositione non comprehensis, ac super nonnullis mercibus prima vice exceptuatis, & nunc alterutro quatreno incorporatis, & obnoxias binis quatrenis factis, lateque in eodem Chirogr. expressis.

Visis etiam Literis Eminentiss. D. Cardinalis Francisci ipsimet Eminentiss. Legato de Mandato SS. scriptis super executione dicti Chirographi, & exactione fienda de novo, & de antiquo quatreno, & super mercibus adjunctis a quibuscumque quantumvis amplissime Privilegiatis, & etiam a Personis Ecclesiasticis cujuscumque Ordinis, Religionis, etiam Mendicant. Hospitalibus Milit. Hyerosolimit., Commendatariis, seu Administratoribus Monasteriorum S. Stephani, & S. Bartholomaei de

Musiano, & aliis Abbatiis; nec non a 12 Congregationibus Regularium, Collegiis, etiam Montis Alti, Universitatibus, Co. Co. Feudatariis, Locis dismembratis, & aliis quibuscumque etiam amplissimis Privilegiis decoratis, & quantumvis titulo oneroso, vel per actualem solutionem Cameræ, & Sedi Apostolicæ factam concessa fuissent; ac etiam si Camerales, & S. R. E. Cardinales forent, & juxta dispositionem ejusdem Chirographi, & dictarum Literarum, ac secundum Mentem SS. D. N. D., & prout ac latius in dictis Literis, quarum tenore &c.; consideratis considerandis, dictum Chirographum, & Literas admisit, registrarique ad perpetuam rei mem. jussit, & copiæ collation. eamdem fidem, quæ originalibus daretur adhibendam esse judicavit, & declaravit; & successive illud, & illas servari mandavit, & fieri & procedi prout in illis; & pro totali eorum observantia & implemento commisit Edictum, seu Proclama Locis publicis publicandum, & affigendum super notificatione dictæ novæ Impositionis; & super exactione imposterum fienda tam de antiquo, quam de novo quatreno respective quos inhærendo eid. Chirogr. & Literis mandavit exigi imposterum ab omnibus comprehensis quantumvis Privilegiatis, ac ab Ecclesiasticis Personis cujuscumque Ordinis, & Religionis, etiam Mendicantium, Hospital. Milit. Hyerosolim. Commendatariis Monasteriorum, etiam S. Stephani, & S. Bartholomæi de Musiano, & ab aliis Monasteriis, Abbatiis, 12 Congregationibus, Collegiis & aliis etiam titulo oneroso, & per actualem solutionem Cameræ, & Sedi Apostolicæ, & a Personis, & Locis dismembratis a Legatione, & aliis Privilegiis gratiatis, etiamsi Camerales, & Cardinales S. R. E. fuerint, & juxta dispositionem Chirographi, & Literarum prædictarum, & Mentem S. S. a quibus omnibus dictum antiquum, & præsens novum quatrenum, & etiam pro Mercibus adjunctis in Proclamate describendis solvi debere declaravit; & ad quem effectum commisit actuale Præceptum contra quos, & quibus spectat onus exactionis primi quatreni, ac etiam contra Datiarios Gabellæ pro tempore de exigendo alterutrum quatrenum mo. & for. & pro rebus de quibus late in dictis Chirographis, & Literis a SS. Dom. Nostro sancitum fuit, & juxta illius Mentem, Renitentes, & Contradicentes Juris, & facti remediis compescendo; quibuscumque non obstantibus, & præsertim Privilegiis, & illis omnibus, quæ præfatus SS. in Chirographo & Literis non obstare voluit; & ut in illis &c. ad quæ &c. & quæcumque Præcepta necessaria commisit, factoque tradi, & exequi mandavit; non solum modo prædicto, &c. sed alio quo fieri potuit meliori, & efficaciori modo &c.

CARD. ANTONIUS LEGATUS.

V. M. Gargiareus Not.

Or-

N°. 35.

BANDO

Ordinazioni, e Provisioni sopra il Dazio delli due Quattrini imposto sopra le Merci Forestiere.

Pubblicato in Bologna in Settembre 1741.

Essendosi fra gli altri pregiudizj, che accadono alla Gabella Grossa di questa Città, e nel Dazio de' due Quattrini per libbra sopra le Merci Forestiere imposto dalla Sa. Me. d'Urbano VIII dovuto alla Camera di Bologna, per i quali resta quello in buona parte diminuito, considerata ancora la facilità de' Contrabandi, che succedono nel Contado, e nelle Terre, Castelli, e Luoghi del medesimo, dove lo scarico, e rimanenze delle Merci straniere sono destituite di quelle maggiori cautele, che si praticano in Città con grave danno non meno dell' universale, in aggravio del quale ridondano le fraudi, dalle quali estenuati i pubblici Redditi si rendono insufficienti a' pesi, che sono a' medesimi addossati; quanto de' Particolari, i quali soddisfacendo i Dazj restano supplantati dal Mercimonio di quelli, che li defraudano.

Perciò colla Clementissima approvazione della Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV è stata determinata, e con Decreto dell' Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Legato, in esecuzione delle commissioni avute dalla Santità Sua decretata la proibizione delle Rimanenze delle Merci Forestiere nel Contado, Territorio, Giurisdizione, e Legazione di Bologna, se prima non siano state a dirittura introdotte in Città, e portate, e condotte alla Gabella Grossa di Bologna, ed ivi abbiano pagati i dovuti Dazj, come dal Decreto fatto da Sua Eminenza li 15 Giugno prossimo scorso per gli Atti del Notaro Gio. Gioseffo Pedini Attuario nel Foro di Sua Eminenza, ai quali ec.

Quindi è, che l'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Giulio Alberoni della S. Romana Chiesa Prete Cardinale, Legato a Latere meritissimo di Bologna, colla partecipazione, e consenso degl' Illustriss. ed Eccelsi Signori Gonfaloniere di Giustizia, e Signori del Reggimento; inerendo non solo a' Brevi della Sa. Me. di Urbano VIII, ed alle successive Ordinazioni di detto Pontefice, ma ancora alle accennate Commissioni avute dalla Santità Sua, col presente Editto ordina, e comanda, che dopo la Pubblicazione del medesimo non sia lecito ad alcuna Persona di qualunque stato, grado, e condizione, e constituita

in

in qualunque Dignità anche fublime Laica, ed Ecclefiaftica Secolare, o Regolare, benchè in qualfivoglia modo Efente, Qualificata, Privilegiata, o Privilegiatiffima, ed ancorchè abbifognaffe di fpeciale, e individua menzione lo fcaricare, e ritenere fotto qualunque titolo, ragione, o pretefto, e nemmeno per proprio ufo nel Contado, Diftretto, Territorio, Giurifdizione, e Legazione di Bologna, e nemmeno nelle Terre, Caftelli, e Luoghi efiftenti entro detta Legazione, Territorio, e Giurifdizione anche Feudali, benchè fi pretendeffero, o in effetto foffero Privilegiati, o Efenti per qualfivoglia titolo, ragioni, e caufa difmembrati, e fegregati dalla Legazione, ed in qualunque diftanza fiano dalla Città, ed ancorchè in tali luoghi foffe folito a ritenerfi, ed in fatti fi riteneffe Ufficiale deputato dalla Gabella, forta alcuna, ed in qualfivoglia benchè minima quantità di Robbe, e Merci ftraniere, o che provengono da Paefi efteri, o da altre Terre, e Luoghi, ne' quali non fiano ftate offervate le prefenti Ordinazioni, e non fia ftato pagato il Dazio dovuto alla Camera di Bologna: volendo, ed ordinando l'Eminenza Sua Reverendifs. col confenfo come fopra, che tutte, e fingole le Robbe, e Mercanzie Foreftiere, o fiano per ufo particolare, o per Mercimonio, e di ogni qualità, quantità, e fpecie fenza eccezione alcuna, denunciate che fiano all'Ufficiale a tal'effetto deftinato, efiftente ne' luoghi dove primieramente giungono alla forma del Cap. 16 del Bando, Ordinazioni, e Provifioni per il buon Governo della Gabella Groffa pubblicato li 21 Gennaro corrente Anno, debbano effere per le ftrade diritte, delle quali in detto Cap. 16 portate, o condotte entro la Città, ed alla Gabella Groffa di Bologna, ed ivi pagare i foliti, e dovuti Dazj, e ne' modi, e forme, e fotto le altre Regole, e Provifioni, delle quali in detto Bando, al quale nelle parti non repugnanti alle prefenti Ordinazioni s'abbia opportuna relazione, e pofcia bollarfi come abbaffo, fotto pena in cafo di contravenzione di Scudi cinquanta d'oro, della perdita della robba, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza anche corporali.

E per maggior cautela, e feguendo la difpofizione del Bando fopra il Dazio de' due Quattrini impofto fopra le Merci foreftiere pubblicato in Bologna li 19 Luglio 1706; vuole, ed ordina l'Eminenza Sua Reverendifs. col confenfo come fopra, che tutti i Mercanti, Negozianti, Bottegari, ed Artefici del Contado, e de' Caftelli, Terre, ed altri luoghi fuddetti dovendo provvedere in Città le Robbe, e Merci neceffarie per le loro Botteghe, ed Efercizj, prendendole in Gabella, debbano prenderne Bolletta efprimente la quantità, qualità, mifura, o pefo della Merce, o Robba provveduta; e comprandola da Botteghe di Città, debba riportare atteftato da' Venditori, e quello portare, e rilafciare in Gabella al Miniftro a ciò deputato, il quale farà la Bolletta, come fopra, e contrafegnerà col Bollo, del quale

ab-

abbasso. Tale Bollette dovranno mostrare all'Uffiziale della Porta nell' atto dell'estrazione, da cui sarà rassegnata, e finalmente dovranno mostrarla all'Uffiziale come sopra destinato di tale Castello, Terra, o Luogo, o pure all'Uffiziale più vicino, rispetto a' siti dove non vi è Uffiziale residente, il quale dovrà restituirla rassegnata nuovamente da esso lui, ritenutone presso di se il Registro. Quali Bollette dovranno detti Bottegari, Mercanti, e Negozianti, ed Artefici del Contado, e de' Castelli, Terre, e Luoghi del Territorio, e Giurisdizione di Bologna conservare, e tenere presso di se almeno per un Anno, secondo il disposto nel Cap. 9 del detto Bando, Ordinazioni, e Provisioni antedette, da osservarsi per il buon Governo della Gabella Grossa, è sotto le Pene in quello imposte.

Seguendo altresì l'Eminenza Sua Reverendissima la Notificazione sopra il Bollo delle Mercanzie Forestiere pubblicata li 20 Marzo 1734, e quella in tutte le sue parti non ripugnanti al presente Bando pienamente, e generalmente confirmando, e rispettivamente ampliando, ed estendendo specialmente ordina, e comanda, che tutte indistintamente le Mercanzie, e Robbe, che saranno estratte da detta Gabella Grossa, o per rimanere in Città, o per condursi in Contado, ed a' Luoghi suddetti compresi nel presente Bando, oltre i suddetti rispettivi Regolamenti, debbano essere in detta Gabella bollate dall'Uffiziale a ciò destinato, ne' modi, e forme indicate in detta Notificazione quanto alle Mercanzie, e Robbe in detta Notificazione non espresse, che parimenti dovranno bollarsi in esecuzione del presente Bando, si bolleranno ne' modi, che a detto Uffiziale saranno prescritti. E lo stesso dovrà praticarsi per quelle Mercanzie, e Robbe che saranno provvedute in Città per portarsi nel Contado, e Luoghi predetti, li quali oltre l'obbligo di sopra ingiunto di prendere la Bolletta in Gabella ne' modi, e per i fini, ed effetti sopra espressi, ivi pure dovranno essere bollate collo stesso Bollo: sotto pena in caso di qualunque Contravenzione della perdita delle Robbe, e di Scudi 25 d'oro, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza.

Così pure inerendo alla Notificazione pubblicata li 4 Aprile 1732, e quella caso faccia di bisogno rinovando, e confirmando, Tutti i Bottegari, Artieri, e Negozianti del Contado, Cerchia, e Guardia entro il termine di un Mese da decorrere dalla affissione del presente, dovranno dare, ed in effetto aver data denunzia, ed assegna fedele da loro sottoscritta di tutte le Mercanzie, che si trovano avere nelle loro Botteghe, Negozj, e Magazzeni con distinzione della quantità, peso, e qualità delle stesse Mercanzie, quali Denunzie ordina, e comanda, che si debbano prendere gratis, e senza pagamento di cos'alcuna dagli Uffiziali del Contado, rispetto a' Mercanti, e Bottegari di quello; e da' Ministri di detto Dazio residenti in Gabella qui in Bologna, rispet-

ſpetto alli Bottegari, e Negozianti della Guardia, e Cerchia; e ſucceſſivamente dopo ſpirato il Meſe come ſopra aſſegnato, ſaranno detti Uffiziali tenuti di traſmettere le ſuddette Denunzie fedelmente in Bologna entro il termine di 15 giorni a detti Miniſtri in queſta Città di Bologna.

Parimente ordina, e comanda, che in avvenire ogni ſei Meſi, e così due volte l'Anno, la prima, cioè nel Meſe di Giugno, e la ſeconda dentro il Meſe di Decembre da cominciarſi la prima volta nel Meſe di Decembre proſſimo, tutti li Bottegari, e Negozianti ſuddetti del Contado debbano dare le prefate Denunzie, ed Aſſegne fedeli, e diſtinte, e da loro ſottoſcritte contenenti il peſo, quantità, e qualità delle Mercanzie foreſtiere, che averanno, e ſi troveranno avere nelle loro Botteghe, Magazzeni, e Negozj, le quali come ſopra ſi dovranno ricevere gratis ubique, e poſcia dalli detti Uffiziali del Contado traſmetterſi a Bologna pure, come ſopra, nel termine di 15 giorni, cioè a tutto li 15 Luglio, e a tutto li 15 Gennaro, quali Denunzie doveranno eſſere tenute ſegrete tanto dall' Uffiziale del Contado, che da quelli della Città di Bologna, e ſolamente ſervire per ſola cautela di detto Dazio, ſotto pene a ciaſcheduno de' Tranſgreſſori di tali Ordinazioni di Scudi cinquanta d'oro per ogni Contravenzione, oltre la perdita della Robba, che non foſſe ſtata denunciata, oppure, che ſenza la dovuta diſtinzione, o fedeltà ſi foſſe denunziata, e ſpirato detto termine, e termini riſpettivamente non ſi ammetterà ſcuſa, o preteſto in contrario.

Ordina ancora l'Eminenza Sua Reverendiſſima, e comanda col conſenſo, come ſopra, che non ſia lecito ad alcuno ſotto qualſivoglia titolo, preteſto, o cauſa non ſolo per Mercimonio, ma nemmeno per proprio uſo incettare mediatamente, o immediatamente, nè in quantità benchè tenue comprare, provvedere, nè ricevere ſorta alcuna di Robbe, o Merci da Perſone, Botteghe, Negozj, Caſe, Terre, Caſtelli, Luoghi, anche Feudali, o altri, benchè eſiſtenti in queſta Provincia, Legazione, Territorio, Contado, Diſtretto, e Giuriſdizione, che ſi pretendano, o in fatti ſiano eſenti da detti Dazj, e Gabelle, e in qualunque modo quelle portare, o condurre, o far portare, o condurre in Città, o negli altri luoghi della medeſima Provincia, Legazione, Territorio, Contado, Diſtretto, e Giuriſdizione ſoggetti a detti Dazj, e Gabelle, nè per valerſene in quelli, nè per tranſito, o per qualſivoglia altro fine, ed effetto, ſe non ſervato lo ſteſſo regolamento di prendere la Bolletta dall' Uffiziale più vicino, ed indi portarle, o condurle alla Gabella, e pagare il dovuto Dazio, e ricevere le Bollette da raſſegnarſi come ſopra, ſotto pena in caſo di contravenzione della perdita delle Robbe, e di Scudi cinquanta d'oro per ogni Capo di Robbe, o Merci, e per ogni volta nella quale ſarà ſtato contravenuto, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza.

Ed

Ed acciò nessuno possa allegare ignoranza, o scusarsi con buona fede, dichiara l'Eminenza Sua Reverendissima, che nessuno contratti, compri, provveda, o altrimenti riceva tali Robbe, o Merci da Persone particolari, o da pretesi Esenti, e fuori de' pubblici Fondachi, e Botteghe, senza l'opportuno riscontro, che per tali Robbe, o Merci sono stati pagati i Dazj, e Gabelle dovute, dovendo stare a rischio suo, non meno che del Venditore, o altro Cantraente se non saranno stati pagati, per ciò che riguarda Fraude, Contrabando, ed incorso di pena, ammettendosi solamente la buona fede a quelli, che contratteranno nelle Botteghe, e Fondachi pubblici soliti a servare i Bandi, Provvisioni, e Regolamenti di questa Città.

In oltre comanda precisamente l'Eminenza Sua, che chi vorrà portar fuori di Dogana Merci per Transito, debba dentro il termine di giorni sei da decorrere dal dì, che saranno dette Merci state levate dalla Dogana riportare la Fede, o Bolletta sottoscritta dall'Uffiziale del Contado più prossimo alli Confini, d'essere ivi passato con dette Merci, e quella dentro il termine suddetto consegnare, e con effetto aver consegnato al Governatore di detto Dazio nella Gabella di Bologna; anzi prima di levare dette Merci dalla Dogana suddetta, dovrà far l'obbligo, se sarà idoneo, e non essendo tale dovrà dare Sicurtà di pagare il Dazio di dette Merci, caso ch' entro detto termine non riporti la Fede, o Bolletta come sopra, e ciò a tenore del sopra enunciato Bando 14 Luglio 1706.

E per ogni buon fine, ed effetto, proibisce l'Eminenza Sua a' Governatori, e Ministri qualunque in detta Gabella Grossa l'ammettere ragione alcuna di chi che sia sopra le Merci, e Robbe introdotte nella medesima, fuorchè di quello, a cui espressamente sono dirette, non giovando ad alcuno l'addurre, che siano provvedute per conto, e commissione altrui, imperciocchè vuole, ed ordina l'Eminenza Sua, che non debba attendersi, se non la Persona, alla quale è fatta la spedizione, sotto pena di Lir. 25, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza.

Le quali Ordinazioni, e Provvisioni tutte intende l'Eminenza Sua Reverendissima, che siano a cumulo, ed aumento delle Generali Ordinazioni, Provisioni, e Bandi emanati tanto dall'Eminenza Sua, quanto dagli Eminentissimi suoi Antecessori sopra il buon Governo di detta Gabella, e sopra il Dazio de' due Quattrini suddetto, quali debbano pienamente osservarsi in qualunque parte, che non sia incompatibile colle presenti, anche per tutto ciò che spetta a detto Dazio de' due Quattrini.

Ed inerendo alla mente di Nostro Signore espressamente dichiara, che a questo, e quelle siano indifferentemente soggette tutte, e singole le Persone di qualunque grado, e condizione, e qualunque Università, Collegio, Convento, e Comunità Ecclesiastica Secolare, o Re-

golare, e Laica tanto Terriera, quanto Forestiera, benchè munita di qualsivoglia Privilegio, Esenzione, Immunità, e Prerogativa, ancorchè si pretendesse, o fosse di special nota degna, e benchè dotata di particolare Preeminenza, Ragione, o Giurisdizione, e constituita in Dignità sublime, o che sotto qualsivoglia titolo, ragione, causa, o pretesto potesse dirsi esimita dalle Leggi, Bandi, e Provisioni di questa Legazione, perchè la Santità Sua intende, e comanda, che tutti, e singoli siano compresi sotto le dette Ordinazioni, e Provisioni, e tenuti alle Pene in quelle imposte.

E lo stesso s'intende per qualunque Castello, Terra, e luogo esistente entro il Territorio, Distretto, Legazione, e Provincia di Bologna, quantunque Privilegiato, ed Esente, sebbene si pretendessero per qualsivoglia Titolo, e Ragione segregati, o smembrati da detta Legazione, come sopra.

Avvertendo, che contro i Trasgressori si procederà irremissibilmente, senza attendere alcun motivo di scusa, o di buona fede, ed anche ex Officio, e per Inquisizione alla forma de' Capitoli de' Dazj di questa Città. E le Pene saranno applicate per un Terzo alla Camera di Bologna, per un Terzo a' Luoghi Pii, e per un Terzo all'Accusatore.

Ed il presente affisso a' Luoghi soliti della Città obbligherà tutti, come se fosse singolarmente intimato, e notificato.

Dato in Bologna dal Palazzo della nostra solita Residenza questo dì 25 Agosto 1741.

G. Card. Alberoni Legato.

Hieronymus Cospi Vex. Just.

N°. 36.

Breve della Sa. me. di Benedetto XIV confermatorio di alcune Provvidenze fatte dalla Ch. me. del Signor Cardinale Alberoni Legato a indennità del Dazio de' due Quattrini, e a risparmio di alcune spese, e pesi pubblici.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Ad perpetuam rei memoriam.

SUpremas Apostolicæ Auctoritatis partes, quas in hac Sacrosancti Apostolatus Cathedra per ineffabilem divinæ Bonitatis abundantiam constituti in universis Christi fidelibus ubique terrarum existentibus, ac præ-

præfertim Status noftri Ecclefiaftici, commodum, & utilitatem adhibere debemus, potiore jure exigere videtur Bononienfis Provincia, in qua nati, educati, & per plures Annos inibi prætentes, veluti nunc corpore, non tamen fpiritu abfentes Paftorale Minifterium geffimus. Exponi fiquidem Nobis nuper fecerunt dilecti Filii Regimen, vulgo *il Reggimento*, Civitatis noftræ Bononienfis, quod dilectus Filius nofter Julius S. R. E. Presbyter Cardinalis Alberonius nuncupatus in eadem Civitate, & Comitatu noftro Bononienfi nofter, & Apoftolicæ Sedis de Latere Legatus, attenta Commiffione fibi fpecialiter a Nobis facta, de, & fuper executione propofitionum concernentium publicum levamen, ac utilitatem, & augmentum Reddituum Cameræ Bononiæ præfatæ, & refpective reformationem nonnullarum Expenfarum dictæ Cameræ, nonnulla dixit, declaravit, atque decrevit tenoris fequentis videlicet = *In Nomine Domini Amen*. Die 15 Junii 1741 Eminentiffimus, & Reverendiffimus Dominus Julius Sacræ Romanæ Ecclefiæ Cardinalis Alberonius Bononiæ de Latere Legatus, attenta commiffione fibi fpecialiter facta per Sanctiffimum D. N. Benedictum XIV, de, & fuper executione propofitionum concernentium publicum levamen, ac utilitatem, & augmentum Reddituum Cameræ Bononiæ, & refpective reformationem nonnullarum Expenfarum dictæ Cameræ pro parte Illuftriffimi & Excelfi Regiminis prælibato Sanctiffimo Domino Noftro in precibus porrectis exhibitarum, & per Sanctitatem Suam approbatarum; vifis propofitionibus hujufmodi per DD. Affumptos dicti Regiminis compilatis, & deinde per legitima Suffragia ejufdem Regiminis confirmatis fub diebus decima octava, & decima nona Aprilis currentis Anni ex partitis rog. per D. Doctorem Angelum Michaelem Lotti dicti Regiminis Pro-Secretarium, ad quæ &c. aliifque vifis, videndis, & confideratis, confiderandis, obfequendo menti Sanctiffimi, & inftante Excellentiffimo Domino Petro Francifco Caftelli Sindico dicti Illuftriffimi Regiminis, & Cameræ, inhærendo Commiffioni prædictæ, ac alias omni &c. ea omnia &c.; & fucceffive refervata executione aliorum, de quibus in dictis Precibus Sanctitati Suæ porrectis, pro ut magis, & melius expedire videbitur, pro nunc dixit, declaravit, atque decrevit ut fequitur. Primo namque ad effectum confulendi indemnitati Cameræ Bononiæ, & occurrendi abufibus, & fraudibus, quæ contingunt in Datio, feu Gabella duorum Quatrenorum fuper Mercibus Exteris decrevit publicis bannimentis, & opportunis provifionibus, ac fub pœnis infligendis, ac pro ut magis, & melius in ulteriori executione videbitur expedire cavendum effe neque in Territorio, Comitatu, & Legatione, neque in Locis, Terris, & Caftris dictæ Legationi mediate, vel immediate fubjectis exonerentur, quoquo modo retineantur, nec inter Subditos hujufce Legationis, Comitatus, & Territorii, quomodolibet directe, vel indirecte vendantur, aut emantur, neque a Terris, neque a Locis quan-

 tum-

tumvis exemtis ad Terras, & Loca non exemta deferantur Merces exteræ, quæ prius non fuerint invectæ intra Civitatem, & introductæ in Telonium, vulgo = *nella Dogana, e Gabella Grossa di Bologna* =, ibique solita, & debita Datia persolverint, & inde sub regulis, ac modis, & formis præscribendis per Mercatores, & Tabernarios Comitatus, Territorii, & Legationis, ac Locorum, Terrarum, & Castrorum prædictorum ad publicas eorum Apothecas evectæ, & traductæ fuerint, & pro ut demandabitur in Bannimentis, & Edictis, quæ pro præmissorum effectu, juxta mentem Sanctissimi, una cum aliis provisionibus, quæ magis expedire videbuntur toties quoties opus fuerit edi, & publicari sibi placuerit, & non solum &c. sed & omni &c. Secundo decrevit, & mandavit Rotam Bononiæ alias reformatam, ex Decretis Anni 1720, & redactam ad tres Auditores una cum reductione Salarii Domini Prætoris, deindeque reintegratam ad primævum numerum quinque Auditorum per literas fel. rec. Benedicti XIII iterum reformari, & reduci ad numerum trium, quæ reductio habeat effectum quam citius fieri poterit, citra præjudicium Juris quæsiti DD. Doctoribus electis jam ad dictam Rotam sub diebus 29 Decembris 1739, & 18 Januarii 1740, & servari in omnibus, & per omnia cætera quod dictam Rotam, & Salarium Domini Prætoris præscripta in dicta Reformatione Anni 1720. Tertio dixit, & declaravit Officia Prætorum, Capitaneorum, Vicariorum, & alia, quæ dicuntur Utilia Communis Bononiæ solita extrahi ad sex Menses, esse proroganda ad integrum Annum, cum unico tantum Salario, & Emolumento percipi solito a dicta Camera, & Communi Bononiæ pro sex Mensibus, ita ut ad commodum, & levamen Cameræ Bononiæ cedant Salaria, & Emolumenta, quæ antea per eam solvebantur illis, qui pro altero Semestre extrahebantur ad dicta Officia utilia, quorum loco dicta Camera teneatur in futurum ad Onera, & retentiones, pro ut tenebantur Officiales extracti ex dictis Salariis, & Emolumentis, & pro hujusmodi effectu loco extractionis, quæ alias imminebat in die 16 currentis Officia extracta in die 16 Decembris 1740 pro solis primis sex Mensibus, & modo exercita per DD. Officiales tunc extractos prorogavit ad alios sex Menses, & nempe per totum præsentem Annum seclusо quolibet Salarii augmento, & hanc Officiorum reformationem, & prorogationem publice notificari mandavit, ne de præscriptis &c. omni &c. Quarto ex Braviis, seu Palliis antiquitus institutis per Communem, & Regimen Bononiæ, mandavit reformari, & penitus aboleri ea, quæ instituta sunt pro Victoria obtenta in Terra Sancti Rophilii contra Hostes Civitatis Bononiæ in die 20 Junii, pro Creatione Gregorii Decimi Tertii in die 13 Maii, pro Creatione Gregorii Decimi Quinti in die 11 Februarii, pro Creatione Innocentii Noni in die 28 Octobris, pro Adventu Julii Secundi in die Festo Sancti Martini 11 Novembris, & denique in die Festo

San-

Sancti Andreæ Apostoli 30 Novembris pro Adventu Clementis Octavi. Quinto ex Stipendiis Equitum Levis Armaturæ, & Militum Helvetiorum Custodiæ Palatii reformandas esse, pro ut reformari jussit, annuas liras tres mille, pro quo effectu, mandavit resecari, & aboleri commodo dictæ Cameræ Stipendia usque nunc exacta per Duces dictorum Equitum, & Militum respective, pro Militibus continuo non inservientibus, & ut dicitur vulgo = *per Piazze morte* =, & si quid ulterius reformari opus fuerit pro habendo integro complemento dictarum lirarum trium mille sibi præscribendum reservavit. Sexto annuam Summam Lirarum quadraginta duarum mille, & trecentarum, quæ in publica Tabula Expensarum Regiminis Bononiæ firmata die 22 Decembris 1725 legitur adscripta Illustrissimo Regimini pro Assumptariis, dixit, & decrevit moderandam, & diminuendam esse quantum est pro Liris sex mille, ita ut reducatur ad annuas Liras triginta sex mille tercentas tantum; ex quibus præterea, attenta dicta Reformatione Rotæ, applicandæ erunt levamini Expensarum, & beneficio Cameræ partitæ, quæ ex dictis Liris quadraginta duabus mille tercentis, post antecedentem reformationem Rotæ, & reintegrationem demandatam a fel. rec. Benedicto XIII solvuntur DD. Auditoribus sic reintegratis, & in Causam Salarii Domini Prætoris. Denique de Expensis, seu super Expensis Ceræ, & Palmarum, de quibus in antedicta Tabula, dixit, reformandas esse annuas Liràs Sexcentarum. Quoniam vero inter cætera Sanctissimo D. N. fuit propositum, & per Sanctitatem Suam approbatum Emolumentum comparandum dictæ Cameræ, & Regimini Bononiæ, in, & super valore, & cursu Monetarum, vel cum reductione, & præfixione incerta, & determinata Moneta exigenda in specie, seu in illius æquivalenti omnium, & quorumcumque Redditum Cameræ Augmentorum Datiorum, Subsidiorum, & quarumvis aliarum Impositionum, quavis de causa adauctarum, vel per lucrum percipiendum ex diverso moderno cursu Monetarum; ideo Eminentiæ Suæ Reverendissimæ reservata ulteriori cognitione, & determinatione certæ, seu determinatæ speciei, ad quam redditus quicumque prædicti constituantur, pro nunc mandavit imposterum a Capseriis, & Depositariis dicti Regiminis, & Cameræ, nullas percipi solutiones de proventibus Datiorum, aut aliorum quorumcumque Redditum præfatorum, nisi in Monetis realibus, & specificis, juxta valorem, & cursum practicatum usque nunc a dictis Depositariis, & Capseriis vulgo nuncupat. = *a Moneta certa* =, & pro ea portione, quæ solet percipi in Monetis minutioribus, nonnisi contributo Interesse, seu Emolumento proportionabili pro habenda Moneta reali juxta cursum præscriptum de Moneta corta. Dicti vero Depositarii, & Capserii Expensas, & onera quæcumque dicti Regiminis, & Cameræ, & etiam Fructus Montium imposterum decurrendos persolvant, & expleant, vel in Monetis minutioribus, vel in realibus, secun-

cundum tamen communem cursum vulgariter nuncupat. = *Plateale* =, retenta utilitate resultante ex præscriptis favore Cameræ Bononiæ; non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus, salva tamen Eminentiæ Suæ facultate hujusmodi provisioni, addendi, & minuendi, ac declarandi, prout opus fuerit pariter pro illius practica executione non solum &c. sed & omni &c. Porro quod novas Impositiones tum pro passu, seu Passaggio Pontis Rheni, tum super Prædiis, & Stabilibus Urbanis, aliisque venientibus sub nomine Stabilium, & fructibus civilibus effectuum possessorum per Forenses, & non habitantes in Civitate Bononiæ, nec non quoad alia, ex quibus conditio Cameræ, & Regiminis præscripti melior comparari possit contenta in dictis Partibus Senatus, & exposita in Foleis, & precibus Sanctitati Suæ porrectis, & per Sanctissimum D. N. approbata, ideoque debitæ executioni demandanda, hanc ulteriori speciali suo Decreto ut supra reservavit. Interimque ad executionem prædictorum procedi jussit, & quoscumque Ordines desuper opportunos expediri, & alia si quæ necessaria sunt dici, & fieri voluit, & mandavit: & ita Eminentia Sua Reverendissima nedum ea majori qua fungitur auctoritate Legati a Latere, sed etiam sic ut supra sibi commissa speciali facultate pronunciavit, atque decrevit non solum &c. sed & omni &c. Julius Card. Alberoni Legatus, & Delegatus Apostolicus. Quoniam autem ipsi exponentes præinserta omnia, quo firmius subsistant, & serventur exactius Apostolicæ nostræ Confirmationis patrocinio per Nos communiri plurimum desiderant; Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur Exponentes præfatos specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singulares Personas a quibusvis Excommunicationis, Suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt ad effectum præsentium tantum consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati præinserta omnia a memorato Julio Cardinali, & Legato dicta, declarata, & decreta, ac executioni demandata, & demandanda ut præfertur per pubblica Edicta, & Bannimenta auctoritate Apostolica tenore presentium approbamus, & confirmamus, illiusque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, omnesque, & singulos Juris, & Facti defectus, si qui desuper intervenerunt supplemus, & sanamus. Decernentes præsentes Literas, & in eis contenta quæcumque semper, & perpetuo firma, valida, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in præmissis per quoscumque Judices, Ordinarios,

rios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. præfatæ Cardinales etiam de Latere Legatos sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis Auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non dictæ Civitatis, aliisve quibusvis etiam juramento, Confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, Statutis, & Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 19 Januarii 1742 Pontificatus Nostri Anno secundo.

D. Card. Passioneus &c.

N°. 37.

B A N D O

Ordinazioni, e Provisioni dell' Eminentiss. Doria Legato di Bologna soprà il Dazio delli due Quattrini imposto sopra le Merci Forestiere.

Essendosi fra gli altri pregiudizj, che accadono alla Gabella Grossa di questa Città, e nel Dazio de' due Quattrini per Libbra sopra le Merci Forestiere, imposto dalla Sa. Me. di Urbano VIII, dovuto alla Camera di Bologna, per i quali resta quello in buona parte diminuito, considerata ancora la facilità de' Contrabandi, che succedono nel Contado, e nelle Terre, Castelli, e Luoghi del medesimo, dove lo scarico, e rimanenze delle Merci straniere sono destituite di quelle maggiori cautele, che si praticano in Città, e ciò con grave danno non meno dell' Universale, in aggravio del quale ridondano le fraudi, dalle quali estenuati i pubblici Redditi si rendono insufficienti a' pesi, che sono a' medesimi addossati; quanto de' Particolari, i quali soddisfacendo i Dazj restano supplantati dal Mercimonio di quelli, che si defraudano.

Perciò colla Clementissima approvazione della Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV fu determinata, e con Decreto dell' Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Alberoni Legato, in esecuzione

delle

delle Commiſſioni avute dalla Santità Sua, decretata la proibizione delle rimanenze delle Merci foreſtiere nel Contado, Territorio, Giuriſdizione, e Legazione di Bologna, ſe prima non ſiano ſtate a dirittura introdotte in Città, e portate, e condotte alla Gabella Groſſa di Bologna, ed ivi abbiano pagati i dovuti Dazj, come al Decreto fatto da Sua Eminenza li 15 Giugno 1741 per gli Atti del Notaro Gio. Gioſeffo Pedini Attuario nel Foro di Sua Eminenza, confirmato poſcia aſſieme con tutte le Ordinazioni fatte, e da farſi dalla Santità Sua con ſuo Chirografo delli 19 Gennaro 1742.

In ſequela di detto Decreto li 23 Settembre 1741 fu pubblicato Bando con Ordinazioni, e Proviſioni ſopra detto Dazio delli due Quattrini ſopra le Merci Foreſtiere, e li 22 Febbraro 1742 fu parimenti pubblicato altro Editto, ineſivamente a' quali volendoſi nuovamente provvedere ad ogni abuſo, e pregiudizio contingibile in detto Dazio.

Quindi è, che l'Eminentiſs. e Reverendiſs. Sig. Cardinale Giorgio Doria della Santa Romana Chieſa Prete Cardinale Legato a Latere meritiſſimo di Bologna, colla participazione, e conſenſo degl' Illuſtriſs. ed Eccelſi Signori Gonfaloniere di Giuſtizia, e Signori del Reggimento, inerendo non ſolo a' Brevi della Sa. Me. di Urbano VIII, ed alle ſucceſſive Ordinazioni di detto Pontefice, ma ancora alle accennate commiſſioni, dalla Santità di Noſtro Signore Benedetto XIV compartite; ed uniformandoſi a' precitati Bandi, ed Editti del ſuo Eminentiſs. Anteceſſore, adattabilmente col preſente Editto ordina, e comanda, che dopo la pubblicazione del medeſimo non ſia lecito ad alcuna Perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione conſtituita in qualunque Dignità anche ſublime Laica, ed Eccleſiaſtica, Secolare, o Regolare, benchè in qualſivoglia modo eſente, qualificata, privilegiata, e privilegiatiſſima, ed ancorchè abbiſognaſſe di ſpeciale, ed individua menzione, lo ſcaricare, e ritenere ſotto qualunque titolo, ragione, o preteſto, e nemmeno per proprio uſo nel Contado, Diſtretto, Territorio, Giuriſdizione, e Legazione di Bologna, e nemmeno nelle Terre, Caſtelli, e Luoghi eſiſtenti entro detta Legazione, Territorio, e Giuriſdizione, anche Feudale, benchè ſi pretendeſſero, o in effetto foſſero privilegiati, o eſenti, o per qualſivoglia titolo, ragioni, e cauſe diſmembrati, e ſegregati dalla Città, Contado, Territorio, Diſtretto, e dalla Legazione, ed in qualunque diſtanza ſiano dalla Città, e benchè in tali luoghi foſſe ſolito a ritenerſi, ed in fatti ſi riteneſſe Uffiziale Deputato dalla Gabella, ſorta alcuna, ed in qualſivoglia benchè minima quantità di Robbe, o Merci ſtraniere, o che provengono da' Paeſi eſteri, o da altre Terre, e Luoghi, ne' quali non ſiano ſtate oſſervate le preſenti Ordinazioni, e non ſia ſtato pagato il Dazio dovuto alla Camera di Bologna; volendo, ed ordinando l'Eminenza Sua Reverendiſs. col conſenſo come ſopra, che tutte, e ſingole le Robbe, e Mercan-

canzie Foreſtiere, o Robbe fabbricate, o compoſte, o lavorate di Merce, o Robba foreſtiera, o ſiano per uſo particolare, o per Mercimonio, o altro effetto, e di ogni qualità, quantità, e ſpecie, ſenz' eccezione alcuna, denunziate che ſiano all' Uffiziale a tal effetto deſtinato, eſiſtente ne' Luoghi dove primieramente giungono, alla forma del Capitolo 16 del Bando, Ordinazioni, e Proviſioni per il buon governo della Gabella Groſſa, pubblicato li 21 Gennajo dell' Anno 1741, debbano eſſere per le Strade dirette, delle quali in detto Capitolo 16 portate, o condotte entro la Città, ed alla Gabella Groſſa di Bologna, ed ivi pagare i ſoliti, e dovuti Dazj, e ne' modi, e forme, e ſotto le altre Regole, e Proviſioni, delle quali in detto Bando, al quale nelle parti non repugnanti alle preſenti Ordinazioni s'abbia opportuna relazione, e poſcia bollarſi, come abbaſſo; ſotto pena in caſo di contravenzione di Scudi cinquanta d'oro, della perdita della Robba, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza anche corporali.

E per maggior cautela, e ſeguendo la diſpoſizione del Bando ſopra il Dazio de' due Quattrini, impoſto ſopra le Merci Foreſtiere pubblicato in Bologna li 19 Luglio 1706, vuole, ed ordina l'Eminenza Sua Reverendiſs. col conſenſo, come ſopra, che tutti i Mercanti, Negozianti, Bottegari, ed Arteſici del Contado, e de' Caſtelli, Terre, ed altri Luoghi ſuddetti, dovendo provvedere in Città le Robbe, e Merci neceſſarie per le loro Botteghe, ed Eſercizj, prendendone in Gabella, debbano prenderne Bolletta eſprimente la quantità, qualità, miſura, e peſo della Merce, e Robba proveduta; e comprandola da Botteghe di Città, debbano riportare atteſtato da' Venditori, e quello portare e rilaſciare in Gabella al Miniſtro a ciò deputato, il quale farà la Bolletta, come ſopra, e contraſegnerà col Bollo, del quale abbaſſo, quei Capi, che debbono bollarſi, come parimenti abbaſſo. Tale Bolletta dovrà moſtrarſi all' Uffiziale della Porta della Città nell' atto dell' eſtrazione, da cui ſarà raſſegnata. E riſpetto a que' Bottegari del Contado, che provvederanno Merci, e Robbe da altre Botteghe, e Fondachi del Contado, dovranno riportare dal Venditore Atteſtato, in cui ſia eſpreſſa la quantità, qualità, e peſo della Robba provveduta, quale Atteſtato preſenteranno all' Uffiziale del Luogo più vicino, e da eſſo riporteranno la Bolletta, rilaſciando al medeſimo Uffiziale detto Atteſtato; e dovranno detti Bottegari, Mercanti, e Negozianti, ed Arteſici del Contado, e de' Caſtelli, Terre, e luoghi del Territorio, e Giuriſdizione di Bologna, ed altro qualunque, come ſopra, ſoggetto a detto Dazio conſervare, e tenere tutte le dette Bollette preſſo di ſe almeno per un Anno ſecondo il diſpoſto nel Capitolo 19 del detto Bando, Ordinazioni, e Proviſioni antedette da oſſervarſi per il buon Governo della Gabella Groſſa, e ſotto le Pene in quello impoſte, che ſi eſtendono a tutti i caſi ſopra deſcritti.

Seguendo altresì l'Eminenza Sua Reverendiss. la Notificazione sopra il Bollo delle Mercanzie Forestiere, pubblicato li 10 Marzo 1734; e quella in tutte le sue parti non repugnanti al presente Bando pienamente, e generalmente confirmando, e rispettivamente ampliando, ed estendendo, specialmente ordina, e comanda, che oltre le Merci solite bollarsi dal Ministro de' Signori Sindici della Dogana di Bologna; ed oltre le Vacchette solite bollarsi dal Ministro della Camera, dovranno in avvenire ancora bollarsi dal Ministro della Camera le Forme Lodegiane, e Piacentine, o siano di qualunque Paese, e qualunque altra sorte di Formaggio grosso straniero; e si bolleranno altresì le Pelli di Bazzana, Guizze, ed altre simili Pelli Cordovani, Vitelli conci, Marocchini, Pelli di Montone, e Capre conce in Germania, e Ginevra; riservando l'ulteriore esecuzione di detta bollatura negli altri Capi, come sarà in appresso creduto espediente.

E successivamente ordina, e comanda, che tutte indistintamente le Mercanzie, e Robbe soggette, come sopra, al detto Bollo, non possano estraersi dalla detta Gabella Grossa, e per rimanente in Città, o per condursi in Contado, ed a' luoghi suddetti compresi nel presente Bando, se, oltre i suddetti rispettivi regolamenti, non saranno prima bollate in Gabella dall'Uffiziale de' Sigg. Sindici, e dal Ministro rispettivamente della Camera a ciò destinati, ne' modi, e forme a loro prescritte.

E lo stesso si ordina per quelle Mercanzie, e Robbe, che saranno provvedute in Città fuori della Gabella Grossa per portarsi nel Contado, e luoghi predetti, le quali oltre l'obbligo di sopra ingiunto di prendere la Bolletta in Gabella, ne' modi, e per i fini, ed effetti sopra espressi, dovranno avere il loro Bollo, sotto pena in caso di qualunque contravenzione della perdita delle Robbe, e di Scudi 25 d'oro, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza.

Parimente ordina, e comanda, che in avvenire ogni sei Mesi, e così due volte l'Anno, la prima, cioè nel Mese di Giugno, e la seconda, dentro il Mese di Decembre, da cominciarsi la prima volta nel Mese di Giugno dell'Anno prossimo 1746, tutti li Bottegari, e Negozianti suddetti del Contado, e de' luoghi tutti, come sopra, soggetti al presente Bando, debbano dare a detti Uffiziali del Contado le denunzie, ed assegne fedeli, e distinte, e da loro sottoscritte, contenenti il peso, quantità, e qualità delle Mercanzie forestiere, che avranno, e si troveranno avere nelle loro Botteghe, Magazzeni, e Negozj, e delle Bollette, ed altri recapiti, che si troveranno presso di loro, per le introduzioni fatte in quel Semestre, e della Data di quelle, e quelli, e da qual Uffiziale siano state spedite, e tali denuncie, come sopra, si dovranno ricevere gratis ubique, e poscia dalli detti Uffiziali del Contado trasmettersi a Bologna al Ministro del detto

Da-

Dazio de' due Quattrini, refidente nella Gabella Groffa di Bologna nel termine di 15 giorni, cioè a tutto li 15 Luglio, ed a tutto li 15 Gennajo, e rifpetto a' Bottegari, e Negozianti della Cerchia, e Guardia, dovranno dare tali denunzie, ed affegne al detto Miniftro del Dazio de' due Quattrini nella Gabella Groffa, quali Denunzie, ed Affegne dovranno effere tenute fegrete, tanto dall' Uffiziale del Contado, che da quello della Città di Bologna, e folamente fervire per fola cautela di detto Dazio, fotto pena a ciafcheduno de' Trafgreffori di tali Ordinazioni di Scudi cinquanta d'oro per ogni contravenzione, oltre la perdita della Robba, che non foffe ftata denunciata, e fpirato detto termine, e termini rifpettivamente non fi ammetterà fcufa, o pretefto in contrario.

E per avere notizia delle Botteghe, Magazzeni, Negozj, Cafe, ed altri luoghi ove s' incettino, vendino, o lavorino Robe, e Merci Foreftiere, ogni Bottegaro, Negoziante, e Lavorante prefente del detto Contado, Diftretto, Terre, e luoghi fuddetti, entro il termine di un Mefe dovrà denunciare al Governatore di detto Dazio nella Gabella Groffa di Bologna la fua Bottega, Situazione, e Mercimonio, che in quello efercita, riportandone dal medefimo Governatore una fede, che loro farà data gratis, e che dovrà efibirfi di fei in fei Mefi, e farla confermare, o rinuovare fempre gratis, in occafione, che farà la denuncia delle Merci, ed altro, come al §. precedente, o all' Uffiziale del Contado, o rifpettivamente al Miniftro del Dazio in Gabella.

Ed in avvenire chiunque vorrà aprire Bottega, o Fondaco, o altro luogo, come fopra, o ne condurrà in Affitto altra già aperta, dovrà prima denunciarfi a detto Governatore, indicando parimente il luogo dove intende aprirla. Ed occorrendoli di ferrarla, o partirfi da quella, dovrà parimente denunciarlo al detto Governatore, e riportarne la Fede, come fopra, fotto pena in ogni cafo di contravenzione di Scudi 10 d' Oro d' applicarfi, come fopra, ed altre Pene arbitrarie.

Ordina ancora l' Eminenza fua Reverendifs., e comanda col confenfo come fopra, che non fia lecito ad alcuno, fotto qualfivoglia titolo, pretefto, o caufa, non folo per mercimonio, ma nemmeno per proprio ufo incettare mediatamente, o immediatamente, nè in quantità benchè tenue, comprare, provvedere, nè ricevere forte alcuna di Merci e Robbe, come fopra, da Perfone, Botteghe, Negozj, Cafe, Terre, Caftelli, Luoghi anche Feudali, o altri, benchè efiftenti in quefta Provincia, Legazione, Territorio, Contado, Diftretto, e Giurifdizione, che fi pretendano, o in fatti fiano efenti da detti Dazj, e Gabelle, e in qualunque modo quelle portare, o condurre, o far portare, o condurre in Città, o negli altri luoghi della medefima Provincia, Legazione, Territorio, Contado, Diftretto, e Giurifdizione, foggetti a detti Dazj, e Gabelle, per valerfene in quelli, o per qualfivoglia fine, ed effetto,

se non servato lo stesso Regolamento di prendere le Bollette dell' Ufficiale più vicino, ed indi portarle, o condurle alle Gabelle in Bologna, e pagare il dovuto Dazio, e ricevere le Bollette da rassegnarsi, come sopra, sotto pena in caso di contravenzione della perdita delle Robbe, e di Scudi cinquanta d'oro per ogni Capo di Robbe, o Merci, e per ogni volta, nella quale sarà stato contravenuto, ed altre ad arbitrio di sua Eminenza.

Ed acciò nessuno possa allegare ignoranza, o scusarsi con buona fede, dichiara l'Eminenza sua Reverendiss., che nessuno contratti, compri, e provveda, o altrimenti riceva tali Robbe, o Merci da Persone, Terre, o Luoghi, o veri, o pretesi esenti, e fuori de pubblici Fondachi, e Botteghe, senza l'opportuno riscontro, che per tali Robbe, o Merci siano stati pagati i Dazj, e Gabelle dovute, dovendo stare a rischio suo non meno che del Venditore, o altro Contraente se non saranno stati pagati, per ciò che riguarda fraude, Contrabbando, ed incorso di pena; ammettendosi solamente la buona fede a quelli, che contratteranno nelle Botteghe, e Fondachi pubblici, soliti a servare i Bandi, Provisioni, e Regolamenti di questa Città.

In oltre comanda precisamente l'Eminenza Sua, che chi vorrà portare fuori di Dogana Merci per transito, l'Estraente debba rilasciare a detto Uffiziale del Contado più vicino ai Confini, dove passeranno tali Merci, il riscontro dell'Estrazione mediante la consegna al medesimo della metà superiore della Bolletta, che in Dogana li viene consegnata da Ministri a ciò destinati, mentre l'altra metà inferiore divisa, dall'Uffiziale di Confine, e rassegnata, che sia da detto Uffiziale, resterà presso l'Estraente, il quale sarà tenuto conservarla almeno per tre Mesi, e ad esibirla dentro detto termine per prova d'aver lasciata al detto Uffiziale l'altra metà superiore della Bolletta, quando sopra di ciò nascesse Controversia, e chi estraerà Merce alcuna senza consegnare a detto Uffiziale la metà superiore di detta Bolletta, e far rassegnare l'altra metà inferiore, incorrerà nella Pena di Scudi 25 d'Oro, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza anche corporali. E perchè accaderà tal volta, che alcune Merci Forestiere debbano traversare per mero transito il Contado per strade lontane dalla Città, perciò quello, che vorrà in tal forma transitare, dovrà presentarsi all'Uffiziale del luogo più vicino, e ricevere la Bolletta di Transito regolata come sopra; indi per la Strada più ordinaria, e corrente condurle al luogo a cui sono dirette, e presentando la Bolletta all'Uffiziale del Luogo più vicino all'Estrazione, servendo le regole di far l'obbligo, o rispettivamente prestare sicurtà, o far deposito, e tutte le altre nel presente Bando prescritte per le Mercanzie di Transito levate dalla Dogana della Città.

Il detto Uffiziale nel Contado sarà poi tenuto mandare alla Dogana di Bologna all'Uffiziale de' Signori Sindici le dette metà di Bollette; Av-

Avvertendo di non rassegnare la metà inferiore delle Bollette, nè ricevere la metà superiore, come sopra, quando non segua veramente l'Estrazione delle Merci dallo Stato. Che se alcuno delli detti Uffiziali commetterà fraude nell'adempimento del suo Uffizio, incorrerà nella pena di Scudi cinquanta d'Oro, ed anche altre corporali ad arbitrio di Sua Eminenza, nella qual pena incorra ancora il Conduttore delle Merci, che non avesse osservato il detto Regolamento. Anzi prima di levar dette Merci dalla Dogana suddetta dovrà far l'obbligo, se sarà creduto idoneo, e non essendo tale, dovrà dare sicurtà, o rilasciare sufficiente Deposito di pagare il Dazio di dette Merci, caso che non sia eseguita detta estrazione, e rilasciata detta metà superiore di Bolletta, e rassegnata la metà inferiore come sopra; E spirato il termine si procederà al gravame della sicurtà, e rispettivamente alla Vendita del Deposito senz'altra Citazione, o formalità giudiziale per la consecuzione del Dazio, senza pregiudizio di procedere alle Pene suddette contro li Trasgressori comminate.

E quando mai il Conduttore, o Mercante, o altra qualsivoglia Persona, dopo essere passato dal luogo di detto Uffiziale, ed avere lasciato la metà superiore della Bolletta, ed ottenuta la rassegna della metà inferiore, in vece della effettiva Estrazione delle Merci contenute nelle dette Bollette, le riportasse in Bologna, o le fermasse, o ritornasse, o spacciasse per il Contado, ovvero in luogo soggetto al detto Dazio, come sopra, incorrerà nella pena di Scudi cento d'Oro, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza, anche corporali, oltre la perdita delle Robbe, se quelle cadranno in mano degli Esecutori della Giustizia.

Per togliere ogni occasione d'abuso, che potesse prodursi colle Bollette di Transito ordina l'Eminenza Sua col consenso, come sopra, che tali Bollette non debbano valere se non per il termine di tre giorni, di modo che entro di quelli debba essere condotta la Merce fuori di Stato, osservare le Ordinazioni suddette, altrimenti chi si valerà di dette Bollette spirato detto tempo, cadrà nelle Pene imposte nel Bando, Ordinazioni, e Provisioni della Gabella Grossa pubblicato li 21 Gennaro 1741 contro quelli, che senza le dovute Bollette estraggono per transito Merci di questa Città, e suo Contado.

E per ogni buon fine, ed effetto proibisce l'Eminenza Sua a' Governatori, e Ministri qualunque in detta Gabella Grossa l'ammettere ragione alcuna di chi che sia sopra le Merci, e Robbe introdotte nella medesima, fuorchè di quello, a cui espressamente sono dirette, non giovando ad alcuno l'addure, che siano provvedute, e spedite per conto, e commissione altrui: imperciocchè vuole, ed ordina l'Eminenza Sua, che non debba attendersi, se non la Persona, alla quale è fatta la spedizione sotto pena di Lire 25 ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza. Fi-

Finalmente per comodo del Contado, si notifica, che occorrendo d'introdurre nelle Terre, Castelli, o Luoghi del Contado, Giurisdizione, o in qualunque sito soggetto al Bando suddetto, Botti, e Caratelli d'Olio, e Seme di Lino per farne Olio, chi intenderà fare tale introduzione per rimanere ivi, prima di farla, ed ogni volta che ciò accaderà, debba avanzarne particolar instanza, tanto al Governatore della Gabella Grossa, quanto al Governatore della Camera per il Dazio de' due Quattrini, de' quali sarà spedita facoltà particolare all'Uffiziale del Luogo sopra tale introduzione. E quando occoresse introdurre per rimanente in tali Terre, Castelli, Luoghi, e siti suddetti altro Capo di Merce di Carico, o peso riguardevole, o altro, nel quale la circostanza del caso meriti particolar Provisione, chi intenderà far tale introduzione, debba parimenti avanzare preventivamente instanza a detti Governatori, e da essi ottenere licenze particolari secondo le speciali instruzioni, che avranno dalli loro rispettivi Sigg. Principali, senza le quali Licenze nessuno potrà sdaziare in Contado, nè introdurre nelle loro Case, Botteghe, Negozj, o Magazzeni sorte alcuna di Merce Forestiera.

E se accaderà qualche Caso accidentale, o necessitoso, gli Uffiziali si regoleranno parimente secondo gli Ordini, che loro saranno stati dati da' rispettivi Sigg. Principali.

Avvertendo ancora, che chiunque avrà avuto in alcuno de' sopradetti Casi la licenza di sdaziare qualche Merce, o Robba in Contado, oltre l' osservanza delle particolari Leggi, e Cautele espresse nella licenza, dovrà riportare dall'Uffiziale del Luogo ove saranno sdaziate, la Bolletta, e conservarla per un Anno, sotto le medesime Pene imposte nel Capitolo 19 del Bando del buon Governo della Gabella Grossa; ed altrimenti facendo, tali Introduttori incorreranno nelle Pene del predetto Bando, e gli Uffiziali del Contado, Terre, e Luoghi suddetti, o altri, che si prendessero la libertà di regolarsi diversamente, saranno ipso jure, & facto privati degli Uffizj, e puniti con Pena arbitraria, secondo le circostanze de' Casi.

Le quali Ordinazioni, e Provisioni tutte intende l'Eminenza Sua Reverendiss., che siano a cumulo, ed aumento delle generali Ordinazioni, Provisioni, e Bandi emanati, tanto dall'Eminenza Sua, quanto dagli Eminentissimi suoi Antecessori, sopra il buon Governo di detta Gabella, e sopra il Dazio de' due Quattrini suddetto, quali debbano pienamente osservarsi in qualunque parte, che non sia incompatibile con le presenti, anche per tutto ciò, che spetta a detto Dazio de' due Quattrini.

Ed inerendo alla mente di Nostro Signore, espressamente dichiara, che a queste, e quelle siano indifferentemente soggette tutte, e singole le Persone di qualunque grado, e condizione, e qualunque Università,

Col-

Collegio, Convento, e Comunità Ecclesiastica, Secolare, o Regolare, e Laica, tanto Terriera, quanto Forestiera, benchè munita di qualsivoglia Privilegio, esenzione, immunità, e prerogativa, ancorchè si pretendesse, o fosse di special nota degna, e benchè dotata di particolare preminenza, ragione, o giurisdizione, e constituita in Dignità sublime, o che sotto qualsivoglia titolo, ragione, causa, o pretesto, potesse dirsi esimita dalle Leggi, Bandi, e Provisioni di questa Legazione, perchè la Santità Sua intende, e comanda, che tutti, e singoli siano compresi sotto le dette Ordinazioni, e Provisioni, e tenuti alle Pene in quelle imposte.

E lo stesso s'intende per qualunque Castello, Terra, e Luogo esistente entro il Territorio, Distretto, Legazione, e Provincia di Bologna, quantunque privilegiato, ed esente, sebbene per qualsivoglia titolo, o ragione si pretendessero, o fossero segregati, o smembrati da detti Territorio, Contado, Distretto, o dalla Legazione, come sopra.

Avvertendo, che contro li Trasgressori si procederà irremissibilmente, senza attendere alcun motivo di scusa, o di buona fede ed anche ex Officio, e per Inquisizione, alla forma de' Capitoli de' Dazj di questa Città, e le Pene saranno applicate per un terzo alla Camera di Bologna, per un terzo a Luoghi Pii, e per un terzo all' Accusatore.

E il presente affisso a' Luoghi soliti della Città, obbligherà tutti come se fosse singolarmente intimato, e notificato.

Dato in Bologna dal Palazzo della nostra solita Residenza questo dì 7. Decembre 1745.

G. Card. Doria Legato.

C. Grassi Vex. Just.

N°. 38.

T A B E L L A

De' Bonificj da farsi nel Dazio due Quattrini sopra le seguenti Merci, giusta le risoluzioni dell' infrascritto Senato Consulto.

Die Sabathi 19. Junii 1779.

Congregatis Illustrissimis & Excelsis DD. Reformatoribus Status Libertatis Civitatis Bononiæ in Num. XXIX. in Camera Eminentissimi & Reverendiss. D. Cardinalis Legati, in ejus præsentia, ac de ipsius consensu, & voluntate, infrascriptum Partitum positum, & legitime obtentum fuit, videlicet.

Pa-

Patres conscripti per Suffragia XXVIII affirmativa approbarunt Tabulam Remissionis faciendæ in exigentia Vectigalis, seu Impositionis duorum quatrenorum super qualibet Libra Mercium Exterarum imposterum a quocumque omnino observandam.

Tenor Tabulæ supradictæ sequens est Vernaculo Sermone expressus.

Tabella de' Bonifici da farsi sopra le seguenti Merci.

Majolica, si considera il peso di un Carro lib. 960. Un Birozzo la metà a P.
Crocefissi = Gratis.
Liquerizia secca, il terzo di bonifico, e quando è verde la metà.
Pegolone, paga li due terzi del peso.
Seppie, pagano il terzo del suo peso.
Fusi, o sia legno lavorato, la metà del peso.
Semi di Lino, si considera lib. 24 la Corba.
Garugli di Noci pagano soldi 4 ogni lib. 25.
Panatella di Noce, dopo cavato l'Oglio baj. 2 il peso.
Scorze di Melangole, il terzo del peso B.
Barba di Balena, due terzi del peso. P.
Guado, il 10 per cento. B.
Noci, si considerano lib. 6 per Staro, come forestiere.
Scodano, la metà del peso.
Scorzami, il 20 per cento, e qualche volta il terzo secondo la qualità. B.
Libri = Gratis. Quadri Sacri gratis; e profani il Dazio.
Panni da dosso usati, e per servigio de' Passaggieri Gratis.
Garavella, o siano Scorzami inservienti per le Colle delle Cartare, e simili, la metà del Dazio.
Suvero, il 20 per cento, e quando è umido il terzo. B.
Calce da imbiancare, paga soldi 5 per Corba, che si calcola lib. 15.
Galla, il terzo del peso. B.
Lana Sucida, il terzo di bonifico del peso.
Semi di Canapa, il 10 per cento bonifico.
Spini Cervini, la metà del peso.
Carta, tutto l'intiero Dazio.
Piante d'ogni specie, o in Vaso, o fuori = Gratis.
Il Ferro inserviente al mero uso degli Ospitali per formare Lettiere, od altro per Infermi. Esente.
Arena di Mare, la metà del peso intiero.
Grisoli, o siano Coricivoli il terzo del peso totale. B.
Pelli grosse di Bue, la metà del peso.
Zolfo, la metà del peso.

Pol-

Polverino da Lettere, il 40 per cento, quando è asciutto. B.
Capecchia, paga bajocchi 3 per cento.
Vetriolo Tedesco, il terzo del peso. B.
Miele con bresche, e non purgato, il terzo del suo peso. B.
Polvere da Ramaro, o sia Limatura promiscua alla polvere terrea, paga il 10 per Cento.
Riso investito, si bonifica la metà, e dalla detta metà ancora il 10 per cento.
Corna di Bue piene, la metà.
Pelli di Vitello, il terzo. B.
Riso, il 10 per cento di B.
Salnitro, il 15 per cento del peso. B.
Mobili di Legno, ec. = in data proporzione di Gabella, cioè il terzo dell'esatto.
Frutti, ed Erbaggi verdi = Gratis.
Pasta di Genova, Puglia, e Napoli, quando ne venisse = Gratis.
Vallonea per la Concia delle Pelli, e Corami, il terzo del Dazio di bonifico.
Terra di Valenza, la metà del peso.
Corone di legno, la metà del peso.
Piombo arso, il terzo di bonifico del peso.
Pelli d'Agnelli, e Capre, il 20 per cento di bonifico.
Scaglie da Schioppo, il 20 per cento di bonifico.
Vini Forestieri = Gratis.
Olive salate in Barili, la metà per ragione dell'acqua.
Vittuali, ed altre cose pel mero uso de' Mendicanti d'alta Povertà, che sono esenti de Jure.
Tutte le Robbe inservienti all'uso, o bisogno di questo Pubblico, ed anche alla Chiusa di Casalecchio sono esenti dal Dazio.
Carrozze ec. a proporzione di Gabella, cioè la terza parte circa.
Marmi lavorati, e greggi a proporzione di Gabella.
Qualunque Genere venga introdotto per tingersi, o manifatturarsi in questa Città, ed indi asportarsi fuori di Stato, non paga Dazio, purchè si oservino i regolamenti prescritti nel Foglio. =

Tuttti li suddescritti Capi considerati non Tarrosi, che quando fossero partiti in modo di assai ribasso di prezzo, vi è stato luogo a ricorrere per aver maggior grazia, tanto dall'Eccelsa Camera, che dalla Gabella.

Contrariis haud obstantibus quibuscumque &c.

L. ✠ B.

Ita est Philippus Manzinus
Illustriss. & Excelsi Senatus Bononiæ a Secretis.

Lettera dell'Eminentiss. Segretario di Stato al Sig. Cardinal Legato di Bologna, colla quale si concedono facoltà straordinarie per l'Affittanza di Dazj.

Roma 5 Maggio 1779.

AVendo io riferito a Nostro Signore, com'era mio debito, quanto Vostra Eminenza mi ha significato coll'accurata e solida sua Informazione de' 3 di Marzo scaduto, relativamente al Progetto proposto alla Santità Sua d'una Ferma Generale comprensiva di tutti cotesti pubblici Dazj, come pur di quello del Vino; dopo di essersi dal S. Padre ripigliate sopra di questo importante oggetto le mature convenienti considerazioni, che vi aveva già da non breve tempo premesse; persuaso del notabil vantaggio, che dall'esecuzione del medesimo ritrarrà cotesta Provincia, riguardata da Esso con particolare benevolenza, si è determinata ad abbracciarlo. A norma dunque di tale Pontificia Intenzione si compiacerà l'E. V. di ordinare la pubblicazione degli Editti d'Invito degli Oblatori ad esibire le loro Offerte sopra tutti i detti Dazj, de' quali scade presentemente l'Affitto, siccome sopra gli altri, che non sono affittati, che pure dovranno essere inclusi nella stessa Ferma Generale, col cui Fermiere potrà convenirsi, che a misura della scadenza degli altri Dazj, de' quali terminerà in appresso l'affitto, sarà egli preferito ad ogni altro Oblatore in parità di condizioni. Lascia poi Sua Beatitudine alla ben nota vigilanza di V. E. l'esatto adempimento di quelle avvertenze ch'Ella medesima ha suggerite, onde procedere con saggio metodo, e colle convenienti riserve alla Delibera da farsi per esibizioni di Polizze, e non per accension di Candela della Ferma già detta. Tanto dunque potrà Ella eseguire, al qual effetto concedendole Nostro Signore per mezzo della presente tutte le facoltà, che possano occorrerle; colla ratifica del più sincero ossequio io bacio all'E. V. umilissimamente le mani.

Bre-

N°. 39.

Breve della Sa. me. di Sisto V, in cui vieta l' Estrazione della Canapa greggia.

SISTO Vescovo Servo de' Servi di Dio per *futura Memoria*.

BEnchè quelle cose, le quali si dice, che providamente sono state fatte dalli Pontefici Romani, Antecessori Nostri, e che dipoi sono state rinovate, & ampliate per Noi, e dalli Legati della Sede Apostolica de Latere debbano ottener piena fermezza, e vigore: nientedimeno Noi alle volte, acciochè dall' antichità non siano annichilate, ovvero non accada, che delle lor forze possi dubitare quando si ricorre a Noi, vi aggiungiamo forza di presidio Apostolico, acciocchè più stabilmente restino inviolate, quanto più saranno fortificate dal nostro Presidio, certamente essendoci fatta ultimamente la domanda da parte dei diletti Quaranta soprapposti al Reggimento, & ancora dalla Comunità, & Uomini della Nostra Città di Bologna, che conteneva che per il passato altre volte per quello fu richiesto alla felice Memoria di Paolo Papa III nostro Antecessore, che molti secondo il tempo Legati, o Governatori, e Quaranta Anziani, e Gonfaloniero della Giustizia, e Prefetti a detta Città hanno con considerazione proveduto, che dapoichè i Mercanti, & altre Persone della Città, e del Contado di quella portavano Canapa fuor del medemo Contado davano non poco danno alla medesima Città, e Contado. Comandando per gli loro Statuti, & Ordinazioni a tutte le Persone di qualsivoglia Dignità, stato, grado, ordine, e condizione si siano, che non conducessero, nè avessero ardir di far condurre quantità alcuna di Canapa da qualsivoglia parte del detto Contado, se prima nell' istessa Cittade secondo il lor costume non fosse concia, e lavorata, e di peso di quaranta mila libbre per ciascuna Estrazione fuori della Cittade, e Contado, entrandovi la licenza dei Soprastanti, e Dazieri sotto pena di 10 Ducati per ciascuno Centenario, e della perdita delle Merci, tanto per il Venditore, quanto per il Compratore, e similmente d'uno Scudo per quello che concede la licenza da incorrersi dal medesimo, che ardirà, o presumerà di condurre, o far condurre: il più delle volte avvenire che i Cittadini di detta Città, e Contadini, che per vigore forse di licenze impetrate per essi della Sede Apostolica, e suoi Legati, & altre Persone, o alle volte ancora contro le forme delli Statuti, e simile condizione le predette Persone non cessavano di estrarre simile Canapa fuori della Città, e Contado in vilipendio dei Statuti, e simili Ordinazioni, e in pregiudizio,

e non danno mediocre della medesima Città. Onde il medesimo Predecessore volendo rimediare all' utile, e comodo della Città medesima, ovviare, e provedere alle cose sopradette: di sua propria scienza ha approvato, e confirmato li Statuti, e le Provisioni, e le cose predette contenute in quelle qualunque sono con Autorità Apostolica, più strettamente inibendo ad ogni e qualsivoglia Mercante, & altre Persone, tanto della Città, e Contado predetto, quanto d' altro luogo, siano di qual' Dignità, stato, grado, ordine, e condizione si vogliano, che mai in alcun tempo in qualunque modo non avessero ardire, o presumessero di condurre, o far condurre fuori della medesima Città, o Contado Lane, se non dopo che saranno lavorate, & accomodate, conforme alle predette Provisioni, anco con occasione, e pretesto di qualunque lettere, grazie, e concessioni, espedite per il medesimo Predecessore, e Sede Apostolica, o qualunque altra qualsivoglia Persona, con la total inserzione, o derogazione, o con quali altre si vogliano Clausule fortissime, e derogatorie delle derogatorie, e con altri Decreti, e sotto la pena di 500 Ducati d'esser applicati, come di sopra alla Camera Apostolica, & con altre pene, e censure ad arbitrio ec.

Et ultimamente il nostro diletto Figliuolo Enrico Cardinale Gaetano, Legato de Latere, volendo ovviare alle predette cose per suo pubblico Bando pubblicato, & affisso alli pubblici luoghi della Città, niente allontanandosi dalle Provisioni, Bandi, e Statuti fatti, e pubblicati per l'addietro, e rinovando quelle, per consenso degli Anziani, e Consoli di Giustizia di detta Città ha ordinato, e commesso a qualsivoglia Persona, tanto Ecclesiastica, quanto Secolare, che sotto pretesto di licenza, o altre grazie nen abbiano ardire d'estrarre di detta Città, e Contado Bolognese Canapa greggia non lavorata, e non accomodata con tutto che si fosse cominciato a lavorare, e fosse posta in pesi graffiati: sotto pena di perdere la Canapa, e mille Ducati, & altre pene ad arbitrio, come nelle lettere, e Breve di detto Predecessore, e nel Bando di Enrico Cardinale Legato più chiaramente si contiene. Onde dalla parte de' detti Quaranta Riformatori del Governo, & Uomini predetti, i quali affermano, che il numero delle Persone, che attendono all'Opera, & Esercizio di detta Canapa insieme con le lor Famiglie, ascendono al numero di dodici mila, e più ancora con la medesima Industria sogliono sostentar se, e le sue Famiglie, e se non si ovviasse alle predette cose, che questo Negozio a poco a poco declinarebbe. Umilmente siamo stati supplicati, che per benignità Apostolica si vogliamo degnare di confirmare le lettere del Nostro Predecessore, & il Bando di Enrico.

Noi dunque volendo provedere all' indennità di simili Persone, che in simil Opera si impiegano, & ancora inclinati da queste supplicazioni, assolvendo detti Quaranta, e ciascuna delle sopradette Persone da qual-

qualſivoglia Scomunica, Soſpeſa, Cenſura, e Pene impoſte per qualſivoglia occaſione, eſſendo in qualſivoglia implicati in quelle, ſolamente per conſeguire l'effetto delle preſenti lettere. Confirmiamo le lettere del Predeceſſore, e Bando di Enrico ec., e per ſempre le corroboriamo con la noſtra Autorità, e ſupplemo a qualſivoglia difetto di ragione, e fatto, quanto ancor di Solennitade, & eſpreſſamente comandiamo ad ogni Perſona, che ſotto le pene, e cenſure predette debba inviolabilmente oſſervare quanto ſi ordina. In ſomma a niuna ſorte di Perſone ſia lecito contravenire con ardire temerario a queſta noſtra riſoluzione, confirmazione, approvazione, ſupplemento, & ordinazione.

E ſe alcuno preſumeſſe di ciò tentare, lo ſdegno dell'Onnipotente Iddio, e de' Beati Apoſtoli Pietro, e Paolo ſappia che incorrerà.

Data in Roma in S. Pietro l'Anno dell'Incarnazione di Noſtro Signore 1586. 24 Marzo l'Anno ſecondo del Noſtro Pontificato.

Alphonſ. Fontan. Not.

Supraſcriptæ Litteræ, ut in forma Brevis expeditæ de ordine ſupradicti Illuſtriſs. D. Bononiæ Legati vulgari Idiomate publicatæ fuerunt ad Arengheriam Palatii Reſidentiæ Magnif. Domini Prætoris Bononiæ alta & intelligibili voce cridando, ſono Tubæ præmiſſo, ut moris eſt, ſub diebus vigeſima ſecunda, & vigeſima tertia præſentis Menſis Junii 1587 per Ludovicum de Rivalibus Præconem Bonon., ut ipſe retulit ſub die 25 dicti Menſis Junii 1587.

Alphonſus Fontan. Notar.

N°. 40.

RELAZIONE

Del Sig. Cardinal Legato ſpedita in Segretaria di Stato li 23 Febbraro 1780 per favorire l'Eſtrazione della Canapa lavorata.

LA Canapa che ſi eſtrae Greggia, ſoffre per Legge un Dazio, che in un prezzo medio equivale circa al 3 per 100

Per l'uſo di Gabella di abbonarne il terzo, ſi riduce al 2 per 100

Per l'altro uſo di Gabella di non peſare la Canapa Greggia che ſi eſtrae, ma di ſtare alle Denunzie de' Poſſeſſori, il Dazio ſi riduce, non può calcolarſi di qual riduzione, di quella certamente che torna più comodo a' Poſſidenti, e Venditori: la calcoleremo forſe anche meno del vero ſe la valutiamo per un altro terzo.

Si

Si può dunque fenza dubbio di eftenuar troppo la trafcuratiffima Efigenza di quefto Dazio, afferire, che tra l'una, e l'altra indulgenza non fi efige la terza parte del Dazio impofto da'Sommi Pontefici fulla Canapa Greggia; onde fi riduce il Dazio fempre in un prezzo di circa all' 1 per 100.

La Canapa lavorata, prendendo una ragguagliata de' differenti lavori viene a pagare di Dazio circa un tre per 100 del fuo valore.

Un Dazio dunque per fe rimeffo, per le abufive indulgenze ridotto al nulla, rimane alla materia prima, che da Noi forta per manifatturarfi dal Foreftiere.

Un Dazio per fe grave, fenza neffuna indulgenza fi efige fopra la Materia medefima, quando fi lavora in Paefe, quando alimenta i noftri Operarj, quando accrefce al Principe i Sudditi.

Quefti radicali e perpetui inconvenienti per poco che fiano efaltati dalle circoftanze della Stagione dell' Annata, fcoppiano in ruinofi effetti per il Commercio, e per l' induftria.

Di fatti parlando del Gargiolo la Canapa queft' Anno è ftata fcarfa, ed è ftata cattiva di qualità.

Come fcarfa, i Poffidenti trovano a venderla al Foreftiero Greggia a Lire 24 il 100. Come cattiva, i Gargiolari non poffono pagarla a quefto prezzo; quindi ne viene, che cento e più Capi di Famiglie fono difoccupati, ed affezionandofi intanto all'ozio, il loro mantenimento è tutto a carico pubblico.

Supponghiamo per comodo, e chiarezza del Conteggio, che d'una Lira il 100 fia per le abufive indulgenze diminuito il Dazio fopra la Canapa Greggia; che d'una Lira parimenti il 100 fia il Dazio che fi efige fopra il Gargiolo. Abolite quelle indulgenze, e fofpefo quefto Dazio, il Poffidente allora vendendo la Canapa Greggia al Mercante Eftero, percepirà una Lira di meno di quel che percepifce. Il Gargiolaro, e Manifattore Paefano potrà pagarla una Lira di più di quel che la paga.

Nè il folo temporaneo danno della oziofità, e abbandono de'Lavoranti da Canapa in queft'anno è l'effetto del prefente viziofo Siftema: altri più gravi, e più irreparabili potrebbe recarci la prefente occafione. Hanno avuto i noftri Gargiolari forti e replicati impulfi di trafportarfi in altri Stati; e fecondo li calcoli fatti da accreditati e pratici Mercanti fi guadagnerebbe molto a trafportare altrove quefto Lavoro: poichè avendo tante agevolezze da noi la Canapa che forte Greggia, e promettendofi grandiffimo colà alla Canapa che di là forgiffe lavorata, ne rifulterebbe che la noftra materia prima, i noftri Lavoratori medefimi farebbero più favoriti dalle noftre Leggi trafportandofi in altri Stati, che rimanendo in Bologna.

Que-

Queſte rifleſſioni concludono, che certamente la Providenza propoſta dall' Aſſunteria d' Arti, è deſiderabile ſi poſſa mettere in eſecuzione; che poſſa mettervisi immediatamente dipenderà dalla inſpezione de' Conti del Monte Annona. Si ſa però fin d'ora, che queſto Monte deve avere copioſi avvanzi, e non è improbabile la congettura, che maggiore acquiſto ſia per fare la Gabella, abolite le indulgenze praticate ſopra la Canapa Greggia, che non è la perdita, ſoſpeſo il Dazio per queſt' Anno ſopra la lavorata.

Il Foglio de' Sindici di Gabella che ſi uniſce, proverà a V. E. che ſono ſtati inteſi anche prima di ricorrere al Principe. De' due inconvenienti ch' Eſſi apprendono, l'uno è nel medeſimo Foglio diſtrutto, l' altro quanto ſarebbe deſiderabile che avveniſſe, altrettanto poſſiam poco luſingarci che avvenga.

Temono che il Monte Annona reſti depauperato, e incapace di pagar i ſuoi Creditori, ſe gli ſi toglie anche per un anno ſolo l' Entrata che gli deriva ſopra il Girgiolo; temono che tutta la Canapa ſi lavori in Paeſe, che tutta ſorta di qui lavorata, e che perciò il Monte Annona, e gli altri oggetti della pubblica Amminiſtrazion di Gabella rimangano diſſeſtati, e confuſi.

Pur troppo nè poſſiamo, nè dobbiam luſingarci di queſto, che gli Amminiſtratori di Gabella reputano, come maſſimo inconveniente, e che io reputerei come un de' maſſimi vantaggi, che ſi poteſſe recare a Bologna; nè mancherebbero mille altre ſtrade al Principe di ſupplire al biſogno del Monte Annona; e vi ſarebbe ſempre aperta quella, e pieniſſima d' una più rigida, e più vigoroſa Amminiſtrazione; ma con que' provvedimenti che per l'urgenza preſente (e l'urgenza è ſomma) ſi propongono, forſe appena, e neppure arriverà la Canapa manifatturata ad eſſere in egual condizione colla Canapa Greggia, onde rimarranno promiſcuamente abilitate a ſortire le une, e le altre dal Paeſe.

Che ſe riman vivo il preſente ſiſtema di Dazj, o poco, o nulla di Canapa lavorata ſortirà, e per conſeguenza perderebbe di natura ſua la Gabella la metà delle Rendite.

Se ſi vietaſſe intieramente l' Eſtrazione della Greggia, parimente la metà dell' Entrata ſecondo il Conto eſpreſſo nel Foglio perderebbe Gabella, ond' è, che non è facile il conciliare come i Sindici di Gabella credan degna d' Encomj queſta riſoluzione che ſuppongono nel Cardinal Legato, di proibire l' Eſtrazione della Canapa Greggia; ed abbiano tanta ripugnanza nel facilitare l' Eſtrazione della Canapa lavorata,

BAN-

N°. 41.

BANDO

Sopra lo Sgravio provisionale de' Gargioli, e Stoppe dal pagamento de' Dazj d Estrazione

Pubblicato in Bologna li 23 Giugno 1780.

IGNAZIO *del Titolo di S. Maria in Portico della S. R. C. Diacono Cardinale* BONCOMPAGNI LUDOVISI *della Città, e Contado di Bologna a Latere Legato.*

STante l' insolito e straordinario incaglio, in cui ritrovavasi il Commercio delle Canape lavorate in questa Città, e Contado a Gargiolo, e sua Stoppa, essendo restato disimpiegato buon numero di Lavoranti Gargiolari, fecero questi ricorso all' Illustrissima ed Eccelsa Assunteria d'Arti, perchè la medesima volesse procurar loro in tal emergente alcun sollievo, e riparo; onde a tale effetto essendosi la medesima dato il pensiere di studiare que' mezzi, che meglio potessero contribuire a ritornare in tutta la possibile attività l' esito de' suddetti Lavori, giudicò, che il più opportuno potesse essere quello di sgravare onninamente gli stessi Lavori dal pagamento delle Imposizioni, e Dazj qualunque di Estrazione. Avendo essa pertanto a Noi rappresentate le su' indicate calamitose circostanze, ed il pensato modo per far risorgere il Commercio suddetto dall' incaglio, in cui era, ci piacque di farne intesi anche gl' Illustrissimi Sig. Sindaci ed Assunti di Gabella per quell' interesse, che i medesimi hanno nell' esigenza de' Dazj predetti. Credettero Essi di doverci porre, conforme posero, sotto l' occhio diversi riflessi riguardanti lo stesso loro interesse, ed il carattere, che vestono di Amministratori, e quindi fu poi dalla predetta Eccelsa Assunteria considerato essere espediente il procurare, che da Nostro Signore felicemente Regnante venissero a Noi attribuite tutte le maggiori facoltà per venire al proposto sgravio, come di fatti tali facoltà ci sono state accordate mediante Lettera di Segretaria di Stato in data delli 18 Marzo del corrente Anno.

Ad oggetto per tanto di riparare al suddetto incagliato Commercio, volendo Noi procedere all' esecuzione della suddetta Providenza sotto però le cautele, e ne' modi, e termini infrascritti, quindi è che usando delle facoltà a Noi concesse in detta Lettera di Segretaria di Stato, ed agendo qual Delegato Apostolico, dichiariamo, ordiniamo, e comandia-

diamo, che tutte le Canape in questa Città, e Contado lavorate a semplice Gargiolo, e di lui Stoppa, e così non compresi i Cordami, Terzoni, Tele, ed altre Manifatture, che di loro venissero formate, nè qualsiasi altro loro prodotto, debbano d'ora in avanti restare, e restino effettivamente sgravate, come effettivamente le sgraviamo da qualunque Dazio d'Estrazione, o sia Tratta, e cioè dal pagamento, quanto alli Gargioli lavorati in Città di Soldi 12 quanto alli lavorati in Campagna di Soldi 14. 5 $\frac{1}{3}$ per ogni cento Libbre di peso, e quanto alla detta loro Stoppa di Soldi 3. 7 $\frac{1}{3}$ parimente per ogni cento Libbre, e ciò per modo di Provisione, e per il tempo, e termine di due Anni da incominciare a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Bando; e con questo, che sotto tale Sgravio non s'intenda mai compreso il pagamento per il Fondo del Canale, nè quanto è dovuto per li Sostegnaroli, e Ministri, nulla di ciò essendo Dazio, ma l'uno essendo compenso delle Spese per mantenimento della Navigazione, e l'altro Mercede di chi opera.

Perchè poi la Gabella resti in qualche modo reintegrata dallo smanco, che viene a soffrire di detto Dazio, dichiariamo pure, che in avvenire non si faranno più sul peso delle Canape greggie, e le Stoppe, dette da Gramola, che si estraggono per fuori Stato, li Ribassi in addietro praticati, ma si esigeranno, e rispettivamente dovranno pagarsi i Dazj di Estrazione sull' intero peso delle medesime, ed in tutto, e per tutto secondo le Leggi loro impositive, e come vien prescritto nella Tariffa formata dell' Anno 1760 con approvazione dell' Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Serbelloni allora Legato di questa Città, e su tal particolare anche Delegato Apostolico, derogando perciò in forma amplissima a qualunque consuetudine, che potesse dirsi sin ora introdotta in contrario.

Ordiniamo in oltre, e comandiamo, che qualunque Persona di qualsisia grado, e condizione, Ecclesiastica, Secolare, anche privilegiata, privilegiatissima, e degna di speciale menzione, la quale in avvenire vorrà estrarre da questa Città, e Contado Canapa greggia, debba, e sia obbligata, oltre le consuete Licenze d'Estrazione, prendere anche dal Ministro residente nella Dogana di questa Città, ed a ciò deputato, e non da altri, la consueta Bolletta esprimente il luogo, da cui verrà levata tal Canapa, quello, per cui verrà estratta, il quantitativo, o sia peso della medesima, e il numero dei Colli, o siano Mazzi, pagando il corrispondente intero Dazio come sopra: con tale Bolletta poi dovrà l'Estraente accompagnare la Canapa, andando dirittamente, e per la Strada più ordinaria, e corrente dal luogo, dove verrà levata detta Canapa al luogo, per cui vorrà farsi l'Estrazione, e dovrà presentarsi colla medesima, e mostrarla all'Uffiziale della Gabella

 più

più vicino allo stesso luogo d'estrazione, qual Uffiziale sarà tenuto, ed obbligato riscontrare, se il quantitativo della Canapa, che si estrae, sia corrispondente a quello, che trovasi indicato nella Bolletta, e trovandolo corrispondente, dovrà rassegnare, ed attergare la medesima, affinchè non serva ad altra Estrazione.

Qualora poi l'Uffiziale entrasse in ragionevole sospetto, che il quantitativo della Canapa, che viene condotta per estrarsi, sia maggiore dell'indicato nella Bolletta, in tal caso sarà in facoltà sua, anzi il medesimo dovrà pesare detta Canapa, e ritrovandola eccedere nel peso, come sopra indicato, non permetterà all'Estraente il procedere ulteriormente nella Condotta, ed in oltre lo stesso Estraente s'intenderà incorso in Contrabbando, e soggetto alle pene de' Bandi.

Finalmente dichiariamo, che all'obbligo suddetto di levare le Bollette tutto come sopra esprimenti, di condurre le Canape da estraersi dirittamente, e per le Strade ordinarie, e consuete al luogo dell'Estrazione, e di far rassegnare, ed attergare le stesse Bollette al più vicino Uffiziale del Confine, saranno similmente soggetti, e vogliamo soggetti, e sottoposti anche quelli, che estraeranno qualunque manifattura formata di dette Canape, e qualunque loro Prodotto, compresi anche detti Gargioli, e loro Stoppe, benchè sgravati da Dazj, mentre lo sgravio, che loro da questi provisionalmente si concede, non dovrà mai esimere gli Estraenti dall'osservanza degli altri regolamenti, come sopra prescritti.

Avverta ciascheduno di obbedire, perchè contro i Trasgressori si procederà irremissibilmente, ed anche per Inquisizione alle pene comminate ne' Bandi pubblicati pel Buon Governo di questa Gabella Grossa di Bologna, ed altre ad arbitrio.

Dato questo dì 12 Giugno 1780.

I. Card. Boncompagni Ludovisi
Legato, e Delegato Apostolico.

Re-

N°. 42.

Relazione degli Assunti di Camera, e di Arti perchè sia scaricata di Dazj la Seta greggia estera, che si orsoglia in Bologna, e la Seta orsogliata che sorte da Bologna.

A dì 21 Novembre 1777.

In Congregazione di Camera, ed Arti uniti coll' Illustrissimo ed Eccelso Sig. Gonfaloniero di N°. V.

ILLUSTRISSIMI ED ECCELSI SIGNORI

SIno fu primi di Novembre dello scorso Anno 1776 ricorsero alle Signorie VV. Illustrifs. ed Eccelse il Rettore dell' Arte di Seta di questa Città, ed i principali Mercanti, e Negozianti di questo genere, *specialmente da Orsoglio*, con loro Supplica, in cui esponendo la notabile decadenza di tale Manifattura in questa Città, lo scarso numero, a cui erano ridotti essi Negozianti da Orsoglio, la Chiusura, e total distruzione (da pochi Anni a questa parte seguita) di tanti Filatoglj, la dispersione notabilissima di considerabil numero di Maestranze, già impiegate in tal Lavoro, e quindi la minorazione del denaro, che introducevasi in Paese, ed il languente traffico, a cui sempre più riducevasi detta Manifattura, ne derivavano, e ne ascrivevano la causa, e sorgente di questi gravi danni, e disagi, principalmente = *dall' essere caricate di molti Dazj le Sete, che i Nazionali incettano, e gli Orsoglj, che essi estraggono*, E QUASI NIENTE QUELLE CHE INCETTANO, ED ESTRAGGONO GLI ESTERI *dallo Stato Pontificio*; dal quale sbilancio ne nasceva la superiorità, che avevano i Forestieri a fronte de' Sudditi Pontificj, tanto nell' *acquisto delle Sete*, che nello *smercio delle medesime* manifatture fra loro; Quindi esponendo i molti ricorsi su ciò fatti al Sovrano per ottenere qualche favorevole, ed opportuno riparo a tanto disordine, implorano ora, come mezzo, e via atta, e conducente ad ottenere il fine desiderato, *richiesto, ed in parte già promesso*, per l'abolizione dei molti, e diversi Dazj, a' quali è sottoposta di presente la Seta greggia, e l' Orsoglio nel loro trasporto dalla Marca, e Stato Pontificio in Bologna, che fosse pure del pari (come cosa troppo congruente, e doverosa), e rimanessero tolti, ed aboliti ancora *que' Dazj, e Gravezze*, che quì si pagano, tanto per l' ingresso in Città di essa *Seta greggia*, quanto per l' Estrazione della medesima dalla Dogana, *e per l' Estrazione dell' Orsoglio da questa Città* per fuori di Stato; ad-

 du-

ducendo i forti motivi, e ragioni, che indurre potevano gli animi delle Signorie VV. Illustrifs. ed Eccelse ad accordare tal Grazia, ed un sì espediente soccorso.

E per non recare il soverchio incomodo alle Signorie VV. Illustrifs. ed Eccelse colla repetizione dell'istanza, si degneranno di udirla per esteso, nel contesto di essa Supplica del seguente tenore =

Leggasi il Memoriale de' Mercanti.

In sì rilevante inchiesta, ben degna delle savie, mature, ed amorose providenze delle Signorie VV. Illustrifs. ed Eccelse, perchè l'affare fosse ponderatamente discusso con tutte le necessarie avvertenze, e rapporti, si degnarono dirigerne la Commissione *agli Assunti di Camera, ed Arti uniti*, e siccome a quelli che per le rispettive loro incombenze vi avevano complicato l'interesse, e la cura delle Aziende, ed Inspezioni loro commesse.

Però, ed uniti *fra loro*, e comunicate le rispettive riflessioni in voce, ed anche in iscritti, vollero a maggior quiete degli animi loro, e delle successive *proposizioni*, *e suggerimenti da portare alle Signorie VV. Illustrifs. ed Eccelse*, udire ulteriormente lo sentimento *pro veritate* del pubblico Sindaco, il quale con la debita consultazione, ed esami su tale promossa istanza, e sopra le varie riflessioni, e divisamenti proposti in diversi Congressi, indicasse *in senso di verità* il modo più agevole, ed utile per consolare, (se fosse possibile) nella loro istanza gli Oratori, e riparare senza notabile diffesto l'interesse pubblico di Camera, ed eccitare sicuramente al tempo medesimo il maggiore Commercio, e Traffico di un Genere, e Manifattura, che ne' tempi passati ha formato, e sostenuto uno de' maggiori rami *della ricchezza*, *lustro*, *e Commercio del nostro Paese*, ed il sostentamento *di tanti poveri Operaj*.

Eseguì perfettamente il Sindaco l'ingiunta Commissione, e ne portò accurato voto alle due Assunterie, in cui dimostrando *l'indispensabile necessità* del richiesto provvedimento, ed il modo *più adatto per darvi esecuzione*, e regolarlo a dovere, e *gli utili*, *fini*, *ed effetti*, che andrebbe a produrre; Fu dagli Assunti in ogni parte approvato, e commendato; e poichè esso Voto, e Relazione del pubblico Sindaco pone l'affare nel dovuto *suo lume*, e nella più *chiara via* per darvi una Paterna providenza ad universale pubblico vantaggio, si degnerà la benignità delle Signorie VV. Illustrifs. ed Eccelse di udirne la lettura nell' Originale medesimo presentato *alle due Assunterie*.

Si

Si legga il Voto del Sig. Sindaco:

Dal contesto di tale Relazione, e Voto (come si è detto), adottato dagli Assunti riferenti in ogni parte, come il più *giusto*, *adequato*, *e congruente alle circostanze presenti*, rileverà senz'altro il savio discernimento delle Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse, quali siano le determinazioni, le providenze, e risoluzioni, che *la pubblica loro Autorità* deve ora prendere, e stabilire in questo Affare, per aderire benignamente alle suppliche, e consolare le premurose istanze degli Oratori Mercanti da Seta, e d'Orsoglio, e cioè „ di annuire, ed accor-
„ dare primieramente l'abolizione, e lo sgravio delle Gravezze im-
„ poste in questa Città per conto di Camera, e del Monte Clemente
„ alle Sete Greggie Forestiere nel loro ingresso in Città per essere
„ *orsogliate*, *e manifatturate*; e così pure *all' Orsoglio*, *ch' esce*, *e si estrae*
„ *per Paesi Esteri* da questa Città, e Contado, onde in avvenire siano
„ affatto esenti da' Dazj spettanti a questa Camera, che ascendono
„ circa in Corpo a soldi cinque per libbra, ed hanno reso, e rendo-
„ no un Anno per l'altro l'annuo reddito di lire undici mila, cin-
„ quecento cinquantadue, e denari cinque, Lir. 11552. — 5 giusta
„ l'annesso formato specchio d'un decennio;

„ Il tutto però soltanto, *e sotto questa espressa Legge*, *e sostan-*
„ *ziale patto*, *e condizione*, che tale sgravio, ed esenzione a dette Sete
„ punto non abbia, nè giammai aver debba *luogo*, *effetto*, *e comincia-*
„ *mento*, nè intendersi mai accordato, se non quando il *Commercio*,
„ *transiti*, *passaggi*, *e circolo delle Sete greggie* venga egualmente, e
„ generalmente sgravato, e liberato da qualunque Gabella di Transi-
„ to, Pedaggio, ed altre simili ec. per TUTTO LO STATO ECCLESIA-
„ STICO, e non altrimenti ec. nè in altro modo, e forma ec.

„ Che assicurato, e venuto il caso (*per l'effetto reale*, *e verifica-*
„ *zion di tal apposta sostanziale condizione*) di procedere a detto *Sgra-*
„ *vio*, *ed abolizione di Gravezze*, l'Eccelso Senato fin d'ora ammet-
„ tendo, ed approvando il suggerimento proposto, conceda le oppor-
„ tune facoltà agli Assunti di Camera, onde ricorrere immediatamente
„ all'Autorità del Sovrano, per ottenere il Supremo beneplacito, *di*
„ *valersi contestualmente*, *e di dedurre*, *e surrogare dagli avanzi delle*
„ *nuove Gravezze* imposte dal 1736 in appresso, ed applicare alla Ca-
„ mera di Bologna *per le sue Spese*, *e Doti del Monte Secondo Cle-*
„ *mente* IN SURROGAZIONE DEL REDDITO, che verrà a cessarle per lo
„ sgravio suddetto delle Sete, *la sopraccennata annua somma di lire*
„ 11552. 0. 5 =. Talchè la Camera non risenta verun discesto nelle
„ inalterabili sue destinazioni; convalidando tali pubbliche Delibera-
„ zioni pel plenario effetto colle opportune *Commissioni di Partiti*, *e*
„ *successivi Senati Consulti*. =

Per

Per fine a compimento dell'Affare ſi degneranno le Signorie VV. Illuſtriſsime ed Eccelſe di rinovare agli Aſſunti riferenti, e ſpecialmente a' Signori d'Arti, le pubbliche Commiſſioni, di proſeguire ulteriormente *con quella ſicurezza*, e vigilanza non mai da eſſi intermeſſa, di tener dietro con ogni diligenze, e poſſibile mezzo, ed avvertenza a queſto affare, affinchè come ſi è ſempre avuto, e da gran tempo ſi ha in viſta, ottengaſi poi ancora dalla providenza *del Sovrano* a poco a poco l'altro utiliſſimo *conſecutivo Stabilimento*, e cioe, che oltre lo Sgravio, ed abolizione de' Dazj delle Sete greggie nel loro *Tranſito, e degli Orſoglj nell' Eſtrazione dallo Stato Pontificio, a favore ſoltanto de' Nazionali, vengano, e reſtino gravate di qualche congruo equivalente Dazio le Sete greggie, che gli Eſteri vorranno in appreſſo eſtrarre dallo Stato Pontificio*. Providenze, e rimedio, che allora interamente, e ſtabilmente aſſicurerebbe (per le chiare ſopra addotte ragioni), e metterebbe in uguaglianza, e bilancio queſt' importante Traffico, e *la Manifattura di queſto genere cogli Eſteri*.

Se mai vi fu tempo, in cui ſperar ſi poteſſe favorevol corſo, ed eſito a sì utili providenze, lo è certamente il preſente, in cui l'Eminentiſſimo Noſtro Sig. Cardinale Boncompagni, proteggendo coll' autorevole favor ſuo le iſtanze, ed i giuſti deſiderj de' Ricorrenti noſtri Mercanti, e Negozianti da Seta, ha aſſunto vivo l' impegno di *portarle, e di avvalorarle, come ha già fatto ſin da ora, al Trono del Sovrano*; E per aprirvi appunto la più ſpedita, ed inſinuante via, ha dato, e dà preſſo gli Aſſunti Riferenti i ſuoi efficaci impulſi, ed eccitamenti, perchè le Signorie VV. Illuſtriſſime ed Eccelſe, e queſto Eccelſo Senato, accordando per parte loro l'implorato ſgravio ſu' dette Sete, deſſero in certa guiſa col previo, e condizionato eſempio formal moto al compimento perfetto di tanto comun bene, e vantaggio; e con ciò gli Aſſunti oſſequioſamente ſi raſſegnano ec.

1777. 25 Novembre Letta in Senato di N°. XXV.

Foris. *Agl' Illuſtriſſimi ed Eccelſi Signori del Reggimento di Bologna*
Per I Negozianti da Orſojo.

Intus vero. *Illuſtriſſimi ed Eccelſi Signori*

Sono paleſi a queſto Illuſtriſſimo & Eccelſo Reggimento i Ricorſi più volte fatti alla S. M. del Pontefice Clemente XIII dai Negozianti di Seta in Orſojo di queſta Città, perchè foſſe o vietata, o riſtretta, o almeno caricata di qualche aggravio l'Eſtrazione della Seta grezza dallo Stato Pontificio, unica ſorgente della decadenza di tale Manifattura. Naſce la medeſima principalmente dall'eſſer caricata di Dazj la Se-

ta

ta grezza che incettano li Nazionali, e quasi niente quelle, che incettano, & estraggono gli Esteri dallo Stato.

Da questo sbilancio ne viene la superiorità, che hanno i Forestieri sopra i sudditi Pontificj tanto nell'acquisto delle Sete, che nello smercio; e parto del detto sbilancio è lo scarso numero, a cui ora sono ridotti li Negozianti da Orsojo; la chiusura, e distruzione di tanti Filatoj, e in conseguenza la dispersione della Maestranza, e il minor danaro, che s'introduce in Città nel traffico di una tale Manifattura. E benchè siano stati fino ad ora inutili gli accennati Ricorsi, quantunque protetti dall'Eminentissimo Sig. Cardinale Serbelloni di ch. me. già Legato di quel tempo, e assistiti altresì dagli Uffizj di questo Reggimento, tuttavia non hanno mancato gli Oratori di rinovare presentemente le loro istanze al Trono Pontificio, con viva fiducia di essere in qualche modo esauditi.

E perchè uno dei mezzi conducenti al fine richiesto, si è quello di sgravare totalmente la Seta grezza, e Orsojo dai diversi Dazj, a' quali è sottoposto nel trasporto che se ne fa dalla Marca in Bologna, quindi sembra troppo giusto, che sotto l'abolizione de' medesimi cadino pure quei Dazj, e Gravezze che si pagano quì, tanto per l'ingresso in Città delle Balle di Seta grezza, quanto per l'Estrazione della medesima dalla Dogana, e finalmente per l'Estrazione dell'Orsojo dalla Città per fuori Stato ascendenti in Corpo a bajocchi cinque per ogni Libbra, come dalla Nota quì a tergo.

Confidano gli Oratori, che qualora il Principe riconosca giovevole il proposto temperamento, non si troverà ostacolo per parte delle Signorie Loro Illustrissime ed Eccelse, affinchè colle altre Gravezze sia pur tolta l'indicata poc'anzi dei cinque bajocchi. In fatti fino dal 1731 questo medesimo Senato per animare la Manifattura dell'Orsojo, ridusse a soli bajocchi 3 per Libbra l'Estrazione della Dogana della Seta grezza, che in addietro era caricata di bajocchi quindici per ogni Libbra. Questo stesso spirito di pubblico vantaggio dee molto più animare le Signorie Loro Illustrissime ed Eccelse nel secondare l'inchiesta degli Oratori in un tempo, in cui se non si provede per tempo con mezzi vigorosi a questo Ramo di languente Manifattura, se ne vedrà fra non molto la totale rovina con trionfo de' Forestieri incettatori, che resteranno Padroni del Campo. La Rendita, che ricava presentemente il Pubblico dai predetti Dazj d'Estrazione di Seta grezza dalla Dogana, e di Orsojo dalla Città, si calcola al più nove, in dieci mila Lire per Anno. Era quasi del doppio cinque, o sei Anni addietro, e pur troppo in breve tempo anderà a perire, quando non sia pronto il ricorso.

Resta dunque abbondantemente compensata l'accennata rendita pericilitante dal sostegno, e dalla sperata ampliazione di una Manifattura,

la quale introduce Contante ſtraniero, ravviva le preſenti Famiglie de' Negozianti, e ne alletta delle nuove a intraprendere, e amplificare queſto Commercio; e finalmente impiega una moltitudine maggiore di povera Plebe, la quale, ſe oziosa, ſerve di peſo al Pubblico, e d' inquietudine al Governo.

Sperano gli Oratori, che gli accennati motivi ſaranno benignamente accolti dalle Signorie Loro Illuſtriſſime ed Eccelſe, ſempre intente al pubblico vantaggio, onde vorranno non ſolo col loro credito appoggiarli preſſo il Sovrano, ma anche colla loro autorità, e col loro eſempio dar mano a quell'alleggerimento di peſi, e a quelle facilità di Commercio, che ſi deſidera ottenere dalle altre Provincie del medeſimo Stato. Che della Gratia ec.

Giuſeppe Bignami Rettore dell'Arte della Seta.
Ceſare Zagnoni, e Fratelli.
Filippo Baratti.
Camerucci, e Borgia.
Gaetano Vincenzo Cavallazzi.
Angelo Cermaſi.
Tommaſo Mattioli, e Figlio.
Camillo Vizzani.
Pietro Maria Bignami.

1776. 5 Novembre Letto in Senato di N°. 24.
Ai Signori di Camera, e d' Arti per conſiderare l' eſpoſto, e riferire.

Nell' ingreſſo in Città delle Balle Seta grezza ſi paga per ogni Libbra Seta circà - - - - Sc. — — — $\frac{78}{8}$
Eſtrazione della Seta grezza dalla Dogana, compreſo l' aggio di Moneta per ogni ℔. Sc. — 03. 1
Nell' eſtrarre l'Orſojo da Bologna ſi pagano di Dazio per ogni Libbra - - - - - - - - Sc. — 01. 10

Bajocchi quattro, e denari 11 $\frac{2}{3}$ circa - - - - Sc. — 04. 11. $\frac{2}{3}$ ℔

Illuſtriſſimi ed Eccelſi Signori

Fu in altri tempi il Commercio degli Orſogli forſe il più florido, e più lucroſo di queſta Noſtra Città, che ne era la ſola Fabbricatrice: ma reſaſi a poco a poco comune ad altre Nazioni la Fabbrica, o filatura di eſſi, cominciò a languire fra Noi, e ſe n'è aumentatata la decadenza a tal ſegno, che appena ci rimangono i veſtigj di quell' antico abbondante Commercio, e ſiamo ormai vicini al momento di vederne il totale eſterminio. La

La nostra indolenza, e l' avvedutezza degli Esteri, ma specialmente degl' Inglesi, sono state le vere cagioni di questo disordine. Viddero essi, che facilmente potevano acquistare, ed esportare senza contrasto le Sete greggie dello Stato Pontificio, per farle ridurre in Orsoglio da' suoi Nazionali, ai quali più non era ignota, come anticamente, questa Manifattura. Calcolarono, e conobbero, che trasportandole per Mare da Ancona, o dai Porti vicini della Toscana in Inghilterra senz' altra Spesa, che quella d' un discretissimo nolo, rimanevano di gran lunga superiori, per ciò, che riguarda il costo, e Spese delle Sete, ai Sudditi del Papa, i quali dovendo trasferirle d' uno in altro Paese per orsogliarle, e spedirle poi ad altri Porti, soccombono al peso di molte e vistose Gabelle di transito, d' introduzione, e d' Estrazione, che notabilmente aggravano il prezzo delle materie prime, e ne danneggiano la Manifattura, ed il Commercio. Accortisi del vantaggio, che avevano sopra di Noi, cominciarono francamente ad incettarne gran copia, e giunsero per fine ad erigere in questo Stato alcune filature, per rendersi arbitri del prezzo dei Bocci, e per lucrar nella Manifattura stessa della Seta greggia; provedendone abbondantemente li Fabbricatori Inglesi, che portarono in brieve l' Orsoglio all' ultima perfezione. Ma non contenti di ciò, si rivolsero a studiare, e facilmente rinvennero la maniera di dar l' estremo colpo al nostro indebolito, e vacillante Commercio, sgravando da qualunque, benchè minimo Dazio le Sete greggie, che venissero introdotte nella loro Isola, e caricando di vistosa imposizione quelle, che vi s' introducessero orsogliate. Tolto con quest' arte ogni equilibrio, più non era possibile, che in ragion di prezzo stassero i nostri Orsogli al confronto di quelli fabbricati in Inghilterra; onde ne venne in seguito la diminuzione del nostro Commercio, la deserzione di molti Filatoj, e la miseria d'un gran numero d' individui, che mancanti d' impiego rimasero inoperosi.

Questi sono i motivi, pur troppo veri, che obbligano i Mercanti, e Fabbricatori d' Orsoglio ad implorare l' Autorità Sovrana, ed eziandio la Benignità delle Signorie Vostre Illustrissime ed Eccelse, acciò sia dato il necessario riparo a tanti e sì gravi inconvenienti. L' esempio degl' Inglesi serve loro di scorta ad indicarne l' opportuno rimedio; E giacchè l' Inghilterra appunto è la maggiore, per non dir l' unica consumatrice di questa Materia, assolutamente necessaria alle sue Stoffe, ed altri pregievoli Lavori (mentre la Francia, il Piemonte, ed anche la Spagna stessa abbondanti di Seta, e di Maestranze atte ad orsogliarla, e metterla in opra, poco, o nulla abbisognano, e consumano dei nostri Orsoglj) converrà necessariamente cercare la Strada, per cui si giunga a rimetter le cose nel maggior possibile equilibrio; onde i no-

 stri

ſtri Nazionali, ſe non ottengano la ſuperiorità ſu gl'Ingleſi, almeno non ſiano loro inferiori di condizione.

Sgravarono quelli, come ſi è detto, d'ogni Dazio, la Seta greggia nell'introduzione, per procacciarſene la maggior poſſibile abbondanza, e per avvantaggiar così gli Fabbricatori d'Orſoglio nel prezzo della materia prima. Lo ſteſſo dobbiam far Noi, ſe pur voglia darſi qualche principio al riſtabilimento di queſto moribondo Commercio. Quella Seta, che dall'altre Città dello Stato viene traſportata a Bologna, e poſcia eſtratta in Orſoglio, paga a un dipreſſo bajocchi cinque di Gravezza per ogni libbra, come a tutti è noto, e gli Oratori il dimoſtrano nell'anneſſo Memoriale: Ma queſto non è il più; mentre ſe voglia condurſi da Ancona, per eſempio, una Balla di Seta greggia, prima che giunga alle Porte di queſta Città, dovrà pagare diecisette differenti Gabelle, indicate nel Foglio N°. 1. Or chi non vede, che aggravata di tanti peſi la materia prima, riuſcirà ſempre aſſai cara la Manifattura, e ne ſarà difficile l'eſito in ragione del maggior prezzo, paragonato a quello delle altre del medeſimo genere, qualità, e perfezione? Dall'abbondanza della materia, dalle Speſe del Lavoro, e dalle Gabelle, che ſe ne pagano, dipende il maggiore, o minor coſto di tutte le Manifatture. Creſce, o ſcema l'eſito delle medeſime in ragione inverſa del loro coſto; ed il maggiore, o minor eſito di eſſe è la vera miſura del loro progreſſo, e del loro Commercio. Lo Stato Pontificio abbonda di Sete; le Speſe del Lavoro poſſono eſſer ben regolate dall'Economia del Fabbricatore: ma il pagamento delle Gabelle non ha rimedio, quando nol dia la pubblica Autorità. Se queſte ſaranno abolite, riprenderanno a poco a poco la Manifattura, ed il Commercio di eſſa l'antico ſuo vigore, e con altre providenze, non ignote al Governo, giungeremo forſe ad aver ſottopoſti i noſtri ſteſſi Oppreſſori. Il veder riaperti tanti Filatoj, per l'addietro derelitti, impiegate le Maeſtranze, e tanti individui, che languiſcono nella miſeria, e nell'ozio, riſtabilito un Commercio florido, che ſempre è ſtato una ſorgente di ricchezza per il Paeſe, ſarebbe compenſo baſtevole all'abolizione, e perdita di queſto Dazio, che in tutto aſcende all'annua ſomma di lire 11552. -- 5 calcolata ſopra un intiero Decennio, come dalla Nota ſegnata N°. 2.

L'Eccelſa Camera ſteſſa, e la di lei Azienda potrebbe fondatamente ſperarne un Aumento di rendita non indifferente; poichè, reſe più doviziose colle Mercedi del ſuo Lavoro tutte quelle perſone, che oggidì vivono oziose, e vanno mendicando per le pubbliche Strade, creſcerebbe il conſumo de'Vittuali, e così pure creſcerebbe in proporzione il provento de' pubblici Dazj.

Finalmente ſe ſi riflette, che il voler tenacemente conſervare, ed eſigere queſta Gabella della Seta foreſtiera, col ſolo oggetto di non

per-

perderne il prodotto, è appunto il vero mezzo di non ricavarne per l'avvenire profitto alcuno, e di mandar affatto in rovina la Manifattura dell'Orsoglio; dovrà ognuno riconoscere, che nell'imminente, ed inevitabile perdita d'ambedue le cose, convenga sempre appigliarsi al partito di conservarne una almeno, e quella principalmente, che porta l'impiego di molte persone, che accresce il valore delle nostre materie, e che serve all'ingrandimento del nostro attivo Commercio.

Queste furono, senza dubbio, le prudenti riflessioni, che mossero i nostri antichi a sgravar la Seta greggia d'alcuni Dazj, assai più vistosi, allorchè s'avviddero delle intraprese degli Esteri, tendenti al supplanto de' nostri Artisti, e Fabbricatori.

Pagava anticamente la Seta forestiera per introduzione baj. 15 circa per ogni libbra, ma in seguito fu moderata tal Gravezza, e ridotta a baj. 10$\frac{1}{2}$ fino all'Anno 1731 nel quale per Chirografo della Sa. Me. di Clemente XII fu sgravata di bajocchi 8, riducendosi così il Dazio a Soldi due, e mezzo per Libbra, oltre i due Quattrini d'Urbano VIII imposti sopra le Merci forestiere, come si rileva dall'Addizione ai Capitoli del Dazio Pavaglione, pubblicata negl'Incanti il dì 19 Ottobre 1731; Se dunque non s'ebbe allora ribrezzo a condonar il Dazio di bajocchi 12, e più per mantener, ed equilibrare il nostro Commercio con quello degli Esteri, non dovrebbe incontrarsi la minima difficoltà nell'abolizione d'un Dazio tanto minore, qual è quello di tre bajocchi circa sull'introduzione della Seta greggia, e d'un Soldo, e denari dieci sopra l'Estrazione dell'Orsoglio, or che si tratta di salvar il Commercio medesimo, e la Manifattura, che n'è l'oggetto, dalla total perdita, e rovina imminente.

Ma pure una, e non lieve è quella, che nasce dall'indole di questo Dazio, e dallo Stato presente della pubblica Azienda. Egli è nella massima parte Camerale, assegnato in una certa porzione all'Eccelsa Camera per Spese, e Gravezze, e nell'altra alle Doti dei Monti Giulio, e Clemente II, onde ha le sue certe, ed indeclinabili destinazioni. *Le Finanze pubbliche sono così ristrette a paragone delle Spese, che per lo più si trovano in disavvanzo, ed appena si può con grandissimo stento equilibrar l'introito all'esito*; sicchè, mancando questo Capo di Rendita, sbilancerebbe vieppiù la Tabella, e crescerebbero le angustie, in cui pur troppo si ritrova, e non di rado, l'Erario di questa Città. A scanso di tale inconveniente si sono fatte tutte le possibili ricerche di qualch'altro Capo daziabile, che potesse surrogarsi alla Seta forestiera, e produrne un Dazio equivalente; ma non essendo stato possibile il ritrovarlo fra i Vittuali soverchiamente di già caricati, e non più suscettibili d'ulteriore aggravio; si gettò lo sguardo sopra l'Estrazione della Canapa, colla speranza, che da questa potesse ricavarsi maggior prodotto

di quello se ne ricava, regolandone l' esigenza con altro Metodo, ed usandovi più diligente cautela. Fatti su quest' Articolo i più scrupolosi Esami, dei quali porgo un saggio alle Sigg. Vostre Illustrissime ed Eccelse nell'annesso Foglio segnato N°. 3; si è creduto, che non convenga nelle circostanze presenti innovar cosa alcuna sulla riscossione, e regolamento di questo Dazio; sicchè fu necessario il pensare ad un altro ripiego, col quale, agevolata la Strada allo Sgravio della Seta, si conservi indenne l'Eccelsa Camera, e non s'aggravi il Popolo di un nuovo tributo.

Le nuove Gravezze imposte dal 1736 in appresso, danno un avanzo annuo di Scudi cinquemila in circa, e siccome è meno sensibile il prorogare per qualche tempo una Gravezza già solita, ed istradata, che l'imporne una di nuovo, potrebbesi, quando piaccia alle Sigg. Vostre Illustrissime ed Eccelse, dedursi da questi Avanzi l'annua somma di Lire 11552. o. 5. d'applicarsi per una parte all'Eccelsa Camera in conto di Spese, e per l'altra al Monte Secondo Clemente in pagamento delle sue Doti.

Egli è vero, che essendo tali Avanzi destinati alle francazioni dei Debiti contratti per le pubbliche urgenze, se ne francheranno tanti di meno, quanto importerà la progettata deduzione; ma deve pure annoverarsi fra le pubbliche urgenze, e fra le più importanti, quella di preservare dall'ultima rovina una Manifattura, un Commercio, che tanto interessa la nostra Nazione. Oltre di che, rimanendo libera la maggior parte de' su' riferiti avanzi, e crescendo d'Anno in Anno la Somma de' medesimi, si continuerà l'Estinzione dei Debiti, e colla proroga delle suddette Gravezze per picciolo spazio di tempo, si otterrà il massimo bene di vedere sgravata la Seta, incoraggiti i Mercanti, e gli Artisti, impiegati gli Operaj, e rimessa nel pristino vigore questa ricca Manifattura.

Quando però le Sigg. Vostre Illustrissime ed Eccelse vengano in massima d'adottare questo progetto, e di suggerirlo all'Illustrissimo ed Eccelso Reggimento, dovranno aver la precauzione d'avvertire, che lo Sgravio addimandato non abbia luogo, nè s'intenda mai accordato, se non se quando il Commercio, ed il circolo della Seta greggia venga generalmente sgravato da qualunque Gabella di transito, pedaggio, ed altre simili in tutto lo Stato Ecclesiastico.

A che giovarebbe in fatti lo sgravarla in Bologna, se poi rimanesse sottoposta alle tante Gabelle assai più gravose, che se ne esigono nel condurla per l'altre Città, e Luoghi dello Stato medesimo? Sarebbe questo un rimedio insignificante, e troppo sproporzionato alla grandezza del male, nè mai protrebbe produrre que' benefici effetti, che devono esserne la causa, e l'oggetto finale. Il costo delle Sete sarebbe sempre assai maggiore per Noi, che per gli Esteri, e sagrifica-
ressi-

reffimo indarno l'utile di queſto Dazio, quando gli altri non s'adattaſſero a fare dal loro canto un ugual ſagrifizio; ma ſe queſto ſarà generale (come abbiamo ragione di ſperarlo), ſe le providenze del Governo, a miſura dell'Aumento, che avranno le Manifatture nazionali, aggraverà a poco a poco di qualche peſo l'eſportazione della Seta, vedremo brevemente ridotte le coſe allo Stato di prima, e sì l'Ingleſe, che l'altre Nazioni Eſtere, per aver la materia neceſſaria al Lavoro, delle loro Fabbriche, ſaranno coſtrette a ſmaltire, e comprare i noſtri Orſoglj, ed abbandonarne la Filatura, che loro riuſcirebbe troppo cara, e ſvantaggioſa.

Facil coſa ſarà l'ottenere dal Sovrano l'opportuno Beneplacito, per poter dedurre dagli Avanzi ſuddetti delle nuove Gravezze, ed applicare all'Eccelſa Camera per le ſue Speſe, e Doti del Monte Secondo Clemente la ſopraccennata Somma di Lire 11552. o. 5 annue; qualora ſi eſpongano a N. S. la neceſſità, ed i motivi di tale deduzione, da effettuarſi però ſolamente, nel caſo d'eſſere generalmente ſgravata da'prefati Dazj la Seta greggia in tutto lo Stato Eccleſiaſtico.

L'Illuſtriſs. ed Eccelſo Reggimento, quando venga in maſſima di preſtarſi alle Suppliche degli Oratori dovrà concedere alle Sigg. Voſtre Illuſtriſſime ed Eccelſe la facoltà di ricorrere al Sovrano, per ottener la Grazia ne'termini ſopraccennati. Io frattanto nel ſottoporre il tutto alla Superiorità de'Loro lumi, con profondiſſimo oſſequio mi confermo.

Delle Sigg. Voſtre Illuſtriſs. ed Eccelſe.

Umiliſs. Devotiſs. ed Obbligatiſs. Servitore
Giuſeppe Gavazzi Sindaco.

OR.

N°. 43.

ORDINI

PROVISIONI, E DICHIARATIONI

Interno alle Sete, Lavori, & uso di esse così nell'opera bianca, come nella tinta, e Drapperie

Et altri particolari al detto Esercitio appartenenti Riformate, stabilite, & accomodate per benefitio della Città di Bologna

Dalla Santità di N. S. PAPA SISTO V.

Di suo Moto proprio

Publicate in Bologna alli 20 *& reiterate alli* 21 *di Novembre* 1589.

IL Santissimo, e beatissimo Signor nostro Papa Sisto V a memoria perpetua della cosa, per lo debito della sua gagliarda cura verso le cose della Santa Sede Apostolica, volendo estendere la prontezza dell'Animo suo a quelle Opere, per le quali al salutifero Governo, & tranquillo stato di ciascheduna Città, alla Santità Sua, & alla Santa Sede Apostolica soggette, & in particolare della Magnifica, e Nobile Città di Bologna, viene debitamente proveduto, non lascia di prestare favorevolmente l'ajuto del suo pastorale ufficio, sicome più ispediente nel Nome del Signore Iddio essere si conosce.

1 Havendo adunque inteso, che nella predetta Città di Bologna lo Esercitio dell'Arte della Seta, & il suo retto governo, e conservatione, apportano alla detta Città grandissima utilità, riputatione, & honorevole occasione di Commercio, e questo per la singolare industria de quelli, che ivi lavorano le Sete per rispetto d'alcune particolari commodità per tale Esercitio; di cui è dotata la detta Città molto più felicemenre, che le altre Città di tutto lo Universo. E quindi avviene, che sommamente havere a cuore si deve il tenere modo, che quanto prima si proveda di opportuno, & efficace rimedio alle fraudi, & agli abusi, quali in tale Essercitio commettere si possono.

Per tanto la Santità Sua di suo Moto proprio, non per assentire ad alcuna dimanda, che intorno a ciò le sia stata fatta; ma di mera liberalità sua, e di certa scienza, usando la pienezza della potestà Apostolica, in virtù della presente.

2 Pro-

2 Prohibisce, determina, e ordina, che da mò innanti per lo avvenire in perpetuo, nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, conditione, sesso, & etade, etiandio Ecclesiastica, o in qualunque altro modo privilegiata, talchè nessuno si intenda eccettuato, possa mandare, o portare fuora di Bologna per se, o per altri, direttamente, o per indiretto, per qualunque causa, e sotto qualsivoglia pretesto, nè ancho con la licenza degli Ufficiali della detta Città, nè meno con la Bolletta, quantità alcuna, benchè picciola, d'Orsogli di Seta reale, netta a mano, o siano fatti di Sete, chiamate Romagnuole, o Frignanine, overo nostrane, cioè della detta Città, o di qualunque altra sorte di Sete; o siano i detti Orsogli di Sete così crude, come cotte, o tinte, o incannate, o discannate, o ordite. Nè parimente alcuna quantità, benchè piccola, così di Seta soda nostrana, come de filati a un capo in Bologna, o in guendani, o su le rocchelle, non solo di Sete nostrane; ma ancho di qualunque altra sorte di Sete reali.

Et similmente alcuna quantità di Trame fatte in Bologna di Sete reali, o nette a mano, o di tutto punto, di qualsivoglia sorte di Sete, o siano crude, o siano cotte, e tinte, discannate, o incannate. Sotto pena in ciascuno delli Casi sudetti, della perdita delle robbe, e de Scudi cinquecento d'oro in oro, e dello Essilio perpetuo dalla detta Città di Bologna, e suo Distretto, & ancho della perpetua infamia. La qual pena si estende etiandiò alli Venditori, i quali scientemente venderanno de' detti Orsogli, e Filati, e Trame, e Sete sode nostrane a persone, che levino tal cose per portarle, o mandarle fuori di Bologna. Et se vi intervinirà mezzano, ovvero, Sensale, vuole sia tenuto questo tale a ricercare il Compratore per saper, s' Egli si vuole servire di tal Mercantia dentro in Bologna, o pure per mandarla fuori di Bologna, e se gli sarà risposto, che tal Compra si fa per mandare la cosa fuori di Bologna, non possa intromettersi nella detta Vendita: sotto la pena della privatione del suo Uffitio in perpetuo, e de Scudi cento d'oro in oro, e dello Essilio dalla detta Città, e suo Distretto per Anni dieci continovi. Determinando, che procedere sempre si possa alla essecutione delle dette pene, così pecuniarie, come dello Essilio, contro i Delinquenti, dopo il commesso delitto, se bene ancho non fussero trovati in fragranti crimine. Nelle quali pene pecuniarie, e della perdita delle Robbe ipso jure, incorrano i Contrafacienti: & li tre quarti di esse siano applicati alla Camera; e l' altro quarto all' Accusatore, ovvero, Denuntiatore: il nome di cui per ogni modo sarà tenuto secreto.

3 Dichiarando, che la presente prohibitione, ordinatione, e pena debbia havere luogo anchora contro quelli, che havessero condotte, o volessero condurre tali Sete in Bologna solo per farle lavorare ivi come di sopra, con animo però di riportarsele subito con loro. I

quali

quali portatori ne ancho vuole siano iscusati dallo incorso delle istesse pene, abbenchè ne avessero havuta licenza da Monsignor Illustrissimo Legato pro tempore di Sua Santità, o della Santa Sede, etiandio de Latere, ovvero da altri suoi Presidenti in Bologna. La qual licenza, e la facoltà anchor di concederla solamente si intende riserbata alla Santità Sua, ovvero, ai Sommi Pontefici successori suoi.

4 Volendo anchora, e dichiarando, che chiunque scientemente venderà de detti Filati, & Orsogli, Trame, o Sete nostrane, a persone, che le comprino per portarle, o mandarle fuori di Bologna senza licenza di Sua Santità, ovvero, senza lo espresso consentimento del Corporale pro tempore della detta Arte di Seta della Città predetta, e del Reggimento, ovvero, Senato della Città medesima; i detti Compratori, che ciò faranno, oltre le dette pene pecuniarie, e dello Essilio, e della perdita delle Robbe, ovvero della valuta loro, etiandio come indegni d'ogni benefitio della detta Arte, siano, e si intendano subito fatti privi, cassi, & esclusi dall'Ufficio, e dallo esercitio dell'Arte medesima. E non possano dall'hora in poi, nè per se stessi, nè per altro, o altri, nè ancho in compagnia d'altrui, nè ancho come Sensali, intromettersi nella detta Arte. Et i loro nomi debbiano cancellarsi, & siano havuti per cancellati della detta Compagnia, e della Matricola sua, in maniera, che per lo avvenire mai più non possano essere restituiti, nè reintegrati nella detta Arte, nè meno nello Essercitio di quella.

5 Non intendendosi però, che nella presente prohibitione si comprendano, nè possano haversi per compresi gli Organcini di tutto punto, e non netti a mano dalli Maestri: nè parimente si prohibisce il nettargli alla Caviglia secondo il solito al modo antico, & il ridurgli alla sua perfetione, cotti, e tinti: i quali Organcini da gran tempo in quà si sogliono mandare nelle parti della Francia, della Fiandra, e della Alemagna, e d'altre Provintie fuori della Italia. Nè ancho si prohibiscono le Sete da fregio, e da cuscire, e far frangie, e fornimenti da vestimenti, le quali ordinariamente si comprano dalli Merciari.

6 In oltre volendo, & ordinando, che chiunque venderà quantità alcuna di dette Sete sode, o lavorate in qualsivoglia forma, da Libre cinque in sù, debbia farla appesare alla Statiera, o Bilancia della detta Arte, pagando quello, ch'è solito, allo Ufficiale della medesima Arte, & ivi fare scrivere la detta quantità dallo Ufficiale predetto: sotto la pena de Scudi venticinque per ciascuna volta, d'applicarsi come di sopra.

7. Di più, che tutti quelli, i quali introdurranno Sete sode reali forestiere in Bologna, per finirle in essa, e ridurle alla sua perfetione, debbiano farle appesare, come di sopra, e farne tenere conto; affin-

affinchè poſſa vederſi la entrata, e l'uſcita di quelle, ſotto la medeſima pena de Scudi venticinque d'applicarſi come di ſopra.

8. Commandando anchora ſotto le medeſime pene, che dalli Deputati nella detta Città ſi debbia tenere conto della entrata, e della uſcita degli Orſogli, e Trame crude, e cotte, e tinte; acciochè quando ſarà il biſogno, il tutto ſi poſſa far vedere agli Uffitiali della detta Arte, ogni volta che vorranno.

9. Et che tutti quelli, che faranno fare Sete noſtrane per ponerle in Velami, ovvero per venderle, quando le riceveranno dalli Caldirani, le debbiano prima far appeſare all'Uffitiale dell'Arte, pagando il ſolito, come di ſopra, ſotto la medeſima pena de Scudi venticinque.

10. Prohibendo anchora, ſotto le medeſime pene pecuniarie, e perdita delle robbe, a qualunque perſona, come di ſopra, il portare, o far portare fuora di Bologna alcuna quantità di Seta ſoda noſtrana doppia, fabricata nella detta Città, ſino a tanto che non ſarà ſtata lavorata dalli Filatoglieri, e tinta dalli Tentori di eſſa.

11. Et che non ſia permeſſo ad alcuna perſona, etiandio privilegiata, come di ſopra, introdurre in Bologna ſorte alcuna di Drapperie foreſtiere: ſotto pene della perdita di eſſe, e di uno Scudo per braccio alla meſura di Bologna, di tal Drapperie, d'applicarſi come di ſopra.

12 E ſe alcuno Mercante ſi trovi al preſente havere nella detta Città qualche quantità di tal Drapperie foreſtiere, ſia tenuto tal Mercante fra giorni quattro dopo la publicatione della preſente, a denuntiarle agli Uffitiali dell'Arte della Seta, e fare, che ſiano bollate col Bollo, o Sigillo della detta Arte, & in quel caſo ſia in potere loro il venderle nella detta Città, ritenendone però buono, e fedele conto, che poſſa eſſere veduto dalli detti Ufficiali, & il qual debbia loro eſſere moſtrato a tutte le ſue voglie: ſotto le pene pecuniarie, e della perdita delle robbe, d'applicarſi, come è detto.

13. Nè ſendo buona coſa il privare totalmente la detta Città dell' Opera delle Drapperie di quella bellezza, e qualità, come ſono le foreſtiere; ſi concede alli Mercanti della detta Arte, & ad altri in Bologna facoltà di fabricare, e far fabricare ogni, & qualunque ſorte di Drapperia alla foggia delle foreſtiere tutte di Seta; alle quali poſſano, e debbiano far fare i vivagni d'ogni ſorte colore a piacer loro, eccetto il verde, così ſcuro, come chiaro, e ſenza oro. Rimanendo però ſempre fermo il bello, e buon modo di lavorare le Drapperie alla noſtrana, al modo antico, e ſecondo che diſpongono gli Statuti dell'Arte: a cui ſi facciano i vivagni verdi con l'oro, eccettuando le Drapperie verdi, a cui ſi facciano i vivagni roſſi con l'oro. Con queſto però, che tutti i Drappi, ovvero Tele predette fatte alla foggia delle foreſtiere, ſi debbiano denuntiare alla detta Arte, & ivi farle bollare,

pagando il ſolito, e dando in Nota e paleſando agli Ufficiali dell'Arte il nome, e Cognome, & il luogo dell'habitatione del Teſſitore; accioche i detti Ufficiali pro tempore poſſano andarlo a trovare, e vedere tali Opere: quali poi ſi debbiano vendere ſecondo la qualità, e peſo loro, come ſi coſtuma.

14. Appreſſo ſi commanda, ſotto le medeſime pene a qualunque Tintore da Sete nella detta Città, che ſenza la eſpreſſa licenza in iſcritto del Rettore, o Maſſaro della detta Arte, non debbiano in alcuno modo, ſotto qualſivoglia preteſto, tingere Orſoglj, o Trame a perſona alcuna, che non eſſerciti publicamente l'Arte predetta della Seta in Bologna, anchorche tali Orſogli, e Trame ſi fuſſero ſabricate fuora di Bologna, & ivi dipoi portate. E ciò ſotto la pena de Scudi ducento d'oro in oro per ciaſcheduna volta che ſarà contrafatto, da incorrerſi, e d'applicarſi, come è detto; e della privatione dello Eſſercitio della detta Arte, e della Compagnia di eſſa, ſe in quella fuſſe matricolato, per modo tale, che mai più per lo avvenire lo ſteſſo Contraveniente non poſſa ingerirſi nella Tintoria, nè meno in altro membro dell'Arte della Seta.

15. Oltre di ciò ſi prohibiſce a qualunque perſona, talmente, che niuno ardiſca ponere in Orſogli, o Trama, ne in qualſivoglia lavoriero dell'Opera tinta, comprendendovi anchora gli Organcini, parte alcuna di detta Seta noſtrana; ma che tutta la detta Seta noſtrana ſia riſerbata per ſervirſene, e diſpenſarla nell'Opera de' Velami ſotto la pena della perdita della Seta; e de Scudi due ſimili per libra, da incorrerſi, e d'applicarſi come di ſopra.

16. Riſerbando nondimeno facoltà al Corporale, & agli Ufficiali della detta Arte, legittimamente congregati, con queſto, che prima per via di Polizze, che eſprimano la cagione della chiamata, ſiano convocati a coadunarſi inſieme, e poſto tra eſſi, e gli huomini della Compagnia il partito ſufficiente, e quello ottenuto a fave bianche, per li due terzi, facoltà (dico) di dare licenza, che i particolari Mercanti della detta Arte, poſſano ponere di dette Sete noſtrane in Orſogli, e Trame, maſſimamente allhora, & in quei caſi, ne' quali il detto Corporale, & Ufficiali vedeſſero eſſere buona coſa ciò fare per commodo, e utilità della Repubblica per la gran copia delle Sete, che in quel tempo vi foſſe, e per le poche faccende dei Mercanti intorno all'Opera bianca.

17. Con queſta dichiaratione anchora, che nella medeſima pena della perdita delle Sete, e de Scudi due, debbiano incorrere tutti quelli, che fuori della detta Opera bianca porranno quantità alcuna di Sete noſtrane in Orſogli, Trame, & Organcini, ſalvo che nei ſopradetti Caſi.

18. Vo-

18. Volendo parimente, che niuno possa ponere le Sete nostrane basse in opere di Drapperie, senza licenza degli Ufficiali sopradetti pro tempore.

19. Et che nessuno ardisca sotto qualsivoglia pretesto ponere in Velami, nè in orditura, nè in tessitura Sete forestiere: sotto pena della perdita della Sete, overo, dei Velami, e de Scudi due per ciascuna libra, e di più per la prima volta de Scudi cento d'oro, d'applicarsi, come è detto. La seconda volta poi siano privi, e per tali siano tenuti, della detta Compagnia, se in essa saranno matricolati: ne possano mai più questi tali, nè da se soli, nè in compagnia d'altri, essercitare la predetta Arte de Velami. Il che però non habbia luogo, nè si estenda a quella sorte de Veli, che al presente si chiamano Formichini, lestini, quadretti, bastoncini, crivelletti, toche lame con Oro, & Argento, & ogni altra sorte de Veli, fatti di Sete leventi, adoperandosi però in quel termine, nel qual propriamente vengono dal Telaro, senza mandarli ad altri Facitori, o farli acconciare in altro modo. Non intendendo però di prohibire il dare la salda in certe sorti di crivelletti: anzi concedendo, che tai Veli eccettuati si possano fabricare di Seta forestiera, bianca di sua natura, e non di colore giallo, essendo cruda, che però sia filata su le rocchelle da tinta, e non altramente, nè in altro modo. Et che in ogni sorte de vivagni, e genelle si possa mettere ogni sorte di Sete.

20. Et a questo fine si prohibisce a tutti i Filatoglieri di Bologna il filare le Sete forestiere bianche, e gialle su le rocchelle da Velami in nome, & ad instanza di qualsivoglia persona: & il cambiare le Sete, che gli saranno date a lavorare, sotto pena di furto, e de Scudi venticinque, d'applicarsi come di sopra.

21. Per venire poi in chiarezza, se la Seta posta nei Velami da qualsivoglia persona, sia nostrana, o forestiera, per trovare la verità di ciò, si commanda a tutti quelli, che fanno l'opera bianca, o la fanno fare, che per l'avvenire debbiano scrivere, o fare scrivere fedelmente, e giornalmente tutte le Sete, che compreranno pro tempore; scrivendo la quantità, e da chi le haveranno comprate, e sotto qual nome, o di nostrane, o di forestiere.

E caso che alcuno Sensale, o altro Mezzano fusse Venditore di tal Sete senza li Padroni di esse: non si possa comperare da questo tale se egli non notificherà al Compratore il nome del Padrone Venditore. E altramente facendosi, si debbia presumere contro de loro il Delitto, di cui si dubitasse. I quali Libri, dove tal Conto si terrà, ad ogni semplice volontà, e richiesta degli Ufficiali dell'Arte della Seta si debbiano appresentare dalli Padroni di essi, a questo effetto sopradetto, sotto pena de Scudi cento, d'applicarsi come di sopra.

22. Et acciochè nessuno venga ingannato nel comprare Sete per far Velami, si prohibisce ad ogni persona di qualsivoglia conditione, che venderà Seta in alcun modo, o col mezzo de Sensali, o senza, che non ardiscano, nè presumano vendere Seta forestiera sotto nome di nostrana anchorche ella fusse piegata al modo nostrano, sotto pena di essere condannati come Falsarij, e della perdita delle Robbe ad arbitrio dei Superiori in Bologna. Commandando alli Sensali, & altri Mezzani, che non debbiano mettere in Vendita Sete forestiere per nome di nostrane; ma debbiano fedelmente fare l'Ufficio loro, e dire veramente sotto buona fede quello, che ne sanno: e dove havessero dubbio, debbiano interrogarne il Venditore, e riferire poi al Compratore ciò, che ne haveranno inteso sinceramente, e seguitandone la Vendita, siano tenuti i detti Sensali, o Mezzani farne Scrittura nei loro Libretti, notando la Seta venduta, e la qualità di essa, secondo la forma degli Statuti del Foro de Mercanti, sotto la pena in essi contenuta.

23. E perchè si è trovato, che alcuni Mercanti cercando vendere una cosa per un'altra, hanno piegate le Sete forestiere alla foggia nostrana, e le hanno vendute per nostrane. Perciò per ovviare a queste fraudi, si prohibisce, che alcuno sotto nome, o d'altri, ovvero per utile proprio, o d'altri, non ardisca piegare le Sete forestiere alla foggia, & al modo delle nostrane. E se alcuno contrafarà a tal prohibitione, sia come Falsario publicamente frustato e sia privato di tal Seta; le quali si debbiano applicare come di sopra, a danno del Padrone, come che consapevole di tale piegatura. E di più sia mandato in Essilio per cinque Anni fuora della Città, e Distretto di Bologna.

24. Dipoi perchè una delle principali cose, che debbiano servire al fabricare Velami buoni, e belli, e così mantenere il credito, anticamente acquistato appresso i forestieri dalli Mercanti di Bologna, con riputatione, e utile grande della detta Città, e del Popolo di essa, e che la Seta da far Velami sia tratta dalli Caldirani secondo il vero, e antico buon modo, nelle Caldare di piombo con le mani delle Maestre perite nell'Arte; la qual cosa non si può conseguire da quelli Caldirani, che le traggono con li Pozzetti, ovvero Caldare di Ramo. Per tanto per provedere a questi abusi, da pochi Anni in quà introdotti da alcuni, si prohibisce affatto a qualsivoglia Caldirano il trar Seta con l'uso de detti Pozzetti, o Caldare di Ramo: ma si debbia trar al solito antico modo sopradetto. Et che non vi si debbiano in alcun modo mettere, ovvero mescolare Folicelli doppij, nè Folicelli reali ammacchiati, nè ancho Cantarelli; quali si ordina si debbiano trar separatamente dalle Sete gioianti; sotto pena de Scudi cinquanta d'Oro, e della privatione dell'Arte, e di essere cassi dallo essercitio del trar la Seta, a cui non possano mai più essere rimessi, nè reintegrati.

25. E

25. E che nessuna persona così terriera, come del Contà di Bologna, o forestiera, sotto qualsivoglia pretesto ardisca portare, o far portare d'altronde nella detta Città Sete lavorate in Orsogli, o Trame, Terzarole, Filati, nè di alcuna altra sorte, così crude, come cotte, sotto pena della perdita di dette Sete, e de Scudi due per Libra, d'applicarsi come di sopra. Dichiarando, che quelli Filatoglieri, i quali in alcuna maniera scientemente lavoreranno Sete contro il tenore delle presenti Provisioni, incorrano nella pena di Scudi venticinque d'Oro per ogni volta, che contrafaranno, & ancho dello Essilio per Anni cinque dalla Città, e Distretto di Bologna: che così vuole, e espressamente commanda Sua Santità siano puniti, e multati.

26. Le quali pene si estendono anchora alle persone delli Sensali, che non osserveranno le cose a loro imposte, come di sopra: & oltre di questo anchora, che in perpetuo siano privi, e così s' intendano, dello Essercitio loro: e non possano mai più essere rimessi, nè reintegrati.

27. Per compimento poi, e per maggiore osservanza delli presenti Ordini, si commanda a tutti li Doganieri, Gabellieri, e altri Uffitiali deputati a fare le Bollette alla Gabella Grossa della detta Città, così alli moderni, come alli successori, che non ardiscano per se stessi, nè per li suoi Ministri fare alcune Bollette, ovvero Licenze a qualsivoglia persona per estrahere di Bologna quantità alcuna, benchè picciola, di Seta, come di sopra prohibita di essere estratta: sotto pena de Scudi cinquecento d' oro in oro, subito fatto, da incorrersi, e da elliggersi senza alcuna remissione, e d'applicarsi, come di sopra.

28 Aggiungendosi, che chiunque Trasgressore nelle cose di sopra prohibite, determinate, commandate, ordinate, e vietate, non havendo il modo di pagare la pena pecunaria, come di sopra distintamente prescritta, debbia essere punito corporalmente, o per lo intero, o per lo supplemento con severità. Le quali pene, havendosi riguardo alla qualità del fatto, e della contraventione, & alle circonstanze, si possano, secondo lo arbitrio del Giudice, aumentare, e così aumentate pagare si debbiano.

29. Dando perciò la Santità Sua espressa Commissione allo Illustrissimo, e Reverendiss. Monsig. Alessandro del Titolo di S. Lorenzo in Damaso Diacono Cardinale Montalto, della S. R. Chiesa Vicecancelliero, moderno, & a quello, che succederà dopo lui, Legato de Latere, Vicelegato, Governatore, Podestà, e Presidente al Governo della Città di Bologna, & a qualunque altri Giudici, e Giudicanti, & ai loro Luogotenenti, & ad altre Persone, a cui appartiene il fatto, ovvero appartinerà per lo avvenire in qualsivoglia modo, che inviolabilmente, e realmente con effetto facciano osservare gli Ordini, le Prohibitioni, le Determinationi, e Capitoli sopradetti, sotto le pene in

quelli

quelli contenute. E debbiano rivocare affatto, caſſare, & annullare le Licenze, overo Conceſſioni, ſe troveranno alcune in contrario eſſere ſtate concedute: in maniera che per lo innanzi non ne poſſano concedere ſe non nel modo, e forma ſopradetti, e quelle che altramente ſaranno, o ſono concedute, ſi reputino ſurrettitie per la preſuntione chiamata juris, & de jure: nè giovino in alcun modo a quei tali, che le haveſſero ottenute, e per niente poſſano iſcuſarſi dalle pene ſopradette: come così la Santità Sua fino d'adeſſo le Licenze, e Conceſſioni così a queſti hora date, come quelle, che per lo avvenire ſi deſſero contro il tenore, e la forma delle preſenti Ordinationi, revoca, caſſa, e gli leva ogni vigore; non volendo, che poſſano conſeguire, nè operare effetto alcuno.

30. Nè ancho volendo, che le preſenti Ordinationi, & la iſpeditione ſopra eſſe delle Lettere Apoſtoliche mai per alcun tempo poſſano eſſere notate del vitio della ſurrettione, overo obrettione, overo di nullità, overo, della intentione di S. S., overo di qual altro mancamento ſi voglia: nè meno che poſſano eſſer impugnate, overo rivocate. Ma che ſempre, & in perpetuo queſte tali Ordinationi, Prohibitioni, Determinationi, e Capitoli habbiano ad eſſere, e ſiano validi, & efficaci: e ſotto le pene in eſſi contenute debbiano da tutti inviolabilmente eſſere oſſervati.

31. E così finalmente, e non in altra maniera per qualunque della detta Città Legati, Vicelegati, & altri Giudici, Ordinarj, e Commiſſarii moderni, e che vi ſuccederanno, ſpogliandoli di ogni facoltà, e autorità di altramente giudicare, e interpretare, ſi debbia giudicare, e definire. Dichiarando nullo, e vano tutto quello, che altramente per qualunque perſona di qualſivoglia autorità, ignorante, o ſcientemente intorno ciò ſarà attentato.

32. Non oſtanti le coſe premeſſe, nè meno le Coſtitutioni, & Ordinationi Apoſtoliche, nè meno gli Statuti, etiandio col giuramento, con la Confirmatione Apoſtolica, overo con qual altra ſi voglia fermezza ſtabiliti, e parimente le conſuetudini, & ancho le facoltà a qualunque Legati, Vicelegati, Giudici, e Governatori, & a qualſivoglia altri Superiori, e perſone: i privilegj anchora, gli indulti, e le Lettere Apoſtoliche, ſotto qualunque tenore, e forma, e con qualſivoglia clauſule, in contrario per ogni modo diſponenti, concedute, confermate, e rinovate, e che da mò innanti ſi concederanno, ſi confermeranno, e ſi rinoveranno: a tutte le qual coſe, & a ciaſcuna di eſſe, anchorche di quelle, e dei loro interi tenori ſpeciale, ſpecifica, eſpreſſa, & individua mentione, & a parola per parola, non già per le Clauſule generali della medeſima importanza, overo qualſivoglia eſpreſſione ſervare ſi doveſſe, overo qualche altra eſquiſita forma in queſto caſo haveſſe a tenerſi: i tenori di tutte le qual coſe nè più, nè meno come

me ſe di parola in parola quì fuſſero regiſtrati, e ſpecificati, ſi habbiano per piena, e ſufficientemente in queſto luogo regiſtrati, & eſpreſſi; rimanendo però quelli per altro nella ſua forza, e vigore; per queſta ſol volta la Santità Sua in virtù delle preſenti, ſpetial, & eſpreſſamente, di ſuo moto proprio, come è detto, di certa ſcienza, e con la pienezza della poteſtà Apoſtolica, deroga, come fa anchora a tutte le altre coſe contrarie.

33. E vuole, che alle copie delle ſue Lettere ſopra ciò eſpedite, ovvero alli tranſonti di eſſe, etiandio in iſtampa, ſottoſcritti di mano di uno Notajo pubblico, e ſigillati, col ſigillo della detta Arte della Seta, ſi debbia dare in tutti i modi quella indubitata fede, così in Giuditio, come fuori di eſſo, la quale ſi darebbe alle Lettere iſteſſe originali; ſe fuſſero appreſentate, overo, moſtrate.

34. A niuno adunque per alcun modo vuole Sua Santità ſia permeſſo il fare oltraggio, overo con temerario ardire contravenire alla carta delle preſenti ſue Prohibitioni, Statuti, Ordinationi, Capitoli diſtinti, Volontà, Dichiarationi, Decreti, Rivocationi, Commiſſioni, & Eſtenſione. Se poi qualchuno haverà ardimento di farne prova, ſappia quel tale di dovere incorrere nella diſgratia di Dio Onnipotente, e delli ſuoi Beati Apoſtoli S. Pietro, e S. Paulo.

Iſpedite, e date in Roma a Monte Cavallo l'Anno della Incarnatione del Salvatore noſtro 1589 alli 5 del Meſe di Settembre l'Anno Quinto del Pontificato di Sua Beatitudine.

N°. 44.

Lettera in forma di Breve della Sa. Me. di Siſto V nella quale ſi vieta l'introduzione di Panni Stranieri, e altri lavori di Lana.

Siſto Veſcovo Servo de'Servi di Dio, ai Venerabili Fratelli l'Arciveſcovo di Ravenna, il Veſcovo d'Amerino, & al diletto Figliuolo il Vicario in generale, & in ſpirituale, del noſtro Venerando Fratello Arciveſcovo di Bologna ſalute, e benedizione Apoſtolica: hoggi ſono ſtate pubblicate da Noi lettere del tenore, che ſeguita.

Siſto Veſcovo Servo de' Servi di Dio, a perpetua memoria della coſa. Fra l'altre coſe, nelle quali ci affatichiamo continuamente per il felice reggimento dello ſtato Eccleſiaſtico, Noi ſiamo ſoliti uſare maggiore diligenza in quelle coſe, nelle quali ſi tratta delle commodità della noſtra Città di Bologna, e de'ſuoi Cittadini, & habitanti, e di rimediare diligentemente alli abuſi, che di giorno in giorno ſi ſogliono commettere: Onde eſſendo che (ſiccome habbiamo inteſo) molti poco amorevoli alla ſua Patria, e guidati da deſiderio di guadagno illeci-

lecito, conducono con fraude, e di nascosto dai Luoghi, e Paesi estranei diverse sorte di Panni in detta Città, e condotti sogliono vendere, non solo occultamente, ma ancora in palese, contro la forma de' Statuti, e Provisione della Compagnia dell' Arte della Lana di detta Città, dal che nasce, che i Panni fatti, e tessuti in detta Città si stimano poco, e sono disprezzati, & ancho, che questo sia in grave pregiudizio dell' istessa Città, e de' Mercanti, e massimamente de' poveri Operarj, che si acquistano il Vitto di tal Arte, che sono in numero di circa quindici mila; Noi dunque volendo ovviare a così grave, e dannoso abuso, e provedere, secondo il bisogno, all' istessa Città & a nostri amati figliuoli Rettore, Massari, Castaldi, & Huomini di detta Arte, e volendo insieme farli particolari favori, e grazie di moto proprio, e non ad instanza di richiesta fattaci dai predetti Rettore, Massari, Castaldi, & Huomini, e da altri per loro, ma solo per nostra mera liberalità, e per certa nostra scienza, di pienezza della potestà Apostolica, per tenore delle presenti nostre lettere.

1 Concediamo agl' istessi Rettore, Massari, Castaldi, & Huomini che sono al presente, come per avvenire saranno, che non si possano più condurre, nè condotti tenere nelle Botteghe, Case, Contado, e Distretto di detta Città Rascie, Frise Alti, Bagliette, Roversi, ovvero qualsivoglia altra sorta di Panno Forastiero, eccetto i Roversi Rosati, che siano veramente tinti in grana; & in oltre determiniamo, & ordiniamo a tutti, & a ciascheduno, tanto Ecclesiastico, quanto Secolare, habitanti nella detta Città, Contado, o Distretto di Bologna, & alle persone Forastiere di qualsivoglia grado, stato, ordine, e condizione si siano, di che autorità, e potestà si voglia, in virtù di Santa Obedienza, e sotto pena di cinquanta Scudi d' oro in oro, tanto a Padroni di detto Panno, quanto a quelli, che gli haveranno nelle Botteghe, e nelle Case, se però ne saranno consapevoli, e non in altro modo, da incorrersi allora, e quante volte si sarà contrafatto.

2 Che alcuno nè per se, o per altri possa condurre, o tenere, & havere nelle Botteghe, o Case proprie, o altri nella predetta Città, Contado, o Distretto, tale Rascie, Frise Alti, Bagliette, o Roversi, o qualunque altra sorte di Panni forastieri, eccetto i Roversi Rosati, che siano veramente tinti in grana; e prohibiamo ai Forastieri di qualsivoglia stato, e condizione, non solamente a quelli, che saranno venuti di nuovo in detta Città, ma vi saranno habitanti di molti Anni, & a Frati, Monaci, e Religiosi habitanti nella Città, Contado, e Distretto predetto, che non possano sotto qualsivoglia pretesto di consuetudine contraria, o concessione, le quali dichiariamo per abuso, e per la presente espressamente revochiamo, cassiamo, & annulliamo; e vogliamo, e determiniamo, che siano tenute per revocate, cassate, & annullate, che non possano sotto qualsivoglia pretesto, o occasione,

ardi-

ardiſcano, o preſumino di portare, o far portare Panni foraſtieri, tanto bianchi, quanto negri, o di qualſivoglia altro colore prohibiti per i Statuti, e Proviſioni di detta Compagnia, o ſiano intieri, o tagliati in uſo di veſtimenti, o di Cappe regolari, eccettuando ſolamente quelli, che venendo da Paeſi lontani hanno tal Panno per ſuo uſo.

3 Ma commandiamo ancora più eſpreſſamente agl' iſteſſi Foraſtieri, Frati, Monaci, Religioſi, come anco qualſivoglia altra ſorte di perſone, ſotto pena della perdita di detto Panno foraſtiero, impoſta a ſimili portatori, che debbano comprare il Panno neceſſario di tempo in tempo.

4 Et oltre di ciò, per maggior oſſervanza della preſente commandiamo a tutti, & a ciaſcuno Sarti, Calciajoli, tanto della detta Città, Contà, e Diſtretto, ſotto pena di quindici Scudi, d'applicarſi la quarta parte all' Accuſatore, e di tre tratti di Corda, che non debbano lavorare, nè per ſe, nè per altri in ſimili Panni Foraſtieri; & alli Tentori, Tiratori, e Purgatori, Cimatori, Gualcherani, e Rivedini, & altri Operarj della detta Arte di detta Città, Contà, e Diſtretto, ſotto l'iſteſſa pena di quindici Scudi, e tre tratti di Corda, che non ſi poſſino intromettere a lavorare in detti Panni.

5 Oltre di ciò, acciochè i Detti Panni foraſtieri non apportino danno, o pregiudizio in modo alcuno alla detta Arte; Commandiamo ad ogni, e ciaſcheduna perſona di qualſivoglia ſtato, e condizione, che non ardiſcano, nè preſumino di condurre Panni foraſtieri, o altre ſimili coſe nella detta Città, Contà, e Diſtretto ſopra Cocchi, Carrette, e Cavalli, e per gli altri Cnntravenienti, e Cocchiero di quindici Scudi, e di tre tratti di Corda, ſe non manifeſterà tal fraude.

6 E ſe manifeſterà, che guadagni la quarta parte di tutta la condannagione, e ſe i Padroni di detti Panni accuſaranno quelli, che condurranno detti Panni in detta Città, Contà, e Diſtretto ſopra Cocchi, Carrette, o Cavalli, con qualſivoglia riſpetto, come ſi è detto di ſopra; dichiariamo, che non debbano incorrere in alcuna pena.

7 Vogliamo ancora, e commandiamo a tutti, & a ciaſcuno, che debbano permettere al tutto, che ſi faccia inquiſizione delle predette coſe, ſotto l' iſteſſa pena.

8 E per ovviare alle fraudi, che ſi poteſſero commettere ſopra ciò occultamente, ſi commanda ai Cuſtodi delle Porte di detta Città, ovvero alli Chiavieri di dette, ovver altri Ufficiali, ſotto pena di venticinque Scudi, d'applicarſi come ſi è detto di ſopra, e di tre tratti di Corda da incorrerſi per li Cuſtodi, & Ufficiali predetti, o per qualſivoglia Contraveniente, quante volte contrafaranno, che nel tempo di notte non ardiſcano intromettere nell'iſteſſa Città alcuna coſa prohibita, che ſi appartenga in qualſivoglia modo alla predetta Arte.

9 E perchè si trovano alcuni, che non stimano tali Esecutori, commandiamo a tutti, & a ciascheduna persona di qualsivoglia stato, o condizione, sotto pena di venticinque Scudi, e di tre tratti di Corda, che non ardiscano opporsi, prohibire, o contradire, nè per se, nè per altri al Rettore di detta Arte, & a suoi Esecutori nel loro Ufficio, e nel fare, & esercitare le debite esecuzioni contenute nelli detti Statuti.

10 E perchè è cosa conveniente, che le cose nate, e fabbricate nella detta Città, Contà, e Distretto, diano qualche ajuto all'istessa Arte, commandiamo a tutti, e qualsivoglia Collettore di Gabelle, che non facciano alcuna bolletta, o licenza sopra qualsivoglia cosa, che appartenga in qualsivoglia modo alla detta Arte, senza commissione del Rettore, o Massaro della detta Arte, sotto pena a quelli, che faranno la bolletta della perdita di quindici Scudi.

11 Et a chi condurrà, o farà condurre simili cose, della perdita di dette robbe, & a Conduttori di dieci Scudi, e della confiscazione di detti Animali, che condurranno dette robbe, se le condurranno senza licenza, ovvero con altra, che non sia sottoscritta dal Rettore, o Massaro di detta Compagnia, d'applicarsi dette pene come di sopra.

12 E commandiamo, & ancora ordiniamo, che adesso, e per l'avvenire, ogni volta, che accaderà, che siano condotte nella predetta Città per transito, o per qualsivoglia altra causa, via, e modo Rascie, Frisie, Bagliette, & altri Panni di simile sorte prohibiti, tanto i Padroni de' Panni, & altri di simile sorte, quanto i Vetturali, Conduttori, e quelli alli quali li Panni, e l'altre cose di simile sorte saranno indrizzate, siano tenuti fra quattro giorni al più, dopo la loro venuta nella detta Città, immediatamente denunciarli in scritto al Rettore, ovver Ufficiali della detta Compagnia, che saranno pro tempore, e questo insieme con la qualità, quantità, e numero de' Panni, sotto la perdita di detti Panni, e di quindici Scudi simili: Ma tutti, e di qualsivoglia stato i quali si trovino havere Panni predetti prohibiti proprj, ovvero d'altri, ovvero commessi per qualsivoglia altro modo nella detta Città con licenza, ovvero senza licenza, quelli siano tenuti denunciarli fra quattro giorni prossimi, dopo la pubblicazione delle presenti lettere, sotto pena di Scudi 50, e siano tenuti, e debbano farli mandar fuori senza denunciazione della Città, Contà, e Distretto predetto, e che nell'Estrazione de'Panni, Rascie, Frise, Bagliette, o Roversi, e Vestimenti, che veniranno nella Città per causa di passaggio, la licenza si faccia per gli Ufficiali di dett'Arte deputati alla Gabella, ovvero per il Massaro, e sia sottoscritta per il Gabelliero, ovvero per il contrario faccia per il Gabelliero, e debba essere sottoscritta per li medesimi Ufficiali gratis, e senza alcun salario, o mercede, altrimente qualsivoglia licenza fatta, e sottoscritta sia nulla,

& in-

& invalida, e non faccia alcuna fede. E li Panni da eſtraherſi, come di ſopra, reſtino eſenti dalle pene permeſſe.

13. Ma acciocchè il Rettore, & Ufficiali, che ſono pro tempore, più facilmente poſſino far il ſuo Ufficio diſtrettamente, prohibiamo a tutti, & a ciaſcuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſiano, ſotto la pena di quindeci Scudi ſimili, da incorrerſi per i contravenienti allora, & ogni volta, che ſarà contrafatto, che neſſuno preſumi, & habbi ardimento ſotto qualſivoglia preteſto impedire, overo moleſtare, o in qualſivoglia altro modo inquietare li ſopradetti Rettore, e Ufficiali nel vedere, cercare in ogni luogo diligentemente, e nell'eſercitare il ſuo ufficio, & altre coſe, che in qualſivoglia modo s'appartengono tanto a detto ufficio, & Arte.

14. Et accioche s'habbia maggior copia di Lana, nè che s'accreſchi il lor prezzo, prohibemo a tutti gli habitatori della Città, Contà, e Diſtretto, tanto terrieri, quanto foraſtieri, che ſotto la pena di Scudi cinquanta, e della perdita delle Lane, da incorrerſi allora, & ogni volta, che per li contravenienti ſarà contrafatto, che per l'avvenire non preſumano, & habbino ardimento ſotto qualſivoglia preteſto comprare, o far comprare le Lane del Contà, e Diſtretto predetto, tanto per il Contà, e Città con la predetta occaſione, nè poſſino in niun modo rivenderle, e ſotto la pena di Scudi trenta, e della perdita delle Lane, da incorrerſi allora, & ogni volta, che per li Contravenienti ſimilmente ſarà contravenuto, e che neſſuno preſumi, & habbi ardimento ſotto qualſivoglia preteſto eſtrahere, o far eſtrahere ſimili Lane fuori del detto Contà, ancorche con preteſto di lavarle, e ſe non darà una cauzione di ricondurle, e ſotto la pena di Scudi venticinque da incorrerſi allora, & ogni volta, che ſarà ſimilmente per li Contravenienti contrafatto, e che non preſumino, & habbino ardimento vendere, o portare, overo far vendere, e portare fuori di detta Città Garzi, o Garzini di qualſivoglia ſorte, ſe prima non ſia fornita la Città, & ancora ſotto la pena di dieci Scudi, da incorrerſi per li Contravenienti.

15. Che ſenza licenza del prefato Rettore, che neſſuno preſumi vendere, o far vendere, eſtrahere, o fare eſtrahere fuori della Città, o Contà predetto, Bacchette da sgamaitare la Lana, e Guadi, & Erba gualda, taſo, come le gradici, come ſi dice volgarmente, & altre coſe ſimili, che appartengono alla detta Arte, o eſercizio di quella, ſenza licenza del ſopradetto Rettore.

16. E prohibemo ancora agli Operarj della dett'Arte, o a qualſivoglia altra perſona, ſotto pena di 25 Scudi ſimili, da incorrerſi tanto dalli Operarj, quanto da ſimili perſone, e della privazione dell'eſercizio da incorrerſi per li detti Operarj, che non poſſino per l'avvenire eſercitare la dett'Arte, ſe prima non haveranno ottenuta la li-

cenza, overo, come si dice, il partito dall'istessa Compagnia legittimamente congregata.

17. Et acciocchè in pregiudizio della detta Arte non habbino ardimento, e presumino sotto qualsivoglia pretesto, e qualsivoglia cosa, che spettano, & appartengono in qualsivoglia modo alla detta Arte, accumulare Lane, e farne massa a effetto di rivenderle poi, sotto pena della privazione.

18 Dichiarando, che tutte, e ciascheduna pena per le presenti imposte, s'habbino da applicarsi per una parte alla Camera Apostolica, e per l'altra al prefato Rettore, e per la terza all'Accusatore, e per il resto delle parti alla prefata Compagnia, e le presenti lettere, etiandio per qualsivoglia interesse quelli, che hanno, o che pretendino d'havere interesse, e non siano stati chiamati, nè habbino consentito alle sopradette cose, overo per qualsivoglia altra causa non possono essere notate di surrezione, & obrezione, o veramente di nullità, nè possono essere chiamati in giudizio in lite, nè essere ridotti a termine di ragione, nè si possi impetrare rimedio alcuno contro a quelle con qualsivoglia giurisdizione, e grazia, o fatto, ma stiano sempre stabili, e ferme, e valide, e fortiscono sempre, e ritengono i suoi effetti.

19. E da tutti siano inviolabilmente osservate così, e non altrimente, in tutte le cose dette avanti per qualsivoglia Giudice Ecclesiastico, e Secolare, ancorche siano Auditori Apostolici, e Cardinali della S. R. Chiesa, ancho Legati de Latere, Vicelegati, Governatori, & altri qualsivoglia Giudice, e Commissarj.

20. Levata a questi tali, & a qualsivoglia d'essi la facoltà di giudicare, & interpretare altrimente, e con l'autorità sua giudicare, e diffinire, e tutto quello, che altrimente sarà attentato di fare da qualsivoglia, e con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente, determiniamo che sia nullo, & invalido.

21. Non ostando cosa alcuna alle premesse, & in caso sia di bisogno di non levare il jus quesito, & altre regole, e Constituzioni Apostoliche, e parimente ancora Statuti della Città, e Contà de' predetti, confirmate ancora con giuramento, e confirmazione Apostolica, overo confirmati per qualsivoglia fermezza, e consuetudine, & ancora immemorabili, e Leggi, Privilegj, ancora Indulti, e Lettere Apostoliche, & alla Città, e Contà predette, e suoi Cittadini, & habitanti, & a qualsivoglia Superiore, e persona sotto qualunque tenore, e forma, e con qualsivoglia ancor derogatorio delle derogatorie, & altre più valide, & insolite clausule, & annullanti, o altri simili Decreti in generale, over' in particolare, & ancora con moto, scienza, e con intiera potestà Concistoriale, & altre ancora iterate fatte in contrario, in qualsivoglia modo concesse, confirmate, & innovate, alle quali cose tutte, ancorchè s'havesse di quelli, e di tutti gli altri far menzione, non fosse

fosse fatto una speciale, specifica, espressa, e di parola in parola, e non per clausule generali, che importino il medesimo, overo qualsivoglia altro modo requisito d'esser servata a questo effetto, dovesse essere i tenori di tutti quelli, e di ciascheduno, come se fossero espressi di parola in parola, havendoli per sufficientemente e pienamente espressi. Vogliamo, che siano derogati, e deroghiamo a quello, che in altra maniera fosse per restare in sua validità solamente per questa volta specialmente, & espressamente, per moto, scienza, e pienezza di potestà, non ostante alcuna cosa in contrario. Non sia dunque alcuno, che ardisca volere rompere questa Carta della nostra concessione, indulto, statuto, & ordinazione, declarazione, revocazione, annullazione, inhibizione, interdetto, precetto, statuto, e decreto, volontà, e derogazione, nè meno temerariamente contravenirli: che se alcuno ardirà porsi a tal impresa, sappia, e tenga per fermo, che incorrerà nella disgrazia dell'Onnipotente Iddio, e delli Beati suoi Apostoli Pietro, e Paolo. Dato in Roma nel Monte Quirinale l'Anno dell'Incarnazione del Signore 1589 il primo di Settembre, l'Anno quinto del nostro Pontificato.

22. Laonde ordiniamo alla vostra discrezione per Apostolico scritti, e moti simili, che voi, over duoi, o uno di voi, che quando sarete richiesti, e quando sarà di bisogno, & ogni volta che sarete ricercati per la parte del Rettore, de' Massari, e Castaldi, & Huomini di detta Arte, le soprascritte lettere pubblicando, & assistendoli nelle promesse cose, con presidio di efficace difensione le facciate con l'autorità vostra godere pacificamente la concessione, l'indulto, statuto, ordinazione, volontà, inhibizione, interdetto, & altre cose, che si contengono nelle soprascritte lettere, secondo il tenore, e continenza di quello, non permettendo, che alcuno sia molestato, impedito, over inquietato, come di sopra in qualsivoglia modo contro il tenore delle medesime lettere. Raffrenando i contradittori per la detta nostra autorità, remossa l'appellazione sopra queste cose, osservati i legittimi processi, aggravandoli di censure, e pene, apponendogli l'interdetto Ecclesiastico, & ancora se sarà di bisogno, invocando l'ajuto del braccio secolare, non ostante a tutte le sopradette cose se ad alcuni comunemente, overo decisamente dalla medesima Sede li sia stato fatto indulto, che non possano essere interdetti, sospesi, e scommunicati per Lettere Apostoliche, che non faccino piena, espressa, & a parola per parola del sopradetto Indulto, menzione. Dato in Roma nel Monte Quirinale l'Anno dell'Incarnazione del Signore 1589 al primo di Settembre, l'Anno quinto del nostro Pontificato.

Spe-

N°.

Spese all' incirca, che per ogni Soma ragguagliata al peso di Libbre 500 occorrono nel Bolognese, oltre ancora li Dazi di Transito per le Merci, che venendo da Firenze ivi transitano, e sono trasportate ad altri Paesi tanto per la Via di Terra, quanto per Acqua.

Per la Via di Terra.

		Per ogni Soma di ℔ 500
A Scaricalasino in circa		L. — — 6
Pedaggio del Ponte -- --		L. — 2. —
Alla Porta S. Stefano	Pedaggio dall'Armi	L. — 2. —
	Dazio Porta -- --	L. — 7. 4
In Dogana	Aumento di Pio IV	L. — 3. 3
	Fachinaggio, Veditori, ed altre piccole Spese in circa	L. — 8. —
Nell'uscire per la Via di Terra	Alla Porta -- --	L. — 1. —
	Pedaggio del Ponte -- -- -- -- -	L. — 2. —
		L. 1. 6. 1

Per la Via d' Acqua

		Per ogni Soma di ℔ 500
A Scaricalasino in circa		L. — — 6
Pedaggio del Ponte -- --		L. — 2. —
Alla Porta S. Stefano	Pedaggio dall'Armi	L. — 2. —
	Dazio Porta -- --	L. — 7. 4
In Dogana	Aumento di Pio IV	L. — 3. 3
	Fachinaggio, Veditori, ed altre piccole Spese in circa	L. — 8. —
	Fondo del Canale	L. — 6. 6
	Fondazzo -- -- --	L. — 1. 8
	Al Custode del Porto	L. — 4. —
		L. 1. 15. 3

45.

Spese all' incirca, che per ogni Soma ragguagliata Lib. 500 occorrono nel Bolognese, oltre gli altri Dazj di Transito per quelle Merci, che venendo da Paesi Esteri tanto per la Via di Terra, quanto per la Via d' Acqua, ivi transitano per essere trasportate a Firenze.

Per la Via di Terra.

		Per ogni Soma di ℔ 500
	Alla Confina Bolognese circa	L. — — 6
	Pedaggio del Ponte — —	L. — 2. —
Alla Porta	Dazio Porta — — —	L. — 7. 4
	Al Gabellino circa	L. — 2. —
In Dogana	Aumento di Pio IV	L. — 3. 3
	Fachinaggio, Veditori, ed altre piccole Spese circa	L. — 8. —
Da Bologna al Confine	Alla Porta circa	L. — 2. —
	Pedaggio del Ponte	L. — 2. —
	Pedaggio dall'Armi	L. — 2. —
	Alla Confina circa	L. — — 6
		L. 1. 9. 7

Per la Via d' Acqua.

		Per ogni Soma di ℔ 500
Dall' ingresso del Bolognese fino all' ingresso in Città	Fondo del Canale	L. — 4. 4
	Al Custode del Porto	L. — 4. —
	Dazio Porta al Porto delle Navi — — —	L. — 7. 4
	Al Gabellino circa	L. — 2. —
In Dogana	Aumento di Pio IV	L. — 3. 3
	Fachinaggio, Veditori, ed altre piccole Spese circa — — —	L. — 8. —
Da Bologna al Confine	Alla Porta S. Stefano	L. — 2. —
	Pedaggio del Ponte	L. — 2. —
	Pedaggio dall' Armi	L. — 2. —
	Alla Confina circa	L. — — 6
		L. 1. 15. 5

N°. 46.

Nota dell' Efigenze delle Regalie in natura, e delle altre in Contanti relativamente all' Azienda della Illuftriffima Congregazione della Gabella Groffa; come pure ai Miniftri della Eccelfa Camera di Bologna refidenti in Gabella.

P R E F A Z I O N E

PRima di entrare nel dettaglio delle Regalie, il quale, attefo i diverfi Capi donde ritraggonfi, farà indifpenfabilmente minuto, e neceffario di avvertire, che le Regalie in natura, e l' Efigenze in Contanti coftituifcono per alcuni Miniftri di Gabella buona parte, e per altri di effi la maffima del Menfuale loro rifpettivo Stipendio.

Poche rifcuotonfi fopra le Robbe Terriere, le altre tutte fopra le Foreftiere.

Di quelle in natura fulle Terreriere profitta folamente l' Uffiziale al Magazzino dell' Olio.

Delle altre in natura fulle Robbe Foreftiere profittano i feguenti. =

La Illuftriffima Congregazione.
Il Governatore.
L' Uffiziale al Magazzino dell' Olio.
Il Cuftode al Porto Naviglio.
Il Cuftode del Magazzino dei Fagotti.
Il Capitano di Malalbergo.
I Veditori.
I Miniftri dell' Eccelfa Camera.

In quanto all' Efigenze in Contanti, altre portano il nome di Regalia, altre di Mercede, altre di Ricognizione; ma non diverfificano fe non nella denominazione. Alcune fono proporzionate al pefo, altre al numero dei Colli, altre diverfamente; e li Miniftri che ne profittano fono i feguenti. =

L' Uffiziale al Magazzino dell' Olio.
Il Taffatore delle Bollette.
Il Bollatore.
Il Cuftode del Magazzino dei Fagotti.
Il Cuftode del Porto Naviglio.
Il Capitano di Malalbergo.
I Veditori.
I Gabellini alle Porte della Città.
Gli Uffiziali del Contado.

Di

Di tutte, e fingole le predette Regalie, ed Efigenze, come pure di ciafcun Partecipante fi avrà ragione quì in feguito per ordine Alfabetico ripartitamente negl' infrafcritti cinque Capitoli; avvertendo, che tutti quanti i Generi foreftieri foggetti a Regalia in natura, fono anche gravati dei rifpettivi Dazj, e del Fondo del Canale, quando è dovuto, a riferva di pochi Generi, che non pagano Dazio; a ciafcun dèi quali unicamente fi farà l'opportuna Annotazione.

In fine fi dà un Indice Generale di quanto è menzionato in quefta Raccolta.

Si avverta, che gl' inframemorandi Miniftri, cioè il Taffatore, il Bollatore, l' Ufiziale all' Olio, il Cuftode dei Fagotti, l' Ufiziale al Porto Naviglio, e il Capitano a Malalbergo hanno un Ajutante, di cui non poffono fare a meno per adempiere ai loro doveri, e che è ftipendiato a fpefe di ciafcun di loro, a riferva di quello del Taffatore, per cui la Gabella gli paffa Lire 20 il Mefe.

CAPITOLO I.

Catalogo dei Generi foggetti a Regalia in natura, con la fpiegazione dettagliata di ciafcun Genere.

Agli Foreftieri per Rimanente fono foggetti alla Regalia in natura di una Refta per ogni Soma, e per ogni Biroccio, e due Refte per ogni Carro: le quali Refte toccano tutte alla Congregazione di Gabella.

Arancie di Portogallo foreftiere per Rimanente fono foggette alla Regalia in natura di quattro Arancie per ogni Caffa, o Corbello, o Cefto, le quali fi diftribuifcono:

alla Congregazione di Gabella - - - - - -	2
al Governatore di Gabella - - - - - - - -	1
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - -	1

Arancie brusche forestiere venute per Terra, e per Rimanente sono soggette alla Regalia in natura di sei Arancie per ogni Collo, le quali si distribuiscono:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - - 2
al Governatore di Gabella - - - - - - - - 2
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 2

Quelle poi venute per acqua rinfuse, cioè sciolte, non riguardate in Casse, o Ceste, e simili, sono soggette alla Regalia suddetta; ed in oltre sono soggette ad ulteriore Regalia, cioè.

In Malalbergo n°. 6 per ogni Migliaro a favore di quel Capitano, quando ivi si traghettava.

Al Porto di Bologna n°. 25 per ogni Carro a favore di quell' Ufficiale di Gabella Custode del Porto.

In oltre il Gabellino dipendente solo da Camera al Porto suddetto riceve qualche piccola Regalia di tali Arancie, ma senza misura, contentandosi di quella quantità, che dall' Introducente gli viene regalata.

Bicchieri forestieri di Vetro per Rimanente sono soggetti alla Regalia in natura di due Bicchieri per ogni Cassone, i quali si distribuiscono:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - - 1
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 1

Broccole forestiere per Rimanente non pagano Dazio, bensì sono soggette alla Regalia in natura di tre Mazzi per ogni Cestone, e di due Mazzi per ogni Corbello, i quali si distribuiscono in parti eguali;

alla Congregazione di Gabella
al Governatore di Gabella
ai Veditori di Gabella

Butirro forestiere in Zangoli proveniente dalla parte Ferrarese per Rimanente è soggetto a Regalia in natura di mezza libbra per ogni Cento libbre di peso all' Uffiziale del Magazzino dell' Olio.

Butirro Terriere entrato in Città è soggetto alla Regalia in natura di mezza libbra circa per ogni Cento libbre di peso al suddetto Uffiziale all' Olio.

Carciofi forestieri per Rimanente sono soggetti alla Regalia in natura di n°. 6 per ogni Collo, i quali si distribuiscono, come segue.

alla Congregazione di Gabella
al Governatore di Gabella
ai Veditori di Gabella

Car-

Carte ſtampate profane foreſtiere per Rimanente ſono ſoggette a Regalia di un Rame per ogni ſdaziata, e tocca al Cuſtode del Magazzino dei Fagotti per l' eſame, che deve fare ſopra ogni Carta di commiſſione del S. Officio.

Carte ſtampate Sacre foreſtiere per Rimanente non pagano Dazio, ma ſolamente contribuiſcono un Rame per ogni ſdaziata; e tocca ai Veditori di Gabella.

Cavoli fiori foreſtieri per Rimanente non pagano Dazio, bensì ſono ſoggetti alla Regalia in natura di ſei Fiori per ogni Collo, e ſi diſtribuiſcono:

alla Congregazione di Gabella
al Governatore di Gabella
ai Veditori di Gabella

Cedri foreſtieri per Rimanente ſono ſoggetti alla Regalia in natura di n°. 4 per ogni Collo, e ſi diſtribuiſcono:

alla Congregazione di Gabella	1
al Governatore di Gabella	1
ai Veditori di Gabella	1
ai Miniſtri di Camera	1

Cipolle foreſtiere per Rimanente ſono ſoggette alla Regalia in natura di 50 Cipolle per ogni Carro, e così 25 per un Biroccio, le quali toccano tutte alla Congregazione di Gabella.

Cocomeri foreſtieri per Rimanente ſono ſoggetti alla Regalia in natura di tre Cocomeri per ogni Carro, che ſi diſtribuiſcono:

alla Congregazione di Gabella	1
al Governatore di Gabella	1
ai Veditori di Gabella	1

Crocifiſſi foreſtieri per Rimanente non pagano Dazio, bensì quelli di Ottone con la Croce di legno ordinarj, per lo più da Miſſioni, ſono ſoggetti alla Regalia di due Crocifiſſi per ogni Caſſetta mezzana, o grande, eſcluſe le piccole, e toccano

al Governatore di Gabella	1
ai Miniſtri di Camera	1

Corone foreſtiere, cioè Roſarj di legno per Rimanente non laſciano Regalia a veruno di Gabella, ſolamente i Miniſtri di Camera ſi fanno regalare una Dozzena di Corone per ogni partita, che ſi ſdazia.

Eſca da batter fuoco terriera entrata in Città. Il Gabellino a Saragozza, e alcuni Uffiziali del Contado, ne ricevono piccola porzione per Regalia.

Farrone denominato di Parma foreſtiero per Rimanente non paga Dazio, bensì è ſoggetto alla Regalia in natura di cinque libbre per ogni Cento libbre di peſo, e ſi diſtribuiſcono:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - - 1
al Governatore di Gabella - - - - - - - - 1
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - 1
ai Miniſtri di Camera - - - - - - - - - 1

Finocchi in erba foreſtieri ſono ſoggetti alla Regalia in natura di N°. 100 per ogni Carro, e così di 50 per Biroccio, i quali ſi diſtribuiſcono in due parti eguali ai ſeguenti:
alla Congregazione di Gabella
ai Veditori di Gabella.

Fiori freſchi foreſtieri per Rimanente non pagano Dazio, bensì ſono ſoggetti a Regalia di due, o tre Mazzetti per ogni Collo a diſcrezione del Veditore, il quale ba riguardo alla quantità contenuta nel Collo, e ſi diſtribuiſcono in due parti eguali:
al Governatore di Gabella
ai Veditori di Gabella.

Formaggio terriere entrato in Città è ſoggetto alla Regalia in natura di mezza libbra circa per ogni cento libbre di peſo all' Uffiziale del Magazzino dell' Olio.

Fuſi da rocca eſteri per Rimanente ſono ſottopoſti alla Regalia in natura di dodici per ogni partita, che ſi sdazia, e toccano al Governatore di Gabella.

Giuggiole foreſtiere per Rimanente ſono ſoggette a Regalia in natura, che riduceſi ad una gemina, cioè a due mani piene, or più, or meno a diſcrezione del Veditore, il quale ſi regola a proporzione della quantità delle Giuggiole. Queſta Regalia di una ſola gemina ſi riparte egualmente agl' infraſcritti.
alla Congregazione di Gabella
al Governatore di Gabella
ai Veditori di Gabella.

Legnami foreſtieri di Pioppo per Rimanente, venuti per acqua, ſono gravati di Regalia in natura come ſegue.
Al Capitano di Malalbergo per ogni Barca un' Aſſa, quando ivi ſi traghettava.
Al Cuſtode del Porto Navile un' altr' Aſſa come ſopra per ogni Barca.
Un' altra è preteſa dal Gabellino di Camera al ſuddetto Porto Navile, e ſpeſſo la ottiene.

Legnami minuti lavorati foreſtieri, cioè Bigongi, Pale, Manichi da Vanghe, Caſſe da Vaglj, e ſimili, per Rimanente, ſono ſottopoſti a Regalia in natura di una Pala, o Paletto, o di un Manico da Vanga, o di altro conſimile Capo ad elezione del Veditore per ogni Condotta ſia d'una, o di più, o anche di molte Some, e queſta Regalia tocca interamente alla Congregazione di Gabella. Pre-

Presentemente non capitano Bigongi forestieri, pei quali parimenti si prenderebbe la Regalia; è però evidente, che anticamente ne saranno capitati molti, poichè vi era il costume, durato fino agli Anni ultimamente scorsi, di distribuire certe Regalie per la Madonna di Settembre a ciascuno dei Signori Amministratori della Gabella, fra le quali eravi sempre un Bigongio.

Limoni provenienti dalla Puglia, e dalla Riviera di Salò per acqua non custoditi in Casse, o Ceste, ma rinfusi, per Rimanente, sono soggetti a Regalia in natura di sei Limoni per ogni cinquecento, i quali si ripartono come segue:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - - 2
al Governatore di Gabella - - - - - - - - 2
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 2

In oltre di 4 per migliaro in Malalbergo a favore di quel Capitano, quando si traghettava, e di N°. 25 per ogni Carro al Porto di Bologna a favore di quell'Ufiziale Custode del Porto.

Anche il Gabellino inserviente la sola Camera al Porto suddetto riceve qualche piccola Regalia di Limoni, contentandosi però di quelli, che gli vengono regalati dall'Introducente senza prefiggimento di numero.

Limoni forestieri provenienti per Terra da Luoghi diversi dai su indicati, per Rimanente, sono soggetti alla Regalia di N°. 4 per ogni Cassa, o Corbello, o Cesto, e si distribuiscono come segue:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - 2
al Governatore di Gabella - - - - - - - - 1
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 1

Majolica - *vedi* Piatti.

Maroni freschi forestieri, per Rimanente, non pagano Dazio, bensì sono gravati di Regalia in natura, la quale consiste in una gemina, cioè due mani piene di Maroni, or più, or meno ad arbitrio del Veditore, il quale regolasi a proporzione della quantità dei Maroni. Questa Regalia si distribuisce in tre parti eguali ai seguenti:

alla Congregazione di Gabella
al Governatore di Gabella
ai Veditori di Gabella.

Melarancie - *vedi* Arancie.

Meloni forestieri, per Rimanente, sono sottoposti a Regalia in natura. Presentemente non ne capitano, e quando venivano se ne prendevano tre per ogni Carro, ripartendoli come segue:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - 1

al

al Governatore di Gabella - - - - - - - - 1
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 1

Mescole di legno estero, per Rimanente, sono gravate di Regalia in natura di una mescola per ogni partita, e tocca al Governatore di Gabella.

Noci Terriere entrate in Città sono soggette a Regalia in natura d'un mezzo circa per Cento all'Uffiziale del Magazzino dell'Olio.

Ulive fresche forestiere, per Rimanente, debbono la Regalia in natura ripartitamente, come si è detto delle Giuggiole.

Orzo pillato forestiere, conosciuto sotto nome di Orzo Tedesco, non è soggetto a Dazio, ma solo alla Regalia in natura di cinque libbre per ogni Centinajo di peso, e si distribuiscono come segue:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - - 2
al Governator di Gabella - - - - - - - - 1
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 1
ai Ministri di Camera - - - - - - - - - 1

Pasta forestiera, per Rimanente, non è gravata di Dazio, bensì della Regalia di lib. 10 per ogni Cassa di Puglia, che suol essere di peso lib. 200 circa, e tale Regalia si distribuisce come segue:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - - 4
al Governatore di Gabella - - - - - - - - 2
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 2
ai Ministri di Camera - - - - - - - - - 2

Persiche forestiere, per Rimanente, sono gravate della Regalia in natura di N°. 6 per ogni Soma derivante dal Ferrarese, e similmente di 6 per ogni Cassa, o Corbello, che sogliono venire dalla Toscana, e si ripartono come segue:

alla Congregazione di Gabella - - - - - - - 2
al Governatore di Gabella - - - - - - - - 2
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 2

Piante di Gelsomini, e di Agrumi esteri, per Rimanente, non sono sottoposte al Dazio, o soltanto alla Regalia in natura di tre mazzi per ogni Collo, i quali si dividono

alla Congregazione di Gabella - - - - - - - 1
al Governatore di Gabella - - - - - - - - 1
ai Veditori di Gabella - - - - - - - - - 1

Piatti di Majolica ordinaria di Faenza, o d'Imola in Carro, o in Biroccio, per Rimanente, sono soggetti a Regalia in natura di 4 Tondini per Carro, e così 2 per Biroccio, e si distribuiscono in parti eguali:

alla Congregazione di Gabella
ai Veditori di Gabella.

Pi-

Piſelli freſchi foreſtieri, per Rimanente, debbono la Regalia da riceverſi, e diſtribuirſi, come ſi è detto delle Giuggiole.

Ricotta ſalata Terriera entrata in Città è ſoggetta alla Regalia in natura di mezza libbra circa per ogni cento libbre di peſo per l'Uffiziale del Magazzino dell'Olio.

Rami - *vedi* Carte ſtampate.

Roveglia - *vedi* Piſelli.

Sapone eſtero d'ogni Paeſe, fuorche di Venezia, è ſoggetto, per Rimanente, e per Tranſito, a Regalia in natura di mezza libbra per ogni cento libbre di peſo all'Uffiziale del Magazzino dell'Olio, ove sdazianſi tutte le ſorte di Sapone, toltone quello di Venezia.

Sparagi foreſtieri, per Rimanente, debbono Regalia in natura di un mazzo per ogni Soma, e ſi diſtribuiſcono ai Miniſtri di Gabella in nome della Congregazione.

Stampe - *vedi* Carte ſtampate.

Terra cotta Terriera per Tratta, oltre il Dazio, e il Fondo del Canale, andando per acqua, è gravata della Regalia in natura ai ſeguenti:

Al Taſſatore per ogni Carro tanta Terra cotta, che equivaglia all'importo di un paolo, overo un paolo in contanti.

Al Capitano di Malalbergo N°. 6 pezzi di Terra, quando ivi ſi traghettava, per ogni Nave.

All'Uffiziale al Porto Navile N°. 12 pezzi circa di Terra cotta per ogni Carro, or più, or meno ſecondo la qualità dei Pezzi.

Ulive - *vedi* Olive.

Zizzole - *vedi* Giuggiole.

C A P I T O L O II.

Catalogo dei Partecipanti Regalie in natura con l'Indice di quelle, che ad ognuno appartengono.

Illustrissima Congregazione della Gabella Grossa

Agli — — — — — — — — — — — —
Arancie — — — — — — — — — — —
Bicchieri — — — — — — — — — —
Broccole — — — — — — — — — — —
Carciofi — — — — — — — — — — — —
Cavoli fiori — — — — — — — — — —
Cedri — — — — — — — — — — — —
Cipolle — — — — — — — — — — — —
Cocomeri — — — — — — — — — — —

Far-

Farrone — — — — — — — — — — —
Finocchi in erba — — — — — — — — —
Giuggiole — — — — — — — — — —
Legnami lavorati — — — — — — — — —
Limoni — — — — — — — — — — — —
Maroni — — — — — — — — — — — —
Meloni — — — — — — — — — — — —
Olive freſche — — — — — — — — — —
Orzo pillato — — — — — — — — — —
Paſta — — — — — — — — — — — —
Perſiche — — — — — — — — — — —
Piante — — — — — — — — — — — —
Piatti — — — — — — — — — — — —
Piſelli freſchi — — — — — — — — — —
Sparagi — — — — — — — — — — — —

Queſte Regalie ſono dai Veditori di Gabella eſatte, e paſſate all' Economo per eſitarle. Anni ſono ſi diſtribuivano le Regalie in natura agl' Illuſtriſs. Signori Sindici, ed agli Eccelſi Signori Aſſunti, come appare dai Libri, ſu dei quali l'Economo notava diſtintamente il riparto; ma dell' Anno 1746 li 12 Marzo, come agli Atti delle Congregazioni fol. 132, e del 1763 li 26 Febbraro, come agli Atti ſuddetti fol. 109, fu decretato, che ſi vendeſſero, e che col ricavato l'Economo compraſſe Riſo, Caffe, e Zucchero da diſtribuire agli ſteſſi Signori, come continuaſi tuttavia.

Governatore di Gabella.

Arancie — — — — — — — — — — — —
Broccole — — — — — — — — — — —
Carcioſi — — — — — — — — — — — —
Cavoli fiori — — — — — — — — — —
Cedri — — — — — — — — — — — —
Cocomeri — — — — — — — — — — —
Crocifiſsi — — — — — — — — — — —
Farrone — — — — — — — — — — —
Fiori freſchi — — — — — — — — — —
Fuſi — — — — — — — — — — — —
Giuggiole — — — — — — — — — — —
Limoni — — — — — — — — — — — —
Maroni — — — — — — — — — — — —
Meloni — — — — — — — — — — — —
Meſcole di Legno — — — — — — — —
Olive freſche — — — — — — — — — —
Orzo pillato — — — — — — — — — —
Paſta — — — — — — — — — — — —
Perſiche — — — — — — — — — — —
Piante — — — — — — — — — — — —

P.

Pifelli — — — — — — — —
Sparagi — — — — — — — —

Uffiziale al Magazzino dell'Olio.

Butirro — — — — — — — —
Formaggio — — — — — — —
Noci — — — — — — — —
Ricotta falata - — — — — — —
Sapone — — — — — — — —

Custode del Magazzeno dei Fagotti

Carte ftampate profane — — — —

Custode al Porto Naviglio.

Arancie — — — — — — — —
Legnami — — — — — — — —
Limoni — — — — — — — —
Terra cotta — — — — — — —

Capitano di Malalbergo.

Arancie — — — — — — — —
Legnami — — — — — — — —
Limoni — — — — — — — —
Terra cotta — — — — — — —

Veditori di Gabella.

Arancie — — — — — — — —
Bicchieri — — — — — — — —
Broccole — — — — — — — —
Carciofi — — — — — — — —
Carte ftampate Sacre — — — — —
Cavoli fiori — — — — — — —
Cedri — — — — — — — —
Cocomeri - — — — — — — —
Farrone — — — — — — — —
Finocchi in erba - — — — — —
Fiori frefchi — — — — — — —
Giuggiole — — — — — — —
Limoni — — — — — — — —
Maroni — — — — — — — —
Meloni — — — — — — — —
Olive frefche — — — — — — —
Orzo pillato — — — — — — —
Pafta — — — — — — — —
Perfiche — — — — — — — —

Piante — — — — — — — —
Piatti - — — — — — — — —
Piselli — — — — — — — —

MINISTRI DELL'ECCELSA CAMERA.

Arancie — — — — — — — —
Cedri - — — — — — — — —
Crocifissi -- — — — — — — —
Corone — — — — — — — —
Farrone — — — — — — — —
Legnami — — — — — — — —
Limoni — — — — — — — —
Orzo pillato — — — — — — —
Pasta — — — — — — — — —

GABELLINI ALLE PORTE DELLA CITTA'.

Arancie — — — — — — — —
Broccole — — — — — — — —
Carciofi — — — — — — — —
Cavoli fiori — — — — — — —
Esca per batter fuoco - — — — —
Formaggio — — — — — — — —
Legnami — — — — — — — —
Legnami minuti — — — — — —
Limoni — — — — — — — —
Persiche — — — — — — — —

UFFIZIALI DEL CONTADO.

Formaggio — — — — — — —
Esca da batter fuoco — — — — —

CAPITOLO III.

Catalogo dei Ministri, che riscuotono denari per loro Mercede, con la spiegazione di cadauna rispettiva Esigenza.

L' Uffiziale al Magazzino dell' Olio esige

Per gl' infrascritti Generi quando sono forestieri; cioè per ogni lib. 100 di Formaggio, Ricotta, Carne salata, Grasso, Olio d'oliva, Olio da bruciare, Olio di Pesce, Miele, Noci, Culuore, Presame, Morchia, Budelle, Vischio quando sono per Rimanente, o per Transito per l'importo della Regalia di mezza libbra per cento L. -- 2. 6

Per ogni lib. 100 Butirro, Sevo crudo, Sevo cotto, Candele di Sevo quan-

quando ſono per Rimanente, o per Tranſito per l'importo della Regalia di mezza libbra per cento - - - - - - - - „ -- 3. 6

In oltre per ogni lib. 100 di tutti li ſuddetti Generi, o per Rimanente, o per Tranſito a titolo della Peſatura - - - „ -- -- 4

Qualora i ſuddetti Generi ſiano di Paſſo, cioè debbano aſſolutamente paſſar oltre, come meglio quì ſotto ſi ſpiegherà, l'Uffiziale non eſige coſa alcuna a titolo di Regalia, ma ſolamente la Peſatura, che è per ogni lib. 100 - - - - - - - - - - - - „ -- -- 4

Per tale eſenzione di Regalia è neceſſario in queſt'Uffizio dell'Olio il diſtinguere le Merci di Paſſo da quelle di Tranſito. Per Merci di Paſſo s'intendono quelle, che chi le riceve quì per tranſitarle, non può in verun modo nè venderle, nè contrattarle; e per Merci di Tranſito s'intendono quelle altre Eſtere, che chi le ha quì in conſegna avrebbe potuto contrattarle, e che reſtano poi ſpedite fuori di queſto Territorio.

Per ogni Barile di Capperi a titolo della Regalia, ſe è grande Lir. -- 8. -- ſe è piccolo - - - - - - - - - - - - - - „ -- 4. --

In quanto poi al Miele terriere per ogni libbre 100 introdotto in Città - - - - - - - - - - - - - - „ -- 1. --

Per ogni libbre 100 di Carne ſalata terriera introdotta in Città - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 2. 6

Il Taſſatore eſige per le ſole Bollette grandi, che gli toccano.

Per la Canapa, Corda, Stoppa, e Caſcami di Canapa per fuori del Territorio ſi eſige Soldi due per migliaro, lo ſteſſo ſi eſige da quelli, che hanno li Libretti dal Pubblico per la Canapa, che và a Lojano, a Monghidore, e Scaricalaſino.

Si eſige ancora l'iſteſſo per tutta la Canapa ec. come ſopra, quando và per Tranſito.

Per gli Orſoglj, ed altre Sete, che vanno per la parte di Firenze per Tranſito ſi eſige per la Beneſiziata Soldi 10 per Balla, e quando gli Orſoglj, ed altre Sete ſono di Tratta ſi eſige Lir. 1 per ogni Balla.

Per le Caſſe di Veli per Firenze per Tratta ſi eſige per la Beneſiziata Lir. 1 ed in oltre Soldi due per ogni Collo per mercede della Bolletta.

Per il Taſo da Botte ſi eſige Soldi 2 per migliaro di Tratta.

Per le Budelle ſecche, o freſche ſi eſige Soldi 2 per migliaro di peſo di Tratta.

Per la Scorza macinata ſi eſige Soldi 2 per migliaro di Tratta.

Per la Terra cotta in Pignatte, Pignattini ec. ſi eſige Soldi 10 per Carro di Tratta.

Per la Majolica, e mezza Majolica per Tranſito per ogni Birozzo, ſi eſigono 4 Piatti, e per Carro otto, ed in luogo d'eſſa per Birozzo ſoldi 6 e per Carro ſoldi 12.

La ſuddetta per Tratta per ogni piccolo Collo ſi eſige ſoldi 2, e quando è grande ſoldi 4.

Per un Carro di Mobili, e Suppellettili di Caſa ſi eſige un ſoldo per Collo, e trattandoſi di bagattelle, o di poca quantità ſi eſige o ſoldi 10, o ſoldi 15, o ſoldi 20 (ſervendoſi dell' Equità) di Tratta.

Per diverſe altre coſe, che non ſi peſano, ſi prende ſoldi 4, o pure 2 per Bolletta di Tratta.

Per ogni Carro Geſſo crudo ſi eſige un ſoldo di Tratta.

Per il Geſſo cotto, e Calcina ſi eſige ogni due Corbe mezzo ſoldo di Tratta.

Per gli Atteſtati qualunque ſi prende Lir. 1 per Atteſtato, e quando lo vogliono legalizzato dal Notaro ſi prende Lir. 2, perchè Lir. 1 il Taſſatore la paſſa al Notaro della Congregazione per la ricognizione del Carattere, ma rare volte ſono richieſti tali Atteſtati.

Per qualunque altro Capo di Mercanzìa non eſpreſſo quì ſoldi 2 per ogni libbre 1000, oppure ſoldi 2 per Collo di Tratta.

Per le Spezzature delle Bollette della Canapa qualunque, e Stoppa, ſi eſigono altri ſoldi 2 per ogni libbre 1000.

Dal Miniſtro delli Procacci di Firenze la ſolita menſuale Regalia, che aſcende a Lir. 130 l' Anno, per l'incomodo di andare ogni Spaccio alla di lui Stanza a fare in qualunque Ora le Bollette.

Il Bollatore eſige per le ſole Bollette piccole, che gli toccano come ſegue. Si parla a Quattrini da 6 il Bajocco.

Per ogni Soma Caſtagne, Farina di dette, Anſeri, e Maroni - - - - - - - - - - - - - - Quattrini -	4
Per ciaſcun Collo, o Sporta Peſce ſalato - - - - - - -	3
Per ogni Barile Sardoni, o Acciughe - - - - - - - - -	12
Per ogni libbre 100 Quagliari - - - - - - - - - - - -	36
Per ogni Ballino Carte da giuoco, quando non aſcendono al numero di 50 - - - - - - - - - - - - - - Quattrini	3
Per ogni Ballino ſuddette, quando oltrepaſſano il n°. di 50 - -	1 $\frac{1}{2}$
Per ogni Soma Legname lavorato di Faggia - - - - - -	12
Per ogni Migliaro Canapa, Caſcami di detta, e Stoppa per traſporto da un Comune all'altro - - - - - - - - -	12
Per ogni lib. 100 Formaggio di Pecora - - - - - - - -	24
Per ciaſcuna Bolletta di Corame, Vitelli concj, Bazzane - -	4
Per ciaſcuna Soma Ortame - - - - - - - - - - - -	4

Per

Per ciascun Collo, o Sporta Roba qualunque, che si trasporta alla Fiera di S. Martino de' Manzoli in Ottobre - - - 12
Per ogni Soma Pulla di Miglio, o di Riso - - - - - - 4

Per Bollette di Tratta

Per ciascuna Bolletta di Rame nuovo lavorato, purchè non vadi a Ferrara, o per le Strade soggette al Fondo del Canale - 4
Per ogni Cassa, o Cassetta Vino, o Liquori come sopra. - - 4
Per ogni Soma Ortame - - - - - - - - - - - - - - - 12
Per ogni Soma Mele - - - - - - - - - - - - - - - 12
Per ogni Soma Pulla - - - - - - - - - - - - - - - 4
Per ogni Pacchetto, o Scatola Gioje vere - - - - - - - 60
Per ciascun Collo Pesce salato - - - - - - - - - - - - 24
Per ciascun gruppo Monete d'Oro, o di Argento - - - - - 30
Per ciascuna Bolletta di lib. 500 Stoppa, purchè non sia nè più nè meno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Per ogni Cassetta Majolica - - - - - - - - - - - - 12
Per ciascuna Bolletta Robe da apparare Bajocchi 15 più, o meno secondo la quantità dei Colli.

Per Bollette di Transito.

Per ciascun Collo Salumi, salvo le Aringhe - - - - - - 4
Per ciascun Collo Malioli di Vite - - - - - - - - - - 12
Per ogni gruppo Contanti - - - - - - - - - - - - 30
Per ogni Pacchetto, o Scatola Gioje vere - - - - - - - 30
Per ogni Corbello Limoni - - - - - - - - - - - - - 12
Per ogni Corbello Cavoli fiori - - - - - - - - - - - 12
Per ciascuna Bolletta d'Olio di Sasso - - - - - - - - 6
Per ogni lib. 1000 Pesce marinato, o salato proveniente dal Ferrarese per transitarlo - - - - - - - - - - - - - - 20

Il Custode del Magazzino de' Fagotti esige un Bajocco per ogni Collo piccolo, e due Bajocchi per ogni Collo grande per qualunque tempo sia stato in suo Magazzino, e ciò per la custodia avutane.

Il Custode del Porto Navile esige come segue
Per le Robe che vengono alla Città di Bologna.

Per ogni Sacco di Grano, Formentoni, Marzadelli, Farina, Semola, denominato di Moggio - - - - - - - - - - Lir. -- -- 6

Per

Per ogni Sacco di Riſo denominato di Moggio - - - „ -- 1. --
Per ogni Sacco di Galla denominato di Moggio - - - „ -- -- 6
Per ogni Pane di Zolfo - - - - - - - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Balla Tabacco - - - - - - - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Stanga da Sedia - - - - - - - - - - - „ -- 1. --
Per ogni Balla Pennacchi, e Cornuzzi - - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Nave Marmi - - - - - - - - - - - - - „ 2. 10 --
Per ogni Sacco di Semente di Lino denominato di Moggio - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 1. --
Per ogni Barile Sardoni - - - - - - - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Zangola Peſce cotto - - - - - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Zangola, e Ceſta Peſce ſalato - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Barile Peſce cotto - - - - - - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Barile, o Sacco Terra bianca - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni quantità Calcina bianca a ragione di Sacco di Moggio, e per ogni Sacco - - - - - - - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Aſſa di Abete - - - - - - - - - - - - „ -- -- 6
Per ogni Balla Pelami ſalati di qualſiſia ſorta - - - - „ -- 2. --
Per ogni Nave Zodolina foreſtiera - - - - - - - - „ 1. 5 --
Da tutte le Merci, che vanno, e vengono dalla parte del Traghetto Ferrareſe per ogni Collo - - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Nave Aſſe di Legnami diverſi = Un'Aſſa per ogni Nave =
Per ogni Burchio di Peſce foreſtiere = n°. 4 Capi di detto Peſce =
Per ogni Burchio di Peſce terriero venuto in Città = n°. 2 Capi di detto Peſce =
Dal Chiozzotto, o altri che portano Peſce di Mare, ed Erbaggi = Una Regaglia conforme la quantità che portano =
Per ogni Nave Limoni, e Narancie = La ſolita Regaglia a proporzione della quantità =
Per la Regolizia = Una Regaglia =, ó in vece per ogni Faſcio - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 1. --
Per ogni Botte Olio, che non ſia in Condotta di quei Speditori, che hanno accordo coll' Uffiziale Cuſtode del Porto „ -- 10. --
Per ogni Botte Vino foreſtiere, che non ſia in Condotta come ſopra - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 5. --

Per le Robe che partono da Bologna, e traſportano nello Stato, o fuori di Stato.

Per ogni Nave carica di Geſſi crudi commeſſa, che ſia all' Uffiziale la ſpedizione de' medeſimi - - - - - - - - „ 1. 10 --

Per

Per ogni Migliaro Canapa - - - - - - - - - - - - ,, -- 3. --
Per ogni Ballone di Corda, o Stoppa - - - - - - - ,, -- 2. --
Per ogni Balletta Corda, Stoppa, o Canapa - - - - - ,, -- 1. --
Per ogni Vaso, o Olla di Terra cotta - - - - - - - ,, -- 2. --
Per ogni Soma Maroni, Castagne, Anseri, e Farina di Castagne - - - - - - - - - - - - - - - - - ,, 1. 6 --
Per ogni Nave di Terra cotta = La Regaglia conforme il solito, che è di 12 Pezzi per ogni Carro or più, or meno secondo la qualità dei Pezzi.
Per ogni Corgone Majolica forestiera, Cassone, o Cassa = La Regaglia a proporzione della quantità.
Dal Procaccio di Firenze, Corriere di Bologna, e Corriere di Ferrara quando fanno spaccio = la Recognizione secondo il solito, la quale rispetto al Corriere di Bologna è di Paoli sei, compreso l' andare, e il ritorno; rispetto al Procaccio è quasi altrettanto, diversificando solamente quando leva più Barche; e rispetto al Corriere di Ferrara è di Lir. 10. 10 l'Anno solamente, perchè d' ordinario non porta altro, che Passeggieri con poco Equipaggio.
Per ogni Botte Olio - - - - - - - - - - - - ,, 10. --
Per ogni Botte Vino forestiere - - - - - - - - - ,, -- 5. --
Per ogni Collo Mercanzie fuori delle sopradette specie tanto nel venire in su, quanto nell' andare in giù per il Canale Naviglio, che non siano in Condotta di quei Speditori, che hanno accordo coll' Ufficiale del Porto - - ,, -- 2. --
Per la attergazione di ogni Bolletta di Robe, e Merci, che vanno nello Stato - - - - - - - - - - - - ,, -- 1. --
Per ogni Nave dei seguenti Generi forestieri, che hanno cominciato a venire per il Canale dopo li Lavori d' Acque.
Carbone, Carbonella, Fascine, e Fieno - - - - - - ,, 1. 5 --
Strame - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,, -- 12. --
Uva per Mosto, carica la Nave intieramente, cioè con nove, o dieci Castellate in circa - - - - - - - - ,, 3. -- --

Il Capitano di Malalbergo esige come segue

Dalli Signori Speditori di Ferrara per le spedizioni delle Merci, per le quali il Capitano è tenuto render conto in caso di pericolo, o di mancanza, per ciascun Mese - - - - - - ,, 36. -- --
Da Trasversali in Merci, Canape ec. esige - - - - ,, -- 25 -- per Barca carica di poco, o di molto tanto in su, quanto in giù.
Per le Saccherie di Grani, e Marzadelli, che vengono in su, quando sono in Condotta Lire due il cento, e fuori di Condotta Lire due, soldi dieci.

Per

Per ogni Nave carica di Mercanzia, che parta da Malalbergo per venire a Bologna - - - - - - - quattrini 25
e per ogni Nave di Saccherìa; che parta come sopra - - - - - - - - - - - - - - - quattrini 12
Per ogni Nave procedente da Bologna carica di Colli quattrini 20
Per ogni Nave di Gessi Bajocchi 12
Dal Corriere di Ferrara ogni Anno - - - - - - - lir. 10. -- --
Dal Corriere di Bologna per tutto l'Anno - - - - - - „ 75. -- --
Dal Corriere di Firenze per tutto l'Anno - - - - - - „ 80. -- --
Dal Chiozzotto - - - - - - - - - - - - - - - „ 5. -- --

L' Uffiziale del Porto al Passo Segni esige come segue

Dalli Signori Speditori di Ferrara per le Merci, e Robe di loro Condotta per ogni Mese, quando si naviga, per ciascheduno lir. 5. -- --
Per le Saccherìe dei Grani di Condotta dei suddetti Signori Speditori per ogni n°. 100 Sacchi - - - - - - „ 1. -- --
Per le Saccherìe fuori di Condotta, quando ne passa, e Macinanti per ogni n°. 100 Sacchi - - - - - - - „ 1. -- --
Per li Corrieri di Bologna, e Firenze, e Noli di giorno, e notte con obbligo di mantener li lumi ne' Lampioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 5. --
Per li Gessi crudi che si traghettano per ogni Nave di Pezzi n°. 120. - - - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 10. --
Tutte le Bollette, che si fanno, e si risegnano - - - „ -- 2. --

I Veditori di Gabella esigono come segue
Per Rimanente

Ogni Collo, che si pesa per Dazio per qualunque grandezza che sia, e per qualunque contenuto, che abbia, si esige Bajocchi due, e nulla più, e li piccoli Bajocchi uno, e le Botti Olio Bajocchi quattro l'una.

Per Transito

Per qualunque parte vadino le Merci (fuorchè per Ferrara) si esige per ogni Collo grande maggiore di Libbre Trecento di Peso, Bajocchi due, sì dal Speditore, come anche dal Caricatore, e quelli che non arrivano al detto Peso Bajocchi uno, e nulla più.
Quelli poi, che vanno per la parte di Ferrara, si esige Bajocchi due per ogni Collo, dal Speditore, e null'altro, mentre li Corrieri, e Spedizionieri, che hanno dette Condotte nulla pagano, essendo sempre stato così l'uso, ed accordato.

Per

Per ogni Libbre 100 di Orfoglio si esige - - - - - „ -- 2. --
Per ogni Libbre 100 Veli di Seta si esige - - - - - „ -- -- 6
Per ogni Libbre 1000 Canapa Greggia, Pesi Grassiati, Stoppe, Cordami, ed altri Generi di Canapa si esige - „ -- -- 2
Gli altri Generi di Tratta quando sono in quantità, che ci voglia Bolletta grande fatta dal Tassatore delle Bollette, si esige - - - Bajocchi uno, o due per Collo, o Cassa a proporzione del Peso, e contenuto.
Così pure anche li Generi, che restano per Città, e che non sono soggetti alla Pesa, come Casse di Vino, Casse di Acqua, Bauli, o Fagotti, Arnesi, Libri stampati, Robe da ingrassare Campi ec. si esige - - - - Bajocchi uno per Collo ec.
I quali Generi non pagano Dazio, nè Regaglia.

CAPITOLO IV

Notizie circa li Denari, che per loro mercede esigono presentemente i Gabellini alle Porte di Bologna, ristrettivamente alla Introduzione, ed Estrazione delle Robe forestiere, e terriere, con la indicazione di alcune poche Regalie in natura, da essi ricevute.

Per ogni accompagnatura di Robe forestiere dalla Città in Dogana - - - - - - - - - - - - - - - - - - lir. -- 4. --

Questi quattro Bajocchi vengono passati a quello, che le accompagna fino alla Dogana, acciocchè qualche Capo non sia lasciato per istrada.

Per la rassegna delle Bollette delle Robe soggette a Bolletta di Gabella, quando escono di Città per andar fuori del Contado, cioè:

Per ogni Carratone - - - - - - - - - - - - - - „ -- 12 --
Per ogni Carro - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 10 --
Per ogni Biroccio - - - - - - - - - - - - - - „ -- 5 --
Per ogni Soma - - - - - - - - - - - - - - - „ - 2 --
Per un Collo da se solo - - - - - - - - - - - „ -- 1 --
Per un Colletto da se solo - - - - - - - - - - „ -- -- 6

Per la rassegna delle Bollette delle Balle di Seta, quando escono di Città, e cioè:

Per ogni Balla - - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 4 --
Per un Fagotto - - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 2 --

Per la Bolletta delle Balle di Seta, quando entrano in Città, e cioè:

Per ogni Balla - - - - - - - - - - - - - - - - „ -- 4 --

Per un Colletto - - - - - - - - - - - - - - „ -- 2 --

Per la raſſegna delle Bollette delle Robe ſoggette a Bolletta di Gabella, che eſcono di Città per fermarſi nel Contado, e cioè:

Per ogni Bolletta - - - - - - - - - - - - - - „ -- -- 6

In quanto alle Regalie in natura i Gabellini ne ricevono alcune, ſpecialmente di Legnami minuti, cioè Fuſi, Cucchiari, e ſimili; di Arancie, Limoni, Perſiche, Carciofi, e ſimili, tutte Robe foreſtiere; e circa le Terriere alcuni Gabellini ne ricevono pel Formaggio, e per l'Eſca da batter fuoco, e circa queſta ſolo quel di Saragozza.

Evvi fra i Gabellini qualche piccola diverſità rapporto alla eſigenza, ed alle Regalie ſopra li predetti Generi, ma non merita la pena di farne la enumerazione; tornerebbe però eſpediente l'uniformarli tutti per togliere queſte ſebben piccole diſparità.

Reſta anche da avvertire, che i Gabellini di quelle Porte, per le quali paſſano Merci di uſcita dalla Città, riſcuotono incorporata colla loro, la tenue Eſigenza in Contanti appartenente al riſpettivo Capitano, a cui in fine d'Anno, in vece di dare la preciſa Elazione fatta, pagano una convenuta preſtazione a chi di ſei, e a tal altro di otto Paoli a riſerva del Capitano alla Porta di Santo Stefano, che ha pattuite annue lire ſettantaquattro, atteſa la molta Mercanzia che ne eſce.

C A P I T O L O V.

Eſigenze in Contanti, che ſi fanno dagli Uffiziali del Contado per loro Mercede relativamente alla Introduzione, ed Eſtrazione delle Robe Foreſtiere, e Terriere, con la Indicazione di alcune poche Regalie in natura.

L'Eſigenze in Contanti ſono due Bajocchi per il Taglio di qualunque Bolletta di Gabella da eſſi eſtradata, eccettuate le Bollette di Uſcita per Tranſito.

Gli Ufficiali del Confine non eſigono Regalie in natura, eccettuati alcuni Reſidenti in Montagna, i quali vengono riconoſciuti d'un Formaggio per le Partite groſſe Terriere, e qualche volta d'un poco d'Eſca da batter fuoco.

IN-

INDICE GENERALE

Di quanto è menzionato in questa Raccolta.

Carte ſtampate . . . .
Carte da giuoco per ogni Ballino . . .
Caſcami di Canapa . . . .
Caſtagne . . . .
Caſtellate . . . .
Caſtiglione Contea . . . .
Cavoli fiori . . . .
Cedri . . . .
Chiozzotto . . . .
Cipolle . . . .
Cocomeri . . . .
Confine (Uffiziali di) . . . .
Congregazione della Gabella . . . . .
Contado (Uffiziali del) . . . . . .
Contanti *vedi* Monete . . . . . .
Corame . . . .
Corda . . . .
Corrieri . . . .
Corone . . . .
Cornuzzi . . . .
Crocifissi . . . .
Cucchiari di legno . . . .
Culuore, ovvero Nocciuole . . . . .
Cuſtode al Porto Naviglio . . . . .
Cuſtode del Magazzino dei Fagotti . .
Denari d'Oro, e d'Argento . . . .
Economo diſtribuiva certe Regalie, ora
le vende . . . .
Erbaggi, o ſia Ortame . . . . . .
Eſca da batter fuoco . . . .
Eſigenze in Contanti . . . .
Fagotti (Magazzino de') . . . . .
Farina di Caſtagne . . . .
Farina di Formento . . . .
Farrone . . . .
Faſcine . . . .
Fieno . . . .
Fiera di S. Martino de' Manzoli . . .
Finocchi . . . .
Fiori freſchi . . . .
Formaggio . . . .
Formentone . . . .
Fuſi da Rocca . . . .
Gabella (Congregazione della) . . .
Gabellini alle Porte della Città . . . .
Gabellino al Porto delle Navi . . . .
Galla . . . .
Gelſomini *vedi* Piante . . . . . .
Geſſo cotto . . . .
Geſſo crudo . . . .
Gioje vere . . . .

Giug-

Olio

Ro-

Zan-

N°. 47.

Breve della S. M. di Giulio II in cui concede ai Lettori della Università l'Amministrazione dei Dazj della Gabella Grossa mediante la scelta di sei Soggetti del loro Corpo d'approvarsi dal Cardinal Legato.

JULIUS EPISCOPUS SERVORUM DEI.

Ad perpetuam rei Memoriam.

EX consueta Romani Pontificis providentia plena vigiliis, & sollicitudine circa ea, per quæ Personarum quarumlibet, præsertim litterarum studio, ut scientiæ margaritam acquirant, ac acquisitam in alios transfundant, vacantium utilitatibus provideri valeat diligenter intendimus, & ea, quæ per Prædecessores Nostros propterea gesta, & ordinata sunt, ut perpetuo firma, & inconcussa permaneant; Cum a Nobis petitur libenter approbamus, eaque de novo concedimus, & circa ea statuimus, & ordinamus; prout id in Domino conspicimus salubriter expedire. Sane pro parte dilectorum filiorum Magistri Joannis Gozzadini Archidiaconi Bononien. Notarii, & Referendarii Nostri, ac aliorum Doctorum, & Legentium Collegiatorum tam in Jure Canonico, quam in Jure Civili, Artibus, & Medicina in Universitate Studii Bononien. Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod licet alias fel. rec. Eugenius Papa Quartus Prædecessor Noster Litteras bo: me. Marci tunc Episcopi Avenionen. in Civitate Nostra Bononien. pro Sede Apostolica in Spiritualibus, & Temporalibus Generalis Gubernator; per quas ipse Marcus Episcopus & Gubernator Doctoribus, & Legentibus hujusmodi pro suorum Salariorum solutionibus, & satisfactionibus Datium Gabellæ Grossæ Mercantiarum dictæ Civitatis, cum omnibus Emolumentis suis inter alia obligaverat, & assignaverat per alias suas Litteras approbaverit, & confirmaverit, ac Datium ipsum eisdem Doctoribus, & Legentibus de novo perpetuo concesserit, & assignaverit, tamen Doctores, & Legentes præfati hujusmodi Datium pro Salariorum suorum solutione & satisfactione libere percipere non potuerunt, sed Salaria & solutiones hujusmodi per manus Depositarii seu Thesaurarii, aut forsan aliorum Officialium dictæ Civitatis, qui pro tempore depu-

tati

tati fuerunt, non integre, & ut decet receperunt; Verum si eisdem Doctoribus, & Legentibus Collegiatis concederetur, quod Doctores Cives Bononien. Collegiati Datium hujusmodi per Ministros, & Officiales per eos deputandos exigere, ac redditus, & introitus ejusdem recipere possent, profecto ex hoc pro tempore in Universitate hujusmodi Legentes diligentius lectionibus incumberent, & Salaria eorum, auctis hujusmodi redditibus augerentur, ac facilius illorum satisfactionem reciperent, quare pro parte Joannis, qui etiam continuus Commensalis Noster existit, ac aliorum Doctorum, & Legentium Collegiatorum prædictorum, Nobis fuit humiliter supplicatum, ut Litteris Marci Episcopi, & Gubernatoris, ac Eugenij Prædecessoris hujusmodi, ac Statutis, & Constitutionibus dictorum Doctorum Collegiatorum robur Apostolicæ approbationis, & Confirmationis adjicere, aliasque in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur attendentes Militantem Ecclesiam ad Sui laudabilem Gubernationem Viris Litteratis quam maxime indigere, præfatos Doctores, & Legentes Collegiatos, & eorum singulos a quibusvis Excommunicationis, Suspensionis, & Interdicti, alisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & pœnis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati Litteras Marci Episcopi, & Gubernatoris, ac Eugeni Prædecessoris hujusmodi, ac prout Datii assignationem concernunt, omnia, & singula in eisdem Litteris contenta, nec non omnia, & singula Constitutiones, ac Statuta Doctorum Collegiatorum hujusmodi, dummodo Sacris Canonibus non sint contraria, Auctoritate Apostolica præfata tenore præsentium approbamus, & confirmamus, ac præsentis scripti patrocinio communimus, & pro potiori cautela Datium ipsum, seu Gabellam Grossam Mercantiarum dictæ Civitatis, cum omnibus, & singulis ejus Emolumentis, honoribus, & oneribus consuetis absque alia subhastatione, aut proclamatione desuper faciendis, & absque aliqua solutione alicujus oneris, vel alterius gravaminis ratione subhastationis, aut proclamationis hujusmodi persolvi solitorum, eisdem Doctoribus, & Legentibus Collegiatis in Universitate Studii, & facultatibus hujusmodi perpetuo auctoritate, & tenore præmissis etiam de novo concedimus, ac quod sex ex eisdem Doctoribus Collegiatis, videlicet duo Juris Canonici, duo Juris Civilis, & duo Artium, & Medicinæ, qui ad hoc per alios Doctores Collegiatos Annis singulis eligi, & per Legatum, seu Gubernatorem dictæ Civitatis pro tempore existentem confirmari debeant, alicujus etiam Regiminis dictæ Civitatis licentia super hoc minime requisita Datium, & Gabellam huiusmodi, & illius introitus, ac redditus per se, vel alium, seu alios, etiam Officiales ab eis deputandum, seu deputandos, a quibuscumque Per-

 so-

sonis, etiam exemptis, præterquam pro necessitate Personarum suarum, quibus exemptio hujusmodi concessa fuerit, & eorum Familiarium petere, exigere, & consequi, ac Depositarium, qui introitus, & redditus hujusmodi usque ad debitum tempus solutionis conservare debeat, deputare libere, & licite possint, & valeant Auctoritate, & tenore præmissis statuimus, & ordinamus, ac sub Excommunicationis latæ Sententiæ pœna quibusvis aliis Personis cujuscumque status, gradus, ordinis, & conditionis existant inhibemus, ne de Gabella, & illius introitibus, & redditibus quovis modo se intromittere præsumant non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, nec non Civitatis, & Studii prædictorum Juramento, Confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, Consuetudinibus, & Reformationibus, ac quibusvis Exemptionibus, quibusvis Personis concessis-quas, quo ad hoc, eis nolumus suffragari, cæterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ absolutionis, approbationis, confirmationis, communitionis, concessionis, Statuti, Ordinationis, Inhibitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, Indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat: Romæ apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicæ MDIX 1509. Septimo idus Januarii Pontificatus Nostri Anno Septimo.

Aloysius Joannes de Pereriis. Sancto Johane Madrigal.

L. ✠ Plumbi

P. Mancinus.

N°. 48.

Breve della S. M di Leone X in cui conferma il Breve di Giulio II, e le altre anteriori disposizioni, e prescrive il Metodo sopra la scelta dei Dottori Sindici.

L E O PP. X.

Ad perpetuam Rei Memoriam

Divina disponente Clementia in Apostolicæ Sedis Specula licet immeriti constituti debita & solerti meditatione pensantes, quod per Litterarum Studia cooperantes, in quo omnium charismatum dona procedunt, Viri efficiuntur Scientiis eruditi, per quos ignorantiæ pelluntur

tur nubila provecti ad altiora percrescunt, Divini Nominis, Fideique cultus protenditur, Justitia colitur, æquum ab iniquo discernitur, tam publica, quam privata res utiliter geritur, omnisque prosperitas humanæ conditionis augetur; inducimur non indigne, ut pastoralem curam circa ea studiosius impendamus, per quæ hominum studia vigere & augere valeant, personisque in eisdem Studiis pro tempore Legentibus, sine quibus studia ipsa persistere nequeunt, de congruæ provisionis auxilio provideri possit, & ea, quæ propterea per Prædecessores Nostros Romanos Pontifices perinde facta sunt, ut eo firmius maneant, quo sæpius fuerint Apostolico munimine circumfulta, cum a Nobis petitur, confirmamus, approbamus, & de novo concedimus, aliaque statuimus, & ordinamus, prout rerum, & Personarum qualitate pensata id conspicimus in Domino salubriter expedire. Dudum fel. rec. Julio PP. II Prædecessori Nostro pro parte dilectorum Filiorum Magistri Joannis Gozzadini Archidiaconi Ecclesiæ Bononien. Notarii, & Referendarii Nostri tunc, sed & aliorum Doctorum, & Legentium Collegiatorum tam in Jure Canonico, quam in Jure Civili, Artibus, & Medicina in Universitate Bononien. exposito, quod licet & alias bo. me. Eugenius PP. IV Prædecessor Noster tunc suis Litteris piæ me. Marci tunc Episcopi Avenionen., & in Civitate Nostra Bononien. tunc sua pro Apostolica Sede in Spiritualibus, & Temporalibus Gubernatoris, per quas ipse Marcus Episcopus, & Gubernator Doctoribus, & Legentibus hujusmodi pro suorum Salariorum Solutionibus, & satisfactionibus Datium Gabellæ Grossæ Mercantiarum dictæ Civitatis, cum omnibus Emolumentis inter alia obligaverat, & assignaverat, per alias suas Litteras approbasset, & confirmasset, & Datium ipsum eisdem Doctoribus, & Legentibus de novo perpetuo concessisset, & assignasset; Tamen Doctores, & Legentes præfati huiusmodi Datium pro Salariorum suorum satisfactione, & solutione libere percipere non potuerant, sed Salaria, & solutiones huiusmodi per manus Depositarii seu Thesaurarii, aut forsan aliorum Officialium dictæ Civitatis, qui pro tempore deputati fuerant, non integre receperant. Verum si iisdem Doctoribus & Legentibus Collegiatis concederetur, quod Doctores Cives Bononienses Collegiati Datium hujusmodi per Ministros, & Officiales per eos deputandos exigere, ac redditus, & introitus ejusdem recipere possent, profecto ex hoc pro tempore in Universitate Studii hujusmodi Legentes diligentius Lectionibus incubuissent, ac Salaria eorum, auctis hujusmodi redditibus, augerentur, & facilius illorum satisfactionem recepissent. Idem Prædecessor eorum Supplicationibus inclinatus Litteras Marci Episcopi, & Gubernatoris, ac Eugenii Prædecessoris hujusmodi, & prout ipsius Datii assignationem concernebat, omnia, & singula in eisdem Litteris contenta, ac Constitutiones, & Statuta dictorum Doctorum Collegiatorum, dummodo Sacris Canonibus non essent contraria, Auctori-

tate Apoſtolica approbavit, & confirmavit, & pro potiori cautela Datium ipſum, ſeu Gabellam Groſſam Mercantiarum dictæ Civitatis, cum omnibus, & ſingulis ejus Emolumentis, honoribus, & oneribus conſuetis abſque aliqua ſubhaſtatione, aut proclamatione deſuper faciendis, & abſque aliqua ſolutione alicujus oneris, vel alterius gravaminis ratione ſubhaſtationis, aut proclamationis hujuſmodi perſolvi ſolitorum, eiſdem Doctoribus, & Legentibus Collegiatis in Univerſitate Studii, ac facultatibus hujuſmodi perpetuo etiam de novo conceſſit, ac quod ſex ex eis Doctoribus Collegiatis, videlicet duo Juris Canonici, duo Juris Civilis, & duo Artium, & Medicinæ, qui ad hoc per alios Doctores Collegiatos Annis ſingulis eligi, & per Legatum, ſeu Gubernatorem dictæ Civitatis pro tempore exiſtentem confirmari deberent, alicujus etiam Regiminis dictæ Civitatis Licentia ſuper hoc minime requiſita, Datium, & Gabellam hujuſmodi, & illius introitus & redditus per ſe, vel alium, ſeu alios etiam Officiales ab eis deputandos a quibuſcumque perſonis, etiam exemptis, præterquam pro neceſſitate ſuarum Perſonarum, quibus exemptio hujuſmodi conceſſa foret, & illorum Familiarum, petere, exigere, & conſequi, ac Depoſitarium, qui introitus, & redditus hujuſmodi uſque ad debitum tempus ſolutionis confirmare deberet, libere, & licite poſſent, & valerent ſtatuit, & ordinavit; nec non quibuſvis perſonis cujuſcumque ſtatus, gradus, ordinis, & conditionis forent, ne de Gabella, & illius introitibus, & redditibus quovis modo ſe intromittere præſumerent ſub excommunicationis latæ Sententiæ pœna inhibuit, prout in ipſius Julii Prædeceſſoris Litteris plenius continetur. Et ſicut exhibita Nobis nuper pro parte Joannis, ac Doctorum, & Legentium prædictorum Petitio continebat ut omnia, & ſingula præmiſſa eo ſolidius obſerventur; quo ſæpius fuerint Apoſtolica Auctoritate approbata, ſeu de novo conceſſa, ea approbari, & de novo concedi eis, ac ut in præmiſſorum executione cum ſana conſcientia, & bene, ac mature procedatur, quod de cætero perpetuis futuris temporibus Electio Sex Doctorum Collegiatorum prædictorum ad Regimen Datii, ſeu Gabellæ, ac deputationis Officialium hujuſmodi poſt diem quintumdecimum Decembris immediate, & ante Feſtum Nativitatis Domini Noſtri Jeſu Chriſti, omni mora, & excuſatione ceſſantibus, Annis ſingulis fieri, & celebrari debeat, omneſque, & ſinguli Doctores Collegiati in Actibus electionum hujuſmodi intervenientes, antequam ad Actus hujuſmodi deveniant in manibus Prioris ſuæ facultatis pro tempore exiſtentis de eligendis illis Doctoribus, quos peritiores, utiliores, & aptiores ad Regimen, & Gubernationem Datii ſeu Gabellæ hujuſmodi eſſe ſciverint, Juramentum præſtare teneantur; nec aliquis ex dictis Doctoribus ad Regimen, & Gubernationem præfata eligi, vel aſſumi quomodolibet valeat, niſi in Collegio ad minus per decem Annos fuerit, quodque Officiales deputandi ad exercitium,

& mi-

& ministerium, aut aliquid officium Datii, seu Gabellæ hujusmodi per prædictos Electos, vel majorem partem ipsorum Electorum, & per alios deputari debeant; quodque selecti ad Regimen, & Administrationem prædictam, quoad illa concernentia, & illorum executionem nullos alios Magistratus dictæ Civitatis in Superiores habeant, aut eis parere, quomodolibet teneantur, sed quo ad illa solum Romano Pontifici subjecti existant statui, & ordinari cupiunt. Quare pro parte Joannis, Doctorum, Legentium, & Collegiatorum prædictorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut litteras Marci Episcopi, & Eugenii, ac Julii Prædecessoris hujusmodi, omniaque & singula in eis contenta approbare, & confirmare, ac de novo eis concedere, prædictaque omnia, & singula statuere, & ordinare, aliasque in præmissis opportune providere de Benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur attendentes quantum, tum litterarum studium ad præcelsum humanæ conditionis fastigium, profugatis ignorantiæ tenebris acquirendum, & acquisitum cum ejus augmento in aliis diffundendum proficiant, cupientes Studia hujusmodi, præsertim in dicta Civitate, quam peculiari affectione prosequimur, conservari, & augeri, ac in ipsa Universitate Legentibus pro eorum laboribus necessaria concessa sunt, quibus studia ipsa diu proficere nequeunt, sublatis quibusvis obstaculis, congrue ministrari, quodque concessionem hujusmodi concernentia rite, & recte procedant providere hujusmodi supplicationibus inclinati, Marci Episcopi, & Eugenii, ac Julii Prædecessorum prædictorum litteras, omniaque, & singula in eis contenta, & inde secuta quacumque Auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, confirmamus, & de novo concedimus, & ut in præmissorum executione cum sana conscientia, ac mature, ac bene procedatur. Quod de cætero perpetuis futuris temporibus Electio sex Doctorum Collegiatorum prædictorum ad Regimen, & Gubernationem Datii, seu Gabellæ, ac Deputationis Officialium hujusmodi post diem quintamdecimam Decembris immediate, & ante Festum Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, omni mora, & excusatione cessantibus, Annis singulis fieri, & celebrari debeat, omnesque, & singuli Doctores Collegiati in Actibus Electionum hujusmodi intervenientes, antequam ad Actus Electionis hujusmodi interveniant in manibus Prioris suæ Facultatis pro tempore existentis, omnibus, quæ judicium humanum pervertere possent, semotis, de eligendis illis Doctoribus, quos peritiores, meliores, & aptiores ad Regimen, & Gubernationem Datii, sive Gabellæ hujusmodi esse putaverint, corporale Juramentum præstare teneantur, nec aliquis ex dictis Doctoribus ad Regimen, & Gubernationem præfata quomodolibet eligi, aut assumi valeat, nisi in Collegio matricolatus, seu descriptus, & in ipso Collegio per decem Annos ad minus fuerit, quodque omnes, & singuli Officiales deputandi ad exercitium, & ministerium, ad aliud Officium qualecumque sit Datii,
vel

vel Gabeliæ hujufmodi folum per prædictos Electos, vel majorem partem ipforum Electorum, & non per alios deputari debeant, ipfique fic Electi ad Regimen, Adminiftrationem Datii, & Gabellæ præmifforum, quo ad res concernentes Datium, & illius exactionem hujufmodi dumtaxat, nullos alios Magiftratus dictæ Civitatis in Superiorem habeant, aut eis parere quomodolibet teneantur, fed quo ad præmiffa folum Romano Pontifici fubjecti exiftant, perpetuo ftatuimus, & ordinamus, Magiftratibusque præfatis, & quibufvis aliis cujufcumque dignitatis, ftatus, gradus, conditionis, qualitatis, & præeminentiæ exiftentibus, & quibufvis Officiis adminiftrantibus Auctoritate prædicta in Jurifdictione fungentibus fub Excommunicationis latæ Sententiæ pœna, ne de Datio, & Gabella præmiffis, & illa concernentibus quomodolibet fe intromittere præfumant mandamus, & inhibemus, ac quidquid fuper his fecus per eos, aut alios quofcumque quavis auctoritate fcienter, vel ignoranter attemptari contigerit, irritum, & inane decernimus, & declaramus. Non obftantibus præmiffis, ac Conftitutionibus, & Ordinationibus Apoftolicis, Statutis quoque, & Confuetudinibus Civitatis, & illius Magiftratuum prædictorum, etiam Juramento, confirmatione Apoftolica, aut quavis firmitate alia roboratis, Privilegiis, Indultis, & Litteris Apoftolicis illis, & quibufvis aliis etiam Motu proprio, & ex noftra fcientia, ac cum quibufvis Claufulis, etiam derogatoriarum derogatoriis fortioribus, efficacibus, infolitis, & magis urgentibus conceffis, confirmatis, & innovatis, & etiam iteratis vicibus innovatis, quibus, etiam fi de illis fpecialis, fpecifica, expreffa, & individua, non autem per Claufulas generales id importantes, mentio, feu quævis alia expreffio habenda foret, & in illis caveretur expreffe, quod illis non nifi fub certis inibi expreffis modis, & formis, aut nullatenus derogari poffit, illorum tenores, ac fi præfentibus infererentur, pro expreffis habentes, illis alias in fuo robore permanfuris, Auctoritate, & tenore præmiffis derogamus, ceterifque contrariis quibufcumque; Nulli &c. Noftræ confpectionis, approbationis, confirmationis, Conceffionis, Statuti, Ordinationis, Mandati, Inhibitionis, Decreti, Declarationis, & Derogationis infringere &c. Si quis &c.

Dat. Romæ apud S. Petrum Anno &c. Millefimo Quingentefimo tertio decimo quarto Idus Decembris Anno Primo.

Jo. Cheminart.
Aloifius

V. Lopis

Bre-

N°. 49.

Breve di Clemente VIII; col quale unisce un dato numero di Senatori ai Sindici della Gabella per l Amministrazione della medesima.

C L E M E N S PP. VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

CUm alias in erectione Studii ac Gymnasii Civitatis nostræ Bonon. pro illius impensis, & manutentione, ac pro Salariis, & Stipendiis Doctorum in eodem Gymnasio Legentium, & profitentium fructus, & Emolumenta Gabellæ grossæ nuncupatæ ejusdem Civitatis assignata, & constituta, ejusdemque Gabellæ cura, gubernium, & administratio Collegio Doctorum tam juris Civilis, & Canonici, quam Artium, vel eorum Syndicis data, & concessa fuerit; Ita tamen ut distributio, & assignatio dictorum redditum prædictis Doctoribus in eodem Gymnasio Legentibus pro eorum Stipendiis, & promissionibus per dilectos filios Senatores, & Reformatores Status Libertatis ejusdem Civitatis, ad quos etiam aliarum rerum ad ipsum Studium pertinentium cura spectat, & pertinet rite, & recte, ac juxta uniuscujusque merita fieri deberet, prout hactenus semper observatum fuisse accepimus, ipsosque Senatores, & Reformatores dictos redditus, & Emolumenta ita distribuere consuevisse, ut aliquid semper superesset, unde emergentibus necessitatibus, & præsertim reparationi, & manutentioni Canalis, & Navigii, quod ad commodiorem Mercium ad eandem Civitatem convectionem, & maiorem dictæ Gabellæ utilitatem constructum, & institutum, & cujus pariter cura, & administratio eisdem Syndicis data fuit suppleri posset, & sub hac forma negotium rite, & recte processisse, cum Doctores ipsi non peterent, nec prætenderent novas distributiones, vel augmenta, dum nihil extare videbant, quod distribui posset: verum cum Annis retro elapsis ad sublevandas dictæ Civitatis urgentes necessitates, & ut facilius, & commodius se se a gravi ære alieno, quod præsertim ob Annonæ penuriam, & temporum calamitatem contraxerat, eximere posset, super eadem Gabella cum aliis Datiis, Vectigalibus, & Gabellis antiquis, ac etiam de novo per Nos ad effectum prædictum impositis, & auctis respective, eidemque Gabellæ grossæ additis, & unitis, Mons Annonæ Iustiniani nuncupatus, & successive ad instantiam, & supplicationem ejusdem Collegii, & Syndicorum, Mons Restauri per Nos impositi, & erecti fuerint ea tamen conditione, quod quicquid ex fructibus, & redditibus dictarum Gabellarum, solutis fructibus dicto-

ctorum Montium supereſſet in extinctionem dicti Montis Annonæ Iuſtiniani cedere, & converti deberet, qua extinctione ſequuta ipſæ Gabellæ, & earum auctiones pariter ceſſarent, ac alias modo, & forma prout in noſtris deſuper in forma Brevis expeditis Litteris continetur, quas hic pro repetitis, & de verbo ad verbum inſertis, & regiſtratis, quatenus opus ſit, haberi volumus. Ipsi autem Doctores, vel eorum Collegium, & Syndici prætendentes dictas pecunias, quæ ex eiſdem novis Gabellis, ſeu antiquarum augmentis, ſolutis fructibus Montium, ſupereſſent, ad eos ſpectare, illaſque in augmenta pro Lecturis inter ipſos convertere poſſe; Cumque Senatores, & Reformatores prædicti in dicta adminiſtratione non interveniant, & conſequenter computa, & rationes illius ignorent, nec ſcire poſſint, an aliquid extet, vel non extet, quod diſtribui poſſit, ſed neceſſe ſit ut eorumdem Doctorum, & Syndicorum relationi acquieſcant, Ita ut noviſſime ad petitionem, & inſtantiam eorundem Doctorum inducti fuerint ad tradendum, & diſtribuendum quoddam augmentum, quod ipſi Doctores aſſerebant commode fieri poſſe, & nihilominus viſis poſtea de mandato noſtro Computis ſecus eſſe repertum fuit, & licet etiam per aliquos Annos nonnullæ pecuniæ ex dictis novis Gabellis, & augmentis ſuperfuerint, quæ in extinctionem prædictam converti debuiſſent, nihilominus dicta extinctio nondum cœpta fuit, ſed contra formam, & tenorem earundem Litterarum, & mentem, & intentionem noſtram in non modicum ejuſdem Civitatis, & Pauperum illius damnum, & præjudicium delata, & prorogata. Nos igitur cupientes ut quanto citius dicta extinctio fiat, & Civitas ab oneribus, & Gabellis prædictis omnino liberetur, & adminiſtratio prædicta in futurum ita geratur, & procedat, ut nihil diſtribui, vel expendi poſſit, niſi tantum id quod commode fieri poterit; Et conſiderantes hoc facilius, & commodius effectum ſortiri poſſe ſi aliqui ex numero, & ordine dictorum Senatorum, & Reformatorum tanquam in hujuſmodi negotiis magis verſatorum, & expertorum modo, & forma infraſcriptis eligendi, & aſſumendi dictis Syndicis adjungantur, qui una cum illis in dicta adminiſtratione interveniant; Propterea atteſtantes in primis, & ad tollendum omne dubium declarantes mentis, & intentionis noſtræ ſemper fuiſſe, & eſſe quod totum id, quod ex redditibus, & emolumentis dictarum novarum Gabellarum, & auctionum prædictarum dictis Montibus aſſignatis, ſolutis fructibu seorundem Montium, ſupereſſet in extinctionem dicti Montis Annonæ Iuſtiniani nuncupati, & non in alios uſus converti poſſe, Motu proprio, & ex certa ſcientia, meraque deliberatione noſtris, ac de Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine tenore præſentium ſtatuimus, & ordinamus. Ut de cætero perpetuis futuris temporibus ſingulis Annis in Kalendis Januarii Senatores, & Reformatores prædicti cum præſentia, & conſenſu pro tempore exiſtentis Legati,

ſeu

seu Vicelegati, aut Gubernatoris ex dicto eorum numero, & ordine eligant, & assumant certum numerum, & faciant, ut vulgo dicitur = Una muta di Assonti =, prout in aliis negotiis eorundem Senatorum, & eorum Regiminis curæ commissis, & incumbentibus fieri consuevit. Qui quidem Assumpti sic ut præmittitur eligendi in dicta administratione ejsdem Syndicis adjungantur, prout Nos ex nunc tenore præsentium perpetuo adjungimus. Ita ut una cum dictis Syndicis in eadem Gabellæ administratione, & quolibet actu illius semper interveniant, assistant, & administrent, & totum id, quod ex Dotibus, & Emolumentis eisdem Montibus assignatis solutis fructibus, ut supra, superit penes Depositarium per eos eligendum, seu penes Sacrum Montem Pietatis Bononiæ deponi curent, ad effectum ut quolibet Anno dicta extinctio pro rata pecuniarum, quæ extiterit juxta formam Litterarum prædictarum fieri valeat, & Anno quolibet dicti Syndici, & Assumpti eis, ut præmittitur, adjecti; rationem administrationis illius anni Legato, seu Vicelegato, aut Gubernatori pro tempore existenti reddere teneantur. Præsentes autem nostras de subreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis nostræ, vel quovis alio defectu, etiam quod interesse habentes vocati non fuerint, notari, argui, vel impugnari, aut revocari, restringi, vel limitari nullatenus posse, & si secus id fiat, toties illas in pristinum statum restitutas, & plenarie reintegratas perinde ac si consistorialiter, & de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Consilio, & assensu emanassent, perpetuo fore, & esse, ac censeri, easque ad omnia, & singula præmissa plene probari omnino sufficere, nec ad id alterius probationis adminiculum requiri, sicque, & non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Sacri Palatii Auditores, ac eosdem S. R. E. Cardinales sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere; irritum quoque, & inane quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari decernimus. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, Stylo Palatii, & quibuscumque facultatibus, Juribus, Privilegiis, & Indultis eisdem Syndicis, & Collegio per quosvis Romanos Pontifices Prædecessores Nostros, aut Nos quomodolibet concessis, nec non Cancellariæ Nostræ regula de non tollendo Jure quæsito, & quibuscumque aliis in contrarium quomodolibet facientibus. Quibus omnibus & si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per Clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda esset eorum tenores, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata inserti forent præsentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansu-

 ris

ris hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris Die prima Februarii MDCIII Pontificatus Nostri Anno Undecimo.

Marcellus Vestrius Barbianus.

N°. 50.

= *Relazione de' Signori Assunti di Revisione de' Conti degli Anni* 1760 *e* 1761 *sopra il vegliare all' Esazione de' Crediti, e affittare gli altri Dazj non affittati. Letta in Senato ai* 19. *Febbraro* 1763.

HAnno pure riconosciuto la necessità, che si affittino i Dazj non affittati, e specialmente quello sopra i Terreni forestieri, e che dovendosene alcuno ritenere in Camera, ciò non possa farsi senza partito del Senato, come in passato si praticava.

= *Decreto del Reggimento a detta Relazione* =

... Pregati i Signori di Camera .... di pensare all' Affittanza del Dazio sopra i Terreni Forestieri, e di qualunque altro, che potesse utilmente affittarsi, e di portare allo Scrutinio del Senato quelli crederanno doversi ritenere in Camera ec.

= *Relazione de' Signori di Revisione de' Conti del* 1766. *letta in Senato li* 20 *Maggio* 1768.

... Quanto poi all' avvennire Essi generalmente parlando stimano, che le Signorie Vostre Illustrissime ed Eccelse debbano ordinare, che si procuri al possibile l' affittanza de' Dazj non affittati pubblicando agl' Incanti quelli specialmente, de' quali altre volte ne è stata consigliata l' affittanza da' Signori Assunti di Revisione. Vedendo gli Assunti, che l' Affittanza de' Dazj delle Porte, della Carne, e delle Moline ec. non danno motivo di sbilancio alla pubblica Azienda, Essi pensano, che lo stesso seguirebbe degli altri, che sono disaffittati se restassero sottoposti alla stessa providenza, e per questa ragione non mancano d' insinuarla ec.

— *Par-*

= *Partito del Reggimento* =

A dì 20 *Maggio* 1768.

Letta la Relazione de' Signori di Revisione de' Conti del 1766, colla quale portano il Bilancio della pubblica Azienda di quell'Anno, accompagnandolo ancora con alcune Riflessioni atte a togliere il dissesto da Essi osservato nella detta Azienda, e tra le altre cose che s' insista nelle Riscossioni dai Debitori, e che si affittino per quanto mai sia possibile gli altri Dazj restati in Camera.

Ordinato che il Bilancio stia esposto in Segretarìa Maggiore insieme colla loro Relazione, *affinchè ogni Signor Senatore, e le stesse Assunterìe riflettino sopra il dissesto della pubblica Economia da Essi avvertito, e col loro zelo cooperino, e diano esecuzione ai provedimenti da essi Signori suggeriti, o pure suggeriscano altri mezzi da ottenere lo stesso intento.*

= *A dì* 17 *Decembre* 1772. =

In Senato di N°. XXV.

Letta la Relazione de' Signori di Revisione de' Conti del 1770 nella quale tra le altre cose propongono la insistenza nel riscuotere dai Debitori alla Camera, e che si affittino per quanto sia mai possibile i Dazj non affittati.

Ringraziati detti Signori della diligenza ec.

E pregati i Signori alle Liti, passati detti quindici giorni, ad avere in considerazione quanto è stato riferito, e di cooperare col loro zelo alla esecuzione de' Provvedimenti proposti da' detti Signori di Revisione de' Conti.

A dì 25 *Agosto* 1777.

In Senato di N°. XXII.

Letta la Relazione de' Signori di Revisione de' Conti 1772 nella quale tra le altre cose propongono l' insistenza di riscuotere dai Debitori alla Camera, che siano tolti i Collettori di più Comunità, e che si affittino per quanto sia mai possibile i Dazj non affittati.

Ringraziati ec.

E pregati i Signori di Camera, e del pubblico Sollievo, passati detti quindici giorni, di avere in considerazione quanto è stato riferito, e di cooperare col loro zelo alla esecuzione de' Regolamenti, e de' Provvedimenti proposti dai detti Signori di Revisione de' Conti.

N°. 51.

Relazione degli Assunti alle Liti perchè siano eseguiti i Decreti del Reggimento circa l'Appalto dei Dazj, che si amministrano per conto di Camera.

A dì 3 *Giugno* 1778.

In Senato di N°. XX.

LEtta la Relazione dei Signori Assunti alle Liti specialmente deputati alla esecuzione dei Rescritti, o Decreti fatti dall' Eccelso Senato a suggerimento dei Signori di Revisione de' Conti, nella quale atteso l'imminente Appalto generale de' Dazj, rammemorano al Senato medesimo quanto altrove è stato suggerito, e decretato sulla convenienza, e necessità d'appaltare per quanto sia possibile i Dazj ritenuti fin ora nell'Amministrazione di Camera, dimostrando i gravi pregiudizj, che risultano dall'amministrarli in questo modo alla pubblica Azienda, e consigliando finalmente il generale Appalto di tutti, sotto quelle Leggi, patti, e condizioni che meglio possono convenire al pubblico bene.

Ringraziati i predetti Signori, approvate le loro massime, e particolarmente pregati i Signori di Camera, e di pubblico Sollievo a prendere in seria considerazione, e dare esecuzione per quanto si possa alle Massime, e Riflessioni suddette.

Fu motivato, che era plausibilissimo il suggerimento fatto dai Signori alle Liti nella loro Relazione rapporto all'Appalto dei Dazj, che era del pari giustissimo e prudentissimo il Rescritto di Commissione fattone ai Signori Assunti di Camera, e del pubblico Sollievo, ma che sembrava opportuno l'unirvi ancora, ai Signori alle Liti, attesa la loro particolare ispezione di procurare l'adempimento dei Decreti, e Rescritti del Senato ad' insinuazione dei Signori di Revisione de' Conti.

Ringraziato il Sig. Motivante, e non udita cosa in contrario, approvato il suggerimento, e pregati i Signori alle Liti di unirsi per questa sol volta ai Signori di Camera, e di pubblico Sollievo nella sovraccennata Commissione.

Re-

N°. 52.

Regola all' Uffizio de' Signori Teſorieri per li Riparti dei pagamenti, che alla Caſſa Pubblica (da loro amminiſtrata) ſaranno fatti a rapporto dell' Annata 1754, ed altre ſuſſeguenti da ſcritturarſi agl' infraſcritti Capi, cioè

PEr Impoſta = $\frac{2}{19}$ al Monte Conſervazione

$\frac{1}{36}$ al Monte primo Clemente

$\frac{1}{3}$ alli Monti Giulio, e 2°. Clemente, e R. C. Apoſtolica

$\frac{365}{684}$ o ſia il Reliquato all' Illuſtriſſimo ed Eccelſo Reggimento, e ſua Camera per ſua Rendita, Speſe, e Gravezze.

Queſto Riparto dovrà farſi dopo di avere ſeparato dal Totale dei pagamenti, che ſaranno ſtati fatti per Impoſta, la porzione dei detti pagamenti, che riguarderà Partimenti ſtraordinarj, Inghiarazioni, e Rotti (la qual porzione tangente ai detti Partimenti, Inghiarazioni, e Rotti, dovrà eſſere diſtinta dal Campioniere d' Impoſta a ragione di Quota in proporzione del Totale del Libro di ciaſcheduna Comunità) & i Salarj dei Maſſari ricuſanti la Maſſaria.

Per Pavaglione = $\frac{1}{2}$ alli Monti Giulio, 2°. Clemente, e R. C. Apoſtolica.

$\frac{1}{2}$ all' Illuſtriſſimo ed Eccelſo Reggimento, e ſua Camera per ſua Rendita, Speſe, e Gravezze.

Seta Foreſtiera. Eſtrazione d' Orſolio, e Quattrino per Carro.

$\frac{1}{3}$ alli Monti Giulio, 2°. Clemente, e R. C. Apoſtolica.

$\frac{2}{3}$ all' Illuſtriſſimo ed Eccelſo Reggimento, e ſua Camera per ſua Rendita, Speſe, e Gravezze.

Due Quattrini ſopra le Merci Foreſtiere, eccettuato l' Olio.

$\frac{9}{10}$ alli Monti Giulio, 2°. Clemente, e R. C. Apoſtolica.

$\frac{1}{10}$ all' Illuſtriſſimo ed Eccelſo Reggimento, e ſua Camera per ſua Rendita, Speſe, e Gravezze.

Mo-

Moline, Rettaglio, Pesce, Porte, due Quattrini sopra l'Olio.

Cera, Vacchette, Zuccaro, e Formaggio = affittati per un Settennio a tutto il 1758 ai Capi, per li quali li Dazieri Affittuarj di detti Dazj pagaranno le rispettive Quote a norma della nota loro data.

Tabacco $\frac{5}{6}$ alli Monti Giulio, 2°. Clemente, e R. C. Apostolica.

$\frac{1}{6}$ all'Illustrissimo ed Eccelso Reggimento, e sua Camera per sua Rendita, Spese, e Gravezze.

Carta Terriera, e Forestiera.

$\frac{11}{16}$ al Monte Sussidio Quinto.

$\frac{5}{16}$ all'Illustrissimo ed Eccelso Reggimento, e sua Camera per sua Rendita, Spese, e Gravezze.

Cera bianca lavorata.

Tutta l'Esazione alli Monti Giulio, 2°. Clemente, e R. C. Apost.

Sale, Zalde, e Festa,
Piazza, Stadirola,
Carceri, Pigione, Livelli, Frutti di Monte di Camera.

Ogn'altra Esigenza, che non provenga da assegno, o disposizione particolare all'Illustrissimo ed Eccelso Reggimento, e sua Camera per sua Rendita, Spese, e Gravezze.

Gravezza sopra i Terreni dei Forestieri.

$\frac{5}{13}$ alli Monti Giulio, 2° Clemente, e R. C. A.

$\frac{8}{13}$ all'Illustrissimo ed Eccelso Reggimento, e sua Camera per sua Rendita, Spese, e Gravezze.

Inquilini, Canonisti, Frutti di Monte, ed altre Rendite della già Abbazia de' SS. Naborre, e Felice, e Bolognino del Morbo.

$\frac{9}{10}$ alli Monti Giulio, 2°. Clemente, e R. C. Apost.

$\frac{1}{10}$ all'Illustrissimo ed Eccelso Reggimento, e sua Camera per sua Rendita, Spese, e Gravezze.

Frutti del Monte Annona per la partita Bargellini.

Tutta l'Esazione alli Monti Giulio, secondo Clemente, e Reverenda Camera Apostolica.

Regola all'Uffizio de' Signori Tesorieri per li Riparti dei Pagamenti, che alla pubblica Cassa da loro amministrata saranno fatti a rapporto delli arretrati per tutto l'Anno 1753 e da scritturarsi agl' infradistinti Capi, cioè Esa-

Esazioni d'Imposta a tutto il 1747 per Debito arretrato.

Tutta l'Esazione all'Imposta per conto degli Arretrati a tutto il 1747.

Frutti degli arretrati d'Imposta a tutto l'Anno 1747

Tutti al Monte Conservazione in conto di Rendita.

Nuove Gravezze, Moline, Porte, e Sale a tutto l'Anno 1751

Tutte al Monte Conservazione in conto di Rendita.

Imposta degli Anni 1748 a tutto il 1753

$\frac{1}{8}$ al Monte Conservazione per la Gravezza Estimo.

$\frac{1}{80}$ al Monte Primo Clemente per li già Sussidj pr. e sec.

$\frac{7}{80}$ alli Monti Giulio e sec. Clemente e R. C. A.

$\frac{1}{80}$ alli Partimenti straordinarj.

$\frac{17}{40}$ all'Illustriss. ed Eccelso Reggimento, e sua Camera in conto di Rendita, Gravezza, e Spese.

Inquilini } Canonisti } di Camera a tutto l'Anno 1753 all'Illustriss. ed Eccelso Reggimento, e sua Camera in conto di Rendita, Spese, e Gravezze.

Elette per le Tasse annuali, quadriennali a tutto il 1753

Debitori per le Selciate a tutto l'Anno 1753

$\frac{2}{3}$ del debito, che pagato sarà per il fu Filippo Gennari già Cassiere dell'Illustriss. ed Eccelso Reggimento.

Restituzione dell'anticipato al Sig. Ambasciatore Bentivoglio.

All'Illustriss. ed Eccelso Reggimento, e sua Camera per dare il consueto anticipato a Sigg. Ambasciatori pro tempore alla Santa Sede, e valersene per le sue arretrate occorrenze.

Gravezza sopra li Terreni Forestieri.

$\frac{5}{13}$ alli Monti Giulio, 2°. Clemente, e R. C. A.

$\frac{8}{13}$ all'Illustriss. ed Eccelso Reggimento, e sua Camera per Rendita, Spese, e Gravezze.

Tutti gli altri Crediti, eccettuati quelli, che sono affetti alle Aziende particolari, cioè = Instituto, Collegio Pallantieri, e simili per Conto arretrato a tutto l'Anno 1753 compresi li $\frac{1}{3}$ residuo del Credito con il fu Filippo Gennari.

Agli effetti destinati al pagamento dei Creditori Montisti per li loro Crediti per frutti decorsi, e non pagati per tutto l'Anno 1753.

Ca-

N°. 53.

Copia di Lettera di Secretarìa di Stato all' Eminentissimo Sig. Cardinale Doria in data delli 5 Ottobre 1754 perchè si vegli esattamente alle Rendite dei Dazj non affittati: si surroghino altri Dazj di minore Aggravio ai Poveri, al Commercio, e all Arti, e si riformino le Spese.

Eminentissimo e Reverendissimo Sig. mio Osservandissimo.

LA Santità di Nostro Signore ha molto gradito la Relazione fatta da V. E. dello Stato, nel quale lascia l'Economia di cotesto Reggimento, e sua Camera, ed ha pienamente approvato il di Lei Contegno, conforme alle Sovrane Sue Clementissime Intenzioni, tanto per riparo del passato, quanto per norma dell'avvenire.

Desiderando però la Santità Sua, che si adempiscano esattamente i Regolamenti divisati, e che nel tempo stesso possano puntualmente, e comodamente soddisfarsi, non meno le Spese ordinarie di codesto Governo, che i pagamenti dovuti alla Reverenda C. A. e ai Creditori di codesti Monti, è benignamente condiscesa di concedere, come in virtù della presente concede all'E. V. ed ai di Lei Successori in codesta Legazione le opportune facoltà, perchè degli Avanzi, i quali secondo lo stato presente delle pubbliche Entrate si avranno per Somma ragguardevole nelle Doti dei Monti Sussidio, Conservazione prima, e seconda Erezione, possa il Reggimento con l'approvazione di Lei, e de'suoi Successori valersi per sovvenire alle mancanze, che nel Bilancio si ritrovassero nell'Entrate ordinarie del Reggimento, e sua Camera, e nelle Doti degli altri Monti dentro però la Somma di annui Scudi 2200 e non più, e soltanto, finchè le Doti de' sovraccennati Monti si mantengono nel presente fruttato, o se ne abbia altro maggiore, e sempre dopo soddisfatta la Camera Apostolica, ed i rispettivi Creditori Montisti di quanto annualmente loro compete, derogando a questo fine la Santità Sua alle ordinazioni prescritte da Sua Santità, e suoi Predecessori, di dovere impiegare gli avanzi delle Doti nell'Estinzione de' Capitali, ed a qualunque altra cosa, che facesse in contrario; siccome però questa Pontificia condiscendenza deve considerarsi per un provisionale, e sussidiario temperamento, così la Santità Sua confida nella diligenza de'Successori dell'E. V. e nell'attenzione del Reggimento, che profittando della presente sua situazione penseranno maturamente ad accrescere le pubbliche Entrate colla maggior vigilanza sopra i Dazj non affittati, o colla surrogazione di altri Dazj di più facile Esazione, e di meno aggravio alli Poveri, al Com-

Commercio, e alle Arti, e col diminuire ove si può le Spese, onde non solo non vi sia più bisogno di questi ripieghi, ma si vada liberando la Città dai grossi Debiti fruttiferi, de' quali tuttavia è gravata. E perciò incarica a Lei di lasciare precisa memoria al suo Successore, ed inculcare a suo Pontificio Nome la maggiore premura alli Signori del Reggimento, come Nostro Signore per sua parte sarà sempre pronto a concorrervi con la Sovrana, e Paterna sua Autorità, e Providenza. Tanto devo rappresentare d'ordine Pontificio all'Eminenza Vostra, a cui per fine bacio umilissimamente le mani,

Di V. E.

Roma 5 Ottobre 1754
Umilissimo e Devotissimo Servitore

S. CARDINALE VALENTI.

N°. 54.

Livello di alcuni Terreni posti nella Valle di Gandazuolo spettanti alla Badia di S. Bartolo a favore di Gio. Paolo Malchiavelli.

Usus Magnifici Domini Joannis Pauli Malchiavelli, & Ser Joannis a Penna ab Abbatia Sancti Bartholi

IN CHRISTI NOMINE AMEN.

ANno ejusdem Nativitatis Millesimo quingentesimo quadragesimo tertio, Indictione prima, die trigesima Mensis Maii Ferrariæ, in Auditorio Causarum consueto Cameræ Ravennaten. Ecclesiæ in Contracta Ecclesiæ Sanctæ Trinitatis, præsentibus Testibus vocatis, atque rogatis Egregio Viro Ser Aurelio Ruytho filio Magnifici Simonis Cive, & Notario Ferrariæ de Contracta Sancti Apollinaris, Dominico Charello Præcone Cive Ferrariæ de Contracta Sanctæ Mariæ a Vado Valisis, Magnificus & Clarissimus Juris utriusque Doctor Dominus Silvester Aldobrandinus Nobilis Florentinus in præsentiarum Ferrariæ residens super Plateis novis Contractæ Sancti Guilielmi Generalis Auditor, & in hac parte Procurator, & Agens procuratorio nomine Reverendiss. & Illustriss. in Christo Patris Dom. Dom. Benedicti de Accoltis Tituli Sancti Eusebii publici Cancellarii Ravennatens. nuncupati, nec non Abbatiæ Sancti Bartholi extra muros Ferrariæ, & bonorum, ac jurium suorum perpetui Commendatarii ex Instrumento sui mandati ad infrascripta, & alia rogato per dictum Jacobum Appocelum Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ Notarium stipulat. Anno proxime elapso Mil-

lesi-

lesimo quingentesimo quadragesimo secundo, die trigesimo Mensis Augusti a me Notario infrascripto viso, & lecto agens procuratorio nomine antedicto pro dicto Reverendiss. Domino suo Principali, suisque in dicta Abbatia Successoribus sponte, & ex certa sui animi scientia, & omni alio meliori modo, via, jure, causa, & forma, quibus magis, ac melius potuit, & potest per traditionem unius pennæ a scribendo in manu infrascripti Ser Joannis Justi usus Patriæ nostræ Civitatis Ferrariæ investivit &c. = Egregium, ac præstantem Virum Ser Joannem filium Ser Alberti a Penna Civem Ferrariæ de Contracta Sancti Romani præsentem, stipulantem, & recipientem suo nomine proprio, viceque, ac nomine Magnifici Domini Joannis Pauli olim filii Magnifici Domini Baldassaris Malchiavelli Nobilis Ferrariæ de Contracta Sancti Gregorii proque horum Domini Joannis Pauli, & Ser Joannis Filiis, & Nepotibus masculis legitime descendentibus tantum = de tertia parte pro indiviso cum Magnifico Comite Nicolao Roverella habito respectu ad tres partes pro indiviso deductis etiam Tornaturis ducentum, de quibus infra dict. unius petiæ terræ vallivæ, & pasculivæ positæ partim in Territorio Ferrariæ, & partim in Territorio Bononiæ, cui dicitur Gandassole, cujuscumque sit quantitatis juxta motam dict. Savenna, Petrum Ferraccium, illos a Bobus, illos de Bellonciis, illos de Ferraciis, illos de Sutiis, illos de Ranutiis, vel juxta alios suos plures meliores, aut veriores Confines, si qui forent, de qua tota Valle dictus præfatus Magnificus Comes Nicolaus de Ruperellis fuit investitus a dicto Reverendiss. Domino Commendatario simili modo, & forma, & sub annua solutione, de qua infra ex Instrumento rogato per Ser Jacobum Philippum de Fiesso Notarium de Anno elapso Millesimo quingentesimo trigesimo sexto, die trigesimo Mensis Octobris, & cujus quidem rei, & Vallis tertiam partem demptis tamen, & detractis prius Tornaturis ducentum, & sic detractis dictis Tornaturis ducentum tertiam partem residui ejusdem, dictus Comes Nicolaus postea relaxavit, & assignavit Bartholomæo alias Bambino de Mutolis della Mulinella ex quodam Instrumento Transactionis, & compositionis inter eos celebrato rogato per dictum Ser Jacobum Philippum de Fiesso Notarium tempore quo in eo & rationibus, & causis in eo contentis; qui quidem Bartholomæus de Mutolis jura sua quæcumque sibi in dicta Valle competentia renunciavit, cessit, & transtulit præscriptis Magnifico Domino Joanni Paulo Malchiavello, & Ser Joanni a Penna sub exbursatione, & solutione Scutorum centum duodecim auri in auro ex Instrumento rogato per Ser Nicolaum Lavezzolum Notarium publicum Ferrariæ die tertio Mensis Augusti Anni proximi elapsi 1541. = Et investivit præscriptus Magnificus Procurator ut supra agens dictum Ser Joannem a Penna Usuarium præsentem, stipulantem, & acceptantem ut supra de dicta re pro dicta tanta parte, ut supra concessa, ut & tamquam de

re

re devoluta, & decaduta, quatenus devoluta, & decaduta esset tam ob investituram debitam, & debito tempore non petitam, & non receptam per ipsos Usuarios, & debitum Capsoldum non solutum pro alia quavis ratione, & causa, quæ dici, ut supra, excogitari possit &c. = Cum Introitibus, & exitibus suis &c. suisque certis justis finibus, & cohærentiis, & cum omnibus, & singulis ad ipsam rem pro ipsa parte concessa spectantibus, & pertinentibus, & cum licentia sua propria auctoritate intrandi, standi, & apprehendendi tenutam, & corporalem possessionem ejusdem ad habendum, tenendum, possidendum, meliorandum semper, & non deteriorandum, & quidquid dictis Usuariis, & suis ut supra dicto jure placuit proprio faciendum, eamque pacificam possessionem ipsius rei pro dicta parte concessa, quam dicti Usuarii habent; idem dictus Procurator Agens, ut supra confirmat; & quam rem pro dicta tanta parte concessa dictus Ser Joannes a Penna sponte ad instantiam prædicti Domini Procuratoris præsentis instantis, stipulantis, & recipientis pro dicto Reverendiss. Domino Cardinale Commendatario antedicto, & suis in dicta Abbatia Successoribus dixit, & confessus fuit, & est, se ipsos, & absque contradictione alicujus personæ, & esse juris, & de jure dictæ Abbatiæ = Quam quidem rem pro dicta parte, ut supra concessa dictus Magnificus Dominus Procurator obligando omnia, & singula bona ipsius Abbatiæ præsentia, & futura pro dicto Reverendiss. Dom. Commendatario, & suis in dicta Abbatia Successoribus solemni stipulatione promisit dicto Ser Joanni a Penna præsenti, agenti, stipulanti, & recipienti ut supra legitime, & perpetuo ab omni Persona, Collegio, Communi, & Universitate, Auctoritate, & defendere in causa, & extra omnibus Abbatiæ ipsius, & suorum ut supra sumptibus, periculis, & expensis, quantum fuit, & est pro facto ipsius Abbatiæ tantum = Et pro usu, & recognitione dictæ rei pro dicta tanta parte ut supra concessa præfatus Ser Joannes a Penna obligando se ipsum, & Magnif. Dom. Joannem Paulum Malchiavellum, & sua, & utriusque eorum bona omnia, & singula præsentia, & futura per se, & utriusque eorum hæredes, & pro quo Magnif. Dom. Joanne Paulo ipse Ser Joannes sub hypotheca, & obligatione suprascriptis promisit dicto Magnifico Dom. Silvestro Procuratori, & Agenti, stipulanti, recipienti ut supra, de rato, & rathihabitione omnium, & singulorum in presenti Instrumento contentorum, & se facturum, & curaturum, ita taliter, & cum effectu, omni juris, & facti exceptione remota, quod prædictus Magnificus Dom. Joannes Paulus ad omnem instantiam, & requisitionem legitime agentium pro dicta Abbatia præsens Instrumentum cum omnibus, & singulis in eo contentis solemniter, & legitime approbabit, & ratificabit per publicum solemne Instrumentum in ampla, & valida forma, alias idem Ser Joannes de suo proprio teneatur, & sic teneri promisit, & convenit prædicto Magnifico Dom. Procura-

 tori

tori præsenti, ftipulanti, & recipienti ut fupra eidem Reverendifs. D. Cardinali, & Commendatario, & fuis in dicta Abbatia Succefforibus dare, tradere, folvere, & numerare, dimittere, & relaxare refpective omni, & fingulo Anno in Fefto Sancti Michaelis Menfis Septembris ratum debitum librarum quadraginta, & ponderum quatuor pifcium, qui folvuntur, & folvi debentur in tota ipfa Valle alias ipfi Comiti Nicolao conceffa, ut dictum eft, & ut in Inftrumento dictæ fuæ inveftitionis continetur = *Et id ultra etiam fi contigerit rem ipfam pro dicta parte conceffa ad culturam reduci in toto, vel in parte, omni, & fingulo Anno fuis debitis temporibus integram decimam omnium fructuum ex ipfa re pro ipfa parte conceffa, feu ejus tanta parte, quæ fic reducta fuit ad culturam colligendorum, juxta antiquam confuetudinem aliarum Decimarum ipfius Abbatiæ, & hoc fub pœna dupli, & ultra promiffa etiam folvere, & tradere dicto Reverendifs. Domino Commendatario, & fuis*, ut fupra omni, & fingulo Anno in dicto Fefto Sancti Michaelis totum refiduum earum librarum quadraginta monetæ, & dictorum ponderum quatuor Pifcium, qui folvitur pro tota ipfa Valle, & hoc vigore, & in executione pacti, & conventionis habiti, & habitæ per dictum Comitem Nicolaum Ruperellam cum dicto Bartholomæo de Mutolis, in cujus locum dicti Ufuarii cum eodem gravamine in effectu Succefforum in dicta re conceffa, & fic in effectu dictas libras quadraginta monetæ, & pondera quatuor Pifcium in totum, ultra decimam refpectu illius partis conceffæ, fi contigerit eam in toto, vel in parte ad culturam reduci, ut fupra dictum eft; & hoc citra femper præjudicium jurium quorumcumque ipfius Abbatiæ per eum Comitem Nicolaum competentium vigore dictæ fuæ inveftituræ de dicta Valle fibi factæ, ut dictum eft, pro exactione annui ufus, five ejus rata debita refpectu refidui dictæ Vallis, quod tenet, & de quo remanet inveftitus = His tamen pactis inter has partes ut fupra agentes appofitis, & definitis, folemnique ftipulatione firmatis ut fupra &c. In primis, quod dicti Ufuarii teneantur, & obligati fint, prout fic dictus Ser Joannes Agens, & obligando ut fupra promifit dicto Magnif. Dom. Silveftro Procuratori, & Agenti ut fupra eidem Reverendifs. Domino Cardinali, & Commendatario, & fuis Succefforibus ut fupra &c. dare, folvere, refpective omni, & fingulo Anno ut fupra dictum eft, & ex caufis ut fupra narratis, & expenfis, & falvis femper præmiffis dictas libras quadraginta monetæ, & dicta pondera quatuor Pifcium femper, & in perpetuum donec, & ufquequo tota dicta Vallis in totum ad culturam reducta erit, & id ultra etiam folvere, & tradere Decimam fupra promiffam fructuum excolligendorum ex ipfa re, & Valle pro ipfa tanta parte fupra conceffa, feu ipfius tantæ partis parte, & partibus, quod fic ad culturam reducit, & reduci contigerit, ut fupra dictum eft: cum vero tota res, & Vallis ipfa in totum ad talem culturam reducta erit, ita quod amplius

plius in aliqua parte piscari non possit, & non aliter, neque alio modo dicta annua solutio pecuniarum, & Piscium ulterius non debeat, sed conquiescat, & cesset, & cessare debeat, & ad solutionem decimæ partis fructuum ex ipsa re pro ipsa tanta parte concessa colligendorum, ut dictum est tantum, & non ultra dicti Usuarii, & sui ut supra teneantur, & sic promisit dictus Ser Joannes Agens, & obligando ut supra, quam ad solutionem, & traditionem Decimæ residui, & respectu residui Vallis ipsius, quæ sic reducta ad culturam erit dictus Comes Nicolaus, qui de illo remanet investitus, tenebitur, & sui hæredes tenebuntur = Item quod omni vice, & quandocumque dicti Usuarii, sive sui, ut supra, cessaverint, & cessabunt dare, tràdere, & solvere cum effectu respective prædicto Reverendiss. Domino Cardinali, & Commendatario, sive suis ut supra dictam annuam solutionem, & annuum usum solvi, & tradi promissam, & promissum tam respectu pecuniarum, quam Piscium, & Decimæ temporibus, & terminis supra conventis, & promissis, & per Agentes pro dicta Abbatia ad hujusmodi usus, & solutiones, ac traditiones promissas, seu ad ejus in quo dicta de causa in aliquo debitores essent persolvendum interpellari illos, & illas, seu illud adhuc solvere cessaverint, & distulerint per Mensem a die hujusmodi interpellationis sibi factæ, tunc & eo casu dicto Mense elapso, & dicti annui usus, & annuæ solutionis promissi, & promissæ integrali, & effectuali traditione, & solutione non facta, ita & taliter quod dicta de causa in aliquo Debitores non restent res ipsa concessa, & pro ea parte concessa cum omnibus, & suis melioramentis, si quæ tunc restabunt ad dictam Abbatiam pleno jure revertatur & ipso jure, & ipso facto reversa, & devoluta, ac decaduta sit, & esse intelligatur omni prorsus contradictione cessante = Hoc etiam pacto inter eas partes, & expresse convento, & declarato, quod omnes, & singuli Successores in dicta re, ut supra concessa, qui tamen non sint in præsenti investitura comprehensi, aut comprehensi non debeant intelligi teneantur, & debeant cum casus successionis advenerit petere se investiri sub simili modo, & forma, & tunc solvere, & adimplere ea omnia, ad quæ de jure tenentur, & obligati sint. = Item quod non liceat, neque licitum sit ipsis Usuariis, neque suis ut supra dictam rem ut supra concessam in toto, vel in parte titulo aliquo alienare, vel transferre in personas prohibitas, immo teneantur facere, & observare ea omnia, ad quæ de jure tenentur, & obligati sunt, & sic promisit dictus Ser Joannes Usuarius Agens, & obligando ut supra &c. = Et pro omni, & quocumque Capsoldo obveniente ipsi Reverendiss. Domino Commendatario, & suis Abbatiæ pro præsenti investitura prædictus Ser Joannes Usuarius in præsentia suprascriptorum Testium, & mei infrascripti dedit, & solvit prædicto Magnifico Dom. Procuratori Agenti, ut supra petenti, & ad se trahenti libras duodecim monetæ, residuum vero quid-

quidquid fuit, & fit dictus Magnif. Dom. Procurator Agens ut fupra dicto Ser Joanni præfenti, agenti, ftipulanti, & recipienti ut fupra libere, & gratis remifit, & remittit = Et nihilominus ad cautelam renunciaverunt dictæ partes, & utraque ipfarum agentes, & obligantes, ut fupra ex certa fcientia exceptioni non fic celebrati præfentis Inftrumenti, refque non fic geftæ, forique privilegio, exceptioni doli mali, actioni in factum, & contradictioni indebiti fine caufa, quod metus caufa ex injufta, vel fimulata caufa, omnique alii exceptioni, fuo juri, beneficio, & legum, aut Statutorum auxilio fibi, vel earum quomodolibet competenti, vel competituro = Quæ omnia, & fingula fupradicta, & in præfenti Inftrumento contenta dictæ partes, & utraque ipfarum agentes, & obligantes ut fupra, ita tamen quod præfatus Dom. Procurator de fuo proprio in aliquo non teneatur, ut fic proteftatus eft, & pro quo Magnifico Dom. Joanne Paulo Malchiavello idem Ser Joannes a Penna de rato, ut fupra, promifit, promiferunt fibi invicem, & viciffim præfentibus, ftipulantibus, & recipientibus, ut fupra firma, rata, & grata perpetuo habere, tenere, & tradere, folvere, obfervare, & adimplere fpecialiter Ferrariæ, Bononiæ, Mutinæ, Mantuæ, Veronæ, Venetiis, & generaliter in omni alio loco, Terra, Caftro, Foro, & Jurifdictione etiam a prædictis, quorumcumque diftantiori, & ibidem gravari, & conveniri poffe voluerunt, ac fi fpecialiter contraxiffent, & prædictorum obfervatio foret ibi fpecialiter deftinata nulla fori exceptione obftante, dictis feriatis, & non feriatis Feriis aliquibus alicuius conditionis, præfentibus, & etiam futuris non obftantibus, quibus ex nunc fponte, & per pactum renunciaverunt expreffe = Et voluerunt dictæ partes, & utraque ipfarum agentes, & obligantes ut fupra licere ex pacto parti a fe promiffa fervanti, & fuis ut fupra fua auctoritate propria, & fine requifitione alicuius Judicis, Officialis, vel Rectoris ingredi, ftare, accipere, & apprehendere tenutam, & corporalem poffeffionem bonorum omnium, & fingulorum partis a fe promiffa non fervatis, & fuorum, ut fupra, & ea bona vendere, donare, alienare, & penes fe jufto pretio retinere tamquam fua bona propria jufto pretio empta ufque ad integram folutionem, & fatisfactionem totius tunc fibi debiti, fuorumque damnorum, pœnæ, intereffe, & expenfarum, quæ damna, intereffe, & expenfa fibi invicem, & viciffim præfentibus, ftipulantibus, & recipientibus ut fupra &c. reficere, & reftituere promiferunt, & de eis ftare fimplici verbo partis a fe promiffa fervantis, & fuorum ut fupra abfque onere fui Sacramenti, vel alia juris, aut Teftium probatione remotis, & ex pacto expreffo in quocumque cafu, quibufcumque appellationibus, & nulliter dictionibus certificare in primo dictæ partes, & utraque ipfarum per me Notarium infrafcriptum juxta formam Statuti, & in aliquo promifforum non contrafacere, dicere, opponere, vel venire quidquid per fe, vel alium, vel alios

alter

alter Testes ipsarum partium nomine, vel nominibus, aliqua ratione, vel causa de jure, vel de facto = Sub pœna solemni stipulatione promissa librarum viginti quinque Monetæ, & obligatione omnium, & singulorum bonorum ipsarum partium utriusque earum, & suorum, ut supra præsentium, & futurorum, cum refectione damnorum, interesse, & expensarum litis, &c. Qua pœna soluta &c. vel non supradicta omnia, & singula sint perpetuo firma per eos Usuarios acquisita, & ad eos perventa, ut supra dictum est, & ut Lex tamquam &c.

N°. 55.

Aggravj de' Terreni ne' seguenti Territorj estratti da varj Documenti.

NEl Territorio Ravegnano la Regione di Savarna situata alla destra del Fiume Lamone, ed adjacente allo stesso Fiume paga annualmente per il Taglione, ommesse le frazioni, bajocchi 9. 2 per ogni Stajo d' Estimo, che, secondo le regole seguite nella formazione del generale Catastro de' Terreni in quella Provincia, corrisponde ad uno Scudo di rendita de' Terreni, dalla qual Rendita è stato dedotto il Capitale, o sia valore del Terreno medesimo, alla ragione del 4 per 100 di Scudi 25 per ciascheduno di essi Staj dico per il Taglione bajocchi - - - - - - - - - - - - - - - 9. 2. —

— La stessa Regione paga annualmente per la Colletta pe' lavori d' Acque baj. 30 per ogni Stajo d' Estimo, come sopra, dico - - - - - - - - - - - - - - bajocchi 30. — —

Sicchè fra Taglione, e Colletta la detta Regione paga annualmente per ogni Stajo d' Estimo, come sopra bajocchi 39. 2. —

Nello stesso Territorio la Regione di Savarna situata alla sinistra del detto Fiume Lamone, e precisamente fra questo Fiume, ed il Fiume Senio paga annualmente pel detto Taglione li suddetti baj. 9. 2 per ogni Stajo d' Estimo, e siccome nel Documento, da cui si sono estratti questi aggravj, viene supposto, che una Tornatura di Terreno nella detta Regione sia del valore di Scudi 75 corrispondente a tre Staja d' Estimo, così sarebbe l' annuo aggravio di ciascuna Tornatura alla ragione suddetta di circa - - - - - - - bajocchi 27. $\frac{1}{2}$ —

— La stessa Regione paga annualmente per la Colletta pe' lavori d' Acque bajocchi 27 per ciascuna Tornatura; e siccome trovasi la maggior parte situata in Bonificazione

mag-

maggiore paga, per detta Colletta altri baj. 9. per Tornatura, che in tutto sono - - - - - - - - bajocchi 36. - -

Sommano gli annui Aggravj della detta Regione per ciascuna Tornatura - - - - - - - - - - - bajocchi 63 $\frac{1}{2}$ -

La Tornatura di Ravenna riesce di Bologna Tor. 1 Tav. 87 Piedi 29 ed Oncie 49.

Da ciò ne risulta, che la porzione del sopranotato Aggravio di questa Regione pel Taglione corrispondente ad una Tornatura Bolognese del detto valore sarebbe - - - - - - - - Li. -- 17. 1 $\frac{18079}{66646}$

E la porzione degli Aggravj come sopra, per le Acque corrispondente a qualunque Tornatura Bolognese sarebbe di - - - - - - - - - - - - - - Li. 1. 2. 4 $\frac{127409}{133292}$

In tutto - Li. 1. 19. 6 $\frac{54678}{133292}$

Nel Territorio di Cottignola Stato Ferrarese, ciascuna Tornatura di Terreno è annualmente aggravata di baj. 5 per l'imposizione fatta in seguito del Passaggio delle Truppe Austriache, e di altri baj. 5 per la Comunità, dico in tutto - - - - - - - - bajocchi 10 -

E' in oltre gravata di baj. 33 per la Cassa delle Acque, e di baj. 2. per il taglio Bolognese: dico per i lavori d'Acque in tutto - - - - - - - - - bajocchi 35 -

Somma totale dell'Aggravio - bajocchi 45 -

La Tornatura di Cottignola è di Bologna Tornature 1 Tav. 13 Piedi 11 Oncie 133 e Punti 52, e però la Quota delli sopranotati baj. 10 per li pubblici Aggravj corrispondente ad una Tornatura Bolognese è di - - bajocchi 9. 1 $\frac{638652}{651606}$
e la Quota degli Aggravj per le Acque risulta di bajocchi 32. 0 $\frac{606356}{651606}$

In tutto - - bajocchi 41. 2 $\frac{593402}{651606}$

Nel Milanese i Possidenti pagano per il Censo annue Lire 1. 16. 4 di quella Moneta per ogni Centinajo di Lire del valore de' loro Terreni, o sia per ogni Li. 4 di frutto netto dalle spese anche pe' lavori d'Acque, dal qual frutto è stato dedotto il detto Capitale; dico Moneta Milanese - - - - - - - - - - - - Lir. 1. 16. 4.

Ri-

Ridotta la moneta di Milano a moneta Bologneſe col dato, che Lir. 14 di Milano ſono di Bologna Lir. 10. 5 riſulta, che il detto aggravio corriſponde a baj. 26. 7 $\frac{3}{14}$ Bologneſi, che percoterebbero un frutto a moneta di Bologna di bajocchi 58. 6 $\frac{6}{7}$, al qual fatto il Capitale alla ragione del 4 per 100 monterebbe queſto a Lir. 73. 4. 3 $\frac{3}{7}$

Oltre la qual contribuzione i Poſſidenti de' Terreni ſoggetti alla riparazione, e manutenzione de' Fiumi, Argini ec. devono poi pagare le taſſe d' acque, le quali ſono diſtribuite non ſopra il valore, ma ſopra la quantità ſuperficiale di eſſi Terreni.

Li Terreni nel Mantovano pagano annualmente una gravezza per ogni Biolca campionata, ch' equivale a Cento Tavole Mantovane di buona qualità.

Le qualità de' Terreni collettati ſono quattro

Aratorj ſemplici, e vitati
Prati aſciutti
Paſcoli
Boſchi dolci, e forti

Queſti Terreni pagano per una Biolca campionata

	Moneta Mantovana	Sono di Moneta Bologneſe
Se Terreni Civili --- --- --- ---	L. 5. 8 --	L. 1. 6. 4 $\frac{2}{7}$
Se Ruſtici --- --- --- --- ---	L. 4. 18. --	L. 1. 3. 11
Li Prati adacquatorj pagano per ogni		
Biolca come ſopra --- --- --- ---	L. 8. 2. --	L. 1. 19. 6 $\frac{3}{7}$
Le Riſare Vallive, ed Arative ---	L. 13. 4. --	L. 3. 4. 5 $\frac{1}{7}$

Li Fondi Civili pagano, come ſopra, di più de' Ruſtici, perchè non hanno quelli ſpeſa alcuna comunale, come l' hanno queſti.

A ſpiegazione del termine = Biolca campionata = ſi avverte, che eſſendo la Biolca Mantovana compoſta di Tavole 100 di quella miſura, ch' equivale a Torn. 1, e Tav. 71 miſura di Bologna, vi ſono de' Terreni, de' quali una di eſſe Biolche forma una Biolca in Campione; altri, de' quali due delle ſteſſe Biolche, come ſopra, ne formano una ſola in Campione; altri che tre Biolche, ed altri, che 4 Biolche, come ſopra, ne formano parimenti una ſola in Campione, ſecondo la maggiore, o minore bontà del Terreno.

Se dunque, quanto a' Terreni Civili di buona qualità, una Biolca di Tavole 100 Mantovane, che forma una ſola Biolca in Campione, è gravata annualmente di Lir. 5. 8 moneta Mantovana, che ſono

 di

di Bologna Lir. 1. 6. $4\frac{2}{7}$, e se la medesima Biolca equivale, come si è detto di sopra, a Tornat. 1 e Tav. 71 misura di Bologna, l' aggravio corrispondente ad una di queste Tornature sarebbe a moneta di Bologna di - - - - - - - - - - - - - - L. -- 17. $7\frac{1261}{1505}$

Oltre l' accennato aggravio i Possidenti nel Mantovano Interessati ne' lavori per le Acque pagano le tasse occorrenti per la Riparazione, e Manutenzione de' Fiumi, Argini, e Scoli esistenti in quel Ducato, e da un dettaglio delle spese sofferte per tali lavori in un venticinquennio dal 1757 al presente risulta, come dal Documento, da cui si sono ricavate le notizie di questi aggravj, che nel detto lasso di tempo è spettato annualmente ad ogni Biolca di Terreno di Tavole 100 Mantovane il contributo di Lir. 1. 16. 3 di quella moneta, che sono di Bologna baj. 8. $10\frac{9}{56}$, che (ritenendo il dato ivi enunciato, che una Biolca di quella misura equivale a Torn. 1, e Tav. 71 misura di Bologna) corrisponderebbero, come in esso Documento si accenna, a baj. 5 $11\frac{31}{301}$ Bolognesi per ciascuna Tornatura di questa misura, dico - - - - - - - - - - - - - - L. -- 5. $11\frac{31}{301}$

Aggravio in corpo de' detti Terreni nel Mantovano, corrispondente ad una Torn. Bolognese L. 1. 3. $6\frac{1416}{1505}$

Nel Territorio Bolognese li Terreni sottoposti alla manutenzione di Reno a Levante pagano annualmente per ciascheduna Tornatura compresa nelle infrascritte Classi, e gradi quanto segue.

Per ciascuna Tornatura, tassata nel primo grado della pr. Classe bajocchi 5. $3\frac{1}{2}$

Nel 2°. grado ———————— baj. 3. $10\frac{1}{2}$

Nel 3°. grado ———————— baj. 2. $9\frac{3}{4}$

Nel 4°. grado ———————— baj. 2. 4 --

Nel 5°. grado ———————— baj. 1. $10\frac{3}{4}$

Nel 6°. grado ———————— baj. 1. $2\frac{1}{4}$

Nel 7°. grado ———————— baj. -- $11\frac{1}{4}$

Nell' 8°. grado ———————— baj. -- $7\frac{1}{4}$

Nel 10°. grado ———————— baj. -- 4 --

Per ciascuna Tornat. tassata nel pr. grado della seconda Classe bajocchi 4. --- --

Nel 2°. grado ———————— baj. 2. $5\frac{1}{2}$

Nel 3°. grado ———————— baj. 2. -- $\frac{1}{2}$

Nel 4°. grado ——————————— baj. 1. 8 --

Nel 5°. grado ——————————— baj. 1. -- $\frac{1}{2}$

Nel 6°. grado ——————————— baj. -- 9 $\frac{3}{4}$

Nel 7°. grado ——————————— baj. -- 6 $\frac{1}{4}$

Per ciascuna Tornat. tassata nel pr. grado della terza Classe bajocchj 3. 5 --

Nel 2°. grado ——————————— baj. 2. 1 $\frac{1}{4}$

Nel 3°. grado ——————————— baj. 1. 9 --

Nel 4°. grado ——————————— baj. 1. 5 --

Nel 5°. grado ——————————— baj. -- 10 $\frac{3}{4}$

Nel 6°. grado ——————————— baj. -- 8 $\frac{1}{2}$

Nel 7°. grado ——————————— baj. -- 5 $\frac{1}{2}$

Per ciascuna Tornat. tassata nel pr. grado della quarta Classe bajocchi 1. 9 --

Nel 2°. grado ——————————— baj. 1. 5 $\frac{1}{2}$

Nel 3°. grado ——————————— baj. 1. 2 $\frac{1}{4}$

Nel 4°. grado ——————————— baj. -- 9 --

Nel 5°. grado ——————————— baj. -- 7 --

Nel 6°. grado ——————————— baj. -- 4 $\frac{1}{2}$

Nel 7°. grado ——————————— baj. -- 3 $\frac{1}{2}$

L'Anno 1755 fu il primo del detto aggravio. Dal detto tempo a questa parte si è in alcuni Anni ommesso di caricare i Possidenti degli esposti Terreni, perchè in essi potea supplirsi alle occorrenti spese per l'enunciata Manutenzione cogli avanzi fatti ne' precedenti Anni. Negli Anni della esenzione del Pagamento del detto aggravio si contano il 1775, il 1776, il 1777, il 1778, e il 1780. Non si deve però ommettere di far noto, che dell'Anno 1762 i detti Possidenti furono per quell'Anno sottoposti ad una Tassa straordinaria oltre la suddetta d'importo il doppio della detta Tassa ordinaria, e che dell'Anno 1781 furono pur gravati oltre la Tassa ordinaria d'altra Tassa straordinaria d'egual valore dell'ordinaria da pagarsi in quell'Anno medesimo.

Alcuni degli Aggravj Temporanei nel detto Territorio.

Nel detto Territorio Bolognese l'Anno 1748 fu imposta per li Scoli, e Coronella di Riolo una Tassa, per cui li Terreni alla medesima sottoposti contribuirono, rispetto a' tassati in primo grado, baj. 16. 8 per Tornatura, li tassati in secondo grado baj. 13. 4, li tassati in terzo

 gra-

grado baj. 10, li taſſati in quarto grado baj. 6. 8, e li taſſati in quinto grado contribuirono baj. 3. 4 per Tornatura.

Negli Anni ſuſſeguenti, e fino all' Anno 1758 incluſive furono i medeſimi Terreni ſottopoſti ad altre Taſſe, quando di un terzo della ſuddetta, come negli Anni 1750, e 1751, quando di un quarto, come negli Anni 1752, e 1753, e quando della ſteſſa identifica ſomma, come ſeguì negli Anni 1754, e 1758, ma per queſte ultime il pagamento fu rateggiato in diverſi Anni.

Dall' Anno 1759 al preſente gli ſteſſi Terreni ſono ſtati gravati di nuove Taſſe con un Piano diviſo in aſſai più gradi di quello portava il precedente, ed il contributo, a cui per le annuali rate delle dette nuove taſſe ſono ſtati aſſoggettati nel detto laſſo di tempo i Poſſidenti de' Terreni lavorativi taſſati nel primo grado della prima Claſſe, in alcuni Anni è ſtato di baj. 4. 2 per Tornatura, coſicchè aggiunto a queſta ſomma l'altro contributo per l'annua Taſſa per la Manutenzione di Reno a Levante, a cui ſoggiace colle debite proporzioni la maggior parte de' Terreni taſſati per i detti Scoli, e Coronella, e che per alcuni de' detti Terreni taſſati come ſopra in primo grado per Riolo ec. ſi è rilevato eſſere di baj. 3. 5, ſono in corpo baj. 7. 7 per Tornatura.

Dell' Anno 1759 per eſeguire gli occorrenti ripari nella Riviera dell' Idice dalla parte di Ponente, e per pagare i Debiti, de' quali trovavaſi caricata la detta Impreſa per li paſſati lavori, fu impoſta una Taſſa, per la quale i Poſſidenti de' Terreni ſituati nel Comprenſorio alla medeſima ſottopoſto contribuirono per ciaſcuna Tornatura taſſata ne' riſpettivi gradi qui ſotto notati le ſeguenti quote:

Per ciaſcuna Tornatura taſſata nel pr. grado della *prima Claſſe* baj. 33. 9
Nel 2°. grado della detta Claſſe - - - baj. 9. --
Nel 3°. grado della detta Claſſe - - - baj. -- 9
Nel pr. grado della *ſeconda Claſſe* - - - baj. 30 --
Nel 2°. grado della detta Claſſe - - - baj. 18. 9
Nel 3°. grado della ſteſſa Claſſe - - - baj. 7. 6
Nel pr. grado della *terza Claſſe* - - - baj. 26. 3
Nel 2°. grado della detta Claſſe - - - baj. 15 --
Nel 3°. grado della detta Claſſe - - - baj. 3. 9

Dell' Anno 1773; a fine di ſodisfare li groſſi debiti della detta Riviera per li paſſati lavori, e per fare le altre ſpeſe occorrenti, fu impoſta una Taſſa ſopra gli ſteſſi Terreni maggiore di un terzo della ſopra enunciata, coſicchè i Terreni compreſi nel primo grado della prima Claſſe furono gravati di baj. 45 per ciaſcuna Tornatura, di baj. 40 quelli del primo grado della ſeconda Claſſe, e quelli del pr. grado della terza Claſſe furono gravati di baj. 35 per Tornatura.

La riſcoſſione di queſta Taſſa fu determinato ſi faceſſe in tre rate.

Dell'

Dell' Anno 1766 per provedere alle urgenze del Torrente Gajana fu imposta una Taſſa, per cui i Terreni ſottopoſti alle ſpeſe per la Riviera deſtra del detto Torrente furono gravati come ſegue:

Per ciaſcuna Tornat. taſſata nel pr. grado della *prima Claſſe*	baj.	50 --
Nel 2°. grado della detta Claſſe - - -	baj.	40 --
Nel 3°. grado della detta Claſſe - - -	baj.	37 6
Nel pr. grado della *ſeconda Claſſe* - - -	baj.	35 --
Nel 2°. grado della detta Claſſe - - -	baj.	25 --
Nel 3°. grado della detta Claſſe - - -	baj.	20 --
Nel pr. grado della terza Claſſe - - -	baj.	20 --
Nel 2°. grado della detta Claſſe - - -	baj.	12 6
Nel 3°. grado della detta Claſſe - - -	baj.	7 6

I Terreni poi ſottopoſti alle ſpeſe per la Riviera ſiniſtra furono gravati per le ſomme, e colle proporzioni abbaſſo notate.

Per ciaſcuna Tornat. taſſata nel pr. grado della pr. Claſſe	Scudi	1. 34. 2
Nel 2°. grado della detta Claſſe - - -	Sc.	1. 24. 7
Nel 3°. grado della detta Claſſe - - -	Sc.	1. 5. 5
Nel pr. grado della ſeconda Claſſe - - -	Sc.	-- 86. 3
Nel 2°. grado della detta Claſſe - - -	Sc.	-- 57. 6
Nel 3°. grado della ſteſſa Claſſe - - -	Sc.	-- 38. 4

Finalmente i Terreni ſottopoſti alle ſpeſe per le Riviere ſuperiori alla via di Medicina furono indiſtintamente gravati di bajocchi undici per Tornatura.

Dell' Anno 1771 a fine di eſeguire nelle Riviere del detto Torrente Gajana gli occorrenti lavori, e di pagare i debiti delle Riviere medeſime per li paſſati lavori fu impoſta una Taſſa, per cui l' aggravio de' Terreni ſoggetti alle ſpeſe per la Riviera deſtra fu in ciaſcuno de' ſopranotati gradi per ciaſcuna Tornatura maggiore di una centeſima parte del contributo per la Taſſa 1766 per la detta Riviera deſtra; l' aggravio de' Terreni ſoggetti alle ſpeſe per la Riviera ſiniſtra fu per ogni Tornatura in ciaſcuno degl' indicati gradi di nove delle venti parti della Taſſa 1766 per la detta Riviera ſiniſtra, e l' aggravio de' Terreni ſoggetti alle ſpeſe per le Riviere del detto Torrente ſuperiori alla Via di Medicina fu di baj. 25. 8 per Tornatura, e però maggiore della Taſſa 1766 di baj. 14. 8 per Tornatura.

Per il pagamento di queſta taſſa fu preſcritto agl' Intereſſati il termine di un meſe da decorrere dal giorno della Intimazione, e fu loro notificato, che non pagando nel detto termine ſi ſarebbe preſa ad intereſſe a carico de' moroſi nel pagamento l' occorrente ſomma, i quali perciò avrebbero poi avuto il comodo di pagare in più rate i riſpettivi loro debiti ſoggiacendo alla quota de' frutti de' Debiti fruttiferi, che

che si fossero dovuti creare, proporzionatamente alle rimanenze de' loro rispettivi debiti come sopra.

Questo dì 15 Settembre 1781.

N°. 56.

Memoria sul Dazio Sale

È Antichissimo il Dazio Sale in Bologna. Da una Constituzione di Eugenio IV 1437 confermatoria del Decreto di Monsig. Marco Governatore di Bologna del 1433 si raccoglie, che ai Dottori dell' Università furono assegnate in Sussidio Lire Mille Mensuali sopra detto Dazio.

L' Anno 1449 al tempo di Papa Nicola V per pagare i Debiti contratti per causa delle Guerre, e mala condizione di que' tempi fu gravato, oltre il prezzo, del Dazio di Lir. 8368. 2 corrispondente al Capitale di Lir. 134924. 17. 8 in ragione del $6\frac{1}{2}$ per Cento, che fu denominato Monte Sal vecchio, come da Decreto di Monsig. Niceno allora Governatore, e delli 16 Riformatori.

Nel 1501 li 12 Giugno al tempo di Papa Alessandro VI dal Reggimento di Bologna, con l' Autorità, e Consenso del Luogotenente del Legato, fu eretto il Monte Sal nuovo di Capitale di Lir. 10566 in ragione dell' Otto per Cento per pagare i Debiti contratti per causa delle Guerre insorte nella Romagna, e ne' Confini del Territorio, e perciò fu gravato il Sale de' frutti al medemo Capitale corrispondenti, che ascendevano a Lir. 915. 14. --

Nel 1592 e 1595 Papa Clemente VIII per causa di Carestia accaduta eresse il Monte Annona per parte di Dote del quale fu gravato il Sale di Soldi 1. 5 per Quartirolo, che rendeva Lir. 16000 --

Nel 1625 Urbano VIII per servigio della Camera Apostolica gravò il Sale di Quattrini due per Libbra, che importano Soldi 3 e denari 4 per Quartirolo, che rendevano -- - -- -- - - Lir. 39000 --

Nel 1651 Papa Innocenzo X eresse il Monte Innocenzo II per pagare i Debiti contratti da questa Città in occasione dell' Alloggio, ed altri bisogni delle Soldatesche Ecclesiastiche acquartierate in questo Territorio, e per risarcire le perdite fatte nella Compra de' Grani, e perciò per Dote fu aumentato il Sale di un Quattrino per Libbra, che per Quartirolo importa Soldi 1. 8 ed in tutto ascendeva a - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lir. 19000 -

In

In detto tempo adunque dal Dazio Sale si esigeva

Per li Frutti delli Monti Sali Vecchio, e Nuovo (che poi passarono nel Monte Innocenzo nuovo) annue	Lir.	9289. 19 -
Per l'Annona, o Aumenti del 1592 Lir. 1. 2. 8 per Corba - - - - - - - - -	Lir.	16000 - -
Per la Rev. Camera Apostolica quattrini 2 per lib. che sono lir. 2. 13. 4 per Corba - - -	Lir.	39000 - -
Per il Monte Innocenzo secondo lir. 1. 6. 8 per Corba - - - - - - - - - - - -	Lir.	19000 - -
Che sono in tutto - -	Lir.	83289 19 -

Per lo che un Quartirolo di Sale era gravato come segue

Prezzo antico di Soldi 3 d'Argento - -	Lir.	—— 3. 3
Bajocchi della Fabbricatura, o Triennale -	Lir.	—— 1. 2
Aumenti di Clemente VIII per li Monti dell'Annona 1592 e 1595 - - - - - - - -	Lir.	—— 1. 5
Due quattrini per lib. imposti da Urbano VIII per servigio della Reverenda Camera Apostolica 1625 e 1628 - - - - - - -	Lir.	—— 3. 4
Un quattrino per lib. per Dote del Monte Innocenzo Secondo 1651 - - - - -	Lir.	—— 1. 8
In tutto per Quartirolo -	Lir.	—— 10. 10

Nel 1670 Clemente X con suo Chirografo dei 3 Settembre sgravò il Sale di soldi 6. 10 cioè delle ultime tre Gravezze, riducendolo a soldi 4 per Quartirolo di Libbre dieci.

Nel 1703 il Quartirolo che era di lib. 10 fu ridotto alle lib. 9 per cui il Daziere paga presentemente - - -	Lir.	1897. 15 -
Nel 1744 per il passaggio, e permanenza di Truppe Estere fu aggiunta una Gravezza di Quattrini 10 per Quartirolo, per cui il Daziere paga - - -	Lir.	39288. 1 -
Nel 1770 per le cause d'Annona di Roma fu diminuita altra lib. per Quartirolo, riducendolo dalle lib. 9. alle lib. 8 per cui il Daziere paga - -	Lir.	16000 - -
Si ricava in tutto di Dazio -	Lir.	57185. 16 -
Che unitovi il Dazio antico di - - - -	Lir.	32102. 5 -
Sono in tutto - -	Lir.	89288. 1 -
E per agio della med. Cam.	Lir.	1832. 4 -
Perciò il Daziere paga presentemente Annue	Lir.	91120. 5 -

Oltre le Gravezze, e Mercedi d'Incanti, Pigione &c. che si pagano dal detto Daziere ascendenti ad annue - - Lir. 965. 16. 6

Deve inoltre il Daziere dare alli Signori Superiori, Provigionati, Monasterj, ed altri Luoghi Pii Sale Comune - - Corb. 415. 3 -
Alle Religioni Mendicanti - - - - - - - - Corb. 213. 2 -
Ed al Consiglio delle 4000 Elette - - - - Corb. 95 - -

Che sono in tutto Annue - - - Corb. 723. 5 -

Il Sale presentemente si vende in Salara per ogni Quartirolo di lib. 8 soldi 6 cioè

Dazio antico, compreso il costo del Sale - - quattr. 19 $\frac{1}{2}$
Aumento di Clemente VIII del 1592 - - - - quattr. 4 $\frac{1}{2}$

Sono baj. 4 come nel 1670 che fanno - - quattr. 24 -
Duodecima di Clemente VIII del 1595 - - - quattr. 2 -
Gravezza 1744 - - - - - - - - - - - - quattr. 10 -

In tutto per ogni quartirolo - quattr. 36 -

E ciò oltre la Gravezza che nasce dalla riduzione del peso del Quartirolo dalle lib. 10 alle lib. 8

N°. 57.

Dimostrazione come potrebbe ricavarsi la doppia corrisposta dal Dazio Sale, quand' anche se ne diminuisce lo Smercio.

IL Sig. Galli Daziere di detto Dazio paga annualmente di corrisposta all' Eccelsa Camera - - - - Lire 91120 -- --

Ma si hanno notizie, che il presente Fermiere voglia offerire del Dazio Sale com'è presentemente (e non ha gli altri rami uniti alla Ferma del Tabacco, Vino, Terratico ec.) un aumento di - - - - - - - - - - - „ 10000 -- --

E' forza calcolare, che se il Fermiere presente solo perchè ha la condotta di molti Dazj, offre un aumento di lir. 10000 per detto Dazio Sale tal qual' è presentemente, un Fermiere che li abbia tutti, offrirà almeno di più altre - - - - - - - - - - - - - - - „ 10000 -- --

Dunque indipendentemente dall'aumento, questo ramo di Finanze può per l' estrinseche semplificazioni, e migliorazioni dell' Economia, e del Governo fruttare al Pubblico Erario - - - - - - - - - - - - - - „ 111120 -- --

Volendo ricavare il doppio della presente corrisposta dovrà ritrarsi - - - - - - - - - - - - - - - „ 182240 -- --

Resterà a ritrarsi dall'aumento del Dazio - - - - „ 71120 -- --

Che è quanto dire si dee ritrare due noni meno di quello importarebbe il raddoppiamento del Dazio, ond'è, che quando anche si diminuisca di circa un sesto lo spaccio del Sal nero, tanto e tanto potrebbe accrescersi del doppio la Pubblica Entrata per questo ramo di Finanze.

Potrà dunque forse non esser necessario aumentare del doppio il Dazio, e potrà non ostante raddoppiarsi l'Introito; giacchè anche aumentato del doppio resterà il Sale in Bologna a molto miglior prezzo, e più vile che non è in Ferrara, in Modena, in Firenze; ed accresciuto di quel discreto aumento, che si pone nell'annesso figurato, resterà ad un prezzo sì discreto, e sì tenue, che o nessuno, o piccolissimo sarà il decremento dello Smercio.

Figurato di quanto si potrà aumentare il prezzo del Sale per ottenere l[...]
corrente che rimarrà il Sale in Bologna, anche dopo l' aum[...]

	Prezzo che presentemente si vende il quartirolo del Sale di ℔ 8 in Bologna.	Prezzo che si potrà vendere per ritrarne il doppio	Prezzo del Sale che si vende in Modena.
Il Sal comune	baj. 6	baj. 8	baj. 24. q. 2 ½
Regaglia	baj. 10. den. 8	baj. 13. qu. 3	
Fiore	baj. 12. den. 8	baj. 16	
Salina	baj. 28	baj. 28	

Da ciò si vede, che verrebbe sempre minore di baj. 16. q. 2 ½ i[...]
di baj. 2. q. 3 ½ i[...]
di baj. 3. q. 3 [...]
di baj. 9. q. 4 [...]
e di baj. 12. q. 1 i[...]

Solo verrà maggiore di baj. 1. q. 3 ½ i[...]
baj. 5. q. 3 [...]
baj. 5. q. 3 [...]

Lo che non dovrebbe far diminuire lo Smercio, giacchè specialmente il Sal Com[...] mento ad un prezzo molto più basso, e corrente de' prezzi di Ferrara, di M[...] ad Imola.

a doppia corrispossa, e confronto del Prezzo tanto più leggiero, e più
ento del Dazio, rispetto agli Stati, e Provincie limitrofe.

Prezzo del Sale che si vende in Ferrara.	Prezzo del Sale che si vende in Firenze.	Prezzo del Sale che si vende in Imola.
baj. 10. q. 3 $\frac{1}{3}$	- - - - -	baj. 6. q. 1 $\frac{1}{2}$
baj. 17. q. 1	- - - - -	baj. 8. - -
baj. 25. q. 4	- - - - -	baj. 10. q. 2
- - - -	baj. 40. q. 1	- - - - -

Sal comune in confronto del prezzo di Modena. - - - - - - - -

a Ferrara per il Sal comune

- - - per il Sal Regaglia

- - - per il Sal Fiore

a Firenze per la Salina.

Imola il Sal Comune

- - il Sal Regaglia

- - il Sal Fiore.

une, ch' è quello che si spaccia in Contado, viene ad essere anche dopo l'au-
dena, e di tutti i Paesi vicini, e solo maggiore di un quattrino per libbra

Dalla

Dalla quantità del Sale, che annualmente si consuma nella Salara di Bologna, secondo l'esito di un Novennio a tutto Giugno 1780, valutato agl'infrascritti Prezzi, si ricaverà come segue, cioè:

Da Sacchi 12137; e Quartiroli 44 Sal Comune aumentato a baj. 8 il Quartir. si ricaverà - - Lir. 218483. 12 —
Da Sacchi 1742. 11 Sal Regaglia a baj. 13 quattr. 3 „ 53312. 13. 3
Da Sacchi 768. 13 Sal Fiore a baj. 16 - - - „ 27658. 8 —

In tutto Lir. 299454. 13. 3

Dalla qual somma detrattovi l'importo del Sale, cioè

Del Sal Nero a lire 6. 4. 9 il Sacco, compresovi lir. 1. 6. 2 spese di Condotta - - - - - - - - lir. 75710. 12. 8
Del Sal Regaglia a lir. 8. 6. 2 per comest. - - - - - - - - - - - „ 14475. 3 —
Del Sal Fiore a l. 8. 6. 2 per comest. „ 6383. 4 —

In tutto Lir. 96568. 19. 8

La corrisposta dell'Eccelsa Camera come si è detto di - - - - - lir. 182240 — —
E le spese dell'Amministrazione, che si calcolano circa - - - - - „ 8000 — —
In tutto, fra costo, spese, e corrisposta, ascende a - - - - - - - - - - - - - lir. 286808. 19. 8

La qual somma detratta dal ricavato suddetto, resterà d'utile pel Daziere - - - - - - - - - - Lir. 12645. 13. 7

Re-

N°. 58.

Relazione sopra lo Stato pubblico Economico del 1748 a tutto il 1770 e Regolamenti presi per il medesimo.

DOpo le tante disgrazie accadute al Reggimento, e Città di Bologna per più d'Anni 40 a tutto l'Anno 1747 senza riposo da poter pensare seriamente ad un provvedimento stabile; e vedendosi carico di Debiti fruttiferi, e non fruttiferi, ed abbenchè in questo frattempo, e segnatamente dell'Anno 1725 sotto la Legazione della ch. me. Sig. Cardinale Ruffo si formasse una Tabella passiva, e dell'Anno 1741 sotto la Legazione della ch. me. Sig. Cardinale Alberoni fossero riformati tutti quei Capi, che potevano ridursi senza dissesto degli altri Capi di Spese necessarie, tuttavolta, dovendosi per le Cause d'Acque, di passaggi, e permanenza di Truppe, e di Carestie de'Grani, e mortalità nel Bestiame Bovino, accrescere sempre più li Debiti, e per conseguenza aumentare le Gabelle, ed aggiugnere Gravezza sopra Gravezza per le rispettive Doti a favore de' Creditori Montisti, ed altri Sovventori per le correnti Spese in dette Cause; Perciò furono deputati alcuni Senatori per esaminare quanto fosse tutto il Debito, e trovar mezzo efficace per porsi in Economìa, e vantaggiare li Dazj già decaduti per le aumentate Gravezze, intesi sempre però colla ch. me. Sig. Cardinale Doria allora Legato.

Fu riconosciuto adunque, che li Debiti fruttiferi a tutto 1748 ascendevano a quattro Milioni, e ducento quaranta mila Scudi circa Sc. 4240000, rispetto a Scudi tre Milioni, e novecento settantadue mila Sc. 3972000 con li Creditori Montisti delli Monti Sussidio quarto, e quinto, Clemente primo, e secondo, e Conservazione di prima, e di seconda erezione, e rispetto alli residuali Scudi duecento sessantotto mila Sc. 268000 con diversi Censuarj creati per affari di Milizia, e Sanità; e finalmente trovarono dei Debiti arretrati colla Reverenda Camera Apostolica, Creditori Montisti, e Censuarj da circa Scudi cento trentaquattro mila Sc. 134000.

In questo stato di cose fu pensato di prendere altrettanti Effetti del Monte Conservazione per la Somma di Scudi sessanta mila Sc. 60000 come si fece nel 1749, per pareggiare la Reverenda Camera Apostolica dopo il ribasso clementissimamente conceduto dalla S. M. di Benedetto XIV, e pagare tre Bimestri di frutti alli Creditori Montisti delli dieci Bimestri, che andavano Creditori, con obbligo di restituirli al detto Monte colli Crediti arretrati a tutto 1747, che restavano da esi-

esigere dal Contado per le Tasse, e Gravezze dell'Imposta con insieme tutti li frutti decorrendi.

In seguito per avvantaggiare li Dazj, furono appaltati dell' Anno 1752 moltissimi di que' Dazj, che prima erano amministrati in Camera, con aumento sopra il fruttato di un Decennio a tutto 1750 un Anno per l' altro, della vigesima, e più altri Sc. 1900 ritenendo solo incamerati li Dazj, e Gravezze sopra il Contado, Pavaglione, e Seta, ed una parte del Dazio due Quattrini sopra le Merci forestiere, perchè incerti, e scabrosi nelle Affittanze.

Per diminuire le spese fu pensato di due Depositarj farne un solo, e con maggior cautela, e sicurezza del denaro, come in fatti riuscì su li primi del 1754 con molto vantaggio del Senato, e colla sicurtà di cento mila e più Scudi.

Non contenti pertanto delle suddette providenze, fu pensato a nuovi Regolamenti per istruzione dell' Uffizio de' Signori Tesorieri, e Sig. Depositario di Camera, su cui fu fatto Instrumento di Transazione coll' approvazione della S. M. di Benedetto XIV per un nuovo metodo di Scrittura Economica confacente ed adattabile alle nuove Tabelle attiva e passiva create, tanto per la Camera di Bologna, quanto per li Monti, e Reverenda Camera Apostolica, assicurando con detti Regolamenti gli assegni a cadaun Capo, talchè uno non possa somministrar all'altro, ma con l'incassato delle Quote esatte per conto della Camera di Bologna a tenore della Tabella attiva debbansi fare le spese come nella Tabella passiva, e non altrimenti, e con l' incassato delle Quote esatte secondo le regole della Tabella attiva per conto della Reverenda Camera Apostolica, e Monti, debbansi pagare gli Assegni alla Reverenda Camera Apostolica, e li frutti alli Creditori Montisti.

Questi Regolamenti, e Tabella furono fatti, e formati nello stesso Anno 1754 dal medesimo Reggimento coll'approvazione del fu Eminentissimo Legato Doria, e confermazione benigna della S. M. di Benedetto XIV in Lettera di Segretarìa di Stato 5 Ottobre 1754, che fu lo stesso giorno, in cui furono approvate a Voti dello stesso Senato.

Attesi adunque questi Regolamenti, eseguiti religiosamente, e providamente sino al presente, sarrebbonsi di molto diminuiti li sovraccennati Debiti, se non fossero sopravvenute altre calamità, e della Visita d' Acque dell' Eminentissimo Conti, e delle Carestie ne' Grani negli Anni 1755, e 56, e 59, e molto più in Anni cinque continui dal 1763 incluso a tutto 1767 a questa parte: per le quali cause il Senato ha dovuto creare de i Debiti per la Somma di circa Scudi quattro cento ottanta mila Sc. 480000.

Nulla ostante però si può con tutta verità affermare, che dal 1754 inclusivo a tutto il 1770, che sono Anni 17.

Si

Si sono francati dei Debiti fruttiferi arretrati a tutto 1753 per la somma di Scudi duecento ottantasette mila Sc. 287000, e dei Debiti recenti suddetti quanto è per Scudi cinquantatre mila Sc. 53000, che in tutto le suddette Francazioni formano la somma di Sc. 340000.

Si sono pagati tutti li frutti arretrati ai Creditori Montisti, li quali vengono presentemente pagati puntualmente di Bimestre in Bimestre.

Si sono restituiti li Sc. 60000 avuti dal Monte Conservazione, con insieme li rispettivi frutti.

E quindi in ogni rinovazione d' Incanti di Dazj, ed Appalti si sono sempre aumentati li rispettivi Affitti.

Oltre le suddette Francazioni, Estinzioni de' Debiti, Aumentazione ne' Dazj ec. se si vuol sempre più comprovare l'Economia pubblica, si vedono le straordinarie Spese fatte dal Senato nel detto tempo d'Anni 17, dal 1753 al 1770, sia per decoro della Città, e Provincia, e sia per utilizzare li Dazj affittati, e non affittati,

I. La nuova Strada di Toscana resa comodissima con tanto vantaggio delle Finanze, e con altrettanto comodo per li Corrieri, e Forestieri transitanti questa Provincia, e molto più per li trasporti, e transiti delle merci con sommo utile del Commercio, e Mercatura di tutta questa Provincia.

II. Il nuovo Nobile Teatro formato per decoro della Città, non che per attirare la Nobiltà forestiera, onde poter utilizzare li Dazj, ed Operaj,

III. La Manutenzione de' Confini di tutta questa Provincia, per cui molte spese quasi di continuo si fanno.

IV. Passaggi di Principi, ed altri riguardevoli Soggetti trattati, e serviti da questo Senato, a' quali passaggi n' è soggetta frequentementemente questa Città, e Legazione.

V. Altri passaggi di pochi staccamenti di Truppe Estere, ed altre simili spese straordinarie, ma necessarissime.

Tutte sono state fatte senza difetto delle Tabelle, e Regolamenti ordinati, ed approvati come sopra nel 1754 e senza servirsi degli Effetti destinati per la Reverenda Camera Apostolica, e per li Creditori Montisti, anzi si sono sempre puntualmente pagati gli assegni, e frutti, come si è detto, tanto arretrati, quanto correnti di Bimestre in Bimestre, ed in fine d'ogni Bimestre, e fatte tutte le spese a norma della Tabella passiva.

Queste ottime providenze state eseguite con sì buon fine, ed altrettante, che potrebbero dirsi, possono accertare la buona condotta, ed Economia del Reggimento di Bologna, sia nell' aumento di Rendita, e sia nella prescrizione delle spese ristrette al più possibile; ma specialmente è da notarsi l'ottimo concetto degli Esteri acquistatosi per la puntualità del pagamento nei frutti suddetti, e per le continue Franca-

ca-

cazioni dei Debiti, che ogn'Anno si fanno regolarmente; talchè nei tempi più calamitosi, sì nello Stato Ecclesiastico, che in altri Principati, si sono vedute chiaramente l' esibizioni fatte a questa nostra Città di Somme rilevanti, e vistose, particolarmente da' Signori Genovesi a minor frutto, e condizioni più vantaggiose d'altre Città, e Stati circonvicini, ed anche lontani.

Ed ecco con tutte queste ragioni evidenti e veritiere dispersa qualunque ombra di sospetto dell'improvido Regolamento, tanto nell'eccesso di Spese, quanto nella mancanza di prudente Economia per parte del Reggimento, e della Città di Bologna.

N°. 59.

Atti giudiziali, che si fanno contro i Debitori di Dazj nel Tribunale della Legazione.

De mandato Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Bononiæ Cardinalis Legati Judicis &c.

Intimetur, & notificetur Domino Angelo Dominichini.

QUaliter debeat infra sex dies cum effectu solvisse, & exbursasse Libras Lir. 4918. 17 Mon. Cam. pro Datio = Zalde, e Festa =, de quibus est Debitor Illustrissimæ Cameræ Bononiæ vigore Jurium, de quibus in Actis: alias dictis sex diebus elapsis, & non facta solutione incontinenti devenietur in vim litterarum expeditarum de ordine Sanctiss. D. N. sub Dat. 30 Julii 1660, & aliorum Jurium ad executionem tam realem, quam personalem, non obstantibus quibuscumque. In quorum &c.

Et prædicta ad instantiam Illustrissimæ Cameræ Bononiæ.

Franciscus Maria Melchior Triboli Not.

Extradata sub die 3 Septembris 1779.

De

De mandato Eminentissimi & Reverendissimi Domini Bononiæ Cardinalis Legati Judicis &c.

Intimetur, & notificetur Francisco Magnani

Qualiter debeat infra sex dies cum effectu solvisse, & exbursasse Libras L. 849. 13. 6 pro Datio Papilionis, de quibus est Debitor Illustrissimæ Cameræ Bononiæ vigore Jurium, de quibus in Actis: alias dictis sex diebus elapsis, & non facta solutione incontinenti devenietur in vim litterarum expeditarum de ordine Sanctiss. D. N. sub Dat. 30 Julii 1660, & aliorum Jurium ad executionem tam realem, quam personalem, non obstantibus quibuscumque. In quorum &c.

Et prædicta ad instantiam Illustrissimæ Cameræ Bononiæ.

Franciscus Maria Melchior Triboli Not.

Extradata die 21 Januarii 1781.

N°. 60.

Facoltà, ed Obblighi de' Borlandotti, o sian Guardie della Ferma.

1. PResentandosi alle Porte di questa Città Sedie, Carri, Carrettoni, Some, e Persone cariche di Fagotti, dovranno li Borlandotti richiedere agl' Introducenti se hanno Robbe soggette a' Dazj, ma non potranno visitarli se non dopo che abbiano passato il luogo della Gabellina, e sieno entrati in Città. Quando dunque saranno entrati in Città, e non avranno prima chiesto di essere accompagnati alla Dogana, potranno li detti Borlandotti visitarli per riconoscere se vi è cosa soggetta a Dazio, o se sia stato denunciato il giusto, e trovandoli in frode, far l'arresto delle Robbe introdotte.

2. Incontrandosi fuori delle Porte, e specialmente nelle Strade non approvate, Merci, e Robbe forestiere, che dovrebbero essere denunciate agli Officiali di Confine, potranno li Borlandotti domandare agl' Introducenti la Bolletta di detto Officiale, e potranno ancora farne l'arresto in caso di omissione della detta Bolletta. Ma se gl' Introducenti sono passati fino alla Gabellina senz' essere fermati, ed hanno fatto ivi la dovuta denuncia, siccome ancora se sono passati avanti senz' essere arrestati fino alla Dogana, dove abbiano fatta la denuncia, ed abbiano pagati li prescritti Dazj, allora sì nell' uno, che nell' altro Caso non potranno fare arresto alcuno per la mancanza della Bolletta dell' Officiale di Confine.

3. Potranno ancora visitare qualunque sorta di Legno, che si renda sospetto, e qualunque Persona parimenti sospetta, e perciò è sufficiente indizio di sospetto qualunque Fagotto portato nel Legno, o dalle Persone, siccome ancora possono essere sospette altre Persone per altre Cause, come per esempio se sono solite a contrabandare, oppure se per lo mestiero, che esercitano possano probabilmente per uso della loro Professione introdurre, o estrarre qualche cosa di Contrabando.

4. Potranno ancora li Borlandotti anche fuori delle Porte sì in Città, che in Contado, ed in qualunque luogo arrestare li Contrabandi trovati, e colti in fragranti.

5. Parimenti potranno visitare, e perquirere ne' luoghi esposti al pubblico Mercimonio, come nelle Botteghe, per rinvenire li Contrabandi, o per vedere se vi sono Contravenzioni alli Bandi della Legazione.

6. Non potranno però visitare, e perquirere nelle Case de' Privati, perchè altrimenti sarebbero Rei di un violato Asilo, ch' è sotto la tutela del Principe. Ma se avranno sospetto, che in qualche Casa privata o in Città, o nel Contado vi sia nascosto il Contrabando, allora saranno tenuti a denunciare gl' indizj al Giudice de' Dazj, il quale esaminerà se siano verificati, e sufficienti, e da lui dovranno attendere la permissione di visitare, e di perquirere in dette Case private. Altrimenti se ardiranno d' inquietare li Sacri Ricoveri delle Famiglie di propria autorità, e molto più se ardiranno di farlo dopo la negata Licenza del Giudice de' Dazj, incorreranno nelle Pene anche afflittive da determinarsi dall' Eminentissimo e Reverendissimo Legato.

7. Si dichiara però, che sarà lecito alli Borlandotti di entrar nelle Case allora quando tengono dietro ad un Contrabando, che sia ivi introdotto per salvarlo dalle loro mani, mentre allora non s' intende, ch' essi vadano a perquirere nelle Case, ma più tosto che perseguitano un Contrabando colto fuori.

8. Si dichiara ancora, che quando vi è sospetto di Contrabando in una Casa privata del Contado in gran lontananza dalla Città, e vi è sospetto ancora, che possa quello indi trafugarsi, e trasportarsi fuori dei Confini, allora dovranno contenersi nel seguente modo. Se possono Essi con un' attenta Guardia impedire il trafugo, dovranno tanto e tanto denunciare tutto al Giudice de' Dazj, ed aspettare da lui gli Ordini opportuni: ma se vi è pericolo, che anche con guardare le uscite della Casa possa involarsi il Contrabando, o per la connessione con qualche luogo immune, o per la vicinanza all' istesso Confine, allora chiamato il Massaro, o lo Scrivano del luogo unitamente a due Testimonj potranno in presenza loro visitare, e perquirere senz' altra preventiva Licenza.

9. Do-

9. Dovranno li Borlandotti per obbligo del loro Officio trasmettere le Relazioni degli Arresti seguiti per Contrabandi dirette all'Officio della Grascia, donde attenderanno gli ulteriori Ordini.

10. Facendo Arresti de' Contrabandi appartenenti a Persone Ecclesiastiche, non dovranno dar relazione alla Curia Ecclesiastica, ma parimenti dovranno dirigere le relazioni al Tribunale della Grascia, al quale è riservato d'implorare il Braccio quando bisogna.

11. Non potranno far Composizioni, nè rilasciare con sicurtà senza che prima abbiano avute le istruzioni dal Tribunale.

12. E se poi ardissero di far Composizioni, e di rilasciare il Contrabando, o le Persone senza aver riferito al Tribunale, e molto più se ardissero di appropriarsi li denari avuti per Composizione, e per l'accordato Rilascio, oltre la Cassazione dall'Officio, saranno puniti con Pene anche afflittive ad arbitrio dell'Eminentissimo e Reverendissimo Legato.

N°. 61.

Senato Consulto, in cui si adotta il nuovo Metodo di deliberare i Dazj.

Die Sabbathi 19 *Junii* 1779.

Congregatis Illustrissimis & Excelsis DD. Reformatoribus Status Libertatis Civitatis Bononiæ in N°. 29 in Camera Eminentissimi & Reverendissimi Domini Cardinalis Legati in ejus præsentia, & de ipsis consensu, & voluntate inter ipsos infrascriptum Partitum positum, & legitime obtentum fuit: videlicet.

Approbatio novæ methodi Auctionum a DD. Cameræ Bononiæ, & Auctionibus Præfectis efformatæ, & Senatui propositæ, quæ imposterum tamquam lex in quibuscumque auctionibus omnino servanda decernitur. = Nova Methodus autem sequens est vernaculo sermone exarata = Si ridurranno gl'Incanti al solo numero di quattro, nel primo de' quali dovranno i Concorrenti presentare al Banco de' Signori Presidenti agl'Incanti le loro Polize sigillate, e concepite con tutta la necessaria chiarezza; ma non si ammetterà Oblazione minore della Corrisposta, che sarà stata fissata colle debite avvertenze a tutti i Dazj uniti da' Signori Assunti di Camera, e d'Incanti.

Trascorsa l'ora prefissa all'esibizione delle Polize, non se ne riceverà alcun'altra, e si verrà all'apertura di quelle saranno state esibite per deliberare senz'altro l'Appalto de' Dazj al maggior Oblatore.

Deliberato che sia si pubblicheranno dal Banditore la Delibera, ed il Prezzo di essa, e s'intimeranno il giorno, e l'ora del secondo In-

canto, nel quale faranno admesse soltanto per modo di adjezione Fiscale quelle Oblazioni, che per mezzo delle Polize sigillate, e concepite, come sopra, vengano presentate entro l'ora prefissa, ed ascendano almeno alla quadragesima parte del Prezzo, per cui saranno stati deliberati i Dazj nel precedente Incanto.

Essendo comparso nel secondo Incanto qualche nuovo Oblatore colla preaccennata Adjezione, a questo sarà deliberato il Dazio, e si pubblicherà come nel precedente Incanto la nuova Delibera, e il Prezzo di essa, intimando il giorno, e l'ora del terzo Incanto, nel quale sempre col metodo sopra stabilito, saranno ammesse quelle sole Oblazioni, che ascendano almeno alla vigesima parte del Prezzo, compresovi detta Quadragesima, o quel di più per cui sarà stato deliberato l'Appalto nel precedente Incanto, & al medesimo Oblatore saranno deliberati i Dazj, e si pubblicheranno come ne' precedenti Incanti la nuova Delibera, e il Prezzo della medesima, intimando il giorno, e l'ora del Quarto, ed ultimo Incanto, nel quale sempre nella maniera sopra espressa saranno admesse soltanto quelle Oblazioni, che ascendano alla duodecima dell'Importo dell'ultima Delibera.

Che se mai nel secondo, o terzo Incanto non si fosse presentato nuovo Oblatore, e solamente comparisse nel quarto coll'Oblazione della Quarantesima, o Vigesima, o più, questa sarà admessa, come sopra, ed in tal caso solamente s'intimerà nella maniera suddetta il quinto Incanto per dar luogo nel modo stesso all'Oblazione della Vigesima, o Duodecima, la quale venga, o no esibita, si abbia per deliberato l'Appalto, e rimanga preclusa la Strada a qualunque ulteriore Oblazione, dandosi l'Asta al maggior Oblatore, e sospendendosi la stipulazione dell'Instromento a tutto il giorno seguente per dar luogo all'infrascritta prelazione. Così pure sarà data l'Asta nel quarto, o quinto Incanto, come sopra, a quello, sopra la di cui Offerta non sia stata esibita veruna Adjezione.

Quello a cui venga deliberato il Dazio nel primo Incanto avrà il diritto della prelazione, qualora esibisca il di più, che fosse stato offerto dal susseguente maggior Oblatore; purchè però la sua esibzione sia fatta agli Atti di Camera, o de' Notari de' Dazj, subito seguita la nuova Delibera, o al più dentro del giorno susseguente immediato alla medesima, senza che per ciò sia necessaria intimazione alcuna, dovendo aversi per intimata a chiunque dal Banditore la Delibera istessa nel precedente Incanto, come se personalmente ad ognuno ne fosse fatta la Intimazione.

Non comparendo il primo Deliberatario entro il termine suddetto, s'intenda ipso fatto rinunziato, e perduto questo diritto di prelazione, che rimarrà al nuovo Deliberatario, se nel terzo, quarto, o susseguente Incanto venisse esibita la Quadragesima, Vigesima, o Duodecima da qua-

qualunque altro, e detta prelazione dovrà sempre aver luogo, ed osservarsi a favore di qualunque Deliberatario nel modo sopra enunciato, purchè anch'Egli entro il giorno prossimo seguente offerisca la Somma stessa dell'Adjezione sopra aggiunta, al qual effetto per quel sol giorno si sospenderà la stipulazione dell'Instromento al Levatore dell'Asta, e si stipulerà poi, o si avrà per stipulato nel dì seguente con quello, al quale giusta le suddette Regole sarà deliberato l'Appalto.

Si esclude espressamente qualunque altro Titolo, o pretesto di prelazione, che forse de Jure potesse competere a qualsivoglia Persona.

Non si ammetteranno da' Signori Presidenti agl' Incanti quelle Polize, che siano concepite con qualche oscurità, e dubbiezza, ovvero esibiscano Somma incerta, benchè con Relazione a Somma certa, come sarebbe (per esempio) quella, che offerisce mille scudi più di qualunque altra Oblazione, purchè non ecceda la Somma di Scudi cento mila.

Similmente per decidere qual sia la maggior Oblazione, non si valuterà alcun altro Patto inserto nella Polize, ma solo si attenderà il quantitativo certo dell'annua corrisposta; e nel caso di due, o più Oblazioni uguali, ove non abbia luogo la surriferita prelazione, debbano i Signori Presidenti suddetti mediante l'accensione della Candela, da farsi dopo il giorno conceduto al primo Deliberatario per la prelazione, incantar nuovamente li Dazj, non ammettendo alcun altro Oblatore fuorchè quelli che fatte avessero uguali Offerte, & al maggior Offerente, nell'atto della Estinzione della Candela sarà deliberato l'Appaltò, sotto però le Leggi degl'Incanti successivi, ne' casi, modi, e forme sopra stabilite.

Dovrà qualunque Oblatore a pubblica sicurezza della levata de' Dazj, unita alla Poliza di sua Oblazione, dare, & esibire un Apoca Bancaria, o sia Pagherò presentante di pubblico Banchiere di questa Città della Somma di Lir. 40000 moneta Bancaria di Bologna.

Quegli a cui resteranno deliberati i Dazj ne' modi, e forme sopra accennate, dovrà a pubblica cautela tanto pel pronto pagamento della convenuta Corrisposta quanto per l'esatta, e plenaria osservanza di tutti, e singoli i Patti fissati, e da osservarsi per tale Affittanza, dare, & esibire l'Attergazione di tanti Luoghi di Monte liberi di questa Città, che equivagliano alla quarta Parte della Corrisposta medesima; Et inoltre un'Apoca Bancaria, o sia Pagherò presentante a vista della Somma di Lir. 30000 moneta Camerale da rimanere sempre aperta in Camera, per poterla esigere in ogni caso di morosità del Daziere ne' Pagamenti.

NO-

N°. 62.

NOTIFICAZIONE

Sopra l' Affittanza de' Dazj dell' Eccelsa Camera di Bologna

Pubblicata in Bologna li 22 Giugno 1779.

ESsendo oramai imminente il fine della presente Condotta dei Dazj di questa Città, e Legazione di Bologna, e volendo l'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Legato Ignazio Boncompagni, Ludovisi, e gl'Illustrissimi ed Eccelsi Signori di Reggimento, procedere a nuova Locazione degl'Infrascritti Dazj uniti in un solo Appalto; quindi colla presente Notificazione si fa sapere ad Ognuno, che volesse concorrervi, qualmente nel dì 12 del prossimo Mese di Luglio, si darà principio agl'Incanti de'suddetti, ed infrascritti Dazj nella pubblica Sala degli Eccelsi Signori Anziani alle ore 22 in punto, per lo spazio di Anni sette, da incominciare il primo di Gennaro del venturo Anno 1780 sotto le Regole stabilite nel Senato Consulto del dì 19 Giugno corrente Anno.

Non si ammetteranno Offerte al dì sotto della Somma di Lire ottocento ottanta mila, lir. 880000 moneta Camerale, fissata per la minor Corrispósta annuale de'medesimi Dazj, ed al di sopra di detta Somma sarà deliberato il Dazio al maggior Oblatore colle Addizioni in diem, che si regolano, e definiscono alla Quadragesima, Vigesima, e Duodecima, a norma di detto Senato Consulto.

Non sarà ricevuta Poliza, che non venga contemporaneamente assicurata con esibizione di Apoca Bancarla, o sia Pagarò presentante di qualche pubblico Banchiere di questa Città, per la Somma di Lire Quarantamila moneta Bancaria, la quale sarà perduta, e rimarrà a comodo dell' Eccelsa Camera, ogni qualvolta non venisse l'Oblatore nel termine prefisso alla stipulazione dell'Instromento, o mancasse all'adempimento della infrascritta attergazione, e consegna di Poliza Bancaria.

Sarà in oltre obbligato Quegli, a cui resti deliberato l'Appalto, di attergare a sicurezza dell'Eccelsa Camera tanti Luoghi liberi di Monte di questa Città, quanti uguagliano la Quarta parte dell'intiera Corrisposta; ed in oltre rilasciare in Camera un'Apoca Bancaria di Pubblico Banchiere di questa Città, della Somma di Lire Trentamila, lir. 30000 moneta Bancaria, pagabile a vista, per sicurezza delle cose da stipularsi, non volendosi ammettere altra Cauzione, o Sigurtà di qualsisia sorte.

Si.

Similmente sarà tenuto all'osservanza di tutti li Capitoli, sì Generali, che Speciali di ciascun Dazio, come pure delle Condizioni, e Patti prescritti per questo Appalto, ed esistenti presso il Segretario Cancelliere di Camera, e Notari dei Dazj, ad effetto, che possa ciascuno osservarli, e considerarne il tenore prima di concorrere agl'Incanti: Lo che serva di Regola a Chiunque, mentre non sarà ammesso Chi non si presenti colle Regole, e Cautele suddette, nè sarà allegabile qualunque scusa, o pretesto d'ignoranza delle medesime.

Dat. Bononiæ hac die 21 Junii 1779.

= *Li Dazj da appaltarsi sono li seguenti* =

Dazio Moline.

e Gravezze aggiunte del 1738, e 1767.

Dazio Pesce.

Dazio Formaggio Forma.

del 1731.

Dazio Porte.

e sue aggiunte Gravezze del 1736 1744 1761 e 1763.

Dazio Pavaglione.

Dazio Zuccaro.

imposto del 1731.

Dazio Rittaglio.

e Gravezza del 1770 sopra li Porci Massaroli.

Dazio Cera, e Vacchette.

imposto del 1720.

Dazio de' due Quattrini.

sopra ogni Merce forestiera, a riserva del Tabacco, e Sale.

E finalmente le Gravezze sopra l' Olio d' Oliva del 1746 e del 1773.

Cæsar Cammillus Zanetti Falloppia

Illustrissimorum & Excelsorum DD. Cameræ Bonon. Præfect. a Sec. Cancell.

Chi-

N°. 63.

Chirografo della Sa. Me. di Clemente XII nel quale accorda la facoltà di estinguere i due Monti = Gabella vecchia = Gregorio perpetuo = mediante l'erezione di un nuovo Monte, a cui destina per Dote quelle, che lo erano per detti due Monti.

REVERENDISS. CARD. GIO. BATTISTA SPINOLA

Del Titolo di S. Cesareo, Legato della nostra Fedelissima Città di Bologna.

CON altro nostro Chirografo in data delli 9 Ottobre 1737 affine di liberare codesta Università degli Studj dall' insoffribile Usura dell' otto, e sei respettivamente per cento degli appresso Monti, uniformandoci alla vostra Informazione, e Voto insieme, concedemmo alli Sindici ed Assonti Amministratori della Gabella Grossa destinata a comodo, e benefizio della predetta Università, la licenza, e facoltà di estinguere, ed affrancare due Monti costà eretti con Autorità Apostolica. Il Primo detto = Gabella vecchia = in capitale di lire centocinque mila di lire d'argento di annuo frutto di lire otto per cento, la di cui Dote consiste nell' augumento della terza parte di più, che allora pagavasi per la Gabella Grossa sopra le Merci, imposto ed accresciuto dalla felice Memoria di Clemente VII nostro Predecessore, che lo eresse. Il secondo denominato = Gregorio Perpetuo = eretto prima con Autorità di Paolo Terzo pure Nostro Predecessore in somma di Scudi dodici mila coll' annuo frutto dell' otto per cento, constituitale per sua Dote l'imposizione d'un Dazio di lire tre per ogni Nave, che partisse, o approdasse con Merci in codesto Porto, il retratto della quale imposizione dovesse in secondo luogo convertirsi per le spese occorrenti al mantenimento della Navigazione aperta da Corticella luogo distante tre miglia fino entro le Mura della Città. Indi in virtù di Breve di Paolo IV similmente nostro Predecessore accresciuto ad altri Scudi tremila, ed in appresso per altre urgenze aumentato dallo stesso Sommo Pontefice in altri Scudi cinque mila, assegnandole per Dote il precitato accrescimento del Dazio delle Mercanzie, cioè quello stesso che il sunnominato Clemente VII aveva destinato al primo detto Monte Gabella vecchia, e che poi da Gregorio XIII pure nostro Predecessore a suppliche di detti Amministratori fu ordinato si dovesse estinguere, e redimere colla restituzione dei Capitali ai Montisti mediante però la contemporanea Erezione di un nuovo Monte in capitale di Scudi ventiquattro mila, e cinquecento, coll' annuo frutto del sei per cento, e

col-

colla condizione, che dovesse essere irredimibile, lo che essendo stato eseguito, prese per ciò detto Monte la denominazione di = Gregorio Perpetuo =, e nel tempo stesso per agevolare alla predetta Università il modo d'effettuare la francazione d'amendue li predetti Monti, gli compartimmo ancora la benigna permissione d'erigere, e creare costà altro Monte sotto quella denominazione, che a Voi fosse meglio piaciuta, coll'annuo frutto del tre per cento, ed in Capitale per quella somma, che fosse stata necessaria all'estinzione, e francazione delli precitati due Monti compresovi il di più, regolato al quarto, o sia venticinque per cento rispetto al secondo detto Monte = Gregorio Perpetuo = per l'interesse, e valuta della predetta sua Perpetuità da pagarsi ai Montisti del medesimo, con assegnare al nuovo erigendo Monte l'enunziato Dazio delle tre lire sopra le Navi; alle Condizioni, Facoltà, Privilegj, ed altro, e nel modo, e forma, come latamente resta disposto coll'ordinato nell'anzidetto nostro Chirografo. Ed avendoci li sopranominati Sindici, ed Assunti Amministratori fatto ultimamente rappresentare; che coll'avere per Dote di detto nuovo Monte da erigersi assegnato solamente il prenomato Dazio delle tre lire da esigersi, come sopra, dalle Navi, non resti del tutto proveduto al bisognevole per il pagamento de' Frutti di esso Monte, al supplemento di ciò, che manca alle spese necessarie per il mantenimento di detta Navigazione, come pure al rimborso della Cassa destinata per la conservazione dello Studio, e pesi annessi, e finalmente non vi rimarrebbe in conseguenza alcuna somma per la necessaria Estinzione delli luoghi, e porzioni del Monte medesimo. Che però umilmente ci supplicavano degnarci in continuazione delle nostre grazie assegnare ancora per Dote al suddetto Monte l'Augumento della terza parte della Gabella Grossa sopra le Merci del già assegnato per Dote del Monte = Gabella Vecchia =, poichè in simil guisa verrebbesi a conseguire il bramato fine; ed altresì ordinare, che non possa da chi che sia ritardarsi non meno la francazione de' sopranominati due Monti, che l'Erezione, e Creazione del nuovo Monte, e di concedere a questo, e suoi Montisti, oltre li già concessili altri Privilegj, immunità, e prerogative, come appunto godono gli altri Montisti di detta Città, e respettivamente li nostri Monti Camerali. Onde Noi essendo benignamente condiscesi alla Grazia; col presente nostro Chirografo in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserito il Tenore dell'altro, da Noi, come sopra, segnato, e qualunque altra cosa necessaria da esprimersi, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Suprema Autorità approvando, e pienamente confermando tutto, e quanto si contiene nel memorato nostro Chirografo, eccettuate le parti contrarie alla disposizione del presente: ordiniamo a Voi, che in Nome Nostro diate, e concediate, siccome Noi diamo, e concediamo alli suddetti

Sindici, ed' Amminiſtratori Aſſunti piena licenza, e libera facoltà di conſtituire, ed aſſegnare, conforme Noi conſtituiamo, ed aſſegnamo, e Voi in Nome Noſtro conſegnarete per Dote del detto nuovo Monte da erigerſi, e crearſi, oltre il riferito Dazio dell' Eſigenza delle tre lire dal detto Naviglio, l' altro Aſſegnamento ancora del detto Monte Gabella Vecchia, cioè l' Augumento della terza parte della Gabella Groſſa ſopra le Merci impoſto da Clemente VII, e generalmente tutte le ſteſſe Doti, ed Aſſegnamenti applicati all' uno e l' altro Monte da francarſi, ed eſtinguerſi, coll' eſpreſſa condizione però, che il ritratto delle Doti, ed Aſſegnamenti ſuddetti debba primieramente erogarſi nel pagamento de' Bimeſtrali frutti de' Luoghi, e porzioni del nuovo Monte in ragione del tre per cento, ed il loro ſopravanzo in ſupplemento delle ſpeſe, che ſaranno neceſſarie per la conſervazione, e mantenimento dell' accennata Navigazione; il rimanente poi debba convertirſi in rimborſo dello ſpeſo di più della Dote aſſegnata per la conſervazione d' eſſa Navigazione dagli Amminiſtratori della Gabella Groſſa con gli effetti, e denari deſtinati al mantenimento dello Studio; e pareggiato che ſarà col laſſo del tempo detto Conto, gli avanzi di detti Aſſegnamenti, e Doti debbano impiegarſi nell' Eſtinzione, e francazione de' Luoghi, e porzioni del detto nuovo Monte, e non in altro uſo. Ed in oltre concederete, conforme Noi concediamo allo ſteſſo nuovo Monte allorchè ſarà eretto, e ſuoi Montiſti, oltre li Privilegj, Grazie, Prerogative, ed Eſenzioni concedutele dall' enunziato noſtro Chirografo, la facoltà ancora di formare il loro Corpo, e Collegio, e che li Luoghi, e porzioni di eſſo nuovo Monte non ricevano veruna altra ipoteca, peſo, obbligo, o vincolo fuori di quelli, che ſi troveranno poſitivamente eſpreſſi nelle loro reſpettive Partite, Campioni, e Lettere patenti, e generalmente tutte le altre Immunità, Eſenzioni, e Libertà, che godono gli altri Monti, e Montiſti di Bologna, e di queſta noſtra Camera, ſenza eccettuarne alcuno, appunto come ſe foſſero tutti quì individualmente eſpreſſi, e da Noi unitamente conceduti al medeſimo nuovo Monte. Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che le francazioni, ed eſtinzioni d' amendue i riferiti Monti = Gabella vecchia = e = Gregorio Perpetuo = e reſpettivamente l' Erezione, e Creazione del detto nuovo Monte, non poſſano in modo alcuno impedirſi, o ritardarſi da i Creditori, e Montiſti di eſſi, nè da qualunque altra Perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione, che per comprenderlo occorreſſe farne ſpeciale ſpecifica ed individua menzione, che vi aveſſe, o poteſſe avervi intereſſe, per qualunque capo, titolo, cauſa, motivo, e ragione, che gli competeſſe, e ſolo dopo ſeguita la detta francazione, ed eſtinzione, ſia in loro libertà di dedurre in congruo Giudizio le ragioni medeſime, che ad eſſi, e ciaſcheduno di loro competono per la conſecuzione di ciò, che di ragione le poteſſe competere,

tere, e non altrimenti; E per l'esecuzione delle cose premesse, ed in qualsivoglia modo dipendenti dalle medesime farete ciò tutto, che crederete espediente, ed opportuno, per essere così Mente, e Volontà Nostra precisa. Volendo, e decretando che il presente nostro Chirografo, benchè non ammesso nè registrato in Camera, vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla Nostra semplice Sottoscrizione, e che non se gli possa in alcun tempo mai opporre di surrezione, orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra Volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da Voi, e Vostri Successori in detta Legazione, dal Vicelegato pro tempore, dal Reverendissimo Cardinal Camarlingo, dal nostro Monsignor Tesorier Generale, dalla piena Camera Ruota, e da qualunque altro Giudice, e Tribunale anche Collegiato, e composto di R. R. Cardinali, togliendo loro, ed a ciascun di essi la facoltà, ed autorità di decidere, giudicare, definire, ed interpretare diversamente: E dichiarando d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che scientemente, od ignorantemente si facesse in contrario, ancorchè non vi siano stati chiamati, citati, nè sentiti li Montisti dell' uno e dell'altro Monte, come sopra, da francarsi, ed estinguersi, nè altri qualsisiano, che vi avessero, o potessero avervi interesse, non ostante l'accennato nostro Chirografo, in quelle parti ripugnanti alla disposizione del presente; la Constituzione di Pio IV altro nostro Predecessore *de registrandis*; le Bolle, Chirografi, e Brevi sopra l'Erezioni, ed augumenti respettivamente delle loro Doti, e specialmente la Bolla, o sia Breve del prelodato nostro Predecessore Gregorio XIII sopra l'Erezione del Monte Gregorio Perpetuo colla condizione di dover esser irredimibile; la regola della nostra Cancellaria *de Jure quæsito non tollendo*, e qualsisiano altre Constituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Leggi Civili, e Canoniche, Statuti particolarmente della Nostra Città di Bologna, loro Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il loro tenore quì per espresso, e di parola in parola inserito, e supplendo poi colla pienezza della nostra Suprema Apostolica Autorità a qualunque vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse intervenire questa volta sola, ed all' effetto predetto, pienamente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale. Questo dì 9 Novembre 1737.

CLEMENS PP. XII.

Suprascriptum Chirographum SS. registratum fuit in Libro Signaturarum Sanctissimi In Actis mei &c. existen. sub fol. 155 *& seqq.*

Ita est = *Gregorius Castellani R. C. A. Secretarius, & Cancellarius &c.*

N°. 64.

Metodo come si esigevano i Dazj in Dogana di Tratta, Transito, e Rimanenza prima dell Appalto 1781.

Rispetto al Dazio di Tratta per qualunque Capo di Mercanzia che si fosse estratto (a riserva de' Veli di Seta, Orsogli, e de' Lavori di Seta, o di Bavella) la metà del Dazio veniva riscosso dal Cassiere del Monte Annona per li due Terzi a moneta corta, e per l'altro Terzo a moneta longa Plateale; l'altra metà del Dazio veniva riscosso dal Cassiere della Condotta del Dazio a moneta longa Plateale. Quando poi erano Veli di Seta, Lavori di Seta, o di Bavella, o di Seta, e filo, o di Bavella, e filo, che si dovevano estraere, allora due Terzi del Dazio spettavano al Monte Annona nella forma stessa, come si è detto di sopra, e l'altro Terzo spettava alla Condotta, e chi aveva il peso di fare le Bollette, doveva nelle stesse fare i dovuti Riparti per li due Cassieri; e per esempio Tizio spediva a Firenze Lib. 100 Veli di Seta, o Lavori di Seta, i quali la Tariffa li tassa per 100 di peso Lir. 10. 8 appariva nella Bolletta per Monte Annona Tassa di Lir. 6. 18. 8 e per la Condotta del Dazio Lir. 3. 9. 4. E se questi Lavori di Seta, e Veli si avessero dovuti spedire al Ferrarese pel Canale Naviglio, il Dazio del Fondo del Canale di Tratta si prendeva solamente per quella Porzione del Peso che spettava alla Condotta del Dazio, e nulla pel Monte Annona. Quando poi si avesse dovuto estraere Orsoglio, Trame, o Organzino, parlando sempre di Tratta, che la Tariffa lo tassa per 100 di peso Lir. 3. 9. 4, il Dazio tutto spettava alla Condotta, e nulla pel Monte Annona.

Rispetto poi al Dazio di Transito tutto spettava alla Condotta, e si esigeva a moneta longa Plateale.

Circa poi al Dazio di Rimanenza la quarta parte del detto Dazio spettava al detto Monte Annona, e si riscuoteva per li due Terzi a moneta corta, e per l'altro Terzo a moneta longa Plateale, e rispetto alle altre tre Parti del detto Dazio le riscuoteva il Cassiere della Condotta a moneta longa.

Che è quanto ec.

De-

N°. 65.

Deputazioni fatte dai Collegj di Gius Civile, Canonico, e di Medicina al Sig. Cardinal Legato, perchè sia ringraziata Sua Santità di aver destinati a comporre la Camera de' Conti due Sindici di Gabella.

Martis die 28 *Novembris* 1780.

CONvocatis, & legitime congregatis Illustrissimis & Excellentissimis Patribus Collegiorum Juris Pontificii, & Cæsarei Civitatis Bononiæ numero sexdecim in Collegiali Residentia Illustrissimi & Excellentissimi Domini Andreas Eligius Nicoli, & Antonius Albini Priores significarunt novum Decus, & Augmentum accessisse eorum Cœtibus ex Chirographo nuper dato octavo idus Mensis hujusce a Sanctissimo D. N. D. Pio VI feliciter Regnante, in quo præscribitur erectio Congregationis, cui Nomen = Camera de' Conti = quæ constet Thesaurario Pontificio, Jurisperito, tribus Senatoribus, ac duobus ex Collegiatis Doctoribus, quibus jus est, ut Syndicorum Vectigalis Magni numero cooptentur: quapropter cum id insigne argumentum præberet Clementiæ summæ Sacratissimi Principis in Collegia, pleno Patrum Concilio commemorandum duxerunt hujusmodi beneficium, ut statuerent quæ ex re essent, quum Collegiorum Dignitas inde adeo promoveretur.

Patres singularem Sanctitatis Suæ in Collegia Clementiam animo recolentes omnes ad unum rogarunt eosdem Illustrissimos & Excellentissimos DD. Priores, ut Eminentissimo ac Reverendissimo Cardinali Bononiæ de Latere Legato Collegii utriusque, ac Patrum singulorum nomine exhiberent gratissimi & observantissimi animi sensus pro honorificentissimo recenti testimonio eximiæ benignitatis, quod eis Sanctissimus dare dignatus est, & Eminentiam Suam humiliter orarent, ut eumdem Sanctissimum Principem deprecaretur, in eo animo, quo Collegiis hoc incrementum præbuit pro maxima sua Clementia semper maneret, ac prærogativas in Collegia eadem, & Congregationem Vectigalis Magni ab ejus Antecessoribus amplissime cumulatas, quantum recentia ejus præscripta patiuntur, confirmaret ac protueretur. Hac autem de re Illustrissimi & Excellentissimi Patres nullum partitum ponendum judicarunt, publico & unanimi voto acclamantes.

Ita est Antonius Pompejus quondam Excellentissimi D. Pauli Gualandi Filius, Civis, ac publicus Bononiæ Notarius Collegiatus, nec non Sacri Collegii Juris Pontificii Cancellarius &c. In quorum &c.

Ita

Ita eſt Antonius Tharſitius Giuſti pub. Bononiæ Notarius Collegiatus Apoſtolicus, & Imperialis, & Sacri Collegii Juris Cæſarei Cancellarius. In quorum &c.

Die vigeſima octava Novembris 1780.

Convocato Collegio Doctorum Medicæ facultatis Mandato Domini Cajetani Laurentii Monti Prioris.

Retulit Prior de novis ac præclaris Sanctiſſimi nunc feliciter Regnantis Pii VI Pontificis Maximi beneficiis, quod, rebus aliis multis ad Vectigalium Noſtræ Civitatis Adminiſtrationem providentiſſime ſancitis, ſuo nuper Chirographo VII id. Novembris dato, Septem Viros conſtituerit, Cameræ Computorum nomine, ad rationes exigendas, & conferendas redditυum omnium, ac Sumptuum Civitatis, in eumque numerum, præter Theſaurarium, & Juris Conſultum ipſi aſſidentem, Senatores quoque tres adſcripſerit, ac Doctores duos, ab ſe electos de Cœtu univerſo Collegiorum, ex quibus Rei Vectigalis Syndicos, atque Adminiſtratores quotannis legi Julius II. P. M. juſſit. Cumque hæc modo edita Clementiſſimi & Optimi Principis, veneratione omni & obſequio digna voluntatis declaratio, ad Collegii quoque Medicæ facultatis, quod in illorum eſt numero, decus maxime pertineat, ſuarum propterea partium Prior eſſe duxit, convocatis eam ob cauſam Collegii Doctoribus, gratiſſimum hunc iis nuncium afferre, eorumque ſententias exquirere, quid in tam honorifica & ampla dignitatis acceſſione novi conſilii capiendum cenſeant.

Deliberatione igitur habita, uno omnium conſenſu decretum, ut Aſſumptus nominetur, qui una cum duobus Aſſumptis Collegii Juris Pontificii, & Collegii Juris Cæſarei, Eminentiſſimum ac Reverendiſſimum Dominum Cardinalem Legatum adeat, eique ſignificet, quo erga Principem beneficentiſſimum, propter recentem ejus liberalitatem, grati animi ſenſu Collegium ſit affectum, idemque Eminentiſſimo ipſi ac Reverendiſſimo Domino Legato, pro egregia ejus voluntate gratias agat, eumque exoret, ut, quod benigne adhuc fecit, res Collegii omnes Sanctiſſimo Patri commendatas eſſe velit; quo nimirum clementer annuente, honores maneant, ac prærogativæ Vectigalium Adminiſtratoribus antiquitus conceſſæ; quatenus cum eo rerum ſtatu conſiſtere poſſint, qui proxime, Sapientiſſimi ipſius Pontificis providentia, ad Civitatis univerſæ ſalutem atque incolumitatem eſt conſtitutus.

Secundum hanc ſententiam nominatus eſt Aſſumptus D. Prior ipſe D. Cajetanus Laurentius Montius, Mandatoque ei muneris ratio his verbis propoſita.

Qui-

Quibus videtur, & placet ut Dominus Cajetanus Laurentius Montius Collegii Prior, Aſſumptus eligatur, qui una cum Aſſumptis Collegii Juris Pontificii, & Collegii Juris Cæſarei, ad Eminentiſſimum, ac Reverendiſſimum D. Cardinalem Legatum ſe conferat, & nomine Collegii Medicæ facultatis Supremi Principis Majeſtati juſtam ac debitam Venerationem profeſſus, grati quoque animi ſignificandi officium expleat, pro recentibus ejus beneficiis, in primiſque pro honorificentiſſimo teſtimonio, quod proferre dignatus eſt, eximiæ illius benignitatis, qua Doctorum Collegia proſequitur, ad munus ſplendidiſſimum Cameræ Computorum, ex eorum Cœtu binos eligendo; ipſi vero Eminentiſſimo Legato Aſſumptus ipſe, pro ejus ampliſſimis meritis gratias agat, ſuppliciter eum rogans, ut a Clementiſſimo Pontifice impetrare ſtudeat, propenſæ illius voluntatis, qua Collegia adhuc reſpexit, continuationem, etiam in conſervandis honoribus, ac prærogativis, quæ Syndicis Rei Vectigalis a Sanctiſſimis ejus Deceſſoribus conceſſæ ſunt, quatenus novo rerum ſtatui ad præſentem Civitatis opportunitatem aptiſſime & ſapientiſſime temperato non adverſentur.

Acclamatum eſt, ut omnia ad hunc modum fiant, neque ullus relictus eſt ſuffragiis locus.

Ita eſt, & affirmo Ego Chriſtophorus Locatelli publicus Bononiæ Not. Colleg. & Collegii Medici Cancellarius. In quorum &c.

N°. 66.

Moto proprio della S. M. di Clemente XIII in cui aumenta la Gabella della Macina in un Giulio per ogni Rubbio, compreſa pure la Legazione di Bologna.

MONSIG. GIO. ANGELO BRASCHI
Noſtro Teſoriere Generale

LE molte Calamità, che per più Anni continui travagliano queſto Stato Eccleſiaſtico hanno talmente eſauſto il noſtro Erario Pontificio, che non potendo nelle ſempre più turbolenti circoſtanze ſoffrire i Peſi ſoliti, ed altri inevitabili del Principato, ci obbligano rivolgerci alla mano adjutrice dei noſtri fedeli Sudditi per un moderato Sovvenimento, che ſia per eſſi meno ſenſibile per fino a che potrà riuſcirci dar loro il mediato Compenſo; ed avendo Noi voluto ſentire il Conſiglio di una particolare Congregazione compoſta di più Romani Cardinali, e Prelati con Decreto ſotto li 6 del paſſato Settembre, ci avete

te Voi rappresentato, che la medesima è stata il sentimento che il meno incomodo, e sensibile aggravio per li Nostri Sudditi sarebbe l'imposizione di un Giulio per ciascun Rubbio di Grano, che si macina nello Stato Ecclesiastico da pagarsi oltre la Somma, che già si paga per il Macinato del Grano, il quale siccome resta molto diminuito dall'uso quasi universalmente introdotto di panizzare li Formentoni, o siano Granturchi, ed altri Minuti di ogni sorte, così dovrebbesi sopra di questo ancora stendere l'Imposizione per la metà però di quella Somma, che in avvenire si pagarebbe per il Macinato del Grano compresa da nuova Imposizione. Noi pertanto aderendo ad un così saggio suggerimento, ed approvando la suddetta Imposizione, come più universale, e più soffribile, e meno gravosa alli Sudditi, giusta che ci dimostra l'esperienza in questa Nostra Città di Roma, in cui la Gabella della Macina è ben per quattro volte maggiore di quella, che si paga nelle Provincie. Quindi restando Noi persuasi di questa verità, e non avendo altri Proventi più capaci di soffrire nuovi Aggravj, oltre li Pesi, che ne' passati Pontificati vi sono stati addossati, perciò avendo nella presente Nostra Cedola per espresso, e di parola in parola trascritto l'intiero tenore delli Chirografi della felice memoria d'Urbano VIII Nostro Antecessore in data delli 29 Maggio, e 27 Luglio dell'Anno 1630 sopra l'imposizione della Gabella di un Giulio per ogni Rubbio di Grano da macinarsi in tutto lo Stato Ecclesiastico, comprese Bologna, e Ferrara, e loro rispettive Legazioni; dell'altro Chirografo del detto Pontefice in data delli 16 Luglio 1643 sopra l'Imposizione di un altro Giulio sopra il macinato di tutto lo Stato, comprese le Città, e Luoghi del Distretto di Roma, escluse però le Legazioni di Ferrara, e Bologna; del Chirografo della felice memoria di Alessandro VII altro Nostro Predecessore sopra l'Imposizione di altri due Giulj di macinato in tutto lo Stato Ecclesiastico, in cui fu annoverato ancora il Ducato d' Urbino poco tempo prima ricaduto alla Santa Sede, e già soggettato agli Aumenti del Sale, con aver però escluse le suddette Legazioni di Bologna, e Ferrara; del Chirografo della Santa Memoria di Clemente IX delli 24 Giugno 1667 soppressivo di uno delli due Giulj del Macinato imposti dal detto Alessandro VII; del Chirografo di Clemente XI in data delli 2 Agosto 1708 reintegrativo del grosso per Rubbio sul Macinato di Grano già prima estinto dalla gloriosa memoria d'Innocenzo XII con suo Chirografo delli 2 Ottobre 1697; ed ogni altra cosa quantosivoglia necessaria da esprimersi, di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Podestà ordiniamo a Voi, che in Nome Nostro, e della nostra Camera imponiate, conforme Noi imponiamo l'Aumento d'un altro Giulio per ogni Rubbio di Grano, che si macina nelle Città, Terre, e Castelli del Distretto di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico mediatamente, ed imme-

dia-

diatamente foggetto alla Sede Noftra Apoftolica, comprefe le Città di Bologna, e Ferrara, ed Urbino, e loro refpettive Legazioni, in maniera che non debba efferne alcuno eccettuato, a riferva foltanto dello Stato di Caftro, e Ducato di Ronciglione, e della Noftra Città di Roma, e fuoi Suburbj. L' efigenza poi di quefto nuovo Giulio per ogni Rubbio di Grano oltre la Somma, che già fi paga per il Macinato delli difopra enunciati Luoghi, Città, Caftelli, e Legazioni, dovrà principiarfi nel dì primo del Mefe di Gennaro del proffimo Anno 1769, e continuarfi fino ad altro nuovo più giovevole Compenfo, che ci riferviamo di prendere. Ma perchè il Macinato del Grano refta da gran tempo molto diminuito in grave pregiudizio della noftra Camera dall' ufo quafi univerfalmente introdotto di panizzare il Formentone, o fia Granturco, ed altri minuti d'ogni forta; ed effendo cofa molto giufta e ragionevole, che tutti quefti Generi foccombano al pefo della Macina, che dev' effere a tutti comune, perciò vogliamo, che Voi imponiate, conforme Noi imponiamo, fopra li Formentoni, o fiano Granturchi, ed ogn'altra forta di minuti, ed infrantumi, che dal detto giorno primo del Mefe di Gennaro fi macineranno in tutti e fingoli Luoghi, Terre, e Città dello Stato Ecclefiaftico del Diftretto di Roma, e delle Legazioni nominate di fopra, una nuova Gabella, quale però non ecceda la metà di quella, che in ciafcuno dei detti Luoghi, Terre, Città, e Legazioni fuddette fi pagherà per il Macinato del Grano, in maniera che in tutti quei Luoghi, ne' quali il Macinato del Grano, comprefo l'Aumento del nuovo Giulio giungerà a Giulj quattro per Rubbio al Camerale; la Gabella della Macina impofta fopra il Formentone, e Minuti come fopra, dovrà intenderfi di Giulj due per ciafcun Rubbio, ed all' incontro in tutte quelle Città, Caftelli, e Luoghi nelli quali il Macinato del Grano, e comprefo il nuovo Giulio non eccederà Giulj due per Rubbio, vogliamo, che la Gabella della Macina ful Formentone, ed altri Minuti, ed infrantumi d'ogni forta, non debba effere maggiore di un folo Giulio per Rubbio, e ciò debba offervarfi anche in Bologna, e fua Legazione, ove in luogo del Macinato foppreffo fi paga la Gabella di un Quattrino per Libbra fopra la Carne furrogata al detto Macinato dalla felice memoria di Urbano VIII con fuo Chirografo delli 20 Luglio 1632, e perciò il detto Macinato lo confideriamo, come ancora foffe vegliante; ma ficcome la Caufa, che muove l'Animo Noftro a fare le fuddette nuove Impofizioni ful Macinato tanto del Grano, quanto delli Formentoni, e Minuti, nafce da Caufe univerfali, così vogliamo, che tutti indiftintamente concorrano a foddisfarle, e perciò da quel giorno, che, come fopra, dovrà cominciarfi l'Efigenza, obblighiamo, e foggettiamo al pagamento delle fopra efpreffe Impofizioni tutte e fingole le Perfone d'ogni età, d'ogni feffo, di qualfivoglia ftato, grado, e condizione tanto Laiche, quan-

to Ecclefiaftiche, Secolari, e Regolari dell'uno e l'altro feffo, di qualfivoglia Ordine, ed Iftituto, anche Mendicanti, delle Undici Congregazioni, della Compagnia di Gesù, della Religione di Malta, Prelati, Vefcovi, Arcivefcovi, Cardinali, Palatini, Conclavifti, Camerali, ed ogni altra più privilegiata Perfona, che aveffe bifogno di efpreffa ed individua menzione, in modo che neffuna debba efferne efente, e debbano le fuddette Impofizioni confiderarfi come un pefo reale infiffo ful Grano Formentone, ed altri Minuti, che deve da tutti pagarfi, non oftante qualfivoglia Privilegio, e Titolo anche di Elemofina, che poteffe allegarfi, mentre dovrà intenderfi dato, ed acquiftato fempre coll'efpreffa condizione di foddisfare le fuddette Impofizioni. Finalmente vi ordiniamo, che l'Efigenza fuddetta dobbiate farla feguire per mezzo di quelli fteffi Appaltatori della Noftra Camera, dalli quali prefentemente fi fa la Rifcoffione del Macinato con tenere lo fteffo ordine, e colle fteffe Leggi fenza alcuna innovazione, dandovi facoltà ancora di poterla far amminiftrare da' fuddetti per conto della fteffa Noftra Camera, qualora giudicafte poter perciò ridondare in maggior di lei profitto, con obbligare però li detti Appaltatori a render conto dell'Efatto ad ogni piacere voftro, e de' voftri Succeffori nell'Officio, e di depofitare di bimeftre in bimeftre in credito della noftra Camera nella Depofiteria Camerale le fomme, che anderanno incaffando, e con altri patti, che vi piacerà con effi loro di convenire; e così, e non altrimenti dovrete efeguire quanto fi difpone, e contiene nel prefente noftro Chirografo: al qual effetto vi conferiamo la facoltà di fare Editti anche penali, ed ogn' altra cofa che giudicherete neceffaria, ed opportuna, approvando Noi fin d'adeffo tutto ciò, che da Voi verrà fatto, ed ordinato per la piena offervanza, ed efecuzione di quanto è ftato di fopra da Noi difpofto, e comandato, effendo quefta la Volontà noftra efpreffa e precifa. Volendo, e decretando, che il prefente noftro Chirografo, e le cofe in effo contenute fieno valide, e debbano avere il loro effetto, e vigore in virtù della fola noftra fottofcrizione, benchè non fia ammeffo in Camera, nè regiftrato ne' fuoi Libri, fenza che poffa mai contro il medefimo, e quanto in effo fi contiene opporfi alcun vizio di furrezione, orrezione, o difetto della noftra Volontà nè alcun' altra nullità, o mancanza di folennità ancorchè foftanziale, anzi debba fempre così giudicarfi da qualfivoglia Giudice, dal Reverendifs. Cardinal Camerlengo, dalla piena Camera, dalla noftra Rota, e da qualunque altro Tribunale, ancorchè Collegiale, e compofto di Reverendiffimi Cardinali, togliendo Noi alli medefimi ogni facoltà di poter giudicare, o interpretare diverfamente, irritando ora per allora tutto quello, che foffe mai giudicato, e interpretato in contrario, non oftante la Bolla di Pio IV. de regiftrandis, la Coftituzione, ed Ordinazioni Apoftoliche noftre, e de' noftri Predeceffori,

ri, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse in contrario, alle quali tutte, e singole, avendo il loro tenore quì per espresso, e di parola in parola inserito, per questa volta sola, e per il suddetto effetto ampiamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 3. Decembre 1768.

CLEMENS PP. XIII.

N°. 67.

Chirografo della Sa. Me. di Clemente XIV, in cui alla Gabella di un Giulio per ogni Rubbio di Grano macinato sostituisce in Bologna il Dazio di un Quattrino per ogni libbra di Carne.

REVERENDISS. CARDIN. ANTONIO COLONNA BRANCIFORTE

Del Titolo di Santa Maria in Via, Legato della nostra fedelissima Città di Bologna.

CI è stato rappresentato dal Reggimento di detta Città per mezzo del Senatore Ulisse Gozzadini Ambasciatore della medesima presso di Noi, e questa Santa Sede, che avendo la fel. Memoria di Clemente XIII nostro Predecessore sotto li 3. Dicembre dell' Anno scorso 1768. aumentata fino a nuovo Ordine la Gabella del Macinato in un Paolo per ogni Rubbio di Grano, che dal primo Gennajo del corrente Anno si fosse macinato in tutte le Città, Terre, e Castelli del Distretto di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico, comprese anche le Città di Bologna, Ferrara, ed Urbino, e loro rispettive Legazioni, eccettuata solamente la Città di Roma, l'Agro Romano, e gli Stati di Castro, e Ronciglione; ed essendo stato sottoposto alla detta Gabella del Macinato anche il Formentone, o sia Granturco ed altri Minuti, che si fossero macinati nella Città, Luoghi, e Legazioni sopra espresse, come dal Chirografo segnato nel detto giorno 3 Dicembre 1768; e dall' Editto in esecuzione di esso pubblicato da Monsignore Braschi Tesoriere Generale nel giorno 13 dello stesso Mese, ed Anno; E che avendo avuta notizia di questa Imposizione il detto Reggimento, conobbe non essere troppo espediente il mandarla ad esecuzione nella Città, e sua Guardia, ed essere poi difficile moltissimo, e forse anche impossibile, il farlo nel Contado; poichè rapporto alla Città, e Guardia, questa medesima Gabella del Macinato era stata accresciuta notabilmente nel fine dell' Anno 1767, e vale a dire non più

d'un Anno addietro, per pagare col prodotto di tale Accrefcimento i Frutti, ed eftinguere ratamente il Capitale del viftofo Debito di Scudi 320 mila, contratto per le provifte de' Grani nei precedenti Anni di penuria, come dal Chirografo fegnato dalla felice Memoria di Clemente XIII noftro Predeceffore in data degli 8 Ottobre 1767, e diretto per la efecuzione al Reverendifs. Cardinale Spinola allora Legato di Bologna, onde non fembrava efpediente l'aumentarla maggiormente; E riguardo al Contado, ficcome in effo trovanfi fparfi moltiffimi Molini, ed alcuni ancora negli Stati Efteri in adjacenza, ed immediatamente in Confine dello fteffo Contado, i quali danno tutto il campo a fare delle frodi, e contrabbandi, fenza che quefti poffano impedirfi, quando non fi voglia fare a tale effetto una fpefa eforbitante, per effere vaftiffimo il detto Territorio, fi rendeva quindi per fe medefima evidente la difficoltà, fe non vuol dirfi l'impoffibilità, di efigere quefta Gabella in detto Contado: In prova di che ci ha efpofto, che quefta medefima difficoltà, ed impoffibilità fi è fempre riconofciuta anche ne' tempi più antichi dallo fteffo Reggimento, il quale perciò in luogo della detta Gabella del Macinato, ha fempre efatto in effo Contado altra forta di Gravezza; motivo, per cui anche i noftri Predeceffori in luogo e vece di detta Gabella hanno furrogato per il detto Contado un' altra Impofizione, che ammetteffe una più facile, e più ficura Efigenza, come fi rileva dalla Cedola di Moto proprio della felice Memoria di Urbano VIII, in data li 11 Settembre 1632, dalla quale rifulta, che effendofi impofta nell'Anno 1630 la Gabella di un Paolo per ogni Rubbio di Grano, che fi foffe macinato in tutti i luoghi dello Stato Ecclefiaftico, comprefe anche le Provincie di Bologna, e di Ferrara, ed effendofi riconofciuta la difficoltà di potere efigere quefta Gabella nel Contado di Bologna, ed avutofi anche rifleffo al notabile Aggravio, cui foggiaceva il Macinato della Città, fi degnò il detto Pontefice di furrogare in luogo di detta Gabella l'Impofizione di un Quattrino per ogni libbra di Carne, che fi foffe macellata per venderfi a minuto, o fia a Rettaglio, non meno nella detta Città di Bologna, che nel fuo Territorio, e Contado. Ci ha rapprefentato inoltre il detto Reggimento, che in vifta dei due fopra allegati motivi, e colla fcorta dell'efempio feguito nel 1632 in termini affatto fimili di Gabella fopra il Macinato, fi determinò egli di fupplicare il detto noftro Predeceffore Clemente XIII, perchè fi degnaffe di accordargli qualche dilazione per la efecuzione della detta nuova Gravezza nella Città, e Provincia di Bologna, onde aveffe campo di proporre, e indicare un altro Capo gabellabile, che poteffe forrogarfi al Macinato in vece della nuova impofta Gabella, come appunto fi era praticato in tempo del Pontificato di Urbano VIII, la qual fupplica del Reggimento effendo ftata benignamente accolta, fi degnò la detta feli-

felice Memoria di Clemente XIII, coll'organo di Monsignore Tesoriere di far nota al detto Ambasciatore la benigna sua condiscendenza, unita alle sue premure per la sollecita indicazione del Capo da surrogarsi in luogo del Macinato, onde in sequela delle favorevoli Disposizioni del detto nostro Predecessore, ed in adempimento delle sue premure, postosi subito il Reggimento a pensare seriamente al Capo, che potesse surrogarsi con minor aggravio del Popolo, e con una facile spedita esigenza, il più adattato tra i Capi surrogabili, che si affacciarono alla di lui vista, fu per ora, e nelle presenti circostanze, quello dell'Aumento di un altro Quattrino per libbra nel Dazio della Carne, che volgarmente si chiama in Bologna Dazio del Rettaglio, con stabilire, e fissare, come dalla felice Memoria di Urbano VIII fu stabilito, e fissato, il quantitativo di detto Aumento nell'annua somma di Scudi 8800 da pagarsi dal detto Reggimento alla nostra Camera in correspettività della Cessione, ch'Essa gli farebbe dell'esigenza del medesimo Aumento di Dazio sopra la Carne; e benchè detto quantitativo di Sc. 8800, che si figurò allora corrispondente e proporzionato al prodotto di un Paolo per ogni Rubbio di Frumento macinato, potesse forse al presente parere minore del giusto a motivo, che la nuova Gravezza nel Macinato comprende, oltre il Frumento, ancora il Granturco, e Minuti, dove quella imposta dal sopradetto nostro Predecessore Urbano VIII, comprendeva solamente il Frumento, tuttavia attesa la notabile variazione delle circostanze, e cioè il molto minor consumo, che in oggi si fa del Frumento, di quello, che allora si faceva, mentre al presente buona parte della Popolazione, e segnatamente i Poveri, e i Contadini vivono quasi affatto di Granturco, e Minuti, riesce adattato anche al caso presente: con che per altro un tal Aumento ad esempio della Gabella del Macinato, cui è surrogato, debba pagarsi non solo per le Carni, che si macellano per vendersi, ma per quelle ancora, che si macellano per uso proprio ne' Macelli privati de' Particolari, e de' Luoghi Pii, e Comunità Religiose, e Secolari, e indistintamente debbano restar soggette al detto Aumento tutte, e singole Persone di qualunque dignità, grado, e condizione, benchè privilegiate, e degne di special menzione, o in qualsivoglia modo pretese esenti, tanto che niuno affatto possa restarne immune: con riservare allo stesso Reggimento la facoltà di potere in appresso con più comodo indicare, e proporre altri mezzi più proprj, ed anche meno gravosi, egualmente però facili e sicuri, da approvarsi dal Reverendiss. Cardin. Legato pro tempore di detta Città, per l'esigenza dell'equivalente da surrogarsi all'Aumento suddetto di un Quattrino sul Dazio della Carne. Ci ha esposto finalmente il detto Reggimento, che stavasi sul punto di proporre, e indicare la ideata surrogazione, quando seguì la morte del nostro Predecessore Clemente

XIII,

XIII, onde dopo qualche giorno fu presentato il Piano di detta surrogazione a Monsignor Tesoriere, il quale avendolo in appresso esibito ai Reverendissimi Cardinali Capi d'Ordine, e da questi essendo stata richiesta l'Informazione del Reverendissimo Cardinale Pallavicini allora Legato di Bologna, e uditala in tutto favorevole all'instanza del detto Reggimento, restò finalmente approvato il detto Piano: era perciò imminente l'ordine per l'esecuzione di esso, ma in tal tempo essendo seguita la nostra Esaltazione al Soglio Pontificio, rimase quindi sospeso, e fu a Noi umiliato lo stesso Piano, per averne il nostro Supremo Oracolo, e la nostra Benigna Approvazione, dopo che ne avessimo conosciuta la giustizia, e congruenza. Noi dunque intesa la Relazione, e Voto del detto Reverendissimo Cardinale Pallavicini, e di Monsignor Tesoriere Generale, avendo il tutto maturamente esaminato, e avendo trovata giusta l'istanza del Reggimento, ed insieme espediente, e adequato il suddetto Piano, volendo colla Nostra Paterna Providenza concorrere, e contribuire ad ogni possibile vantaggio della detta Città, e Provincia, benignamente condescendemmo a secondare l'istanza propostaci; Al qual effetto sotto il dì 17 dello scorso Mese di Settembre fu da Noi segnato il Chirografo di detta surrogazione, per di cui mezzo in luogo, e vece del soprariferito Aumento di Gabella sopra il Macinato, tanto del Grano, che del Granturco, e di altri Minuti, veniva ordinato di accrescere, ed imporre nella Città, e Territorio di Bologna, e nel suo Contado, e Distretto la Gabella di un altro Quattrino sopra ogni libbra di Carne da macellarsi, e vendersi o all'ingrosso, o a minuto in essa Città, e suo Territorio, ed in tutti i luoghi del suo Contado, e distretto; e siccome il detto Aumento di Gabella sopra la Carne può dare all'incirca nella medesima Città, e suo Territorio, e Contado un annuo prodotto di Scudi 8800, conforme in pari circostanze di simile Aumento dello stesso Dazio in un Quattrino per ogni libbra di Carne, fu creduto sotto il Pontificato della felice Memoria di Urbano VIII nostro Predecessore, tanto che secondo quel figurato restò appunto allora nella divisata annua somma stabilito, e fissato il quantitativo di esso Aumento, come risulta dal Chirografo segnato dal detto nostro Predecessore sotto li 24 Settembre 1642, così a norma di quanto si fece in quel tempo, si ordinava di fissare, e stabilire anche adesso, secondo il detto figurato nella medesima somma di Sc. 8800, l'annuo prodotto di detto Aumento di Dazio sopra la Carne, la qual somma attesa la variazione delle circostanze dai tempi della fel. Mem. di Urbano VIII, corrispondeva anche al presente al quantitativo, che avrebbe potuto rendere annualmente la Gabella del Macinato, alla quale restava surrogato: e seguendo pur l'esempio del mentovato nostro Predecessore, il quale cedette allo stesso Reggimento il divisato Aumento di Dazio

sopra

ſopra la Carne per la ſopradetta annua ſomma, da pagarſi da eſſo alla Camera Apoſtolica in correſpettività di tal Ceſſione, come parimente riſulta dal ſopra enunciato Chirografo dei 24 Settembre 1642; volendo anche Noi uſare al medeſimo Reggimento la noſtra benigna condiſcendenza ordinavamo nel detto Chirografo di cedere, dare, ed aſſegnare in Nome Noſtro, e della noſtra Camera allo ſteſſo Reggimento il riferito Aumento, o ſia il diritto di eſigerlo; con che però in correſpettività di una tal Ceſſione foſſe obbligato il medeſimo Reggimento di pagare alla detta Camera Apoſtolica ogni Anno la ſomma, come ſopra, fiſſata di Sc. 8800, ſin tanto che reſtaſſe vegliante l'Aumento della detta Gabella del Macinato, o altro compenſo in vece di quello. Ma poichè poco dopo ſegnato il ſuddetto Chirografo di ſurrogazione, ci determinammo di ordinare la ſoſpenſione in tutto lo Stato Pontificio dell'eſigenza della detta Gabella in quella parte, che riguarda il Macinato del Formentone, o ſia Granturco, ed altri Minuti, per dare in queſta forma, come deſiderammo ſin dai primi giorni della noſtra Eſaltazione al Pontificato, un qualche ſollievo ai noſtri amatiſſimi Sudditi, e ſpecialmente a quei Poveri, ed Agricoltori, che abbattuti dalle ſofferte recenti penurie venivano poſti in maggiori anguſtie dalla detta Taſſa ſul Macinato del Granturco, ed altri Minuti, ne' quali trovano una gran parte del loro alimento: perciò rimaſe col noſtro Oracolo differita la pubblicazione, ed eſecuzione del detto Chirografo di ſurrogazione, volendo Noi, che a queſta doveſſe precedere la ſopradetta ſoſpenſione dell'eſigenza della Gabella ſopra il Macinato del Granturco, ed altri Minuti, conforme reſtò effettuato, mediante Chirografo da Noi ſegnato nel giorno 23 dello ſcorſo Meſe di Settembre, ed il ſucceſſivo Editto pubblicato da Monſig. Braſchi noſtro Teſoriere Generale ſotto li 26 dello ſteſſo Meſe, con cui fu ordinato, che i detti Generi dal giorno 4 del proſſimo paſſato Meſe di Ottobre, e ſino a nuovi noſtri Ordini in contrario, ſiano macinabili da chiunque in tutte le Provincie, Legazioni, Città, Terre, e Luoghi dello Stato Eccleſiaſtico ſenza pagamento di alcun Dazio, e Gabella per conto, e vantaggio della noſtra Camera Apoſtolica, appunto come ſi macinavano precedentemente all'Impoſizione di detta Gabella, reſtando queſta ſolamente ferma e vegliante ſopra il Macinato del Grano; lo che adempito, fu da Monſig. Teſoriere commeſſo di noſtro Ordine al medeſimo Reggimento, e per eſſo al detto Ambaſciatore, d'indicare la minorazione, che atteſa la ſoſpenſione della detta Gabella ſul Macinato del Granturco, ed altri Minuti poteva darſi al quantitativo dei Sc. 8800, fiſſato come ſopra, per l'annuo prodotto di detta Gabella nella Città, Territorio, e Contado di Bologna, non meno per il Macinato del Granturco, ed altri Minuti, che per l'altro del Grano: ed inoltre gli fu commeſſo di proporre un qualche altro Capo gabel-

gabellabile da surrogarsi alla detta Imposizione sopra il Macinato del Grano, giacchè l'Aumento del Dazio d'un Quattrino per ogni libbra di Carne proposto, ed abbracciato, quando la detta Imposizione comprendeva anche il Macinato del Granturco, ed altri Minuti, non sembrava in oggi praticabile a motivo, che renderebbe più di quello, che possa produrre in detta Città, Territorio, e Contado la Gabella del solo Macinato del Grano. Inerendo dunque il detto Reggimento alle nostre benigne Disposizioni, e adempiendo alla ricevuta incombenza, ci ha fatto rappresentare per mezzo dello stesso Monsig. Tesoriere, che rapporto alla minorazione del quantitativo dei Sc. 8800, questa non potevasi precisamente fissare, poichè non essendo mai stata gravata d'alcun Dazio nella detta Città, e Provincia la Macina del Granturco, e dei Minuti, non era possibile per conseguenza di saperne il positivo consumo: tuttavolta però riflettendo, che il Territorio, e Contado di Bologna popolato, com'è, vive per la massima parte di questi Generi, quindi si credeva, che verrebbe a darsele un figurato assai mite, qualora si fissasse la rendita, e prodotto della Gabella sopra la Macina di essi in Sc. 3800, e restasse per simil somma minorato il quantitativo delli Sc. 8800, talchè venisse questo a rimanere in soli Scudi 5000, da pagarsi annualmente dallo stesso Reggimento alla nostra Camera Apostolica per l'aumento del Dazio, che resta fermo sopra la Macina del Grano: In ordine poi alla surrogazione di altro Capo gabellabile in luogo, e vece della Carne, ci ha fatto rappresentare, che per quanto siasi studiato, il medesimo Reggimento, non ha saputo trovare altro Capo adattato, a cui rivolgersi, giacchè ogni altro riuscirebbe gravoso ai Poveri, ed in specie agli Abitanti del detto Territorio, e Contado incomparabilmente più che la Carne, della quale essi fanno poco consumo; onde per questo riflesso, che si uniforma alle benigne nostre mire nella ordinata sospensione della Gabella sopra la Macina del Granturco, ed altri Minuti, di sollevare cioè i Poveri; ci ha supplicato il detto Reggimento di permettergli il già progettato Aumento di un Quattrino per libbra nel Dazio della Carne, e siccome a tenore del sopradetto figurato circa l'annuo prodotto della sospesa Gabella, potranno ricavarsi da detto Aumento di Dazio sulla Carne Scudi 3800, oltre i Scudi 5000, da corrispondersi alla nostra Camera, ci ha quindi pure supplicato di lasciare alla di lui cura, ed arbitrio la erogazione di detta Somma col consenso, ed approvazione vostra in diminuzione di qualche altra Gabella, secondo che sarà creduto più espediente, ed opportuno. Noi dunque avendo riconosciuta molto congrua, e giusta anche questa subalterna istanza del detto Reggimento, e volendo graziare le di Lui suppliche, abbiamo risoluto di compiacerlo nella seguente maniera. Quindi è, che avendo per espresso nel presente Chirografo il tenore dell'altro segnato dalla fel. Mem. di Clemente XIII nostro Pre-

Predeceſſore in data, come ſopra, dei 3 Dicembre dell' Anno ſcorſo, e dell' Editto in eſecuzione di eſſo pubblicato nel giorno 13 dello ſteſſo Meſe, ed Anno, come pure il Tenore del ſoprariferito Piano di ſurrogazione, come ſopra propoſto dal detto Reggimento, e così anche il tenore del noſtro Chirografo ſegnato li 23 dello ſcorſo Meſe di Settembre, e dell' Editto pubblicato in eſecuzione del medeſimo da Monſig. Braſchi noſtro Teſoriere Generale ſotto li 26 dello ſteſſo Meſe, ed il tenore ſimilmente dell' altro precedente Chirografo ſegnato dal medeſimo noſtro Predeceſſore Clemente XIII in data degli 8 Ottobre 1767, e della Cedola di Moto proprio della fel. Mem. di Urbano VIII, parimente noſtro Predeceſſore in data li 11 Settembre 1632, e del ſuſſeguente Chirografo ſegnato dal medeſimo Urbano VIII, ſotto li 24 Settembre 1642, e dell' Inſtromento in ſequela del detto Chirografo ſtipulato colla noſtra Camera nello ſteſſo giorno, ed Anno: Finalmente avendo per eſpreſſa qualunque altra coſa neceſſaria da eſprimerſi, benchè per comprenderla vi foſſe biſogno di farne ſpecifica, e individua menzione; Di noſtro Moto proprio, certa ſcienza, e con pienezza della noſtra Suprema Podeſtà, ordiniamo a Voi di accreſcere, ed imporre colla noſtra Autorità Apoſtolica, in luogo, e vece del ſopra riferito Aumento di Gabella impoſto, come ſopra, dalla detta felice Memoria di Clemente XIII col citato ſuo Chirografo dei 3 Dicembre Anno ſcorſo, e da noi ridotto al ſolo Macinato del Grano, mediante il detto noſtro Chirografo dei 23 del paſſato Meſe di Settembre, e ſucceſſivo Editto di Monſig. Teſoriere, ſiccome Noi accreſciamo, ed imponiamo nella Città, e Territorio di Bologna, e nel ſuo Contado, e Diſtretto la Gabella di un altro Quattrino ſopra ogni libbra di Carne, che ſi macellerà, e venderà o all' ingroſſo, o a minuto, o ſia a Rettaglio in eſſa Città di Bologna, e ſuo Territorio, ed in tutti i luoghi del ſuo Contado, e Diſtretto, ed altri mediatamente, o immediatamente, ed in qualſivoglia modo ſoggetti alla Voſtra Legazione. E queſto Aumento di Gabella s' intenda, oltre il Dazio, che preſentemente ſi trova impoſto, e ſi eſige in detta Città, ſuo Territorio, Provincia, e Legazione, per ogni libbra di Carne: E vogliamo, ed ordiniamo, ſiccome Voi in Nome Noſtro ordinerete, che al pagamento del detto Quattrino, che ora ſi aggiunge al Dazio della Carne, o ſia come volgarmente ſi chiama in Bologna Dazio del Rettaglio, ſiano tenute, ed obbligate tutte, e ſingole Perſone della detta Città, ſuo Territorio, Contado, e luoghi qualſiſieno compreſi ſotto la Legazione di Bologna, niuno affatto eccettuato, benchè per comprenderne alcuno di detti luoghi, o per conſuetudine, o per privilegio, ancorchè confermati in forma ſpecifica da' noſtri Predeceſſori, ſi richiedeſſe farne individua, ed eſpreſſa menzione, tanto che rimangano in avvenire compreſe, e ſottopoſte al pagamento della detta Ga-

 bella,

bella, come sopra aumentata, tutte, e singole le Comunità del detto Contado, e Legazione, non ostante qualunque titolo di loro pretese Esenzioni, o pretesto, o motivo di lite pendente, che non dovranno suffragarli al solo presente effetto, e qualsivoglia altra Terra, o Luogo Feudale, benchè si pretendesse, o fosse dilmembrato, e segregato dalla Giurisdizione di detta Città, e Legazione, ed immediatamente soggetta alla Nostra Santa Sede, e munito di qualsivoglia possibile, ed immaginabile Esenzione, anche acquistata con titolo oneroso, e corrispettivo, o per privilegio, o per via di composizione, o concordato, ed ogni sorta di Compratori di Carne, e per conseguenza tutte, e singole Persone Laiche, Ecclesiastiche, e Secolari, e Regolari di qualunque stato, grado, e condizione, e di qualsivoglia Instituto, e Congregazione benchè delle Undici, ed anche della Compagnia di Gesù, Mendicanti, o altri, ai quali siano stati comunicati, o ceduti i loro privilegj, Cavalieri di Malta, di S. Stefano, e di qualunque Ordine Militare, qualsivoglia Monastero di Monache, Luoghi Pii, Confraternite, e Collegj, compresi anche quelli di Montalto, di S. Clemente di Spagna, Ungarico, Illirico, Ancarano, e altri qualunque, Abbazie, e Commende, benchè di S. Stefano, e S. Bartolomeo di Musiano, e S. Silvestro di Nonantola, Case, Ospedali, Chiese, Prelati, Vescovi, Arcivescovi, ancorchè Assistenti al Nostro Pontificio Soglio, e loro rispettive Mense, Reverendissimi Cardinali della S. R. Chiesa, Abati, Palatini, Camerali, Cessionarj qualunque della nostra Camera Apostolica, Signori del Reggimento, Patentati, Uffiziali, Ministri attuali di qualsivoglia qualità del S. Uffizio, della Santa Casa di Loreto, della Mensa Arcivescovile, e di qualsivoglia altro Tribunale, Scolari, Uditori Civili, e Criminali, e loro Ministri, Privilegiati per il numero di dodici figli, ed ogni altro, che pretendesse di avere Esenzione, o privilegio di non pagare simile Gravezza, o facoltà di aprire, e far esercitare Macelli, ed ivi vender Carne di qualsivoglia condizione, e qualità nelle Case, e Botteghe dei proprj Beni, e Mense, ancorchè si pretendesse di aprire, e far esercitare tali Macelli sotto pretesto di farlo per uso proprio, e delle loro Famiglie: Volendo, che quando ancora avessero legittimo titolo, o privilegio di far esercitare tali Macelli, e non ostante qualunque pretensione, o pendenza di lite, siano tenuti al pagamento del detto Dazio, come sopra aumentato senza alcuna considerazione, o distinzione di esser quelli Macelli privati, e che la Carne, che ivi si macella, servisse meramente per uso proprio, e delle loro Famiglie, e de' loro Ministri, Servitori, Coloni, e Lavoratori, o sia Carne d'animali nati, e allevati ne' Beni Ecclesiastici, quantunque di prima Erezione, o Patrimonj Sacri: E così pure siano tenuti, ed obbligati al detto pagamento qualsisieno Principi, Marchesi, Conti, Baroni, e Feudatarj di qualunque sorta, Gover-

vernatori, e Luogotenenti, Uffiziali, e Miniſtri benchè ne' Luoghi di loro Giuriſdizione; volendo che ſiccome l'aumento di detto Dazio ſopra la Carne viene ſurrogato alla detta Gabella del Macinato del Grano, così ad eſempio della medeſima tutte, e ſingole Perſone, e Luoghi, benchè eſenti, niuno affatto eſcluſo, debbano reſtare indiſtintamente ſottopoſti al detto aumento di Dazio non meno per le Carni che ſi macellano per venderſi, ma per quelle ancora, che ſi macellano, come ſopra per uſo proprio in tutti, e ſingoli Macelli privati in qualſivoglia modo eſenti, e privilegiati, talchè non reſti eſcluſo alcun Macello, nè alcuna ſorta di Carne in qualunque modo, luogo, e tempo macellata: Con dichiarazione però, che riſpetto alle Carni macellate per uſo proprio nelle Caſe, Conventi, e luoghi privati, reſtino eſcluſe, eccettuate, ed eſentate dal pagamento di detto aumento di Dazio le Carni Porcine, di Polli, e di Agnelli, quanto è però ſolamente per l'uſo proprio, e non altrimenti, e così anche tutte le altre Carni, per le quali non ſi è pagato in paſſato, e non ſi paga preſentemente il Dazio impoſto, ed accreſciuto ſopra la Carne dalla felice Memoria di Urbano VIII, e di Clemente XI noſtri Predeceſſori. E poichè il detto Reggimento ci ha ſupplicato di riſervargli la facoltà di potere in appreſſo con più comodo indicare, e proporre altri mezzi più proprj, e meno gravoſi ugualmente però facili, e ſicuri da approvarſi da Voi, e da' Voſtri Succeſſori in codeſta Legazione per l'eſigenza dell'equivalente da ſurrogarſi all'aumento ſuddetto di un Quattrino ſul Dazio della Carne; Perciò vogliamo, che il detto aumento del riferito Dazio s'intenda ordinato, ed impoſto per modo di proviſione, e ſino a tanto che con maggior poſatezza venga propoſto, e indicato dal detto Reggimento, e ſino che riſpettivamente reſti da Voi, o Succeſſori in codeſta Legazione approvato qualche altro mezzo, e modo più adequato, e congruo, e conſeguentemente meno gravoſo, che dia un prodotto equivalente al detto aumento di Dazio ſopra la Carne, cui dovrà ſurrogarſi: Siccome poi un tale aumento, come è ſtato ſopra eſpoſto può dare in eſſa Città, e ſuo Territorio, e Contado un annuo prodotto di Scudi 8800; perciò ordiniamo a Voi di fiſſare e ſtabilire, ſiccome Noi fiſſiamo, e ſtabiliamo nella detta ſomma di Scudi 8800 l'annuo prodotto di detto aumento di Dazio come ſopra da Noi impoſto. E ſeguendo l'eſempio del detto noſtro Predeceſſore Urbano VIII di felice memoria, il quale cedette allo ſteſſo Reggimento il diviſato aumento di detta Gabella per una ſimile annua Somma, da pagarſi da eſſo alla Camera Apoſtolica in correſpettività di tal Ceſſione, come riſulta dal ſopraenunciato Chirografo dei 24 Settembre 1642. Vogliamo anche Noi uſare al medeſimo Reggimento la Noſtra benigna condiſcencenza, e perciò vi ordiniamo, di cedere, dare, ed aſſegnare in nome Noſtro, e della noſtra Camera, ſicco-

 me

me Noi cediamo, assegnamo, e concediamo allo stesso Reggimento il riferito aumento, o sia diritto di esigere detto aumento di Dazio, e nuova Gabella da Noi imposta di un Quattrino per ogni Libbra di Carne, che si vende, come sopra a Rettaglio in detta Città, suo Territorio, e Contado, e Luoghi sopra indicati, ponendo il detto Reggimento in luogo, ragione, e privilegio della nostra Camera Apostolica, e colle stesse facoltà, grazie, e indulti, con cui fu imposto l'aumento del medesimo Dazio. Proporzionando poi l'Annuo prodotto di esso al quantitativo, che potrebbe rendere la Gabella, a cui è sorrogato, la quale è stata da Noi ridotta al solo macinato del Grano, avendone come sopra sospesa l'esigenza sopra il Granturco, ed altri Minuti, vogliamo quindi, che il detto Reggimento degli Scudi 8800 Annuo prodotto del detto aumento di Dazio sopra la Carne si obblighi di pagarne ogni Anno alla medesima Nostra Camera in corresprettività della cessione, come sopra fattagli, la Somma di Scudi cinquemila, la quale corrisponde al quantitativo della detta Gabella sopra il Macinato del Grano: Ed il pagamento di detta Annua Somma di Scudi 5000, dovrà avere il suo principio dal primo giorno dell'Anno prossimo 1770, e dovrà farsi in due rate eguali di Semestre in Semestre posticipatamente: Condonando Noi per speciale grazia al detto Reggimento l'importo dei dodeci Mesi arretrati, ne' quali a seconda del Chirografo della felice memoria di Clemente XIII; e Bando pubblicato da Monsignore Tesoriere, doveva pagarsi il Dazio, come sopra aumentato, ed altresì dovrà continuare, e durare il pagamento della sopradetta Somma di Anno in Anno per l'avvenire fino che veglierà l'aumento della detta Gabella del Macinato sopra il Grano, o altro compenso in vece di quello; e sopra di ciò ne stipulerete l'Instromento necessario nella stessa forma appunto, come fu praticato in occasione di simile Cessione fatta al medesimo Reggimento nel Pontificato della felice memoria di Urbano VIII: la Somma poi residuale di Scudi 3800, che sopravanzerà annualmente dal prodotto del Dazio aumentato sopra la Carne, il quale sopravanzo corrisponde al quantitativo della sospesa Gabella sopra il Macinato del Granturco, ed altri Minuti, vogliamo, che sia erogata in diminuzione di qualche altra Gabella, secondo che sarà creduto più espediente, ed opportuno. Al qual effetto lasciamo alla Cura, ed arbitrio del detto Reggimento la medesima erogazione da effettuarsi col consenso, ed approvazione Vostra, e de' Vostri Successori pro tempore in detta Legazione. Affinchè poi l'esigenza della detta Gabella, o sia Dazio, come sopra aumentato nella Carne riesca facile e spedita, e nella forma, che l'ha promossa, e suggerita il detto Reggimento, diamo a Voi, ed a' Vostri Successori nella medesima Legazione l'incarico, e la necessaria autorità di assistere, soprintendere, e procedere in in tutte le premesse cose, ed in qualsivoglia modo dipendenti da quel-
le,

le, contro i Renitenti, ed altri, che fosse di bisogno, ancorchè Ecclesiastici, e Regolari quantosivoglia privilegiati, ed esenti, senza che mai possa rivocarsi in dubbio la giurisdizione, ed autorità Vostra, e dei Reverendissimi Legati pro tempore, e per tal effetto ad ogni istanza del medesimo Reggimento, suoi Assunti, ed Uffiziali, darete tutti gli Ordini, e direzioni necessarie, pubblicherete Editti, prenderete provisioni, e farete tutt'altro, che per la piena e totale esecuzione delle cose premesse giudicherete espediente ed opportuno. Anzi perchè niuno abbia ardire di sottrarsi in avvenire dal pagamento di questa aumentata Gabella, o sia Dazio sopra la Carne, vi ordiniamo, che in Nome Nostro severamente proibiate a tutte e singole Persone comprese e specificate, come sopra, nel presente Nostro Chirografo, di commettere fraudi, e Contrabandi di qualunque sorta in pregiudizio del pagamento di detta nuova Gravezza sotto pena di Scudi Cinquanta d'oro per volta, perdita della roba, ed altre ancora Corporali ad arbitrio Vostro o de' Vostri Successori pro tempore in detta Legazione, alle quali pene vogliamo, che tutti onninamente soggiacciano senza eccettuazione di Persone, o limitazione alcuna, con facoltà speciale di poter procedere alla punizione di simili fraudi anche per inquisizione, per esser così mente, e volontà Nostra espressa. Volendo, e decretando, che al presente nostro Chirografo benchè non esibito, nè ammesso, o registrato in Camera, e ne' suoi Libri, non possa in alcun tempo, nè per alcun capo, e causa darsi, nè opporsi di surrezione, orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della nostra Volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti possa essere impugnato, moderato, o rivocato, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo nelle cose premesse giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da Voi, o dai Reverendissimi Legati pro tempore Vostri successori, e da qualunque Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazione anche de' Reverendissimi Cardinali, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro Giudice, e Tribunale quantosivoglia qualificato, togliendo Loro, ed a ciascheduno di Essi ogni facoltà, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario. Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di Essi con qualsivoglia Autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma, e disposizione del presente Nostro Chirografo, il quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla Nostra semplice Sottoscrizione, quantunque non vi sieno state chiamate, citate, nè intese le Persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e luoghi Pii, ed altri qualunque, che vi avessero, o pretendessero avervi qualsisia interesse, e

che

che per comprenderſi faceſſe biſogno di ſpeciale menzione. Non oſtante la Bolla di Pio IV Noſtro Predeceſſore de regiſtrandis, la regola della noſtra Cancellaria de jure quæſito non tollendo, Chirografi, Moti proprj, e qualſiſieno altre Conſtituzioni, e Ordinazioni Apoſtoliche Noſtre, e de' Noſtri Predeceſſori, Leggi, Statuti, e Riforme ſegnatamente di detta Città, e ſuo Contado, benchè munite di giuramento, e confermate da queſta Santa Sede anche in forma ſpecifica, privilegi, indulti, libertà, immunità, ed eſenzioni, ancorchè inſerite nel Corpo del Gius, e concedute a qualſivoglia Perſona, alle undici Congregazioni, e Ordini anche Militari, e di Malta, alle Abbadìe, Monaſterj, e Commende anche di S. Stefano, e di S. Bartolomeo di Muſiano, e di S. Silveſtro di Nonantola, e loro Amminiſtratori Secolari, e Regolari, Conventi, Collegj, anche di Mont' Alto, e di Spagna, Ungarico Illirico, Ancarano, ed altri, ed alla ſteſſa Città, ed a qualſiſieno Caſtelli, e Luoghi, Caſe, e Macelli compreſi ſotto la detta Legazione, ancorchè come ſopra diſmembrati, e preteſi non ſoggetti alla Giuriſdizione della detta Città di Bologna, e loro Feudatarj, Cenſuali, ed Univerſità per qualſivoglia cauſa, e titolo quantunque correſpettivo, ed oneroſo, e di Compoſizione, o Contratto, o Ceſſione della noſtra Camera, e ſotto qualſiſieno Clauſole inſolite, irritanti, e derogatorie, e derogatorie delle derogatorie, Leggi, uſi, ſtili, conſuetudini, ed ogni altra coſa, che faceſſe, o poteſſe fare in contrario, alle quali tutte, e ſingole, avendone il tenore quì per eſpreſſo, e di parola in parola inſerito, e regiſtrato, e ſupplendo colla pienezza della Noſtra Podeſtà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque ſoſtanziale, e formale, che nelle coſe premeſſe, e nella loro eſecuzione poteſſe mai intervenire, per queſta ſola volta, ed all' effetto ſuddetto, e per la piena eſecuzione di quanto ſi contiene nel preſente Noſtro Chirografo, ampiamente, ed eſpreſſamente in ogni miglior modo deroghiamo.

Dato dal Noſtro Palazzo Apoſtolico Quirinale queſto dì 20. Dicembre 1769.

CLEMENS PP. XIV.

Sup-

N°. 68.

Suppliche al Papa per avere il Reggimento qualche Soccorſo dalla Gabella ſecondo la opportunità, e biſogni.

In Dei Nomine Amen

Die 11 Martii 1761.

Coram Eminentiſſimo & Reverendiſſimo Domino Bononiæ Cardinali Legato a Latere in Camera exiſtente &c.

Comparuit Dominus Sicinius Oretti Illuſtriſſimæ Congregationis Gabellæ Groſſæ Bononiæ Secretarius, & attenta notitia per ejus Dominos Principales, ut aſſeruit, habita cujuſdam litteræ Secretariæ Status die . . . . Eminentiæ Suæ Reverendiſſimæ directæ, qua a Sanctiſſimo Domino Noſtro Clemente XIII feliciter Regnante permittitur, ut ex redditibus Dotium Montis Secundi Annonæ Secundo reformati francationi Locorum dicti Montis affectis per Illuſtriſſimos DD. Syndicos, & Aſſumptos dictæ Gabellæ erogetur ſumma Lir. 2500 in complementum Conſtructionis Viæ Etruriam verſus tendentis, & pro hujuſmodi effectu committitur Eminentiæ Suæ Reverendiſſimæ, ut præſcriptam facultatem eiſdem Dominis Syndicis, & Aſſumptis impartiatur, prout ex eadem Littera Secretariæ Status ad quam &c.

Ideo dictus Dominus Comparens nomine quo ſupra inſtetit, & petiit per Eminentiam Suam Reverendiſſimam concedi, & eiſdem impartiri facultatem ex Effectibus antedictis ſolvendi Illuſtriſſimis & Excelſis DD. Gubernii Præfectis uti ejuſdem Viæ Conſervationi Præſidibus antedictam Summam Lir. 2500 per eoſdem Dominos Gubernii Præfectos in dictam Cauſam convertendam, & decretum &c.

Ex tunc dictus Eminentiſſimus & Reverendiſſimus Dominus Cardinalis Legatus a Latere in Camera &c. inhærendo Commiſſioni ſibi factæ in antedicta Littera Secretariæ Status, petitam Licentiam, & facultatem eiſdem Dominis Syndicis, & Aſſumptis Magni Vectigalis juxta petita conceſſit &c. omnia &c.

F. Cardinalis Serbellonus Legatus.

Marcus Pius Diolaitus Not.

In

In Dei Nomine Amen

Die 19 *Septembris* 1764.

Coram Eminentiſſimo & Reverendiſſimo Domino Bononiæ Cardinali Legato a Latere in Camera exiſtente &c.

Comparuit Dominus Sicinius Oretti Illuſtriſſimæ Congregationis Gabellæ Groſſæ Bononiæ Secretarius, & attenta notitia per ejus DD. Principales, ut aſſeruit, habita cujuſdam Litteræ Secretariæ Status ſub die 14 Julii Anni currentis Eminentiæ Suæ Reverendiſſimæ directæ, qua a Sanctiſſimo Domino Noſtro Clemente XIII feliciter Regnante permittitur, ut ex redditibus Datiorum ſuperextantibus alias deſtinatis Francationi Locorum Montis nuncupati = *Solliero* = per Illuſtriſſimos DD. Syndicos, & Aſſumptos dictæ Gabellæ erogetur Summa Lir. 2500 in complementum Conſtructionis Viæ Etruriam verſus tendentis, & pro hujuſmodi effectu committitur Eminentiæ Suæ Reverendiſſimæ, ut prædictam facultatem eiſdem DD. Syndicis, & Aſſumptis impartiatur prout ex eadem Littera Secretariæ Status, ad quam &c.

Ideo dictus D. Comparens nomine, quo ſupra, inſtetit, & petiit per Eminentiam Suam Reverendiſſimam concedi, & eiſdem DD. Syndicis, & Aſſumptis impartiri facultatem ex redditibus antedictis ſolvendi Illuſtriſſimis & Excelſis DD Gubernii Præfectis uti ejuſdem Viæ conſtructioni Præſidibus antedictam Summam Lir. 2500 per eoſdem DD. Gubernii Præfectos in dictam Cauſam convertendam, & Decretum &c.

Ex tunc dictus Eminentiſſimus & Reverendiſſimus Dominus Cardinalis a Latere Legatus in Camera &c. inhærendo Commiſſioni ſibi factæ in antedicta Littera Secretariæ Status petitam Licentiam, & facultatem eiſdem DD. Syndicis, & Aſſumptis Magni Vectigalis juxta ſupra petita conceſſit, omni &c.

H. Card. Spinula Legatus

Tenor vero Litteræ Secretariæ Status ſupra memoratæ ſequens eſt videlicet &c.

Eminentiſſimo e Reverendiſſimo Sig. mio Oſſervandiſſimo

Uniformandoſi Noſtro Signore al ſavio parere di Voſtra Eminenza ſull' iſtanza fatta dal Priore, e Sindici Amminiſtratori di codeſta Gabella Groſſa, condeſcende la Santità Sua a permetter loro di valerſi per la Somma di Scudi cinquecento degli Avvanzi di Dazj, non oſtante, che da precedenti Apoſtoliche determinazioni ſieno deſtinati in altre

ære Cause, pel riattamento della nuova Strada, che da codesta Città conduce nella Toscana. Nel partecipare adunque all' Eminenza Vostra questa Pontificia degnazione, ho il piacere di rinovare alla medesima quel distinto ossequio, col quale le bacio umilissimamente le Mani.

Di V. E.

Roma 14 *Luglio* 1764.

SIG. CARD. LEGATO di (Bologna)

Umilissimo Divotissimo Servitore Vero
L. CARD. TORRIGIANI.

In Dei Nomine Amen

Die 3 *Junii* 1766.

Coram Eminentissimo & Reverendissimo Domino Cardinali Hieronymo Spinola Legato a Latere hujus Civitatis Bononiæ in Camera existente &c.

Comparuit Dominus Sicinius Oretti Illustrissimæ Congregationis Gabellæ Grossæ Bononiæ Secretarius, & attenta notitia per ejus Dominos Principales (ut asseruit) habita cujusdam Litteræ Secretariæ Status sub die 26 Aprilis currentis Anni Eminentiæ Suæ Reverendissimæ directæ, qua a Sanctissimo Domino Nostro Clemente XIII feliciter Regnante permittitur, ut ex redditibus Datiorum pro Dotatione infrascriptorum Montium destinatorum, & pro francationibus eorumdem Montium cumulatis, per Illustrissimos Dominos Syndicos, & Assumptos dictæ Gabellæ solvatur Illustrissimis & Excelsis DD. Gubernii Præfectis Summa Scutorum biscentum æquivalentium Lib. 1000 monetæ currentis Bononiæ ex effectibus Montis nuncupati = *Sollievo* 1737 = una cum alia Summa Scutorum biscentum æquivalentium Summæ Lib. 1000 ex Effectibus alterius Montis nuncupati. = *Secondo Annona Secondo riformato* = per eosdem DD. Gubernii Præfectos erogandæ, & convertendæ in Complementum constructionis Viæ Etruriam versus tendentis, & pro hujusmodi effectu committitur Eminentiæ Suæ Reverendissimæ ut executionem prædictæ Pontificiæ Gratiæ demandet, prout in eadem Littera Secretariæ Status, ad quam &c.

Ideo dictus Dominus Comparens nomine quo supra institit, & petiit per Eminentiam Suam Reverendissimam in executionem antedictæ Litteræ Secretariæ Status, statui, atque decerni licere eisdem Dominis Syndicis & Assumptis, ex redditibus antedictis solvere Illustrissimis & Excelsis Dominis Gubernii Præfectis uti ejusdem Viæ Constructioni Præsidibus antedictam Summam Lib. 2000 quoad Lib. 1000 ex Effectibus Montis nuncupati = *Sollievo* 1737 =, & quoad alias Lib. 1000

 ex

ex Effectibus Montis Secundi Annonæ Secundi reformati Francationibus antedictorum Montium destinatis per eosdem Dominos Gubernii Præfectos in eamdem Causam convertendas, & Decretum &c.

Ex tunc dictus Eminentissimus & Reverendissimus Dominus Cardinalis a Latere Legatus in Camera &c. exequendo Commissionem sibi datam in antedicta Littera Secretariæ Status juxta supra petita concessit, atque decrevit, & prædicta non solum &c. sed, & omni &c.

H. Card. Spinula Legatus.

Tenor autem Litteræ Secretariæ Status supra memoratæ sequens est videlicet,

Eminentissimo e Reverendissimo Sig. mio Osservandissimo

Dal Foglio, che Vostra Eminenza mi ha trasmesso coll'umanissima Sua dei 12 corrente ha rilevato Nostro Signore la Somma, a cui ascendono gli annui Avvanzi di codesto Monte Annona Secondo, e del Monte Sollievo, e le Affrancazioni, che sono state fatte nel primo dall'Anno 1761 in quà: in vista di che la Santita Sua si è benignamente degnata di permettere, che codesti Sindici, ed Assunti Amministratori della Gabella Grossa contribuischino all'Assunteria di Governo in sollievo delle gravi Spese, che la medesima ha fatte per restaurare la strada, che da codesta Città conduce a Pianoro, la Somma di quattrocento Scudi da pigliarsi la metà dagli Avvanzi di un Monte, e la metà dagli Avvanzi dell' altro: potrà dunque V. E. accordarne loro l'opportuna licenza, invigilando nel resto colla sua consueta attenzione che gli Avvanzi di ambedue i Monti sieno esattamente impiegati negli usi, ai quali sono destinati, e pieno di ossequio ho l'onore di baciarle umilissimamente le Mani.

Roma 26 Aprile 1766.

Di Vostra Eminenza
Sig. Card. Legato di Bologna.

Umiliss. e Devotiss. Servitore vero

L. Cardinale Torrigiani.

In

In Dei Nomine Amen

Die 10 *Martii* 1770.

Coram Eminentissimo & Reverendissimo Domino Bononiæ Cardinali Legato a Latere in Camera existente &c.

Comparuit Excellentissimus Dominus Jacobus Felix Calzolari Procurator Illustrissimæ Congregationis Gabellæ Grossæ Bononiæ, & attenta notitia habita cujusdam Litteræ Secretariæ Status sub die 3 elapsi Mensis Februarii Eminentiæ Suæ Reverendissimæ directæ; qua a Sanctissimo Domino Nostro Clemente XIV feliciter Regnante permittitur, ut ex parte Dotis destinatæ pro Extinctione Montis Secundi Annonæ reformati per Illustrissimos DD. Syndicos, & Assumptos dictæ Gabellæ erogetur per quinquennium annuatim Summa Scutorum Centum a Paolis decem pro quolibet Scuto in Restauratione, & Manutentione tractus Viæ Etruriam versus tendentis, & pro hujusmodi effectu committitur Eminentiæ Suæ Reverendiss. ut præscriptam facultatem eisdem DD. Syndicis, & Assumptis impartiatur, prout ex eadem Littera Secretariæ Status, ad quam &c.

Ideo dictus D. Comparens nomine quo supra, institit, & petiit per Eminentiam Suam Reverendissimam concedi, & eisdem DD. Syndicis, & Assumptis impartiri facultatem ex Dote antedicta conferre, & erogari per quinquennium annuatim antedictam Summam Scutorum Centum, ut supra in dictam Causam convertendam, & Decretum &c.

Ex tunc dictus Eminentissimus & Reverendissimus Dominus Cardinalis a Latere Legatus in Camera &c. inhærendo Commissioni sibi factæ in antedicta Littera Secretariæ Status, petitam licentiam, & facultatem eisdem DD. Syndicis, & Assumptis Magni Vectigalis juxta supra petita concessit, omni &c.

A. Card. Columna Branciforti Leg.

Marcus Pius Diolaiti Not.

Tenor Litteræ Secretariæ Status supra memoratæ sequens est videlicet.

Eminentissimo e Reverendissimo Sig. mio Osservandissimo.

Postosi da me sotto la somma considerazione di Nostro Signore quanto Vostra Eminenza si è compiaciuta di riferirmi sull'istanza fatta da codesti Priore, e Sindici Amministratori della Gabella Grossa di potersi

ſi prevalere di una parte della Dote deſtinata per l' Eſtinzione del Monte Secondo Annona Riformato, ad oggetto d' impiegarla al riattamento, e manutenzione di quel tratto di Strada, che da Coſtà conduce a Firenze, ſi è benignamente degnata la Santità Sua di condeſcendere, che li mentovati Oratori contribuiſcano per un Quinquennio la ſomma di Cento Scudi annui pel diviſato impiego. Ho il vantaggio di porgere a notizia di Voſtra Eminenza queſta Pontificia Conceſſione, affinchè ne renda conſapevoli li ſuddetti Supplicanti per loro regola, e governo, e nel tempo ſteſſo di rinovarle vieppiù gli atti di quel diſtinto inalterabile oſſequio, con cui le bacio umiliſſimamente le Mani.

Di Voſtra Eminenza.

Roma 3 *Febbrajo* 1770.

Umiliſſimo Devotiſſimo Serv. vero

L. Cardinale Pallavicini.

In Dei Nomine Amen

Die 30 *Julii* 1774.

Coram Eminentiſſimo & Reverendiſſimo Domino Bononiæ Cardinali a Latere Legato in Camera exiſtente &c.

Comparuit Excellentiſſimus Dominus Jacobus Felix Calzolari Procurator Illuſtriſſimæ Congregationis Gabellæ Groſſæ Bononiæ, & attenta notitia habita cujuſdam Litteræ Secretariæ Status ſub die 16 currentis Julii Eminentiæ Suæ Reverendiſſimæ directæ, quod attenta Inſtantia ſupradictæ Illuſtriſſimæ Congregationis facta pro parte Illuſtriſſimæ & Excelſæ Aſſumpteriæ Gubernii, a Sanctiſſimo Domino Noſtro Clemente Papa XIV feliciter Regnante permittitur, ut ex parte Dotis deſtinatæ pro Extinctione Montis Secundi Annonæ reformati per Illuſtriſſimos Dominos Syndicos, & Aſſumptos dictæ Gabellæ ſubminiſtrentur pro hac vice tantum ſupradictæ Aſſumpteriæ Gubernii Scuta Mille a paolis decem pro quolibet Scuto per ipſam eroganda in manutentione, & reaptatione tractus Viæ Etruriam verſus tendentis ultra Scuta quingenta de Anno 1770 eidem aſſignata, & pro hujuſmodi effectu committitur Eminentiæ Suæ Reverendiſſimæ, ut prædictam facultatem eiſdem DD. Syndicis & Aſſumptis impertiatur, prout ex eadem Littera Secretariæ Status, ad quam &c.

Ideo dictus D. Comparens nomine quo ſupra inſtetit, & petiit per Eminentiam Suam Reverendiſſimam concedi, & eiſdem DD. Syndicis, & Aſſumptis impartiri facultatem ex Dote antedicta ſubminiſtrandi pro hac vice tantum Illuſtriſſimæ Aſſumpteriæ Gubernii præ-

fa-

fatæ antedictam Summam infra terminum Annorum sex, & nempe in primo Anno Scuta centum, in secundo alia Scuta centum, & in successivis aliis quatuor Annis annua Scuta biscentum, per dictam Assumpteriam Gubernii in dictam Causam convertendam, & Decretum &c.

Ex tunc Eminentissimus & Reverendissimus Dominus Cardinalis a Latere Legatus in Camera &c. inhærendo Commissioni sibi factæ in antedicta Littera Secretariæ Status pro hac vice tantum petitam licentiam, & facultatem eisdem DD. Syndicis, & Assumptis Magni Vectigalis juxta supra petita concessit &c. omni &c.

A. Card. Columna Branciforti Leg.

Tenor autem Litteræ Secretariæ Status sequens est videlicet.

Eminentissimo e Reverendissimo Sig. mio Osservandissimo.

Giacchè dalle diligenze, che si è preso Vostra Eminenza l'attento pensiere di far praticare per riconoscere se codesta Congregazione della Gabella Grossa in vece di prevalersi degli Avvanzi del Monte Annona, fosse in istato di somministrare co' proprj Proventi all' Assunteria di Governo il nuovo Sussidio di mille Scudi, che questa richiede per la manutenzione della Strada, che conduce in Toscana, oltre li cinquecento, che sino dal 1770 ottenne per un Quinquennio a ragione di Scudi 100 l'Anno, ha Ella verificata l'impossibilità, in cui trovasi la Congregazione suddetta di fornire del proprio la richiesta nuova Somma pel motivo, che le sue rendite soggiacciono a Spese continue, e ragguardevoli per altri indispensabili Lavori; ed essendo stata l'Eminenza Vostra contemporaneamente dalla surripetuta Congregazione assicurata, che non sarà la medesima per promovere altra istanza per simili ulteriori sussidj; in seguito di tali riscontri si è benignamente degnato Nostro Signore di abilitare la Congregazione supplicante a prevalersi degli Avvanzi del suddetto Monte Annona per somministrare anche per questa, ma sola volta, alla suddetta Assunteria di Governo la somma de' richiesti mille Scudi da impiegarsi al riattamento, e manutenzione della Strada sumentovata, e da ripartirsi nella maniera, che si compiacque Vostra Eminenza di significarmi nella sua precedente Informazione dei 23 del prossimo Febbrajo. In questi termini adunque si degnerà Ella di render inteso chi occorre di questa Pontificia determinazione, ed io all'onore che ho di riverentemente manifestarla all' Eminenza Vostra unendo le riproteste sincere del mio inviolabil ossequio, passo a baciarle umilissimamente le Mani.

Di Vostra Eminenza.

Roma 16 *Luglio* 1774.

Umilissimo, Devotissimo Servit. Vero.

L. Cardinale Pallavicini.

In

In Dei Nomine Amen

Die 4 *Mensis Decembris* 1776.

Coram Illustrissimo & Reverendissimo Domino Mariano de Aquino Bononiæ Pro-Legato.

Comparuit Excellentissimus D. Joseph Gavazzi Illustrissimi & Excelsi Regiminis Syndicus, & Dominationi Suæ Illustrissimæ & Reverendissimæ reverenter exposuit DD. Senatoribus Instituto Scientiarum Præfectis innotuisse Sanctissimum D. N. Pium VI feliciter Regnantem eorum precibus benigniter inclinatum, ut Instituti ipsius Bibliotheca augeatur, & in eodem publica Typographia erigi valeat, & Anatomicæ præparationes Annæ Manzolini emi possent, de redditibus Emporii magni hujus Civitatis, vulgo dicti = *Gabella Grossa* = sex mille Scuta assignasse, solvenda tamen ad Summam trecentum Scutorum in quolibet Anno, & sic per spatium viginti Annorum, ut autem huic novo oneri, quo Emporium prægravatur aliqua detur compensatio, immo eodemque contextu septuaginta septem Lecturas Studii Bononiensis, quinque earum penitus sublatis, atque suppressis, reduci voluisse, & mandasse ad numerum septuaginta duarum dumtaxat, prout jam statutum fuerat SCto habito die 18 Martii Anni 1730, quapropter humiliter petiit, & institit præfatus Syndicus, ut Dominatio Sua Illustrissima & Reverendissima pro supradictorum executione, & adimplemento quodlibet opportunum, necessarium Decretum ferre dignaretur, & hoc &c.

Qui Illustrissimus & Reverendissimus Dominus Marianus de Aquino Pro-Legatus in Camera existens, auditis &c. visisque &c. inhærendo Litteris Secretariæ Status diei 20 Mensis Novembris proxime elapsi, de quibus in Actis, necnon Instantiis factis a præfato Syndico nomine Illustrissimorum DD. Instituto Scientiarum Præfectorum decrevit persolvenda esse, & cum effectu assignavit iisdem Dominis Instituto Præfectis de redditibus Emporii Magni Scuta sex mille, divisim tamen, ita ut tercentum dumtaxat in quolibet Anno, & pro spatio Annorum viginti Illustrissimi DD. Syndici & Administratores Emporii antedicti dare, & tradere teneantur donec Summam Scutorum sex mille integram præfati DD. Senatores receperint erogandam in ampliatione Bibliothecæ, in erectione Typographiæ, & in solutione pretii præparationum Anatomicarum Annæ Manzolini, prout in memoratis Litteris, mandans ex nunc Depositario, seu Capserio Emporii ejusdem, qui nunc est, vel pro tempore erit, ut Summam præfatam Scutorum tercentum quolibet Anno deponat penes Depositarium Illustrissimæ Cameræ Bononiensis, seu ejus Institorem, & in creditum Illustrissimi & Excelsi Regiminis ad commodum, & nutum DD. Instituto Præfectorum, eaque sic deposi-

posita illi accepta feratur in suis Rationibus a DD. Syndicis, & Administratoribus prædictia omni, & quacumque exceptione remota.

Ulterius ne Emporii redditibus nimium hac annua, & vicennali tercentum Scutorum præstatione minuantur, ac prægraventur, immo ab onere quinque Lecturarum subleventur decrevit, imposterum pro suppressis haberi, ut ex nunc supprimit modo vacantem per mortem Lectoris Flaminii Scarselli, eamque pariter P. Pii Parisini nuper vita functi, & successive cum vacaverint, alias tres Lecturas Illustrissimi, & Reverendissimi P. D. Ratæ Sac. Rotæ Decani, Doctoris Cajetani Tacconi, & Canonici Capelli, itaut quinque hisce sublatis, iterum Lecturæ publici Studii ad numerum septuaginta duarum tantum reducantur, & in eo sistant juxta disposita in suprамemorato SCto diei 18 Mensis Martii Anni 1730. Et hæc omnia ea majori, qua fungitur auctoritate, omnique meliori modo &c.

Marianus de Aquino Pro-Leg. &c.

Sub die vero 9 ejusdem per me Notarium infrascriptum transumptata fuit supradicta Epistola, & est tenoris sequentis videlicet.

Molto Illustre, e Molto Reverendo Sig. e Fratello.

Avendo questo Sig. Ambasciatore umiliata a N. S. una Supplica, colla quale codesta Assunteria dell' Instituto delle Scienze implora dalla Santità Sua a favore dell' Instituto medesimo il sussidio di seimila Scudi da somministrarsi dalla Gabella Grossa nello spazio di 15 Anni mediante l'annua sovvenzione di Scudi quattrocento, onde con questo soccorso possa la stessa Assunteria fare, come disegna, a pubblico benefizio, ed a vantaggio, e celebrità sempre maggiore di esso Instituto l' acquisto della pregevole raccolta delle Preparazioni Anatomiche eseguite in Cera da Anna Manzolini, ampliare, e compiere la Fabbrica del Braccio mancante della Biblioteca, ed erigere una Stamperia; Sentitosi da Sua Beatitudine il parere del Sig. Cardinale Legato di Bologna sulla medesima instanza, e mossa insieme da' riferiti lodevoli oggetti tanto più degni della Sovrana Sua approvazione, quanto più dee l'esecuzione loro contribuire all' aumento del decoro dell' Instituto non meno, che di codesta Città medesima, in cui onore ridonda ogni maggior Lustro di quello, condiscende benignamente ad assegnare al detto Instituto sulle Rendite della Gabella Grossa l' implorato Sussidio di Scudi 6000 riducendolo bensì per minor peso della stessa Gabella alla somministrazione annua di soli Scudi trecento, e prolungando insieme il termine di questo Assegnamento ad Anni venti, affinchè la maggior durazione del medesimo ne compensi la diminuzione. Nel tempo però, che

che il Santo Padre esaudisce l'istanza dell'Assunterìa, vuole anche a sollievo, e rinfianco della Gabella, che i Lettori stipendiati da codesta Università di settantasette, che sono attualmente, sieno ridotti a settantadue, come ha Egli saputo, che erano prima, onde liberare la più volte rammentata Gabella dall'inutile aggravio del mantenimento di cinque Lettori, de' quali non ha essa Università verun bisogno. A questo intendimento dunque è Sua Beatitudine venuta nella determinazione di sopprimere fin da ora la Cattedra di Filosofia, che trovasi presentemente vacante, ed è sua Volontà, che sieno successivamente soppresse ancora a misura, che ne seguirà la Vacanza quattro altre Cattedre, cioè quelle di Monsignore Ratta, del Dottore Gaetano Tacconi, del Canonico Capelli, e del P. Parisini. In seguito di tale disposizione della Santità Sua sarà VS. contenta di dare costì gli Ordini opportuni, perchè abbia la Pontificia mente il dovuto pieno effetto; e le auguro vere felicità.

Di V. S.

Roma 20 *Novembre* 1776.

Come Fratello

L. Card. de Pallavicini.

N°. 69. *Ren-*

…blica secondo lo Stato presente de' seguenti Dazj …; e secondo il Piano di un Decennio a tutto 1776 … affittati, ed altre Rendite di Camera, e di aziende

…ittati.	Camera di Bologna per sua Rendita.	Monti, e R. C. Apostolica, e Gravezze aggiunte a tutto 1773.	Aziende particolari.	Totale.
Da…	Lir. 34956. --- 6			90244. 1. 6
Da… 8. 1, e 1770. L. 16000		55288. 1 ---		
Da…	6908. 13 ---			6908. 13 ---
Da… zo	12552. 19. 10			12552. 19.10
Da…	374. 14. 6			374. 14. 6
Da…	80. --- ---			80 --- ---
Da… ft.	9173. 10 ---	47839. 10 ---		57013 --- ---
Da…	32600. --- ---	82710. --- ---		222120 --- ---
Da… 20		106810. --- ---		
n…	11600. --- ---	34700. --- ---		163170 --- ---
Da… .. 21740)		116870. --- ---		
Da… ft. L. 175150, e Porci				
c…	36450. --- ---	187150. --- ---		223600 --- ---
Da… .	19000. --- ---	22400. --- ---		41400 --- ---
Da…		6800 --- ---		6800 --- ---
			223. 12. 6	223. 12. 6
			484. 3. 6	484. 3. 6
			4542. 8. ---	4542. 8 ---
			1500. --- ---	1500 --- ---
		11000. --- ---		11000 --- ---
…imposta l' Anno 1773			7750 --- ---	7750 --- ---
…Affitto corrente L. 7550			660 --- ---	660 --- ---
…a, e frutti di L. 1500 in-			247. 13. 6	247. 13. 6
	Lir. 359875. 8. 4	L. 976322. 7. 10	L. 28972. 15. 2	L. 1365170. 11. 4

Qqq

N°. 70.

DISTINTA

DELLA TABELLA PASSIVA

Fatta Provisionale nel 1754, e Riforma nel 1778 per la Pubblica Spenderìa.

Capo I.

1. All' Eminentiss. Sig. Cardinale Legato, e sua Famiglia.

Per Provigione in ragione di Lir. 781. 5. il mese —— L. 9375. — —

Assegno per legna, e strame —— L. 4000. — —

Assegno alla Cancellaria Maggiore della legazione, come partecipe delle Ritenzioni —— L. 170. — —

Assegno alla medesima Cancellaria, per la regalia del Pesce —— L. 36. — —

Assegno alla medesima per la Segnatura delle Patenti d' Uffizj utili —— L. 85. 3. —

Al Cancelliere per dette —— L. 17. 10. —

—— L. 102. 13. —

Franchigia dovuta per uso della Famiglia di S. Eminenza, che L. 144. sopra la Carne, e L. 120. sopra il Pesce —— L. 264. — —

Franchigia sopra le quattro Gravezze, Cera, Carta, Pesce, e Vacchette per uso, e servigio di Sua Eminenza — L. 164. 12. 2

Famiglia.

Maestro di Camera —— L. 15. — —

Sigg. Auditori Generale, e di Camera in ragione di L. 18. l' uno —— L. 36. — —

Due Gentiluomini a L. 10. 19. 2 L. 20. 18. 4

Ajutante di Studio —— L. 10. 13. 8

Segretario —— L. 22. 11. 8

Caudatario, Capellano, Mastro di Cerimonie, e Crucifero a L. 8. 13. 4. —— L. 34. 13. 4

Mastro di Casa —— L. 23. 11. 6

Quattro Ajutanti di Camera a L. 6. 16. 10 l' uno —— L. 27. 7. 4

Guardarobbe —— L. 6. 8. —

Credenziere —— L. 5. — —

Decano —— L. 6. 8. —

N°. 9. Servitori a L. 3. 10 l' uno —— L. 31. 10. —

Ufficiale di Cucina Segreta — L. 5. 5. —

Cuoco alla Cucina Comune — L. 3. 10. —

Due Sottocuochi alle suddette Cucine —— L. 4. — —

Primo, e Secondo Cancelliere a L 3. 10 l'uno —— L. 7. — —

Terzo, e Quarto Cancelliere a L. 2. 10 l' uno —— L. 5. — —

Cavalcante, e due Garzoni a L. 2 l' uno —— L. 6. — —

Ajutante di Credenza —— L. 2. 10. —

Sportarolo —— L. 2. — —

—— L. 275. 7. 10

Cancelliere Maggiore della legazione —— L. 18. — —

—— L. 458. — —

Segue Avanti —— L. 14405. 13. —

Secondo la Riforma nel 1778.

	Totale	Porz. di Cam.[ra]	Porz. de' Monti.
— — — — — — L.	9375. — —	L. 9375. — —	
— — — — — — L.	4000. — —	L. 4000. — —	
— — — — — — L.	170. — —	L. 170. — —	
— — — — (1) — L.	36. — —	— — — —	L. 36. — —
— — — — — — L.	102. 13. —	L. 102. 13. —	
— — — — (2) — L.	264. — —	— — — —	L. 264. — —
— — — — (3) — L.	458. — —	— — — —	L. 458. — —
Segue Avanti — L.	14405. 13. —	L. 13647. 13. —	L. 758. — —

Segue la Spesa dell'Eminentiss. Sig. Cardinale Legato, e sua Famiglia, e somma — L. 14405. 13. –

Franchigia de' Carreggi di Brusaglia, e Fieno, per uso, e servigio di sua Eminenza — L. 1306. 10. –

Famiglia di Sua Eminenza.

Mastro di Camera — L. 14. 12. –
Due Sigg. Auditori a L. 29. 4 l'uno — L. 58. 8. –
Due Gentiluomini a L. 12. 14 l'uno — L. 25. 8. –
Segretario — L. 12. 14. –
Ajutante di Studio — L. 12. 14. –
Due Confessori, Caudatario, Capellano, Mastro di Cerimonie, Crucifero, e Mastro di Casa a L. 12. 14. l'uno — L. 88. 18. –
Guardarobbe della R. C. Apostolica — L. 11. 6. –
Quattro Ajutanti di Camera a L. 8. 10 l'uno — L. 34. — –
Credenziere, e Guardarobbe a L. 6. 12 l'uno — L. 13. 4. –
Decano — L. 6. 12. –
N°. 9. Servitori, e Ajutante di Credenza a L. 4 — L. 40. — –
Cuoco della Cucina Segreta — L. 7. 10. –
Cuoco della Cucina Comune — L. 6. 12. –
Due Sottocuochi alla suddetta — L. 8. — –
Primo Cocchiere — L. 6. 12. –
Altri 6 Uomini alla Scuderia a L. 4 l'uno — L. 24. — –
Facchino — L. 3. — –

L. 373. 10. –
— L. 1680. — –
— L. 16085. 13. –

2. Franchigia sopra le quattro Gravezze, Cera, Carta, Pesce, e Vacchette per uso, e servigio di Monf. Vice-Legato — L. 121. 1. 7

Famiglia.

Sig. Auditore — L. 21. — 7
Mastro di Camera — L. 15. 12. 4
Segretario — L. 12. 3. 9
Due Capellani — L. 15. 9. 4
Mastro di Casa — L. 6. 11. 2
Due Ajutanti di Camera — L. 12. 2. 9
Servitori di Sala — L. 17. 14. 6
Cucina — L. 6. 10. –
Scuderia — L. 8. 14. –

— L. 115. 18. 5
— L. 237. — –

Segue Avanti — L. 237. — – L. 16085. 13. –

Somma Addietro ——— L. 16085. 13. -

Seguono le Franchigie di Monsignor Vicelegato, e sua Famiglia, e Somma ——— L. 237. - -

Franchigie de' Carreggi di Brusaglia, e Fieno, per uso, e Servigio di Monsignor Vice-legato ——— L. 513. - - - -

Famiglia.

Sig. Auditore ———	L.	11.	-	-
Mastro di Camera ———		8.	10.	-
Segretario ———		6.	-	-
Due Cappellani ———		10.	15.	-
Mastro di Casa ———		6.	-	-
Due Camerieri ———		10.	15.	-
Sala ———		18.	-	-
Scuderìa ———		9.	-	-
Cuoco, Sottocuoco, e Garzone ———		9.	-	-

——— L. 89. - - - -

——— L. 602 - -

——— L. 839. - -

3. Franchigia de' Carreggi di Brusaglia per uso della Cancellaria Maggiore della Legazione, e del Foro del Torrone, & ai Provveditori della Brusaglia per uso de' Signori Anziani, cioè ec.

Sig. Auditore del Torrone ———	L.	85.	14.	8
N°. 2 sotto Auditori a Lir. 29. 4 l'uno ———		58.	8.	-
Cancelliere di Sua Eminenza ———		22.	10.	-
Capo Notaro ———		32.	10.	-
Donzello de' Signori Anziani ———		40.	-	-
Cuoco de' medesimi Signori ———		25.	-	-

——— L. 264. 2. 8

4. Alli Criminalisti per le Cause che il Reo non abbia in bonis ——— L. 1500. - -

5. A' tre Mazzieri dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Legato a L. 33. 12. - per cadauno per sua provigione ec. ——— L. 100. 16. -

Tutto il Capo I. ascende a ——— L. 18789. 11. 8

CAPO II.

N°. 1. Al Sig. Capitan de' Svizzeri, suoi Ufficiali, e Fanti in ragion di L. 1884. 10 il Mese ——— L. 22614. - - - -

Al Sig. Capitano de' Cavalleggieri, suoi Ufficiali, e Soldati a L. 1390. 1. 8 il Mese ———	L.	1390. 1. 8	L. 16681. - -
Per il Cap. Soldo alli medesimi in ragione di Lir. 92. 6. 8 il Mese ———	L.	92. 6. 8	L. 1108. - -
E per l' Esenzione della Carne L. 26. 1. 4 ogni Mese ———	L.	26. 1. 4	L. 312. 16. -

——— L. 18101. 16. - - - -

L. 1508. 9. 8 L. 18101. 16. -

Al Bargello, suoi Fanti, e Cavalli, ogni Mese ——— L. 1164. 1. -	L. 13968. 12 -
Per aumento de' Birri a Cavallo, per l'antepassato Mese in ragione di L. 412. 10 ———	L. 4950. - -
Per il Residuo della paga de' Birri a Cavallo ogni Mese L. 110. ———	L. 1320. - -
E per pagare li 20 Birri aggiunti, dare aumento agli altri, e mercede al Bargello dell' S. Offizio ogni Mese L. 500. ———	L. 6000. - -

——— L. 26238. 12. -

——— L. 66954. 8 -

Segue Avanti ——— L. 85743. 19. 8

	Totale.	Camera.	Monti.
Somme Addietro ———	L. 16322. 13 –	L. 15327. 13. –	L. 995. – –
— — — — — —	L. 513. – –	L. 513. – –	
— — — — — —	L. 89. – –	L. 89. – –	
— — — — — —	L. 264. 2. 8	L. 264. 2. 8	
— — — — — —	L. 1500. – –	L. 1500. – –	
— — — — — —	L. 100. 16. –	L. 100. 16. –	
— — — — — —	L. 22614. – –	L. 22614. – –	
— — — — (5) —	L. 18229. 16. –	L. 17917. – –	L. 312. 16. –
— — — — — —	L. 26238. 12. –	L. 26238. 12. –	
Segue Avanti ———	L. 85871. 19. 8	L. 84564. 3. 8	L. 1307. 16. –

Somma addietro ——————— L. 85743. 19. 8

Segue il Capo II.

N°. 2. Alla Guardia Svizzera per la provista della legna ogni Anno L. 359. 10. –
Al Sig. Capitano di detta Guardia per la provista della legna L. 50. — –
Al suddetto per la provista di Strame per li suoi Cavalli — L. 50. — –
——————— L. 459. 10. –

N°. 3. Pigione della Casa per servigio del Bargello ——————— L. 290. — –
Tutta la Spesa del Capo II ascende a ——— L. 67703. 18. –

Capo III.

1. Provigione di n°. 50 Sigg. Senatori in ragione di L. 400 per ciascheduno – L. 20000. — –
2. Provigione de' Sigg. Presidenti alle Porte della Città a L. 200 l'uno ——— L. 2600. — –
3. Provigione del Sig. Ambasciatore in Roma, in Scudi 2600. d'oro da L. 7 $\frac{1}{2}$ l'uno, e Spesa della Rimessa da Bologna in Roma ——————— L. 19987. 10. –
Tutta la Spesa del Capo III ascende a ——— L. 42587. 10. –

Capo IV.

Assegno all'Illustriss. ed Eccelso Reggimento per le Assunterie ——— L. 32204. 5. 4
Spese di liti, ed altre necessarie all'Ambasceria in Roma, compreso il divario dello Scudo d'Oro ——————— L. 12000. — –
Spese per la Venuta, et Andata dell'Eminentiss. Sig. Cardinale Legato ogni Triennio L. 3750 che annualmente sono ——————— L. 1250. — –
Spese per il Viaggio, e Ritorno del Sig. Ambasciatore ogni Triennio L. 3000 che annualmente sono ——————— L. 1000. — –
Spese per il Viaggio, e Ritorno del Segretario di detto Sig. Ambasciatore ogni Triennio L. 750 che annualmente sono ——————— L. 250. — –
Tutta la Spesa del Capo IV ascende a ——— L. 46704. 5. 4

Capo V.

Provigione del Sig. Podestà ——————— L. 790. 18. 4
Provigione di tre Auditori di Rota in ragione di L. 1652. 10. 4 per ciascheduno netti da ritenzione ——————— L. 4957. 11. –
Tutta la Spesa del Capo V ascende a ——— L. 5748. 9. 4

Capo VI.

1. Salariati dell'Illustriss. ed Eccelso Reggimento.
Tesoriere di N. S. per la provigione ordinaria. ——— L. 900. — –
e per le Ritenzioni ——— L. 290. 11. 8
——— L. 1190. 11. 8 — — — –
Consultore dell'Eccelso Reggimento ——— L. 1200. — – — — — –
Segretario del Sig. Ambasciatore in Roma ——— L. 1267. 5. 6 — — — –
L. 3657. 17. 2

Segue Avanti ——————— L. 181533. 14. 4

		Totale.		Camera.		Monti.
Somme Addietro	L.	85871. 19. 8	L.	84564. 3. 8	L.	1307. 16. –
	L.	459. 10. –	L.	459. 10. –		
(6)	L.	415. – –	L.	415. – –		
	L.	20000. – –	L.	20000. – –		
	L.	2600. – –	L.	2600. – –		
(7)	L.	30000. – –	L.	30000. – –		(a)
(8)	L.	35000. – –	L.	35000. – –		
(9)	L.	16000. – –	L.	16000. – –		
(10)	L.	500. – –	L.	500. – –		
(11)	L.	1250. – –	L.	1250. – –		
	L.	790. 18. 4	L.	790. 18. 4		
	L.	4957. 11. –	L.	4957. 11. –		
	L.	1190. 11. 8	L.	1190. 11. 8		
	L.	1200. – –	L.	1200. – –		
(12)	L.	1800. – –	L.	1800. – –		
Segue Avanti	L.	202035. 10. 8	L.	200727. 14. 8	L.	1307. 16. –

Somma Addietro ——— L. 181533. 14. 4

Segue la Spesa de' Salariati sotto il Capo VI, e Somma Addietro L. 3657. 17. 2

Segretario Maggiore, compreso il Servitore.

Per la provigione ordinaria – L. 763. — –
Il Vitto ——— L. 182. 10. –
La Castellata ——— L. 40. — –
Munizione quando non abbia le lettere ——— L. 300. — –
Ritenzione del Podestà ——— L. 11. — –
Ritenzione sopra gli Uffizj utili d' Imposta ——— L. 20. 4 –
Ritenzioni de' Capitani, Notari, Difensori ec. ——— L. 2. 2. –
Il Servitore Vitto ——— L. 91. 5. –
Castellata ——— L. 22. — –
deve dire L. 1432. 1. invece di ——— L. 1429. 18. –

Primo Cancelliere Ordinario.

Provigione ordinaria ——— L. 453. — –
Vitto { Queste due partite non si pagano al Segretario d'Ambasciata. L. 182. 10. –
Candele { L. 12. — –
Castellata ——— L. 40. — –
Rotoli ——— L. 50. — –
Ritenzione del Sig. Podestà (di più L. 1. –) ——— L. 11. — –
Ritenzione d' Uffizj utili sopra Imposta ——— L. 20. 4. –
Ritenzioni de' Capitani, Notari, Difensori ec. ——— L. 2. 2. –
deve dire L. 770. 16. invece di ——— L. 769. 16. –

Secondo Cancelliere Ordinario come sopra ——— L. 769. 16. –

Terzo Cancelliere Ordinario.

Provigione ordinaria ——— L. 393. — –
Vitto ——— L. 182. 10. –
Candele ——— L. 12. — –
Castellata ——— L. 40. — –
Rotoli ——— L. 50. — –
Ritenzione del Sig. Podestà (di più L. 1.) ——— L. 11. — –
Ritenzione d' Uffizj utili sopra Imposta ——— L. 20. 4. –
Ritenzioni de' Capitani, Notari ec. ——— L. 2. 2. –
deve dire L. 710. 16. invece di ——— L. 709. 16. –

Quarto Cancelliere Ordinario.

Provigione ordinaria ——— L. 367. 9. 4
Vitto ——— L. 182. 10. –
Candele ——— L. 12. — –
Castellata ——— L. 40. — –
Rotoli ——— L. 50. — –
Ritenzione del Sig. Podestà L. 11. — –
Ritenzione d' Uffizj utili sopra Imposta ——— L. 20. 4. –
Ritenzione de' Capitani, Notari, Difensori ec. ——— L. 2. 2. –
deve dire L. 685. 5. 4. invece di ——— L. 684. 5. 4

L. 4363. 11. 4

Segue Avanti ——— L. 3657. 17. 2 L. 181533. 14. 4

	Totale.	Camera.	Monti.
Somme Addietro —	L. 202035. 10. 8	L. 200727. 14. 8	L. 1307. 16. –
— — — — (13) —	L. 1458. – –	L. 1458. – –	
— — — — (14) —	L. 768. – –	L. 768. – –	
— — — — — —	L. 768. – –	L. 768. – –	
— — — — (15) —	L. 708. – –	L. 708. – –	
— — — — (16) —	L. 684. – –	L. 684. – –	
Segue Avanti —	L. 206421. 10. 8	L. 205113. 14. 8	L. 1307. 16. –

Voce				
Somma Addietro				L. 181533. 14. 4
Seguono le spese de' Salariati sotto il Capo VI, e somma Addietro			L. 3657. 17. 2	
Segue la spesa della Segreteria, e Somma Addietro		L. 4363. 11. 4		
Primo Cancelliere sopranumerario.				
Provigione ordinaria	L. 333. — —			
Vitto	L. 182. 10. —			
Candele	L. 12. — —			
Castellata	L. 40. — —			
Mancia Natalizia	L. 100. — —			
		L. 667. 10. —		
Secondo Cancelliere sopranumerario come sopra		L. 667. 10. —		
Primo Ajutante di Cancellaria.				
Provigione ordinaria	L. 200. — —			
Vitto	L. 182. 10. —			
Candele	L. 12. — —			
Castellata	L. 40. — —			
Mancia Natalizia	L. 100. — —			
		L. 534. 10. —		
Secondo Ajutante di Cancellaria come sopra		L. 534. 10. —		
Terzo Ajutante di Cancellaria come sopra		L. 534. 10. —		
Cancelliere Segretario di Munizione		L. 60. — —		
Cancelliere Segretario di Sgravamento		L. 180. — —		
Notaro Segretario di Camera per le Tasse de' Macelli in Contado		L. 340. — —		
Servitore del Sig. Segretario Maggiore (duplicata)		L. 113. 5. —		
			L. 7995. 6. 4	
Sindico di Camera per provigione ordinaria	L. 500. — —			
Per l' Abbazia de' SS. Naborre, e Felice	L. 100. — —			
			L. 600. — —	
Computista di Camera, e suoi Ajutanti, cioè				
Al Computista (con obbligo di mantenere un giovane)	L. 1034. — —			
Al sotto Computista	L. 960. — —			
All' Estensore de' Mandati primo Ajutante	L. 540. — —			
Al secondo Ajutante	L. 600. — —			
Al Terzo Ajutante	L. 360. — —			
deve dire L. 3684. invece di			L. 3494. — —	
Computista Revisore, e suo Ajutante			L. 1020. — —	
Sollecitatore di Camera			L. 200. — —	
Sollecitatore dell' Abbazia de' SS. Naborre, e Felice			L. 60. — —	
Sollecitatore delle Gravezze sopra li Terreni de' Forastieri			L. 300. — —	
Campioniere di Camera alla Cassa			L. 720. — —	
Notaro di Governo per la provisione ordinaria	L. 385. — —			
per le Colazioni	L. 12. 10. —			
			L. 397. 10. —	
Cancelliere di Governo per li porti (deve dire L. 458. 2. 6	L. 508. 6. 8			
per li Carreggi legna	L. 180. — —			
Parti d' assegni de' Collettori	L. 100. — —			
Colazioni d' Imposta	L. 12. 10. —			
			L. 800. 16. 8	
			L. 19245. 10. 2	
Segue Avanti				L. 181533. 14. 4

	Totale.	Camera.	Monti.	
Somme Addietro ———	L. 206421. 10. 8	L. 205113. 14. 8	L. 1307. 16. –	
— — — — — —	L. 564. — –	L. 564. — –		
— — — — — (17) —	L. 564. — –	L. 564. — –		
— — — — — —	L. 432. — –	L. 432. — –		
— — — — — (18) —	L. 432. — –	L. 432. — –		
— — — — — —	L. 432. — –	L. 432. — –		
— Amanuense o Archivista — (19) —	L. 300. — –	L. 300. — –		
— Rifeccate — (20) e (21) —	— — — –	— — — –	— — — –	
— — — — — (22) —	L. 340. — –	L. 60. — –	L. 280. — –	(b)
Segretario di Camera — (23) —	L. 230. — –	— — — –	L. 230. — –	
Ajutante del suddetto — (24) —	L. 120. — –	— — — –	L. 120. — –	
— – Riformato — — (25) —	— — — –	— — — –	— — — –	
— — — — — (26) —	L. 600. — –	L. 300. — –	L. 300. — –	
— — — — — (27) —	L. 5350. — –	L. 1643. — –	L. 3707. — –	(c)
— e Governatore delle Gravezze 1736, 1767 (28) –	L. 650. — –	L. 200. — –	L. 450. — –	
— — — — — —	L. 200. — –	L. 200. — –		
— — — — — (29) —	L. 60. — –	— — — –	L. 60. — –	
— — — — — (30) —	L. 300. — –	L. 161. 10 –	L. 138. 10. –	
— — — — — (31) —	L. 1050. — –	L. 420. — –	L. 630. — –	(d)
— — — — — (32) —	L. 397. 10. –	L. 212. — –	L. 185. 10. –	
— — — — — (33) —	L. 810. 12. –	L. 518. 2. –	L. 292. 10. –	(e)
Segue Avanti ———	L. 219253. 12. 8	L. 211552. 6. 8	L. 7701. 6. –	

Somma addietro ——— L. 181533. 14. 4

Seguono le spese de' Salariati sotto il Cap. VI. e somma addietro ——— L. 19245. 10. 2

Agente di Camera per Imposta, e Triennale de' Forastieri, cioè

Per Imposta	L.	182. 10. –		
Camera, e sgravamento	L.	360. — –		
Aggio	L.	150. — –		
Partimenti Ordinarj	L.	82. 10. –		
Rotti d'Inghiarazioni	L.	27. 10. –		
Colazioni	L.	12. 10. –		
			L.	815. — –

Campioniere del Dazio Moline.

Per il Dazio Ordinario	L.	360. — –		
Per Sussidio quarto	L.	90. — –		
in vece di	L.	450. — –	L.	510. — –

Del Dazio Porte

Per il Dazio Ordinario	L.	300. — –		
Per il Monte primo Clemente	L.	120. — –		
Per il q.no sopra li Carri	L.	30. — –		
Per li Gettiti Ebdomadali	L.	60. — –		
			L.	510. — –

Del Dazio Rettaglio.

Per il Dazio Ordinario	L.	240. — –		
Per il Monte primo Clemente	L.	48. — –		
Per aumento di Provisione	L.	72. — –		
in vece di	L.	360. — –	L.	432. — –

Del Dazio Pesce.

Per il Dazio Ordinario	L.	240. — –		
Per il Sussidio V.	L.	60. — –		
in vece di	L.	300. — –	L.	380. — –

Del Dazio Zuccaro, e Formaggio Forma.

Per la Gravezza Zuccaro	L.	30. — –		
Per la Gravezza Formaggio	L.	30. — –		
Per la Gravezza Formaggio	L.	30. — –	L.	90. — –
Del Dazio Sale			L.	360. — –

Del Dazio due quattrini.

Per il Dazio Ordinario per la Stadiera	L.	360. — –		
Per la Stadiera piccola	L.	182. — –		
			L.	542. — –

Del Dazio Imposta.

Per il Dazio	L.	240. — –		
Per li Partimenti Ordinarj, e Straordinarj	L.	104. — –		
Per lo Sgravio sali	L.	100. — –		
Per il Monte primo Clemente	L.	56. — –		
Per il Registro de' Comparti	L.	50. — –		
Per il Registro de' Participanti	L.	100. — –		
Per il Partimento degli Aggi	L.	20. — –		
			L.	670. — –

Segue avanti — L. 3494. — – L. 20060. 10. 2 L. 181533. 14. 4

			Totale.		Camera.		Monti.	
Somma addietro		L.	219253. 12. 8	L.	211552. 6. 8	L.	7701. 6. -	
— — — — —	(34)	L.	1476. 10. -	L.	528. — -	L.	948. 10 --	(*f*)
— — — — —	(35)	L.	950. — -	L.	420. — -	L.	530. --- --	(*g*)
— — — — —	(36)	L.	850. — -	L.	360. — -	L.	490. --- --	(*h*)
— — — — —	(37)	L.	360. — -	L.	240. — -	L.	120. --- --	
— — — — —	(38)	L.	300. — -	L.	240. --- --	L.	60. --- --	
— — — — —	(39)	L.	258. — -	L.	'20. --- --	L.	238. --- --	(*i*)
— — — — —	(40)	L.	420. — -	L.	120. --- --	L.	300. --- --	(*k*)
— — — — —	(39)	L.	468. — -	L.	20. --- --	L.	448. --- --	(*i*)
— — — — —	(41)	L.	1002. — -	L.	407. --- --	L.	595. --- --	(*l*)
Avanti		L.	225338. 2. 8	L.	213907. 6. 8	L.	11430. 16. --	

Somma addietro — L. 181533. 14. 4

Seguono le Spese de' Salariati sotto il Cap. VI e Somma addiet. L. 20060. 10. 2

Segue la Provisione de' Campionieri, e som. add. L. 3494. — —

Campioniere del Dazio Carta — L. 360. — —

della Seta Forestiera, ed Orfoglio.
per il Dazio Seta forestiera L. 144. — —
per la Grav. del 1. per lib.
sopra l' Orsoglio — L. 120. — —

Invece di L. 264. — — L. 294. — —

L. 4148. — —

Riscuotitore di Camera — L. 150. — —

Cappellano dell' Eccelso Reggimento per sua Provigione ordinar. — L. 240. — —
Castellata — L. 40. — —

L. 280. — —

Chierico di detto Cappellano — L. 60. — —

Cappellano dell' Instituto delle Scienze per l' Uffiziatura — L. 240. — —

Sagristano di S. Petronio per il Vino delle Messe — L. 48. — —

Due Corrieri dell' Eccelso Reggimento, e tre Cavallari a L. 433 per ciascheduno — L. 2165. — —
cioè Provisione ordinaria — L. 240. — —
Vitto — L. 73. — —
Candele — L. 2. — —
Castellate — L. 22. — —
per il Cavallo — L. 96. — —

L. 433. — —

Cinque Mazzieri dell' Eccelso Reggimento a L. 237. 16 per ciascheduno — L. 1689. — —

L. 3854. — —

cioè per la Provisione ordinaria L. 228. — —
Vitto — L. 73. — —
Candele — L. 2. — —
Castellate — L. 22. — —
Colazione d' Imposta — L. 4. — —
Dall' Imposta per mercede d' aver convocata l' Assunteria di Governo — L. 4. 16 —

L. 333. 16 —

Ministro alle fedi di Sanità in Palazzo
Per la Provisione ordinaria — L. 240. — —
Castellata — L. 22. — —

L. 262. — —

Notaro dell' Uffizio d' Ornato — L. 118. 18. 4

Tre Presidenti all' Archivio a L. 93. 16. 8 per ciascheduno — L. 281. 10 —

Campanaro all' Arringo per la Provisione ordinar. L. 122. 12 —
Castellata — L. 22. — —

L. 144. 12 —

Governatore dell' Orologio Pubblico
Per la Provisione ordinaria — L. 108. 12 —
Castellata — L. 22. — —

L. 130. 12 —

Guardia di Castel Ghuelfo — L. 61. 2. 8

Custode delle Grade della Città, cioè
All' Ingresso dell' Avesa — L. 25. — —
Alla Grada di Reno — L. 15. — —
Al Chiavicotto nel Borgo di Reno — L. 41. 11. 8

L. 81. 11. 8

Segue Avanti L. 29920. 16. 10 L. 181533. 14. 4

		Totale	Camera	Monti
Per la somma addietro		L. 225338. 2. 8	L. 213907. 6. 8	L. 11430. 16 –
— — — — —	(42)	L. 360. — –	— — —	L. 360. — –
— — — — —	(43)	L. 264. — –	L. 176. — –	L. 88. — –
— — — riformato	(44)			
— — — — — —		L. 280. — –	L. 280. — –	
— — — — — —		L. 60. — –	L. 60. — –	
— — — — — —		L. 240. — –	L. 240. — –	
— — — — — —		L. 48. — –	L. 48. — –	
— — — — —	(45)	L. 2160. — –	L. 2160. — –	
— — — — —	(46)	L. 1680. — –	L. 1680. — –	
— — — — —	(47)	L. 261. — –	L. 261. — –	
— — — — —	(48)	L. 114. — –	L. 114. — –	
— — — — —	(49)	L. 360. — –	L. 360. — –	
Sopraintendente all' Archivio	(50)	L. 300. — –	L. 300. — –	
— — — — —	(51)	L. 144. — –	L. 144. — –	
— — — — —	(52)	L. 132. — –	L. 132. — –	
— — — — —	(53)	L. 60. — –	L. 60. — –	
— — — — —	(54)	L. 81. — –	L. 81. — –	
Segue Avanti		L. 231882. 2. 8	L. 220003. 6. 8	L. 11878. 16 –

Somma addietro ——— L. 181533. 14. 4

Seguono le Spese di Salariati ſotto il Cap. VI. e ſomm. addietr. L. 29920. 16. 10
Cuſtode della Fonte Pubblica ——— L. 160. — —
Cuſtode del maneggio Pubblico ——— L. 100. — —
Cuſtode del Porto Naviglio, e Grada ——— L. 37. 10 —
Cuſtode della Montagnola ——— L. 40. — —
Cuſtode di Munizione ——— L. 120. — —
Cuſtode dell' Armeria ——— L. 291. 6. 8
Cuſtode della Chiuſa di Caſalecchio ——— L. 100. — —
Cuſtode di Sanità alle cinque Porte Maeſtre ——— L. 300. — —
Architetto Pubblico provigione ordinaria — L. 244. 11. 6
dalle Abbazie de' SS. Naborre, e Felice — L. 36. — —
——— L. 280. 11. 6
Cappelletto di Palazzo, e Zecca ——— L. 36. — —
Sindico alla Banca ——— L. 221. 10. 8
Campioniere degli Uffiziali, & Operarj alla Banca de' Soldati — L. 59. 5 —

Trombetti Banditori per regaglia ——— L. 36. — —
Cappellano di S. Barbara in S. Petronio ——— L. 40. — —
Tabulario di S. Petronio per l'apertura de' Banchi per la Predica della Quareſima ——— L. 2. — —
Salarj di n°. 48 Paggi de' Sigg. Collegi ——— L. 358. — —
Miniſtri della Poſta ——— L. 100. — —
Notaro Civile del Torrone per Scritte Criminali ſopra impoſta L. 1000. — —
Gargione alla Banca, o ſia Guida della Guardia Svizzera ——— L. 68. — —
Scopatore delle Loggie di Palazzo ——— L. 66. — —

Miniſtro di Giuſtizia ——— L. 124. 10. 6
——— L. 33461. 11. 2

Salariati di Zecca.

Al Zecchiere a lir. 12 il Meſe ——— L. 144. — —
Due Saggiatori a lir. 12 il Meſe per ciaſcuno ——— L. 288. — —
Maſtro de' Conj a lir. 40 il Meſe ——— L. 480. — —
Cuſtode de' Conj a lir. 8 il Meſe ——— L. 96. — —
——— L. 1008. — —

Salariati de' Signori Anziani

Cappellano de' medeſimi

Per provigione ordinaria ——— L. 120. — —
Per il Vitto ——— L. 182. 10 —
Per le Candele ——— L. 8. — —
Per la Caſtellata ——— L. 40. — —
——— L. 350. 10 —
Chierico di detto Cappellano Caſtellata ——— L. 22. — —
L. 372. 10 —

Segue Avanti L. 216003. 5. 6

	Totale.	Camera.	Monti.
Somma Addietro ———	L. 231882. 2. 8.	L. 220003. 6. 8	L. 11878. 16. –
— —— —— —— —— ——	L. 160. — –	L. 160. — –	
— —— —— —— —— ——	L. 100. — –	L. 100. — –	
— —— —— —— —— ——	L. 37. 10. –	L. 37. 10. –	
e L. 25 per Pigione —— — (55) ——	L. 65. — –	L. 65. — –	
— —— —— —— —— ——	L. 120. — –	L. 120. — –	
— —— —— —— — (56) ——	L. 288. — –	L. 288. — –	
— —— —— —— —— ——	L. 100. — –	L. 100. — –	
Suppresſi —— —— — (57) ——	— — — –	— — — –	
— —— —— —— — (58) ——	L. 240. — –	L. 240. — –	
Suppresſi —— —— — (59) ——			
— —— —— —— — (60) ——	L. 180. — –	L. 180. — –	
poſto addietro ſotto il Cancelliere del Governo in annue L. 60 addietro a L. 6			
— —— —— —— —— ——	L. 36. — –	L. 36. — –	
poſto ſotto il Cap. IX. avanti			
poſto ſotto il Cap. X.			
— —— —— —— — (61) ——	L. 1000. — –	L. 1000. — –	
— —— —— —— —— ——	L. 68. — –	L. 68. — –	
— —— —— —— —— ——	L. 66. — –	L. 66. — –	
Scopatore del Cortile — (62) ——	L. 18. — –	L. 18. — –	
— —— —— —— — (63) ——	L. 120. — –	L. 120. — –	
— —— —— —— —— ——	L. 1008. — –	L. 1008. — –	
— —— —— —— — (64) ——	L. 400. 10. –	L. 400. 10. –	
— —— —— —— —— ——	L. 22. — –	L. 22. — –	
Avanti	L. 235911. 2. 8	L. 224032. 6. 8	L. 11878. 16. –

Somma Addietro					L. 216003. 5. 6
Seguono le Spese de' Salariati de Signori Anziani sotto il Cap. VI.			L.	372. 10. —	
Siniscalco de' Signori Anziani.					
Provisione ordinaria	L.	277. — —			
Candele	L.	16. — —			
Per la Veste	L.	37. — —			
Castellata per il Servitore	L.	22. — —			
			L.	352. — —	— — — —
Medico di Palazzo -- Provigione ordinaria			L.	70. — —	— — — —
Quattro Mazzieri de' Signori Anziani a L. 86. per ciascheduno.					
Provisione ordinaria a L. 60 l' uno	L.	240. — —			
Candele a L. 4 l' uno	L.	16. — —			
Castellata a L. 22	L.	88. — —			
			L.	344. — —	— — — —
Nove Donzelli de' medesimi, Rispetto a n°. 8 a L. 78. per ciascheduno, e quello del Sig. Gonfaloniere L. 70.					
Provisione ordinaria a L. 48	L.	432. — —			
Candele a L. 8. l' uno	L.	64. — —			
Castellata a L. 22.	L.	198. — —			
			L.	694. — —	— — — —
Spenditore degli Stessi.					
Provisione ordinaria	L.	60. — —			
Candele	L.	12. — —			
Castellata	L.	22. — —			
			L.	94. — —	— — — —
Due Leutisti a L. 46. 13. 4 per ciascuno			L.	93. 6. 8	— — — —
Otto Musici a L. 180. 14. per ciascuno.					
Per Provisione ordinaria a L. 126. 4. l' uno	L.	1013. 12. —			
Per il Vitto a L. 54.	L.	432. — —			
			L.	1445. 12. —	— — — —
Otto Trombetti a L. 179. 18. per ciascuno.					
Per Provisione ordinaria a L. 125. 18.	L.	1007. 4. —			
Per il Vitto a L. 54.	L.	432. — —			
			L.	1439. 4. —	— — — —
Naccarino.					
Provisione ordinaria	L.	48. — —			
Candele	L.	2. — —			
Castellata	L	22. — —			
			L.	72. — —	— — — —
Credenziere.					
Provisione ordinaria	L.	90. — —			
Candele	L.	12. — —			
Castellata	L.	22. — —			
			L.	124. — —	— — — —
Dispensiere.					
Provisione ordinaria	L.	36. — —			
Candele	L.	16. — —			
Castellata	L.	20. — —			
			L.	74. — —	— — — —
Segue avanti			L.	5174. 12. 8	L. 216003. 5. 6

		Totale.	Camera.	Monti.
Somme addietro		L. 235911. 2. 8	L. 224032. 6. 8	L. 11878. 16. -
— — — — — (65)		L. 365. - -	L. 365. - -	
— — — — — —		L. 70. - -	L. 70. - -	
— — — — — —		L. 344. - -	L. 344. - -	
— — — — — (66)		L. 702. - -	L. 702. - -	
— — — — — —		L. 94. - -	L. 94. - -	
— — — — — (67)		L. 93. 6. -	L. 93. 6. -	
— — — — — —		L. 1445. 12. -	L. 1445. 12. -	
— — — — — —		L. 1439. 4. -	L. 1439. 4. -	
— — — — — —		L. 72. - -	L. 72. - -	
— — — — — —		L. 124. - -	L. 124. - -	
— — — — — —		L. 74. - -	L. 74. - -	
Avanti		L. 240734. 4. 8	L. 228855. 8. 8	L. 11878. 16. -

Somma Addietro ——— L. 216003. 5. 6

Seguono li Salariati de' Signori Anziani sotto il Capo VI. e Somma addietro ——— L. 5174. 12. 8

Massarino.

Provisione ordinaria	L.	54. — —		
Candele	L.	12. — —		
Castellata	L.	22. — —		
			L.	88. — —

Cuoco, ed Acquarolo.

Provisione ordinaria	L.	120. — —		
Candele	L.	16. — —		
Castellata	L.	55. — —		
			L.	191. — —
Lavandaro			L.	90. — —

——— L. 5543. 12. 8

Pane Palatino per la Famiglia.

Porzioni n°. 71 $\frac{1}{2}$ d'onc. 22 l'una ogni giorno agl' infrascritti sono lib. 131. 1, e in tutto l' Anno (non compreso il Bisestile) sono lib. 47845. 5, che ragguagliate in ragione di lib. 120 Fiore tariffato per Corba rinvengono Corb. 398. 85. 5, le quali valutate a L. 8. 10 per Corba importano ——— L. 3389. 1. —

Sig. Siniscalco, e suo Cameriere Tiere	n°.	2. — —
Cappellano dell' Illustrissimo, ed Eccelso Senato	n°.	1. — —
Capellano degl' Illustrissimi ed Eccelsi Signori Anziani	n°.	1. — —
Suo Chierico	n°.	1. — —
Segretario Maggiore, e suo Servitore	n°.	2. — —
n°. 4 Segretarj	n°.	4. — —
n°. 4 Segretarj Ajutanti	n°.	4. — —
Segretario del Sig. Ambasciatore in Roma	n°.	1. — —
n°. 8 Musici	n°.	8. — —
n°. 8 Trombetti, e suo sopranumerario	n°.	9. — —
n°. 9 Donzelli, e suo sopranumerario	n°.	10. — —
n°. 5 Mazzieri dell' Eccelso Senato	n°.	5. — —
n°. 5 Corrieri del suddetto	n°.	5. — —
n°. 4 Mazzieri de' Signori Anziani	n°.	4. — —
n°. 2 Leutisti	n°.	2. — —
Cuochi ed Acquarolo	n°.	2. $\frac{1}{2}$ — —
Medico della Famiglia	n°.	1. — —
Credenziere	n°.	1. — —
Massarino	n°.	1. — —
Spenditore	n°.	1. — —
Campanazzo	n°.	1. — —
Cameriere del Sig. Gonfaloniere	n°.	1. — —
Gnaccarino	n°.	1. — —
Soprastante alla Sanità	n°.	1. — —
Custode dell' Orologio	n°.	1. — —
Dispensiere	n°.	1. — —
	N°.	71. $\frac{1}{2}$

Segue Avanti ——— L. 224935. 19. 2

		Totale.		Camera.		Monti.
Per le Somme addietro	L.	240734. 4. 8	L.	228855. 8. 8	L.	11878. 16. –
— — — — — —	L.	88. – –	L.	88. – –		
— — — — — —	L.	191. – –	L.	191. – –		
— — — — — —	L.	90. – –	L.	90. – –		
— — — — — (68) —	L.	3987. 2 –	L.	3987. 2. –		
Segue Avanti —	L.	245090. 6. 8	L.	233211. 10. 8	L.	11878. 16. –

Somma addietro ——— L. 224935. 19. 2

Seguono le Spese del Cap. VI.

Provigione di Monsig. Segretario delle acque di Sc. 110 da paoli dieci per Scudo. L. 550. — —
Ciò si paga in Roma per la terza parte di Sc. 200 d' Oro da lire 8. 5 l' uno, spettando l'altre due terze parti alle Provincie di Ferrara, e Romagna, e questo in vigore dell' ordine della Sagra Congregazione dell' Acque delli 19 Aprile 1679.

Salario al Soprastante, o Sopraintendente delle Acque ——— L. 500. — —

Tutta la Spesa del Cap. VI. ascende a L. 44452. 4. 10

Capo VII.

Uffiziali di Milizia.
Sargente Generale di Battaglia.
da Camera L. 55. 10. 8 ogni bimestre ——— L. 333. 4. —
da Milizia a lir. 40 il Mese ——— L. 480. — —
——— L. 813. 4. —
Due Colonnelli da Milizia a lir. 36 il Mese per ciascheduno L. 864. — —
Collaterale da Milizia a lir. 20 il Mese ——— L. 240. — —
Tre Tenenti Colonnelli da Milizia a lir. 20 il Mese per ciasched. L. 720. — —
Cancelleria Generale delle Milizie da Camera a lir. 10 ogni bimestre ——— L. 60. — —
Tre Cancellieri di Milizia a lir. 4 il Mese per ciascheduno ——— L. 144. — —
Sei Tamburini a lir. 7 il Mese per ciascuno ——— L. 504. — —
——— L. 3345. 4 —

Capo VIII.

Uffiziali alle Acque, e loro Ministri.
Quattro Uffiziali per onorario delle Visite alle Inghiarazioni per il Contado, in ragione di lir. 150. 13. 4 l'uno per ciascuno ——— L. 602. 17. —
Per gravezza sopra l'Imposta a lir. 40 per ciasc. L. 160. — —
E per lettera patente d' Uffizio utile, a lir. 50 per ciascheduno ——— L. 200. — —
——— L. 962. 17. —
Due Notari per le visite suddette in ragione di lir. 177. 10 l' Anno per ciascheduno ——— L. 355. — —
E per lettera patente d'Uffizio utile a lir. 59. 1. 10 l' Anno per ciascheduno ——— L. 118. 3. 8
——— L. 473. 3. 8
Cavallaro per il Quartiere di Roncastaldo per le visite suddette ——— L. 46. 16. —
E per lettera patente d' Uffizio utile ——— L. 93. — —
L. 139. 16. —
Cavallaro per il Quartiere di Bazzano.
Per le Visite alle Inghiarazioni in Contado ——— l. 42. —
E per lettera patente d' Uffizio utile l. 88. 16.
——— L. 130. 16. —
L. 270. 12. —
L. 1436. — 8

Segue avanti L. 229331. 3. 2

		Totale.	Camera.	Monti.
Per la somma addietro		L. 245090. 6. 8	L. 233211. 10. 8	L. 11878. 16. --
— — — — —	(69)	L. 550. --- --	L. 275. --- --	L. 275. --- --
— — — — —	(70)	L. 500. --- --	L. 250. --- --	L. 250. --- --
— — — — —	(71)	L. 813. 4. --	L. 813. 4. --	
— — — — —		L. 864. --- --	L. 864. --- --	
— — — — —		L. 240. --- --	L. 240. --- --	
— — — — —		L. 720. --- --	L. 720. --- --	
— — — — —		L. 60. --- --	L. 60. --- --	
Soppressi — — —	(72)			
— — — — —		L. 504. --- --	L. 504. --- --	
Sotto il Cap. XII. — —	(73)			
— — — — —	(73)	L. 200. --- --	L. 200. --- --	
Sotto il Cap. XII. — —	(73)			
— — — — —		L. 118. 3. 8	L. 118. 3. 8	
Sotto il Cap. XII. — —	(73)			
— — — — —		L. 93. --- --	L. 93. --- --	
Poste sotto il Cap. XII. —	(73)			
— — — — —		L. 88. 16. --	L. 88. 16. --	
Segue avanti		L. 249841. 10. 4	L. 237437. 14. 4	L. 12403. 16. --

Somma Addietro — L. 229331. 3. 2

Seguono le Spese degli Uffiziali di Milizia sotto il Cap. VIII, e Somma Addietro — L. 1436. — 8

Segue la Spesa de' Cavallari, e Somma di — L. 270. 12. —

Cavallaro del Quartiere del Vergato.

Per le visite delle inghiarazioni in Contado — L. 38. 8. --

E per lettera patente d' Uffizio utile — L. 87. 8. --

— L. 125. 16. --

Cavallaro per il Quartiere di Castel S. Pietro.

Per le visite suddette — L. 43. 4. --

E per lettera patente d' Uffizio utile — L. 84. 12. --

— L. 127. 16. --

— L. 524. 4. --

— L. 1960. 4. 8

Capitani soprastanti, Notari ed altri.

Capitano di Roncastaldo — L. 471. 4. 2

Capitano di Bizzano — L. 493. 8. --

Capitano del Vergato — L. 489. 12. 2

L. 1454. 4. 4

— L. 1454. 4. 4

Vicario di Casio — L. 29. 5. --

Tre Difensori all' Avere per lettera d' Uffizio utile — L. 124. 15. 6

Tre Difensori all' Avere di Fiorini, o Fiorino per migliaro del prezzo della levata de' Dazj antichi, cioè

Per il Dazio Sale — L. 67. 4. 3

Zalde, e Festa — L. 58. 17. 10

Piazza — L. 8. 9. --

Stadierola — L. 2. 15. 5

Carceri d' abbasso — L. 2. 6. 6

Moline — L. 51. 19. 7

Porte — L. 34. 8. 6

Rettaglio — L. 64. 5. 11

Pesce — L. 38. 19. --

Formaggio Forma — L. 23. 1. 5

Zuccaro — L. 16. 14. 9

Imposta, ed uniti — L. 49. 1. 4

Pavaglione — L. 115. 13. 7

— L. 533. 17. 1

Due Notari di detti Difensori — L. 25. 14. 6

Un Notaro a trar le bollette per assegno — L. 24. -- --

ritenzione — L. 144. 7. 4

— L. 168. 7. 4

Due Notari de' Sigg. Anziani — L. 85. 16. 8

Due Chiavieri alle Porte — L. 173. 3. 4

Due Notari alle Riformazioni d' Imposta — L. 32. 17. 6

Due Notari alla Banca — L. 70. 11. --

Due Soprastanti alla Banca — L. 110. 6. --

Un Marescalco alla Banca — L. 49. 12. 8

— L. 1404. 6. 7

L. 2858. 10. 11 —

Segue Avanti L. 231291. 7. 10

		Totale	Camera	Monti
Somme Addietro		L. 249841. 10. 4	L. 237437. 14. 4	L. 12403. 16. --
›ofte fotto il Capo XII. — (73) —	L.	87. 8. --	L. 87. 8. --	
›ofte fotto il Capo XII. — (73) —	L.	84. 12. --	L. 84. 12. --	
	L.	471. 4. 2	L. 471. 4. 2	
	L.	493. 8. --	L. 493. 8. --	
(74)	L.	609. 12. 2	L. 609. 12. 2	
omprefe le lir. 65. 7. 6 abbaffo (75)	L.	94. 12. 6	L. 94. 12. 6	
	L.	124. 15. 6	L. 124. 15. 6	
›ofte fotto il Cap. XII. — (76) —	L.	25. 14. 6	L. 25. 14. 6	
	L.	168. 7. 4	L. 168. 7. 4	
nite alle dicontro lir. 32. 17. 6 (77)	L.	118. 14. 2	L. 118. 14. 2	
	L.	173. 3. 4	L. 173. 3. 4	
nite alle dicontro lir. 85. 16. 8 (77)				
	L.	70. 11. --	L. 70. 11. --	
	L.	110. 6. -	L. 110. 6. --	
	L.	49. 12. 8	L. 49. 12. 8	
Avanti		L. 252523. 11. 8	L. 240119. 15. 8	L. 12403. 16. --

Somma Addietro					L.	231291. 7. 10.
Seguono le Spese del Cap. VIII degli Uffizj Utili, e Somma di			L.	2858. 10. 11		
Soprastante al Dazio Moline	L.	120. — —				
al Sgramigliato	L.	96. — —				
al Dazio Porte	L.	120. — —				
al Dazio Rittaglio	L.	96. — —				
al Dazio Pesce	L.	96. — —				
al Dazio Sale	L.	120. — —	L.	648. — —		
					L.	3506. 10. 11
Podestà di S. Gio. in Persiceto	L.	235. 6. 6				
Castel Fiuminese	L.	307. 19. 8				
Galliera	L.	199. 13. 8				
Castel Bolognese	L.	174. 11. 2				
Castel Franco	L.	255. 5. 6				
Crevalcuore	L.	457. 6. 7				
Molinella	L.	452. 6. 2				
Budrio	L.	267. 9. 6				
Monzuno	L.	449. 7. 6				
Medicina	L.	192. 14. 6				
Castel S. Pietro	L.	260. — —				
			L.	3252. — 9		
Vicario di S. Pietro in Casale	L.	71. 14. 6				
Casio	L.	65. 7. 6				
Savigno	L.	67. 18. —				
Caprara	L.	65. 12. 6				
Varrignana	L.	62. 6. —				
Minerbio	L.	65. 17. 6				
S. Giorgio	L.	67. 18. —				
Capugnano	L.	65. 12. 6				
Montevia	L.	67. 18. —				
Seravalle	L.	67. 18. —				
Rocca	L.	65. 12. 6				
Argile	L.	65. 17. 6				
S. Agata	L.	69. 4. —				
Lojano	L.	65. 12. 6				
Frasneda	L.	65. 16. 4				
Liano	L.	66. 18. 6				
S. Lorenzo in Collina	L.	69. 4. —				
Ozzano	L.	68. — 8				
Castel de' Britti	L.	68. — 8				
Piumazzo	L.	70. 5. —				
Sasso negro	L.	71. 7. 2				
			L.	1414. 1. 4		
			L.	4666. 2. 1		
Segue Avanti					L.	234797. 18. 9

	Totale.	Camera.	Monti.
Per le Somme Addietro ———	L. 252523. 11. 8	L. 240119. 15. 8	L. 12403. 16. –

posta al Cap. XII. — — (78) —

	Totale.	Camera.	Monti.
— — — — — —	L. 3252. — 9	L. 3252. — 9	
— — — — — —	L. 71. 14. 6	L. 71. 14. 6	
unite alle Superiori L. 29. 5. –			
— — — — — —	L. 67. 18. –	L. 67. 18. –	
— — — — — —	L. 65. 12. 6	L. 65. 12. 6	
— — — — — —	L. 62. 6. –	L. 62. 6. –	
— — — — — —	L. 65. 17. 6	L. 65. 17. 6	
— — — — — —	L. 67. 18. –	L. 67. 18. –	
— — — — — —	L. 65. 12. 6	L. 65. 12. 6	
— — — — — —	L. 67. 18. –	L. 67. 18. –	
— — — — — —	L. 67. 18. –	L. 67. 18. –	
— — — — — —	L. 65. 12. 6	L. 65. 12. 6	
— — — — — —	L. 65. 17. 6	L. 65. 17. 6	
— — — — — —	L. 69. 4. –	L. 69. 4. –	
— — — — — —	L. 65. 12. 6	L. 65. 12. 6	
— — — — — —	L. 65. 16. 4	L. 65. 16. 4	
— — — — — —	L. 66. 18. 6	L. 66. 18. 6	
— — — — — —	L. 69. 4. –	L. 69. 4. –	
— — — — — —	L. 68. — 8	L. 68. — 8	
— — — — — —	L. 68. — 8	L. 68. — 8	
— — — — — —	L. 70. 5. –	L. 70. 5. –	
— — — — — —	L. 71. 7. 2	L. 71. 7. 2	
Avanti —	L. 257124. 6. 3	L. 244720. 10. 3	L. 12403. 16. –

Somma Addietro					L.	234797. 18. 9
Seguono gli Uffizj Utili sotto il Cap. VIII, e Somma addietro.			L.	4666. 2. 1		
Capitaniato di Manzolino	L.	71. 12. –				
Cresspelano	L.	72. 7. 8				
D'Oliveto	L.	72. 7. 8				
Monte Budello	L.	72. 7. 8				
Sasso Leone	L.	67. 19. –				
Samoggia	L.	72. 7. 8				
Tiola	L.	72. 7. 8				
Bastia	L.	79. 17. 8				
			L.	584. 7. –		
Sindico Maggiore			L.	134. 10. 10		
Capitaniato del Vergato			L.	120. – –		
					L.	5504. 19. 11
Uffizj Utili soppressi, ed applicati all'Instituto delle Scienze.						
Capitano della Porta di Palazzo			L.	553. 10. –		
Due Soprastanti alla Zecca			L.	836. – –		
Custode della Torre Asinelli			L.	86. 7. 2		
Custode di Munizione			L.	120. – –		
Un Calcolatore di Camera			L.	281. 15. 8		
Un Calcolatore di Camera, e Notaro de' Calcoli			L.	371. 7. 8		
Un Soprastante alla Condotta de' Soldati			L.	64. 15. 6		
Campioniere del Dazio Pesce			L.	192. – –		
					L.	2505. 16. –
Tutta la Spesa del Capo VIII ascende a	L.	13477. 11. 6				

Capo IX.

Spesa de' Signori Anziani, Collegi, e Stendardieri.

Vitto per l'Illustrissimo ed Eccelso Sig. Gonfaloniere, e Signori Anziani a L. 28. il giorno annualmente			L.	10220. – –
Cera per la Cappella del Sig. Gonfaloniere	L.	306. – –		
Per la Cappella de' Signori Anziani	L.	72. – –		
Per la B. V. della Piazza	L.	81. – –		
			L.	459. – –

Brusaglia per li Fuochi degl'Illustrissimi ed Eccelsi Signori Gonfaloniere, ed Anziani, Anticamera del Sig. Gonfaloniere, e per dare alla Cancellaria Senatoria Fasci d'Accavarratura n°. 6 di Vite n°. 12, e n°. 4 pezzi di legna ogni giorno, incominciando da quello di S. Caterina 25 Novembre, fino a quello della Santissima Annunziata, secondo il solito	L.	500. – –		
Per la Cucina de' Signori Anziani	L.	484. 8. –		
Per il Fuoco del Cappellano de' Sigg. Anziani	L.	50. – –		
Per il Fuoco del Siniscalco de' suddetti	L.	50. – –		
			L.	1084. 8. –
			L.	11763. 8. –

Segue Avanti — L. 242808. 14. 8

		Totale.	Camera.	Monti.
Somme addietro		L. 257124. 6. 3	L. 244720. 10. 3	L. 12403. 16 –
— — — — — —		L. 584. 7. –	L. 584. 7. –	
— — — — — —		L. 134. 10. 10	L. 134. 10. 10	
unite Superiormente alle L. 489. 12. 2				
— — — — — —		L. 2505. 16. –	L. 2505. 16. –	
— — — — —	(79)	L. 10227. – –	L. 10227. – –	
— — — — —	(80)	L. 72. – –	L. 72. – –	
— — — — — —		L. 72. – –	L. 72. – –	
Olio, e ſuo accenditore ——	(81)	L. 60. – –	L. 60. – –	
Cera, Olio, e lumi per il Sig. Gonfal.re	(82)	L. 390. – –	L. 390. – –	
Spefe Straordinarie per la Manutenzione de' Pubblici Apparati, Mobili, Arredi Sacri della Cappella dell' Eccelſo Sig. Gonfaloniere, Livree, e diviſe Pubbliche de' Corrieri, Cavallari, Mazzieri, Donzelli, Trombetti, Tamburini, e de' Stendardieri, e Veſſilli Pubblici	(83)	L. 1000. – –	L. 1000. – –	
— — — — —	(84)	L. 850. – –	L. 850. – –	
— — — — —	(85)	L. 500. – –	L. 500. – –	
} unite alle Provig. ſotto il Cap. VI.				
Avanti ——		L. 273520. – 1	L. 261116. 4. 1	L. 12403. 16 –

Somma Addietro —— L. 242808. 14. 8

Seguono le Spese del Capo IX e Somma di —— L. 11763. 8. —
Ornato delle Stanze del Sig. Gonfaloniere in Palazzo —— L. 60. — —
Ornato delle Stanze delli Signori Anziani in Palazzo —— L. 240. — —
Somministrazione a' Signori Anziani in vece di tutto quello, che oltre il prezzo del Frumento di Limosine, ad essi loro si somministrava a Pasqua, e Natale —— L. 180. — —

Spese di Convitto.

Per li Signori Collegi, e Stendardieri il giorno 6 Gennaro compreso li guanti per li Signori Stendardieri —— L. 91. 4. —
Per li medesimi il giorno 8 Maggio —— L. 91. 4. —
Per li Stendardieri il giorno della Traslazione di S. Petronio —— L. 25. 2. —
Per li Signori Collegi, e Stendardieri il giorno 8 Settembre —— L. 91. 4. —
Per li Stendardieri il giorno 4 Ottobre —— L. 25. 2. —
Per li medesimi il giorno 11 Novembre —— L. 25. 2. —
Per li suddetti il giorno del Voto Pubblico —— L. 25. 2. —
Per li medesimi il giorno 29 Giugno —— L. 25. 2. —
—— L. 399. 2. —

Pane per la Tavola delli Signori Anziani a n°. 10 il giorno sono —— ℔ 3650. —
Per li Signori Collegi, e Stendardieri tre volte l'Anno a ℔ 60 per volta —— ℔ 180. —
Per li Stendardieri solamente per li giorni di S Petronio, S. Pietro, S. Martino, e del Voto Pubblico a ℔ 10 il giorno —— ℔ 40. —
℔ 3870. —

Che ragguagliato in ragione di Peso cioè ℔ 120 fiore tariffato per Corba, rivengono Corb. 32, e ℔ 30 le quali valutate a L. 8. 10. per Corba importano —— L. 274. 2. 6
—— L. 12916. 12. 6

Spese de tre Palj che si espongono alla Corsa de' Barberi per S. Pietro li 29 Giugno —— L. 196. — —
Per la Coronazione della S. M. di Papa Benedetto XIV —— L. 229. — —
Per S. Petronio li 4 Ottobre —— L. 207. — —
—— L. 632. — —

Spesa di Cera, Limosine, Palme, Legna, ed altre diverse, Cera per la Ceriola, Corpus Domini, e Natale di Nostro Signore, per un Decennio a tutto 1753 L. 29840. 4. 3 rivegono annualmente (*Vedi la distinta alla Nota A.*) —— L. 2984. — —
Offerta alla B. V. de' PP. Scalzi —— L. 50. — —
Offerta alla B. V. del Monte —— L. 130. — —
Panno per li Poveri il Giovedì Santo —— L. 240. — —
Cereo Pasquale —— L. 4. — —
L. 3408. — —

Segue Avanti —— L. 256357. 7. 2

	Totale.	Camera.	Monti.
Per le Somme Addietro ——	L. 273520. — 1	L. 261116. 4. 1	L. 12403. 16. —
— —— —— —— —— ——	L. 60. — —	L. 60. — —	
— —— —— —— —— ——	L. 240. — —	L. 240. — —	
— —— —— —— —— ——	L. 180. — —	L. 180. — —	
— —— —— —— —— ——	L. 399. 2. —	L. 399. 2. —	
— —— —— —— —— (86) —	L. 322. 10. —	L. 322. 10. —	
— —— —— —— —— ——	L. 632. — —	L. 632. — —	
e Spese di Cera —— —— (87) —	L. 3240. — —	L. 3240. — —	
— —— —— —— —— ——	L. 50. — —	L. 50. — —	
— —— —— —— —— ——	L. 130. — —	L. 130. — —	
— —— —— —— —— (88) —	L. 260. — —	L. 260. — —	
— —— —— —— —— ——	L. 4. — —	L. 4. — —	
Cappellano di S. Barbara, ch' era sotto il Cap. VI. era di L. 40, e aggiunte L. 20 come al Congresso 10 Marzo 1778	L. 60. — —	L. 60. — —	
Banchi della Predica come sopra ——	L. 2. — —	L. 2. — —	
Salarj de' 48 Paggi de' Collegi come sopra	L. 358. — —	L. 358. — —	
Avanti ——	L. 279457. 12. 1	L. 267053. 16. 1	L. 12403. 16. —

Somma Addietro			L. 256357. 7. 2
Seguono le Spese del Cap. IX e Somma addietro	L.	3408. --- --	
Bastoni per la Solennità del Corpus Domini	L.	20. --- --	
Uffizio de' Signori Senatori Defonti	L.	130. --- --	
Messa cantata il giorno di S. Andrea in S. Petronio, in memoria di Papa Clemente VIII.	L.	32. --- --	
Lampada in S. Stefano	L.	50. --- --	
Due Feste all' Altare di S. Barbara in S. Petronio, cioè per la Festa di S. Rosalia, e per il triduo che si fa la terza Domenica di Settembre in onore di M. V. per la Sacra Immagine collocata in detta Cappella sotto l' invocazione di Consolazione	L.	66. 4. --	
Festa di S. Carlo nella Chiesa de' Mendicanti	L.	44. 12. --	
Corde, e Tele, e spargimento di Sabbia per il Corpus Domini in S. Pietro	L.	82. --- --	
Fuoco di gioja per la Coronazione di N. S.	L.	125. --- --	
Palme per la Settimana Santa	L.	235. --- --	
Limosina di Ferlini per Corb. 440. Frumento a lir. 8. 10 la Corba, che si distribuiscono metà a Pasqua, e metà a Natale	L.	3740. --- --	
Pigione della Stanza per la Farina di detto Formento per li Poveri	L.	12. --- --	
Fattura de' predetti Ferlini per l' elemosine	L.	20. --- --	
Trombetti di Lucca il giorno di S. Petronio	L.	75. --- --	
Legna per le Audienze dell' Eccelso Reggimento	L.	59. 10. --	
Legna per le Audienze di Camera	L.	131. 10. --	
Legna per li Chiavieri alle Porte	L.	10. --- --	
Olio per i lumi di Palazzo	L.	154. --- --	
Moccoli per le lanterne de' Cavallari	L.	5. --- --	
Cavalli per li Mazzieri li 14 Agosto per la Cavalcata	L.	5. --- --	
Fittoni alla Piazza, e steccati per l' estrazione degli Uffizj utili	L.	20. --- --	
Collana Franchini per la Giostra	L.	100. --- --	
Assegno agli Eredi Censori per la Montagnola per l' annuo assegno corrispondente al valore d' nna Pezza di Terra, e Casetta contigua alla Montagnola del Mercato	L.	100. --- --	
Affitto della Stalla sotto il Portico del Maneggio	L.	60. --- --	
			L. 8684 16. --
Segue Avanti			L. 265042. 3. 2

	Totale.	Camera.	Monti.
Somme addietro ———	L. 279457. 12. 1	L. 267053. 16. 1	L. 12403. 16. 1
— — — — — —	L. 20. — —	L. 20. — —	
— — — — — —	L. 130. — —	L. 130. — —	
— — — — — —	L. 32. — —	L. 32. — —	
— — — — — —	L. 50. — —	L. 50. — —	
— — — — — —	L. 66. 4. —	L. 66. 4. —	
— — — — — —	L. 44. 12. —	L. 44. 12. —	
— — — — — (89) —	L. 80. — —	L. 80. — —	
— — — — — (90) —	L. 60. — —	L. 60. — —	
— — — — — —	L. 235. — —	L. 235. — —	
— — — — — (91) —	L. 4290. — —	L. 4290. — —	
— — — — — —	L. 12. — —	L. 12. — —	
— — — — — —	L. 20. — —	L. 20. — —	
— — — — — —	L. 75. — —	L. 75. — —	
} calcolate, sopra sotto le note (84) (85)			
— — — — — —	L. 16. — —	L. 10. — —	
— — — — — (92) —	L. 180. — —	L. 180. — —	
— — — — — —	L. 5. — —	L. 5. — —	
Suppressi — — — (93) —			
Suppressi per lir. 10. — — (94) —	L. 10. — —	L. 10. — —	
— — — — — —	L. 100. — —	L. 100. — —	
— — — — — —	L. 100. — —	L. 100. — —	
— — — — — —	L. 60. — —	L. 60. — —	
Avanti ——	L. 285037. 8. 1	L. 272633. 12. 1	L. 12403. 16. 1

Somma addietro ————————————			L. 265042. 3. 2

Seguono le Spese del Cap. IX.

Spese della Traffila, ed altre spettanti alla Pubblica Zecca, secondo quelle fatte per un Decennio a tutto 1753. ————————		L.	900. 6. --

Fabbrica di S. Petronio per ritenzioni, ed assegni.

Assegno sopra le Provigioni ordinarie de' Signori Senatori ——	L.	166. 13. 4	— — — —
Sopra le ritenzioni delli otto quattrini sopra li Salariati	L.	1433. 18. 7	— — — —
Sopra il Podestà, ed Uffizj utili addossati a Camera ——	L.	511. 10. --	— — — —
Sopra il Dazio Imposta, tanto per Uffizj utili, quanto per la Gravezza Cera che li deve il Contà ————	L.	1551. 12. 4	— — — —

E sopra gl'infrascritti Dazj per libbra di Cera per migliaro della levata.

Per il Dazio Sale ————————	L.	44. 4. --			
Zalde, e Festa ————————	L.	10. 4. --			
Moline ————————	L.	25. 10. --			
Porte ————————	L.	17. --- --			
Rittaglio ————————	L.	37. 8. --			
Pesce ————————	L.	25. 10. --			
Formaggio Forma ————————	L.	11. 18. --			
Zuccaro ————————	L.	8. 10. --			
Imposta, ed Uniti ————————	L.	39. 2. --			
Pavaglione ————————	L.	83. 6. --			
————————			L. 302. 12. --	— — — —	
————————				L.	3966. 6. 3

Creditori delle Ellette per Brevetti, cioè:

nº. 169. sopra diversi Provisionati, ed Uffizj utili ————————	L.	707. 19. 2
nº. 31. detti sopra altri diversi Provisionati ————————	L.	122. 8. 4
nº. 200. Brevetti annui importano ————————	L.	830. 7. 6

Per il dovutole dagl'infrascritti Dazj.

Dal Dazio Imposta ————————	L.	1677. 10. 10			
Moline, e sgramigliato ————————	L.	218. 16. 8			
Pavaglione ————————	L.	72. 11. 8			
Rittaglio ————————	L.	82. 17. 6			
Porte ————————	L.	45. 10. -			
Pesce ————————	L.	33. 11. 8			
Carceri d'abbasso ————————	L.	28. 3. 4			
Sale ————————	L.	30. — -			
Piazza ————————	L.	13. — -			
Zalde, e Festa ————————	L.	3. 5. -			
Stadierola ————————	L.	3. 5. -			
in vece di L. 2243. ————————			L. 2208. 11. 8		
————————				L.	3038. 19. 2

Avanti —	L. 272947. 14. 7

Somma addietro ———— L. 272947. 14. 7

Seguono le spese del Capo IX.

Spese del Voto Pubblico	L.	2000. — —
Canonici di S. Petronio	L.	6000. — —
Creditori dell' Isola	L.	2660. — —
Creditori del Monte Morelli	L.	525. — —
Censo Serra	L.	3098. 13. —
Reverenda Camera Apostolica per il Monte Communità Sc. 1770	L.	8850. — —
Segreteria Apostolica per ritenzione sopra la Rota	L.	889. 8. —

Tutta la spesa del Capo IX ascende a ———— L. 54162. — 11.

CAPO X.

Limosine a' Mendicanti, & altri d' instituzione antica	L.	1000. — —
Libri, e Stampe per uso dell' Eccelso Reggimento	L.	500. — —
Tasse Annue per la Chiusa di Casalecchio, Ponti di Reno, e dell' Idice, secondo li Campioni correnti	L.	2304. 13. 6
Manutenzione, e risarcimenti delle Case di Camera, e Fonte Pubblica	L.	1500. — —
Manutenzione delli due Palazzi, Mura, Porte, & annessi	L.	9000. — —

Tutta la spesa del Capo X ascende a ———— L. 14304. 13. 6

CAPO XI.

Assegno alli Signori Tesorieri porzione delle L. 25000, restando da pagarsi dalle rendite delli Monti primo Clemente, e sussidio quarto L. 2000, e dalle nuove Gravezze L. 3000 ———— L. 20000. — —

CAPO XII.

Gravezze sopra li Dazj, e Rendite Pubbliche, Partimenti, o siano comparti sopra il Dazio Imposta, e spese peculiarie, de' Dazj, e Rendite Amministrate in Camera.

Gravezze fisse sopra li Dazj, e Rendite.

Mercedi d' Incanti alli Notari de' Dazj, Coadiutore del Contralatore, Notari, e Gargioni de' Sigg. Difensori all' Avere, Trombetti de' Dazj &c.

Per il Dazio Sale	L.	74. 10. —
Zilde, e festa	L.	32. 15. —
Piazza	L.	38. — —
Stadierola	L.	24. 8. —
Carceri d' abbasso	L.	25. 15. —
Tabacco	L.	73. 10. —
Moline	L.	212. — —
	L.	480. 18. —

Segue Avanti L. 331275. 9. 1.

	Totale.	Camera.	Monti.
Per le Somme addietro ———	L. 289901. 2. 4	L. 276897. 6. 4	L. 13003. 16. -
— — — — — — —	L. 2000. - -	L. 2000. - -	
— — — — — — —	L. 6000. - -	L. 6000. - -	
— — — — — — —	L. 2660. - -	L. 2660. - -	
— — — — — — —	L. 525. - -	L. 525. - -	
francato (96) posta sotto il Capo XIII. — — — — — — —	L. 889. 8. -	L. 889. 8. -	
— — — — — — (97) -	L. 2000. - -	L. 1000. - -	L. 1000. - -
— — — — — — (98) -	L. 1000. - -	L. 600. - -	L. 400. - -
— — — — — — (99) -	L. 3505. 7. 11	L. 3505. 7. 11	
Per la Fonte Pubblica, Case di Cam.a ec. — — — — — (100) -	L. 750. - -	L. 750. - -	
	L. 750. - -	L. 750. - -	
— — — — — — —	L. 9000. - -	L. 9000. - -	
Giubilazione de' Ministri — - (101) -	L. 1500. - -	L. 1500. - -	
Sussidio al Commercio per le nuove Manifatture, & alle Arti, tanto in Città, che in Contado — — (102) -	L. 5000. - -	L. 2000. - -	L. 3000. - -
Assegno per le Spese di Sede Vacante, Sanità, e Confini — — (103) -	L. 3000. - -	L. 2000. - -	L. 1000. - -
— — — — — (104) -	L. 25000. - -	L. 18000. - -	L. 7000. - -
Cap. X. Mancia Natalizia a due Cancellieri, e tre Ajutanti di Cancelleria levata dal Cap. VI. ———	L. 500. - -	L. 500. - -	— — — — cade sotto il Cap. X.
Cap. X. Mancia Natalizia alla Posta delle lettere levata dal Cap. VI. ——	L. 100. - -	L. 100. - -	

Cap. XII.

	Totale.	Camera.	Monti.
Sigg. Uffiziali, Notari, e Cavallari, all' Uffizio dell' Acque per le visite delle Inghiarazioni, e Gravezze d' Imposta levate dal Cap. VIII oltre la lettera d' Uffizio utile ——— ——— (74) —	L. 1288. 5. -	L. 1288. 5. -	
Avanti	L. 355369. 3. 3	L. 329965. 7. 3	L. 25403. 16. -

Somma Addietro — L. 331275. 9. 1

Seguono le Mercedi d'Incanti sopra il Cap. XII e somma — L. 480. 18. –
Per il Dazio Porte — L. 120. — –
Rettaglio — L. 193. 10. –
Pesce — L. 66. 10. –
Formaggio Forma — L. 45. 10. –
Zuccaro — L. 45. 10. –
Imposta, & uniti — L. 139. 10. –
Due quattrini a riserva dell'Olio — L. 67. — –
Pavaglione — L. 100. — –
Carta Terriera, e Forestiera — L. 16. — –

L. 1274. 8. –

Per le Pigioni delle Residenze de' Dazj, cioè

Per il Dazio Sale — L. 400. — –
Zalde, e Festa — L. 550. — –
Piazza — L. 60. — –
Stadierola — L. 60. — –
Tabacco — L. 500. — –
Moline — L. 210. — –
Porte — L. 80. — –
Rittaglio — L. 90. — –
Pesce — L. 260. — –
Due quattrini — L. 90. — –
Pavaglione — L. 420. — –
Seta Forestiera, & estrazione d'Orfoglio — L. 150. — –
— L. 2870. — –

Premio Cremona, e Morelli in porzione — L. 6985. 14. 4
restando a pagarsi dalle nuove Gravezze - L. 1856. 17. –
— L. 5128. 17. 4 — — — –

Canone alli PP. di S. Procolo per il Dazio Moline — L. 3. 5. – — — — –
Macellarie soppresse sopra il Dazio Rettaglio — L. 420. — – — — — –
Porci Vaganti del Collegio Mont'Alto sopra detto Dazio — L. 108. — – — — — –
Dazieri delle Moline per gravezze sopra il Dazio Imposta — L. 1636. 16. – — — — –
Dazieri della Piazza per il suolo delle Botteghe sopra le rendite di Camera per munizione — L. 665. — – — — — –
Canone al Capitolo di S. Pietro sopra l'Abbazia de' SS. Naborre, e Felice, e Bolognino del Morbo — L. 90. — – — — — –
— L. 12196. 6. 4

Gravezze eventuali sopra li Dazj.

Retrodazione agli Ecclesiastici del Contado per le quattro Gravezze, cioè

Per il Dazio Pesce — L. 115. — –
Cera, e Vacchette — L. 693. — –
Carta Terriera, e Forestiera — L. 360. 18. 10
— L. 1168. 18. 10 — — — –

Partimento ordinario d'Imposta per la manutenzione della Strada di Toscana — L. 3110. — – — — — –

L. 4278. 18. 10

Segue Avanti — L. 343471. 15. 5

	Totale.	Camera.	Monti.	
Somme Addietro	L. 355369. 3. 3	L. 329965. 7. 3	L. 25403. 16. –	
Gravezze, e Mercedi di Incanti de' Dazj, come alla Distinta in foglio a parte (105)				
Signori Difensori all' Avere, oltre alla Lettera d' Uffizio Utile al Cap. VIII. per gli aggi de' Fiorini, o Fiorino per Migliaro levato dal Cap. VIII.	L. 665. 5. 6	L. 665. 5. 6		(*)
Consiglio delle 4000 ellette per brevetti levati dal Cap. IX.	L. 3043. 12. 6	L. 3043. 12. 6		(*)
Fabbrica di S. Petronio per la ℔ Cera per Migliaro, levata dal Cap. IX.	L. 410. 8. –	L. 410. 8. –		(*)
Diversi per le Pigioni delle Residenze de' Dazj.	L. 2774. – –	L. 2424. – –	L. 350. – –	(*)
Per due quattrini, e quota di Pavaglione, e Seta				(*)
Notari de' Dazj per Mercedi d' Incanti	L. 547. – –	L. 547. – –		(*); L. 1324. 8.
Coadjutore del Contralatore per mercede de' Conteggi	L. 468. – –	L. 468. – –		(*); L. 1324. 8.
Notari di Camera per Mercedi sopra le Gravezze	L. 108. – –	L. 108. – –		L. 1324. 8.
Notari de' Signori Difensori all' Avere, oltre la Lettera d' Uffizio Utile	L. 33. – –	L. 33. – –		L. 1324. 8.
Gargioni de' Difensori all' Avere per Mercedi	L. 124. 18. –	L. 124. 18. –		L. 1324. 8.
Mazzieri dell' Illustrissimo ed Eccelso Reggimento	L. 10. – –	L. 10. – –		L. 1324. 8.
Trombetti de' Dazj per Mercedi	L. 93. 10. –	L. 93. 10. –		L. 1324. 8.
Soprastanti ai Dazj Uffizio Utile L. 648 *Vedosi* al Cap. VIII. fra gli altri Uffizj Utili	L. 648. – –	L. 648. – –		L. 1324. 8.
Estinto (106)				
	L. 3. 5. –	L. 3. 5. –		
(107)	L. 528. – –	L. 87. – –	L. 441. – –	
	L. 1636. 16. –	L. 1636. 16. –		
Suppressa – (108)				
(109)	L. 97. 10. –	– – –	L. 97. 10. –	
(110)	L. 1200. – –	– – –	L. 1200. – –	
	L. 3110. – –	L. 3110. – –		
Per detta Manutenzione della Strada dal Dazio due quattrini (111)	L. 1500. – –	– – –	L. 1500. – –	
Avanti	L. 372370. 8. 3	L. 343378. 2. 3	L. 28992. 6. –	

Somma Addietro ——— L. 343471. 15. 5.

Segnono le Spese eventuali sopra li Dazi, sotto il Cap. XII e Somma di L. 4278. 18. 10

Partimento ordinario sopra il Dazio Imposta per la Manutenzione delle Case, Rocche, e Palazzi in Contado.

del Palazzo del Vergato ——— L. 30. 6. –
del Ponte della Dozza ——— L. 20. – –
della Rocca di Bazzano ——— L. 62. 14. 11
della Rocca, e Torre della Molinella ——— L. 20. 1. –
della Casa di Lojano ——— L. 20. – 2
——— L. 153. 2. 1

Esenzione di Carta che serve per Stampare Opere Pie ——— L. 232. 1. 6
——— L. 4664. 2.

Spese peculiarie de' Dazj, e Rendite Amministrate in Camera.

Per il Dazio Imposta, & Uniti.

Governatore del Dazio ——— L. 770. – –
Atti Giudiziali, Sbirri, & Esecutori ——— L. 3000. – –
Salarj a' Collettori, e Massari ——— L. 15669. 4. 11
——— L. 19439. 4. 11

Per il Dazio due Quattrini.

Governatore ——— L. 400. – –
Cassiere ——— L. 900. – –
Ministro del Contado ——— L. 600. – –
Scontro della Stadiera, o sia Revedino ——— L. 300. – –
Bollatore ——— L. 300. – –
Spese eventuali per l' Amministrazione del Dazio in Dogana, Lumi, Limosine, Colazioni, esecutori, accompagnatori di Merci, Ricognizioni, fuoco per il bollo ec. circa ——— L. 615. 14. 6
——— L. 3115. 14. 6

Per il Dazio Seta Forestiera
Sopraintendente al Magazzeno in Dogana ——— L. 330. – –
Cassiere del Dazio Orsoglio l' uno per Cento in circa ——— L. 32. – –
Spese diverse per il Magazzeno da Seta in Dogana circa ——— L. 40. – –
——— L. 402. – –

Per il Dazio Carta Terriera, e Forestiera.
Spese di Visite ai Molini da Carta ——— L. 55. – –

Per la Gravezza sopra li Terreni de' Forestieri.
Atti Giudiziali, Esecuzioni, Mercedi ai Periti, e premj alli denunzianti ——— L. 868. 17. –

Per le Rendite della già Abbazia de' Santi Naborre, e Felice, e Bolognino del Morbo.
Atti Giudiziali, & altre ——— L. 200. – –

Funzioni, e Consigli Legali riguardo gl' infrascritti Dazj affittati.
Sopra il Dazio Moline ——— L. 400. – –
Porte ——— L. 300. – –
——— L. 700. – –
——— L. 24080. 16. 5

Segue Avanti ——— L. 348135. 17.

		Totale.	Camera.	Monti.
Per le Somme addietro ——		L. 372370. 8. 3	L. 343378. 2. 3	L. 28992. 6. –
— —— —— —— —— ——		L. 153. 2. 1	L. 153. 2. 1	
— —— —— —— ——	(112)	L. 230. — –	— — —	L. 230. — –
— —— —— —— ——	(113)	L. 1380. — –	L. 580. — –	L. 800. — –
— —— —— —— ——	(114)	L. 3000. — –	L. 1380. — –	L. 1620. — –
— (115)				
— —— —— —— —— ——		L. 400. — –	— — —	L. 400. — –
al Cassiere della Stadiera grande –	(116)	L. 800. — –	— — —	L. 800. — –
al Cassiere della Stadiera piccola –		L. 200. — –	— — —	L. 200. — –
— —— —— —— ——		L. 600. — –	— — —	L. 600. — –
suo Subalterno —— —— ——	(117)	L. 400. — –	— — —	L. 400. — –
— —— —— —— ——	(118)	L. 360. — –	— — —	L. 360. — –
— —— —— —— ——		L. 300. — –	— — —	L. 300. — –
— —— —— —— ——	(119)	L. 800. — –	— — —	L. 800. — – (m)
— —— —— — (120) L. 420. — –				
— —— —— —— — L. 32. — –				
— —— —— — (120) L. 70. — –		L. 522. — –	L. 348. — –	L. 174. — –
— —— —— —— ——	(121)	L. 55. — –	— — —	L. 55. — –
— —— —— —— ——	(122)	L. 403. — –	L. 217. — –	L. 186. — –
— —— —— —— ——	(123)	L. 125. — –	— — —	L. 125. — –
Avanti ——		L. 382098. 10. 4	L. 346056. 4. 4	L. 36042. 6. –

Voce				
Somma addietro				L. 348135. 17. 10
Seguono le Spese pecuniarie de' Dazj sotto il Cap. XII. e somma			L. 24060. 16. 5.	
Seguono le Spese Legali de' Dazj affittati, e somme	L. 700. — —			
Sopra il Dazio Rettaglio	L. 500. — —			
Pesce	L. 300. — —			
Imposta, ed uniti	L. 800. — —			
Due quattrini a riserva dell' Olio	L. 250. — —			
Pavaglione	L. 700. — —			
Carta Terriera, e Forestiera	L. 100. — —			
		L. 3350. — —		
Per il Dazio Pavaglione.				
Al Governatore per sua Provigione	L. 400. — —			
Per incontrare le Polize, formare il libro de' Debitori de' Folicelli, tener conto de' Debitori del Dazio, e procurare la Riscossione	L. 200. — —			
Per fattura de' Boschi, ed altre operazioni	L. 100. — —			
Per il rischio de' Debitori	L. 400. — —			
	L. 1100. — —			
Primo Ajutante	L. 240. — —			
Secondo Ajutante	L. 120. — —			
	L. 360. — —			
Due Conotarj	L. 120. — —			
Alli medesimi per la Dispensa de' Libri de' Calderani	L. 15. — —			
	L. 135. — —			
Prima Stadiera.				
Pesatore	L. 130. — —			
Scrivano alla Vacchetta di Cassa	L. 60 — —			
Scontro alla suddetta Vacchetta	L. 50. — —			
Scontro per Camera	L. 60. — —			
Facitore delle Polize	L. 60. — —			
Computista della Casella	L. 60. — —			
Distributore delle Polize	L. 60. — —			
Portatore delle Polize	L. 20. — —			
	L. 500. — —			
Seconda Stadiera.				
Pesatore	L. 130. — —			
Scrivano alla Vacchetta di Cassa.	L. 40. — —			
Scontro per Camera	L. 50. — —			
Facitore delle Polize	L. 50. — —			
Computista alla Casella	L. 60. — —			
Distributore delle Polize	L. 45. — —			
Portatore delle Polize	L. 20. — —			
	L. 395. — —			
		L. 2490. — —		
			L. 27430. 16. 5	
Segue avanti				L. 348135. 17. 10

		Totale.	Camera.	Monti.
Somma addietro		L. 382098. 10. 4	L. 346056. 4. 4	L. 36042. 6 –
(124)		L. 7100. – –	L. 1400. – –	L. 5700. – – (n)
	L. 400. – –			
	L. 200. – –			
rifecata. (125)	L. 400. – –	L. 1000. – –	L. 500. – –	L. 500. – –
(126)		L. 240. – –	L. 120. – –	L. 120. – –
l Notaro in Fiera (127)		L. 135. – –	L. 67. 10. –	L. 67. 10. –
(128)	L. 150. – –			
	L. 370. – –	L. 520. – –	L. 260. – –	L. 260. – –
		L. 395. – –	L. 197. 10. –	L. 197. 10. –
Avanti		L. 391488. 10. 4	L. 348601. 4. 4	L. 42887. 6. –

Somma addietro —— L. 348135. 17. 10

Seguono le Spese pecuniarie de' Dazj sotto il Cap. XII e somma L. 27430. 16. 5.

Seguono le Spese del Dazio Pavaglione, e somma L. 2490. — —

Terza Stadiera.

Pesatore	L.	90. — —		
Scrivano alla Vacchetta	L.	30. — —		
Scontro alla medesima	L.	30. — —		
Scontro per Camera	L.	40. — —		
Facitore delle Polize	L.	40. — —		
Computista alla Cassella	L.	60. — —		
Distributore delle Polize	L.	45. — —		
Portatore delle medesime	L.	20. — —		
			L.	355. — —

Stadiera de' Ragattieri.

Assistenti a pagare le Polize	L.	45. — —		
Distributore delle Polize	L.	35. — —		
Pesatore	L.	45. — —		
Scrivano, e Computista	L.	45. — —		
			L.	170. — —

Pavaglioncino.

Pesatore	L.	55. — —		
Scrivano alla Vacchetta di Cassa	L.	55. — —		
Facitore, e distributore delle Polize.	L.	25. — —		
Scontro per Camera	L.	40. — —		
Computista	L.	60. — —		
			L.	235. — —

Bastonieri.

Primo Bastoniere	L.	60. — —		
Per Condotta de' Folicelli di Saragozza	L.	6. — —		
			L.	66. — —
Secondo Bastoniere	L.	60. — —		
Per Condotta de' Folicelli di Str. S. Stef.	L.	6. — —		
			L.	66. — —
Terzo Bastoniere			L.	60. — —
Quarto Bastoniere			L.	60. — —
L. 252.				
Bollatore			L.	20. — —
Due Assistenti a rivedere le monete in Fiera a L. 20. l'uno			L.	40. — —
Massaro delle Caccie per mercede dell'adobbo, e mobili per la Residenza			L.	20. — —
Custode delle Scuole per l'incomodo, che ha nel Palazzo di esse Scuole per li Folicelli			L.	15. — —
Stadieraro			L.	25. — —
Per convocare li Debitori del Dazio			L.	12. — —
Per la Custodia ec. e per il riscontro, ed esazione del Dazio sopra li Folicelli			L.	15. — —
			L.	3649. — —

L. 27430. 16. 5

Segue Avanti —— L. 348135. 17. 10

		Totale.		Camera.		Monti.
Per le Somme addietro ——	L.	391488. 10. 4	L.	348601. 4. 4	L.	42887. 6. –
— — — — — — —	L.	355. — –	L.	177. 10. –	L.	177. 10. –
— — — — — — —	L.	170. — –	L.	85. — –	L.	85. — –
— — — — — — —	L.	235. — –	L.	117. 10. –	L.	117. 10. –
— — — — — —	L.	252. — –	L.	126. — –	L.	126. — –
— — — — — — —	L.	20. — –	L.	10. — –	L.	10. — –
— — — — — — —	L.	40. — –	L.	20. — –	L.	20. — –
fra le altre spese (129)						
— — — — — — —	L.	15. — –	L.	7. 10. –	L.	7. 10. –
— — — — — — —	L.	25. — –	L.	12. 10. –	L.	12. 10. –
rifecate (130)						
Avanti ——	L.	392600. 10. 4	L.	349157. 4. 4	L.	43443. 6. –

Somma Addietro —————————————— L. 348135. 17. 1

Seguono le fpefe pecuniarie de' Dazi fotto il Cap. XII. e fomma L. 27430. 16. 5

Voce		Lire	Subtotale	Totale
Seguono le fpefe del Dazio Pavaglione, e fomma	L.	3649. — —		
Alli Trombetti per la Pubblicazione de' Bandi	L.	4. 10 —		
Fattura del Coperto de Ragattieri, Steccati, Cafelli, e Refidenza del Dazio Pavaglione, e Pavaglioneino	L.	300. — —		
Spefa del Pane, Vino, e foldi 5 di Colazione per li Miniftri fuddetti della Fiera fuddetta, e per altre fpefe folite farfi in utenfigli, Pagamenti &c.	L.	625. 19. 8		
Regalo al Sig. Auditore di Camera per il primo giorno d' Agofto, e lir. 40 folita elemofina alle RR. MM. del Corpus Domini, & altre rieognizioni	L.	180. 10. 4		
Bargello del Torrone per li Sbirri che mantiene in Fiera	L.	40. — —		
Mazzieri del Pavaglione per la Provigione, e per li Bandi in Contado, e per la Condotta de' Folicelli di Saragozza	L.	61. — —		
Bargello del Torrone per diligenze, ed attenzioni	L.	500. — —		
Cancelliere della Piazza per eome fopra	L.	100. — —		
Stampe, Libri, Carta &c.	L.	265. — —		
Gabellini alle Porte della Città	L.	522. — —		
Maffaro delle Caccie per il regolamento delle medefime	L.	70. — —		
			L. 6318. — —	
				L. 33748. 16. 5

Abbazia di S. Stefano, e S. Bartolomeo di Mufiano per fpefe, ed eventualità —— — — — —

In tutto L. 381884. 14. 3

Di più al Monte Benedettino per il Cap. XI.

L.	381884. 14. 3
L.	2000. — —
L.	383884. 14. 3

	Totale.	Camera.	Monti.
Per le somme addietro ——	L. 392600. 10. 4	L. 349157. 4. 4	L. 43443. 6. —
— —— —— —— —— ——	L. 4. 10. —	L. 2. 5. —	L. 2. 5. —
— —— —— —— — (131) —	L. 250. — —	L. 125. — —	L. 125. — —
— —— —— —— — (132) —	L. 1000. — —	L. 500. — —	L. 500. — —
— —— —— —— — (133) —	L. 100. — —	L. 50. — —	L. 50. — —
— —— —— —— —— ——	L. 500. — —	L. 250. — —	L. 250. — —
— —— —— —— —— ——	L. 100. — —	L. 50. — —	L. 50. — —
— —— —— —— — (134) —	L. 250. — —	L. 125. — —	L. 125. — —
— —— —— —— — (135) —	L. 520. — —	L. 260. — —	L. 260. — —
— (136) Suppressa			
— (137) tolta			
Inspettore alle Porte —— (138) —	L. 600. — —	L. 50. — —	L. 550. — —
Messa quotidiana in S. Petronio per li Dazj —— —— —— (139) —	L. 216. — —	L. 46. — —	L. 170. — —
Ministri del Sagro M. di Pietà per le Gravezze 1736 e seguenti — (140) —	L. 700. — — — — — — — —		L. 700. — —
— —— —— —— — (141) —			

Cap. XIII.

Avanzi, e Disavanzi di Camera per tutti i suddetti Cap. XII. —— (142) —			
	L. 396841. — 4	L. 350615. 9. 4	L. 46225. 11. —

XIII.

Monte Giulio, e secondo Clemente, e Camera Apostolica.

Creditori del Monte Giulio ——— L. 48000. --- --
Creditori del Monte Clemente secondo ——— L. 303941. --- --
Cam.^a Apostolica per le Galere Sc. 6000 che sono L. 30000. --- --
per li Sali Sc. 7620 ——— L. 38100. --- --
per il Fort' Urbano ——— L. 22000. --- --
——— L. 90100. --- --
——— L. 442041. --- --

XIV.

Monti Primo Clemente, e Sussidio quarto.

Creditori delli già Monti Sussidio primo secondo, e terzo, ora Monte primo Clemente ——— L. 85267. 13. --
Creditori del Monte Sussidio quarto ——— L. 8318. 3. 4
Assegno a Camera per le Provigioni del Tesoriere ——— L. 2000. --- --
——— L. 95585. 16. 4
Monte Sussidio quinto per il dovuto ai Creditori di detto Monte L. 15833. 4. 7
——— L. 111419. -- 11

XV.

Gravezze Annue aggiunte dal 1736 in appresso.

Creditori del Monte Conservazione prima Erezione ——— L. 83348. 9. 6
Creditori del Monte Conservazione seconda Erezione ——— L. 95821. 18. --

Spese dell' Amministrazione, cioè

Spese diverse, riguardo la Gravezza de' soldi 22 e Capi surrogati, che consistono in mercedi di Rogiti, Colazioni Natalizie, Operazioni trasversali del Segretario, e Computista di Camera, di diversi Ministri de' Dazj, come pure alli Ministri del sacro Monte di Pietà, aggi patiti nel depositare in detto sacro Monte le Somme esatte dalli Massari per Estimo de' Rendimenti di Conto ec. Libri, Carta, ed altro, ne vengono un Anno per l' altro ——— L. 1660. --- --
Riguardo alla Gravezza aggiunta all' Olio d' Oliva, che consistono in operazioni trasversali, del Segretario, e Computista di Camera, Rimborsi al Macchiavelli per Spese diverse per ottenere notizie degli Olj, Atti al scabello Pedini, Copie, Libri, Carta ec. per ——— L. 180. --- --
——— L. 1840. --- --
——— L. 179170. 7. 6.
——— L. 553460. --- 11

Segue Avanti

(143)

Reverenda Camera Apostolica, Monti, e Gravezze aggiunte dopo il 1754.

Al Monte Benedettino per Frutti secondo lo stato presente a tutto Febbraro 1778. —— L. 587754. 7. 6

Dalla qual Somma si dibatte il Reintegro de' Frutti che viene fatto dalle seguenti Aziende per le somministrazioni avute dagl' infrascritti in detto Monte, cioè

Dalla Chiusa di Casalecchio sopra L. 31300 Capitale — L. 939. — –

Gravezze 1767 per le Cause d' Abbondanza sopra L. 660000. —— L. 19800. — –

Commissione d' Acque sopra L. 650000 —— L. 19500. — –

Gravezze d' un quattrino sopra ogni libbra d' Olio sopra L. 40000. —— L. 1200. — –

—— L. 41439. — –

Restano da pagarsi con effetti delle Rendite del Monte Benedettino —— L. 546315. 7. 6

Al Monte Clemente 2° per Frutti di L.   alli Renuenti al subingresso nel Monte Benedettino —— L. 27399. 6. 6

Alli Creditori de' Censi, e Cambi sopra le Gravezze aggiunte nel 1767. alla Macina, e sgravio Sali, sopra L. 970931. — 8 dico —— L. 35904. 16. –

Et al Monte Benedettino per Frutti di L. 660000 —— L. 19800. — –

—— L. 55704. 16. –

Alli Creditori de' Censi, e Cambj sopra la Gravezza d'un quattrino per libbra d' Olio, sopra L. 218135. —— L. 7766. — –

Tutti li Frutti che si pagano dall' Eccelso Reggimento secondo il Piano presente ascendono a —— L. 637185. 10. –

Alla R. C. per gl' infrascritti assegni, cioè

per li Frutti alli Creditori del Monte Giulio —— L. 48000. — –

per il Monte Communità levato dal Cap. IX —— L. 8850. — –

per le Galere Pontificie —— L. 30000. — –

per li Sali —— L. 38100. — –

per il Fort' Urbano —— L. 22000. — –

per la Gravezza aggiunta nel 1770 sopra il Sale, e Porci Massaroli —— L. 25000. — –

—— L. 171950. — –

Alla Commissione d' Acque per pagare li Frutti, con effetti della Gravezza de' Combustibili —— L. 21740. — –

Per la R. C. Apostolica, Monti, e Gravezze si pagano presentemente — L. 830875. 10 –

Poste fra li Consigli Legali a carte 529 in somma di L. 2000 per sole L. 1500.

Somma addietro			L. 553460. — 11
Seguono le Spese delle Gravezze 1736 in appresso		L. 179170. 7. 6	
Seguono le Spese dell' Amministrazione e somma di	L. 1840. — —		
Provigione alli Ministri del Sacro Monte di Pietà per li soldi 22, e soldi 10 Rispettivamente aggiunti al Dazio Porte, e fondi surrogati, cioè			
Porte — L. 412. — —			
Macina — L. 65. — —			
Estimo — L. 83. — —			
Sale — L. 94. — —			
Olio d'Oliva — L. 46. — —			
	L. 700. — —		
Governatore del Dazio Imposta per la Gravezza Estimo	L. 200. — —		
Agente di Camera per l' Imposta per detta Gravezza	L. 300. — —		
Campione d' Imposta per detta Gravezza	L. 235. — —		
Campioni delle Porte per li soldi 22 e Capi surrogati	L. 340. — —		
Campioni delle Moline per la Gravezza Macina	L. 200. — —		
Campioniere del Sale	L. 360. — —		
Campioniere alle due Stadiere dell'Olio in Dogana	L. 96. — —		
Notaro Segretario di Camera per li Capi surrogati allo sgravio	L. 25. — —		
Computista di Camera per li soldi 22 — L. 310. — —			
per Macina — L. 100. — —			
per Estimo — L. 100. — —			
per Sale — L. 90. — —			
per Olio — L. 96. — —			
	L. 646. — —		
Governatore Generale delle Gravezze per li Capi surrogati.			
Macina — L. 45. — —			
Estimo — L. 45. — —			
	L. 90. — —		
Alli Signori Tesorieri in luogo del Sig. Depositario di Camera.			
Porte — L. 1700. — —			
Macina — L. 310. — —			
Estimo — L. 310. — —			
Sale — L. 340. — —			
Olio — L. 340. — —			
	L. 3000. — —		
Consigli, e funzioni legali per li soldi 22 — L. 350. — —			
per Olio — L. 150. — —			
	L. 500. — —		
Salarj de' Collettori calcolati in Ragione del 6 per cento	L. 1427. 6. —		
Spese d' Atti giudiziali, & esecuzioni contro li Debitori circa	L. 900. — —		
Premio Cremona, e Morelli per Macina — L. 258. 4. —			
per Porte — L. 1367. 17. 6			
per Olio — L. 230. 15. 6			
	L. 1856. 17. —		
		L. 12716. 3. —	
		L. 191886. 10. 6	
Segue Avanti			L. 553460. — 11

Provigione alli Miniſtri del S. Monte di Pietà poſti ſotto il Cap. XII. addietro a C. 532.

Sotto il Cap. XII. a C. 526.

Sotto il Cap. VI. a C. 498.
Sotto il Cap. VI. a C. 498.

Sotto il Cap. VI. a C. 498.
Sotto il Cap. VI. a C. 498.
Sotto il Cap. VI. a C. 498.
Sotto il Cap. VI. a C. 498.

Sotto il Cap. VI. a C. 496.

Sotto il Cap. VI. a C. 496.

Sotto il Cap. VI. a C. 496.

Teſoreria ſotto il Cap. IX. a C. 522.

Sotto il Cap. XII. a C. 528. *

Salarj a' Collettori non ſi pagano, ma ſi buonificano, e calcolati di meno in Tabella attiva.

Si ſono ommeſſe perchè caricate come ſopra *

Terminato nel 1758 perciò non ſi conſidera.

Somma addietro		L. 553460. — 11
Seguono le Spese delle Gravezze aggiunte nel 1736 e Somma di		L. 191886. 10. 6
		L. 745346. 11. 5

Assegni, e Spese riguardo li Capi d' Aziende particolari amministrati dall' Illustrissimo ed Eccelso Reggimento.

Instituto delle Scienze	L. 6821. 15. 8	
Collegio Pallantieri	L. 810. — —	
Collegio Vives	L. 580. 8. 8	
Legato Negri	L. 100. — —	
Legato Pellini	L. 483. 11. 4	
Legato Ercolani	L. 1184. 7. —	
Appalto Legna	L. 4363. 14. —	
Partimenti straordinarj d' Imposta per Spese, e Pagamenti.	L. — — — —	L. 14343. 16. 8
		L. 759690. 8. 1

Capo XV.

(144) Amortizzazione overo estinzione de' Debiti Pubblici,

Aziende particolari (145)

Abbazia di S. Stefano di Bologna, e S. Bartolomeo di Musiano per spendere nelle Fabbriche, riparazioni di Fiumi, Provigionati, ed altre diverse	L.	7500. — —
Pedaggi sopra li Ponti conducenti alla Città per la manutenzione de' medesimi, e gli Avanzi investirli nel Monte Bened.	L.	8410. — —
Ponti d'Idice, e di Reno, per la manutenzione di detti Ponti	L.	247. 13. 6
Teatro Pubblico per manutenzione di detto Teatro	L.	1500. — —
Instituto delle Scienze per le spese occorrenti	L.	6600. — —
Collegio Pallantieri, per pagare le Dozzene a n. 3. Collegiali per spese	L.	774. 10. —
Legato Negri, e Campeggi da pagarsi alle Monache del Corpus Domini	L.	223. 12. 6
Legato Pellini per Dote a n°. 4. Zittelle, e Limosine a n°. 4. Luoghi Pii	L.	484. 3. 6
Appalto Legna per n°. 13. Sigg. Capitani alle Porte, estratti, e spese	L.	4542. 8. —
	L.	30282. 7. 6
Partimenti straordinarj d'Imposta per le spese occorrenti di Ponti Strade &c. del Contado		— — — — —

(*a*) La Provigione del Sig. Ambafciatore fotto il Cap. III, come fegue cioè

La Provigione del Sig. Ambafciatore in Roma in Tabella, e di Sc. 2665. d'Oro del Pefo vecchio a lir. 7. 10 l'uno —— L. 19987. 10. –
cioè Sc. 2000 per l'antica Provigione ordinaria fiffata li.....
Sc. 600 per aumento accordatole con S. C. delli.....
e Sc. 65 per la Spefa della Rimeffa da Bologna in Roma

Sc. 2665.

Nel 1770 con S. C. de' 20 Aprile fu aumentata detta Provigione di Sc. $668\frac{1}{3}$ da cominciare il dì primo 1768 cioè — L. 5012. 10. –

Che fono Sc. $3333\frac{1}{3}$ che importano —— L. 25000. — –
cioè con effetti del Premio Cremona vacante fotto il Cap. XII quanto è per —— L. 3345. 16. –
E degli effetti della Spefa dell' Ambafceria per aumento dello Scudo d'Oro —— L. 1666. 14. –
L. 5012. 10. –

Nel 1776 con S. C. delli 12. Febb. fu dato nuovo aumento di Sc. $666\frac{2}{3}$ da lir. 7. 10 l'uno da cominciare il primo 1777. che fono —— L. 5000. — –

Per compimento di Sc. 6000 che fono —— L. 30000. — –

cioè Sc. 15. 116 del Cap. III degli Avanzi delle Senatorie —— L. 118. 6. –
Sc. 413. 23 del Cap. IX con effetti del Cenfo Serra eftinto —— L. 3098. 13. –
Sc. 237. 111 del Cap. XII del Premio Cremona eftinto —— L. 1783. 1. –
Sc. 666. 100 che fono —— L. 5000. — –

Così ora la Provigione del Sig. Ambafciatore cade fopra li feguenti capi, cioè

Del Cap. III per Provigione ordinaria —— L. 19987. 10. –
per Avanzo delle Senatorie —— L. 118. 6. –
IV per le Spefe dell' Ambafceria, o fia aumento dello Scudo d'Oro —— L. 1666. 14. –
IX per il Cenfo Serra —— L. 3098. 13. –
XII per il Premio Cremona —— L. 5128. 17. –
L. 30000. — –

(b) Distinta della Provigione al Segretario di Camera sotto il Cap. VI. a C. 497.

Per le Tasse de' Macelli in Contado	L.	340. --- --
Provisione per le Gravezze 1736	L.	25. --- --
Per le Gravezze 1767	L.	25. --- --
Per Monte Benedettino	L.	180. - - --
Oltre la sua Provigione come Segretario.	L.	570. --- --

(c) Distinta della Provigione del Computista di Camera, e suoi Ajutanti.

Assegno come alla Tabella 1754.	L.	3494. --- --
Per altri aumenti	L.	1856. --- --
	L.	5350. --- --

Computista.					Totale.		Camera.		Monti.
Per Camera	L.	600. --- --							
Per li Monti	L.	674. --- --							
Per le Gravezze 1736	L.	646. --- --							
Per le Gravezze 1767	L.	460. --- --							
Sotto Computista.			L.	2380. --- --		L.	600. --- --	L.	1780. --- --
Per Camera	L.	300. --- --							
Per li Monti	L.	660. --- --							
Per le Gravezze 1767	L.	180. --- --							
			L.	1140. --- --		L.	300. --- --	L.	840. --- --
Estensore de' Mandati			L.	750. --- --		L.	300. --- --	L.	450. --- --
Primo Ajutante			L.	720. --- --		L.	243. --- --	L.	477. --- --
Secondo Ajutante			L.	960. --- --		L.	200. --- --	L.	160. --- --
			L.	5350. --- --		L.	1643. --- --	L.	3707. --- --

(d) Distinta della Provigione del Campioniere di Camera alla Cassa.

Provigione in Tabella 1754		L. 720. --- --		
cioè per Camera	L.	420. --- --		
per i Monti	L.	300. --- --		
			L.	720. --- --
Per le Gravezze 1736			L.	240. --- --
Per le Gravezze 1767			L.	90. --- --
			L.	1050. --- --

(e) Distinta della Provigione del Cancelliere di Governo.

Per li Partimenti come presentemente si paga	L.	458. 2. --
Per li Carreggi legna	L.	180. --- --
Per li Partimenti d'Assegni de' Collettori	L.	100. --- --
Per le Colazioni d'Imposta	L.	12. 10. --
E come Campioniere degli Uffiziali, ed Operari alla banca de' Soldati, ch' era in lir. 59. 5, aumentata fino a	L.	60. --- --
	L.	810. 12. --

(*f*) Diſtinta della Provigione dell' Agente di Camera per impoſta, come a C. 499

Provigione in Tabella 1754 di lir. 815 ridotta in	L.	776. 10. --
E per le Gravezze 1736	L.	300. --- --
Per le Gravezze 1767.	L.	400. --- --
	L.	1476. 10 --

(*g*) Diſtinta della Provigione del Campioniere delle Moline.

Provigione in Tabella 1754	L.	510. --- --
Per le Gravezze 1736.	L.	200. --- --
Per le Gravezze 1767	L.	240. --- --
	L.	950. --- --

(*h*) Diſtinta della Provigione del Campioniere alle Porte.

Provigione in Tabella 1754	L.	510. --- --
Per le Gravezze 1736	L.	340. --- --
	L.	850. --- --

(*i*) Diſtinta della Provigione del Campioniere in Dogana alla Stadiera grande.

Per due quattrini ſopra ogni Merce	L.	360. --- --
Per Cera, Vacchette, e Zuccaro	L.	60. --- --
Per la Gravezza Olio 1736	L.	48. --- --
	L.	468. --- --

Per il Campioniere alla Stadiera piccola.

Per due quattrini per l'Olio, Forma, e Carne ſalata	L.	180. --- --
Gravezza Formaggio Forma	L.	30. --- --
Gravezza Olio 1736	L.	48. --- --
	L.	258. --- --

(*k*) Diſtinta della Provigione del Campioniere del Dazio Sale.

Proviſione in Tabella 1754	L.	360. --- --
Per la Gravezza 1770	L.	60. --- --
	L.	420. --- --

(*l*) Diſtinta della Provigione del Campioniere del Dazio Impoſta.

Proviſione in Tabella 1754 di lir. 670. ridotta in —— L. 667. --- --
cioè per Camera —— L. 407. --- --
e per i Monti —— L. 260. --- --

	L.	667. --- --
Per le Gravezze 1736	L.	235. --- --
Per le Gravezze 1767	L.	100. --- --
	L.	1002. --- --

(*m*) Diſtinta delle Speſe del Dazio due quattrini come a C. 527.

Per le Speſe eventuali	L.	500. --- --
E per lumi, fuoco, eſenzioni, gratificazioni, e ricognizioni ec.	L.	300. --- --
	L.	800. --- --

(a) Distinta delle funzioni legali ec. tanto in Bologna che in Roma a C. 529.

	Totale.	Camera.	Monti.
Per il Dazio Moline	L. 400. — —	L. 70. — —	L. 330. — —
Porte	L. 300. — —	L. 25. — —	L. 275. — —
Rettaglio	L. 500. — —	L. 100. — —	L. 400. — —
Pesce	L. 300. — —	L. 140. — —	L. 160. — —
Imposta	L. 800. — —	L. 365. — —	L. 435. — —
Due quattrini	L. 250. — —	— — — — —	L. 250. — —
Pavaglione	L. 700. — —	L. 350. — —	L. 350. — —
Carta	L. 100. — —	— — — — —	L. 100. — —
Zalde, e festa	L. 100. — —	L. 100. — —	— — — — —
Piazza	L. 150. — —	L. 150. — —	— — — — —
Stadierola	L. 40. — —	L. 40. — —	— — — — —
Tabacco	L. 160. — —	L. 30. — —	L. 130. — —
Formaggio, e Zuccaro	L. 30. — —	L. 30. — — (Formaggio, e Zuccaro e Seta, e Orsoglio)	L. 20. — — (Formaggio, e Zuccaro e Seta, e Orsoglio)
Seta, e Orsoglio	L. 20. — —		
Gravezze 1736	L. 2000. — —	— — — — —	L. 2000. — —
Gravezze 1767	L. 1250. — —	— — — — —	L. 1250. — —
	L. 7100. — —	L. 1400. — —	L. 5700. — —

(*o*) *Specchio dimostrativo le Gravezze d' Incanti, che si pagano alli* *Anno* 1778. *coint*

	Sigg. Difensori all' Avere.	Consiglio delle quattromila ellette per brevetti.	Fabbrica di S. Petronio per libbra Cera, a C. 557.	Pigioni di Residenze.	Notari de' Dazj.
Dazio Sale, e libbra Sale 1703 e 1770.	L. 59. 5. 2	L. 34. 13. 4	L. 57. — —	L. 400. — —	L. 40. — —
Dazio Zalde, e Festa	L. 95. 4. 4	L. 3. 5. —	L. 11 8. —	L. 550. — —	L. 12. — —
Dazio Piazza, e Botteghe unite	L. 53. 6. 2	L. 13. — —	L. 3. 16. —	L. 65. — —	L. 12. — —
Dazio Stadierola	L. 2. 15. 4	L. 3. 5. —	— — —	L. 60. — —	L. 8. — —
Dazio Carceri d'abbasso	L. 2. 5. 8	L. 28. 3. 4	— — —	— — —	L. 8. — —
Dazio Tabacco, e sgravio seta	— — —	— — —	— — —	L. 500. — —	— — —
Dazio Moline, Sussidio 4°., gravezze aggiunte, e sgramigliato	L. 79. 13. 4	L. 218. 16. 8	L. 57. — —	L. 314. — —	L. 109. — —

Affittati per lo Settenn°. { Per la Residenza L. 164.
Pesa da S. Biagio L. 100.
Pesa da S. Franc. L. 50.

L. 314.

	Sigg. Difensori all' Avere.	Consiglio delle quattromila ellette per brevetti.	Fabbrica di S. Petronio per libbra Cera, a C. 557.	Pigioni di Residenze.	Notari de' Dazj.
Dazio Porte, e Gravezze aggiunte	L. 34. 16. 2	L. 45. 10. —	L. 20. 18. —	— — —	L. 64. — —
Dazio Rittaglio, Sussidj, e Monte primo Clemente	L. 86. 4. 10	L. 82. 17. 6	L. 62. 14. —	L. 165. — —	L. 114. — —
Dazio Pesce, e Sgravio Sali	L. 43. 13. 10	L. 33. 11. 8	L. 32. 6. —	L. 60. — —	L. 30. — —
Cera, e Vacchette	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
Formaggio Forma	L. 23. 10. 4	— — —	L. 15. 4. —	— — —	L. 15. — —
Zuccaro	L. 21. 15. 6	— — —	L. 15. 4. —	— — —	L. 15. — —
In Camera.					
Dazio Imposta, ed uniti	L. 49. 1. 4	L. 1677. 10. 10	L. 43. 14. —	— — —	L. 80. — —
Dazio due quattrini	— — —	— — —	— — —	L. 90. — —	— — —
Dazio Pavaglione, e Monte Annona	L. 113. 13. 6	L. 72. 11. 8	L. 91. 4. —	L. 420. — —	L. 40. — —
Dazio Carta Terriera, e Forestiera	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
Dazio Seta di Rimanenza, ed estrazione d' Orfoglio	— — —	— — —	— — —	L. 150. — —	— — —
Camera per Brevetti, e Provigioni	— — —	L. 830. 7. 6	— — —	— — —	— — —
	L. 665. 5. 6	L. 3043. 12. 6	L. 410. 8. —	L. 2774. — —	L. 547. — —

ſeguenti Ufficiali Miniſtri annualmente ſecondo lo ſtato del preſente a Carte 525.

Coaditore del Contralatore di Camera.	Notari di Camera.	Notari de' Sigg. Difenſori all' Avere.	Gargiani de' ſuddetti Sigg. Difenſori.	Mazzieri dell'Eccelſo Reggimento.	Trombetti de' Dazj.	Soprastanti ai Dazj.	Totali.
L. 26. —		L. 1. 10.	L. 5. —		L. 2. —	L. 120. —	L. 745. 8. 6
L. 13. —		L. — 10.	L. 4. 5.		L. 3. —		L. 692. 12. 4
L. 26. —	L. 5. —	L. 2. 10.	L. 7. 10.		L. 3. —		L. 191. 2. 2
L. 13. —		L. — 10.	L. 1. 18.		L. 1. —		L. 90. 8. 4
L. 13. —		L. — 10.	L. 3. 5.		L. 1. —		L. 56. 4. —
L. 26. —	L. 34. —			L. 5. —	L. 8. 10.		L. 573. 10. —
L. 65. —		L. 8. —	L. 31. —		L. 12. —	L. 216. —	L. 1110. 10. —
L. 65. —		L. 1. —	L. 15. —		L. 12. —	L. 120. —	L. 378. 4. 2
L. 52. —		L. 2. 10.	L. 9. —		L. 16. —	L. 96. —	L. 686. 6. 4
L. 26. —		L. 1. 10.	L. 6. —		L. 8. —	L. 96. —	L. 337. 1. 6
L. 13. —	L. 5. —				L. 3. —		L. 21. —
L. 13. —	L. 11. —			L. 2. 10.	L. 4. —		L. 84. 4. 4
L. 13. —	L. 11. —			L. 2. 10.	L. 4. —		L. 82. 9. 6
L. 39. —		L. 6. —	L. 20. 10.		L. 7. —		L. 1922. 16. 2
L. 26. —	L. 37. —				L. 4. —		L. 157. —
L. 26. —		L. 8. 10.	L. 21. 10.		L. 4. —		L. 797. 9. 2
L. 13. —	L. 5. —				L. 1. —		L. 19. —
							L. 150. —
							L. 830. 7. 6
L. 468. —	L. 108. —	L. 33. —	L. 124. 18.	L. 10. —	L. 93. 10.	L. 648. —	L. 8925. 14. —

Annotazioni alla nuova Tabella passiva declaratorie delle mutazioni, aggiunte, e Riforme, che si sono ideate, e del perchè siansi ideate.

Capo Primo.

1. La partita di lire 36 per l'assegno alla Cancelleria Maggiore della Legazione per Regaglia del Pesce, si addossa a Peso dei Monti, ai quali spetta il Dazio Pesce per il già Monte sussidio V°.
2. La stessa Ragione vale per la partita di lire 264 Franchigie dovute alla Famiglia di Sua Eminenza, sopra la Carne, e Pesce spettandone lire 144 al Dazio Rettaglio per il Monte Secondo Clemente, e lire 120 al Dazio Pesce per il detto Monte sussidio V°.
3. Vale lo stesso per la partita di lire 458.
4. Franchigia sopra le quattro Gravezze, Cera, Carta, Pesce, e Vacchette per Sua Eminenza, e sua Famiglia, come pure per la partita di lire 237 per la Franchigia delle suddette Gravezze per Monsig. Vicelegato e sua Famiglia, spettando i redditi della medesima al Monte sussidio V°. ora Benedettino.

Capo Secondo.

5. Alla partita di lire 1108 per il Capsoldo dei Cavalleggieri devesi aggiungere la somma di lire 128, ai medesimi spettante, le quali non furono conteggiate nella Tabella del 1754, e le lire 312. 16 per l'esenzione della Carne ai medesimi si addossano ai Monti per le ragioni già sopra addotte.
6. Alla partita per la Pigione della Casa per servigio del Bargello in annue lire 290 si aggiungne l'altra pigione della Camera annessa alla Guardia, che serve di Residenza al Bargello medesimo in lire 125, poichè le dette Partite sono ambedue della stessa natura, e formano in corpo la somma di lire 415.

Capo Terzo.

7. Essendo in oggi aumentata la Provisione del Sig. Ambasciatore fino a lire 30000, credesi opportuno lo stabilirla in Tabella per detta somma, da che sono e saranno sempre probabilmente permanenti quelle ragioni, che mossero all'accrescimento suddetto.

Capo Quarto.

8. Essendosi osservato, che l'assegno per le Assunterie nelle Tabelle antiche, e precisamente prima del 1741 era assai maggiore, ed essendosi anche fatta matura riflessione, che molti Capi di aumenti indispensabili aggravano, ed estenuano il presente assegno di lire 32000, perciò per ragione di equità, e congruenza si è creduto di aumentarlo per una parte fino a lire 35000, e per l'altra sgravarlo di mano in mano, che anderà occorrendo, dai pesi trasversali, che ora soffre indebitamente.
9. Le spese di Liti comprese in questo Capo, si è creduto doverle addossare al Capo XII°. comprensivo di tutte le spese dei Dazj, per i quali dette Liti si soffrono. Quanto alle altre Spese necessarie per l' Ambasceria, si è riconosciuto dall'esperienza, e dal Calcolo, che la somma di lire 12000 stabilita in passato non è sufficiente. Cagione sono stati gli aumenti de' Generi, le Regaglie accresciute annualmente ai Ministri della Corte, le molte funzioni di Visite, Rinfreschi, Illuminazioni &c. onde si è creduto doverle aumentare l'assegno fino a lire 16000.
10. Essendo nelle presenti circostanze più difficile la mutazione degli Eminentiss. Legati, ed Arcivescovo, ad ogni Triennio, e quindi più rare le spese occorrenti per il loro arrivo, e partenza; come anche essendo disusata affatto la formalità del ricevimento ai confini, che portava un notabile dispendio, si è creduta riducibile la partita di lire 3750 in sole lire 1500, le quali importano annualmente per un Triennio lire 500.
11. Lo stesso dovrebbe dirsi proporzionatamente per il Viaggio, e Ritorno del Sig. Ambasciatore, e Segretario d'Ambasciata; ma non si è creduto dover fare mutazione in vista delle accidentalità altre volte occorse di Morti, Funerali &c. alle quali spese straordinarie questo Capo ha dovuto supplire. Solo si è pensato bene anche per maggior comodo, e facilità della Scrittura d'unire queste due partite in una sola.

Capo Sesto.

12. Le stesse identifiche ragioni, le quali determinarono all'aumento della Provisione del Sig. Ambasciatore, hanno mosso ad accrescere quella del Segretario d'Ambasciata. Fatto dunque il debito calcolo, e la debita proporzione, si accrescerà questa provisione da lire 1267. 5. 6 fino a lire 1800, cessando poi da quel punto tutti gli assegni provisionali, che al medesimo fossero stati

ſtati fatti. Siccome poi il Segretario, il quale va in Roma, percepiſce colà quell'aſſegno, che è proporzionato al Vitto, ed alle Candele, così dalla proviſione ordinaria, che godrebbe in Bologna, e che ſeguiterà a godere anch' eſſendo in Roma, ſi dovranno dibattere lire 200 proporzionate appunto al mentovato aſſegno di Vitto, e Candele.

13. 14. 15. 16. 17. 18. Alcune piccole mutazioni ſi ſono fatte negli Emolumenti dei Segretarj, e Cancellieri per maggior comodo della Pubblica Scrittura, riducendo con inſenſibili decrementi le loro Proviſioni a numero pari, evitando così i ſpezzati, i quali ſogliono formar Confuſione. Reſta ſolo d'avvertirſi, che dovrà eſſer fiſſa la Proviſione del Segretario Maggiore, o abbia il medeſimo Lettura, o no; mentre ſi è creduto di caſſare la partita di lire 300, che egli aveva da Munizione, non avendo Lettura. Sarà però a di lui peſo, come anche degli altri Cancellieri, ed Ajutanti il provederſi le Candele, e Lumi per il loro immediato ſervigio, ed oltre a ciò il Segretario Maggiore dovrà mantenerſi a tutte ſue Spese il Servitore. Si ſerberanno per altro dalla Computiſteria le diverſe diſtinzioni, che ſi facevano in paſſato per queſti aſſegni, come ſi vede nella Tabella del 1754 per mera inſtruzione, onde in caſo di biſogno fare alle medeſime ricorſo. E' pure neceſſario a ſaperſi, che quantunque la Proviſione di detto Segretario Maggiore appariſce in Tabella per lire 1429. 18 pure doveva veramente eſſere di lire 1459. 3 a cauſa di eſſerſi ommeſſe nella Tabella per mero sbaglio le ſeguenti Partite. Lire 5 per compimento delle ritenzioni del Podeſtà; lire 10. 3 per compimento di ritenzioni d'Uffizj Utili: lire 2. 2 per duplicato delle Rittenzioni dei Capitaniati &c. lire 12 per le Candele; ſicchè eſſendo ora ridotta la ſua Proviſione a lire 1458 viene ad eſſere diminuita di lire 1. 8.

19. Eſſendoſi veduto in pratica utile, e neceſſario l'Amanuenſe all' Archivio della Cancelleria Senatoria, ſi è creduto opportuno il porlo in Tabella con l'aſſegno di lire 50 ogni Bimeſtre, che ſono lire 300 ogn'Anno.

20. 21. Le due partite ivi notate ſi è creduto doverle riformare. La prima di lire 60 per il Segretario di Munizione, eſſendo al medeſimo ceſſata ogni fatica, ſtante l'unione delle Botteghe di ragione pubblica al Dazio Piazza. La ſeconda di lire 180 al Segretario di Sgravamento, mentre i Signori pro tempore di quelle Aſſunterie potranno gratificarle, ſe e come crederanno di ragione con effetti delle medeſime.

22. Queſta partita di lire 340 per il Notaro del Dazio Rettaglio ſi è addoſſata a Camera per lire 60, ai Monti per lire 280, ſecon-

condo la proporzione della rendita di detto Dazio assegnata per la massima parte ai Monti, ed in piccola quota a Camera.

{ 23. 24. In questo Capo, e sotto questo Articolo si è creduto di dover porre tutti gli emolumenti spettanti al Segretario di Camera, o che nella Tabella passata erano posti sotto il Cap. XIII delle Gravezze del 1736, o che sono sopravenuti per le nuove Gravezze del 1767 e per la erezione del Monte Benedettino, così pure la Provigione del di lui Ajutante, addossandole, come è ben giusto, ai Monti, i quali sentono il vantaggio di dette Gravezze. Questo metodo oltre l'essere molto più comodo per la Scrittura, resta anche assai più chiaro, per vedere a colpo d'occhio la Provisione dei respettivi Ministri.

25. Si è riformata la partita di L. 113. 5 per il Servitore del Sig. Segretario Maggiore, perchè compresa nella di lui Provigione, e per errore duplicata nella Tabella del 1754.

26. Il Sindico della Camera realmente opera, e fatica meno per la Camera stessa immediatamente, che per gli affari dei Monti, parerebbe dunque che questi dovessero soffrire il maggior peso della di lui provisione; ma volendo render pari l'Opera di questo Ministro tanto a vantaggio di Camera, che dei Monti, si è creduto di addossare la metà della di lui Provigione a ciascheduna delle due parti, e così L. 300 a Camera, e L. 300 ai Monti.

27. Nessuna mutazione si è fatta in questa partita della Computisteria, e suoi Ministri. L'accrescimento dalle L. 3494 assegno dell'antica Tabella, fino alle L. 5350 come porta la nuova, procede dall'essersi sotto questo Capo unite tutte le diverse Provisioni, che hanno il Computista, e suoi Ministri derivanti dalle Gravezze 1736 1767 e ciò per le ragioni sopra espresse ai numeri 23 24 e si sono per le stesse ragioni addossate con la debita proporzione alla Camera, e ai Monti.

28. Da molto tempo fu vacante la carica di Computista Revisore. Presentemente esiste, ma col solo stipendio di L. 540 assai minore di quello portava l'antica Tabella. Dopo molti riflessi si è creduto bene il mantenerla, ma col solo stipendio di L. 500 sufficiente assegno al peso, ch' è annesso a detta Carica. Siccome poi da un canto è necessario l'avere per detto Impiego un Uomo bravo, dall'altro l'emolumento potrebbe parer tenue, così dandosi ora la fortunata combinazione, che il presente Computista Revisore, è ancora Governatore delle Gravezze del 1736 e 1767, così si è creduto bene il profittarne, e stabilire che da quì in poi la carica di Computista Revisore, sia unita al Governatorato di dette Gravezze, ed abbia per emolumento oltre le dette L. 500 le solite L. 90 per le Gravezze 1736 e le solite

L. 60

L. 60 per le Gravezze 1767 e così in tutto L. 650 delle quali per le già molte volte addotte ragioni, siano a peso di Camera L. 200, e L. 450 a peso dei Monti.

29. Per la solita causa si è addossata ai Monti la partita di L. 60 dovute al Sollecitatore dell'Abbazia de' SS. Naborre, e Felice.

30. La partita del Sollecitatore delle Gravezze sopra Terreni dei Forestieri si è ripartita a proporzione del reddito alla Camera ed ai Monti.

31. All'articolo del Campioniere di Camera alla Cassa non si è fatta novazione, salvo l'avervi posto sotto per gl'indicati motivi le diverse provisioni, che ha questo Ministro per le Gravezze, e se n'è data la sua rispettiva quota a Camera, ed ai Monti.

32. Si sono addossate ai Monti L. 185. 10 parte della Provisione del Notaro di Governo, perchè procedenti dalla porzione dei Partimenti d'Imposta, i quali sono a comodo di quella Azienda.

33. La Provisione del Cancelliere di Governo si è posta come veramente è di L. 810. 12 compreso l'assegno, che gode come Campioniere degli Uffiziali, ed Operari alla Banca dei Soldati, e se n'è addossata la sua quota proporzionata ai Monti, ed a Camera.

34. Dalla partita dell'Agente di Camera si sono tolte L. 27. 10 per i rotti d'Inghiarazione, le quali si dovranno pagare dai Signori di Governo, come tutti gli altri simili Partimenti straordinarj. Si sono pure tolte dalla medesima tutte quelle porzioni di altri Partimenti, che sono state cassate, talchè la di lui Provigione, è rimasta in L. 776. 10 alle quali aggiungendovi L. 300 Provigione per le Gravezze 1736, e L. 400 per le Gravezze 1767 resta in tutto il di lui emolumento stabilito in L. 1476. 10 delle quali per L. 528 spettano a Camera, e L. 498. 10 ai Monti.

35. } Lo stesso dicasi del Campioniere del Dazio Moline, e di quello
36. } del Dazio Porte.

37. La Provigione del Campioniere del Dazio Rettaglio fu fissata nella Tabella del 1754 in L. 432 per errore; la vera dev' essere di L. 360 ripartita conforme al solito a Camera, ed ai Monti, riservata sempre a peso della sola Camera la prima Provigione così di questo, come degli altri Ministri, provenienti dai Dazj antichi ad essa medesima privativamente spettanti.

38. Dicasi lo stesso in proporzione dell'emolumento del Campioniere del Dazio Pesce, riformata in L. 300 fino nel 1755, e si è ripartita al solito per le consuete ragioni.

39. Fattesi molte riflessioni, si è trovato incongruo, ed inopportuno, che un solo Campioniere serva alla Stadiera grande, ed uno

alla

alla piccola in Dogana per il Dazio due quattrini, e sue gravezze; quindi si è pensato di stabilirne due, dando ad ognuno il dovuto emolumento a proporzione della fatica; quindi il Campioniere alla Stadiera piccola avrà annue L. 258, quello alla Stadiera grande L. 468 ripartite sempre per quota alla Camera ed ai Monti.

40. Vedutosi, che la Provigione del Campioniere del Dazio Sale si addossava tutta alle Gravezze, e quindi ai Monti, e trovato ciò ingiusto, perchè Camera risente ancor essa parte di profitto in detto Dazio, si è creduto bene ripartirla secondo il solito in proporzione, aggiungendovi la provisione al medesimo accordata per la Gravezza 1770, e 1736.

41. Il Campioniere del Dazio Imposta avrà in tutto annue Lire 1002, comprese le Provigioni per le Gravezze. Si è riformata di qualche piccola cosa la di lui mercede fissata nella Tabella 1754 per le ragioni enunziate dal n°. 13 fino al n°. 18.

42. La Provigione del Campioniere al Dazio Carta spetta ai soli Monti, essendo dei medesimi tutta la rendita.

43. Il Campioniere del Dazio Seta e Orfoglio dovrà essere uno solo, essendo molto conveniente, che detti Generi cadano sotto un sol libro. La di lui Provigione si è lasciata in L. 264 com' era veramente in Tabella antica, dandone la sua quota a Camera, e ai Monti.

44. Si è creduto opportuno il riformare affatto l'impiego, ed emolumento di Riscuotitore di Camera per L. 150 mentre per escutere i Debitori, vi è già il Sollecitatore, e per esigere vi è già la pubblica Cassa, a cui il denaro dev' essere portato.

45. Piccola è la diminuzione fatta all' Articolo dei Corrieri e Cavallari, e questa per solo comodo di Scrittura. Possono per altro i medesimi soffrirla tacitamente, mentre secondo il loro antico assegno, e stabilimento dovevano mantenere un Cavallo, per il quale si passava ai medesimi L. 96, e cavalcare ad ogni pubblico Comando; laddove al presente in simili circostanze si compensa loro la Spesa del Cavallo.

46. 47. 48. Lo stesso a proporzione dicasi delle piccole diminuzioni fatte alle mercedi dei Mazzieri, Ministro di Sanità, e Notaro d' Ornato.

49. Si è creduto congruente l'aumentare di qualche piccola somma l'assegno dei Notari presidenti all' Archivio. Quale sia l'impegno della lor carica, e quanto divenga necessaria, che la medesima sia coperta da Persone esatte, oneste, ed abili, ognuno lo vede; a questi riflessi non sembrerà eccedente la provigione di L. 10 ogni Mese.

50. Es-

50. Essendosi trovato opportuno fino nel 1764 lo stabilire un Sopraintendente all'Archivio, con la Provisione annua di L. 300, e vedendosi in atto pratico, che tale Sopraintendente è veramente necessario, ed utile, si è posto il di lui titolo, ed emolumento in questo Capo.

51. 52. 53. 54. I piccoli, ed insensibili decrementi, o aumenti fatti in queste partite, non hanno avuto maggior riflesso del comodo della Scrittura.

55. Si è aggiunta alla Provigione del Custode della Montagnola la Pigione della Casa dal medesimo goduta, che si paga annualmente da Camera, per maggior chiarezza.

56. La riduzione di questa partita non ha per oggetto che il comodo già detto della Scrittura.

57. Essendo già per risoluzione, e decreti del Reggimento soppressi i Custodi di Sanità, pare giusto il levarli dalla Tabella.

58. Si è ridotta la Provigione del pubblico Architetto a sole L. 240, perchè essendo questa semplicemente data *ad honorem*, non è necessario che sia molto vistosa, essendo bastantemente l'Architetto premiato ogni volta che opera in servigio pubblico.

59. Si è tolta affatto la partita di L. 36 per il Capeletto di Palazzo, e di Zecca, mentre era una minuzia, ed una inutilità, essendo lo stesso pagato, o dovendo esserlo ogni volta che opera.

60. Si è creduto bene ritenere il posto di Sindico alla Banca, ed assegnarli L. 30 ogni bimestre, nel solo caso però che questo Ministro sia in vera attività, e quando cioè si passi in ogni bimestre la banca, ed egli ne dia i debiti riscontri com'è prescritto dai Capitoli del suo Uffizio. Le altre partite fino al n°. 61 esclusivamente si sono poste ai loro luoghi in altri Capi, dov'era meglio il fissarli.

61. Quantunque i Massari vadano tal volta allo Sgabello del Notaro Civile del Torrone, ciò non ostante non risguardando mai queste querele l'interesse dei Dazj, perciò non si è creduto doversi addossare nessuna parte di detto assegno ai Monti.

62. Si è posta in questo luogo una partita di L. 18 ommessa nella passata Tabella, e che però si è sempre pagata allo Scopatore del Cortile di Palazzo, il quale è di nomina del Sig. Senatore Sampieri, come Capitano della Porta di detto Palazzo.

63. La riduzione di questa partita è di piccola conseguenza, e solo pare, che la medesima debba pagarsi, quando il Ministro di Giustizia realmente risiede.

64. Si è unito alla Provisione del Cappellano dei Signori Anziani l'assegno a lui spettante per la provvista della Legna, ch' era posta sotto il Cap. IX, e ciò per maggior chiarezza, e per le ragioni sopra addotte.

65. Lo stesso si è fatto per la Provisione del Sig. Siniscalco, e dalla medesima si sono poi levate L. 37 date a titolo della Veste, perchè le medesime furono per errore duplicate nella Tabella passata, essendo comprese nella Provisione ordinaria.

66. Non essendosi trovata ragione sufficiente, per cui il Donzello del Sig. Gonfaloniere abbia da avere paga minore degli altri suoi Compagni, si è creduto dover mettere la medesima a livello con le altre, dando a lui pure le L. 78 come hanno gli altri.

67. La sola chiarezza, e comodo della Scrittura, è la causa della diminuzione tenuissima di questa partita.

68. La partita compresa sotto questo Articolo del Pane Palatino è stata fin quì di un gravissimo sbilancio alla Camera, essendosi ragguagliato nella Tabella passata il prezzo del Grano assai meno di quello, che in realtà sia stato il di lui costo. Ad evitare questo inconveniente per l'avvenire due cose si sono pensate. La prima, fatti i debiti scandagli, e calcoli per il decennio passato, si è rinvenuto il prezzo del Grano un Anno per l'altro a L. 10 per Corba: onde serbate secondo il solito le quote, e divisioni già fissate, si è creduto di porne il prezzo in Tabella di L. 10, onde ne risulta la somma di L. 3987. 2; la seconda che si addossi stabilmente il peso della prestazione giornale di Porzioni 71 $\frac{1}{2}$ Pane suddetto all'Azienda del Forno di S. Stefano in vece di quello, che già dovrebbe pagare in contanti, locchè recherà notabile comodo, e vantaggio.

69. Si è divisa la Provisione di Monsig. Segretario delle Acque per metà a Camera, e per metà ai Monti sul giusto equitativo riflesso, che liberandosi il Territorio dalle inondazioni si aumenterà contestualmente il reddito spettante ai Monti.

70. Vale lo stesso per questa partita.

Capo Settimo.

71. Non si è fatta mutazione in questi Articoli delle Milizie, ma solo si è pensato per maggior comodo di togliere la distinzione degli assegni procedenti parte da Milizia, parte da Camera, e formarne un solo Capo, e mandato da Camera stessa proveniente.

72. Si sono cassate, e soppresse le partite di emolumento dei tre Cancellieri di Milizia, perchè cariche inutili e senza esercizio.

Ca-

73. Dovendo questo Capo comprendere solo ciò, che riguarda gli Uffizj da utile; quindi da tutte le partite comprese sotto questo numero 73 si sono levate le Provigioni, che si pagano per onorario della visita alle Inghiarazioni del Contado, addossate al Capo XII comprensivo di tutte le Spese generali delle Gravezze, ed in questo si è lasciato solamente quello, che chiamasi Lettera Patente di Uffizio utile.

74. 75. Due erano le Provisioni indicate nella Tabella del 1754, che hanno il Capitano del Vergato, ed il Vicario di Casio; ad ognuno però di essi si sono unite le due dette diverse Provigioni per formarne un solo Articolo, ed un solo Mandato.

76. L'assegno ai tre difensori all'Avere come gravezza dei Dazj procedente dai Fiorini per migliaro del prezzo della levata si è portato al Cap. XII.

77. Si sono unite le due partite dei Notari de' Signori Anziani, e dei Notari alle Riformazioni per essere sempre i medesimi Soggetti, che le investono.

78. La partita di L. 648 per i Soprastanti ai Dazj, essendo una Gravezza dei Dazj medesimi, si è portata al Capo XII.

Capo Nono.

79. Si è accresciuta la Spesa Annua del Vitto de' Sigg. Anziani da L. 10220 fino a L. 10227. per la ragione d'incontrarsi ogni tanto tempo l'Anno bisestile, il quale in lungo corso formerebbe svario, e svantaggio di Camera.

80. Si è separata la Spesa della Cera per la Cappella del Sig. Gonfaloniere dall' altra Spesa di Cera, Olio, e Lumi per servigio dello stesso Sig. Gonfaloniere, e ciò a fine d'evitare confusioni, e promiscuità pregiudizievoli. La Spesa dunque per la Cera di detta Cappella si è fissata in L. 72 annue, come a quella de' Sigg. Anziani.

81. Si è diminuita la partita di L. 81 per la Cera della B. V. della Piazza, essendo a questa stato sostituito l'Olio, e perciò si sono fissate L. 42 annue per l'Olio del Lampione di detta Immagine, e L. 18 annue per l'accenditore, che in tutto fanno L. 60.

82. Quanto alla Cera, Olio, e Lumi per servigio dell'Eccelso Sig. Gonfaloniere, essendosi veduto per esperienza, che l'assegno fissato come sopra al n°. 80 non era sufficiente, ed avendo dovuto per ragione di equità il più delle volte, e quasi sempre, la Camera supplire ad uno smanco indispensabile, si è pensato di stabilire tale partita in L. 390 annue con la seguente però equi-

tativa distribuzione, onde quei Signori Gonfalonieri, i quali ne' Mesi d'Inverno hanno per necessità maggior consumo, abbiano anche maggior compenso, e viceversa; con questo per altro, che la Camera in allora non debba più somministrare sussidio veruno. La distribuzione è la seguente = Per i sei Mesi d'Estate, cioè dal primo Maggio a tutto Ottobre L. 50 ogni Bimestre, che sono L. 150, e per gli altri sei Mesi d'Inverno, e cioè dal primo Novembre a tutto Aprile L. 80 ogni Bimestre, che sono L. 240. =

83. In questo luogo si è creduto opportuno l'aggiugnere un nuovo Articolo di Spese straordinarie mai considerate per lo passato, e che però hanno formato gravissimi Sbilancj a pregiudizio della Camera; queste sono la manutenzione dei pubblici Apparati, Mobili, Arredi Sagri della Cappella del Sig. Gonfaloniere, livree, e divise pubbliche de' Corrieri, Cavallari, Mazzieri, Donzelli, Trombetti, Tamburini, Stendardieri, e Vessilli pubblici. Si è fissata per questo la Somma di L. 1000 tenue assai per supplire a tanto dispendio; ma siccome si è riflettuto, che tutte dette Spese difficilmente accaderanno in un sol tempo, così sperasi che cumulate per qualche Anno, detta Somma possa poi servire almeno per la massima parte all'effetto indicato.

84. 85. L'assegno stabilito nella passata Tabella di L. 500 per la Brusaglia nei Cammini del Sig. Gonfaloniere, Anziani, Anticamera ec. si è ritrovato tenuissimo all'eccesso, e tale, per cui già ogni Anno la Camera ha dovuto giustamente soccombere del proprio. Si è fatto dunque in questi due Articoli il dovuto proporzionato aumento, per giustificare il quale, come anche per regola dell'Assunteria di Camera pro tempore, e della Computisteria nella Spedizione dei mandati si porta quì la divisione dei Cammini, e loro rispettivo assegno.

Per i nove Cammini de' Signori Anziani	L.	160 —
Per li cinque Cammini del Sig. Gonfaloniere, compresa Sala, & Anticamera	L.	400 —
Per il Cammino della Segreteria, che sia a comodo anche dei Senatori e Ministri della Cassa, e Computisteria	L.	130 —
Per il Cammino del Senato, Stanza di Camera, e di Governo	L.	120 —
Al Proveditore per solfanelli, esca, e sua fatica	L.	40 —
Alla Cucina dei Signori Anziani	L.	500 —
Onde in tutto sono	L.	1350 —

Non

Non dovendosi più passare le L. 50 indicate in Tabella nè al Cappellano, nè al Siniscalco, perchè comprese nella loro provisione, come si è detto al n°. 64, e 65.

86. Per le ragioni addotte nel n°. 68 si è fatto l'accrescimento in questa partita del Pane per la Tavola dei Signori Anziani da L. 274. 2. 6, a L. 322. 10: e per le stesse ragioni si crede bene addossarne la corrisposta per peso stabile all'Azienda del Forno di S. Stefano, come nella Tabella attiva.

87. L'aumento dei prezzi della Cera dal tempo, in cui fu fatta la Tabella antica, al presente è troppo noto per non comprendere il vistoso divario, che ha fin ora portato, e porta questa partita a svantaggio di Camera, ad evitare il quale, fatti i debiti scandagli, si è creduto di aumentare la medesima fino alla Somma indicata di L. 3240 considerando la Cera a ragione di L. 2 per libbra sopra Lib. 1608. 4 quante se ne distribuiscono presentemente, ed il di più per i trasporti, rottura ec.

88. L'accresciuto prezzo dei lavori di Lana, è stato la cagione per la quale si sono date annue L. 20 di più a questo Articolo. Qui sotto poi si sono poste alcune partite, le quali erano prima nel Capo VII, perchè è sembrato che convenissero meglio per il loro titolo in questo luogo.

89. 90. Lo scandaglio dell'ordinaria occorrente Spesa ha dato luogo alla diminuzione, che si è fatta in queste due partite.

91. Per indennità pubblica, e per togliere i disesti, che anche questo Capo ha portato all'Azienda di Camera, si è fissato il prezzo delle Corb. 440 per la Elemosina dei Ferlini in L. 9. 15 la Corba, così portando gli scandagli d'un Decennio. Sarà per altro opportuno lo stabilire, che ai Signori Anziani pro tempore si passi l'importo di dette Corbe 440 al prezzo del Calmiere corrente. Dalle partite poi qui sotto soppresse se n'è avuta ragione più sopra al Numeri 84 85.

92. L'aumento del prezzo degli Olj ha determinato ad accrescere questa partita fino alla Somma di L. 180. L'Assunteria di Camera dovrà però determinare il numero dei lumini che dovranno stare accesi, ed il tempo di loro durata.

93. Si è riformata questa Spesa non facendosi già più la Cavalcata.

94. Non essendovi ora più occasione di levare i Fittoni per le corse de' Palli, si sono levate L. 10 da questa partita, e si sono lasciate L. 5 per la Estrazione degli Uffizj da utile, ed altre L. 5 per il Banditore per tale estrazione.

95. Essendosi riconosciuto ad evidenza massime in questi ultimi tempi poco sufficiente l'assegno già fissato per la Zecca, e Trafila, si è creduto bene aumentarlo fino a L. 1200 dividendolo però

per

per metà ai Monti, per metà a Camera, per la chiara ragione, che il ben essere di questo pubblico Edifizio, e suoi utensili interessa tutto il Commercio, da cui risentono assai maggiore vantaggio i Monti della Camera stessa. Le partite poi quì sottonotate si sono poste a suo luogo al Cap. XII per essere Spese di Gravezze, e Dazj.

96. Essendo già seguita l'estinzione del Censo Serra, l'assegno per esso fissato si è tolto affatto dalla Tabella. Si è poi levata da questo Capo la partita della R. C. Apostolica per il Monte Comunità, ponendola sotto il Capo XIII comprensivo di tutto ciò che a detta R. C. Apostolica, o per di lei cagione si deve pagare.

CAPO DECIMO.

97. Grandissimo è stato il divario di questo Articolo. I miserabili sono molti, molte le Opere Pie. Tutti ricorrono al Pubblico, credono di aver un diritto di essere esauditi dai Padri della Patria, e dei Poveri. Siccome poi l' Elemosine, e le Opere pie interessano tutta la Città, e suo Commercio, e giovano ad interessare la sovrana Providenza del Cielo al più felice corso di tutti gli affari, così si è creduto bene dividere l'importo di questa Spesa per la metà all'Azienda di Camera, e per la metà ai Monti.

98. I libbri, e stampe servono non meno per il Reggimento, che per la Generale Azienda dei Monti. Quindi si è addossata una quota di tale spesa a questi, lasciando l'altra a peso di Camera con qualche aumento necessario allo stato presente delle cose, nel quale sono assai più detti libbri, e stampe, di quello che lo fossero nel 1754.

99. Si è posta la Tassa della Chiusa di Casalecchio in L. 3505. 7. 11 essendo tale il suo vero importo presente a causa della sopratassa per i Debiti in detta Impresa creati per lo passato, si è però tolto da questo Articolo l'altro importo per la spesa dei Ponti di Reno, e d'Idice, perchè rimane a carico dell'Imposizione dei Pedaggi, che forma un' Azienda particolare.

100. Si è diviso questo titolo in due parti a fine che ognuno riconosca il suo, e non nascano promiscuità dannose il più delle volte ad uno dei due Capi di Spesa. Quì sotto poi si sono poste alcune spese levate dal Cap. VI perchè meglio hanno luogo in questo.

101. 102. 103. } Affatto nuovi sono questi tre Articoli, e mai avuti in considerazione per lo passato. Si credono però tutti tre di somma importanza, utili al vero bene pubblico, e capaci di prevenire mol-

molti notabili diffetti fofferti per lo paffato da Camera. Eccone le ragioni. Il primo fi chiama di giubilazioni ai Miniftri. Fin quì fe è venuto il cafo di giubilare alcun vecchio, o benemerito Miniftro, è ftato d'uopo, o che Camera fupplifca del proprio, o che fi tolga la paga a chi fubentrava nel Pofto. Da quello ne nafceva un grande incomodo all'Azienda di Camera, da quefto la neceffaria indifpenfabile confeguenza, che il Miniftro furrogato non potendo vivere con un impiego di neffun frutto prendendo altre occupazioni, non ferviva al fine per cui era ftato eletto, e non giovava all'intereffe di Camera; oltre che tante volte per quefta combinazione ne proveniva, che bifognaffe contentarfi di perfone le meno idonee, ma in migliore ftato di fortuna. A togliere quefto difordine, fi è ideato quefto Articolo, con una difcreta annua Somma, la quale cumulandofi in quegli Anni, nei quali non vi foffero giubilati, lafcerà luogo a chi fubentrerà nel pofto di chi farà giubilato, di poter ricevere un qualche premio di fue fatiche, ed un qualche emolumento al fuo impiego.

Il fecondo è per fuffidiare, ed incoraggire il Commercio, e le manifatture tanto in Città che in Contado. Se quefto rifleffo meriti la pubblica providenza, ogni uno lo veda. Tante volte languifcono le noftre Maeftranze, fi perdono le Arti per mancanza del modo di foftenerle; e quante volte ancora s'introdurrebbe nello Stato una nuova utile manifattura, fe foffero gli Artefici incoraggiti ed allettati da un premio? A quefti fini, i quali intereffano tutte indiftintamente le pubbliche Aziende, fi è ideato quefto Articolo, con un affegno di lire 5000 da prenderfi per lire 2000 da Camera, e per lire 3000 dai Monti. Solo pare che fi debba avere l'avvertenza, che il Reggimento non ne difponga fe non a relazioni delle particolari Affunterie, fpecialmente di quella d'Arti, e fecondo le circoftanze favorevoli di effo Commercio.

Il terzo finalmente per le fpefe di Sede vacante, Sanità e Confini &c. E' troppo noto quanto quefte Aziende abbifognino di affegno, e quale diffetto abbia per lo paffato recato a Camera il non averlo. La fomma di lire 3000 non è veramente molta: ma non cadendo fempre nè tali fpefe, nè tali urgenze, fi può forfe comularne tanta, che al cafo fia fufficiente per foddisfare la neceffità allora preffante.

L'averne poi addoffati due terzi a Camera, e un terzo a Monti, è troppo equitativo, per la ragione che quefti titoli intereffano affai più che l'Azienda di quelli, ed il Commercio dei Dazj quella di Camera.

CA-

CAPO UNDECIMO.

104. Si è posto sotto un sol titolo per maggiore chiarezza l'assegno già fissato, e convenuto con i Sigg. Tesorieri di lire 25000, che prima era diviso. Si è aumentata la quota dei Monti dalle lire 5000 fino alle lire 7000 per causa delle nuove sopravenute Gravezze doppo il 1754.

CAPO DUODECIMO.

105. Si sono fissate le Gravezze, e Mercedi degl'Incanti de' Dazj, come veramente esistono nello Stato presente, unendo sotto questo Articolo tutte quelle diverse partite, che si sono levate dai Capi 8 e 9 perchè risguardanti questo genere di Spese. Dalla partita delle Pigioni per la Residenza dei Dazj si sono tolte lire 350 per addossarle ai Monti per la quota, che spetta ai medesimi del Dazio due quattrini, Pavaglione, e Seta.

106. La viltosa partita del Premio Cremona, e Morelli si è cassata, essendone cessato il destino, e per conseguenza rimanendo la medesima inutile.

107. La Partita delle Macellarie soppresse sul Dazio Rettaglio, e dei Porci vaganti del Collegio Montalto sopra detto Dazio, si è quotizzata per L. 87 a Camera, e per lire 441 ai Monti, secondo i rispettivi assegni delle rendite ad essi spettanti.

108. Essendo state unite ai Dazieri della Piazza le Botteghe sotto ed intorno al Palazzo, quindi è cessata la partita del bonifico che ai medesimi si pagava per il suolo di dette Botteghe, e però tale partita si è soppressa.

109. Siccome il Canone che si pagava al Capitolo di S. Pietro per l'Abbazia de' SS. Naborre e Felice, è di Corbe dieci Formento, quindi ragguagliatone il prezzo secondo i Calcoli del Decennio passato, riviene il medesimo in L. 9. 15 per Corba; e per conseguenza in L. 97. 10 un Anno per l'altro, delle quali si sono gravati i Monti, che sentono tutto il bene di quella rendita.

110. Le retrodazioni agli Ecclesiastici si fanno sopra i Dazj Pesce, Carta Terriera, e forestiera, Cera, e Vacchette; quindi essendo i loro redditi assegnati al Monte sussidio V, ora Benedettino, pare che detto Monte solamente debba sentirne l'aggravio; se n'è fissata la quota in L. 1200 annue quante presso a poco si è veduto ascendere annualmente l'importo di dette retrodazioni.

111. Ri-

111. Risentendo un notabile vantaggio il Dazio due quattrini della Strada di Toscana, e sua manutenzione, è sembrato conveniente, che il nuovo assegno per la medesima di L. 1500, il quale per lo passato si traeva dagli avanzi dei salarj dei Collettori, e Massari, si addossi per l'avvenire a detto Dazio, e per conseguenza ai Monti, risentendo il Monte Clemente II solo il benefizio di tutta detta rendita, tanto più che le Comunità del Contado sono bastantemente gravate nella somma di L. 3110. per il Partimento ordinario sopra il Dazio Imposta; quindi poi si è posta detta partita in questo luogo, per maggior chiarezza, e comodo.

112. Si ricava la esenzione della Carta per le Opere Pie, e Religioni Mendicanti dai redditi di detto Dazio, i quali essendo tutti spettanti ai Monti, per conseguenza devono soffrire questo aggravio, diminuito di piccola somma nella passata Tabella.

113. Esaminata la Provisione del Governatore del Dazio Imposta, si è creduto opportuno il fare i seguenti stabilimenti; e ciò è = Fissare al medesimo una stabile Provisione di L. 40 il Mese, che sono annue L. 480, e più per eccitarlo a procurare efficacemente la vera attuale esigenza, da ciò che spetta a detto Dazio, accordarli anche un 4°. per cento sulla effettiva riscossione tanto del corrente, che degli arretrati da passarsegli di semestre in semestre, la quale calcolandosi all' incirca sopra L. 240000 importa L. 600; alle quali somme uniti i di lui Emolumenti di L. 200 sopra la Gravezza Estimo 1738 come al Cap. XV, e L. 100 per la Gravezza 1767 ne viene un totale di L. 1380, delle quali spetteranno a Camera L. 580 per la sua quota sopra il Dazio Imposta, e le residuali di L. 800 ai Monti.

Si è creduto, che questo metodo possa agevolare assai l'esigenza di un corrente, il di cui smanco forma sempre notabili sbilancj a danno di Camera, e di un arretrato, la cui non riscossione mette in istato il Pubblico di non potersi liberare da moltissimi Debiti, e quindi di non poter far cessare molte Gravezze.

114. Si sono caricati i Monti di L. 1620 per la spesa degli Atti giudiziali ec. per detto Dazio Imposta, a proporzione di loro Quota, e Rendita.

115. Essendosi nella Tabella attiva considerato il vero importo del Dazio Imposta, defalcati i bonificj che si devono fare, quindi si è omessa la partita dei Salarj ai Collettori, e Massari, della quale si è avuta ragione in detta Tabella attiva.

116. Per le ragioni addotte al N°. 39 essendosi riconosciuto necessario, e congruente esservi due Cassieri in Gabella pel Dazio due

quattrini, si è perciò fissato al Cassiere della Stadiera grande in vece di L. 900 provigione L. 800 ed al nuovo Cassiere per la Stadiera piccola L. 200.

117. Al Ministro del Contado per il Dazio due quattrini, si è riconosciuto necessario il dargli un Subalterno per il miglior regolamento di detto importante Uffizio, e perchè le molte incombenze che ha questo impiego, e l'affollamento delle occupazioni non permettono, che un Uomo solo vi possa assistere. La di lui Provisione si è fissata in L. 400 creduta sufficiente. Tutte poi le partite risguardanti questo Dazio si sono addossate ai Monti, i quali soli ne percepiscono il reddito.

118. Si è fatto un piccolo aumento al Revisore dei Pesi, a motivo che la sua fatica ha sembrato di meritarlo.

119. A causa dell'aumento dei Generi si è aumentata questa Partita fino alle L. 800 per le Spese eventuali, fattone il seguente riparto, e ciò è per dette Spese eventuali L. 500, e per quelle di lumi, fuoco, esenzioni, ricognizioni ec. L. 300.

120. La partita del Sopraintendente al Magazzeno della Seta in Dogana, compresovi anche l'emolumento quale Cassiere, e l'importo delle Spese diverse, si è aumentata fino a L. 522 a causa della molta di lui fatica, e del detto aumento dei Generi, e come al riparto espresso nella Tabella. Se n'è aggravata per un terzo l'Azienda dei Monti, e per due terzi quella di Camera a proporzione dell'assegno del reddito del Dazio.

121. Percependo i Monti tutto il reddito del Dazio Carta Terriera, e Forestiera spetta ai medesimi la Spesa delle L. 55 per le visite de' Molini.

122. Si è data al solito la rispettiva quota di questa Spesa a proporzione di reddito a Camera, ed ai Monti; diminuendola a L. 403 conforme il Sistema adottato nell'ultima affittanza del Triennale.

123. Si è diminuita anche questa Spesa, riducendola a sole L. 125 conforme il bisogno, che se n'è riconosciuto, e si è addossata a carico de' Monti per le ragioni spesse volte dette.

124. Sotto questo Articolo di Funzioni, e Consigli Legali si sono unite, e vi si devono intendere tutte le copie di dette Scritture, spese di Carta, e di Liti, tanto in Bologna, che in Roma relativamente al Complesso di tutti i Dazj, ed anche alle Gravezze del 1736 e del 1767, e si sono considerate secondo il loro importare all'incirca nello stato presente, a fine che più non succedano per l'avvenire quei diffesti, e sbilanci, che Camera per questo capo ha sofferto, e si sono trovate ascendere alla Somma in corpo di L. 7100; della qual somma fatto il debito proporzionato ragguaglio sulla quota spettante nei rispettivi Dazj, e Camera,

ra, ed ai Monti, si è veduto spettarne a questi per L. 5700, a quella per L. 1400.

125. Tutte le partite le quali spettano a questo Dazio del Pavaglione si sono addossate per metà a Camera, e per metà ai Monti a proporzione del reddito di esso Dazio, che è pur diviso per la metà. Quanto a questa comprensiva della Provigione, si è ridotta a sole L. 1000 per essere cessate da qualche tempo le così dette fatture de' Boschi ec.

126. Si sono ridotti per ragione di congruenza uniformi nella Provigione gli Assistenti alla Fiera che hanno l'istesso impegno.

127. La partita quì sotto compresa si è posta sotto il titolo solo del *Notaro in Fiera*, perchè tale veramente è la presente indicazione.

128. Si è trovato congruo l'aumentare di L. 20 l'emolumento del Pesatore alla prima Stadiera, a fine di rendersi sempre più cauti, che il medesimo non possa mai prendere in qualunque modo Folicello dalle Pese.

129. Questa partita siccome già compresa tra le altre spese generali, si è levata affatto.

130. Si sono pure risecati questi due titoli, perchè devono stare a peso del Governatore.

131. Si è diminuita questa Somma perchè in realtà per le cagioni ivi enunciate, non si puol spendere altro.

132. Per la ragione opposta si è fatto un qualche aumento a queste due partite da comprendersi però da quì in poi sotto un sol titolo.

133. Anche queste due partite devono unirsi in una sola, perchè realmente al solo Bargello si paga detta somma, e la piccola diminuzione ivi fatta, non ha altro oggetto, che l'evitare gli spezzati.

134. Si è ridotta a sole L. 250 la Partita dei Bandi, Stampe, Libri, Vacchette, perchè realmente ora non si suol spendere altro.

135. Non si deve aver conto di questa piccola diminuzione, che per il solo comodo di Scrittura più volte mentovato.

136. 137. La prima di queste partite si è soppressa, perchè compresa nelle Spese generali; la seconda si è tolta, benchè fosse senza indicazione di somma veruna, perchè si è creduto più giusto il porla piuttosto fra le Aziende particolari, tale essendo appunto l'amministrazione dell' Abbadia di S. Stefano.

138. Siccome fu trovato giusto dai Signori di Camera lo stabilire un Ministro chiamato = *Inspettor alle Porte* = il quale particolarmente nell'occasione di essere affittati i Dazj, avesse una totale dipendenza da Camera, e potesse ad ogni cenno dare esatto conto della condotta dei Burlandotti, e Gabellini; così si è creduto

Dddd 2 dover

dover seguitare una così retta idea, e stabilire perpetuamente questo impiego colla Provigione di L. 600 portata in Tabella, & addossata per le rispettive quote a Camera, ed ai Monti.

139. Essendosi da molto tempo instituito l'assegno di L. 216 per una Messa quotidiana in S. Petronio altre volte pel Dazio Ritaglio all'Altare di S. Barbara, per implorare dal Signore esito felice agl' interessi pubblici, e specialmente de' Dazj, si ponga sotto detto Capo, come quello, che n'è stato gravato per lo passato; avvertendo di gravarne Camera per L. 46, e L. 170 i Monti.

140. Così pure sotto questo Capo si è fissata la partita di L. 700 accordata fino nel 1738 e poi confermata nel 1741 e 1750 ai Ministri del Sagro Monte di Pietà per rapporto alle Gravezze 1736 e ciò è per li Soldi 22 e Soldi 10, rispettivamente aggiunti al Dazio Porte, e Fondi surrogati, la qual Provigione era fissata sotto il Capo XV, ma nel Sistema presente pare bene apposta sotto il XII, che diventa comprensivo di tutte le Spese delle Gravezze.

141. Dopo la formazione della Tabella 1754 è stato sempre solito di addebitarsi il Capo XII di L. 710 per importare delle Regaglie del Dazio Rettaglio, che prima si esigevano in Camera. Quale Somma di L. 710 si ripartiva a varj in compenso delle Regaglie in natura che prima percepivano dal detto Dazio. Ora fatte molte riflessioni, e sentito anche il parere dei pubblici Ministri, si è creduto dover togliere affatto detta Partita dalla Tabella, mentre se i Signori di Camera *pro tempore* riputeranno doversi per questa Riforma qualche compenso a chi godeva di quelle Regaglie, ricorreranno al Reggimento per averne, o providenza, o assegno.

Capo Decimoterzo.

142. Questo Capo è tutto nuovo, e sembra potere essere molto vantaggioso per l'Azienda di Camera. Si chiamerà degli avanzi, o ditavanzi di Camera per tutti i precedenti Capi dodici, perchè in esso dovranno ricadere tutti gli avanzi veri, e reali della Tabella per Camera; sotto la quale espressione non si devano intendere compresi que' Capi, ed Articoli, i quali avendo fissata una certa destinazione a determinato tempo, non possano formar mai avanzi veri, se non trascorso il tempo, al quale è diretto il loro stabilimento, come sarebbero per esempio nel Capo IV°. le Spese per l'arrivo, e partenza degli Emmentiss. Legati, Viaggi, e ritorno de' Sigg. Ambasciatori, e Segretarj in Roma, le quali siccome sono ragguagliate ad ogni triennio, così se non passato

il

il triennio ſteſſo poſſono formare avanzi, come pure ſarebbe al Capo IX°. la ſpeſa ſtraordinaria per la manutenzione di pubblici Apparati, Mobili &c. la quale non potrà mai eſſere in Avanzo ſe non dopo formato un ſufficiente cumolo che ſia atto a ſupplire al biſogno quando occorra, e come ſono tutte le altre di ſimile natura. La Spenderia dunque di Camera ragionevolmente economizzata, ſarà quella, che con i ſuoi avanzi ordinarj formerà l'aſſegno a queſto nuovo Capo, come viceverſa queſto Capo ſteſso, corredato che ſia di qualche Somma, dovrà ſupplire a qualunque ſmanco, che in altri tempi, ed in altri Capi di detta privata Spenderia di Camera poteſſero ſuccedere. Dovranno per altro i Sigg. Aſſunti di Camera, e di Reviſione *pro tempore* aver l'obbligo di avvertire il Senato ogni qual volta foſſevi in queſto Capo qualche cumolo viſtoſo di denaro, mediante particolarmente la eſigenza dei Debitori arretrati, la quota dei quali ſpettante a Camera dovrà ſempre in queſto Capo unirſi, e ricadere, ſuggerendo quello che credeſſero opportuno da ſtabilirſi, mediante i ſoliti e legittimi partiti.

Capo Decimoquarto.

143. Fatte le debite rifleſſioni ſopra i Capi 13. 14. e 15 della vecchia Tabella, ſi è trovato opportuno e congruente il formarne di tutti e tre un Capo ſolo per maggior comodo, ſpeditezza, e chiarezza della pubblica Scrittura, comprendendo in ciò tutto quello, che riſguarda l'Azienda dei Monti, delle Gravezze, compreſe anche quelle del 1767 e del 1770 ed i diverſi aſſegni dovuti alla R. C. Apoſtolica, talchè formando tutti queſti titoli una parte di Azienda pubblica bensì, perchè amminiſtrata da Camera, e della quale Camera è debitrice, ma non ſua particolare, riuſcirà aſſai meglio l'averli tutti uniti in un Corpo ſolo. In queſto Capo ſi troveranno dunque unite anche tutte le partite di aſſegni, ed altro procedenti dalle nuove Gravezze, che nella riforma di queſta Tabella ſi ſono poſte ai loro riſpettivi Capi.

Capo Decimoquinto.

144. Queſto Capo è tutto nuovo ancor eſſo, e ſi è creduto neceſſario, ed utiliſſimo per la pubblica Azienda.

Si chiamerà di Amortizzazione, overo eſtinzione dei pubblici debiti: in eſſo dovranno ricadere tutti, e ſingoli gli avanzi dei Monti, nuove Gravezze e di qualſivoglia altro effetto deſtinato alle francazioni. Ognuna delle particolari Rendite ſia dei Monti,

ſia

sia delle Gravezze, avanzà chi più, chi meno; ma qual dissesto perniciosissimo non ha portato fin quì la variazione dei frutti? Si pagano i Creditori del Monte Benedettino alla ragione del 3 per cento, si francano, e si serve per francarli degli Avanzi di detto Monte; all'incontro si pagano i Frutti ai Creditori delle Abbondanze al $3\frac{1}{2}$, al $3\frac{3}{4}$, e la maggior parte al 4 per cento con effetti delle Gravezze 1767 le quali non possono mai avanzar tanto da liberarsi da questi Debiti, se non dopo un lunghissimo tratto di tempo; ed è perciò che si è preso l'utilissimo espediente di andar più tosto creando nuovi Censi, e Cambj passivi a frutto il più tenue che sia possibile, onde estinguere, e francare i Creditori maggiori, e con l'annua minorazione de' Frutti che si devono pagare, formarsi un maggior fondo, per supplire alle anzidette francazioni. Ora questo vantaggiosissimo intento quanto più facilmente o più presto si otterrà allorchè, uniti in un sol Capo gli Avanzi tutti dei Monti, e delle Gravezze, si potrà promiscuamente con questi effetti estinguere prima i Creditori maggiori e di Abbondanza, poi i minori, quindi i Monti stessi?

L'incredibile vantaggio che si ricaverà appunto dalla minorazione de' Frutti annui, anche a senso dei pubblici Ministri, accrescerà la somma, che attualmente avanzano secondo la meditata riforma, e che servono a francazioni, quindi si troverà probabilmente il Reggimento in istato, trà non molto di cercare, o di ottenere la diminuzione di qualche gravezza sensibile, ch'esiste a carico del Popolo: che se le sfortunate combinazioni le quali pure si devono prudentemente antivedere portassero nel corso degli Anni qualche caso di pubblico bisogno, o calamità, non sarà forse utile cosa, e vantaggiosa l'avere unite vistose Somme in questo Capo, mediante le quali servire alla circostanza dei tempi senza ricorrere alla imposizione di qualche nuova Gravezza? non deve far remora alcuna a questo stabilimento il riflesso, che gli Avanzi di questi Monti, e di queste Gravezze siano affetti alle sole francazioni dei Debiti ad esse corrispondenti, e che inoltre il reddito di alcune di esse Gravezze, e la di lui Amministrazione sia soggetto al rendimento di conto agli Ecclesiastici a loro arbitrio. Nè il Reggimento nel dimandare l'imposizione di qualche gravezza, nè i Sommi Pontefici nel concedere la facoltà d'imporla, ebbero mai in vista altro che la pura circostanza che allora si dava. Quindi non adattarono i provedimenti che al solo caso d'allora: se pertanto mirando ora il complesso di tutte le cose unite insieme,

veda

veda il Senato, riconosca il Sovrano il vantaggio vero e stabile, che da questa idea ne deriva a sollievo del Popolo, e massime del Povero, non vi sarà da temere che non concorra il primo ad approvarne, ed il secondo a comandarne l'esecuzione. Giacchè poi finalmente egli è certo, che il fine principale di codeste parziali destinazioni, altro non è stato fuori che il liberare la Città, e Camera di Bologna da' suoi Debiti, e quindi il Suddito dagli Aggravj. Quanto agli Ecclesiastici, oltre che non è da supporsi, che non sieno essi pure per collaudare un temperamento così proficuo alla lor Patria, resta poi evidente, che non possano sentirne il minimo pregiudizio. I Debiti creati sopra quelle Gravezze, nelle quali essi hanno diritto d'investigare, sono appunto di maggior frutto. Dunque saranno i primi ad esser francati, e per conseguenza dalla progettata unione non avranno gli Ecclesiastici che il bene di esser liberi più presto da ogni peso. Oltre a ciò è d'avvertirsi, che qualunque avanzo, da cui derivi il denaro, che si rifonderà in questo Capo, avrà ne i Libri di Scrittura la sua proporzionata corrispondenza, onde anche in caso di rendimento di Conti, si veda la sua effettiva destinazione, ed erogazione.

145. Le Aziende particolari amministrate dal Senato, sono notate secondo lo stato presente, e si è tenuto per esse lo stesso metodo praticato nel 1754; mentre non vi dee essere giammai alcun sbilancio a pubblico danno. Si è omessa l'Azienda del Collegio Vives, perchè per Apostolica Autorità fu unita al Collegio di Spagna. E quella dell'Abbadia di S. Stefano è stata posta (detratto ciò che si è fissato doversi imporre a Camera) nello specifico genere del Pane.

Suggerimenti, i quali si potranno avere in veduta, approvato che sia il Piano delle nuove Tabelle Attiva, e Passiva.

1°. Per il Credito vistoso, ed arretrato che ha la Camera per lo speso fin ora al di sopra dell'annuo assegno di L. 1500 per le Cavalcate del Torrone, come al Capo I della Tabella passiva, sembrerebbe espediente il formarne un comparto generale per tutto lo Stato, ed inoltre fissare che per l'avvenire, o le Communità fin ora recusanti effettivamente pagassero la debita annuale lor quota, o quando ciò non seguisse d'Anno in Anno, venendo il caso di cavalcare la Curia Criminale a loro conto.

2°. Riconoscendosi per esperienza che quantunque si paghino in contanti ai Signori Superiori, e loro Famiglie le accordate franchigie, ciò non ostante tali esenzioni si vogliono dai medesimi godere anche

in

in natura ne' Generi, che di tempo in tempo prendono per loro uso sorpassanti d'assai l'assegno perciò fissato; pare opportuno il fare sopra ciò una rispettosa instanza all'Eminentiss. Legato, affinchè egli con le debite dichiarazioni, e cautele, e con la sua autorità vi trovi riparo.

3°. Sembrarebbe pur congruente che l'avanzo degli assegni per le Provigioni Senatorie, come al Capo III della Tabella Passiva derivanti dai Senatori Assenti, incapaci per l'età, impediti dal noto Breve, ricadessero non a compenso dei sbilanci della Tabella, ma a comodo dei Senatori inservienti realmente alla Patria, ed al Sovrano; locchè potrebbe proporzionatamente stabilirsi rapporto a quei Senatori, i quali quantunque nello Stato, o mai, o quasi mai intervengono alle Senatorie adunanze. Una efficace Commissione data a questo effetto all'Assunteria de' Magistrati potrebbe forse render paleso la equità e giustizia di queste riflessioni.

4°. Essendosi riconosciuto da un Breve di Gregorio XV, che il numero dei Cavalleggieri, Svizzeri, e Birri, è stabilito, e che questo mancando, dovrebbe stare a vantaggio della Camera l'assegno delle Paghe per quelli, che non vi fossero, parrebbe opportuno lo stabilire, che prima della spedizione dei Mandati, o gli Uffiziali delle rispettive Guardie esibissero il Ruolo dei loro Fanti, e Soldati, o che almeno il Pagatore consegnasse la Vacchetta degli effettivi pagamenti per cautela, e sicurezza di Camera.

5°. Dovrà procurarsi in avvenire in qualunque nuovo Appalto del Dazio Rettaglio, che la partita di L. 340 per il Notaro di Camera del detto Dazio, sia per modo di Gravezza addossata al Daziere secondo i Capitoli dei Dazj, ed il partito del Senato dei 17 Decembre 1753. Il Notaro però dovrà avere l'obbligo di dare in Camera gratis gl'Instrmenti dei Tassati.

6°. Quantunque possa credersi secondo le Ordinazioni del Senato del 1775 che l'elezione del Vice Computista spettasse alla sola Assunteria di Camera, ciò non ostante avendo fatta riflessione, che questo Ministro in mancanza del primo Computista deve ex Officio supplire a tutte le di lui incombenze, così sembrarebbe giusto, e ragionevole, che la scelta del medesimo spettasse a tutto il Reggimento, al quale potrebbe divenir debitore di tutta la pubblica Scrittura.

7°. Sarà bene l'avere in riflesso in una nuova affittanza della Montagnola l'addossare se si può, e se conviene all'Affittuario, il peso della Pigione della Casa, che ora gode il Custode della Montagnola stessa, e che si paga da Camera.

8°. Pare opportuno il porre l'obbligo al Mastro de' Conj, il quale riceve buon stipendio fra i Salariati di Zecca come al Cap. VI della Tabella Passiva, il dare ogni Anno almeno quattro Conj secondo gli ordini dell'Assunteria di Zecca pro tempore, quando anche in quell'

An-

Annata vi ſia occaſione di battere, e ciò perchè egli ſi eſerciti, e ſia ſempre pronto per le occorrenze.

9°. Sembra eſpediente, ottenuta che s'abbia nella approvazione della Tabella, anche l'approvazione del numero 102, il cercar modo onde l'Azienda della Dogana concorra eſſa ancora a fine cotanto giuſto. In caſo di ſua renuenza, un ricorſo al Sovrano otterrebbe forſe l'intento.

10°. Non ſarà che bene di aver l'avvertenza, che in caſo di rinovazione di Dazj le mercedi, e gravezze d'Incanti ſiano addoſſate ai riſpettivi Dazieri. Diverrà queſto un vantaggio non ordinario per l'Azienda di Camera.

11°. Si crederebbe opportuno, o unire il Dazio Stadierola al Dazio Piazza, oppure anche toglierlo affatto, non recando ciò il minimo diſſeſto per la ſua tenuità.

12°. Sarà della diligenza de' Signori Aſſunti di Camera pro tempore, il vedere di rimettere in piedi il Dazio delle Carceri a vantaggio di Camera per le Carceri del Torrone.

N°. 71.

Rifleſſioni di alcuni Senatori ſopra il Piano eſibito da' Signori di Camera per la Riforma della Tabella.

TRa gli affari più rilevanti, che ſi trattino nel Senato, uno certamente rilevantiſſimo è quello, che dee ora eſaminarſi, e ciò è la Riforma della Tabella attiva e paſſiva. Intereſſa non che il Senato, anche il Popolo, e la Città; poichè ingrandendoſi la Tabella attiva mediante una più felice ed attenta Amminiſtrazione di quelle Speſe, che foſſero da ſopprimerſi, ſi allontana ſempre più il pericolo di doverſi accreſcere le Gravezze fatteſi oggimai intollerabili ed eceſſive. Più facilmente ſi può ancora ottenere un sì lodevole intento, qualora ſi accreſcano i Fondi deſtinati alla francazione de' pubblici Debiti, e ſi deſtini a queſto ſolo effetto una Caſſa, come ſi pratica ne' meglio regolati Governi. Tali appunto furono le intenzioni delle Signorie VV. Illuſtriſſime ed Eccelſe allorchè commiſero a' moderni Signori Aſſunti di Camera di portare un nuovo Piano per la Riforma della Tabella; giacchè eſſi con molto fondamento rappreſentavano, che non poteva più ſoſtentarſi l'altra già ſtabilita nel 1754 ſotto gli auſpicj, e dietro le accurate e diligenti Cure del Cardinal Doria allora Legato.

Non ebbero già le Signorie VV. Illuſtriſſime ed Eccelſe per oggetto ſolo della Commiſſione il trovar mezzi, onde accreſcere il Fondo deſtinato alla Spenderia di Camera; ma volle certamente ogni Senatore,

re, e conobbe neceſſario, toſto che foſſe aſſegnato un congruo e conveniente Fondo per la Spenderla, aſſicurati ſempre più i frutti dovuti ai Creditori Montiſti, ſoſtenuto con ſempre maggiori cautele il pagamento delle Somme dovute alla Camera Apoſtolica, ſtabilire finalmente un' annua Somma in qualche modo proporzionata ai gravoſi Debiti pubblici, e che invariabilmente al cadere d'ogni Anno ſi verſaſſe in una Caſſa deſtinata all' Amortizzazione di eſſi.

Ma per mala ſorte il Piano ſtato eſibito da' Signori di Camera, e laſciato fin ora eſpoſto all' Eſame d' ogni Senatore, non ſoddisfa per certo a tutti gli oggetti, che ſi cercavano, o manca poi ſenza dubbio affatto al principale di eſſi. Laſciamo da parte le obbjezioni, che ſonoſi udite contro quel Piano, tuttochè lavorato con tutta eſatezza in alcune ſue parti, con molto ingegno, ſtudio, e fatica in tutte. Omettiamo, che penſandoſi in eſſo di provedere al biſogno di alcune Aſſunterie, ſiano sfuggite di viſta altre pure importanti, pur biſognoſe di ſovvenimento. Omettiamo, che ſiaſi data per ſicura, forſe per comodo del Calcolo l'eſigenza di alcuni Dazj, che pur ſi ſa quanto rimanga annualmente incagliata; ma veniamo al principale, ed al maſſimo inconveniente di quel Piano. La baſe, e il fondamonto, in cui è coſtrutto, non è che il fiancheggiare la Spenderla di Camera con una tenue porzione de' Redditi de' Monti. Non ſi dice ora, che ſiano prive di fondamento le Ragioni addotte per provarne la congruenza. Ma è queſto quello, che ſi cercava? Si eſtinguono perciò in breve tempo i pubblici Debiti? Si può ſperare, almeno più ſollecitamente, diminuita la grave Somma di eſſi? No ſenza dubbio. Anzi eſtenuandoſi i Redditi de'Monti, viene più a lungo protratta la francazione deſiderata. E crederanno le Signorie VV. Illuſtriſſime, ſe anche non incontraſſero altri oſtacoli per ottenere l'approvazione Suprema, che non la combatteſſero gli Eccleſiaſtici, i quali nel Piano ora vegliante ſperano poſſibile in qualche tempo la ceſſazione delle Gravezze, a cui ſono ſoggetti, e che la vedrebbero dilungata nel nuovo? Sappiamo, che queſt' oſtacolo è ſtato preveduto da' Signori di Camera, e par loro di averlo tolto di mezzo con alcune loro Rifleſſioni più ingegnoſe, che vere. Ma chi non ſa la diffidenza degli Eccleſiaſtici, allorchè trattaſi del loro Intereſſe? A qualunque mutazion di Siſtema ſi opporran certamente, purchè non ne riſulti in favor loro un intereſſe maſſimo, e manifeſto. E' dunque parer noſtro, che ſi laſci per ora l'eſame della Tabella. Credano le Signorie VV. che malgrado lo ſtudio, e la fatica, con cui è ſtata formata, non è finalmente che un fantaſma abbagliante, e uno ſcherzo computiſtico. Oſiamo chiamarlo uno ſcherzo, mentre che altro è il pretendere di pagare più ſicuramente, e più preſto graviſſimi Debiti, pagando piuttoſto colla ſiniſtra, che colla deſtra mano? Le mani con cui ſpende, con cui provede a pubblici affari, l'Eccelſo

Sena-

Senato sono, una i Redditi Camerali, l'altra i Redditi de' Monti. Se tolgasi da una Borsa per accrescer l'altra, non perciò s'accrescono le ricchezze, ciò è manifesto.

Ma qual compenso, dirà ciascuno, può egli trovarsi presentemente per sovvenire al pubblico bisogno, per formare un Fondo d'ammortizzazione, per poter più presto diminuire la Massa dei pubblici Debiti senza accrescere le Gravezze già tanto cresciute, che più non possono sopportarsi? Quel medesimo compenso, che le stesse Signorie VV. nelle loro Adunanze hanno gia più d'una volta approvato e lodato.

Hanno detto parecchie volte i Signori di Revisione, che era necessario affittare i Dazj non affittati, ed il Senato ne approvò sempre la proposizione. Hanno detto alcuni recentemente, che trovavasi necessario l'affittarli insieme con gli altri soliti ad affittarsi: ed il Senato non commendò solamente questo pensiero, ma ne commise anzi agli stessi Signori di Camera l'Esame. Or questo è lo scopo, a cui debbon ora tendere le Riflessioni del Senato, e quelle de' sopralodati Signori; questo il riparo, a cui conviene rivolgersi per accrescere i pubblici Redditi, per assicurare i Fondi alle Francazioni senza imporre nuove Gravezze, senza muovere a rumore gli Ecclesiastici. Una Ferma generale, come in tanti e tanto maggiori Stati si pratica, comprensiva di tutti i pubblici Dazj ne procaccia tutti gli accennati vantaggi. Da' Dazj affittati è certo, che ritirar si dee maggior utile, e massimamente affittandoli insieme, di quel, che ora se ne ricava, poichè è certo, che i Beni del Pubblico a differenza di quelli de' privati, rendono maggior frutto affittati, che ritenuti in Amministrazione. Ecco già per questo solo Capo accresciute non poco le pubbliche rendite. Ma quanto maggiormente non cresceranno, se il Fermier generale calcolerà a favor nostro, come dovrà calcolar certamente, la grave diminuzione di Spese, il miglior regolamento de' rispettivi Dazj, il minor pericolo delle frodi, vantaggi tutti, i quali risultano dall'unione di tutti i Dazj in una Ferma sola? Questo vistoso accrescimento di corrisposta, il quale non può certamente non derivarne, sarà quel Capo, che aggiunto con gli altri Avanzi dovrà colare nella nuova Cassa d'Ammortizzazione, e per cui vedransi in un Settennio anche solo sensibilmente diminuiti i pubblici Debiti. Ma qual sarebbe poi l'utile, qual la lode, che potrebbesi giustamente sperare, se nel Contratto si riservasse il Senato la facoltà di potere nel corso dell'Appalto diminuir le Gravezze proporzionatamente alla diminuzione del Debito, e di potere anche, se le circostanze lo permettessero, toglier anzi del tutto alcune Gravezze, o per se stesse insopportabili, o troppo gravi e dure, perchè imposte sopra Generi di prima necessità, o perchè rendono malagevole il Commercio, surrogandone al tempo stesso dell'altre, che si credessero più soffribili, più giuste, più opportune?

 Tut-

Tutto ciò da un Fermiere onesto, sperimentato, discreto potrebbesi ottenere, e appunto ottenerlo per esser solo.

Noi abbiam detto brevemente, e semplicemente ciò che molti, anche privati Cittadini pensano, ed espongono con molte e più forti ragioni, e con molto maggior energìa. Abbiam parlato per amor del vero, per zelo del pubblico bene, perchè eccitati a parlar da un comando del Senato. Tolga il Cielo, che Noi abbiamo in animo di offender punto nè poco i Signori Assunti di Camera. Conosciamo tutti il loro ingegno, la loro probità, il loro zelo. Se non è riuscita in tutte le sue parti, quale speravasi, la loro operazione, non è ciò avvenuto per altra causa, se non perchè non hanno Eglino ravvisata in tutta la sua ampiezza la Commissione, di cui erano stati incaricati. Tosto che la mirino con altro occhio siam certi, che concorreranno nel nostro sentimento; ch'Eglino i primi contesteranno non aver col loro Piano soddisfatti tutti gli oggetti, che si volevano; e ch'Eglino i primi promoveranno l'esecuzione d'una Ferma generale, la quale accrescendo i pubblici Redditi, somministrerà loro que'mezzi, che si ricercano per istabilir in appresso fondamente, e con buoni fondamenti una nuova Tabella, giacchè prima convien trovare il Denaro, poi destinare le Spese, che con esso si facciano.

Che è quanto ec.

1778. 13 *Novembre L° in Senato di N°. 25.*

N°. 72.

Relazione degli Assunti di Camera sopra il Foglio Anonimo letto in Senato ai 13 *del corrente, risguardante la riforma delle Tabelle, e lo stabilimento di una Ferma Generale.*

A dì 20 Novembre 1778.

In Congregazione di Camera di N°. VI.

ERano in procinto gli Assunti di Camera di riferire alle Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse il risultato di alcuni Congressi tenuti per mezzo de' loro Deputati con l'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Legato sopra l'affare delle nuove Tabelle, e siccome erano già decorsi i due Mesi dal Senato prescritti, affine di esaminare la progettata riforma, così prima di proporla all'esperimento dei Voti, si credevano in debito di render palesi quei schiarimenti, che Sua Eminenza aveva mostrato di desiderare. Raggiravansi questi per la massima par-

parte nell'avere una più precisa e dettagliata notizia della proporzione, che si era tenuta nell'assegnare il Prodotto dei Dazj, e delle Gravezze alla Camera, ed ai Monti, nel sapere il modo, con il quale si ottenne l'approvazione dal Sovrano della Tabella regolata sotto la Legazione dell'Eminentiss. Doria, e nel vedere da qual causa procedeva il diverso metodo praticato nella Sottoscrizione dei Mandati, alcuni dei quali portano la Firma del Superiore, ed altri no: alle quali questioni avevano gli Assunti corrisposto con la opportuna esibizione di alcuni recapiti tolti o dalla pubblica Computisteria, o dal privato Archivio di Camera. Le quali cose ora gli Assunti riferenti accennano solamente, dacchè le Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse nel Senatorio Congresso dei 13 del corrente vollero onorarli del Comando di sollecitamente riferire sopra le varie parti di un Foglio Anonimo letto in quel giorno, il quale combattendo il divisato Piano di riforma, si fa strada a proporre un temperamento creduto migliore per riparare le pubbliche angustie, e calamità.

Agli Ordini Supremi del Senato si rassegnano gli Assunti, e spogliati di ogni parzialità per ciò che fu pur loro fatica, diranno ingenuamente, e con tutta franchezza il richiesto parere.

Sarebbe ai medesimi di grave pena il dimostrare, come le addotte riflessioni quanto stese con eleganza, e con brio, altrettanto sono mancanti di principio, e da se stesse si involvono in manifeste contradizioni, ogni qualvolta potessero veramente crederle di alcuni Senatori. Ma questo titolo rispettabile nel caso presente si dee temere usurpato. Oltre che non è da presumersi, che Senatori, i quali credono indecente al loro grado l'attenersi al mezzo della Cassetta degli Avvisi segreti, vogliano poi occultarsi; non si può certamente supporre, che facendolo siano privi delle più facili cognizioni, che acquistar potevano o nel maneggio delle cose pubbliche, o nella semplice lettura delle Annotazioni, che furono alla Tabella congiunte. Le risguardano dunque gli Assunti, e tali risguardar le devono le Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse, come Opera di Cittadini zelanti, i quali non istrutti del vero Sistema degli Affari, male possono proporzionare i mezzi al giustissimo fine che si propongono del pubblico vantaggio.

Incontrastabile è la massima, che le Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse nel volere riformate le Tabelle, non ebbero in animo di pensar solo alla Spenderia di Camera, ma di assicurare eziandio sempre più i frutti dovuti ai Creditori Montisti, le quote destinate alla R. C. A., e per fine di trovar modo, onde e più presto estinguere i debiti, e togliere le Gravezze. Se a questi oggetti abbia soddisfatto il Piano dagli Assunti proposto, lo dicono bastantemente le Annotazioni, che la Tabella accompagnano.

Se-

Seguitando paſſo paſſo gli Eſtenſori del Foglio Anonimo, laſceranno pure gli Aſſunti di riſpondere a quelle obbiezioni che dicionſi udite contro il Piano, e che per brevità ſonoſi forſe tralaſciate. Non ometteranno per altro di riflettere, che eſſendoſi provveduto al biſogno di alcune Aſſunterie, non perciò le altre pur biſognoſe di ſovvenimento ſono sfuggite di viſta. Si è penſato al Commercio, e quindi all'Aſſunteria d'Arti; ſi è penſato a Zecca, a Sede Vacante, a Sanità, ed a' Confini; e queſte ſi è creduto, che meritino una ſpeciale individuazione non già per le loro ordinarie occorrenze, ma per le ſtraordinarie circoſtanze, nelle quali le medeſime ſono più ſoggette a trovarſi. Per tutte le altre, e per queſte ancora conſiderate nel giro coſtante dei loro affari, ſi è più che baſtantemente provveduto, aumentando il Capo quarto per le Aſſunterie fino alla ſomma di Lire 35000 oltre l'averlo ſgravato da moltiſſimi peſi, ai quali rimane preſentemente ſottopoſto.

Era mente degli Aſſunti, allora quando la nuova riforma aveſſe ottenuto ſtabilimento, il conſigliare le Signorie VV. Illuſtriſs. ed Eccelſe a ripartire una porzione di queſto aſſegno a quelle Aſſunterie appunto, che annualmente rimangono ſprovvedute. Neppure ometteranno i medeſimi di avvertire, che la eſigenza di alcuni Dazj non ſi è data per ſicura per comodo del Calcolo, come grazioſamente dubita il Foglio Anonimo; ma perchè nel formare la Tabella attiva dovevaſi porre un dato fiſſo, quale ſi è voluto preciſamente regolare ſecondo il metodo tenutoſi nel 1754; lo che chiaramente ſi eſpoſe nella Relazione alle Signorie VV. Illuſtriſs. ed Eccelſe eſibita il giorno 29 del paſſato Agoſto. Anzi ſopra queſto Articolo poſſono gli Aſſunti riferenti aſſicurare, che ſiccome la Impoſta è quella ſola, la quale cagiona i maggiori sbilanci a noſtro danno, così nel fiſſare la rendita ſi è procurato di rimanere quaſi ſul certo, appurando nello ſcandaglio del traſcorſo Decennio tutte le partite, dalle quali ſi forma in oggi la viſtoſa ſomma di un Debito arretrato, e per una gran parte ineſigibile.

Ma il Foglio Anonimo accenna ſolo queſte difficoltà, e ſi arreſta di propoſito ſopra il da lui chiamato principale e maſſimo inconveniente del Piano. E ſi potrà credere, che alcuni Senatori declamino per inconveniente l'aver fiancheggiata la Spenderia di Camera con parte dei redditi dei Monti, e lo facciano nello ſteſſo momento che ſi proteſtano di non aſſerire, che ſieno prive di fondamento le ragioni per provarne la congruenza? Si degnino le Signorie VV. Illuſtriſs. ed Eccelſe fermarſi un momento ſopra queſto obbietto, che è pur di facile ſoluzione.

Non può immaginarſi, che ſi metta in queſtione l'annuo sbilancio della Spenderia di Camera. Queſto è un fatto troppo da una parte notorio, e troppo dall'altra naturale. Quei Generi che nel 1754

era-

erano tariffati ad un prezzo, ora valgono molto di più; dunque quei Capi che alla provvista di questi Generi suppliscono, devono sbilanciare, perchè mancanti di sufficiente assegno. Inoltre quali e quante spese sono da quel tempo a questa parte cresciute, e tutte gravi, e di considerazione? Un maggior numero di Ministri per alcune Aziende, un frequente passaggio di Principi, le replicate Sedi vacanti, il disordine non interrotto nei Confini, le moltiplici e lunghe Liti hanno avuto bisogno di non mediocri somme, e queste dove potevano nel sistema presente prendersi altrove, che dalla Spenderia di Camera? E questa Camera come non avrebbe sbilanciato priva di Fondi proporzionati a tali pesi? Che se pur questo è inconveniente, ed è sicuro, conveniva dunque cercare il riparo; e dove meglio trovarlo che da quei Monti medesimi, i quali nel 1754 col titolo di sgravarsi da ogni spesa, e di rendere men difficile il Conteggio, avevano rilasciata a favore di Camera una tenuissima porzione delle loro Rendite poco atta forse a coprire la parte delle Spese, che sarebbe ai medesimi allora toccata, ed incapace al certo a sopportare gli Aumenti che sonosi nel progresso del tempo per indispensabile necessità dovuti fare? Finquì le Sigg. Vostre Illustriss. ed Eccelse vedono, che gli Assunti hanno parlato di quelle spese soltanto, nelle quali l'equità, e la giustizia richiede, che l'Azienda dei Monti concorra al sollievo di Camera, e di queste ne hanno data bastantemente ragione e nella Relazione dei 29 Agosto, e nei Fogli alla medesima annessi. Quanto alle altre, nelle quali solo la congruenza gli ha stimolati a mescolare il Concorso di Camera con quello dei Monti, come sarebbe il sussidiare il Commercio, l'accrescere il fondo dell' Elemosine, ed altre tali di simile condizione, danno essi conto nelle loro Annotazioni della causa che a ciò gli mosse, persuasi per altro che quando questo motivo di pura congruenza avesse trovato ostacolo, si potevano senza diffesto alcuno nè della Tabella, nè di Camera cancellare tali partite, e lasciare intatto nelle altre sue parti tutto il Sistema.

Ma insiste il Foglio Anonimo, e dice, che non è questo quello che si cercava, perchè non si estinguono più presto i pubblici Debiti, anzi ne viene più a lungo protratta la francazione. Si conceda per un istante che ciò fosse anche vero, come vero apparirà certamente a chiunque esamini questa parte della Operazione isolata dal tutto; quindi che se ne dedurrebbe? Dunque lasciar correre gli annui non lievi sbilanci di Camera, e porla in necessità di crear nuovi Debiti, mentre si protraggono gli antichi. Questa è la legittima conseguenza, che le premesse del Foglio Anonimo ci fanno sperare; quasi che non si potesse chiamare un pubblico Debito il trovar Denaro per sovvenire alle urgenze della Spenderia di Camera, come lo è il trovarlo per le urgenze v. g. di Annona. Degno non sarebbe della prudenza delle

Sigg.

Sigg. Vostre Illustriss. ed Eccelse, che mentre bramano con ansietà la francazione de i passati contratti Debiti, fossero men sollecite a por riparo, perchè si togliesse l'occasione di crearne dei nuovi. Eppure a ciò conduce l'argomentazione dedotta dal Foglio Anonimo.

Si consoli per altro il Senato, il Popolo, e la Città, che il Piano dagli Assunti proposto non ritarda per alcun modo la francazione dei Debiti che ora esistono, ma la rende anzi più vantaggiosa, ed attiva. Non è un fantasma abbagliante, nè uno scherzo computistico il dire, che le Gravezze tutte avanzano chi più, e chi meno; che tutte hanno dei Debiti ai loro Redditi corrispondenti, ma con frutto diseguale; che l'unire insieme tutti i Prodotti di questi Avanzi rende sicuro il francare prima tutti gli Aggravj maggiori; che per queste francazioni ne risulterà un nuovo Cumulo derivante dalla minorazione dei frutti; e che questo nuovo Cumulo dando luogo a liberare dagli altri Debiti, lascerà aperto il campo a togliere a poco a poco se non tutte le Gravezze, quelle almeno che sono le più insopportabili, ed al povero più dannose.

Abborriscono gli Assunti le Riflessioni, che sono più ingegnose che vere; ma non così facilmente restano convinti da bei concetti, e da studiate parole. Leggano le Sigg. Vostre Illustriss. ed Eccelse il Num°. 144 delle loro Annotazioni al Capo XV, e lo confrontino con il §. del Foglio Anonimo, che a quello ha corrispondenza; e poi con la solita loro perspicacità, e saviezza decidano quale de' due meriti meglio il Nome di fantasma abbagliante, e di scherzo computistico. Non è un pagare con la sinistra piuttosto, che con la destra mano; non è un togliere da una borsa, per accrescerne un' altra quello, che si progetta nell'unione di tutti gli avanzi per la ideata ammortizzazione, ma bensì è il congiungere tutte due le mani, ed il cumulare ambedue le Borse, per impedire una divisione, la quale per la tenuità delle rimanenze prese separatamente, non può dar comodo di presto liberarsi dagli aggravj.

Quanto alla diffidenza degli Ecclesiastici, essa vuole supporsi presunta a torto. A torto, perchè essi pure sono finalmente Cittadini; a torto, perchè il Principe Supremo, conosciuta la giustizia della causa, non l' ascolterebbe; a torto finalmente, perchè fuor di proposito. Già si disse, che il Clero è soggetto al pagamento di quelle Gravezze appunto, sopra le quali sono creati i Debiti di maggior frutto; dunque la proposta unione degli avanzi più a Loro, che a' Laici stessi sarebbe di giovamento. Sarebbero i medesimi ben contenti di vedere per qualche Anno ritardata parte delle francazioni del Monte Benedettino (alle di cui Doti essi pure concorrono per la unione del Monte Conservazione) con la sicurezza di essere presto liberi dalle più gravose Imposizioni di Annona, e di vedere poi quindi il detto Monte

chiu-

chiuso, ed in istato di rimanere ancor esso per la massima parte saldato. Questi non sono nè riflessi ingegnosi, nè fantasmi, nè scherzi; sono verità palpabili, e che ciascuno può facilmente riconoscere. Come poi si può avere un timore cotanto strano degli Ecclesiastici, quando ci resta tutta la più fondata lusinga di credere, che lo stesso nostro Eminentiss. Sig. Cardinale Legato (della cui propensione verso questo Senato hanno le Sigg. Vostre Illustriss. ed Eccell̃e avuta una prova anche nell'ultima Sessione) avvalorerà le nostre istanze, e potrà farlo con ogni calore sull'esempio di quanto accordò il Sommo Pontefice Benedetto XIV nel suo Chirografo dei 19 Decembre 1749; e molto più sull'altro delle facoltà a Lui stesso compartite di servirsi cioè degli Avanzi del Benedettino per fiancheggiare la Commissione delle Acque. Se il caso non è nuovo, se la ragione più forte, se l'appoggio è il medesimo, chi ragionevolmente potrà dubitare dell'esito?

Si avanza il Foglio Anonimo, e combattuto il Piano dagli Assunti di Camera ideato, vuole che si lasci affatto l'esame della Tabella, e si pensi ad una Ferma generale dei Dazj, creduto il migliore Compenso per sovvenire presentemente al pubblico bisogno. Uniti tutti i Dazj in una sola mano devono rendere un indicibile Aumento di corrisposta, *e questo vistoso accrescimento sarà quel Capo, che aggiunto con gli altri avanzi dovrà colare nella nuova Cassa di Ammortizzazione.* Tali sono le parole del Foglio. Dunque si lasci pure sbilanciare quanto si voglia la Camera, la quale nulla importerà, che crei nuovi Debiti, purchè si estinguano gli Antichi. Ad una conseguenza cotanto assurda credono gli Assunti riferenti, che siano stati condotti gli Autori del Foglio dalla sola mancanza delle necessarie notizie.

In genere per altro può sussistere la massima della Ferma generale, e sussistere ancora la Riforma della Tabella; anzi quando l'Aumento delle Rendite fosse cotanto vistoso, come si ripromette il Foglio Anonimo, tanto meglio riuscirebbe la esecuzione della Tabella stessa, poiche provveduto per essa alla ordinaria Sponderia di Camera nel modo dagli Assunti divisato, crescerebbe il Prodotto degli Avanzi, e quindi il Capo della Ammortizzazione, e più presto si otterrebbe il fine, che si desidera della estinzione dei pubblici Debiti, e dell'abolizione delle Gravezze. Una Operazione dall'altra è però totalmente diversa; la Ferma aumenta le Rendite; la Tabella prescrive il modo di erogarle; questa è necessaria senza quella; e quando si volesse anche adottare la massima della Ferma, lungi che possa nuocere, sarà anzi espediente, che preceda la meditata Riforma.

Comunque siasi è dimostrato, che abbracciata ancora l'idea della Ferma generale, ed il Piano di Ammortizzazione dal Foglio proposto, si rende necessario il Beneplacito Apostolico. Ogni Dazio, ogni Gravezza ha i suoi Redditi particolari, e separati; quindi Amministrazione;

Conto, e Rimanenze distinte; senza l'Indulto Supremo mai si potranno unire gli avanzi dei Dazj insieme, e quindi mai francare una Gravezza con il Prodotto di un'altra.

Se dunque si dee ricorrere al Principe, ogni ragion persuade, che si ricorra piuttosto per un rimedio reale e sicuro, com' è quello delle riformate Tabelle, per le quali si va alla radice del male, che per una semplice provisional provvidenza, la quale e dovrebbe incontrare gli stessi ostacoli, se pur dobbiamo temerne, e non durerebbe tutto al più che quanto durasse il nuovo Appalto dei Dazj.

Da quanto finora si è detto sperano gli Assunti riferenti avere risposto alle promosse obbiezioni del Foglio Anonimo, e di averlo fatto con accuratezza, e verità. Rimane al presente il far qualche parola sull'Appalto generale de' Dazj, sopra il quale cadono per ultimo le Commissioni delle Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse.

E primieramente il Foglio Anonimo sembra, che incolpi gli Assunti di Camera per non avere riferito al Senato sopra l' idea di affittare i Dazj unitamente. Se in realtà fossero Senatori quelli che lo hanno steso, avrebbero saputo, che questa Commissione mai è venuta alla presente Assunteria di Camera; che i moderni Assunti però credendo non affatto inutile il progetto, a fine di pensarvi con quiete, e maturità l'avevano cercata con una Relazione letta in Senato ai 23 dello scorso Mese di Marzo; che una obbiettata premura di vedere compita certa Riforma dei Capitoli dei Dazj già da molti Anni pendente, sospese le loro premure; che non mancarono di rinnovare in altra Sessione dei 6 di Giugno..... che le quistioni eccitatesi, per le quali si attende ancora il sentimento dell' Assunteria di Magistrato, troncarono il filo di questo affare, sopra il quale a meno di essere tacciati di soverchia arroganza, ed impudenza, non avrebbero dovuto giammai parlare senza un previo impulso delle Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse.

Son troppo notorj presso qualunque Sig. Senatore codesti Fatti, i quali ignoti agli Estensori del Foglio gli hanno indotti nell' errore di credere che l' Assunteria di Camera siasi dimenticata, o non abbia curate le ricevute Commissioni.

Si conviene nella massima, che i Beni del Pubblico affittati rendono maggior frutto, che ritenuti in Amministrazione, e quindi si accorda, che tutti i Dazj appaltati, ed appaltati forse anche unitamente, produrranno un utile assai maggiore. Ma vi possono essere, e vi sono tante volte molte circostanze, le quali determinano un Governo a preferire vantaggi minori ad esclusione dei massimi. La qualità delle Persone che concorrono, la sicurezza delle Corrisposte, i vantaggi dello Stato, il bene del Commercio sono tutti oggetti, i quali non devono perdersi di vista in un generale Appalto dei Dazj di una Provin-

vincia, e quella offerta, quel partito si crederà sempre prudentemente il migliore, che non tanto prometta un'annua Corrisposta maggiore del solito, ma che raduni in se stesso tutte le mentovate combinazioni.

Nel caso nostro, o la Ferma generale si vuole estendere a tutti quei Dazj che scadono nel finir dell'Anno venturo, unendovi anche quelli che sono al presente sotto l'Amministrazione di Camera, o piuttosto tutti i Dazj indistintamente.

Se piace la prima idea, ne converranno con le Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse gli Assunti riferenti ogni qual volta si voglia passar sopra a quei riflessi, che tante volte hanno distolto questo Eccelso Consesso dal pensare ad appaltare l'Imposta, ed il Dazio due quattrini sopra le Merci in Dogana.

Il primo è composto di difficile esigenza, e stà a carico di miserabili, e Contadini: ogni qual volta il Senato lo metta in balìa di un Appaltatore, converrà che si determini a rimanere indolente, vedendo negli Anni di penuria carcerati senza riguardo i Lavoratori, estorti gl'Inquilini, la Provincia devastata. Il Fermiere, che avrà cresciuta la Corrisposta, non ammetterà riguardi, ovvero dilazioni: e voglia pure il Cielo, che le continue durezze non diminuiscano la Popolazione in modo, che nel tempo in cui speriamo di coltivare i nuovi, si difficulti la Coltivazione dei vecchi Terreni. Oltre di ciò riflettano le Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse, che il maggior Prodotto che venga offerto, non avrà sussistenza, se l'Oblatore non sia contemporaneamente garantito dai non pochi pretesi Esenti, e dalle ragguardevoli Comunità recusanti.

Queste Considerazioni, che accennano brevemente gli Assunti, gli spronerebbero a consigliare le Signorie VV. Illustrissime ed Eccelse a lasciar per ora l'Appalto di questo Dazio, e rimettendo in vigore il metodo dei Massari, aspettare almeno, che il progetto ultimamente esibito con tanto zelo dai Signori di Pubblico Sollievo abbia un qualche sfogo, per quindi provare se con la maggiore facilità della riscossione ne venisse a Camera nell'amministrarlo minor pregiudizio.

Rispetto al Dazio due Quattrini in Dogana, ognuno vede quanto il medesimo sia diseguale, ed improprio. Tanto paga una libbra d'Oro, quanto una libbra di rottami, e di Terra. Il Fermiere, il quale ne avrà cresciuta la Corrisposta, poco curante del Commercio, non userà certamente grandi facilità; quindi ecco per conseguenza incagliato il trasporto di molte Robe, e di quelle anche specialmente che servono talvolta alle nostre Manifatture. Si usano in Camera queste facilità, e si usano volentieri con il riflesso generale del pubblico bene. Tali sentimenti non possono essere proprj di un Fermiere, avido naturalmente del suo guadagno.

 Si

Si potrebbe aggiugnere qualche cosa sopra il Dazio del Pavaglione ora amministrato da Camera, e forse non sarebbe difficile il dimostrare, che un Appalto di questo Dazio, o scemerebbe d'assai, o forse distruggerebbe il Commercio delle nostre Sete. La sollecitudine con la quale gli Assunti sono stati obbligati a riferire, gli dispensa da più accurati esami, e le Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse sono troppo illuminate per comprendere a colpo d'occhio le difficoltà benchè di volo toccate.

Superati questi riguardi, la Ferma generale nel primo dei due casi proposti sarà una cosa ottima, come ottima lo sarà certamente per tutti i Dazj, che scadono, ai quali senza contrasto si potrebbero unire quelli della Carta terriera, e forestiera, e quelli della Seta pur forestiera, quando non avessero effetto le provvide risoluzioni, che per isgravarle furono prese condizionatamente da questo Eccelso Senato.

Se poi piacesse la seconda idea, e ciò è quella di estendere la Ferma a tutti i Dazj indistintamente, in tal caso conviene distinguere. O si intende di cumularli tutti nel momento dell' Appalto, togliendo di mano ai particolari Appaltatori presenti quelli che godono, come sarebbe Sale, Tabacco, Pedaggi, Triennale ec. ed allora la ben uscita, che il nuovo Fermiere dovesse a questi sborsare, assorbirebbe probabilmente tutto l' Aumento, che nell'annua Corrisposta potesse offerire; ovvero s'intende di cumularli solo al termine delle loro scadenze, ed in tal caso dovendosi per necessità fare un Appalto di un lunghissimo tempo, non sarebbe della più sana politica l' obbligarsi ad una sola Persona, la quale sicura del proprio interesse pel corso di molti Anni, cagionerebbe assai facilmente vessazioni, ed angustie. Tali almeno erano le massime di questo Eccelso Senato, e tali sono state fino al presente. Basti riandare i Trattati avutisi nel 1757, tempo in cui pure era insorta la idea di una Ferma generale, per esserne convinto. L'unire molti Dazj in un solo Affitto fu sempre considerata cosa buona, l'unirli tutti, pericolosa.

Il Foglio anonimo ci assicura, che in tanti e tanto maggiori Stati questa Ferma generale si pratica, e procaccia molti vantaggi. Ogni Paese ha le sue Leggi, ed i suoi Costumi. Sono noti i rigori delle Ferme di Modena, di Parma, e di Milano; nè forse si potrebbero eseguire con tutta la estensione in questa Provincia, nè forse si potrebbero sopportare. Un discreto, onesto, e sperimentato Appaltatore, quale lo vogliono gli Autori del Foglio, non si porrebbe a questo impegno, conoscendo le combinazioni di questo Stato, e di questo Governo.

Quì termina il Foglio predetto, e quì terminano pur anche gli Assunti, concludendo con le di lui stesse proteste, e ciò è di aver parlato per amor del vero, per zelo del pubblico bene, perchè eccitati

a par-

a parlare da un Comando del Senato. Vogliono pertanto lusingarsi ad onta dei dubbj eccitati di aver ravvisato in tutta la sua ampiezza le commissioni, delle quali e al presente, e per lo passato sono stati incaricati. Sono pur essi certissimi, che se le riformate Tabelle, se i Fogli alle medesime uniti, se la Relazione dei 29 Agosto fosse stata maturamente considerata, e molto più se gli Autori del Foglio Anonimo avessero avuta esperienza dei pubblici affari, non avrebbero discordato dal loro parere, e promovendo ancora la idea della Ferma generale, la quale forma un oggetto totalmente diverso dalla riforma della Tabella, e può benissimo con lei combinarsi, anzi di molto coadjuvarla, non avrebbero declamato contro un Piano, il quale potrebbe certamente servire al fine, che si desiderava, di un miglior regolamento nell' Amministrazione dei Redditi pubblici, e di un miglior uso degli Avanzi delli medesimi.

Dipenderà ora dalla prudenza delle Signorie VV. Illustriss. ed Eccelse il prendere quelle determinazioni, che giudicheranno le più opportune; mentre gli Assunti ossequiosamente si rassegnano ec.

1778. 24 *Novembre*. *Letta in Senato di N°.* 24.

N°. 73.

Chirografo della Sa. Me. di Benedetto XIV dei 17. *Luglio* 1742 *diretto all' Eminentiss. Sig. Cardinale Alberoni Legato della Città di Bologna, in cui si concede facoltà al Reggimento di vendere i Fondi della Badìa de' Santi Naborre, e Felice, e d'investirne il ricavato in luoghi di Monte.*

CI ha fatto rappresentare il Reggimento di cotesta Città, che con due Brevi della fe. me. di Giulio II nostro Predecessore emanati nell'Anno 1508 fu estinta e soppressa l'Abbadia denominata de' SS. Naborre, e Felice, e tutti i Beni della medesima furono applicati allo Spedale de' Pestilenziati sotto l'Amministrazione de' Senatori Assunti da deputarsi dal detto Reggimento, li quali dovessero unicamente render conto al Cardinal Legato pro tempore di codesta Città; e che la fe. Me. di Clemente VIII altro nostro Predecessore, considerando forse, che l'applicazione a benefizio de' Pestilenziati per Misericordia Divina rimaneva inutile per la maggior parte de' tempi, avendo avuto bisogno di accrescere il Monte Annona di altri Scudi 50000 addossandolo al Reggimento, in tale occasione concedette, unì, ed incorporò tutti li menzionati Beni allo stesso Reggimento, fino a tanto che fosse seguita la liberazione dal peso ingiunto, della quale però è cessa-

cessata ogni speranza, poichè oltre il peso soprariferito, avendone lo stesso Sommo Pontefice imposti anche degli altri, le rendite di detti Beni sono inferiori ai Pesi annui, non che valevoli a cumulare il denaro per l'estinzione de' Capitali. Per supplir dunque al danno, che cotesto Pubblico ne soffre, si è pensato al modo di accrescere le rendite di tali Beni per quanto appartiene agli Stabili urbani, e rurali, e siccome questi amministrati per conto del Pubblico apportano sempre del discapito o per le Spese di Visite, Ministri, Risarcimenti, e Pigioni de' Granaj, Cantine, e Vasi per riporre, e custodire l'Entrate, stantechè di queste cose l'Azienda è sprovveduta, oppure a cagione delli defalchi, o ristori, quando li Beni si affittino, e di altre Spese, alle quali non è tenuto l'Affittuario, si è considerato, che ridonderebbe in molto utile il vendere molti Stabili urbani, e rurali, e convertire il prezzo in tanti luoghi di Monte, surrogandoli in tutto e per tutto in luogo e vece de' medesimi Stabili; ed essendosi già offerta la Contessa Teresa Bianchetti di comperare un Podere di Semente Corbe 20 posto nel Comune della Beverara per il prezzo di Scudi 7600 Romani, che in luoghi di Monte renderebbero ogni Anno Scudi 228 invariabili, qual Podere prima si affittava per Scudi 180 col pericolo de' casi fortuiti, e coll'obbligo di diverse Spese, ed ultimamente per la gran diligenza di chi amministra, riuscì d'indurre uno a prenderlo per annuo Affitto di Scudi 220, ma benchè gli sia stato promesso il ristoro in caso di tempeste, riconoscendo l'Affittuario per isperienza di ritrovarsi in un sicuro svantaggio, si è dichiarato di volerlo dimettere, e che la stessa utilità, e probabilmente anche maggiore, potrebbe incontrarsi anche nella vendita degli altri Stabili in tutti li casi particolari, che saranno per presentarsi, per il di cui effetto ha implorata la nostra Paterna Clemenza, supplicandoci a volergli benignamente permettere, che possa effettuare detta vendita a favore della Contessa Teresa Bianchetti, per erogarne il prezzo in compera di tanti luoghi di Monte, che si acquisteranno; ed in oltre ci ha supplicato, che vogliamo concedergli la facoltà di poter effettuare anche la vendita degli altri Stabili, che gli si presentasse l'occasione di vendere in avvenire; ed affinchè nell'erogare il prezzo nella compera de' luoghi di Monte da surrogarsi in luogo di detti Stabili, il Reggimento di Bologna, e per esso l'Assunteria dal medesimo deputata, secondo il solito, all'Amministrazione de' Beni di detta Abbadia, non abbia a soffrire verun discapito o nel pagare gli Agi, che si costumano in tali compere, o nel tenere il denaro ozioso per qualche tempo in congiuntura delli primi acquisti, o in caso di francazioni, cotesto Reggimento ci ha altresì supplicato, che vogliamo ordinare, che a proporzione delli Depositi, quali dovranno immediatamente farsi delli denari cumulati dalle vendite, si proceda all'estrazione, o francazione di altret-

trettanti luoghi di qualche Monte già eretto, de' quali per via di subingresso, se ne acquisti la proprietà dall'Assunteria predetta nel nome, come sopra; e che questi tali luoghi così acquistati non sieno soggetti a francazione, se non che nel caso della totale estinzione del Monte; e finalmente che quando quel Monte interamente si francasse, vi sia allora la facoltà di subentrare in un altro per la stessa via di estrazioni, e così s'abbia a praticare di mano in mano, finchè vi saranno luoghi di Monte nella Città di Bologna; e Noi riflettendo, che per li motivi suddetti questa Grazia ridonda in evidente utilità di cotesto Pubblico, mentre in tal forma si assicurano i Capitali di detti Beni in una rendita certa, ed immune da ogni gravezza, e pericolo, conforme Voi stesso ce ne avete assicurato, e così uniformandoci ancora al vostro sentimento, siamo volentieri condiscesi a fargliene, come in appresso, la Grazia. Avendo per tanto nel presente nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola registrato l'intero tenore delli precitati due Brevi della fe. me. di Giulio II nostro Predecessore sopra la soppressione dell'Abbadìa denominata de' SS. Naborre, e Felice, dell'applicazione de' Beni allo Spedale de' Pestilenziati, dell'incorporazione de' suddetti Beni fatta dalla fe. me. di Clemente VIII al Reggimento di cotesta Città supplicante, fin tanto che fosse seguita la liberazione dal peso ingiunto nell'essersi accresciuto il Monte Annona, dello stato, qualità, e rendite di detti Beni, ed ogni altra cosa quantosivoglia necessaria da esprimersi; di nostro Motu proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema Potestà, vi ordiniamo, che in nome nostro diate, e concediate, siccome Noi diamo, e concediamo al suddetto Reggimento di cotesta nostra Città di Bologna ampla, ed assoluta licenza, e facoltà di potere liberamente, e non ostante li suddetti, ed altri qualsivogliano pesi, e vincoli, vendere, e alienare a favore della suddetta Contessa Teresa Bianchetti un Podere di semente Corbe venti, posto nel Comune della Beverara, per il prezzo di Scudi 7600; o altro forse maggiore, da riferirsi dai Periti, per doversi però questo depositare in cotesto Monte di Pietà in credito del medesimo Reggimento supplicante, colla dichiarazione, che proviene dalla vendita di detto Podere, e sotto espressa Legge, e condizione, che con ordine delli Senatori Assunti soliti deputarsi ogni anno all' Amministrazione de' Beni della detta già soppressa Abbadìa, si debbano investire in tanti luoghi di Monte non vacabili di cotesta Città di Bologna, a favore di esso Reggimento, colla dichiarazione della provenienza del loro prezzo, e col vincolo, che debbano stare perpetuamente soggetti, e obbligati a favore della sunnominata Contessa Bianchetti Compratrice per ogni e qualunque evizione di esso, ed in caso di qualsisia molestia; ed in oltre vi ordiniamo, che in nome nostro diate, e concediate, conforme Noi diamo, e concediamo al Reggimento di cotesta Città

la

la facoltà, e licenza di potere in avvenire, quando gli si presenterà l'occasione de' Compratori, di vendere liberamente gli altri Stabili provenienti dalla menzionata Badìa de' Santi Naborre, e Felice, come sopra soppressa, a favore di qualunque Persona, e per il prezzo da stimarsi da' Periti, per doversi anche quello depositare, ed investire in simili luoghi di Monte non vacabili di cotesta Città, cogli stessi vincoli, come sopra, ordinati, ogni volta però che da tali vendite e successivi investimenti sia per risultarne l'evidente utilità, da riconoscersi, ed approvarsi, mediante uno, o più Senato-Consulti alla presenza, e col consenso delli Reverendiss. Cardinali Legati pro tempore legittimamente, e nelle consuete forme ottenuti; ed acciò il Reggimento, e per esso l'Assunteria Amministratrice predetta non abbia a soffrire verun discapito o nel pagare gli Agi, che si costumano in tali Compre, o nel tenere il denaro ozioso per qualche tempo in congiuntura de' primi acquisti, o in caso di Francazioni, dichiariamo, vogliamo, ed ordiniamo, che col prezzo di tali Beni, come sopra da vendersi, si proceda all'estrazione, o francazione di altrettanti Luoghi di qualche Monte già eretto, ne' quali per via di subingresso se ne acquisti la proprietà dalla detta Assunterìa nel nome, come sopra; e di più dichiariamo, che questi tali Luoghi di Monte non siano soggetti a francazione, se non che nel caso della totale estinzione del Monte; e finalmente quando quel Monte interamente si francasse, gli diamo la facoltà di subentrare in un altro per la stessa via d'estrazione, con doversi in questa forma praticare di mano in mano, finchè vi saranno Luoghi de' Monti in cotesta Città, e sopra detti Investimenti da farsi in Luoghi di Monte, s' intendano trasferiti, siccome Noi trasferiamo, e trasportiamo tutti li pesi, vincoli, obblighi, ed ipoteche, a' quali trovansi soggetti detti Beni da vendersi, come sopra incorporati, e spettanti al sunnominato Reggimento, acciò passino totalmente liberi ne' Compratori, con commetterne l' esecuzione di tutto ciò a Voi, ed a' vostri Successori nelle forme sopra espresse, e sopra ciò stipularne pubblici Instrumenti per gli Atti di qualunque Notajo, colli soliti patti, obblighi, e clausole, ed altre, che si accorderanno tra le Parti, ed in questa forma, in esecuzione del presente nostro Chirografo, ne pronuncierete Decreti, concederete le opportune facoltà, e farete tutt'altro che per il totale adempimento, perpetua fermezza, e sussistenza di questa nostra Grazia stimerete in qualunque modo esser necessario, perchè così è mente, e volontà nostra precisa ed espressa. Volendo, e decretando, che al presente nostro Chirografo, benchè non esibito, nè registrato in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti, possa essere impugnato, moderato, o rivocato, e che così, e non altri-

trimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale benchè Collegiale, Congregazioni, anche de' Reverendissimi Cardinali, da Voi, e vostri Successori in detta Legazione, Vice-Legato pro tempore, Camarlingo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare diversamente. Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualsivoglia tempo giudicato contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice nostra sottoscrizione, benchè non vi siano state chiamate, sentite, nè citate qualsisiano Persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, che vi avessero, o pretendessero avervi qualunque interesse, e che richiedessero farne quì un'espressa, e individua menzione, non ostanti li pesi, e vincoli apposti nelli memorati Beni da vendersi, la Bolla di Pio IV nostro Predecessore *de Registrandis*, la Regola della nostra Cancellaria *de jure quæsito non tollendo*, e qualsisiano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo Noi colla pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e total esecuzione, ed effetto di quanto si esprime nel presente nostro Chirografo, ampiamente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 17 Luglio 1742.

BENEDICTUS PAPA XIV.

N°. 74.

Chirografo della Sa. Me. di BENEDETTO XIV *dei 22 Febbraro 1757 Diretto all' Eminentissimo Sig. Cardinal Fabrizio Serbelloni Legato della Città di Bologna, nel quale accorda l'imposizione di Pedaggio per i Ponti alla loro Manutenzione.*

CI è stato rappresentato dal Reggimento di codesta nostra Città di Bologna mediante il Conte, e Senatore Bentivoglio Ambasciadore della medesima presso questa S. Sede, essere già stati da' tempi addietro fabbricati diversi Ponti di pietra sopra i Fiumi, e Torrenti, che scorrono per il Contado di detta Città per comodo dei Passaggieri, cioè il Ponte sopra il Reno per la strada fuori di Porta S. Felice: altro sopra il Reno medesimo fuori di Porta Saragozza in luogo detto = a Casalecchio = il Ponte sopra il Torrente Savena nella Strada fuori di Porta S. Stefano: altro sopra il medesimo Torrente Savena fuori di Porta Maggiore: altro sopra il medesimo Torrente Savena fuori di Porta S. Donato: ed altro finalmente sopra un Ramo del Reno fuori di Galliera in luogo detto = a Corticella = quali Ponti sono stati sin' ora mantenuti, conservati, e di tempo in tempo riparati con Tasse, e riparti sopra la Camera di Bologna, sopra il Contado, e sopra li rispettivi Interessati, secondo le diverse regole di contribuzione praticata a proporzione delle varie contingenze; Ed avendo fatto conoscere l'esperienza passata, ed il bisogno ultimamente occorso di un istantaneo provisionale riparo per lo dirupamento accaduto nel Ponte di Reno fuori di S. Felice, la necessità di pensare seriamente non solo alla durevole rifezione della rovina già accaduta, ma ancora a provedere ad altre, che possono occorrere in avvenire, e nel tempo medesimo quanto riescano gravosi questi tali riparti, e Tasse non solo al Contado oppresso da molti pesi, ed alla suddetta Camera esausta di Rendite, e Proventi, quanto anche agl'Interessati afflitti da varie calamità de' nostri tempi senza che i Stranieri, che godono del comodo di detti Ponti, ne abbiano risentito alcun dispendio: quindi sull'esempio di quello stesso, che Noi abbiamo conceduto in simile occorrenza alla nostra Città d'Imola con Chirografo da Noi segnato li 14 Maggio 1749 e registrato negli Atti di Cesare Ridolfi uno de' Segretarj della Nostra Camera Apostolica, ci ha supplicato detto Reggimento di accordargli benignamente una Imposizione, o sia Pedagio da pagarsi da qualunque Forestiere tanto Laico, quanto Ecclesiastico Secolare, o Regolare,

lare, quale sia per transitare sopra li riferiti Ponti, o anche a guazzo pel fondo di detti Fiumi, e Torrenti, e tanto per le Persone a piedi, o pure a cavallo, quanto per le Carrozze, Sedie, Lettighe, Carri, Birozzi, o altre Condotte, Some, Animali, o sieno senza Carico, o con Carico di Persone, ovvero di Robe, o di altro, che sia forestiere di qualsivoglia genere, e specie, da esigersi detto Pedagio, secondo le Tasse, e con quelle providenze, e regolamenti, che da esso Reggimento coll'approvazione, e consenso vostro saranno stimate le più espedienti, e sicure, e meno dispendiose; e che ci degniamo d'applicare in perpetuo il Reddito, ed Emolumento da ricavarsi da tale Imposizione per la Manutenzione, e riparo de' suddetti Ponti a sollievo della Camera, e del Contado di Bologna, e degl' Interessati soliti soggiacere a detto Peso; ferma però sempre restando la prestazione, e sovvenzione annua di Lire dugento di Bologna, che sono Scudi quaranta Romani, convenuta pagarsi dalla Dogana, o Gabella Grossa di essa Città per i Ponti, e Vie di Reno, & Idice in vigore di Transazione confermata dalla se. me. di Alessandro VII nostro Predecessore con suo Breve dei 3 Luglio 1663. Ed avendo Noi considerato l'equità della domanda per il vantaggio, e comodo, e sicurezza, che riportano da detti Ponti i Forestieri o sia nelle Persone, o sia nei Carichi, e trasporti di Robe, e Merci, ed ogni altro Genere, che loro appartiene, dopo averne sentito anche il vostro parere, siamo benignamente condiscesi a concederne, come in appresso, la Grazia. Pertanto col presente nostro Chirografo, in cui abbiamo, e vogliamo, che si abbia, ed intenda per espressa qualunque cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Suprema Potestà, commettiamo, ed ordiniamo a Voi, che diate in Nome Nostro, e concediate, siccome Noi diamo, e concediamo al detto Reggimento di Bologna qualunque facoltà, e autorità d'imporre a' detti Ponti colla Vostra approvazione, e consenso una Tassa, o sia Pedagio, discreto però, e proporzionato, e col dovuto riguardo all'utilità del Commercio da esigersi nei siti, e nelle somme, e colli Regolamenti, e provedimenti, che con vostra approvazione, e consenso saranno stabiliti, e pubblicati dal medesimo Reggimento, da tutti i Forestieri tanto Laici, che Ecclesiastici Secolari, o Regolari, che transiteranno in avvenire per li mentovati Ponti, e per alcuno di essi, e tanto transitando sopra i Ponti medesimi, quanto a guazzo per il Fondo, ed Alveo di essi Fiumi, e Torrenti, o sieno le sole Persone a piedi, o a Cavallo, o sieno con Carrozze, Sedie, Lettighe, Carri, o altre Condotte, Some, Animali senza Carico, o con Carico di Persone, o di Robe forestiere di qualsivoglia genere, e specie. E li Redditi, ed Emolumenti, che si ricaveranno da detta Imposizione, o Pedagio, concederete, ed appli-

plicarete in Nome Noſtro, ſiccome Noi in virtù del preſente colla Suprema Noſtra Autorità concediamo, ed applichiamo perpetuamente a detta Città, ed al Reggimento, e Camera di Bologna, ad effetto però, che tutto il ricavato da tale Impoſizione ſia depoſitato, ſiccome Noi ordiniamo, che da quelli, a' quali ſpetterà, ſi depoſiti in conto ſeparato, ed a parte preſſo il Depoſitario della Camera di Bologna, a diſpoſizione del medeſimo Reggimento, per erogarlo con il conſenſo voſtro, e de' voſtri Succeſſori, detratte prima le Speſe neceſſarie per l'eſigenza, nella manutenzione, riparazione, rifacimento, ed altre Speſe, che di tempo in tempo occorreranno, e tante volte, quante ne accade il biſogno, per la ſuſſiſtenza, e buono ſtato di eſſi Ponti, e non mai in altra cauſa quantoſivoglia utile, e neceſſaria; E ciò in ſollievo, e ſgravio della Camera di Bologna, del Contado, e degl'Intereſſati, ch'erano ſoliti taſſarſi in paſſato, per quanto porteranno le forze dei Redditi, e Proventi di detta Impoſizione: obbligando il medeſimo Reggimento a cumulare, ed inveſtire con approvazione voſtra, e de' voſtri Succeſſori in tutto, o in parte quello, che mai ſopravanzaſſe alle indigenze di tempo in tempo occorrenti, ad effetto di valerſi delle ſomme così accumulate, ed inveſtite per i biſogni maggiori, per i quali non baſtaſſe l'annuo reddito di detta Impoſizione; e quando mai foſſe d'uopo, ſulla Dote di detta Impoſizione, o Pedagio imporre Cenſi, o contrarre altri Debiti anche fruttiferi al frutto, che non ecceda il quattro per cento l'anno, vogliamo, che ne diate piena facoltà al medeſimo Reggimento tante volte, quante le contingenze dei caſi o al preſente, o in avvenire ciò richiedeſſero per provedere prontamente a' detti Ponti, ſempre però coll' approvazione voſtra, e de' voſtri Succeſſori, e coll' obbligo di pagare puntualmente i frutti, e di andare ogni anno eſtinguendo i Capitali de' medeſimi Debiti cogli annui Emolumenti della Impoſizione, reſtando ſempre ferma la detta preſtazione, e ſovvenzione annua di Lire dugento, quale ſi paga dalla Dogana, o Gabella Groſſa della Città: volendo Noi, che queſta Contribuzione reſti ſempre depoſitata in detto Conto a parte, e incorporata colle Rendite, e Proventi della Impoſizione medeſima. E ſopra tutte, e ſingole le coſe premeſſe, e per tutt'altro, che occorrerà per l'eſecuzione, ed oſſervanza di quelle ad ogni iſtanza di detto Reggimento diamo a Voi, e voſtri Succeſſori ampia facoltà di pronunciare qualunque Decreto, pubblicare Editti, Tariffe, e Proviſioni, ſpedire ordini, e procedere contro i Renuenti, e fare tutt'altro, che ſtimerete neceſſario, ed opportuno, ſenza che mai da alcuno poſſa rivocarſi in dubbio l'autorità, che vi diamo, perchè tale è l'intenzione, e volontà noſtra eſpreſſa. Volendo, e decretando, che al preſente noſtro Chirografo, benchè non eſibito, nè regiſtrato in Camera, e ne' ſuoi Libri, non poſſa mai darſi, nè opporſi di-

di surrezione, orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intezione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti possa essere impugnato, moderato, o rivocato, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni, anche di Reverendissimi Cardinali Legati a Latere, e Vicelegati pro tempore di detta nostra Città di Bologna, Camarlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario; dichiarando Noi sin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, benchè non vi sieno state intese, o citate qualsisieno Persone ancorchè privilegiate, o privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che vi avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle facesse bisogno di special menzione: non ostanti la Bolla di Pio IV nostro Predecessore *de registrandis*, la regola della nostra Cancelleria *de jure quæsito non tollendo*, e qualsisieno altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, nostre, e de' nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole, avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, o formale, che vi potesse intervenire, per questa sola volta, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente nostro Chirografo, ampiamente ed espressamente deroghiamo. Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 22 Febbraro 1757.

BENEDICTUS PP. XIV.

Que-

N°. 75.

Quesito fatto dal Card. Legato al Computista pubblico.

SI cerca l'Entrata annua, reale, incassata dell' anno 1777. Si dice annua, perchè non si vogliono considerare gli arretrati, che fossero o scaduti, o esatti nel 77. Si dice reale, perchè non si vogliono figurati, o approssimazioni. Si dice incassata, perchè non si vuole accresciuta di nomi di Debitori, e si vuole diminuita da' Creditori, che si fossero per avventura formati. Nel dicontro la Spesa dell' anno medesimo.

Ri-

N°. 76.

Risposta del Pubblico Computista al precedente Quesito

Rendita e Spesa Generale della Camera di Bologna, Monti, e Gravezze dell' Anno 1777.

Entrata

Rendite particolari di Camera	Scudi	72332. 30. 7
de' Monti	Sc.	131103. 52. 1
delle Gravezze 1736 per Sanità, e Milizia	Sc.	41213. 70. 8
delle Gravezze 1767 per Annona	Sc.	24220. 65. 11
delle Gravezze 1770 per l' Annona di Roma	Sc.	5894. 82. 6
della Gravezza 1773 per l' Olearia	Sc.	2382. 61. 2
Ascende l' *Entrata* a	Sc.	277147. 62. 11

Spesa

Spese particolari di Camera	Sc.	71646. 12. 4	
di Frutti de' Monti, ed altre	Sc.	120134. 57. -	
delle Gravezze 1736	Sc.	35064. 91. 3	
delle Gravezze 1767	Sc.	14119. 18. 1	
delle Gravezze 1770	Sc.	5098. 63. -	
della Gravezza 1773	Sc.	1571. 97. -	
Ascende la *Spesa* a			Sc. 247635. 48. 8

☞ Che detratta dalla suddetta Entrata ne risulta un *Avanzo* per l' Anno 1777 di — — — — Sc. 29512. 14. 3

L' Entrata avutasi nell' Anno 1777 ascende come sopra alla Somma di — — — — Sc. 277147. 62. 11
Della quale essendone rimasta da esigere da varj Debitori per conto del dovuto per dett' Annata per — — — — Sc. 88800. 91. 6

Si deduce, che dell' Entrata dell' Anno 1777 se n' è incassata nello stesso Anno per la Somma di — Sc. 188346. 71. 5
Ed ascendendo le Spese fatte nell' Anno suddetto riguardanti la medesima Annata a — — — — Sc. 247635. 48. 8

☞ Ne risulta, che nell' Anno 1777 siasi speso di più dell' Entrata incassata per la Somma di — — Sc. 59288. 77. 3.
Da ciò si rinviene, che la suddetta soprasspesa, unitamente alle Francazioni fatte in detto Anno con Avanzi ec. si siano fatte con Effetti delle Rendite degli Anni arretrati a tutto il 1776 incassate nell' Anno 1777.

N°.

Ristretto dell' Entrata, e Spesa generale della Provincia

Spesa

La Spenderia di Camera secondo la Tabella Passiva esibita nel 1778 all' Eminentiss. Legato dai Sigg. Deputati di Camera, detratti i Frutti del Monte Isola, e Monte Morelli importa	Sc.	78731. 20. 4
Assegni alla Rev. Camera Apostolica, compresovi i Frutti del Monte Giulio	Sc.	34390. — —
Frutti ai Creditori Montisti, ed altri, come al Foglio dei Debiti *Somm.* *N°*. 78 circa	Sc.	165000. — —
Spese dello Studio, del Canale di Navigazione, risarcimenti di Fabbriche, assegni Pontificj, e Ministero, che si fanno con le Rendite di Dogana	Sc.	23826. 86. 8
Ascende la Spesa a	Sc.	301948. 7. —
☞ L' Entrata supera la Spesa di	Sc.	8898. 94. —
	Sc.	310847. 1. —

77.

li Bologna fatto nel 1778. *a tutto l' Anno* 1777.

Entrata

La Rendita totale di Camera, non compreso le Aziende particolari, ascende come alla Tabella a	Sc. 267239.	56.	2
Dalla Tassa dei due Bajocchi per Tornatura imposta per i Debiti d' Acque	Sc. 13425.	45.	8
Dalla Rendita di Dogana, secondo l' ultimo Bilancio a tutto 1776.	Sc. 34133.	3.	4
Dalla Gravezza Moline, e Moliture venduta ai Creditori delle suddette Moline	Sc. 5665.	8.	8
Ascende l' Entrata a	Sc. 320463.	13.	10
avverte, che dal 1754. (epoca, e principio della Tabella Doria) a tutto 1777. vi sono tanti nomi di Debitori, come al Foglio *Somm. N°.* 79. importanti la somma di Sc. 230787. 8. 2. procedenti dalla suddetta Entrata, la qual somma divisa per ventiquattro Anni, ne rinviene un Anno per l' altro d' inesatto	Sc. 9616.	12.	10
Resta l' Entrata in	Sc. 310847.	1.	–

N°. 78.

Riſtretto dei Pubblici Debiti della Provincia di Bologna a tutto l' Anno 1777.

Con li Creditori del Monte Secondo Clemente ———	Sc.	187228. 72. 2
Creditori del Monte Benedettino ———	Sc.	3994722. 39. 11
Creditori delli Monti Annona, e Sollievo in Dogana = ſecondo l'ultimo Bilancio eſibito a tutto 1776. ———	Sc.	227572. 39. 11
Creditori del Monte Suſſidio d' Acque ———	Sc.	132881. 45. 5
Creditori Cenſuarj in Bologna, Roma, e Genova, compreſovi Sc. 30000 con la Reverenda Camera Apoſtolica	Sc.	506711. 79. 10
Creditori Cenſuarj per le Cauſe d'Annona ———	Sc.	192606. 20. 8
Creditori Cenſuarj per le Cauſe d'Olearia ———	Sc.	35927. — —
Creditori Cenſuarj per la Fàbbrica degli Orſoglj ———	Sc.	32924. — —
Capitale corriſpondente all'annua rendita netta da Speſe, che ricavano i Creditori delle Moline, e Moliture ———	Sc.	196096. 85 -
Altro Capitale corriſpondente a Sc. 532, che ſi pagano alli Creditori del Monte Iſola ogni Anno di frutto ———	Sc.	18176. 65. 10
Altro Capitale corriſpondente a Sc. 105. che ſi pagano ogni Anno alli Creditori del Monte Morelli per frutti —	Sc.	3587. 50 -
Sommano i *Debiti Pubblici*	Sc.	5528434. 98. 5

Segue dicontro

Per

Per la Somma dei Pubblici Debiti a tutto l'Annō 1777 come dicontro di ——— Sc. 5528434. 98 9

Dalla qual Somma si dibattono le seguenti Partite, cioè

Contanti in Cassa provenienti dagli Acquirenti nel Monte Benedettino ———	Sc. 1627. — 5	
Sovvenzione fatta agl'Interessati della Chiusa di Casalecchio con effetti di detto Monte	Sc. 6260. — —	
Sovvenzione fatta all'Instituto delle Scienze con Avanzi delle Rendite del Monte Benedettino ———	Sc. 2600. — —	
Sovvenzione alla Commissione d'Acque con Avanzi delle Rendite di detto Monte	Sc. 20000. — —	
Capitale investito nel Monte Benedettino con Avanzi delle Gravezze 1770 ———	Sc. 3587. 50 —	
Capitale investito nel Monte suddetto con effetti d'Imposta per la quota spettante ai Monti ———	Sc. 2633. 15 9	
Capitale nel Monte Annona per la partita Bargellini ———	Sc. 6956. 8 1	
Capitale nella Società degli Orsoglj ———	Sc. 32924. — —	
In tutto ———		Sc. 76587. 74 3

☞ Rimangono i Debiti della Provincia di Bologna a tutto l'Anno 1777 in ——— Sc. 5451847. 24 6

Non compreso il Capitale corrispondente a Sc. 5000 che si pagano ogni Anno alli Creditori de' Monti Tesoreria, dalli quali detratte le spese dell'Amministrazione, occorrerebbero per la Francazione di detti Monti Sc. 134232. 28. 4

Come pure non compreso il Capitale di Sc. 328000. — — corrispondente a Sc. 9600, che si pagano ogn'Anno per frutti alli Creditori del Monte Giulio.

N°. 79.

Tavola dei Debitori alle Pubbliche Rendite della Camera di Bologna dal 1754 per tutto l' Anno 1777.

Debitori al Dazio Impoſta per gli Anni infraſcritti, cioè

Anno		Somma	
1754	Sc.	3789. 93. 4	
1755	Sc.	4387. 97. 6	
1756	Sc.	4806. 66. —	
1757	Sc.	4612. 73. 7	
1758	Sc.	6689. 97. 2	
1759	Sc.	4032. 88. 10	
1760	Sc.	5159. 69. 5	
1761	Sc.	3525. 83. 7	
1762	Sc.	3891. 56. 9	
1763	Sc.	7377. 6. 4	
1764	Sc.	2794. 92. 5	
1765	Sc.	3860. 67. 5	
1766	Sc.	7873. 96. 11	
1767	Sc.	4983. 92. 5	
1768	Sc.	4207. — 11	
1769	Sc.	7187. 25. 11	
1770	Sc.	2815. 62. 8	
1771	Sc.	4619. 81. 2	
1772	Sc.	4253. 53. 7	
1773	Sc.	4287. 70. —	
1774	Sc.	5099. 24. 4	
1775	Sc.	9452. 46. 7	
1776	Sc.	17222. 32. 1	
1777	Sc.	44532. 58. 5	
			Sc. 171465. 38. 4
Debitori diverſi al Dazio Piazza 1764 e 1765			Sc. 283. 63. 6
Segue avanti			Sc. 171749. 1. 10

Per

Per la Somma addietro —— Sc. 171749. 1. 10

Debitori diversi per la Gravezza Triennale, per resto di diverse Annate a tutto 1776 —— Sc. 4082. 36. 7

Fornaro, e Farinotti del Contado per la Gravezza del Paolo sopra ogni Corba di Formento a tutto 1771 —— Sc. 625. 81. —

Comunità del Contado Debitrice per la Gravezza dello Sgravio Sale imposta nel 1768 per le Cause d' Annona

cioè per il 1768	Sc.	364. 90. 7		
1769	Sc.	352. 83. 1		
1770	Sc.	355. 11. 6		
1771	Sc.	353. 95. 8		
1772	Sc.	371. 64. —		
1773	Sc.	410. — 9		
1774	Sc.	405. 18. 11		
1775	Sc.	764. 45. 7		
1776	Sc.	1849. 19. 3		
1777	Sc.	5111. 63. 1		
			Sc.	10338. 92. 5

Debitori diversi al Dazio Carta Terriera, cioè

per il 1765	Sc.	6. 54. 6		
1766 e 1767	Sc.	120. — —		
1769	Sc.	10. 63. —		
1774	Sc.	32. — —		
1775	Sc.	32. — —		
1776	Sc.	32. — —		
1777	Sc.	538. 24. 6		
			Sc.	771. 42. —

Debitori diversi al Dazio due Quattrini, cioè

per il 1776	Sc.	115. 32. —		
1777	Sc.	4220. 77. 10		
			Sc.	4336. 9. 10

Antonio Ghigieri Conduttore del Dazio Stadierola per tutto il 1772 —— Sc. 46. 58. —

Segue dicontro Sc. 191950. 21. 8

Per

Per la Somma dicontro — Sc. 191950. 21. 8

Petronio Bornati Debitore per il Dazio Stadierola, cioè

per il 1773	Sc.	32. 23. 8		
1774	Sc.	125. 66. 8		
1775	Sc.	125. 66. 8		
1777	Sc.	10. 27. —		
			Sc.	293. 84. —

Gio. Battista Querzoli Daziere del Dazio Carceri d' abbasso per l' Affitto 1777 — Sc. 16. — —

Pietro Bonacorsi Conduttore del Dazio Zalde, e Festa per resto a tutto 7 Maggio 1777 — Sc. 67. 99. 2

Giuseppe Ungarelli Conduttore di detto Dazio, per resto del dovuto dalli 8 Maggio a tutto Decembre 1777 — Sc. 560. 95. —

Pellegrino Facci Conduttore del Dazio Piazza per resto del dovuto a tutto 1777 — Sc. 378. 56. —

Eriberto Monari Conduttore della Gravezza Triennale per il secondo semestre 1777 — Sc. 883. 96. 11

Lorenzo Macchiavelli Esattore in Dogana della Gravezza sopra la Seta Forestiera, per resto del dovuto per il 1777 — Sc. 28. 47. 6

Debitori diversi per il Dazio Pavaglione, cioè

per il 1774	Sc.	1057. 88. 10		
1775	Sc.	923. 32. 6		
1776	Sc.	1053. 11. 8		
1777	Sc.	2489. 19. —		
			Sc.	5523. 52. —

Carlo Roberti Daziere del Dazio due Quattrini sopra le quattro Gravezze = Cera, e Vacchette = Formaggio Forma = Zuccaro, e Carne salata = per l' Affitto 1777 — Sc. 2220. — —

Sig. Valerio Morelli, e Compagni Appaltatori dei Pubblici Dazj, per resto del dovuto per il 1777 Sc. 23480. 7. 8

Suddetti per l' esatto dalla Gravezza di un quattrino per libbra d' Olio per il 1777 — Sc. 2382. 59. 10

Segue avanti Sc. 227786. 19. 9

Per

Per la Somma addietro —— Sc. 227786. 19. 9

Debitori diversi di Camera per Pigioni, Canoni ec.
cioè per tutto 1776 Sc. 490. 85. 6
e per il 1777 Sc. 1624. 87. 2
——— Sc. 2115. 72. 8

Debitore alla già Abbazìa de' Santi Naborre, e Felice per Pigioni, Canoni ec. cioè
per tutto 1776 Sc. 630. 43. 4
e per il 1777 Sc. 254. 72. 5
——— Sc. 885. 15. 9

☞ Ascendono li Debitori alle Rendite Pubbliche per tutto l'Anno 1777 a ——— Sc. 230787. 8. 2

N°. 80.

Nota de' Debiti sotto l'Amministrazione del Reggimento, che esistevano l'Anno 1754.

Con li Creditori del Monte 2°. Clemente — — L. 1013.1366. 14. 2
del Monte p°. Clemente — — — L. 2833921. 13. 10
del Monte Sussidio 4°. — — — L. 277272. 3. 6
del Monte Sussidio 5°. — — — L. 527766. 15. 9
del Monte Conservazione di prima Erezione — — — — — — L. 2778283. 5. 6
del Monte Conservazione di seconda Erezione — — — — — L. 3225315. 12. 3

In tutto a Moneta Camerale — L. 19773926. 5. —

Che sono di Moneta Plateale — L. 20268274. 7. 6
Cioè Scudi Romani n°. 4053654. 87. 6

Par-

N°. 81.

Particola del Chirografo della Sa. Me. di Clemente XIV delli 27 Agosto 1770 per l'Erezione di un nuovo Monte da chiamarsi col nome di Monte Sussidio d'Acque diretto per la Esecuzione all'Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinal. Antonio Colonna Branciforti Legato di Bologna.

Affinchè poi i Creditori Montisti abbiano una maggior sicurezza, e siano più che bastantemente cauti, tanto per il Capitale, quanto per il pagamento de' Frutti dei Luoghi di detto Monte, obblighiamo a tal effetto generalmente lo stesso Reggimento, Camera, e Città di Bologna, e tutti, e singoli suoi Effetti, e Beni, anche nella più stretta forma della Nostra Camera Apostolica =.

N°. 82.

Imposizione di Censo a favore della Casa Serra di Genova in debito della Camera di Bologna con la speciale ipoteca sopra l'imposizione di due bajocchi per Tornatura, e la generale di tutti gli Effetti presenti, e futuri della detta Camera.

IN CHRISTI NOMINE AMEN

Anno ab illius Nativitate Millesimo, septingentesimo, septuagesimo octavo; Indictione undecima, die vero Sabathi prima Mensis Augusti; Tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini Nostri Domini Pij VI Divina Providentia Summi Pontificis.

Essendo in presenza de' Testimonj, e di Noi Notari infrascritti gl'Illustriss. ed Eccelsi Signori, Sig. Conte Vincenzo Grassi, Odierno degnissimo Gonfaloniere di Giustizia, del Popolo, e Comune di Bologna, Sig. Marchese Bartolomeo Bolognini, Sig. Marchese Giuseppe Angelelli, Sig. Conte Gio. Paolo Fantuzzi, Sig. Marchese Giorgio Cospi, e Sig. Marchese Francesco Monti; tutti Nobili Patrizj, e Senatori di questa Città di Bologna ed Assunti di Camera del corrente Anno, ed essa Camera legittimamente rappresentanti, come il maggior Numero de' Sigg. Assunti, che la compongono; inerendo non meno alle supreme facoltà compartite dalla Sa. Mem. di Clemente XIV

XIV. all'Eccelso Senato, e Camera di questa Città di Bologna, con suo speciale Chirografo, segnato in Roma li 30 Luglio dell'Anno 1771, ed al successivo Decreto esecutoriale dell'Eminentis. e Reverendiss. Sig. Cardinale Antonio Colonna Branciforte, già Legato a Latere di questa Città, emanato li 28 Agosto Anno suddetto 1771 per gli Atti del fu Gio. Giuseppe Pedini pubblico, (mentre visse) Notaro Collegiato, ed Attuario del Foro Civile; Il cui Tenore nel suo pubblico Impresso sarà unito a questo Instromento; ad effetto d'improntare l'occorrente denaro pel proseguimento de' Lavori dell'Acque a vantaggio di questo Territorio, e Provincia, ed anche per la Estinzione de' Debiti contratti di più gravoso interesse; siccome ancora inerendo al speciale ordine per la esecuzione del presente Contratto, diretto all'Eccelsa Camera dall'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Ignazio Boncompagni Ludovisi, Odierno Nostro Legato a Latere di questa Città, e Delegato Apostolico a' predetti Lavori li 30 Luglio prossimo passato; il cui tenore sarà in primo luogo registrato a fine di questo Instromento; e sempre per le Cause, fini, ed effetti enunziati, ed espressi in detti Pontificio Chirografo, e Decreti, a quali &c. Ed essendosi presentata la favorevole occasione della Vendita, e rispettivo acquisto dell'infrascritto Censo a favore dell'Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, quondam Illustriss. Sig. Gio. Carlo, Patrizio Genovese, quant'è per la massima parte di esso, a nome però, e per conto della Primogenitura perpetua, instituita dal fu Illustriss. Sig. Gio. Pietro Serra, quondam Illustriss. Sig. Francesco, nel di lui Testamento, presentato li 15. Ottobre 1776. negli Atti del Sig. Francesco Maria Carosio, pubblico Notaro di Genova, e pubblicato successivamente li 30 Giugno 1777 a favore del predetto Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, e dopo di Esso del di lui Figlio Primogenito Maschio, e così di Primogenito, in Primogenito Maschio, in infinito, e sotto tutti i Vincoli, Leggi, Condizioni, e Sostituzioni ulteriori espresse in detto Testamento per la progressione, e perpetuità di detta Primogenitura, e Fideicommisso, e come verrà anche in appresso più distintamente individuato, ed espresso; e quant'è pel rimanente picciolo residuo, e compimento di esso Censo, a vantaggio, comodo, & a libero conto di esso Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, e Suoi ec. Premessa per detti Eccelsi Sigg. Gonfaloniere, ed Assunti, l'espressa Protesta, da aversi per ripetuta opportunamente in ogni parte necessaria di questo Instromento; che per quanto siano per dire, fare, o promettere in esso, punto non intendono, nè vogliono obbligare se stessi, quali particolari Persone, loro Eredi, e Beni ec. ma solo nell'unica rappresentanza di Assunti predetti, i Beni, ed Effetti della Camera di questa Città di Bologna, e segnatamente il Reddito, e Provento della Tassa de' due bajocchi per Tornatura imposta, ed assegnata per Dote del Monte Sussidio

 d'ac-

d' Acque, nè mai più oltre ec. nè altrimenti ec. Uniformandosi sempre al prescritto nella Bolla del Santo Pontefice Pio V sul modo, e forma della Creazione de' Censi; per l'Eccelso Senato, e Camera di questa Città, pe' fini, ed effetti sopraddetti, di accorrere alle spese degli ordinati lavori d'Acque, onde per mancanza di denaro non restino intermessi con notabile pregiudizio di questa Città, e Provincia, e delle prescritte risoluzioni della Sagra Congregazione dell' Acque, e per erogarne ancora utilmente gli effetti in estinzione de' debiti più gravosi, e sempre a norma del citato Pontificio Chirografo 30 Luglio 1777; ed esecutoriale Decreto dei 28 Agosto anno suddetto, a quali ec. In, e sopra il Reddito, e Provento della Tassa de' due bajocchi per Tornatura, imposta su tutti i Terreni, compresi nel Circondario, individuato ne' Pontificj Chirografi 27 Agosto 1770, e successiva Notificazione dell'Eminentiss. Sig. Cardinale Ignazio Boncompagni Ludovisi, di quel tempo nostro Vicelegato, e Commissario, ora Delegato Apostolico, Deputato a' suddetti Lavori, ed affari d'Acque de' 19 Ottobre Anno predetto 1770; assegnata in Dote del Monte Sussidio d'Acque, di cospicua rendita, e stante lo stabilito Appalto della fissa esigenza di tale Tassa, ascendente all'annua somma di Scudi Romani tredici mila, e quattrocento dieci, Sc. 13410 da Paoli dieci per Scudo, che di moneta nostra di Bologna sono annue Lire sessantasette-mila, e cinquanta, L. 67050 da Paoli due per Lira; e però soprabbondantemente capace dell' infrascritta obbligazione, ed alienazione di Censo, e sopra tutte, e singole le Doti destinate, ed obbligate per detto Monte Sussidio d'Acque; hanno imposto, costituito, e creato, impongono, costituiscono, e creano un annuo, perpetuo, sempre però redimibile Censo di Lire cinquemila novecento quattro, L. 5904 - quattrini, moneta corrente di Bologna da Paoli due per Lira, pagabile però sempre divisamente, e distintamente, come in appresso ec. sempre in numero cinquecento settantasei, n°. 576 Zecchini Romani effettivi di giusto peso, alla ragione di Lire dieci, e soldi cinque l'uno, L. 10. 5, giusta il loro corso, e valutazione plateale in questa Città, e corrispondentemente all'infrascritto Capitale, e Prezzo da riceversi di Semestre, in Semestre la rispettiva metà ec. e detto annuo Censo di L. 5904 - quattrini moneta suddetta, così, come sopra, imposto, e creato, detti Illustriss. ed Eccelsi Sigg. Gonfaloniere, ed Assunti spontaneamente ec. per l'Eccelso Senato, Camera di questa Città, e Commissione d'Acque, hanno dato, venduto, ceduto, ed assegnato, e danno, vendono, cedono, ed assegnano, a stipulazione del Molto Illustre Sig. Antonio Francesco quondam Sig. Gio. Battista Domenichini, Cittadino di questa Città, della Parrocchia di S. Stefano, attuale Computista di questa Eccelsa Camera, pubblico Professore di Aritmetica nel Patrio Archigimnasio, e specialmente incaricato del presen-

fente Inveftimento, ed acquifto di Cenfo, unitamente con noi Notari infrafcritti ec. pubbliche ed autentiche Perfone ec. accettanti ed acquirenti ec. All' Eccellentifs. Sig. Giacomo Serra, quondam Illuftrifs. Sig. Gio. Carlo Serra, Patrizio Genovefe, acquirente, quant'è per la maffima parte di detto totale Cenfo, corrifpondente al Capitale di Lire cento novantafei mila, cinquecento novantaquattro, e foldi dieci, L. 196594. 10- quattrini moneta di Bologna correfpettiva a Zecchini Romani d'Oro effettivi numero diecinove mila cento fettantanove, n°. 19179. e Paoli diecinove, e mezzo, P. $19\frac{1}{2}$, alla valutazione di L. 10. 5 per cadaun Zecchino, e così per l'annuo Cenfo di Lire cinquemila ottocento novantafette, foldi fedici, e denari otto, Lire 5897. 16. 8- quattrini moneta fuddetta di Bologna, da Paoli due per Lira, fempre in nome, e per conto, e credito della Primogenitura perpetua, inftituita dal fu Illuftrifs. Sig. Gio. Pietro Serra, quondam Illuftrifs. Sig. Francefco, nell'ultimo di lui Teftamento prefentato li 15. Ottobre 1776 ne' pubblici Atti del Notaro Sig. Francefco Maria Carofio di Genova, e pofcia fucceffivamente pubblicato li 30 Giugno 1777 a favore del prefato Eccellentifs. Sig. Giacomo Serra, primo chiamato a detta Primogenitura, e dopo di effo del di lui Figlio Primogenito Mafchio, e così fempre di Primogenito in Primogenito Mafchio in infinito; e fotto fempre tutte le altre ulteriori foftituzioni, leggi, e vincoli, e chiamate, giufta la lettera di detto Teftamento; e la quale Primogenitura fu da effo Teftatore nella fua Inftituzione ordinato, che aveffe a fondarfi, od in luoghi di Monte dell'Illuftrifs. Cafa di S. Giorgio di Genova, oppure in luoghi di Monte, non vacabili della Città di Roma; e della quale fondazione in quella parte pofcia fra effo Eccellentifs. Sig. Giacomo Serra, e l'Eccellentifs. Sig. Francefco Serra di lui Sig. Fratello, ambo Eredi univerfali di detto fu Illuftrifs. Sig. Gio. Pietro per pubblico Inftromento, rogato li 30. Luglio detto Anno 1777, fi convenne efpreffamente aveffe, e doveffe farfi nel Monte di S. Pietro di Roma; in oggi dal Sereniffimo, ed Inclito Senato della Sereniffima Repubblica di Genova, ne è ftato indi permeffo il trafporto, e paffaggio nel prefente Inveftimento del Monte Suffidio d'Acque di Bologna; avendo a tal effetto opportunamente con fuprema Autorità derogato, non meno a detto Teftamento, che al precitato feguito Inftromento di Convenzione, ed in tutto, come rifulta autenticamente dall'emanato Decreto del prefato Serenifs. Senato di Genova, e fucceffivo Laudo del dì 6. Marzo corrente Anno 1778; a cui fempre ec. e quant'è pel picciolo compimento di detto totale annuo Cenfo, e così di Lire fei, foldi tre, e denari quattro, L. 6. 3. 4- quattrini, moneta di Bologna, corrifpondente al capitale di Lire ducentocinque, e foldi dieci, L. 205. 10- quattrini, moneta di Bologna, correfpettive a Zecchini Romani numero venti, n°. 20,

 e Pao-

e Paoli uno, per conto, comodo, e credito particolare, e libero di detto Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, quondam Sig. Gio. Carlo, e suoi ec. e ciò colla clausola ad avere ec. e colla piena cessione di ragioni ec. da aversi quì per estese, giusta il Clausolario di noi Notari di Bologna, dell'Anno 1582. E tale annuo Censo in tutto di Lire cinque mila novecento quattro, L. 5904, quattrini, moneta, come sopra, i prefati Eccelsi Sigg. Gonfaloniere, ed Assunti di Camera, specialmente, e generalmente obbligando tutti gli annui Redditi, e Proventi di detta Tassa de'due bajocchi per Tornatura sopra censiti, e sussidiariamente a cautela di detto Eccellentiss. Acquirente, sempre per la massima parte di detto Censo come sopra, a nome, e comodo, e Credito di detta Primogenitura perpetua instituita da detto fu Illustriss. Sig. Gio. Pietro Serra, quondam Illustriss. Sig Francesco, e del Possessore presente, e de'Chiamati pro tempore alla medesima, e quant'è pel picciol residuo, e compimento di detto annuo Censo, a proprio, e particolar conto, e credito ec. *Tutti, e singoli i Beni, ed Effetti della Camera di questa Città, sì presenti, che avvenire* ec. Colla Clausola della speciale, e privilegiata Ipoteca ec. anche in forma della Reverenda Camera Apostolica ec. Hanno promesso, e si sono obbligati, e promettono, e si obbligano, dare, e pagare, sempre in Zecchini Romani effettivi di giusto peso nella valutazione, e ragguaglio sopraddetti, quant'è per la Tangente massima di detto annuo Censo, e cioè per la somma di L. 5897. 16. 8 quattrini, all'attuale Possessore, e Ritenitore di detta perpetua Primogenitura Serra, ed a' Primogeniti Maschj pro tempore chiamati, ed ammessi alla medesima; e così in oggi al sopra lodato Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, quondam Illustriss. Sig. Gio. Carlo, Primo chiamato, ed attuale Possessore legittimo di essa Primogenitura; e quant'è pel picciol residuo, completivo di detto totale Censo, e cioè per L. 6. 3. 4 quattrini, e detto Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, e suoi ec. per proprio libero, e particolare conto, di Semestre in Semestre la correspettiva metà, e rata ec. sempre a piena, e libera disposizione di esso Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra per valersene a suo piacimento, mediante i di lui ordini, diretti al Sig. Computista pro tempore dell' Eccelsa Camera di questa Città, precorsa però Fede, e Documento legittimo di sua Firma, a cautela pubblica, o di opportuno Mandato ad exigendum in chiunque gli fosse di piacimento ec. e dopo esso Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, così seguire al di lui Primogenito, ed altri Successori chiamati all'attuale possesso di detta Primogenitura Serra, e rispettivamente per la Tangente di proprio, particolar interesse, a detto Eccellentiss, Sig. Giacomo Serra, e suoi ec. finchè il predetto Censo resti inestinto; e ciò specialmente in Bologna, e generalmente ec. e co'patti de'pegni, e precario in forma ec. e secondo le Provisioni

del

del Comune di Bologna dell'anno 1466; sempre puntualmente, ed esattamente ec. senza menomo ritardo, od eccezione in contrario ec. cominciando a conteggiare il corso del primo Semestre dal giorno d'oggi in avvenire ec. E tale Imposizione, e vendita di Censo, e cose antidette, i prelodati Eccelsi Sigg. Gonfaloniere, ed Assunti hanno fatta, e fanno nominatamente pel convenuto prezzo di numero diecinove mila e ducento Zecchini Romani effettivi di giusto peso, n°. Zecchini Romani 19200, che rinvengono di Moneta di Bologna, al ragguaglio suddetto di Lire dieci, e soldi cinque per cadauno Zecchino, Lire cento novantasei mila, ed ottocento, L. 196800 quattrini, da Paoli due per Lira; qual prezzo tutto, ed intero esso Sig. Antonio Francesco Domenichini, Incaricato suddetto, de' denari rimessigli in diverse volte, mediante varie Spedizioni, Cambiali, Ordini, e Giri di Banco a questo preciso effetto avute, e ricevute dalla Ditta, e Ragione Bancaria di Genova, Benza, Strafforello, e Verde per Conto espresso di detto Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, e per l'effettuazione del presente Investimento, e già sempre di mano in mano per modo di Cautela, e Deposito, posti, e depositati alla pubblica Cassa, e da essa ora ritratti, per dare il reale suo compimento a questo Contratto; spontaneamente ec. a vista de' Testimonj, e di Noi Notari infrascritti, ha dato, pagato, ed effettivamente sborsato ad essi Illustriss. ed Eccelsi Sigg. Gonfaloniere, ed Assunti, Venditori, come sopra, e pe' fini, ed effetti sopra espressi, a vantaggio, e comodo di detta Commission d'Acque, accettanti ec. nell'identifica somma di Zecchini Romani effettivi d'oro di giusto peso numero diecinove mila, e duecento, che al ragguaglio, e ragion sopraddetta di Lire dieci, e soldi cinque l'uno, L. 10. 5 formano ed importano la Somma, e Capitale predetto di Lire Centonovantasei mila, ed ottocento, L. 196800 quattrini, moneta di Bologna, da Paoli due per Lira, e giusta la loro numerata, da unirsi a questo Instrumento; come così detti Zecchini Romani effettivi di giusto peso N°. 19200, essi Eccelsi Signori Gonfaloniere, ed Assunti ricevendo, e presso lor ritenendo ec. spontaneamente ec. & in ogni ec. hanno detto esser tali, e tanti, e costituire la predetta Somma, e Capitale del convenuto Prezzo di questo Censo; e però hanno rinunziato, e rinunziano ampiamente a qualunque eccezione in contrario ec. anche del non numerato, nè dimesso denaro, & ad ogni altra ec. Stante il qual pagamento dell'intero Prezzo del Censo sopra venduto, essi Eccelsi Signori Gonfaloniere, ed Assunti, per l'Eccelso Senato, e Camera di questa Città, e Commissione, & Azienda d'Acque, hanno pienamente assoluto, e quietato, a stipulazione di detto Signor Antonio Francesco Domenichini, Incaricato suddetto esso Eccellentissimo Sig. Giacomo Serra Acquirente per la massima parte, come sopra, di esso Censo a pieno vantaggio, e comodo di

di detta Primogenitura perpetua, instituita da detto fu Illustrissimo Sig. Gio. Pietro Serra, quondam Illustrissimo Sig. Francesco, nel precitato di lui Testamento, presentato negli Atti del detto Notaro Francesco Carosio li 15 Ottobre 1776; ed esso Eccellentissimo Sig. Giacomo Serra qual attual Possessore, e Ritenitore della medesima, e tutti i di lui successivi Primogeniti Maschj ad essa chiamati. E pel picciolo residuo, e compimento di esso Censo di conto proprio, e particolare, lo stesso Eccellentissimo Signor Giacomo Serra, e suoi ec. facendo a' medesimi pieno fine ec. patto finale ec. e perpetuo ec. in forma amplissima d'assoluzione ec. & in ogni più efficace modo di ragione ec. sotto la pena, obbligo, e giuramento infrascritti ec.; inoltre a maggiore cautela di esso Eccellentissimo Sig. Giacomo Serra acquirente, rispettivamente sempre per la massima quota, e Tangente di detto annuo Censo di L. 5897. 16. 8- quattrini in Nome, Conto, e Credito di detta perpetua instituita Primogenitura Serra, e de' Primogeniti Maschj, chiamati alla medesima, a comodo de' quali pienamente, e rispettivamente ceder deve il presente acquisto di Censo; e per la residual picciola porzione, completiva di esso annuo Censo di L. 6. 3. 4- quattrini, in Nome, Conto, e Credito particolare di esso Eccellentissimo Sig. Giacomo Serra, e suoi ec.; ed a piena facilità del puntuale pagamento degli annui Censi decorrendi, i prefati Eccelsi Signori Gonfaloniere, ed Assunti per detto Eccelso Senato, Camera di questa Città di Bologna, ed Azienda, e Commissione d'Acque, si sono constituiti di possedere, o quasi ec. il Gius, e titolo di conseguire le Rendite, e Proventi di detta censita Tassa de' due bajocchi per Tornatura relativamente sempre alla porzione, e quota soggettata alla Tangente di questo Censo, rispettivamente per le quote sopra distinte, a nome e comodo di detta Primogenitura Serra, e dell'odierno Possessore, e Ritenitore della medesima, prelodato Eccellentissimo Sig. Giacomo Serra, quondam Illustrissimo Sig. Gio. Carlo, e de' Signori Primogeniti Maschj pro tempore, Successori, e chiamati alla medesima, e dello stesso Eccellentissimo Sig. Giacomo Serra, e suoi ec. per la picciol quota di suo libero conto; col pieno patto del Costituto possessorio ec. o quasi ec. adattabile alla natura del presente Contratto; e con promessa, che non verrà giammai su dette Rendite, Proventi, e ragioni di conseguirle, ed esigerle inferita molestia ec., e di assumere qualunque Lite ec., e dell'evizione in forma ec., e giusta la forma delle Provisioni di Bologna del 1466; il tutto però congruamente, ed adattabilmente alla natura del presente Contratto, e sempre relativamente alle Doti, e Rendite di detta censita Tassa, e delle altre Doti obbligate a cautela, e difesa di detto Monte Sussidio d'Acque; con patto inoltre espressamente convenuto, che sempre sia lecito all'Eccelso Senato, Camera di questa Città, e Commissione, ed Azienda d'Acque, a pieno

pia-

piacimento non ostante qualunque lasso di tempo, anche Centenario, ed immemorabile, francare, ed estinguere detto annuo Censo per lo stesso Prezzo di Lire in tutto Cento novantasei mila, ed ottocento, Lire 196800 - Quattrini, moneta di Bologna, da Paoli due per lira, sempre però nell'identifica valuta di Zecchini Romani effettivi di giusto peso numero diecinove mila, e duecento, n°. 19200, e sempre al ragguaglio di Lire dieci, e soldi cinque l'uno Moneta suddetta di Bologna, come sono stati dati nell'approнто del Capitale antidetto; qual prezzo legittimamente offerto, o depositato a questa pubblica Cassa, o nel sagro Monte di Pietà, quant'è per la somma, e Capitale di Lire Cento novantasei mila cinquecento novantaquattro, e soldi dieci, Lire 196594. 10 - quattrini, moneta di Bologna, come sopra, in numero diecinovemila cento settantanove Zecchini Romani effettivi di giusto peso, e Paoli diecinove, e mezzo, Zecchini n°. 19179, e Paoli $19\frac{1}{2}$, alla valutazione predetta in libero Credito, e disposizione del predetto Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, o di chi sarà allora per il tempo attuale Possessore di detta Primogenitura Serra, e de' Sigg. Primogeniti pro tempore Successori, e chiamati alla medesima; coll'espressa dichiarazione, e Vincolo del successivo Investimento a Credito sempre, vantaggio, e conto di detta perpetua Primogenitura Serra, e de' chiamati Primogeniti in infinito alla medesima, sotto le Leggi, Vincoli, Condizioni, e Sostituzioni espresse nel citato Testamento di detto fu Illustriss. Sig. Gio. Pietro Serra, quondam Illustriss. Sig. Francesco, Institutore, e Dispositore di detta perpetua Primogenitura, nè mai altrimenti &c. nè in altro modo &c.; e quant'è per la residuale Somma, e Compimento di detto Capitale, e ciò è per Lire ducento cinque, e Soldi dieci, Lire 205. 10 - quattrini, moneta di Bologna in numero Zecchini venti Romani effettivi di giusto peso e Paoli uno, Zecchini n°. 20, e Paoli 1 a libero Credito di esso Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, e di qualunque suo Erede, e Successore, e suoi &c.; ed assieme con tutti que' rispettivi Censi, che si trovassero allor decorsi, e non pagati, e premesso nelle debite forme giudizialmente, o estragiudizialmente avviso, e protesta per tre Mesi avanti di tal Francazione; allora rispettivamente e chi sarà l'attuale Possessore, e Ritenitore di detta Primogenitura Serra per la Quota, e Tangente massima del Capitale ad essa spettante, come sopra, e detto Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, e suoi ec. per la Quota del Capitale libero, come sopra, ad esso attinente, dovrà, e dovranno essere tenuti, come così per esso, ed essi promette, ed obbligasi con noi Notari infrascritti, quali pubbliche, ed autentiche Persone ec. detto Sig. Antonio Domenichini, incaricato, come sopra, che verrà fatto all'Eccelso Senato, Camera di questa Città, e Commissione d'Acque, l'Instromento di pie-

piena, e libera Retrovendita, Francazione, ed Estinzione del presente Censo; con la retrocessione delle Ragioni ec. tali però, quali ec. e ripromessa della legittima, e generale difesa ec. quant'è però sempre pel mero dato, e fatto di esso Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra rispettivamente acquirente, come sopra, e de' Successori Primogeniti in detta perpetua Primogenitura stati Proprietarj di questo Censo, e loro ec. nè mai più oltre ec. nè altrimenti ec. perchè così ec. Successivamente detti Eccelsi Sigg. Gonfaloniere, ed Assunti in esecuzione del prescritto in detto Chirografo della Sa. Me. di Clemente XIV 3 Luglio 1771, e successivo Decreto Esecutoriale dell'Eminentiss. Legato, facoltativo per la creazione de' presenti Contratti per le Cause d'Acque, hanno ordinato a detto Sig. Institor Fabri pel Sig. Depositario di Camera, che detta identifica somma di Lire cento novantasei mila, ed ottocento, L. 196800- quattrini, moneta di Bologna, da Paoli due per Lira, ritratta, come sopra, in numero diecinove mila, e duecento Zecchini Romani effettivi di giusto peso, n°. 19200 Zecchini Romani, dalla vendita del presente Censo, nè mai amossa dalla presenza de' Testimonj, e di noi Notari ec. sia immediatamente riposta, e rimessa alla pubblica Cassa in credito di essi Sigg. Assunti di Camera, per passarla successivamente a' Sigg. Assunti d'Acque, ed erogarla con legittimi Mandati, firmati dall'Eminentiss. nostro Sig. Cardinal Legato Ignazio Boncompagni Ludovisi, quale Delegato Apostolico suddetto, e Sigg. Gonfaloniere, ed Assunti d'Acque negli ordinati Lavori delle medesime, od in estinzione de' Debiti più gravosi, giusta le facoltà, ed ordinazioni di detto Pontificio Chirografo, e Decreto; in esecuzione poscia de' fini, ed effetti voluti da detto fu Illustriss. Sig. Gio. Pietro Serra, quondam Illustriss. Sig. Francesco, Institutore di detta perpetua Primogenitura, come al più volte citato di lui Testamento, presentato li 15 Ottobre 1776 negli Atti del suddetto Notaro di Genova, Francesco Maria Carosio, e pubblicato successivamente li 30 Giugno 1777 a favore di esso Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, quondam Illustriss. Sig. Gio. Carlo, e dopo di esso del di lui Figlio Primogenito Maschio, e così di Primogenito in Primogenito Maschio in infinito, e coerentemente sempre al Decreto, come sopra, ottenuto dal Sereniss. Senato, della Sereniss. Repubblica di Genova, con cui fu permesso, che si trasportasse l'Investimento della somma, e capitale già di ragione, e spettanza di detta Primogenitura, dagli acquistati luoghi del Monte di S. Pietro di Roma, nel Monte Sussidio d'Acque di questa nostra Città di Bologna, e così coerentemente nell' acquisto del presente Censo; avendo perciò esso Sereniss. Senato derogato al Testamento di detto fu Illustriss. Sig. Gio. Pietro Serra, ed all'Instromento susseguente di pattuita convenzione, come risulta da Decreto, e Laudo d'esso Serenissimo Senato dei 5 Marzo scorso, a

cui

cui sempre ec. Il prefato Sig. Antonio Francesco Domenichini, Incaricato, come sopra, di detto Eccellentiss. Sig. Giacomo Serra, quondam Gio. Carlo, unitamente con noi Notari infrascritti ec. eseguendo la volontà, e precise intenzioni di esso Nobilissimo Cavaliere, la quota di detto annuo Censo di Lire cinque mila ottocento novantasette, soldi sedici, e denari otto, L. 5897. 16. 8 - quattrini, corrispondente al Capitale di Lire cento novantasei mila, cinquecento novantaquattro, e soldi dieci, L. 196594. 10 - quattrini di attinenza, e designazione di detta Primogenitura Serra, nella Valutazione sempre predetta di Zecchini Romani effettivi, l' ha da questo punto in appresso specialmente ipotecata, designata, vincolata, ed allegata a favore di detta perpetua Primogenitura instituita dal più volte citato Illustriss. Sig. Gio. Pietro Serra, quondam Illustriss. Sig. Francesco, ed a tutti i Vincoli, Leggi, e Condizioni espresse in detto di lui Testamento, ed in tutto, e per tutto sempre a norma del Decreto, e Laudo, emanato da detto Serenissimo Senato di Genova, e pe' fini, ed effetti dal medesimo contemplati, in ogni ec. perchè così ec. Per fine rimane fra Contraenti espressamente dichiarato, che la presente Imposizione, e Vendita di Censo, e tutte le cose estese in questo Instromento, siano, ed abbiansi in ogni parte fatte, e ridotte, giusta la forma, ed il prescritto nella Bolla del Santo Pontefice Pio V. sul modo, e forma della creazione de' Censi; protestando non volere, nè intendere punto recedere da quella, ed ove fossesi da essa deviato, ecceduto, o receduto, vogliono, e dichiarano, che il tutto abbiasi sempre limitato, e ridotto alla forma di detta Pontificia Costituzione nel più esatto modo ec. perchè così ec. = Quæ omnia &c. pœna dupli &c. quâ pœnâ &c. refectionibus damnorum &c. obligationibus Bonorum &c. respectu dictorum Excelsorum DD. Vexilliferi Justitiæ, & Cameræ Præfectorum &c. Reddituum, & Effectuum assignatorum pro Dote Montis Subsidii Aquarum &c. aliorumque Excelsæ Cameræ Bononiæ; respectu vero dicti Domini Antonii Domenichini, Actoris supradicti &c. Bonorum dictæ Primogenituræ Serra, ac dicti Excellentissimi Domini Jacobi Serra, quondam Illustriss. Domini Joannis Caroli, uti actualis Possessoris ejusdem, & Emptoris respective &c. ut supra &c. tantum &c. etiam in forma Reverendæ Cameræ Apostolicæ &c. pacto precarii &c. renunciationibus quorumcumque Benefitiorum &c. Juramentis &c. tactis &c. etiam in animam respective &c. ad delationem Nostrorum &c. omni &c.

N°. 83.

Spese fatte dal Reggimento di Bologna per le cause d' Acque dall' Anno 1598 *a tutto* 1767 *cioè*

	Lire Bologneſi	Scudi Romani
Dall' Anno 1598 a tutto 1715 circa –	L. 1135000. — —	Sc. 227000. — —
Dal principio dell 'Anno 1716 a tutto Agoſto 1719 che furono pareggiate coll' erezione del Monte Suſſidio 3°. - - - - - - - - - - -	L. 878727. 18. 9	Sc. 175745. 58. 3
Dal primo Settembre 1719 a tutto 1730 che furono pareggiate coll' erezione del Monte Clemente - - - -	L. 740900. 7. 3	Sc. 148180. 07. 3
Dal principio dell' Anno 1731 a tutto 1732 pareggiati con Effetti predetti -	L. 62038. 7. 7	Sc. 12407. 67. 7
Dall' Anno 1733 incluſo, a tutto 1753 pareggiate come ſegue, cioè		
Con Effetti delle nuove Gravezze aggiunte del 1738 - L. 105000. — —		
Con Effetti della Camera di Bologna - - - - - L. 39935. 4. 10	L. 144935. 4. 10	Sc. 28987. 04. 10
Dal 1754 incluſo, a tutto 1767 pareggiate, come ſegue, cioè		
Con avanzi de' Monti - - - - L. 118000. — —		
Con Effetti de' Combuſtibili - - L. 100825. — —		
Con Effetti di Camera - - - - - L. 19068. 6. —		
	L. 237893. 6. —	Sc. 47578. 66. —
In tutto aſcendono a	L. 3199495. 3. 11	Sc. 639899. 03. 1

In-

N°. 84.

Informazione di Monsignor Boncompagni Commissario Apostolico alla Sagra Congregazione delle Acque = Bologna 23 Decembre 1769.

NEll' Informazione che all' EE. LL. umiliai sotto i 15 dello scorso Luglio intorno al Piano Economico per le Spese d' Acque dal Pubblico proposto, due riflessi furono che più mi mossero a favorirlo, e due pure che maggiormente all' EE. LL. commendai. Primieramente che nessuno fosse aggravato di Tasse che non risentisse vantaggio: secondariamente che la Tassa fosse così discreta per la sua gravezza, così opportuna pel tempo, che si potesse veramente dagl' interessati risentire il vantaggio de' Lavori senza essere oppressi dal peso delle Tasse; ond' io credeva che non alterando la massima autenticata dal Rescritto, e dal Chirografo, mantenuta per una pratica costante, e sostenuta acremente altre volte dal Pubblico di ripartire le Spese pro rata commodi, nè variando i Debitori, nè aggravando sopra alcuno il Debito, nè sconvolgendo i titoli del Debito medesimo tutti pagassero le Spese d' Acque, quei che le devono, e quelli che nella maniera usata e legittima fossero riconosciuti doverle. Solo s' introducea fra loro una Legge di comoda Società, per cui prestasse ciascuno al Compagno quella facilità, e quella agevolezza che dall' altro ricevesse a vicenda, e che fosse sicuro di bonificare ne' Conti. Si degnarono l' EE. LL. nella veneratissima de' 5 Agosto proporre ad essere schiariti tre dubbj, o quesiti; se fosse giusto in un Campione Bolognese includere i Terreni che sono fuor di Provincia; se possano gravarsi i Terreni attualmente inondati e in modo che non ne ricavano i Padroni frutto nessuno; finalmente qual sia il Comprensorio del nuovo immaginato Campione.

Dentro il medesimo Mese d' Agosto chiamati i Signori Deputati d' Acque da me comunicai i dubbj dell' EE. LL. e gli ricercai sopra ciaschéduno del loro avviso. Tardarono essi fino al 31 d' Ottobre di darmi le Risposte che accludo, e volli che vi ponessero la data, onde non tutto il ritardo si rifondesse sopra di me: ho tardato poi io questo tempo per farci sopra le considerazioni opportune, e per aver qualche scandaglio, e qualche misura, delle quali il Piano era digiuno.

Come il punto forse più essenziale de' fogli e il più distesamente esposto è quello, che riguarda lo stabilimento del Comprensorio, mi farò da principio ad esaminarlo.

Si spiega questo ne' fogli (il Pubblico) al paragrafo = Cominciando =, e si vede delineato nelle carte annesse, dalle quali però

 non

non rincontrandosi in una medesima tutta l'estensione del Comprensorio, non si fa agevolmente per esse un'idea esatta del Piano, nè risulta alla vista la eccessiva distanza che passa fra i Beni tassati, e gli ordinati Lavori. Non che la larghezza di questo Comprensorio si circoscriva dalla Via Emilia, e il Confine, prosiegue il suo limite per la Via Flaminia, e si dilata ancora molte Miglia superiormente; nè più il Reno termina la sua lunghezza opposta al Silaro, ma si protrae fino a Lavino alla Samoggia, e precisamente fino a Bazzano verso Ponente, oltre il qual termine se si procedesse un poco si tasserebbero i Modonesi. Questo Comprensorio desiderano i Deputati d'Acque che venga da N. S. assoggettato irremissibilmente alla Tassa, che non rimanga a nessun Possidente scanso alcuno, nè dilazione a pagarla, solo lasciando loro il Ricorso in devolutivo; suggeriscono finalmente per tutta sicurezza a tal determinazione, o per tutto fondamento alla giustizia di questa Legge e così solenne, e così grave del Principe che si ascolti il Perito Direttore il P. Lecchi.

Ma primieramente circa la sostanza di questo progetto io rifletto, che è Bologna distante dal Primaro 20 e più miglia; che questo Comprensorio si estende di là da Bologna 11 miglia, onde vengono ad esser compresi nella gravezza Terreni che rimangono dal comun recipiente dell'acque, vale a dire da quello, dal qual dee dipendere tutto il vantaggio delle operazioni, 31 miglia distanti, le quali forse seguitando l'andamento degli scoli, o de' Torrenti sarebbero anche più. La caduta poi che hanno i Terreni, o gli scoli che vengon tassati è siccome la distanza grandissima. A prendere i Terreni anche due miglia, o due miglia e mezzo al di sotto di Bologna, si troveranno de' 100 piedi più alti del pelo basso del Mare, e poco meno a recipienti a' quali son destinati. Il fondo della Zena al Molino del Gambido è sopra il pelo basso del Mare piedi 103, sopra il fondo della medesima Zena al suo sbocco nel Benedettino piedi 87, trascurando le frazioni. Or il Molino del Gambido è sotto Bologna circa miglia due e mezzo. Il Piano della via Flaminia di là da Bologna, al Ponte di Reno è sopra il pelo basso del Mare piedi 127, la Campagna adiacente p. 114, e sopra il fondo del Benedettino al Passo Segni la strada piedi 108, la Campagna piedi 95. La Campagna poi contigua al Passo di S. Isaia superiore a Bologna miglia due in circa, è sopra il pelo basso del Mare piedi 125, e al Passo Segni piedi 106. Prese pertanto queste misure, e non prese nelle maggiori distanze, nè nelle altezze maggiori che sono incluse nel Comprensorio proposto, io trovo molta difficoltà a persuadermi della giustizia della Tassa, molto maggiore a consigliare il Principe che con sua Legge la canonizzi, e che l'esiga senz'altra formalità, o disamina.

E per

E per vero dire qual vantaggio ritrarranno i Terreni, che hanno 80 piedi di caduta nel fondo del Primaro, o del Benedettino, se ne avranno in appresso 100; quando a ragion d'esempio la caduta necessaria e sufficiente per loro possa esser di 10, di 20 piedi; oppure qual rischio evitano con questi lavori, se bastando loro 10, o 20 piedi di caduta, un interrimento anche di 50, o 60 piedi lor non sarebbe sensibile?

Di più, quando l'abbassamento fosse per loro un vantaggio, potranno essi profittarne alla distanza, alla quale son posti. Ruppe l'Anno 1749 la Chiusa costrutta dal Sig. Cardinal Doria alla confluenza dell' Idice; per questo il fondo del Torrente venne a sprofondarsi 8 in 9 piedi. La Riccardina è distante dal luogo, dov' era costrutta la Chiusa, 7 sole miglia. Eppure il fondo dell' Idice alla Riccardina non si era ancora risentito di tal considerabile e precipitoso abbassamento due Anni sono, come il P. Lecchi medesimo in più luoghi l'attesta.

Si aggiunge ancora, che quando e fosse un vantaggio pe' Terreni tutti che si propon di tassare l'abbassamento delle loro cadenti, e non fosse loro impossibile per la somma distanza di ricavarlo, vi si opporrebbe anche l'opera degli Uomini; pochi essendo que' Torrenti, e quegli scoli, che non vengano sostenuti da Chiuse; e se le Chiuse dovesser tutte levarsi, ogni deviazione d'acqua che fecondi le Campagne, ogni Molino dovria togliersi al nostro Territorio.

Sono più di due Anni ch'io promovo l'idea d'un Piano economico universale, e più volte ne ho fatto coi Sigg. d'Acque e premure, ed istanze, e si sarebbe molto prima d'ora potuto e concretare con loro, ed esaminarsi, e approvarsi dalla S. C. se più facili si fossero prestati alle mie istanze e premure, o se nel prestarcisi non avesser creduto variare molte volte le massime.

Io però da alcune di queste variazioni medesime prendendo norma sopra quello ch'essi hanno alcune volte promosso, e sopra quello che hanno poi o essi stessi rifiutato, o che si è trovato men degno d'approvazione ne' loro pensamenti, fonderò il presente mio avviso.

Al principio della Commissione e de' Lavori proposero a sicurezza di chi improntasse il denaro d'ipotecare tutto il tratto del Bolognese che vien compreso fra il Reno e il Silaro, la Via Emilia e il Confine. Fu quel progetto rigettato dall' Eminentiss. Spinola, e non approvato dalla S. C. perchè non pareva abbastanza giustificato che tanto fosse esteso l'interesse de' Lavori, quanto era esteso questo Comprensorio, nè si trovava abbastanza giusto che il peso anche solo dell'obbligazione e ipoteca s'imponesse a quelli, che non avessero nei Lavori interesse.

Come la Via Emilia (o la Via Flaminia che è di quella una continuazione) incontra il Reno due Miglia in circa fuori della Città,

quel-

quello era il punto di Reno che terminava il Comprensorio allora divisato; ora si estende fino alla Samoggia, fino a Bazzano, e la nuda ipoteca d'allora si commuta nel presente Piano in una Tassa effettiva: Che però non so comprendere come i promotori di questo presente Piano asseriscano, che il Comprensorio è il medesimo, che l'effetto ne sia ora men odioso e men grave, verificandosi appunto che l'uno e l'altro sono diversi, il Comprensorio perchè più esteso, l'effetto perchè tanto nel Piano presente è più forte, quanto è maggiore il peso di pagare da quello dell'obbligarsi. Onde se allora non fu creduto abbastanza chiaro, che un Comprensorio molto più ristretto all'ipoteca si assoggettasse, molto men chiaro deve ora essere che sia giusto di gravare un Comprensorio più vasto alla Tassa.

All'incontro proposero una volta i Sigg. Assunti d'Acque di stabilire per fondo primario e principale al Debito da crearsi il Campione del Cavo Benedettino, e lo proposero nel tempo che alla Riattazione di quello non si era posto ancor mano, sul riflesso che sebbene codesto Campione paresse affetto ad un Lavoro particolare, e l'estension però sua, e la moltiplicità de' presenti Lavori somministrava una morale certezza, che i Terreni compresi in quello, in altri interessi fosser anche compresi, onde ritraendosi da quel Campione i denari occorrenti per altri Lavori, non si ritraessero da Persone, o da Beni che in altri Lavori non fossero interessati.

Or questo discorso che avea allora gran fondamento, e che meglio l'EE. LL. intenderanno dalla memoria allora propostami da Sigg. Assunti d'Acque segnata *Lett. B.* diviene adesso invitto e oltre modo plausibile per le circostanze del fatto. Presentemente il Lavoro principale che non già si progetta, ma si eseguisce, è il Cavo Benedettino; onde se si costituisce quel Campione come base e fondamento della generale contribuzione, si costituisce quello che particolarmente ed in proprio è già tenuto, e che dovrebbe la maggior Somma contribuire, se nessun Piano universal si addottasse, onde si riconosce piuttosto un debito suo che non si estende a un altrui.

Si dicea ne' Fogli che umiliai all'EE. LL. e che loro approvai quest' Estate (e che ora nello spiegarsi prendono aspetto così diverso) di assoggettare alla Contribuzione que' Terreni che si fosser riconosciuti interessati a' Lavori. Si riconoscano dunque nelle debite forme, e stabilito il Campione del Benedettino come Tronco del nuovo Piano, a quello si aggreghi ciascun Campione di ciascun Lavoro che s'intraprende. E quivi poi s'introduca quella comunione e società tra loro ch' è a tutti comoda, e a nessuno è ingiusta; per la quale ricavandosi con indistinta ed egual Tassa quello che basti a supplire i frutti del denaro improntato, rimangano però distinti i titoli pe' quali pagano, e i Conti di ciascheduno, perchè se l'eguaglianza della Tassa facesse

che

che si pagasse da uno più che non dee pe' frutti, andasse l'eccesso in defalco della sorte che deve.

Il Campione del Benedettino nel Bolognese comprende circa 300000 Tornature, onde può dare anche tempo a maturarsi le aggregazioni, ma molte di queste potrebbero, e dovrebbero farsi immediatamente.

Pel Campione dell' Argine destro del Primaro fino alla Beccara, e del Sajarini si dovrebbero aggiungere 11000 Tornature che sono già misurate. 30000 ne sono misurate nel Campione di Garda, e Menata. Per l' Argine destro del Primaro dalla Beccara alla Bastia non sono anco misurate, ma può a un dipresso contarsi essere 30000; vi è da incampionare il Silaro, Lavori tutti che son già o eseguiti, o avanzati. E da questi soli avremo con una probabile deduzione una Somma di Tornature 400000, le quali subito tassate di due bajocchi ci darebbero 8000 Scudi; e da questi dibattendo anche mille, due mila Scudi (che non può mai essere) per le Spese dell' Esazioni, e pe' tratti che debbon rimanere eccettuati, ci danno immediatamente la Dote per improntare anche presso 250000 Scudi. Crescendo la spesa si aumenterà ancora il Comprensorio, si potranno, e si dovranno anzi aggiungere i Campioni della Quaderna, della Centonara, dell' Idice, della Savena subito che una fissa determinazione si prenda per quei Torrenti (e quando si potesse la fede azzardare del Principe senza pericolo di variazioni), nè poi nessun assurdo sarebbe che si dovesse anche aumentare de' due bajocchi la Tassa.

Per questo metodo, che pare il più semplice e il più analogo alle risoluzioni, e al Chirografo, il più conveniente alla giustizia del Principe, e all' indennità de' Sudditi, si provvede e prontamente del denaro occorrente la Commissione, e si esaminano e con maturità i titoli, e le ragioni per le quali s' impongon le Tasse.

Stabilita così la sostanza del Piano, sarebbe poi indifferente o che si creasse un Monte pubblico, o che si prendessero i denari sopra i fondi, che di mano in mano si assoggettano, obbligando il Principe la fede pubblica. Solo che vi sieno quelle sicurezze, che si crederanno opportune, e che si trovan accennate ne' fogli che altra volta umiliai, torna al medesimo o che il Pubblico si costituisca principal Debitore, o Debitore accessorio. Io per lo passato inclinavo più a quest' ultimo partito, perchè partito più analogo alla natura della cosa, e alla sicurezza della Commissione. Sono indifferente ad approvare il Monte, purchè bene si prendano le precauzioni, che il Pubblico per questo non si renda Padrone de' Lavori o improntando troppo, o troppo ritardando l' impronto del denaro a misura che un Lavoro favorisce, o che un altro contraria.

Rimangon ora gli altri due punti, che volevan l' EE. LL. schiariti intorno alle terre Ferraresi e Romagnole, che s' includono in un Pro-

Progetto Bolognese; o le Valli affatto infruttifere che si assoggettano alla Tassa.

Rapporto al primo, come tutto lo spirito del presente Piano è d' introdurre una certa comunione e solidale società di Tasse tra que' che sono in qualche maniera o posson riputarsi Consocj negl' interessi; così non trovo alcuna amarezza che que' Ferraresi o Romagnoli, che hanno interesse ne' Lavori Bolognesi, entrino pure, e s' includano nelle Tasse Bolognesi. Come per lo spirito di questo Piano pagano indistintamente gl' interessati per esempio del Silaro per l' Arginatura del Primaro, e que' del Primaro pel Silaro; così anche i Ferraresi, che sono difesi dell' Arginatura del Primaro, sieno a parte di questi medesimi pesi, come profittano de' medesimi Lavori, a' quali questo Piano Economico deve supplire. Nè è fuor d'esempio che le terre d'uno Stato sieno soggette alle legislazioni e contribuzioni d'un altro, col quale hanno comune l' interesse e il pericolo. Un tratto non indifferente dell' Arginatura sinistra di Reno passa pel Territorio Bolognese, e copre de' tratti d' esso Territorio. Non però a' Bolognesi spetta la cura di quell' Argine, nè a Bologna si pagano le Tasse, ma bensì da' Ferraresi s' impongono, e si riscuotono.

Quanto alle Valli, credo anch' io che non molte ve n' abbia che nulla affatto rendano, e quasi nessuna, che non sia capace di sostenere la Tassa di due bajocchi; che tutte però rendano qualche cosa, che tutte ne sieno capaci è ciò che non azzarderei così leggermente di avanzare. Parecchie ve n' ha così profonde, che non segano nè Strame, nè nulla, onde meriteranno o d' essere sottratte dal comun Comprensorio, o almeno che si pensi un momento se vi si devono includere.

Di più possono darsi delle circostanze, le quali esigano o sospensione, o esenzion dalla Tassa, ancorchè non siano le più cupe Valli. Quando de' Corpi d' Interessati vogliono o abilitare uno scolo, o chiudere una Rotta, loro non si permette di farlo quando siano in piedi i Lavori primarj della Commissione per non distrarre la gente; ond' essi vengono per la Commissione medesima ad esser posti in circostanze più dure che se nessuna Commissione vi fosse. Ciò che lor pare assai esorbitante; ma esorbitante oltre modo diverrebbe, se nel tempo medesimo che loro s' impedisce la consecuzion d' un Diritto che loro par di natura, si vogliono far contribuire a que' Lavori che sono causa dell' impedimento.

Nè questi riflessi devono come di lunga indagine sgomentare. Molti di questi può esser che si dileguino dal fatto: molti Campioni posson esser molto estesi, e però giusti; la maggior parte di essi sono formati; e saran valutati, o soddisfatti questi riflessi. Questi provano unica-

camente quanto azzardato sia il progetto di rendere a un tratto tutta la Pianura interessata, e tutta assoggettarla alle Tasse de' Lavori d'Acque.

Quando l'EE. LL. approvassero il Piano così riformato, e N. S. volesse degnarsi di concorrervi colla suprema sua Autorità, potrebbe permettere che si creasse dal Pubblico, o accedesse come fidejussore il Pubblico al Debito da crearsi pe' Lavori d'Acque, cui per fondo si assoggettasse principalmente il Campione Benedettino, e poi tutti que' Campioni che a quello venissero aggregati, sciogliendoli da ogni vincolo d'obbligazione, e Fideicommisso, che sopra questi s'imponesse una Tassa di due bajocchi o più se occorra, ma sempre eguale da supplire al pagamento de' frutti; che a misura che risanino s'impongan sopra ciaschedun Campione Tasse più gagliarde per l'estinzion della sorte precisamente che a nome proprio deve; che in defalco di questa sorte dovesse andare quello che avesser mai pagato di più nella Tassa de' frutti. Che dopo estinta la lor sorte fossero distaccati dal Campione generale, e liberati dalle Tasse. Questi qualunque miei pensamenti al purgatissimo intendimento dell'EE. LL. sottopongo, mentre facendo a V. E. profondissimo inchino ho l'onore di confermarmi.

N°. 85.

Paragrafi di Lettere di Monsignore Livizzani Segretario della Sagra Congregazione delle Acque a Monsig. Boncompagni Commissario Apostolico.

Roma 10 Agosto 1767.

PEr ora la Congregazione non approva l'erezione del Monte, che vorrebbe fare codesto Pubblico, e si riserva a dare sul medesimo le sue deliberazioni, quando avrà ricevuto da voi gli scandagli, ed i lumi di ciò, che può occorrere per la riattazione del Benedettino. Consente che il Pubblico formi un Debito di 70 mila Scudi prevalendosi degli Avanzi del Benedettino, e della Gabella de' Combustibili per pagare i frutti, e riserva a queste Casse il regresso, per essere reintegrate contro i Possidenti a destra, dopo che saranno i Beni sanati con l'Arginatura, e capaci di subire le Tasse, che dovranno in appresso imporsi, e che ora si sospendono, perchè si considera che nello Stato presente non possono essere in grado di ricevere quel riparto, che dovrà differirsi a tempo più opportuno.

Roma 2 *Settembre* 1767.

Non disconvengo da' vostri sentimenti, e non approvo neppur io la sospensione delle Tasse. Ma che volete fare? Io ho detto quello che pensavo su quest' articolo, ma quando mi sono accorto, che qualcuno non applaudiva il mio sentimento, non ho voluto alzar bandiera contro il medesimo; perchè ho preso il partito di dir il mio pensiero, e poi tacere, non avendo verun impegno di condurre li altri nel mio sentimento, massime quando li vedo così prevenuti per il proprio, che non è da aspettarsi che l' abbiano ad abbandonare. Voglio vedere a che partito si appiglieranno questi Sigg. quando dovrà mettersi mano alla riattazione del Benedettino. Io suppongo che il Pubblico non abbia nuovi Fondi d' assegnare per la creazione del Debito occorrente; ed in questo caso, se non vi si supplisce con la Tassa, non sarà possibile che il Pubblico possa trovare denaro per supplire alle spese di quel Lavoro.

Roma 30 *Settembre* 1767.

Quando il Pubblico propose di aprire un nuovo Monte, e di assegnargli la Pianura Bolognese esistente tra il Reno, e il Silaro, e la Via Emilia, & il Confine, non stimarono questi Eminentiss. di aderirvi, sembrandoli forse che vi potesse essere altra strada da trovar denaro; ma convinti in oggi che la Cassa pubblica è esausta non solo consentono che si sottometta la Pianura alla Tassa, ma vogliono che si estenda anche alla Collina; Io trovo una tal risoluzione ragionevole; mentre le operazioni che ora si fanno, sono ordinate dal Principe, e quando l' esito sia felice, ridonderanno in vantaggio di tutta la Provincia.

Roma 4 *Ottobre* 1767.

Nell' ultima Lettera d' Uffizio vi si faceva capire la necessità che v' era di trovar denaro, e che si credeva congruo, che il Pubblico e tutta la Provincia concorresse all' esecuzione d' un Opra che riguardava il comune vantaggio.

Ro-

Roma 9 *Giugno* 1770.

I Chirografi per il Monte si stanno stendendo: Sono uniformi alle massime che vi furono comunicate quando si convenne in questo Monte. Il Circondario esteso piace a questi Sigg. e come ben vi ricordarete, fu detto che fin d'adesso si contava per soggetto alla Tassa, riservandosi la Congregazione a dichiarare quando fosse opportuno, che la pagasse. In certe Opere grandi non si può ne' Riparti stare con le bilancie del Zecchino. Tutti per la connessione che ha un Lavoro con l'altro risentono qualche utile per i Lavori presenti, onde non è irregolare che vi concorrano, tanto più che il Papa medesimo si è dichiarato che trova assai congruo, che in un' Opera proficua alla Provincia concorrano anche quelli che non fossero per averci nè immediato, nè mediato vantaggio.

Roma 23 *Giugno* 1770.

Sull'imposizione della Tassa i vostri sentimenti non convengono con quelli di questi Sigg. i quali come ben sapete, hanno approvato il Circondario, dichiarandolo fin d'adesso soggetto alla Tassa, con riservarsi solo ad indicare il tempo, quando tutti i compresi nel medesimo, la dovranno subire. Voi prendete l'ottimo partito, che è quello d'eseguire, dopo aver soddisfatto al vostro dovere, con rappresentare quelle incongruenze, per cui non credevate che la Tassa si dovesse estendere al fissato Circondario.

Roma 13 *Ottobre* 1770.

Se non arrivato ancora non resterete molto tempo ad arrivare; onde non ritardo a scrivervi due righe, che per altro credo superflue, essendo già voi inteso della Mente della Congregazione. I Sigg. Assunti d'Acque fanno istanza, acciò vi si commettano le opportune facoltà, per estendere la Tassa a tutto il Circondario, supponendo di aver conferito con voi su di questo punto, e che siate rimasto altresì convinto delle ragioni, per cui non conviene di differire questa esazione universale ad altri tempi. Io li ho risposto, che già voi eravate inteso de' sentimenti della Congregazione, e che essendo que-

sti conformi alla presente petizione, eravate da lungo tempo proveduto delle facoltà che occorrevano per adempire quanto presentemente si credeva espediente. In fatti nello spedirvi i Chirografi, benchè in quelli si restringesse la Tassa al Campione Benedettino per estenderla poi a tutto il Circondario, fu nella Lettera però d'uffizio dichiarato, che fin d'adesso questa Tassa si portasse a tutto il Circondario; mentre la Congregazione era persuasa, che il prodotto da'soli Beni descritti nel Campione Benedettino non era sufficiente alli impegni di Spese che si erano assunte, nè alle reintegrazioni che si doveano fare. Non ho dunque che aggiungervi su questo Capo, e mi riporto a quanto vi venne indicato nella sopraccennata Lettera d'uffizio.

N°. 86.

Paragrafi di Lettere della Sagra Congregazione delle Acque a Monsig. Boncompagni Commissario Apostolico.

Roma 30 *Settembre* 1767.

PEr fondo poi del nuovo Debito da contrarsi da codesto Pubblico si potrebbero ipotecare tutti i Terreni dell'intera Provincia, e non crederebbero questi Eminentissimi incongrua una Tassa generale sopra i medesimi, con comprendere anche in questa la Collina, che con la sua coltura contribuisce alla torbidezza de' Torrenti, e alli danni, che procedono dalla medesima: poichè trattandosi d'un Opera grande, che viene dal Principe ordinata, e che tende al benefizio di tutta la Provincia con la sanazione di tanti Terreni, per mezzo di cui si preserverà l'aria dall'infezione, si accrescerà l'abbondanza de' Generi, e s'impedirà l'esito di tanto denaro, che s'impiega annualmente per l'acquisto de' medesimi, sembra ad essi ragionevole, che tutti contribuiscano ad una spesa, che dee ridondare in comune sollievo. Questa Tassa, per altro generale, dovrebbe ripartirsi con proporzione di gradi, e non dovrebb' essere, che temporaria: poichè, quando le Campagne, che ora sono sommerse, vengano sanate, converrebbe alleggerire la generalità da questo peso, e rifonderne poi il carico sopra quelli, che n'avessero ricevuto il più immediato vantaggio con la recupera de' Beni, e con la riduzione de' medesimi a quella fertilità, che ora non hanno, e che riacquistata li potrebbe abilitare a sostenere quelle maggiori Tasse, a cui in presente sono affatto impotenti di soccombere.

Re.

Roma 21 Marzo 1770.

L'erezione del Monte, che vien proposta ne' fogli da Lei trasmessi, ha incontrata la piena approvazione di questi Eminentissimi, e si è ravvisata per un mezzo conveniente nelle presenti circostanze a provedere la Cassa della Commissione del denaro occorrente per il proseguimento de' Lavori; l'estensione del Circondario de' Terreni, sopra i quali si propone d'imporre la Tassa, fino a que'limiti, che sono indicati ne' fogli dall'Assunteria comunicatili, è stata egualmente approvata da questi Eminentissimi, per essersi considerato, che tutti saranno per risentire qualche vantaggio da' Lavori, che s'intraprendono, e che però non possono esentarsi dal concorrere con gli altri a quelle spese, che saranno per ridondare in loro benefizio.

Siccome però l'Operazione primaria dell'imminente Stagione deve essere il proseguimento della riattazione del Cavo Benedettino, e di tutt'altro, che può avere qualche correlazione con il medesimo, non fa per ora di bisogno di tutta la Somma ideata nel Piano dell'Assunteria; così per non aggravare prima del tempo tutti i Beni compresi nel medesimo Piano, e per sollecitare più che si può l'introito in Cassa del denaro necessario per i Lavori di quest'Anno, acciocchè non vengano ritardati di soverchio con gravissimo pregiudizio di tutta l'Opera, si stima da questi Eminentissimi, aderendo anche al di Lei sentimento, che per ora i Beni solamente descritti nel Campione del Benedettino si sottometrano alla Tassa per formare un Fondo sufficiente per pagare i frutti di quel Debito, che limitatamente dovrà crearsi nella Somma, che potrà corrispondere alla Spesa di que' Lavori da farsi nella corrente Stagione, riservando però ai Possessori de' medesimi il rilievo contro chi sarà di ragione.

Proveduto in tal modo immediatamente al presente bisogno, si avrà maggior tempo, e comodo di venir sciogliendo, e superando quelle difficoltà, che potrebbero incontrarsi nell'esecuzione del Piano dell'Assunteria, il quale è mente della Congregazione, che si abbia ad eseguire in seguito, giacchè è venuta nel sentimento, che i Beni compresi in quel maggior Circondario abbiano anch'essi ad esser soggetti alla Tassa, come si dichiara fin d'ora.

N°. 87.

Idea del Piano dell' Eccelsa Assunterìa d' Acque di Bologna per supplire alle Spese dei Lavori d' Acque.

SI progetta di ricorrere alla Suprema Autorità di N. S. affinchè degnisi con suo speciale Chirografo, o Motu proprio, di concedere facoltà al Reggimento, e Camera di Bologna, acciò possa improntare sollecitamente l' occorrente denaro per gli ordinati Lavori dell' Acque, di venire alla creazione, & erezione di un nuovo Monte da denominarsi = Monte del Sussidio dell' Acque = costituendo per fondo, e Dote di detto Monte tutti, e singoli i Terreni di qualsisia qualità, e di qualsisia Persona, anche più privilegiata, e privilegiatissima ec. esistenti, e compresi dal Reno al Silaro, e dalla Via Emilia sino al Confine, giusta la Mappa formata nell' ultima Visita, e da fissarsi per fondamento della erezione di detto nuovo Monte, liberando colla Suprema Apostolica Autorità, & esimendo tutti, e singoli detti Fondi, costituiti per Dote come sopra, da qualunque vincolo di Fideicommisso, Ipoteca, o altro peso, e gravame, che leder potesse, o diminuire la loro piena libertà per l' effetto di costituire detto libero Fondo per la Erezione di detto Monte; assoggettandoli poscia tutti, e singoli a quell' annua rispettiva Tassa, Corrisposta, Aggravio, e pagamento, che venga stabilito cogli opportuni Decreti a norma delle Risoluzioni della Sagra Congregazione, atti al pagamento tanto de' frutti correspettivi, quanto per l' Estinzione de' Capitali, e Debiti, che si contraessero di mano in mano per le Spese de' prescritti Lavori dell' Acque, e pel reintegro, e rimborso di chiunque avesse somministrati Denari in puro prestito.

Eretto in tal guisa, e col sopra indicato Fondo, e Dote detto Monte, compartire le opportune facoltà di vendere tanti Luoghi di detto Monte alla ragione di L. 400 per Luogo Moneta corrente, o d' impor Censi, o fare altri Contratti leciti di mano in mano per quelle Somme, e quantità di Capitali, che siano necessarie pe' Lavori dell' Acque secondo il prescritto, e da prescriversi dalla Sagra Congregazione.

Ed a maggiore cautela di chi improntera denaro per l' Erezione di detto Monte, & a sussidio delle Spese di detti Lavori d' Acque, e per sicurezza del pagamento degli annui Frutti finchè siano formate dette Tasse, e Riparti di pagamenti sopra i Fondi designati per Dote di detto Monte, e fattane la Esigenza, siano, e restino spezialmente obbligati, e gravati i Redditi dell' ultima Imposizione di Soldi sei aggiun-

giunta negli Anni 1761, e 1763 sopra i Combustibili; e presentandosi Oblatori, vendere anche tanti Luoghi del Monte Benedettino coll'applicazione di detto Reddito, quanto ne importi l'annuo Frutto, e Reddito di detta Gravezza, dedotto sempre l'Importo de'Frutti de'Debiti già contratti finora per occasione della visita d'Acque, e dell'altre Spese relative alla medesima, l'estinzione de' quali Debiti resta riservata al ricavato delle Tasse da imporsi sopra gl'Interessati obbligati a tali Spese.

E quando tai Redditi non fossero bastevoli, compartire le opportune Facoltà per l'Aumento di essa Gravezza sù Combustibili, che s'introducano in Città, fino che abbiasi il sufficiente: sotto l'espresso obbligo di andare prelativamente reintegrando di mano in mano il detto Monte Benedettino, e successivamente il Capo suddetto de'Combustibili, da quanto venga ritratto dalle Tasse, e Riparti da farsi sopra i Fondi, e Terreni soggettati alle Doti di detto Monte.

E finalmente a Cautela maggiore de' Sovventori possa la Città, e Camera di Bologna obbligare indistintamente tutti i di lei Beni Redditi, Effetti, od Avanzi non obbligati, nè vincolati per Doti degli altri Monti eretti, & alle ordinarie Gravezze, e pesi della Città, e Camera suddetta.

Compartendo tutte e singole le più ampie facoltà per la esecuzione di detto Chirografo, & erezione di detto nuovo Monte, e rispettivo Aumento del Monte Benedettino, e di fare, & eseguire tutte le opportune dichiarazioni, e stabilimenti necessarj per le cose infrascritte.

Paragrafo di una Memoria dell'Assunteria d'Acque a Monsignor Commissario Apostolico, in cui si dà conto d'un altro Piano proposto dalla medesima per supplire alla Spesa dei Lavori d'Acque.

L'unica cosa che forse potrebbe opporsi a questa conseguenza si è, che questo stesso progetto fu proposto altra volta dagli Assunti d'Acque con poco buona fortuna: Egli non potè incontrare l'approvazione nè dell'Eminentissimo Spinola, allora nostro Legato, nè quella in conseguenza della Sagra Congregazione. Ma il progetto, che ora si propone, è ben diverso da quello; ond'è assai facile il togliere questa difficoltà. Allora gli Assunti d'Acque proposero solamente, che questa stessa estension di Paese dovesse servire unicamente di sicurezza a' Creditori Montisti, senza che li Terreni in essa compresi soggiacessero a veruna Tassa. Li frutti del denaro, che fosse entrato nel Monte dovevano soddisfarsi con l'avanzo della Gabella de' Combustibili per quanto egli ne fosse stato capace; e in appresso per soddisfare al rima-

ma-

manente, che fosse occorso, si obbligavano le Tasse da imporsi sopra di que' Terreni, che si fossero giudicati interessati ne' buoni effetti delle Operazioni ordinate, o pure il prodotto di qualche nuova Gabella da imporsi. In somma le Terre comprese in questo Circondario non dovevano servire che di una mera cauzione, come spesse volte è stato praticato da molte Comunità dello Stato Ecclesiastico, affine di accorrere a qualche improvisa indigenza. La proposizione allora fu fatta in questi termini per sollecitare l'impronto del necessario Contante, e frattanto aver tempo di maturare con maggior diligenza il progetto, che ora si propone.

Da tutto ciò apparisce, che il Piano proposto da principio non ha altra relazione con quello, che in oggi si ha l'onore di presentare a Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima, fuorichè nell'estensione, e quantità delle Terre.

Offese la delicatezza dell'Eminentissimo Spinola la proposta ipoteca, perchè apprese, ch' ella potesse cadere sopra tali Terreni, che non avessero veruna relazione di interesse con l'utilità di questi lavori: Ma in oggi che si è dimostrato il profitto, ch' essi ne sentiranno, è da credersi senza alcun dubbio, che Sua Eminenza ne formasse un diverso giudizio.

Su di questo proposito è da avvertirsi ancora, che la Sagra Congregazione non pertanto rigettò il progetto del tutto: lo sospese solamente, riservandolo ad un più accurato Esame, e fu contenta frattanto di poter trovare nel solo avanzo della Gabella de' Combustibili un sufficiente Fondo per incamminare quelle Operazioni, che maggiormente le stavano a cuore.

N°. 88.

Informazione spedita in Segretaria di Stato nel 1767 dall' Eminentissimo Spinola Legato di Bologna riguardante l'istanza del Reggimento per l'erezione di un nuovo Monte per le Spese dei Lavori d'Acque.

PEr supplire alle Spese, che occorreranno nei Lavori d'Acque da farsi a tenore dell'ultime Risoluzioni della Sagra Congregazione, si propone a Nostro Signore dal Reggimento di Bologna d'erigere un nuovo Monte, e d'assegnare per Fondo, e Dote del medesimo una generale Ipoteca con deroga a qualunque vincolo anteriore, ed una Tassa da fissarsi successivamente sopra li Beni senza eccezione, che sono compresi fra il Reno, ed il Silaro, e fra la Via Emilia, ed il Confine, vale a dire sopra tutte le Terre della Pianura Bolognese, abbenchè una gran parte di queste non sia per risentire bene-

nefizio alcuno nè prossimo, nè remoto dall'Operazioni, delle quali si tratta. Si propone in oltre durante il non corto tempo, che vi vorrebbe avanti di stabilire e rendere esigibile la detta Tassa, di potersi interinamente valere degli avanzi, e nuovi acquisti del Monte Benedettino, siccome ancora d'imporre Censi, e fare altri Contratti leciti, ed obbligare, per maggior sicurezza di chi improntasse il denaro, li Beni ed Effetti tutti della Camera di Bologna fin ora non ipotecati, o vincolati. Si propone in fine d'assegnare provisionalmente per il pagamento de' Frutti della Somma da improntarsi l'annuo ritratto della Gravezza di bajocchi sei, che in due diverse volte fu accresciuta sopra i Combustibili in occasione della visita Conti, e che ascenderà a circa Scudi Romani 4400; chiedendosi altresì, in caso non fosse sufficiente, la facoltà di poterla nuovamente accrescere a norma del bisogno.

Basta la semplice narrativa delli riferiti progetti parte stabili e parte provisionali, per riconoscere, che gli uni e gli altri hanno per base il supposto, che generalmente tutta la Provincia debba concorrere alla spesa dei Lavori stabiliti; se ciò sia giusto non si entra a deciderlo; si riflette bensì, che la Sagra Congregazione dell'Acque decretando le differenti Operazioni da eseguirsi, ha insieme decretato assai chiaramente, che ognuna di esse si faccia a conto de' respettivi Interessati. Ecco dunque la Regola, che parrebbe avesse a seguitarsi, e secondo cui converrebbe per ora procedere ad una Tassa sopra quelle Terre, che saranno per ricevere vantaggio dall'Arginatura della Ripa destra del Primaro, giacchè questa è la prima Operazione intrapresa. Per compirla si calcola, che vi vorranno presso a 60000 Scudi, la metà de' quali si sente il S. Padre benignamente disposto a farla somministrare ad un tenue interesse di due per Cento dal Monte di Pietà, e dal Banco di S. Spirito; Per gli altri 30000 si commetta a Monsignor Commissario Apostolico la pronta effettuazione della Tassa suddetta; si soggettino all' Ipoteca i Beni degl' Interessati all' Arginatura, previa la deroga ad ogni anteriore obbligazione; e veggasi il quantitativo, che produce; nel mentre per non interrompere l'Opera, cui per terminare vi vorrà forse l'intiero Anno futuro, si permetta pure con l'intelligenza, ed assenso di Monsignor Commissario d'andar pigliando a Censo le partite, che di mano in mano abbisognassero, e di valersi anche coll' obbligo della Reintegrazione a suo tempo degli Avanzi, e nuovi Acquisti del Monte Benedettino, e si assegni provisionalmente per il pagamento de' Frutti la Gravezza di sei bajocchi sopra li Combustibili arcibastante per l'effetto in questione, senza che vi sia necessità d'aumentarla con aggravio de' Poveri. L'istesso metodo potrebbe tenersi in appresso per gli altri Lavori; e così niuno avrà mai giusto motivo di dolersi, che se per sollievo de' Possidenti danneggiati, o in pericolo di esserlo si credesse mai da Nostro Signore di dover usare de' suoi

Sovrani Arbitrj, ordinando una generale Contribuzione di tutta la Provincia, sarebbe un altro discorso; ma in oggi i Decreti della Sagra Congregazione parlano chiaro, e vogliono che il peso sia de' soli veri Interessati.

N°. 89.

Decreto del Sig. Card'nal Serbelloni Legato, in cui abilita gli Assunti di Camera a somministrare agli Assunti di Acque diverse Somme da erogarsi nella Visita del Sig. Cardinal Conti: e successiva imposizione sopra i Combustibili a parziale reintegro di dette Spese.

Die 10 *Julij* 1761.

EMinentiss. & Reverendiss. Dominus Fabritius Tituli Sancti Stephani in Monte Cœlio, S. R. E. Presbiter Cardinalis Serbellonus Bononiæ de Latere Legatus. Reassumpto Decreto alias, & sub die 29 Aprilis proxime elapsi currentis Anni, per Eminentiam Suam Reverendissimam lato, in quo utendo facultatibus sibi per Litteras Secretariæ Status tum diei 4. Martij, tum 11 Aprilis currentis Anni attributis, facultatem concessit Illustrissimis & Excelsis DD. Cameræ Præfectis subministrandi Illustrissimis & Excelsis DD. Præfectis Aquarum, ad effectum erogandi in Expensas currentis Visitationis Aquarum Eminentiss. & Reverendiss. Domini Cardinalis Conti jam per Sacram Congregationem Aquarum decretæ in tribus Provinciis Bononiæ, Ferrariæ, & Romandiolæ, Pecunias, sive Redditus ex Montis Benedictini Dotibus Superextantes, post solutionem fructuum, & expensarum dicti Montis, quæque in illius extinctionem forent convertendæ; prædictamque facultatem, præter assignationem Scutorum Ducentorum de Iuliis decem pro Scuto quolibet Mense solvendorum Eminentissimo & Reverendissimo Domino Visitatori, de iisdem Superextantibus Redditibus demandatam in eodem Decreto, limitavit, & restrinxit eo tunc ad summam Lirarum viginti mille Bononiæ, subministrandam dictis DD. Aquarum Præfectis augendam imposterum quatenus, illis consumptis, ulterior Summa necessaria foret, pro cuius effectu facultates sibi reservavit, prout ex eodem Decreto per Acta mei &c. ad quod &c.

Ideo utendo dictis facultatibus contentis in dictis Litteris Secretariæ Status SS. Domini Nostri feliciter Regnantis, ac in memorato Decreto reservato, ac omni &c. & attenta necessitate subministrandi in eamdem Causam Visitationis prædictæ, alias pecuniarum Summas, Idem Eminentiss. & Reverendiss. Dominus Cardinalis Legatus, instan-

ſtante, & petente Excellentiſs. Domino Petro Franciſco Caſtelli Syndico Illuſtriſs. & Excelſi Regiminis Bononiæ præſenti Decreto impartitus fuit Illuſtriſs. & Excelſo Regimini, & pro eo Illuſtriſs. & Excelſis DD. Cameræ Præfectis quaſcumque neceſſarias & opportunas facultates erogandi in Expenſas dictæ Viſitationis, & pro hujuſmodi effectu ſubminiſtrandi dictis Illuſtriſs. & Excelſis DD. Præfectis Aquarum alias pecunias pro nunc uſque ad Summam aliarum Lirarum viginti millium Bononiæ ex eiſdem Redditibus ex Montis Benedictini Dotibus Superextantibus, & prædicta non ſolum &c. ſed & omni &c.

Item per Caput ſeparatum, attentis nedum ſibi ſicut ſupra reſervatis in dicto præcedenti Decreto, verum etiam novis facultatibus Eminentiæ Suæ Reverendiſs. attributis per alias Litteras Secretariæ Status diei 17 Junii 1761 in Actis mei dimiſſas, ad effectum reſtituendi Cancellariæ Eminentiæ Suæ Reverendiſs. retenta Copia collationata earundem, in quibus ultra redditus ex Montis Benedictini Dotibus Superextantibus, conceditur facultas erogandi in eamdem Cauſam Viſitationis prædictæ, etiam portionem Capitalium a novis Acquirentibus in eumdem Montem Benedictinum perventorum, ſeu perveniendorum, quæque iuxta Leges eiuſdem Montis eroganda forent in extinctionem, ſeu francationem aliorum Locorum Montium. Viſo partito ab Illuſtriſs. & Excelſo Senatu de voluntate, & conſenſu Eminentiæ Suæ Reverendiſs. obtento die 28 elapſi Menſis Iunij, in Actis mei exhibito, Eminentia Sua Reverendiſs. pariter reſervavit ſibi Auctoritatem tributam in Litteris prædictis Secretariæ Status pro indigentiis dictæ Viſitationis augendi, ſeu concedendi novas facultates dicto Illuſtriſs. & Excelſo Regimini, ſive pro illo, ijſdem Illuſtriſs & Excelſis DD. Cameræ Præfectis, pro deſumendis aliis Pecuniarum Summis, nedum primo loco ex iiſdem Redditibus ex Montis Benedictini Dotibus Superextantibus ut ſupra, verum etiam in ſubſidium, & quatenus eo tunc huiuſmodi Superextantes Redditus non ſufficiant, ex Pecuniis Capitalium perventorum, ſeu perveniendorum e novis Acquirentibus Loca in eodem Monte Benedictino, quæ convertendæ forent in extinctionem, ſeu francationem aliorum Montium, non obſtantibus quibuſcumque in contrarium facientibus, & non ſolum &c. ſed & omni &c.

Quia vero quæcumque pecuniarum Summa tam huc uſque erogata in dictam cauſam vigore præcedentis Decreti, quam eroganda vigore præſentis Decreti, quæque impoſterum in eamdem cauſam erogari contingat, ſive ex præfatis Redditibus Superextantibus, ſive ex Capitalibus; reintegranda omnino eſt, nec illa alio modo erogata in cauſam præfatam venit intelligenda niſi per modum mutui, & omnino ac quam citius fieri poterit reintegranda. Et pro habenda dicta reintegratione in antedictis poſtremis Litteris Secretariæ Status die 17 Junii proxime elapſi, cum impartita fuerit Eminentiæ Suæ Reverendiſſimæ facul-

tas augendi, seu restituendi Gabellam Portarum super Combustibilibus, & prout in dictis Litteris, ad quas &c.

Propterea Eminentia Sua Reverendissima auditis expositis, & petitis pro parte dicti Illustriss. & Excelsi Regiminis Bononiæ, & Illustrissimorum & Excelsorum DD. Cameræ Præfectorum, utendo facultatibus sic ut supra a SS. Domino Nostro tributis, & arbitrio sibi commisso, de quibus in antedictis Litteris Eminentissimi & Reverendissimi Domini Secretarii Status, Gravamen, seu Vectigal, Gabellam videlicet Portarum super Combustibilibus, pro nunc adauxit, & adauctam decrevit in aliis solidis tribus pro quolibet Curru, & respective, ac proportionabiliter pro quolibet Plaustro, seu Biroccio, Salma, & Sarcina Combustibilium introducendorum imposterum in Civitatem, & Circulum Bononiæ: restituendo nempe pro nunc, & instaurando eosdem obolos tres qui de Gravamine alias adaucto de anno 1736; & deinde de anno 1738 diminuto super Combustibilibus, nuper, & de anno 1760, fuerant remissi, & relaxati, ut ex Notificatione edita die 28 Januarii dicti anni, adeout Gabella prædicta Combustibilium, pro nunc revertatur ad præcedentes solidos quindecim pro quolibet Curru, & proportionabiliter in Plaustris, seu Birocciis, Salmis, & Sarcinis, prout in Notificatione edita die 4 Junii 1738; atque ad hujusmodi augmentum teneantur generaliter, & indistincte omnes, & singuli, etiam quomodolibet exempti, & privilegiati, quomodocumque subjecti novo Gravamini prædicto adjecto de anno 1736 ad formam Chirographi felicis recordationis Clementis XII. signati die 29 Januarii dicti anni, ad quod &c. Redditus vero augmenti præscriptorum obolorum trium adjunxit, & adjectos, decrevit Dotibus dicti Montis Benedictini, & sub Legibus, & Ordinationibus præscriptis Dotibus, & Redditibus dicti Montis, ac pro effectu dictæ reintegrationis, & Reddituum, & Capitalium ejusdem Montis erogandorum in Causam Expensarum prædictarum, & ad formam dictarum Litterarum Eminentiss. & Reverendiss. Domini Secretarii Status, non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus.

Et ita Eminentia Sua Reverendissima eadem qua fungitur Auctoritate a SS. Domino Nostro commissa, ac omni &c. decrevit, & exequi voluit, & mandavit non solum &c. sed & omni &c.

Et prædicta pro nunc, & reservata facultate in antedictis Litteris Secretariæ Status pariter tributa, Gravamen ipsum, nempe Portarum Gabellam super Combustibilibus ulterius augendi si, & prout magis expedire videbitur, pariter non solum &c. sed & omni &c.

Et ita &c.

F. Card. Serbellonus Legatus.

Emi-

Eminentiss. e Reverendiss. Sig. mio Osservandiss.

Non essendo bastanti, come V. Eminenza avvisa i soli avanzi destinati alla Francazione di codesti Monti per supplire alle spese fatte, e da farsi in occasione della presente Visita delle Acque di codesta Provincia, Nostro Sig. accorda benignamente a V. Eminenza la facoltà di permettere a codesto Pubblico, che si prevalga anche in parte di quei Capitali del Monte Benedettino, che si andaranno acquistando dai nuovi Compratori, e che dovrebbero impiegarsi nell'estinzione di altre specie di Monti: Siccome però la volontà, e la premura della Santità Sua è, che gli assegnamenti destinati per la Francazione di detti Monti, e molto più i Capitali di nuovo acquisto nel Monte Benedettino, che devono servire per estinguere i Monti di altre specie siano effettivamente erogati nell'uso prefisso, così non intende di permettere, che si divertano nè gli uni, nè gli altri, se non che per modo di prestanza da reintegrarsi anche colla più possibile sollecitudine. A quest'effetto crederebbe Sua Santità, che la Gabella su' Combustibili, quale si è pensato da codesti Assunti di Camera di accrescere in soli tre bajocchi, onde venga a pagarsi quindici bajocchi per Carro, potesse aumentarsi in maggior somma, tanto più che in altri tempi si è pagato sino a bajocchi trenta: poichè altrimenti troppo si differirebbe la bramata reintegrazione dei Monti. Rimette però il Santo Padre questo suo riflesso al prudente arbitrio dell' Emin. Vostra, alla di cui vigilanza lascia anche la cura d'impedire, che nell'occasione di cui si tratta siano fatte spese esorbitanti, o superflue: E col solito distinto ossequio le bacio umilissimamente le mani.

Di V. Eminenza

Roma 17. Giugno 1761.

Umiliss. Divotiss. Serv. vero
L. Card. Torrigiani.

NOTIFICAZIONE

Sopra l'accrescimento di Bajocchi tre ne' Carri de' Combustibili.

D'Ordine dell'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Fabrizio Serbelloni Legato, colla partecipazione, e consenso degl'Illustriss. ed Eccelsi Signori Gonfaloniero di Giustizia, e Signori del Reggimento, inesivamente alle facoltà compartite dalla Santità di Nostro Signore felicemente Regnante, ed al Decreto emanato dall'Eminenza Sua Reverendiss. li 10 Luglio corrente, come agli Atti Pedini, affine di reinte-

tegrare le somme somministrate dagli Effetti del Monte Benedettino per le correnti Spese della visita d'Acque, e per i fini, ed effetti espressi in detto Decreto, si notifica, e fa sapere a qualunque Persona:

Qualmente sono stati per ora accresciuti Bajocchi tre per ogni Carro nella Gabella de' Combustibili, e proporzionatamente per ogni Birozzo, Soma, e Carico de' medesimi, da introdursi in Città, e sua Cerchia, e ritornati così li tre Bajocchi, che in detti Combustibili furono già sgravati con Notificazione dei 28 Gennaro 1760; e però dal giorno primo del prossimo venturo Agosto Anno corrente in avvenire si esigeranno altri Bajocchi tre per ogni Carro, e proporzionabilmente per ogni Birozzo, Soma o Carico di Combustibili, che s'introdurranno in questa Città, e sua Cerchia, oltre li Bajocchi dodici, ne' quali detta Gabella era ridotta; cosicchè in tutto dovranno pagarsi in avvenire come sopra Bajocchi quindici, come prima di detta Notificazione; e a tal pagamento sarà tenuto, ed obbligato generalmente, et indistintamamante ognuno, e chicchessia di qualsivoglia stato, grado, e condizione in qualsisia modo soggetto alla Gravezza imposta dell'Anno 1736 alla forma del Chirografo di detta Imposizione segnata li 29 Gennaro di detto Anno dalla S. M. di Clemente XII. e della susseguita Notificazione pubblicata li 17. Febbraro di detto Anno, alla quale ec. E così dovrà osservarsi inviolabilmente da chiunque sotto le pene contenute nella Notificazione predetta, ed altre pubblicate sopra l'antedetta nuova Gravezza già imposta dell'Anno 1736, alle quali s'abbia opportuna relazione: volendo, che la presente affissa alle Porte, ed a' soliti luoghi della Città, s'abbia come se fosse stata intimata personalmente ad ognuno.

Datum Bononiæ hac die 30 Julii 1761.

F. Card. Serbelloni Legato.
P. P. Bovio Silvestri Confaloniere.

Cæsar Camillus Zanetti Faloppia
a Sec. Cam. Canc. &c.

Die

N°. 90.

Decreto del Sig. Cardin. Spinola Legato per un nuovo Aumento di Gravezza sopra i Combustibili per supplire alle Spese della Visita Conti.

Die prima Martii 1763

Eminentiss. & Reverendiss. Dominus Hieronymus Sanctæ Balbinæ S. R. E. Cardinalis Spinula Bononiæ de Latere Legatus.

CUm ex causa Visitationis Eminentiss. & Reverendiss. Domini Cardinalis Conti, per Sacram Congregationem Aquarum jam decretæ, & per Eminentiss. & Reverendiss. Cardinalem Visitatorem præfatum expletæ in tribus Provinciis, Bononiæ videlicet, Ferrariæ, & Romandiolæ, plurimæ pro hac Bononiæ Provincia contigerint impensæ, pro quibus subeundis vigore facultatum a SS. Domino Nostro Clemente XIII. obtentarum per Litteras Eminentiss. & Reverendiss. Domini Cardinalis Secretarii Status datas sub diebus 4 Martii, 11 Aprilis, & 17 Junii 1761, de quibus in Actis, ad quæ &c. reiterate concessum fuerit Illustriss. & Excelso Regimini Bononiæ, & pro illo Illustriss. & Excelsis DD. Senatoribus Cameræ ejusdem Præfectis, subministrandi Illustriss. & Excelsis DD. Aquarum Præfectis plerasque pecuniarum Summas desumendas tum ex Redditibus, qui ex Dotibus Montis Benedictini nuncupati superfint post solutionem fructuum, & expensarum dicti Montis, quique in illius extinctionem convertendi fuissent; verum etiam, & quatenus nulli superessent Redditus hujusmodi, in subsidium ex Capitalibus perventis a novis Acquirentibus loca in dicto Monte, & quæ pariter eroganda fuissent in extinctionem aliorum Montium, & etiam ipsiusmet Montis Benedictini, ut ex Decretis tum Eminentiss. & Reverendiss. Domini Cardinalis Serbelloni Antecessoris Eminentiæ Suæ Reverendiss. tum etiam ejusdem Eminentiæ Suæ, de quibus pariter in Actis, ad quæ &c. Ea autem subministratio effectuum dicti Montis indulta, & decreta fuerit per modum mutui, & omnino, ac quam citius fieri possit reintegranda: eaque de causa pariter impartita fuerit facultas restituendi, seu augendi Gabellam Portarum super Combustibilibus, vigore cujus facultatis jam adaucta, seu restituta fuerit Gabella hujusmodi in aliis solidis tribus pro quolibet Curru, & proportionabiliter in quibuslibet Plaustris, seu Birocciis, Salmis, & Sarcinis, prout in Decreto antedicti Eminentiss. & Reverendiss. Domini Cardinalis Serbelloni die 10 Junii 1761 ut in dictis Actis, & in Notificatione diei 30 Julii 1761, ad quam &c. Cumque Expensarum eam ob causam occasio excreverit, & aliæ forte etiam graviores im-

immineant, ita ut Dos comparanda ex antedictis solidis tribus noviter sic ut supra adauctis, seu restitutis in Gabella Portarum super Combustibilibus, impar videatur sic ut supra volitæ restitutioni, & reintegrationi prædictorum Redditduum, & respective Capitalium dicti Montis pro pecuniis usque nunc ex illis perceptis; & pro illis etiam quæ eadem ex causa inde subministrari decernantur: Idcirco Eminentia Sua Reverendissima, inhærendo Menti SS. Domini Nostri fel. regnant. & utendo facultatibus ab eadem Sanctitate Sua attributa, ut in supra enunciatis, aliisque Litteris Secretariæ Status, & reservatis etiam in præcitatis Decretis tum Eminentiss. & Reverendiss. Domini Cardinalis Serbelloni, tum Eminentiæ Suæ Reverendiss. &c. ac omni &c. audito Excellentiss. Domino Petro Francisco Castelli Syndico Illustrissimi & Excelsi Regiminis, & Cameræ Bononiæ, visoque Partito ab Illustriss. & Excelso Senatu de voluntate, & consensu Eminentiæ Suæ Reverendissimæ obtento die sexta Novembris 1762 in Actis mei exhibito, & auditis expositis, & petitis pro parte dicti Illustriss. & Excelsi Regiminis Bononiæ, & Illustrissimor. & Excelsorum DD. illius Cameræ Præfectorum, Gravamen, seu Vectigal, Gabellam videlicet Portarum, super Combustibilibus pro nunc adauxit, & adauctam decrevit in aliis solidis tribus pro quolibet Curru, & respective, ac proportionabiliter pro quolibet Plaustro, seu Biroccio, Salma, & Sarcina Combustibilium, deinceps introducendorum in Civitatem, & Circulam Bononiæ, adeout Gabella prædicta Combustibilium, pro nunc, accrescat usque ad Solidos decem, & octo pro quolibet Curru, & proportionabiliter in Plaustris, seu Birocciis, Salmis, & Sarcinis: atque ad hujusmodi augmentum pariter teneantur generaliter, & indistincte omnes, & singuli etiam quomodolibet exempti, & privilegiati, & quomodocumque subjecti novo Gravamini in Gabella Portarum adjecto de anno 1736 ad formam Chirographi fel. record. Clementis XII signati die 29 Januarii dicti Anni, ad quod &c. Redditus vero augmenti prædictorum obolorum trium adjunxit, & adjectos decrevit Dotibus dicti Montis Benedictini, & sub Legibus, & ordinationibus præscriptis Dotibus, & Redditibus dicti Montis, ac pro effectu dictæ Reintegrationis, & redditduum, & Capitalium ejusdem Montis erogandorum in causam expensarum prædictarum, & ad formam dictarum Litterarum Eminentiss. & Reverendiss. Domini Secretarii Status, reservato tamen ad commodum Illustriss. & Excelsæ Cameræ Bononiæ Jure repetitionis omnium expensarum in Causam prædictam Aquarum ut supra factarum, & deinceps faciendarum si, & contra quos de Jure, & quandocumque conveniet.

Et ita Eminentia Sua Reverendissima eadem qua fungitur Auctoritate a SS. Domino Nostro commissa, ac omni &c. decrevit, & exequi voluit, & mandavit, non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus, & non solum &c. sed & omni &c.

Et

Et præſcripta pro nunc, & reſervata facultate in antedictis Litteris Secretariæ Status pariter tributa, Gravamen ipſum nempe Portarum Gabellam ſuper Combuſtibilibus ulterius augendi ſi, & pro ut magis expedire videbitur, ac Gravamen hujuſmodi permutandi, & aliud ſubrogandi novum Gravaminis genus, quod ſit minori Pauperibus oneri, & detrimento, excogitandum, & proponendum ab Illuſtriſs. & Excelſis DD. Præfectis Cameræ annorum 1762, & 1763, ut in dicto Senatus Partito; & ita pariter non ſolum &c. ſed & omni &c.

H. Card. Spinula Legatus.

NOTIFICAZIONE

Sopra l'accreſcimento di Bajocchi tre ne' Carri de' Combuſtibili.

D'Ordine dell'Eminentiſſimo e Reverendiſſimo Sig. Cardinale Girolamo Spinola Legato, colla partecipazione degl' Illuſtriſſimi ed Eccelſi Signori Gonfaloniero di Giuſtizia, e Signori del Reggimento, ineſivamente alle facoltà compartite dalla Santità di Noſtro Signore felicemente Regnante, ed al Decreto emanato dall' Eminenza Sua Reverendiſſima nel giorno primo Marzo corrente, come agli atti Pedini, affine di reintegrare le ſomme ſomminiſtrate, ed altre forſe occorrenti, dagli Effetti del Monte Benedettino per le ſpeſe della Viſita d'Acque, e per i fini, ed effetti eſpreſſi in detto Decreto, ſi notifica, e fa ſapere a qualunque Perſona,

Qualmente ſono ſtati accreſciuti Bajocchi tre per ogni Carro nella Gabella de' Combuſtibili, e proporzionatamente per ogni Birozzo, Soma, e Carico de' medeſimi, da introdurſi in Città, e ſua Cerchia; e però dal giorno della pubblicazione della preſente Notificazione in avvenire, ſi eſigeranno altri Bajocchi tre per ogni Carro, e proporzionabilmente per ogni Birozzo, Soma, o Carico di Combuſtibili, che s'introdurranno in queſta Città, e ſua Cerchia, oltre li Bajocchi quindici, ne' quali detta Gabella era ridotta; coſicchè in tutto dovranno pagarſi in avvenire, come ſopra Bajocchi diciotto. Ed a tal pagamento ſarà tenuto, ed obbligato generalmente, ed indiſtintamente ogn'uno, e chiccheſſia di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione in qualſiſia modo ſoggetto alla Gravezza impoſta dell'anno 1736 alla forma del Chirografo di detta Impoſizione, ſegnato li 29 Gennaro di detto anno dalla S. M. di Clemente XII, e della ſuſſeguita Notificazione pubblicata li 17 Febbraro di detto anno, alla quale ec. E così dovrà oſſervarſi inviolabilmente da chiunque ſotto le pene contenute nella Notificazione predetta, ed altre pubblicate ſopra l'antidetta nuova Gravezza già impoſta dell'anno 1736; alle quali s'abbia opportu-

na relazione: volendo, che la presente affissa alle Porte, ed a' soliti luoghi della Città, s'abbia, come se fosse stata intimata personalmente ad ogn'uno.

Datum Bononiæ hac die 14 Martii Anni 1763.

G. Card. Spinola Legato.
Mutius Spada Vex. Just.

Cæsar Camillus Zanetti Faloppia a Sec. Cam. Canc &c.

N°. 91.

Paragrafo di Lettera della Sagra Congregazione delle Acque a Monsig. Boncompagni Commissario Apostolico.

Roma 5 Agosto 1769.

Essendosi poi osservato nella sua Lettera d'Uffizio, che si medita di comprendere nel Campione porzione de' Beni, che sono fuori della Legazione di Bologna, desiderano questi Eminentissimi, che li venga da Lei individuato quali sieno questi Beni, ed in che parte siano situati, per poter distinguere, se sia giusto, che essi si sottomettano alla Tassa per i Lavori del Cavo Benedettino, e delle altre operazioni, che immediatamente riguardano il benefizio della sola Legazione di Bologna.

N°. 92.

Paragrafo d'una Memoria presentata dall' Assunteria d'Acque di Bologna a Monsig. Commissario Apostolico nel Mese di Marzo del 1768.

Questa Tassa (pei frutti dei Debiti d'Acque) poi potrebbe ancora rispettivamente minorarsi, e rendersi più discreta. Una non piccola porzione del Ferrarese dovrebb' essa pure concorrere a soffrir questo peso. Non si parla per ora del Polesine di S. Giorgio, il qual pure dee concorrere alla riparazione del Benedettino, nè di quella porzione di detta Provincia, la qual resta compresa fra il Benedettino, e il Primaro; si parla solamente di quel tratto, il quale può dirsi, che abbia già cominciato a risentir del vantaggio dell'Arginatura del Primaro.

PRO-

N°. 93.

PROMEMORIA

Per parte dell' Assunteria d' Arti sopra lo Sgravio de' Gargioli.

TRovandosi più di cento Lavoranti Gargiolari disimpiegati per mancanza di Lavoro, e dovendo gli Assunti d' Arti, a' quali sono ricorsi, pensare al loro Sollievo, hanno Essi riconosciuto, che uno dei motivi principali di tale disordine si è l' incaglio de' Lavori di Canapa, che rimangono in gran quantità inesitati nei Fondachi dei Gargiolari. Quindi veduta la necessità di soccorrere al bisogno sì degli uni, che degli altri, e colla vista, che il Sollievo da darsi ai poveri Lavoranti disimpiegati sia contemporaneo ad altre opportune providenze per impedire che si aumenti il numero degli oziosi, o Questuanti, gli Assunti non senza avere presentito l' Animo dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Signore Cardinale Legato, al quale si sono comunicate le predette calamitose circostanze, si sono indotti a pensare al modo di promuovere l' esito dei Lavori di Canapa, e fra gli altri mezzi di ciò ottenere hanno veduto che sarebbe opportuno lo sgravarli dalla Gabella d' Estrazione, cosa anche per se di tutta la convenienza, che qualora la Merce ha ricevuta quì una competente Manifattura non si aggravi soverchiamente, quando devesi per essa far introitare denaro. Con tutto ciò non si penserebbe già a procurare dal Sovrano detto Sgravio, che provisionalmente, e per quest' Anno solamente, in cui la Canapa è tanto tarosa, che fa ascendere ad alti prezzi i Lavori, che se ne ricavano. Prima però di ricorrere al Trono di N. S. hanno creduto espediente di partecipare ciò tutto, come fanno ora, all' Illustriss. ed Eccelsa Assunteria, ed Illustriss. Sigg. Sindici della Gabella per pregarli fin d' ora della loro concorrenza in questo provvedimento, poichè questa preventivamente ottenuta, e assicuratone di essa il Sovrano nell' atto di supplicarnelo, andrebbe a far conseguire alla Grazia quella sollecitudine, che in tale affare è tanto necessaria. Quanto al privare la Gabella di questo Provento riconosceranno i Sigg. suddetti quanto ne sia facile, e sicuro il Compenso coll' esigere solamente tutto quello, che prescrivono le Leggi per l' Estrazione della Canapa greggia senza abbonamento di peso, o altra abilità, onde trattandosi poi anche di privarsene per un sol Anno, confidano onninamente gli Assunti, che la loro presente proposizione abbia quel favorevole incontro, cho desiderano. Di Palazzo li 22 Gennaro 1780.

BEATISSIMO PADRE

Li Senatori del Reggimento di Bologna Assunti sopra le Arti, fedelissimi Sudditi, ed Oratori ossequiosissimi della Santità Vostra, riverentemente le espongono, che lo scarso Raccolto per l'eccedente prezzo, e l'inferiore qualità delle Canape nell'Anno scorso hanno incagliato lo Smercio delle Manifatture di questo Genere, e ridotto a tale angustia i Capi Gargiolari, che molti di essi per mancanza di nuovo Lavoro, e per aver pieni i Fondachi di Canapa lavorata, sono stati costretti a licenziare dalle proprie Gargiolarie gran numero di Operarj. Questi per la maggior parte disimpiegati, e Mendici stanno a carico del Governo, che per non vederli perire nell'indigenza, e per allontanare que' sconcerti, ai quali la necessità estrema potrebbe strascinare una moltitudine d'Oziosi, si trova nella dura situazione di doverli sussidiare con frequenti Sovvenzioni. Non hanno gli Oratori Fondi, e forze sufficienti a sostener questo peso, mentre tutte le pubbliche Rendite hanno le loro certe, ed invariabili destinazioni; per lo che essendosi rivolti a rintracciar qualche mezzo onde senza discesto della pubblica Azienda potesse darsi qualche Sollievo a questi Infelici, impiegandoli, e distogliendoli dall'Ozio, al quale facilmente potrebbero affezionarsi; hanno conosciuto, che una delle più forti Ragioni, per cui viene ritardato, ed impedito l'esito delle Manifatture suddette, trae la sua origine dall'aggravio d'un rigoroso Dazio, cui sono soggette nell'Estrazione, quando per altro le Canape greggie, che vanno fuori di Stato pagano un Dazio assai mite non solo pel quantitativo di esso, ma eziandio per le agevolezze, che sogliono usarsi nell'esigerlo. Questa mostruosa difformità contraria ai veri principj della Politica Economia, la quale vuole, che le Manifatture Terriere portino il minor Aggravio possibile, ed all'incontro si carichi la mano sulle Materie prime, esportate greggie a lavorarsi altrove, accresce talmente il prezzo delle Manifatture Bolognesi, che non possono concorrere coll'Estere, ed avere facile Smercio, ove queste meno aggravate di Dazj a prezzo assai più minore si ottengono.

L'unico rimedio a tale sconcerto sarebbe quello di sgravare tutte le Canape lavorate dalla Gabella d'Estrazione, ed esigerla a rigore sulle greggie, che sortono dalla Provincia di Bologna.

Le agevolezze usate nel Dazio della Canapa greggia mettono l'Artigiano Estero in istato di facilitare nel prezzo delle sue Manifatture immuni da qualunque altra Gravezza, e di supplantare quelle dell'Artigiano Bolognese, cui nulla si condona d'un eccedente e rigorosa Gabella. Questa Provvidenza non solo renderebbe migliore la condizione dei Sudditi della Santità Vostra, moltiplicando le Manifat-

nifatture nello Stato, facilitandone lo Smercio, e minorando l'esportazione della Materia inserviente all' impiego, ed alla sussistenza di tanti individui; Ma eziandio potrebbe indennizzare la Gabella di Bologna dal Provento, che andasse a perdere sulle Canape lavorote, essendo assai probabile, che ne ricavi l'equivalente dal Dazio delle Greggie riscosso nelle debite e giuste Misure.

Tanto più poi diviene necessario l'accennato provvedimento, quanto che molti Capi Gargiolari invitati a stabilirsi in altri Stati, ove loro vengono esibite da que' Governi tutte le possibili agevolezze, s' indurranno a trasferirvisi colla speranza di miglior Sorte, e vi trasporteranno questo Opifizio in grave danno della Patria, quando la Mano adjutrice della Potestà Suprema non li sollevi dall'enorme peso, che opprime, ed estenua il decadente loro Commercio.

Supplicano pertanto la Santità Vostra a volersi degnare di concedere all'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinal Legato la facoltà di sgravare dal surriferito Dazio le Canape lavorate, che si estraggono dalla suddetta Provincia di Bologna per tutto l'Anno corrente, ed anche per l'avvenire, quando si conosca, che questo Sgravio non sia per dissestare l'Azienda della Gabella, e quella del Monte Annona, al quale spettano per metà i Proventi del Dazio medesimo: E quì gli Oratori profondamente umiliati si prostrano al bacio de' Suoi SS. Piedi.

N°. 94.

Lettera di Segretarìa di Stato al Sig. Cardinal Boncompagni Legato, perchè sia sgravata l' Estrazione de Gargioli, ed esatta con rigore la Gravezza sull estrazione della Canapa greggia.

Eminentissimo e Reverendissimo Sig. mio Osservandissimo

HO riferito a Nostro Signore, com'era mio debito, l' Informazione di V. E. de' 23 dello scaduto sulla Supplica di cotesti Senatori Assunti sopra le Arti, i quali rappresentando gl' inconvenienti che risultano dall'aggravio del rigoroso Dazio, cui vanno soggette nella estrazione dal Bolognese le Canape lavorate, inconvenienti che crescono per la maggior moderazione non solo di quello, cui all' opposto soggiacciono le Canape Greggie, ma anche per le agevolezze che nella esigenza di questo si usano; propongono la sospensione per un Anno del primo, è la cessazione d' ogn' indulgenza nella riscossione del secondo, sulla fiducia, che qualora la proposta Provvidenza non rechi pregiudizio alle Aziende della Gabella, e del Monte Annona, e riesca di

di quella utilità, che sperano, sia la Santità Sua per degnarsi di dare alla medesima una stabile sussistenza per l'avvenire. Le sagge vedute dell' E. V. e le solide riflessioni sparse nel di lei ragguaglio hanno facilmente determinata la Santità Sua sempre disposta a concorrere colla Suprema Sua Autorità al maggiore vantaggio di cotesta Provincia, ad esaudire l'istanza indicata. Aderendo dunque alla Informazione di V. E. e lasciando alla di lei cura la inspezione da lei accennata de' conti del Monte Annona, le impartisce per mezzo della presente tutte le facoltà necessarie, ed opportune per isgravare le Canape lavorate dal Dazio suddetto non solo per un Anno, ma anche per due, onde meglio osservare si possano gli effetti d' una Provvidenza, che sembra sì atta a procurare agli Operarj de' Gargiolari il Lavoro, di cui abbisognano pel loro sostentamento, ed a rimediare a tutti gli esposti disordini. Non dubitando Sua Beatitudine, che V. E. contribuirà coll'attivo zelo, e consueta vigilanza sua a rendere vieppiù proficua la Provvidenza stessa, a me non rimane, che di ratificarle in questa occasione il pieno ossequio, con cui le bacio umilissimamente le Mani.

Roma 18 Marzo 1780.

L. Card. Pallavicini.

N°. 95.

Spoglio *della quantità del Gargiolo fabbricato nel Bolognese, e della Canapa Greggia estratta per fuori Stato in due Anni. L uno preventivo ai* 23 *Giugno* 1780, *in cui fu pubblicato il Bando dello Sgravio del Gargiolo colla proibizione de' Ribassi che si facevano nel Dazio sopra la Canapa Greggia. L altro posteriore a detto Bando, per rilevare gli effetti di tali Provvidenze.*

Conto del Gargiolo

L' Anno primo della Provvidenza		*L' Anno dopo la Provvidenza*
℔ 196610	Gargiolo fabbricato in Bologna, e in Contado per lo Stato	℔ 254706
℔ 965030	Gargiolo fabbricato in Bologna per fuori Stato - - - - - -	℔ 1584472
℔ 240502	Gargiolo fabbricato in Contado per fuori Stato - - - - - -	℔ 768245
℔ 1402142		℔ 2607423

☞ Il Gargiolo estratto di più l' Anno dopo la Provvidenza ascende a ℔ 1205381.

Con-

Conto dell'Estrazione della Canapa Greggia

L' Anno prima della Provvidenza furono estratte di Canapa Greggia per fuori Stato - - - - - - - - - - - - - - ℔ 1370181

Ma perchè si faceva allora praticamente il Ribasso d' un terzo per le partite che si spedivano per Acqua, e di un quinto per quelle che restavano spedite per terra, sempre che ognuna di dette partite non fosse minore di ℔ 2000, perciò si crede ragionevole di ragguagliare il Ribasso in Corpo a ragione del solo Quarto. Aggiungendo pertanto alle ℔ 1370181 il Quarto del peso, per cui non si esigeva il Dazio, cioè - - - - - - - - - - - - - - - - ℔ 342545

Somma in detto Anno la quantità dell'Estrazione per fuori Stato - - - - - - - - - - - ℔ 1712726

L'Anno dopo la Provvidenza si sono estratte di Canapa Greggia per fuori Stato - - - - - - - - - ℔ 3514945

☞ L'Estrazione viene ad essere stata maggiore in questo secondo Anno di - - - - - - - - - - - - - ℔ 1802219

Dal che risulta che la Provvidenza non ha punto scoraggito i Committenti, non ha diminuito le Commissioni della nostra Canapa Greggia, non ha fatto rivolgerle verso la Canapa Russa; e risulta pure quanto enorme dovea essere il Contrabando, e quanto grande la Frode, che nel precedente Sistema soffriva la Gabella, essendosi non solo mantenuta eguale, ma apparsa maggiore della metà dopo le nuove cautele l' Estrazione della Canapa Greggia.

N°. 96.

Copia di Lettera dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Pallavicini Segretario di Stato a Monsignor Boncompagni Vice-Legato di Bologna, con ampia facoltà sopra la Società de' Mercanti, e Regolamenti della negoziazione de' Veli.

Molto Illustre e Molto Rev. Sig. e Fratello

Fattasi da me Relazione a Nostro Signore dell'ampio e ben maturato ragguaglio fornitomi da VS. sotto li 17 Marzo sulla Supplica in nome di codesti Calderiani Arbitranti, e Fatturanti preceden-

dentemente umiliatasi alla Santità Sua per ottenerne un provvido riparo ai gravi pregiudizj che suppongono derivar loro da una Società di Mercanti da Velo formatasi in Bologna nel Mese di Luglio 1769 la stessa Santità Sua si è compiaciuta nell'osservare l'accuratezza delle di lei indagini, e la solidità delle riflessioni, che gli ha umiliate per abilitarla a formare una giusta idea tanto de' vantaggi, quanto de' pregiudizj che potrebbero derivare, ed in parte almeno sono già derivati dalla Manutenzione dell' accennata Società nello stato, e termini de' suoi prima d'ora in gran parte industriosamente occultati Capitoli. Osservando poi il S. Padre che sarà essenziale il portare riparo ai secondi, ed il provvedere alla attendibile istanza dei suddetti Calderani, schiarito non si è ancora abbastanza, malgrado le molte sue opportune ricerche, e ponderazioni, il preciso modo, e la individua misura della provvidenza da darsi, mi ha comandato di significarle esser mente sua, che Ella prosiegua l'Esame intrapreso di tutta la materia, e dopo che l'avrà compito dia alla medesima o per via di conciliazione fra le Parti, o autoritativamente quel Sistema che riconoscerà essere il più proficuo a tutti gli oggetti da tenersi complessivamente in vista per regolarla a vero, e pieno vantaggio del Pubblico.

E siccome ad istanza de' Mercanti da Velo che fecero della loro Società una pittura ben diversa da quella che si viene scoprendo, si compiacque la Santità Sua di confermarla, e prorogarla per due altri Settennj, mediante un Chirografo dello scorso Settembre, riducendosi a dar norma alla cognizione, e decisione delle Cause, la giuridica discussione delle quali sarebbe potuto derivare dalla esistenza della Società summentovata, vuole che per conto del Chirografo medesimo non possa darsi di nullità alla Commissione, che, come si è già detto, le impartisce per mezzo della presente, al qual oggetto l'accompagno colle facoltà più ampie, ed opportune. Tanto serva di norma a VS., e le auguro vere felicità.

Di VS.

Roma 12 *Maggio* 1773.

Come Fratello

L. Card. Pallavicini.

In-

N. 97.

Introito di denaro fatto da' Fabbricatori del Velo ne' ſottonotati Anni di loro Società, non compreſovi quello andato perduto ne' Fallimenti, nè quello introitato dalla Caſa Zagnoni per il ſuo ſmercio privativo per l' Inghilterra, che ne' due primi Quadriennii ſi può ſicuramente valutare più di Sc. 30000 l' Anno, e più di Sc. 40000 l' Anno nel terzo Quadriennio.

Nel Primo Quadriennio della Società, e cioè

Dal Primo Agoſto 1769 a tutto Luglio 1770 — —	Scudi	178460
Primo Agoſto 1770 a tutto Luglio 1771 — — —	„	199550
Primo Agoſto 1771 a tutto Luglio 1772 — — —	„	260160
Primo Agoſto 1772 a tutto Luglio 1773 — — —	„	192594
	Sc.	830764
Che un Anno per l'altro ſono	Scudi	207691

Nel Secondo Quadriennio della Società, e Primo ſotto il Governo dell' Eminentiſs. Boncompagni.

Dal Primo Agoſto 1773 a tutto Luglio 1774 — —	Scudi	293500
Primo Agoſto 1774 a tutto Luglio 1775 — — —	„	246171
Primo Agoſto 1775 a tutto Luglio 1776 — — —	„	248050
Primo Agoſto 1776 a tutto Luglio 1777 — — —	„	320686
	Sc.	1108407

Che un Anno per l' altro ſono Sc. 277102, e cioè Sc. 69411 d'Introito annuo di più del primo Quadriennio.

Nel Terzo Quadriennio della Società, e Secondo ſotto la direzione del ſuddetto Eminentiſs. Porporato.

Dal Primo Agoſto 1777 a tutto Luglio 1778 — —	Scudi	242648
Primo Agoſto 1778 a tutto Luglio 1779 — — —	„	368422
Primo Agoſto 1779 a tutto Luglio 1780 — — —	„	333321
Primo Agoſto 1780 a tutto Luglio 1781 — — —	„	327729
	Sc.	1272120

Che un Anno per l' altro ſono Sc. 318030, e cioè Sc. 110339 d'Introito annuo di più del Primo Quadriennio, e Sc. 40928 annui più del Secondo.

N°. 98.

Smercio fatto da' Fabbricatori del Velo ne' sottonotati Anni di loro Società non compresovi quello andato perduto ne' Fallimenti, nè quello spedito dalla Casa Zagnoni per il suo smercio privativo per l'Inghilterra, che ne' due primi Quadriennii si può considerare sicuramente di Once 60000 l'Anno, e di Once 72000 l'Anno nel terzo Quadriennio.

Nel primo Quadriennio della Società, e cioè

Dal Primo Agosto 1769 a tutto Luglio 1770	— —	Once	343839
Primo Agosto 1770 a tutto Luglio 1771	— — —	„	380624
Primo Agosto 1771 a tutto Luglio 1772	— — —	„	534656
Primo Agosto 1772 a tutto Luglio 1773	— — —	„	345415
		Once	1604534

Che un Anno per l'altro sono Onc. 401133 $\frac{1}{2}$

Nel secondo Quadriennio della Società, e Primo sotto il Governo dell'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Boncompagni.

Dal Primo Agosto 1773 a tutto Luglio 1774	— —	Onc.	556414
Primo Agosto 1774 a tutto Luglio 1775	— — —	„	454202
Primo Agosto 1775 a tutto Luglio 1776	— — —	„	417990
Primo Agosto 1776 a tutto Luglio 1777	— — —	„	559932
		Onc.	1988538

Che un Anno per l'altro sono Onc. 497134 $\frac{1}{2}$, e cioè Onc. 96001 annue più del primo Quadriennio.

Nel terzo Quadriennio della Società, e secondo sotto la direzione del suddetto Eminentiss. Porporato.

Dal Primo Agosto 1777 a tutto Luglio 1778	— —	Once	366137
Primo Agosto 1778 a tutto Luglio 1779	— — —	„	607769
Primo Agosto 1779 a tutto Luglio 1780	— — —	„	573762
Primo Agosto 1780 a tutto Luglio 1781	— — —	„	549306
		Onc.	2096974

Che un Anno per l'altro sono Onc. 524243 $\frac{1}{2}$, e cioè Onc. 123110 annue più del Primo Quadriennio, e Onc. 27109 annue più del secondo.

Nel

N°. 99.

Nel Quadriennio antecedente alla Società de' Mercanti da Velo stabilita nel 1769. l'Introduzione del Folicello, o come quì chiamasi il gettito del Pavaglione fu come segue

Nel 1765	Folicello ℔	511518
1766	„	651255
1767	„	837968
1768	„	821617

E considerando l'arrendanza come quì chiamano, del nove per cento, che è quanto dire supposto da cento Libre di Bocci si ricavasse circa nove Libre di Seta (che non suole ordinariamente ricavarsi) si è avuto di Seta ne' suddetti quattro anni cioè

Nel 1775	Seta ℔	45000
1766	„	58000
1767	„	72000
1768	„	72000
	℔	247000

Dalle quali ℔ 247000 detrattovi ℔ 12000 Seta che si considera stava lavorata nel suddetto quadriennio dalli Calderini alla Piemontese per uso d'Orsoglio, la Seta che potea andar in Velo non doveva eccedere le ℔ 235000, nè poteva dar di Velo, considerato il consueto calo di tre oncie per Libra, che ℔ 176250.

Ma tale era, e tanto straordinaria la Rimanenza di Velo nel 1769 fino alla somma di Oncie 245401, e tanto vistosa quella della Seta, che, e molti Mercanti dovevano far punto, e non si provava che troppo luttuosamente l'arrenamento del Commercio, così che al principio della Società l'Eccelsa Assunteria procurò, &. ottenne che la Società suddetta incettasse ℔ 22307 di Seta, ch'era rimasta invenduta, oltre quella che avevano nelle loro botteghe i Mercanti da Velo.

Detratto pertanto dal gettito del Pavaglione, o sia dalla somma della Seta chè potea andar in Velo, mostrata in ℔ 235000, la Rimanenza di quella trovata nel 1769 si riduce a ℔ 212693, che danno di Velo circa ℔ 159520; dalle quali detratta pure la Rimanenza de' Veli in oncie 245400, che sono ℔ 20450, risulta che lo smercio di

 quel

quel Quadriennio era ſtato di ℔ 139070 Velo, e cioè un anno per l'altro di ℔ 34767 $\frac{1}{2}$.

E ſiccome lo ſmercio fattoſi nel Primo Quadriennio della Società fu di ℔ 133711, non compreſovi ℔ 1767 Velo andato perduto in Fallimenti, nè ℔ 20000 che ſi conſidera ſicuramente ſtato ſpedito dalla Caſa Zagnoni nel ſuo ſmercio privativo per l' Inghilterra, che in corpo ſono ℔ 155478, così lo ſmercio nel Quadriennio antecedente alla Società fu minore di ℔ 16408 Velo.

E quando anche ſi ammetta una qualche Rimanenza al principio del 1765, pure è ſempre abbaſtanza dimoſtrato, che lo ſmercio nel Quadriennio innanzi la Società era anche più infelice, e più tenue che nel Primo Quadriennio dopo la Società.

N°. 100.

Nota del Coſto del Folicello in Monte negli Anni ſottonotati deſunto da' Libri autentici de' migliori Mercanti da Velo.

Anno	baj.		
Nel 1759	21.	la ℔.	*Decennio antecedente alla Società de' Mercanti da Velo.*
1760	19.	2	
1761	16.	—	
1762	16.	6	
1763	22.	10	
1764	22.	2	
1765	29.	—	
1766	28.	4	
1767	17.	—	
1768	22.	—	
1769	20.	8	*Primo Anno della Società ſuddetta.*
1770	22.	2	*Anni di Società.*
1771	16.	10	
1772	27.	2	
1773	23.	4	
1774	22.	4	
1775	28.	2	
1776	21.	2	
1777	33.	6	
1778	24.	6	
1779	21.	—	
1780	21.	2	
1781	29.	6	

GRAS-

N°. 101.

GRASSI MEMORIA TERZA

Riforma del Dazio Pavaglione.

HO già reſo conto della Fiera del Pavaglione, e de' ſuoi regolamenti, ſiccome del Dazio, che ſi eſige ſopra le Gallette, che in eſſa ſi vendono. Ho dimoſtrato nello ſteſſo tempo ancora li pregiudizj, che provengono da queſto ſtabilimento. Non pretendo, che da queſto Dazio la pubblica Zienda ſi procuri verun immediato accreſcimento di rendita: pretendo ſolo, che ſe ſi laſciaſſe in una conveniente libertà la Vendita delle Gallette, e la filatura delle Sete, che queſta Provincia ſarebbe per riſentirne molto vantaggio, vantaggio il quale ſi rivolgerebbe, in capo a qualche anno, in profitto delle Rendite pubbliche ancora.

Anni ſono fu formato da' pubblici Deputati, che preſiedono alle Arti ed al Commercio, col conſiglio de' Mercanti più abili e intelligenti, il progetto di eſimere le Gallette dall' obbligo dell' introduzione nella Città, e nella Fiera del Pavaglione; di permettere la Filatura delle Sete ancor nel Contado, con quelle cautele però, e regolamenti, li quali aſſicuraſſero la perfezione di queſta manifattura; di traſportare l' aggravio preſente delle Gallette ſopra de' Veli alla loro eſtrazione per li Paeſi Foreſtieri; e di concedere finalmente ai Manifattori de' ſuddetti Veli l'impiegare in eſſi le Sete foreſtiere ancora, abolendo perciò la Legge, la quale in oggi lo vieta.

Fu creduto, che mettendoſi in eſecuzione queſto progetto, il Proprietario delle Gallette ſi veniva a liberare da tutti que' legami, che lo diſanimano, e forſe anche impediſcon del tutto l'accreſcimento della Coltivazione de' Mori, ſenza della quale non ſi può ottenere aumento alcuno nel quantitativo della Seta. La filatura libera poi delle Gallette nel Contado impiegherebbe moltiſſimi di quegli Abitanti in que' tempi appunto che eſſi ſi trovano più ſcarſi di occupazione. La moltiplicità delle Caldiere indurrebbe della concorrenza nella manifattura, e ne' promoverebbe la perfezione. Queſta ſteſſa concorrenza, e il vivere a miglior mercato, e più frugale della Campagna diminuirebbe il prezzo della Seta filata. La ſteſſa moltiplicità delle Caldiere in diverſi luoghi del Contado ſtabilita introdurrebbe diverſe maniere di filatura, e quindi ſarebbero preparate diverſe qualità di Sete corriſpondenti alle diverſe correſpettive Manifatture. La Provincia finalmente non ſoffrirebbe più il diſcapito della eſtrazion del danaro, che accompagna indiſpen-

ſpenſabilmente l'uſo, che ſi è in neceſſità di fare di un grandiſſimo numero di Caldierane Modoneſi.

L'Erario pubblico non patirebbe alcun detrimento, perchè ſi ricaverebbe dall'aggravio ſull'eſtrazione de' Veli quanto ricavaſi dal Dazio del Pavaglione. Siccome ho già detto tutta la noſtra Seta, o la maſſima parte s'impiega nella Fabbrica dei Veli. Il Fabbricatore che ha pagato il Dazio nella compra delle Gallette, ſe ne compenſa nella vendita del Velo dell' importo del Dazio pagato. Ora in fine il Comprator de' Veli è quegli, che ſoffre tutto l'aggravio, e dee rieſcirgli molto indifferente, ſe queſto pervenga da una Impoſizione pagata nella Compra delle Gallette, o piuttoſto ſull'eſtrazione de' Veli.

Aggiungo di più, che facendoſi un giuſto ragguaglio, potrebbe ancora trovarſi, che il Fabbricatore ne riſentiſſe del vantaggio, e che ſi metteſſe in iſtato di agevolare il prezzo de' Veli. La Fiera del Pavaglione, e la eſazione di queſto Dazio importano molte ſpeſe, le quali è forza di detrarre dal ſuo prodotto. In ràgione di queſto importo, che potrebbeſi riſparmiare, ſi potrebbe agevolar di altrettantò l'aggravio ſull'eſtrazione dei Veli.

Molte Sete foreſtiere ſono adattiſſime alla Fabbrica de' Veli all'uſò noſtro, e ordinariamente coſtano molto meno. Perciò la libertà che ſi propone di concedere a' Fabbricatori d'impiegarle, non può eſſer loro, che di ſommo vantaggio. Egli è un pregiudizio prodotto dall'ignoranza, e dalla poca eſperienza il credere, ſiccome da molti in fatti ſi crede, che ſolamente le Sete Bologneſi ſieno atte a queſta Manifattura. L'eſperienza ha fatto vedere, e fa vedere tutto giorno il contrario. Alcuni Fabbricatori a diſpetto della Legge proibitiva ne fanno uſo per profittar maggiormente, e molti altri lo fanno ne' tempi di penuria, e di incarimento delle Sete con annuenza, o almeno con una tacita tolleranza, che il Governo è in neceſſità di uſare per non privare del neceſſario ſoſtentamento tanta Gente, che trovaſi impiegata per queſti Lavori. Li Veli ciò non oſtante ſpacciati ſono riuſciti di quella qualità, che può ricercarſi in una Manifattura di queſta ſorte.

Il vero motivo di queſta proibizione è quello, che ho accennato fin da principio. Le Sete del noſtro Territorio, per l'aggravio del Dazio, a cui ſoggiacciono, non poſſono eſſere impiegate, che in Veli; e ogni qualvolta ſi deſſe luogo d'impiegarvi le foreſtiere, eſſe rimarrebbero invendute, e ſenza uſo. Era dunque ragionevole, ed opportuna la proibizione.

Queſte rifleſſioni fan vedere con baſtante chiarezza l'utilità del Piano propoſto in qualunque aſpetto egli ſi prenda. Oltre all'acceſcimento del prodotto della Seta, ſi apriva la Strada all'Aumento di nuove utiliſſime Manifatture, ſenza pregiudizio di quelle de' Veli. Non oſtan-

oſtante però tutto queſto furono obbligati gli Aſſunti deputati al Commercio di abbandonarne il penſiero, tali ſono ſtate le oppoſizioni, che v'incontrano, tanto per parte degli Aſſunti di Camera, che degli ſteſſi Fabbricatori de' Veli. Egli è vero, che nè gli uni, nè gli altri hanno addotto motivo alcuno, che foſſe meritevole di rifleſſione: ma ſenza il concorſo de' primi non ſi potea venire ad una formale propoſizione del Progetto, ed era diſperato affatto il caſo di poterlo ottenere. Queſto fatto è una riprova aſſai ſicura, che ſenza l'intervento della Suprema Autorità, che riſolutamente favoriſca il bene, ed efficacemente lo voglia, da noi ſoli non ſaremo mai atti a promoverlo, non che ad ottenerlo.

Se io aveſſi tempo di diſtendermi, queſta troppo paleſe verità ſi manifeſterebbe maggiormente colla eſpoſizione della natura, e qualità degli oſtacoli, che furono propoſti. Si raccoglierebbe, che agli Aſſunti di Camera non andava a verſo il Progetto, perchè temevano, che il Senato perdeſſe quella Autorità, di cui ſono riveſtiti alcuni Senatori di preſiedere alla Fiera del Pavaglione, e comporre ſommariamente quelle piccole differenze, che alcune volte ſoglion naſcere fra i Compratori, e i Venditori delle Gallette.

Li Fabbricatori poi ſteſſi di Veli vedevano di mal occhio queſta nuova providenza, perchè temevano, che quindi lor ſi toglieſſe una parte del profitto, che in oggi cade nelle lor mani, o che foſſero coſtretti a procurarſelo con qualche maggior incomodo. Ora che le Gallette debbono eſſere introdotte nella Fiera, molti Fabbricatori di Veli le comprano, e fanno tirar la Seta ſotto de' loro occhi. Profittano adunque e ſopra de' Veli, e ſopra la filatura della Seta. E ſe avvegna che la Seta, la quale hanno fatto tirare preſſo di loro, non ſia ſufficiente al conſumo della loro Fabbrica, ne comprano il biſognevol che manca da que' Mercanti, li quali per arbitrio fanno le Caldiere. Siccome però la noſtra Seta Bologneſe non può eſſere ſecondo i Bandi ridotta in Orſoglio ſenza licenza dell'Arte della Seta; così li Fabbricatori di Veli, li quali ſono in buon numero de' principali Membri di queſta Univerſità, impongono la Legge a Mercanti di Arbitrio, e gli obbligano a vender la Seta tirata alle loro Caldiere a quel prezzo, che loro meglio torna in acconcio. E'accaduto talvolta che gli Arbitranti ſi ſon trovati obbligati a vendere con loro perdita.

Si potrebbe forſe credere ancora, che aveſſero contribuito all'eſcluſione di queſta utiliſſima Riforma li Miniſtri del Dazio, e della Fiera del Pavaglione. Il timore di vederſi privi d'impiego, e degli emolumenti che ne ritraggono, potrebbe avergli indotti a mettere a profitto quella confidenza, e quel credito, che hanno con molti Senatori. In ſomma gli oſtacoli, li quali hanno impedito queſto grandiſſimo bene, ſi poſſono attribuire tutti o all'intereſſe privato de' Fabbricatori

de'

riæ præfatæ Civitati noſtræ Bononien. Studiorum Matri non immerito nuncupatæ, attulit, perpetuo conſervetur; & inſuper conſiderantes exceſſivam eorum numeroſitatem, qui in eo Studio ad legendum in diverſis Facultatibus annis ſingulis conducuntur, non parum eidem Studio detraxiſſe; cum ex eo contingat Doctorum, & aliorum Legentium ſolutiones Salariorum nonnunquam differri in longius : &, quod deterius eſt, ſumpta occaſione, quod Redditus Datii Mercantiæ pro hujuſmodi ſolutionibus per Apoſtolicam Sedem ſpecialiter conceſſi, non ſufficiunt, fieri non poſſe : ea propter Legentes in ipſo Studio, tam ii qui de Univerſitate ejus ſunt, quam exteri, & forenſes, quorum ſcientia Jura ipſa illuminantur, & eorum Doctrina, Reſpublicæ, & Hominum Cœtus commodius gubernantur, non ſolum jacturam maximam patiuntur, verum etiam a frequenti Literarum ſtudio ſæpiſſime retrahuntur.

§. 3 Ne igitur in ipſa Civitate peculiari noſtra, Studium præfatum decreſcat, & iter illud univerſæ Virtutis, & Scientiæ oſtendendæ depereat, per quod Nos etiam, dum minori fungebamur auctoritate, in florido tunc ipſo vigenti ſtudio peragravimus; intendentes non ſolum ſalubriter providere, verum etiam ad ejuſdem Studii reformationem, & augmentum exactiſſimam diligentiam adhibere, Fraternitati tuæ, ac dilectionibus veſtris

Motu proprio, & ex certa Scientia per Apoſtolica ſcripta committimus, & mandamus, quatenus pro futuro Anno, & aliis ſucceſſive ſequentibus ad infraſcriptas dumtaxat Lecturas, juxta ipſius florentiſſimi Studii Bononien. conſuetudinem;

Primo, videlicet, Ad Lecturam ordinariam de mane Decretalium, duos; Ad Lecturam ordinariam Decretalium de ſero, tres; Ad Lecturam Decreti de mane, unum; Ad Lecturam Sexti, & Clementinarum, unum; Ad Lecturam Decretalium diebus Feſtivis, unum; Ad Lecturam Decreti diebus Feſtivis, unum; Ad Lecturam vero Juris Civilis ordinariam de mane, duos; Ad Lecturam Juris Civilis ordinariam de ſero, tres; Ad Lecturam Juris Civilis diebus Feſtivis, duos; Ad Lecturam Authenticorum, unum; Ad Lecturam Inſtitutionum, unum; Ad Lecturam uſus Feudorum, unum;

Ad Lecturam inſuper Medicinæ ordinariam de mane, duos; Ad Lecturam Practicæ de mane in Tertiis, unum; Ad Lecturam Medicinæ de ſero ordinariam, duos; Ad Lecturam Medicinæ diebus Feſtivis, unum; Ad Lecturam Aſtronomiæ, unum; Ad Lecturam Chirurgiæ, unum; Ad Lecturam Philoſophiæ ordinariam de mane, duos; Ad Lecturam Philoſophiæ de ſero, duos; Ad Lecturam Philoſophiæ extraordinariam, unum; Ad Lecturam Philoſophiæ Moralis diebus Feſtivis, unum; Ad Lecturam Logicæ de mane, duos; Ad Lecturam Logicæ de ſero, duos; Ad Lecturam Rhetoricæ, & Poeſis, duos; Ad Lectu-

ram Grammaticæ, duos; Ad Lecturam Arithmeticæ, & Geometriæ, duos; Ad Lecturam Musicæ, unum; Ad Lecturam Notariæ, unum;

Viros in primis sufficientes, spectatos, ac ornatos, tam Juris Professores, quam doctos cujuslibet, ut convenit, Facultatis, tam Cives, quam Forenses, conducere vigilanti ingenio studeatis, qui in ipso celeberrimo Bononiensi Studio eorum præclara Scientia, ac Doctrina, tamquam sydus irradians, petentibus iter ostendant, tenebras depellant, & cujuslibet Facultatis obscuritates interpretentur, non solum ad ipsorum audientium utilitatem, verum etiam totius Christianæ Religionis augmentum.

§. 4 Et ne excessiva Salaria Doctoribus, & aliis tam Civibus, quam Forensibus, sive ex conventione Reformatorum, qui pro tempore in ipso Studio præfuerint, sive Decretis Dilectorum Filiorum Sexdecim Reformatorum Status ejusdem Civitatis nostræ Bononiæ, vel quorumcumque aliorum Deputatorum, hunc effectum impedire valeant, vel differre; Motu, & Scientia similibus, omnia, & quæcumque Decreta, quibuscumque concessa per ipsos Sexdecim, vel quoscumque alios, & imposterum quomodolibet concedenda, quorum tenores hic haberi volumus pro sufficienter expressis, cassamus, irritamus, & cancellamus, & pro cassis, abolitis, & cancellatis haberi volumus, & mandamus. Decernentes irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contingeret attentari, cum Salariis Civibus, Incolis, & iis, qui tanto tempore Civitatem ipsam inhabitaverint, ut pro Civibus habeantur, cujuscumque conditionis, & facultatis existant, Quingentarum, vel ad plus Sexcentarum Librarum Bononenorum, & non ultra ipsorum cuilibet designando, Forensibus vero, prout convenientius cum eis poteritis convenire, habita semper meritorum, & Personarum distinctione, prout melius pro commodo, & reformatione ipsius Studii videbitur expedire; & cum Prærogativis, Immunitatibus, Honoribus, & Oneribus hactenus consuetis.

§. 5 Cæteri vero Doctores Cives Bononienses, si legere velint, & commode completo numero prædictorum, quos omnes cæteris aliis volumus anteferri, conduci poterunt; illud totum tam de Personis, quam de modo conductionis, discretionibus vestris relinquimus; Proviso tamen, quod eisdem Doctoribus, primo loco per Vos conducendis, de ipsorum Salario in[illegible]re, & demum aliis, prout commodius fieri poterit, satisfiat; & e converso Doctores ipsi, & Legentes omnia faciant, & observent, quæ tam ex conventione, quam ex forma Statutorum, & consuetudinis Civitatis ejusdem adimplere tenentur.

§. 6 Constitutionibus, Indultis Apostolicis a Nobis etiam emanatis, Statutis Consuetudinibus Civitatis prædictæ, & Universitatum dicti Studii Provisionibus, Decretis, Ordinationibus, Capitulis, Concessionibus, quavis Auctoritate etiam Apostolica roboratis, sive etiam Juramento

fir-

firmatis; Quorum omnium, & singulorum tenores hic haberi volumus ex eadem nostra Scientia, pro sufficienter expressis, etiam si de illis oporteret specialem fieri mentionem, contrarium forte disponentibus, non obstantibus quibuscumque; quibus omnibus per præsentes volumus derogari.

§. 7 Vos itaque onus hujusmodi prompta devotione suscipientes, sic adimplere studeatis solicite, fideliter, & devote, quod per vestræ circumspectionis providentiam ipsum Bononien. Studium, ad laudem Omnipotentis Dei, & communem hominum utilitatem fructuosum suscipiat incrementum: Contradictores quoscumque tam per Censuras Ecclesiasticas, quam per alias temporales pœnas coercendo, itaut a Deo perennis vitæ præmium, & a Nobis condjgna proveniat actio gratiarum.

Dat. Fabriani Camerinen. Diœc. Anno Incarnationis Dominicæ 1450 Octavo Kal. Augusti, Pontificatus Nostri Anno Quarto.

Pe. de Noxeto.

N°. 103.

EDITTO

Di nuova Imposizione sul Macinato del Grano, e delli Formentoni volgarmente detti Granturchi, ed altri Minuti, eccettuata Roma, ed Agro Romano.

Lazzaro Opizio del Titolo de' SS. Nereo, ed Achilleo, della S. R. C. Prete Cardinale Pallavicini della Città, e Contado di Bologna a Latere Legato.

ESsendoci pervenuto con Lettera di Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Gianangelo Braschi Tesoriere Generale di Nostro Signore Papa Clemente XIII l'Editto concernente la nuova Imposizione sul Macinato del Grano, e delli Formentoni volgarmente detti Granturchi, ed altri Minuti con ordine di farlo pubblicare in questa Città, e Legazione; perciò ne ordiniamo la pubblicazione, ed affissione ne' luoghi soliti.

Dal Palazzo della nostra solita Residenza questo dì 21 Decembre 1768.

LAZZARO CARDINALE PALLAVICINI LEGATO.

Gio. Paolo Fabri Cancelliere.

Gio. Angelo Braschi della Santità di Nostro Signore PP. Clemente XIII. e sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

L'indispensabile necessità di provedere il pubblico Erario reso omai esausto per le gravi incessanti calamità, che da più Anni affliggono lo Stato Pontificio, ha costretto la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XIII a prescegliere col parere ancora di una particolare Congregazione di più Eminentissimi Cardinali, e Prelati, come meno gravosa, e più soffribile alli suoi amatissimi Sudditi l'imposizione di un altro Giulio per ogni Rubbio di Grano, che dal primo Gennajo prossimo futuro 1769 sino a nuov' ordine, e ad altro più giovevole già meditato compenso, si macinerà nelle Città, Terre, e Castelli del Distretto di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico, compresa Bologna, Ferrara, Urbino, e le loro respettive Legazioni, eccettuata solamente la Città di Roma, ed Agro Romano, e li Stati di Castro, e Ronciglione, con avere inoltre sottoposti alla Gabella del Macinato li Formentoni volgarmente detti Granturchi, ed altri Minuti, che in tutte le sopra enunciate Città, Terre, e Luoghi del Distretto di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, e delle Legazioni accennate di sopra dal detto primo giorno di Gennajo venturo in avvenire si macineranno, da pagarsi però nella sola metà di quella somma, che in ciascuna delle dette Città, Terre, e Luoghi del Distretto di Roma, Stato Ecclesiastico, e Legazioni suddette si pagherà per il Macinato del Grano aumentato dalla detta nuova Imposizione del Giulio, come più diffusamente si esprime nel Pontificio Chirografo segnato dalla Santità Sua sotto li 3 del corrente Dicembre, ed esibito sotto li 6 dello stesso Mese per gli atti dell'infrascritto Segretario, e Cancelliere della Reverenda Camera.

Volendo pertanto Noi dare una pronta totale esecuzione a questa Sovrana determinazione, con il presente nostro pubblico Editto in virtù delle facoltà dateci in detto Pontificio Chirografo, e coll'autorità del nostro Officio di Tesoriere Generale ordiniamo, e comandiamo, che dal dì primo di Gennajo del prossimo imminente Anno 1769 debba subito intendersi aumentata la Gabella Camerale attualmente vegliante del Macinato, in ragione di un Giulio per ciaschedun Rubbio di Grano, che dal detto giorno in avvenire si macinerà in tutti, e singoli Castelli, Terre, e Città del Distretto di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico mediatamente ed immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, comprese le Città di Bologna, Ferrara, ed Urbino, e loro respettive Legazioni, in maniera che in tutti que' Luoghi, ne' quali pre-

presentemente il Macinato Camerale del Grano ascende a Giulj tre per Rubbio, dovrà in avvenire per l'aumento del nuovo Giulio sormontare a Giulj quattro, e colla stessa proporzione in tutte quelle Città, Castelli, e Luoghi, ne' quali per il detto Macinato ora si paga un sol Giulio per Rubbio, dovrà in avvenire, compreso l'aumento del nuovo Giulio, pagarsi Giulj due, e ciò dovrà osservarsi anche in Bologna, e sua Legazione, ove in luogo del Macinato soppresso ora si paga la Gabella di un quattrino per libbra sopra la Carne, surrogata al detto Macinato dalla Sa. Me. di Urbano VIII con suo Chirografo delli 20 Luglio 1632: poichè considerando il detto Macinato in Bologna come attualmente vegliante nella Gabella surrogata, verrà per conseguenza anche in detta Città, e sua Legazione per l'aumento del nuovo Giulio a pagarsi il Macinato del Grano in ragione di Giulj due per Rubbio, cioè uno di nuova imposizione, e l'altro nella surrogata Gabella della Carne.

Ad oggetto inoltre di togliere il grave pregiudizio della Reverenda Camera, il cui provento sul Macinato del Grano resta da gran tempo molto diminuito per l'uso quasi universalmente introdotto di panizzare il Formentone, o sia Granturco, ed altri minuti d'ogni sorta; ed essendo cosa molto giusta, e ragionevole, che tutti questi Generi con giusta proporzione, ed equilibrio sentano il peso della Macina, che dev'essere a tutti comune; perciò in ulteriore esecuzione del di sopra accennato Chirografo Pontificio ordiniamo, e comandiamo, che sopra tutti li Formentoni, o siano Granturchi, ed ogni altra sorta di Minuti, ed infrantumi, che dal detto giorno primo del mese di Gennajo venturo si macineranno in tutti, e singoli Luoghi, Terre, e Città dello Stato Ecclesiastico, del Distretto di Roma, e delle Legazioni già nominate di sopra, debba intendersi imposta una nuova Gabella, la quale però non ecceda la metà di quello, che in ciascuno di detti Luoghi, Terre, Città, e Legazioni suddette si pagherà per il Macinato del Grano, talmente che in tutti que' Luoghi, ne' quali il detto Macinato del Grano, compreso l'aumento del nuovo Giulio, giungerà a Giulj quattro per Rubbio per il Camerale, la Gabella della Macina imposta su li Formentoni, Granturchi, e Minuti, come sopra, dovrà intendersi di Giulj due per ciascun Rubbio, e colla medesima proporzione in tutte quelle Città, Terre, e Luoghi, come sarebbe Urbino, Bologna, Ferrara, e loro respettive Legazioni, nelle quali il Macinato del Grano per il Camerale, compreso il nuovo Giulio, non eccederà Paoli due per Rubbio, la Gabella della Macina sul Formentone, ed altri Minuti, ed infrantumi d'ogni sorta non debba esser maggiore di un sol Giulio per Rubbio.

Al pagamento delle sopra espresse nuove Imposizioni vuole Nostro Signore, che dal detto dì primo Gennajo venturo in avvenire sie-

sieno tenute, ed obbligate tutte e singole Persone d'ogni età, d'ogni sesso, di qualsivoglia stato, grado, e condizione tanto Laiche, quanto Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari dell' uno e dell' altro sesso, di qualsivoglia Ordine, ed Istituto, anche Mendicanti, delle Undici Congregazioni, della Compagnia di Gesù, della Sagra Religione di Malta, Prelati, Vescovi, Arcivescovi, Cardinali, Palatini, Conclavisti, Camerali, ed ogni altra più privilegiata Persona, anche per titolo oneroso, e per composizione, o Concordato, che avesse bisogno di espressa ed individua menzione, in modo che nessuno in dette Città, Terre, e Castelli del Distretto di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico, e dell'enunciate Legazioni, vada, o sia esente dal pagamento delle suddette Imposizioni, che dovranno considerarsi come un peso reale infisso sul Grano, Formentone, ed altri Minuti da tutti dovuto, non ostante qualsivoglia privilegio, e titolo, anche di limosina, che potesse allegarsi, mentre gli accennati generi dovranno intendersi dati ed acquistati sempre coll'espressa condizione di soddisfare le suddette Imposizioni.

L'esigenza poi delle medesime nuove Imposizioni sopra il Macinato del Grano, Formentone, ed altri Minuti dovrà per conto della Reverenda Camera farsi, ed amministrarsi da quegl' istessi Appaltatori delle Provincie, e Luoghi dello Stato Ecclesiastico, e delle Legazioni sopra enunciate, dalli quali presentemente si fa la riscossione del Macinato, con tenere l'istess' ordine, ed osservare le stesse Leggi, e Bandi già pubblicati per il Macinato del Grano, come se li medesimi Bandi fossero di parola in parola inseriti nel presente nostro Editto senz' alcuna innovazione anche rispetto alle Pene in esso comminate, ed espresse, da incorrersi immediatamente in ogni e qualunque caso di contravenzione: Saranno però tenuti li detti Appaltatori di render conto dell'esatto, e di tutto il denaro proveniente dalle suddette Imposizioni di mese in mese a Noi, e Nostri Successori, con trasmetterci la nota di ciò, che avranno introitato, e delle Spese fatte in occasione di tal esigenza con quella provisione, e premio, che da Noi gli verrà stabilito, ed accordato, sotto espresso obbligo di dover depositare di Bimestre in Bimestre in Credito della Reverenda Camera quì in Roma nella Depositaria Generale l'intiere somme, che saranno pervenute in loro mani in occasione, e per causa di una tal esigenza, e cogli altri patti, che in seguito del presente Editto a Noi piacerà con detti Appaltatori di convenire.

Chiunque poi tenterà di defraudare il pagamento delle suddette nuove Imposizioni, ed ardirà con frode, e di soppiatto macinare Grani, Formentoni, Granturchi, ed altri Minuti in supplanto della Reverenda Camera, o contraverrà in qualunque modo alle disposizioni, ed ordinazioni espresse, e contenute nel presente nostro Editto, oltre la

la perdita de' Grani, Formentoni, Granturchi, ed altri Minuti di ogni sorta, che trovati in Contrabando caderanno subito in commesso con tutte le Bestie, ed Ordegni, che li trasportano; incorrerà ancora la pena di Scudi venticinque per Rubbio, da applicarsi, come in appresso; e le stesse pene incorreranno li Molinari, ed altri, che ardissero ricevere, o macinare i sopraddetti Formentoni, e Minuti senza la solita Bolletta, o in qualsivoglia altra guisa dessero mano a simili Contrabandi, e tutti quelli, li quali non avranno il modo di pagare la suddetta pena, resteranno soggetti ad altre afflittive a nostro arbitrio sino alla Galera inclusive.

Avverta pertanto ciascuno di non defraudare il pagamento delle suddette Imposizioni, e di non contravenire a quanto si dispone nel presente nostro Editto, e ne' preventivi Bandi già pubblicati sul Macinato del Grano; perchè contro li Contraventori si procederà rigorosamente anche per inquisizione, ex officio, colla deposizione di un sol Testimonio degno di fede, e nella maniera più giovevole al Fisco, all'esecuzione delle pene, che rispetto alle pecuniarie restaranno applicate per un terzo al Tribunale procedente, ed Esecutori, per un altro terzo all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, e per il resto a favore della Reverenda Camera. Volendo, e decretando, che il presente nostro Editto affisso, e pubblicato ne' Luoghi soliti di Roma, e delle Città di Bologna, Ferrara, Ravenna, ed altre principali delle Provincie, e dello Stato Ecclesiastico astringa ognuno all'osservanza, ed abbia a reputarsi come pubblicato in tutti e singoli Luoghi, Città, e Castelli dello Stato, e fosse stato presentato personalmente a ciascuno. Dato dalle Stanze della nostra solita Residenza nel Palazzo Innocenziano di Monte Citorio questo dì 13 Dicembre 1768.

G. A. Braschi Tesoriere Generale.

Filippo Campilli Commiss. Gener. della R. C. A.
Serafino Chiarelli Segret. e Canc. della R. C. A.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad valvas Curiæ Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Horatium Mognaini Apost. Curs.

Joseph Ronzoni Mag. Curs.

Bre-

N°. 104.

Breve della Sa. Me. di Urbano VIII col quale concede al Reggimento la nuova Imposizione sopra la Carne per un annuo pagamento da farsi alla Camera Apostolica.

URBANUS PP. VIII.

Ad futuram rei memoriam.

ALias Nos postquam pro necessaria Status Nostri Ecclesiastici defensione, aliisque urgentibus de causis Datium unius Julij pro quolibet Rubro, seu salma Tritici, quod moleretur in prædicto Statu Nostro Ecclesiastico Nobis, & Sedi Apostolicæ mediate, vel immediate subjecto Bononia, atque Ferraria etiam comprehensis, & per illius Civitatum, Terrarum, & Locorum Communitatum, & Universitatum Personas, & Incolas quoscumque solvendum imposueramus, exactionem vero Datij hujusmodi ad certa tempora distuleramus, subinde Nos pro certa tunc expressa Summa Datium prædictum super Mola in dicto Statu Ecclesiastico impositum in dicta Civitate Bononiæ, eiusque Territorio, & Districtu remisimus, & cassavimus, eiusque loco Datium Carnium venalium vulgo nuncupatum = del Retaglio = alias Auctoritate Apostolica impositum ad unum alium Quatrenum pro qualibet libra Carnis Datio prædicto obnoxiæ, seu pro qua Datium ipsum solvi debebat in Civitate, Comitatu, Districtu, & Legatione Bononiæ mediate, vel immediate, & quovis illorum vendendæ per quoscumque indifferenter persolvendum auximus, & imposuimus, medietatemque omnium, & quorumcumque RedditAugmento Datij prædicti redigendum, & percipiendum dictæ Civitati, illiusque Regimini condonavimus, illamque in solutionem fructuum Montis tunc erigendi in dissolutionem certi æris alieni dictæ Civitatis Bononiensis reservavimus, & applicavimus, & insuper Montem novum Retalei nuncupandum non vacabilem, sed redimibilem pro summa, & quantitate Librarum tercentarum, & quinquaginta millium Monetæ Bononiensis portiones, seu loca octingenta septuaginta quinque, Scutorum Centum Monetæ prædictæ pro quolibet loco de libris quatuor ejusdem Monetæ pro quolibet Scuto continentia ereximus, eidemque Monti sic erecto pro eius fructibus, & congrua Dote medietatem Augmenti dicti Datij Carnium Venalium applicavimus, & ea propter Summam Librarum decem, & septem millium, & quingentarum pro fructibus Locorum dicti Montis illi assignavimus, cum hoc ut quotannis pars Locorum Montis. hu-

hujusmodi ex eo quod supereffet ex dicta Summa Librarum septemdecim millium & quingentarum percipienda ex medietate augmenti quatreni huiusmodi, post tamen Sexennium ab ipsius augmenti impositione extingueretur, alia vero medietas augmenti Datii hujusmodi in usus tunc expressos reservaretur, & retineretur, & alias prout in Nostris in simili forma Brevis de Anno 1632 expeditis Litteris, quarum tenore præsentibus pro expressis haberi volumus, plenius continetur. Cum autem sicut accepimus Dilecti Filii Vexillifer Iustitiæ, & quadraginta Reformatores Status, & Libertatis eiusdem Civitatis Bononiensis pecuniis maxime indigeant, quibus in præsentes necessitates utantur; Idcirco Nos ex nostri Pastoralis Officii debito necessitatibus hujusmodi providere volentes, Motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine eisdem Regimini & Reformatoribus, quod cum participatione dilecti filii Nostri, & Apostolicæ Sedis in Civitate, & Comitatu Bononiensis prædictis de Latere Legati, ipsi ea omnia, & singula loca, & portiones dicti Montis, seu alterius de Annona tertiæ Erectionis nuncupati Auctoritate Apostolica erecti hactenus ex illis pecuniis, quæ superfuerunt de exactis ratione Augmenti Datii hujusmodi redempta, seu francata, & insuper majorem eorumdem Locorum, seu portionum alterutrius ex Montibus hujusmodi quantitatem cum eisdem Privilegiis, & Immunitatibus contentis in præfatis Litteris, eisdemque modo, & forma in omnibus, & per omnia vendere, illorumque Dotem in prædictas necessitates tantum uti, ita tamen, ut ex eo quod superérit Scuta mille ejusdem Monetæ libera remaneant in Montis, cujus loca revenduntur, extinctionem, & francationem in erectione Montis hujusmodi, seu licentia illum erigendi ordinata convertenda, nec non etiam quia Nos nuper eisdem Regimini, & Reformatoribus medietatem Augmenti Datii hujusmodi, quæ Cameræ Apostolicæ solvenda erat juxta Litteras Nostras prædictas concessimus, ea tamen Lege, ut ipsi eidem Cameræ quotannis viginti duo millia librarum Monetæ prædictæ persolvere debeant juxta Instrumentum desuper celebratum, ipsis Regimini, & Reformatoribus, quod pariter illam pecuniarum quantitatem, quæ ultra dicta viginti duo Librarum millia quotannis percipi potest exactione medietatis Augmenti dicti Datii ad eamdem Cameram prius spectantis, ut præfertur, uti, & inde in loca alterius utrius ex Montibus huiusmodi persolvendam, quorum fructibus ad rationem Scutorum quinque pro quolibet Centenario, & Anno pecuniarum quantitas hujusmodi sufficiat erigere, seu jam erecta vendere libere, & licite possint, & valeant Auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & indulgemus, non obstante erectione Montium hujusmodi, ac quoad ea, quæ præsentibus adversantur, Litteris nostris præfatis, ac omnibus, & singulis, quæ in ejsdem Litteris volumus non obstare, cæterisque contra-

riis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris Die 5 Octobris 1642 Pontificatus Nostri Anno Vigesimo.

M. A. Maraldus.

N. 105.

Instromento stipulato in Camera con Monsig. Tesoriere Lomellino, nel quale si appalta al Reggimento la metà del Dazio imposto sopra la Carne a favore della Rev. Camera Apostolica, col peso di pagare alla medesima lire ventiduemila ogni Anno.

IN NOMINE DOMINI AMEN.

PRæsenti publico Instrumento cunctis ubique pateat evidenter, & sit notum, quod Anno a Nativitate ejusdem Domini Millesimo, Sexcentesimo, Quadragesimo Secundo; Indictione decima, die vero vigesima septima Mensis Septembris, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Domini Urbani Divina Providentia Papæ Octavi Anno vigesimo. In mei Rev. Cameræ Apostolicæ Notarii Testiumque infrascriptorum ad hæc omnia, & singula vocatorum habitorum, & rogatorum præsentia præsens, & personaliter existens Illustriss. & Reverendiss. Dominus Joannes Baptista Lomellinus SS. Domini Nostri Papæ, & Reverendæ Cameræ Apostolicæ Thesaurarius Generalis, cui nuper ex parte ejusdem Sanctissimi præsentatum extitit Chirographum Suæ Sanctitatis manu signatum tenoris infrascripti videlicet.

Monsig. Lomellini nostro Tesoriere Generale: Avendo Noi altre volte fin dell' Anno 1632 imposta una Gabella d'un Quattrino sopra ogni libbra di Carne, che si vende a Rittaglio nella Città, e Contado di Bologna in luogo del Dazio imposto similmente da Noi dell' Anno 1630 nel Nostro Stato d'un giulio per ciascuno Rubbio di Grano, che si macina: E perchè la medesima Città di Bologna allora ci rappresentò, che con l'occasione del *Mal contagioso*, che negli Anni antecedenti era stato in quella Città, e per l'*Alloggio delle Milizie aveva contratto molti debiti*; Volendo Noi darli qualche sollevamento, gli concedessimo la metà di quello si fosse cavato dalla detta Gabella del detto Quattrino di Carne, riservando per la nostra Camera l'altra metà: dandoli anco facoltà di potere erigere un Monte di Lire 350000 di Moneta Bolognese sopra l'Entrate della detta metà della detta Gabella. Volendo, che tutto quello più, che si fosse cavato, dedotti li frutti assegnati per detto Monte, a ragione di cinque per cento si dovesse convertire in estinzione del medesimo Monte, da cominciare sei

Anni

Anni dopo l'erezione d'esso; e perchè la medesima Città di Bologna ora ci ha fatto rappresentare il bisogno, che ha di provvedersi di denari per valersene nell'occorrenti necessità per servizio delle Milizie, che sono in detta Città, e suo Contado (*era l'Esercito Pontificio comandato dal Cardinal Barberini*); e ci ha supplicato che gli vogliamo far grazia di cederli, ed assegnarli l'altra metà del detto quattrino di Carne, che spetta alla nostra Camera, disegnando sopra d'esso, e dell'avanzo, che si fa dall'altra metà già concessali, erigerne con licenza nostra un altro Monte, con la vendita del quale spera poter sovvenire alli suoi bisogni, e pagar anco alla nostra Camera ogni Anno Lire ventidue mila di moneta Bolognese in ricompensa della detta metà che a lei spetta; e volendo Noi far grazia, ó favore particolare a detta Città, e suo Reggimento, abbiamo resoluto compiacerli nella lor domanda nel modo però, che di sotto si dirà; Pertanto avendo per espresso, e spiegato in questo il tenore della Cedola del Moto proprio dell'Imposizione della suddetta Gabella d'un quattrino per libbra di Carne, e dell'applicazione della metà d'essa fatta alla detta Città di Bologna, e dell'Erezione del detto Monte con ogni altra cosa quantosivoglia necessaria ad esprimersi; Di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Podestà ordiniamo a Voi, che in Nome nostro, e della nostra Camera diate, e concediate, siccome anco Noi con questa diamo, e concediamo alla detta Città di Bologna, e suo Reggimento *in perpetuo* la detta metà, che spetta alla detta nostra Camera del detto quattrino per libbra di Carne, che si vende a Ritagli in detta Città, e suo Contado, da cominciare al primo del Mese d'Ottobre prossimo, ponendola perciò in luogo, ragione, e privilegio della detta nostra Camera, e con le stesse facoltà, grazie, ed indulti, che fu imposta la detta Gabella: Vogliamo però che la detta Città, e suo Reggimento s'obblighino di pagare alla detta nostra Camera, ogni Anno in perpetuo Lire ventidue mila di moneta Bolognese, e sopra di ciò ne stipularete l'Instromento necessario, obbligando per l'osservanza d'esso la detta nostra Camera, e suoi Beni nella sua più ampla, e stretta forma, che tal'è mente, e volontà nostra espressa; volendo Noi, e decretando che la presente vaglia, ed abbia effetto, esecuzione, e vigore ancorchè non l'ammetta, e registri in Camera, e nei suoi Libri, non ostante la Constituzione, o Bolla di Pio IV nostro Predecessore de registrandis, e qualsivoglia altre Constituzioni, et Ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori etiam de rebus Cameræ non alienandis, e la detta Cedola del Moto proprio dell'Erezione della detta Gabella caso che osti, e qualsivoglia usi, stili, consuetudini, ed altre cose, che facessero in contrario, alle quali tutte, e singole, avendo il tenor d'esse per espresso, e specificato in questa a sofficienza, per questa volta solamente deroghiamo. Dat. nel nostro Palazzo Apostolico di

Monte Cavallo li 24 Settembre 1642. = URBANUS PAPA VIII = In executionem, & vigore ejuſdem præinſerti Chirographi, ac juxta illius formam, continentiam, & tenorem, ejuſdem SS. & dictæ Cameræ Nomine, & alias omni alio meliori modo &c. ſponte &c. dedit, ceſſit, atque conceſſit &c. in perpetuum &c. Illuſtriſſimæ Civitati Bononiæ, ejuſque Illuſtriſſimo Regimini, Illuſtriſs. D. Marchione Ludovico Facchinetto dictæ Civitatis apud eumdem SS. D. N. Oratore præſente, ac una mecum Notario legitime ſtipulante, & acceptante &c. ac pro eis de Rato ut infra promittente, medietatem ad Cameram Apoſtolicam ſpectantem Gabellæ quatreni unius pro qualibet libra Carnis, quæ minutatim in eadem Civitate, ac ejus Comitatu vendetur alias, & de Anno 1632 per eumdem SS. D. N. impoſitæ cum eiſdem privilegiis, prærogativis, & facultatibus, ac eiſdem modo, & forma, quibus dicta Camera in exactione ejuſdem Gabellæ, hucuſque uſa eſt a Calendis Menſis Octobris proxime venturi incipienda, & ut ſequitur continuanda ec. Item ceſſit etiam omnia Jura &c. ad habend. &c. Ponens &c. conſtituens &c. & donec &c. conſtituit &c. Hanc autem Conceſſionem &c. idem Illuſtriſſimus D. Theſaurarius quo ſupra nomine fecit, & facere dixit, & declaravit erga ſupradictam Illuſtriſs. Civitatem Bononiæ, dictumque Illuſtriſs. Regimen qua ſupra ſtipulatione interveniente in executionem, & vigore dicti præinſerti Chirographi, ac eo quia ſupradictus Illuſtriſs. D. Marchio Ludovicus Facchinettus Orator præfatus vice, & nomine dicti Regiminis pro quo promiſit de rato, & de faciendo illud ratificare infra Menſem proximum, & Inſtrumentum dictæ ratificationis in validam, & authenticam formam in Actis mei &c. exhibere &c. alias teneri voluit de proprio; ita ut ſub prætextu &c. excuſari minime poſſit &c. promiſit perpetuis futuris temporibus ſolvere Cameræ Apoſtolicæ ſingulis Annis Libras viginti duo mille Monetæ Bononienſis de Semeſtri in Semeſtre, & in fine cujuslibet Semeſtris illarum Ratam a dictis Calendis Octobris incipiendo, & ut ſequitur continuando libere, & abſque aliqua exceptione &c. alias de quibus &c. abſque &c. =. QUÆ OMNIA, & ſingula præmiſſa, ac in præſenti Inſtrumento contenta, & expreſſa quæcumque dicti Illuſtriſs. DD. Theſaurarius Generalis, ac Marchio Ludovicus quibus ſupra reſpective nominibus promiſerunt ſemper, ac omni tempore habere rata &c. ac inviolabiliter obſervare &c. contraque quicquam non facere &c. ſub quovis prætextu &c. alias de quibus &c. Pro quibus omnibus &c. obſervandis dictus Illuſtriſs. & Reverendiſs. Dominus Theſaurarius Cameram prædictam, ejuſdemque Cameræ bona &c. dictus vero Illuſtriſs. Dominus Marchio Ludovicus cum ſupradicta Rati promiſſione &c. dictam Civitatem Bononienſ. ejuſque Regimen præfatum, eorumque bona, & Jura &c. & uſque ad ratificationem &c. etiam ſe ipſum, ejuſque hæredes, & bona &c. Jura &c. in ampliori, & ſtrictiori Ca-

meræ

meræ Apostolicæ forma &c. cum Clausulis &c. citra &c: obligarunt &c. renunc. &c. consen. unica &c. sicque tactis pectore, & Scripturis respective jurarunt; super quibus &c. omnibus, & singulis præmissis tanquam rite, recte, & legitime gestis, & factis petitum fuit a me eodem Cameræ Apostolicæ Notario, ut unum, vel plura publicum, seu publica conficerem, atque traderem Instrumentum, & Instrumenta, prout opus fuerit, & requisitus ero. ACTUM ROMÆ in Palatio Apostolico in Vaticano, præsentibus ibidem Illustriss. DD. Federico Soleto Senensi, & Petro Lamporecchio de Petra Sancta Lucensis Diœcesis Testibus ad præmissa omnia, & singula vocatis, habitis specialiter, atque rogatis.

L. ✠ B. *Ego Ruffinus Plebanus R. C. A. Not. de præmissis rogat. præsens Instrumentum subscripsi, & publicavi req. &c.*

N°. 106.

Chirografo di Clemente X con cui concede al Reggimento il godimento di alcune Imposizioni per una determinata annua Corrisposta.

Monsignor Girolamo Gastaldi Nostro Tesoriere Generale.

AVendo la felice memoria di Alessandro VII. ed altri Sommi Pontefici Nostri Predecessori concesso a certo tempo determinato alla nostra Città di Bologna il Dazio del Tabacco, ed Acquavite, e della Seta Forestiera; e Terriera, per applicare gli Emolumenti al bisogno di quel Pubblico, con che però dovesse concordarsi col Daziero Camerale del Vino per la Gabella di quello, che si consuma nell' Acquavite, ed essendo terminata detta Concessione, fu dalla fel. mem. di Clemente IX Nostro Predecessore con ordine dato a bocca al Reverendissimo Cardinal Bonaccorsi, allora Tesoriere Generale comandato, che si continuasse l'Esazione de' detti Dazj, e si dovesse depositare quello, che se ne ritraesse a disposizione della Santità Sua; ed avendoci ora la medesima Città per essa, e suo Reggimento, e Camera fatto supplicare, che ci degnassimo, inerendo a quello, che s'è fatto da' nostri Predecessori, applicare detti Emolumenti esatti, e depositati, e da esigersi, e depositarsi rispettivamente a tutto il presente Mese di Settembre all'estinzione de' Debiti, ed altre occorrenze del Pubblico, e per composizione delle infrascritte sue Liti, e Molestie; ed inoltre ci ha supplicato, che ci degnassimo d'estinguere il detto Dazio dell'Acquavite di Lire venti per Corba, rimanendo il solo Dazio dovuto al Tesoriere del Vino secondo le sue Tariffe antiche di Lire due,

soldi

soldi quattro, e denari sei per Corba, e di permutare per sempre in altri pesi le Gravezze, ed assegnamenti, che si trovano sopra il Dazio del Sale tanto spettante alla nostra Camera, quanto alla detta Città, e Reggimento, per ovviare alli Contrabandi, e Fraudi, che sopra il Dazio del detto Sale si commettono con molto danno, e pregiudizio di quel Pubblico, e ridurre il detto Sale al prezzo antico, surrogando nuove Gabelle, in conformità del Partito passato in Reggimento, con la presenza, ed approvazione del Reverendissimo Nostro Cardinale Legato, cioè pigliare per sempre gli avanzi di due Quattrini per ogni Libbra delle Merci Forestiere, accrescere per sempre il Dazio del Pesce fresco, e salato la metà di quello, che si paga di presente, imporre per sempre un Dazio di soldi sei per ogni Libbra di Tabacco, e di un soldo sopra ogni libbra di Cera bianca forestiera, ed anco gravare per sempre gli Abitanti del Contado di un Ripartimento di Lire trenta Mila a proporzione dello sgravio, che se li fa nel ridurre il prezzo del Sale a soldi sei, e denari dieci il Quartirolo, meno di quello che gli conviene di pagare al presente; e finalmente ci ha supplicato, che ci degnassimo di riconcederle per sempre il Dazio solito sopra ogni Libbra di Seta forestiera, ch'entra nella Città, e sopra ogni Libbra di Seta terriera ch'esce dalla medesima Città, concesso già da' Nostri Predecessori, offerendosi all'incontro la medesima Città, e Camera di Bologna di accollarsi, ed assumere in se il peso di pagare ogni Anno alla Nostra Camera li Scudi settemila seicento venti Moneta Romana, che ritraeva dall' Appalto dell' Aumento di detto Sale, spettante alla medesima Nostra Camera, cominciando dal primo di Ottobre di quest' Anno, e così continuando per sempre, ogni bimestre in fine la rata parte quì in Roma, com'era solito pagarsi per il passato. Volendo Noi far grazia alla detta Città, e Reggimento nelle cose predette: Però per il presente Chirografo di nostra certa scienza, e pienezza della nostra potestà derogando, e rivocando ogni altro Chirografo, & Ordine dati in contrario sopra detti denari depositati, e da depositarsi, vi ordiniamo di assegnare il detto denaro come sopra, e di rivocare, ed estinguere il detto Dazio dell' Acquavite, e riconcedere per sempre alla detta Città il Dazio della Seta forestiera, e terriera come sopra, e permutare per sempre in altri pesi sopra espressi le Gravezze, ed Assegnamenti, che si ritrovano sopra il Dazio del Sale negli altri membri specificati, dandovi la Facoltà di poter concedere le sopradette Gravezze da surrogarsi per sempre, come sopra, e di far venire in Roma il sopradetto denaro proveniente dalli suddetti Dazj a tutto Settembre presente, e disporne nelle cause suddette con far entrare il sopravanzo nella Nostra Depositeria Generale, e di stipulare sopra ciò uno, o più Istrumenti con li patti, capitoli, e modi, che a Voi pareranno più opportuni: Volendo,

do, e decretando, che il presente Chirografo vaglia, ed abbia il suo pieno effetto, e vigore, ancorchè non sia ammesso, e registrato in Camera, e ne' suoi Libri, non ostante la Costituzione di Pio IV. Nostro Predecessore de registrandis, li Chirografi delle Concessioni delle suddette Gabelle, e qualsivoglia altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, usi, stili, consuetudini, e ogni altra cosa che facesse in contrario, alle quali tutte per questa volta sola, e per l'effetto suddetto espressamente deroghiamo.

Dato nel Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 8 Settembre 1670.

CLEMENS PAPA DECIMUS.

N°. 107.

Elenco di alcuni de' Bandi, Editti, Provisioni ec. stati emanati in Bologna colla sola sottoscrizione dell'Eminentiss. Legato, o Reverendiss. Vice-Legato.

Nel Libro de' Bandi del 1547.

a Cart. 133. BAndo di Monsig. Reverendiss. Vescovo di Narni Vicelegato sopra il non dar ricetto a' Malfattori, e che la Corte possa cercare per tutto. Pubblicato li 19 Settemb. 1560.

a cart. 147. Bando di Monsignor suddetto sopra li Pugnali. Pubblicato li 12 Febraro, e reiterato li 13 14 detto Mese Anno 1562.

a cart. 227. Bando di Monsignor Doria Governatore sopra la Caccia. Pubblicato li 19 Gennaro 1568.

a cart. 249. Bando di Monsignor Mirto Pro-Governatore sopra la revocazione delle Licenze d'Armi. Pubblicato li 21 e 22 Gennaro 1570.

a cart. 264. Provisione del Reverendissimo & Illustrissimo Legato da osservarsi dalli Magistrati della Città, e Contà di Bologna, quando saranno levati, e sequestrate Robbe, e Beni venali sotto pretesto, che non servino gli Bandi, & Provisioni per altra causa. Pubblicata li 17 Giugno 1570.

a cart. 305. Bando di Monsignor Lattanzi Governatore, che non si debba estraere dal Contà di Bologna Formento, & altre Biade. Dato li 17 Luglio 1574.

a cart. 307. Bando di detto Signor Governatore sopra l'andare in Quadriglia così di giorno, come di notte, e sopra il cacciar mano all'Armi, e sfidar, o provocare alcuno a far Questione. Pubblicato li 6 e 9 Agosto 1574.

Nel

Nel Libro de' Bandi del 1577.

a cart. 204. Bando di Monſignor Mirto, che li Maſſari debbano, quando paſſano Banditi per li loro Comuni, venire ſubito a denunciarli. Pubblicato li 5 Settembre 1584.

Nel Libro de' Bandi del 1586.

a cart. 30. Bando dell'Eminentiſſimo e Reverendiſſimo Sig. Cardinale Gaetano, che non ſi poſſano portare Archibugi per li Mercati, Caſtelli, e Luoghi murati. Pubblicato li 25 Febbraro 1587.
a cart. 76. Bando di Monſignor Dandini Vice-Legato ſopra la Caccia, e contro quelli che danno la Paſta a' Peſci con la revocazione delle Licenze. Pubblicato li 28 Luglio 1588.
a cart. 203. Notificazione delli Capitoli, & Conventioni dell' Illuſtriſs. Sig. il Sig. Galeotto Pico III Conte della Mirandola, & Signor della Concordia con l' Illuſtriſſimo e Reverendiſſimo Sig. Cardinale Sfondrato Legato di Bologna intorno alli Banditi, e condannati, e da bandirſi, o condannarſi capitalmente dai Luoghi ſottopoſti alla Legazione di Sua Signoria Illuſtriſſima. Pubblicata alli 10 e 11 Aprile 1592.
a cart. 254. Bando di Monſignor Bandino ſopra li Cavamenti. Pubblicato li 10 Settembre 1593.

Nel Libro Bandi diverſi del 1560 *al* 1590.

a cart. 1. Proviſione di Monſignor Narni ſopra Peſi, & Miſure de' ogni ſorte, ſopra le Beſtie da Vita, e da Mazza del Contado di Bologna. Pubblicata li 7 Settembre 1560.
a cart. 2. Bando di detto Monſignor Narni di dar in Nota li Grani, e Biade con termine peremptorio. Pubblicato il primo Ottobre 1560.
a cart. 3. Bando di detto Monſignor Narni che non ſi poſſa pigliar Poſſeſſi di Benefizj, o Beni Eccleſiaſtici ſenza licenza del Legato, o Vice-Legato di Bologna. Pubblicato li 9 Novembre 1560.
a cart. 5. Bando di detto Monſignor Narni Vice-Legato ſopra gli Archibugi da Rota. Pubblicato li 6 Settembre 1561.
a cart. 50. Bando di Monſignor Valenti ſopra il fare alle Saſſate. Pubblicato li 26 Settembre 1579.
a cart. 88. Bando di Monſignor Fabio Mirto a favore del Collegio de Mazzieri. Dat. li 7 Febbraro 1575.
a cart. 111. Bando che non ſi giuochi a Carte, nè a Dadi, nè ad altri Giuochi ſopra la Porta di Strà Caſtiglione, & altri luoghi circonvicini. Dat. li 8 Aprile 1585.

a cart. 136. Bando dell' Eminentissimo Salviati, che in alcun luogo della Città di Bologna non si possano affiggere Sonetti, Canzoni, o altre Rime, o Prose. Dat. li 8 Luglio 1586.

a cart. 141. Bando del Cardinal Gaetano, che li Vitelli si debbano da' Macellari ammazzare in luoghi pubblici. Dat. li 2 Ottobre 1586.

a cart. 142. Bando, che li Porci debbano star lontano dalla Croce di Porta venti Pertiche. Pubblicato li 6 e 7 Decembre 1586.

a cart. 145. Bando contro quelli, che nella Notte, e Feste di Natale giocaranno, o commetteranno altri eccessi. Pubblicato li 23 e 24 Decembre 1586.

a cart. 159. Bando dell' Eminentissimo Gaetano contro quelli, che daranno la Pasta a Pesci. Pubblicato li 4 Aprile 1587.

a cart. 163. Bando del detto Eminentissimo, che Donne di mala vita non possano abitare nella Contrada di Santa Maria della Neve. Dat. li 26 Aprile 1587.

a cart. 219. Bando di Monsignor Dandino contro li Giuocatori di Dadi, e Carte. Pubblicato in Bologna d'Ordine di Nostro Signore sotto li 6 e 7 Agosto 1588.

a cart. 227. Bando dell' Eminentissimo Montalto sopra il Giuoco. Pubblicato alli 7 e 8 Decembre 1588.

a cart. 237. Bando di Monsignor Burghesi Vice-Legato delle Nominazioni, e Taglie contro Banditi, & altri Facinorosi. Pubblicato il primo Marzo 1589.

a cart. 238. Bando di detto Monsignore, con cui si proibisce il portare terra, o altra materia dietro la Muraglia del Claustro delle Suore di S. Agnese. Dat. li 7 Marzo 1589.

a cart. 249. Bando dell' Eminentissimo Montalto sopra li Cingari. Pubblicato li 23 Aprile 1589.

a cart. 259. Bando di Monsignor Burghesi, che Persona alcuna non debba gridar, nè molestar li Massari, e Contadini, che menano Prigione Delinquenti. Pubblicato li 12 Agosto 1589.

a cart. 264. Bando di detto Monsignor sopra gli Ebrei. Dat. li 28 Novembre 1589.

a cart. 266. Bando, & Rivocazione dell' Eminentissimo Montalto delle Licenze d'Arme concesse a Scolari, & Studenti; e che non possino andare in Quadriglie. Pubblicato li 13 e 14 Decembre 1589.

a cart. 282. Bando di Monsignor Burghesi, con cui si proibisce a Tentori nella Terra del Vergato d'andare incontro alle Persone, che portano Robbe da tingere ec. Dat. li 23 Marzo 1590.

a cart. 286. Provisione di Monsignor Burghesi per gli Ubbidienti della Compagnia de' Muratori. Pubblicata li 18 Maggio 1590.

a cart. 311. Bando di detto Monsignore, che non si facciano Tumulti, nè dare danno nelle Persone, nè in li Beni, nè ingiuriare alcuno

no sotto pena a quelli da' 14 Anni in su della Forca, & a Putti della Frusta. Pubblicato li 17 e 18 Febbraro 1590.

Nel Libro Bandi diversi del 1591 *al* 1597.

a cart. 38. Bando di Monsignor Vice-Legato Farneso per gli Obbedienti all'Arte de Calzolari. Pubblicato li 7 e 8 Marzo 1592.

a cart. 41. Notificazione di Monsignor Bandino Vice-Legato, che nissuno Ebreo possa asportare, o mandar fuori della Giurisdizione di Bologna Pegni, o altre Robbe senza Licenza. Dat. li 5 Aprile 1592.

a cart 58. Bando dell'Eminentissimo Sfondrato, che li Carradori del Contado di Bologna debbano dar la Strada a Cocchj, e Carrozze de Gentiluomini, & altri Cittadini di detta Città, e che vadino innanzi alli loro Carri. Pubblicato li 8 Luglio 1592.

a cart. 64. Bando di detto Eminentissimo, che tutti debbano quanto prima battere li Formenti, ed introdurre in Città li battuti. Dat. li 27 Luglio 1592.

a cart. 79. Bando di Monsignor Celso, che tutti debbano tagliare le Boscaglie, che sono dentro gli Argini di Savena. Dat. li 5 Ottobbre 1592.

a cart. 104. Nuovo Bando, e Notificazione di Monsignor Bandino Vice-Legato, che per tutto li 12 Maggio prossimo ognuno abbia riscosso li Pegni, che si trovano su li Banchi degli Ebrei. Pubblicato li 23 e 24 Aprile 1592.

a cart. 115. Notificazione del Precetto di Monsig. suddetto fatto alli Gabellini delle Porte di non lasciare uscire dalla Città Formento senza Licenza in scritto d'esso Monsig. Dat. li 20 Maggio 1593.

a cart. 132. Bando di detto Monsig. sopra il Dazio Zalde, e Festa, Dat. li 28 Agosto 1593.

a cart. 146. Bando di detto Monsig., che tutti li Debitori degli Emolumenti, e Tasse de' Brevi dell'Elette debbano dentro sei giorni aver pagato. Dat. li 10 Decembre 1593.

a cart. 161. Bando dell'Eminentiss. Gaetano, con cui proibisce a' Massari del Contado il lasciare estraere Vitelli, Dat. . . . Aprile 1594.

a cart. 165. Bando di Monsig. Bandino di non vendere Ova cotte, o fatte rosse. Pubblicato li 26 Aprile 1594.

a cart. 168. Proibizione di detto Monsig. del dar, e toccar Soldo per servir alla Guerra altri Principi. Pubblicato li 4 e 5 Maggio 1594.

a cart. 170. Bando per la Escavazione de Fossi del Contado di Bologna emanato da detto Monsig. li 12 Maggio 1594.

a cart. 196. Bando di detto Monsig. sopra le Fosse della Città di Bologna. Pubblicato in Bologna li 31 Decembre 1594.

a cart.

a cart. 252. Bando di Monſig. Orricelajo ſopra il Dazio di Zalde, e Feſta. Dat. li 29 Aprile 1596.

Nel Libro Bandi di Monſig. Orazio Spinola 1597.

a cart. 15. Bando ſopra il Dazio di Zalde, e Feſta. Pubblicato li 4. Giugno 1597.
a cart. 21. Bando contro a Ladri Rompitori di Botteghe. Pubblicato li 18 Giugno 1597.
a cart. 27. Bando che proibiſce l'andare a nuotare nel Canale di Reno tra le Mura della Città, e la Caſa del Macagnano, nè uccellarvi, o tirarvi di Schioppo. Dat. il 1 Luglio 1597.
a cart. 19. Editto, con cui comanda a tutti quelli, che ſi ritrovano in detta Città Armature per Uomini a Cavallo, che debbano ſubito farle portare in Palazzo alla Munizione. Dat. li 10 Decembre 1597.
a cart. 131. Bando ſopra le Commedie. Pubblicato li 19 Novembre 1598.
a cart. 218. Bando ſopra il non movere Lettami. Pubblicato li 8 Ottobre 1599.
a cart. 231. Bando ſopra l'Arte de Sarti, e ſuoi Obbedienti. Pubblicato li 7 Gennaro 1600.

Nel Libro Bandi inſcritto fuori 1606.

a cart. 24. Bando dell'Eminentiſs. Giuſtiniani, che gli Eccleſiaſtici debbano denunciare le Biade, e Farine &c. Pubblicato li 25 Gennaro 1607.

Nel Libro de' Bandi 1606 *dell' Eminentiſs. Giuſtiniani.*

a cart. 2. Editto pubblicato li 28 Novembre 1606 con cui obbliga tutti a preſentare nella Cancellaria della Legazione le Licenze ottenute da altri Magiſtrati.
a cart. 5. Bando, e Proviſione pubblicata li 12 Decembre 1606 intorno alli Vagabondi, e Foreſtieri, che capitano, & alloggiano, e tengono Stanze in Bologna, e del modo da ammetterli col pigliare li Bollettini.
a cart. 19. Bando, & Ordini da oſſervarſi dalli Oſti della Città, e Contà di Bologna, e da altri che tengono Cavalli, e Carrozze da Vettura. Pubblicato li 2 Gennaro 1607.
a cart. 25. Bando dell'averſi a dare in Nota tutti quelli, che militano, e ſono ſtipendiati da qualſivoglia Principe. Pubblicato li 16 Gennaro 1607.
a cart. 29. Bando che gli Eccleſiaſtici non diano ricetto ad alcun Delinquente. Pubblicato li 3 Febbraro 1607.
a cart. 54. Bando ſopra le Rogazioni riſpetto all'Arti, Compagnie Spirituali, e Conventiccole ſotto il Portico grande, e piccolo dell' Oſpitale della Morte. Pubblicato li 16 Maggio 1607.

a cart. 55. Nuovo Bando intorno alla Venerazione della SS. Immagine della Madonna di S. Luca nelle occorrenti Processioni. Con varie proibizioni &c. Pubblicato li 18 Maggio 1607.

a cart. 84. Notificazione a' Fornari da Massaria, & Impastaria che non possino cuocere, nè vender Pane a qualsivoglia Persona, se non di quello della Munizione. Pubblicato li 19 Agosto 1607.

a cart. 101. Provisione nuova intorno alla persecuzione de Banditi facinorosi, e altri Delinquenti. Con la promissione delli Premj. E con la innovazione delli altri Bandi, e provisioni. Pubblicata li 28 Settembre 1607.

a cart. 134. Bando, che obbliga li Capitani, e Portinari delle Porte di Bologna a serrare le medesime Porte ogni volta che sentono Rumori &c. Dat. li 30 Marzo 1608.

a cart. 155. Dichiarazione dell'Eminentiss. Legato intorno all'Estrazione de' Formenti, Marzadelli, ed altre Robbe proibite di essere estratte. Dat. li 28 Luglio 1608.

a cart. 169. Bando, con cui proibisce il portare Rotella, o Manopola, ed alle Commedie altro che la Spada ec. Dat. li 20 Settemb. 1608.

a cart. 176. Bando, che gli Ecclesiastici non alloggino Forestieri senza il Bollettino, e che li Forestieri banditi, o condannati debbano nominare ne' Bollettini il loro Bando, o Condannazione. Pubblicato li 31. Ottobre 1608.

a cart. 206. Bando, che proibisce lo scaricare Formento, Farina, o Marzadelli forestieri prima che siano stati visitati ec. Dat. li 20 Maggio 1608.

a cart. 218. Proibizione a Molinari di macinare Grano nuovo a Gentiluomini, o Cittadini. Dat. li 12 Luglio 1609.

a cart. 280. Ordini da osservarsi da' Fornari. Dat. li 7 Ottob. 1610.

a cart. 295. Bando sopra l'Arme, e sopra li Forestieri. Pubblicato li 20 Gennaro 1611.

a cart. 314. Bando, che quelli, che hanno Grano, o Farina non possano comprare Pane da' Fornari, o Scaffieri. Pubblicato li 20 Luglio 1611.

a cart. 315. Bando, che si denunzj realmente il Grano, che s'introduce in Città. Pubblicato li 22 Luglio 1611.

Nel Libro de' Bandi 1611 *al* 1642.

a cart. 147. Bando generale sopra la Grascia, & del condurre nella Città i Formenti, Marzadelli, & altre Biade per tutto Agosto prossimo, fatto pubblicare dall'Eminentiss. Ubaldino li 13, e 15 Luglio 1624.

Nel

Nel Libro de' Bandi dell' Eminentiss. Maffeo Barberini 1611.

a *cart.* 67. Bando del non andare le Donne per Bologna le Notti della Giobbia, e Venerdì Santi. Pubblicato li 17 Aprile 1612.

a *cart.* 159. Bando in materia di mostrarsi la SS. Benda. Pubblicato li 5 Aprile 1613.

a *cart.* 172. Ordini da osservarsi dalli Notari, Essecutori, & altri Ministri delli Sigg. Anziani, e de' Sigg. Collegi. Dat. li 29 Maggio 1613.

a *cart.* 186. Ordini da osservarsi nel Foro delli Sigg. Anziani del quarto Bimestre dell' anno 1613. Dat. li 8 Luglio 1613.

a *cart.* 193. Bando, che non si portino Perdizzi, ed Immondizie nella strada delle Chiavature. Dat. li 3 Agosto 1613.

a *cart.* 214. Ordini alli Capitani delle Porte che debbano vendere li Fasci, che si trovano oltre il loro bisogno. Dat. li 24 Ottob. 1613.

a *cart.* 236. Provisione per il Dazio delle Moline, e Fornari d' Impastaria. Pubblicato li 8 Febbraro 1614.

Nel Libro Bandi dell' Eminentiss. Capponi 1614.

a *cart.* 35. Bando, che li Capitani delle Porte della Città debbano vendere li Fasci, che si trovano oltre al loro bisogno. Dat. li 8 Gennaro 1615.

a *cart.* 84. Bando, che li Fornari da Impastaria non vendino Pane, ma debbano mandare alla Scaffa. Dat. li 20 Giugno 1615.

a *cart.* 171. Bando, che li Capitani delle Porte della Città non debbano levare dalle Carra Legna, Fieno, Strame ec. fuori delle solite Regaglie. Dat. li 6 Giugno 1616.

a *cart.* 212. Bando, che tutte le Sete nostrane sieno dispensate all' Opera de' Velami. Dat. li 6 Marzo 1617.

a *cart.* 242. Bando, che tutti li Monari debbano tenere li Formenti guadagnati per Molitura a disposizione di Sua Eminenza. Dat. li 18 Agosto 1617.

a *cart.* 289. Bando, che li Gabellini, Capitani, Custodi, Officiali, e Deputati alle Porte di questa Città non debbano lasciare entrare Carrozze, se prima non hanno veduto chi vi sia dentro ec. Dat. il 1 Febraro 1618.

a *cart.* 341. Bando, che tutti li Magazzinieri debbano vendere li Fasci ec. Dat. li 20 Gennaro 1619.

a *cart.* 374. Editto contro quelli che hanno estratto, o estrarranno Grani, ed altre Biade fuori del Contado, e Giurisdizione di Bologna, con Premio a chi denonciarà li Delinquenti. Pubblicato li 24 Agosto 1619.

Nel

Nel Libro de' Bandi dell' Eminentiss. Savelli 1619.

a cart. 54. Bando, che proibisce l'introduzione de' Panni forestieri ec. Dat. li 19 Luglio 1620.
a cart. 83. Ordine alli Massari del Contado di levare ogni Instromento, e Monizione da Caccia a tutti quelli che ne tengono ec. Dat. li 18 Gennaro 1621.

Nel Libro de' Bandi dell' Eminentiss. Gaetano 1621.

a cart. 47. Bando, che non si possa portare Perdizzo ec. dietro alla Muraglia della Città rincontro al Claustro delle Monache di S. Agnese. Dat. li 8 Marzo 1622.
a cart. 81. Editto sopra l'Estinzione della Compagnia degli Osti, e suoi Statuti. Pubblicato li 22 Agosto 1622.
a cart. 90. Bando, che li Macellari che tengono Banche nel Vaso de' Sigg. Canobj, nel Vaso di sotto, e nel Vaso delle Caprarie, non possano tenere Pertiche, nè altro con Carne attaccata ec. Dat. li 21 Ottobre 1622.

Nel Libro de' Bandi dell' Eminentiss. Ubaldino 1623.

a cart. 37. Bando, che li Fornari da Scaffa non possano dar Pane da rivendere. Dat. li 24 Novembre 1623.
a cart. 38. Nuovo termine, e Proroga a denonciare le Pistole, ed Archibugi minori di 24 oncie. Pubblicato li 2 Decembre 1623.
a cart. 58. Bando, & Ordini da osservarsi dalli Osti ec. e da altri che tengono Cavalli, e Carrozze da Vettura. Pubblicato li 21 Febbraro 1624.
a cart. 59. Bando, che li Rivenditori di Fassi debbano tenere del continuo aperti li loro Magazzeni. Dat. li 23 Febraro 1624.
a cart. 107. Bando, che non si possa estraere Formento dalla Città. Dat. li 6 Novembre 1624.
a cart. 170. Bando, che li Fornari non possano dar Pane da rivendere. Dat. il 1 Agosto 1625.
a cart. 174. Bando, che non si possa estraere Formento, e Pane dalla Città. Dat. li 12 Agosto 1625.
a cart. 191. Bando, che nessuno possa vendere, donare, prestare, o permutare Formento, e Farina, allora che sarà a mano la munizione. Dat. li 6 Novembre 1625.
a cart. 194. Bando, che nessuno s'accosti, apra, o rompi li Burchj, con cui si conduce a Bologna il Pesce vivo. Dat. li 12 Decemb. 1625.

a cart.

a cart. 229. Notificazione, che li Contadini possano andare a macinare alli Molini posti in quello di Manzolino, prendendo però il Bollettino dagli Offiziali, o Curati, o Massari. Dat. li 28 Luglio 1626.
a cart. 239. Notificazione a quelli, che hanno introdotte di nascosto Farine in Città ne' Mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto, con la remissione d'ogni Pena incorsa, purchè paghino il Dazio delle Moline ec. Dat. li 9 Settembre 1626.
a cart. 246. Editto, e Notificazione a' Forestieri che possiedono Terreni in questo Territorio, Dat. li 31 Ottobre 1626.
a cart. 294. Bando contro i Ladri, ed altri Facinorosi che commettono rubberie, ed altri delitti nel Territorio di Bologna. Pubblicato li 20 Agosto 1627.

Nel Libro de' Bandi dell' Eminentiss. Spada 1627.

a cart. 18. Bando per il Mercato di Casio. Dat. li 19 Genn. 1628.
a cart. 33. Bando per la Festa da farsi su la Piazza delle Scuole. Pubblicato il 1 Marzo 1628.
a cart. 36. Bando, che si debba denunziare il Formento, e Marzadelli, che si vendono nel Mercato di Castel S. Pietro. Dat. li 9 Marzo 1628.
a cart. 95. Bando, che li Forestieri non possano fermarsi, abitare, o trattenersi nelli Comuni di Bazzano ec. Dat. li 27 Novembre 1628.
a cart. 205. Ordini da osservarsi dalli Notari, Esecutori, ed altri Ministri delli Sigg. Anziani, e de' Sigg. Collegj. Dat. li 9 Aprile 1630.

Nel Libro de' Bandi dell' Eminentiss. Santa Croce 1631.

a cart. 155. Bando sopra li Mazzieri, Cursori, Nuncj, ed altri Esecutori. Dat. li 30 Novembre 1632.
a cart. 197. Bando sopra la Cena, e Processione de' Pellegrini. Pubblicato li 24 Marzo 1633.

Nel Libro Bandi diversi dall' Anno 1634 *al* 1637.

a cart. 89. Ordine dell' Eminentiss. Baldeschi a' Gabellini delle Porte di dover notare in Libro abacedariato li Formenti, e Farine che verranno introdotte in Città, e portare tal Libro alla Cancelleria di Sua Eminenza. Dat. li 19 Luglio 1635.
a cart. 141. Editto di detto Eminentiss. che non si abbia a portar Pane fuori di Città. Pubblicato li 8 Decembre 1635.
a cart. 217. Bando, che li Superiori di Religioni Claustrali non possano ammettere Religiosi forestieri nemmeno per passaggio, benchè muniti di Fede di Sanità. Dat. li 16 Agosto 1636. *Nel*

Nel Libro de' Bandi dell' Eminentiss. Sacchetti 1637.

a cart. 43. Bando sopra li Mestrali, Massari, Medici, Cirugici, Barbieri, ed altri. Pubblicato li 16 Settembre 1637.
a cart. 53. Ordini da osservarsi dalli Notari, Esecutori, ed altri Ministri delli Sigg. Anziani, e de' Sigg. Collegj. Dat. li 29 Ottobbre 1637.
a cart. 65. Bando, che li Pellicciari vendano le Pelli non falsificate, nè mutate dal loro naturale stato. Dat. li 12 Decembre 1637.
a cart. 97. Bando, che quelli, a' quali è stato assegnato Grano della Monizione, lo debbano levare ec. Dat. il 1 Marzo 1638.
a cart. 161. Bando, che alcuno non si debba fermare con Carri, Bestie ec. avanti la Chiesa di S. Bartolomeo di Porta. Dat. li 25 Giugno 1638.
a cart. 231. Precetto alli Dazieri delle Moline di non ammettere alcun Esente se non in conformità delli Capitoli del medesimo Dazio. Dat. li 7 Febbraro 1639.
a cart. 233. Editto contro quelli, che gettano Caldumi, Budelle, ed altre Immondizie nelle Beccarie e fuori. Pubblicato li 9 Febbraro 1639.
a cart. 331. Bando, che li Mondatori non debbano fare le Some di Formento più di Corbe cinque l'una. Dat. li 9 Decembre 1639.

Nel Libro Bandi dell' Eminentiss. Durazzo 1640.

a cart. 33. Editto di proibizione di Bocche di Fuoco dentro Castel Bolognese. Dat. li 13 Agosto 1640.
a cart. 40. Notificazione a Pizzicaroli, che si lascia in libertà il prezzo de' Salami, e Mortadelle. Dat. li 3 Settembre 1640.
a cart. 94. Bando, che tutti quelli, li quali anderanno all'Opera nel Teatro nuovo de' Sigg. Guastavillani, debbano prendere il Bollettino. Dat. li 22 Aprile 1641.
a cart. 122. Bando, che li Capitani delle Porte della Città non lascino entrare, nè uscire robba, per la quale si dovesse pagar Dazio, quando non vi sono li Gabellini ec. Dat. li 15 Giugno 1641.
a cart. 219. Provisione sopra la riscossione del Denaro conforme la Tassa fatta alle Merci, e Robbe sottili, Gioje, e Contanti per pagare li Soldati, che accompagnano li Corrieri. Dat. li 26 Marzo 1642.

Nel Libro Bandi dell' Eminentiss. Barberini 1642.

a cart. 41 Bando, che li Massari del Contado debbano denunciare li Uomini del suo Comune ec. Dat. li 16 Ottobre 1643.

Nel

Nel Libro Bandi dell' Eminentiſs. Falconieri 1645.

a cart. 306. Bando per la Privativa di cogliere il Moſto delle Caſtellate, ch' entrano per Porta Galliera a favore dell' Oſpitale de' Putti di S. Bartolomeo. Dat. li 11 Agoſto 1644.

a cart. 316. Notificazione al Maſſaro dell' Arte della Lana, che non debba pigliar Denuncie de' Panni foreſtieri, che ſono per tranſito in cartucce, ma in Libro. Dat. li 7 Gennaro 1645.

a cart. 317. Bando, che li Mercanti denuncino li Panni, Raſcie, Friſe alte, Bajette, e Roverſi foreſtieri che hanno. Dat. li 7 Gennaro 1645.

a cart. 323. Notificazione a' Conſoli, e Maſſari del Contado, e ſuoi Abitanti, che volendo Formento, o Marzadelli compariſca all' Uffizio dell' Impoſta ec. Dat. li 23 Gennaro 1645.

a cart. 324. Bando, che non ſi tengano Porci vaganti per Caſtel S. Giovanni. Dat. li 10 Gennaro 1645.

a cart. 334. Editto proibitivo il far Bagordi, e giocare ſotto il Portico della Chieſa della Madonna delle Febbri, e di portare Predizzo ec. per la ſtrada, che va a detta Chieſa ec. Dat. li 25 Aprile 1645.

a cart. 352. Editto ſopra il peſo del Pan duro. Dat. li 21 Ottobre 1645.

a cart. 390. Ordine a' Padri Superiori di Religioni Clauſtrali di non accettare dentro li loro Monaſterj, o Caſe quantità alcuna di Formento, e Marzadelli attinenti a Perſone particolari ſotto pena di privazione di voce attiva, e paſſiva, ſoſpenſione a Divinis, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza. Dat. li 30 Luglio 1648.

a cart. 391. Proviſione a' Fornari della Cerchia, e Contà di fabbricare, e vendere Pane di Ruzzoli. Dat. li 24 Agoſto 1648.

Nel Libro Cardinal Lomellino Bandi 1652.

a cart. 4. Ordini da oſſervarſi inviolabilmente dagli Officiali delle Contravenzioni de' Bandi Annona, e Graſcia. Dat. li 19 Ottobre 1652.

a cart. 46. Ordini agli Officiali, & altri Miniſtri alle Porte. Dat. li 16 Febbraro 1653.

a cart. 113. Del Libro Bandi 1560 al 1725. Prezzi delle Carni ſalate ſtabiliti li 10 Aprile 1653.

a cart. 100. Del medemo Libro Ordinazioni dell' Eminentiſſimo Lomellini per il buon Governo dell' Archivio pubblico. Pubblicato li 30 Ottobre 1653.

a cart. 267. Del detto Libro Cardinal Lomellino Bandi. Bando, che li Filatoglieri debbano laſciar ſempre un Canale d' Acqua per uſo delle Moline. Dat. li 6 Luglio 1655.

a cart. 121. del suddetto Libro Bandi 1560 al 1725. Ordine dell' Eminentissimo Lomellini, che li Superiori delle Religioni Claustrali diano Nota de' Padri di loro Famiglia. Dat. li 7 Giugno 1656.

a cart. 122. di detto Libro Notificazione a' Curati del Contado, che debbano far gratis le Fedi di Sanità a' Contadini, che vengono a Bologna. Dat. li 26 Giugno 1656.

a cart. 379. Ordine a' Curati di Campagna di dar Nota degl' Infermi. Dat. li 12 Luglio 1656.

a cart. 402. Notificazione alli Curati del Contado, che debbano fare le Fedi di Sanità gratis a' Contadini, che vengono a Bologna. Dat. li 6 Settembre 1656.

Nel Libro Cardinal Farnese. Bandi 1658.

a cart. 59. Bando, che i Gabellini ec. non dimandino, nè ricevano Donativi ec. Dat. li 29. Gennaro 1659.

a cart. 88. Editto che in Città non si possa vendere, nè introdurre Pane fabbricato fuori della Cerchia. Dat. li 17. Aprile 1659.

a cart. 115. Bando, che il giorno della Festa di S. Domenico si tengano chiuse le Botteghe. Dat. li 3. Agosto 1659.

a cart. 120. Editto per l'osservanza de' Bandi in materia d' Osterie, Magazzeni, ed altri simili. Pubblicato li 26 Agosto 1659.

a cart. 122. Editto circa i Contrabandi della Seta. Pubblicato li 22 Settembre 1659.

a cart. 128. Bando, che il giorno della Festa di S. Girolamo si tengano chiuse le Botteghe. Dat. li 27 Settembre 1659.

a cart. 164. Editto, che li Macellari diano Sicurtà. Dato li 31 Marzo 1660.

a cart. 315. Notificazione agli Obbedienti della Compagnia de' Fabbri. Pubblicato li 24 Gennaro 1662.

a cart. 327. Bando sopra le Monete d'Oro calanti. Dat. li 4 Marzo 1662.

Nel Libro Cardinal Caraffa. Bandi 1662.

a cart. 42. Bando, che li Gabellini ec. debbano notificare alli Forestieri, che non si può portare bocche di Fuoco, ed altre Armi proibite ec. Dat. li 3 Settembre 1665.

a cart. 114. Bando, che si debba denunciare a Gabellini il vero luogo dove si conduce la Robba introdotta. Dat. 2 Aprile 1666.

a cart. 117. Editto, che li Macellari diano Sicurtà nel Foro della Grascia. Dat. li 14 Aprile 1666.

a cart. 118. Editto, che li Macellari non esercitino se prima non si saranno tassati per il Dazio, Dat. li 14 Aprile 1666.

Nel

Nel Libro Eminentissimo Pallavicini 1670.

a cart. 13. Notificazione sopra le Monete d'Oro calanti. Dat. li 29 Ottobre 1670.
a cart. 71. Calmiero. Dat. li 17 Febbraro 1671.
a cart. 298. Decreto perpetuo per il fabbricare Orsogli, Trame, ed altri Lavori di Seta. Dat. li 9 Settembre 1673.

Nel Libro dell' Eminentissimo Bonaccorsi 1673.

a cart. 94. Editto per li Treccoli, e Pollaroli di Castel S. Giovanni. Dat. li 20 Marzo 1674.
a cart. 236. Editto, che proibisce l'introdurre in Città Pane fabbricato con Formento, il quale non ha pagato il Dazio delle Moline. Dat. li 4 Gennaro 1676.

Nel Libro dell' Eminentissimo Gastaldi 1678.

a cart. 10. Notificazione sopra le Denuncie contro chi ha introdotto Quattrini, e Bagaroni di Rami forestieri. Dat. li 28 Febbraro 1681.
a cart. 92. Notificazione contro quelli, che fossero trovati per Strada dopo la mezza notte. Dat. li 13 Marzo 1680.
a cart. 132. Notificazione contro quelli che estraessero Formento, o Marzadelli. Dat. li 19. Luglio 1679.
a cart. 139. Notificazione, che li Treccoli, Pollaroli, e Rivenderoli non comprino, e vendano nell'ore, e luoghi proibiti. Dat. li 16 Giugno 1679.

Nel Libro dell' Eminentissimo Pignatelli 1684.

a cart. 47. Notificazione, che le Persone non diano Recognizione alcuna agli Esecutori tanto nell'entrare, che nell'uscir dalla Città. Dat. li 13 Febbraro 1685.
a cart. 271. Notificazione sopra la proibizione della Festa popolare di Maggio. Dat. li 28 Aprile 1687.

Nel Libro Bandi dell' Eminentissimo Negroni 1687.

a cart. 64. Bando, che si debbano chiudere le Botteghe il giorno che si fa la Festa di S. Gregorio. Dat. li 6 Marzo 1688.
a cart. 72. Notificazione alli Soldati della Legazione di Bologna sopra la misura del Pugnale permessoli. Dat. li 22 Marzo 1688.
a cart. 77. Editto sopra li Portici de' Padri Carmelitani Scalzi. Dat. li 9 Aprile 1688.

a cart. 129. Notificazione sopra li Regolamenti da tenersi da' Portinari della Città nel chiudere, ed aprire le Porte. Dat. li 18 Luglio 1688.

a cart. 222. Notificazione, che si debbano introdurre in Città li Fassi ancorchè non siano della misura ordinata. Dat. li 6 Maggio 1689.

a cart. 312. Notificazione, che nel primo giorno d'ogni Bimestre nell' ingresso che si fa da' Signori Gonfalonieri, non si debba gettare dalle loro Finestre nè robba, nè denari. Dat. li 29 Aprile 1690.

a cart. 324. Notificazione, che li Carrozzieri, Carratori ec. non debbano passare il giorno del Corpus Domini per la Strada dove si farà la Processione. Dat. li 23 Maggio 1690.

a cart. 357. Notificazione, che li Notari archivino li loro Instromenti. Dat. li 16 Settembre 1690.

a cart. 381. Notificazione agl' Interessati nel Condotto che principia sotto la Madonna del Monte, ed entra in Bologna, passando per intersecazione nelle Fosse della Città fra la Porta di S. Mammolo, e quella di Saragozza. Dat. li 17. Novemb. 1690.

Nel Libro Bandi Cardinal Panfilj 1690.

a cart. 191. Bando per la Festa di S. Gregorio. Dat. li 8. Marzo 1692.

a cart. 249. Bando, che li Bottegari tenghino chiuse le Botteghe il giorno che si solennizza la Festa di S. Maria della Vita. Dat. li 5 Settembre 1692.

a cart. 317. Decreto, e Notificazione sopra la presentazione della nota distinta di tutti gl' Instromenti tanto de' Notari viventi, quanto defonti da farsi nel pubblico Archivio di Bologna, tanto per li Notari della medesima Città, e suo Contado, quanto per qualunque altra Persona, presso la quale si trovano Matrici, e Protocolli, come ancora sopra le Commissioni de' Rogiti de' Notari defonti. Dat. li 18 Luglio 1693.

Nel Libro Bandi dell' Eminentiss. d'Adda 1698.

a cart. 43. Notificazione, che li Notari nominati, o estratti agli Uffizj del Contado debbano nominare, e sostituire Notari Collegiati, nel caso ch' essi non possino, e non vogliano esercitare. Dat. li 18 Febbraro 1699.

a cart. 146. Notificazione a tutti gl' Interessati inferiori nella Riviera di Reno superiore a Ponente, come anche a tutti gl' Interessati superiori nella medesima Riviera. Dat. li 15 Aprile 1700.

a cart. 255. Notificazione, che non si possa estraere Grani, e Marzadelli, nè farne incetta, e che non si possa comprare Prati, Fieni, Pa-

Paglie, e Strami per rivenderli, e che non si possano estraere. Dat. li 6 Luglio 1702.

Nel Libro Bandi dell'Eminentiss. Grimaldi 1706.

a cart. 167. Notificazione per il Dazio della Piazza. Dat. li 4 Maggio 1708.

Nel Libro Bandi dell'Eminentiss. Casoni 1709.

a cart. 4. Precetto a' Gabellini delle Porte di tener conto di tutti li Formenti, Marzadelli, e Biade, che si estrarranno dalla Città sotto il titolo di portarli a macinare in Contado, e delle Farine che saranno dipoi introdotte col dare tal nota ogni mese nella Cancellaria di Sua Eminenza. Dat. li 7 Decembre 1709.

a cart. 43. Notificazione, che tutte le Persone anche Ecclesiastiche debbano denunciare nella Cancellaria di Sua Eminenza tutto il Grano, e Farina che si trovano avere presso di loro, ed anche le Bocche. Dat. li 28 Gennaro 1710.

a cart. 188. Bando, che non si possa portare Letame, ed altre Immondizie dietro la Muraglia di Castel S. Pietro dov' è la Palizzata, che conduce alla Chiesa de' Padri Cappuccini. Dat. li 18. Agosto 1710.

a cart. 293. Precetto al Massaro dell'Arte de Filatoglieri sopra il Regolamento dell'Acqua del Canale di Reno. Dat. li 9 Gennaro 1712.

a cart. 295. Ordini dell' Eminentiss. Legato da osservarsi dagli Uomini del Conseglio della Terra di S. Agata, e dalli Partecipanti di detto luogo nelle Divisioni de' Beni Comunali, ed Amministrazione de' medesimi. Dat. li 30 Gennaro 1712.

a cart. 326. Editto per la Processione di S. Andrea Avellino, che si tengano chiuse le Botteghe. Dat. li 7 Novembre 1712.

a cart. 352. Notificazione a' Ministri de' Fori, e de' Magistrati d'osservare le Regole, ed Ordini già fatti in materia del Callo del Pane duro. Dat. li 24 Gennaro 1713.

a cart. 436. Editto, che proibisce il vendere, e contrattare le Parti de' Beni Comunali della Terra di S. Giovanni in Persiceto. Dat. li 16 Febbraro 1714.

Nel Libro Bandi dell'Eminentiss. Origo 1717.

a cart. 200. Bando sopra il Regolamento delle Chiaviche del Canale di Reno. Dat. li 11 Luglio 1718.

a cart. 233. Notificazione, che non si possano estraere Tozzi, Pedali, Canepazzi ec. Dat. li 20 Novembre 1718.

Nel

Nel Libro Bandi dell' Eminentiss. Origo 1719.

a cart. 134. Notificazione ſopra l'Eſtrazione del Peſce. Dat. il 1 Marzo 1720.
a cart. 181. Notificazione, che non ſi poſſa andare a macinare a' Molini fuori della Legazione. Dat. li 9 Luglio 1720.

Nel Libro 1740 *Eminentiſs. Alberoni Bandi.*

a cart. 5. Proviſione ſopra l'Uve ſequeſtrate preſſo li Maſſari del Contà di Bologna. Dat. il 1. Ottobre 1740.
a cart. 21. Editto ſopra la proibizione agli Stampatori, e Cartari di ſtampare, o vendere materie ſpettanti alla Stamperia, e Stampatore Camerale. Dat. li 27 Novembre 1740.
a cart. 72. Notificazione, che tutti debbano denonciare il Formento, o Farina, che ſi ritrovano avere in eſſere. Dat. li 25 Genn. 1741.
a cart. 150. Editto ſopra la Denonzia de' Formenti, Marzadelli, ed altre Biade. Dat. li 3 Luglio 1741.
a cart. 160. Bando, che tutti debbano dar nota del Grano, che ſi ritrovano avere. Dat. li 15 Luglio 1741.
a cart. 176. Notificazione ſopra la proibizione d' eſtraere Mercanzie ſenza le dovute Bollette della Dogana. Dat. li 26. Agoſto 1741.
a cart. 178. Notificazione, che li Contadini debbano condurre tutti li Faſſi, e Legna, che ſi ritrovano avere, nelle pubbliche Salegate a venderli. Dat. li 30 Agoſto 1742.
a cart. 270. Bando, che neſſuno poſſa ingerirſi nel portare Citazioni, Intimazioni, far Sequeſtri, dar Tenute, ed altro, fuori de' Mazzieri di Sua Eminenza. Dat. 18 Maggio 1742.
a cart. 292. Bando, che li Paroni, e Conduttori di Barche non aprino le Portine de' Molini di Corticella, e del Bentivoglio. Dat. li 22 Luglio 1742.
a cart. 236. Notificazione ſopra la Navigazione del Canale Superiore. Dat. li 31. Gennaro 1743.
a cart. 379. Precetto a' PP. Superiori delli Monaſteri fuori della Città di Bologna di dar nota diſtinta de' Padri, che ſaranno di Famiglia nei loro Monaſterj ec. Dat. li 18 Luglio 1743.
a cart. 416. Bando, che li Contadini debbano condurre li Faſſi, e Legna, che ſi trovano avere nelle Salegate pubbliche a vendere. Dat. li 30 Ottobre 1743.

Nel

a cart. 49. Bando sopra il Canale di S. Gio. Gallego, e Castel vecchio. Dat. li 14 Luglio 1744.
a cart. 70. Bando sopra l'Estrazione de' Grani, Orzi, Biade, Fieni, Paglie, Strami, Brusaglia, Bestiami, Carni &c. Dat. li 29 Luglio 1744.
a cart. 97. Bando, che non s'impedisca, o disturbi la Navigazione, che da Bologna va a Malalbergo. Dat. li 22 Agosto 1744.
a cart. 202. Notificazione sopra il Bollo delle Merci Forestiere. Pubblicata li 2 Maggio 1746.
a cart. 307. Editto per il pagamento da farsi alla Comunità di Crevalcore da' Compratori, e Venditori di Canapa, e Filo. Dat. li 29 Marzo 1746.

Nel Libro Bandi 1747 a tutto Marzo 1750 Eminentiss. Sig. Cardinal Doria.

a cart. 4. Notificazione, che comanda agl'Interessati che hanno Terreni a fronte della Samoggia dalla parte verso Ponente, che debbano riattare li proprj Argini. Dat. li 13 Gennaro 1747.
a cart. 60. Bando, che li Barcaroli Ferraresi non possano caricare in Bolognese. Dat. li 30 Giugno 1747.

Nel Libro 1750. Bandi dal primo Aprile a tutto Ottobre 1754 dell'Eminentissimo Doria.

a cart. 49. Notificazione, che proibisce l'andare a macinare fuori della Legazione. Dat. li 17 Agosto 1750.
a cart. 236. Bando, che li soli Ministri dell'Opera Pia de' Mendicanti possano raccogliere il Mosto. Dat. li 21 Agosto 1752.
a cart. 255. Notificazione sopra l'Estrazione de Maroni, e Castagne. Dat. li 6 Decembre 1752.
a cart. 302. Bando contro quelli, che per l'avvenire terranno Pecore, & Agnelli di qualunque sorta nelle Ville de' Boschi, ed Orsegna, o sia Vizzero Comune di Granaglione Contado di Bologna. Pubblicato li 18 Giugno 1753.
a cart. 309. Bando, che si tengano chiuse fino a S. Michele di Settembre le Chiaviche del Canal Naviglio. Dat. li . . . . . .
a cart. 329. Notificazione, in cui si dichiara, che le Persone particolari di Bologna non siano tenute prendere la Bolletta per le Robbe, che per loro uso estraggono dalla Città portandole in Campagna. Dat. li 26 Settembre 1753.

Nel

Nel Libro Bandi 1754 dell' Eminentiss. Serbelloni Legato.

a cart. 51. Editto per la Privativa del Forno di S. Stefano. Dat. li 21 Gennaro 1755.
a cart. 125. Editto di non tenersi Capre nel Comune di Bargi. Dat. li 12 Giugno 1755.
a cart. 194. Notificazione, che tutti quelli che vogliono occupare del Suolo della Piazza, debbano presentarsi prima all' Uffizio del Dazio Piazza &c. Dat. li 16 Gennaro 1756.
a cart. 256. Notificazione, che non si portino Immondizie dentro la Terra di Medicina &c. Dato li 18 Settembre 1756.
a cart. 312. Notificazione per la Navigazione del Canal Naviglio. Dat. li 4 Maggio 1757.
a cart. 315. Editto, che le Carrozze non si fermino in Piazza per la Benedizione della B. Vergine di S. Luca. Dat. li 12. Maggio 1757.
a cart. 319. Ordine, che non si paghi con mezzi Bajocchi, li quali non siano cuniati o in Roma, o in Bologna. Dat. li 16 Maggio 1757.

Nel Libro Bandi dalli 10 Novembre 1757 a tutto li 2 Novembre 1761 Eminentissimo Serbelloni.

a cart. 197. Bando, che il Mercato de' Bestiami, che si fa in Castel S. Pietro si debba fare nella Strada, che è a mano destra avanti l'ingresso in detto Castello. Dat. il 1 Settembre 1759.

Nel Libro Bandi dalli 1 Novembre 1761 a tutto Ottobre 1764 dell' Eminentissimo Spinola.

a cart. 18 Bando e Provisione sopra delli Massari. Dat. li . . . .
a cart. 45 Bando per la Privativa del Forno di S. Stefano. Dat. li 22 Gennaro 1762.
a cart. 153. Notificazione sopra le Denoncie de' Formenti, e Farine. Dat. li 26 Maggio 1762.
a cart. 219. Bando per il Mercato de' Porci in Castel S. Pietro. Dat. li 18 Novembre 1762.

Nel Libro Bandi dalli 7 Novembre 1761 alli 25 Maggio 1768 dell' Eminentissimo Spinola.

a cart. 138 Notificazione a quelli, ch' esercitano la Professione di Sensale delle Merci d'abbasso, e Legatore nella Gabella Grossa, e non sono stati approvati &c. Dat. li 3 Luglio 1766.
a cart. 109. Notificazione sopra la Navigazione del Canale Superiore, Pubblicata li 9 Aprile 1767. *a cart.*

a cart. 134. Notificazione sopra le Ripe del Canale di S. Agata. Dat. li 13 Giugno 1767.

Nel Libro Bandi dalli 6 Giugno 1768 a tutto li 14 Novembre 1769 dell' Eminentissimo Pallavicini.

a cart. 99. Editto sopra il Privilegio del Forno di S. Stefano. Dat. li 6 Marzo 1769.
a cart. 110. Bando per la Festa di S. Gregorio. Dat. li 14 Aprile 1769.
a cart. 122. Bando sopra il Canale Naviglio. Dat. li 2 Giugno 1769.
a cart. 131. Notificazione per la Fiera di Lojano. Dat. li 6 Luglio 1769.
a cart. 166. Notificazione a' Massari per li Combustibili. Dat. li 14 Novembre 1769.

Nel Libro Bandi Eminentissimo Branciforti dalli 17 Novembre 1769 a tutto il 1772.

a cart. 122. Editto sopra l' Estrazione de' Bestiami. Dat. li 15 Luglio 1770.
a cart. 246. Notificazione sopra le Denuncie de' Formenti, e Farine. Dat. li 17 Maggio 1771
a cart. 312. Notificazione sopra il denunciarsi da' Particolari l'Olio che introducono. Dat. li 13 Febbraro 1772.
a cart. 362. Notificazione, che li Contadini debbano aver terminato di battere il Grano &c. dentro li 15 Agosto. Dat. li 18 Luglio 1772.

Nel Libro Bandi dalli 7 Gennaro 1773 a tutto il 1775 dell' Eminentissimo Branciforti.

a cart. 29. Bando per la Festa di S. Gregorio. Dat. li 19 Aprile 1775.
a cart. 161. Bando sopra li Fuochi artificiali, che si fanno alla Molinella. Dat. li 11 Settembre 1775.

Seguono alcuni Bandi &c. posti per disteso.

BANDO

Che li Carradori del Contado di Bologna debbano dar la strada à Cocchii, & Carrozze di Gentilhuomini, & altri Cittadini, & che vadano innanzi alli lor Carri.

Pubblicato in Bologna alli 29 di Luglio 1594.

INtendendo l'Illustrissimo, & Reverendissimo Monsig. Ottavio Bandini Vicelegato di Bologna, suo Contado, & distretto, che molti Contadini Carradori, quali uengono nella Città carichi di diuerse robbe, & poi con essi carri scarichi se ne ritornano in Contado, scontrandosi nelli Cocchi, ò Carrozze di Gentilhuomini, ò altri Cittadini, quali per diporto se ne uanno, & ritornano di Villa, ò d'altre loro facende, non solamente non gli uogliono dar la strada, come è debito loro, ma ancora con poco rispetto insolentano di parole; & volendo sua Signoria Illustrissima farci la debita prouisione, per il presente publico Bando ordina, & espressamente commanda à detti Contadini, che scontrandosi in detti Cocchi, ò Carrozze si nella Città, come in Contado, debbano subito senza usar parola alcuna dargli la strada sempre che vi sarà luogo di darglila, etiam che fossero carichi, eccettuando però se fossero carichi di castellate piene, ouero di fieno, ò paglia, quali se si mouessero dalla strada sono facili à traboccare. Commandando in oltre à detti Carradori, che conforme alli statuti debbano andare innanzi alli loro carri si nella Città, come in Contado, sotto pena di 25 scudi, & di tre tratti di corda, & caso che uenga morto alcun putto da detti carri sotto pena della Galera. In quorum fidem, &c. Dat. Bonon. die 29. Iulii 1594.

O. Bandinus Vicleg.

BANDO

Del Giuoco nelle Feste di Natale, del non andar' senza lume, del non far' bagordi, & non portare l'Armi la notte di Natale, & altre prouisioni intorno à gl'Hosti, & Cortegiane.

È Debito ad ogni buon Christiano in ogni tempo d'attender' à benedir', & ringratiar' la bontà di N. Sig. Dio, per la immensa liberalità sua, & in particolar' nelli giorni delle feste, & solennità di l'Anno, fra le quali essendo principalissima la notte della Natiuità di N. S. si deue dar' opera alle lodi, & ringratiar' sua Diuina Maestà di tanti benefitij, & gratie, che riceuiamo dalla infinita bontà sua, tuttauia perche si tro-

si trouano in tale notte molti ingrati, & spinserati de la propria salute, che in cambio di attender' all'opere sopradette, si danno alli spassi, & à giochi, doue commettono molti peccati, con offesa de Dio, & rouina dell'anime loro, che sotto color' di ralegrarsi vengono à dishonorar' la bontà d'Iddio Nostro Signore.

Perclo l'Illustriss. & Reuerendiss. Monsig. Annibale Rucellai Vesc. di Carcassone, & della Magnifica Città di Bologna, suo Contado, Territorio, & distretto Vicelegato, Volendo a ciò prouedere, non derogando à gl'altri bandi, & prouisioni fatte in simile materia, ma quelli in tutto, & per tutto, in capo confermando, prohibisce, vieta, & comanda, che nessuna persona di qual siuoglia stato grado, dignità, o condittione ardisca, ne presuma in luogo alcuno, ne in publico, ne in priuato, ne in corte, o, casa di qual siuoglia persona, dal giorno della Vigilia della Natiuità, & per tutte le Feste di Giocar' à Carte, Dadi, o, altri Giuochi prohibiti, ne di giorno, ne di notte, etiam sotto pretesto di raunarsi con parenti, & star' in conuersatione, o, sotto qual siuoglia altro pretesto, sotto le pene dupplicate contenute ne gl'altri Bandi ad arbitrio di S. Sig. Illustriss. secondo la qualità delle persone, le quali quanto più saranno Nobile, & qualificate, tanto piu se gli grauarà la pena accio diano essempio agl'altri di minor' conditione.

Vuole ancora S. Sig. Illustriss. che nessuna persona come di sopra, dalla Vigilia, & per tutte le Feste di Natale possa, ne debba vender' sorte alcuna di Carte da Giocar', Dadi, ne Farinacci, sotto pena di tre tratti di corda, & de 50 scudi tanto al venditore, quanto al compratore.

Ancora Vuole S. Sig. Illustriss. ehe nessuna persona come di sopra possa andar' la notte della Santissima Natiuità per la Città, senza lume portar' Arme di sorte alcuna; ancorche hauesse licenza da S. Sig. Illustriss. sotto pena di tre tratti di corda, oltre l'altre pene contenute, negl'altri Bandi dell'Armi.

Item che nell'istessa notte nessuno ardischa, ne presuma di far' baie nelle stradi etiam sotto pretesto de canti, & nelle Chiese di far' ciuoli, ò, Colloquij, con mettersi alle porte, & andar' Ciuettando, far'altri atti, indecenti, & in honesti, sotto pena ad arbitro di Sua Sig. Reuerendiss.

Ancora ordina, & comanda a tutti gl'Hosti, & Bettolieri di Bologna, che la Vigilia della Natività prossima debbano serrar' le loro Hostarie, & Alberghi dalle due hore di notte, fino al giorno chiaro della matina seguente, & cio per leuar' l'occasione de molti scandoli sotto pena di scudi 50 & di tre tratti do Corda.

Di più ordina, & comanda, che le Cortigiane, & Donne dishoneste non debbano andar' in quella Santissima notte per la Città, ne sole, ne accompagnate, etiam sotto pretesto d'andar' alle Messe, ne

meno fare entrar' huomini nelle case loro, sotto pena della frusta, & altre pene pecuniarie ad arbitrio di S. Sig. Illustriss. Auertendo ciaschuno a non contrauenir, puoi che contro gli Inobedienti si procederà alle pene, senza alcuno risguardo, & si procederà per via de Inquisitione, & Accuse, & gli Accusatori guadagnaranno la terza parte delle pene pecuniarie, & saranno tenuti secreti, In fede Dat. Bononiæ Die 21. Decembris. 1595.

HAN. EPISC. ORIC. VICELEG.

Pro S. M. P. Ant. Antonin. Not. P.

BANDO

Sopra il Datio di Zalde, e Festa.

INtendendo Monsignore Illustriss. & Reuerendiss. Annibal Orricelaio Dignissimo Vescouo di Carcassone, & meritissimo Vicelegato di Bologna, che molti sotto pretesto di Licenze ottenute da sua Signoria Illustrissima, & Reverendissima, & fors'anco prosontuosamente vendono per il Contà di Bologna Brazadelle, & festa senza pagare il solito Datio al Daciero di esso nella Città di Bologna, Et Volendo prouedere alla indenità di esso Datiero. Però per tenore del presente Bando d'ordine di S. Sig. Illustriss. & Reuerendiss. si notifica ad ogni, & qualunque persona, che non venda, ne fatia vendere per l'hauenire sorte alcuna de brazadelle, o, festa nel Contà di Bologna, se prima non haurano pagato il solito Datio ouer serano d'accordo con detto Daciero sotto pena dell' annullatione d'esse licenze, & della perdita della robba, & de ducati cinquanta per ciascuna volta d'aplicarsi come ne i capitoli di detto Datio si dispone. Dat. Bonon. Die 29. Mensis Aprilis 1596.

HAN. EPISC. ORIC. VICELEG.

Jo. Maria Monaldinus Canc.

BAN-

BANDO

Sopra il giocare alla Ghiarè, & al Pallamaglio.

Pubblicato in Bologna il dì 5 di Marzo 1607.

HAvendo l'esperienza mostrato il pericolo, che apporta il giocare alla Ghiarè per le strade, e lochi publici della Città, & gli inconuenienti, che ne sono seguiti, senza l'impedimento che si dà a gl'huomini, e donne, che vanno per le strade per loro negotij; però l'Illustrissimo, e Reuerendiss. Monsign. Benedetto del titolo di S. Prisca Prete Cardinale Giustiniano di Bologna, suo Contà, e Territorio de latere Legato, per ouuiare a simili disordini, per il presente publico Bando ordina, & commanda espressamente, che persona alcuna di qualsiuoglia stato, grado, ò conditione non ardisca, nè presuma in modo alcuno giocare, nè far giocare alla Ghiarè in qualsiuoglia luoco di detta Città, nè meno anco nelle fosse fuori delle porte, & per vn tiro di arcobugio presso alle dette porte, sotto pena di scudi venticinque per ciascuno, e per ciascuna volta, che saranno trouati contrauenire, d'applicarsi per terzo alla Magnifica Camera di Bologna, essecutore, & accusatore, & in oltre di tre tratti di corda à gli huomini, & alli putti di cinquanta staffilate da darsegli subito in publico. Nè meno niuno ardisca in detti luoghi sotto le stesse pene giocar al Pallamaglio, & in particolare dalla porta di San Mamolo sin a gli Angeli, e per tutta la strada, che và alli Capuccini; Auuertendo, che all'essecutione si procederà contro li trasgressori posposto ogni rispetto irremissibilmente. In quorum fidem, &c. Dat. Bonon. die 4 Martij 1607.

Benedictus Cardinalis Justinianus Leg.

BANDO

Sopra le Rogationi rispetto le Arti, Compagnie spirituali, & conuenticole sotto il Portico grande, e piccolo dell'Hospitale della Morte.

Publicato in Bologna alli 16 di Maggio 1607.

VOlendo l'Illustriss. & Reuerendiss. il Sig. Benedetto Cardinale Giustiniano Legato di latere di Bologna, prouedere à molti incommodi, & scandali, che nascono nel tempo delle Rogationi, che si fanno in detta Città con la sacratissima Imagine della B. V. fatta per mano di S. Luca.

Per

Per il presente publico Bando accioche ogn'vno sia auertito, hauendo inteso sua Sig. Illustrissima, che il Bando delle Rogationi non stà affissato in loco alcuno, ordina, & espressamente commanda, che tutte le Arti debbiano essere alla piazza grande con le loro insegne alle hor'9 per potere principiare alle hor 10 le Processioni, sotto pena di lir cinquanta de quattrini per ciascheduna d'applicarsi à luoghi pij ad arbitrio di sua Sig. Illustriss. facendo sapere a tutti che si mandarà vn Maciero a vedere chi manca di obedire non volendo sua Sig. Illustriss. che chi non viene al principio della Processione possi subentrare, & impedire il corso della Processione, sotto l'istessa pena d'applicarsi come di sopra.

Et perche desidera sua Sig. Illustrissima che queste santissime Rogationi vadino con ordine, & non nascano scandoli fra le Confraternità de battudi e suoi scalchi.

Ordina, & espressamente commanda come di sopra, che tutte le Confraterne de Battudi debbiano esser all'hora sudetta alla piazza con li loro stendardi sotto pena di priuatione di officio alli Priori, e di star la sua Croce in casa per tutto il presente anno osseruando in tutto, e per tutto quanto è detto nel capitolo di sop. delle Arti.

Di più commanda che non sia alcuno, che ardischi deputar scalchi che trascorino le Processioni, ne che si fermino sù le porte oue transita le dette Processioni, ne tampoco sù le porte oue ha da Cantarsi la Messa; eccetto il Sig. Priore dell'Archiconfraternità di S. Maria della Morte, alli quali si spetta li detti carichi; Volendo sua Sig. Illustrissima, che tutte le altre Confraternità stieno all'obedienza delli scalchi della Morte, così nell'andare, stare, transitare, & entrare nelli lochi a ciò eletti, & per le strade già nominate nel Bando generale già publicato, sotto le pene non sol pecuniarie del bando, ma corporali ancora contro li transgressori a beneplacito di sua Sig. Illustrissima, volendo però ch'essi Priori delle altre Compagnie possino deputar scalchi che seruono alla sua Compagnia solamente acciò le Processioni vadino più ordinatamente.

Et perche hà inteso, che mentre stà la Veneranda Imagine della B. V. nella Chiesa dell'hospitale della Morte, vi si riduce trebbo di Gentilhomini, & altri sotto il portico, oue entrano le donne, quali fanno trebbi, e bagordi con poco honore del Sig. Iddio, & riuerenza della B. V. però volendo ad ogni modo prouedere a questo, ordina, & espressamente commanda che alcuno di che stato, grado, conditione si sia, etiam tanto secolare come regolare, non ardischi stare fermo, sotto li portichi dell'hospitale della morte quelli tre giorni mentre vi starà la santissima Imagine, sotto pena di tre tratti di corda da darsi publicamente, o di tre mesi di prigionia, e di cinquanta scudi d'applicarsi come di sopra, auisando tutti che il barigello starà presente per vedere li transgressori,

Di

Di più volendo prouedere che alcuno non si faccia male la fera, che si fa la benedittione nella Piazza grande, per la moltitudine delle Carozze, che si riducono alla piazza; Comanda ad ogni Carozziero, che non ardiscono star nel mezzo della piazza con le Carozze, ma si debbiano ritirare tutti dietro le volte del Podestà, & in quella dirittura, sotto pena di tre tratti di corda da darseli subito a detti Carozzieri.

In quorum fidem, &c. Dat. Bonon. Die 16 Mensis Maij. 1607.

BENEDICTUS CARDIN. JUSTINIANUS LEG.

ALOYSIUS { CAPPONIUS S. R. E. DIACONUS / CARDINALIS BONONIÆ DE LATERE } LEGATUS.

COmmandiamo à voi Gabellini, Capitani, Custodi, Officiali, e Deputati à tutte le Porte di questa Città di Bologna, chè visto il presente Nostro Mandato non debbiate in modo alcuno lasciare entrare nella Città alcuna Carrozza chiusa, se prima non hauerete veduto effettamente, che Genti vi sia dentro essa; Et in caso, che vi fossero de' Forestieri, ò soli, ò in compagnia di Cittadini, ò altri della Città, detti Forastieri annotarete nella Lista solita con Nome, Cognome, e Patria loro, & alloggiamento, che spontaneamente s' elegeranno volere nella Città, conforme al solito, & alli Bandi altre volte perciò publicati, sotto pena di tre tratti di Corda, ogni volta, che tralasciarete d'osseruare, & d' altre ad arbitrio Nostro, e questo rispetto alle Porte, che sogliono annotare, & ad ammettere Forastieri nella Città come sono Strà Maggiore, Galiera, Strà Stefano, S. Felice, e le Lame; rispetto poi all' altre Porte prohibite per l' ingresso de' Forastieri non lasciarete entrare alcuno d' essi Forastieri; mà li mandarete alle Porte sudette ordinarie sotto le medesime pene, ec. Auuertendoui, che si starà al semplice detto del Forastiero per inquisitione, &c.

Item, che le Porte tutte della Città si debbano serrare alle hore debite altre volte assignate nelli Bandi, &c. E doppo, che sarà compita la Lista d' essi Forastieri dalli Chiavieri d'esse Porte come di sopra, ò da altri in modo alcuno non si ammetta alcuno Forastiero dentro la Città senza Nostro particolar Ordine, ò Licenza, sotto le predette pene. Auuertendovi anco, che si starà perciò al semplice detto del Forastiero per inquisitione, &c.

Commandandovi ancora, che debbiate tener affisso il presente in luogo, che possa esser visto, e letto da tutti, nè rimosso; sotto le medesime pene, &c.

Datum Bononiæ Die prima Mensis Februarii 1618.

A. CARD. CAPP. LEG.

BAN-

BANDO GENERALE

Sopra la Grascia, & del condurre nella Città i formenti, marzadelli, & altre biade, per tutto Agosto prossimo.

Publicato in Bologna alli 13 *& reiterato alli* 15 *di Luglio* 1624.

COnoscendo l'Illustriss. e Reverendiss. Sig. il Sig. Roberto del Titolo di Sant'Alessio, Prete Card. Vbaldino Legato de latere di Bologna, suo Contado, Territorio, e Distretto, quanto essa Città di Bologna, e suo Territorio habbiano bisogno per beneficio publico di cura, e diligenza in attendere con tutti i modi, e Prouisioni alla conferuatione dell'Abbondanza, e con ogni zelo, & affettione ouuiare alle fraudi, che in essa si potessero commettere.

Con il presente publico Bando ordina, & espressamente comanda, che ogni persona, di qualunque stato, grado, qualità, dignità, e conditione, tanto della Città, e Contado di Bologna, quanto forastiera, debba hauer condotto, e fatto condurre dentro della Città suddetta di Bologna per tutto Agosto la parte domenicale intieramente de' formenti orzi, spelte, biade, e marzadelli, che raccoglierà, & hauerà raccolto nel Territorio, e giurisdittione predetta, eccettuando melega, miglio, marzola, e vezza, che si possi ritenere in Contado, dandone però la denonza giusta alla Cancellaria di S. S. Illustriss. sotto pena della perdita della robba, che frà detto tempo non sarà condotta, e di dieci scudi per corba, d'applicarsi per un terzo alla Camera di Bologna, l'altro terzo all'essecutore, & il restante all'accusatore, che sarà tenuto secreto, e d'altre pene corporali ad arbitrio di S. S. Illustriss. non ostante priuilegi, indulti, e gratie di qualsivoglia sorte, in tutto, ò in parte contrarie al presente Bando, e Prouisione, impetrate, ò da impetrarsi in qual si voglia modo, sotto qualunque titolo, e qual si voglia clausule, il tenore delle quali s'habbia quì per espresso.

Dichiarando, che alli Contadini, e Cittadini, che lauorano terreni à mezadria de' particolari habitanti in essa Città, ouero terreni proprij di essi Contadini, ò Cittadini, sia lecito ritenere la parte rusticale de' formenti, e biade, che raccoglieranno, e per seminare alla futura venzone, e per uso delle loro fameglie quali però debbano denonciare à gl' Vfficiali de i luoghi detti formenti, e biade, con il numero delle bocche, mandandosi poi dette denonze à S. S. Illustris. ò à chi da lei sarà deputato, & havendone di vantaggio, oltre il bisogno delle sementi, & vso delle loro fameglie, non possano venderle senza licenza, che se gli darà gratis, sotto pena della perdita de' formenti, e biade, e di dieci scudi per corba, d'applicarsi come di sopra. Et à

gli

gli Vfficiali, che non mandassero dette assegne, della priuatione dell' vfficio, e di scudi venticinque, & altre pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima.

Eccettuandosi la quantità de' grani, che faranno bisogno in questo anno per fattori, cavallari, e persone, che gli huomini di detta Città tengono fuori per loro facende, per vitto de' quali sia lecito lasciare cinque corbe di grano per bocca, e non più, dando però sempre nota di quel formento, che riterranno per tal cagione; E possano anco i Cittadini lasciare in Contado la quantità de grani, e biade, che realmente gli farà bisogno per seminare alla futura venzone, e non per altro effetto, dandone però la denonza solita nelli atti del Monaldino.

Avvertendo in oltre, che si eccettuano li formenti, faue, orgi, marzadelli, e moliture che quest' anno gli huomini di detta Città haueranno ne' luoghi della montagna lontano da Bologna per 18 miglia, quali però non si possano vendere, nè contrattare in modo alcuno senza licenza di sua Sig. Illustrissima, sotto le medesime pene, e debbano anco farne la denonza all' Vfficiale del luogo.

Et acciocchè habbia S. S. Illustriss. da sapere veramente quanto si farà raccolto da ciascuno, e che anco resti con effetto condotta a Bologna tutta la detta parte domenicale, comanda, che tutti li Massari de' Comuni del Contado di Bologna, così del piano, come della montagna, debbano pigliare la nota delle cappe de' grani e biade del raccolto del loro Comune subito che faranno legati ouero delli pignoni, riducendo in cappe essi pignoni; e se per il mal tempo alcuno fosse necessitato levargli subito che faranno condotti all' ara, si debba pigliare. Auuertendo ogn' vno à dare vnitamente con esse la nota delle sementi. E se alcuno si trovasse hauer già battuto, sia obligato tuttauia dare essa nota delle cappe, semenza, e di quello c'hauerà fruttato ò fruttarà la cappa, quali Massari per tutti li 15 d' Agosto prossimo debbano darne, secondo il solito, la denonza in scritto, sotto pena così ad essi Massari, come à quelli, che si mostrassero disubedienti in dare essa nota, di scudi cento, tre tratti di corda, e della galera, & altre pene ad arbitrio di S. S. Illustrissima.

Comanda S. S. Illustriss. à tutti li Gabellini di ciascuna Porta di detta Città, e così anco al Guardiano del Porto, che debbano, sotto pena di scudi cento d'oro, e di tre tratti di corda da darsegli in publico ogni volta, che contraverranno, tener buono, leale, giusto, e distinto conto di tutti li grani, farine, faue, orgi, e marzadelli, che quest' anno si portaranno e metteranno dentro la Città di Bologna, & in fine di ciascuna settimana darne nota in scritto al Deputato da S. S. Illustriss. & al Deputato da gl' Illustri Signori del Regimento, e per tutto li 15 di Settembre consegnare ad essi Deputati un libro, ò distinta nota in somma di tutti li formenti, e biade, che si faranno rimesse nella Città.

Comanda per ciò à Conduttori di detti frumenti, e biade, che alle porte diano fedele, reale, & giusta nota sotto le medesime pene, nelle quali incorreranno, benche absenti li capi, e reggitori delle case, se di lor consenso li Conduttori che mandaranno, commetteranno fraude col non dare la nota giusta come si è detto di sopra delle corbe, e della qualità della robba.

Et perchè S. S. Illustris. è informata, che per gratia del Signor Iddio li frumenti della presente raccolta sono molto belli, e netti, esorta perciò li Contadini ad espurgarli nell'are più che si può da ruschi, locco, & terra.

Et acciò con effetto essa parte domenicale de'formenti, & altre biade si habbi a condurre nella Città nel tempo, e termine prefisso, si prohibisce, che nissuno di qual si voglia stato, grado ò conditione si sia, venda, ò permuti in Contado quantità alcuna di formento e biade di essa parte domenicale, sotto pena della perdita della robba, e di dieci scudi per corba, d'applicarsi come di sopra, e si procederà senza rispetto di persona alcuna.

In oltre si prohibisce ad ogni persona, come di sopra, che tanto nella Città, come in Contado non ardisca, nè presuma per l'auuenire, sotto qual si voglia pretesto, nè per se nè per altri comprare, ò in qual si sia modo pigliare in pagamento formento, nè altra sorte di biade battute, nè in garba ancorche doppo si dovessero, ò volessero condurre nella Città senza licenza di sua Signoria Illustrissima. Nè si possa in alcun modo comprare, nè contrattare in Bologna nè in Contado, & altri luoghi della Legatione di detti grani, e marzadelli raccolti nel Bolognese per riuenderli, e farne incetta, sotto pena di perdere la robba, e di due scudi per corba, d'applicarsi come di sopra, e di pene corporali, etiam della vita ad arbitrio di sua Signoria Illustris. Permettendosi però, e tollerando alli Cittadini, & altri habitanti in Bologna di poterne comprare in Contado, & anco nella Città per uso, e bisogno proprio, e di loro fameglie e quelli, che ne compraranno, ò torranno in pagamento in Contado debbano con effetto condurli à Bologna. E se contro à quanto di sopra già fosse stato fatto contratto ò mercato, s'intenda nullo, & ogni robba, e caparra data si debba restituire, e riceuere in dietro, sotto la pena predetta, d'applicarsi come di sopra.

Eccettuando ancora li fornari, che fanno pane da vendere, a i quali sia lecito in ogni luogo di Bologna, fuori, che sotto la casa della biada, comprare formento solamente per bisogno de'loro forni, al tempo da dichiararsi da sua Signoria Illustrissima, denonciando però subito, secondo il solito, ogni quantità di formento picciola, ò grande, che compraranno, ò della quale faranno mercato, ò à tempo, ò in contanti, o in altro modo, e da chi, e per qual prezzo l'hauranno comprata, sotto pena della perdita di detta quantità di formenti, ò suo valore, e di dieci scudi per corba, d'applicarsi come di sopra. Et

Et eccettuandosi ancora gl'Hosti, quali nondimeno non possano comprare se non per uso delle loro hosterie, con dare denonza delle compre al Deputato da sua Signoria Illustrissima sotto le sudette pene. Prohibendo in oltre, che speltini, pollaroli, e scaffieri della Città non possano per uso delle loro botteghe comprare tanto in Contado, quanto nella Città sorte alcuna di grani, ò biade senza licenza di sua Signoria Illustriss. sotto pena di scudi cinquanta per ciascuno, e di tre tratti di corda; Dichiarando che quelli, c'hauessero affittarezze non ardiscano comprarne, sotto pretesto d'uso proprio, ò di licenza di sua Signoria Illustrissima, sin tanto, che non hauranno smaltiti, e venduti realmente simili grani, e biade delle affittarezze, le quali licenze non li debbano suffragare, e si dichiarino ottenute indebitamente, sotto le suddette pene.

Similmente si commanda ad ogni persona, come di sopra, che non ardisca portare nè condurre sorte alcuna di grani, biade, e marzadelli à macinare ad alcun Molino fuori del Contado di Bologna senza licenza di S. S. Illustriss. ò suo Deputato, dando idonea sicurtà, che le robbe condotte fuori per macinare siano per ricondursi in Contado in farine, sotto pena della perdita della robba, e di dieci scudi per corba, & altre pene arbitrarie, della quale sicurtà l'ufficiale à ciò Deputato da S. S. Illustriss. c'haurà concesso la licenza, la quale darà gratis, sia tenuto mandare ogni quindeci giorni nota à i Deputati sopra l'Abbondanza, dando conto della quantità della robba, del nome del padrone, e così del Molino, e del Monaro dove sarà andato à macinare.

Di più si ordina, e comanda, che di tutti li formenti, e marzadelli, che si mandaranno fuori della Città per macinare in Contado (il che però sempre si prohibisce à Fornari, e Scaffieri) se ne debba fare fede legitima dalli padroni di essi grani, e marzadelli, e dargli in nota alli Gabellini delle Porte, che douranno scriuergli al libro, e di rincontro il riporto delle farine nella Città; comandando alli Capitani delle dette porte, che la mattina per tempo non lascino uscir fuori li Monari, se prima non saranno gionti li gabellini per pigliare detta nota sotto pena alli padroni de' grani, e marzadelli della perdita di essi, e di due scudi per corba, e di scudi venticinque alli gabellini, capitani, e monari, e di tre tratti di corda. Ordinando, che questi due precetti si debbano dalli gabellini tenere affissi alle porte, che perciò si faranno stampare.

Si comanda ancora à tutti li facchini, mondatori, e sensali di qualunque sorte, che non debbano intromettersi in alcuna vendita, ò mercato di grani, ò biade per se, ò per altri, sotto la casa delle biade, e similmente si comanda à fornari, speltini, facchini, mondatori, e sensali, che non debbano andare incontro alle carra de i grani, e biade, nè incapparare formenti, e biade, quali sono destinate per beneficio, e commodo del popolo à scaricarsi sotto la casa delle biade, sotto pena di scudi 25 d'oro d'applicarsi come di sopra, e di tre tratti di corda.

E parimente s'ordinā, e comanda, che gli vfficiali deputati pro tempore sotto la detta casa delle biade, ò suoi garzoni, ò dependenti in qualunque modo da loro non possono, nè debbano in alcun modo per l'auuenire vendere sotto l'istessa casa sorte alcuna di formento, e moliture, marzadelli, nè altre biade, nelle quali in qualunque modo habbiano interesse, sotto pena di perdere le robbe, e di dieci scudi per corba, d'applicarsi come di sopra, & altre pene anco corporali da arbitrarsi.

Et in oltre s'ordina, e comanda, che nissuna persona terriera del Contado, e Legatione, ò forestiera, e tanto secolare, come Ecclesiastica, e di qual si voglia religione, e di qualunque stato, grado, conditione, e sesso, titolata, e non titolata, ancorchè esente, e priuilegiata per qual si voglia causa, con qual si voglia clausula, c'hauessero bisogno di espressa, e special derogatione, il tenore delle quali s'habbia per espresso, & inserto, talmente, che nissuna s'intenda eccettuata, sotto qual si voglia pretesto, colore, ò priuilegio, patenti, indulti, ò licenza di chi si sia, le quali tutte per tenore del presente Bando si riuocano, e s'intendano esser riuocate in virtù delle facoltà particolari di S. S. Illustriss. possa portare, cauare, condurre, ò far portare, ò condurre in qual si sia luogo fuori del Contado, o Territorio, & altri luoghi à questa Legatione sottoposti quantità alcuna piccola, ò grande di formento, o qualunque altra sorte di biade, marzadelli, e grascie, ancorche fossero stati comprati fuori della giurisdittione di Bologna, sotto pena di scudi mille d'oro, e della perdita de'grani, e marzadelli, biade, e grascie, che si cauassero, ò tentassero cauare, d'ogni animali, e carri, che à portargli fossero adoperati, d'applicarsi come di sopra, & in oltre d'altre pene corporali ad arbitrio di S. S. Illustriss. da estendersi fino all'ultimo supplicio inclusiuè.

Dichiarando, che nelle medesime pene incorreranno anco tutti quelli à ció daranno, o prestaranno aiuto, opera, fauore, o conseglio, & ancora tutti gli Vfficiali, Massari, e Comuni, che per quanto sia in lor potere non impediranno tali estrattioni, per il quale effetto se gli concede, in virtù del presente, ogni facoltà, e potestà opportuna, ordinandogli sotto l'istesse pene, che seguendo alcuno de' suddetti casi, debbano subito, & al più longo, non potendo prima, fra termine di tre giorni hauerne dato nota à S. S. Illustriss. o al Deputato da lei nella Cancellaria; e questo s'intenda per estrattione, che si facesse, per portare ne i luoghi mediatamente sottoposti alla Sede Apostolica; e portandosi in altri luoghi, oltre le suddette pene, s'incorra anco nelle pene contenute nelle Bolle, e Constitutioni Apostoliche.

Permettendosi però à gli huomini di detta Città, e Contado di poter comprare, o far comprare ne i mercati del Contado, formento, marzadelli,

delli, e biade forastiere, il che s'intenda per loro vso, e non per farne incetta, sotto pena della perdita della robba, e di dieci scudi per corba.

E quelli, ch'habitando vicino alli confini per miglia quattro, non possano portare alcuna delle sopradette robbe per vso loro, e di loro fameglie, voltando le spalle alla Città, e Casa senza licenza di S. S. Illustriss. ouero dal Deputato da lei, c'hauerà da darla gratis, il quale Deputato debba pigliare nota di doue si leuarà la robba, e doue s'haurà da portare, e ponere, col nome del padrone, e del conduttore, tenendo memoria, per douere nel fine d'ogni mese almeno mandargli à Bologna a' Deputati sopra l'Abbondanza, sotto la medesima pena.

In oltre per leuare ogni occasionè di fraude, si comanda, che le moliture, che si vendono sotto la casa delle biade habbiano in iscrittione dinotante, *Moliture*, e si debbano vendere dui bolognini meno la quartarola di quello, che si vendono in piazza, alle quali moliture si darà luogo appartato, e lontano dalli grani, che vi si douranno condurre, acciò non si possano mescolare con i grani buoni, sotto pena à chi contrafarà di perdere la robba, e di dieci scudi per corba.

E di più si comanda, sotto la medesima pena, che non sia fornaro, speltino, pollarolo, nè scaffiero, ch'ardisca comprare sorte alcuna di moliture.

Si comanda parimente à tutti li capitani, gabellini, & altri soprastanti delle porte della Città di Bologna, & al guardiano del porto, che non debbano lasciare uscir fuori di esso porto, e porte quantità alcuna picciola, o grande di formento, farina, e marzadelli senza licenza, da darsegli in scritto, sotto pena della priuatione dell'ufficio, di venticinque scudi per ciascuno, e di tre tratti di corda, & alli chiauieri, che in ciò tenessero mano, o dessero aiuto, della galera; & à chi causasse di dette robbe, oltre le pene d'arbitrarsi della perdita di esse, e di scudi cinque per corba di farina, o grano, d'applicarsi le sudette pene come di sopra.

In oltre ordina, e comanda sua Sig. Illustriss. che nissuno come di sopra possa alterare i prezzi, e metterli più del Calmiero, sotto pena della perdita della robba, e di scudi quattro per corba, tanto al venditore, come al compratore, che vendesse, o comprasse il grano à maggior prezzo del Calmiero, che si metterà del prossimo Mese d'Agósto, e dell'altro pro tempore.

Notificando, che in ciascuno de' suddetti capi si procederà per ogni modo di ragione senza rispetto di persona alcuna. In quorum fidem, &c.

Dat. Bonon. in Palatio nostræ solitæ residentiæ die 13. Julii 1624.

R. Card. Leg.

EDIT-

EDITTO

O Notificatione a' Forastieri, che possedono Terreni in questo Territorio.

Publicat' in Bologna a' 31 *d'Ottobre, e reiterato al primo di Novembre* 1626.

ESsendo in essecutione d'ordini dati dalla fel. mem. di Gregorio XV significati per lettere dell'Illustriss. e Reuerendiss. Sig. Cardinal Ludouisi, particolarmente sotto la data delli 8 Aprile 1623 stato rifermato il libro Censuale de' beni posseduti da' Forastieri in questo Territorio, per fare in essi l'essecutioni di quello deuano pagar' ogn' anno per l'impositione del Sussidio triennale, e Monte dell'Annona, o Monte Maggiore, e ciò in essecutione de' Breui, & ordini di Paolo Terzo, Giulio Terzo, Clemente Ottauo, e Paolo Quinto Sommi Pontefici di felice memoria, i quali danari vanno impiegati in sodisfare a' Creditori de' Monti eretti d'ordine de' medesimi Sommi Pontefici; Qual libro Censuale fu sottoscritto, & approuato da Monsignore Illustrissimo Angelo Cesio all'hora Vicelegato, con l'interuento de' Signori Assonti del Reggimento à ciò deputati, sotto li 23 Giugno 1623. Ma non s'essendo proceduto all'essatione effettualmente contro li Forestieri, che possedono detti terreni per diuersi impedimenti, e per varie superseßorie fatte in essecutione di lettere dell'Illustrissimo e Reuerendiss. Sign. Cardinale Barberino, d'ordine di N. Signore, e della Sacra Consulta. Et essendo dopo la relatione fatta dall'infrascritto Illustrissimo Monsignor Vicelegato alla Sacra Consulta finalmente per lettere dell'Illustrissimo e Reuerendiss. Sig. Cardinale S. Honofrio sotto la data delli 26 del prossimo passato Mese dirette all'Illustrissimo e Reuerendiss. Signor Cardinale Vbaldino Legato, stato significato la risolutione fatta dalla detta Sacra Consulta, che dopo passato vn mese della data delle suddette lettere, si douesse rimouere ogn' impedimento, ch' in questa causa fosse stato dato dalla Sacra Consulta per detta Essattione. Però d'ordine dell'Illustrissimo e Reuerendissimo Signor Cardinal Legato sudetto, e per sua Signoria Illustrissima di Monsignor Illustrissimo Spinola suo Vicelegato; Per tenore del present' Editto si notifica a tutti li Forestieri, che possedono terreni in questo Territorio, che detto Illustrissimo Sig. Cardinale ha riuocato ogni supersessoria fatta nel particolare della detta Essattione; e perciò fra termine d'otto giorni prosßimi dalla publicatione del presente, debbano tali Forastieri, conforme a quello, che stanno tassati, e descritti i loro terreni nel detto libro Censuale, pagare, e con effetto hauer pagato in mano del Sign. Lorenzo Spada Daciero dell'Imposta, tutto quello, che sono debitori con-

conforme alla Stima, e Tassa, della quale nel detto libro Censuale, altrimente passato il detto termine si procederà all'essecutione senz'altro termine, ò dilatione. E la presente publicata, & affissa a' luoghi publici, s'hauerà come se fosse personalmente intimata a ciascuno. In quorum fid. &c. Dat. Bonon. die 31. Octobris 1626.

P. Spinola Vicel eg.

Vespasianus Monald. Not.

B A N D O

Contra Ladri, & altri huomini facinorosi, che commettono rubbarie, e delitti nel Territorio di Bologna.

Publicato in Bologna li 20 d'Agosto 1627.

HAuendo l'Illustriss. & Reuerendiss. Sig. Cardinale Vbaldino Legato di Bologna hauuta notitia, che da alcune settimane in quà sono fatti alcuni rubbamenti di danari alle strade publiche fuori di questa Città da persone incognite, e benche sieno state fatte molte diligenze non essendosi per ancora potuto hauere la cognitione del nome loro, la quale desiderando S. S. Illustriss. hauere per poter fargli dare il condegno castigo, & accioche resti questo Territorio totalmente espurgato di simili scelerati; Con il presente publico Bando prohibisce à ciascheduno di qual si voglia grado, e conditione il dar ricetto, ò in qual si voglia altro modo aiuto à tali delinquenti sotto pena della vita; Et accioche si renda loro il saluarsi impossibile, ò almeno più difficile, comanda à tutte l'Vniversità, & huomini de' Castelli, Ville, e Comuni del Contado di Bologna, & loro Vfficiali, e Massari, che subito, che haueranno notitia doue si trovino tali scelerati adunino gli huomini, e facciano sonare alle stremite, & con messi auisare li luoghi conuicini, accioche ancor quelli possano fare il medesimo, & perseguitarli per darli in potere della Corte; Dandosegli anche facoltà di poterli ammazzare, mentre quelli gli s'oppongano, Alla quale stremita vogliamo, che concorrano anche tutti li Soldati tanto à piedi, quanto à Cauallo sotto pena della Galera, & altre pene à nostro arbitrio, sotto il loro capi. E vogliamo, che li Massari de' luoghi mentre haueranno dato alla stremita, se tutti gli huomini non saranno prontamente corsi con gli archibugi, chi gli hà, ne debbiano dar nota al Torrone, come sono in obligo di fare di tutti gli altri delitti.

E perche non solo il timore della pena, ma anche la speranza del premio sono speroni all'vbbidienza; dichiara, & con il presente publico

blico Bando promette, che se alcuno darà vero indicio da potere verificare, chi sieno tali delinquenti gli saranno subito contati cinquanta scudi; & gli sarà data una nominatione d'vn bandito; e duplicato premio riceuerà, se qualcheduno d'essi ne daranno in potere della Corte; li quali premij vogliamo, che li conseguiscano anche quelli huomini di quel Comune, che faranno simile cattura.

Et in oltre promette l'impunità, e remissione d'vn'altro bandito capitale à chi riuelerà li compagni di simil delitti, pur che non sia il capo principale, e sarà tenuto secreto.

Et accioche il presente Bando venga alla notitia di tutti, comanda S. Sig. Illustriss. à tutti li Maestrali, e Massari de' Comuni sotto pena di tratti tre di corda, & scudi cento, che subito, che gli sarà mandato il presente Bando debbano in giorno di festa mentre è radunato il popolo alle Chiese de' loro Comuni publicarlo, & affigerlo alle porte delle medesime Chiese, & mandarne la relatione in mano del capo Notaro del Torrone. Dichiarando, che debba aiutare, & obligare ciascuno; se bene non fusse publicato, & affisso in Contado. Volendo, che s'habbia per legitimo, & stringa ogn'vno la sola publicatione, & affissione da farsi in Bologna. In quorum &c.

Dat. Bonon. die 20 mensis Augusti 1627.

R. Card. Leg.

Pro D. Notario Primario absen.
Saluatori Buruaccineus Not. ab eo depos.

B A N D O

Sopra li Mestrali, Massari, Medici, Cirugici, Barbieri, & altri.

Publicato in Bologna alli 16 *di Settembre* 1637.

PER prouedere à i disordini delle risse, e delitti, che siano per succedere, & accioche non restino impuniti; l'Eminentissimo & Reuerendissimo Signor il Signor Cardinale Sacchetti Legato di Bologna, inherendo anco à i Bandi sopra gl'infrascritti capi altre volte publicati in tempo della Legatione dell'Eminentissimo Signor Cardinale Giustiniani, Ordina, & espressamente comanda alli Mestrali della Città, che stiano vigilanti nel loro vfficio, & che subito haueranno notitia, e scientia di qual si voglia rissa, ò delitto fatto lo debbano denonciare al Capo Notaro del Turrone, ouero ad vno de' suoi Sustituti, come ancora ordina, e comanda à tutti i Medici, Cirugici, Barbieri, & ad ogni altra persona, che intrauenendo à medicare qual si voglia ferita,

rita, ò percoſſa di qual ſi voglia perſona, ò altro male, che poteſſe eſſere cagionato da delitto, ancorche il ferito, ò altri accertaſſe, che ſi foſſe fatto male da ſe iſteſſo, ſubito medicato hauranno il ferito, ò percoſſo, debbano darne notitia riſpetto nella Città al Capo Notaro, ouero ad vno de'ſuoi Suſtituti tanto di giorno, quanto di notte in qual ſi voglia hora ſenza dimora alcuna, con il nome, e cognome del ferito, & il luogo doue habita; & riſpetto à quelli del Contà, e Diſtretto, ſubito darne notitia al Maſſaro, ò Meſtrale del loco, con la relatione, ſotto pena della Galera in caſo di contrauentione à ciaſcheduno.

Ordina ancora Sua Eminenza tanto nella Città, quanto nel Contà, che detti Meſtrali, e Maſſari debbano dare in nota tutti li Vagabondi tanto Terrieri, come Foraſtieri, che capitaranno ſotto delle loro Meſtrarie, & Maſſarie al Signor Auditore del Turrone, ouero al Capo Notaro, ſotto la ſudetta pena.

Ordina ancora Sua Eminenza, che conforme al ſtile, & vſanza del tempo paſſato ciaſcheduna Parochia, cioè gl'huomini di ciaſcheduna Parochia, oue non ſi troui fatto il particolar Meſtrale, debbano in termine di dieci giorni dalla publicatione di queſto Bando fare vn Meſtrale, quale habbia à denonciare ogni delitto, che occorrerà, con aſſignarli gli ſoliti emolumenti, & queſto ſotto pena pecuniaria, & corporale ad arbitrio di Sua Eminenza in caſo di non adempimento, ò contrauentione.

Ordina, e comanda ancora Sua Eminenza, che tutti quelli, che ſi troueranno preſenti ad alcuno homicidio, queſtione, ò altro delitto, ò vicini, ò che habitaſſero doue foſſero commeſſi ſimili delitti, & in particolare li Bottegari, Arteſici, che ſentiſſero, ò vedeſſero rumori, queſtione, ò riſſa, ò in qual ſi voglia modo ne haueſſero notitia, che debbano con ogni loro potere etiam con l'armi opporſi à ſimili delinquenti per obuiare à i delitti, & ſeguitare tali delinquenti correndoli dietro con armi, e grida per fermarli, acciò vengono in potere della Corte; & in Campagna ſonare alla ſtermida, & ſentendola correre alli paſſi per fermare li delinquenti, & condurli prigioni, ſotto pena della Galera per cinque anni in caſo di contrauentione. Dat. Bononiæ die 15 Septembris 1637.

G. Card. Leg.

Pro S. M. P. Io. Baptiſta Lolus Not. Prim.

STEPHANUS { S. R. E. CARD. DURATIUS / BONONIÆ DE LATERE } LEGATUS.

PER parte, e comandamento dell'Eminentiſſimo, & Reuerendiſſimo Sig. Stefano Card. Durazzo digniſſimo Legato della Città, & Contà di Bologna, inherendo anche alli Capitoli generali de' Dacij ſi comanda à tutti li Capitani, ſuoi Garzoni, & altri di ſua fameglia reſſidenti alle Porte della Città di Bologna, che in modo alcuno, & ſotto qual ſi voglia preteſto, queſito, ò colore non debbano laſciar entrare, ne vſcire per dette loro Porte alcuna robba, ò coſa che haueſſe, ò per le quali ſi doueſſe pagare qual ſi voglia Dacio, ò Gabella dal primo ſono della guardia, ò ſerata della ſera, per ſino che non ſarà il giorno chiaro della mattina ſeguente, & che non vi ſia il Gabellino, ouero Offitiale à tale effetto deputato dalli Dacieri delle Porte ſotto pena di pagare del ſuo ogni danno, che ne veniſſe, & di ſcudi 100 d'oro d'applicarſi alla Magnifica Camera di Bologna Daciero, & Accuſatore per terzo.

E parimente ſi comanda à tutti li Gabellini deputati dal detto Daciero delle Porte, inherendo anche alli Capitoli del detto Datio, che la mattina à dì chiaro debbano eſſere alle dette loro Porte, & da quelle non partirſi ſino alla ſerata della Porta conforme al ſolito, & fare li loro vſſicij ad arbitrio d' huomo da bene, & ſcriuere con ogni diligenza, e fedeltà ſopra li Libri deſtinati à detti Datij, & reſpettiuamente conſignati da detti Datieri, eſprimendo il nome, & cognome delli Conduttori, & à chi, & doue ſi condúranno tutte le robbe diſtintamente à coſa per coſa, che ſi introducono per detta loro Porta, che pagano Datio à detta Camera, & dalli Conduttori di dette robbe pigliare il debito datio ſolamente, ouero vn pegno ſufficiente per quello conforme alli Capitoli, riſpetto à tutti li Dacij, ſaluo che all'infraſcritto Dacio delle Moline. Qual pegno laſciato sì da eſente, come non eſenti li Conduttori habbiano tempo di trenta giorni continui dal dì dell'introduttione, e non più à ricuperarlo, ò con il pagamento, ò con la preſentatione del mandato di tal eſente, & ſottoſcritto al detto Datiero, altrimente paſſato detto tempo ſia lecito à detto Gabellino ponere tal pegno al Monte di Pietà, e pigliarne tutta la Gabella intiera, anche riſpetto à gli eſenti, come ſe quelli, ò quel tale non foſſero eſenti. Ne poſſa detto Gabellino vendere, ne impegnare detti pegni ad altro luogo ſotto pena di lire dieci per pegno d'applicarſi alla Camera, e Daciero per metà.

In oltre ſi comanda à detti Gabellini, che debbano fare non ſolo à tutti li Mercanti, & altri conduttori di formenti, e marzadelli per ven-

vendere, mà anche à tutti li introducenti nella Città farine, le solite bolette, esprimendo in quelle il nome, & cognome del Conduttore di dette robbe, & à chi si conducano con il numero de' sacchi, & la quantità delle corbe sì delle farine, come delli formenti, e marzadelli, & da tali conduttori pigliare vn pegno sufficiente per il Dacio di tal robbe condotte, da non rilassarsi se non li saranno presentate dette bolette, ò contralettere sottoscritte dalli detti Dacieri sotto l'infrascritta pena; & che detti Gabellini non possano altrimente riscuotere quantità alcuna, benche minima di danaro spettante à detto Dacio per dette robbe condotte, saluo però se non haueranno licenza in scritto dal detto Daciero, o suo Gouernatore sotto pena nelli sudetti casi di Scudi 25 d'oro d'applicarsi alla Camera di Bologna suo Daciero, & Accusatore per terzo, della priuatione dell'Vfficio, & altre pene ad arbitrio di S. E. & tutto ciò non ostante qual si voglia vso, abuso, ò consuetudine in contrario, & le predette cose in essecutione de' Capitoli delli Dacij, e ad instanza delli Dacieri della Mag. Camera di Bologna. In quorum, &c. Dat. Bonon. die 15 Mensis Iunij 1641.

S. Card. Durazzo Leg.

Reg. die vero 5 Iulij 1641.
Reg. Libro secundo exped. fol. 377.

Locus ✠ Sigilli.

Vespasianus Monaldinus Cancell.
Tass. C. 8.

ORDINI

Da osseruarsi dalli Notari, Essecutori, & altri Ministri delli Signori Antiani, e de' Signori Collegi.

VOlendo l'Eminentissimo, e Reuerendissimo Signor Pierluigi, Prete, Cardinal Carafa, dignissimo Legato de Latere di questa Città, ouuiare à molti abusi, fraudi, & inconuenienti, che ogni giorno si commettono da Mazzieri, Essecutori, Notari, & altri Ministri delli Magistrati de' Signori Antiani, e Collegi, ordina, e comanda, che sotto pena della Galera, & altre pene pecuniarie, ad arbitrio di Sua Signoria Eminentiss. debbano inuiolabilmente osseruare le infrascritte Prouisioni.

Li Notari pro tempore estratti, fra trè giorni, dal dì dell'estrattione, se saranno nella Città, e fuori frà sei giorni, debbano comparire, & dichiarare se vogliono accettare, & essercitare, nè in modo alcuno possino metter Sustituto, nè affittare tale Officio, mà assisterui in

in persona, & essercitarlo fedelmente, e da huomo da bene, e passato detto tempo, se ne debba estrarre vn'altro, con le medesime conditioni, conforme alla Constitutione de gli Officij vtili.

Debbano li predetti Notari hauer li loro Libri attuarij affogliati, e numerati fedelmente, con l'intitolatione di quello, che in essi si dourà scriuere, nominando la qualità del Libro, le carte precise, & il nome del Notaro, e farli bollare alli Signori Defensori, quali à tergo di detti Libri ne douranno far precisa nota, & in essi si douranno scriuere tutti gli atti fedelmente, e diligentemente, con il dì, mese, & anno preciso di ciaschedun'atto.

Che gli Essecutori, Mazzieri, & altri debbano essere persone di buona fama, e conditione, che sappino leggere, e scriuere, e nell'ammissione debbano giurare in mano del Priore pro tempore, d'essercitare l'officio loro realmente, e da huomo da bene, e d'osseruare li Statuti del Foro, e Prouisioni del Signor Cardinale Legato, e debbano tenere vn Libro affogliato, e bollato per ciascuno, conforme à che tengono li Mazzieri del Foro di Sua Eminenza, & in quello distintamente notare le relationi delle citazioni, e precetti, ò altro commessoli dal Magistrato, con li giorni precisi, acciò possino farne la debita relatione, e sempre renderne buon conto.

Che li Notari non possano assoluere, nè condennare, nè far decreti, ò altra prouisione giudiciale, e spedire causa alcuna, se non di consenso, e volontà, e presenza del Magistrato de' Signori Antiani, del Sig. Dottore, Priore, & vn'altro Signore almeno, e nel Magistrato de' Signori Collegi, con presenza, consenso, e volontà del Signor Dottore, ò in sua absenza del Correttore, Priore, e due Cittadini, & vn Massaro dell'Arti almeno, le quali persone specificatamente, e distintamente si debbano notare dal Notaro in ciascun'atto.

Che li Notari debbano scriuere giornalmente tutti gli Atti nelli sopradetti Libri, nè altrimente notarli in scartafacci, ò fogli volanti, sotto pena della priuatione dell'Vfficio, e di dieci Scudi per ciascun'atto, d'applicarsi ad arbitrio di Sua Signoria Eminentissima.

Che le condennationi eccedenti Lire quattro non si mandino ad essecutione, se prima non sarà intimata la detta condennazione vn giorno auanti da vn Mazziero in persona, ò per due alla Casa della solita habitatione delli condennati, acciò habbiano tempo à pagare, ò giustificarsi senza altra spesa, &c. Comandando espressamente, che le sopradette cose siano con ogni diligenza osseruate, e per tale effetto li Notari di detti Fori douranno continuamente tener copia della presente Prouisione affissa alli loro Scabelli, in luogo patente, che possa esser letta da ciascuno, sotto pena di Scudi venticinque, & altre pene, ad arbitrio di Sua Signoria Eminentissima. Et ita prædicta decreuit, & inuiolabiliter sub prædictis pœnis obseruari mandauit, & dictam affi-

affixionem faciendam omnes, & quoscumque prædictos afficere declarauit omni meliori modo, &c. In quorum, &c.

Dat. Bononiæ die 22 Mensis Nouembris 1651.

Pierluigi Cardinal Carafa Legato.

Pro S. M. P. Cosmus Santuccius Not. Prim.

Die 24 Nouembris 1651.

Bernardinus de Sanctinis publicus Turroni Cursor mihi Notario infrascripto retulit præsentasse supradictum Decretum omnib. infrascriptis personaliter repertis vt retulit &c.

D. Alexandro de Andreis &c. D. Camillo Felina eius Substituto
D. Ioanni Masio Substituto quondam D. Augustini Salani } *Notarijs DD. de Collegijs.*
D. Ioanni Bartolotto &c. D. Hieronymo Balzano eius Substituto
D. Gregorio de Vecchijs } *Notarijs DD. Antianorum.*

Pro S. M. P. Cosmus Santuccius Not. Prim.

VOlendo l'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Card. Legato prouedere al danno, e pregiudicio che patiscono li Fornari da Scaffa, quali tengono Forni aperti con grauezze de' pigioni, e garzoni, e ciò per le Poste, e Botteghe, che tengono diuersi, che pigliano Pane da riuendere; Inherendo ancora alla prouisione altre volte fatta dall'Eminentiss. Sig. Cardinal Sacchetti sotto li 8 Decembre 1637. Ordina, & espressamente comanda à tutti, e ciascheduṅ Fornaro della Città, di Bologna, che facci pane da vendere, che per l'auenire non possono sotto qualsivoglia pretesto mandare quantità alcuna nè grande, nè piccola di Pane à vendere fuori della loro Bottega, ò Forni, nè darne ad alcuno, che si possi presumere, che quello riuendi, con dargli venditura, o altro, non ostante, che pagassero le pigioni di dette Poste, mà ciascheduno debba vendere solo quel Pane, che spianerà, o cuocerà nel suo proprio Forno doue habita, saluo però quello, che sono obligati mandare alla Scaffa, sotto pena tanto à chi lo darà, quanto à chi lo riceuerà della perdita del pane dato, e riceuuto rispettiuamente, e di bolognini venti per tiera, ò ruzzolo; mà permettendo à detti Fornari il poter pigliar Pane l'vn dall' altro in caso, che se li fosse fornito, per mantener la Bottega, ogni volta, che habbino Farina,

rina, e Pasta all'ordine per far Pane, e non in altro modo, sotto pena di Scudi 25 d'oro; e le predette cose, &c.

In quorum fidem, &c. Dat. Bononiæ die 8 Mensis Decembris 1651.

PIERLUIGI CARDINAL CARAFA LEGATO.

PETRUS ALOYSIUS { S. R. E. CARD. CARAFA BONON. DE LATERE } LEGAT.

COmandiamo ad ogni, e qualunque Obstetrice, ò Comadre da figliuoli tanto della Città di Bologna, quanto del Contado di essa, che visto il presente nostro Mandato, cioè fra tre giorni dopo l'esecutione di quello debbano, e ciascuna di loro debba denonciarsi al Guardiano pro tempore dell'Ospitale de' poueri Esposti, ò Bastardini; insieme col Nome, Cognome, Parochia, Contrada, Casa, e Commune; e denonciate, che saranno à detto Guardiano, debbano dare, e con effetto hauer dato ad esso buona Sigurtà di fare il loro Vfficio da Donne da bene, e denonciare al detto Guardiano tutte le Donne inhoneste, che non haueranno marito, che saranno grauide, ò che haueranno partorito, e questo, acciò che il detto Ospitale non venghi defraudato, e che le creature non periscano, e ciò sotto pena di Scudi 500 d'oro, e d'altre pene corporali ad arbitrio Nostro, d'applicarsi in caso di contrauentione per parte al sudetto Ospitale, e per parte all'esecutore; e le predette cose ad instanza de gl'Illustrissimi Signori Governatori di detto Ospitale, e del loro Sindico, e Procuratore. In quorum fidem &c.

Datum Bononiæ die 10 Maij 1652.

STEPHANUS AUGUSTINUS AUD. GEN.

Locus ☉ Sigilli.

Jo. Matth. Magnonus Not.

OR-

ORDINI

A gl' Officiali, & altri Ministri alle Porti.

Io. Hier. { S. R. E. Card. Lomellinus / Bononiæ de Latere } Legatus.

GAbellini, Chiauieri, & altri vfficiali, etiam Sbiri, che assistete alle porte della Città, vi comandiamo, che inauenire non ardisca alcun di voi sotto qualsiuoglia pretesto domandare direttamente, ò indirettamente da qual si voglia persona, che entrarà, & vscirà da dette Porti denari, ò altra robba benche minima, nè pigliarne da chi la volesse dare spontaneamente, non intendiamo con questo, che si preiudichi all' interesse delle Gabelle, sotto pena à chi contrauerà di tre tratti di Corda da esequirsi, & altre pene à nostro arbitrio.

Dat. Bononiæ die 10 Februarij 1653.

Gio. Gir. Card. Lomellino leg.

PREZZI

Delle Carni salate Porcine, & altre Materie spettanti all' Arte di Lardarolo.

STabilite d'ordine dell' Eminentissimo, e Reuerendissimo Signor Cardinale Legato per il presente Anno, fino à noua Prouisione.

Pubblicati in Bologna sotto li 10 Aprile 1653.

Panzette, Colari, e Longia con Codiga	la libra quattrini 26
Presciutti, Spalle, e Golle	la libra quattrini 27
Lardo	la libra quattrini 36
Deleguido	la libra quattrini 38
Songia	la libra quattrini 44
Longia senza Codiga	la libra quattrini 22
Candele ben fatte conforme la Prouisione dell' Estate, & Autunno, fino a S. Martino	la libra quattrini 46

E tutte le suddette Robbe si vendano in Contado vn quattrino meno per libra.

Ne

Nel resto si osseruino le Provisioni, e Conditioni fatte d'ordine dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Caraffa sotto li 27 Marzo dell'Anno 1652 sotto pena alli Trasgressori di Scudi 25 d'oro, & altre pene etiam Corporali ad arbitrio di Sua Eminenza.

IL CARD. LOMELLINO LEG.

PER SERVITIO DI SANITA'.

E Ordine espresso di Sua Eminenza, che tutti li Curati di Villa per maggior cautela della publica Sanità, debbano dar nota di tutti gl'Infermi, che sotto le loro Cure gli arriueranno à notitia alla giornata, colla qualità del male, e tempo del principio di esso; distinguendo, se siano Huomini, Donne, ò Putti, e se siano in vna Casa, ò in diuerse, & in che distanza. E detta nota douranno darla immediatamente al Commissario de' Passi, ò Sopraintendente più vicino a loro medesimi. I quali Commissarij doueranno darne parte al Segretario infrascritto di Sanità, con più, ò meno sollecitudine, secondo la qualità de' casi. E per que' luoghi, doue li Curati sono lontani da' Commissarij predetti, e più vicini à Bologna, doueranno trasmetter la detta denontia, ò nota in mano al Segretario medemo di Sanità quanto prima, sotto pene pecuniarie, & anco corporali ad arbitrio di Sua Eminenza. Si eseguisca da' nominati nel presente Ordine, ma con discretezza, e pontualità. Di Bologna li 12 Luglio 1656.

GIO. GIROL. CARD. LOMELLINO LEGATO.

Lorenzo Grimaldi Segretario di Sanità.

EDITTO

Publicato in Bologna li 7 Agosto 1656.

PRemendo all'Eminentissimo, e Reuerendissimo Sig. Card. Legato, che nella Legatione si continui a viuere con la solita quiete, & hauendo considerato, che dalle radunanze, che si fanno in Contado succedono il più delle volte disordini, e scandali in pregiudicio de' buoni, per ouiare dunque per quanto si può a simili inconuenienti. Con il presente Editto prohibisce l'E. S. tutte le radunanze di genti (benche solite farsi) in Contado, etiamdio per occasione di Feste, prohibendo a ciascheduno, che non sarà di quel Commune doue si farà la Festa, d'andarui nel giorno di essa Festa nè con armi, nè senza, sotto pena a quelli, che contrauerranno di tre tratti di Corda, e di Scudi cinquanta d'oro

d'oro d'applicarsi alla R. C. per la sola contrauentione del Bando. Reuocando ogni sorte di licenza di portar armi a chi si sia, per li giorni della Festa solamente, e reuocando ancora qual si voglia licenza di far Festa; e contro li trasgressori si procederà ex officio, & in ogn'altro miglior modo. Volendo, che il presente Editto publicato, & affisso nelli soliti luoghi astringa ogn'vno, come le fosse personalmente intimato. In fede, &c.

Di Bologna li 5. Agosto 1656.

GIO. GIROLAMO CARD. LOMELLINO LEGATO.

NOTIFICATIONE

Alli Curati, e Parochiani di questo Contado, che debbano far le Fedi di Sanità gratis à Contadini, che vengono à Bologna.

INtendendo l'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Card. Lomellini Legato, che qualche Curato nel Contado ricusa fare le debite Fedi di Sanità à quei Contadini, che le richiedono per venire alla Città, non senza graue danno de' Cittadini, essendo in questa maniera vietato, ò difficultato a' predetti Contadini il far le Condotte solite di Fassi, Legne, & altre cose alla Città. Perciò d'ordine di Sua Eminenza, si notifica à tutti i Curati di questo Territorio, che da qui inanzi ogni volta, che saranno richiesti per le sudette Fedi non debbano in alcun modo ricusare di farle gratis, sotto pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio di Sua Eminenza, e sigilleranno sempre dette Fedi col Sigillo della sua Parochia, sottoscriuendole di proprio pugno. E per leuare ogni pretesto di non dar dette Fedi gratis à chi le richiede; Doueranno i Massari de' Communi essere da Ser Pietro Castellani Notaro del Gouerno, che darà ad essi Massari quantità sufficiente di Fedi Stampate, & i Massari le somministreranno a' Curati; Le fedi de' quali si permette, che possano durare per quindici giorni, li quali spirati colla semplice attergatione dello stesso Curato dureranno le dette fedi altri quindici giorni; e così si continuerà fino à nuouo ordine; Auuertendo à detti Curati, che quando haueranno finito le fedi Stampate, sarà peso loro di domandarne delle altre a' Massari, nè perciò si ammetterà loro la scusa di lasciar di far le fedi à chi ne hauerà bisogno. Auuertendo di più a' medesimi Curati di non far fedi di Sanità ad alcuno, che non sia del suo Commune, e molto meno a' Cittadini, alli quali solo si permette, che possano attergar le fedi di Bologna dopo dodici giorni, che haueranno habitato in Contado; e la spesa di dette Stampe si ponerà poi nelle mal spese de' Communi medesimi. Auuerta ogn'vno di

non contrauenire, perche si procederà alle pene con rigore. Di Palazzo li 6 Settembre 1656.

GIO. GIROL. CARD. LOMELLINO LEGATO.

EDITTO

Circa i Contrabandi della Seta.

Publicato in Bologna il dì 12 *Settembre* 1659.

ESsendo peruenuto à notitia dell'Eminentissimo, e Reuerendiss. Sig. Card. Farnese Legato, che in pregiuditio del Datio della Seta ben spesso viene introdotta quantità di Seta nella Città occultamente, senza denontiarla, conforme al solito, alla Porta, e che quelli, che commettono il Contrabando si seruono delle Carrozze de' Caualieri, e Cittadini, dentro le quali si confidano, che li Gabellini per qualche rispetto non faccino le solite diligenze. E considerando l'E. S. che questi contrabandi non solamente si commettono in fraude, e pregiudicio de' priuati, che sono li Datieri, ma etiandio del Publico, che sempre ne gli appalti, che fa de' Datij, per causa di detti Contrabandi, gli affitta molto meno di quello sarebbe se non si commettessero. E volendo l'E. S. prouedere opportunamente à questo disordine; Con il presente Editto ordina, e comanda alli Gabellini delle Porte, che per l'auuenire debbano fare esatta diligenza dentro tutte le Carrozze, ch'entraranno nella Città vote di gente, ò con persone insolite ad andare in Carrozza, ouero sospette, etiandio Ecclesiastiche, ò Regolari, per vedere se in esse s'introduce quantità alcuna di Seta, non eccettuandone Carrozza alcuna, ancorche fosse di S. E. medema, sotto pena alli Gabellini, che non osseruaranno puntualmente la presente Prouisione, di tre tratti di corda da darsegli in publico, e di Scudi 25 d'oro d'applicarsi alla Camera, conforme al solito.

E nella medema pena incorreranno li Cocchieri, & ogn'altro Garzone, che guidasse la Carrozza, e che prima d'entrare in Città non farà instanza à detti Gabellini di far diligenza dentro di esse, senza pregiudicio dell'altre pene comminate in altri Editti, e Bandi contro quelli, che commettono Contrabandi. Auuertendo, che s'hauerà per sufficiente proua contro li Cocchieri l'assertione del Gabellino, e contro li Gabellini quella del Cocchiero; e quello, che farà il primo a denontiare alla Corte la negligenza dell'altro, sarà preferito, e si presumerà, che dica la verità. Auuerta perciò ciascheduno à non contrauenire, perche contro li trasgressori si procederà per Inquisitione, & in ogni altro miglior modo.

Vo-

Volendo, che il presente Bando affisso, e publicato à i luoghi soliti della Città, s'habbi per legitimamente à ciascheduno personalmente intimato.

Datum Bononiæ die 11 Septembris 1659.

G. Card. Farnese Legato.

EDITTO

PER il debito zelo, che tenemo verso la Chiesa, e per l'honesta sodisfatione, che desideriamo dare alle veneranda Chiesa della Santissima IMAGINE delle FEBRI, detta di Miramonte, posta dietro le Mura, fra la Porta di S. Mamolo, e la Porta di strà Castiglione; Comandiamo in virtù del presente nostro Editto ad ogni, e qualunque persona di che stato, grado, e conditione si sia à non giocare, nè far bagordi sotto il Portico di detta CHIESA, etiam anco per distantia di Pertiche 20 tanto li giorni di Festa, quanto di lauoro, sotto pena alli Putti di Staffillate, & à gl'Huomini di tre tratti di Corda, & alle Donne della Frusta.

Si prohibisce, e vieta à qualunque persona, come di sopra, il portare, ò far portare predizzo, terra, ò qual si voglia altra sorte d'immonditie dalla Porta di S. Mamolo per la strada, che và à detta Chiesa, detta di Miramonte, & etiam di là da detta Chiesa verso la Porta di strà Castiglione per spacio di 20 Pertiche, sotto pena di tre tratti di Corda, e di Scudi quattro, d'applicarsi la metà all'Esecutore, e l'altra a' luoghi Pij ad arbitrio nostro.

Comandando ancora alli Patroni, che hanno Case dietro alla sudetta strada, che non habbino Ceda, ò Muraglia, debbano dopo la Publicatione del detto Editto far Ceda, ò Muraglia per quanto piglia la Casa di ciascheduno, sotto pena come di sopra. In quorum fidem &c.

Datum Bononiæ Die 23 Augusti 1661.

G. Card. Farnese Legato.

EDITTO

HAuendo l'Eminentissimo, e Reuerendiss. Sig. Cardinale Legato hàuuto notitia, che i Farinotti della Città habbino fatto, e giornalmente fanno incette notabili di Formento, e maggiori del bisogno delle loro Botteghe, e considerando Sua Eminenza, che ciò possi causare grande alteratione di Prezzo, e che possi anco ridondare in graue danno, e pregiuditio del Dazio delle Moline; Quindi è, che per rimediare à tali inconuenienti, Sua Eminenza proibisce à detti Farinotti il

poter comprar quantità alcuna di Formento nella Città, e Contado di Bologna, in conformità del Bando, & à tale effetto riuoca, & annulla ogni Licenza fin'hora concessa; Commandando anco à detti Farinotti, che frà termine di giorni otto debbano hauer data nota in Cancellaria di tutti i Formenti, e Farine, che hanno comprato fino al presente giorno, sotto le pene, sì pecuniarie, come afflittiue ad arbitrio di Sua Eminenza.

Datum Bononiæ die 3 Decembris 1661.

G. Card. Farnese Legato.

E D I T T O

Di Prohibitione di Bocche di Fuoco dentro à Castel Bolognese.

Considerando l'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Cardinal Vidoni Legato di Bologna, quanto sia perniciosa dentro Castel Bolognese la delatione dell'Armi, in riguardo delli continui disordini, che in esso luogo succedono per tal'occasione, e volendo l'Eminenza Sua apportarvi l'opportuno rimedio, col presente publico Editto, inherendo alli Bandi altre volte publicati circa la delatione d'Armi, ordina, & espressamente comanda, che in auuenire niuna persona di qual si voglia stato, grado, conditione, ò preminenza, e sotto pretesto di qual si voglia Priuileggio, Indulto, Facoltà, ò Licenza, ardisca, e presuma portar dentro detto Castello Archibugi, ò Pistolle di qual si voglia misura, etiam scariche di Ruota, sotto le pene contenute nel sudetto Bando, da esequirsi irremissibilmente in caso di contrauentione, eccettuando però nell'andare, e tornare di Campagna, perchè in questo caso solamente à quelli, che in qualunque modo hauranno facoltà di portar l'Armi suddette, se li permette anco dentro il detto Castello, purche le portino con la Ruota, e Canna scarica, e con le conditioni espresse nel detto Bando, e l'istesso vuole Sua Eminenza, che s'osservi quanto à Forastieri, e Viandanti. Sospendendo nel resto per dentro detto Castello l'Eminenza Sua qual si voglia Facoltà, Indulto, ò Priuileggio, etiam di Soldati, e Camerali, & annullando ogni Licenza, che fosse concessa, ò si concedesse di detta delatione d'Armi, mentre in essa non si derogarà espressamente al presente Ordine. Per tanto ciascuno si guardi dal contrauenire, perche si procederà con ogni rigore, anco per inquisitione contro li trasgressori, e si formerà Processo contro di loro, e si condanneranno nelle pene delli Bandi, come se attualmente fussero stati fermati, e carcerati con le dette Armi, perche così è ordine di Sua Eminenza.

Et

Et il presente Editto publicato, & affisso, che sarà ne'Luoghi soliti di Castel Bolognese, obblighi ciascuno come se personalmente li fusse stato intimato. Dato in Bologna li 20 Agosto 1663.

IL CARD. VIDONI LEGATO.

Pro S. Monte Pietatis
Io. Hieron. Guerrerius Not. Prim.

BANDO.

D'Ordine dell'Eminentissimo Sig. Card. Legato s'ordina, e comanda à tutti gli Artefici, e Bottegari, che Lunedì mattina 10 del Corrente, giornata solita à solennizarsi dall'Archiconfraternità di Santa MARIA della VITA, debbono tenere chiuse le Botteghe; mà si bene aperti gl'Vsci di quelle, e lauorare dentro d'esse, sotto pene arbitrarie à Sua Eminenza contro i trasgressori. In quorum fidem, &c.
Dat. Bonon. die prima Mensis Septembris 1663.

IL CARD. VIDONI LEG.

Sebastianus Rolandus Cancell.

CALMIERO.

COnsiderando l'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Card. Lazaro Pallauicino Legato à Latere della Città, e Contado di Bologna, che l'accrescere nella presente stagione, & in queste congiunture de' tempi qualche poco il prezzo del Formento, sia non solo utile al publico, ma anco necessario, per allettare i Forastieri ad introdurre quella quantità di Grano, che manca nella Città, e Contado sudetto per mantenimento del popolo fino alla futura raccolta. Quindi è, che Sua Eminenza vuole, ordina, e commanda, che per l'auenire, cominciando il dì 18 del corrente mese, il Calmiero debba essere di Lire Sette di quattrini la Corba, senza tolleranza alcuna in questa Città, e Legatione; & in conformità di ciò commanda à tutti li Fornari di detta Città, e Legatione, che debbano, e ciascheduno di loro debba dal detto giorno, e per l'auenire spianar' il Pane, che sia buono, sottile di buratto, e ben custodito di oncie vent'vna per due bolognini nella Città, e Cerchia; e rispetto à quelli del Contado oncie ventitre per due bolognini, sotto pena à chi contrauerrà di tre tratti di Corda, e di cento Scudi d'oro d'applicarsi alla Reuer. Camera, con-
for-

ferme al solito; Osseruando nel resto tutte le Prouisioni, & Editti altre volte publicati in questa materia. In quorum, &c.

Datum Bononiæ die 17 mensis Februarij 1671.

L. CARD. PALLAUICINUS LEGATUS.

D'Ordine dell'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Card. Gastaldi Legato di Bologna, si notifica à qual si voglia persona, che in occasione d'entrare, & vscire dalle Porte della Città, alle quali conforme il solito durante il Carneuale, sono stati posti di guardia gli Esecutori, non si debba a medemi Esecutori pagare alcuna, benche minima recognizione, e si prohibisce a' Sbirri sudetti di pigliar cosa alcuna, anche da chi la volesse dare spontaneamente, nè in Denari, nè in Robba, sotto pena di trè tratti di Corda da darseli subito in publico, hauuta notitia di tal'agrauio.

Data nel Palazzo questo dì 12 Gennaro 1679.

GIROLAMO CARD. GASTALDI LEG.

Per il Sacro Monte di Pietà
Alfonso Manfredi Caponotaro.

GIROLAMO

Del Tit. di Santa Anastasia, della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale Gastaldi, Legato à Latere di Bologna.

COmandiamo in virtù del presente Nostro Editto à tutti, e qual si sia Artista di questa nostra Città di Bologna, che il giorno prossimo di S. GREGORIO, 12 del corrente, sonata, che sarà Nona, debba, e debbano serrare, e con effetto hauer serrato le loro Botteghe, come nel giorno Festiuo di Precetto, e quelle tenere sin'alle hore 24 del detto giorno, e questo à chi trasgredirà, sotto pena di essere Catturati per la somma di Lire venticinque, d'applicarsi all'Opera de' poueri Mendicanti, & altre al Nostro arbitrio.

Dal nostro Palazzo li 6 Marzo 1680.

HIER. CARD. GASTALDUS LEG.

Laurentius Grimaldus Cancell.

NO.

NOTIFICATIONE.

L'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Card. Gio. Francesco Negrone Legato, per ouiare a' disordini, ordina, & espressamente comanda, che ogni sera alle 24 hore li Soldati Suizzeri debbano vscire dal Palazzo con le Chiaui, ogni due Soldati per ciascheduna Porta, conforme le sarà prescritto dal loro Capitano, & arriuati che saranno alle Porte destinate debbano li Portinari chiudere, ogn'vno di loro la sua Porta, tenendo però aperto il Portellino, secondo il solito.

Osseruaranno i medesimi Portinari d'aprire, e chiudere, respettiuamente, secondo il bisogno, la Porta grande, sino à tre quarti d'hora, tempo prefisso à chiudersi pienamente le Porte, à fin che ad vn' hora di notte, conforme il solito, le chiaui tutte, siano in Palazzo, e douranno esser riportate da' medesimi Soldati Suizzeri assieme col Portinaro, secondo il solito.

Così alla mattina saranno li Portinari à Palazzo, all'hora solita, & assieme con li due Soldati per ogni Porta andaranno ad aprire le Porte, & immediatamente aperte li Soldati, senza il Chiauiero, ritorneranno le Chiaui in Palazzo, come loro è stato ordinato, al luogo proprio, e secondo il solito.

Tutto sempre si douerà esseguire con la stessa formalità, & accompagnamento, ogni qual volta richieda ancora il bisogno, d'aprirsi le Porte di notte tempo, e per occasioni straordinarie.

Auuertino li Portinari, e Soldati sudetti di non domandare, essiggere, ne riceuere tampoco à sponte dantibus, cos'alcuna, ne per recognitione, od altro titolo, ne pure vn minimo quattrino, da quelli, che vorranno entrare, & uscire, sino alli tre quarti della prima hora di notte, tempo à chiudersi delle Porte, sotto pena della priuatione della Carica, prigionia, e con estensione à pene etiam Corporali ad arbitrio di Sua Emin. sopra di che si procederà per Inquisitione ancora, e si starà alla sola relatione di chi hauesse pagato.

Quando poi di notte tempo alcuno per mera cortesia, e senza alcuna obligatione, donasse qualche recognitione, questa s'intenda per metà a' Soldati Suizzeri, e per metà al Chiauiero, sì dandosi a' Soldati, come al Portinaro.

Douerà il Portinaro andare sempre in persona a fare il suo officio, od in caso di necessità, per sostituto proportionato, non mai per Donne, nè per ragazzi, nè possa egli esser dipendente, ò congionto del Gabellino.

Obbedisca ogn'vno puntualmente, perchè in caso contrario, saranno irremissibilmente castigati.

Et

Et il presente ordine intimato à ciascheduno de' Chiauieri, & affisso alle Porte della Città, e Palazzo, astringa ogn'vno all'osseruanza inuiolabile, senza alcuna contradittione.

Data dal Palazzo questo dì 18 Luglio 1688.

G. F. Card. Negrone Legato.

Per il S. M. di Pietà
Alfonso Manfredi Capenotaro.

Io. Franciscus { S.R.E. Card. Nigronus / Bonon. de Latere } Legatus.

VOlendo Noi prouedere à molti abusi, che succedono nel nostro Foro Ciuile circa l'esequire quello, che da Noi, e dall'Illustriss. e Reuerendissimo Monsig. Vicelegato, & Illustrissimo Sig. Auditore Generale, & altri Signori Giudici vien ordinato nelle Cause Ciuili. Però non ricercando da quanto altre volte è stato sopra ciò ordinato da' Sommi Pontefici, Eminentissimi Legati, Illustrissimi V. Legati, & Gouernatori di questa Città di Bologna particolarmente inerendo a quello, che altre volte è stato ordinato dalle Constitutioni dell'Eminentissimo, e Reuerendissimo Sig. Card. Giustiniano, sotto il dì 24 Nouembre 1608; come anco al Decreto fatto dall'Eminentiss. Sig. Card. Sacchetti sotto li 31 Agosto 1638, e confirmato dall'Eminentiss. Sig. Card. Antonio Barbarini sotto li 10 Gennaro 1643 rogati per il Sig. Gio. Battista Ballini vno delli Notari del Foro sudetto, alli quali si habbia relatione, quanto facci di bisogno, & anco dall'Eminentiss. Sig. Card. Sauello sotto li 25 Nouembre 1650.

Per questo publico Bando proibiamo, & espressamente commandiamo, che per l'auuenire non siano ammessi all'Vfficio di Mazzieri, ò Cursori del nostro Foro alcuno, che la sua vita, e costumi non siano prouati per il nostro Sig. Auditor Generale, e per il Decano, e Consiglieri de' Notari di detto Foro, e per il Decano de' Mazzieri, conforme le Constitutioni.

Parimente, espressamente proibiamo à tutti li Messi, e Sbirri, & altri Esecutori della Città, e Contà di Bologna di qualsiuoglia Foro, etiam Arciuescouale, intendendo circa gli Arciuescouali etiam in Campagna non descritti nel numero de' nostri Mazzieri, che per l'auuenire non debbano, ne ardiscano in modo alcuno ingerirsi in voler portare Citationi, Intimationi, far Sequestri, dare Tenute, Pignorare, leuar Pegni, ne fare sorte alcuna d'esecutione per la Città di Bologna delle esecutioni rilasciate dal sudetto nostro Foro, ne meno turbare l'vffi-

l'Vfficio di detti nostri Mazzieri col stare per la Stanza esistenti, e fermi sotto le pene contenute nelle Bolle, e Bandi, e Decreti altre volte fatti, e publicati, e respettiuamente affissi, e di Scudi 200 d'oro, e di trè tratti di Corda per ciascheduna volta, che contraueniranno al nostro presente Bando, e della nostra indignatione, & di altre pene à nostro arbitrio.

Commandando anche à tutti li Notari, e loro Sostituti del Foro sudetto, & à ciascheduna parte interessata, che per l'auuenire non debbano in qualunque modo, sotto qual si voglia pretesto dare Precetti, Citationi, Sequestri, o qualunque altra esecutione per la Città ad alcuno, che non siano de' nostri Mazzieri, o Cursori, ne meno accettare relatione da altre persone se non dalli sudetti Mazzieri senza nostra espressa licenza, sotto pena della nostra indignatione, & della cancelatione di tutti gli atti, quali ex nunc dichiariamo nulli, & inualidi, come fatti contro la forma delle Bolle, Decreti, e Constitutioni sopra ciò emanati, e d'altre pene à nostro arbitrio.

Di più si commanda a' Mazzieri, e Cursori del nostro Foro, che non ardiscano valersi dell'opera, aiuto, ò compagnia d'altre persone, che di detti Mazzieri à fare le loro esecutioni per la Città, sotto le medesime pene sopradette, & della priuatione dell'Vfficio, & altre a nostro arbitrio.

Di più si commanda, e proibisce à tutti li detti Mazzieri, e Cursori di detto nostro Foro, che non debbano dare relatione d'alcuna esecutione, che essi personalmente, e non per altro interposto Mazziero, ò Cursore non habbino fatta sotto le medesime pene.

Proibendo ancora a qual si voglia persona, che habbi seruito per Esecutore in altro Foro, che non ardisca à voler ingerirsi ad essere ammessi al detto Vfficio di Mazziero, ò Cursore di detto nostro Foro sotto le medesime pene.

Commandando ancora à tutti li sudetti Mazzieri, e Cursori, che hauranno leuato Pegni di qual si voglia sorte à qual si voglia persona, che subito li saranno presentati li rilassi, li debbano restituire senza eccettione alcuna, sotto pena di essere priuato, e casso ipso facto dell'Vfficio, e d'altre pene à nostro arbitrio.

E perche l'esecutioni si vanno differendo in graue preiudicio de' Creditori, & in particolare quando si viene all'atto della vendita, & Subasta de' beni leuati, per tanto si commanda alli sudetti Mazzieri, e Cursori, che debbano frà il tempo, e termine almeno di tre giorni da principiarsi dal giorno, che li saranno consignate tal'esecutioni, & Ordini di vendere quelle, e quelli consumare senza scusa alcuna, etiam con allegare, che si mandano li Sbirri, mà il tutto mandare in esecutione dentro il detto termine, altrimente siano tenuti à pagare del

loro proprio la somma del debito, sotto pena ancora d'essere priuati dell'Vfficio come sopra.

Et in oltre affinche con l'indugio delle relationi dell'essecutioni fatte, ò impedite non si pregiudichi alla giustitia, & à gl'interessati con dare materia à suterfugij, & à fraudi, espressamente comandiamo, che l'esecutioni fatte, ò impedite nella Città di Bologna si debbano riferire nell'istesso giorno dell'esecutione, ò dell'impedimento, e rispetto all'esecutioni fatte, ò impedite nel Contado si debbano riferir come sopra frà due giorni doppo l'esecutione, ò impedimento, sotto pena a' trasgressori di priuatione dell'Vfficio, e trè tratti di Corda.

Et acciò, che nissuno possa pretendere sopra ciò ignoranza, commandiamo, che il presente sia publicato alli luoghi soliti, & ancora nelle Notarie del detto Foro Ciuile, & affissato conforme il solito.

Datum Bononiæ die 4 Augusti 1688.

I. F. CARD. NIGRONUS LEGATUS.

Ludouicus Hiacinthus Salanus Not. Hebdomadarius, &c.

NOTIFICATIONE.

ESsendo venuto in cognitione l'Eminentiss e Reuerendiss. Sig. Card. Gio. Francesco Negrone Legato à Latere di Bologna, che molti Notari habbino trascurato di presentare all'Archiuio dentro del debito tempo li Rogiti, e ciaschedun'altra Scrittura, secondo viene espresso, e comandato nelle Constitutioni publiche sopra l'Archiuio, e massime nella Constitutione di Sua Emin. publicata li 4 Settembre 1688 si notifica come l'Emin. Sua Reuerendiss. di moto proprio, e certa scienza hà rimessa, e rimette, per ora, ogni mora, e pena, che hauessero incorsa;

Anzi per sua mera benignità, e per il felice incaminamento d'vna così grand'Opera, proroga, & hà prorogato il tempo di giorni quindeci, rispetto alli Notari habitanti in Città, e rispetto à gli habitanti nel Contado di giorni venti, cominciati à scorrere il giorno 16 del Mese di Settembre del present'Anno 1690 à presentar nell'Archiuio tutti gl'Instromenti, e qualunque altre Scritture, delle quali è stata fatta mentione nelle sudette Constitutioni, e massime in quella di Sua Emin. cominciando per ora tal presentata dal principio dell'ingresso della Legatione dell'Emin. Sua Reuerendiss. e seguitando, &c. Il tutto però senza nouatione, ò derogatione del contenuto, & ordinato nella stessa Constitutione, alla quale, &c. qual termine passato si procederà contro li Trasgressori, & Inobedienti con ogni rigore, e come più latamente nel Decreto fatto da Sua Eminenza, del quale ne gli Atti de' Notari infrascritti.

Questo dì 16 Settembre 1690.

G. F. CARD. NEGRONE LEGATO.

Giacinto Lodov. Salani }
Camillo Landi } *Not.*

NOTIFICATIONE

A gl' Hosti, Brentadori, e Senſali da Vino.

INherendo alli Bandi altre volte publicati d'ordine de gl'Eminentiſſimi Noſtri Anteceſſori, e particolarmente de' Signori Cardinali Durazzo, e Lomellino, ſi notifica à gl' Hoſti, che non poſſino comprare maggior quantità di Caſtellate di quello le poſſa occorrere per ſervitio delle loro Hoſtarie, ne poſſano comprare vicino alla Città per miglia dieci, e ſolo con licenza Noſtra. E ſe perciò foſſero ſtate date caparre, ò fatti anticipati pagamenti, il tutto ſi debba reſtituire, e ritornare indietro, ſotto le pene in eſſi Bandi cominate.

Si notifica parimente alli Brentadori, ò altri Senſali da Vino, che ſotto preteſto di tenere in cuſtodia li Vini d'altri, ò di hauerci parte, non poſſino in modo alcuno ritenere, nè hauer parte alcuna in Vino, in Vue, ò Caſtellate, che ſi habbino da vendere, ſotto le pene in detti Bandi enunciate. Auuertendo, che ſe gli prohibiſce, tanto per ſe, quanto per Compagno con altri, e per qualſiuoglia modo direttamente, ò indirettamente.

Data in Bologna queſto dì 26 Settembre 1690.

G. F. Card. Negrone Legato.

E D I T T O

Ferdinando del Titolo di S. Balbina della S. R. C. Prete Cardinale d'Adda della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

BEnche dal Bando Generale dell' Eminentiſſimo Sig. Cardinale Giuſtiniani ſopra il Culto Divino, e del Riguardo delle Chieſe Cap. primo, e dalli Sacri Canoni reſti proviſto, che appreſſo le Chieſe non ſi faccia alcun ſtrepito, e rumore, e particolarmente quando vi ſi celebrano li Divini Officij, non ſolo per la Riverenza, che ſi deve al Luogo, ma ancora acciò non reſtino diſtratte, e diſturbate le Menti di quelli, che vi orano, dovendo le orazioni eſſere fatte con tutto cuore, e piena mente, nientedimeno eſſendoci ſtato rappreſentato, che da molti, e particolarmente Bracciadelari, e Merciari sì di robbe comeſtibili, come di altre, e diverſe ſpecie ſi portano avanti la Chieſa della MADONNA DEL PILAR poſta nel Commune di Caſtenaſo per venderle vicino alla medeſima Chieſa, e per tal effetto accomodatevi ancora Tavole, Caſſe, & altri Ordegni, nelli quali v'abbino poſte eſſe robbe per vendere, in maniera, che ne ſeguono nel venderle, e com-

prarle ſtrepiti, e clamori, e volendo Noi perciò provedere a tali, e sì conſiderabili diſturbi, moſſi dal puro zelo del culto, e ſervizio di DIO, per tanto col preſente Noſtro Editto, & anche in vigore del Bando, e Capitolo ſudetti ordiniamo, comandiamo, & eſpreſſamente proibiamo ad ogni, e qualunque Perſona di qualſiuoglia ſtato, grado, e condizione, che non ardiſca per l'avvenire avvicinarſi alla detta Chieſa per vendervi dette robbe nè anco in minima quantità, e non fermarſi per venderle ivi vicino, ma debbano ſtare lontani da eſſa Chieſa per lo ſpazio di quaranta paſſi, ſotto le pene cominate in eſſo Capitolo, cioè di Scudi trè d'oro per ciaſcuno, e per ciaſcuna volta, & altre maggiori a Noſtro arbitrio.

Averta però ciaſcuno ad obbedire, mentre ſi procederà con ogni rigore contro gl'Inobbedienti; E vogliamo, che il preſente Editto affiſſo nel detto Commune di Caſtenaſo oblighi, & aſtringa ogn'vno come ſe li foſſe ſtato perſonalmente preſentato.

Dato dal Palazzo queſto dì 31 Luglio 1702.

F. CARD. D'ADDA LEGATO.

Io. Paulus Fabrus Cancell.

PRECETTO

A' Gabellini delle Porte della Città di Bologna, e Guardiano del Porto Nauiglio.

PEr parte dell'Eminentiſſimo, e Reuerendiſs. Sig. Card. Caſoni Legato à Latere di Bologna ſi comanda à tutti li Gabellini di ciaſcuna Porta d'eſſa Città, & anche al Guardiano del Porto Nauiglio, che debbano tenere buono, reale, giuſto, e deſtinto conto di tutti li Frumenti, Marzatelli, e Biade, che da qual ſi voglia Perſona ancorche priuilegiata, Collegi, Vniuerſità, Luoghi Pij, e Perſone Religioſe, Secolari, ò Regolari, di qual ſi voglia ſorte, compreſo anche il Forno, & Abbatia di S. Stefano ſi eſtraheranno da queſta Città di Bologna ſotto il titolo di Macinare à Molini del Contà, ò qual ſi voglia altra cauſa, con notare anche la qualità, e quantità della Robba, che da ciaſcuno d'eſſi ſarà poi introdotta in Città, & in fine d'ogni Meſe portarne la nota nella Cancellaria maggiore di Sua Eminenza, inſieme con la notitia di quelli, che haueſſero mancato di ricondurre la robba cauata fuori d'eſſa Città, e ciò ſotto pena ad eſſi Gabellini, e Guardiano del Porto di Scudi Cento d'Oro, e di trè tratti di Corda da darſegli in publico ogni volta, che contraueranno. In quorum, &c.

Datum Bononiæ die 7 Decembris 1709.

L. CARD. CASONI LEGATO.

Io. Paulus Fabrus Cancell.

BAN-

BANDO

Ordinazioni e Provisioni da osservarsi per il buon Governo della Gabella Grossa di Bologna.

Pubblicato in Bologna li 14 *Dicembre* 1731.

DEsiderando l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor il Sig. Card. Girolamo Grimaldi del Titolo di Santa Balbina, della Città, e Contado di Bologna a Latere Legato, che gli affari della Gabella Grossa di detta Città, come sommamente importanti, e principali interessi di essa Città, passino con quella rettitudine, che giustamente si dee, e non venga defraudata ne' pagamenti del Dazio. Di quì è, che col presente pubblico Bando, e Provisione, quale Sua Eminenza vuole, e dichiara, che si abbi per inviolabile, e perpetua Legge, inerendo a' Brevi Apostolici, e a tutte le altri Provisioni, Bandi, e Capitoli di qualunque Superiore per l'addietro fatti, e pubblicati sopra ciò, non contrarii al presente. Primieramente conferma tutti li Bandi, Provisioni, Tariffe, e Capitoli della Gabella, fino al giorno presente fatti, e pubblicati, particolarmente del già Eminentissimo Sig. Card. Enrico Gaetani Legato, sotto li 22 Ottobre 1586, di Monsig. Antonio Gianotti Arcivescovo d' Urbino Vice-Legato sotto li 11 e 12 Novembre 1597, li due del già Reverendiss. Monsig. Vice-Legato Orazio Spinola, e dopo Cardinale, sotto li 13 Ottobre 1599, & anche della fel. mem. di N. S. Papa Urbano VIII mentre era Legato di Bologna li 24 Gennaro 1613, e d'Agosto 1614, i quali Bandi, Provisioni, e Capitoli Sua Eminenza intende in virtù di questo non solo confermare, ma facendo il bisogno ancora il tutto rinovare, nelle parti però non contrarie al presente Bando.

E perche niuno per l'avvenire possa pretendere, & allegare ignoranza alcuna, con matura deliberazione ha risoluto di venire alla pubblicazione degl'infrascritti Capitoli più necessarj, li quali ad abbondante cautela ordina, che siano pubblicati, & affissi a' luoghi soliti della Città, e che ad ogni Persona così Terriera, come Forastiera, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, benchè Privilegiata, & Immune, Graduata, & Ecclesiastica, sieno per l'avvenire inviolabilmente osservati, sotto le pene in essi contenute, oltre l'espresse negli altri sopradetti Bandi, Provisioni, e Capitoli.

1 Prima per ovviare a' molti disordini, inconvenienti, e fraudi che si possono fare, non solo in pregiudizio, e danno delli Signori Priore, Sindici, & Assonti Amministratori di detta Gabella, e degli Appaltatori *pro tempore* di quelli, ma ancora contro la Giustizia, Bolle Pon-

Pontificie, e Bandi de' Superiori, si comanda espressamente al Notaro di detta Gabella, che è, e sarà deputato *pro tempore* al carico di far le Bollette, che non ardisca, nè presuma sotto qualsivoglia pretesto, o colore di far Bollette, nè meno far bollare a nissuna Persona, sia di che stato, grado, e condizione esser si voglia, *etiam* Graduata, & Ecclesiastica, Immune, ò Privilegiata, alcuna sorta, e quantità di Robe, o Merci, che si dovessero, o volessero estraere da questa Città, se prima tali Robe, o Merci non vedrà, che siano state scritte sopra i Libri per tal' effetto tenuti dalli Veditori di detta Gabella, eccettuando però la Canapa, Gargiolo, Funi, e Stoppa, delle quali Robe potrà senza intervento de' Veditori far Bolletta, purchè non passino libbre 500 per Soma, sotto pena ogni volta, che contraverrà di Scudi 50 d'oro, e d'altre pene ad arbitrio del Giudice.

2 Per ovviare similmente, come sopra, si comanda a tutti li Condottieri, Spacciatori, Corrieri, Procacci, Mercanti, & a qualunque altra Persona, come sopra, a' quali sono inviate, e trasmesse Mercanzie, tanto per *Rimanere*, e distribuirsi nella Città, e Contà di Bologna, quanto per *Transitarle*, e trasmetterle ad altra parte del Mondo, che subito arrivate alla Dogana, oltre la Marca, con la quale saranno marcate, le debbano contrassegnare del loro proprio segno, e darne nota in iscritto all' Uffiziale della Consegna, con le due Marche, e numeri, e nome a chi si dovranno rilasciare, e consegnare, esprimendo ancor la quantità, e qualità d'esse Merci. Avvertendo, che li trasgressori, succedendo caso alcuno di mancanza di quelle Merci, che non saranno state consegnate, e contrassegnate, nè data la nota al detto Consegnatore, non potranno avere azione alcuna contro la Gabella, nè de' Condottieri d'essa *pro tempore*, ma il danno, che succederà spetti intieramente al detto Condottiere, ò Spacciatore, ò ad altro cui spetti, come sopra. Comandando parimente al Consegnatore, che debba onninamente registrare le fatture sopra i Libri, dove si descrivono le Bollette.

3 Perchè l'esperienza maestra delle cose ha fatto apparire, che con lo stare le Robe lungamente in Gabella, per lo più affatto deteriorano, e non si conosce per la vetustà causata dalla lunga dimora, a chi sieno dirette, e perciò nascono diversi inconvenienti fra li pretendenti d'esse Merci, e li Dazieri; Per tanto s'intima, e notifica ad ogni, e qualunque Padrone di dette Merci, o siano Mercanti, Spacciatori, Condottieri, & ogn' altra, e qualunque Persona, come sopra, che in avvenire tutte le Merci, le quali capitaranno in questa Dogana, quando in essa averanno dimorato per lo spazio d'un' Anno, e che non si saranno spedite per *Transito*, s'intendano sottoposte al Dazio del *Rimanente*.

4 Et

4. Et inoltre se gli notifica, come di sopra, che spirato il detto Anno, quelle si venderanno d'ordine delli Signori Amministratori predetti, e, dedotto a commodo della Gabella il detto Dazio del Rimanente, il residuo resterà appresso a' detti Signori, a comodo del Padrone di dette Merci, quando sarà venuto a notizia, dovendo però precedere un'intimazione all'Introducente in Gabella.

5 Che detto Notaro di Gabella non debba far Bolletta ad alcuno, come sopra, delle Robe, o Merci, che passaranno per *Transito*, se prima non saprà, che siano state consegnate, o contrassegnate col Segno, Marca, e Numero del Condottiere, Spacciatore, o altro come sopra, e le vedrà scritte sopra i libri, per tal' effetto tenuti da' Venditori, i quali dovranno registrarle, acciocchè nell'uscire si possano scontrare se sono tali, sotto le predette pene, & altre pene ad arbitrio, come sopra.

6 Che quelle Bollette, che si dovranno fare per qualsivoglia causa *gratis*, detto Notaro non possa in modo alcuno farle, siano di che Persona esser si voglia, come sopra, se prima la Roba, di che dovrassi far la Bolletta, overo Bollare, non sarà stata scritta sopra i Libri dalli Venditori, e notificata alli Dazieri di detta Gabella, o Governatore di essa, dalli quali dovrà ricevere la commissione di far la Bolletta, o *gratis*, o col pagamento, conforme a quello ricercarà il giusto, & onesto, sotto pena ogni volta, che contraverrà di Scudi 25 d'Oro, & altre pene, ad arbitrio, come sopra.

7 Che alcuno Legatore di Balle, non debba sotto qualsivoglia pretesto, o colore, ponere in Casse, Balle, Tamburri, o Fagotti, alcuna sorta, o quantità di Robe, o merci, se prima non saprà, che detta Roba, o Merci sia stata effettivamente descritta giustamente sopra li Libri delli Veditori di detta Gabella, nè meno aprirle, nè levar le Merci incluse in quelle, *etiam* che vi fosse la presenza de' Padroni di esse, senza la presenza, o licenza degli Appaltatori, o suoi Ministri, sotto pena a chi contraverrà di Scudi 25 d'Oro.

8 Che alcuno Uffiziale della Gabella suddetta deputato alle Porte dalli detti Signori Amministratori, o dagli Appaltatori di essa non ardisca, nè presuma sotto qualsivoglia pretesto, o colore lasciar entrar dentro in Città alcuna sorta di Casse, Balle, Tamburi, o Valigie, sieno di che Persona esser si voglia, come sopra, senza prima farli la Bolletta in iscritto di quello, che sarà, con notarli in un Libro appresso di sè, ancorchè dagl'Introduttori fosse asserito, essere la Roba, e Merci levate da Botteghe del Contado. Notificando alli Padroni di tali Robe, che debbano andare a dirittura alla Gabella, e con quelle presentarsi al Daziere, sotto pena a' detti Uffiziali di Scudi 50 d'Oro, & alli Padroni di esse Robe, in caso di contravenzione, della perdita di quelle, & altre pene, *etiam* corporali, ad arbitrio, come sopra.

9 E

9 E perchè all'Eminenza Sua è noto, come dalli Bottegari, e Mercanti della Circola sono introdotte nelli loro Negozj di Contrabando molte quantità d'Olio, Riso, Ferrarezza, Cera, & altre sorti di Mercanzie soggette a' pagamenti de' Dazj, della Gabella predetta, e e quelle poi all'ingrosso, & alla minuta introducono nella Città, sotto specie, che sia Roba di già Daziata, e non più soggetta alli Dazj suddetti; Perciò l'Eminenza Sua per ovviare a questo abuso proibisce, e vieta alli Bottegari, e Mercanti, che tengono Botteghe, e Negozj nella Circola, Suburbj, e per tutto il Contado, Territorio, e Distretto di Bologna, il potere, sotto qualsisia pretesto, quesito, o colore, mandare nella Città suddetta Olio, Riso, Ferrarezza, Cera, e qualunque altra Mercanzia, nè in poco, nè in assai quantità, sotto pena della perdita di dette Robe, e Merci, e di Scudi 50 d'Oro, & altre pene *etiam* corporali, come sopra, e nella medesima pena di Scudi 50 e carcerazione incorreranno li Gabellini, Ufiziali, residenti alle Porte della Città per la Gabella, quando lasciassero passare, ed entrare nella Città dette Robe, senza averle fermate, e datane parte al Governatore della Gabella suddetta.

10 Che tutti li Mulattieri, Carradori, & ogn'altra Persona, come sopra, che condurrà, o farà condurre, per se stesso, o per altri qualsivoglia sorta di Robe, o Merci di qualsivoglia quantità, e sorta suggette a Gabella, o sia Dazio sopra le loro Carrozze, Carri, Muli, & altri animali, o sieno proprj, o d'altri debbano subito arrivati alla Porta dare in nota all'Ufiziale, che ivi sarà assistente per li Signori Amministratori, e per gli Appaltatori suddetti, ogni cosa minutamente, e da quello pigliare la Bolletta, e lasciar pegno all'Ufiziale d'andare a dirittura a detta Dogana, qual dovranno fra un Mese al più aver riscosso, altrimenti senza alcuna Citazione si venderà, e, soddisfatto il Daziero del Dazio, il sopra più, se ve ne sarà, si lascierà in Deposito a credito di quello, che averà lasciato detto pegno, e quando non fosse sufficiente al pagamento del Dazio l'Ufiziale sarà obbligato del proprio, con la qual Bolletta, insieme con la Roba, sarà onninamente tenuto, avanti vada in altro luogo, andare a dirittura alla Casa della Gabella, & ivi presentare tutte le Robe, e Merci con la Bolletta della Porta agli Ufiziali; e, se la Roba verrà di fuori del Contado, con l'altra Bolletta dell' Ufiziale de'Confini, per tal'effetto ivi deputato, dalli quali veduta la Bolletta, e Robe, sarà sollecitamente spedito conforme al giusto, & onesto, sotto pena a chi contraverrà di Scudi 50 d'Oro, oltre la perdita delle Robe, così non denunziate, come annesse, e connesse, Carrozze, Carri, & altri Animali, dove saranno state sopra tali Robe, & il Padrone, o Condottieri saranno tenuti per li Gargioni, o suoi Serventi, & altre ancora ad arbitrio di Sua Eminenza, secondo la qualità delle fraudi, che seguiranno.

11 Che niuno Uffiziale suddetto debba lasciar uscir fuori di questa Città alcuna sorta di Casse, Balle, Tamburi, e Valigie, o altre Robe soggette al Dazio di Estrazione, sieno di che Persona, come sopra, se non gli sarà presentata la Bolletta fattagli dalli Ministri di detta Gabella, overo se tali Robe non saranno bollate col bollo de' Signori Amministratori, o suoi Appaltatori, sotto le medesime pene contenute in ogni caso di contravenzione, nell'antecedente Capitolo.

12 Che niuno Mercante, Commettente, Spacciatore, nè altra Persona, sia di che stato, grado, e condizione esser si voglia, come sopra, debba, o possa sotto qualsivoglia pretesto, o colore contrassegnare, muovere, nè levare di Gabella Robe, o Merci di qualsivoglia quantità, o sorta, che non sieno realmente, o sue, o commesse a loro, nè meno spedire per *Transito* una Roba per un' altra, ma ciascuno debba fare la Bolletta specificatamente, dichiarando in essa la Roba, che sarà; e nominando realmente le Persone, delle quali saranno le Robe, non lasciandole caricare, nè sopra la schiena d'Animali, nè sopra Carri, Carrozze, o altra sorta d'Instromento abile a portar Robe, se prima nou sarà fatta la Bolletta, e quella consegnata al luogo solito per tal'effetto, e che averanno mostrate, e consegnate le dette Robe, anche a' Veditori, come al numero 5, che dovranno cavarsi di Gabella, quali si dovranno solamente consegnare a quello, che gli Appaltatori saranno obbligati di consegnare, cioè a chi le avrà da levare, caricare, e condurre fuori della Città, sotto pena a chi contraverrà della perdita delle Robe, e di Scudi 50 d'oro per ciascuna volta, & altre pene ad arbitrio come sopra.

13 Che niun Mulattiero, Carradore, nè altra Persona, sia chi si sia, ardisca sotto qualsivoglia pretesto, o colore caricare, o muovere sorta alcuna di Casse, Balle, Tamburi, Fagotti in Gabella, se prima non sapranno di certo esser fatta di quelle la Bolletta, e che le Robe gli sieno state consegnate, e mostrate dalli Padroni di esse, sotto pena a chi contraverrà di Scudi 25 d'Oro, e d'altre pene ad arbitrio, come sopra, massime potendosi incolpare di furto.

14 Che l'Uffiziale, che sarà *pro tempore* deputato all'Uffizio della Consegna in detta Gabella, non debba sotto qualsivoglia pretesto, o colore consegnare alcuna sorta di Merci, o Robe a qualsivoglia Persona fin tanto, che quello, che dovrà prenderle in consegna non vuole spacciarle, e portarle fuori di Gabella, overo consegnarle al Condottiere per transitarle in altre parti. Nel qual caso si comanda espressamente così alli Corrieri, Condottieri, Spacciatori, come anco alli loro Sostituti, Agenti, e Ministri, che avranno condotte tali Robe, o Merci, che debbono andare col Padrone di esse con le loro lettere di Porto, e dare in nota le Marche da registrarsi sù i Libri al Deputato, & ivi consegnarli il tutto personalmente, e non per

interpoſta perſona, giuſtamente a Collo per Collo, conforme tali lettere di Condotta, ſotto pena a chi contraverrà di Scudi 25 d'Oro, come ſopra.

15 E perchè oltre li Corrieri, Condottieri, e Spacciatori, vi ſono anche de' Mulattieri, e Vetturali Foraſtieri, quali conducono diverſe Robe, e Merci per conſegnare a' Mercanti, e ad altre Perſone; Sua Eminenza dichiara, e vuole, che per loro comodità, acciocchè poſſano più preſto ſpedirſi, e ritornare al loro viaggio, gli ſia lecito dare la cura per conſegnar le Robe, o Merci, che eſſi averanno condotte, a chi loro più piacerà, laſciando le loro lettere di condotta, o almeno una copia di quelle, acciocchè quel tale con eſſe poſſa conſegnare tali Robe, o Merci a' Padroni di eſſe, conforme all'antecedente Capitolo.

16 E il ſimile avranno da fare tutti quelli, ſieno di che ſtato, e condizione eſſer ſi voglia, come ſopra, che condurranno Robe, o Merci per qualſivoglia ſtrada dagli altrui diſtretti a queſta Città, giunti, che ſaranno ſopra il Bolognese, al primo luogo, dove troveranno l'Uffiziale de' Signori Amminiſtratori, o Appaltatori ſuddetti, a quello dovranno giuſtamente dare in nota tutta la quantità, e qualità delle Robe, e Merci, che averanno ſeco, e quelle farle notare all'Uffiziale ſul ſuo Libro, e dal detto Uffiziale pigliare la Bolletta in iſcritto, e con eſſa, inſieme con la Roba, venire a dirittura a Bologna, e non per traverſi, ma per la ſtrada più diritta, perchè ogni volta, che fuori di ſtrada maeſtra ſaranno ritrovati, *etiam* con le Bollette, l'Eminenza Sua vuole, che ſi abbino, e ſieno in Contrabando. Dichiarando, che quelle, che vengono da Ferrara per acqua, debbano venire per la Via di Malalbergo, e per il Canale Navigatorio fin dentro Bologna nel Porto, e non per altro Canale, o altre Strade d'acqua; e venendo per Terra, debbanſi condurre per la Strada di S. Giorgio, e non per altra Via. E quelle capiteranno alla Molinella, debbano eſſere condotte per la diritta Via, e Strada a Bologna, eccettuato il Peſce così freſco, come ſalato, e la Colombina, le quali Robe, avendo pagati gli ordinati Dazj, e Gabelle, poſſono eſſere condotte per tutte le Strade, eccettuando le Colombine, & altri Graſſi da Campagna, li quali ſi poſſono laſciare ſu 'l Contado, pagati però, che averanno li debiti Dazj. E tutto ciò ſotto le infraſcritte pene. Non dovranno nè meno fermarſi, nè laſciare nel Contado, come ſopra, per lo ſpazio di miglia 15 ſe non dove è l'Uffiziale, ma quelle condurre a dirittura alla Caſa della Gabella, & ivi preſentare la ſuddetta Bolletta, col rincontro dell'altra, che gli ſarà fatta dal Gabellino della Porta, & inſieme le Robe in eſſe deſcritte agli Uffiziali a ciò deputati, ſotto pena a chi contraverrà della perdita non ſolo di tutte le Robe, che non averà denun-

nunziate, ma anco delle Carrozze, Cavalli, Carri, & altri Animali, sopra de' quali tali Robe saranno state, e saranno, e d'altre pene ad arbitrio, come sopra.

17 Vieta inoltre l'Eminenza S. a tutti li Conduttieri, Spacciatori, Troncabasti, Mulattieri, Vetturali, e a qualunque altri, che condurranno Merci, Colli, Balle, Fagotti, & altre Robe dalla parte di Toscana, e che rispettivamente di quì a quella parte le porteranno, il levarle di Gabella, e rispettivamente condurre, salvochè sopra li Muli, & altre Bestie consimili, e nell' andare, e ritornare, quando pernotteranno, e rinfrescaranno ne' soliti luoghi delle tappe, ò posate de' loro Muli, & Animali consimili dentro, e fuori dello spazio delle dette miglia quindici il lasciare nell' Osterie, dove rinfrescheranno, e pernotteranno nè altro luogo nel loro viaggio le dette Merci, Balle, Colli, Fagotti, ò altra cosa da essi condotta, nè in tutto, nè in parte, nè in poca, nè assai quantità, nè meno quelli aprire, scemare, smezzare, dividere, nè permettere, che si aprino, scemino, smezzino, o dividano, o si faccia altra novità intorno a dette Merci, Balle, Colli, Fagotti, o altro da essi condotti; Anzi che per il loro sicuro recapito l' Eminenza Sua obbliga li suddetti Condotticri, Spacciatori, Mulattieri, Troncabasti, Vetturali, & altri, a' quali saranno consegnate dette Merci, Balle, Colli, &c. a condurle, e consegnare tutte quante in Gabella a chi spettano intatte, e ben condizionate, e nel modo, e stato, che le anno ricevute sotto le pene sopra espresse nel Capitolo 16 & altre più gravi ad arbitrio di Sua Eminenza, oltre la emendazione del danno, tanto per quello riguardano li Dazj di dette Merci, Colli, Balle, Robe, &c. quanto per il danno, e pregiudizio, che ne possa risultare a i Padroni di esse.

18 E perchè da molti del Contado vien condotta fuori della Città Canape lavorata, & anche semplicemente graffiata, con pretesto di condurla in Contado, e quella poi da dette Persone vien' asportata di Contrabando in altri Paesi, in danno non solo della Gabella predetta, ma anco del Monte dell' Annona, & altri Dazj uniti: Perciò l' Eminenza Sua proibisce, e vieta a qualsisia Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione il pigliare detta mentita Bolletta, e sotto quella di Contrabando spedire in altri Paesi fuori di Contado detta Canape greggia, & anco in qual si sia modo lavorata, sotto pena di Scudi 50 d'Oro, della carcerazione, e d'altre pene più gravi ad arbitrio di Sua Eminenza, quale in qual si sia modo, che ne averà notizia, benchè non sieno colti in fatto i Trasgressori, vuol procedere però contro quelli con ogni rigore, tanto contro le Persone, quanto nell' esazione della pena pecuniaria, senza verun riguardo.

19 Che tutti li Mercanti, Bottegari, e Negozianti nel Contado, Castelli, Terre, Suburbj, e qualsivoglia luogo del Territorio, e Giuris-

dizione di Bologna, debbano tenere per un'Anno appresso di se tutte le Bollette delle Merci levate nella Città; e rispetto delle Merci levate fuori in altri Paesi, debbano essere registrate nel libro dell'Ufficiale del luogo, dove abitano, acciocchè si possa fare il rincontro di dette Bollette con le Merci, altrimenti contrafacendo, e ritrovandosi Roba, e Merci senza il debito rincontro delle Bollette, e Libri suddetti, incorrano nella medesima pena de'Contrabandi.

20 Che ciascuna Persona di che stato, grado, e condizione si sia, che vorrà estraere dalla Città, e Contado di Bologna alcuna sorta di Mercanzia, e Robe per condurre negli altrui Distretti debba pigliare la Bolletta in iscritto dagli Ufficiali della Gabella a tal'effetto deputati, facendo in essa descrivere la quantità, e qualità giustamente delle Robe, e Merci, che vorrà estraere, pagando quanto è descritto nella Tariffa di detta Gabella nella Tassa della Tratta, e del Transito, e che medesimamente arrivato alla Porta della Città sia obbligato il Condottiere presentare al Gabellino la Bolletta di tutte le Robe, che averà in condotta, e quella far registrare nel solito libro, e contrassegnare alla forma solita praticata, e giunto poi alle Confine dove sarà l'Uffiziale per li Signori Amministratori suddetti debba presentarli, e lasciarli in sua mano la Bolletta fattagli dal Notaro della Gabella suddetta, la qual Bolletta dovrà esser esaminata, se sia sottoscritta dal Governatore d'essi Signori Amministratori, e poi riscontrata se vi sono tutte le Robe descritte in essa, e mancando tal Condottiere di presentare alla Porta della Città al Gabellino, e di lasciare la detta Bolletta all'Uffiziale della Confina, come sopra, saranno tenute, e soggette le Merci, e Robe comprese in dette Bollette al Dazio di Rimanente delle quali, se ne avrà relazione alli Libri di Gabella, e caso vi fosse qualche mancamento, od eccesso di Robe non nominate nelle Bollette del transito, dovrà esso Uffiziale fermarle, e subito darne parte, sotto pena di Scudi 50. Et alli suddetti Corrieri, Condottieri, Carrattieri, Mulattieri, od altri (caso che non fosse attergata detta Bolletta dalli Veditori della Gabella dell'arresto di quelle Robe, che non si fossero per qualche causa potute caricare dopo fatta la Bolletta, li quali Veditori però dovranno quanto prima darne parte al Notaro istesso delle Bollette) sotto pena in ogni caso di contravenzione, oltre la perdita di tutte le Robe, Merci, & Animali, che averanno, anco di Scudi Cento d'Oro, ed altre pene ad arbitrio, come sopra. E per provedere agli abusi, che sopra ciò possono occorrere, Sua Eminenza comanda, che le Bollette di dette Robe, e Merci debbano essere continuamente appresso a quelle Persone, che condurranno esse Merci, e quando saranno ritrovate senza le Bollette, o che non concorderanno col numero de'Colli, e Pesi, *ipso jure* s'intendano cadute in Contrabando, nè in ciò si ammetterà scusa, nè eccezione alcuna.

21 Che nissun Oste, tanto in Bologna, quanto nel Contado, nè meno altra Persona, sia di che stato, grado, e condizione, come sopra, ardisca di tener mano ad alcuno, nè ricevere nell'Osterie, Case, & Abitazioni loro alcuna sorta, e quantità di Robe, o Merci, che venissero da qualsivoglia luogo, e per qualsivoglia strada, che pagassero Dazio, le quali non fossero per anche state denunziate alli Signori Amministratori, o suoi Appaltatori suddetti, o suoi Ministri di Bologna, sotto pena per ogni volta di Scudi 50 d'Oro, oltre la perdita di tali Robe, che fossero ritrovate, e non state denunziate, & altre pene ad arbitrio, come sopra. E quelli trasgressori, che non avranno il modo di pagare la pena pecuniaria caschino in pena di tre tratti di Corda come pure sotto le medesime pene si vieta a qualunque Chiaviere, e Capitani alle Porte il poter aprirle, e permettere l'ingresso, e regresso ad alcuna Persona sia di che stato, grado, e condizione, che sia, che introducesse, o estraesse qualunque sorta di Merci, anche in poca quantità, sino a tanto, che l'Uffiziale deputato dalla Gabella non si trovi al suo posto, al quale solo, e non ad altra Persona appartiene fare le Bollette per l'introduzione, e riconoscere per l'estrazione le Bollette riportate dalla Gabella.

22 Che in tutte le predette cose sia usato rispetto, & ubbidito ad essi Appaltatori, e loro Uffiziali sotto pena in ciascuno di detti casi e per ciascuna volta di Scudi cento, trè tratti di Corda, e d'altre pene arbitrarie, oltre quelle contenute nel Bando, e Provisioni dell'Eminentissimo Cardinale Spinola di buona memoria, sotto li 13 Ottobre 1599 mentre a quel tempo Prelato semplice era Vice-Legato di questa Città, quale per il presente Sua Signoria Eminentissima intende di confermare, e se sia bisogno in tutto, e per tutto rinovare. Dichiarando, che tutte le pene pecuniarie si dovranno applicare per un terzo alla Gabella Grossa, a benefizio, e comodo di quella, e della riparazione, e manutenzione del Canale Naviglio, e per un'altro terzo alli Dazieri, e per l'ultimo terzo all'Accusatore, il quale in ogni caso sarà tenuto segreto.

23 Anzi in tutte le Robe, e Merci, che caderanno in Contrabando per la trasgressione de' presenti Ordini, e Provisioni Sua Signoria Eminentissima inoltre dichiara, e vuole, che elleno, od il valore di esse si debba compartire per un terzo alla detta Gabella a benefizio, e comodo, come sopra, e per un'altro terzo alli Dazieri, e per l'ultimo terzo all'Accusatore, od Esecutore, quale sarà tenuto segreto.

24 Dichiarando finalmente Sua Signoria Eminentissima, che in ogni caso di contravenzione delli sopradetti Bandi, Provisioni, e Capitoli, debba esser Giudice il Sig. Podestà, o suo Vicario, il quale conforme alli Privilegi, e Capitolo 7 delle Tariffe di detta Gabella concessi,

cessi, e confermati da diversi Sommi Pontefici, e anco in esecuzione del Breve della felice mem. di Gregorio XV spedito in Roma sotto li 21 Agosto 1621 dovrà sommariamente vedere dette cause, e contro li trasgressori venire con rigorosa Giustizia all'esecuzione delle pene contenute, e dichiarate, come sopra.

25 Inoltre Sua Signoria Eminentissima, ordina, & espressamente comanda, & affatto proibisce ad ogni, e qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, condizione, e preminenza, tanto Ecclesiastica, quanto Secolare il levare, e far levare dalla Gabella sorta alcuna di Merci, o Robe, se prima non avrà avuta licenza da' detti Signori Amministratori, o Daziero, *pro tempore*, sotto pena di Scudi 50 d'Oro, d'applicarsi, come sopra, e d'altre pene *etiam* corporali, secondo la qualità de' casi, ad arbitrio di Sua Eminenza.

26 Come anche ordina, & espressamente comanda, che niuno ardisca, o presuma di esercitare qualunque Uffizio, o Ministero in Gabella, e particolarmente di Sensale (eccettuati quei Sensali da Seta, che fossero stati eletti da Sua Eminenza) di Legatore, di Facchino, o d'altro, senza essere stato ammesso da' suddetti Signori Amministratori, e prima d'aver data la solita Sigurtà, sotto pene di Prigionia, di tre tratti di Corda, & altre pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio di Sua Eminenza Reverendissima, oltre l'emendazione del danno, che avesse dato agli altri Uffiziali, o Ministri del medesimo ordine.

27 Però si esortano tutti, e ciascuno, come sopra, all'inviolabile osservazione de' presenti Bandi, Ordini, e Provisioni, avvertendo, che in ogni caso si procederà contro i Trasgressori, *etiam ex officio*, con ogni rigore all'esecuzione delle pene in detti contenute. In quorum &c.

Datum Bononiæ die prima Decembris 1731.

G. Card. Grimaldi Legato.

Philippus Maria Cajetanus Bergameri
Illustriss. Congreg. Gabellæ Grossæ Bonon. Not. & Secret. de Mand.

NOTIFICAZIONE

Essendo pervenuto a notizia dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Gio. Battista Spinola dignissimo Legato a Latere di Bologna, e suo Territorio, che attesa l'Estrazione, che si fa de' Cascami della Canepa, cioè Tozzi, Pedali, Canepazzi, Stoppe da Gramma, Strazzature, e Scotze resta notabilmente danneggiata l'Arte de' Capestrari, in forma che gli manca il modo di lavorare, e di sostene-

re

re le povere loro Famiglie; Quindi è, che l'Eminenza Sua Reverendissima proibisce a qualsisia Persona di che stato, grado, e condizione esser si voglia, che in avvenire non ardisca di estraere, o far estraere da questa Città, e Legazione sorte alcuna delle suddette robbe slavorate, mentre quelle debbansi vendere, e devon servire per comodo dell'Arte de' Capestrari, sotto pena a chi le vorrà estraere di Scudi cinquanta d'Oro, & altre ad arbitrio di Sua Eminenza, proibendo in tanto al Notaro della Dogana grossa di far Bollette, e a' loro Ministri nel Contado di simili Robbe, che non siano lavorate in Corda: Avverta però ogn'uno a non contravenire, mentre contro li Transgressori si procederà con ogni rigore di Giustizia, & ancora per via d'Inquisizione, e questa in fede &c.

Datum Bononiæ hac die 22 Novembris 1734.

G. B. Card. di S. Cesareo Legato.

Joannes Taruffi Cancell.

Fabritius { S. R. E. Cardin. Serbelloni Bononiæ de Latere. } Legatus.

Comandiamo a chiunque qualmente in avvenire non abbia ardire di condur Porci, ed altri Animali per far Mercato nella Strada posta a mano sinistra prima dell'ingresso nel Castel S. Pietro, e la quale conduce al Fiume Sillaro, ma che quelli debba condurre, e far Mercato solamente nella Strada opposta, che è a mano destra avanti l'ingresso nel Castello suddetto, sotto pena della perdita degli Animali, ed altre a noi arbitrarie in caso di contravenzione al presente nostro Mandato.

Datum Bononiæ hac die 1 Septembris 1759.

F. Card. Serbelloni Legato.

Registrat. in Libro 2 expeditionum foglio 142.
P. Franciscus Fabri Cancell.

Bolla

N°. 108.

Bolla di Clemente VII, per cui aumenta di un terzo il Dazio sopra le Merci per mantener perpetuis temporibus *in Bologna un Presidio di* 450 *Uomini di Truppa regolata a guardia del Palazzo, e della Città.*

CLEMENS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam Rei memoriam.

UT tutelæ, & incolumitati insignis Civitatis nostræ Bononiensis plenius uberiusque consulatur, &. ut illius Cives, Incolæque sub Pacis, & tranquillitatis amœnitate conquiescant, atque jn veteri solitaque devotione, & fide erga S. Romanam Ecclesiam eorum Matrem, omni hostili timore procul amoto ferventius perseverent; necesse est nobis eos, ad quorum commoda, & emolumenta mens, & voluntas nostra semper fuit propensa, quosque hactenus ab oneribus, & vectigalibus sublevare studuimus, ob hæc difficillima, calamitosaque tempora quo ad Gabellam Mercium dictæ Civitatis Grossam nuncupatam aliquantisper gravare, idque dumtaxat pro ipsius Civitatis salute, & propugnatione, Dilectis Filiis Quadraginta Viris, qui Civitati moderandæ præsunt plane consentientibus; Illi enim per specialem Oratorem ad Nos alias destinatum significarunt, se experientia, quæ optima est rerum Magistra, didicisse, in quod discrimen Civitas ipsa, eo quod idoneo Præsidio carebat, superiori anno fuerit conjecta, & idcirco, ut deinceps futuris periculis obviam eatur pro paceque, & quiete ipsius Civitatis, ac Status in eadem Ecclesiastici præservatione exoptabant per nos statui, & ordinari, *ut imposterum perpetuis futuris temporibus Capitaneus quispiam vir in re militari strenuus, & exercitatus a Nobis, & Romano Pontifice pro tempore existente, eligendus in eadem Civitate continuo resideret*, qui cum quinquaginta gravis, & centum levis armaturæ Equitibus, & tercentum peditibus toti Civitati, & in primis ipsi Palatio Custodiæ, ac Præsidio esset, & ut vim seditiosorum, & tumultuantium Civium sinistra consilia reprimi, & foris hostiles impetus repelli, & coerceri possint. Et quoniam redditus, & proventus Cameræ Bononiæ propter diversas, & intolerabiles expensas, quas proximis annis Camera ipsa subire coacta fuit, sunt adeo imminuti, & exinaniti, ut ex illis stipendia eisdem Equitibus, & Peditibus pro tempore persolvenda persolvi non possent, cogitarunt pro dispendiorum hujusmodi solutione, dictam Gabellam alias Doctoribus Universitatis Studii Bononiensis per certum Gubernatorem dictæ Civitatis tunc concessam, & assi-

assignatam *augere ad tertiam partem supra id, quod hactenus pro Mercibus pro Gabella persolvi consuevit*, quod Augumentum, ut creditur, ad summam octomillium Librarum Bolendinorum. Bononiensium annis singulis ascendet, ut ex hujusmodi Gabellæ Augumento stipendia Equitibus, & Peditibus debita perpetuo exsolvantur. Nos attendentes præmissa pro Civitatis, & Status Ecclesiastici hujusmodi conservatione plurimum conferre, habita super iis cum Ven. Fratribus nostris S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus matura deliberatione, de eorum consilio, & unanimi consensu Auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus, & ordinamus, quod de cætero perpetuis futuris temporibus in dicta Civitate unus Capitaneus vir strenuus, & in re militari exercitatus per Romanum Pontificem pro tempore existentem eligendus pro Civitatis, & illius Palatii Custodia cum quinquaginta gravis, & centum levis Armaturæ Equitibus, & tercentum Peditibus inibi residere debeat, & pro stipendiis eis debitis temporibus persolvendis Gabellam prædictam usque ad tertiam partem ultra id, quod hactenus pro Mercibus ipsis solvi consuevit, Auctoritate, & tenore præmissis, augemus, ipsamque Gabellam cum hujusmodi tertiæ partis Augumento per quoscumque perpetuo omni exceptione cessante persolvi debere decernimus, non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac Statutis, & Consuetudinibus dictæ Civitatis Juramento, Confirmatione Apostolica, vel qûavis firmitate alia roboratis, Privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis etiam de non augendis Gabellis forsan concessis, quibus etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per Clausulas generales id importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum expressi, & inserti forent, præsentibus pro sufficienter expressis, & insertis habentes illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat propter tam gravem necessitatem, videlicet ipsius Civitatis, & Status Ecclesiastici inibi conservationem specialiter, & expresse derogamus, ac illi sufficienter derogatum esse decernimus, cæterisque contrariis quibuscumque. Nullibi ergo omnino hominum liceat hanc Paginam nostri Statuti Ordinationis, Augumentationis, Decreti, & Derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis hoc attemptare præsumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Viterbii Anno Incarnationis Dominicæ MDXXVIII Kal. Octobris Pontificatus Nostri Anno Quinto.

A. de Avila.

 Al-

N°. 109.

Altra Bolla del medesimo Clemente VII. per l' Erezione del medesimo Monte sempre pel mantenimento del medesimo Presidio.

CLEMENS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam Rei memoriam.

HOdie siquidem tutelæ, & incolumitati insignis Civitatis nostræ Bononiensis plenius, uberiusque consulere cupientes pro pace, & quiete ipsius Civitatis, & Status in eadem Ecclesiastici conservatione de Fratrum nostrorum consilio, & unanimi consensu per alias nostras litteras statuimus, & ordinamus, *ut de cætero futuris temporibus in dicta Civitate unus Capitaneus Vir strenuus, & in re militari exercitatus per Romanum Pontificem pro tempore existentem eligendus pro ipsius Civitatis, & illius Palatii custodia cum quinquaginta gravis, & centum levis armaturæ Equitibus, & tercentum peditibus inibi residere deberet, & pro stipendiis eis debitis temporibus persolvendis Gabellam Mercium ejusdem Civitatis Grossam nuncupatam usque ad tertiam partem ultra id, quod hatenus pro Mercibus solvi consueverat, quod augumentum ad summam octomillium Bolendin.* Bononiens. Annis singulis ascendere credebatur, ipsamque de Dilectorum Filiorum Quadraginta Virorum dictæ Civitatis consensu auximus Gabellam cum hujusmodi tertiæ partis augumento per quoscumque perpetuo omni exceptione cessante persolvi debere decrevimus, prout in illis plenius continetur. Cum autem, sicut accepimus, si Mons unus sive Creditum Gabellæ Grossæ Civitatis Bononiens. nuncupandum in ea erigeretur, & institueretur, illique sic erecto, & instituto Augumentum tertiæ partis Gabellæ hujusmodi perpetuo applicaretur, ita quod Augumentum Monti, seu Credito applicatum hujusmodi vendi, alienari, emi, & acquiri, & sine aliquo peccato, & scrupulo Conscientiæ ad rationem octo Lirarum pro Centenario octo millium Librarum hujusmodi per illarum Emptores persolvendarum, ipsæque octo libræ pro Centenario perpetuo persolvi deberent singulis Annis de trimestre, in trimestre per Depositarium Augumenti tertiæ partis Gabellæ hujusmodi per Nos, seu Legatum, aut Vicelegatum, seu Gubernatorem dictæ Civitatis pro tempore deputandum Creditoribus ratione Emptionis partis Augumenti ad rationem octo Librarum pro Centenario hujusmodi, vel eorum hæredibus, & successoribus, aut habentibus causam ab eis, ipseque Depositarius Augumenti tertiæ partis Gabellæ hujusmodi pro tempore existens in principio sui Officii se obligare deberet, & ad se obligandum per publicum Instrumentum, etiam in forma Cameræ præsen-

sentis Creditoribus, & Emptoribus de solvendo, & exbursando realiter, & cum effectu omni exceptione remota, & sine aliqua retentione, vel diminutione partem per eos ex dictis octo millibus Libris Bolendinorum hujusmodi emptam, & ratione emptionis hujusmodi eis debitam Annis singulis videlicet quartam partem eorum Crediti de trimestre in trimestre ipsius Creditoribus, & cuilibet eorum pro ratis, & portionibus eorum Crediti, & eorum hæredum, & successorum quorumcumque, & habentium causam ab eis, remanente tamen semper obligato in solidum cum dicto Depositario Augumenti tertiæ partis Gabellæ hujusmodi in omnem eventum, & casum, in quam dictus Depositarius Augumentum Gabellæ Grossæ hujusmodi pro ea parte, pro qua non satis fecisset donec eisdem Creditoribus, seu eorum hæredibus foret integre satisfactum, id profecto in Cameræ Bononiens. utilitatem, ac Civium Civitatis hujusmodi commoditatem plurimum cederet. Nos habita super his cum iisdem Fratribus nostris matura deliberatione, & de eorum unanimi consensu Auctoritate Apostolica tenore præsentium unum Montem sive Creditum Gabellæ Grossæ Civitatis Bononiens. nuncupandum *perpetuo* erigimus, & instituimus, ac Augumentum tertiæ partis Gabellæ Grossæ hujusmodi super id, quod hactenus pro mercibus ipsis persolvi consueverat sic per Nos constitutum quoad summam octo millium Librarum hujusmodi Annis singulis ascendere creditur eidem Monti, seu Credito sic erecto, & instituto *perpetuo* applicamus, ac volumus, quod dictum Augumentum eidem Monti, seu Credito applicatum vendi, & alienari, & per quascumque Personas etiam Mulieres cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, & præeminentiæ fuerint ad rationem octo Librarum pro Centenario similium Librarum hujusmodi pro se, & hæredibus suis in perpetuum emi, & acquiri, & sine peccato, ac aliquo Conscientiæ scrupulo percipi possit, ipsisque Augumenti Emptoribus hujusmodi, eorumque hæredibus, & successoribus totum quod eis fuerit debitum singulis Annis de trimestre, in trimestre per Depositarium Augumenti tertiæ partis Gabellæ hujusmodi per Nos, seu Legatum, Vicelegatum aut Gubernatorem prædictum pro tempore deputandum realiter, & cum effectu omni exceptione remota, & absque aliqua retentione, vel diminutione persolvi, ipseque Depositarius eisdem Emptoribus, & eorum successoribus, seu ab eis causam habentibus solvendum eis Debitum pro tempore in pleniori forma Cameræ debeat, & teneatur, remanente tamen eisdem Emptoribus, successoribus, & causam ab eis habentibus Augumentum tertiæ partis Gabellæ hujusmodi obligato in eventum, in quem Depositarius ipse eis non satisfaceret, donec eis per ipsum Depositarium integre satisfactum fuerit; & pro hac prima vice in Depositarium augumenti tertiæ partis Gabellæ hujusmodi Dilectum Filium Bonapartem Ghisilerium Civem Bononiensem ad beneplacitum nostrum deputamus, cui, & aliis De-